



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'udienza pubblica del 10 luglio 2020

e composta dai Magistrati

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

VISTE le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR e n. 14/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/2019 con la quale le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2020”;

VISTA la deliberazione n. 1/SEZAUT/2020/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato la programmazione dei controlli per l’anno 2020;

VISTA la deliberazione n. 21/2020/INPR con la quale questa Sezione regionale ha approvato il programma di controllo per l’anno 2020;

VISTI la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1; le leggi della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”; 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”; Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”; Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”; Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”; Legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021”; D.G.R. n. 1928 del 21 dicembre 2018 di approvazione del “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021”; la deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 1715 del 29 novembre 2019 di approvazione “Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 11/DDL del 19 maggio 2020 recante il “disegno di legge regionale *“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019”*, con la quale è stata approvata la proposta di legge avente a oggetto il Rendiconto generale (conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico) della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2019, trasmesso a questa Sezione con la nota n. 200932 del 21 maggio 2020 (acquisita in pari data al protocollo di questa Corte n. 2812);

Vista la integrazione avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 684 del 26 maggio 2020 pervenuta con prot. n. 213333 del 29 maggio 2020 (acquisita in pari data al prot. Cdc n. 2910).

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto, in particolare, con note Cdc prot. n. 2399 del 5 maggio 2020; prot. n. 2402 del 05 maggio 2020; prot. n. 2404 del 5 maggio 2020; prot. n. 2500 del 07 maggio 2020; prot. n. 2523 dell’8 maggio 2020; prot. n.

2561 del 11 maggio 2020; prot. n. 2570 del 11 maggio 2020; prot. n. 2665 del 14 maggio 2020; prot. 3178 del 17 giugno 2020; prot. n. 3303 del 25 giugno 2020;

VISTE le risposte fornite dalla Regione del Veneto, in particolare, con nota acquisita al prot. Cdc n. 2569 dell'11 maggio 2020; nota prot. 200002 del 20 maggio 2020 (acquisita a prot Cdc n. 2793 del 20 maggio 2020); nota prot. 201453 del 21 maggio 2020 (con allegate note 195058 del 18 maggio 2020, 186684 del 11 maggio 2020, relazione del 14 maggio 2020 -acquisita a prot. Cdc n. 2828 del 21 maggio 2020); nota prot. 201493 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2825 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 201412 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2826 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 201519 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2822 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 201585 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2829 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2831 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 201691 del 21 maggio 2020 (acquisita a prot. Cdc n. 2833 del 21 maggio 2020); nota prot. n. 202044 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2834 del 21 maggio 2020); nota prot. 207532 del 26 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2880 del 26 maggio 2020); nota prot. n. 213303 del 29 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2911 del 29 maggio 2020); nota prot. n. 213394 del 29 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2913 del 29 maggio 2020); nota prot. n. 213429 del 29 maggio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 2912 del 29 maggio 2020); nota prot. 0218143 del 03 giugno 2020 (acquisita a prot. Cdc n. 2999 del 4 giugno 2020); nota acquisita al prot. Cdc n. 3174 del 17 giugno 2020; nota prot. n. 238990 del 17 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3204 del 18 giugno 2020); nota prot. 243925 del 22 giugno 2020 (acquisita a prot. Cdc n. 3235 del 22 giugno 2020); nota prot. 245258 del 22 giugno 2020 e prot. 0245200 del 22 giugno 2020 (acquisita a prot. Cdc n. 3258 del 23 giugno 2020); nota prot. 256180 del 30 giugno 2020 (con allegata nota prot. 255260 del 29 giugno 2020 acquisita a prot. Cdc n. 3408 del 01 luglio 2020); nota pervenuta via mail del 4 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3014 del 5 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 5 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3040 dell'8 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 9 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3177 del 17 giugno 2020); nota prot. n. 229918 dell'11 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3101 dell'11 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 15 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3141 del 15 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 16 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3182 del 17 giugno 2020); nota prot. n. 238847 del 17 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3203 del 18 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 19 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3236 del 22 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 19 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3237 del 22 giugno 2020); nota prot. n. 245082 del 22 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3259 del 22 giugno 2020); nota pervenuta via mail del 23 giugno 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3256 del 23 giugno 2020); nota prot. 262158 del 2 luglio 2020 (acquisita al prot. Cdc n. 3457 del 3 luglio 2020);

RILEVATO che alla Regione del Veneto e alla Procura regionale della Corte dei conti, a conclusione della fase istruttoria, è stata trasmessa - con note rispettivamente prot. n. 3303 e 3304 del 25 giugno 2020 - la bozza di Relazione contenente le risultanze del controllo;

VALUTATE le controdeduzioni della Regione, pervenute con nota protocollo n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 3479);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, cui ha preso parte il Procuratore regionale della Corte dei conti, nell'adunanza tenutasi in data 3 luglio 2020;

VALUTATE altresì gli ulteriori chiarimenti presentati dalla Amministrazione regionale successivamente al contraddittorio e acquisite agli atti di questa Corte prot. Cdc n. 3486 del 3 luglio 2020, pervenute con mail in pari data del pomeriggio;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 3 luglio 2020, con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il giorno 10 luglio 2020, presso la sede della Corte dei conti, Palazzo dei Camerlenghi, la pubblica udienza per il giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019;

UDITI i relatori, Consigliere Elena Brandolini e Consigliere Maria Laura Prislei;

UDITO il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale, Paolo Evangelista, che ha concluso chiedendo di voler parificare il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019;

UDITO il Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia.

FATTO

Il Disegno di legge n. 11 del 19 maggio 2020, avente ad oggetto il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019, è stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto il 21 maggio 2020, nelle componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle seguenti tabelle, hanno evidenziato che:

- 1) **nel bilancio di previsione 2019**, la Regione del Veneto aveva iscritto previsioni finali di entrata e di spesa (comprese variazioni intervenute nel corso di esercizio e l'assestamento di bilancio) per euro **18.209.808.279,38**;
- 2) **nel rendiconto 2019**, risultano accertate complessivamente entrate di competenza per euro **14.410.655.991,18** ed impegnate spese di competenza per euro **14.109.612.395,64**, con un saldo positivo tra accertamenti e impegni pari a euro **301.043.595,54**;
- 3) il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2019, inclusivo del Fondo Pluriennale Vincolato e del disavanzo pregresso, evidenzia un risultato di competenza pari a euro **526.754.105,30**, un equilibrio di bilancio pari a euro **304.997.859,93** e un equilibrio complessivo pari a euro **320.315.990,23**;
- 4) il **fondo cassa** è aumentato di euro 171.363.481,11, passando da euro **1.178.373.672,40** al 1° gennaio 2019 ad euro **1.349.737.153,51** al 31 dicembre 2019; il conto del Tesoriere risulta allegato al D.D.L. di rendiconto;
- 5) i **residui attivi** al 31 dicembre 2019 sono pari ad euro **4.427.240.947,65**;
- 6) i **residui passivi** al 31 dicembre 2019 sono pari ad euro **4.429.747.838,71**;
- 7) il **fondo pluriennale vincolato** iscritto tra le entrate 2019 risulta pari ad euro

517.506.378,49, mentre il fondo pluriennale vincolato di spesa, da riportare in entrata nel bilancio di previsione 2020, è pari ad euro **454.904.322,59**;

8) il **risultato di amministrazione** al 31 dicembre 2019 è positivo per euro **892.325.939,86**; tuttavia l'obbligo di costituire quote accantonate e quote vincolate per un importo superiore al risultato medesimo determina la necessità di dare copertura nel bilancio di previsione 2020 ad un **disavanzo** di euro **-1.944.511.884,06**;

9) lo Stato patrimoniale, al 31 dicembre 2019, ha esposto le seguenti risultanze:

- totale attività: euro **10.098.843.594,47**;
- totale passività: euro **7.532.641.759,62**;
- patrimonio netto euro **2.566.201.834,85**, di cui fondo di dotazione euro **421.722.914,33**, risultato di esercizio euro **256.743.093,08**, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali **1.188.049.870,12**, riserve da risultato economico di esercizi precedenti euro **634.984.680,03**, e altre riserve indisponibili euro **64.701.277,29**;

10) il Conto Economico, al 31 dicembre 2019, ha esposto le seguenti risultanze: risultato di esercizio: euro **256.743.093,08**; differenza fra componenti positivi e negativi della gestione **euro 237.884.830,77**; totale proventi ed oneri finanziari euro **-59.490.246,73**; rettifiche euro **94.321.104,43**; totale proventi ed oneri straordinari euro **-7.010.201,26**; imposte da detrarre euro **8.962.394,13**.

11) nel 2019, in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, la Regione ha rispettato i **vincoli di finanza pubblica** e conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, comma 463 e ss. della Legge n. 232/2016;

12) in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, emerge un **indebitamento** pari ad euro **2.720.230.396,17**, di cui euro 1.312.833.328,25 per mutui e obbligazioni, euro 1.370.583.886,63 per anticipazioni di liquidità, e un importo pari ad euro 36.813.181,29 quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FFSS".

CONTO DEL BILANCIO

Tabella 1

Gestione di competenza

TITOLI ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	10.162.009.167,63	10.337.797.370,01	10.346.469.895,77
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	606.979.782,61	933.816.821,89	819.046.061,27
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	531.446.438,14	509.937.223,72	513.260.710,71
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	308.485.067,94	408.465.601,22	320.552.265,03
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	241.571.293,19	241.571.293,19	187.321.574,54
6 - ACCENSIONE PRESTITI	1.259.223.371,63	949.972.489,77	193.000.000,00
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.693.578.054,29	2.694.188.042,31	2.031.005.483,86
TOTALE ENTRATA	15.803.293.175,43	16.075.748.842,11	14.410.655.991,18

TITOLI SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI
1 - SPESE CORRENTI	11.057.528.886,32	11.654.381.443,65	11.034.320.092,79
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	820.563.467,78	1.336.810.154,90	767.079.624,20
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	211.780.000,00	202.036.919,00	166.786.922,37
4 - RIMBORSO PRESTITI	1.524.134.237,81	1.524.431.971,74	110.420.272,42
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.693.578.054,29	2.694.188.042,31	2.031.005.483,86
TOTALE SPESA	16.307.584.646,20	17.411.848.531,60	14.109.612.395,64

(dati in euro)

	ACCERTAMENTI - IMPEGNI
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019	301.043.595,54

(dati in euro)

Tabella 2
Gestione di cassa

TITOLI ENTRATA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	9.176.427.557,88	2.187.467.299,61	11.363.894.857,49
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	505.549.439,26	239.598.567,17	745.148.006,43
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	498.213.932,82	6.317.324,76	504.531.257,58
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	134.418.301,90	227.241.257,97	361.659.559,87
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	155.130.372,04	6.675.588,46	161.805.960,50
6 - ACCENSIONE PRESTITI	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.013.810.688,03	28.350.919,26	2.042.161.607,29
TOTALE ENTRATA	12.648.550.291,93	2.695.650.957,23	15.344.201.249,16
TITOLI SPESA	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI
1 - SPESE CORRENTI	10.222.038.682,90	705.953.609,75	10.927.992.292,65
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	475.854.774,72	232.211.435,60	708.066.210,32
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	166.786.922,37	12.799.325,29	179.586.247,66
4 - RIMBORSO PRESTITI	110.420.272,42	0,00	110.420.272,42
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.178.538.303,26	2.068.234.441,74	3.246.772.745,00
TOTALE SPESA	12.153.638.955,67	3.019.198.812,38	15.172.837.768,05

(dati in euro)

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CASSA INIZIALE			1.178.373.672,40
SALDO RISCOSSIONI - PAGAMENTI	494.911.336,26	-323.547.855,15	171.363.481,11
CASSA FINALE			1.349.737.153,51

(dati in euro)

Tabella 3
Gestione dei residui

TITOLI ENTRATA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUT., CONTRIB. E PEREQUATIVE	3.568.696.936,33	-100.977.303,80	2.187.467.299,61	1.170.042.337,89	2.450.294.670,81
2- TRASFERIMENTI CORRENTI	1.006.250.823,27	-15.201.326,75	239.598.567,17	313.496.622,01	1.064.947.551,36
3 - ENTRATE EXTRATRIBUT.	191.101.528,35	-141.354,99	6.317.324,76	15.046.777,89	199.689.626,49
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	597.286.230,91	-8.290.662,31	227.241.257,97	186.133.963,13	547.888.273,76
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZ.	37.758.520,12	-2.239.625,68	6.675.588,46	32.191.202,50	61.034.508,48
6 - ACCENSIONE PRESTITI	54.387.407,45	-1.998.533,60	0,00	28.000.000,00	80.388.873,85
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	34.403.566,33	-250.000,00	28.350.919,26	17.194.795,83	22.997.442,90
TOTALE ENTRATA	5.489.885.012,76	-129.098.807,13	2.695.650.957,23	1.762.105.699,25	4.427.240.947,65

(dati in euro)

TITOLI SPESA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - SPESE CORRENTI	1.562.832.977,30	-26.603.415,45	705.953.609,75	812.281.409,89	1.642.557.361,99
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	662.796.665,90	-21.940.880,50	232.211.435,60	291.224.849,48	699.869.199,28
3 - SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE	33.054.206,06	-335.262,02	12.799.325,29	0,00	19.919.618,75
4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.283.418.919,83	-250.000,00	2.068.234.441,74	852.467.180,60	2.067.401.658,69
TOTALE SPESA	5.542.102.769,09	-49.129.557,97	3.019.198.812,38	1.955.973.439,97	4.429.747.838,71

	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	RISCOSSIONI - PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
SALDO E-S	-52.217.756,33	-79.969.249,16	-323.547.855,15	-193.867.740,72	-2.506.891,06

(dati in euro)

Tabella 4
Residui reimputati

	RESIDUI REIMPUTATI AL 2020	RESIDUI REIMPUTATI AL 2021	RESIDUI REIMPUTATI AL 2022 E SS.	TOTALE
RESIDUI ATTIVI	36.341.099,05	5.087.086,21	0,00	41.428.185,26
RESIDUI PASSIVI	147.257.686,24	14.700.260,01	653.487,30	162.593.433,35

(dati in euro)

Tabella 5
Fondo Pluriennale Vincolato

FPV al 31/12/2019	parte corrente	parte capitale	FPV totale
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa	112.623.279,78	342.281.042,81	454.904.322,59

(dati in euro)

Tabella 6
Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			1.349.737.153,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.665.135.248,40	1.762.105.699,25	4.427.240.947,65
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.473.774.398,74	1.955.973.439,97	4.429.747.838,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)			454.904.322,59
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			892.325.939,86
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019				594.030.815,08
Accantonamento residui radiati (solo per le regioni)				29.786.147,17
Fondo anticipazioni liquidità				1.412.457.346,91
Fondo perdite società partecipate				44.676,06
Fondo contenzioso				8.284.873,95
Altri accantonamenti				94.044.137,53
Totale parte accantonata (B)				2.138.647.996,70
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				83.059.119,13
Vincoli derivanti da trasferimenti				540.040.020,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				75.090.687,27
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				698.189.827,22
Parte destinata agli investimenti				0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				-532.054.537,15

(dati in euro)

Tabella 7
Estratto Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	2019	2018
ATTIVITA'		
A) CREDITI VS. STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	4.923.409.514,40	4.536.626.625,66
B) I Immobilizzazioni immateriali	167.200.799,31	131.254.028,28
B) II e III Immobilizzazioni materiali	2.155.502.567,55	1.866.066.540,59
B) IV Immobilizzazioni finanziarie	2.600.706.147,54	2.539.306.056,79
C) ATTIVO CIRCOLANTE	5.174.643.148,22	6.132.154.602,48
C) I Rimanenze	88.245,46	112.574,13
C) II Crediti	3.791.029.110,23	4.945.075.608,34
C) III Attività Finanziarie che costituiscono immobilizzi	-	-
C) IV Disponibilità liquide	1.383.525.792,53	1.186.966.420,01
D) RATEI E RISCONTI	790.931,85	818.632,28
TOTALE ATTIVO	10.098.843.594,47	10.669.599.860,42
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO	2.566.201.834,85	2.255.528.559,52
A) I Fondo di dotazione	421.722.914,33	421.367.477,21
A) II Riserve	1.887.735.827,44	1.588.718.827,60
A) III Risultato d'Esercizio	256.743.093,08	245.442.254,71
B) FONDO RISCHI E ONERI	102.329.011,48	104.784.180,88
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	299.441,93	295.049,01
D) DEBITI	7.173.991.722,64	8.210.582.439,54
E) RATEI E RISCONTI	256.021.583,57	98.409.631,47
TOTALE PASSIVO	10.098.843.594,47	10.669.599.860,42
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	447.660.473,10	510.969.429,59
2) Beni di terzi in uso	442.269.238,07	478.278.141,68
3) Beni dati in uso a terzi	1.429.040,32	10.649.307,61
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-
5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	-	-
7) Garanzie prestate a altre imprese	1.620.436,19	2.009.683,57
TOTALE CONTI D'ORDINE	994.179.187,68	1.103.106.562,45

(dati in euro)

Tabella 8
Estratto Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2019	2018
Totale componenti positivi della gestione	11.780.175.317,64	11.782.374.541,43
Totale componenti negativi della gestione	11.542.290.486,87	11.492.833.657,70
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	237.884.830,77	289.540.883,73
Totale proventi finanziari	1.110.800,06	1.114.419,89
ed oneri finanziari	60.601.046,79	57.883.500,20
Totale proventi ed oneri finanziari	-59.490.246,73	-56.769.080,31
Totale rettifiche finanziarie	94.321.104,43	-68.659.535,93
Totale proventi straordinari	132.954.854,47	270.170.541,05
Totale oneri straordinari	139.965.055,73	179.942.978,43
Totale Proventi ed oneri straordinari	-7.010.201,26	90.227.562,62
Risultato prima delle imposte	265.705.487,21	254.339.830,11
Imposte	8.962.394,13	8.897.575,40
Risultato dell'Esercizio	256.743.093,08	245.442.254,71

(dati in euro)

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Tabella 9
Verifica rispetto degli obiettivi di saldo 2019

RISULTATI 2019		Dati di competenza finanziaria
A	fondo pluriennale vincolato di entrata	422.703
B+C+ D+E+F	entrate finali	12.241.161
G	totale spazi finanziari acquisiti	53.345
H+I+L	spese finali	12.473.260
M	totale spazi finanziari ceduti	0
N	spazi acquisiti non utilizzati	1.571
O	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	242.378
P	obiettivo di saldo	134.786
Q	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (Q=O-P)	107.592

(dati in migliaia di euro)

DIRITTO

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione consiste nella verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti il Conto del bilancio, lo Stato patrimoniale e il Conto economico, al fine di dare giuridica certezza alle risultanze di bilancio, attraverso un sistema che garantisca l'affidabilità dei conti. Ciò impone un'ampia ed articolata serie di controlli e di riscontri di regolarità contabile e finanziaria finalizzata alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali di finanza pubblica, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle verifiche compiute e della valutazione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale è emerso quanto di seguito indicato.

A) In relazione al Conto del bilancio:

- in base ai dati di rendiconto 2019 e a quelli pervenuti in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale, risultano rispettati i vincoli di bilancio e risulta conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, commi 463 e ss. della Legge n. 232/2016;
- il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2019 evidenzia un saldo positivo per euro **304.997.859,93**;
- il saldo della gestione di competenza dell'esercizio 2019, pari alla differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni, è positivo per euro **301.043.595,54**;
- in relazione alla gestione di cassa, le risultanze del conto del Tesoriere, allegato al D.D.L. di rendiconto, confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto;
- risultano osservati nell'esercizio 2019 i vincoli di spesa per il personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e ss.mm.ii., e per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 21 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss.mm.ii.;

- in base ai dati forniti dall'Amministrazione, appaiono formalmente rispettati i limiti legali dell'indebitamento ed inoltre risulta confermato il superamento anche nel 2019 della criticità concernente la contabilizzazione della posta di spesa per canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2017, mediante l'istituzione in bilancio già nell'esercizio finanziario 2018 dei seguenti capitoli:

- cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa;

con contestuale eliminazione delle registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

B) In relazione allo Stato patrimoniale:

- è stata rappresentata la consistenza del patrimonio netto al termine dell'esercizio, pari ad euro 2.566.201.834,85, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

C) In relazione al Conto Economico:

- è stato rappresentato il risultato al termine dell'esercizio, pari ad euro 256.743.093,08, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sul fondamento delle risultanze istruttorie acquisite anche all'esito del contraddittorio, sentito il Pubblico Ministero:

PARIFICA

il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2019, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 19 maggio 2020, modificata e integrata con la deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 26 maggio 2020

APPROVA

l'annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,

di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'allegata Relazione, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale del Veneto e al Consiglio regionale del Veneto, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 10 luglio 2020 in Palazzo dei Camerlenghi e successivamente letto in pubblica udienza.

I MAGISTRATI RELATORI

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Elena Brandolini

F.to digitalmente Salvatore Pilato

F.to digitalmente Maria Laura Prislei

Depositata in Segreteria il 21 luglio 2020

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to digitalmente Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA DECISIONE DI PARIFICA SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

(Art. 1, comma 5, Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 102 /2020/PARI



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE:

Pilato SALVATORE

MAGISTRATI RELATORI:

Consigliere Elena BRANDOLINI

Consigliere Maria Laura PRISLEI

MAGISTRATI ISTRUTTORI:

Consigliere Elena BRANDOLINI

Consigliere Maria Laura PRISLEI

Consigliere Amedeo BIANCHI

Referendario Maristella FILOMENA

Referendario Marco SCOGNAMIGLIO

Referendario Fedor MELATTI

DIREZIONE AMMINISTRATIVA:

Letizia ROSSINI

FUNZIONARI REVISORI:

Manuele BAGGIO

Alessia BOLDRIN

Caterina BORELLA

Raffaella BOZZONE

Clarissa BROLLO

Luca CASTELLARO

Massimo COSTANTINI

Annalisa DE CESARE

Lorenzo DONOLA

Luigi LUONGO

Anika MELATO

Anna SAMBO

Alessandra TORRESAN

EDITING:

Dino VOLPATO

INDICE

ELENCO PRINCIPALI ACRONIMI.....	I
INTRODUZIONE.....	1
1.1 Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a statuto ordinario	4
1.1.1 Premesse. Le complessità dell'esperienza applicativa tra diritto normativo e diritto giurisprudenziale.....	4
1.1.1.1 Le varie tappe nel percorso di formazione del diritto giurisprudenziale per la "messa a regime" del nuovo giudizio.....	4
1.1.1.2 Il consolidamento dei criteri interpretativi e d'adattamento applicativo	6
1.1.1.3 La cornice dei principi comunitari e costituzionali	7
1.1.1.4 La funzione di ausiliarità per l'efficienza economico-finanziaria ..	9
1.1.2 I lineamenti istruttori e processuali del giudizio di parificazione.....	11
1.1.3 La natura del giudizio di parifica	13
1.1.4 Lacune normative ed orientamenti di nomofilachia giurisprudenziale.....	15
1.1.5 La giurisprudenza costituzionale sulla prevenzione dalle "pratiche manipolative" dei risultati di bilancio	17
1.1.6 La giurisprudenza costituzionale sull'ampliamento dell'accesso al sindacato di legittimità costituzionale. Il cd. principio di <i>ridondanza</i>	19
NOTA METODOLOGICA	24
SINTESI.....	27
Programmazione finanziaria.....	27
Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio.....	32
Gli equilibri nel bilancio di previsione iniziale	32
L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2019.....	32
Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni	33
Il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario	33
L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione.....	34
Il Fondo anticipazioni di liquidità.....	34
Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2019	35
La tempestività dei pagamenti	37
La gestione dei residui	37
Il risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare	40
Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019 ..	40
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	41

2.1.6	Il Fondo anticipazioni di liquidità.....	163
2.2	Gli equilibri a rendiconto 2019	168
2.2.1	Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2019	168
2.2.2	La gestione di competenza	172
2.2.3	La gestione di cassa	175
2.2.3.1	La gestione di cassa in conto competenza.....	176
2.2.3.2	La tempestività dei pagamenti	178
2.2.3.3	La gestione di cassa in conto residui.....	179
2.2.4	La gestione dei residui	181
2.2.4.1	Il riaccertamento ordinario dei residui.....	181
2.2.4.2	Il quadro generale della gestione dei residui	183
2.2.4.3	Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro)	184
2.2.4.3.1	Residui attivi con anzianità superiore a 5 anni	186
2.2.4.4	Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro)	189
2.2.4.4.1	Residui passivi con anzianità superiore a 5 anni	191
2.2.4.5	L'analisi dei residui al netto del perimetro sanitario	193
2.2.4.6	I residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati.....	194
2.3	Il risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare	197
2.3.1	Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019	198
2.3.2	Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	208
2.3.3	Il disavanzo di amministrazione	211
2.3.4	Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.	214
2.4	Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica	219
2.5	Considerazioni conclusive	225
3	INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	227
3.1	L'indebitamento.....	227
3.1.1	Quadro normativo	227
3.1.2	Le poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato	232
3.1.3	Lo stato dell'indebitamento regionale	237
3.1.4	Il rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2019 da parte della Regione del Veneto	244
3.1.5	Indebitamento contratto nell'esercizio 2019	254
3.2	Gli strumenti finanziari derivati.....	258
3.2.1	Quadro normativo di riferimento	258

3.2.2	I contratti derivati in essere	262
3.2.3	<i>Fair Value</i> : raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti	273
3.2.3.1	Differenziali scambiati e costo del debito	274
3.2.3.2	Oneri sopravvenuti	279
3.2.4	Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia.....	282
3.3	Considerazioni conclusive	287
4	IL CONTO DEL TESORIERE.....	290
4.1	Obbligo di rendicontazione del Tesoriere.....	290
4.2	Conto del Tesoriere	293
4.3	Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere.....	296
4.3.1	Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria.....	297
4.3.2	Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere.....	300
4.3.3	Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria	304
4.4	Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica.....	306
4.5	Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE	309
4.6	Considerazioni conclusive	312
5	SPESA DEL PERSONALE.....	313
5.1	Il quadro normativo di riferimento.....	313
5.2	L'oggetto della verifica da parte della Sezione	318
5.3	Consistenza del personale della Regione del Veneto nel 2019	319
5.4	Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità	327
5.5	Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	331
5.6	La programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione del Veneto.....	334
5.6.1	La capacità assunzionale nel 2019	339
5.7	Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto	348
5.8	La dimostrazione del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale	352
5.8.1	Il quadro normativo di riferimento.....	352
5.8.2	L'analisi dei dati forniti dalla Regione del Veneto	354
5.8.3	Il computo delle voci rilevanti ai fini del calcolo	355
5.8.4	In particolare: la verifica della riduzione di spesa del personale (art. 1 comma 557, L. 296/2006)	359
5.9	Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente - i dati forniti dalla Regione del Veneto.....	363

5.10	Rispetto dei limiti della spesa relativa alle forme di lavoro flessibili	367
5.11	Contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa	373
5.11.1	Il quadro normativo di riferimento	373
5.11.2	L'esame dei dati forniti	377
5.12	Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva.....	381
5.13	Piani di razionalizzazione ex art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011	382
5.14	Aggiornamento sull'andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito dell'applicazione della normativa anche regolamentare di riordino delle strutture dirigenziali della Regione del Veneto.....	387
5.15	Lo stato di attuazione del percorso di trasferimento di personale della Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto precedentemente adibito alle cd. funzioni non fondamentali in applicazione della Legge n. 56/2014 e della Legge regionale n. 19/2015.....	391
5.15.1	Gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)	395
5.16	Assunzione di personale nella Regione del Veneto in base alla sostenibilità finanziaria - i limiti ex art. 33 D.L. n. 34/2019 cd. "Decreto crescita"	403
5.17	Considerazioni conclusive	408
6	IL CONTO CONSOLIDATO E LE PARTECIPATE REGIONALI	409
6.1	Premessa	409
6.2	Il portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto.....	410
	Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) - Esercizio 2019.....	412
6.3	La Razionalizzazione periodica delle partecipate regionali: adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016	414
6.4	Stato di attuazione e risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 1813/2018.....	419
6.4.1	Partecipazioni dirette	420
6.4.2	Partecipazioni indirette.....	422
6.4.3	Sintesi dei principali processi di razionalizzazione realizzati dal 2017....	426
6.5	Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2018.....	429
6.6	Partecipazioni societarie "indirette" escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.	467
6.7	Analisi dei parametri previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016	497
6.7.1	Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate regionali	497
6.8	Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali	505
6.9	I risultati d'esercizio delle partecipate regionali: quinquennio 2015-2019.....	512

6.9.1	Le società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento	513
6.9.2	Il Fondo perdite società partecipate	516
6.9.3	Gli enti strumentali regionali	517
6.10	I flussi finanziari al 31/12/2019 tra la Regione del Veneto e le partecipate regionali	522
6.11	Il Rendiconto consolidato esercizio 2019	527
6.12	Il Bilancio consolidato	532
6.12.1	Bilancio consolidato esercizio 2018 (approvato con deliberazione n. 83/2019).....	534
6.12.2	Bilancio consolidato esercizio 2019 - attività preliminari al consolidamento	544
6.13	I crediti e i debiti tra la Regione del Veneto e le partecipate.....	548
6.14	Modello di “ <i>governance</i> ” delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31/12/2019	562
6.15	Considerazioni conclusive	567
7	ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ.....	576
7.1	Premessa	576
7.2	La Perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del servizio sanitario regionale	581
7.2.1	Perimetrazione nel bilancio di previsione 2019.....	583
7.2.2	Gestione dei capitoli perimetrati nel rendiconto 2019.....	589
7.2.3	Risorse vincolate	609
7.2.4	Risultanze di cassa	611
7.3	Il finanziamento del servizio sanitario regionale.....	615
7.3.1	Risorse destinate al settore sanitario.....	615
7.3.2	Finanziamento assegnato alla Regione Veneto	618
7.3.2.1	Assegnazioni ulteriori al servizio sanitario regionale del Veneto	620
7.3.3	Entrate relative al finanziamento indistinto	621
7.3.4	Assegnazione delle risorse agli enti del SSR.....	623
7.3.5	Osservazioni formulate dal Tavolo Adempimenti nel corso delle verifiche annuali sui conti sanitari della Regione del Veneto	626
7.3.6	Entrate e le spese destinate al servizio sanitario regionale.....	638
7.4	Le criticità emerse nel giudizio di parifica relativo all’esercizio 2018: verifica ...	643
7.4.1	Esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale	643

7.4.2	Ripartizione costi per prestazioni LEA ed extra LEA sostenuti dall' Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	644
7.4.3	Capitoli di spesa istituiti come fondi di riequilibrio strutturale	649
7.4.4	Finanziamenti relativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie	652
7.5	Considerazioni conclusive	654
8	ANALISI DELLA GESTIONE DEI FLUSSI COMUNITARI	659
8.1	Premessa e nota metodologica	659
8.1.1	Attività istruttoria svolta	661
8.2	Quadro normativo di riferimento	664
8.2.1	I Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento europei	666
8.2.1.1	La programmazione 2007-2013 - Termini	669
8.2.1.2	La programmazione 2014-2020 - Le nuove disposizioni	671
8.2.1.3	La rappresentazione contabile dei fondi SIE	672
8.3	Analisi dei Fondi e stato di attuazione della programmazione regionale 2007-2013 e 2014-2020	674
8.3.1	Fondo Sociale Europeo (FSE)	675
8.3.1.1	Stato di attuazione del ciclo 2007-2013	675
8.3.1.2	Programmazione 2014-2020	685
8.3.2	Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)	701
8.3.2.1	Stato di attuazione del ciclo 2007-2013	701
8.3.2.2	Programmazione 2014-2020 -Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR)	712
8.3.3	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e Fondo Europeo Pesca (FEP)- Programmazione 2000-2006 (SFOP) e Programmazione 2007-2013 (FEP)	728
8.3.3.1	Programmazione 2014-2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)	735
8.3.4	Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 e 2014-2020	747
8.3.4.1	Programmazione 2007-2013	749
8.3.4.2	Programmazione 2014-2020	760
8.3.5	Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020	767

8.4	Finanziamenti accreditati (finanziamento comunitario e statale) sul conto corrente n. 22920 <i>“Risorse CEE – Cofinanziamento nazionale”</i> , acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato–Contabilità Speciale.	771
8.5	Considerazioni conclusive	779
9	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	785
9.1	Introduzione.....	785
9.1.1	Premessa.....	785
9.1.1.1	Metodologia di indagine	785
9.1.2	La Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e Conto economico nel D.D.L. n. 11 <i>“Rendiconto regione Veneto 2019”</i>	788
9.2	Stato patrimoniale	791
9.2.1	La composizione dello Stato Patrimoniale.....	793
9.2.2	Componenti attive dello Stato Patrimoniale.....	796
9.2.3	Componenti passive dello Stato Patrimoniale	823
9.2.4	Conti d’ordine	837
9.3	Conto economico	839
9.3.1	Premessa.....	839
9.3.2	Gli atti di Bilancio della Regione Veneto: Delibera della Giunta Regionale n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020	840
9.3.3	Andamento dei componenti del Conto Economico.....	843
9.3.3.1	La creazione di valore nei risultati di gestione: la peculiare categoria dei c.d. Fitti Attivi.....	858
9.4	Considerazioni conclusive	862

Elenco principali acronimi

BEP	Bilancio Economico Preventivo
B.I.Bi.Co.	Business Intelligence Bilancio Contabilità
C.d.c.	Corte dei conti
D.C.R.	Delibera Consiglio Regionale
D.D.L.	Disegno di Legge
D.D.R.	Decreto Dirigente Regionale
DDS	Dichiarazione di spesa
D.E.F.R.	Documento di Economia Finanza Regionale
D.G.R.	Delibera Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.E.F.	Documento Programmazione Economica Finanziaria
F.P.V.	Fondo Pluriennale Vincolato
FAS	Fondo per aree sottosviluppate
FC	Fondo di coesione
FDR	Fondo di rotazione
FEAGA	Fondo europeo agricolo di garanzia
FEAMP	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
FEASR	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
FEI	Fondo Europei degli Investimenti
FEP	Fondo Europeo Fesca (si riconduce al FEAMP)
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
F.P.V.	Fondo Pluriennale Vincolato
FSE	Fondo sociale europeo
FSN	Fondo Sanitario Nazionale
FSR	Fondo Sanitario Regionale
GSA	Gestione Sanitaria Accentrata
L.	Legge
LEA	Livelli essenziali assistenza

L.R.	Legge Regionale
MiPAAF	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
NUTS	Nomenclature des unités territoriales statistiques
OI	Organismo intermedio
PON	Programmi Operativi Nazionali
POR	Piani Operativi Regionali
PSR	Programma di sviluppo rurale
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (si riconduce al FEAMP)
SIE	Fondi strutturali e di investimento europei
FSC	Fondo sviluppo e coesione
RAdG	Referente dell' Autorità di Gestione
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale

INTRODUZIONE

Il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Veneto per l'es. fin. 2019 si svolge in un contesto profondamente inciso e condizionato da molteplici fattori di rilevanza sociale, economica ed ambientale, che costringono ad approfondite e adeguate riflessioni nella prospettiva di breve e di lungo periodo.

La grave emergenza sanitaria da COVID-19, manifestando i tratti epidemiologici della pandemia, ha improvvisamente modificato la vita quotidiana del Paese per la cogente ed indifferibile necessità di contrastare la diffusione del contagio, il quale ha assunto dimensioni di aggressività e di lesività talmente elevate, da destare -nei diversi ambiti regionali, ma soprattutto in alcune Regioni, tra le quali il Veneto- un costante allarme per la Salute individuale e collettiva.

Le drastiche e necessarie misure di contenimento del contagio pandemico adottate dal marzo 2020 hanno delineato uno scenario contraddistinto dalla grave negatività delle previsioni macroeconomiche, sul quale gravano i pre-esistenti ritardi nell'avviamento delle riforme amministrative continuamente sollecitate per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese e l'elevazione della qualità della spesa pubblica a vantaggio delle Comunità territoriali, delle Famiglie e delle Imprese, in palese sofferenza in tutti i settori strategici dell'intero sistema economico-sociale.

Il contesto emergenziale richiama la centralità delle politiche di bilancio, le quali assumono il ruolo fondamentale di sostegno e d'incentivo alle iniziative necessarie ed indifferibili al superamento delle fragilità sociali ed al rilancio delle attività economiche in stato di permanente difficoltà strutturale.

Se -da un lato- il bilancio costituisce innanzitutto il fondamentale strumento di controllo democratico sulle decisioni di finanza pubblica, -dall'altro lato- le politiche di bilancio esprimono le scelte strategiche sull'imposizione del prelievo dalla ricchezza nazionale e sulle scelte allocative delle risorse con effettivi redistributivi del reddito a garanzia dei diritti fondamentali del Cittadino.

Le complesse relazioni tra l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica hanno riversato nelle politiche di bilancio le urgenze discendenti da pressanti bisogni e da diverse esigenze, tutte reciprocamente collegate tra loro.

Nell'ordine di priorità delle iniziative di riforma economico-sociale ed amministrativa emergono le fondamentali questioni correlate:

- alla rapida ripresa dei temi dell'efficienza della pubblica amministrazione pubblica e della misurazione dei relativi risultati con più efficaci sistemi di controllo;
- all'immediato recupero della capacità d'investimento nelle infrastrutture con strumenti contrattuali agili ed epurati da fattori di rallentamento e da rischi di contenzioso;
- ed infine, all'immediata semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle decisioni di spesa con la disincentivazione degli stati d'inerzia nel *fare* amministrativo.

Al contempo, il contesto emergenziale appena richiamato contribuisce -con un peso irreversibile- a rafforzare le esigenze di un rapido e razionale consolidamento delle garanzie pretensive ai servizi pubblici ed alle prestazioni amministrative, che costituiscono l'essenza dei diritti sociali, riconosciuti dalla Costituzione quale riflesso dell'uguaglianza solidaristica (artt. 2 e 3 Cost.), tra i quali il diritto alla Salute (art.32 Cost.).

La qualità della democrazia rappresentativa presuppone ponderate ed approfondite riflessioni sull'efficacia e sull'effettività del sistema dei controlli sui bilanci pubblici, sulla sana gestione finanziaria delle risorse collettive e sul buon andamento amministrativo, poiché il difetto di tali complesse condizioni ostacola il raggiungimento di *standard* soddisfacenti nella tutela dei diritti fondamentali della Persona.

Nella crisi della finanza pubblica accentuata nel 2008 e riaperta improvvisamente con dimensioni di maggiore gravità dalla pandemia in atto, il sistema dei controlli pubblici richiede per il suo efficace ed effettivo funzionamento, processi di riforma ed interventi di manutenzione normativa, che non possono essere improvvisati sotto la spinta dell'urgenza e dell'emergenza.

La circolarità virtuosa tra l'acquisizione delle entrate pubbliche con prelevamento dalla ricchezza prodotta dall'economia nazionale -da un lato- e la destinazione e la gestione delle risorse finanziarie all'esito di una programmazione correttamente orientata allo sviluppo equo e sostenibile -dall'altro lato-, non può essere assicurata senza un sistema di controllo efficace e razionalmente orientato a garantire il buon andamento amministrativo.

Le competenze e gli strumenti di controllo affidati alla Corte dei conti si sono cumulati e stratificati nel tempo, a partire dalla riforma amministrativa risalente al 1994 -ispirata dalla cd. cultura del risultato- e reclamano oggi un'opera di riordino e di razionalizzazione normativa, la quale -senza alcun cedimento ad una lettura precostituita delle criticità- deve

essere fondata sull'attenta ricognizione delle cause che ostacolano e/o interferiscono sull'effettivo ed incisivo funzionamento delle garanzie di legalità economico-finanziarie, delle quali abbiamo sempre più bisogno, soprattutto nella prospettiva delle nuove dinamiche sollecitate nell'ambito dei rapporti tra gli Stati nazionali e l'Unione Europea a seguito della pandemia.

Il sistema dei controlli pubblici affidato alle competenze della Corte dei conti -talvolta definito come "sineddoche" perché coacervo di mezzi e di finalità eterogenee tra loro- è certamente suscettivo di misure normative ed organizzative di semplificazione e di ottimizzazione, ma le stesse presuppongono una attenta ed imparziale analisi di funzionalità, nella quale non è possibile traslare sugli strumenti di controllo le inefficienze e le disfunzionalità generate dalle stesse amministrazioni.

Solo procedendo con analisi rigorose, precedute da una chiara e trasparente ricognizione dei fenomeni di dis-amministrazione e di mala-amministrazione, diviene possibile evitare l'errore metodologico insito nella confusione e nella commistione tra le criticità proprie della gestione economico-finanziaria esercitata dalla pubblica amministrazione e le diverse utilità conseguibili con il corretto funzionamento del sistema dei controlli, e diviene anche possibile prevenire l'errato orientamento verso soluzioni di co-gestione, peraltro radicalmente estranee alle esperienze consolidate nel contesto comunitario.

Dunque, è da tempo fortemente avvertita -ed oggi più di ieri nel contesto emergenziale- la necessità di procedere ad importanti riforme istituzionali per rafforzare le funzioni pubbliche poste al servizio del complesso sistema dei diritti di Cittadinanza nazionale e comunitaria.

La Corte dei conti, nell'organizzazione a rete dei suoi uffici, ha sempre manifestato piena disponibilità a contribuire nei processi di riforma, con il supporto delle proprie esperienze professionali formate nelle materie della contabilità pubblica, le quali costituiscono -oramai da tempo risalente- il crocevia fondamentale degli istituti e degli strumenti collocati -da un lato- a garanzia della legalità economico-finanziaria nell'intero sistema della finanza pubblica allargata e -dall'altro lato- a protezione del diritto alla buona amministrazione, il quale reclama costantemente misure di effettività nella prevenzione e nel contrasto del rischio di inefficienza nella gestione delle risorse pubbliche.

Pertanto, la costruzione di nuove architetture giuridiche con addizioni importanti al sistema di garanzie già esistente può avvalersi di una molteplicità alquanto eterogenea di contributi

di idee e di opinioni, ma il percorso di gestazione di ogni riforma richiede tempi congrui alla dimensione delle innovazioni che si intende concepire, senza alcun inerte cedimento alla spinta contingente dell'urgenza e dell'emergenza.

Nell'avviamento e nello svolgimento dei processi di riforma amministrativa che coinvolgono a pieno titolo gli istituti e gli strumenti di contabilità pubblica, è fondamentale la individuazione di soluzioni idonee a coniugare *il diritto oggettivo del bilancio con il diritto soggettivo al bilancio*, affinché la trasparenza informativa e la trasparenza economico-finanziaria (accountability) in tutti i profili compresi dalla programmazione alla gestione delle risorse pubbliche, costituiscano le caratteristiche naturali e proprie di tutti i documenti appartenenti all'intero ciclo del bilancio, a garanzia dei diritti fondamentali della Persona e del Cittadino.

La legislazione emergenziale, aperta con il primo decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria), ha provveduto all'introduzione di una disciplina dedicata a salvaguardare lo svolgimento delle attribuzioni della Corte dei conti, nei limiti compatibili con la priorità delle misure precauzionali, rese necessarie per la prevenzione ed il contrasto del contagio. Nell'assetto di tale legislazione emergenziale, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha operato per la programmazione e lo svolgimento di tutte le attività istruttorie propedeutiche al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019, le quali sono state tempestivamente definite con l'obiettivo assolutamente prioritario, espresso nella *ratio legis*, di chiudere il ciclo dei controlli sul bilancio regionale verificando tutti i profili rilevanti al fine *"di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa"*.

1.1 Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a statuto ordinario

1.1.1 Premesse. Le complessità dell'esperienza applicativa tra diritto normativo e diritto giurisprudenziale

1.1.1.1 Le varie tappe nel percorso di formazione del diritto giurisprudenziale per la "messa a regime" del nuovo giudizio

La legge n. 213/2012 ha introdotto il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, annoverato tra i *nuovi istituti* qualificati dall'obiettivo primario del

rafforzamento del sistema dei controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali a rilevanza costituzionale, e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale- Ssn (art. 1 commi 1-8 d.l. 174 cit.), per l'effettività delle garanzie di legalità orientate agli equilibri complessivi della finanza pubblica ed all'efficienza amministrativa.

Pertanto, l'entrata in vigore della legge n. 213/2012 di conversione del decreto-legge n. 174/2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), ha immediatamente aperto un quadro alquanto complesso di questioni interpretative, di natura sistematica -sostanziale e processuale-, che hanno richiesto approfondite riflessioni in molteplici aree tematiche, al fine di specificare i lineamenti peculiari del nuovo giudizio di parifica del rendiconto delle regioni a statuto ordinario, e di formare il diritto giurisprudenziale sulle esperienze applicative correttamente orientate verso la piena realizzazione delle finalità perseguite dalla legislazione nazionale di matrice euro-comunitaria.

Dunque, esaminando il percorso di formazione del diritto giurisprudenziale dedicato ai lineamenti del *nuovo istituto*, il primo biennio (2013-2014) è contraddistinto dalla fase *cd. sperimentale (start up)*, nella quale gli indirizzi e gli orientamenti interpretativi delle Sezioni di controllo, sono stati occupati in prevalenza dalla *messa a regime* delle peculiarità giuridiche del giudizio, con l'adattamento al bilancio regionale delle forme sostanziali e processuali, discendenti dal giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo Unico 12 luglio 1934 n.1214), prescelto come prototipo di modello normativo generale, da estendere con criteri di adattamento ai singoli ambiti regionali.

Viceversa, il secondo biennio (2015-2016) è contraddistinto dallo sviluppo delle *finalizzazioni normative*, in un quadro generale assoggettato a profonde mutazioni della disciplina di finanza e di contabilità pubblica, profondamente innovata dalle disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*".

Il terzo biennio (2017-2018) è completato dalla ricerca di -non facili- percorsi di consolidamento dei principi giurisprudenziali, sui lineamenti più strettamente processuali che definiscono l'appartenenza del giudizio di parificazione del bilancio della Regione, al sistema di garanzie della legalità economico-finanziaria e dell'efficienza amministrativa, anche se -purtroppo- tali profili tipicamente processuali sono rimasti, e continuano a

rimanere, estranei alla riforma del processo contabile (v. Corte dei conti Sez. Riun. s.c. n.44 del 15 dicembre 2017; infra par. 1.2.).

Infine, il quarto biennio (2019-2020) è fortemente caratterizzato dalla forza innovativa della giurisprudenza costituzionale (v. sentenze n.18/19, n.138/19, n.146/19, n.115/2020, n.112/2020), la quale recuperando ed aggiornando risalenti principi interpretativi, ha -di recente- rinvigorito le caratteristiche funzionali dell'istituto, revisionando i connotati processuali del giudizio di parificazione, al fine di conferire una più completa effettività alla tutela normativa degli equilibri complessivi di finanza pubblica (v. infra par.4).

In tale quadro sistematico, il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto, nei lineamenti propri di un istituto processuale, qualificato da evidenti peculiarità normative e da un marcato ibridismo tra *forma* e *sostanza*, sul quale incidono le spinte innovative della giurisprudenza costituzionale (v. infra par. 4), manifesta la sua natura di strumento giuridico fisiologicamente orientato ad assicurare la pienezza della posizione di "*ausiliarietà*" della Corte dei conti nel rapporto con il sistema delle Autonomie Regionali.

1.1.1.2 Il consolidamento dei criteri interpretativi e d'adattamento applicativo

L'introduzione del giudizio di parificazione sul bilancio delle Regioni a statuto ordinario costituisce uno degli aspetti più significativi dei percorsi normativi di ampliamento e di consolidamento delle garanzie di legalità finanziaria poste a presidio degli equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico.

La legittimità costituzionale dell'impianto normativo è stata già ampiamente scrutinata ed avallata dal Giudice delle leggi (v. C. Cost. sent. n. 39/14), il quale ha fondato la propria motivazione sui punti di complessità interpretativa, palesemente generati dalla stringata essenzialità della tecnica di redazione della disposizione normativa, con la quale l'art. 1 comma 5 legge n. 213/2012, ha disposto il rinvio dinamico e recettizio delle disposizioni vigenti sul giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

Infatti, la natura laconica e lacunosa del rinvio normativo in combinato disposto, contenuto nel D.L. n. 174/12 cit., ha indotto al convincimento dell'assenza di una *normativa propria* e specifica al giudizio di parifica dei rendiconti delle Regioni ad autonomia ordinaria, poiché l'unica disciplina applicabile risulta collegata alla estensione interpretativa delle disposizioni sul giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

In particolare, tale primo convincimento è stato indotto dalle delibere *d'orientamento*, con le quali le Sezioni Riunite in sede di controllo, e la Sezione delle Autonomie, hanno reso l'ausilio interpretativo per la ricostruzione complessiva del quadro giuridico.

L'esercizio delle funzioni di nomofilachia normativa è stato palesemente ispirato dall'immediata necessità di rinvenire *i criteri di adattamento* del giudizio di parificazione, dal rendiconto generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo Unico 12 luglio 1934 n.1214) al rendiconto delle regioni ad autonomia ordinaria (art. 1 comma 5 legge n. 213/2012).

Ciò perché è stata ritenuta prioritaria, la necessità di conciliare la complessità dell'istituto giuridico già consolidato nella sua applicazione per la finanza e la contabilità statale, alla particolarità dell'ordinamento regionale, ed alla specificità degli statuti autonomi.

Nonostante la permanenza di alcuni dubbi sistematici originati dalle esperienze più recenti, è possibile delineare un completo quadro di sintesi dei principi interpretativi di riferimento, al quale appartengono molteplici *punti fermi*, sui quali la continuità delle interpretazioni di *perfezionamento* dei profili applicativi dell'istituto, dipende dalla matrice processuale propria del giudizio di parifica del bilancio regionale, il quale -come già rilevato- è rimasto escluso dall'opera di razionalizzazione e di riordino dei giudizi dinanzi la Corte dei conti.

Infatti, come già immediatamente osservato dai primi commenti, il nuovo codice della giustizia contabile, entrato in vigore con il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, si è limitato a prevedere la competenza delle sezioni riunite in speciale composizione, per l'esercizio della giurisdizione esclusiva in unico grado, nelle materie di contabilità pubblica, su tutte le impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo (art. 11 CGC), senza alcuna previsione additiva e/o innovativa, sull'istruttoria propedeutica alla disamina delle informazioni e delle risultanze economico-finanziarie, e sul contraddittorio preliminare, nel giudizio di parifica del bilancio dinanzi la Sezione regionale di controllo (v. Corte dei conti Sez. Riun. s.c. n.44 del 15 dicembre 2017).

Non può negarsi che la permanenza di tali lacune normative di tipo strutturale, costituisca la causa principale dell'oscillazione nelle interpretazioni giurisprudenziali e del rischio di disomogeneità nelle esperienze applicative.

1.1.1.3 La cornice dei principi comunitari e costituzionali

La definizione del quadro di sintesi rinviene la fondamentale premessa sistematica nel carattere palesemente *innovativo* delle disposizioni normative, che hanno rafforzato il

sistema dei controlli sulle regioni e sugli enti locali, estendendo nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, il giudizio di parificazione del rendiconto generale, considerato quale istituto *omologo* già vigente per lo Stato e per gli enti ad autonomia differenziata.

La coerenza con l'ordinamento finanziario dell'Unione Europea, incentrato sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, ha indotto all'introduzione del principio del pareggio di bilancio con disposizioni di rango costituzionale (*v. legge costituzionale 20 aprile 2012 n.1*), le quali vincolano il complesso delle pubbliche amministrazioni alle regole del buon andamento, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 97 Cost.

Infatti, secondo le dinamiche normative già descritte (*v. retro sub. 1*), la riforma dei controlli sugli enti territoriali di rilevanza costituzionale appartiene al duplice ambito materiale dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, e del coordinamento della finanza pubblica (art.117 Cost., rispettivamente, comma 2 lett. *e*), e comma 3), ad ognuno dei quali la giurisprudenza costituzionale ha dedicato particolare attenzione ed approfondimento (*v. infra 3*).

In tali ambiti di materia, ma soprattutto al fine del coordinamento della finanza pubblica, la disciplina statale ha optato verso il rafforzamento dei controlli sugli enti territoriali, per l'attuazione dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, e dell'obbligo degli Stati membri di rispettare l'equilibrio complessivo del bilancio nazionale.

Nella nuova prospettiva costituzionale, il coordinamento della finanza pubblica, e l'armonizzazione del sistema dei conti pubblici, si avvalgono dei controlli di regolarità e di legittimità affidati alla Corte dei conti, al fine di prevenire le situazioni di squilibrio di bilancio, e le pratiche contrarie alla copertura preventiva della spesa, entrambe lesive della sana gestione finanziaria, e dell'unità economica della Repubblica (*ex multis in C. Cost. nn. 266 e 60/2013, 39/2014*).

La tutela della legalità finanziaria, e dell'unità economica della Repubblica, presuppone la rigorosa salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, riferito al complesso delle amministrazioni pubbliche, in conformità ai nuovi parametri normativi (artt. 81, 119 e 120 Cost.), ed ai vincoli di appartenenza all'Unione europea (artt. 11 e 117 Cost.).

La peculiarità dei principi di legalità finanziaria, dotati di tutela costituzionale rafforzata, richiede la *effettività* degli strumenti di controllo sulla finanza delle regioni e degli enti locali. Pertanto, il sistema dei controlli delineato dalla legge n. 213/12 cit., contiene le indefettibili misure di garanzia obiettiva, poste a presidio degli equilibri di bilancio, della trasparenza

delle gestioni pubbliche, della sana gestione finanziaria e del buon andamento amministrativo, secondo i principi della nuova Costituzione economica, integrata dalla legalità euro-comunitaria.

Dunque, *l'ancoraggio europeo* e la *finalizzazione comunitaria* delle interpretazioni date agli istituti ed agli strumenti introdotti dalla legge n. 213/2012 cit. di conversione del decreto legge n. 174 cit., se -da un lato- marcano l'esigenza che tutti gli enti del settore pubblico partecipino agli obiettivi di equilibrio dei bilanci che compongono il "conto consolidato delle amministrazioni pubbliche", -dall'altro lato- presuppongono un permanente sistema di controllo-monitoraggio sui comportamenti di bilancio degli enti territoriali e locali, al fine di garantire l'effettiva congruenza rispetto agli obiettivi euro-nazionali, e l'osservanza di tutte le prescrizioni necessarie per prevenire e/o rimediare ai disavanzi eccessivi ed alle situazioni devianti dalla buona amministrazione.

I temi dell'efficienza nell'organizzazione e nell'esercizio dei pubblici poteri, uniti ai temi dell'economicità nella gestione delle risorse e dell'effettività degli strumenti di controllo per la tutela dell'integrità della finanza pubblica allargata, assumono una rilevanza - progressivamente sempre più- strategica nelle risposte che il diritto amministrativo e le discipline di contabilità pubblica possono dare ai vecchi ed ai nuovi bisogni di buona amministrazione.

1.1.1.4 La funzione di ausiliarità per l'efficienza economico-finanziaria

Procedendo -dunque- alla definizione del quadro dei principi interpretativi, da ricondurre alle esperienze applicative dei giudizi di parifica regionale, è alquanto evidente come la nuova Costituzione economica, ed il rafforzamento dei contenuti della legalità finanziaria, abbiano contribuito ad innovare profondamente, la fisionomia del rapporto di *ausiliarità* della Corte dei conti nei confronti delle autonomie territoriali.

Il modello collaborativo, compendiato nel sistema delle leggi, rispettivamente n. 131/2003 (*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Legge cd. La Loggia*), e n. 266/2005 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006*), è stato completato, emendato ed integrato, dalla legge n. 213/12 con l'attribuzione alla Corte dei conti di nuove competenze. Infatti, il sistema dei controlli sulla finanza pubblica è adesso orientato al conseguimento di utilità multi-funzionali, e di utilità aggiuntive, poiché il modello incentrato sulle -sole ed

esclusive- misure correttive e collaborative, è stato ampliato per recepire anche effetti interdittivi e sanzionatori (v. infra 3).

In tale contesto -pertanto- il giudizio di parificazione del bilancio regionale, conferma il proprio ruolo fondamentale, perché -a chiusura del ciclo annuale dei controlli- costituisce la sede naturale, per il raccordo degli esiti di tutte le attività di controllo -a rilevanza interna ed esterna- e per la verifica dei risultati di amministrazione, fondata sulla concordanza dei dati risultanti dal rendiconto, sia per l'entrata, che per la spesa.

Nei lineamenti del quadro di sintesi dei principi generali, confluiscono anche i significati ermeneutici del richiamo, operato dall'art. 1, comma 5, secondo periodo, decreto-legge n. 174/2012, alla finalità "*di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*".

Infatti, tale richiamo consente di individuare le due fasi fondamentali del giudizio di parifica:

- I) la fase dell'analisi contabile del rendiconto, al fine dell'accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto dei vincoli e dei limiti di spesa;
- II) la fase contestuale e collaterale della valutazione economica dell'entrata e della spesa, al fine della specificazione dei profili propositivi per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle attività di gestione delle politiche pubbliche.

Nonostante la carenza di una specifica normativa propria della parifica regionale, dalla contestualità dello svolgimento di entrambe le fasi, si evince la forza innovativa dell'istituto. Dalla combinazione e dall'integrazione delle due fasi emerge anche con piena chiarezza il *modus operandi* del giudizio di parifica, orientato -da un lato- a conferire *pienezza ed effettività* al sistema dei controlli, e -dall'altro lato- a produrre nuove forme di dialogo amministrativo, compatibili con tutti i profili discendenti dalla peculiare autonomia costituzionale degli enti regionali.

La verifica degli equilibri di bilancio (*fase d'accertamento*), e la specifica individuazione delle aree d'intervento per l'ottimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della spesa pubblica (*fase valutativa e propositiva*), costituiscono -dunque- le funzioni peculiari del giudizio di parifica.

Tali funzioni, compendiate all'interno dello stesso giudizio, sono esercitate nel quadro dei principi normativi fissati dalla legislazione dello Stato, nella materia a competenza esclusiva dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e dei sistemi contabili (art. 117 comma 2 lett. e

Cost.), e nella materia a competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost. comma 3).

Entrambe le funzioni confluiscono nel medesimo giudizio, e sono reciprocamente integrate tra loro, poiché la verifica degli equilibri di bilancio non è *in sé* sufficiente ad avallare l'efficienza della gestione della spesa pubblica, poiché *l'equilibrio* costituisce solo uno (sia pure fondamentale) dei molteplici principi, e delle tante regole, che compongono la sana gestione finanziaria ed il buon andamento amministrativo.

Infatti, il completamento dei percorsi di riflessione sulla riforma dell'assetto dei controlli introdotta con il decreto legge n. 174/2012 cit., consente di individuare il processo di *trasformazione normativa e giurisprudenziale* dei controlli sulle autonomie territoriali, dal sistema dei controlli di regolarità e legittimità contabile (legge n. 266/2005), ai controlli sugli equilibri di bilancio (decreto legge n. 174/2012), i quali assumono carattere "*preventivo*" in senso lato, e si ricongiungono naturalmente ai criteri di efficienza e di economicità, che costituiscono i parametri costanti di riferimento, per l'effettività delle garanzie di legalità finanziaria e di buon andamento amministrativo.

1.1.2 I lineamenti istruttori e processuali del giudizio di parificazione

Le decisioni delle Sezioni regionali hanno costantemente interpretato l'udienza del giudizio di parificazione, come il momento processuale fissato a conclusione dell'esito di un procedimento che appartiene alla funzione di controllo.

Su tale presupposto interpretativo, nell'ambito della *ratio legis* di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari di derivazione europea, si innestano molteplici argomentazioni orientate ad evitare *soluzioni asimmetriche* tra le regole già applicate al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, e le regole riferibili alle Regioni a statuto speciale, alle Province autonome, ed alle Regioni a statuto ordinario, salva la sussistenza di discipline differenziate, tuttora vigenti nei rispettivi ordinamenti regionali.

Tra le regole interpretative, che agevolano la simmetria, l'omogeneità, e la similarità dei giudizi, si annoverano le *verifiche di effettività* dell'attività di controllo, per il monitoraggio del grado e del livello di riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Corte, nell'ambito della parifica del rendiconto per l'esercizio finanziario anteriore (principio del "*follow up*" evidenziato in deliberazione n. 9/SEZ/AUT/2013/INPR).

Nella medesima prospettiva, si sviluppa il procedimento di stima dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo, poiché l'approccio campionario ed i cc.dd. "*test di convalida*" appartengono oramai agli strumenti di verifica postuma della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti ai conti del bilancio (Déclaration d'Assurance - DAS). Sull'identica falsariga, si consolida il rapporto tra le Sezioni di controllo e le Procure regionali, poiché la *costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici*, da realizzare in coerenza con la rispettiva autonomia di competenza, di valutazione e di decisione, realizza lo scopo di rendere funzionale e aderente all'oggetto della parifica specificato nell'art. 39 R.D. n.1214/1934, l'intervento del Procuratore regionale, come evidenziato nella giurisprudenza costituzionale (cfr. C. Cost. n. 72/2012).

Peraltro, la sinergia tra la Sezione di controllo e l'ufficio del pubblico ministero, è ricostruita ed evidenziata, in sintonia con i più recenti provvedimenti normativi che hanno incrementato le fattispecie di collegamento "*fondate sull'intervento combinato delle funzioni di controllo e delle funzioni giurisdizionali, a tutela della finanza pubblica*" (delib. Sez. Aut. N. 14/2014 cit.), le quali sono state -di recente- completate con la disposizione sull'onere di segnalazione (art.52 co. 4 CGC), -posta in ausilio ed in supplenza dell'obbligo di denuncia gravante sulla p.a. (art. 52 co. 1 cit.) -, la quale deve essere interpretata organicamente secondo i consolidati principi relativi alla distinzione dei ruoli e delle funzioni.

In tal modo l'ufficio del Pubblico Ministero, nella qualità di "*osservatore della legalità finanziaria*", adempie ai doveri propri della parte pubblica, e contribuisce alla realizzazione della finalità precipua del giudizio di parificazione, indicata dal legislatore nella "*formulazione delle osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione*" ed alla proposizione delle "*misure di correzione*" e degli "*interventi di riforma*" necessari per "*assicurare l'equilibrio del bilancio*" e migliorare "*l'efficacia e l'efficienza della spesa*" (art. 1 comma 5 legge 213/12 cit.).

La partecipazione del pubblico ministero alla duplice funzione, di analisi/verifica e di valutazione/proposizione di misure d'efficienza, costituisce un profilo fondamentale del giudizio di parifica, nelle complesse finalità di ausilio, assunte dalla Corte dei conti nei confronti dell'Assemblea regionale.

I principi di comportamento prudentiale e di opportunità depongono per la prevenzione da qualsiasi profilo che possa generare confusione con l'intervento del pubblico ministero su specifiche patologie, foriere di possibili ed eventuali responsabilità amministrative.

Infatti, le valutazioni alle quali partecipa il pubblico ministero, afferiscono, non a fatti amministrativi specifici, ma -viceversa- a fenomeni gestionali, considerati nell'andamento generale, e nella loro oggettiva riconducibilità all'amministrazione regionale, considerata come apparato unico, anche laddove i singoli fenomeni gestionali siano riferibili alle diverse articolazioni di competenza.

Appartiene -indubbiamente- a tale contesto di ruoli e di funzioni, il dovere di segnalare -sul fondamento della istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di Controllo sul rendiconto regionale-, non solo i fenomeni di scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di legittimità e di regolarità, ma anche i punti di criticità e la diffusione di eventuali patologie economiche ed amministrative.

Infatti, la pronuncia della Corte, che ha natura definitiva e costitutiva, assolve la fondamentale funzione di attestare la conformità della gestione amministrativa e contabile, non solo ai documenti di bilancio preventivi e programmatici, ma anche alle regole europee e nazionali in tema di equilibri di bilancio, e di sana gestione economico-finanziaria.

1.1.3 La natura del giudizio di parifica

La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, conferma che il raffronto dei risultati del rendiconto generale, è fondato sul riferimento all'intero ciclo della programmazione finanziaria annuale, e dunque sul riferimento, non solo alla legge di bilancio, ma anche all'eventuale legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, ed alle leggi e ai provvedimenti di variazione (v. delibera Sezione Autonomie n. 9/SEZAUTO/2013/INPR confermata sul punto dalle successive).

L'ampiezza dei riferimenti di raffronto rinviene giustificazione nel fine primario "di consentire ai Consigli regionali l'esercizio del controllo sulla gestione delle pubbliche risorse da parte dell'organo esecutivo", nella piena realizzazione del rapporto di *ausiliarità* dell'attività di parificazione nei confronti delle Assemblee legislative.

Il collegamento teleologico fra le attività di parifica, e la legge regionale di approvazione del rendiconto, è espressamente indicato dalle disposizioni di legge, nella parte in cui precisano

che *“la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale ed al Consiglio regionale”* (art. 1, comma 5, terzo periodo, d.l. n. 174/2012).

Pertanto, con il giudizio di parifica, il sistema dei controlli della Corte dei conti, operando in posizione di indipendenza rispetto all’Organo legislativo, s’inserisce obbligatoriamente e con legittimazione piena, nel rapporto fra l’organo di governo regionale e l’assemblea legislativa, conferendo certezza documentale e probatoria al rendiconto predisposto dall’amministrazione.

Alla decisione della Corte dei conti fa seguito l’approvazione del rendiconto annuale da parte dell’organo legislativo, senza che possa essere evocata alcuna forma d’indebita e/o reciproca *“ingerenza nell’opera di riscontro giuridico espletata dalla Corte dei conti”*, costituendo esercizio di *“autonoma funzione politica”* (v. *ab imis* Corte Cost. n. 121/1966).

Infatti, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale, che nella decisione sul rendiconto, le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti, si presentano distinte e non confliggenti (v. in C. Cost. n. 72/2012).

L’esercizio dell’attività di un organo a rilevanza costituzionale dotato d’indipendenza non è suscettibile di invadere la sfera di attività della Regione, se si esprime in *«osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportuno»*.

In tal senso si è evidenziato come *“la previsione del giudizio di parificazione, nel contesto del rafforzamento delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli organismi partecipati, rende l’istituto complementare alle altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui competenze risultano razionalizzate”* (Sezione autonomie, n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).

Dunque, acquisisce particolare rilievo, e diviene momento indefettibile, ai fini della realizzazione delle finalità del giudizio di parifica, la formulazione, non solo di osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, ma anche di proposte di misure di correzione e interventi di riforma, ritenuti necessari al fine, in particolare, *“di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”*.

Le operazioni di verifica proprie del giudizio di parifica, svolte in conformità al quadro normativo, sostanziano quindi l’esercizio della funzione ausiliaria rispetto all’Organo assembleare che costituisce la *“ratio primigenia”* dell’istituto, nella logica del rafforzamento degli strumenti di tutela degli equilibri di bilancio e dell’integrità della finanza pubblica.

In sintonia con il fondamentale principio democratico del *controllo-informazione*, che misura anche la *trasparenza dei conti pubblici*, il giudizio di parificazione è un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo tramite le Assemblee rappresentative, e quindi indirettamente i cittadini, prendono conoscenza dell'operato degli organi esecutivi, titolari della gestione delle risorse finanziarie, e sono posti -pertanto- nella migliore condizione per verificare la rispondenza delle azioni di governo agli obiettivi definiti nella legislazione sostanziale di spesa.

Pertanto, la funzione di ausiliarità della Corte dei conti nel sistema delle garanzie di legalità economico-finanziaria, poste a tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e dell'efficienza amministrativa, assume un triplice significato e si svolge su una triplice direzione: nell'interesse delle Assemblee elettive per l'informazione certificata sugli esiti degli obiettivi di programma espressi dalla legislazione vigente; nell'interesse dell'Organo esecutivo di Governo per il controllo esterno, imparziale e neutrale dei risultati della gestione di bilancio; ed infine -indirettamente- nell'interesse del Cittadino e della Comunità territoriale per la verifica della corrispondenza della gestione di bilancio con la titolarità dei diritti fondamentali della Persona, garantiti dalle disposizioni costituzionali (v. di recente in C. Cost. n.18/19 cit. il richiamo alla equità intragenerazionale ed intergenerazionale).

1.1.4 Lacune normative ed orientamenti di nomofilachia giurisprudenziale

Tuttavia, la natura alquanto scarna ed essenziale della disposizione normativa che ha esteso il giudizio di parificazione al rendiconto delle Regioni a statuto ordinario, costituisce una fonte permanente nell'insorgenza di incertezze interpretative sugli aspetti processuali dell'istituto, che continua ad essere collocato al confine tra la funzione di controllo e la funzione giurisdizionale, con una configurazione ibrida degli effetti della pronunzia, la quale -da un lato- tende ad assumere i caratteri della definitività e della irretrattabilità propri della decisione giurisdizionale, ma -dall'altro lato- assume le caratteristiche dell'atto di controllo che esprime un giudizio valutativo (*accertamento*) ed una misura (*parifica/non parifica*).

Sotto tale ultimo profilo, secondo alcune opinioni il controllo delle Sezioni regionali sui rendiconti assume la natura del controllo preventivo su atti, che si conclude con la decisione di parificazione.

Peraltro, nelle sistemazioni risalenti, la parificazione rappresenta il momento finale e conclusivo del ciclo annuale di esercizio della funzione di controllo della Corte dei conti, e -dunque- alla relativa deliberazione è attribuita la sostanza dell'atto giurisdizionale a contenuto *amministrativo*, da intendersi *in senso lato ed improprio*, dovendosi distinguere il controllo terzo, neutrale ed indipendente (e quindi *para-giurisdizionale*) dall'attività di amministrazione *pura ed in senso stretto*.

Il connubio tra "forma" e "sostanza" di eterogenea natura, e la diffusa esigenza di prevenire commistioni e confusioni interpretative tra la funzione di controllo, assoggettata ad un puntuale regime di *giustiziabilità* degli atti, e la funzione giurisdizionale disciplinata da un completo regime processuale, hanno indotto le Sezioni riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ad intervenire con una pronunzia orientata a fare chiarezza sui "principi di sistema", nella piena consapevolezza della permanente sussistenza di evidenti lacune normative non agevolmente superabili e/o risolvibili con l'ermeneutica giuridica.

Infatti, con la sentenza n. 44/2017 del 15 dicembre 2017, le SS.RR. in s.c. hanno -innanzitutto- riconosciuto che "il codice di giustizia contabile non ha innovato, il quadro normativo in materia, non avendo previsto alcuno specifico richiamo al giudizio di parifica. Sicché il fondamento della *giustiziabilità* delle delibere di parifica regionale può essere rinvenuto nella lettera e) del comma 6 dell'art. 11 del Codice di giustizia contabile, da intendersi quale norma a carattere ricognitivo, positivizzante della pregressa elaborazione giurisprudenziale".

Procedendo alla disamina delle caratteristiche dell'istituto che si svolge nelle forme del rito contenzioso proprio della giurisdizione, le medesime SS.RR. con l'evidente finalità di nomofilachia indiretta, hanno definito le particolarità del giudizio di parifica "nel contesto di oggettiva lacunosità del sistema normativo di riferimento", ed hanno -pertanto- ritenuto di puntualizzare i seguenti profili sistematici:

- a) il giudizio di parifica rientra nell'ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti. La natura sostanziale di controllo non viene meno per effetto della celebrazione della fase conclusiva con le forme contenziose;
- b) secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, tali forme contenziose implicano l'attivazione del pieno contraddittorio fra le parti. Tale contraddittorio non può essere solo quello informale, endo-procedimentale al controllo, ma anche quello più propriamente riferito all'art. 111 della Costituzione;

- c) allo stato attuale, è possibile individuare come “parti” del giudizio sia l’Ente sia il Pubblico Ministero. Tuttavia, il concetto di parte non è sorretto da alcuna norma procedimentale e può essere desunto solo in applicazione dei principi generali e sulla base della titolarità dei diritti tutelati;
- d) il giudizio di parifica è giustiziabile mediante l’archetipo dei giudizi in unico grado dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale;
- e) il Pubblico Ministero, nella specificità del giudizio di parifica, assume un ruolo sostanziale, che va oltre quello regolamentare attribuitogli di “interveniente necessario” in giudizi promossi da altri.

Nell’ampio contesto interpretativo contraddistinto da tali principi di sistema, non può sussistere dubbio sulla circostanza che la forza evolutiva e l’effettività nelle esperienze applicative dell’istituto sia fortemente rimessa al ruolo da assegnare al contraddittorio, il quale -secondo l’orientamento delle SS.RR. cit.- pur nella lacunosità delle disposizioni normative, dovrebbe tendere ad assumere i tratti discendenti dall’art. 111 Cost., diminuendo la dipendenza dalla natura informale del contraddittorio endo-procedimentale.

1.1.5 La giurisprudenza costituzionale sulla prevenzione dalle “pratiche manipolative” dei risultati di bilancio

Con gli orientamenti più recenti, i quali sono contraddistinti da precise saldature di continuità con le decisioni più risalenti, la giurisprudenza costituzionale ha individuato una molteplicità di principi sistematici, riferibili al giudizio di parificazione del rendiconto regionale, affinché il processo di armonizzazione contabile aperto dal D.Lgs. n. 118/2011 cit., sia -da un lato- correttamente orientato a realizzare la piena trasparenza dei conti pubblici e dei sistemi di bilancio nella esposizione dei dati sostanziali di rilevanza economico-finanziaria, e sia -dall’altro lato- sorretto da logiche interpretative idonee a prevenire pratiche contabili elusive e/o manipolative dei risultati di bilancio, con l’esposizione di informazioni fittizie sugli equilibri finanziari e sulla sostenibilità dell’indebitamento.

Infatti, il Giudice costituzionale ha reiterato l’osservazione che l’assenza di trasparenza nella rappresentazione della situazione economico-finanziaria della Regione, collide diametralmente con i parametri degli artt. 81-97 Cost. In particolare, ha ribadito il principio

secondo il quale la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell'utilizzo dei fondi pubblici (v. sentenza n. 184 del 2016; sentenza n.49 del 2018).

Tale affermazione è riconducibile alla premessa che il bilancio nella sua fondamentale sostanza giuridico-finanziaria è un *bene pubblico, in senso lato ed improprio*, "nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. [...] Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Sotto tale profilo, i moduli standardizzati dell'armonizzazione dei bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro reciproca confrontabilità, le contabilità dell'universo delle pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro procedure attuative, dell'organizzazione con cui vengono perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità» (sentenza n. 184 del 2016). Sussiste pertanto la necessità *in subiecta materia*, di rappresentare in modo comprensibile «le qualità e le quantità di relazione tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto programmati al fine di delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate» (ancora sentenza n. 184 del 2016; nonché sentenza n. 247 del 2017).

Ed infine, ancora più direttamente, sulla prevenzione dalle pratiche contabili scorrette ed infedeli, nella più recente sentenza n. 101 del 17 maggio 2018 la Corte costituzionale ha evidenziato che “le manipolazioni finanziarie del risultato di amministrazione degli enti territoriali sono state recentemente oggetto di pronuncia della Corte di cassazione, la quale le ha inquadrate nelle fattispecie penali di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e seguenti del codice penale (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 30 marzo 2018, n. 14617). Inoltre, gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità momentanee esistenti in corso di esercizio, che talune Regioni hanno utilizzato in passato secondo una prassi che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi bilanci a causa delle mancate verifiche delle relative coperture. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’ente”.

Pertanto, nella complessa interpretazione dell’istituto del mutuo autorizzato e non contratto la sentenza costituzionale n. 274 del 2017 ha sottolineato come: “È bene ricordare, infatti, che copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti “la forza espansiva dell’art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012; sentenza n. 184 del 2016)”.

1.1.6 La giurisprudenza costituzionale sull’ampliamento dell’accesso al sindacato di legittimità costituzionale. Il cd. principio di *ridondanza*

Nel panorama della più recente giurisprudenza costituzionale emerge la sentenza n.196/18, la quale ha ampliato le norme-parametro che legittimano la Sezione regionale di controllo a sollevare questioni di legittimità costituzionale nell’ambito del giudizio di parificazione del

rendiconto generale della Regione (nella specie, Liguria), includendo oltre alle disposizioni poste a garanzia dell'equilibrio di bilancio e della copertura effettiva della spesa (art. 81 Cost.), anche le disposizioni attributive di competenza legislativa esclusiva allo Stato (art. 117 Cost.).

Pertanto, con la sentenza n. 196/2018 cit. la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disciplina legislativa regionale, nella parte in cui dispone sulla materia della dirigenza con norme d'incremento del trattamento economico accessorio, risultate prive dell'adeguata copertura finanziaria.

L'estensione della legittimazione delle Sezioni regionali della Corte dei conti ad accedere alla Corte Costituzionale è giustificata anche dall'esigenza di ammettere alla verifica di costituzionalità leggi che, altrimenti, difficilmente potrebbero essere sottoposte al sindacato di costituzionalità, con una soluzione interpretativa che è stata ripresa nella più di recente sentenza 18/2019 affermativa di importanti principi sulla natura e sull'ambito del sindacato operato della Corte dei conti nel controllo di legittimità dei bilanci degli enti locali per la prevenzione del rischio di dissesto finanziario.

Infatti, richiamando l'indissolubile collegamento normativo tra la funzione di controllo della Corte dei conti, riconducibile all'art. 100, secondo comma, Cost., e la funzione giurisdizionale alla stessa attribuita dall'art. 103, secondo comma, Cost., peraltro già sottolineato anche dalla Corte di Cassazione (S.U. ord. n. 5805 del 2014), la Corte Costituzionale nella recentissima sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019, pronunciando l'accoglimento di un'importante questione di costituzionalità sollevata da una Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di un Comune, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ricondotto il sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria dei controlli di legittimità.

La nuova ricostruzione sistematica operata dalla Corte costituzionale, sulla diversità tra tipi e modi di esercizio delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti, offre una molteplicità di stimoli alla riflessione ed all'approfondimento.

Tale assetto di principi è stato consolidato nella giurisprudenza costituzionale con le sentenze n. 138/19 e n. 146/19, le quali hanno ripreso i lineamenti e le finalità del giudizio di parificazione del bilancio regionale, al fine di confermare i criteri estensivi dell'accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi regionali di spesa, per la lesione diretta ed indiretta

degli equilibri economico-finanziari di bilancio, come garantiti dal combinato disposto degli artt. 81, 97 comma 1, 117 comma 2 lett. 1 (*giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa*) e 119 Cost.

Invero, le norme-parametro dell'invocato giudizio di costituzionalità possono riguardare i profili di *ridondanza* sull'art. 81 Cost. della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117 Cost., in quanto alla stessa Corte dei conti nel giudizio di parificazione è riconosciuto «il requisito oggettivo dell'esercizio di funzioni giudicanti per l'obiettiva applicazione della legge, da parte di organi pur estranei alla organizzazione della giurisdizione ed istituzionalmente adibiti a compiti di diversa natura, che di quelle siano investiti anche in via eccezionale, e siano all'uopo posti in posizione *super partes*» (sentenza n. 138/19). Dunque, la tutela dinamica degli equilibri della finanza pubblica realizzata nel giudizio di parificazione assume una rilevanza fondamentale alla luce della nuova lettura del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché «l'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo» (sentenza n. 18/19).

L'ampliamento dell'accesso al sindacato di legittimità costituzionale per il tramite del giudizio di parificazione del bilancio regionale è stato ulteriormente consolidato nella più recente giurisprudenza costituzionale.

Infatti, il Giudice delle leggi:

- con la sentenza n. 115/2020 ha confermato l'orientamento secondo cui «il bilancio è un "bene pubblico" nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato»;
- mentre con la sentenza n. 112/2020, richiamando il principio di ridondanza e la necessità che "solo un bilancio pubblico allargato sano ed equilibrato assicura il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea", sulla fondamentale premessa che il giudizio di parifica del rendiconto regionale è un giudizio sugli equilibri economico-finanziari dell'ente in termini di

effettiva capacità di spesa e di mantenimento degli equilibri di bilancio in chiave dinamica e statica”, ha affermato che “quando la Corte dei conti riscontra voci di entrata e di spesa che si sospettano illegittime, per vizio derivato dalla legge-fonte, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, dovendo altrimenti validare un risultato di amministrazione ritenuto non corretto, suscettibile di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell’ente”.

Gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale si riflettono nelle linee-guida annualmente approvate dalla Sezione delle Autonomie per l’analisi del rendiconto regionale, con la ripresa di tre profili dotati di fondamentale rilevanza:

- il primo profilo riguarda il risultato di amministrazione nei termini espressi dall’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011, essenziale per chiarire la situazione economico-finanziaria dell’Ente al termine dell’esercizio in modo comparabile a quella dell’anno precedente e a quella che si profila per l’esercizio successivo;
- il secondo profilo è inerente al risultato della gestione di competenza, il quale enuclea dal contesto complessivo le risultanze della gestione annuale integralmente imputabile agli amministratori in carica;
- il terzo profilo attiene allo stato dell’indebitamento, per fornire il quadro prospettico delle passività dell’Ente applicate agli esercizi futuri e determinare i costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate.

Tali elementi costituiscono la necessaria attuazione dei precetti costituzionali attinenti all’equilibrio dei conti degli Enti appartenenti al Settore pubblico allargato e al controllo dell’indebitamento (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.). Da essi scaturisce, poi, l’ordine sequenziale degli adempimenti previsti dalle norme di coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci, necessari ad assicurare la più trasparente rappresentazione della situazione economico-finanziaria della Regione.

In questa prospettiva, particolare rilievo rivestono gli accertamenti diretti ad analizzare le diverse tipologie di residui, le partite caratterizzate da espresso e specifico vincolo normativo, le somme incamerate e utilizzate a titolo di anticipazioni di liquidità e la rateizzazione nel tempo dei disavanzi accertati secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Tali verifiche consentono, infatti, di dare separata evidenza alle quote

vincolate ed accantonate nonché alle altre componenti attive del risultato di amministrazione realmente disponibili per la finalità di copertura della spesa.

Quindi, dalla disamina dei profili evolutivi del giudizio di parifica del bilancio regionale emerge progressivamente il *ruolo di cerniera attiva* che la Corte dei conti svolge *tra funzione legislativa, esecutiva e amministrativa in ossequio anche al più ampio e generale principio costituzionale della leale collaborazione*, per verificare e rendere trasparente il rapporto fra risorse ed obiettivi, ed il rapporto fra obiettivi e risultati (Pres. A. Martucci di Scarfizzi, Relazione Giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, Roma 27 giugno 2017).

Dunque, la parificazione costituisce il momento di congiunzione tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica; funzioni che mirano ad assicurare, in favore dei cittadini, l'uso corretto delle risorse che essi versano con il prelievo tributario per il funzionamento della Pubblica amministrazione e dei servizi (Pres. A. Buscema, Relazione Giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, Roma 26 giugno 2018)

La Corte, quale organo terzo e indipendente presente su tutto il territorio, costituisce un punto di riferimento per le comunità, verificando, insieme al corretto impiego delle risorse pubbliche, la regolare gestione delle attività amministrative e dei servizi resi ai cittadini, con particolare attenzione alla qualità della spesa ad essi destinata.

L'azione di controllo della Corte sui conti pubblici è diretta a verificare, inoltre, che le scelte gestionali sottese alle spese e alle entrate siano coerenti con il mantenimento dell'equilibrio finanziario dei conti, con riferimento anche al debito pubblico, al fine di recuperare più significativi livelli di crescita e di garantire il rispetto del patto intergenerazionale nella ripartizione degli oneri.

In tal senso, il bilancio dimostra la sua natura di bene pubblico nel consentire la verifica della rispondenza delle scelte gestionali agli impegni assunti nei confronti dei cittadini, assicurando il rispetto della rappresentanza democratica (Pres. A. Buscema, Relazione Giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, Roma 26 giugno 2019).

NOTA METODOLOGICA

La struttura della presente relazione di accompagnamento anche per il corrente anno risulta articolata in Capitoli, dedicati:

- alla Programmazione finanziaria;
- all'Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio (con ampia attenzione agli equilibri di bilancio anche in sede previsionale e assestata; all'analisi finanziaria del risultato di amministrazione; alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica);
- all'Indebitamento e strumenti derivati;
- all'analisi del Conto del Tesoriere;
- alla Spesa di personale;
- al Conto consolidato e le Partecipate regionali;
- alla Analisi dei conti nel settore sanità;
- alla Analisi della gestione dei flussi comunitari;
- allo Stato patrimoniale e al Conto economico;

Come per le precedenti annualità e per le medesime motivazioni, anche quest'anno la sezione ha ritenuto di non procedere alla c.d. "*dichiarazione di attendibilità*", conosciuta con l'acronimo DAS¹, cioè alla stima dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico.

Alla luce del descritto quadro operativo, l'istruttoria ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale. A tal fine la Sezione si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali hanno prontamente fornito i chiarimenti che sono stati sollecitati. Si è, inoltre, tenuto conto delle risultanze istruttorie delle altre forme di controllo previste nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'apporto delle risultanze delle relazioni del Collegio di revisione della Regione.

¹ Si tratta di una verifica di regolarità e legittimità condotta su un numero limitato di operazioni contabili, che benché adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici connessi, pur legittimando la formulazione di un giudizio di affidabilità (o non affidabilità) sull'intera gestione di bilancio, non può tuttavia influire sull'esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessoria alle valutazioni sui fenomeni gestori contenute nella relazione allegata.

Giova poi evidenziare che, sulla base di quanto indicato dalle Sezioni delle Autonomie nella deliberazione 1/2014/INPR² e nelle more della stipulazione di una convenzione unitaria per l'accesso concordato alle scritture contabili regionali, il 24 giugno 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Sezione regionale di controllo ed il Presidente della Regione volto a regolare l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi regionali ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

L'accesso diretto al sistema di contabilità regionale ha senza dubbio permesso di procedere a verifiche puntuali ed immediate, che sono state comunque integrate dal necessario supporto istruttorio, richiesto ai vari settori dell'Amministrazione regionale, di volta in volta coinvolti, a riscontro di quanto emerso.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria in generale, la Sezione ha provveduto attraverso specifiche richieste all'acquisizione delle risultanze del rendiconto e della relativa documentazione giustificativa nonché delle successive integrazioni fornite dalla Regione in corso d'opera. Dal punto di vista metodologico, proseguendo la consolidata prassi degli anni scorsi si è provveduto:

- a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di documenti già formati dall'amministrazione regionale o all'elaborazione da parte di quest'ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un'analisi specifica;
- a perfezionare la conoscenza di alcune dinamiche gestionali e ottenere chiarimenti in merito allo scostamento rilevante di alcuni dati mediante apposite audizioni informali di dirigenti e funzionari;
- all'acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti istruttori;

² Nella citata deliberazione si fa espresso riferimento alla possibilità di rendere possibile l'acquisizione, in tempo reale, di informazioni contabili omogenee da parte dei sistemi informativi regionali. Si invitavano, pertanto, le singole Sezioni regionali di controllo a ricercare soluzioni procedurali sistematiche per la messa a disposizione delle scritture contabili regionali alle competenti Sezioni. Nella prospettiva di un sistema informativo per l'acquisizione dei rendiconti delle Regioni analogo a quello già esistente per gli enti locali (SIRTEL), nella predetta deliberazione si auspicava che l'attuazione di dette intese fosse accompagnata da un più generale progetto di accesso "concordato" alle scritture informatiche delle singole Regioni, in grado di fornire dati gestionali sul modello del sistema informativo integrato RGS - Corte dei conti. Nel provvedimento, infine, si dava atto dei contatti in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per la stipula, ai sopra menzionati fini, di una convenzione unitaria.

- al contraddittorio con l'amministrazione regionale sulle risultanze della relazione prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione rese in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria.

In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo:

- finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede organizzativa e di alta amministrazione;
- adozione di strumenti di indagine ed analisi di "monitoraggio" aventi ad oggetto il seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007³;
- adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi che precedono le deliberazioni collegiali.

In tale ultima sede, infatti, il contraddittorio nella fase istruttoria è stato garantito con l'inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per l'Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni: di essi si è tenuto conto nella versione definitiva della relazione di accompagnamento alla parifica. Inoltre, nell'ambito del nuovo quadro normativo e al fine di assicurare il raccordo tra la Sezione di controllo e la Procura, quest'ultima è stata informata dei dati istruttori acquisiti. La stessa Procura è stata inoltre presente all'adunanza da remoto⁴ tenutasi in data 3 luglio 2020 al fine del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.

³ La citata norma dispone "A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della Corte dei conti".

⁴ Secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.L. 20/2020, dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 22 maggio 2020; e ss.mm.ii. e dalle indicazioni per lo svolgimento delle adunanze e camere di consiglio in videoconferenza del 26 maggio 2020.

SINTESI

Programmazione finanziaria

Il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

La valutazione del processo programmatorio, oltre alla verifica formale di conformità dell'azione amministrativa rispetto al quadro normativo vigente, deve abbracciare anche la sostanza dell'attività in relazione alla natura della stessa segnalando eventuali aspetti meritevoli di attenzione, sia positivi che negativi. A tal proposito deve ricordarsi che il processo della programmazione si differenzia dal mero adempimento, e con esso non va confuso, proprio per il suo spiccato orientamento al risultato e alle esigenze dell'utilizzatore finale.

In siffatto contesto, l'analisi della programmazione regionale trova coerente collocazione, all'interno dell'attività di parifica annuale del rendiconto, in quanto rappresentativa della prima, fondamentale, fase del ciclo di bilancio che, nel rendiconto della gestione, trova la verifica del suo stato di realizzazione.

La necessità contestuale di coordinamento dell'attività dell'ente regionale con gli obiettivi europei e nazionali di finanza pubblica determina una stringente connessione sia in termini temporali che programmatici, con i corrispondenti documenti di programmazione nazionale e sovranazionale. In tal senso assume quindi una rilevanza strategica il rispetto formale delle tempistiche espressamente previste dalla legge per la approvazione del D.E.F.R., quale garanzia di una buona amministrazione fondata sul recepimento degli obiettivi nazionali e sovranazionali in coordinamento con quelli propri dell'ente territoriale. Dalle risultanze dell'analisi effettuata, per i cui dettagli si fa esplicito rinvio al Cap. I della presente relazione, si può ritenere che le novelle apportate alla previgente legge regionale sulla programmazione abbiano reso il sistema programmatorio regionale conforme al quadro normativo complessivo, dettato dal decreto legislativo sull'armonizzazione contabile. Infatti, l'attuale normativa regionale ribadisce sostanzialmente i contenuti di quella nazionale a cui adegua i propri strumenti della programmazione.

Occorre, altresì, evidenziare che la Regione del Veneto, negli ultimi esercizi, ha affrontato in termini sempre più risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha di volta in volta riscontrato nelle attività pregresse di controllo sul ciclo di bilancio regionale.

In particolare, in relazione alle osservazioni critiche sollevate nel corso del precedente giudizio di parificazione ed esitate nella deliberazione n. 195/2019/PARI, la Sezione deve rilevare che tutte le osservazioni e raccomandazioni ivi formulate hanno avuto un riscontro positivo nelle azioni correttive poste in essere dalla Regione nel corso del 2019.

Per tale esercizio i principali documenti contabili del ciclo di programmazione, fatta eccezione per la legge di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021 di cui si dirà in seguito, sono stati tempestivamente adottati. Il Rendiconto Generale è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19/05/2020 (successivamente emendato con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020) in tempi più che tempestivi atteso che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha rinviato, tra gli altri, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020), rispettivamente, da parte della Giunta e del Consiglio.

Solo la legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021, è intervenuta in ritardo, lieve, rispetto alle tempistiche di legge, essendo la Legge Regionale approvativa intervenuta in data 6 agosto 2019 e, quindi, oltre il termine ordinamentale del 31 luglio di cui all'art. 50, D.Lgs. n. 118/2011.

Per i dettagli sulle tempistiche di adozione dei principali strumenti programmatori si rinvia all'analisi specifica sulla programmazione le cui risultanze sono esposte nel Capitolo primo della presente relazione (par. 1.3.1).

Nel 2019 la Regione ha ulteriormente definito e perfezionato il meccanismo di raccordo tra i vari documenti principali di programmazione e il Piano della Performance nonché il collegamento fra questo e il D.E.F.R., il Programma di mandato del Presidente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, sia in termini di interconnessione tra gli stessi che in termini di congruenza. Inoltre, maggiore attenzione è stata posta dalla Regione in tutti gli ambiti, anche informatici in cui la Sezione aveva rilevato margini di migliorabilità. Tuttavia, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, la Regione ha emanato un numero considerevole di variazioni alle previsioni del bilancio 2019-2021 (complessivi 158 provvedimenti, sia legislativi che amministrativi a cui si aggiungono n. 112 provvedimenti

amministrativi di competenza del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021).

Sul punto, nonostante le motivazioni addotte dalla Regione e le difficoltà insite nella complessità del processo di programmazione, deve evidenziarsi come la necessità di provvedere in maniera così elevata a modificare le previsioni del bilancio collida con i principi contabili basilari, sia generali che applicati, sottesi alla costruzione del bilancio di previsione e con le stesse finalità della programmazione di bilancio, atteso che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente per cui le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti.

In relazione agli adempimenti di legge in materia di trasparenza dei bilanci va evidenziato che la Regione risulta solo parzialmente adempiente alle prescrizioni di cui all'art. 39, co.16, del D.Lgs 118/2011 poiché sul proprio sito, alla Sezione "Amministrazione trasparente - Bilanci", non risultano essere stati pubblicati né il DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento) "assestato" né il BFG (Bilancio Finanziario Regionale) "assestato", relativi ai bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021.

La Regione, raccogliendo la sollecitazione espressa dalla Sezione, ha assicurato di aver intrapreso le necessarie procedure al fine di eliminare le criticità segnalate a partire dal prossimo provvedimento di "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022".

In quanto *in itinere*, dette azioni potranno trovare adeguata valutazione solo nel prosieguo dell'attività di controllo sui prossimi cicli di bilancio della Regione.

Va anche evidenziato che a partire dal 2019 il Veneto ha avviato il percorso di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a conclusione del quale ha adottato, prima regione in Italia, il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile" (D.G.R. n. 49/CR del 12 maggio 2020).

Attesa la mole dei documenti programmatori, l'analisi, al fine di verificare i contenuti del ciclo di programmazione, ha privilegiato l'esame di una delle missioni maggiormente significative, anche in termini di obiettivi perseguiti, rappresentate nel D.E.F.R., ovvero la

Missione 9 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”* nella quale si fa esplicito riferimento al territorio quale *“risorsa”* oggetto di programmazione.

In relazione all’analisi della programmazione settoriale, con riferimento allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, se da un lato è emersa l’acquisita consapevolezza da parte della Regione dell’ineludibile necessità di tutelare *“l’unico ambiente disponibile”*, dall’altro sono emerse evidenti discrasie tra le Linee strategiche del D.E.F.R. 2019-2021 per l’orizzonte di medio periodo, tradotte in programmi specifici da perseguire all’interno della Missione 9, e quanto invece rappresentato nel rendiconto dell’esercizio in esame.

Tra le priorità di legislatura con orizzonte di lungo periodo, esposte nella nota di aggiornamento al D.E.F.R., la Regione dichiara di perseguire l’obiettivo di *“un territorio migliore e più sicuro”* che si traduce, poi, nelle Linee strategiche del D.E.F.R. 2019-2021 per l’orizzonte di medio periodo, in programmi specifici da perseguire all’interno delle varie Missioni. In particolare, nella Missione 9, al Programma 09.02, si espone la finalità di *<Rafforzare, nell’ambito della “Questione Venezia”, le azioni di tutela e difesa del territorio del Bacino Scolante, di salvaguardia della Laguna e favorire la individuazione di un modello industriale ambientalmente sostenibile per Porto Marghera, anche attraverso il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina>* esplicitano, quali risultati attesi dall’attuazione di tale Programma n. 5 punti specifici, di cui i primi tre afferenti la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. In particolare la Regione si attende di: *“1 - Migliorare la conoscenza sullo stato ambientale del territorio del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia. 2 - Procedere con i progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree comprese nel SIN di Venezia – Porto Marghera, propedeutici a favorirne la sua riconversione. 3 - Definire i rapporti istituzionali tra gli enti competenti ad una gestione condivisa delle opere di difesa di Venezia e della sua Laguna dalle acque alte alle bocche di porto”*.

Tuttavia, ad una analisi a campione, è emerso dai documenti di bilancio che, proprio in relazione alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna vi sono importanti risorse afferenti a finanziamenti molto datati nel tempo che permangono non movimentate nel corso dell’esercizio e confluiscono, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

L’ammontare complessivo delle reiscrizioni alla data del 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 133.893.050,72 (dato fornito dalla Regione con mail del 21/06/2020).

La Sezione sul punto, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla Regione nella dettagliata relazione versata in atti in occasione del contraddittorio finale del 3 luglio u.s.,

ritiene non dirimenti le motivazioni ivi addotte e ricorda che una corretta ed efficiente gestione degli interventi di Salvaguardia implica uno stretto coordinamento tra tutti i diversi Soggetti/Autorità a vario titolo incaricati e che, in ambito regionale, al coordinamento deve affiancarsi una stringente attività di controllo sugli enti attuatori, anche attraverso la definizione di tempistiche più rigide di realizzazione degli interventi, accompagnate da un'intensa attività di monitoraggio e da una tempestiva riallocazione delle risorse inutilizzate.

Per le risorse di cui si discute, infatti, l'ultimo provvedimento di riparto risale al 2012 (D.C.R. n. 10/2012, D.G.R. n. 1169/2012 a valere sulle L. n. 244/2007, L. n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001) e risale al 21 aprile 2015 la stessa D.G.R. n. 592 richiamata dalla Struttura regionale quale risultato finale di uno specifico tavolo di lavoro istituzionale tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, finalizzato a definire un nuovo quadro di programmazione tecnico-economico.

Inoltre, in considerazione del fatto che tra i motivi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi emergono anche le nuove determinazioni degli enti attuatori che, a distanza di anni, chiedono la riallocazione delle risorse ottenute a favore di altri interventi ritenuti "più urgenti" - di cui appaiono difficilmente comprensibili le motivazioni posto che i finanziamenti sono concessi sulla base della programmazione regionale e di programmi/progetti di attuazione elaborati dagli enti interessati ed atteso il vincolo di destinazione dei fondi assegnati - appare evidente la necessità di un potenziamento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla effettiva realizzazione delle opere nonché di una tempestiva riallocazione delle risorse impegnate.

Tra l'altro la permanenza delle risorse che restano non movimentate nel corso dell'esercizio e confluiscono, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione non possono trovare completa giustificazione nella tipologia di spesa o nei vincoli burocratici, nello specifico "di finanza pubblica", come dichiarato dalla Regione.

Atteso, comunque, quanto rappresentato da quest'ultima in relazione alle intraprese recenti azioni finalizzate alla riallocazione delle risorse e alla realizzazione di interventi programmati, la Sezione fermi restando i moniti di cui sopra, prende atto della circostanza e si riserva ogni ulteriore utile approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

Quanto alla programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento, sotto il profilo squisitamente programmatico, va evidenziato che il quadro rappresentato può essere ritenuto coerente con gli obiettivi strategici perseguiti. Per l'analisi della gestione dei singoli Fondi si rinvia alla partizione specifica della presente relazione (vedi *infra* cap. 8).

In ultimo va evidenziato che nel corso del 2019 è stata completata l'attivazione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che, quindi, risulta ora pienamente operativo sebbene con una diversa composizione e rappresentatività rispetto a quanto previsto dalla norma istitutiva, di recente modificata dalla Legge Regionale 20 maggio 2020, n. 15.

Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio

Gli equilibri nel bilancio di previsione iniziale

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019, approvato con L.R. 21 dicembre 2018, n. 45 sono state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.407.795.275,84 euro (di cui 2.693.578.054,29 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro).

Dal prospetto redatto secondo lo schema ministeriale (previsto dall'allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118) emerge un equilibrio di parte corrente pari a 191.906.860,68 euro che compensa il saldo negativo di parte capitale (-191.906.860,68 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2019, risulta rispettato (saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2019

Con la Legge di assestamento (Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 31) nel corso dell'esercizio 2019 sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e quelle di spesa in 18.209.808.279,38 euro, di cui 2.694.188.042,31 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

La composizione degli equilibri, nelle diverse fasi di gestione del bilancio, rimane inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente. Viene, pertanto, rispettato l'equilibrio complessivo finale (saldo pari a zero).

Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con propria delibera n. 4/2015 ha avuto modo di richiamare l'istituto del "Fondo pluriennale vincolato" come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatrice. La stessa Sezione con delibera n. 9/2015 "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali" ribadisce che: *"Presupposto decisivo per un'efficace attività programmatrice è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il "fondo pluriennale vincolato".*

Il F.P.V. di entrata è passato da 151.057.495,49 euro all'importo definitivo di 517.506.378,49 euro, mentre il F.P.V. di spesa è passato da 36.329.976,56 euro all'importo definitivo di 454.904.322,59 euro, evidenziando una possibile sottostima della sua consistenza in sede di previsione iniziale.

Come osservato in sede delle precedenti parifiche, il cospicuo numero di variazioni al F.P.V. in corso d'esercizio (disposte con decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali) invita ad una riflessione sull'efficienza del circuito informativo tra l'Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a F.P.V. a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

Alla luce di quanto emerso, si rinnova la raccomandazione, formulata in sede di precedenti parifiche, sull'opportunità di un maggior coordinamento tra le strutture regionali, finalizzato a ridurre le anzidette discrasie.

Il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui, che aveva sancito il passaggio alla contabilità armonizzata a far data dal 1° gennaio 2015, effettuato con le D.G.R. n. 1853/2015 e n. 967/2016, era stato individuato un disavanzo tecnico di euro -9.044.019,17 per il 2016, di euro -90.040.904,86 per il 2017 e di euro -5.129.934,52 per il 2018, per un totale di euro 104.214.858,55. Tale disavanzo è stato integralmente recuperato con il precedente esercizio

2018. Nell'esercizio 2019, si forma invece un "avanzo tecnico", che la Regione del Veneto, in ottica prudenziale, ha "sterilizzato" con appositi stanziamenti di spesa in contropartita in tre capitoli della Missione "Fondi e accantonamenti".

L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione

Nel corso dell'esercizio 2019, la Regione ha autorizzato impieghi di quote del risultato di amministrazione 2018 per un totale di 1.616.553.058,78 euro, di cui 1.483.121.212,08 euro in parte corrente (visibili nel quadro degli equilibri prima delle entrate di parte corrente) e 133.431.846,70 euro in parte capitale (visibili prima delle entrate di parte capitale).

Per quanto riguarda la somma di 1.483.121.212,08 euro applicata in parte corrente, 1.453.444.604,92 euro afferiscono al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), mentre i restanti 163.108.453,86 euro riguardano quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2018, risultanti tra quelle elencate in allegato al rendiconto di quell'esercizio. Si tratta di utilizzi del fondo residui radiati, del fondo rischi legali, del fondo per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS, nonché di risorse già acquisite, aventi vincolo di destinazione ad interventi ricompresi in diverse missioni di spesa. Le applicazioni rispettano il dettato normativo, anche con riferimento ai vincoli di finanza pubblica. In particolare, per quanto riguarda le quote vincolate ed accantonate, gli utilizzi rispettano le clausole dettate dalla L. 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1, commi 897, 898 e 899, in vigore dal 1° gennaio 2019. Va ricordato altresì che, sull'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione in una situazione di disavanzo da ripianare, si è espressa anche la Corte costituzionale con le sentenze n. 70 del 2012 e n. 89 del 2017, secondo le quali, in caso di disavanzo, *"l'ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente"* e *"l'eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l'esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge»"*.

Il Fondo anticipazioni di liquidità

Riguardo agli altri impieghi di 1.453.444.604,92 euro in parte corrente, si tratta di un'iscrizione contabile relativa al rimborso dell'Anticipazione di Liquidità ricevuta dalla

Cassa Depositi e Prestiti tra il 2013 e il 2014 per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.L. 8/4/2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Il rimborso di tale anticipazione viene attuato secondo un piano rateale prestabilito, a valere sull'accantonamento a risultato di amministrazione dell'equivalente fondo necessario (FAL - Fondo Anticipazione di Liquidità), il quale diminuisce di esercizio in esercizio in proporzione alla rata di anticipazione rimborsata. Con la L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, commi da 692 a 700, il legislatore ha fornito indicazioni precise per darne evidenza in bilancio, ulteriormente precisate dalla stessa Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione 18 dicembre 2017, n. 28.

In questa sede, si è preso atto che, a fronte della suddetta iscrizione di "utilizzo" per 1.453.444.604,92 euro, compare sia la quota di ripiano annuale dell'anticipazione predetta per euro 40.987.258,01, sia l'altra a pareggio per euro 1.412.457.346,91, dal lato spesa accanto ai rimborsi di prestiti, conformemente al dettato normativo. Si è preso atto inoltre degli impegni di spesa relativi alla rata annuale di rimborso (quota capitale e quota interessi) imputati ai capitoli n. 101890 e n. 101889. Tali somme risultano pagate nel corso dell'esercizio 2019.

Le somme utilizzate trovano corrispondenza negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2018, mentre la parte di anticipazione di liquidità ancora da rimborsare trova corrispondenza negli accantonamenti del risultato di amministrazione 2019.

Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2019

Nel prospetto degli equilibri a rendiconto 2019, redatto secondo l'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, aggiornato al Decreto 1° agosto 2019 del Ministero Economia e Finanze, emergono un equilibrio di bilancio di parte corrente pari a 448.886.196,69 euro e un equilibrio di bilancio di parte capitale pari a -143.888.336,76 euro.

Il risultato di competenza risulta pari a 526.754.105,30 euro, l'equilibrio di bilancio pari a 304.997.859,93 euro mentre l'equilibrio complessivo pari a 320.315.990,23 euro.

Depurando tale quadro degli equilibri dalle poste che non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato e al risultato di amministrazione), la gestione di competenza dell'esercizio 2019 ha prodotto accertamenti pari a 14.410.655.991,18 euro ed impegni pari a 14.109.612.395,64 euro e si è

conclusa con un saldo positivo pari a 301.043.595,54 euro. Nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza rispetto all'esercizio 2018 (390.866.610,21 euro), con una variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente del -22,98%.

L'ammontare più consistente degli accertamenti (10.346.469.895,77 euro), pari al 71,8% degli accertamenti complessivi (14.410.655.991,18 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (5.933,98 mln di euro), che rappresenta il 57,35% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1 (10.346,47 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni l'ammontare più consistente (11.034.320.092,79 euro), pari al 78,2% degli impegni complessivi (14.109.612.395,64 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Spese correnti. L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (10.267.232.037,30 euro), che rappresenta ben il 93,05% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (11.034.320.092,79 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (78,2% degli impegni) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (71,8% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa il 14% del volume di accertamenti e impegni.

Con riferimento alla gestione di cassa, si rileva che all'iniziale fondo di cassa al 1° gennaio 2019 di 1.178.373.672,40 euro, sommati gli incassi di 15.344.201.249,16 euro e detratti i pagamenti di 15.172.837.768,05 euro, si giunge ad un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2019 di 1.349.737.153,51 euro. Il saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti (171.363.481,11 euro) effettuati nell'esercizio ha consentito tale aumento.

L'aumento di 171.363.481,11 euro è da attribuire alla gestione di competenza, in cui le riscossioni superano i pagamenti (494.911.336,26 euro).

Rispetto agli accertamenti assunti nell'anno 2019 (14.410.655.991,18 euro) sono state registrate riscossioni per 12.648.550.291,93 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all'87,77%. Con riferimento agli impegni assunti nell'esercizio (14.109.612.395,64 euro) sono stati registrati pagamenti per 12.153.638.955,67 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all'86,14%.

Entrambe le suddette percentuali risultano leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nell'esercizio precedente, pari all'83,65% e all'81,73%.

La tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l'efficienza dell'amministrazione è quello della tempestività dei pagamenti. Per l'esercizio 2019 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali, risulta essere pari a 40.566.009,81 euro, mentre l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti eseguiti per transazioni commerciali, misura un valore di -17,10 giorni.

Entrambi i valori suddetti hanno quindi evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2018, poiché il primo è passato dai 55.094.160,45 euro del 2018 ai 40.566.009,81 euro del 2019, con una diminuzione pari a 14.528.150,64 euro, mentre il secondo è passato dai -10,63 giorni del 2018 ai -17,10 giorni del 2019, con una diminuzione di 6,47 giorni.

Il miglioramento dell'indicatore è da attribuirsi al completamento del processo di "dematerializzazione" delle liquidazioni di spesa relativa alle fatture commerciali, iniziato nel biennio precedente, nonché alle nuove modalità tecnologiche ed organizzative di contabilizzazione delle fatture elettroniche, adottate con la circolare del Responsabile Finanziario prot. n. 455936 del 23/10/2019, a seguito della legge di bilancio dello Stato per il 2019 (L. 145/2018), tra le quali un cruscotto di monitoraggio che permette di visualizzare in tempo reale lo stato di lavorazione dei debiti commerciali.

La gestione dei residui

Le risultanze della gestione dei residui evidenziano residui attivi finali pari a 4.427.240.947,65 euro (4.404.243.504,75 euro al netto delle partite di giro) e residui passivi finali pari a 4.429.747.838,71 euro (2.362.346.180,02 euro al netto delle partite di giro) con un saldo negativo pari a -2.506.891,06 euro (al 31.12.2018 il saldo ammontava a -52.217.756,33 euro). Tale saldo si modifica sensibilmente depurando l'analisi dei dati dalle partite di giro, diventando positivo per 2.041.897.324,73 euro. In particolare, fra i residui passivi del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", incide in modo significativo tutto il budget relativo alla gestione della sanità (circa 2.034,9 mln di euro).

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui attivi al 31.12.2019, pari a 4.404.243.504,75 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (5.455.481.446,43 euro), con un decremento in valore assoluto di -1.051.237.941,68 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 19,3 punti. Il totale dei residui di fine gestione (4.404.243.504,75 euro) è determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 2.667.300.037,97 euro, riaccertamenti in diminuzione per 128.848.807,13 euro e da residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2019 per 1.744.910.903,42 euro.

La riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 49% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un incremento dell'indice di riscossione (pari a + 9%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2018 (40 %).

L'ammontare dei residui attivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 129.098.807,13 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 170.876.287,84 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2019 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 41.428.185,26 euro, di cui 36.341.099,05 euro reimputati all'esercizio successivo e 5.087.086,21 euro reimputati all'esercizio 2021.

Per quanto concerne il totale dei residui passivi al 31.12.2019 (al netto delle partite di giro), pari a 2.362.346.180,02 euro, registra un incremento rispetto agli iniziali (2.258.683.849,26 euro), con un aumento in valore assoluto di 103.662.330,76 euro, corrispondente ad un aumento percentuale di circa 4,6 punti. Il totale dei residui di fine gestione (2.362.346.180,02 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 48.879.557,97 euro, pagamenti e regolazioni contabili per 950.964.370,64 euro e da residui passivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2019 pari a 1.103.506.259,37 euro.

Il pagamento dei residui passivi fornisce un indicatore pari a circa il 42% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di pagamento (pari a - 5%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2018 (47 %).

L'ammontare dei residui passivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 49.129.557,97 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 53.520.187,73 euro

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2019 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a

162.593.433,35 euro, di cui 147.257.686,24 euro reimputati all'esercizio successivo, 14.700.260,01 euro reimputati all'esercizio 2021 e 635.487,30 euro reimputati all'esercizio 2022 e oltre.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le Regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. La ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario e gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 28 aprile 2020. Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dei residui attivi finali (4.427.240.947,65 euro) al perimetro sanitario ne afferiscono 2.967.464.423,04 euro, mentre dei residui passivi finali (4.429.747.838,71 euro) ne afferiscono 3.329.174.639,07 euro.

Con riferimento ai residui perenti si ricorda che l'istituto della perenzione dei residui è stato abolito con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 (art. 60 comma 3). In particolare, il citato art. 60 al comma 3 dispone che: *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti"*. Al riguardo si evidenzia che nel bilancio regionale del Veneto, come emerso precedentemente nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

L'ammontare dello stock dei residui radiati al 31.12.2018 era pari a 46.658.340,23 euro. I risultati aggiornati all'esercizio 2019 mostrano un ammontare di residui radiati al 31 dicembre 2019 pari a 29.786.147,17 euro. Di questi, interamente coperti da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione, euro 19.723.776,45 sono a finanziamento regionale ed euro 10.062.370,72 riguardano partite di natura vincolata.

Il risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare

Il risultato di amministrazione prodotto dalla gestione dell'esercizio 2019 è di euro 892.325.939,86, facendo registrare un incremento di euro 283.676.402,28 rispetto a quello dell'esercizio precedente (608.649.537,58 euro), in forza di un lieve aumento della cassa finale, di un migliorato saldo tra i residui attivi e passivi e di una lieve diminuzione del FPV di spesa rispetto ai valori dell'esercizio precedente.

Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019

Dal risultato di amministrazione di 892.325.939,86 euro vanno tuttavia detratte le quote da accantonare (pari a 2.138.647.996,70 euro), le quote vincolate (698.189.827,22 euro) e la parte destinata ad investimenti (pari a zero), per cui la parte "disponibile" risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -1.944.511.884,06 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo, seppur in progressivo miglioramento.

Le quote accantonate al 31/12/2019, analiticamente rappresentate nell'apposito allegato al D.D.L. del Rendiconto 2019, risultano sostanzialmente in linea con quelle accantonate nel precedente esercizio 2018. Le quote più importanti riguardano il Fondo anticipazioni liquidità per 1.412.457.346,91 euro, il Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 594.030.815,08 e l'accantonamento per i residui radiati per euro 29.786.147,17.

Il Fondo perdite societarie, di euro 44.676,06, si riferisce unicamente alla perdita fatta registrare nel 2018 dalla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a, in cui la Regione detiene una partecipazione del 33%. Vi sono poi il Fondo rischi legali per euro 8.284.873,95, reintegrato, sulla scorta del monitoraggio del contenzioso, per ulteriori tre milioni di euro dopo che, nel corso dell'esercizio 2019, sono stati utilizzati circa quattro milioni dell'accantonamento effettuato con il risultato di amministrazione del precedente esercizio 2018.

Risultano poi "altri accantonamenti", destinati alle restituzioni dovute per conguagli allo Stato relativi a tassa automobilistica, IRAP e addizionale IRPEF, oltre che a copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario. Vi sono accantonamenti relativi alle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione per euro 890.977,00, accantonamenti per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss e a

copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di alcune operazioni finanziarie.

La parte vincolata del Risultato di amministrazione ammonta invece ad euro 698.189.827,22, e risulta computata con riferimento all'*elenco analitico delle risorse vincolate* riportato nel D.D.L.. La Sezione ha verificato la coerenza dell'apposizione del vincolo sulle quote individuate dalla Regione nel risultato di amministrazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118. La quota maggiore, pari a 540 milioni di euro, è riferita a trasferimenti già incassati, aventi specifica destinazione, tra i quali spiccano i trasferimenti ricevuti per lo "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".

Infine, per quanto riguarda la parte del risultato di amministrazione da destinare obbligatoriamente ad investimenti, essa risulta prevedibilmente pari a zero, in quanto non risultano entrate in conto capitale non utilizzate in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dall'esame della documentazione pervenuta l'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuato in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2019 per euro 594.030.815,08 euro, appare sostanzialmente conforme ai principi contenuti nella normativa sull'armonizzazione contabile.

L'accantonamento al Risultato di amministrazione è passato da euro 739.098.461,36 in sede di Bilancio di previsione 2019-2021 ad euro 594.030.815,08 in sede di Rendiconto 2019, con un decremento di euro 145.067.646,28.

Le variazioni dell'accantonamento effettuate nel corso della gestione, richiedono l'importanza di un monitoraggio costante e proattivo, lungo tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti e della relativa necessità di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi.

Il disavanzo di amministrazione

Come si è visto, la somma delle quote accantonate, destinate e vincolate necessita di una capienza che il risultato di amministrazione 2019 non ha, determinando di conseguenza un disavanzo di euro 1.944.511.884,06. Tale disavanzo è riconducibile a due componenti:

- per euro 1.412.457.346,91 al Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 8/4/2013, n. 35);
- per euro 532.054.537,15 a debito autorizzato e non contratto.

Come già evidenziato in occasione dei precedenti giudizi di parifica, il risultato di amministrazione, tra il 2002 e il 2015, ha subito il forte impatto negativo dell'utilizzo da parte della Regione, allora legittimato dalla normativa vigente, dell'istituto del debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spese in conto capitale. Tale modalità ha ridotto la cassa e di conseguenza il risultato di amministrazione degli esercizi interessati. Inoltre, la Regione, tra il 2013 e il 2014, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità offerta dal D.L. 8/4/2013, n. 35 per sostenere la spesa per la sanità regionale. Di conseguenza, ha dovuto poi prevedere un nuovo "pesante" accantonamento nel risultato di amministrazione: 1,5 miliardi di euro per rimborsare l'anticipazione ricevuta.

Se da un lato il disavanzo da FAL sta seguendo un percorso di rientro a lungo termine a rate annuali prestabilite, dall'altro, sulla base dei risultati degli ultimi esercizi, si può ragionevolmente prevedere che la Regione possa riuscire a recuperare completamente il disavanzo derivante da DANC nell'arco di un paio di esercizi.

In un'ottica complessiva, l'andamento crescente del risultato di amministrazione degli ultimi anni, che sembra crescere di 300 milioni circa di esercizio in esercizio, lascia intravedere la possibilità che, mantenendo invariato tale tasso di crescita, la Regione possa, nell'arco di sei o sette anni, riuscire ad aumentare la capienza del proprio risultato di amministrazione al punto da poter accantonare (soprattutto a FAL), destinare e vincolare le dovute quote senza sovvertirne la positività.

Questa Sezione, ovviamente, non può che continuare a ribadire, come nei precedenti giudizi di parifica, che a tale scopo sarà necessario un sistematico perseguimento e conseguimento di risultati positivi della gestione di competenza.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Il "debito autorizzato e non contratto" (DANC) rimane un istituto particolarmente rilevante nella storia del disavanzo regionale.

Si tratta di una forma di finanziamento normata a partire dalla legge quadro di contabilità 19/5/1976, n. 335, a cui hanno fatto seguito, nella stesura dei nuovi principi contabili per le regioni, il D.Lgs. 28/3/2000, n. 76 e infine il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118. Tale istituto offriva alle regioni dotate di una buona disponibilità di cassa la possibilità di effettuare investimenti senza incrementare l'esposizione debitoria, adottando la mera autorizzazione a contrarre dei mutui come copertura per le spese in conto capitale di pari importo, senza poi accenderli.

La maggiore spesa comportava un esborso di cassa a cui non corrispondeva un pari introito, ma le regioni puntavano sul fatto che la gestione di bilancio potesse produrre maggiori accertamenti e/o economie di spesa tali da compensare almeno parzialmente lo sbilanciamento suddetto.

L'istituto è stato fatto proprio dalla Regione Veneto, la quale ha così finanziato spese per investimenti nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015, evitando un'espansione del debito, ma spianando la strada ad un disavanzo.

L'art. 40 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 afferma che il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Con le leggi regionali relative al Bilancio di previsione 2019-2021 e al suo assestamento, la Regione Veneto autorizzava pertanto nell'anno 2019 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, ma condizionandola al solo caso in cui fosse necessario "far fronte ad effettive esigenze di cassa". Non presentando difficoltà di cassa, la Regione Veneto non ha poi acceso alcun mutuo per tale scopo.

Data la natura eccezionale del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, il legislatore lo sottrae alle regole per il ripiano previste per le altre fattispecie di disavanzo, svincolandolo quindi da un piano di recupero di durata prestabilita.

La Regione si è attenuta infine all'obbligo di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme che hanno generato l'attuale disavanzo da DANC di 532.054.537,15 euro. Ha pertanto accluso al D.D.L. (allegato 3) un elenco di impegni, distinti per esercizio di formazione, la cui sommatoria spieghi l'importo residuante. Inoltre, raccogliendo l'invito della Sezione, effettuato in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2018, ha incluso nel D.D.L. anche l'elenco completo di tutti gli impegni per finanziare i quali, nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015, ha fatto ricorso al DANC, così garantendo la possibilità di verificare la destinazione ad investimento dell'intera spesa correlata, elemento ritenuto di assoluta rilevanza nella ricostruzione storica e attuale degli esiti dell'utilizzo del DANC e, in ultima ma nondimeno, nella legittimazione delle modalità di ripiano del disavanzo da questo derivante.

I vincoli di finanza pubblica

La disciplina dell'equilibrio di bilancio, alla quale la Regione si doveva attenere per l'esercizio 2019, deriva dalla legge n. 243 del 2012 che, agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, realizzando così quanto previsto, per gli enti territoriali, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Quest'ultima, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, ossia il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ottica sancita dall'ordinamento europeo. La nuova regola del pareggio, che, con decorrenza dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno, è definita in termini di saldo non negativo, della gestione di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le leggi di bilancio n. 232/2016 e n. 205/2017, ed in misura ancor più significativa la legge n. 145/2018, hanno definito ulteriormente il quadro vincolistico derivante dalla nuova impostazione.

In particolare, la legge n. 232/2016, all'articolo 1, commi 463 e seguenti, stabilì, a decorrere dall'anno 2017, la cessata applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che tutti gli enti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica avrebbero dovuto conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovendosi intendere per entrate finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e per spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema.

Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento e non va incluso nel computo, dal lato entrate, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione.

La Corte costituzionale è successivamente intervenuta su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, ed in particolare su quelli costituiti dall'avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato sopra citati (sentenze n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018).

La legge di bilancio dello Stato 2019 (L.145/2018) ha recepito le indicazioni contenute nelle citate pronunce. L'art. 1 comma 820 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, osservando le (sole) disposizioni sull'equilibrio di bilancio previste dal decreto legislativo 118/2011.

L'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 D.Lgs. 118/2011).

Il comma 824 prevede che per le regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole decorra a partire dall'anno 2021, in base ad un'intesa Stato-Regioni sancita in Conferenza Stato-Regione del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo). L'art. 1, comma 542 della Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), ha anticipato poi al 2020 anche per le regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, pur imponendo per lo stesso anno un avanzo di bilancio a consuntivo di 837 milioni.

Il comma 822 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

L'art. 1 comma 823 dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019, alcune disposizioni della legge 232/2016, tra cui quelle relative alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1 c. 506 della L. 232/2016).

Cessano inoltre le disposizioni del decreto-legge 91/2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento (art. 15-sexies).

Nel parere della Conferenza delle Regioni sul disegno di legge di bilancio statale per il 2019 (pag. 7), approvato nella Conferenza Unificata del 6 dicembre 2018, le regioni, nel rilevare la soppressione delle norme relative ai patti nazionali (L. 232/2016 c. 485 e seguenti) e la cessata applicazione per le Province Autonome di Trento e di Bolzano della norma che

prevede sanzioni in caso di mancata conclusione dell'Intesa regionale, hanno evidenziato la necessità di "chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale così come previsto dall'articolo 10".

La circolare MEF-RGS 14.2.2019 n. 3 ha fornito chiarimenti in merito a quest'ultimo punto ed alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali affermando tra l'altro "la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi".

A decorrere dagli anni 2019 e successivi, cessano dunque gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedeva che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

La Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2019 come risulta dalla certificazione inviata il 20 marzo 2020 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario. Trattasi di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all'approvazione del rendiconto 2019 entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa, ma non oltre il 30 settembre 2020, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 17 del 3 aprile 2017 avente ad oggetto "Circolare concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali ai sensi dell'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge 11

dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)” e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2019 concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio per il 2019 per le Regioni a statuto ordinario”.

Nel prospetto in parola viene certificato un saldo di euro 242.378 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, saldo che supera di 107.592 milioni l’obiettivo 2019, stabilito in 134.786 milioni.

Indebitamento e strumenti derivati

La disamina della disciplina dell’indebitamento per gli enti territoriali ha preso le mosse dalla esplicitazione della *golden rule*, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento, ma anche dalla verifica dei limiti quantitativi che impongono una determinata incidenza percentuale massima rispetto al totale delle entrate tributarie non vincolate, così come previsto dall’art. 62, c. 6 del D Lgs 118/2011, norma recepita nell’art. 25 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii.

In merito all’osservanza dei limiti all’indebitamento con riferimento all’esercizio 2019, dall’istruttoria svolta e dagli accertamenti compiuti, risulta che il complesso del debito regionale è in regola con gli obblighi imposti dall’ordinamento finanziario.

In particolare, la potenziale capacità di indebitamento, a valere sul 2019, risulta pari a 232.276.239 euro, dei quali 193 milioni effettivamente utilizzati, e deriva dalla somma algebrica tra il limite massimo ammesso di spesa annuale di indebitamento pari ad euro 309.202.752 (corrispondente al 20% delle entrate tributarie non vincolate al netto dei finanziamenti regionali in materia di Sanità) e l’importo totale di spesa ammonta ad euro 76.926.513, consentendo ulteriori margini di indebitamento per il 2019 di euro 39.276.239, come detto non utilizzati.

Tale somma è composta dal totale delle rate pagate per il rimborso dei mutui, prestiti, locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FFSS" e accantonamenti (all’interno dei quali la Regione Veneto ha accantonato anche un importo pari ad euro 890.977,00 per spese potenziali, denominato "Garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito"), oltre che dai flussi finanziari derivanti dagli interventi per l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (ex "Indebitamento occulto"), per un totale di euro 171.165.081,82, ai quali è stata sottratta la cifra di euro 94.238.568,46, in quanto relativa ad importi di finanziamenti con contributo a carico dello Stato, finanziamenti regionali in materia di

Sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e “Fondo anticipazione di liquidità” (art. 3 D.L. 35/2013).

A tal proposito, la Sezione osserva la correttezza dell’esclusione dal calcolo delle rate di rimborso nell’esercizio 2019 delle anticipazioni di liquidità ottenute mediante il ricorso al D.L. n. 35/2013: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, con lo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari con i loro impegni di competenza.

Venendo al Fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni, la Sezione, pur non rilevando elementi di criticità in merito all’entità dell’accantonamento in parola, invita tuttavia la Regione a voler proseguire nell’attività di presidio della consistenza delle fidejussioni prestate, spesso risalenti nel tempo, attraverso un costante monitoraggio delle singole posizioni, quale presupposto per la quantificazione del Fondo maggiormente in linea con la normativa di riferimento, considerato che, ai fini del calcolo del limite di indebitamento, l’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che: “[...] *Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l’intero importo del debito garantito*”.

La Sezione rileva infine che il limite di indebitamento risulta rispettato anche relativamente agli esercizi 2020 e 2021, come emerge dai controlli effettuati sulle risultanze del bilancio di previsione 2019-2021, oltre che dell’assestamento.

Passando all’indebitamento complessivamente contratto, l’esame della documentazione in atti restituisce un quadro da cui emerge un importo totale di 2.720,23 mln di euro di debiti da finanziamento, dei quali 754,05 mln di euro di mutui, 558,78 mln di euro di obbligazioni, 1.370,58 mln di euro di anticipazioni di liquidità, e un importo pari a 36,81 mln di euro, quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato “*Ex palazzo compartimentale FF.SS.*”.

In ordine alla corretta contabilizzazione del canone di locazione finanziaria relativa all’immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2016, criticità che è risultata superata soltanto nell’esercizio 2018, la Sezione ha effettuato uno specifico approfondimento per verificare l’articolazione dei relativi capitoli e la corretta allocazione delle poste di spesa (cap. 103472 “*Interessi passivi*

sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)", al titolo I della spesa; cap. 103473 "Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)", al titolo IV della spesa) confermando anche per il 2019 il superamento della criticità, in ossequio a quanto deliberato con DDR n. 53 del 19/02/2018, con la quale sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopraccitati.

Dalla documentazione fornita dalla Regione, a seguito di apposita attività istruttoria, emergono altresì mutui a carico dello Stato per un importo totale pari euro 666.544.002, di cui Sanità per 423.839.444 euro.

Prendendo in considerazione l'indebitamento a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, si è assistito ad una tendenziale riduzione dello *stock* di debito fino al 2017, mentre a partire dal 2018 si è rilavata un'inversione del trend; tuttavia l'elemento di discontinuità è da ricercare nell'erogazione delle tranches destinate all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019), in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

Risulta del tutto evidente che la "sterilizzazione" di tale componente straordinaria nel calcolo dell'andamento dell'indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato a partire dal 2007, anche se a livello assoluto non può non evidenziarsi l'inversione di tendenza, che in ogni caso non sembra presentare elementi critici per la tenuta del bilancio.

Lo *stock* di debito a fine esercizio 2019 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 26 prestiti: 19 mutui bancari (di cui 18 a tasso fisso e 1 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre alle due posizioni afferenti all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 ed alla posizione relativa alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2).

In relazione al nuovo indebitamento, la documentazione versata in atti, fa emergere che la Regione Veneto ha fatto applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'art. 62 del D.Lgs. 118/2011: l'importo di euro 33.000.000,00 (oltre a quello afferente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, di cui si è già detto) è funzionale all'accensione di

mutui di scopo, finalizzati unicamente ad investimenti in ossequio alla regola aurea dell'articolo 119 della Costituzione.

Nel corso dell'esercizio 2019, in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 4 della L.R. 45/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, come modificata dall'art. 4 della L.R. 31/2019 di Assestamento del Bilancio, sono stati stipulati due contratti di mutuo:

- uno con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in data 31/10/2019 (Rep. n. 7695), per la realizzazione della Tangenziale di Vicenza, per l'importo di 20 milioni di euro; trattandosi di un "*Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla*", a valere sul triennio 2019-2021, la Regione ha provveduto ad accertare in corso d'anno unicamente la prima erogazione, pari a 5 milioni di euro, demandando ai due esercizi successivi l'accertamento delle rispettive tranches, pari a 7,5 milioni di euro ciascuna;
- uno contratto con BNL S.p.A., in data 30/12/2019 (Rep. n. 7705), per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2019, per l'importo di 28 milioni di euro, integralmente accertato.

Inoltre, sempre in corso d'anno, è stato erogato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l'importo di 160 milioni di euro, come seconda erogazione sul "*Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla*" stipulato nel 2017. Il prestito è destinato all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016, per la realizzazione della quale non sono state necessarie ulteriori risorse nel 2019, come accertato in sede di istruttoria.

L'esame della anzidetta documentazione fa rilevare che, a norma di quanto previsto dal principio contabile 4.2 al punto 3.18, la Regione effettua la registrazione in contabilità degli accertamenti di entrata, all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo, e successivamente vengono registrati i singoli impegni di spesa unicamente di investimento finanziati con i nuovi mutui, negli esercizi nei quali divengono esigibili.

In particolare, per quanto concerne il finanziamento della Superstrada Pedemontana, trattandosi di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti "*ad erogazione multipla*" (nel caso di specie in due soluzioni), da erogarsi in base a specifiche domande di somministrazione da parte del beneficiario e cadenzato in base ai fabbisogni pattuiti, la Regione ha registrato le scritture contabili di accertamento negli esercizi 2018 e 2019, in coerenza con l'esigibilità della spesa,

secondo quanto stabilito nella concessione sottoscritta per la progettazione e costruzione dell'opera stessa. Analoghe argomentazioni sono riferibili al mutuo acceso con Cassa DD.PP. per la realizzazione della Tangenziale di Vicenza.

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005") emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni (articolo 3, comma 2, lettera d, del D.M. 389/03).

L'operazione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato" cioè strutturando il debito complessivo in modo tale che, abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS collar", in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento fossero saliti oltre la soglia del "cap", il tasso di interesse a carico della Regione, si trasformasse in tasso fisso corrispondente al "cap".

Di contro, nell'ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l'opzione "floor", l'ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione "floor".

In entrambi i casi, qualora si attivassero le opzioni "cap" e "floor" sono previsti differenziali pari a maggiorazione di uno spread del 0,06125% e del 0,0229% rispettivamente per i derivati collar con Banca Intesa e Depfa Bank.

In data 31 dicembre 2019 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato negativo per la Regione per un ammontare complessivo pari ad euro 51.458.662,04, in base alle valorizzazioni effettuate con il software *Insito*; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di D.D.L. di rendiconto 2019.

Continuando nell'analisi, la Sezione rileva che entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del *floor*, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale nell'esercizio 2019, per un esborso complessivo pari a 8.182.924,95 euro (che nel 2019 corrisponde alla somma impegnata sul

capitolo di spesa U 101309 “*Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati*”).

Per quanto concerne l’onerosità dei collar in relazione all’Euribor, la Sezione osserva che nell’attuale fase congiunturale i tassi floor, rispettivamente del 4,08% per il derivato Depfa e 4,10% per il derivato Intesa (i relativi cap sono 5,35% e 5,48%), non consentono di fruire dei benefici legati alla stipula dei suddetti contratti ed obbligano la Regione alla corresponsione di ingenti interessi a fronte di benefici inesistenti, in base alle stime effettuate dallo stesso Ente regionale, perlomeno nel medio periodo.

Pur prendendo atto delle motivazioni che hanno indotto la Regione alla stipula dei suddetti contratti, richiamando le considerazioni già svolte nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai pregressi esercizi, la Sezione non può esimersi dal rinnovare le proprie raccomandazioni in merito alla necessità di un’ulteriore approfondita analisi sugli strumenti finanziari derivati, soprattutto per quello di scadenza più ravvicinata, che permetta di delineare compiutamente i possibili scenari alternativi, quale necessario presupposto per l’implementazione delle strategie proattive o conservative del caso, evidenziando come la scelta di dare copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, mediante la stipula dei due *collar*, non è risultata neutra per il bilancio regionale, avendo comunque prodotto esborsi a suo carico.

Conto del Tesoriere

Il Tesoriere entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo) deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001).

Per l’esercizio 2019 il Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati) è stato reso entro il termine stabilito dalla normativa regionale.

Il Conto, inoltre, è stato predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 17 al D.Lgs. n. 118/2011, così come previsto dall’art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto.

La Sezione ha verificato la concordanza delle risultanze della gestione di cassa del Conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione. È emerso che, nell’esercizio 2019, le riscossioni ammontano a complessivi euro 15.344.201.249,16 e i pagamenti a euro 15.172.837.768,05. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019 è risultato pari ad euro

1.349.7373.153,51 evidenziando un incremento del 14,54% rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2018.

Le risultanze dall'analisi effettuata hanno posto in luce la concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione.

Emerge infatti dagli atti la corrispondenza del totale degli Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente con le scritture registrate dal Tesoriere, così come del saldo finale di cassa dell'esercizio 2018 con il saldo iniziale di cassa dell'esercizio 2019 e il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere, coincide con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019.

Ai fini della determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa, sono state considerate le somme in deposito, alla data del 31 dicembre 2019, sul conto corrente n. 22920 ("*Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale*") presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ammontanti a complessivi euro 22.492.503,50.

Contabilizzato anche il suddetto importo, unitamente ai depositi postali (euro 11.296.135,52), il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2019, ammonta, quindi, a complessivi euro 1.383.525.792,53.

Per quanto riguarda il conto dei depositi in titoli e valori è emerso che il valore delle azioni di proprietà della Regione giacenti presso il Tesoriere ammonta, al 31 dicembre 2019, a complessivi euro 126.464.975,72 mentre la consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli è risultata pari a euro 440.567.569,74.

È stata, infine, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto esposto nello Stato Patrimoniale alla data del 31 dicembre 2019.

Le verifiche di cassa di competenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 47/2012, con cadenza almeno trimestrale, sono state regolarmente effettuate nei termini previsti. Dalla lettura dei verbali del Collegio dei revisori non sono emerse criticità in ordine alla riconciliazione dei dati del periodo in oggetto. Risultano tuttavia formulate talune osservazioni in relazione alla gestione dei conti correnti postali intestati alla Giunta regionale.

Infine, all'esito delle verifiche effettuate dal raffronto delle disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE, è emerso che l'ammontare degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide coincide con i valori indicati nel conto del bilancio regionale.

Dall'esame delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2019 e dalla conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono pertanto emerse irregolarità o criticità significative.

Sono stati tuttavia riscontrati residui passivi per complessivi € 902.802,25, riferiti a libretti di risparmio già estinti: alla luce dei chiarimenti forniti in sede di contraddittorio si richiama la Regione ad effettuare con la massima diligenza il riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all'approvazione del rendiconto (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011).

Spesa del personale

L'analisi concernente la spesa del personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari inerenti al personale del Consiglio e della Giunta regionale e la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia vigenti ed applicabili nell'anno 2019. Alla chiusura dell'esercizio 2019, il personale dipendente constava di n. 2.819 unità (Giunta e Consiglio), con una diminuzione di 17 unità rispetto al 2018 (-0,6%) e con un aumento di 10 unità rispetto al 2017 (+0,4%), a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3.218 unità.

Alla data del 31/12/2019, il decremento della consistenza effettiva del personale della Regione del Veneto, rispetto all'anno 2018, ha riguardato il personale dirigenziale, il personale di categoria C e di categoria B, mentre il personale di categoria D risulta in aumento di n. 48 unità, pari ad una variazione del +3,8%.

I Dirigenti, in servizio al 31/12/2019, diminuiscono di n. 12 unità, e risultano essere pari a 161 unità, mentre il personale non avente qualifica dirigenziale complessivamente è diminuito di n. 5 unità, nel dettaglio così di seguito distribuito: decremento del personale di categoria C (-14 unità; pari ad una variazione del -1,7%), e del personale di categoria B (-39 unità, pari ad una variazione del -6,8%); invariate risultano invece i dipendenti di categoria A, pari a 3 unità, al quale fa da contrappeso l'aumento di n. 48 unità di personale di categoria D.

Dalle risultanze istruttorie, è emerso che nell'annualità 2019 la Giunta regionale non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro, né tramite l'istituto dei lavori socialmente utili e che la spesa per il personale transitato nei ruoli della Giunta regionale ex Legge n. 56/2014 ed ex L.R. n. 19/2015 (personale ex province) è in costante diminuzione. Tale onere, tuttavia, in base alla normativa vigente, non ha inciso ai fini del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e ss., della L. n. 296/2006.

In relazione alle evidenze relative alla ricollocazione del personale provinciale, sono stati trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale, e risultano in servizio alla data del 31/12/2019, n. 335 unità di cui 8 dirigenti, e 327 dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, come di seguito suddivise: n. 134 unità di categoria D, n. 127 unità di categoria C, n. 64 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A. Tutte le categorie sopra richiamate sono in diminuzione rispetto all'esercizio 2018, ad eccezione delle unità di categoria A che rimangono n. 2.

Quanto alle azioni positive in materia di pari opportunità, ed in particolare in ottemperanza all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 611 del 08 maggio 2017 ha approvato il *"Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48"*, il quale non è stato oggetto di aggiornamento nell'anno 2019 (detto adempimento è stato introdotto dalla direttiva n. 2/2019 del Dipartimento della Pubblica Amministrazione).

In materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (DPO) ha dichiarato che nel corso dell'esercizio 2019 non si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di aggiornamento/rimodulazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021 approvato, in ottemperanza alla normativa vigente, con D.G.R. n. 63 del 29 gennaio 2019.

In attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dal D.Lgs. n. 75/2017, nell'anno 2019, risulta approvata, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021. In particolare, il riferimento è alla D.G.R. n. 642 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto *"Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020.*

Rimodulazione del piano assunzioni per l'anno 2019". Con tale provvedimento la Regione ha proceduto alla rimodulazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, predisponendosi alla preliminare attuazione di quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, che consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare, già nel 2019 la "capacità assunzionale" 2020 al fine di fronteggiare gli effetti del turn over causato dalle domande di pensionamento per "quota 100". Quindi, con la D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, la Regione ha approvato il Piano Triennale dei fabbisogni di personale regionale per il triennio 2019/2021, ai sensi degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.

Dai dati riferiti al triennio 2017-2019 emerge il seguente rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto: nell'anno 2017 il rapporto era di un dirigente ogni 13,49 dipendenti, nell'anno 2018 era di un dirigente ogni 14,94 dipendenti e nell'anno 2019 si è rilevato un incremento, attestandosi il rapporto ad un dirigente ogni 16,14 dipendenti. Detto ultimo valore, seppur gli incarichi dirigenziali risultino complessivamente diminuiti rispetto al precedente esercizio, si appalesa lievemente superiore a quello rilevato dalle medie nazionali emergenti nei rapporti/referti di questa Corte dei conti.

Si è accertata, nell'esercizio 2019, l'osservanza dei vincoli in materia di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557-quater della L. n. 296/2006, nonostante si rilevi un lieve incremento di spesa rispetto all'anno 2018. In particolare, ai fini del rispetto del principio di contenimento della spesa di cui al citato comma 557-quater (triennio 2011-2013 pari ad euro 134.868.503,51), la spesa del personale della Regione del Veneto è stata la seguente: per l'anno 2017 euro 122.111.600,11, per l'anno 2018 euro 119.730.378,52 e per l'anno 2019 euro 119.740.979,48.

L'incidenza della spesa media per il personale in rapporto alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria è risultata, nel triennio 2011-2013, pari al 12,63%, nell'anno 2017 pari al 9,861%, nell'anno 2018 pari al 9,709% e nell'anno 2019 pari al 9,466%, confermando il *trend* costante in diminuzione. Si è, altresì, rilevato che, nella Regione, nell'anno 2019, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale è stato pari a 1,250%. Quest'ultima percentuale è il lieve aumento rispetto all'anno 2018 (+0,011%), tuttavia in diminuzione rispetto all'anno 2017 (-0,018%), mentre la percentuale relativa alla spesa di personale e spesa corrente, al

netto della spesa sanitaria (9,466%) è in costante diminuzione, scendendo di 0,243% punti percentuali rispetto all'anno 2018.

Si osserva, altresì, una diminuzione della spesa del personale in forza alla Giunta rispetto all'esercizio precedente, pari a euro 6.286.399,93 (-5,80%), ma un contestuale aumento della spesa del personale in forza al Consiglio, pari a euro 258.369,16 (+2,48%).

Si accerta, per l'anno 2019, il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risultando la spesa aggregata per il lavoro flessibile del personale inferiore all'analoga spesa sostenuta nell'anno 2009; nel dettaglio per l'esercizio 2019 la spesa è stata pari ad euro 6.636.278,99, mentre nell'anno 2009 (parametro di riferimento) si era assestata ad euro 11.542.096,64. Nell'ultimo triennio 2017/2019, si registra, per ciascuna annualità indicata, un decremento complessivo della spesa, nell'anno 2019, di 20,3% punti percentuali rispetto all'anno 2017, e una diminuzione di 10,2% punti percentuali rispetto all'anno 2018, dovuto essenzialmente alla diminuzione della spesa per il personale delle segreterie (L.R. n. 1/1997) per un importo in decremento di euro 123.289,99 (-1,9%) e all'assenza di spesa per progetti obiettivo il cui importo è stato coperto interamente con trasferimenti correnti di risorse comunitarie, la quale, al contrario, nell'anno 2018 è ammontata ad euro 676.671,67.

In relazione al contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa, con D.G.R. n. 1341 del 23 settembre 2019, la Regione ha approvato, in via definitiva, per l'anno 2019, la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto, nonché la consistenza del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, entro i limiti e il tetto stabilito per legge.

La Sezione ha avuto modo di operare, sulla base dell'attestazione del Collegio dei Revisori dei conti, ulteriori verifiche conclusesi con esito positivo, in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel 2019, sia con riguardo al comparto, sia con riguardo alla dirigenza, nonché all'utilizzo nel 2019 delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011.

Si rileva un miglioramento dei tempi di adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2019-2021, che conferma il costante impegno della Regione di anticipare ulteriormente i termini di approvazione.

In relazione all'andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito del riordino delle strutture dirigenziali della Regione, si osserva una costante diminuzione degli

incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, sia rispetto al previgente contesto organizzativo, sia rispetto all'annualità precedente, seppure lieve rispetto all'anno 2018. I dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, infatti, diminuiscono di n. 4 unità. Quanto alla gestione del personale dei Centri per l'impiego, dal 1° gennaio 2019, *Veneto Lavoro*, a seguito dell'acquisizione delle nuove funzioni, ha assunto la gestione diretta del personale dedicato ai servizi, dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle stesse. Infine, nell'anno 2019, in riferimento all'intervento legislativo concernente le assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario, avvenuto con D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28 giugno 2019, cd. "Decreto crescita", e al successivo DPCM del 3 settembre 2019, decorrente dal 1° gennaio 2020, la Regione del Veneto ha dimostrato il rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 ovvero, del valore soglia previsto dalla norma. Conseguentemente avrebbe la possibilità di incrementare la spesa del personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa registrata nell'anno 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024. Tale maggiore spesa non rientrerebbe nei limiti di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006.

Conto consolidato e Partecipate regionali

La Sezione ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2019, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare, i bilanci consolidati (esercizi 2019 e 2018), il rendiconto consolidato (esercizio 2019), le Società e gli Enti strumentali della Regione del Veneto. L'analisi ha riguardato sia il processo di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni regionali sia l'analisi economico-finanziaria delle stesse, nell'ottica della verifica delle risultanze dei rendiconti e bilanci consolidati regionali (esercizi 2018 e 2019). Premesso un quadro d'insieme e specificati gli interventi di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, la Sezione ha analizzato, per l'intero quinquennio 2015-2019, i risultati d'esercizio delle partecipazioni regionali rientranti nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2019.

Per l'esercizio 2019 sono stati verificati, altresì, sia i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale nei confronti dei soggetti partecipati, che i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate. Inoltre, sono stati valutati gli interventi per l'adeguamento della *governance* da parte della Regione nei confronti delle proprie partecipate, anche in considerazione delle osservazioni emerse nei giudizi di parifica per gli esercizi precedenti.

In merito alla *governance* si è riscontrato che la Regione del Veneto, a partire dal mese di giugno 2019, ha implementato e messo in atto un percorso di sensibilizzazione, rivolto sia agli operatori interni sia a quelli esterni facenti capo alle Società e agli Enti regionali, al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso tali soggetti partecipati, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, della normativa regionale e delle specifiche disposizioni contabili di settore. Tuttavia, si osserva che tale processo ha subito dei rallentamenti organizzativi che la Regione attribuisce, prevalentemente, alla pandemia Covid-19.

Con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2019, adottato con D.G.R. n. 1816 del 6 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, è confermata la volontà della Regione di procedere alla dismissione delle società partecipate ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche se si osserva, come già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti.

A seguito del processo di razionalizzazione ormai avviato da qualche anno, la Regione risulta detenere, alla data del 31 dicembre 2019, n. 13 partecipazioni dirette e n. 12 partecipazioni indirette. Di queste, sono ancora in corso le procedure di dismissione per n. 2 società dirette e per n. 11 società indirette. Nel corso del 2019 si è registrata la dismissione di una società partecipata diretta e la dismissione di n. 2 partecipate indirette, quindi cumulativamente, a partire dal 2017 - anno di avvio del processo di razionalizzazione di cui al Testo Unico delle società a partecipazione pubblica - risultano complessivamente dismesse n. 4 società partecipate dirette e n. 11 società partecipate indirette.

Per quanto riguarda la finanziaria regionale *Veneto Sviluppo S.p.a.*, oggetto di analisi specifica ed osservazioni anche nelle precedenti relazioni di parifica, la Regione, nella relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, ha evidenziato che "l'art.

26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo non sono applicabili al "Gruppo Veneto Sviluppo". Questo in quanto "l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento". Inoltre, "l'investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.a., la quale è da considerarsi strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a.". Quindi, al di là della qualificazione formale, la Regione conferma che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione.

Nonostante l'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.a. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che, per ragioni di completezza e di esaustività nonché in accoglimento delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione delle parifiche precedenti, la Regione ha fornito una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d'investimento includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica approvato con la D.G.R. n. 1816/2019, l'Allegato C.

Alla data del 31 dicembre 2019 il portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. risulta composto da n. 28 partecipazioni di cui n. 3 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 7 partecipazioni oggetto di procedura fallimentare (erano n. 31 partecipazioni al 31 dicembre 2018 e n. 34 partecipazioni al 31 dicembre 2017).

Come evidenziato per le partecipate della Regione, anche nel caso delle società di Veneto Sviluppo S.p.a., si osservano in taluni casi tempi più lunghi del previsto nelle procedure di dismissione nonché la permanenza nel portafoglio partecipativo della società finanziaria regionale di società fallite da numerosi anni (in un caso dal 2011 ed in tre dal 2013). Al riguardo la Regione ha evidenziato che per le società coinvolte in procedure fallimentari o di liquidazione "la gestione spetta agli organi giudiziari o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall'Amministrazione regionale. Si tratta comunque di processi comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all'effettiva dismissione delle partecipazioni detenute".

La Sezione ha verificato, anche quest'anno, l'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate direttamente. A tal proposito, si è rilevata la non completa applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e del successivo D.Lgs. n. 97/2016, come peraltro riscontrato anche nell'esercizio precedente, da parte delle due partecipate dirette *Veronafiore S.p.a* e *Veneto Nanotech S.c.p.a.* in liquidazione, entrambe in corso di dismissione.

In particolare, si è riscontrato che la società *Veronafiore S.p.a.*, a partecipazione maggioritaria pubblica, non ha dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non ha un sito "Amministrazione Trasparente", mentre la società *Veneto Nanotech S.c.r.l.* non ha un proprio sito web e, in quanto in liquidazione e sottoposta a procedura di concordato, non sono state pubblicate da parte della Regione del Veneto, nel proprio sito "Amministrazione trasparente", le informazioni previste.

In merito alla verifica dei risultati d'esercizio delle partecipate regionali, la Sezione pur nell'incompletezza dei dati trasmessi, anche a causa dei provvedimenti urgenti disposti in merito all'emergenza sanitaria pandemica, ha comunque posto in essere le proprie analisi inerenti a tutte le partecipate regionali rientranti nell'elenco 2 "Perimetro di consolidamento 2019", come da D.G.R. n. 1715/2019. Nel dettaglio, si rileva che tutte le società partecipate regionali esaminate - ad eccezione della società *Veneto Innovazione S.p.a.*, di cui non sono ancora disponibili i dati definitivi dell'esercizio 2019, in quanto il bilancio non risulta ancora ufficialmente approvato - hanno fatto registrare al 31 dicembre 2019 un utile d'esercizio, confermando i risultati positivi dello scorso esercizio. In riferimento ai risultati d'esercizio 2019 degli Enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2019, pur rilevando che i dati trasmessi risultano per la maggior parte degli enti non ancora approvati dall'organo competente, dall'analisi svolta emerge comunque che la quasi totalità degli enti esaminati hanno registrato risultati positivi.

Dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2019, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata, come negli esercizi precedenti, la presenza di una rilevante differenza tra impegni ed accertamenti e conseguentemente tra pagamenti e riscossioni. Nel dettaglio, gli accertamenti (euro 31.180.812,28) risultano pari all'8,49% degli impegni (euro 367.240.940,77), mentre le riscossioni (euro 23.732.622,67) risultano pari al 6,64% dei pagamenti (euro 357.203.951,92).

Relativamente al rendiconto consolidato, la Sezione ha riscontrato che quest'anno, a differenza dello scorso esercizio, la Regione del Veneto trasmettendo i dati aggiornati ha reso possibile l'analisi sul rendiconto consolidato oggetto di parifica (esercizio 2019). Nel dettaglio, dall'analisi delle principali risultanze del rendiconto consolidato 2019 è emerso che il risultato di amministrazione consolidato al 31 dicembre 2019 risulta positivo per euro 911.328.115,38, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente dove lo stesso risultava pari a euro 625.925.833,94, anche se permane un rilevante disavanzo al 31 dicembre 2019. Infatti, si rileva che al netto della parte accantonata (euro 2.149.390.445,96) e della parte vincolata (euro 698.614.790,78) il risultato diviene negativo, con un disavanzo al 31 dicembre 2019, pari a euro 1.936.677.121,36, valore tuttavia in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente quando il disavanzo ammontava a euro 2.203.102.541,50. Per quanto riguarda, inoltre, il saldo degli equilibri di bilancio consolidati relativi al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2019, si è riscontrato che lo stesso risulta positivo per euro 337.217.861,03 ed in considerevole miglioramento rispetto all'esercizio precedente, ove, negativo, risultava pari a euro -473.133.495,60.

In merito al bilancio consolidato 2019, considerato che lo stesso sarà approvato entro il 30 settembre 2020, la Sezione ha ritenuto opportuno analizzare, oltre le attinenti attività preliminari necessarie all'approvazione dello stesso per l'esercizio 2019, anche i dati relativi al bilancio consolidato dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 24 settembre 2019 con deliberazione n. 83.

A tal proposito, si evidenzia in particolare che il bilancio consolidato della Regione dell'esercizio finanziario 2018, pur chiudendosi con un risultato economico positivo, ovvero un utile consolidato di euro 346.400.268,57, ha tuttavia fatto registrare un decremento rispetto all'utile dell'esercizio precedente, pari a euro 625.275.486,45. Mentre, per quanto riguarda lo stato patrimoniale consolidato si sottolinea una rilevante crescita rispetto all'esercizio precedente del patrimonio netto consolidato 2018, pari a +54,34%, in quanto si passa da un PN consolidato 2017 di euro 1.963.041.796,77 ad un PN consolidato 2018 di euro 3.029.742.400,35.

In riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2019, ed in particolare alle relative attività preliminari propedeutiche al consolidamento, la Regione ha trasmesso la D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 relativa all'individuazione dei componenti del "*Gruppo Regionale del Veneto*" (elenco 1) e del "*Perimetro di Consolidamento 2019*" (elenco 2) ai sensi del D.Lgs.

n. 118/2011 e le direttive regionali inviate agli enti strumentali ed alle società a partecipazione diretta ed indiretta al fine di rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro di consolidamento. La Sezione ha riscontrato che rispetto all'esercizio precedente, in recepimento ai propri rilievi, l'elenco 1 "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" è stato ampliato di ulteriori n. 12 enti, valutati essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria condotta dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nel corso dell'esercizio 2019.

Per quanto riguarda le verifiche creditorie e debitorie fra la Regione e le proprie partecipate, si rilevano, per l'esercizio 2019, sia dei ritardi istruttori ed organizzativi motivati, prevalentemente, con l'emergenza sanitaria, che alcune discordanze emerse in sede di asseverazione, che sono state adeguatamente giustificate dalla Regione. Si è riscontrato, comunque, in accoglimento dei rilievi avanzati dalla Sezione con la precedente parifica, che la Regione, nell'esercizio 2019, ha promosso attività di sensibilizzazione con i rappresentanti degli enti, delle società e delle rispettive strutture regionali di riferimento, al fine di consentire una più tempestiva e puntuale comunicazione tra ente e Regione nella modalità di contabilizzazione del medesimo "fatto gestionale" al fine di ridurre le discordanze in sede di asseverazione.

Si è rilevato, altresì, che il Collegio dei Revisori dei conti della Regione non ha asseverato le risultanze contabili degli Enti *Fondazione La Biennale di Venezia* ed *ARPAV* ed ha invitato la Regione a monitorare costantemente la società *Veneto Strade S.p.a.* mettendo in atto un'attività di programmazione ed un sistema di controllo di gestione più incisivi ed efficaci, necessari al fine di perseguire l'allineamento delle posizioni creditorie e debitorie entro l'esercizio 2020.

In conclusione, la Sezione, pur accogliendo favorevolmente l'implementazione del Gruppo Amministrazione Pubblica, auspica che lo stesso G.A.P. ed il perimetro di consolidamento comprendano, per i prossimi esercizi, il maggior numero di partecipate regionali al fine di rendere le risultanze del Bilancio consolidato sempre più complete e rappresentative dell'intero "*Gruppo Regione*". Inoltre, la Sezione raccomanda di proseguire il costante monitoraggio dei processi di razionalizzazione degli enti partecipati, sia direttamente che indirettamente, al fine di accelerare le procedure di dismissione programmate e di vigilare adeguatamente sul pieno rispetto, da parte delle proprie partecipate della normativa in materia di trasparenza.

Analisi dei conti nel settore sanità

Nel complesso delle funzioni attribuite alle Regioni la tutela della salute dei cittadini ha importanza primaria e la sanità rappresenta la voce quantitativamente più rilevante del bilancio regionale; per la Regione del Veneto rappresenta, infatti, anche nel 2019 oltre l'80 per cento del bilancio.

L'art. 32 della Costituzione, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" si è imposto, in questo momento di emergenza sanitaria senza precedenti nel nostro Paese, quale fondamentale principio cui vanno soggette tutte le altre situazioni soggettive meritevoli di protezione.

La pandemia "COVID-19" che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020 e che è tuttora in corso rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario e fondamentale la corretta gestione delle risorse allo scopo destinate.

La tutela della salute, infatti, deve necessariamente accompagnarsi alla piena trasparenza e attendibilità della rappresentazione in bilancio delle risorse e degli impieghi della gestione sanitaria, nel rispetto delle regole già dettate dalle norme, in particolare dal D.Lgs. 118/2011. Nel contemperamento delle esigenze della salute dei cittadini con quelle di finanza pubblica, risulta fondamentale assicurare, sull'intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ovvero la tutela di quel nucleo incompressibile del diritto alla salute che non può essere inciso neppure in ragione della scarsità di risorse e che occorre garantire attraverso opportune scelte allocative di quelle disponibili.

La Corte costituzionale, in plurimi interventi in materia, ha supportato la corretta declinazione di tali principi e la giusta definizione degli ambiti e delle responsabilità a livello statale e regionale. Da ultimo, la suprema Corte, con la recente pronuncia del 10 aprile 2020 n. 62, ha ribadito, tra l'altro, il principio per cui le risorse destinate alla sanità devono essere vincolate a garantire la copertura degli oneri sanitari e non possono quindi essere finalizzate ad altre attività, anche perché la materia in esame afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni tutelati dall'articolo 117, c. 2, lettera m), della Costituzione.

In tale percorso costituzionalmente orientato la disciplina contabile (art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011) definisce le regole di bilancio che devono supportare le Regioni nella perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, regole volte al raggiungimento della dovuta trasparenza nella regolazione dei trasferimenti al sistema nel suo complesso e che prevedono la scomposizione della spesa obbligatoria ai

fini del suo collegamento con l'entrata, nonché una puntuale simmetria tra la spesa sanitaria - obbligatoria (LEA) e non obbligatoria - e le fonti di copertura.

Per quanto riguarda il risultato di gestione, sulla base delle risultanze del "Tavolo di verifica degli adempimenti regionali", la Regione Veneto è risultata adempiente rispetto all'obbligo previsto dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 35/2013, di trasferire per cassa al proprio Sistema sanitario regionale almeno il 95% delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie ed ha altresì garantito l'equilibrio finanziario del Sistema Sanitario regionale, con un saldo positivo di 10,5 milioni di euro. Tali risultati appaiono in continuità con quelli degli anni precedenti: dal 2011 al 2018 la Regione del Veneto ha sempre conseguito un avanzo di bilancio e con riferimento al 2018 ha conseguito anche il punteggio complessivo più alto per i Livelli essenziali di assistenza.

Nel rendiconto della Regione del Veneto le entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario sono pari a 11.564.960.804,53 euro (9.715.796.705,45 euro, al netto delle partite di giro) e rappresentano ben l'80,25% degli accertamenti totali (14.410.655.991,18 euro, 12.186.650.507,31 euro al netto delle partite di giro). Sul fronte delle spese, si rileva che anche nell'esercizio 2019 la componente sanitaria, pari a 11.554.495.196,10 euro (9.705.331.097,02 euro al netto delle partite di giro), costituisce l'81,89% degli impegni complessivi (14.109.612.395,64 euro, 12.078.606.911,78 euro al netto delle partite di giro). Le spese correnti rappresentano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (9.576.943.580,80 euro), e nel 2019 raggiungono l'86,79% degli impegni di parte corrente dell'intero bilancio regionale (11.034.320.092,79 euro), mentre risulta inferiore la percentuale relativa alle spese in conto capitale, pari al 16,74% degli impegni totali (128.387.516,22 euro su 767.079.624,20 euro).

L'analisi sulla parte intestata alla sanità del rendiconto 2019 è stata svolta attraverso verifiche sull'attuazione degli adempimenti in materia di armonizzazione contabile imposti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare riferimento alla corretta perimetrazione delle entrate e delle spese destinate al finanziamento del SSR.

Sono state considerate, quindi, le risorse da destinare al finanziamento del settore sanitario, l'esatta "perimetrazione" del comparto e verificato se le criticità riscontrate in sede di parificazione del bilancio per l'esercizio 2018 siano state superate.

Anche per il 2019 si è dovuta rilevare la non completa attuazione del dettato normativo, sia in sede di bilancio di previsione che, conseguentemente, di gestione.

Da un punto di vista previsionale va registrato uno “strutturale” disallineamento temporale tra il ciclo di bilancio regionale e quello della sanità il quale risponde a differenti processi decisionali, statali o interregionali (Conferenza Stato-Regioni), primo fra tutti l’iter di approvazione del riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi sanitari regionali. Gli stanziamenti iniziali pertanto rappresentano valori di competenza stimati sulla base dell’esercizio precedente poiché solo con l’approvazione del provvedimento di riparto nazionale per il settore sanitario - che generalmente avviene nel primo semestre dell’anno in gestione - si ha la certezza dei volumi delle risorse annuali a disposizione e si possono, di conseguenza, adattare le relative poste finanziarie in bilancio, mediante variazioni su capitoli perimetrati già esistenti o istituzione di nuovi capitoli.

Sarebbe auspicabile che la Regione inserisse, sia all’interno del bilancio di previsione che del rendiconto, un allegato nel quale esporre i cambiamenti del perimetro rispetto al precedente esercizio, nonché rendere evidenti le relative motivazioni.

Va detto inoltre che il bilancio preventivo consolidato del SSR (Aziende sanitarie e Azienda Zero) è stato approvato con Delibera di giunta n. 246 del 8 marzo 2019 e, pertanto, in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 31 dicembre dell’anno precedente. Conseguentemente, anche per il 2019, l’unico documento sul quale poter effettuare un’analisi a preventivo dei capitoli inseriti nel perimetro sanitario è risultato l’allegato B) al Decreto Direttoriale n. 12/2018 denominato: “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario”. Tale allegato, seppur rappresenti lo strumento essenziale per la programmazione finanziaria del bilancio regionale fornendo una distinta evidenza dei capitoli del perimetro sanitario rispetto a tutti gli altri capitoli del bilancio regionale, non può, per la sua incompletezza, ritenersi conforme alla classificazione richiesta dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. 118/2011, essendo stata necessaria, anche per il 2019, una riclassificazione da parte della Sezione con l’ausilio delle informazioni fornite dalla Regione. Analoghe difficoltà di ricostruzione del perimetro sanitario vanno rilevate in sede di rendiconto, sebbene la Regione abbia fornito, fuori bilancio e in sede istruttoria, tabelle utili alla ricostruzione della corrispondenza tra capitoli di entrata e di uscita.

A livello generale, pertanto, pur prendendosi atto dell’inserimento, all’interno della documentazione che forma parte integrante del rendiconto, di informazioni che contribuiscono a rendere maggiormente comprensibile, e di conseguenza trasparente, la gestione delle risorse attinenti al perimetro sanitario, non si può non sottolineare che tuttora

tale perimetro viene declinato in modalità differenti a seconda del tipo di documento che si va ad analizzare (bilancio di previsione, Bilancio Finanziario Gestionale, rendiconto, sistema informativo contabile), rendendo non chiara ed agevole la ricostruzione delle risorse e degli impieghi che attengono alla tutela della salute quale "bene pubblico".

Va registrata positivamente la decisione della Regione di superare tale criticità attraverso la rappresentazione, a decorrere dal bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, del perimetro sanitario in apposito paragrafo della nota integrativa al bilancio di previsione con una modalità che consenta la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio di previsione regionale.

Con specifico riferimento al rendiconto va premesso come l'importo complessivo delle risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR in chiusura di esercizio 2019, determinato in 130.369.154,36 euro, a fine esercizio trasferite ad Azienda Zero, non tiene conto del risultato di esercizio dell'aggregato regionale e pertanto delle perdite aziendali consolidate 2019, in quanto l'approvazione del "Bilancio consolidato del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2019" è in corso di definizione.

Azienda Zero svolge, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 19/2016, le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.lgs. n. 118/2011, le funzioni di soggetto erogatore di servizi a favore del SSR e di intermediazione del trasferimento delle risorse finanziarie della Regione agli Enti del SSR ed a terzi soggetti nell'ambito dei finanziamenti del perimetro sanità. È evidente come i tempi del descritto processo di finanziamento delle Aziende e la permanenza in capo ad Azienda Zero in chiusura di esercizio di somme rilevanti, non consentano, al momento, la verifica da parte di questa Corte della completa finalizzazione delle risorse.

Ciò posto si evidenzia, sia con riferimento alle analisi svolte da questa Sezione che delle risultanze del Tavolo Adempimenti nazionale, la permanenza di disallineamenti di perimetro e ritardi nei giroconti, in particolare per le quote vincolate al risultato di amministrazione, che si auspica vengano definiti negli esercizi successivi. È utile che la Regione inserisca un prospetto apposito nel quale elencare i capitoli contenenti le risorse che vengono vincolate al risultato di amministrazione, così da rendere trasparente la lettura del bilancio.

Anche con riferimento a tali tematiche si registra positivamente l'impegno manifestato dalla Regione nel rendere sempre più puntuali ed allineati i documenti di bilancio.

In ordine alla permanenza in bilancio delle risorse per la chiusura delle “gestioni liquidatorie”, si prende positivamente atto dell’iscrizione in bilancio di un apposito capitolo al di fuori del perimetro sanitario; permangono tuttavia nel rendiconto 2019 capitoli ancora all’interno del perimetro stesso. Si segnala l’esigenza di una definitiva riconduzione ad unitarietà del fenomeno nonché la necessità di un quadro di sintesi, aggiornato e completo, delle risorse già erogate.

Restano ancora non definitivamente risolte alcune tematiche di utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale, sollevate dal Tavolo Adempimenti nazionale con riferimento alla Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, articoli 19, 23 e 25 e all'erogazione in anticipazione dal FSR degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210.

In particolare, resta sospeso il reintegro, richiesto dal Tavolo nazionale, della quota 2019 delle risorse di cui al suddetto art. 19, quantificate in 8.300.000,00 euro e poste al di fuori del perimetro sanitario solo a decorrere dal 2020, in quanto le somme stanziare sul relativo capitolo di spesa erano già state pagate il 15 marzo 2019.

Resta non definita anche la tematica dell'erogazione in anticipazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (c.d. emotrasfusi) per i quali nel tempo sono state utilizzate risorse del FSR; il Tavolo Adempimenti ha più volte ribadito la necessità di garantirne la copertura finanziaria attraverso le risorse del bilancio regionale e non di quelle del FSR. Nel periodo 2012-2018, risultano anticipate somme dalla Regione tramite il FSR pari a 98.472.439,05 euro, di cui rimborsate solo 37.580.021,52 euro, per un totale non rimborsato di 60.892.417,53 euro. In sede di determinazioni per la chiusura dell’esercizio 2019, l’ammontare effettivo delle somme da rimborsare all’Azienda Ulss n. 6 a fronte delle anticipazioni effettuate, è stato disposto in complessivi 13.884.549,18 euro. In tale contesto va sottolineato il ruolo - particolare e non espressamente regolato dal D.Lgs. 118/2011 - di Azienda Zero, in capo alla quale la Regione pone la gestione di risorse del perimetro sanitario ed extra sanitario.

Con riferimento al superamento delle criticità rilevate in sede dei precedenti giudizi di parifica, si registra come la Regione abbia dato seguito a quanto segnalato da questa Corte ed alcune delle tematiche siano da considerarsi superate. Ci si riferisce in particolare ai capitoli di spesa istituiti come fondi di riequilibrio strutturale ed ai finanziamenti relativi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per i quali la Regione ha fornito i

chiarimenti richiesti ed ha attuato le opportune modifiche di bilancio dando trasparenza alla relativa gestione.

Va sottolineata la problematica ancora non definita della corretta imputazione tra costi per prestazioni LEA ed extra LEA, con particolare riferimento al contributo ad ARPAV di euro 51.700.000, per il 2019 ancora interamente a carico del FSR. Il Tavolo Adempimenti ha ribadito la necessità che la Regione conferisca per gli extra LEA risorse aggiuntive rispetto al Fondo sanitario, richiamando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011 e sottolineando come le risorse nazionali debbano essere finalizzate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza piuttosto che ai c.d. "extra LEA", che eventuali avanzi di gestione siano prioritariamente destinati alla copertura delle perdite pregresse (ove esistenti anche a livello regionale) destinando la restante quota agli investimenti. Pertanto, resta ancora non definita la questione della quota di contributo ad ARPAV da imputare agli "extra LEA" in quanto non riconducibili ad assistenza prettamente sanitaria. Preso atto che la Regione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2020 ha ritenuto comunque di concorrere, seppur in misura limitata, al finanziamento di ARPAV con risorse autonome, si auspica una rapida definizione degli approfondimenti tuttora in corso. Considerata la rilevanza della tematica, se ne rende necessario un attento monitoraggio anche per gli impatti che la stessa potrà avere sui prossimi bilanci e che saranno oggetto di verifica da parte di questa Sezione. Resta in generale ancora in via di definizione il tema della non puntuale evidenziazione in bilancio dell'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale. La Regione ha implementato gli elementi di supporto con la presentazione di specifici documenti accompagnatori, facendo così un passo ulteriore verso il superamento dei rilievi di questa Corte. Restano tuttavia ferme le criticità, ampiamente dettagliate nella presente relazione, sulla permanenza di partite finanziarie fuori perimetro, della mancata rappresentazione di residui, di capitoli non movimentati e di altre incongruenze che richiedono necessariamente una definitiva soluzione. Va comunque dato atto dell'impegno di una sempre più puntuale e chiara rappresentazione delle poste di bilancio, formalizzato dalla Regione in sede di contraddittorio, che si auspica, possa portare al superamento di quanto rilevato sin dalla gestione 2020.

Analisi della gestione dei flussi comunitari

L'analisi condotta dalla Sezione sulla gestione contabile delle risorse comunitarie è finalizzata a dare conto delle risorse "europee" gestite dalla Regione sia con riferimento alla programmazione 2007-2013, il cui ciclo a livello nazionale, caratterizzato da difficoltà e ritardi, si è concluso a marzo 2017, ma relativamente al quale nel bilancio della Regione del Veneto residuano accantonamenti, sia con riferimento alla nuova programmazione per il periodo 2014-2020, attraverso un'analisi dei diversi documenti regionali di programmazione e di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2019.

A livello metodologico, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione sulla gestione 2019, allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19/05/2020 e documenti ad essa allegati, nonché delle ulteriori informazioni e documenti acquisiti in sede istruttoria, nonché in sede di contraddittorio finale, compresi gli ulteriori chiarimenti inoltrati, da ultimo, per le vie brevi in data 6 luglio 2020⁵, si è proceduto per il ciclo 2007-2013 ad aggiornare la situazione - quale risultante dall'analisi effettuata in relazione al rendiconto 2016 ed esitata nella deliberazione di questa Sezione n. 422/2017/PARI, e per il ciclo 2014-2020 ad analizzare le modalità di contabilizzazione delle risorse comunitarie al fine di verificarne la correttezza, sia formale che sostanziale, rispetto al quadro normativo di riferimento (comunitario, statale, regionale) e agli obiettivi della programmazione, soprattutto regionale.

Si premette che, ai fini della presente analisi rilevano i Fondi SIE, cioè i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione e che si caratterizzano per il comune ruolo di spinta significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (cd. Fondi strutturali e di investimento).

Ai Fondi SIE si riconducono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

⁵ Nota Area Sviluppo Economico -Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faustico-venatoria PO Gestione Attività Organismo Intermedia AdG FEAMP, prot. n. 266780 del 06/07/2020.

Nello specifico, poi, il FESR e il FSE insieme costituiscono i “fondi strutturali” e insieme al Fondo di Coesione costituiscono i cd. “fondi” di cui si occupa la parte III del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

I fondi strutturali sostengono l'obiettivo “Investimenti” in favore della crescita e dell'occupazione di determinate regioni mentre il Fondo di coesione finanzia progetti a favore dell'ambiente e della rete transeuropea negli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media UE, calcolato secondo regole stabilite in sede europea.

Con riguardo alla gestione delle risorse comunitarie, sia con riferimento alla programmazione 2007-2013 che alla successiva programmazione 2014-2020, va evidenziato che, sebbene la Regione abbia tempestivamente corrisposto alle richieste istruttorie, i chiarimenti forniti e la documentazione prodotta in sede di contraddittorio finale sono stati ben più corposi ed esaustivi di quelli offerti durante la fase istruttoria in cui, tra l'altro, proprio a cagione della non esaustività della prima risposta data dall'interlocutore si è reso necessario procedere ad un supplemento istruttorio che, tuttavia, ha lasciato aperti molti margini di dubbio su cui si è quindi focalizzato il contraddittorio finale (3 luglio 2020) e ulteriori elementi informativi sono stati resi anche a ridosso del presente giudizio.

La mole considerevole di documentazione prodotta in tale occasione, unitamente alle controdeduzioni rassegnate da ogni singola struttura regionale competente per la gestione dei vari fondi esaminati ed alla numerosità dei capitoli di bilancio interessati, hanno reso oggettivamente difficoltoso, per la Sezione, il riscontro puntuale della correttezza delle valutazioni ivi contenute e l'incrocio di ogni singola posta rappresentata con i corrispondenti capitoli di bilancio. Inoltre, sebbene le controdeduzioni della Regione facciano ritenere superate, in relazione all'esercizio in esame, molte delle osservazioni critiche di cui alla relazione posta alla base del contraddittorio finale, detto superamento per assumere carattere di definitività necessita di essere verificato nell'immediato futuro e, in taluni casi, impone approfondimenti mirati.

In conseguenza, per detti aspetti, tutti puntualmente evidenziati nel corpo della relazione, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione le controdeduzioni formulate, si è riservata ulteriori verifiche ed approfondimenti nel prosieguo delle proprie attività di controllo sul ciclo di bilancio della Regione.

Nel merito dell'analisi effettuata, sono emersi, poi, aspetti di criticità della gestione finanziaria e contabile, puntualmente sviluppati nel corpo della relazione al cui testo integrale si rimanda, che sebbene non influenti ai fini del giudizio di parificazione, necessitano di interventi correttivi da parte dell'Amministrazione.

Le osservazioni critiche sono ascrivibili essenzialmente a prassi gestionali e procedure seguite dalle competenti Strutture regionali che non appaiono del tutto conformi a quelle ordinariamente disciplinate. Non va, in proposito dimenticato che le procedure contabili sono disciplinate dalla legge e dai principi generali ed applicati e che in materia di gestione delle risorse comunitarie alle ordinarie procedure si aggiungono quelle specificatamente disciplinate dalla normativa europea: le une e le altre devono pertanto trovare piena rispondenza nelle scritture contabili. Inoltre, va ricordato che, in specie, trattasi di risorse a destinazione vincolata, assegnate sulla base di una programmazione precisa, il cui accertamento ed utilizzo segue un *iter* già puntualmente definito dal legislatore nazionale e comunitario.

Si evidenziano, di seguito, alcune delle criticità gestionali riscontrate, senza pretesa di esaustività.

1. Numerosi sono gli errori di cui la Regione si è avveduta solo a seguito delle discrasie rilevate dalla Sezione a seguito dell'esame dei dati forniti dalle Strutture regionali competenti. Detta circostanza è particolarmente evidente nella gestione dei Fondi FSE, Programmazione 2014-2020, ma errori sono emersi anche in relazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - Programmazione 2007-2013 (errata rubrica del capitolo di entrata n. 101396 che non corrisponde al disposto dall'articolo 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 e risulta fuorviante rispetto alla corretta natura e provenienza esclusivamente regionale delle risorse coinvolte).

Sebbene le rilevate incongruenze, riconducibili -a detta della Regione- ad errori "meramente materiali" determinatisi in sede di predisposizione delle tabelle versate in atti, siano venute meno a seguito delle intervenute rettifiche a correzione, non può non sottolinearsi come detti errori siano numerosi e come di essi la Regione si sia avveduta solo a seguito dell'analisi effettuata da questa Sezione.

Sul punto, la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla singolarità dell'anomalia riscontrata, non consona ai documenti di bilancio, di monitoraggio e

rendicontazione le cui procedure e risultanze dovrebbero essere costantemente controllate e monitorate ed auspica, per il futuro, l'adozione di adeguate misure correttive.

2. In ordine alle risorse libere che dovrebbero rappresentare il cofinanziamento regionale alla programmazione 2014-2020 dei fondi comunitari, è stato rilevato un capitolo di entrata (cap. n. 100747), qualificato dalla Regione come "virtuale" che funge da collettore di risorse a livello gestionale ma è scollegato dalle fonti che lo finanziano e che, pertanto, non consente la ricostruzione del flusso finanziario che lo alimenta. Trattasi di strumento atipico non previsto da nessuna disposizione normativa o regolamentare che, da un lato, stride con i principi che disciplinano la costruzione dei documenti di bilancio e determinano la corretta appostazione contabile delle voci negli stessi contenuti, e dall'altro permea di opacità la gestione delle risorse ivi allocate, non permettendo, di fatto, la ricostruzione dei flussi finanziari, a discapito dei principi di trasparenza e di comprensività.
3. L'analisi dei dati forniti direttamente dalla Regione con riferimento al POR FSE 2014-2020 ha evidenziato la mancata valorizzazione delle "Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente", né per quanto riguarda i capitoli di spesa afferenti alla quota comunitaria, né per quella statale. Ciò sebbene tra le somme vincolate al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 vi siano importi considerevoli derivanti da quote già accertate negli esercizi precedenti ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786, che non sono state ancora impegnate sui correlati capitoli di spesa. La circostanza è stata confermata in sede di contraddittorio finale, nell'ambito del quale è stato precisato che finora non si è reso necessario richiedere l'avanzo di amministrazione in quanto è stata utilizzata la competenza disponibile sui capitoli. Trattandosi di poste di natura comunitaria e/o statale assegnate sulla base di una programmazione puntuale il cui utilizzo dovrebbe essere conseguente all'accertamento delle corrispondenti quote, non appare chiaro se la prassi seguita dalla Regione consenta o meno il mantenimento del vincolo di destinazione a cui dette risorse sono soggette.
4. Dal confronto dei dati forniti dalla Regione, inseriti nella tabella relativa ai fondi PO FEAMP 2014-2020 -Analisi della gestione finanziaria, voce "reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate in annualità precedente", con quelli contenuti nell'Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione (allegato 2 al

Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019) sono emerse discrasie in relazione alle somme vincolate all'inizio e al termine dell'esercizio 2019, di cui tuttavia le strutture regionali competenti sono riuscite a fornire una spiegazione, unitamente alla nuova tabella contenente i dati corretti, solo in data 06/07/2020 (nota prot. n. 266780), successivamente al contraddittorio finale ed a ridosso del presente giudizio di parificazione. Sul punto, in sede di contraddittorio finale, entrambe le Direzioni competenti avevano dichiarato di non disporre di elementi atti a valutare la difformità dei dati eccepiti dalla Sezione. Ed infatti, come risulta in atti, ai fini dell'intervento chiarificatore, le predette Direzioni hanno dovuto confrontarsi con la competente Direzione Bilancio e Ragioneria.

La circostanza evidenzia un *deficit* nella circolarità di informazioni all'interno delle varie strutture le quali dovrebbero, invece, dividerne ogni aspetto, quantomeno a fini di programmazione e controllo.

5. Dall'analisi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 è emerso che per il PSR 2007-2013, è stata esercitata la facoltà di portare a termine il progetto con risorse comunitarie del successivo ciclo 2014-2020, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1310/2013 all'articolo 1, comma 1. Tuttavia, non emerge dagli atti nessun elemento informativo da cui possa desumersi la sussistenza, in specie, di tutti i requisiti necessari per la suddivisione del progetto in fasi che, si ricorda, richiede la sussistenza di determinati requisiti, differenziati in relazione ai grandi progetti ed ai progetti che non rientrano in detta ultima categoria, e che la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Quanto allo stato di attuazione della programmazione comunitaria per entrambi i cicli considerati si rinvia, stante la corposità di dati, alla lettura integrale della relazione.

Stato patrimoniale e Conto economico

Il legislatore italiano nel declinare la finalità assegnata al bilancio di esercizio ha privilegiato la cd. teoria del reddito, affidando all'insieme di prospetti contabili e di documenti ad essi inerenti, la funzione di dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite in un determinato periodo di tempo (c.d. esercizio) e quindi l'ammontare di ricchezza prodotta ovvero

perduta; la rappresentazione del patrimonio è perseguita attraverso una corretta applicazione dei principi di valutazione, che presidiano la formazione del bilancio di esercizio. Nell'ordinamento jus-contabile del settore pubblico, la contabilità in c.d. accrual e la stesura di un documento di sintesi, identificato nel bilancio di esercizio, risponde all'esigenza monitorare i fenomeni e le conseguenti rappresentazioni contabili, raffigurare le attività svolte dal soggetto pubblico, in termini di costi e di ricavi, per garantire informazioni finanziarie confrontabili ed idonee a presidiare il corretto funzionamento del mercato dell'Unione Europea, la partecipazione alla struttura concorrenziale di esso e quindi la piena realizzazione delle libertà economiche fondamentali.

Il legislatore italiano ha introdotto nel sistema dei conti pubblici, la contabilità economico-patrimoniale attraverso un ideale raggruppamento integrato con la contabilità finanziaria, perseguendo l'idea di costruire uno strumento in grado di amplificare il potere informativo del sistema contabile pubblico. Alla Contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, sono assegnati specifici obiettivi informativi e la registrazione dei fatti di gestione viene resa funzionale allo scopo informativo-comparativo, per il tramite di principi di integrazione e di criteri di valutazione, al fine di correlare il risultato economico con la manifestazione finanziaria. La metodologia imposta agli enti nella formazione del bilancio d'esercizio, non appare tuttavia, almeno allo stato attuale, realizzare una completa integrazione. La causa potrebbe individuarsi nella preparazione dei dati finalizzati alla stesura del bilancio, che avviene attraverso uno strumento sub-legislativo, la "matrice di correlazione", la quale è alimentata dalla contabilità finanziaria, quest'ultima retta dal criterio dell'esigibilità. I principi che sorreggono gli approcci contabilistici sottesi alla contabilità economico patrimoniale ed a quella finanziaria sono profondamente diversi; dalla scelta del legislatore italiano risulta come già ribadito un modello contabile "one-off", omologato ai dettami europei e costruito secondo specifiche esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ma non pienamente informativo. L'impianto che ne deriva si muove dalla contabilità finanziaria e viene trasposto sul terreno economico patrimoniale mediante correlazioni pre-definite che di fatto si sostanziano in derivazioni e non integrazioni di un sistema con l'altro, con conseguenti difficoltà per gli operatori e con un potenza informativa impegnata, inferiore alle potenzialità disponibili della complessiva massa di dati. Allo stato attuale sono dunque queste le principali criticità che si ritiene emergano dal modello costruito e necessariamente adottato in ambito regionale.

Per la Regione Veneto si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019, il processo di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi, collaudato negli ultimi mesi dell'anno, sembra aver trovato ulteriore affinamento e implementazione, con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio e attraverso il dialogo e l'integrazione funzionale tra le diverse strutture amministrative, come risulta nella Premessa alle Note illustrative ai reports inventariali dello Stato Patrimoniale 2019. La Sezione auspica che la Regione pervenga in tempi rapidi alla definitiva realizzazione di un sistema informatico idoneo a garantire elevate performances informative in termini di rappresentazioni economico-patrimoniali.

La Regione Veneto chiude l'esercizio 2019 con un risultato economico di segno positivo (euro 256.743.093,08), in aumento rispetto a quello dell'anno precedente (euro 245.442.254,71), registrando un incremento, in percentuale, del 4,60% e, in termini assoluti, di euro 11.300.838,37. L'incremento nel 2017 del risultato d'esercizio, rispetto al precedente, aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto. L'andamento del risultato d'esercizio rispetto al 2017 registra una diminuzione pari a -56,64%.

Per il 2019, i componenti positivi, come già per l'esercizio precedente, maggiormente incidenti sul risultato d'esercizio sono stati di natura gestoria e, nel triennio 2017-2019, hanno registrato una diminuzione, seppure in percentuale minima -0,23%.

Le c.d. entrate proprie della Regione, con un volume aumentato nel triennio 2017-2019 del 5,24%, costituiscono il 91,61% dei componenti positivi e di esse il peso maggiore è dato dai tributi (87,65% dei componenti positivi), in continuo e costante aumento nel triennio (+5,76%).

Per quel che riguarda i componenti negativi della gestione, risultano aumentati nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, dello 0,43%. Di essi, la forte maggioranza (93,01%) è rappresentata dai "Trasferimenti e contributi", in particolare per risorse destinate in prevalenza alle aziende sanitarie locali, di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e di trasferimenti agli enti locali. In aumento risultano i costi connessi a "Prestazioni di servizi" (+2,34%), a causa soprattutto dell'incremento dei costi per prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie di altre regioni (mobilità passiva). In diminuzione, dell'11,79%, risultano i costi per "Utilizzo beni di terzi", mentre, all'opposto, i costi per il

“Personale” vedono un incremento dell’1,89%. I Proventi e oneri finanziari sono in peggioramento rispetto al 2018, con un’incidenza negativa sul risultato d’esercizio del 23,17%. Nel dettaglio, i proventi finanziari sono costituiti sostanzialmente da: interessi attivi per revoche di contributi, interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale, interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo s.p.a.. Mentre gli oneri finanziari comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e gli interessi passivi derivanti principalmente dall’indebitamento. Questi ultimi sono in aumento, rispetto al 2018, del 4,48% e incidono negativamente sul risultato d’esercizio per il 23,60%.

La gestione straordinaria presenta un saldo negativo con un decremento, rispetto al 2018, pari al 107,77%. La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”, ricondotte dalla Regione a: economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, movimentazione dei debiti radiati; ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta. Per quel che riguarda gli Oneri Straordinari, essi sono costituiti per la maggior parte dalle “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”, conseguite a minori entrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Il risultato finale positivo dell’esercizio, che rappresenta una delle componenti del patrimonio netto, ha contribuito all’incremento di quest’ultimo, rispetto all’esercizio precedente (+ 20,42%), insieme alle altre componenti attive, che hanno determinato il miglioramento del fondo di dotazione, che è la componente indisponibile a garanzia della struttura patrimoniale dell’Ente. Con riguardo al patrimonio netto della Regione del Veneto per l’esercizio 2019 ed alle sue componenti, l’art. 11 del D.D.L., così come modificato dall’emendamento di cui alla D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020, espone: €2.566.201.834,85

In relazione alla situazione patrimoniale attiva, il totale delle immobilizzazioni ammonta nel complesso ad euro 4.923.409.514,40, registrando complessivamente un incremento dell’8,53%. Più nel dettaglio, per quel che attiene le immobilizzazioni immateriali, esse presentano un valore di euro 167.200.799,31, e hanno registrato, nel 2019, un aumento del 27,39% rispetto al 2018. Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni materiali, preso atto delle variazioni intervenute con l’emendamento del 26/5/2020, si è potuto riscontrare che nel 2019 esse, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 15,51%, passando da euro 1.866.066.540,59 nel 2018 ad euro 2.155.502.567,55 nel 2019.

Le principali variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale: "Beni demaniali", che vedono nel loro complesso un incremento del 41,40%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce "Infrastrutture (A B II 1.3)" (+ 49,54%); "Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)" (+ 32,91%); "Infrastrutture (A B III 2.8)" (+ 43,34%); "Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)" (+ 32,12%), quest'ultima voce, è stato oggetto di uno specifico emendamento. Contribuiscono al valore finale delle immobilizzazioni, anche le immobilizzazioni finanziarie, che ammontano complessivamente ad euro 2.600.706.147,54, in aumento, rispetto al 2018, del 2,42%.

Di esse, i crediti immobilizzati, nel loro complesso, vedono una diminuzione, nel 2019, del 8,03%, passando da euro 644.112.223,97, nel 2018, a euro 592.363.831,76, mentre le partecipazioni vedono un incremento, rispetto al 2018, del 5,97%, passando da euro 1.895.193.832,82 ad euro 2.008.342.315,78.

Le variazioni nelle partecipazioni nell'esercizio 2019 sono da ricondursi all'inserimento, nella valorizzazione, di Associazioni e Fondazioni, per un valore complessivo di euro 22.654.925,88 - che va ad incrementare le Riserve Indisponibili Derivanti da Partecipazioni Senza Valore di Liquidazione, all'aumento della partecipazione nella società Sistemi Territoriali s.p.a. da 99,8321% a 100%, all'acquisizione della società Infrastrutture s.r.l..

Nell'ambito della valorizzazione delle Associazioni e Fondazioni, si è rilevata la valutazione sottostimata della Associazione "ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete", che la Regione Veneto partecipa per una quota del 20%, con ricaduta sulla consistenza delle Riserve Indisponibili derivanti da partecipazioni per un importo di euro 7.249,53. Al riguardo, la Regione provvederà alla contabilizzazione della differenza del valore della partecipazione sul saldo d'apertura dell'esercizio 2020 con contropartita Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione, in applicazione del OIC 29/2017 punto 48.

Il totale dell'Attivo circolante ammonta ad euro 5.174.643.148,22, di cui euro 1.383.525.792,53 per il complesso delle disponibilità liquide ed euro 3.791.029.110,23, per quel che riguarda il totale dei Crediti.

Con riferimento a questi ultimi, il valore complessivo, al 31/12/2019, si riduce del 23,34%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2018. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 1.202 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente

è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità. Si incrementano, invece, i crediti da trasferimenti e contributi di circa l'1,73%, attestandosi su un totale di euro 1.590.213.231,88 contro il valore del 2018, pari ad euro 1.563.211.240,02.

Infine, il totale dei Ratei e Risconti attivi corrisponde ad euro 790.931,85. Essi registrano nel 2019 una riduzione, rispetto al 2018, rispettivamente del 3,92% e del 3,38%. I ratei attivi (euro 4.388,10) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2019, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale di euro 786.543,75.

In relazione alla situazione patrimoniale passiva, il totale del Fondo per rischi e oneri ha subito un decremento, rispetto al 2018, pari al 2,34%, a causa in parte a minori accantonamenti e in parte all'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente.

Quanto al Trattamento di fine rapporto, esso passa da euro 295.049,01, nel 2018, a euro 299.441,93, nel 2019.

Per quanto riguarda, infine, la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, si è rilevata una riduzione dell'ammontare complessivo, da euro 8.210.582.439,54, nel 2018, ad euro 7.173.991.722,64 nel 2019.

Nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2017-2019, una riduzione progressiva (-13,98% nel 2019 rispetto al 2017), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018), registrando una riduzione pari al 12,63% e, rispetto al 2017, un decremento pari al 13,98%.

I debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2019, rispetto al 2017, del 19,84% e confermando il *trend* anche rispetto al 2018, con una diminuzione del 19,11%. In contro tendenza vedono, invece, un incremento i debiti per trasferimenti e contributi, pari, nel 2019 rispetto al 2018, al 3,57%.

Per quel che attiene i ratei passivi, i risconti passivi e i contributi agli investimenti, il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2019, pari a euro 256.021.583,57, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2018, pari ad euro 98.409.631,47. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2019 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 232.620.425,81, mentre nei ratei passivi la Regione, dal 2019, ha rilevato anche il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e giugno.

I Conti d'ordine ammontano ad euro 994.179.187,68.

La Sezione si riserva, nei futuri esercizi finanziari, di proseguire nell'analisi del patrimonio e della sua valorizzazione, confermando la metodologia adottata ed invita la Regione a continuare nella costruzione di una sempre più significativa contabilità economico - patrimoniale sotto il profilo informativo.

1 PROGRAMMAZIONE

1.1 Programmazione nel ciclo di bilancio

Il legislatore, con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte con D.Lgs 118/2011 finalizzate a rendere omogenei i documenti contabili ma anche ad offrire un più ampio obiettivo di indirizzo dell'attività gestionale improntato a criteri di trasparenza ed equilibrio dei conti, ha definito la programmazione come un "processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento" (principio contabile applicato All. n. 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011). Inoltre: "(...) *I documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: (...) ...b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione. L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente.*"

Ciò significa che, da un lato, nella logica di stretta correlazione positiva tra l'attività di programmazione e i risultati successivamente realizzati, la verifica effettiva degli stessi deve avvenire anche attraverso la realizzazione dei principi finanziari generali e applicati e, dall'altro, che l'ente realizza i propri obiettivi (finanziari) nel momento in cui riesce ad esprimere, in sede di programmazione del bilancio, l'equilibrio della competenza, a mantenere un livello sostenibile di indebitamento dimostrando il recupero del proprio disavanzo per una quota uguale o superiore a quella prevista dal piano di ammortamento. In discontinuità con gli ordinamenti previgenti, il nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs 118/2011 non si limita ad una identificazione puntuale di atti e regole contabili ma individua nelle attività gestionali ed in particolare in quelle programmatorie, lo strumento attraverso cui attuare una più idonea rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili. Attraverso l'attività di programmazione, infatti, tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli Enti territoriali, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità. Ne consegue che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle

compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Pertanto:

- i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;
- le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi;
- i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Si richiede, altresì, che il sistema di bilancio debba essere comprensibile e, pertanto, presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali e che il processo si svolga nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente.

L'assenza, anche parziale e a maggior ragione sostanziale, di questi elementi inficia la definizione stessa di processo, nella sua espressione eziologica.

Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Ne consegue che la valutazione del processo programmatico, oltre alla verifica formale di conformità dell'azione amministrativa rispetto al quadro normativo vigente, deve abbracciare anche la sostanza dell'attività in relazione alla natura della stessa segnalando eventuali aspetti meritevoli di attenzione, sia positivi che negativi. A tal proposito giova ricordare che il processo della programmazione si differenzia dal mero adempimento, e con esso non va confuso, proprio per il suo spiccato orientamento al risultato e alle esigenze dell'utilizzatore finale che, nel caso di specie, è da intendersi principalmente come *"l'insieme delle comunità di riferimento"*. In piena coerenza con il dettato costituzionale, il legislatore ha,

quindi, individuato due obiettivi propri della programmazione cioè “(...) *la realizzazione di fini sociali (...)* quali espressamente perimetrati nella prima parte della Costituzione ed in particolare nel titolo II per le precipue competenze riconducibili per attribuzione all’ente territoriale e (...) *e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento*” per i principi contenuti nel titolo III della Carta costituzionale, pure per quanto riconducibile alla competenza dell’ente territoriale di riferimento.

In siffatto contesto, l’analisi della programmazione regionale trova coerente collocazione, all’interno dell’attività di parifica annuale del rendiconto, in quanto rappresentativa della prima, fondamentale, fase del ciclo di bilancio che nel rendiconto della gestione trova la verifica del suo stato di realizzazione.

Collocata nell’alvo del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione, l’analisi e la valutazione della fase programmatica posta in essere deve tenere conto dei rilievi segnalati in occasione dei controlli sui precedenti esercizi finanziari e delle attività nel frattempo poste in essere al fine di rimuovere le criticità ivi emerse.

1.2 Quadro normativo di riferimento

Si ricorda che nel quadro ordinamentale nazionale assumono importanza, in particolare, le disposizioni contenute nel menzionato D.Lgs 118/2011 e ss.mm e, con specifico riferimento all’attività di programmazione, l’allegato 4/1 contenente il “*principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*”, e successivi aggiornamenti, che delineano con chiarezza il perimetro stringente entro cui deve conformarsi l’attività di gestione che, partendo necessariamente dallo specifico Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.), si svolge, poi, attraverso il bilancio di previsione, agli atti intermedi della gestione e al rendiconto conclusivo di gestione⁶.

A livello regionale, rilevano in particolare i contenuti della Legge regionale n. 15 del 20 aprile 2018 -recante “*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*” - che a

⁶ Si ricorda, in particolare, che: “(...) *La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale.*” e fornendo al successivo comma 3, un preciso riferimento sia sull’ordine che sulla natura dell’attività gestionale della Regione precisando che “(...) *Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (D.E.F.R.), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il D.E.F.R. è approvato con una delibera del consiglio regionale. (...)*” (art. 36, d.lgs, 118/2011).

partire dal 2018 ha modificato sensibilmente i contenuti della Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 relativa alle *“Nuove norme sulla programmazione”*⁷.

Altre disposizioni regionali di interesse sono contenute nello Statuto della Regione Veneto, (approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1), nella menzionata L.R. n. 35 del 2001 e nella L.R. 29 novembre 2001, n. 39 *“Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”*.

Come già rappresentato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell'es. 2018 (deliberazione n. 195/2019/PARI), l'entrata in vigore della menzionata L.R. n. 15/2018 ha conformato il sistema programmatico regionale all'impianto definito dalla normazione sull'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e, pertanto, la normativa regionale di settore ribadisce sostanzialmente i contenuti di quella nazionale.

Per quanto attiene ad ulteriori disposizioni ordinarie collegate, rilevano ai fini della programmazione sia il D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017), con specifico riferimento al ciclo della performance del personale e disposizioni ornamentali del relativo Organismo Interno di Valutazione, l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 relativamente al piano degli acquisti di beni e servizi.

Rileva altresì la Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* come modificata dall'art. 41 del D.Lgs 97/2016 che, relativamente ai piani triennali per la prevenzione della corruzione prevede che detti piani *“siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza”*

⁷ Si ricorda che rispetto alla l.r. n. 35/2001, la nuova l.r. n. 15/2018:

- ha sostituito (art. 2) integralmente il previgente art. 7 *“Atti e strumenti della programmazione”* introducendo formalmente il nuovo D.E.F.R. ed eliminando i PAS (Piano di Attuazione e Spesa);
- ha modificato (art. 4) l'art. 15 *“Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)”* sostituendo il precedente documento con il D.E.F.R. e dandone opportuna definizione;
- ha adeguato (artt. 5 e 6) in conseguenza gli artt. 16 e 17 riguardanti i contenuti e i tempi di approvazione del nuovo D.E.F.R.;
- ha modificato (art. 7) l'art. 27 *“Monitoraggio”* sostituendo la parola *“PAS”* con *“D.E.F.R.”* e prevedendo in tal modo la redazione annuale di un rapporto di monitoraggio da parte della Giunta regionale da inviare al Consiglio regionale. Sul punto specifico la Regione precisava che *“con riferimento all'annualità 2017 il Rapporto di monitoraggio, contenuto nella DGR/INF n. 6 del 10 aprile 2018, è stato inviato al Consiglio regionale con nota prot. n. 150789 del 22 aprile 2018”*. Rappresentava, altresì, che *“il Piano di Attuazione e Spesa, quale strumento di programmazione, è stato abrogato dalla L.R. n. 35/2001 sia perché non trovava alcun riscontro nella normativa nazionale sia perché non aveva mai trovato effettiva attuazione, mancando sempre il requisito della certezza delle risorse che consentisse la definizione di un quadro pluriennale di risorse certe e vincolate”*;
- ha modificato, altresì, gli artt. 13 (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati), 27 (Anticipazioni di cassa), 30 (Centri di responsabilità), 31 (Verifica e revisione dei budget);
- ha abrogato tutti gli articoli che disciplinavano il PAS;
- ha modificato la stessa struttura della previgente legge al fine di adeguarla alle modifiche nel frattempo intervenute.

Da ultimo rilevano, ai fini dell'attività della programmazione e della gestione, quantomeno a decorrere dall'esercizio finanziario 2020⁸, le disposizioni introdotte con la Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1 co. da 820 a 898.

1.3 Il sistema di programmazione regionale

La necessità contestuale di coordinamento dell'attività dell'ente regionale con gli obiettivi europei e nazionali di finanza pubblica determina una stringente connessione sia in termini temporali che programmatici, con i corrispondenti documenti di programmazione nazionali e sovranazionali. In tal senso assume quindi una rilevanza strategica il rispetto formale delle tempistiche espressamente previste dalla legge per la approvazione del D.E.F.R., quale garanzia di una buona amministrazione fondata sul recepimento degli obiettivi nazionali e sovranazionali in coordinamento con quelli propri dell'ente territoriale.

A tal proposito, il principio contabile applicato della programmazione finanziaria, di recente ulteriormente rivisitato⁹, disciplina un cronoprogramma tassativo di attività e strumenti a cui deve essere ispirato il processo di programmazione regionale e, precisamente:

a) entro il **30 giugno** di ciascun anno la Giunta regionale deve presentare al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (D.E.F.R.) per le pertinenti deliberazioni. Il D.E.F.R. definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. Contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione. I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente devono necessariamente partire dal D.E.F.R. e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale;

⁸ La legge di bilancio 2020, L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha anticipato di un anno la facoltà per le regioni a statuto ordinario di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio (art. 1, comma 541) che, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 comma 820), invece, avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2021, così come stabilito nell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 15 ottobre 2018 (art. 5) e trasfuso nell'art. 1, comma 824, della richiamata L. n. 145/2018. Resta comunque fermo (per le regioni a statuto ordinario) il rinvio dell'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 819 e da 821 a 823 dell'art. 1 della menzionata L. n. 145/2018, a decorrere dall'anno 2021 (art. 1 comma 542, della L. n. 160/2019).

⁹ Decreti del 1° marzo 2019 e del 1° agosto 2019 con i quali sono stati apportati gli aggiornamenti al d.lgs n. 118/2011 necessari per adeguare i principi contabili, generali e applicati, alle novità legislative introdotte dalla richiamata legge di bilancio 2019.

- b) **entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale**, e comunque **non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio**, deve essere presentata al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, la Nota di aggiornamento del D.E.F.R.;
- c) **entro il 31 ottobre** di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato deve essere presentato al Consiglio il disegno di **legge di stabilità** regionale che racchiude il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, la legge di stabilità trae il riferimento necessario dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il D.E.F.R.;
- d) **entro il 31 ottobre** di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato deve essere presentato al Consiglio il disegno di **legge di bilancio**. Contestualmente all'approvazione di questa, la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti;
- e) **entro 30 giorni** dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio, **la Giunta deve approvare il piano degli indicatori** di bilancio;
- f) **entro il 30 giugno** di ogni anno il disegno di legge di assestamento del bilancio, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio e **entro il 31 luglio**, la Regione deve approvare,

con legge, l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente (All. 4/1, punto 4.1 e art. 50 D.Lgs. n. 118/2011).

Tra gli altri strumenti della programmazione regionale vi sono, poi, gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro **il mese di ottobre** di ogni anno e gli specifici strumenti di **programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari** e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Le Regioni sono poi tenute ad adottare misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, nonché la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa.

Anche per le Regioni sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio delle medesime e dei bilanci dei propri organismi ed enti strumentali.

Come già evidenziato, conclude il sistema di bilancio il rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio (salvo proroghe di legge). Attraverso detto documento contabile conclusivo, infatti, si determina la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi originariamente introdotti e definiti nel D.E.F.R..

Si osserva, in proposito, che il controllo sul rendiconto della Regione, in tutte le sue declinazioni finanziarie, economiche o patrimoniali, esprime due diversi ordini di verifica di cui il primo, più diretto, relativo ai risultati endogeni rappresentati dal rispetto formale degli equilibri e della corretta applicazione delle norme di legge ai vari livelli di emanazione ed il secondo, che riguarda l'effettivo esercizio del processo di programmazione, relativo alla valutazione del processo in relazione alla misura della sua realizzazione.

1.4 I rilievi della precedente parifica (rendiconto 2018)

Si deve premettere che la Regione del Veneto, negli ultimi esercizi, ha progressivamente affrontato in termini risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha, di volta in volta, rilevato nelle attività pregresse di parificazione.

Da ultimo, l'analisi offerta in sede di parifica 2018, esitata nella deliberazione 195/2019/PARI, ha sostanzialmente riscontrato il superamento delle criticità, rilevate nelle precedenti Relazioni di Parifica, in relazione alla non conformità degli strumenti di programmazione regionale rispetto al mutato quadro nazionale e comunitario di riferimento nonché alla scarsa compatibilità dei meccanismi della programmazione con le dinamiche di spesa sia sul versante temporale sia sul versante degli strumenti a ciò dedicati. Tuttavia, in tale sede, la Sezione ha, comunque, ravvisato la necessità in capo alla Regione di porre in essere altre ed ulteriori azioni per la resa ottimale dell'attività programmatica in esame. Ciò in quanto:

- nel corso del 2018 e del 2019 in materia di Programmazione Finanziaria non sono state emanate direttive di indirizzo da parte del Presidente della Regione del Veneto né impartite Direttive ai capi di area o di struttura, da parte del Segretario Generale della Programmazione;
- nonostante l'innovazione tecnologica sia stata dall'Ente posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, il settore presenta ancora indubbi margini di miglioramento meritevoli di attenzione, come peraltro rilevato dagli stessi organismi di controllo, interni all'Amministrazione, e confermato dalla Regione in sede di contraddittorio finale;
- nel 2018 avrebbe dovuto trovare concreta operatività il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), organismo che assume particolare rilevanza nell'ambito del processo di programmazione soprattutto in relazione all'esercizio dell'attività consultiva e concertativa, ma che, tuttavia, era risultato di fatto non operativo in quanto "*(...) in conseguenza della scelta politica dell'organo legislativo regionale*". Sul punto la Sezione, ferma restando l'insindacabilità delle scelte politiche, aveva espresso perplessità e preoccupazioni in relazione al piano di razionalizzazione presentato dalla Regione finalizzato alla realizzazione di una governance unitaria. Infatti la complessa articolazione del nuovo sistema delineato dalla regione, la numerosità dei Soggetti coinvolti e le competenze, per troppi tratti sovrapposte, e non ben definite degli stessi rendevano concreta la possibilità che, a livello operativo, detta nuova articolazione potesse creare confusione di ruoli e duplicazioni di competenze. Sul punto la Sezione aveva richiamato l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla necessità di definire in maniera accorta e capillare le rispettive competenze tra la Cabina di Regia

e il CAL atta ad evitare conflitti e sovrapposizioni, anche meramente potenziali, in considerazione anche della diversa forza giuridica (nella gerarchia delle fonti) della fonte istitutiva dei due organismi.

Tutte le suesposte osservazioni e raccomandazioni, come si vedrà in prosieguo di trattazione, hanno avuto un riscontro positivo nelle azioni correttive poste in essere dalla Regione nel corso del 2019.

1.5 L'attività istruttoria svolta

Prima di passare alla esposizione delle risultanze dell'analisi effettuata, occorre dare contezza dell'attività istruttoria svolta in contraddittorio con l'Ente.

A tal proposito si rappresenta che la Sezione ha proceduto a formale istruttoria con nota prot. n. 2561 dell'11 maggio 2019, puntualmente riscontrata dalla Regione del Veneto, con nota prot. n. 201493 del 21 maggio 2020, acquisita al prot. della C.d.c. n. 2825 in pari data, a corredo della quale sono state trasmesse:

- 1) la nota prot. n. 197237 del 19 maggio 2020 a cura della UO Sistema Controlli e Attività Ispettive;
- 2) la nota prot. n. 194344 del 18 maggio 2020 a cura dell'Area programmazione e Sviluppo Strategico, corredata delle ulteriori note prot. 193483 del 15/5/2020 e prot. 192052 del 14/05/2020;
- 3) la nota prot. n. 7291 del 20 maggio 2020 a cura della Segreteria Generale del Consiglio Regionale;
- 4) la relazione dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria del 18 maggio 2020 predisposta congiuntamente con i Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEARS e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria;
- 5) la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Con successiva nota prot. n. 243925 del 22 giugno 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 3235 in pari data, la Regione ha trasmesso, ad integrazione di quanto sopra, una ulteriore relazione relativa all'attuazione dello "Sviluppo sostenibile" corredata anche del collegamento al Sito web: www.venetosostenibile.regione.veneto.it.

Ulteriori elementi informativi sono stati poi acquisiti a seguito del contraddittorio finale, svoltosi in data 3 luglio 2020 in collegamento da remoto sulla piattaforma Skype for business

come da Ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 30/2020, propedeutico al giudizio di parificazione.

In tale occasione la Regione, in conformità a quanto ulteriormente richiesto con la trasmissione della bozza di *“Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019”*, approvata nell'adunanza del 24 giugno 2020 e inoltrata alla Regione con nota prot. n. 3303 del 25 giugno 2020, quest'ultima, con nota prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data) ha formalmente depositato le proprie controdeduzioni (già anticipate per le vie brevi) attraverso le seguenti note:

- nota prot. n. 256180 del 30/06/2020 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con a corredo la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 255260 del 26/06/2020;
- nota prot. n. 260944 del 02/07/2020 dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio con a corredo la nota della Direzione Progetti Speciali per Venezia prot. n. 260023 del 01/07/2020;
- nota prot. n. 261476 del 02/07/2020 dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici;
- nota prot. n. 262158 del 02/07/2020.

1.6 Analisi generale degli atti programmatori della Regione

Si premette che ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 35/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/2018, gli strumenti della programmazione regionale sono i seguenti:

- a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
- b) i Piani di settore;
- c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) e relativa nota di aggiornamento;
- d) il disegno di legge di stabilità regionale;
- e) il disegno di legge di bilancio;
- f) il piano degli indicatori di bilancio;
- g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
- h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
- l) il Piano della performance.

Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.

Ciò premesso, ai fini dell'analisi puntuale del ciclo di programmazione in esame si è proceduto dapprima a verificare che l'adozione degli strumenti della programmazione regionale fosse avvenuta nel rispetto dei termini di legge e, quindi, a valutare la coerenza dei contenuti della programmazione con il programma di governo (che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente) e con le azioni poste in essere nonché l'interconnessione tra i documenti principali di programmazione e gli altri fondamentali strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi; Piano della Performance; Piano triennale per la prevenzione della corruzione).

Quanto alle tempistiche di legge, per la cui analisi puntuale si rinvia al paragrafo successivo, si evidenzia preliminarmente che il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19/05/2020 (successivamente emendato con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020) e, quindi, in tempi più che tempestivi.

Si ricorda, in proposito che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria determinata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della ritenuta oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha rinviato, tra gli altri, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020), rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

1.6.1 Adozione degli atti programmatori – Verifica tempistiche

Dall'analisi effettuata è emerso che per l'esercizio 2019 i principali documenti contabili del ciclo di programmazione, fatta eccezione per la legge di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021, sono stati tempestivamente adottati.

Infatti:

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.) 2019-2021 è stato adottato con D.G.R. n. 71/CR del 26/06/2018, trasmesso al Consiglio regionale in data

- 28/06/2018 (nota prot. n. 244877), e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 162 del 29/11/2018;
- la successiva Nota di Aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021 è stata adottata con D.G.R. n. 98/CR dell'8/10/2018, trasmessa al Consiglio regionale in data 10/10/2018 (nota prot. n. 412189), e approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale (D.C.R.) n. 163 del 29/11/2018;
 - il D.E.F.R. 2020-2022 è stato adottato con D.G.R./CR n. 64/CR del 19/06/2019 e approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 117 del 5 novembre 2019;
 - la successiva nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2020-2022 è stata adottata con D.G.R./CR n. 107 del 8 ottobre 2019 e, successivamente, approvata con D.C.R. n. 118 del 5 novembre 2019;
 - la legge di stabilità 2019 è stata approvata con L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018 e con L.R. 14 dicembre 2018, n. 43 è stato adottato il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
 - il Bilancio di previsione della Regione del Veneto relativo al triennio 2019-2021, corredato del parere favorevole dell'Organo di revisione (datato 31 ottobre 2018), nella forma di D.D.L. adottato dalla Giunta con la deliberazione n. 41/D.D.L. dell'8 ottobre 2018, è stato approvato con legge regionale del 21 dicembre 2018, n. 45 e, quindi, successivamente alla nota di aggiornamento del D.E.F.R. (29 novembre 2018) e successivamente alla legge di stabilità, approvata con L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018. Anche per il 2019 la Regione non ha dovuto ricorrere alla gestione provvisoria dell'esercizio. Tuttavia, va segnalato, che le previsioni del bilancio 2019-2021 hanno subito variazioni in corso d'anno esitate in complessivi 158 provvedimenti, sia legislativi (11) che amministrativi (147), a cui si aggiungono n. 112 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
 - il DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione con il quale la Giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati) è stato approvato con D.G.R. n. 1928 del 21 dicembre 2018, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011, che ne dispone l'approvazione contestuale alla legge di bilancio;

- il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019-2021, che opera la ripartizione delle categorie di entrata in capitoli e i macroaggregati di spesa in capitoli e in articoli, ai fini della gestione e rendicontazione, assegnando ai dirigenti, titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. n. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati, è stato approvato dal Segretario generale della programmazione con proprio decreto del 28 dicembre 2018 (decreto n. 12) e, quindi, nel rispetto dell'art. 9, comma 2, L.R. n. 39/2001;
- il D.D.L. Prima variazione di bilancio (D.D.L. 6 del 23/04/2019), è stato approvato con Legge regionale 19 giugno 2019, n. 22;
- il D.D.L. seconda variazione di bilancio (D.D.L. 20 del 23/09/2019), è stato approvato con Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42;
- il rendiconto 2019 che rappresenta l'atto epilogativo del ciclo gestionale di tale esercizio, come già evidenziato, è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19/05/2020 e, successivamente, emendato con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è stato approvato con D.G.R. n. 16 del 15/01/2019 ovvero entro i trenta giorni previsti dal D.Lgs 118/2011 rispetto alla approvazione del bilancio di previsione (21/12/2018).
- il "Piano della performance triennale 2019-2021", adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 64 del 29 gennaio 2019.

In tale contesto, solo la legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021, è intervenuta in ritardo, lieve, rispetto alle tempistiche di legge, essendo la Legge Regionale approvativa intervenuta in data 6 agosto 2019 e, quindi, oltre il termine ordinamentale del 31 luglio di cui all'art. 50, D.Lgs. n. 118/2011 e ciò indipendentemente dal fatto che la Giunta regionale abbia adottato il disegno di legge con deliberazione 2 luglio 2019, n. 12/D.D.L. e il Consiglio regionale abbia esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 luglio 2019, n. 31. Quest'ultima, infatti, si è tradotta in L.R. di approvazione successivamente al 31 luglio, come richiesto dalla norma di riferimento¹⁰.

¹⁰ Art. 50, D.Lgs. n. 118/2011: "Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40" (equilibri di bilancio).

Quanto alla evidenziazione dell'intervenuta, o meno, inclusione nel sistema della programmazione anche degli altri fondamentali strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi; Piano della Performance; Piano triennale per la prevenzione della corruzione), la Regione, in sede istruttoria, ha rappresentato che: *"(...) Il Piano delle Performance (per il triennio 2019-2021 adottato con DGR n. 64 del 29/01/2019) e il Piano triennale della prevenzione della corruzione (per il triennio 2019-2021, adottato con DGR n. 63 del 29/01/2019) vengono richiamati, nei sopracitati DEFR 2020-2022 e relativa Nota di Aggiornamento. In relazione a quest'ultima, i riferimenti sono rinvenibili: alle pagine n. 13 e 14 nel Capitolo "Il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo: un quadro di sintesi" (...)"*.

Nel complesso quindi si ritiene che l'ente abbia ottemperato agli obblighi di legge adottando tutti i documenti esplicitamente rubricati nel paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 di cui al D.Lgs. 118/2011. Inoltre, comparando e integrando i dati sopra rappresentati con il prospetto di seguito riportato, appare evidente che l'Ente, fatta eccezione, come già detto, per la Legge di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021, ha rispettato i termini previsti per l'adozione degli stessi.

REGIONE VENETO - PROGRAMMAZIONE 2019-2021				
RIF. PAR 4.1, ALL. 4/1 D.Lgs. 118/2011	ATTO	TERMINE DI LEGGE	TERMINE DI ADOZIONE	RISPETTO TERMINE DI LEGGE
Let. a)	D.E.F.R. 2019-2021	Entro il 30 giugno	adottato con D.G.R./CR n. 71 del 26 giugno 2018 approvato con D.C.R. n. 162 del 29 novembre 2018	SI
Let. b)	Nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2019-2021	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con D.G.R./CR n. 98 dell'8 ottobre 2018 approvata con D.C.R. n. 163 del 29 novembre 2018	SI
Let. c)	la legge di stabilità 2019	Entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	(D.D.L. 40 del 8/10/2018) approvata con L.R. n. 44 del 14 dicembre 2018	SI
Let. d)	Disegno di legge di Bilancio previsione 2019- 2021	Entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dall'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	(D.D.L. 41 del 8/10/2018) approvato con L.R. 45 del 21/12/2018	SI

REGIONE VENETO – PROGRAMMAZIONE 2019-2021				
RIF. PAR 4.1, ALL. 4/1 D.Lgs. 118/2011	ATTO	TERMINE DI LEGGE	TERMINE DI ADOZIONE	RISPETTO TERMINE DI LEGGE
Let. e)	Piano degli indicatori	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto	approvato con D.G.R. n. 16 del 15/01/2019	SI
Let. f)	Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021	Da approvarsi con legge regionale entro il 31 luglio	(D.D.L. 12 del 2/07/2019) Approvato con Legge Regionale n. 31 del 6 agosto 2019	NO
Let. g)	gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio	Nel corso dell'anno ma non oltre il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6 dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011	D.D.L. prima variazione di bilancio (D.D.L. 6 del 23/04/2019), approvato con Legge regionale 19 giugno 2019, n. 22	SI
			D.D.L. seconda variazione di bilancio (D.D.L. 20 del 23/09/2019), approvato con Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42.	SI
Let. j)	Collegato alla legge di stabilità regionale 2019	da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno	(D.D.L. 39 del 8/10/2018) Approvata con Legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018	SI
Let. a)	D.E.F.R. 2020-2022	Entro il 30 giugno	adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 64/CR del 19/06/2019 approvati con D.C.R. n. 117 del 5/11/2019	SI
Let. b)	Nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2020-2022	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con D.G.R. n. 107/CR dell'8/10/2019 e approvata D.C.R. n. 118 del 5/11/2019	SI
Let. k)	Piano della performance triennale 2019-2021	Entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 10 c. 1 lett. a D.Lgs. 150/2009)	adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 64 del 29 gennaio 2019.	SI
Let. k)	Piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2019-2021	Entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co.8, L. n. 190/2012 applicato ex art.1, co.2, D.Lgs 165/2001.)	adottato con D.G.R. n. 63 del 29/01/2019	SI

Fermo restando quanto sopra non può comunque sottacersi che, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, la Regione ha emanato, come già rappresentato, complessivi 158 provvedimenti, sia legislativi (11) che amministrativi (147), contenenti variazioni alle previsioni del bilancio 2019-2021 a cui vanno ad aggiungersi, poi, n. 112 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.

La necessità di provvedere in maniera così elevata a modificare le previsioni del bilancio collide con i principi contabili basilari, sia generali che applicati, sottesi alla costruzione del bilancio di previsione e con le stesse finalità della programmazione di bilancio.

Si evidenzia, in proposito, che il principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria (All. n. 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011) definisce la programmazione come “*processo di analisi e valutazione*” per la cui attuazione si richiede il rispetto dei principi contabili generali (All. 1 D.Lgs. n. 118/2011) ed in particolare del principio della veridicità - che in relazione ai documenti di previsione è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari ed economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento-, la cui corretta applicazione impone di valutare le singole poste secondo una concreta analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse. Ciò comporta che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, in applicazione del principio dell’attendibilità, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti.

La Regione, invitata a fornire ogni utile chiarimento in sede di contraddittorio finale, ha corrisposto le proprie controdeduzioni con nota dell’Area Risorse strumentali prot. n. 262158 del 2 luglio 2020 (acquisita agli atti con prot. C.d.c. n. 3457 del 3 luglio 2020), trasmessa anche in allegato alla già menzionata nota generale della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data). Condividendo il dettato normativo di cui ai sopra richiamati principi contabili e richiamando l’attenzione sulla definizione di programmazione finanziaria (All. n. 4.1 al D.Lgs. 118/2011) come processo di analisi e valutazione la Regione ha evidenziato che “*la necessità di provvedere a modificare le previsioni iniziali del bilancio 2019-2021 attende alla situazione di impossibilità (naturale) di processare quei dati che proprio (e anche) il principio della veridicità impone di acquisire con un contenuto che non lo disattenda, ovvero di valutare le singole poste (interessate) secondo una concreta analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse*” in proposito ricordando che “*il complesso iter (normativo) del processo di approvazione del bilancio regionale di previsione, in specie il bilancio di previsione 2019-2021, “inizia” con l’approvazione del DDL da parte della Giunta regionale, avvenuta con atto dell’08.10.2018, n. 41, riportando, giocoforza, i dati contabili previsionali conosciuti a quel tempo ed*

iscrivibili nel rispetto del corpus dei principi contabili e degli altri documenti di programmazione previsti dal D.Lgs. 118/2011, sino ad arrivare all'approvazione avvenuta con L.R. 21.12.2018, n. 45" e che, in particolare, per quanto attiene alle risorse di fonte statale: "la discrasia temporale che connota l'iter di approvazione del bilancio di previsione regionale rispetto al bilancio di previsione dello Stato (.....) rende alquanto critico procedere ad iscrivere, a livello di stanziamento iniziale, le risorse statali presenti nel bilancio dello Stato nel rispetto ad es. di "fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti". Infatti, una volta acquisiti tutti gli elementi necessari volti al rispetto dei principi contabili, si è prontamente proceduto alle relative variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, al fine di rendere disponibili tali risorse per il celere avvio delle procedure di spesa, ancorché ciò produca un incremento (parziale) nella numerosità degli atti. Analogo processo governa le risorse di fonte europea, le cui variazioni sono ulteriormente influenzate, per i progetti avviati, dai relativi cronoprogrammi (variati in corso di gestione)."

Quanto, poi, alle variazioni che insistono sulle risorse regionali, la Regione le riconduce "alle varie casistiche che si manifestano durante l'esercizio tramite l'utilizzo degli strumenti di elasticità di bilancio nel totale rispetto degli equilibri di bilancio e dei saldi di finanzia pubblica da garantire, i cui meccanismi sono definiti ben oltre la data di approvazione della legge di approvazione del bilancio regionale".

A chiarimento delle rilevate variazioni intervenute tramite l'approvazione di provvedimenti legislativi regionali (n. 11) la Regione segnala che: "per logica consequenzialità i provvedimenti amministrativi attuativi ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 118/2011 risultano dello stesso numero (n. 11). Per quanto attiene alle dimensioni del fenomeno di che trattasi soccorrono anche i dati presenti, nella Bozza pervenuta, al paragrafo <<1.1.2 L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2019>> nelle Tabelle 2 e 3, che riportano le variazioni intercorse tra le previsioni iniziali delle entrate e delle spese di competenza e gli stanziamenti finali".

La Sezione prende in debita considerazione le motivazioni addotte dalla Regione e le difficoltà insite nella complessità del processo di programmazione, tuttavia ricorda che al fine della corretta applicazione del principio della veridicità le singole poste di bilancio devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo per cui le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, in applicazione del principio dell'attendibilità, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti.

Il processo di programmazione deve, quindi, svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente. In linea generale, poi, si evidenzia che l'entrata a regime della contabilità armonizzata impone agli Enti di porre maggiore attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria degli obiettivi perseguiti alla luce anche del nuovo principio di contabilizzazione delle entrate e delle spese secondo esigibilità delle sottostanti obbligazioni attive e passive, che impone adeguata ed attenta valutazione delle entrate realmente disponibili e delle spese effettivamente sostenibili.

1.6.2 Atti programmatori - Altri adempimenti -Verifica

In relazione agli altri adempimenti di legge, rilevano in particolare quelli in materia di trasparenza dei bilanci.

Con riferimenti ai principali atti programmatori del ciclo di bilancio, l'art. 39, comma 16, e l'art. art. 76, co. 1 del D.Lgs n. 118/2011.

Il primo dispone che: *“Nella sezione del sito internet della regione dedicata ai bilanci sono pubblicati: il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento, il bilancio finanziario gestionale, le variazioni del bilancio di previsione, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento, il bilancio di previsione assestato, il documento tecnico di accompagnamento assestato e il bilancio gestionale assestato”* mentre il secondo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V, stabilisce che: *“(...) Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti (...)”*.

In relazione ai richiamati adempimenti di legge emerge dall'analisi che la Regione risulta solo parzialmente adempiente alle prescrizioni di cui al menzionato art. 39, co.16, poiché sul sito istituzionale della Regione, alla Sezione “Amministrazione trasparente – Bilanci”, non risultano essere stati pubblicati né il DTA (Documento Tecnico di Accompagnamento)“assestato” né il BFG (Bilancio Finanziario Regionale) “assestato”, relativi ai bilanci di previsione 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 2019-2021. Infatti, in detta sezione sono rinvenibili soltanto i provvedimenti di variazione (e relativi prospetti allegati) al Bilancio di Previsione, al DTA e al BFG, ma non le risultanze definitive di detti documenti

a seguito delle variazioni intervenute in sede di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021.

Criticità, questa, già rilevata nei precedenti cicli di controllo¹¹ nell'ambito dei quali, nel raccomandare all'Ente il compiuto adempimento della prescrizione normativa, la Sezione ha sottolineato come le attuali modalità di pubblicazione adottate dalla Regione, di fatto, impedisce l'immediato raffronto dei dati risultanti dall'ultimo documento approvato con quelli di previsione (iniziale) e con le precedenti variazioni di bilancio approvate.

In merito alle osservazioni formulate, la Regione ha fornito le proprie controdeduzioni con la menzionata nota dell'Area Risorse strumentali del 2 luglio 2020.

Quanto al parziale adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 39, co.16, del D.Lgs n. 118/2011 la Regione, raccogliendo la sollecitazione espressa dalla Sezione, ha assicurato di aver intrapreso le necessarie procedure al fine di eliminare le criticità segnalate a partire dal prossimo provvedimento di "Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022". In relazione poi al rilevato impedimento, di fatto, all'immediato raffronto dei dati risultanti dall'ultimo documento approvato con quelli di previsione (iniziale) e con le precedenti variazioni di bilancio approvate, la Regione ha segnalato che: *"negli schemi del documento di Rendiconto, così come previsti dal D.Lgs. 118/2011 risultano indicati i valori della competenza finale che rendono possibile il confronto di tali valori con i valori degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione iniziale per ottenerne il necessario raffronto, come d'altronde emerge dalle succitate Tabelle 2 e 3 presenti nel paragrafo <<1.1.2 L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2019>>"*.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalla Regione in relazione alle azioni già intraprese per eliminare le osservazioni critiche segnalate. Tuttavia, in quanto *in itinere*, dette azioni potranno trovare adeguata valutazione solo nel prosieguo dell'attività di controllo sui prossimi cicli di bilancio della Regione.

Con riferimento agli altri documenti del ciclo della programmazione si premette sinteticamente che, a seguito delle modifiche apportate al D.Lgs n. 33/2013¹² dal D.Lgs. 97/2016¹³, in particolare all'art. 10, la promozione di maggiori livelli di trasparenza

¹¹ Deliberazione di questa Sezione n. 231/2019/FRG/Regione Veneto e n. 101/2020/FRG/Regione Veneto.

¹² Il decreto reca il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

¹³ Il decreto disciplina la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

“costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali” (art. 10, co. 3). Va poi osservato come la integrale sostituzione del previgente comma 1 del menzionato d.lgs n. 22/2013 abbia, di fatto, integrato il precedente il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità” (PTTI) nel nuovo “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (PTPC) che ha assunto pertanto la nuova denominazione di “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” (PTPCT).

In relazione al ciclo della programmazione e dei suoi strumenti, questa Sezione ha costantemente ricordato l'importanza della necessaria ed effettiva interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il Piano della Performance nonché il collegamento fra questo e il D.E.F.R., il Programma di mandato del Presidente, il Piano Triennale della Corruzione.

Pertanto l'istruttoria effettuata in contraddittorio con la Regione ha dedicato un approfondimento alla verifica della intervenuta, o meno, inclusione nel sistema della programmazione anche degli altri fondamentali strumenti di programmazione (Piano degli acquisti di beni e servizi; Piano della *Performance*; Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo l'originaria nomenclatura) e della reperibilità o meno dei provvedimenti adottati sul sito *web* ufficiale della Regione.

Si espongono di seguito le risultanze dell'analisi svolta premettendo che per il triennio 2019-2021 con D.G.R. n. 63 del 29/01/2019 è stato approvato il “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021” e che sul sito della Regione, in apposita sezione storica, sono riportati i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità relativi ai trienni 2015-2017 e 2016-2018, secondo la previgente normativa.

1.6.2.1 Ciclo della performance e altri strumenti della programmazione

Con riferimento alla *performance*, l'ente ha adottato i seguenti documenti relativamente all'orizzonte di programmazione triennale 2019-2021:

- Piano della *performance* – Sistema di misurazione e valutazione: aggiornamento del 2019 con D.G.R. n. 64 del 29 gennaio 2019 con la quale la Regione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, co. 1, lett. a) e art. 15 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha approvato il proprio Piano della Performance 2019-2021. Il documento risulta pubblicato sul sito istituzionale.

- Relazione sulla *Performance* (art. 10, c. 1, lett. b), approvata con D.G.R. 447 del 23 aprile 2019 e relativa alla valutazione delle prestazioni afferenti il precedente esercizio 2018. Il documento risulta pubblicato sul sito istituzionale.
- Relazione sulla *Performance* (art. 10, c. 1, lett. b) approvata con D.G.R. 507 del 28 aprile 2020 e relativa alla valutazione delle prestazioni afferenti l'esercizio 2019 (questa attività eseguita nel 2020 rientra nella programmazione 2019 in quanto conclude il ciclo di verifica a posteriori dei risultati). Tale atto non risulta ancora pubblicato nel sito essendo tale attività esperibile entro il 30 giugno 2020.

In relazione alla valutazione del ciclo, in sede istruttoria la Regione¹⁴ ha precisato che la realizzazione degli Obiettivi assegnati alle Strutture regionali e le attività/fasi connesse sono monitorati periodicamente attraverso apposito applicativo informatico (sistema informativo SFERE - Sistema finanziario economico regionale) e che: *“Dal monitoraggio, si procede alla formulazione di una reportistica sia a livello aggregato che per singolo obiettivo, evidenziando scostamenti rispetto a quanto programmato. In particolare, l'articolo 27, comma 3, della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, stabilisce che la Giunta regionale predisponga annualmente un Rapporto di monitoraggio. Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti valutazioni sulla programmazione. Dall'attività di controllo scaturiscono informazioni e riflessioni che hanno implicazioni nella formulazione del DEFR e del Piano della Performance del periodo successivo”*. In relazione, poi, alla congruenza tra ciclo della performance, la programmazione regionale e gli altri strumenti della programmazione, la Regione ha rappresentato che: *“Il DEFR, e la relativa Nota di Aggiornamento, costituiscono punto di riferimento per il Piano della Performance (che viene aggiornato e adottato annualmente, in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009) e per il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”*

È stato, altresì, specificato che: *“L'attività di pianificazione strategica illustrata dal Piano della Performance 2019-2021 prevede la definizione di obiettivi strategici annuali che si desumono da:*

- A. Il programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale;*
- B. Il collegamento con i documenti di programmazione economico-finanziaria (DEFR);*
- C. Il collegamento col Piano anticorruzione e trasparenza (PTPCT);*
- D. Il ruolo dell'amministrazione regionale (la sua vision, la mission ed i valori espressi) rispetto alla comunità e ai cittadini;*

¹⁴ Nota prot. n. 197237 del 19 maggio 2020 a cura della UO Sistema Controlli e Attività Ispettive.

E. *L'evoluzione del contesto esterno di riferimento:*

1. *l'evoluzione delle aspettative dei cittadini, enti, imprese, ecc.;*
2. *i vincoli di risorse e le linee guida che derivano dalla gestione e dalle norme nazionali;*
3. *l'evoluzione delle normative regionali di riferimento;*
4. *le trattative con lo Stato sull'autonomia.*

F. *La congiuntura economica e le priorità che ne derivano in termini di intervento regionale*¹⁵.

A conferma delle affermazioni rese, le strutture competenti richiamano analiticamente i passaggi di riferimento fondamentali contenuti nel D.E.F.R. tra cui, in particolare, il seguente: *“La necessaria integrazione fra strumenti di programmazione e di controllo (Piano anticorruzione e trasparenza, Piano delle performance, Documento di Economia e Finanza Regionale) costituisce un obiettivo da perseguire anche nel prossimo triennio, affinando sempre più le sinergie e i contatti fra i vari documenti. Tale percorso comporta, quale corollario imprescindibile, la necessità di una evoluzione anche tecnologica delle soluzioni informatiche utilizzate, suggerendo l'adozione ed implementazione di un applicativo gestionale dedicato alla gestione delle “attività anticorruzione”, coerentemente alle esigenze specifiche della lotta alla “maladministration”. La funzione anticorruzione, infatti, si propone di incidere in maniera sempre più efficace nei processi lavorativi, tanto da divenire essa stessa “cultura del fare amministrazione”, svolgendo appieno una funzione di prevenzione mediante una azione formativa costante e anche con l'effettuazione di audit presso strutture, Enti e società regionali.”*

Ulteriormente, l'ente evidenzia che il piano della performance viene richiamato nella sezione della Nota di aggiornamento al D.E.F.R. 2020-2022 nella parte dedicata al “(...) PROGRAMMA 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI” dove, con riferimento alla correlazione tra il D.E.F.R. e gli altri atti di programmazione regionale viene ribadita “(...) *La necessaria integrazione fra strumenti di programmazione e di controllo (Piano anticorruzione e trasparenza, Piano delle performance, Documento di Economia e Finanza Regionale) costituisce un obiettivo da perseguire anche nel prossimo triennio, affinando sempre più le sinergie e i contatti fra i vari documenti”.*

Si evidenzia, inoltre, che nel Piano della Performance 2019-2021 è prevista una specifica sezione rubricata “4.2. RACCORDO CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE” nella quale si delineano sia le linee di raccordo con gli strumenti della

¹⁵ Relazione del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale sul punto 3 della nota istruttoria.

programmazione regionale che quelle di raccordo con gli strumenti della programmazione strategica.

In particolare, al paragrafo 4.2 del Piano della Performance 2019-2021, dedicato al raccordo con gli strumenti di programmazione regionale, viene espressamente previsto che < (...) *L'art. 1 co. 8 bis della L. n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016 ha sottolineato la necessità "che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che **nella misurazione e valutazione delle performance** si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza". La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione comporta che le amministrazioni debbano procedere all'inserimento delle attività che pongono in essere per l'attuazione della Legge n. 190/2012 nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nei Piani della Performance (PdP) e negli analoghi strumenti di programmazione previsti nell'ambito delle amministrazioni regionali e locali, **quali, per la Regione del Veneto, il DEFR.***>

Nei successivi paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 vengono previsti ulteriori elementi di raccordo con i documenti programmatori generali (raccordo verticale) ma anche con gli altri strumenti di programmazione regionali quale il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione PTPC (raccordo orizzontale). Si dispone, infatti, che: "(...) *Il Piano della Performance 2019-2021 (PdP), di durata triennale, **deve coordinarsi ed integrarsi con il PTPC 2019-2021**, prendendo in considerazione gli obiettivi, individuati dallo stesso, legati alla prevenzione del rischio di corruzione, nonché alle azioni (cd. misure trasversali e non) atte a ridurlo. Il PTPC individua per ciascuna misura il relativo responsabile e le tempistiche di attuazione, che si prefigurano come obiettivi riconducibili alle performance organizzative e individuali **da inserirsi nel Piano della Performance.***"

Si ritiene, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, che la Regione abbia ulteriormente definito e perfezionato il richiesto meccanismo di raccordo tra i vari documenti.

Quanto all'adempimento degli obblighi di trasparenza, il Piano della performance è reperibile sul sito della Regione nella apposita sezione dedicata della Trasparenza.

In tale area sono pubblicati sia il piano 2019-2021 che quello 2020-2022.

Con riferimento alla **prevenzione della corruzione**, viene rappresentato in atti che l'Amministrazione regionale ha definito gli obiettivi strategici e adottato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione*, e viene, altresì, precisato che, in tale contesto l'Amministrazione regionale è impegnata a rafforzare strategicamente la funzione

anticorruzione, onde consentire in concreto una pianificazione delle azioni di prevenzione mediante un coinvolgimento di strutture, Enti e società regionali anche mediante l'effettuazione di specifici audit.

Detto Piano viene adottato parallelamente all'adozione del Piano della performance, nel cui ambito vengono definiti obiettivi strategici trasversali a tutte le strutture, la mappatura dei processi, l'analisi del rischio, l'attuazione e il monitoraggio delle misure e la coerenza fra detti Piani viene verificata annualmente dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Per quanto riguarda il *Piano degli acquisti di beni e servizi* (art. 21 del D.Lgs. 50/2016), emerge in atti che: *"(...) La programmazione di servizi e forniture, a partire dal 2019, per effetto del D.M. n. 14/2018, in attuazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, verrà attuata mediante l'approvazione di un "programma biennale" concernente tutti i beni e i servizi regionali di valore superiore ai 40.000,00 euro, collegato alle previsioni di bilancio nonché al programma triennale di lavori pubblici (...).*

Si osserva sul punto che il **programma biennale 2020-2021**, comprensivo dell'elenco annuale 2020, risulta approvato con D.G.R. n. 300 del 10/03/2020 pubblicato sul BUR n.37 del 20/03/2020 e rinvenibile sul sito dell'ente nella alla sezione trasparenza.

Non risulta invece pubblicato nel sito il corrispondente documento 2019-2021.

Sul punto si richiama l'art. 9 del D.M. 14/2018 secondo cui *"... Il presente decreto si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture"*.

La Regione in sede di contraddittorio finale con nota di risposta dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, prot. n. 261476 del 2 luglio 2020 (acquisita agli atti con prot. C.d.c. n. 3454 in pari data¹⁶), ha confermato l'intervenuta adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale 2019, adottati con D.G.R. n. 591 del 22.5.2019 e approvati con delibera consiliare n. 67 del 9.7.2019 e, nel contempo, ha precisato di aver reso pubblici i predetti documenti attraverso il sito regionale nella sezione amministrazione trasparente - opere pubbliche

¹⁶ La nota di risposta è stata trasmessa anche in allegato alla già menzionata nota generale della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data).

(<https://www.regione.veneto.it/opere-pubbliche>) alla pagina dedicata alla programmazione, fino al 16 marzo 2020, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del DM 14/2018. A partire, quindi, dalla ricordata data del 16 marzo 2020 tali documenti sono stati sostituiti con il programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 ed elenco annuale 2020 nel frattempo adottati con D.G.R. n. 299 del 10/03/2020. Tuttavia, come evidenziato nella menzionata nota di risposta, *“nella suddetta pagina della sezione amministrazione trasparente dedicata alla programmazione (...) è comunque presente il link che permette di accedere ai programmi triennali ed elenchi annuali dei lavori pubblici già pubblicati sul portale Servizio Contratti Pubblici, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove tutti i programma triennali delle opere pubbliche pregressi rimangono consultabili anche successivamente alla data di scadenza dell'obbligo, alla pagina (.....)”*.

Fermo restando ciò, la Regione ha evidenziato di aver provveduto, ad ogni buon conto, *“ad inserire il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 anche direttamente nella pagina della Regione del Veneto dedicata all'archivio delle programmazioni delle annualità precedenti”*, nel contempo rappresentando che: *“Il programma biennale servizi e forniture 2019-2020 - approvato con DGR n. 590 del 14.5.2019 e la successiva variazione in corso anno approvata, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del DM 14/2018, con DGR 1541 del 22.10.2019 - sono attualmente consultabili nella sezione amministrazione trasparente - opere pubbliche, alla pagina dedicata alla programmazione accedendo tramite il link - denominato “accedi all'archivio delle Programmazioni delle annualità precedenti”*. Inoltre lo stesso programma biennale 2019-2020 e la relativa variazione in corso d'anno sono tutt'ora pubblicati anche sul sito Servizi e Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, le osservazioni critiche sono da ritenersi superate. A completamento dell'analisi sin qui formulata e sulla base della documentazione depositata dall'Ente in ottemperanza alle richieste istruttorie della Sezione, va ulteriormente sottolineato che in ordine alla congruenza tra la attività di programmazione intesa nella sua accezione più ampia, comprensiva della nota integrativa del bilancio e del piano della performance 2019 e le relazioni dell'OIV 2019 e relative linee di indirizzo orientate al 2020, mettendo in evidenza anche i punti di collegamento con il D.E.F.R. e i relativi obiettivi gestionali, la relazione prodotta dall'ente in sede istruttoria appare molto dettagliata e offre un quadro esaustivo delle informazioni richieste.

A tal proposito si evidenzia che nella parte introduttiva della richiamata relazione l'ente ripercorre le attività di programmazione poste in essere nel 2019 in un'ottica di processo,

mettendo in evidenza gli obiettivi più ampi, necessariamente condizionati dalle linee di indirizzo anche politico.

I primi passaggi più rilevanti si riferiscono ai rapporti con il Governo e il Parlamento dove l'ente regionale dichiara che *"(...) Nei rapporti con lo Stato rimane di prioritaria attualità per la Regione del Veneto la richiesta di ulteriori forme di autonomia al fine di consentire all'Ente Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di soddisfare con maggiore efficacia ed efficienza le esigenze dei veneti in un contesto di unità ed indivisibilità della Repubblica. La Regione intende proseguire nel percorso con le Istituzioni statali, Governo e Parlamento, portando avanti le istanze di maggiore autonomia e giungendo alla compiuta attuazione del dettato della norma costituzionale."*

Ulteriore aspetto di carattere generale viene definito nell'obiettivo di una revisione generale dei propri enti strumentali dove l'ente dichiara che *"(...) Nel rafforzare i processi di coordinamento, programmazione e controllo, al fine di assicurare lo sviluppo virtuoso dell'azione amministrativa della Regione, un'importante azione è costituita dalla revisione dell'intero sistema di governance degli Enti strumentali e delle società controllate e partecipate, in un'ottica di condivisione ed attuazione delle politiche regionali e di una maggiore integrazione dei flussi informativi."*

Sempre con riferimento alle partecipazioni l'ente conferma che *"(...) Con riferimento alle partecipazioni societarie, detenute direttamente e indirettamente dalla Regione del Veneto, procede l'azione di valorizzazione attraverso la revisione periodica ordinaria del portafoglio esistente anche proseguendo con le operazioni di dismissione, da realizzarsi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento. Si intende assicurare l'attività di governance delle società partecipate, anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi appropriati ed idonei a garantire i flussi informativi specie verso gli organismi di controllo. Per quanto concerne gli Enti strumentali, invece, si intende implementare e rafforzare il nuovo sistema di governance degli stessi, al fine di una maggiore condivisione ed attuazione delle priorità regionali e di una più ampia integrazione dei flussi informativi."*

In seguito l'ente si sofferma sull'importanza di adire ad un ulteriore rafforzamento delle misure anticorruzione, di cui si è già detto.

Si osserva che in tali integrati asserzioni di indirizzo generale, sembra peraltro confermarsi una linea di maggiore attenzione alla tematica dei sistemi informativi, area sulla quale la

Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018 aveva ritenuto ci fossero margini di migliorabilità¹⁷.

Verificato quindi che in termini di finalità l'ente sembra confermare una maggiore attenzione alla trasversale tematica dei sistemi informativi, si ritiene pertanto che, al fine di verificare un effettivo superamento delle criticità oggetto di rilievo nella parifica 2018 con riferimento alla predetta inadeguatezza dei sistemi informativi ai fini dei controlli dell'OIV, si dovrà attendere che sia lo stesso OIV, quale primario fruitore del predetto sistema informativo, ad esprimersi nei successivi esercizi in ordine al superamento delle difficoltà. Tale assunto sembra confermato nella parte finale dell'introduzione alla relazione trasmessa dalla Regione dove si afferma che *"(...) Nell'ambito dei servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa, partendo dalla considerazione che l'innovazione tecnologica è uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, assume particolare importanza l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati che diventa pratica fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia in tutti gli ambiti dell'amministrazione regionale."*

In seguito la relazione prodotta dall'ente si sviluppa argomentando più dettagliatamente in base alle richieste istruttorie, attingendo ampiamente ai contenuti del piano della performance triennale 2019-2021 approvato con D.G.R. 64 del 29 gennaio 2019.

Alla luce della completezza della risposta prodotta dall'Ente in sede istruttoria, si ritiene, per brevità di esposizione, di evidenziare in questa sede solo taluni elementi di novità rispetto agli anni precedenti.

Nella definizione degli Obiettivi di performance organizzativa che, secondo quanto confermato dall'ente si devono considerare *"(...) validi per tutte le strutture (ed inseriti, con pesi diversi, sia nelle schede di valutazione dei Dirigenti sia nelle schede del Comparto)"* una interessante novità risulta costituita dalla introduzione di un nuovo obiettivo definito *"Lean Management"*. L'ente su tale aspetto riporta quanto rinvenibile nel piano della performance specificando che: *"(...) La novità del 2019 è l'obiettivo di "Lean Management", che può supportare anche la comunicazione all'interno dei gruppi di lavoro, il dialogo fra dirigente e collaboratori, e fornire nuove idee e nuovi spunti operativi per il miglioramento continuo dell'organizzazione"*

¹⁷ Tale aspetto, infatti, potrebbe esprimere un primo, generico recepimento del rilievo riportato nella parifica 2018 dove, richiamando il rilievo dell'OIV, si era stigmatizzata nell'ambito proprio dei controlli di tale organismo, *"(...) scarsa flessibilità del sistema informativo a supporto del sistema di valutazione"* evidenziando come allo stato dell'arte, fossero i criteri di valutazione che in taluni casi dovevano conformarsi al sistema informatico e non il contrario.

regionale.” Tale obiettivo gestionale è stato ricompreso nell’ambito dell’OBIETTIVO 2/Obiettivo di Area-struttura, quale modello innovativo che trae origine dalla scienza aziendalistica ed in particolare dal modello di pensiero del c.d. “Lean Thinking”¹⁸.

Infine va sottolineato che, a conclusione del Ciclo della Performance 2019, l’OIV ha prodotto il documento di validazione della Relazione della Performance 2019 in data 22/4/2020 e di conseguenza la Giunta Regionale ha proceduto all’approvazione della Relazione stessa con D.G.R.. n. 505 del 28/4/2020.

Anche da questo punto di vista si ritiene pertanto che l’ente abbia assolto alle proprie funzioni programmatiche e di verifica dei risultati relativamente alla performance organizzativa.

Tuttavia alla data di chiusura dell’istruttoria (24 giugno 2020), non risultava ancora pubblicata nella apposita sezione trasparenza del sito internet la Relazione sulla Performance (art. 10, c. 8, lett. b) per il 2019 richiamata nella risposta.

Su tale aspetto la Regione, invitata a fornire ogni utile chiarimento in sede di contraddittorio finale, con nota dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico, prot. n. 256180 del 30 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3408 del 1° luglio successivo), avente a corredo la nota prot. n. 0255260 del 29 giugno 2020 della Direzione Organizzazione e Personale¹⁹, ha rappresentato che la Relazione in argomento è attualmente presente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet della Regione del Veneto accessibile attraverso il link: <https://www.regione.veneto.it/performance>.

¹⁸ Sul punto la Regione precisa ulteriormente che “(...) l’obiettivo di “Lean Management” può supportare la comunicazione all’interno dei gruppi di lavoro, il dialogo fra dirigente e collaboratori, e fornire nuove idee e nuovi spunti operativi per il miglioramento continuo dell’organizzazione regionale. Si è chiesto a ciascun dirigente di individuare nel primo semestre 2019 alcune idee e progetti di miglioramento (con impatti positivi su efficienza, economicità, qualità del servizio), proposte ed illustrate dai suoi collaboratori del comparto.

Tali idee e progetti debbono ricollegarsi ad uno di questi ambiti:

- Programmazione economico-finanziaria (obiettivi DEFR, strategici e gestionali)
- Mappatura dei processi (soluzione di eventuali “colli di bottiglia” identificati)
- Customer Satisfaction (gli spunti possono derivare dagli esiti della CS applicata nel 2018, dando dunque voce all’interlocutore interno o esterno/stakeholder)
- Piano Anticorruzione e Trasparenza (obiettivi specifici del PTPCT).

Nel secondo semestre le idee ed i progetti ritenuti dal dirigente fattibili e significativi sono stati implementati, con il supporto di team di lavoro di un gruppo di collaboratori (fra cui il collaboratore che ha proposto l’idea o il progetto).

I dettagli e gli strumenti di rendicontazione dell’obiettivo-attività di Lean Management sono stati resi disponibili nel documento di metodologia 2019, presentato dall’OIV in una riunione plenaria con i Dirigenti e pubblicato sul sito Intranet Personale Informa.

Si è chiesto inoltre a ciascun Direttore di Area di sintetizzare le idee e progetti di miglioramento emersi nell’Area di riferimento, identificando in modo meritocratico le proposte a maggiore impatto per l’organizzazione e con opportunità positive di implementazione a breve-medio termine.”

¹⁹ La nota di risposta è stata trasmessa anche in allegato alla già menzionata nota generale della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data).

L'effettuato riscontro ha dato esito positivo per cui l'osservazione critica è da ritenersi superata.

In ultimo, quanto agli aspetti di analisi della performance, si evidenzia che con D.G.R. n. 73 del 27/1/2020 è stato approvato il piano triennale 2020-2022 che, come affermato in sede istruttoria, *"(...) consolida il contesto di cambiamento, sia a livello nazionale sia in ambito regionale, introdotto a livello statale dalla "Riforma Madia" (D.Lgs. 74/2017), intervenuta modificando il D. Lgs. 150/2009, e le normative regionali vigenti (L.R. 54/2012 come modificata dalla L.R. 14/2016) presentano impatti notevoli sull'organizzazione, la gestione del personale ed in particolare sulla valutazione della performance dei dirigenti e del comparto (...)".*

Il nuovo Piano conferma sostanzialmente le linee guida già intraprese nei precedenti esercizi, anche con riferimento ad un tendenziale ampliamento delle funzioni dell'OIV.

A conclusione di questa parte di analisi occorre soffermarsi su due ulteriori tematiche e, precisamente, sulle circostanze di seguito riportate:

- 1) anche per il ciclo programmatorio in esame è stato confermato in sede istruttoria (nota prot. 201493 del 21 maggio 2020 a firma del Segretario Generale della Programmazione) che non sono state emanate le Direttive di indirizzo del Presidente della Regione del Veneto e del Segretario Generale della Programmazione ai capi di area o di struttura. La carenza era già stata evidenziata dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018. Sul punto l'Ente ha rappresentato che *"(...) le direttive di indirizzo della programmazione regionale sono contenute nei documenti approvati dalla Giunta Regionale e del Consiglio. L'impianto organizzativo non prevede l'emanazione di direttive di indirizzo direttamente emanate dal Presidente della Regione del Veneto o dal Segretario Generale"* con ciò evidenziando che, in specie, l'assenza di previsione a monte non può concretizzare una carenza a valle;
- 2) quanto all'adempimento relativo allo *"Stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale"*, di cui dall'art. 33 lett. O) del nuovo Statuto regionale, in sede istruttoria²⁰ la Regione ha rappresentato il compiuto adempimento con D.G.R. 42/CR del 28/04/2020 all'uopo ulteriormente precisando che il *"Rapporto di monitoraggio alla Nota di Aggiornamento al DEFR 2019-2021"* è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 42/CR del 28/04/2020. Con nota prot. n. 172488 del 29/04/2020 è stato

²⁰ Nota prot. 201493 del 21 maggio 2020 che a sua volta rinvia alla nota prot. 197237 del 19 maggio 2020.

trasmesso dalla Giunta regionale alla Prima Commissione Consiliare la quale ha proceduto con l'illustrazione in sede referente, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento, in ordine a: rendicontazione n. 179 "Ciclo della programmazione e controllo. Rapporto di monitoraggio degli obiettivi attuativi delle linee strategiche relativi all'anno 2019 approvati con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2019-2021". Quanto alla natura dell'adempimento effettuato viene altresì, precisato che "(...) Il Rapporto di monitoraggio viene, pertanto, redatto con l'obiettivo di fornire agli interlocutori istituzionali della Regione uno strumento organico di conoscenza e valutazione complessiva dell'azione di governo, così come definita nel DEFR 2019-2021 e nella successiva Nota di aggiornamento (approvati rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 162 e n. 163 del 29/11/2018), anche in funzione della determinazione degli indirizzi programmatici da definire con il prossimo Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2021-2023."

Anche per tale adempimento, quindi, va evidenziato che la Regione ha prontamente corrisposto alla specifica osservazione formulata sul punto in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018.

1.7 La programmazione generale e settoriale

In sede istruttoria la Sezione, in contraddittorio con l'Ente, ha analizzato gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

L'Ente ha corrisposto a quanto richiesto con la richiamata nota prot. 201493 del 21 maggio 2020 a cui, in specie, si collega la nota prot. 197237 del 19 maggio 2020 a cura della UO Sistema Controlli e Attività Ispettive.

Tra gli strumenti della programmazione regionale particolare importanza assume il D.E.F.R. che, previsto dalla novellata Legge regionale n. 35/2001, rappresenta il principale strumento della programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 che, in particolare, all'art. 36, comma 3, stabilisce che le Regioni *"ispirino la propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione finanziario sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR"*.

L'Allegato n. 4/1 al citato D.Lgs, recante il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio", inoltre, stabilisce che *"il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha **carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione**" e altresì prescrive che **il bilancio di previsione** esponga *"l'andamento delle entrate e delle spese riferito ad un **orizzonte temporale di almeno un triennio**, definito in base alla legislazione statale e regionale vigente e al documento di programmazione dell'Ente".**

Ne discende che il D.E.F.R. e la relativa nota di aggiornamento sono strumenti che precedono o convivono con il relativo bilancio di previsione con cui, peraltro, condividono la struttura classificata in Missioni e Programmi.

Come rappresentato in atti *"(...) il DEFER del Veneto rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale, sviluppando in particolar modo, per quest'anno, il tema dell'Agenda 2030 e della relativa Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Descrive il contesto economico finanziario regionale e individua alcune linee di indirizzo per il confronto con il Governo, volte ad agevolare le condizioni per la realizzazione di un assetto della finanza territoriale ordinato e responsabile, le linee direttive generali di politica finanziaria regionale e il quadro finanziario generale di riferimento. (...) Il DEFER è declinato in Missioni, Programmi e, con **la successiva Nota di Aggiornamento al DEFER, in Obiettivi strategici**. Nell'ambito di ogni Missione sono state individuate delle linee strategiche le quali rappresentano le priorità prefissate dall'Amministrazione per il triennio programmatorio. Ciascuna Missione, a sua volta, è declinata in Programmi, che rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi dell'azione amministrativa, volti a perseguire le finalità. Nell'Allegato I "Enti e Società", sono attribuiti, a vario titolo, gli obiettivi alle Società controllate e partecipate, agli Enti strumentali e individuati gli ambiti entro cui agiscono altri Enti e Società collegati all'azione amministrativa regionale del territorio."*

Attraverso gli obiettivi strategici, la Regione definisce le azioni messe in campo per realizzare le proprie politiche.

Un'ulteriore riflessione deve esser posta alla natura della classificazione del D.E.F.R. e della relativa nota di aggiornamento, declinati in Missioni e Programmi, posto che tali documenti programmatici definiscono gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, assumono carattere generale a contenuto programmatico e costituiscono lo strumento a supporto del processo di previsione. In tal senso la classificazione per missioni e programmi consente, ai fini della programmazione, una rappresentazione direttamente correlata alla finalità a cui la spesa si riferisce.


Per tale motivo gli effetti della programmazione, che scontano necessariamente scelte di carattere politico e, nel contempo, anche di carattere gestionale, richiedono di combinare alle missioni le correlate quantificazioni finanziarie in modo da avere una effettiva percezione di come la Regione, attese le risorse programmi di qualificare e destinare le stesse nei propri ambiti di spesa.

In tal senso si riporta a seguire un prospetto, desunto dagli schemi del bilancio triennale 2019-2021 trasmessi alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) da cui è possibile verificare la ripartizione del totale delle missioni. Si precisa in proposito che si è ritenuto di epurare l'ammontare complessivo della parte afferente i servizi c/terzi che per loro natura si riferiscono a componenti che non sono riferite a spesa endogena, calcolando le incidenze delle singole missioni su tale saldo complessivo.

	2019		2020		2021	
	Importo	%	Importo	%	Importo	%
Totale missioni	16.307.584.646,20		15.773.757.266,73		16.037.278.866,54	
Missione 99: Servizi per conto terzi	2.693.578.054,29		2.666.990.189,63		2.694.341.245,62	
Totale missioni netto servizio c/terzi	13.614.006.591,91		13.106.767.077,10		13.342.937.620,92	
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	482.960.320,85	3,548	508.953.977,68	3,883	514.036.364,84	3,852
Missione 02: Giustizia	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	1.660.000,00	0,012	0,00	0,000	0,00	0,000
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	65.556.001,44	0,482	52.386.842,00	0,400	45.769.264,11	0,343
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	16.649.519,74	0,122	5.414.936,51	0,041	4.918.904,30	0,037
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.792.038,65	0,028	1.313.402,26	0,010	713.402,26	0,005
Missione 07: Turismo	24.956.703,65	0,183	13.043.467,31	0,100	10.225.651,15	0,077
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.128.910,34	0,265	13.883.745,21	0,106	4.114.333,43	0,031
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	135.428.592,94	0,995	69.182.993,33	0,528	55.276.476,83	0,414
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	854.332.880,53	6,275	627.277.985,42	4,786	749.540.884,40	5,618
Missione 11: Soccorso civile	28.009.398,50	0,206	5.521.152,19	0,042	4.185.052,19	0,031
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	79.827.958,59	0,586	66.036.432,92	0,504	52.223.925,43	0,391
Missione 13: Tutela della salute	9.614.718.670,58	70,624	9.540.559.945,21	72,791	9.546.593.537,65	71,548
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	86.585.347,93	0,636	150.935.550,95	1,152	456.297.269,17	3,420
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	224.505.478,13	1,649	171.118.554,32	1,306	73.031.276,28	0,547
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	127.477.176,55	0,936	108.844.657,66	0,830	88.560.955,71	0,664
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	8.078.680,55	0,059	21.779.108,69	0,166	9.620.821,82	0,072
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	7.495.626,69	0,055	1.831.259,28	0,014	1.831.259,28	0,014
Missione 19: Relazioni internazionali	65.260.554,85	0,479	76.674.314,74	0,585	41.901.020,39	0,314
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1.677.215.529,25	12,320	1.536.587.177,46	11,724	1.544.295.774,89	11,574
Missione 50: Debito pubblico	73.367.202,15	0,539	135.421.573,96	1,033	139.801.446,79	1,048
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

Fonte: Cortei dei conti - elaborazione Schema BDAP Bilancio 2019-2021

Si ripropone la medesima ripartizione sotto forma di grafico che consente una lettura più immediata del peso relativo che ogni missione assume all'interno del bilancio.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti Schema BDAP Bilancio 2019-2021

Epurando l'ammontare complessivo della spesa per missioni al netto della missione per servizio c/terzi, dell'ammontare della missione 20 per Fondi e Accantonamenti si ottiene l'ammontare complessivo delle componenti di bilancio di competenza 2019 che acquistano i beni e servizi correlati ai fini istituzionali.

È possibile osservare come circa il 93,6% della spesa riclassificata per missioni sia riconducibile a 4 missioni prevalenti come di seguito riportato:

Descrizione componenti	2019	
	Importo	%
Totale missioni netto servizio c/terzi	13.614.006.591,91	
Missione 20: Fondi e accantonamenti (-)	1.677.215.529,25	
Totale missioni al netto serv. c/ terzi e netto Missione 20 Fondi e accantonamenti	11.936.791.062,66	100,000%
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	482.960.320,85	93,631%
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	854.332.880,53	
Missione 13: Tutela della salute	9.614.718.670,58	
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	224.505.478,13	

Fonte: Elaborazione Corte dei conti Schema BDAP Bilancio 2019-2021

Osservando il prospetto di cui sopra si evince che per la parte di spesa che effettivamente acquista beni o servizi destinati direttamente o indirettamente alla comunità amministrata, oltre il 93% è riconducibile all'aggregato che comprende la Sanità Pubblica (con oltre 9,6 Miliardi di euro), i Trasporti e diritto alla mobilità (con 0,85 miliardi di euro), le Politiche per il lavoro e la formazione professionale (0,22 miliardi di euro) e i Servizi istituzionali, generali e di gestione (0,48 miliardi di euro).

Prevale, quindi, in maniera assoluta la missione 13 afferente la tutela della salute che incide per circa l'80,55% sul totale delle emissioni al netto del servizio c/terzi e dei fondi e accantonamenti.

La missione afferente i servizi istituzionali, generali e di gestione assorbe circa il 3,55% della spesa complessiva al netto della missione afferente i servizi c/terzi con una spesa complessiva di euro 482.960.320,85.

Tornando all'analisi del principale atto della programmazione, bisogna evidenziare, quanto ai contenuti del D.E.F.R. che, come affermato in atti, il documento *"(...) rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale, sviluppando in particolar modo, per quest'anno, il tema dell'Agenda 2030 e della relativa Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Descrive il contesto economico finanziario regionale e individua alcune linee di indirizzo per il confronto con il Governo, volte ad agevolare le condizioni per la realizzazione di un assetto della finanza territoriale ordinato e responsabile, le linee direttive generali di politica finanziaria regionale e il quadro finanziario generale di riferimento"*.

Di particolare interesse risulta quanto affermato poi relativamente alle attività correlate al contributo che la Regione Veneto ha previsto in relazione al c.d. PNR (Piano Nazionale delle Riforme) e a cui ha dato attuazione con D.G.R. n. 164 del 14/02/2020.

Nella risposta trasmessa dall'ente, viene fornito un quadro esplicativo di tale documento e si evidenzia che: *"(...) Nell'ambito del semestre europeo, il Programma Nazionale di Riforma (PNR) è il documento strategico che confluisce nel Documento di Economia e Finanza (DEF), mediante il quale ogni Stato Membro presenta annualmente la portata degli interventi di riforma messi in atto dalle amministrazioni nazionali e regionali, in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia (Country Specific Recommendations – CSR) del 9 luglio 2019, nonché ai progressi perseguiti rispetto ai decennali obiettivi (Target) della Strategia Europa 2020.*

In particolare, il PNR indica:

- *lo stato di avanzamento delle riforme avviate;*

- *gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività;*
- *le priorità del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici.*

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con nota del 18 dicembre 2019, ha richiesto alle Regioni e alle Province Autonome di collaborare alla predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR 2020) individuando i provvedimenti adottati a fronte delle Raccomandazioni formulate per l'Italia dal Consiglio europeo (CSR 2019) e articolate nei seguenti cinque macrotemi:

- *Raccomandazione 1 (CSR1) - Politiche di bilancio, interventi fiscali;*
- *Raccomandazione 2 (CSR2) - Mercato del lavoro, promozione dell'occupazione. Istruzione e competenze. Inclusione sociale;*
- *Raccomandazione 3 (CSR3) - Investimenti in R&I e in infrastrutture. Efficienza della pubblica amministrazione. Competitività. Concorrenza;*
- *Raccomandazione 4 (CSR4) - Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione;*
- *Raccomandazione 5 (CSR 5) - Accesso al credito. Finanziamento non bancario (soprattutto per imprese piccole e innovative). (...)"*

Tale attività sembra confermare la correlazione stretta tra le programmazioni poste in essere da autorità nazionali e sovranazionali e la programmazione dell'ente regionale.

Di interesse, anche ai fini dei prescritti controlli per i futuri esercizi, le raccomandazioni del Consiglio europeo, rinvenibili nell'allegato A della predetta deliberazione n. 164 del 14/02/2020²¹, a cui la Regione, per quanto di propria competenza, ha corrisposto con la

²¹ Con riferimento al primo aspetto, afferente le politiche di bilancio e interventi fiscali, si richiedeva alle regioni

- *CSR1 "(...) Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita"*
- *CSR 2 "(...) Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali"*
- *CSR 3 "(...) Porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali; migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge annuale sulla concorrenza;"*
- *CRS 4 "(...) Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore; migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali".*

richiamata GDR, specificandone i contenuti anche nella risposta formulata in sede istruttoria²².

Nella descrizione dei contenuti del D.E.F.R. 2020-2022 viene, poi, sottolineato in più punti che la programmazione regionale attua i temi dello sviluppo sostenibile (economico, sociale ed ambientale), evidenziando il collegamento con l'Agenda 2030 (in termini di Goal²³) e con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (in termini di Area - le 5P ossia le aree tematiche: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership - ed Obiettivo Strategico Nazionale) (SNSvS²⁴).

Con la richiamata nota del 22 giugno 2020, integrativa del precedente materiale istruttorio versati in atti dalla Regione, si evidenzia che *“In attuazione dell'Agenda 2030 e della SNSvS, a*

-
- CRS 5 *“(…) Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative.”*

²² Nella risposta istruttoria ha precisato che *“(…) Tali raccomandazioni sono state ricollegate ai Target della Strategia Europa 2020. Tenuto conto delle schede definite dalla struttura tecnica di supporto, denominata Regional team per il PNR, il contributo regionale è articolato nelle seguenti sezioni:*

1. gli interventi di riforma regionali realizzati con riferimento alle Raccomandazioni;
2. le azioni non classificabili nelle Raccomandazioni ma rilevanti per il PNR;
3. le azioni programmatiche;
4. le best practices regionali;
5. le attività di coordinamento interno a ciascuna Regione;
6. il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER);
7. la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSSvS);
8. gli interventi di riforma regionali realizzati con riferimento ai Target della Strategia Europa 2020;
9. le tabelle sintetiche.

In particolare, la prima e l'ottava sezione sono dedicate alla descrizione degli interventi realizzati e sono finalizzate a fornire una lettura ragionata dei processi di riforma regionali avviati. In particolare, sono stati monitorati i provvedimenti normativi, regolativi e attuativi regionali adottati in risposta alle Raccomandazioni del Consiglio europeo ed ai target della Strategia Europa 2020, considerando il periodo compreso tra febbraio 2019 e gennaio 2020.

Nella seconda sezione sono riportate le misure non classificabili nelle Raccomandazioni (CSR) ma comunque rilevanti per il PNR ovvero gli interventi che pur non rientrando nei temi individuati dal Consiglio europeo possono incidere sulle linee di sviluppo individuate nelle Raccomandazioni.

La terza sezione è dedicata ai contenuti programmatici ed è finalizzata a tracciare un quadro di sintesi a carattere previsionale e pluriennale degli interventi regionali che verranno messi in atto per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nelle Raccomandazioni.

Nella quarta sezione concernente l'individuazione delle best practices regionali, viene rappresentato un numero limitato di interventi significativi che contribuiscono ad attuare i processi di riforma sui temi prioritari individuati nelle Raccomandazioni e nei Target della Strategia Europa 2020, nonché sui temi oggetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

Nella quinta sezione concernente le attività di coordinamento interno ai fini dell'elaborazione del contributo regionale al PNR, sono state descritte le modalità di raccolta e di elaborazione delle informazioni, sostanzialmente basate su una rete fissa di referenti dedicati ai processi di programmazione e monitoraggio, individuati nell'ambito delle singole strutture, e sull'utilizzo dell'applicativo SFERe.”

²³ Obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Sono 17 e, precisamente: 1. Povertà 2. Fame e sicurezza alimentare; 3. Salute e benessere; 4. Educazione; 5. Uguaglianza di genere; 6. Acqua e strutture igienico sanitarie; 7. Energia sostenibile; 8. Crescita economica e lavoro; 9. Innovazione; 10. Uguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 11. Città sostenibili; 12. Modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. Azioni per combattere il cambiamento climatico; 14. Conservazione di mari e risorse marine; 15. Protezione dell'ecosistema terrestre; 16. Società pacifiche e inclusive; 17. Partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

²⁴ La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017 con Delibera n. 108/2017. Rappresenta lo strumento di coordinamento dell'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia e prevede che le regioni italiane approvino le proprie strategie di sviluppo sostenibile in attuazione e coerenza con gli obiettivi di quella nazionale, individuando le azioni che si intendono intraprendere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge un ruolo di coordinamento tramite un'apposita Cabina di Regia.

partire da 2019 si è avviato il percorso di definizione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. A conclusione di tale percorso, con deliberazione n. 49/CR del 12 maggio 2020 la Giunta regionale ha adottato, **prima regione in Italia**, il documento di programmazione "2030: la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile"; trattandosi di un documento di programmazione generale, la deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per la discussione ed approvazione".

Nella definizione della Strategia, la Regione ha agito sviluppando azioni interne ed esterne promuovendo azioni sinergiche e di coordinamento con tutti Soggetti interessati, in particolar modo con gli attori del territorio regionale (enti locali, università, ecc.) affinché "tutti si muovano secondo i principi della Strategia, contribuendo a far sì che il Veneto raggiunga il pieno livello di sostenibilità all'anno 2030".

Detto processo potrà essere analizzato nel prosieguo delle attività di controllo della Sezione sui prossimi cicli di bilancio, considerato che il percorso della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile è nato a fine 2018, si è sviluppato nel 2019 e che "i lavori per la definizione della strategia hanno riguardato preliminarmente la verifica della coerenza tra i 17 Goals dell'Agenda 2030 e gli atti di pianificazione e di programmazione e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) 2020-2022 con i relativi obiettivi strategici e gestionali, da cui emerge già un'importante attenzione della Regione verso la sostenibilità".

1.7.1 Programmazione settoriale: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Attesa la mole dei documenti programmatori, l'analisi, al fine di verificare i contenuti del ciclo di programmazione in esame, ha privilegiato l'esame di una delle missioni maggiormente significative, anche in termini di obiettivi perseguiti, rappresentate nel D.E.F.R.. Si evidenziano, quindi, i contenuti afferenti la tutela del territorio della missione 09 di cui alla nota di aggiornamento del D.E.F.R. 2019-2021 (i cui obiettivi si confermano anche nel successivo ciclo di programmazione) relativa allo "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" nella quale si fa esplicito riferimento al territorio quale "risorsa" oggetto di programmazione. In essa si legge che "(...) La politica regionale in questo settore è volta a proteggere il capitale naturale, **quale risorsa** cui sono collegate fondamentali prospettive di **sviluppo anche socio-economico** del territorio. Le considerazioni ambientali ed economiche sono tra loro complementari; per questo la sostenibilità ambientale figura tra gli obiettivi di sviluppo della Governance regionale." ...e si precisa, in seguito, che "(...) Risulta quindi necessario **utilizzare le risorse in modo sostenibile** e gestirle con **maggiore efficienza** nel corso del loro ciclo di vita,

*favorire l'introduzione di tecniche innovative, capaci di **modificare i modelli di produzione e di consumo**, e garantire una maggiore diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente, impegnandosi in un'opera di sensibilizzazione e con campagne d'informazione."*

Analogamente e in termini di programmazione, sono rinvenibili nel D.E.F.R. e nella nota di aggiornamento specifiche missioni esplicitamente dedicate al più ampio tema della Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, al perseguimento delle cui finalità *"concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, **la Regione e gli Enti locali**"* come espressamente previsto dall'art. 1, co.3 della Legge Speciale (Legge 16 aprile 1973, n. 171²⁵ a cui si affianca la Legge 29 novembre 1984, n. 798²⁶).

Tra le priorità di legislatura con orizzonte di lungo periodo, esposte nella nota di aggiornamento al D.E.F.R., la Regione dichiara di perseguire l'obiettivo di *"un territorio migliore e più sicuro"* che si traduce, poi, nelle Linee strategiche del D.E.F.R. 2019-2021 per l'orizzonte di medio periodo, in programmi specifici da perseguire all'interno delle varie Missioni. In particolare, nella Missione 9 *"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*, che tra le altre persegue, anche, la finalità del ripristino di condizioni ambientali idonee alla fruizione del territorio e alla salvaguardia delle risorse, nell'ambito della quale la Regione dichiara espressamente che *"si opererà a tutela di Venezia e nell'ambito del SIN di Venezia – Porto Marghera, dove il risanamento ambientale potrà consentire anche una ripresa produttiva"*, al Programma 09.02, si espone la finalità di *"Rafforzare, nell'ambito della "Questione Venezia", le azioni di tutela e difesa del territorio del Bacino Scolante, di salvaguardia della Laguna e favorire la individuazione di un modello industriale ambientalmente sostenibile per Porto Marghera, anche attraverso il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina"*.

In particolare la Regione afferma che *"proseguirà nelle azioni di tutela ambientale e di disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, in una logica di gestione integrata del sistema territoriale "bacino scolante - laguna – mare". In particolare, nell'Area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera, si opererà per la riconversione verso un modello di sviluppo sostenibile, sulla base degli accordi di programma e dei protocolli di intesa già sottoscritti, finalizzati*

²⁵ Art. 1 legge n. 171/1973: *"La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e ne assicura la vitalità socioeconomica nel quadro dello sviluppo generale e dello assetto territoriale della Regione. Al perseguimento delle predette finalità concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti locali"*.

²⁶ Recante: *"Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"*. All'art. 21 stabilisce che: *"Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987"*.

alla specializzazione della stessa nella chimica verde, nonché allo sviluppo della logistica, della portualità e del terziario avanzato. È inoltre necessario dare vita ad una Authority istituzionale, composta da Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente compiti di indirizzo rispetto agli interventi di gestione e manutenzione del sistema MOSE e di monitoraggio delle opere di regolazione delle maree della Laguna di Venezia. Per una maggior tutela dei corpi idrici della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante, proseguirà, in collaborazione con ARPAV, l'attività di monitoraggio ambientale finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dalla normativa statale e comunitaria. Particolare attenzione sarà rivolta alla bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Venezia-Porto Marghera, prevedendone il completamento delle infrastrutture e degli impianti, anche attraverso la riprogrammazione del Progetto Integrato Fusina. (...)". I Risultati attesi dall'attuazione di tale Programma sono esplicitati in n. 5 punti specifici, di cui i primi tre ineriscono alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. In particolare la Regione si attende di: "1 - Migliorare la conoscenza sullo stato ambientale del territorio del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia. 2 - Procedere con i progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree comprese nel SIN di Venezia – Porto Marghera, propedeutici a favorirne la sua riconversione. 3 - Definire i rapporti istituzionali tra gli enti competenti ad una gestione condivisa delle opere di difesa di Venezia e della sua Laguna dalle acque alte alle bocche di porto".

Di particolare interesse anche l'ulteriore obiettivo di cui alla missione 9 del D.E.F.R. 2020-2022 finalizzato a contrastare gli effetti del grave evento atmosferico che nel 2018 ha devastato i boschi delle Dolomiti "(...) In particolare, a seguito degli eventi atmosferici avversi connessi con la tempesta VAIA di fine ottobre 2018, assume carattere di priorità realizzare gli interventi di ripristino della sicurezza idrogeologica e di aumento della resilienza delle infrastrutture e dei boschi nonché incentivare la pianificazione forestale, quale strumento base per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo **in termini di valorizzazione economica e di conservazione ambientale.**"

Tali obiettivi testimoniano, pur nei limitati aspetti rappresentati, come l'ente regionale abbia acquisito la consapevolezza dell'ineludibile necessità di tutelare "l'unico ambiente disponibile".

Tuttavia, ad una analisi a campione, emerge dai documenti di bilancio che in relazione alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna vi sono importanti risorse che permangono non movimentate nel corso dell'esercizio e confluiscono, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione (si veda in proposito l'Allegato 2 alla Relazione sulla

gestione sul rendiconto 2019 espositivo dell'Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione). Colpisce l'attenzione il fatto che la descrizione della maggior parte dei capitoli di entrata fa riferimento a finanziamenti molto datati nel tempo: si pensi, ad esempio, al capitolo di entrata E009660 *“Entrata derivante dalla contrazione di mutui per il finanziamento di interventi finalizzati alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Prima Fase (l. n. 139/1992)”* a cui corrisponde il capitolo di uscita U50517 *“Interventi per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Prima Fase. Contributi agli investimenti (l. n. 139/1992)”* che presenta una reiscrizione alla data del 31/12/2019 di euro 5.630.298,36; oppure al capitolo di entrata E000980 *“Assegnazione statale per interventi di competenza regionale per la salvaguardia di Venezia (L. 798/1984)”* cui corrisponde, tra gli altri, il capitolo di uscita U100683 *“Salvaguardia - Settore opere igieniche (art. 5, co. 1, lett. a) l. 798/1984)”* che presenta una reiscrizione alla data del 31/12/2019 di euro 13.588.335,07. L'ammontare complessivo delle reiscrizioni alla data del 31/12/2019 ammonta a complessivi euro 133.893.050,72 (dato fornito dalla Regione con mail del 21/06/2020).

In sede di contraddittorio finale la Regione, invitata a fornire ogni chiarimento e informazione utile a comprendere la circostanza rappresentata con evidenziazione anche delle motivazioni che hanno ostato alla realizzazione dei progetti finanziati, ha rimesso le informazioni richieste con nota dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio prot. n. 260944 del 2 luglio 2020, corredata delle memorie trasmesse dalla Direzione Progetti Speciali per Venezia con nota prot. n. 260023 in data 1° luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3453 del 02/07/2020²⁷).

In ragione della complessità dei contenuti, si riporta di seguito integralmente la relazione predisposta dalla richiamata Direzione Progetti Speciali per Venezia:

“Con riferimento a quanto riportato a pag. 34 e 35 della bozza relativa alla “Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019”, per quanto attiene alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, si evidenzia quanto segue.

Gli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante sono stati finanziati con fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia a seguito dell'approvazione dei sotto indicati piani di riparto approvati dal Consiglio Regionale; tali piani individuano puntualmente i

²⁷ La nota di risposta è stata trasmessa anche in allegato alla già menzionata nota generale della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data).

progetti da realizzare, i rispettivi importi ed i beneficiari, in qualità di soggetti attuatori degli interventi, tipicamente Consorzi di Bonifica, Enti gestori del Servizio Idrico Integrato, Enti e Agenzie Regionali, Comuni.

- riparto approvato con D.C.R. n. 1175/85 Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986,
- riparto approvato con D.C.R. n. 744-745/88 Legge 910/86 Es. 1987-1988-1989,
- riparto approvato con D.G.R. n. 4442/1990, D.G.R. n. 4599/1991, D.G.R. n. 4975/1993, D.G.R. n. 2773/1994, D.G.R. n. 6752/1994, di cui alla Legge 67/88 Es. 1988-1989-1990-1991-1992;
- riparto approvato con D.G.R. n. 6243/91 di cui alla Legge n. 360/1991;
- I fase, riparto approvato con D.C.R. n. 768/1993 e D.G.R. n. 4977/1993 di cui alla Legge n. 139/1992;
- II fase, riparto approvato con D.C.R. n. 1115/1995, n. 111/1996 e D.G.R. n. 6400/1995 e n. 3324/1996, n. 4533/1996 di cui alla Legge n. 535/1995;
- III fase, riparto approvato con D.C.R. n. 169/1996, n. 553/1997 di cui alla L. 539/1995, D.C.R. n. 32/1997, n. 2613/97 di cui alla Legge n. 515/1996;
- IV fase, riparto approvato con D.C.R. n. 45/1999 e D.G.R. n. 2924/1999 di cui alla L. n. 515/1996;
- V fase, riparto approvato con D.C.R. n. 45/1999 e D.G.R. n. 2924/1999 di cui alla L. n. 345/1997;
- VI fase e MM IV e V fase, riparto approvato con D.C.R. n. 23/2000 e D.G.R. n. 1834/2000 di cui alla L. n. 448/1998, L. n. 515/1996, L. 345/1997;
- VII fase, riparto approvato con D.C.R. n. 70/2001, D.G.R. n. 794/2002, di cui alla L. n. 488/1999;
- MM II e IV fase, riparto approvato con D.C.R. n. 103/2002 e D.G.R. n. 1140/2003 di cui alle L. n. 139/1992, L.539/1995, L.515/1996;
- VIII fase e MM III - VI - VIII fase, riparto approvato con D.C.R. n. 24/2004 e D.G.R. n. 3094/2004 di cui alle L. n. 539/1995, n. 388/2000 e n. 448/2001;
- IX fase e MM VI fase, riparto approvato con D.C.R. n. 11/2009, D.G.R. n. 1270/2009 di cui alla L. n. 296/2006;
- MM VIII fase, riparto approvato con D.C.R. n. 45/2011 e D.G.R. n. 1714/2011 di cui alle L. n. 388/2000 e n. 448/2001;
- X fase e MM VI e VIII fase, riparto approvato con D.C.R. n. 10/2012, D.G.R. n. 1169/2012 di cui alle L. n. 244/2007, L. n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001.

Legge di finanziamento	Importo finanziamento €	Fasi	D.C.R.	D.G.R.
Legge 798/84 Es. 1984-1985-1986	41.316.551,93		1175/85	
Legge 910/86 Es. 1987-1988	51.645.689,91		744/88	
Legge 910/86 Es. 1989	38.734.267,43		745/88	
Legge 67/88 Es. 1988	18.334.219,92			4442/90
Legge 67/88 Es. 1990	53.969.745,96			4599/91
Legge 67/88 Es. 1991	15.803.581,11			4975/93
Legge 67/88 Es. 1992 - I^ tranche	15.338.769,90			2773/94
Legge 67/88 Es. 1992 - II^ tranche	30.987.413,94			6752/94
Legge 360/91	8.263.310,39			6243/91
Legge 139/92 Es. 1993	180.759.914,68	1^ fase	768/93	4977/93

Legge di finanziamento	Importo finanziamento €	Fasi	D.C.R.	D.G.R.
Legge 139/92 Es. 1992 - II [^] tranche	165.266.207,64	2 [^] fase	1115/95	6400/95
Legge 539/95 Es. 1996	15.493.706,97	2 [^] fase	111/96	3324/96 4533/96
Legge 539/95 Es. 1997	30.987.413,95	3 [^] fase	169/96 - 553/97	
Legge 515/96 Es. 1997	103.291.379,83	3 [^] fase	32/97 - 2613/97	
Legge 515/96 Es. 1998	60.425.457,19	4 [^] fase	45/99	2924/99
Legge 345/97 Es. 1998	135.828.164,46	5 [^] fase	45/99	2924/99
Legge 448/98 Es. 1999-2000-2001	235.504.345,99	6 [^] fase		
Legge 515/96 Es. 1998 M+F 4 [^] fase	761.773,93	MM 4 [^] fase	23/2000	1834/00
Legge 345/97 Es. 1998 M+F 5 [^] fase	6.197.482,79	MM 5 [^] fase		
Legge 488/99 Es. 2002-2003	205.033.388,96	7 [^] fase	70/01	794/02
Legge 139/92 M+F 2 [^] fase				
Legge 539/95 Es. 1996 M+F 2 [^] fase	40.349.825,52	MM 2 [^] fase	103/02	1140/03
Legge 515/96 Es. 1998 M+F 4 [^] fase	36.151,98	MM 4 [^] fase		
Legge 539/95 M+F 3 [^] fase e 6 [^] fase	21.342.612,00	MM 3 [^] e6 [^]		
Legge 388/2000 e 448/2001	286.824.446,15	8 [^] fase	24-apr	3094/04
L. 448/98 - LL. 388/00, 448/01 M+F 6 [^] fase e 8 [^] fase	21.832.941,85	MM 6 [^] e8 [^]		
Legge 296/06	35.500.000,00	9 [^] fase	11-set	1270/09
Legge 448/98 M+F 6 [^] fase	10.000.000,00	MM 6 [^]		
LL. 388/00, 448/01 M+F 8 [^]	2.950.000,00	MM 8 [^]	45/11	1714/11
Legge 244/07 (finanziaria 2008)	15.750.000,00	10 [^] fase		
L. 448/98 - LL. 388/00, 448/01 M+F 6 [^] fase e 8 [^] fase	34.921.138,41	MM 6 [^] e8 [^]	10-dic	1169/12
Totale finanziamenti	1.883.449.902,79			

In ordine all'annotazione relativa al permanere di risorse non movimentate, in particolare di quelle afferenti al capitolo di entrata 9660, di cui al correlato capitolo di uscita 50517 ed al capitolo di entrata 980, di cui al correlato capitolo di uscita 100683, si richiama l'attenzione sul fatto che il residuo ammonta rispettivamente ad € 5.630.298,36 e ad € 13.588.335,07, a fronte di una dotazione iniziale per tali capitoli pari rispettivamente ad € 180.759.914,68 e ad € 266.130.240,10, pertanto il residuo iscritto a bilancio per il 2019 è pari rispettivamente al 3,11 % ed al 5,10 % della dotazione iniziale di detti capitoli.

In termini generali, si evidenzia la particolare complessità degli interventi, in gran parte riconducibili a opere ingegneristiche non standardizzate e di tipologia particolare, stante la delicatezza del contesto ambientale e territoriale in cui si inseriscono, considerata la necessità di conseguire obiettivi di qualità ambientale particolarmente stringenti, così come previsto dalla normativa speciale per Venezia.

Si sottolinea inoltre che per tali interventi la Regione del Veneto, privilegiando l'attività di programmazione rispetto a quella di esecuzione, non opera solitamente quale stazione appaltante, avendo individuato altri soggetti attuatori.

Tale scelta strategica comporta tuttavia procedure amministrative più complesse, anche in considerazione del fatto che l'assunzione dei correlati impegni di spesa avviene solamente una volta perfezionati gli elaborati progettuali e ad avvenuta approvazione degli stessi nelle sedi competenti (Commissione V.I.A., Commissione Salvaguardia di Venezia, C.T.R.A., C.T.R. Decentrata LL.PP.,etc.), nonché previa acquisizione di ulteriori autorizzazioni quali ad esempio quelle di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Si precisa inoltre che l'attuazione di tali interventi ha subito rallentamenti dovuti anche alle difficoltà comportate dai vincoli di finanza pubblica.

In particolare, il patto di stabilità, a partire dal 1997, ha introdotto vincoli di bilancio molto stringenti che di fatto hanno pesantemente condizionato il crono-programma degli interventi.

Fino al 2014, l'obiettivo nazionale di contenimento della spesa pubblica si è tradotto, per la Regione, nell'imposizione del rispetto di tetti massimi di spesa ad un livello inferiore alle effettive capacità di impegno e di pagamento.

La rigidità del Patto di stabilità Interno ha di fatto determinato una riduzione degli investimenti e un allungamento dei tempi di pagamento delle opere pubbliche.

Con l'introduzione del principio di equilibrio di bilancio per le pubbliche amministrazioni (L. 243/2012), si è introdotto un nuovo meccanismo basato non più sull'imposizione di tetti alle spese, ma sul rispetto del saldo tra entrate finali e spese finali.

La L. 208/2015, (legge di stabilità 2016) - art. 1, comma 707 e commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734 e le successive Leggi di stabilità (L. 232/2016 - art. 1, commi da 494 a 501, L. 205/2017, art. 1, comma 495), hanno previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, ai quali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Contemporaneamente è stato definito uno specifico patto di solidarietà nazionale "verticale", che interessa le Regioni, al fine di regolamentare le spese di investimento.

Nella sostanza, tale patto ha consentito di avviare un ridotto volume di investimenti, da realizzare attraverso l'uso limitato dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Questo istituto, reiterato anche nell'esercizio finanziario 2019, ha influito sull'attività di programmazione delle risorse, condizionando sensibilmente l'avvio degli interventi.

Permane inoltre una rilevante criticità finanziaria che caratterizza gli stanziamenti a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia disposti dal "Comitato Interministeriale" istituito ai sensi dell'art. 4 della L. n. 798/1984" (cosiddetto "Comitatone") a favore della Regione del Veneto, in considerazione del fatto che l'ultima assegnazione di risorse economiche risale alla seduta del 21 luglio

2011. Da allora la Regione non ha più beneficiato di alcuna nuova assegnazione di fondi della Legge Speciale per Venezia.

In assenza dei nuovi finanziamenti, più volte sollecitati ai competenti organi ministeriali, da ultimo con nota protocollo n. 59212 del 07/02/2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale, è stato necessario procedere ad una attenta rivalutazione dei programmi di intervento approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti di spesa dei fondi della Legge Speciale per Venezia, per consentire una rimodulazione dei finanziamenti ancora disponibili, al fine di dare attuazione ad alcune misure di intervento ritenute particolarmente urgenti per la salvaguardia della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante.

Si segnala in particolare la DGR n. 592 del 21/04/2015 che rappresenta il risultato finale di uno specifico tavolo di lavoro istituzionale tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, finalizzato a definire un quadro di programmazione tecnico-economico, che ha permesso l'individuazione di un ordine condiviso di priorità tra gli interventi di fognatura e depurazione che l'Amministrazione Comunale di Venezia ha in corso o in programma di realizzare, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, prevedendo la riallocazione di finanziamenti assegnati con precedenti riparti e non ancora utilizzati o utilizzando le economie maturate alla conclusione dei progetti per avviare nuovi interventi, in un'ottica di razionalizzazione dei finanziamenti in capo al Comune di Venezia.

Con tale provvedimento sono stati riallocati € 3.416.362,39 originariamente assegnati con DCR n. 745 del 01/07/1988 per l'intervento di "Costruzione della vasca di pioggia del nodo idraulico di Ca' Emiliani - Loc. Rana" ed € 2.324.056,05 per la "Realizzazione dell'impianto di sollevamento in località "Rana" e relativa condotta di scarico", da destinare al cofinanziamento di interventi di bonifica dei siti inquinati e di fognatura nel territorio comunale, ad oggi tuttora in corso.

Con la sopracitata Deliberazione n. 592/2015, è stata approvata la riallocazione di un finanziamento assegnato al Comune di Venezia per la realizzazione di "Opere presso il Depuratore di Fusina" dell'importo di € 936.407,25, da destinare invece al completamento della condotta di collegamento del depuratore del Lido con il depuratore di Fusina, consentendo pertanto la dismissione dell'impianto del Lido: la progettazione di tale intervento è tuttora in corso da parte del Comune di Venezia.

Sempre nel contesto della DGR n. 592/2015 e nell'ambito dell'individuazione di nuove priorità di intervento, il Comune di Venezia ha indicato come prioritario anche il progetto di "Completamento della rete fognaria di tipo separato nella zona di Malcontenta - Ca' Sabbioni - Via Padana (I e II lotto). Per garantire la copertura finanziaria dell'intervento, la DGR n. 592/2015 ha recepito la proposta del Comune di Venezia di utilizzare il residuo del finanziamento assegnato nell'ambito del

Piano di Riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia, approvato con DGR n. 4977 del 02/11/1993, pari a € 1.674.568,88.

Si segnala che gli ultimi provvedimenti del Consiglio e della Giunta Regionale relativi all'approvazione, ai sensi della L.r. n. 17/1990, di programmi di riparto e riallocazione delle risorse a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia hanno disposto, in assenza di nuove risorse assegnate dal Comitato, la revoca di precedenti assegnazioni che, per diversi motivi, non si sono concretizzate nella realizzazione degli interventi programmati, nonché l'utilizzo di economie di spesa accertate alla conclusione degli interventi.

In tale contesto, a titolo esemplificativo, si segnala che con DCR n. 10 del 08/02/2012 (a cui è seguita la DGR n. 1169 del 25/06/2012), sono stati revocati complessivamente € 3.209.789,48, originariamente assegnati al Comune di Venezia con DCR n. 744/1988 (per € 1.467.414,76) e DGR n. 4977/1993 (per € 1.742.374,72) per interventi di fognatura nel territorio comunale ma mai realizzati, per cofinanziare l'intervento, sempre nel territorio comunale di Venezia, relativo alla realizzazione della "Rete di fognatura separata nella zona del Villaggio San Marco - III Lotto e IV Lotto Secondo Stralcio", che risulta essere complementare a quelli individuati dalla D.G.R. n. 592 del 21.04.2015 concernente la realizzazione di fognatura separata nella zona del Villaggio San Marco a Mestre (I Lotto e IV Lotto-Primo Stralcio).

Il progetto relativo al secondo stralcio della fognatura di Villaggio San Marco è stato approvato nel corso della Conferenza di Servizi convocata dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" nel 2019 ed il relativo decreto dirigenziale di assunzione dell'impegno di spesa potrà essere adottato ad avvenuta approvazione del Rendiconto 2019, previa parifica della Corte dei Conti.

Con la successiva DCR n. 152 del 06/11/2018 (a cui è seguita la DGR n. 1726 del 19/11/2018) è stato approvato un piano di riallocazione dei fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale derivanti da economie di spesa accertate alla conclusione degli interventi finanziati con precedenti riparti.

In particolare con tali provvedimenti sono stati riallocati € 829.687,70 derivanti dalle economie accertate con Decreti di determinazione del contributo definitivo n. 111 del 29/12/2015 e n. 35 del 08/03/2010 alla conclusione degli interventi del Comune di Venezia, rispettivamente, di "Completamento dell'impianto di depurazione di Campalto" e di "Risanamento fognario nella zona di Carpenedo", originariamente assegnati con DCR n. 768/1993 e DGR n. 4977/1993.

L'importo di € 829.687,70 è stato destinato, con le sopraccitate DCR n. 152/2018 e DGR n. 1726/2018, a nuovi interventi coerenti con le linee guida e gli obiettivi individuati dal Piano Direttore 2000, approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 24/2000, privilegiando le opere di

ottimizzazione/completamento di interventi già avviati, ovvero le attività, quali i monitoraggi ambientali, alla cui attuazione la Commissione Europea pone particolare attenzione, nonché interventi urgenti che non trovano copertura in un sistema tariffario, come le bonifiche di siti inquinati."

La Sezione sul punto, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla Regione, non può esimersi dal ricordare che alla Regione del Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale ed alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia e che le norme per l'esercizio delle relative funzioni sono state dettate con la Legge Regionale n. 17 del 27/02/1990, e ss.mm.ii, che ha ampliato l'ambito territoriale oggetto degli interventi di disinquinamento di competenza regionale, estendendolo oltre i confini della conterminazione lagunare definiti dalla legge speciale ed ha demandato alla Giunta Regionale (art. 4, comma 1) la predisposizione dei programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio Regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del documento di programmazione e pianificazione settoriale denominato "Piano Direttore" e in relazione ai finanziamenti disponibili.

La gran parte dei fondi messi a disposizione della Regione dalla Legge Speciale è quindi destinata ad opere mirate al disinquinamento delle acque ed alla tutela ambientale, in particolare alla realizzazione di fognature e impianti di depurazione, ad opere volte a limitare l'effetto dell'inquinamento diffuso indotto dall'agricoltura e dalla zootecnia, alla razionalizzazione del sistema idraulico della bonifica, al risanamento dei siti contaminati, alle attività di monitoraggio ambientale, nonché ad interventi di risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse monumentale nel centro storico e nell'area insulare veneziana. Per la progettazione, l'appalto e la realizzazione delle opere finanziate, la Regione si avvale degli Enti locali, in particolare dei Comuni, dei Consorzi di Bonifica, delle Aziende dei Servizi Idrici Integrati e di altri enti, direttamente interessati alle opere, attraverso l'istituto della concessione o della delega. Alla Regione viene comunque riconosciuto un potere di controllo e vigilanza mediante proprie strutture, nonché il potere di sostituirsi all'ente competente alla esecuzione dell'opera in caso di gravi inadempienze, negligenze o imperizia, al fine di portare a termine l'opera stessa (artt. 5 e 6).

Ne consegue che una corretta ed efficiente gestione degli interventi di Salvaguardia implica uno stretto coordinamento tra tutti i diversi Soggetti/Autorità a vario titolo incaricati. In ambito regionale a tale attività di coordinamento deve affiancarsi l'ulteriore, ineludibile,

attività di controllo sugli enti attuatori, anche attraverso la definizione di tempistiche più rigide di realizzazione degli interventi, accompagnate da un'intensa attività di monitoraggio e da una tempestiva riallocazione delle risorse inutilizzate.

La necessità di un potenziamento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla effettiva realizzazione delle opere nonché di una tempestiva riallocazione delle risorse impegnate, emerge con evidenza alla luce delle rappresentate importanti risorse che permangono non movimentate nel corso dell'esercizio e confluiscono, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione (134 milioni di euro circa) che non possono trovare completa giustificazione nella tipologia di spesa o nei vincoli burocratici, nello specifico "*di finanza pubblica*", adottati dalla Regione.

Le risorse di cui si discute, come rappresentato dalla stessa Regione nella nota soprariportata, derivano da finanziamenti molto datati nel tempo, per i quali l'ultimo provvedimento di riparto risale al 2012 (D.C.R. n. 10/2012, D.G.R. n. 1169/2012 a valere sulle L. n. 244/2007, L. n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001). La stessa D.G.R. n. 592 richiamata dalla Struttura regionale quale risultato finale di uno specifico tavolo di lavoro istituzionale tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, finalizzato a definire un nuovo quadro di programmazione tecnico-economico, risale al 21 aprile 2015 ed inerisce ad interventi non ancora avviati alla predetta data, per i quali "*il Comune di Venezia ha chiesto, nel corso degli ultimi anni, la riallocazione a favore di nuovi interventi, ritenuti più urgenti*". In detto documento, tra l'altro, vengono individuati "*una serie di interventi, non ancora realizzati, per i quali si dispone la riallocazione dei relativi finanziamenti, riassegnandoli ai medesimi beneficiari, per il completamento di altre opere segnalate come prioritarie dagli stessi Soggetti Attuatori, per un totale di € 13.166.329,48*" nell'ambito dei quali viene riallocato anche l'importo di € 6.226.349,00 derivante da precedenti assegnazioni effettuate al Comune di Venezia tra il 1988 e il 1995 per opere di fognatura e depurazione.

Tra l'altro, una volta concessi i finanziamenti sulla base di una puntuale programmazione regionale e di programmi/progetti di attuazione elaborati dagli enti interessati ed atteso il vincolo di destinazione dei fondi assegnati, sono difficilmente comprensibili i motivi che determinano gli stessi enti attuatori a chiedere, a distanza di anni, la riallocazione a favore di altri interventi ritenuti "*più urgenti*" a meno di ipotizzare che la programmazione della Regione sia poco chiara e puntuale ovvero che i progetti attuativi vengano elaborati con superficialità e/o approssimazione oppure, cosa più plausibile, che il controllo ed il

monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi sia poco stringente e, pertanto, inefficace.

In ultimo va evidenziato che i rappresentati piani di riallocazione delle risorse, di cui taluni adottati molto di recente, anche se valutati complessivamente rappresentano solo una piccolissima parte delle risorse destinate alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna non movimentate e confluite, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Sul punto l'Amministrazione regionale in sede di contraddittorio finale ha rappresentato di aver intrapreso ulteriori azioni finalizzate alla riallocazione delle risorse e alla realizzazione di interventi programmati.

In conclusione la Sezione, fermi restando i moniti di cui sopra, prende atto di quanto rappresentato dalla Regione in relazione alle azioni già intraprese e in itinere e si riserva ogni ulteriore utile approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo²⁸.

1.8 Strumenti della programmazione unitaria - Programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento

Obiettivo della programmazione unitaria è garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una prospettiva di sviluppo intersettoriale, da realizzarsi nel medio periodo, e secondo un approccio integrato che punta ad ottimizzare l'impatto degli interventi.

Come si evince dai principali documenti programmatori della Regione, alla programmazione unitaria fanno capo sia i documenti di programmazione regionale generale, sia gli atti relativi al contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma (di cui si è già detto) e sia il coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento europei. In relazione a questi ultimi, la Sezione ha dedicato una specifica analisi riportata in apposita partizione della presente relazione.

In conseguenza, ferma restando l'analisi e le considerazioni ivi contenute, in questa sede si va a valutare la gestione dei fondi strutturali e di investimento (cd. Fondi SIE) sotto il profilo meramente programmatico e di coordinamento.

²⁸ Nell'ambito della programmazione delle attività di controllo di questa Sezione regionale per l'anno 2020, adottata con la deliberazione n. 21/2020/INPR, è stata inclusa l'indagine/referto sullo stato di avanzamento e di esecuzione, nonché sullo stato di avviamento delle opere del MOSE (Modello sperimentale elettro-meccanico), anche con riferimento alla finalità della salvaguardia manutentiva a difesa del territorio ed a tutela dell'ambiente nella Laguna di Venezia.

La Regione ha fornito quanto richiesto in sede istruttoria con nota prot. 201493 del 21 maggio 2020 a firma del Segretario Generale della Programmazione, con a corredo la Relazione trasmessa dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, con mail del 18 maggio 2020, predisposta congiuntamente con i Direttori della Direzione Programmazione Unitaria, Direzione AdG FEASR e Foreste e Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria.

In relazione agli strumenti adottati e/o in corso di adozione necessari per il conseguimento dei risultati che la Regione si prefigge nell'ambito della programmazione unitaria, la Regione ha affermato che *"(...) Le linee strategiche regionali fondamentali per la coerenza dei programmi finanziati con il contributo dei Fondi dell'UE, rispetto alle strategie nazionali ed europee, in particolare con la Strategia "Europa 2020", sono state tracciate nella Deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 2014 n. 657 (Bur n. 58 del 10 giugno 2014) "Approvazione del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020. DGR n.410 del 25 marzo 2013 (Bur n. 31 del 05 aprile 2013)." Nel precisare, poi, che "La Strategia EUROPA 2020 è il riferimento per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva al fine di superare le carenze strutturali dell'economia europea, migliorarne la competitività e la produttività e favorire l'affermarsi di un'economia sociale di mercato sostenibile"* sono stati esplicitati i contenuti della richiamata D.G.R. che ha definito la strategia di intervento per il settennio 2014-2020, articolandola in sette priorità di interventi regionali (ricerca, innovazione e sostegno alla competitività dei sistemi produttivi; valorizzazione del Capitale Umano; agenda digitale; energia sostenibile, ambiente, adattamento al cambiamento climatico e qualità della vita; inclusione sociale; sviluppo del territorio; capacità istituzionale amministrativa).

Emerge in atti che il quadro strategico così delineato è stato confermato nelle sue linee generali nella successiva fase di negoziazione con la Commissione Europea e che *"Alla realizzazione delle priorità definite dalla strategia "Europa 2020" concorrono in modo determinante tutti i Fondi Strutturali e di Investimento, sia quelli legati all'attuazione della politica di coesione quali il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) con i POR FESR ed FSE, sia quelli destinati alla realizzazione della politica agricola comune quali il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) con il PSR, oltre al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), con l'articolazione regionale del PON FEAMP; a seconda delle diverse situazioni, parte o la totalità dei territori sono compresi in aree eligibili di otto programmi di Cooperazione territoriale europea, tra i quali il PC Italia - Croazia, per il quale la Regione del Veneto è Autorità di gestione. In ogni Programma sono definiti assi/priorità di intervento che vengono*

attuare con apposita strumentazione definita nei Sistemi di Gestione e Controllo o procedure di attuazione specifici. Normalmente, ogni procedura per l'assegnazione di risorse (bandi, procedure a regia, procedure per la gestione diretta dell'intervento da parte di strutture regionali) è approvata con Deliberazione della Giunta regionale. (...)"

In relazione a quanto sopra rappresentato emergono alcuni aspetti meritevoli di riflessione. Rilevano, in particolare, i contenuti della menzionata D.G.R. 410 del 25 marzo 2013, avente ad oggetto: *"Approvazione dello schema organizzativo e delle modalità di coordinamento della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) per i fondi del Quadro Strategico Comune (QSC) e individuazione dei soggetti incaricati a livello regionale della predisposizione dei nuovi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020"*, unitamente agli obiettivi strategici contenuti nel D.E.F.R. ed alle prescrizioni operative dettate dalla normazione europea.

La D.G.R. di cui sopra disponeva la costituzione di un Gruppo Tecnico di coordinamento (coordinato dal Segretario Generale della Programmazione) e di un Gruppo Operativo per la PRU, e confermava le attuali Autorità di gestione dei Programmi FESR, FSE e FEASR, nonché i rappresentanti delle strutture di gestione CTE e FEAMP, come soggetti responsabili della predisposizione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, con particolare riferimento all'analisi di contesto, alla valutazione *ex-ante* e alla Valutazione Ambientale Strategica.

Nella predetta deliberazione si faceva preliminarmente riferimento agli obiettivi generali della Commissione Europea che aveva presentato la Comunicazione COM (2010) 2020 *"Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva"*.

In tale atto si richiamavano alcuni obiettivi concreti che la Commissione europea si prefiggeva di raggiungere **entro il 2020** e che le singole entità nazionali e locali avrebbero concorso a raggiungere:

- portare al 75% il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni;
- investire il 3% del prodotto interno lordo (PIL) in ricerca e sviluppo;
- ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le condizioni lo permettono), aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare l'efficienza energetica del 20%;
- ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e portare al 40% il tasso dei giovani laureati;
- ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà.

Essendo la presente relazione redatta nel 2020, la prima osservazione che si propone riguarda la verifica a posteriori del grado di adesione dell'ente a tali obiettivi.

In tal senso si osserva che le priorità così individuate come riportate nella risposta istruttoria appaiono coerenti nei contenuti generali. Si osserva inoltre che, stante la natura anche quantitativa degli obiettivi fissati dalla Commissione europea, tali parametri vengono successivamente assunti dall'ente regionale come propri obiettivi da raggiungere entro il 2020, mediante l'adozione del "*Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020*" di cui all'allegato A della successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 13 maggio 2014.

La D.G.R. 410 del 25 marzo 2013 esplicitava, tra l'altro, che gli obiettivi generali posti dalla Commissione europea prevedevano alcuni aspetti salienti, oltre a quelli quantitativi elencati in precedenza, tra cui quello di perseguire "*(...) un coordinamento molto più stretto che in passato tra i singoli Fondi, al fine di garantire ... la concentrazione delle risorse sugli obiettivi della strategia Europa 2020, grazie ad un insieme comune di 11 obiettivi tematici (OT) ... una maggiore concentrazione sui risultati...(...)*."

Si prevedeva inoltre il concorso, da parte delle singole entità aderenti, ad un obiettivo generale specificamente definito per l'Italia dai Servizi della Commissione Europea che avevano illustrato alle autorità italiane il documento "*Position Paper*", il cui scopo era di delineare il quadro del dialogo tra i Servizi stessi e lo Stato Italiano, relativamente alla preparazione dell'Accordo di Partenariato e alla predisposizione dei Programmi per il periodo 2014-2020.

Tale documento indicava a quel tempo, che per il settennio 2014-2020 la sfida per l'Italia consistesse "*nel rilanciare il proprio percorso in termini di crescita sostenibile e competitività complessiva, riducendo le disparità regionali e promuovendo l'occupazione, attraverso quattro priorità di finanziamento (...)*". In seguito, nella stesura della deliberazione, la Regione aveva strutturato la propria adesione al c.d. "modello di programmazione condiviso" prevedendo organi e strategie generali attraverso cui attuare progressivamente gli obiettivi in precedenza richiamati.

La Regione, recependo le varie linee europee e nazionali, disponeva, quindi, (deliberazione 4010 del 25 marzo 2013) in relazione ai seguenti aspetti:

1. **assetto organizzativo:** comprendeva un Gruppo Tecnico di Coordinamento PRU, coordinato dal Segretario Generale della Programmazione, un Gruppo Operativo PRU coordinato dal Gruppo Tecnico di Coordinamento PRU, l'Autorità di gestione

- quale struttura regionale responsabile dell'attuazione di ciascun programma operativo, le singole Strutture coordinate costituite dalle altre strutture regionali coinvolte direttamente nell'attuazione dei programmi regionali e/o dei relativi interventi, anche in termini di gestione delle relative risorse finanziarie;
2. **modalità operative;**
 3. **strumenti programmatori;**
 4. **governance interna;**
 5. **definizione di obiettivi** regionali misurabili e il ruolo dei vari Fondi dove l'ente regionale precisava che *"(...) Le proposte di regolamento (UE), il Position Paper dei Servizi della Commissione e il documento "Barca" pongono un'enfasi particolare sulla necessità che gli obiettivi previsti nella programmazione operativa siano dichiarati anticipatamente in modo misurabile e verificabile come "risultati attesi", a loro volta espressi da specifici Indicatori di realizzazione e di risultato (...)"*;
 6. **partenariato e la consultazione con gli stakeholders** nel quale si precisava che *"(...) dovrebbe essere garantito il coinvolgimento del partenariato, anche integrato sulla base dell'esperienza regionale del Patto per il Veneto 2020. Ugualmente, nello sviluppo delle attività di programmazione, andranno previsti momenti di raccordo e condivisione con il Consiglio regionale, in considerazione della prevista applicazione della legge regionale n. 26/2011."*;
 7. **monitoraggio e valutazione** nel quale si precisava peraltro che *"(...) In una logica di continuità con l'attuale programmazione, le attuali Autorità di Gestione dei Programmi FESR, FSE e FEASR, nonché i rappresentanti delle strutture di gestione CTE e FEAMP, risultano i soggetti più indicati per avviare e coordinare la predisposizione dei rispettivi documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 che, nelle more dell'approvazione definitiva dei Regolamenti UE, va comunque perseguita sulla base dei numerosi documenti comunitari e nazionali presentati e in fase di progressivo affinamento (...)"*.

Successivamente, con la D.G.R. 657 del 13 maggio 2014, avente ad oggetto *"Approvazione del Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020"*. Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 25 marzo 2013", la Regione completava la precedente attività di programmazione di gestione dei Fondi strutturali approvando il *"Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020"*, che forniva una rappresentazione complessiva delle direttrici su cui si sarebbe sviluppata la programmazione comunitaria regionale per il periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi previsti dal Quadro Strategico Comune

(FESR, FSE, Fondo di coesione, FEAMP e FEASR) e costituiva una sintesi generale rispetto ai contenuti dei redigenti atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, unitamente alla trasmissione del Rapporto stesso al Consiglio Regionale a fini informativi.

In tale atto, contenuto nell'allegato A alla D.G.R. n. 657 del 13 maggio 2014, si rubricavano tutti gli aspetti regolatori delle predette gestioni ed in particolare al relativo punto 1.2, si stabilivano gli "Obiettivi al 2020" che facevano perno sulle tre priorità di crescita sostenibile indicate dalla Commissione Europea, richiamate nella previgente D.G.R. 410 del 25 marzo 2013, e i relativi obiettivi generali. In particolare, con riferimento alla priorità, si delineavano tre parametri chiave per rilanciare il sistema economico e promuovere una crescita "intelligente, sostenibile e solidale" basata su un maggiore coordinamento delle politiche nazionali ed europee. Su tali priorità si basavano poi gli obiettivi generali posti dalla Commissione europea e così richiamati dalla Regione nel proprio Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020.

Ciò premesso si osserva che anche gli atti più recenti, richiamati in sede istruttoria, sono da ritenersi correlati a titolo originario agli obiettivi generali fin qui riepilogati.

In particolare, nelle richiamate note/relazioni in risposta alle richieste istruttorie, la Regione evidenzia che *"(...) Naturalmente la programmazione dei fondi cofinanziati dai fondi UE è ricompresa completamente nella attività di programmazione strategica e finanziaria dell'ente regionale, attraverso lo strumento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) che contiene nel dettaglio anche le linee strategiche e politiche sviluppate attraverso i Programmi cofinanziati da UE (Missione 1 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione e Missione 19 – Relazioni internazionali, in linea generale, oltre alle singole Missioni riferite agli ambiti specifici di intervento). Come per gli altri ambiti di intervento, dal 1° gennaio 2017 è attivo il sistema SFERe quale strumento manageriale utilizzato sia nella fase di pianificazione degli obiettivi, sia in quelli di monitoraggio per il triennio considerato dal DEFER.*

La Giunta e il Consiglio regionale si sono dotate peraltro anche di strumentazione specifica per il coordinamento e il monitoraggio dei fondi europei.

A tale riguardo, al fine di assicurare un sempre più efficace utilizzo delle risorse e l'integrazione e la complementarietà di tutte le iniziative comunitarie, la Giunta regionale, con propria **deliberazione n. 1112 del 13 luglio 2017** (Bur n. 73 del 01 agosto 2017) "Assegnazione di specifici obiettivi ai sensi dell'art. 10 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.", ha attribuito al Segretario Generale della Programmazione **il coordinamento generale delle politiche regionali in materia di Fondi**

*Strutturali e di Investimento Europei, da attuarsi attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali competenti e degli enti strumentali o delle società partecipate a cui è stata delegata la gestione, allo scopo di monitorarne lo stato di attuazione, ottimizzare le risorse umane assegnate, superare eventuali criticità gestionali e verificare la Spending Capacity, con particolare riferimento agli obiettivi da raggiungere a fine 2018 nell'ambito della Performance Framework. La DGR n. 1112/2017 ha istituito, altresì, un **organismo di supporto a tale attività, denominato Nucleo di Coordinamento e Monitoraggio Fondi SIE e FSC, presieduto dal Segretario Generale della Programmazione.** (...)”*

Si osserva preliminarmente che la delibera citata, rinvenibile tramite il motore di ricerca del sito internet, si riferisce alla attribuzione al Segretario Generale della funzione di coordinamento delle attività relative ai fondi europei. Nel predetto atto non si riscontrano elementi di indirizzo relativamente ai singoli fondi, trattandosi di delibera di indirizzo generale, nei termini sopra riportati.

Successivamente l'ente, con riferimento ai lavori del Nucleo di coordinamento, afferma inoltre che “(...) Con riferimento ai lavori del Nucleo di Monitoraggio e Controllo, lo stesso si è riunito **più volte nel corso degli anni**, con una cadenza via via dettata dalla necessità di affrontare specifiche questioni che hanno richiesto il coordinamento da parte del Segretario Generale della Programmazione.

Nel corso del 2017, anno della sua istituzione, il Nucleo di Monitoraggio e Controllo si è riunito la prima volta il 31 luglio 2017 ed ha trattato le attività correlate alla chiusura dei POR FESR e FSE 2007-2013 e alla programmazione dei lavori del Nucleo stesso per le sedute successive.

Il 15 settembre 2017 si è tenuta una seconda riunione, nel corso della quale sono stati esaminati i punti iscritti all'ordine del giorno, con particolare riferimento all'attivazione delle singole azioni e alla definizione di chiare ed uniformi procedure di bando e di presentazione delle istanze da parte dei soggetti aventi titolo nell'ambito del POR FESR 2014-2020, in seguito all'individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Sempre con riferimento al POR FESR, è stata trattata una richiesta di informazioni aggiuntive concernente il parere sul rapporto finale di esecuzione, sulla dichiarazione di chiusura e sul rapporto finale di controllo del periodo di programmazione 2007-2013 ed è stato esaminato lo stato di avanzamento dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) e del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC). (...)”

La risposta fornita in sede istruttoria, sebbene esaustiva rispetto alla ricostruzione delle attività generali poste in essere nel corso degli anni, non fornisce tuttavia alcun chiarimento

sui singoli fondi ovvero sullo stato di avanzamento degli stessi e, soprattutto, sulla diretta correlazione tra gli strumenti programmatori e gli obiettivi generali riepilogati in precedenza. Alla luce, comunque, delle informazioni acquisite in sede di istruttoria specifica sulla gestione dei Fondi comunitari, è stato possibile procedere ad una analisi approfondita degli stessi a cui si fa esplicito rimando (vedi: cap. 8).

Per quanto riguarda il 2018 viene affermato in atti che *“(...) il Nucleo si è riunito in data 12 aprile 2018 ed ha verificato lo stato di avanzamento dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei e dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE), sia in termini di raggiungimento del target “n+3” che del Performance Framework.*

Una seconda seduta si è tenuta in data 18 settembre 2018, per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei Programmi e a fine novembre è stato effettuato un ulteriore monitoraggio, sia in termini di raggiungimento del target “n+3” che del Performance Framework.”

Per gli esercizi 2019 e 2020, l'ente afferma *“(...) Nel corso del 2019 il Nucleo di Monitoraggio e Controllo si è riunito il 25 febbraio 2019, affrontando i punti iscritti all'ordine del giorno, tra i quali l'operatività delle azioni del POR FESR 2014-2020 alla luce delle considerazioni e delle valutazioni pervenute dall'Organismo intermedio per i bandi in programmazione. È stato inoltre monitorato lo stato di avanzamento della spesa certificabile del POR FESR 2014-2020 e sono state esaminate alcune problematiche riscontrate nel Sistema Informativo Unitario.*

Nel 2020 il Nucleo si è riunito il 15 gennaio 2020 ed ha trattato lo stato di avanzamento dei Programmi cofinanziati con i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2014-2020 e il cronoprogramma della attività da realizzare fino alla chiusura del ciclo di programmazione.

Con riferimento al processo di definizione della Programmazione comunitaria 2021-2027, è stato verificato lo stato dell'arte e la coerenza con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.”

Anche in questo caso si elencano le attività ma non si fornisce alcun chiarimento circa lo stato di avanzamento ovvero la correlazione con gli obiettivi generali della strategia regionale unitaria 2014-2020.

Per il ciclo 2014-2020 i Fondi Strutturali e di Investimento Europeo (SIE) comprendono il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Il FESR sostiene programmi in materia di sviluppo regionale, di potenziamento della competitività, di investimenti nella ricerca e nello sviluppo sostenibile. Il FSE è modellato sulla strategia europea per l'occupazione e si concentra sull'inclusione sociale e su un

accesso al mercato del lavoro che sia privo di discriminazioni di genere. Il FEASR è stato specificamente inserito nel quadro dei Fondi SIE nel ciclo 2014-2020. Esso sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle regioni dell'Unione. Il FEAMP contribuisce alla sostenibilità della pesca e a uno sviluppo delle economie nelle regioni costiere europee.

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) è lo strumento finanziario alimentato con risorse aggiuntive nazionali attraverso cui lo Stato Italiano persegue il principio della coesione territoriale sancito dall'Articolo 119 della Costituzione. Il Fondo, precedentemente denominato Fondo per le Aree Sottoutilizzate (ex FAS), è stato istituito con la Legge Finanziaria 2003 (articolo 61 della Legge 289/2002) con l'obiettivo di dare unità programmatica e finanziaria alle risorse aggiuntive nazionali stanziare per il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

Per completezza si evidenzia che nel D.E.F.R. viene specificato con riferimento alle risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e regionali) riconducibili al finanziamento dei Programmi Operativi, che le stesse *“sono inserite, secondo quanto previsto già dalla classificazione del Bilancio 2016-2018, nei programmi “originari”, ovvero nei programmi specifici per materia”* e che *“All'interno dei Programmi dedicati alla Politica Regionale Unitaria settoriale, invece, trovano collocazione, in linea di massima, le risorse statali riconducibili al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e le risorse per la cooperazione territoriale, per la sola Missione 19”* (Relazioni internazionali).

Infine, nella risposta prodotta in sede istruttoria, la Regione conclude precisando le attività di programmazioni più recenti poste in essere nel corso del 2019 all'uopo rappresentando che: *“(...) Altra attività significativa rispetto ai ruoli di indirizzo e coordinamento di Consiglio e Giunta regionale è prevista all'articolo 7 (“Rapporto sugli affari europei” RAE) della legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 “Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea”, laddove si prevede che entro il mese di aprile di ogni anno la Giunta regionale trasmetta al Consiglio regionale un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione regionale alle politiche dell'Unione europea.*

In particolare nel capitolo I del Rapporto vengono analizzati gli interventi regionali cofinanziati dall'Unione Europea (i cosiddetti “fondi indiretti”) dando conto del loro stato di avanzamento, delle disposizioni procedurali adottate per l'attuazione, dei risultati conseguiti e delle criticità rilevate.

Per l'anno 2019 il Consiglio regionale, nella seduta del 18 dicembre 2019, ha preso atto della rendicontazione n. 146 “Rapporto sugli affari europei - anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini

della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione europea, nell'anno 2018", Rapporto che è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/CR del 30 aprile 2019 e trasmessa al Consiglio con nota prot. n. 172068 del 2 maggio 2019."

A conclusione delle valutazioni si ritiene di evidenziare che, sotto il profilo della programmazione, il quadro rappresentato può essere ritenuto coerente con gli obiettivi strategici perseguiti mentre per l'analisi della gestione dei singoli Fondi si rinvia alla partizione specifica della presente relazione (vedi *infra* cap. 8)

1.9 Stato di operatività del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

In sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018, uno degli aspetti di maggiore criticità rilevati in sede di analisi dell'aspetto programmatico della Regione era stato individuato nell'analisi dello stato di operatività del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) e del processo di riordino del quadro degli organismi di concertazione tra la Regione e gli Enti rappresentativi delle Autonomie Locali.

La problematica è stata esaminata nuovamente in sede istruttoria al fine di verificarne gli sviluppi successivi alla data del predetto giudizio.

La Regione, con la menzionata nota di risposta prot. n. 201493 del 21 maggio 2020 (con a corredo le note interne prot. n. 194344 del 15 maggio 2020, prot. n. 192052, e prot. n.7291 del 20 maggio 2020) ha rappresentato quanto che: *"Con deliberazione 1/2020 del 02 Gennaio 2020 il CAL ha approvato il proprio regolamento di funzionamento divenendo così pienamente operativo e riconfermando, all'articolo 15 dello stesso, la costituzione di una struttura di supporto operante presso il Consiglio Regionale.*

Sul sito internet del Consiglio Regionale al link <http://cal.consiglioveneto.it/home> è consultabile la sezione dedicata al CAL, per ogni altra informazione si rendesse necessaria.

Alla Giunta Regionale ed alle sue strutture non compete alcuna attività di controllo e/o monitoraggio dell'attività di tale organo.

In merito al processo di riordino del quadro degli organismi di concertazione tra la Regione e gli Enti rappresentativi delle Autonomie Locali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 215/2019, si rappresenta, qui di seguito, l'odierno stato di operatività dei singoli organismi. (...)"²⁹

²⁹ Nota interna prot. 192052 del 14 maggio 2020 del 14 maggio 2020 a cura dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico - Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

Ne consegue che, rispetto al precedente esercizio, è stata completata l'attivazione di tale organismo che quindi risulta ora pienamente operativo.

Emerge in atti, infatti, che il Regolamento di funzionamento interno dell'organo, previsto dall'art. 15 della L.R. 31/2017, è stato approvato dall'Assemblea nel corso della seduta del 18 dicembre 2019. Con la pubblicazione del Regolamento nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 5 del 10 gennaio 2020 il CAL ha assunto piena operatività nell'esercizio delle proprie funzioni a decorrere dalla data dell'11 gennaio 2020.

Tale aspetto sembra pertanto confermare il superamento della prima parte del rilievo sul 2018 dove in sostanza si era riscontrata la mera costituzione del CAL.

Al fine, quindi, di dare piena corresponsione alle osservazioni critiche formulate dalla Sezione in relazione al paventato rischio di confusione e sovrapposizione di competenze con la Cabina di regia e, per l'effetto tra quest'ultima ed il CAL, la Regione evidenzia che la Conferenza permanente è *"(...) Cessata in seguito all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del CAL in data 09 Gennaio 2020 (...)"* e che la Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto, sebbene formalmente istituita con D.G.R. 215/2019, non si è ancora insediata, *"ma vi è piena consapevolezza e condivisione sulla necessità di definire in maniera accorta e capillare le rispettive competenze tra la Cabina di Regia e il CAL atta ad evitare conflitti e sovrapposizioni, anche meramente potenziali, nel pieno rispetto delle competenze del CAL, evitando qualsiasi conflitto e sovrapposizione,, in considerazione anche della diversa forza giuridica (nella gerarchia delle fonti) della fonte istitutiva dei due organismi."*

È intendimento della Giunta regionale valutare, inoltre, la possibilità di stipula con il CAL, ora organo pienamente operativo, di un accordo ai sensi del summenzionato art.15 del regolamento, ai fini di addivenire ad una piena collaborazione tecnico-giuridica."

L'Amministrazione, quindi, esplicita la consapevolezza di dover evitare conflitti e sovrapposizioni nell'evidenza condivisa che il Consiglio delle Autonomie trae forza istituzionale dal rango costituzionale della norma che ne prevede la determinazione, in conformità alle osservazioni critiche formulate dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2018.

Oltre ai contenuti di cui alla nota prot. 192052 del 14 maggio 2020, l'ente ha fornito ulteriori e più dettagliati chiarimenti con nota prot. 7291 del 20 maggio 2020, interamente dedicata a descrivere le attività, le prerogative ed alcune criticità emerse nella fase di primo insediamento del CAL.

Le criticità emerse sono ascritte al fatto che nel corso della prima seduta “l'Assemblea prende atto dei componenti eletti nominati con Decreto del presidente del Consiglio regionale n. 16 del 28 novembre 2018 sulla base degli esiti scaturiti dalle elezioni svoltesi il 12 ottobre 2018 e dei successivi decreti di modifica conseguenti alla decadenza di alcuni componenti di nomina elettiva - sindaci ex art. 2, comma 3, lett. a), presidenti di unioni di comuni e presidenti di unioni montane ex art. 3 comma 2, lett. b) e c) - e la contestuale impossibilità di procedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti delle rispettive categorie **poiché prive di candidati** (decreti n. 9 del 12 luglio 2019, n. 10 del 25 settembre 2019 e n. 12 del 5 novembre 2019).

Tali circostanze portano il CAL ad avere 27 componenti sui 30 previsti all'articolo 2 della L.R. n. 31/2017 pur essendo, lo stesso, validamente costituito considerando che la disciplina di previsione e costituzione **non ne prevede la configurazione in termini di collegio perfetto** e verificata la permanenza del criterio di rappresentatività prescritto al comma 3 dell'articolo 2 della LR n. 31/2017 - criterio di rappresentatività espresso dall'articolo 16 dello Statuto della Regione Veneto che costituisce il criterio informatore della composizione e quindi della stessa operatività del CAL a garanzia di rappresentanza delle diverse competenze e nel contempo delle diverse aree territoriali interessate”.

Si osserva in proposito che, fermo restando che l'assenza di candidature verificatasi per determinate categorie di rappresentanti non è certamente aspetto che si possa attribuire in carico all'ente regionale, tuttavia, l'assenza di alcune figure particolari (ad esempio i Presidenti delle unioni di comuni) affievolisce, di fatto, la rappresentanza nella sua accezione atomistica.

In relazione a tale aspetto la Regione ha rappresentato che: “(...) Nell'ambito dell'attività propositiva di cui al comma 5 dell'articolo 6, il CAL ha presentato una proposta di legge regionale per la modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali". Proposta che il Consiglio regionale ha votato, approvandola, in data 12 maggio 2020. Le **modifiche alla legge regionale n.31/2017**, introducono una diversa modalità di individuazione dei componenti di nomina elettiva riconducendo la nomina dei componenti sindaci dei comuni, alle Assemblee dei Sindaci di cui all' art. 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni) per un numero di due per ciascuna provincia; **il numero complessivo dei componenti del CAL è ridotto a ventisei**: sei presidenti di provincia, il sindaco della Città Metropolitana di Venezia, quattordici sindaci eletti e tre rappresentanti delle associazioni rappresentative dei comuni, categorie ANCI,

UNCEM e ANPCI. Ulteriore modifica proposta attiene al numero dei componenti dell'Ufficio di presidenza, che da cinque sono ridotti a tre.”

La proposta è stata definita con Legge Regionale 20 maggio 2020, n. 15 che, oltre a quanto sopra, ha modificato anche i commi 1 e 3 dell’art. 2 della Legge istitutiva del CAL, adeguandone la composizione alle sopravvenute evidenze rilevate.

Conseguentemente, alla luce della intervenuta novella legislativa, il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di **ventiquattro**³⁰.

In termini numerici si osserva che la composizione dei rappresentanti elettivi passa da 13 (10+2+1) nella versione originaria a 14 membri nella nuova stesura di cui due per ogni provincia sul territorio sulla base delle Assemblee dei Sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56³¹.

Per meglio comprendere l’assetto delle rappresentatività, si riporta di seguito la tabella comparativa tra la previgente composizione del CAL e quella posta in essere a seguito delle modifiche introdotte con L.R. 20 maggio 2020, n. 15 alla L.R. 31/2017.

Composizione “CAL” ex L.R 31/2017 ante revisione	Composizione “CAL” ex L.R 31/2017 post revisione con L.R. 15/2020
Componenti di diritto	Componenti di diritto
a) Presidenti delle province del Veneto	a) Presidenti delle province del Veneto
b) Sindaco della Città metropolitana di Venezia	b) Sindaco della Città metropolitana di Venezia
c) Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana	c) comma soppresso ex art. 1, co.2, L.R.15/2020
d) Un rappresentante dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI)	d) un rappresentante dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) Un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM)	e) un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM);
f) Un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI)	f) un rappresentante dell’Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia (ANPCI).
Componenti elettivi	Componenti elettivi
a) 10 Sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia	Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.
b) 2 Presidenti di unioni di Comuni	b) nessuno
c) 1 Presidente di unione montana	c) nessuno

Fonte: Elaborazione Corte dei conti Leggi regionali 31/2017 e 15/2020

³⁰ Comma così modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 che ha sostituito la parola “trenta” con la parola “ventiquattro”.

³¹ La norma, peraltro relativa alle disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede al relativo art. 1, co. 56 che l’Assemblea dei Sindaci “(...) è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.”

Rispetto alla precedente stesura quindi si evidenzia la perdita di rappresentanza sia in relazione alle Unioni di Comuni che in relazione alla Unione montana, comunque attenuata dalla partecipazione, in qualità di componente di diritto, del rappresentante UNCEM (unione nazionale comuni, comunità ed enti montani) ex art. 2, co.1 L.R. 31/2017.

Quanto all'attività già posta in essere, emerge dagli atti che nei primi mesi del 2020 il CAL ha svolto attività consultiva su proposte e disegni di legge (n. 17 proposte di legge), su atti di competenza della Giunta Regionale (n. 2 interventi), svolto attività propositiva di cui all'art.6, co. 5 Legge 31/2017 (potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali) in relazione alla iniziativa di revisione della Legge 31/2017 poi accolta dal Consiglio Regionale.

1.9.1 Processo di riordino del quadro degli organismi di concertazione tra la Regione e gli Enti rappresentativi delle Autonomie Locali

Facendo infine riferimento all'intero processo di *governance* unitaria, di cui la Sezione aveva paventato la confusione di ruoli e duplicazioni di competenze in considerazione della complessa articolazione del sistema delineato, della numerosità dei Soggetti coinvolti e delle competenze, per troppi tratti sovrapposte, e non ben definite degli stessi, la Regione, in sede istruttoria, ha rappresentato che, oltre ai due organismi già descritti (CAL e Cabina di Regia), restano operativi i seguenti altri organismi a vario titolo deputati a svolgere funzioni relative alle autonomie locali:

- **Osservatorio regionale per l'attuazione della legge 56/2014 in tema di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia (DGR 821/2014):** Operativo. Sedute Anno 2019 n. 4; Ultima seduta il 12/12/2019;
- **Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno** (accordo-quadro 26.09.2016): Operativo. Ultima seduta il 18.12.2017;
- **Centro di competenze nell'ambito dell'associazionismo intercomunale del Veneto:** Operativo. Rinnovato nella sua composizione e ridefinito in base alla D.G.R. 215/2019. Sedute 2019 n.1 Ultima seduta il 13/2/2020;
- **Tavolo tematico Autonomie locali nell'ambito della Consulta del Veneto per l'Autonomia D.G.R. 1680/2017):** Operativo. Ultima seduta il 26/1/2018

Risulta invece soppressa con D.G.R. 215/2019 la Cabina di Regia per il Riordino territoriale.

1.10 Considerazioni conclusive

La Regione del Veneto, negli ultimi esercizi, ha affrontato in termini sempre più risolutivi i rilievi e le criticità che la Sezione ha di volta in volta rilevato nelle attività pregresse di controllo sul ciclo di bilancio regionale.

In particolare, in relazione alle osservazioni critiche sollevate nel corso del precedente giudizio di parificazione ed esitate nella deliberazione n. 195/2019/PARI, la Sezione deve rilevare che tutte le osservazioni e raccomandazioni ivi formulate hanno avuto un riscontro positivo nelle azioni correttive poste in essere dalla Regione nel corso del 2019.

Si osserva, quindi, che con l'approvazione della Legge regionale n. 15 del 20 aprile 2018, entrata in vigore il 25 aprile 2018, recante "*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*", che ha determinato una sensibile modificazione dei contenuti della Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001, relativa alle "*Nuove norme sulla programmazione*", entrata in vigore il 25 aprile 2018, il sistema programmatico regionale è stato reso conforme al quadro normativo complessivo, dettato dal decreto legislativo sull'armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Dall'analisi effettuata è emerso che per l'esercizio 2019 i principali documenti contabili del ciclo di programmazione, fatta eccezione per la legge di assestamento al bilancio di previsione 2019-2021, sono stati tempestivamente adottati. Deve anche rilevarsi che il Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19/05/2020 (successivamente emendato con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020) in tempi più che tempestivi atteso che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "*Cura Italia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha rinviato, tra gli altri, al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 (ordinariamente fissato al 30 aprile 2020), rispettivamente, da parte della Giunta e del Consiglio.

Solo la legge relativa all'assestamento al Bilancio di previsione 2019-2021, è intervenuta in ritardo, lieve, rispetto alle tempistiche di legge, essendo la Legge Regionale approvativa intervenuta in data 6 agosto 2019 e, quindi, oltre il termine ordinamentale del 31 luglio di cui all'art. 50, D.Lgs. n. 118/2011.

Nel 2019 è proseguita positivamente anche l'attività della Regione finalizzata a rendere effettiva la necessaria interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il Piano della Performance nonché il collegamento fra questo e il D.E.F.R., il Programma di

mandato del Presidente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e maggiore attenzione è stata posta dalla Regione in tutti gli ambiti, anche informatici in cui la Sezione aveva rilevato margini di migliorabilità.

Nel complesso quindi si ritiene che l'ente abbia ottemperato agli obblighi di legge adottando tutti i documenti esplicitamente rubricati nel paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 di cui al D.Lgs. 118/2011.

Ciononostante va comunque sottolineato che, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, la Regione ha emanato un numero considerevole di variazioni alle previsioni del bilancio 2019-2021 (complessivi 158 provvedimenti, sia legislativi che amministrativi a cui si aggiungono n. 112 provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Direzione bilancio e Ragioneria di modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021).

La Sezione sul punto, pur prendendo in debita considerazione le motivazioni addotte dalla Regione e le difficoltà insite nella complessità del processo di programmazione, ha rilevato come la necessità di provvedere in maniera così frequente a modificare le previsioni del bilancio strida con i principi contabili basilari, sia generali che applicati, sottesi alla costruzione del bilancio di previsione e con le stesse finalità della programmazione di bilancio, atteso che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente per cui le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti.

In relazione all'analisi della programmazione settoriale, con riferimento allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, se da un lato è emersa l'acquisita consapevolezza da parte della Regione dell'ineludibile necessità di tutelare "l'unico ambiente disponibile", dall'altro sono emerse evidenti discrasie tra le Linee strategiche del D.E.F.R. 2019-2021 per l'orizzonte di medio periodo, tradotte in programmi specifici da perseguire all'interno della Missione 9 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*", e quanto invece rappresentato nel rendiconto dell'esercizio in esame.

La Missione 9, al Programma 09.02, espone la finalità di *<Rafforzare, nell'ambito della "Questione Venezia", le azioni di tutela e difesa del territorio del Bacino Scolante, di salvaguardia*

della Laguna e favorire la individuazione di un modello industriale ambientalmente sostenibile per Porto Marghera, anche attraverso il riequilibrio del Progetto Integrato Fusina> ed esplicita, quali risultati attesi dall'attuazione di tale Programma n. 5 punti specifici, di cui i primi tre afferenti la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. In particolare la Regione si attende di: "1 - Migliorare la conoscenza sullo stato ambientale del territorio del Bacino Scolante e della Laguna di Venezia. 2 - Procedere con i progetti di bonifica e di messa in sicurezza delle aree comprese nel SIN di Venezia - Porto Marghera, propedeutici a favorirne la sua riconversione. 3 - Definire i rapporti istituzionali tra gli enti competenti ad una gestione condivisa delle opere di difesa di Venezia e della sua Laguna dalle acque alte alle bocche di porto".

Tuttavia, ad una analisi a campione, è emerso dai documenti di bilancio che proprio in relazione alla Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna vi sono importanti risorse afferenti a finanziamenti molto datati nel tempo che permangono non movimentate nel corso dell'esercizio e quindi confluiscono, nella quota vincolata del risultato di amministrazione (circa 134 milioni di euro).

La Sezione sul punto, nel prendere atto di quanto rappresentato dalla Regione nella dettagliata relazione versata in atti in occasione del contraddittorio finale del 3 luglio u.s., ritiene non dirimenti le motivazioni ivi addotte ed evidenzia che una corretta ed efficiente gestione degli interventi di Salvaguardia implica uno stretto coordinamento tra tutti i diversi Soggetti/Autorità a vario titolo incaricati e che, in ambito regionale, al coordinamento deve affiancarsi una stringente attività di controllo sugli enti attuatori, anche attraverso la definizione di tempistiche più rigide di realizzazione degli interventi, accompagnate da un'intensa attività di monitoraggio e da una tempestiva riallocazione delle risorse inutilizzate.

Per le risorse di cui si discute, infatti, l'ultimo provvedimento di riparto risale al 2012 (D.C.R. n. 10/2012, D.G.R. n. 1169/2012 a valere sulle L. n. 244/2007, L. n. 448/1998, n. 388/2000, n. 448/2001) e risale al 21 aprile 2015 la stessa D.G.R. n. 592 richiamata dalla Struttura regionale quale risultato finale di uno specifico tavolo di lavoro istituzionale tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia, finalizzato a definire un nuovo quadro di programmazione tecnico-economico.

Inoltre, in considerazione del fatto che tra i motivi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi emergono anche le nuove determinazioni degli enti attuatori che, a distanza di anni, chiedono la riallocazione delle risorse ottenute a favore di altri interventi ritenuti "più urgenti" - di cui sono difficilmente comprensibili le motivazioni posto che i

finanziamenti sono concessi sulla base della programmazione regionale e di programmi/progetti di attuazione elaborati dagli enti interessati ed atteso il vincolo di destinazione dei fondi assegnati - appare evidente la necessità di un potenziamento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla effettiva realizzazione delle opere nonché di una tempestiva riallocazione delle risorse impegnate.

Tra l'altro, in tale settore il permanere di risorse non movimentate nel corso dell'esercizio e che quindi confluiscano, a fine esercizio, nella quota vincolata del risultato di amministrazione (134 milioni di euro circa) non possono trovare completa giustificazione nella tipologia di spesa o nei vincoli burocratici, nello specifico "*di finanza pubblica*", come addotto dalla Regione.

Atteso, comunque, quanto rappresentato dalla Regione in relazione alle intraprese recenti azioni finalizzate alla riallocazione delle risorse e alla realizzazione di interventi programmati, la Sezione, fermi restando i moniti di cui sopra, prende atto della circostanza e si riserva ogni ulteriore utile approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo.

Quanto alla programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento, sotto il profilo squisitamente programmatico, va evidenziato che il quadro rappresentato può essere ritenuto coerente con gli obiettivi strategici perseguiti. Per l'analisi della gestione dei singoli Fondi si rinvia alla partizione specifica della presente relazione (vedi *infra* cap. 8).

In ultimo va evidenziato che nel corso del 2019 è stata completata l'attivazione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) che, quindi, risulta ora pienamente operativo sebbene con una diversa composizione e rappresentatività rispetto a quanto previsto dalla norma istitutiva, di recente modificata dalla Legge Regionale 20 maggio 2020, n. 15.

2 ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

2.1 Gli equilibri nel bilancio di previsione 2019

2.1.1 Gli equilibri iniziali nel bilancio di previsione

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, definisce gli schemi ed i prospetti ai quali la Regione si è attenuta nella redazione del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con L.R. 21 dicembre 2018, n. 45. Tra i prospetti obbligatori, quello afferente agli equilibri (previsto dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) fornisce la rappresentazione più compiuta delle risorse di bilancio e del loro utilizzo. In sede di previsione, a norma dell'art. 40, rubricato *“Equilibrio di bilancio”*, il bilancio, oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, ed a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria (equilibrio tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente. All'equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie).

L'equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, consta dell'equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Laddove le previsioni di entrata di parte capitale siano inferiori alle spese programmate, la disponibilità di un surplus di risorse di parte corrente può garantire il corretto perseguimento

dell'equilibrio di parte capitale, consentendo pertanto di addivenire al perfetto pareggio finanziario richiesto dal legislatore. Giova rammentare, come sottolineato dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 18 del 2019, che: "Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata [...]".

Dal prospetto che segue (Tabella 1), redatto secondo lo schema ministeriale (Allegato 9 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), emerge un equilibrio di parte corrente pari a 191.906.860,68 euro che compensa il saldo negativo di parte capitale (-191.906.860,68 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2019, risulta rispettato (saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

Tabella 1 - Equilibri bilancio di previsione iniziale 2019 (in euro)

	COMPETENZA
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti	(+) 1.453.444.604,92
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-) 40.987.258,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+) 26.372.167,28
Entrate titoli 1-2-3	(+) 11.300.435.388,38
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	(+) 4.932.483,39
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 3.630.061,64
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(+) 25.742.537,21
Spese correnti	(-) 11.057.528.886,32
- di cui fondo pluriennale vincolato	10.344.371,20
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-) 0,00
Rimborso prestiti	(-) 1.524.134.237,81
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e succ.mod. e finanz.)	1.412.457.346,91
- di cui per estinzione anticipata di prestiti	0,00
A) Equilibrio di parte corrente	191.906.860,68
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+) 124.685.328,21
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+) 308.485.067,94
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+) 22.473.000,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+) 1.259.223.371,63
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da	(-) 4.932.483,39
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-) 25.742.537,21
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-) 0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-) 3.630.061,64
Spese in conto capitale	(-) 820.563.467,78
- di cui fondo pluriennale vincolato	25.985.605,36
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-) 0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-) 1.059.223.371,63
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+) 7.318.293,19
B) Equilibrio di parte capitale	-191.906.860,68
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+) 0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni di attività finanziarie	(+) 241.571.293,19
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-) 211.780.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-) 22.473.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+) 0,00
C) Variazioni attività finanziaria	7.318.293,19
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2019 sono state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.407.795.275,84 euro (di cui 2.693.578.054,29 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro).

2.1.2 L'assestamento e gli equilibri finali del bilancio di previsione 2019

Nel corso dell'esercizio 2019 sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e quelle di spesa in 18.209.808.279,38 euro, di cui 2.694.188.042,31 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

Le Tabelle 2 e 3 mostrano le variazioni intercorse tra le previsioni iniziali delle entrate e delle spese di competenza e gli stanziamenti finali.

Tabella 2 - Entrate: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Entrate di competenza	Stanziamento iniziale	Variazioni in + o in -	Stanziamento finale
Utilizzo avanzo di amministrazione	-	163.108.453,86	163.108.453,86
Fondo anticipazioni di liquidità	1.453.444.604,92	-	1.453.444.604,92
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	26.372.167,28	93.889.063,16	120.261.230,44
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	124.685.328,21	272.559.819,84	397.245.148,05
1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.162.009.167,63	175.788.202,38	10.337.797.370,01
2 - trasferimenti correnti	606.979.782,61	326.837.039,28	933.816.821,89
3 - entrate extratributarie	531.446.438,14	-21.509.214,42	509.937.223,72
4 - entrate in conto capitale	308.485.067,94	99.980.533,28	408.465.601,22
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	241.571.293,19	-	241.571.293,19
6 - accensione prestiti	1.259.223.371,63	-309.250.881,86	949.972.489,77
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.693.578.054,29	609.988,02	2.694.188.042,31
Totale	17.407.795.275,84	802.013.003,54	18.209.808.279,38

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

La variazione delle previsioni delle entrate di competenza è stata di 802.013.003,54 euro, compresi l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, il Fondo anticipazioni di liquidità e il Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente sia quello in c/capitale, con un incremento del 4,6% sull'ammontare di 17.407.795.275,84 euro delle previsioni iniziali.

Tabella 3 – Spese: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Spese di competenza suddivise per titoli	Stanziamiento	Variazioni in +	Stanziamiento
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	1.059.223.371,63	- 302.250.881,86	756.972.489,77
Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità	40.987.258,01	-	40.987.258,01
1 - spese correnti	11.057.528.886,32	596.852.557,33	11.654.381.443,65
2 - spese in conto capitale	820.563.467,78	516.246.687,12	1.336.810.154,90
3 - spese per incremento attività finanziarie	211.780.000,00	-9.743.081,00	202.036.919,00
4 - rimborso prestiti	1.524.134.237,81	297.733,93	1.524.431.971,74
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.693.578.054,29	609.988,02	2.694.188.042,31
Totale	17.407.795.275,84	802.013.003,54	18.209.808.279,38

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

La variazione delle previsioni delle spese di competenza è stata specularmente di 802.013.003,54 euro, compreso il Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente e il Ripiano del disavanzo da anticipazione di liquidità, con un incremento del 4,6% sull'ammontare di 17.407.795.275,84 euro delle previsioni iniziali.

Il prospetto rappresentato nella Tabella 4 mostra l'evolversi degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019, riportando le previsioni iniziali, le variazioni risultanti dalla Legge di assestamento (Legge Regionale 6 agosto 2019, n. 31) e lo stanziamento finale.

La composizione degli equilibri rimane fundamentalmente inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente.

Tabella 4 - Equilibri bilancio di competenza 2019 (in euro)

		INIZIALE	ASSESTATO	FINALE
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.453.444.604,92	1.456.102.883,26	1.483.121.212,08
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.987.258,01	40.987.258,01	40.987.258,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	26.372.167,28	120.261.230,44	120.261.230,44
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.300.435.388,38	11.403.356.155,25	11.781.551.415,62
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	4.932.483,39	4.932.483,39	4.932.483,39
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	3.630.061,64	3.636.031,76	6.864.583,13
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	25.742.537,21	22.806.537,21	22.806.537,21
Spese correnti	(-)	11.057.528.886,32	11.250.201.485,02	11.654.381.443,65
- di cui fondo pluriennale vincolato		10.344.371,20	29.296.180,70	85.337.073,92
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.524.134.237,81	1.524.431.971,74	1.524.431.971,74
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.412.457.346,91	1.412.457.346,91	1.412.457.346,91
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		191.906.860,68	195.474.606,54	199.736.788,47
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	126.748.530,46	133.431.846,70
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	124.685.328,21	397.245.148,05	397.245.148,05
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	308.485.067,94	363.465.713,38	408.465.601,22
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	22.473.000,00	22.473.000,00	22.473.000,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	1.259.223.371,63	949.972.489,77	949.972.489,77
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	4.932.483,39	4.932.483,39	4.932.483,39
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	25.742.537,21	22.806.537,21	22.806.537,21
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	3.630.061,64	3.636.031,76	6.864.583,13
Spese in conto capitale	(-)	820.563.467,78	1.274.110.320,26	1.336.810.154,90
- di cui fondo pluriennale vincolato		25.985.605,36	95.512.896,35	263.922.418,64
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	1.059.223.371,63	756.972.489,77	756.972.489,77
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	7.318.293,19	7.078.374,19	17.061.374,19
B) Equilibrio di parte capitale		-191.906.860,68	-195.474.606,54	-199.736.788,47
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	241.571.293,19	241.571.293,19	241.571.293,19
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	211.780.000,00	212.019.919,00	202.036.919,00
- Di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	22.473.000,00	22.473.000,00	22.473.000,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziarie		7.318.293,19	7.078.374,19	17.061.374,19
Equilibrio finale D=A+B		0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dall'esame del prospetto si osserva in particolare l'aggiornamento apportato al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) di entrata e di spesa. Il F.P.V. di entrata è passato da 151.057.495,49 euro (di cui 26.372.167,28 euro in parte corrente e 124.685.328,21 euro in parte capitale) all'importo definitivo di 517.506.378,49 euro (di cui 120.261.230,44 euro in parte corrente e 397.245.148,05 euro in parte capitale), mentre il F.P.V. di spesa è passato da 36.329.976,56 euro (di cui 10.344.371,20 euro in parte corrente e 25.985.605,36 euro in parte capitale) all'importo definitivo, a rendiconto, di 454.904.322,59 euro (di cui 112.623.279,78 euro in parte corrente e 342.281.042,81 euro in parte capitale), evidenziando, come riscontrato in sede di precedenti parifiche, una possibile sottostima della sua consistenza in sede di previsione iniziale.

2.1.3 Il Fondo Pluriennale Vincolato e le sue variazioni

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il F.P.V. iscritto nella parte entrata del Bilancio di Previsione finale 2019, corrispondentemente all'importo dei Fondi Pluriennali Vincolati iscritti nella parte spesa del Conto Consuntivo 2018 e quantificato complessivamente in 517.506.378,49 euro, è così distinto:

- 120.261.230,44 euro riferiti al F.P.V. per spese correnti;
- 397.245.148,05 euro riferiti al F.P.V. per spese in conto capitale.

Il percorso di "aggiustamento" delle reimputazioni di residui, propedeutico alla determinazione definitiva del F.P.V. di spesa 2018 (e che diventa F.P.V. di entrata 2019), e quindi di definitivo adeguamento alle disposizioni in tema di armonizzazione contabile, risulta essersi concluso ad aprile 2019, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tabella 5 - Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2019 (in euro)

ATTO	F.P.V.-E CORRENTE	F.P.V.-E INVESTIMENTO	F.P.V.-E TOTALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LR n. 45 DEL 21.12.2018)	26.372.167,28	124.685.328,21	151.057.495,49
ddr n. 13 del 28.03.2019 dell' Area Risorse Strumentali	71.425.466,32	83.136.363,51	154.561.829,83
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (D.G.R. 368 del 02.04.2019) E VARIAZIONI DEL BILANCIO 2019-2020 CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (D.G.R. 370 DEL 02.04.2019)	22.463.596,84	154.855.224,83	177.318.821,67
ddr n. 16 del 11.04.2019 dell' Area Risorse Strumentali	-	34.568.261,50	34.568.231,50
Fondo pluriennale ENTRATA al 31.12.2019	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

Per quanto concerne, invece, il F.P.V. finale, iscritto nella parte spesa dell'esercizio 2019, al termine delle operazioni di riaccertamento è stato quantificato complessivamente al 31.12.2019 in 454.904.322,59 euro così distinto:

- 112.623.279,78 euro riferiti al F.P.V. per spese correnti;
- 342.281.042,81 euro riferiti al F.P.V. per spese in conto capitale.

Il F.P.V. di spesa 2019 ha subito le seguenti variazioni (Tabella 6), disposte con decreto del Direttore dell' Area Risorse Strumentali (in forza della facoltà prevista dall'art. 51 del D.Lgs. 118/2011³², recepita dalla legge regionale di contabilità) che ne hanno elevato notevolmente

³² "Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (in vigore dal 21 agosto 2016)".

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i

l'importo dai 36.329.976,56 euro stimati nel bilancio di previsione iniziale ai 454.904.322,59 euro, da riscrivere quale F.P.V. di entrata nel bilancio di previsione 2020.

Tabella 6 - Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2019 (in euro)

ATTO	F.P.V.-S CORRENTE	F.P.V.-S INVESTIMENTO	F.P.V.-S TOTALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (L.R. n. 45 DEL 21.12.2018)	10.344.371,20	25.985.605,36	36.329.976,56
D.D.R. n. 06 del 15.03.2019 dell'Area Risorse Strumentali	3.387,03	-	3.387,03
D.D.R. n. 09 del 22.03.2019 dell'Area Risorse Strumentali	2.695,55	-	2.695,55
D.D.R. n. 13 del 28.03.2019 dell'Area Risorse Strumentali	19.227.282,39	27.484.846,67	46.712.129,06
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (D.G.R. 368 del 02.04.2019) E VARIAZIONI DEL BILANCIO 2019-2020 CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (D.G.R. 370 DEL 02.04.2019)	454.156,92	28.406.160,08	27.952.003,16
D.D.R. n. 16 del 11.04.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	12.945.107,57	12.945.107,57
D.D.R. n. 19 del 30.04.2019 dell'Area Risorse Strumentali	106.710,71	-	106.710,71
D.D.R. n. 21 del 13.05.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	149.114,53	149.114,53
D.D.R. n. 30 del 14.06.2019 dell'Area Risorse Strumentali	11.888,93	-	11.888,93
D.D.R. n. 31 del 19.06.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	15.133,75	15.133,75
D.D.R. n. 32 del 01.07.2019 dell'Area Risorse Strumentali	6.896,11	343.128,76	350.024,87
ddr n. 36 del 23.07.2019 dell'Area Risorse Strumentali	47.105,70	183.799,63	230.905,33

versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015".

ATTO	F.P.V.-S CORRENTE	F.P.V.-S INVESTIMENTO	F.P.V.-S TOTALE
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI ASSESTATO	29.296.180,70	95.512.896,35	124.809.077,05
D.D.R. n. 37 del 02.08.2019 dell'Area Risorse Strumentali	52.172,64	6.917.889,82	6.970.062,46
D.D.R. n. 39 del 14.08.2019 dell'Area Risorse Strumentali	43.200,00	400.000,00	443.200,00
D.D.R. n. 42 del 03.09.2019 dell'Area Risorse Strumentali	3.000,00	10.951.374,10	10.954.374,10
D.D.R. n. 44 del 10.09.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	16.357.607,21	16.357.607,21
D.D.R. n. 45 del 24.09.2019 dell'Area Risorse Strumentali	36.000,00	18.976.536,77	19.012.536,77
D.D.R. n. 50 del 08.10.2019 dell'Area Risorse Strumentali	16.819,56	26.356.015,00	26.372.834,56
D.D.R. n. 51 del 15.10.2019 dell'Area Risorse Strumentali	9.931.405,94	1.084.872,61	11.016.278,55
D.D.R. n. 53 del 23.10.2019 dell'Area Risorse Strumentali	5.083.562,37	1.098.003,39	6.181.565,76
D.D.R. n. 55 del 05.11.2019 dell'Area Risorse Strumentali	34.150,00	2.757.408,32	2.791.558,32
D.D.R. n. 58 del 20.11.2019 dell'Area Risorse Strumentali	426.261,00	890.685,31	1.316.946,31
D.D.R. n. 60 del 02.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	9.911.064,10	162.877,84	10.073.941,94
D.D.R. n. 62 del 06.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	6.137.000,00	1.000.000,00	7.137.000,00
D.D.R. n. 63 del 12.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	402.488,47	1.880.053,44	2.282.541,91
D.D.R. n. 64 del 13.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	44.592,33	44.592,33
D.D.R. n. 65 del 19.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	3.578.696,47	2.424.335,55	6.003.032,02
D.D.R. n. 66 del 27.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	490.162,86	5.948.047,66	6.438.210,52
D.D.R. n. 68 del 31.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	1.576.098,33	7.718.805,01	9.294.903,34
D.D.R. n. 70 del 31.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	18.015.561,48	33.528.684,19	51.544.245,67
D.D.R. n. 71 del 31.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	303.250,00	2.261.250,99	2.564.500,99
D.D.R. n. 72 del 31.12.2019 dell'Area Risorse Strumentali	-	27.650.482,75	27.650.482,75
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI FINALE	85.337.073,92	263.922.418,64	349.259.492,56
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 (D.G.R. 508 DEL 28.04.2020) E VARIAZIONI DEL BILANCIO 2020-2022 CONSEQUENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 (D.G.R. 509 DEL 28.04.2020)	27.286.205,86	78.358.624,17	105.644.830,03
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI A RENDICONTO	112.623.279,78	342.281.042,81	454.904.322,59

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

Il quadro finale del F.P.V. di entrata e di spesa, quale posta che transita tra gli esercizi 2018, 2019 e 2020, è quindi il seguente.

Tabella 7 - Fondo Pluriennale Vincolato 2019 (in euro)

	Parte corrente	Parte capitale	F.P.V. totale
F.P.V. Entrata 2019	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49
F.P.V. Spesa 2019	112.623.279,78	342.281.042,81	454.904.322,59

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Rispetto alle stime inserite nel bilancio di previsione iniziale, la situazione definitiva risulta la seguente:

Tabella 8 - F.P.V.: differenze tra previsioni iniziali e finali (in euro)

F.P.V. totale	Dati inseriti nel bilancio di previsione iniziale (a)	Dati inseriti nel bilancio finale (b)	Differenza (b-a)
F.P.V. Entrata 2019	151.057.495,49	517.506.378,49	366.448.883,00
F.P.V. Spesa 2019	36.329.976,56	454.904.322,59	418.574.346,03
Saldo F.P.V. E - F.P.V. S	114.727.518,93	62.602.055,90	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si osservano notevoli differenze, sebbene più contenute rispetto al precedente esercizio, tra le stime effettuate in sede di bilancio di previsione iniziale, concorrenti alla costruzione degli equilibri, e il dato reale emergente al termine dell'esercizio. Come osservato in sede delle precedenti parifiche, il numero di variazioni al F.P.V. in corso d'esercizio invita ad una riflessione sull'efficienza del circuito informativo tra l'Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a F.P.V. a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con propria delibera n. 4/2015 ha avuto modo di richiamare l'istituto del "Fondo pluriennale vincolato" come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatrice. La stessa Sezione con delibera n. 9/2015 "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali" ribadisce che: *"Presupposto decisivo per un'efficace attività programmatrice è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il "fondo pluriennale vincolato"*.

Alla luce di quanto emerso, si rinnova la raccomandazione, formulata in sede di precedenti parifiche, sull'opportunità di un maggior coordinamento tra le strutture regionali, finalizzato a ridurre le anzidette discrasie.

2.1.4 Il disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

A partire dall'esercizio 2019, tra le tipologie di disavanzo che la Regione deve considerare nella rappresentazione degli equilibri di bilancio a preventivo e a rendiconto, quella relativa

al “disavanzo tecnico” non compare più, trattandosi di un disavanzo che è stato integralmente recuperato con l’esercizio 2018.

Si trattava di un disavanzo la cui natura era legata indissolubilmente all’operazione di riaccertamento straordinario dei residui che aveva sancito il passaggio alla contabilità armonizzata a far data dal 1° gennaio 2015. In tale occasione, con le relative D.G.R. n. 1853/2015 e n. 967/2016 (di variazione della n. 1853), la Regione Veneto aveva quantificato, per l’appunto, un “disavanzo tecnico” negli esercizi contabili di reimputazione.

L’istituto del disavanzo tecnico è definito dall’art. 3, comma 13, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, “Principi contabili generali e applicati” (in vigore dal 20 giugno 2015), che recita: *“13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.”*

La reimputazione di residui attivi/passivi ad un esercizio significa infatti prevedere che questi diventino accertamenti/impegni di competenza in quel medesimo esercizio, migliorando/peggiorando l’equilibrio che le previsioni di entrata/spesa di competenza di quell’esercizio avrebbero al netto dei medesimi. Il disavanzo tecnico coincide con la quantificazione dell’impatto negativo nel caso in cui queste reimputazioni determinino maggiori impegni in conto competenza per quell’esercizio.

La facoltà di prevedere, in sede di costruzione degli equilibri di bilancio, un saldo degli equilibri stessi inferiore a zero per un importo corrispondente proprio al cosiddetto “disavanzo tecnico”, è stata riconosciuta dal predetto comma 13 alle regioni, per agevolare la transizione al nuovo sistema contabile, che a partire dal 1° gennaio 2015 prendeva le mosse proprio dalle reimputazioni in parola.

A seguito delle già citate D.G.R. n. 1853/2015 e n. 967/2016, l’importo del disavanzo tecnico era stato individuato dalla Regione Veneto in euro -9.044.019,17 per il 2016, euro -90.040.904,86 euro per il 2017 ed euro -5.129.934,52 per il 2018, per un totale di euro 104.214.858,55.

Per gli esercizi 2016 e 2017, la Regione aveva quindi scelto di avvalersi della facoltà di approvare il bilancio di previsione con saldo negativo pari al disavanzo tecnico previsto, mostrandosi tuttavia in grado di recuperare il medesimo a rendiconto, con il conseguimento di un margine positivo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni di competenza. Tale margine positivo costituiva la dimostrazione *ipso facto* che l'impatto negativo delle reimputazioni effettuate in sede di riaccertamento straordinario, che determinavano la previsione di disavanzo tecnico di competenza dell'esercizio, era stato compensato, nell'economia complessiva del bilancio di competenza, da maggiori accertamenti di competenza. Il saldo positivo della gestione di competenza esprimeva quindi, in quanto tale, la certezza del pieno recupero del disavanzo tecnico dell'esercizio, sia per il 2016 che per il 2017.

Successivamente, in sede di bilancio di previsione 2018, la Regione aveva deciso di non avvalersi della facoltà di costruire l'equilibrio con saldo negativo per la somma corrispondente al disavanzo tecnico previsto per il 2018, pari a -5.129.934,52 euro, ma di prospettare piuttosto un pareggio perfetto tra le entrate e le spese previste, certa che nel corso della gestione di competenza 2018 gli accertamenti di entrata avrebbero compensato il disavanzo tecnico in questione, come riportato nella nota integrativa della L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 (Bilancio di previsione 2018-2020) "[...] il disavanzo tecnico previsto per l'esercizio 2018 (D.G.R. 10/12/2015, n. 1853 e D.G.R. 29/06/2016, n. 967) pari ad euro 5.129.934,52, viene ripianato nell'esercizio di riferimento con entrate proprie regionali [...]." I fatti hanno dimostrato che le intenzioni erano supportate da una previsione ben fondata: a rendiconto 2018, il totale degli accertamenti di competenza ha superato il totale degli impegni di competenza di 391 milioni di euro, assorbendo quindi, come nelle previsioni, il disavanzo tecnico di -5.129.934,52 euro.

A partire dal 2019, tale "disavanzo" non compare quindi più nel quadro contabile regionale, tanto che nella L.R. 21/12/2018, n. 45 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e nella relativa nota non se ne dà evidenza.

Si forma invece un "avanzo tecnico", secondo quanto afferma la Regione a pagina 18 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.: "Le risultanze dell'attività di "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e conseguenti adempimenti", disposta dalle D.G.R. 10/12/2015, n. 1853 e 29/06/2016, n. 967, i cui valori sono stati riportati, per gli esercizi considerati, nel

Bilancio di previsione 2019-2021, hanno determinato in entrata la formazione del c.d. "Avanzo tecnico" per gli esercizi di riferimento. La Regione del Veneto, in virtù del principio della prudenza, ha neutralizzato tali movimenti apponendo in contropartita tra le spese, nella Missione 20, Programma 3, stanziamenti di pari importo. Gli importi iscritti, sia in entrata che in spesa, tengono conto della dinamica evolutiva degli importi afferenti ai residui attivi e passivi reimputati per effetto dell'operazione di riaccertamento straordinario."

L'affermazione trova riscontro negli stanziamenti finali di tre capitoli (103526, 103564, 103785) nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri fondi", della spesa 2019, finalizzati a "sterilizzare" l'avanzo tecnico in parola.

2.1.5 L'utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione

L'esercizio 2018 si era chiuso con un risultato di amministrazione di euro 608.649.537,58, che diventava però indisponibile in conseguenza dell'incapienza per le quote da accantonare, vincolare e destinare ai sensi di legge, configurando - parimenti agli esercizi precedenti - un disavanzo di euro -2.210.417.094,69, come illustrato nella seguente tabella.

Tabella 9 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (in euro)

Risultato di amministrazione al 31/12/2018 (A)	608.649.537,58
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	522.161.970,29
Accantonamento residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2018	26.017.867,79
Accantonamento residui radiati a finanziamento vincolato al 31/12/2018	20.640.472,44
Fondo anticipazioni liquidità D.L. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.453.444.604,92
Fondo perdite società partecipate	26.000,00
Fondo contenzioso	9.414.757,36
Fondo garanzie per la concessione di fidejussioni	1.105.000,00
Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1	32.000.000,00
Fondo copertura conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti manovre fiscali D.L. 112/2008 art.77 quater	23.294.643,40
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e addizionale IRPEF	15.500.000,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS	23.469.780,12
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	2.127.075.096,32

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	50.798.065,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	540.553.782,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	100.639.688,04
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	691.991.535,95
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-2.210.417.094,69

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con Rendiconto 2018

Dall'esame dei dati forniti con il D.D.L. (D.G.R. 19/05/2020, n. 11/D.D.L.), si constata che, nel corso dell'esercizio 2019, la Regione ha autorizzato impieghi di quote del risultato di amministrazione 2018 per un totale di 1.616.553.058,78 euro, di cui 1.483.121.212,08 euro in parte corrente (visibili nel quadro degli equilibri prima delle entrate di parte corrente) e 133.431.846,70 euro in parte capitale (visibili prima delle entrate di parte capitale). Si tratta, come si vedrà ora nel dettaglio, di quote ben precise del risultato di amministrazione, la cui applicabilità è consentita dal legislatore per via della loro peculiare natura.

Per quanto riguarda la somma di 1.483.121.212,08 euro applicata in parte corrente, 1.453.444.604,92 euro afferiscono al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), di cui si dirà nel prossimo paragrafo, mentre i restanti 29.676.607,16 euro riguardano quote vincolate e accantonate con il risultato di amministrazione 2018.

Queste ultime vanno sommate all'utilizzo di parte capitale (133.431.846,70 euro), costituito anch'esso di quote vincolate e accantonate, per un totale complessivo di 163.108.453,86 euro di quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2018 applicate al bilancio dell'esercizio 2019.

Tabella 10 -utilizzo del risultato di amministrazione 2018 nell'esercizio 2019 (in euro)

Utilizzo in parte corrente	1.483.121.212,08
- di cui FAL	1.453.444.604,92
- di cui quote vincolate e accantonate	29.676.607,16
Utilizzo in parte capitale	133.431.846,70
- di cui quote vincolate e accantonate	133.431.846,70
Totale utilizzo nel bilancio 2019	1.616.553.058,78

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 274/2017 ha rammentato che *“Per quanto concerne il risultato di amministrazione, la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l’indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento”*. Sull’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione in una situazione di disavanzo da ripianare, la Corte costituzionale si è espressa anche con le sentenze n. 70 del 2012 e n. 89 del 2017, secondo le quali, in caso di disavanzo, *“l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate refluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente” e “l’eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge»”*.

A tale proposito, la L. 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all’art. 1, commi 897, 898 e 899, in vigore dal 1° gennaio 2019, ha precisato nuove clausole:

“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l’applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all’articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all’articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell’approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all’avvenuta approvazione.

898. *Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*

899. *Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 897 e 898 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità."*

Il Rendiconto generale dell'esercizio 2018 (approvato con L.R. 31/7/2019, n. 30) presentava un "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" e un "Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione"³³. Con riferimento a tali risorse, sulla base delle richieste pervenute dalle Strutture regionali, la Regione ha disposto l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per un totale di 163.108.453,86 euro. L'utilizzo in parola rientra nei parametri di cui al citato art. 1, commi 897, 898 e 899, come verificabile confrontando i dati del suddetto utilizzo con quelli certificati dal prospetto del risultato di amministrazione 2018 riportato nel precedente paragrafo.

La Regione, alle pagine 19 e 20 del D.D.L. del rendiconto 2019 trasmesso a questa Sezione, dichiara che le applicazioni elencate sono avvenute "nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1, commi 463 e seguenti."

La seguente Tabella elenca le deliberazioni di Giunta Regionale con cui è stato disposto l'utilizzo delle quote in parola, evidenziando come quote vincolate e accantonate per 129.406.808,80 euro siano state applicate prima dell'assestamento del bilancio 2019, approvato con L.R. 6/8/2019, n. 31, e quote per 33.701.645,06 euro successivamente.

³³ Vedasi gli allegati 2 e 3, alle pagine da 118 a 245, del Volume 1 del Rendiconto 2018.

Tabella 11 - Provvedimenti di utilizzo del risultato di amministrazione (in euro)

n. D.G.R.	Data D.G.R.	Totale utilizzo del risultato di amministrazione 2018 nell'esercizio 2019	di cui vincolate	di cui accantonate
782	11/06/2019	114.406.808,80	101.663.250,49	12.743.558,31
827	19/06/2019	15.000.000,00	15.000.000,00	
1151	06/08/2019	14.564.110,93	14.564.110,93	
1188	14/08/2019	2.195.934,00	2.195.934,00	
1343	23/09/2019	12.366.049,75	12.366.049,75	
1608	05/11/2019	2.968.002,51	2.052.257,10	915.745,41
1698	19/11/2019	1.607.547,87	1.607.547,87	
	totale	163.108.453,86	149.449.150,14	13.659.303,72

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di nota istruttoria

Si tratta di utilizzi distribuiti tra quasi tutte le missioni di spesa (come illustrato a pagina 21 del D.D.L. del rendiconto 2019), sia in parte corrente che in parte capitale, che nel dettaglio risultano ripartiti tra quote vincolate e quote accantonate come rappresentato nella tabella seguente.

Tabella 12 - Distribuzione degli utilizzi di quote vincolate e accantonate (in euro)

Quote utilizzate	Spesa corrente	Spesa in conto capitale	Spesa totale
Quote accantonate	1.924.023,75	11.735.279,97	13.659.303,72
Quote vincolate	27.752.583,41	121.696.566,73	149.449.150,14
Totale utilizzato	29.676.607,16	133.431.846,70	163.108.453,86

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

In particolare, si è verificato che gli utilizzi di quote accantonate per complessivi euro 13.659.303,72 riguardano:

- i fondi relativi ai residui radiati (sia di parte corrente che di parte capitale) per 8.687.519,97 euro;
- il fondo rischi legali per 4.056.038,34 euro;
- il fondo per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS per 915.745,41 euro.

Tutti i predetti utilizzi trovano capienza nei relativi fondi accantonati con il risultato di amministrazione 2018, come verificabile nella Tabella 9 relativa alla "Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018."

Per quanto riguarda le quote vincolate utilizzate in spesa, si tratta di risorse già acquisite, aventi vincolo di destinazione ad interventi ricompresi in diverse missioni di spesa (come

illustrato a pagina 21 del D.D.L. del rendiconto 2019), per le quali si trova riscontro nell'elenco di cui all'Allegato 2 del Volume 1 del Rendiconto 2018. A titolo di esempio, si cita l'utilizzo, disposto con D.G.R. 6/8/2019, n. 1151, della somma di euro 414.901,33, di provenienza statale, già acquisita dalla Regione al capitolo E 100424, per la realizzazione di interventi a favore dei distretti produttivi, che è stata quindi impegnata nel capitolo di spesa correlato U 100210 (Missione 14, Programma 3, Titolo 2, Macroaggregato 3) del bilancio 2019. Tale somma risulta tra quelle elencate nell' Allegato 2, del Volume 1 del Rendiconto 2018 (pagina 165).

2.1.6 Il Fondo anticipazioni di liquidità

Come detto nel precedente paragrafo, nel corso dell'esercizio 2019 la Regione ha autorizzato impieghi di quote del risultato di amministrazione 2018 per un totale di 1.616.553.058,78 euro, di cui 1.453.444.604,92 euro in parte corrente relativi al Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL). A fronte di tale iscrizione compaiono altre due appostazioni di segno opposto: una che si qualifica come quota di ripiano annuale dell'anticipazione predetta (euro 40.987.258,01), e l'altra, pari alla differenza tra le due (euro 1.412.457.346,91), che si pone dal lato spesa accanto ai rimborsi di prestiti. La componente positiva e le due negative, compensandosi a vicenda, producono un impatto nullo sul pareggio di bilancio costruito in sede previsionale.

Il Fondo Anticipazione di Liquidità è un fondo costituito per il rimborso di un'anticipazione ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti *“per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”*, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 8/4/2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/6/2013, n. 64.

La Regione aveva acquisito a titolo di anticipazione di liquidità ex D.L. 8/4/2013, n. 35 le somme di 777.231.000,00 euro nel 2013 e di 810.249.000,00 euro nel 2014, per complessivi 1.587.480.000,00 euro. La natura di tale entrata è stato oggetto di dibattito giuridico fino al 2015, anno a partire dal quale, dapprima con il D.L. 13/11/2015, n. 179 ed infine con la L. 28/12/2015, n. 208 art. 1, commi da 692 a 700³⁴, il legislatore ne ha dato definizione, fornendo indicazioni precise per darne evidenza in bilancio.

³⁴ La relazione accompagnatoria del giudizio di parifica del rendiconto 2015 della Regione Veneto, approvata con deliberazione n. 360/2016/PARI, alle pagine 139 e seguenti, illustrava così il contesto normativo di riferimento:

La Regione Veneto ha, di conseguenza, iscritto in bilancio il fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità solo a partire dal bilancio di previsione 2016. Tale fondo, alla fine del 2015, al netto delle quote già rimborsate (euro 16.181.270,35, pagati nel 2014³⁵), ammontava ad euro 1.571.298.729,65.

L'iscrizione in bilancio di tale accantonamento, in un contesto di disavanzo come quello della Regione Veneto, ha prodotto un aggravio di quest'ultimo.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione 18/12/2017, n. 28, avente ad oggetto "Contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità: corretta interpretazione delle norme di cui all'art.1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", ha sottolineato che "Il disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo

"Sul punto, giova evidenziare che il Decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle regioni", si era occupato della problematica della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.

In particolare, all'art. 3 comma 7 si stabiliva che: "Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011."

Il successivo comma 8 precisava inoltre che "L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo."

Il caso della Regione Veneto, che non ha partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ricadeva nella tipologia di cui al comma 7 punto b).

La Giunta regionale con la deliberazione n. 1853 del 10 dicembre 2015 recante "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e adempimenti conseguenti", adottata in vigenza delle disposizioni di cui al citato decreto legge, aveva quindi deciso di accantonare l'intero importo dell'anticipazione non rimborsata nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario, a titolo di "Fondo anticipazioni di liquidità", come ribadito negli allegati B/1, B/2 e C all'atto medesimo, ma di applicarlo di fatto al bilancio solamente a partire dall'esercizio 2016, in ossequio alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto legge 179/2015.

Il D.L. 179/2015 non è stato convertito in legge, ma la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", in vigore dall'1 gennaio 2016, all'art. 1, commi 698 e 699, ha ripreso le previsioni normative di cui all'articolo 3 del decreto, confermando la possibilità riconosciuta alle Regioni di rinviare al 2016 l'impatto dell'ammontare del fondo in parola sugli equilibri di bilancio."

³⁵ L'importo di euro 16.181.270,35 risulta impegnato e pagato sul capitolo 101.890 del bilancio d'esercizio 2014, lo stesso capitolo sul quale sono state pagate anche le rate successive.

anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono [...] una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a trent'anni)."

Secondo le informazioni fornite dalla Regione Veneto nell'ambito delle istruttorie per il giudizio di parifica dei rendiconti dal 2015 al 2019, il piano di rimborso rateizzato del FAL sarebbe stato quindi messo in atto dalla Regione stessa come illustrato nella seguente Tabella.

Tabella 13 - Piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità anni 2015/2019 (ai sensi dell'art.1, commi 698-700, L. 208/2015) (in euro)

Esercizio	A) rata di rimborso pagata nell'esercizio da indicare come quota di ripiano del disavanzo nell'esercizio successivo	B) FAL accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio da indicare come utilizzo di avanzo nell'esercizio successivo
2015	38.453.837,81	1.571.298.729,65
2016	39.277.997,20	1.532.844.891,84
2017	40.122.289,72	1.493.566.894,64
2018	40.987.258,01	1.453.444.604,92
2019	41.873.460,28	1.412.457.346,91

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

La rappresentazione di tali poste nel bilancio di ciascun esercizio segue alcune regole precise, finalizzate a dare evidenza del piano predetto attraverso la concatenazione di ciascun esercizio con quello precedente e con quello successivo.

Prima di dar conto delle verifiche effettuate per appurarne la corretta rappresentazione contabile, occorre dare evidenza del fatto che, nell'economia del bilancio del singolo esercizio, incidono solamente gli impegni di cui alla colonna A della Tabella, ossia quelli imputati ai seguenti capitoli di spesa della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 4 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", considerato che le poste relative all'avanzo/disavanzo e agli accantonamenti a valere sul risultato di amministrazione non sono, ovviamente, né accertabili né impegnabili:

- capitolo n. 101890 rubricato "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 (art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35 - L.R. 1° agosto 2013, n.21 - art. 21, L.R. 2 aprile 2014, n.11)", sul quale va impegnata e pagata la somma di euro 41.873.460,28, a titolo di rata di rimborso per l'anno 2019;

- capitolo n. 101889 rubricato “Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)”, sul quale va impegnata e pagata la somma di euro 31.544.679,34, a titolo di interessi da corrispondere in concomitanza alla rata di rimborso di cui al punto precedente.

Ad una verifica effettuata sulla documentazione fornita dalla Regione con nota di risposta prot. n. 201412 del 21 maggio 2020 (acquisita a ns. prot. n. 2826 pari data), a seguito di nota istruttoria prot. n. 2402 del 5 maggio 2020, tali somme risultano effettivamente impegnate e pagate nel corso dell'esercizio 2019.

È di palmare evidenza che, come rammenta la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG, la copertura finanziaria di tali impegni di spesa giace nelle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, *“individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa”*.

Prima di procedere alla verifica della correttezza dell'iscrizione delle altre poste contabili riguardanti il FAL nel quadro di bilancio, giova richiamare quanto asserito dalla Sezione delle Autonomie, sempre con deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG: *“negli anni successivi all'erogazione dell'anticipazione l'importo da registrare nel titolo del rimborso dei prestiti ai fini della sterilizzazione è determinato ogni anno, rispetto all'anticipazione originariamente ottenuta, detraendo le rate già rimborsate e al netto della rata pagata nell'esercizio per gli enti che hanno ottenuto le anticipazioni di liquidità a decorrere dal 2015 (comma 692) o al netto della rata pagata nell'esercizio precedente per le Regioni che negli anni 2013 e 2014 non avevano accantonato il fondo nel risultato d'amministrazione (commi 698-700).³⁶”*

³⁶ I commi 698-700 dell'art.1 della Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, in vigore dal 1° gennaio 2016, così recitano:

“698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

La Regione Veneto ricade quindi nella fattispecie delle “Regioni che negli anni 2013 e 2014 non avevano accantonato il fondo nel risultato d’amministrazione (commi 698-700)”, avendo ricevuto l’anticipazione nel 2013 e 2014, ma avendo provveduto ad iscriverne nel bilancio di previsione il fondo per la restituzione solo a partire dal 2016, con riferimento all’importo quantificato con il risultato di amministrazione al 31/12/2015.

Con riferimento a tale disposizione, si è quindi verificato che la Regione Veneto, nell’esercizio 2019, ha correttamente iscritto al titolo 4 della spesa “Rimborso Prestiti” (Cap. 102.603) la somma di euro 1.412.457.346,91, corrispondente alla somma da rimborsare al netto della rata pagata nel precedente esercizio 2018 (euro 40.987.258,01). L’appostazione di tale somma, non impegnabile e non pagabile, darà luogo al corrispondente accantonamento nel risultato di amministrazione al 31/12/2019.

Affinché tale appostazione contabile sia sterilizzata e non incida sul pareggio di bilancio, secondo quanto indicato dai citati commi 698-700, la Regione ha correttamente iscritto nel quadro degli equilibri, dal lato entrata, le seguenti somme:

- alla voce “Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti” del quadro degli equilibri, il relativo fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2018, pari ad euro 1.453.444.604,92;
- sempre dal lato entrata ma con segno negativo, la quota annuale di “Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente”, pari ad euro 40.987.258,01, pagata nel 2018.

La sommatoria tra i due importi corrisponde alla quota di euro 1.412.457.346,91 iscritta al titolo “Rimborso prestiti”, di fatto sterilizzandola e lasciando così ad impattare fattivamente sul pareggio di bilancio soltanto la rata effettivamente impegnata, nel capitolo n. 101890, di

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”

euro 41.873.460,28 e i relativi interessi passivi, come già visto. Di tale rata, il quadro degli equilibri e il quadro generale riassuntivo del rendiconto non danno specifica evidenza, non avendolo il legislatore richiesto espressamente, ma la spesa per la medesima contribuisce alla spesa complessivamente imputata al titolo 4, rubricato "Rimborso prestiti".

Il fondo di euro 1.412.457.346,91, iscritto dal lato della spesa, verrà quindi applicato, ai sensi dell'art. 1, commi 693 e 700 della L. 208/2015, in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità" (deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG). La quota effettivamente pagata nel 2019, pari ad euro 41.873.460,28, figurerà come componente negativa nel bilancio di previsione 2020 quale "quota di ripiano del disavanzo dell'esercizio precedente", e il meccanismo si ripeterà.

Dall'esame della documentazione versata in atti, è stato pertanto appurato che la modalità di contabilizzazione adottata dalla Regione risulta conforme al dettato normativo.

2.2 Gli equilibri a rendiconto 2019

2.2.1 Gli equilibri a rendiconto e i saldi principali 2019

La seguente Tabella 1 rappresenta il prospetto degli equilibri conforme all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, speculare all'allegato 9 esaminato al paragrafo precedente in relazione agli equilibri a preventivo, aggiornato al Decreto 1° agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da tale prospetto emergono un equilibrio di bilancio di parte corrente pari a 448.886.196,69 euro e un equilibrio di bilancio di parte capitale pari a -143.888.336,76 euro.

Il risultato di competenza è pari a 526.754.105,30 euro, l'equilibrio di bilancio è pari a 304.997.859,93 euro mentre l'equilibrio complessivo risulta pari a 320.315.990,23 euro.

Tabella 1 - Equilibri di bilancio nel rendiconto 2019 (in euro)

		COMPETENZA 2019
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.483.121.212,08
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.987.258,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	120.261.230,44
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.678.776.667,75
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. Pubbliche	(+)	5.225.216,62
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	6.753.410,30
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte cap. destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	71.895,50
Spese correnti	(-)	11.034.320.092,79
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	112.623.279,78
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	110.420.272,42
- di cui per estinzione anticipata prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1.412.457.346,91
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		583.401.382,78
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	80.533.972,93
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	53.981.213,16
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		448.886.196,69
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-7.258.510,74
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		456.144.707,43
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	133.431.846,70
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	397.245.148,05
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	320.552.265,03
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	193.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	5.225.216,62
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	71.895,50
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	6.753.410,30
Spese in conto capitale	(-)	767.079.624,20
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	342.281.042,81
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	256.585,67
Fondo pluriennale vincolato per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo)	(+)	20.791.237,84
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		-56.647.277,48
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.003.619,48
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	86.237.439,80
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		-143.888.336,76

Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-8.059.619,56
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		-135.828.717,20
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	187.321.574,54
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	166.786.922,37
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	256.585,67
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		20.791.237,84
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibri di bilancio		20.791.237,84
Variatione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		20.791.237,84
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		526.754.105,30
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		304.997.859,93
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		320.315.990,23
<i>di cui DISAVANZO da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>		0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1 Risultato di competenza di parte corrente		583.401.382,78
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso prestiti	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura ad impegni	(-)	23.756.433,64
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle compenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	41.278.629,31
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio 2019	(-)	80.533.972,93
Variatione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+) (-)	(-)	-7.258.510,74
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	(-)	53.981.213,16
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	9.280.458.954,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	9.220.458.954,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		331.109.644,48

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Depurando tale quadro dalle poste che non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, nonché dalle voci denominate “utilizzo risultato di amministrazione..”, “disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto”, “ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente”), il saldo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni risulta positivo per 301 milioni, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente in cui tale saldo era pari a 391 milioni.


Dall’esame delle risultanze anzidette, emerge anche un saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti, che si assesta su 495 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2018, in cui tale saldo si assestava su 284 milioni, e della forbice tra i residui attivi finali e i residui passivi finali, che diminuisce, passando da -52 milioni al 31 dicembre 2018 a -3 milioni al 31 dicembre 2019. Tali saldi vengono riassunti nella Tabella 2 e nei grafici seguenti.

Tabella 2 - Principali saldi della gestione 2019 (in euro)

Rendiconto 2018	Accertamenti - Impegni	Riscossioni - Pagamenti	Res. Att - Res. Pass.
ENTRATE	14.410.655.991,18	12.648.550.291,93	4.427.240.947,65
SPESE	14.109.612.395,64	12.153.638.955,67	4.429.747.838,71
SALDO (E-S)	301.043.595,54	494.911.336,26	-2.506.891,06


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Grafico 1 - Comparazione entrate e spese 2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Grafico 2 – Principali saldi della gestione 2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019


2.2.2 La gestione di competenza

Nell'esercizio 2018 il saldo della gestione di competenza aveva registrato accertamenti pari a 13.806.926.385,58 euro ed impegni pari a 13.416.059.775,37 euro e si era conclusa con un saldo positivo pari a 390.866.610,21 euro. La gestione di competenza dell'esercizio 2019 ha prodotto accertamenti pari a 14.410.655.991,18 euro ed impegni pari a 14.109.612.395,64 euro e si è conclusa con un saldo positivo pari a 301.043.595,54 euro. Si evidenzia pertanto che nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza, con una variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente del -22,98%.

Tabella 3 – Saldo della gestione di competenza (in euro)

Gestione di competenza	2018	2019
Accertamenti	13.806.926.385,58	14.410.655.991,18
Impegni	13.416.059.775,37	14.109.612.395,64
SALDO (A-I)	390.866.610,21	301.043.595,54

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Grafico 3**Andamento del saldo della gestione di competenza anni 2015-2019 (dati in milioni di euro)**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella Tabella 4 sotto riportata viene evidenziata in valore assoluto e in percentuale, la distribuzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa nella loro suddivisione in titoli, registrati alla fine dell'esercizio 2019.

Tabella 4 - Accertamenti e impegni di competenza anno 2019 (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	%
1 - entrate correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa	10.346.469.895,77	71,8%
2 - trasferimenti correnti	819.046.061,27	5,7%
3 - entrate extratributarie	513.260.710,71	3,6%
4 - entrate in conto capitale	320.552.265,03	2,2%
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	187.321.574,54	1,3%
6 - accensione prestiti	193.000.000,00	1,3%
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.031.005.483,86	14,1%
Totale ENTRATA	14.410.655.991,18	100%
TITOLI SPESA	IMPEGNI	%
1 - spese correnti	11.034.320.092,79	78,2%
2 - spese in conto capitale	767.079.624,20	5,4%
3 - spese per incremento attività finanziarie	166.786.922,37	1,2%
4 - rimborso prestiti	110.420.272,42	0,8%
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.031.005.483,86	14,4%
Totale SPESA	14.109.612.395,64	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Come si evince dalla Tabella sopra indicata, l'ammontare più consistente degli accertamenti (10.346.469.895,77 euro), pari al 71,8% degli accertamenti complessivi (14.410.655.991,18 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Un significativo dettaglio delle Entrate del Titolo 1 è rappresentato dalla sotto riportata Tabella 5 che mostra la composizione dei principali Tributi propri e partecipazioni erariali, accertati nel corso dell'esercizio 2019:

Tabella 5 - Entrate correnti Titolo 1

Tributi	Importi in milioni di euro	%
Compartecipazione regionale al gettito dell'iva	5.933,98	57,35%
Compartecipazione regionale alle accise su benzina e gasolio	406,87	3,93%
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.136,97	20,65%
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)	869,55	8,40%
Tassa automobilistica	893,72	8,64%
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale	68,11	0,66%
Tasse universitarie e di abilitazione	20,26	0,20%
Tasse e imposte sulle concessioni regionali e statali	6,49	0,06%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	10,52	0,10%
Totale	10.346,47	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (5.933,98 mln di euro), che rappresenta il 57,35% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1 (10.346,47 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni, sempre dalla Tabella 4, si osserva che l'ammontare più consistente (11.034.320.092,79 euro), pari al 78,2% degli impegni complessivi (14.109.612.395,64 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Spese correnti.

La Tabella 6 evidenzia la ripartizione degli impegni nella suddivisione per macroaggregati della spesa corrente del Titolo 1:

Tabella 6 – Spese correnti Titolo 1 (in euro)

Macroaggregati	Impegni	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	129.722.730,39	1,18%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.597.688,84	0,10%
103 - Acquisto di beni e servizi	520.489.998,44	4,72%
104 - Trasferimenti correnti	10.267.232.037,30	93,05%
107 - Interessi passivi	61.097.763,81	0,55%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	42.109.905,43	0,38%
110 - Altre spese correnti	3.069.968,58	0,03%
Totale	11.034.320.092,79	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (10.267.232.037,30 euro), che rappresenta ben il 93,05% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (11.034.320.092,79 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (78,2% degli impegni) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (71,8% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa il 14% del volume di accertamenti e impegni.

2.2.3 La gestione di cassa

La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è determinata come segue:

Tabella 7 – Situazione di cassa (in euro)

FONDO DI CASSA AL 1.1.2019 (a)	1.178.373.672,40
<i>Riscossioni dell'esercizio 2019:</i>	
in conto residui (b)	2.695.650.957,23
in conto competenza (c)	12.648.550.291,93
Totali riscossioni (d)=(b+c)	15.344.201.249,16
<i>Pagamenti dell'esercizio 2019:</i>	
in conto residui (e)	3.019.198.812,38
in conto competenza (f)	12.153.638.955,67
Totali pagamenti (g)=(e+f)	15.172.837.768,05
Saldo riscossioni - pagamenti (h)=(d-g)	171.363.481,11
FONDO DI CASSA FINALE AL 31.12.2019 (a+/-h)	1.349.737.153,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

All'iniziale fondo di cassa al 1° gennaio 2019 di 1.178.373.672,40 euro, vengono sommati gli incassi di 15.344.201.249,16 euro e detratti i pagamenti di 15.172.837.768,05 euro, giungendo ad un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2019 di 1.349.737.153,51 euro. Il saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti (171.363.481,11 euro) effettuati nell'esercizio ha consentito tale aumento.

Tabella 8 - Variazioni complessive di cassa (in euro)

Cassa iniziale	Saldo riscossioni - pagamenti	Cassa Finale
1.178.373.672,40	171.363.481,11	1.349.737.153,51

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

L'aumento di 171.363.481,11 euro è da attribuire alla gestione di competenza, in cui le riscossioni superano i pagamenti (494.911.336,26 euro), come si evince dalla Tabella 9 di seguito riportata.

Tabella 9 - Riscossioni e pagamenti (in euro)

	Competenza	Residui	Totale
riscossioni	12.648.550.291,93	2.695.650.957,23	15.344.201.249,16
pagamenti	12.153.638.955,67	3.019.198.812,38	15.172.837.768,05
saldo	494.911.336,26	-323.547.855,15	171.363.481,11

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Rispetto agli accertamenti assunti nell'anno 2019 (14.410.655.991,18 euro) sono state registrate riscossioni per 12.648.550.291,93 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all'87,77%. Con riferimento agli impegni assunti nell'esercizio (14.109.612.395,64 euro) sono stati registrati pagamenti per 12.153.638.955,67 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all'86,14%.

Entrambe le suddette percentuali risultano leggermente superiori rispetto a quelle rilevate nell'esercizio precedente, pari all'83,65% e all'81,73%.

2.2.3.1 La gestione di cassa in conto competenza

Considerando solo i primi quattro titoli di entrata e i primi due di spesa ed escludendo partite di giro, attività finanziarie ed indebitamento, la capacità di realizzare in termini di cassa gli accertamenti e gli impegni di competenza si esprime con un 86% di entrate rimosse

contro un 90,6% di spese pagate, come rappresentato nella Tabella 10. Si osserva un miglioramento di entrate riscosse rispetto a quanto osservato nel 2018 (81,7% per le entrate), mentre rimangono sostanzialmente stabili le spese pagate rispetto a quanto esaminato nel 2018 (90,8% per le spese).

Includendo anche gli altri tre titoli dell'entrata (titoli 5, 6 e 9) e gli altri tre della spesa (titoli 3, 4 e 7), la capacità di riscossione e pagamento in conto competenza, nel suo complesso, tende a convergere verso l'87%. In quest'ultima prospettiva, giocano un ruolo importante i servizi per conto terzi e le partite di giro, per quanto nel 2019 il divario tra riscossioni e pagamenti per conto terzi risulta inferiore rispetto al precedente esercizio. Nel 2018 le riscossioni per conto terzi e partite di giro si attestavano sul 98% a fronte di pagamenti pari al 12%, nel 2019 le riscossioni risultano pari al 99% mentre i pagamenti pari al 58%.

Tabella 10 - Riscossioni e pagamenti in conto competenza (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	% RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1 - entrate corr. di natura trib., contr. e pereq.	10.346.469.895,77	9.176.427.557,88	88,6%	1.170.042.337,89
2 - trasferimenti correnti	819.046.061,27	505.549.439,26	61,7%	313.496.622,01
3 - entrate extratributarie	513.260.710,71	498.213.932,82	97,0%	15.046.777,89
4 - entrate in conto capitale	320.552.265,03	134.418.301,90	41,9%	186.133.963,13
	11.999.328.932,78	10.314.609.231,86	86,0%	1.684.719.700,92
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	187.321.574,54	155.130.372,04	82,8%	32.191.202,50
6 - accensione prestiti	193.000.000,00	165.000.000,00	85,4%	28.000.000,00
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.031.005.483,86	2.013.810.688,03	99,1%	17.194.795,83
Totale ENTRATA	14.410.655.991,18	12.648.550.291,93	87,7%	1.762.105.699,25
TITOLI SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI IN COMPETENZA	% PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
1 - spese correnti	11.034.320.092,79	10.222.038.682,90	92,6%	812.281.409,89
2 - spese in conto capitale	767.079.624,20	475.854.774,72	62,0%	291.224.849,48
	11.801.399.716,99	10.697.893.457,62	90,6%	1.103.506.259,37
3 - spese per incremento attività finanziarie	166.786.922,37	166.786.922,37	100,0%	0,00
4 - rimborso prestiti	110.420.272,42	110.420.272,42	100,0%	0,00
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.031.005.483,86	1.178.538.303,26	58,0%	852.467.180,60
Totale SPESA	14.109.612.395,64	12.153.638.955,67	86,1%	1.955.973.439,97

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Dall'esame della Tabella 10 sopra riportata, seppur con le valutazioni appena esposte, appare non trascurabile l'impatto in termini di cassa dello sfasamento temporale delle "uscite per conto terzi e partite di giro" (pagate al 58,0% entro l'esercizio) rispetto alle correlate entrate (incassate al 99,0%). La spiegazione va cercata nel fatto che in questi titoli di bilancio trovano imputazione le anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, come già osservato in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2018.

2.2.3.2 La tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l'efficienza dell'amministrazione in relazione al precetto del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. e declinato in chiave di sostenibilità economica è quello della tempestività dei pagamenti, che la legge³⁷ espressamente richiede, non solo quale misura di trasparenza, ma anche quale condizione per il regime transitorio dettato dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011. La Regione ha inserito, in apposito allegato al D.D.L. del rendiconto, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali (pari ad euro 40.566.009,81), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti eseguiti per transazioni commerciali (pari a -17,10), debitamente sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Responsabile finanziario. In calce a tale prospetto dichiara che l'indicatore "è stato calcolato come disposto dall'art. 9 del DPCM 22/09/2014, considerando le scadenze indicate nelle fatture registrate nel sistema informativo contabile" e che "ciò tiene conto dei termini di pagamento contrattualmente previsti nei casi di pattuizioni precedenti l'entrata in vigore della normativa di recepimento della Direttiva 2011/7/UE".

Entrambi i valori suddetti hanno quindi evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2018, poiché il primo è passato dai 55.094.160,45 euro del 2018 ai 40.566.009,81 euro del 2019, con una diminuzione pari a 14.528.150,64 euro, mentre il secondo è passato dai -10,63 giorni del 2018 ai -17,10 giorni del 2019, con una diminuzione di 6,47 giorni.

³⁷ L'art. 41 comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a decorrere dall'esercizio 2014, alleghino alle Relazioni ai Bilanci Consuntivi o di Esercizio, un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, "attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Tabella 11 – Tempi di pagamento (in euro)

	2018	2019	Differenziali di miglioramento
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali	55.094.160,45	40.566.009,81	14.528.150,64
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali	-10,63	-17,10	6,47

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Con nota di risposta prot. n. 201412 del 21 maggio 2020 alla richiesta istruttoria effettuata con nota prot. n. 2402 del 05 maggio 2020, la Regione precisa che “l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai debiti commerciali sugli acquisti di beni, servizi e forniture per quanto riguarda l'anno 2019 è pari ad -17,10 (calcolato su 8.535 fatture) come risultante dal “Prospetto per l'attestazione dei tempi di pagamento” di cui all'art. 41, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con L. 23.06.2014, n. 89” e che:

- Per la tipologia fornitori è pari ad -17,82 (calcolato su 8.048 fatture)
- Per la tipologia enti locali è pari ad -6,21 (calcolato su 5 fatture)
- Per la tipologia organismi partecipati è pari ad -14,84 (calcolato su 253 fatture)
- Per la tipologia altri soggetti è pari a 49,06 (calcolato su 229 fatture).”

Nel medesimo prospetto dichiara che il completamento della dematerializzazione delle liquidazioni di spesa relativa alle fatture commerciali, iniziata nel biennio precedente, nonché le nuove modalità tecnologiche ed organizzative di contabilizzazione delle fatture elettroniche adottate con la circolare del Responsabile Finanziario prot. n. 455936 del 23/10/2019, a seguito della legge di bilancio dello Stato per il 2019 (L. 145/2018), tra le quali un cruscotto di monitoraggio che permette di visualizzare in tempo reale lo stato di lavorazione dei debiti commerciali, hanno portato ad un consistente miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che è passato dai -10,63 giorni del 2018 ai -17,10 giorni del 2019.

2.2.3.3 La gestione di cassa in conto residui

Al netto delle operazioni di riaccertamento dei residui e non considerando, per la loro peculiare natura, i residui relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro, alle attività finanziarie e all'indebitamento, la capacità della Regione Veneto di trasformare crediti e debiti pregressi si traduce in un 50,8% di residui attivi riscossi contro un 43,1% di residui

passivi pagati, evidenziando fisiologicamente una maggiore velocità di riscossione e pagamento di parte corrente rispetto a quella di parte capitale, come si evince dalle Tabelle che seguono 12 e 13. Rispetto a quanto registrato nel 2018 (41% per le entrate, 48% per le spese) si evidenzia un incremento dell'indice di riscossione e un decremento dell'indice di pagamento.

Includendo gli altri titoli di bilancio (Servizi per conto terzi e partite di giro, attività finanziarie e indebitamento) la situazione rimane sostanzialmente invariata per le riscossioni (51,5%), mentre per i pagamenti si registra un valore pari al 55,4%.

Tabella 12 - Riscossione dei residui attivi (in euro)

Titoli entrata	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	riscossioni su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - entrate correnti di natura trib., contr. e pereg.	3.568.696.936,33	-100.977.303,80	2.187.467.299,61	64,1%	1.280.252.332,92
2 - trasferimenti correnti	1.006.250.823,27	-15.201.326,75	239.598.567,17	25,3%	751.450.929,35
3 - entrate extratributarie	191.101.528,35	-141.354,99	6.317.324,76	3,4%	184.642.848,60
4 - entrate in conto capitale	597.286.230,91	-8.290.662,31	227.241.257,97	39,4%	361.754.310,63
Sub-totale ENTRATA	5.363.335.518,86	-124.610.647,85	2.660.624.449,51	50,8%	2.578.100.421,50
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	37.758.520,12	-2.239.625,68	6.675.588,46	23,6%	28.843.305,98
6 - accensione prestiti	54.387.407,45	-1.998.533,60	0,00	3,7%	52.388.873,85
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	34.403.566,33	-250.000,00	28.350.919,26	83,1%	5.802.647,07
Totale ENTRATA	5.489.885.012,76	-129.098.807,13	2.695.650.957,23	51,5%	2.665.135.248,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Tabella 13 - Pagamento dei residui passivi (in euro)

Titoli spesa	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	pagamenti su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - spese correnti	1.562.832.977,30	-26.603.415,45	705.953.609,75	48,9%	830.275.952,10
2 - spese in conto capitale	662.796.665,90	-21.940.880,50	232.211.435,60	38,4%	408.644.349,80
Sub-totale SPESA	2.225.629.643,20	-48.544.295,95	938.165.045,35	43,1%	1.238.920.301,90
3 - spese per incremento di attività finanziarie	33.054.206,06	-335.262,02	12.799.325,29	39,7%	19.919.618,75
4 - rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9 - uscite per conto terzi e partite di giro	3.283.418.919,83	-250.000,00	2.068.234.441,74	63,0%	1.214.934.478,09
Totale SPESA	5.542.102.769,09	-49.129.557,97	3.019.198.812,38	55,4%	2.473.774.398,74

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, ammontano a 4.427.240.947,65 euro e risultano formati da somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la

competenza propria dell'esercizio 2019 per euro 1.762.105.699,25 e da somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2018 e precedenti per euro 2.665.135.248,40.

I residui passivi ammontano invece a 4.429.747.838,71 euro e risultano formati da somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2019 per euro 1.955.973.439,97 e da somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2018 e precedenti per euro 2.473.774.398,74.

Il volume complessivo dei residui di fine esercizio registra una diminuzione rispetto al 2018, dove i residui attivi totali ammontavano a 5.489.885.012,76 euro mentre i residui passivi totali a 5.542.102.769,09 euro.

2.2.4 La gestione dei residui

2.2.4.1 Il riaccertamento ordinario dei residui

L'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019 è stata avviata, come negli esercizi precedenti, dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali con propria nota prot. n. 102839 del 04.03.2020, mediante la quale sono state impartite ai Dirigenti delle Strutture regionali responsabili della gestione delle Entrate e delle Spese, le disposizioni operative utili per la puntuale verifica della consistenza ed esigibilità dei residui attivi e passivi di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e dal punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al medesimo decreto legislativo. Il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria previsto dall'all.1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II. Possono essere conservate tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale*

vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

In vista della predisposizione del Rendiconto della Gestione, tale attività è indispensabile al fine di rilevare:

- a) i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente dalla contabilità, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- b) i residui attivi e passivi da eliminare dalla contabilità per essere reimputati agli esercizi successivi, sulla base del principio di esigibilità degli stessi;
- c) i residui attivi e passivi da mantenere in contabilità al 31.12.2019.

Inoltre, al fine di aggiornare lo stock dei debiti non quiescenti alla data del 31 dicembre 2019, riferiti ad impegni di spesa radiati dalla contabilità al 31 dicembre 2013, gli stessi Dirigenti responsabili hanno proceduto ad effettuare la verifica della fondatezza giuridica delle relative obbligazioni passive, relativamente agli impegni di propria competenza.

Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 28 aprile 2020 (il paragrafo successivo analizza dettagliatamente gli esiti di tale ricognizione).

Occorre inoltre evidenziare che sempre l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. Pertanto, la ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario, sulla base delle medesime disposizioni impartite dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali. Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 507 del 28 aprile 2020.

Infine, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze finali complessive del Riaccertamento Ordinario approvate con deliberazione n. 508/2020, ha apportato le necessarie e conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, mediante approvazione della deliberazione n. 509 del 28 aprile 2020 e relativi allegati.

2.2.4.2 Il quadro generale della gestione dei residui

Gli esiti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 508 del 28 aprile 2020, avente per oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, presenta le seguenti risultanze³⁸:

Tabella 14 - Quadro generale della gestione dei residui (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2019 (a)	5.489.885.012,76	5.542.102.769,09
Riscossioni/pagamenti residui (b)	2.695.650.957,23	3.019.198.812,38
Residui eliminati (c)	129.098.807,13	49.129.557,97
Residui di competenza (d)	1.762.105.699,25	1.955.973.439,97
Residui finali al 31.12.2019 (a-b-c+d)	4.427.240.947,65	4.429.747.838,71

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 508/2020 fornita dalla Regione del Veneto e da D.D.L. di rendiconto 2019

In particolare, dall'analisi del quadro complessivo si osserva:

- 1) la riscossione dei residui attivi e i pagamenti dei residui passivi sono rispettivamente pari a 2.695.650.957,23 euro e 3.019.198.812,38 euro, con un saldo negativo di 323.547.855,15 euro;
- 2) l'ammontare dei residui attivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 129.098.807,13 euro. L'ammontare dei residui passivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 49.129.557,97 euro;
- 3) al termine dell'esercizio 2019 i residui attivi ammontano a 4.427.240.947,65 euro, dei quali 1.762.105.699,25 euro derivanti dalla competenza 2019 (pari al 39,8% circa) e 2.665.135.248,40 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 60,2% circa). I residui passivi ammontano a 4.429.747.838,71 euro, dei quali 1.955.973.439,97 euro derivanti dalla competenza 2019 (pari al 44,2% circa) e 2.473.774.398,74 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 55,8% circa).

³⁸ I dati inseriti non sono al netto del perimetro sanitario, seppure la Regione, accogliendo le osservazioni delle precedenti parifiche ha proceduto parallelamente al computo delle risultanze dei residui del perimetro sanitario con separata delibera (D.G.R. 507 del 28 aprile 2020).

I residui mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2019 ammontano, pertanto, a complessivi 4.427.240.947,65 euro di residui attivi e a 4.429.747.838,71 euro di residui passivi con un saldo negativo di -2.506.891,06 euro. Nel precedente esercizio la differenza tra residui attivi e residui passivi risultava pari a c.a. -52milioni di euro.

Depurando il risultato dei residui attivi e passivi di fine gestione dalle partite di giro (rispettivamente pari a 22.997.442,90 euro e 2.067.401.658,69 euro), la situazione si modifica sensibilmente per i passivi. In particolare, fra i residui del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", incide in modo significativo tutto il budget relativo alla gestione della sanità (circa 2.034,9 mln di euro), come si vedrà di seguito.

Tabella 15
Quadro generale della gestione dei residui al netto delle partite di giro (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2019 (a)	5.489.885.012,76	5.542.102.769,09
Riscossioni/pagamenti residui (b)	2.695.650.957,23	3.019.198.812,38
Residui eliminati (c)	129.098.807	49.129.557,97
Residui di competenza (d)	1.762.105.699,25	1.955.973.439,97
Residui finali al 31.12.2019 (e)=(a-b-c+d)	4.427.240.947,65	4.429.747.838,71
Entrate/uscite per conto terzi e partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (f)	22.997.442,90	2.067.401.658,69
Residui finali al netto delle partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (e-f)	4.404.243.504,75	2.362.346.180,02

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 508/2020 fornita dalla Regione del Veneto e da D.D.L. di rendiconto 2019

Nei successivi paragrafi si esaminerà l'andamento dei residui attivi e dei residui passivi, al netto delle contabilità speciali o partite di giro.

2.2.4.3 Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui attivi al 31.12.2019, pari a 4.404.243.504,75 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (5.455.481.446,43 euro), con un decremento in valore assoluto di -1.051.237.941,68 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 19,3 punti. Il totale dei residui di fine gestione (4.404.243.504,75 euro) è determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 2.667.300.037,97 euro, riaccertamenti in diminuzione per 128.848.807,13 euro e da residui attivi formatesi nella competenza propria dell'esercizio 2019 per 1.744.910.903,42 euro.

Tabella 16 – Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro) (in euro)

RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01.01.2019	Riscossi	Capacità di realizzo %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31.12.2019
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.568.696.936,33	2.187.467.299,61	61,3%	-100.977.303,80	1.280.252.332,92	1.170.042.337,89	2.450.294.670,81
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.006.250.823,27	239.598.567,17	23,8%	-15.201.326,75	751.450.929,35	313.496.622,01	1.064.947.551,36
Titolo 3: Entrate extratributarie	191.101.528,35	6.317.324,76	3,3%	-141.354,99	184.642.848,60	15.046.777,89	199.689.626,49
Titolo 4: Entrate in conto capitale	597.286.230,91	227.241.257,97	38,0%	-8.290.662,31	361.754.310,63	186.133.963,13	547.888.273,76
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	37.758.520,12	6.675.588,46	17,7%	-2.239.625,68	28.843.305,98	32.191.202,50	61.034.508,48
Titolo 6: Accensione prestiti	54.387.407,45	0,00	0,0%	-1.998.533,60	52.388.873,85	28.000.000,00	80.388.873,85
TOTALE	5.455.481.446,43	2.667.300.037,97	48,9%	-128.848.807,13	2.659.332.601,33	1.744.910.903,42	4.404.243.504,75
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	34.403.566,33	28.350.919,26	82,4%	-250.000,00	5.802.647,07	17.194.795,83	22.997.442,90
TOTALE COMPLESSIVO	5.489.885.012,76	2.695.650.957,23	49,1%	-129.098.807,13	2.665.135.248,40	1.762.105.699,25	4.427.240.947,65

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Dalla Tabella 16 sopra riportata si osserva che la riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 49% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un incremento dell'indice di riscossione (pari a + 9%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2018 (40 %).

L'ammontare dei residui attivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 129.098.807,13 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 170.876.287,84 euro.

Fra i residui attivi provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti e pari a 2.659.332.601,33 ben 1.280.252.332,92 euro sono collocati al titolo 1 fra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, di cui l'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (900,8 milioni di euro). Per quanto riguarda, invece, i residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2019 pari a 1.744.910.903,42 euro, ben 1.170.042.337,89 (sempre meno del 2018) euro si riferiscono a residui attivi iscritti al titolo 1, di cui l'importo più significativo (circa 914,4 milioni di euro) è relativo alla Tipologia (102) dei Tributi destinati al finanziamento della Sanità (I.R.A.P., Addizionale IRPEF e compartecipazione regionale all'IVA) che, per effetto del meccanismo di determinazione e trasferimento statale, necessitano di una regolarizzazione contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la regolazione contabile avverrà per una quota parte nel corso dell'esercizio 2020.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2019 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 41.428.185,26 euro, di cui 36.341.099,05 euro reimputati all'esercizio successivo e 5.087.086,21 euro reimputati all'esercizio 2021.

2.2.4.3.1 Residui attivi con anzianità superiore a 5 anni

I residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni, quindi quelli provenienti dagli accertamenti degli anni 2014 e precedenti, per un valore complessivo di 306.499.137,05 euro, rappresentano il 6,9% dell'ammontare complessivo di residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio 2019 (4.427.240.947,65 euro), mentre se raffrontati con lo stock dei residui attivi relativi agli esercizi 2018 e precedenti (2.665.135.248,40 euro) il rapporto si attesta all'11,5%. Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 231.776.890,96 euro risultanti al 31.12.2018, provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti, ai

306.499.137,05 euro alla fine dell'esercizio 2019 provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 74.722.246,09 euro, pari a + 32,2%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui attivi risultanti al 31.12.2019 provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti e non ancora riscossi, quindi con un grado di vetustà maggiore di cinque anni:

Tabella 17 - Residui attivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit.II Trasferimenti correnti	Tit.III Entrate extratributarie	Tit.IV Entrate in conto capitale	Tit.V Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.VI Accensione prestiti	Tit.IX Entrate per conto terzi e partite di giro	Totale
1989				200.727,90	423.288,01			624.015,95
1992				169.678,30				169.678,30
1995				98.915,93				98.915,93
1997				64.832,04				64.832,04
1999				3.401.773,49				3.401.773,49
2002				698.183,89				698.183,89
2003			27.565,82	13.000.000,00				13.027.565,82
2004			52.883,60	17.393.084,95				17.445.918,55
2005	2.688,63	3.470.401,00		168.203,98				3.641.293,61
2006	59.433,26		26.378,04	3.479.767,73				3.565.579,03
2007			1.487.126,28	4.060.465,49			1.513,00	5.549.104,77
2008	60.516,08	680.411,79	196.185,46	1.776.396,33	1.800.000,00			4.513.509,66
2009	535.375,36	628.453,91	915.251,66	19.617.737,81	1.800.000,00			23.496.818,74
2010		241.987,25	209.751,43	5.139.173,32				5.590.912,00
2011	318,50	65.458,15	103.413,47	23.206.394,22			268,00	23.375.852,34
2012	7.294,51	376.904,00	273.523,87	1.201.064,06				1.858.786,44
2013	22.512.729,98	15.734.161,84	2.076.348,55	32.666.700,46			155.536,34	73.145.477,17
2014	9.796,60	41.138.086,37	3.685.785,94	81.307.501,34			89.749,11	126.230.919,36
Totale complessivo	23.188.152,92	62.335.864,31	9.054.164,12	207.650.601,24	4.023.288,01	-	247.066,45	306.499.137,05

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la parte più consistente dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo IV “Entrate in conto capitale” (207.650.601,24 euro) e rappresenta il 67,75% del totale complessivo di 306.499.137,05 euro.

Nell’ammontare delle “Entrate in conto capitale” (207.650.601,24 euro), si evidenzia che:

- circa 132,8 mln di euro, che rappresentano circa il 43,3% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ad assegnazioni statali per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria – seconda tranche del programma di investimenti;
- circa 37,7 mln di euro, che rappresentano circa il 12,3% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi al recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle Aziende Sanitarie Locali sul Fondo di rotazione per la realizzazione di progetti di investimento di cui all’art. 9 della legge regionale n. 55/1994;
- circa 9,7 mln di euro, che rappresentano circa il 3,2 % del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ad assegnazione statale e alla contrazione di mutui per il finanziamento del programma “Contratti di quartiere II”;
- circa 4,6 mln di euro, che rappresentano circa l’1,5% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all’assegnazione statale per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale
- circa 4,0 mln di euro, che rappresentano circa l’1,3% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi all’assegnazione statale per interventi di realizzazione di opere viarie complementari al passante Mira- Quarto d’Altino.

2.2.4.4 Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui passivi al 31.12.2019, pari a 2.362.346.180,02 euro, registra un incremento rispetto agli iniziali (2.258.683.849,26 euro), con un aumento in valore assoluto di 103.662.330,76 euro, corrispondente ad un aumento percentuale di circa 4,6 punti. Il totale dei residui di fine gestione (2.362.346.180,02 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 48.879.557,97 euro, pagamenti e regolazioni contabili per 950.964.370,64 euro e da residui passivi formatesi nella competenza propria dell’esercizio 2019 pari a 1.103.506.259,37 euro.

Tabella 18 - Residui passivi (al netto delle uscite per conto terzi e partite di giro) (in euro)

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01.01.2019	Pagati	Indice di pagamento %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31.12.2019
Titolo 1: Spese correnti	1.562.832.977,30	705.953.609,75	45,1%	-26.603.415,45	830.275.952,10	812.281.409,89	1.642.557.361,99
Titolo 2: Spese in conto capitale	662.796.665,90	232.211.435,60	35,0%	-21.940.880,50	408.644.349,80	291.224.849,48	699.869.199,28
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	33.054.206,06	12.799.325,29	38,7%	-335.262,02	19.919.618,75	0,00	19.919.618,75
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.258.683.849,26	950.964.370,64	42,1%	-48.879.557,97	1.258.839.920,65	1.103.506.259,37	2.362.346.180,02
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	3.283.418.919,83	2.068.234.441,74	63,0%	-250.000,00	1.214.934.478,09	852.467.180,60	2.067.401.658,69
TOTALE COMPLESSIVO	5.542.102.769,09	3.019.198.812,38	54,5%	-49.129.557,97	2.473.774.398,74	1.955.973.439,97	4.429.747.838,71

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Dalla Tabella 18 sopra riportata si osserva che il pagamento dei residui passivi fornisce un indicatore pari a circa il 42% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di pagamento (pari a - 5%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2018 (47 %). L'ammontare dei residui passivi 2019 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 49.129.557,97 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 53.520.187,73 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2019 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 162.593.433,35 euro, di cui 147.257.686,24 euro reimputati all'esercizio successivo, 14.700.260,01 euro reimputati all'esercizio 2021 e 635.487,30 euro reimputati all'esercizio 2022 e oltre.

2.2.4.4.1 Residui passivi con anzianità superiore a 5 anni

I residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni, quindi quelli provenienti dagli accertamenti degli anni 2014 e precedenti, per un valore complessivo di 369.413.569,21 euro, rappresentano l'8,4% dell'ammontare complessivo di residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio 2019 (4.429.747.838,71 euro), mentre se raffrontati con lo stock dei residui passivi relativi agli esercizi 2018 e precedenti (2.473.774.398,74 euro) il rapporto si attesta al 14,9%.

Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 178.541.748,01 euro risultanti al 31.12.2018, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti, ai 369.413.569,21 euro risultanti alla fine dell'esercizio 2019, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 190.871.821,20 euro, pari a + 106,9%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui passivi risultanti al 31.12.2019 provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2014 e precedenti e non ancora pagati, quindi con un grado di vetustà maggiore di cinque anni:

Tabella 19

Residui passivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Spese correnti	Tit.II Spese in conto capitale	Tit.III Spese per incremento attività finanziarie	Tit.VII Uscite per conto terzi e partite di giro	Totale
1995				15.232,90	15.232,90
2000				79.961,30	79.961,30
2002				227.873,37	227.873,37
2006				339,31	339,31
2007		2.408.121,09	365.000,01		2.773.121,10
2008		9.059.207,57	5.048.900,00		14.108.107,57
2009		15.082.660,32	1.800.000,00	170,00	16.882.830,32
2010		18.343.394,58	2.500.000,00	4.295,57	20.847.690,15
2011		21.212.521,91	1.197.999,32	8.680,43	22.419.201,66
2012	4.083.170,71	712.157,00		5.081,89	4.800.409,60
2013	15.849.659,48	29.596.698,24		6.167,56	45.452.525,28
2014	91.040.799,58	150.763.287,69		2.189,38	241.806.276,65
Totale complessivo	110.973.629,77	247.178.048,40	10.911.899,33	349.991,71	369.413.569,21

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Come si evince dalla Tabella 19 sopra riportata, la parte più consistente dei residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo II "Spese in conto capitale" (247.178.048,40 euro) e rappresenta ben il 66,9% del totale complessivo di 369.413.569,21 euro.

Si evidenzia che l'ammontare dei suddetti residui passivi del titolo II (247.178.048,40 euro) compensa parzialmente quello dei residui attivi vetusti del titolo IV (207.650.601,24 euro).

Nell'ammontare delle "Spese in conto capitale" (247.178.048,40 euro) le quote più rilevanti riguardano:

- circa 129,2 mln di euro, che rappresentano il 35% del totale complessivo, residui passivi relativi ad interventi di edilizia sociosanitaria finanziati con risorse statali;
- circa 21,15 mln di euro, che rappresentano circa il 5,7% del totale complessivo, residui passivi relativi ai finanziamenti per l'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo polo della salute di Padova;
- circa 10,8 mln di euro, che rappresentano circa il 2,9% del totale complessivo, residui passivi relativi a trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie;

- per 8,7 mln di euro, che rappresentano circa il 2,4% del totale complessivo, residui passivi relativi a spese di investimento nel settore sanitario;
- per circa 8,4 mln di euro, che rappresentano circa il 2,3% del totale complessivo, residui passivi relativi a trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per adeguamento e realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore sociosanitario;
- per circa 6,5 mln di euro, che rappresentano circa l'1,75% del totale complessivo, residui passivi relativi a interventi regionali per il finanziamento di iniziative e opere di particolare interesse e urgenza;
- per circa 6,2 mln di euro, che rappresentano circa l'1,69% del totale complessivo, residui passivi relativi a trasferimenti alle province per interventi strutturali a favore degli edifici scolastici di loro competenza;
- per circa 5,3 mln di euro, che rappresentano circa l'1,45% del totale complessivo, residui passivi relativi al piano straordinario degli interventi conseguenti all'emergenza derivante dall'alluvione 2010;
- per circa 5,0 mln di euro, che rappresentano circa l'1,35% del totale complessivo, residui passivi relativi ad un intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia.

2.2.4.5 L'analisi dei residui al netto del perimetro sanitario

Occorre evidenziare che tutti i dati sopra riportati sono comprensivi anche degli accertamenti ed impegni riferibili al perimetro sanitario: gli stessi, infatti, non sono soggetti al riaccertamento ordinario secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4 del D.Lgs 118/2011, e sono stati pertanto ricompresi in una autonoma deliberazione della Giunta regionale (n. 507 del 28 aprile 2020, recante "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni").


Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dunque, il quadro complessivo conseguente alla ricognizione dei residui (considerando in modo differenziato quelli afferenti al perimetro sanitario) risulta il seguente:

Tabella 20 – Prospetto complessivo D.G.R. 507 del 2020 (in euro)

	RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI		
	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario
Residui iniziali al 1.1.2019	5.489.885.012,76	4.132.561.592,13	1.357.323.420,63	5.542.102.769,09	4.513.936.286,32	1.028.166.482,77
Riscossioni/pagamenti in c/residui	2.695.650.957,23	2.245.395.780,90	450.255.176,33	3.019.198.812,38	2.464.675.203,66	554.523.608,72
Residui eliminati	129.098.807,13	1.649.015,16	127.449.791,97	49.129.557,97	1.685.517,56	47.444.040,41
Residui formati nell'esercizio 2019	1.762.105.699,25	1.081.947.626,97	680.158.072,28	1.955.973.439,97	1.281.599.073,97	674.374.366,00
Residui finali al 31.12.2019	4.427.240.947,65	2.967.464.423,04	1.459.776.524,61	4.429.747.838,71	3.329.174.639,07	1.100.573.199,64

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 507/2020 fornita dalla Regione del Veneto e da D.D.L. di rendiconto 2019

Grafico 4 – Residui attivi e passivi da perimetro sanitario e non afferenti al perimetro sanitario al 31.12.2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla D.G.R. 507/2020 fornita dalla Regione del Veneto e da D.D.L. di rendiconto 2019

2.2.4.6 I residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati

L'istituto della perenzione è stato abolito con l'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011 (art. 60 comma 3). In particolare, il citato art. 60 al comma 3 dispone che: "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei

residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti".

Al riguardo si evidenzia che nel bilancio regionale del Veneto, come emerso precedentemente nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015³⁹, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

Con nota istruttoria n. 2402 del 5 maggio 2020 la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha chiesto all'Amministrazione regionale aggiornamenti in merito allo stato di tale tipologia di residui. L'Amministrazione regionale, in allegato alla nota di risposta trasmessa in data 21 maggio 2020 n. prot. 201412, ha comunicato che: *"L'ammontare dello stock dei residui radiati al 31.12.2018 era pari a 46.658.340,23 euro. Nel corso dell'esercizio in seguito a reimpiegni in competenza ed a eliminazioni per insussistenza, sia in gestione che in riaccertamento, si è determinata una riduzione della consistenza dello stock che ora è pari a 29.786.147,17 euro".* Inoltre, ha precisato che: *"L'ammontare dei residui radiati è stato, come nell'esercizio precedente, interamente coperto da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione per 19.723.776,45 euro (radiati a finanziamento regionale) e 10.062.370,72 euro (partite di natura vincolata) superando, come già evidenziato dalla Corte nella parifica del rendiconto 2018, le criticità evidenziate dalla Sezione in precedenza".*

Tale affermazione risulta confermata dal prospetto nel quale viene riportata la composizione del risultato di amministrazione e le relative quote accantonate, delle quali si evidenzia:

- Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi 19.723.776,45 euro. Di tale Fondo euro 14.077.611,43 euro sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente e 5.646.165,02 euro attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%;
- Fondo residui radiati a finanziamento vincolato per complessivi 10.062.370,72 euro. Di tale Fondo 256.013,01 euro sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente e 9.806.357,71 euro attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%.

³⁹ Parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015 approvata con deliberazione n. 360/2016/PARI.

Riepilogando, secondo quanto indicato dalla Regione Veneto, la riduzione dei residui radiati al 31.12.2019 (29.786.147,17) rispetto allo stock dei residui radiati al 31.12.2018 (46.658.340,23 euro) è dovuta a:

Tabella 21 - Riduzioni residui radiati (in euro)

Stock residui radiati al 31.12.2018	46.658.340,23
Riduzioni per somme reimpegnate	8.683.900,49
Riduzioni per eliminazioni per insussistenza	8.188.292,57
Consistenza residui radiati al 31.12.2019	29.786.147,17

Fonte: D.D.L. di rendiconto 2019 della Regione del Veneto

I medesimi in base alla fonte di finanziamento, sono così composti:

Tabella 22 - Fonte finanziamento residui radiati (in euro)

Finanziamento regionale	19.723.776,45
Partite di natura vincolata	10.062.370,72
Consistenza residui radiati al 31.12.2019	29.786.147,17

Fonte: D.D.L. di rendiconto 2019 della Regione del Veneto

Sulla base della tipologia di spesa risultano così imputati:


Tabella 23 - Tipologia di spesa residui radiati (in euro)

Spese correnti	14.333.624,44
Spese in c/capitale	15.452.522,73
Consistenza residui radiati al 31.12.2019	29.786.147,17

Fonte: D.D.L. di rendiconto 2019 della Regione del Veneto

Nel Grafico 5 sotto riportato viene data evidenza, a partire dall'anno 2015, della consistenza dei debiti non quiescenti riferiti ad impegni di spesa radiati dalla contabilità e della loro progressiva riduzione nel corso degli esercizi finanziari.

Grafico 5
Andamento debiti non quiescenti riferiti ad impegni radiati dalla contabilità
Anni 2015 - 2019



Fonte: D.D.L. di rendiconto 2019 della Regione del Veneto

Come già affermato nelle relazioni di accompagnamento delle precedenti parifiche, i motivi di eliminazione dei residui radiati risultano i più svariati, ma si tratta soprattutto di economie o di insussistenze accertate e formalizzate con apposito provvedimento.

2.3 Il risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare

Il risultato di amministrazione prodotto dalla gestione dell'esercizio 2019 è di euro 892.325.939,86. Tale saldo equivale alla sommatoria tra la disponibilità di cassa finale e i residui attivi mantenuti al 31/12/2019, detratti i residui passivi mantenuti e il Fondo Pluriennale vincolato di spesa. Il relativo prospetto dimostrativo, che si seguito si riporta, appare redatto dalla Regione in conformità alle previsioni del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118.

Tabella 1
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2019 (in euro)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.178.373.672,40
RISCOSSIONI	(+)	2.695.650.957,23	12.648.550.291,93	15.344.201.249,16
PAGAMENTI	(-)	3.019.198.812,38	12.153.638.955,67	15.172.837.768,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.349.737.153,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.349.737.153,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.665.135.248,40	1.762.105.699,25	4.427.240.947,65
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.473.774.398,74	1.955.973.439,97	4.429.747.838,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			112.623.279,78
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			342.281.042,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			892.325.939,86

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Il risultato di amministrazione al 31/12/2019, pari ad euro 892.325.939,86, fa registrare un incremento di euro 283.676.402,28 rispetto a quello dell'esercizio precedente, pari a 608.649.537,58 euro, in forza di un lieve aumento della cassa finale, di un migliorato saldo tra i residui attivi e passivi e di una lieve diminuzione del FPV di spesa rispetto ai valori dell'esercizio precedente.

2.3.1 Le quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2019

Dal risultato di amministrazione di 892.325.939,86 euro vanno tuttavia detratte le quote da accantonare (pari a 2.138.647.996,70 euro), le quote vincolate (698.189.827,22 euro) e la parte destinata ad investimenti (pari a zero), per cui la parte "disponibile" risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -1.944.511.884,06 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo, seppur in progressivo miglioramento.

Il seguente prospetto ministeriale (Tabella 2) riporta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 con il dettaglio delle quote accantonate, vincolate e

destinate ad investimenti, evidenziando per differenza la parte “disponibile”, di valore negativo, ossia il disavanzo che la Regione dovrà iscrivere nel bilancio di previsione 2020.

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (in euro)

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	594.030.815,08
Accantonamento residui radiati (solo per le regioni)	29.786.147,17
Fondo anticipazioni liquidità	1.412.457.346,91
Fondo perdite società partecipate	44.676,06
Fondo contenzioso	8.284.873,95
Altri accantonamenti	94.044.137,53
Totale parte accantonata (B)	2.138.647.996,70
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	83.059.119,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	540.040.020,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	75.090.687,27
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	698.189.827,22
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.944.511.884,06
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	-532.054.537,15

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

Le quote accantonate al 31/12/2019, pari complessivamente ad euro 2.138.647.996,70 ed analiticamente rappresentate nell'Allegato al D.D.L. del Rendiconto a/1 “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, risultano sostanzialmente in linea con quelle accantonate nel precedente esercizio 2018 (euro 2.127.075.096,32). La quota maggiore è costituita dal Fondo anticipazioni liquidità (1.412.457.346,91 euro). Vi sono poi i seguenti fondi:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 594.030.815,08.

Di tale Fondo euro 580.448.934,27 attengono alla parte corrente ed euro 13.581.880,81 attengono alla parte in conto capitale. Per una più dettagliata analisi in merito alla

quantificazione del Fondo, in progressivo aumento negli ultimi esercizi⁴⁰, si rinvia allo specifico paragrafo.

- Accantonamento residui radiati per euro 29.786.147,17.

La Regione, a pagina 88 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L., precisa che tale accantonamento è composto di un “Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi euro 19.723.776,45. Di tale Fondo euro 14.077.611,43 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed euro 5.646.165,02 attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%” e di un “Fondo residui radiati a finanziamento vincolato per complessivi euro 10.062.370,72. Di tale Fondo euro 256.013,01 sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente ed euro 9.806.357,71 attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%.” La Regione peraltro allega sub4) al D.D.L. l’elenco dei residui radiati al 31/12/2019, il cui ammontare complessivo corrisponde ai predetti euro 29.786.147,17 (cfr. pag. 255). Per ogni approfondimento si rimanda all’apposito paragrafo.

- Fondo perdite societarie per euro 44.676,06.

Nelle previsioni finali del bilancio di previsione 2019 si ritrova un accantonamento di euro 44.676,06, al capitolo 102605 “Fondo per le perdite delle società partecipate altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23/12/2013, n. 147)” della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, non utilizzato nel corso del 2019 e diventato quota da accantonare nel risultato di amministrazione al 31/12/2019. L’accantonamento, effettuato ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175⁴¹, si riferisce unicamente alla perdita di euro 135.382,00

⁴⁰ L’accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità ammontava a 522.161.970,29 nel risultato di amministrazione 2018 e a 441.001.607,83 euro nel risultato di amministrazione 2017.

⁴¹ Il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - all’art. 21 “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, in vigore dal 27 giugno 2017, così recita:

“1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell’esercizio successivo, all’importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai

fatta registrare nel 2018 dalla Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a, società in cui la Regione detiene una partecipazione del 33%. L'assemblea dei soci, in data 29/05/2019 (giusta D.G.R. 21/05/2019, n. 644), ha deliberato di riportare a nuovo la perdita predetta. In attesa dell'approvazione del bilancio 2019 della Società, il fondo è stato quantificato applicando alla perdita di euro 135.382,00 la percentuale del 33%.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al capitolo dedicato agli organismi partecipati.

- Fondo contenzioso per euro 8.284.873,95.

La Regione, nel D.D.L., dichiara che "alla determinazione degli importi riferiti alle somme accantonate hanno concorso i seguenti fattori: la Regione del Veneto ha sinora registrato un alto numero di sentenze con esito favorevole; in relazione ai casi di soccombenza, molto spesso la Regione è debitrice in solido con altre amministrazioni e/o senza spese a carico, e quindi con diritto di rivalsa; la recente attività di monitoraggio, incentrata nel controllo puntuale di ogni singolo ricorso al fine di appurare l'effettiva richiesta risarcitoria oppure la possibile spesa a carico della Regione del Veneto, ha avuto positive ricadute nell'operazione di quantificazione delle somme destinate all'accantonamento; il dato storico indica un flusso piuttosto stabile e identificato di uscite."

sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato."

(Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 100/2017).

Il fondo accantonato con il risultato di amministrazione 2018 ammontava a 9.414.757,36 euro. Come si visto nel paragrafo relativo alle quote di avanzo 2018 applicate nel corso del 2019, tali quote sono state utilizzate per euro 4.056.038,34, per cui ne sono rimaste da utilizzare per 5.358.719,02 euro.

Tra gli stanziamenti del bilancio di previsione 2019, nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", si trovano altri 3.000.000,00 euro, divisi tra il capitolo 102.220 (parte corrente, per euro 2.000.000,00) e il capitolo 102.223 (parte capitale, per euro 1.000.000,00). Si tratta, in quest'ultimo caso, di un fondo stanziato sulla scorta di nuove richieste pervenute dalla struttura che si occupa degli affari legali della Regione⁴² e che risulta finanziato da risorse proprie dell'esercizio 2019. Tale stanziamento di euro 3.000.000,00 è stato utilizzato nel corso dell'esercizio per euro 73.845,07, per cui la differenza, pari a 2.926.154,93 confluisce nel risultato di amministrazione 2019, andando ad accrescere il fondo precedentemente accantonato e non utilizzato (5.358.719,02 euro) portandolo a 8.284.873,95 euro.

Risultano poi "altri accantonamenti" per complessivi euro 94.044.137,53.

Tra questi rientrano:

- Tassa automobilistica da restituire allo Stato (art. 1, comma 321, della L. 27/12/2006, n. 296) per complessivi euro 32.000.000,00.

La Regione afferma che l'importo corrisponde alla "somma degli importi da restituire relativamente all'annualità 2015" e che risulta "stimato sulla base del trend degli importi

⁴² A proposito di tale Fondo, nella nota integrativa al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Veneto (pag. 68 e segg.), si legge che "Ai sensi del punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all'esito del giudizio, ha accantonato, in appositi fondi, uno di natura corrente e uno di parte capitale, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive.

Per quanto attiene ai criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni contabili, si rappresenta che presso l'Avvocatura regionale esiste un sistema informativo gestionale denominato "Avvocatura Web" in cui vengono tempestivamente inseriti tutti i contenziosi contro l'amministrazione regionale ed a questa notificati con indicate le eventuali richieste risarcitorie. Sulla base dei dati ivi contenuti è stato possibile quantificare, alla data del 31.12.2016, quanto richiesto dalla nuova normativa in modo prudenziale, in base ad una verifica a campione del contenzioso, su due trimestri di diverse annualità, non potendo fare la verifica puntuale del rischio dell'intero contenzioso pendente che supera le seimila posizioni. E' in atto, comunque, una ulteriore ricognizione, mediante interrogazione dell'applicativo, per il contenzioso instaurato nel corso del 2018 limitatamente ai procedimenti che si presume si possano chiudere entro il corrente anno o nel triennio a venire al fine di determinare, con un marginale limite di errore, il relativo accantonamento. Con riferimento al risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 le risorse che si accantonano sono pari a 4.540.544,88 euro per il fondo rischi legali di parte corrente e pari a 6.274.212,48 euro per il fondo rischi legali parte capitale. Gli stanziamenti da allocare agli esercizi finanziari 2019-2020-2021 sono calcolati, prudenzialmente, in base alla spesa storica dell'ultimo biennio, sono pari a 2.000.000,00 di euro con riferimento al fondo di parte corrente e 1.000.000,00 di euro per la parte capitale."

impegnati per tali restituzioni negli ultimi anni” (cfr. pagina 88 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.).

- Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione per euro 890.977,00.

Il fondo, accantonato a copertura dell'eventuale escussione delle garanzie presenti nell' "Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti", allegato sub 8) al D.D.L. (pagine 276-277), è diminuito rispetto all'esercizio precedente (in cui ammontava ad euro 1.105.000,00) "a seguito di estinzione e modifica di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussione rilasciate dalla Regione del Veneto, come da Decreto n. 11/2020 del Direttore della Direzione Finanza e Tributi" (cfr. pagina 88 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.). Con riferimento a tale accantonamento si rimanda alle considerazioni di cui al paragrafo dedicato al rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2019 da parte della Regione del Veneto.

Nel risultato di amministrazione 2019 la Regione non ha accantonato un fondo relativo ai rischi di escussione di una particolare garanzia, pur avendolo previsto nel corso dell'esercizio 2019, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 89 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.: "Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2019 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.R. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.807.726,62, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, stabilite nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. Nel corso dell'anno 2019, la Società Veneto Acque S.p.A. ha provveduto a corrispondere regolarmente alla BEI le due rate del prestito per complessivi euro 4.807.726,62; non risulta pertanto necessario procedere con accantonamenti per spese potenziali in riferimento al pagamento di tali rate di prestito."

Tale affermazione trova riscontro nello stanziamento finale di euro 4.807.726,62 rilevato sul capitolo 102.302 "Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3⁴³, D.Lgs. 23/6/2011, n.

⁴³ Così il comma 3 dell'art. 46: "È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo."

118)", Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", sul quale, a rendiconto, non risulta impegnata nessuna spesa. Il fondo in questione non risultava nemmeno tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31/12/2018, configurandosi come fondo finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza e non con quote del risultato di amministrazione. Tale trattamento risulta, come per l'esercizio precedente, coerente con l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, che così recita: *"È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo"* e con il principio contabile num. 5.5 dell'allegato 4/2, che in tema di garanzie fornite dall'ente in base alle passività emesse da terzi, prevede l'accantonamento a risultato di amministrazione solo nel caso di escussione: *"- al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;*
*- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito."*⁴⁴

⁴⁴ Sempre in base al principio contabile per il 2018 num. 5.5 dell'allegato 4/2, il caso di escussione della garanzia riguardante una rata, prevede che l'ente garante:

"1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall'ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l'imputazione della spesa all'effettivo destinatario della stessa.;

2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;

3) stanziava in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);

4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile)."

Risulta pertanto evidente che il vincolo sul risultato di amministrazione vada creato nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. D'altra parte, vi sono altri strumenti per rendere evidente l'esistenza della garanzia al di là dell'accantonamento al risultato di amministrazione, non espressamente previsto dalla norma: lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede infatti l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi. Tale indicazione si rinviene nel volume 1 del D.D.L., all'allegato 9, laddove si fornisce l'Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

- Fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali (art. 77 quater, D.L. 25/6/2008, n. 112) per complessivi euro 21.472.528,00.

L'accantonamento viene effettuato a copertura delle potenziali spese relative ai conguagli dovuti allo Stato dalla Regione sulle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF, con riferimento agli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019.

- Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF per complessivi euro 15.500.000,00.

La Regione dichiara congruo l'accantonamento in parola "alla luce del contenzioso tributario in essere gestito dall'Agenzia delle Entrate, relativo ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 relativamente alle somme a titolo di manovra regionale IRAP per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006. La quantificazione del fondo è stata effettuata sulla base delle informative fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso delle periodiche sedute della Commissione Paritetica tra la Regione del Veneto e l'Agenzia stessa" (cfr. pagina 89 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.).

- Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss per euro 22.554.034,71.

La Regione dichiara congruo l'accantonamento in parola, effettuato "con riferimento alla copertura dei potenziali oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'art. 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (cfr. pagina 89 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L.). Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo relativo alla sanità regionale⁴⁵.

- Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie per euro 1.626.597,82.

La Regione afferma di aver proceduto alla costituzione del fondo "stante le attuali condizioni di mercato e in ossequio alle indicazioni e raccomandazioni espresse dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto nel proprio giudizio di Parifica al

⁴⁵ Vedasi anche la deliberazione n. 98/2020/PRSS del 4 giugno 2020 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto, avente ad oggetto gli esiti del controllo, ex art.1, comma 170, Legge 266/2005, delle relazioni rese dagli organi di revisione sui bilanci di esercizio 2018 delle Aziende sanitarie della Regione del Veneto.

Rendiconto 2018, in occasione dell'analisi della situazione dei residui riferiti alle operazioni connesse ai maggiori oneri in parola generati nel triennio 2016 - 2018⁴⁶ [omissis].

L'importo del nuovo fondo per spese potenziali al 31 dicembre 2019 pari ad euro 1.626.597,82 risulta pertanto costituito dalla somma degli importi riferiti alle annualità 2016 - 2019 presenti nel capitolo di spesa 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati" che sono stati eliminati in sede di riaccertamento ordinario dei residui." Si rimanda all'apposito paragrafo per le dovute considerazioni.

Con riferimento alla parte vincolata, giova richiamare la definizione che ne dà il comma 5 dell'art. 42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118: *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse."

La parte vincolata del Risultato di amministrazione ammonta ad euro 698.189.827,22, e risulta computata con riferimento all'elenco analitico delle risorse vincolate, riportato nell'Allegato 2 del Volume 1 del D.D.L..

Le quote vincolate del Risultato di Amministrazione sono così rappresentate:

⁴⁶ In particolare, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto aveva evidenziato quanto segue:

"La Sezione, pur prendendo atto di quanto diffusamente contro dedotto dalla Regione Veneto, non può esimersi dall'evidenziare che il mantenimento di residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione mediante una sua impropria compressione. Nel caso di specie infatti l'invocato principio di prudenza confligge, nella rappresentazione contabile della Regione, col rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e con gli altrettanto fondamentali principi di veridicità e trasparenza, che impongono l'esposizione dei debiti non connotati dei necessari requisiti di esigibilità in idonei "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, al fine di dare separata evidenza alle passività potenziali".

- Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili: euro 83.059.119;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 540.040.020,82;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 0,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente: euro 75.090.687,27;
- Altri vincoli: euro 0,00.

La quota maggiore riguarda i “vincoli derivanti dai trasferimenti” per euro 540.040.020,82⁴⁷. In particolare, all'interno di quest'ultima somma, spiccano i trasferimenti ricevuti per lo “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (Missione 9 della spesa), che determinano risorse vincolate nel risultato di amministrazione per euro 208.756.920,83.

La parte vincolata del risultato di amministrazione è determinata dalla sommatoria delle risorse, sia di parte corrente che di parte capitale, accertate nel 2019 ed in esercizi precedenti, meno i relativi impegni 2019 nonché gli impegni reimputati ad esercizi successivi (e quindi confluenti nel FPV), meno le poste per le quali è venuto meno l'accertamento o il vincolo, più quelle per cui è venuto meno l'impegno. Il risultato finale di tale sommatoria sono le risorse vincolate al 31/12/2019 di cui all'42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, vincolate ad essere utilizzate per finalità specifiche, dalle quali non possono essere distratte.⁴⁸

Con riferimento in particolare al comma 5 lettera d) dell'art. 42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, laddove il legislatore impone la regola per cui “È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio”, verificato che non vi sono debiti fuori bilancio non riconosciuti dalla Regione Veneto alla data del 31/12/2019, va preso atto che la quota di “vincoli formalmente attribuiti dall'ente” per 75.090.687,27 euro non soggiace alle condizioni poste dalla lettera d) con riferimento alla copertura del disavanzo di amministrazione, in quanto, come si vedrà nei paragrafi successivi, il disavanzo regionale è costituito esclusivamente di disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità ricevuta ai

⁴⁷ La Regione ne riporta il dettaglio per Missione di spesa a pagina 91 della Relazione sulla gestione inclusa nel D.D.L. del rendiconto 2019.

⁴⁸ La Corte costituzionale con pronuncia n. 274/2017, ha ribadito che: “Per quanto concerne il risultato di amministrazione, la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l'indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento.”

sensi del D.L. 8/4/2013, n. 35 e di disavanzo derivante dal ricorso all'istituto del debito autorizzato e non contratto negli anni dal 2002 a 2015.

Infine, per quanto riguarda la parte del risultato di amministrazione da destinare obbligatoriamente ad investimenti, pari a zero, giova richiamare il comma 4 dell'art. 42 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 secondo il quale "I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese". Dai dati forniti con il D.D.L. di rendiconto 2019, si evince che la Regione, come negli esercizi precedenti, attinge ad un surplus di entrate correnti per finanziare le spese di parte capitale, dato che le entrate di parte capitale non risultano sufficienti in tal senso. Ne consegue che non risultano entrate in conto capitale "non spese" che possano determinare l'apposizione del suddetto vincolo di destinazione a spese di investimento nel risultato di amministrazione 2019.

2.3.2 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'art. 46 del D.Lgs. 118/2011, rubricato "Fondo crediti di dubbia esigibilità", in vigore dal 12 settembre 2014, prevede ai commi 1 e 2 che nella missione "Fondi e Accantonamenti" sia stanziato un accantonamento il cui ammontare sia determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto stesso, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e che tale ammontare non possa essere destinato ad altro utilizzo.

Tale fondo, pertanto, *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione, è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", del D.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che "Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a*

seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione” (Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Il principio della competenza finanziaria cd. potenziata prevede che l’ammontare sia determinato in considerazione del volume dei residui attivi, prodotti dalla competenza e dagli esercizi precedenti, e della percentuale media di incasso a residui registrata negli ultimi cinque esercizi. L’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, visibile nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2019, risulta pari a 594.030.815,08 euro ed è composto da un fondo di parte corrente di 580.448.934,27 euro e da un fondo di parte capitale di 13.581.880,81 euro, come mostrato dalla seguente Tabella 3.

Tabella 3 - Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Capitolo di spesa	Descrizione capitolo	Risorse accantonate all'1.1.2019 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2019 (c)	Variazioni accantonamenti in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate al 31.12.2019 (e)=a-b+c+d
102217	FCDE di parte corrente	506.693.518,95	0,00	73.755.415,32		580.448.934,27
102218	FCDE di parte capitale	15.468.451,34	0,00		-1.886.570,53	13.581.880,81
	FCDE totale	522.161.970,29	0,00	73.755.415,32		594.030.815,08

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019

L’importo finale del FCDE (594.030.815,08 euro) risulta superiore del 14% (+71.868.844,79 euro) rispetto al precedente esercizio, pari a 522.161.970,29 euro.

Nell’individuazione, da parte della Regione, dei residui attivi da far rientrare, per loro natura, in questa logica di accantonamento prudenziale, emerge una sostanziale conformità ai principi contenuti nella normativa sull’armonizzazione contabile. L’Amministrazione regionale precisa infatti, a pagina 92 del D.D.L. del rendiconto 2019, che: *“Il criterio per l’assoggettamento dei singoli capitoli, è stato individuato principalmente con riferimento ai soggetti debitori, distinguendo la loro natura pubblica da quella privata. Pertanto, in conseguenza dell’analisi a livello di capitolo, nei casi di compresenza di debitori sia pubblici che privati si è optato per l’assoggettamento a fondo dell’intero stanziamento del capitolo. Per il medesimo motivo (analisi a livello di capitolo), in via prudenziale, sono stati assoggettati a fondo anche i crediti garantiti da fideiussione, con le uniche esclusioni dei capitoli 100580E “Introiti derivanti dall’escussione di polizze fideiussorie” - 101131E “Introiti derivanti dall’escussione di polizze fideiussorie in materia di ripristino delle aree occupate da impianti di produzione energia da fonti rinnovabili” - 101373E “Entrate provenienti dalla restituzione di contributi assegnati nell’ambito della formazione*

continua” - 101449E “Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni nell’ambito di attività di ricerca di acque minerali, termali e geotermiche”, in quanto tutti i crediti in essi accertati sono assistiti da fideiussione. In via prudenziale, sono stati inoltre svalutati al 100% i residui vetusti aventi anno di formazione ante 2006, come da indicazione del Collegio dei Revisori, in questo caso comprendenti anche crediti da Pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato un incremento dell’accantonamento al Fondo rispetto all’importo minimo ottenuto secondo quanto previsto dal principio contabile. I residui vetusti sono passati da € 4.492.706,74 del 31/12/2018 ad € 4.371.586,63 del 31/12/2019 con una diminuzione quindi pari ad € 121.120,11.”

L’Amministrazione regionale afferma inoltre di non aver proceduto alla svalutazione degli stanziamenti inseriti nei capitoli riferiti ad entrate provenienti da amministrazioni pubbliche e dall’Unione Europea, nonché di quelli le cui entrate sono accertate per cassa (mentre i capitoli contenenti accertamenti per cassa e per competenza sono stati assoggettati a fondo).

L’esame del “prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti” allegato al D.D.L. evidenzia percentuali di copertura che variano in relazione al rischio generato dalla natura delle entrate stesse:

- su una massa di residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2019 di 4.427.191.385,86 euro, la Regione ha esaminato capitoli da considerare nella determinazione del Fondo per un totale di 4.323.854.630,90 euro di residui attivi, escludendo a monte i capitoli del titolo 6 “accensione prestiti” e del titolo 9 “entrate per conto terzi e partite di giro”;
- con riferimento al titolo 1 dell’entrata, “entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, ha accantonato a FCDE una somma pari al 22,49% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 2 dell’entrata, “trasferimenti correnti”, ha accantonato a FCDE una somma pari allo 0,14% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 3 dell’entrata, “entrate extratributarie”, ha accantonato a FCDE una somma pari al 13,01% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 4 dell’entrata, “entrate in conto capitale”, ha accantonato a FCDE una somma pari al 2,48% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 5 dell’entrata, “entrate da riduzione di attività finanziarie”, ha accantonato a FCDE una somma pari al 3,15% dei residui mantenuti.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio, propedeuticamente alla redazione del rendiconto, vi è l’obbligo di verificare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato. Agendo in tal senso, le risultanze istruttorie

restituiscono nel corso dell'esercizio 2019 il seguente quadro riepilogativo delle variazioni del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- in sede di bilancio di previsione è stato previsto uno stanziamento pari a 230.892.068,85 euro (di cui 217.047.174,14 di parte corrente e 13.844.894,71 di parte capitale) con un accantonamento presunto al Risultato di amministrazione pari a 739.098.461,36 euro (Allegato 9 del Bilancio di previsione 2019-2021 - Tabella dimostrativa del Risultato di amministrazione presunto);

- nel corso dell'anno, a seguito delle variazioni intervenute (D.G.R. n. 68 del 29/01/2019 - D.G.R. n. 117 del 12/02/2019 - D.G.R. n. 218 del 08/03/2019 - L.R. n. 31 del 6/08/2019 - L.R. n. 42 del 18/10/2019) lo stanziamento è stato adeguato ad € 246.342.639,95 (di cui € 238.322.214,74 di parte corrente ed € 8.020.425,21 di parte capitale);

L'importo finale, determinato a seguito del ricalcolo per la verifica di congruità del Fondo, è quindi come detto pari a complessivi € 594.030.815,08 (di cui € 580.448.934,27 di parte corrente ed € 13.581.880,81 di parte capitale) quale quota da accantonare nel risultato di amministrazione a fine esercizio 2019. L'accantonamento al Risultato di amministrazione è pertanto passato da € 739.098.461,36 in sede di Bilancio di previsione 2019-2021 ad € 594.030.815,08 in sede di Rendiconto 2019, con un decremento quindi di € 145.067.646,28. Le variazioni dell'accantonamento effettuate nel corso della gestione, richiedono l'importanza di un monitoraggio costante e proattivo, lungo tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti e della relativa necessità di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi.

2.3.3 Il disavanzo di amministrazione

Come si è visto, la somma delle quote accantonate, destinate e vincolate (2.836.837.823,92 euro) necessita di una capienza che il risultato di amministrazione 2019 (892.325.939,86 euro) non ha, determinando di conseguenza un disavanzo pari alla differenza tra i due: 1.944.511.884,06 euro.

La mancanza della capienza necessaria è da ricondurre a due ragioni:

- 1) il risultato di amministrazione, tra il 2002 e il 2015, ha subito il forte impatto negativo dell'utilizzo da parte della Regione, allora legittimato dalla normativa vigente, del debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spese in conto capitale (a tal

proposito si veda il pertinente paragrafo). Tale modalità ha ridotto la cassa e di conseguenza il risultato di amministrazione degli esercizi interessati;

- 2) la Regione, tra il 2013 e il 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c) del D.L. 8/4/2013, n. 35, convertito dalla L. 6/6/2013, n. 64, ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità per sostenere la spesa per la sanità regionale. Di conseguenza, ha dovuto poi prevedere, tra il 2015 e il 2016, un nuovo accantonamento nel risultato di amministrazione: 1,5 miliardi di euro per rimborsare l'anticipazione ricevuta (si veda il relativo paragrafo).

La richiesta di maggiore capienza per il nuovo accantonamento, dall'altro, ha prodotto un disavanzo che oggi, dopo anni di impegno da parte della Regione a ridurne l'entità, ammonta ad euro 1.944.511.884,06, di cui:

- euro 1.412.457.346,91 per Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 8/4/2013, n. 35);
- euro 532.054.537,15 per debito autorizzato e non contratto.

Tabella 3 - Composizione del disavanzo - anni 2015/2019 (in euro)

	2015	2016	2017	2018	2019
Disavanzo da DANC	1.612.969.540,87	1.335.417.431,16	1.059.223.371,63	756.972.489,77	532.054.537,15
Disavanzo da FAL	1.571.298.729,65	1.532.844.891,84	1.493.566.894,64	1.453.444.604,92	1.412.457.346,91
Disavanzo totale	3.184.268.270,52	2.868.262.323,00	2.552.790.266,27	2.210.417.094,69	1.944.511.884,06


Fonte: dati forniti dalla Regione Veneto in risposta a nota istruttoria sul rendiconto 2019

Il disavanzo totale al 31/12/2019 è quindi diminuito di ulteriori 266 milioni di euro rispetto a quello del precedente esercizio 2018. In particolare, quello derivante da debito autorizzato e non contratto è diminuito di 225 milioni di euro, mentre quello derivante dal fondo anticipazione di liquidità è diminuito di 41 milioni.

L'impegno della Regione Veneto⁴⁹ nel ridurre il disavanzo da debito autorizzato e non contratto risulta evidente dal seguente grafico.

⁴⁹ Per sostenere il percorso di ripiano del disavanzo, la Regione, con l'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, aveva modificato l'articolo 12 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", aggiungendo, dopo il comma 3, le seguenti disposizioni: "3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", con questo sottolineando la volontà di riassorbire progressivamente quella parte di disavanzo generata dai mutui autorizzati e non contratti.

Grafico 1 - Andamento disavanzo 2015/2019 da DANC e FAL (in euro)




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

Se da un lato il grafico conferma che il disavanzo da FAL sta seguendo un percorso di rientro a piccole rate annuali prestabilite, dall'altro appare lecito prevedere che la Regione, di questo passo, possa riuscire a recuperare completamente il disavanzo da DANC nell'arco di un paio di esercizi.

In particolare, l'andamento crescente del risultato di amministrazione degli ultimi anni, che sembra crescere di 300 milioni circa di esercizio in esercizio, come dimostrato dal seguente grafico, lascia intravedere la possibilità che nell'arco di alcuni anni la Regione possa riuscire ad aumentare la capienza del proprio risultato di amministrazione al punto da poter accantonare (soprattutto a FAL), destinare e vincolare le dovute quote senza sovvertirne la positività.

Grafico 2
Andamento del risultato di amministrazione
Anni 2010 - 2019 (in milioni di euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Preso atto che, al 31/12/2019, la sommatoria delle quote in parola è pari a 2.836.837.823,92 euro, si potrebbe stimare che, consolidando con tenacia un incremento costante del risultato di amministrazione di 300 milioni all'anno, a parità di quote da accantonare e vincolare (considerando nondimeno le rate di ripiano progressivo del FAL), la Regione possa addivenire ad una completa capienza per quest'ultime nell'arco di sei o sette anni.

Questa Sezione, ovviamente, non può che continuare a ribadire, come nei precedenti giudizi di parifica, che a tale scopo sarà necessario un sistematico perseguimento e conseguimento di risultati positivi della gestione di competenza.

2.3.4 Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Come in occasione dei precedenti giudizi di parifica, la Sezione ritiene doveroso dedicare alcune parole all'istituto del "debito autorizzato e non contratto" (DANC) che si è visto essere particolarmente rilevante ai fini della corretta lettura del dato del disavanzo regionale.

Si tratta di una forma di finanziamento che offriva alle regioni dotate di una buona disponibilità di cassa la possibilità di effettuare investimenti senza incrementare l'esposizione debitoria. La stessa Sezione delle Autonomie, con la relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2008-2009, approvata con deliberazione n.

17/SEZAUT/2010/FRG (pag. 25 e ss.), aveva riconosciuto i vantaggi dell'istituto, affermando che *“aumentare, pur se consentito dai diversi vincoli legislativi, l'esposizione debitoria dell'ente in presenza di una sufficiente dotazione di cassa imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito.”*

Era pertanto sufficiente adottare con legge regionale⁵⁰ la mera autorizzazione a contrarre dei mutui (da qui definiti “a pareggio”) per impegnare spese in conto capitale per un importo superiore al totale delle entrate destinate a finanziarle. Bastava che la differenza fosse coperta dall'importo dei mutui autorizzati, anche se poi questi ultimi non venivano accesi. La maggiore spesa comportava un esborso di cassa a cui non corrispondeva un pari introito, ma le regioni puntavano sul fatto che la gestione di bilancio potesse produrre maggiori accertamenti e/o economie di spesa tali da compensare almeno parzialmente lo sbilanciamento suddetto. Di fatto, si faceva leva sulla disponibilità di cassa, riservandosi l'effettiva contrazione di tali mutui al subentrare di un'eventuale insufficienza della stessa. La legittimità di tale forma di finanziamento va fatta risalire all'art. 4 comma 2 della legge quadro di contabilità n. 19/5/1976, n. 335⁵¹, a cui ha fatto seguito, nella stesura dei nuovi principi contabili per le regioni, l'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 28/3/2000, n. 76, per arrivare alla normazione attuale ad opera del D.Lgs. n. 23/6/2011, n. 118, articolo 40.

L'istituto è stato fatto proprio dalla Regione Veneto, dapprima con l'art. 22 comma 2 della L.R. 72/1977 e poi con l'art. 25 comma 2 della L.R. 39/2001, la quale ha così finanziato spese per investimenti nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015.⁵²

L'esperienza veneta ha dimostrato che tale approccio, se da un lato ha evitato un'espansione del debito, dall'altro ha spianato la strada ad un disavanzo.

La Regione Veneto, tuttavia, dal 2015 non ha più fatto ricorso all'istituto del DANC, impegnandosi invece a recuperare gli effetti negativi attraverso un percorso di ripiano del relativo disavanzo, che trova legittimazione direttamente nel D.Lgs. n. 23/6/2011, n. 118.

⁵⁰ Cfr. art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28/3/2000, n. 76.

⁵¹ L'art. 4 c. 2 della L. 19/5/1976, n. 335 così poneva le basi dell'istituto in parola: “Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22.”. La Regione Veneto recepiva la norma dell'art. 5 c. 2 del d.Lgs. 76/2000 all'art. 14 comma 1 della LR 39/2001 disponendo che “1. Nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari.”

⁵² Per un elenco esaustivo degli impegni di spesa in parola si vedano le pagine da 99 a 116 della Relazione sulla gestione facente parte del D.D.L. sul rendiconto 2019.

L'art. 40 del D.Lgs. n. 23/6/2011, n. 118, nella sua stesura in vigore dal 1° gennaio 2019, afferma che "1. [omissis] *Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.*

2. *A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015⁵³, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.*

2-bis. *Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa."*

Con l'art. 42, comma 12, del medesimo D.Lgs. n. 23/6/2011, n. 118, si stabiliscono poi le regole di ripiano del disavanzo di amministrazione: "*L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione."*

L'art. 9, comma 5, del D.L. 19/6/2015, n. 78, come modificato dalla legge di conversione 30/12/2015, n. 208, precisa che "*In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto*

⁵³ Al quadro normativo delineato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 243/2012, con riferimento allo stock di debito al 31 dicembre 2015, si è sommato dapprima l'art. 1, comma 688-bis della L. n. 208/2015 (legge finanziaria 2016), aggiunto dal D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, che ha autorizzato le sole Regioni che nell'anno 2015 avevano rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'art.4, comma 4, decreto legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, anche per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui al richiamato articolo 40, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011; successivamente si è aggiunto anche l'art. 1, c. 810, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) che ha istituito un tavolo tecnico presso il MEF al fine di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile.

del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti”.

Le citate disposizioni sottolineano la natura eccezionale del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, sottraendolo alle regole per il ripiano delle altre fattispecie di disavanzo e svincolandolo quindi da un piano di recupero di durata prestabilita⁵⁴.

In applicazione del citato articolo 40, comma 2, del D.Lgs. n. 23/6/2011, n. 118, la L.R. 21/12/2018, n. 45, recante “Bilancio di previsione 2019-2021”, all’art. 3, autorizzava nell’anno 2019 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo di euro 1.059.223.371,63, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, ma condizionandola al solo caso in cui fosse necessario “far fronte ad effettive esigenze di cassa”, come prescritto dal predetto comma 2. L’importo autorizzato prendeva provvisoriamente a riferimento il disavanzo da DANC dell’esercizio precedente, in attesa di aggiornarlo con le risultanze del rendiconto 2018, poi approvato il 31 luglio 2019 con legge regionale n. 30.

L’importo aggiornato, pari a 756.972.489,77 euro, veniva quindi recepito all’art. 4 della L.R. 6/8/2019, n. 31 di assestamento del bilancio 2019, che così recitava: “1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è rideterminato in euro 756.972.489,77.”

Nel D.D.L. relativo al rendiconto 2019, l’importo del disavanzo derivante da DANC risulta ulteriormente ridotto a 532.054.537,15 euro, in forza dei margini positivi della gestione 2019. L’importo in parola risulta quindi essere la parte residuale dello sbilanciamento che la Regione ha introdotto nel proprio bilancio tra il 2002 e il 2015 facendo ricorso al DANC.

⁵⁴ Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad esempio Sezioni Riunite in speciale composizione n. 26/2016) e della Corte costituzionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016 e n. 6/2017), il concetto di disavanzo ha assunto carattere non unitario, invocando una legislazione di natura eccezionale, che prescrive, in taluni casi, il riassorbimento delle diverse tipologie di disavanzo in archi temporali che travalicano l’ordinario ciclo di bilancio (vedasi anche deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG) e che rimarca che i disavanzi, formati in circostanze contabilmente “straordinarie” per cause e dimensioni, “non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale” (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016), in modo da consentire agli enti di reperire le risorse mancanti in un arco di tempo ragionevole e compatibile con la necessità di erogare le prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

Tale specificità viene riconosciuta anche al disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto delle Regioni, non solo perché il legislatore delinea un quadro di regole speciali, di cui si è dato conto in precedenza, ma anche perché, in un contesto di entrata in vigore delle nuove regole contabili, lo stock di debito di cui trattasi potrebbe essere parimenti di ostacolo all’erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie (cfr. Corte dei conti, Sez. Campania, 19/2018).

La Regione si è attenuta all'obbligo⁵⁵ di dare risalto al legame tra la somma di 532.054.537,15 euro e le spese a suo tempo impegnate utilizzando il DANC come modalità di finanziamento. Ha pertanto accluso al D.D.L. (allegato 3) un elenco di impegni, distinti per esercizio di formazione, la cui sommatoria spieghi l'importo residuante.

Tale allegato intende quindi rispondere alla necessità di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle somme che hanno generato l'attuale disavanzo da DANC.

La Sezione, già in occasione del giudizio di parifica sui precedenti rendiconti, aveva sottolineato l'importanza di garantire la possibilità di verificare la destinazione ad investimento della spesa predetta, in quanto elemento di assoluta rilevanza nella ricostruzione storica e attuale degli esiti dell'utilizzo del DANC e, in ultima ma nondimeno, nella legittimazione delle modalità di ripiano del disavanzo da questo derivante.

A tal proposito, la Sezione delle Autonomie, nella Deliberazione n. 17/2017 recante *“Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2015”* ha ricordato che *“La copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve reputarsi sottoposta all'osservanza del vincolo qualitativo posto dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel porre il divieto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di investimento. Il legislatore esclude, inoltre, il debito autorizzato e non contratto dalle Regioni dalle operazioni di ripiano del disavanzo di amministrazione. In deroga alla normativa del D.Lgs. n. 118/2011, l'art. 9, co. 5, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015 n. 125, come modificato dall'art. 1, co. 691, della l. n. 208/2015, aggiunge che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori e nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.”*

⁵⁵ L'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione, è stato introdotto formalmente, con decorrenza 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 938, L. 30/12/2018, n. 145, che ha modificato l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, prevedendo alle lettere d-bis) e d-ter) che:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra: [...]

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [...]”

L'allegato 3 del D.D.L., titolato "Elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione" (pagine da 202 a 252), presenta un elenco di impegni assunti nelle annualità dal 2009 al 2014, la cui somma, pari a 532.058.242,85 euro, è sufficiente a spiegare l'origine del disavanzo da DANC rimasto da ripianare, pari a 532.054.537,15 euro.

La Regione inoltre, raccogliendo l'invito della Sezione, effettuato in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2018, ha incluso nel D.D.L. (nelle pagine da 97 a 116 della Relazione sulla gestione) anche l'elenco completo di tutti gli impegni per finanziare i quali, nel corso degli anni tra il 2002 e il 2015, ha fatto ricorso a debito autorizzato e non contratto, così provvedendo a "soddisfare la finalità informativa e assicurare la piena trasparenza dei conti, necessaria a illustrare l'impatto complessivo che il DANC ha avuto sugli equilibri di bilancio a medio-lungo termine", nonché "ad evidenziare la correlazione e la completa tracciatura delle poste che lo compongono, ovvero la sua destinazione qualitativa vincolata ad interventi (programmi) di investimento [...]"

2.4 Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La disciplina dell'equilibrio di bilancio, alla quale la Regione si doveva attenere per l'esercizio 2019, deriva dalla legge n. 243 del 2012 che, agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, realizzando così quanto previsto, per gli enti territoriali, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Quest'ultima, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, ossia il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ottica sancita dall'ordinamento europeo. La nuova regola del pareggio, che, con decorrenza dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno (che aveva fino a quel momento costituito, dalla sua introduzione nel 1999, lo schema entro al quale si definivano gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali e se ne accertava il concorso al perseguimento degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea) è definita in termini di saldo non negativo, della gestione di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le leggi di bilancio n. 232/2016 (articolo 1, comma 463 e seguenti) e n. 205/2017 (articolo 1, comma 775 e seguenti), ed in misura ancor più significativa la legge 145/2018, hanno definito ulteriormente il quadro vincolistico derivante dalla nuova impostazione. In particolare, la legge n. 232/2016, all'articolo 1, commi 463 e seguenti, stabilì, a decorrere dall'anno 2017 la cessata applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che tutti gli enti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni) avrebbero dovuto conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovendosi intendere per entrate finali si intendono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 e per spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza andava dunque considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, e non andava incluso nel computo, dal lato entrate, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per gli enti interessati dalla nuova disciplina, il calcolo da effettuare risultava dunque fortemente diverso rispetto a quello previsto dal previgente patto di stabilità, che consisteva nel raggiungimento di uno specifico obiettivo migliorativo del saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali in termini di competenza mista (ossia considerando le entrate e le spese di parte corrente in termini di competenza, e quelle in parte capitale in termini di cassa). Tale saldo di competenza mista venne dunque sostituito da un vincolo più lineare, richiesto solo in termini di competenza e costituito dal mero raggiungimento di un saldo obiettivo non negativo. Tale approccio, comportando il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, voleva anche consentire agli enti dotati di liquidità di poter sbloccare gli investimenti.

La Corte costituzionale è successivamente intervenuta su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, ed in particolare su quelli costituiti dall'avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato sopra citati. La sentenza n. 247 del 2017 sull'avanzo di amministrazione fa riferimento alla circostanza secondo cui la regola del pareggio (art. 9 della Legge n. 243/2012), per come formulata, escluda l'avanzo di amministrazione dalle entrate computabili ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio, posto che tale

risultato deriva da risorse non imputabili alla competenza economica dell'esercizio: ciò non consentirebbe quindi agli enti di utilizzare nell'esercizio corrente la quota di avanzo conseguita nell'anno precedente. Sul punto, la Consulta, nel riconoscere che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti determinato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza, il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.

Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte costituzionale è giunta invece, applicando i principi desumibili dal precedente appena illustrato, alla declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza;

La legge di bilancio dello Stato 2019 (L.145/2018) ha recepito le indicazioni contenute nelle citate pronunce. L'art. 1 comma 820 prevede che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, osservando le (sole) disposizioni sull'equilibrio di bilancio previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della nuova disciplina, l'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 D.Lgs. 118/2011).

Il comma 824 prevede che per le regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole decorra a partire dall'anno 2021, in base ad un'intesa Stato-Regioni sancita in Conferenza Stato-Regione del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo). L'art. 1, comma 542 della Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), ha anticipato poi al 2020 anche per le regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al D.lgs. 118/2011, pur imponendo per lo stesso anno un avanzo di bilancio a consuntivo di 837 milioni.

Il comma 822 inserisce una clausola di salvaguardia prevedendo la possibilità di introdurre, ai sensi del comma 13 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, adeguate misure di contenimento della spesa qualora emergessero, sulla base dei monitoraggi periodici dei flussi di cassa della finanza territoriale, andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

L'art. 1 comma 823 dispone che cessino di avere applicazione dall'anno 2019, alcune disposizioni della legge 232/2016, tra cui quelle relative:

- alle sanzioni previste per la mancata sottoscrizione di intese regionali per investimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (art. 1 c. 506 della L. 232/2016);
- alle certificazioni degli spazi finanziari ricevuti anche per effetto delle intese regionali e la sanzione per il mancato utilizzo degli stessi spazi per quote inferiori al 90 % (art. 1 comma 507);
- alle sanzioni nel caso di mancata trasmissione delle informazioni sugli spazi delle intese regionali richieste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'art. 10 c. 5 della L. 243/2012. (art. 1 c. 508).

Cessano inoltre le disposizioni del decreto-legge 91/2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento (art. 15-sexies): esse prevedevano che nell'anno 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Nel parere della Conferenza delle Regioni sul disegno di legge di bilancio statale per il 2019 (pag. 7), approvato nella Conferenza Unificata del 6 dicembre 2018, le regioni, nel rilevare la soppressione delle norme relative ai patti nazionali (L. 232/2016 c. 485 e seguenti) e la

cessata applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano della norma che prevede sanzioni in caso di mancata conclusione dell'Intesa regionale, hanno evidenziato quindi la necessità di "chiarire se la disciplina riguardo le operazioni di indebitamento continua comunque ad essere effettuata sulla base di apposite intese, concluse in ambito regionale così come previsto dall'articolo 10". La circolare MEF-RGS 14.2.2019 n. 3 ha fornito chiarimenti in merito a quest'ultimo punto ed alle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali affermando tra l'altro "la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi".

A decorrere dagli anni 2019 e successivi, cessano dunque gli effetti derivanti dal ricorso, negli anni 2018 e precedenti, ai predetti strumenti di flessibilità del saldo in termini di cessione/acquisizione di spazi finanziari e, conseguentemente, il loro impatto sul nuovo equilibrio di bilancio. Pertanto, gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Si segnala, altresì, che vengono meno le disposizioni e gli effetti del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, volto a dare attuazione all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede che le operazioni d'investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e all'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

La Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2019, come risulta dalla certificazione inviata il 20 marzo 2020 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario, i cui valori sono riassunti nella Tabella che segue.

Come richiesto in sede istruttoria, la Regione ha fornito copia di tutti i prospetti di monitoraggio delle risultanze del pareggio di bilancio per l'anno 2019, nonché copia della certificazione del rispetto degli obiettivi del saldo 2019.

A pagina 117 del D.D.L., la Regione dichiara che “In seguito al riaccertamento ordinario dei residui e all’approvazione del Rendiconto, si provvederà ad inviare la nuova certificazione con i dati definitivi.” Trattasi infatti di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all’approvazione del rendiconto 2019 entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa, ma non oltre il 30 settembre 2020, come indicato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 17 del 3 aprile 2017 avente ad oggetto “Circolare concernente le regole di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 per gli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, commi da 463 a 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 ottobre 2019 concernente il monitoraggio e la certificazione del pareggio di bilancio per il 2019 per le Regioni a statuto ordinario.”

Nel prospetto in parola viene certificato un saldo di euro 242.378 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, saldo che supera di 107.592 milioni l’obiettivo 2019, stabilito in 134.786 milioni, come riportato nella seguente tabella.

Tabella 1 – Rispetto degli obiettivi di saldo 2019 (in migliaia di euro)

RISULTATI 2019		Dati di competenza finanziaria
A	fondo pluriennale vincolato di entrata	422.703
B+C+ D+E+F	entrate finali	12.241.161
G	totale spazi finanziari acquisiti	53.345
H+I+L	spese finali	12.473.260
M	totale spazi finanziari ceduti	0
N	spazi acquisiti non utilizzati	1.571
O	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	242.378
P	obiettivo di saldo	134.786
Q	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (Q=O-P)	107.592

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

La Regione, oltre ai certificati di monitoraggio del saldo, ha fornito anche la D.G.R. n. 67 del 29 gennaio 2019, contenente le Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2019-2021, al fine del corretto perseguimento del saldo stesso.

2.5 Considerazioni conclusive

Le risultanze dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa dalla Regione Veneto restituiscono un quadro di miglioramento complessivo dei saldi principali conseguito nell'esercizio 2019 rispetto all'esercizio precedente.

Si registra l'ennesimo risultato positivo della gestione di competenza pari a 301 milioni di euro nel 2019.

Gli equilibri del bilancio di previsione sono garantiti nella fase di previsione iniziale, di assestamento e di previsione finale. A consuntivo il prospetto degli equilibri evidenzia un risultato di competenza pari a 526.754.105,30 euro, un equilibrio di bilancio pari a 304.997.859,93 euro e un equilibrio complessivo pari a 320.315.990,23 euro.

Si constata infine il rispetto dei vincoli di finanza pubblica a rendiconto (134.786 milioni di euro per la Regione Veneto) con un margine che supera di 107.592 milioni il saldo obiettivo prefissato.

Nell'esercizio 2019 non compare più il disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, ma permane una situazione complessiva di disavanzo del bilancio regionale dovuta all'incapienza del risultato di amministrazione, pur positivo e in crescita rispetto all'esercizio precedente, per le quote da accantonare, destinare e vincolare. Tale incapienza si palesa ancora dovuta, come negli esercizi precedenti, all'accantonamento del fondo per il rimborso dell'anticipazione di liquidità (FAL) e agli effetti del ricorso all'istituto del debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare gli investimenti tra il 2002 e il 2015. Tuttavia, il tasso di crescita del risultato di amministrazione, conseguito negli ultimi esercizi, lascia intravedere la possibilità di un pieno recupero del disavanzo da DANC entro un paio d'anni e del ritrovamento della capienza necessaria per il FAL e per le altre quote da accantonare e da vincolare entro sei o sette anni.

Nel corso dell'esercizio 2019, la Regione ha disposto l'utilizzo di quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione 2018 nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla vigente normativa. L'iscrizione in bilancio delle poste relative alla restituzione dell'anticipazione di liquidità risulta parimenti conforme al dettato normativo.

La Sezione ha appurato che la Regione si è altresì attenuta all'obbligo di garantire la trasparenza, la tracciabilità e la verificabilità della destinazione ad investimento delle somme che hanno generato il disavanzo da DANC.

In sede di bilancio di previsione iniziale 2019, la Regione non ha previsto l'applicazione di alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ad eccezione della partita relativa al Fondo Anticipazioni di Liquidità ex D.L. 8/4/2013, n. 35.

Si prende atto della tempestività dei pagamenti e, in particolare, per quanto riguarda la gestione dei residui, che viene data adeguata attenzione alla problematica dei residui "radiati" (garantiti da una copertura totale).

Si constata che i principi dell'armonizzazione contabile ex D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 trovano corretta osservanza negli schemi e nei prospetti contabili relativi agli equilibri e al risultato di amministrazione. Permangono margini di miglioramento per quanto riguarda l'ambito delle reimputazioni a Fondo Pluriennale Vincolato, auspicando pertanto una riflessione sull'efficienza del circuito informativo e programmatico tra i settori regionali e l'area preposta alla gestione del bilancio.

3 INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

3.1 L'indebitamento

3.1.1 Quadro normativo

La disamina della disciplina dell'indebitamento per gli enti territoriali prende le mosse dalla esplicitazione della *golden rule*, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento: essa trova manifesto riferimento nell'art. 119, comma 6, della Costituzione (così come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), ove si prevede tra l'altro che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, dunque, ha rafforzato un divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Anche l'art. 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, comma 6, della Costituzione, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2016) ribadisce la finalizzazione dell'indebitamento agli investimenti, specificando al riguardo che *“le operazioni di indebitamento sono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti”*.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo assunto in forza delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, all'art. 44, comma 3, nel definire la classificazione delle poste di bilancio, conferma il principio costituzionale, stabilendo che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

L'art. 62⁵⁶, specificamente dedicato alla disciplina dei mutui e delle altre forme di indebitamento regionale, esordisce con il richiamo alle disposizioni della Costituzione e delle leggi statali che regolano la materia, stabilendo che *“il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

L'art. 75 dello stesso decreto, modifica l'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350⁵⁷, ridefinendo l'elenco delle fattispecie di indebitamento consentite agli effetti del rispetto del divieto costituzionale.

⁵⁶ Testo art. cit: 1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

⁵⁷ A tale proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2005 si è pronunciata in senso favorevole, stabilendo che *“Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica.*

Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli.

La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio

Dell'elenco fanno parte, oltre all'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Sotto il profilo della copertura, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16⁵⁸, declinato nell'Allegato 1 del D. Lgs 118/2011, contempla tra le spese di investimento, per le quali deve darsi atto della predisposizione di apposita copertura, anche le spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, anche se non classificate al titolo terzo della spesa.

In applicazione della *golden rule* ribadita a livello costituzionale le amministrazioni sono obbligate ad effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate nonché ad individuare, nei documenti di bilancio, la connessione tra l'indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste.

Va sottolineato che, a tutela della legittimazione democratica "*indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori*", le leggi di approvazione del rendiconto devono necessariamente contenere "*a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto [legislativo 118 del 2011]; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri*" (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

dell'ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).

Parimenti, la nozione di "indebitamento" è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.

Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte." E anche "Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti."

⁵⁸ All. n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, è l'interconnessione fra questi tre elementi che consente l'accountability, intesa come *“strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate”*, in cui il quadro pluriennale dell'indebitamento consente la giustiziabilità delle norme non solo rispetto ai vincoli europei, ma anche rispetto al principio dell'equità intergenerazionale.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa impone anche dei limiti quantitativi, anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 97, c. 1 nel testo introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Tale limite, in passato disciplinato dall'art. 10, c. 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 8 c. 2, della legge 21 novembre 2011, n. 183, a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 77, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2015 risulta regolamentato dall'art. 62 c. 6 del D.Lgs. 118/2011, che prevede che le regioni possano autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del Titolo *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, al netto di quelle della tipologia *“Tributi destinati al finanziamento della sanità”* ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa.⁵⁹ La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve, inoltre, specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, oltre ai necessari mezzi di copertura.

⁵⁹ Tale principio trova riscontro nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 25, (rubricato *Ricorso all'indebitamento*): *“...omissis ...4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.”*

A tale proposito l'art. 11, comma 3, lett. d) del Decreto sull'armonizzazione contabile prevede tra l'altro l'allegazione al bilancio preventivo di un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.⁶⁰

Secondo quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 62 *"In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato."*

Il medesimo articolo, al comma 2, subordina la contrazione di nuovo debito, all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi precedenti e, al comma 3, circoscrive l'effetto dell'autorizzazione all'indebitamento, contenuta nel bilancio e nell'assestamento, espressamente al solo esercizio cui si riferiscono.

Il decreto legislativo n. 118/2011 e l'allegato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ridefiniscono anche le regole di imputazione e di iscrizione a bilancio delle entrate derivanti da ricorso al debito in coerenza in con il principio della competenza finanziaria potenziata.

Il già citato art. 62, al comma 4 infatti stabilisce che: *"Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale."*

Viene in questo modo superata la regola del sistema previgente per cui le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, dovevano essere iscritte tra i residui attivi.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs 118/2011), al punto 3.18, precisa e ribadisce al riguardo che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. L'inerenza tra l'entrata accertata a

⁶⁰ Sul punto, si evidenzia che anche la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 13 (rubricato Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati), prevede un apposito prospetto. La norma in oggetto dispone, infatti: *"1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:*

...omissis...

b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

...omissis...

Si ritiene che tale adempimento risulti superato dall'adozione del prospetto di cui all'art. 11 del D.lgs 118/2011.

titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

In merito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.18) precisa ulteriormente che l'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito obbligazionario ovvero, se prevista dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e l'accertamento va imputato all'esercizio nel quale il relativo credito diventa esigibile. Tale meccanismo va attuato in correlazione al principio della competenza finanziaria potenziata, sicché, tenuto conto che le spese correlate alle entrate da prestiti vanno imputate all'esercizio nel quale scadono le sottostanti obbligazioni passive, il vincolo tra queste ultime e le prime si costituisce e viene mantenuto attraverso accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, il cui saldo finanziario costituisce la copertura di tale spesa, come, in generale, di quelle imputate agli esercizi successivi.

Il modificato art. 40 del D. Lgs 118/2011 ha previsto il superamento del meccanismo dei c.d. "mutui a pareggio", collegandolo ad effettive esigenze di cassa: per una trattazione più approfondita dell'istituto, anche sotto il profilo delle ricadute sulla gestione finanziaria nell'esercizio in esame, si rinvia al paragrafo dedicato.

3.1.2 Le poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato

Il comma 8 dell'art. 62, D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: *"La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità"*.

Nel rispetto di tale disposizione, la legge regionale 21 dicembre 2018 n. 45 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2019, nell'autorizzare il ricorso a mutui, all'art. 3, per quanto attiene il rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti, ha stabilito che *"1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2019 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e*

dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 1.059.223.371,63 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2018 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2018”.

L'importo, perfettamente corrispondente a quanto già stabilito con la L.R. n. 28 del 7/8/2018 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020), viene stabilito in conformità alle leggi vigenti, prevedendo altresì le condizioni di stipula del contratto (*durata non superiore a trenta anni, tasso massimo pari al 6 per cento, nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula*) e la modalità di contabilizzazione (*il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti*) e di pagamento (*in via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse*).

A tali risorse vanno sommati gli importi di cui all'art. 4 della medesima legge regionale, quali autorizzazione all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, con il quale viene autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 69.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2019, euro 14.500.000,00 nel 2020 ed euro 14.500.000,00 nel 2021 (Titolo 6 - Tipologia 300). Medesime condizioni contrattuali, di contabilizzazione e di pagamento vengono dettate per questi importi.

Per il primo - e maggiormente consistente - importo, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, il citato articolo 3 prevede che l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 57.096.808,17 e trova

riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nel secondo caso, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, l'articolo 4 prevede che l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.036.700,19 per il 2020 e in euro 2.823.206,48 per il 2021, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2019-2021, la Missione 50 ("debito pubblico") è composta dai capitoli elencati nella sottostante Tabella, ove sono riportati gli stanziamenti di competenza degli esercizi 2019-2020-2021, con il riferimento al relativo programma.

Tabella 1 - Ammortamento nel bilancio di previsione (in euro)

Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamenti di competenza 2019	Stanziamenti di competenza 2020	Stanziamenti di competenza 2021
Programma 5001 - quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	6.883.000,00	45.288.329,56	45.525.735,01
100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	9.448.000,00	12.017.000,00	15.501.000,00
101309	Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389)	8.486.202,15	7.337.065,60	6.108.432,14
Totale programma 5001		24.817.202,15	64.642.395,16	67.135.167,15
Programma 5002 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086600	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26 L.R. 29/11/2001, n. 39)	9.902.000,00	31.706.178,80	33.047.279,64
100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	38.648.000,00	39.073.000,00	39.619.000,00
Totale programma 5002		48.550.000,00	70.779.178,80	72.666.279,64
TOTALE MISSIONE 50		73.367.202,15	135.421.573,96	139.801.446,79

Fonte: Dati del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021

La spesa prevista per il rimborso dei prestiti in sede previsionale ammonta dunque a euro 73.367.202,15 nel 2019, a 135.421.573,96 euro nel 2020 ed a 139.801.446,79 euro nel 2021. Anticipando le risultanze della verifica rispetto del limite di indebitamento a rendiconto, si

evidenza che il Totale della Missione 50 è risultato pari a 58.097.672,31, i Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati sono stati impegnati e pagati per 8.182.924,95 euro e che il “Totale dei mutui e prestiti per il limite di indebitamento” è risultato pari a 76.926.513.

Tenuto conto del limite all’indebitamento calcolato sugli stanziamenti di entrata riferiti agli esercizi 2019, 2020 e 2021, il limite di cui all’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 risulta rispettato, come si evince dalla seguente Tabella.

Tabella 2 - Limiti all’indebitamento - bilancio di previsione (in euro)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	Esercizio finanziario 2019	Esercizio finanziario 2020	Esercizio finanziario 2021
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.162.009.167,63	10.104.926.391,91	10.124.926.391,91
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.701.359.465,00	8.701.359.465,00	8.701.359.465,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.460.649.702,63	1.403.566.926,91	1.423.566.926,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	292.129.940,53	280.713.385,38	284.713.385,38
E) Ammontare per mutui e prestiti autorizzati sino al 31/12/esercizio precedente	188.156.216,57	190.237.487,51	196.059.987,52
F) ammontare rate per mutui autorizzati nell’esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
G) ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	5.912.726,62	4.807.726,61	4.807.726,59
H) ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00	59.133.508,36	59.920.014,65
I) contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	4.932.483,39	2.943.804,33	2.943.804,34
L) ammontare rate riguardanti debiti espressa- mente esclusi dai limiti di indebitamento ⁶¹	89.306.639,62	89.306.589,62	89.307.089,62
M) ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	192.300.120,35	118.785.056,86	116.176.550,58

Fonte: dati del Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 - Allegato 12

Per quanto attiene la voce H) “*ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame*” il prospetto fa riferimento all’eventuale attivazione di indebitamento in forma flessibile, unicamente nel 2020 e nel 2021, rispettivamente per 59 e per 60 milioni di euro.

Le forme di finanziamento flessibili fanno riferimento a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 che al punto 3.17 stabilisce:

⁶¹ Trattasi in particolare di rimborso prestiti in materia di sanità, ossia di finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 39/1999) e “Fondo anticipazione di liquidità” (art. 3 D.L. 35/2013)

“Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.”

Per quanto attiene i dati dell'asestamento, gli stessi subiscono una variazione, seppure non determinante ai fini del rispetto del vincolo.

Infatti, l'art. 4 della L.R. n. 31 del 6 agosto 2019 stabilisce il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite pari ad euro 756.972.489,77; l'onere annuale relativo è previsto in euro 38.543.150,28 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Il medesimo articolo, al successivo comma 3, stabilisce che *“L'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'attuazione di spese d'investimento specifiche nel triennio 2019-2021, di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021" è ridotta di euro 7.000.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021”*.

Tabella 3 - Limiti all'indebitamento - bilancio assestato (in euro)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	esercizio finanziario 2019	esercizio finanziario 2020	esercizio finanziario 2021
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.170.744.186,25	10.100.130.991,05	10.120.130.991,05
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.701.359.465,00	8.701.359.465,00	8.701.359.465,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.469.384.721,25	1.398.771.526,05	1.418.771.526,05
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	293.876.944,25	279.754.305,21	283.754.305,21
E) Ammontare per mutui e prestiti autorizzati sino al 31/12/esercizio precedente	188.453.950,50	190.871.019,29	196.677.880,65
F) ammontare rate per mutui autorizzati nell'esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
G) ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	5.912.726,58	4.807.726,61	4.807.726,59
H) ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0,00	40.223.427,94	40.630.241,53
I) contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	4.932.483,39	2.943.804,33	2.943.804,34
L) ammontare rate riguardanti debiti espressa- mente esclusi dai limiti di indebitamento ⁶²	89.306.639,62	89.306.589,62	89.307.089,62
M) ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	193.749.390,14	136.102.525,32	133.889.350,40

Fonte: dati dell'Assestamento di Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 - Allegato 10

3.1.3 Lo stato dell'indebitamento regionale

Al 31 dicembre 2019, l'indebitamento complessivo a carico della Regione del Veneto per mutui, obbligazioni, anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013 (erogate interamente per la Sanità) e la locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." (art. 51, L.R. 3 febbraio 2006, n.2) risulta pari ad euro 2.720.230.396, come dettagliato nella tabella che segue:

Tabella 4 - Tipologie di indebitamento a carico della Regione Veneto (in euro)

MUTUI		OBBLIGAZIONI		ALTRO		TOTALE DEBITO	
totale (a)	di cui sanità	totale (b)	di cui sanità	totale (c)	di cui sanità	Totale d = a+b+c	di cui sanità
754.051.828	181.742.442	558.781.500	0	1.407.397.068	1.370.583.887	2.720.230.396	1.552.326.328

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. ⁶³

⁶² Trattasi in particolare di rimborso prestiti in materia di sanità, ossia di finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 D.L. 35/13)

⁶³ Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

Dalla documentazione fornita dalla Regione a seguito di apposita richiesta istruttoria⁶⁴, emerge altresì un importo totale pari euro 666.544.002 di mutui a carico dello Stato, dei quali 423.839.444 euro destinati alla Sanità.

Come si evince dalle voci della Tabella 4, il totale dell'indebitamento da finanziamento a fine esercizio 2019 risulta composto per 1.312,83 mln di euro da mutui e prestiti obbligazionari (al quale va aggiunto un importo pari a mln di euro 36,81 di debito residuo relativo ad un'operazione di leasing immobiliare)⁶⁵ e per i restanti 1.370,58 mln di euro dai debiti che si riferiscono all'anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto ha attivato ai sensi dell'art. 3 del D.L 35/2013, importo interamente a carico del bilancio regionale e rimborsato in corso d'anno per euro 41.873.460,28 (sola quota capitale).

Prendendo in considerazione l'indebitamento a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, si era assistito, sin dal 2007, ad una tendenziale riduzione dello *stock* di debito; a partire dall'esercizio 2018 tuttavia si rileva un'inversione del trend, derivante dalla contrazione di nuovi mutui, per il finanziamento di nuovi investimenti, afferenti alla:

- Realizzazione di Piani di Sviluppo - Oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39), per 33 milioni di euro, coerentemente a quanto stabilito in sede di assestamento;
- Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n. 32), per 160 milioni.

A tal proposito è necessario evidenziare che la prima componente di fabbisogno risulta in linea con i due esercizi precedenti (rispettivamente pari a 34 milioni di euro nel 2017 ed a 40 milioni di euro nel 2018), mentre la seconda, di maggiore entità, costituisce un elemento di discontinuità con gli anni pregressi ed ha interessato unicamente gli esercizi 2018 (per 140 milioni di euro) e sul 2019 (per i citati 160 milioni di euro), in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016 e stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti il 19 maggio 2017.

La situazione del debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento viene riepilogata nella Tabella sottostante.

⁶⁴ Vedi nota sopra

⁶⁵ Trattasi del leasing relativo a Grandi Stazioni del quale si tratterà più avanti.

Tabella 5 - Stock del debito a carico della Regione al 31 dicembre di ogni anno (mutui ed obbligazioni)

Anni	Importo	Anni	Importo	Anni	Importo
2007	1.437,50	2012	1.227,81	2017	1.074,82
2008	1.393,50	2013 ⁶⁶	1.173,04	2018	1.187,06
2009	1.355,80	2014	1.194,68	2019	1.312,83
2010	1.329,30	2015	1.125,92		
2011	1.281,70	2016	1.145,20		

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto. 67

Nel dettaglio, per gli ultimi tre esercizi, il quadro complessivo della composizione del debito regionale risulta il seguente:

Tabella 6 - Evoluzione debito a carico della Regione 2016-2019

Anno	Mutui	Obbligazioni	Locaz. Fin. ⁶⁸	Anticipazioni D.L. 35/11	Tot. debito a carico Regione
2016	433,55	673,40	38,24	1.493,57	2.638,76
2017	439,20	635,62	35,59	1.453,44	2.563,85
2018	589,63	597,43	40,14	1.412,46	2.639,65
2019	754,05	558,78	36,81	1.370,58	2.720,23

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto⁶⁹

Al fine di rendere omogenei i dati e consentire raffronti con i precedenti esercizi, è preso in considerazione il totale dell'indebitamento, tenuto conto anche della componente a carico dello Stato.

Tabella 7 - Indebitamento complessivo (Regione e Stato) - Anni 2015-2019

Anno	Totale complessivo	Di cui sanità
2015	3.390,25	2.227,12
2016	3.298,10	2.167,35
2017	3.188,41	2.105,65
2018	3.212,38	2.041,95
2019	3.386,77	1.976,17

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto⁷⁰

⁶⁶ I dati a partire dal 2013 non comprendono l'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.

⁶⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁶⁸ La voce espone l'importo relativo alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2). A seguito dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata dal Rendiconto 2016 nel totale dei Mutui a carico Regione sono compresi anche gli oneri del finanziamento con contributi a carico dello Stato per l'Ordinanza n. 2884/1998.

⁶⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁷⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Dal quadro sopra esposto sull'indebitamento complessivo, nel quinquennio considerato, emerge un *trend* caratterizzato dalla diminuzione fino al 2017 dello stock di debito, quale effetto congiunto di un minimo ricorso annuale all'indebitamento e della, seppur esigua, riduzione dell'ammontare dell'esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell'ammortamento del prestito con la stessa contratto ai sensi del richiamato D.L. 35/2013.

A partire dal 2018 invece si assiste ad un'inversione del trend per effetto di un maggiore ricorso all'indebitamento sotto forma di mutui (come riportato nella seconda colonna della Tabella 6).

Tuttavia, come già osservato, in corso d'anno è stato erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di euro 160.000.000,00, destinato all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019), in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

A tal proposito, giova evidenziare che la citata legge di autorizzazione a contrarre l'indebitamento per garantire la copertura finanziaria dei 300 milioni di euro a favore di Superstrada Pedemontana Veneta è stata modificata dalla L.R. n. 16/2017, che così recita al comma 1):

“1. Per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a valere per euro 140.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, ed è autorizzata la contrazione nell'anno 2017 di un mutuo per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall'anno 2018”.

Trattandosi di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti “*ad erogazione multipla*” (nel caso di specie in due soluzioni), da erogarsi in base a specifiche domande di somministrazione da parte del beneficiario e cadenzato in base ai fabbisogni pattuiti, la Regione Veneto ha registrato le scritture contabili di accertamento negli esercizi 2018 e 2019, in coerenza con l'esigibilità della spesa, secondo quanto stabilito nella concessione sottoscritta per la progettazione e costruzione dell'opera stessa, ancorché formalmente l'accensione dell'indebitamento fosse avvenuta nel maggio 2017, come confermato dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali.

Risulta del tutto evidente che la “sterilizzazione” di tale componente straordinaria nel calcolo dell’andamento dell’indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato a partire dal 2007, anche se a livello assoluto non può non rilevarsi l’inversione di tendenza, che in ogni caso non sembra presentare elementi critici per la tenuta del bilancio.

La sottostante tabella descrive il quadro complessivo degli adempimenti legati all’indebitamento regionale e la tipologia dell’obbligazione prescelta, limitatamente ai debiti che ricadono sul bilancio regionale.

Lo *stock* di debito a fine esercizio 2019 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 26 prestiti: 19 mutui bancari (di cui 18 a tasso fisso e 1 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre alle due posizioni afferenti all’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 ed alla posizione relativa alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2).

I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati suddivisi, per una maggiore trasparenza del bilancio, a seconda dell'imputazione delle rate di ammortamento saldate nell'esercizio, per quota capitale e per interessi (vedi Tabella successiva n. 8).

Tabella 8 - Indebitamento ed oneri di ammortamento a servizio del debito (in euro)

Denominazione dei prestiti	Ragione sociale dell'Intermediario	Anno di stipula	Importo Originario	Termine	Tassi	Debito residuo al 31/12/2018	Quota capitale pagata 2019	Cap. per quota capitale	Quota interessi pagata 2019	Cap. per quota interessi	Rata pagata nel 2019	Debito residuo al 31/12/2019
Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013												
Anticipazione di liquidità art. 3 D.L. 35/2013 (I)	Ministero Economia e Finanze	2013	777.231.000,00	2043	3,059%	691.221.051,63	18.812.314,68	U101890	21.144.451,96	U101889	39.956.766,64	672.408.736,95
Anticipazione di liquidità art. 3 D.L. 35/2013 (II)	Ministero Economia e Finanze	2014	810.249.000,00	2044	1,442%	721.236.295,28	23.061.145,60	U101890	10.400.227,38	U101889	33.461.372,98	698.175.149,68
TOTALE			1.587.480.000,00			1.412.457.346,91	41.873.460,28		31.544.679,34		73.418.139,62	1.370.583.886,63
Mutui bancari												
Calamità naturali (Ordinanza 2884/1998) (S)	Cassa Depositi e Prestiti (MEF)	1999	25.822.844,95	2019	4,600%	1.922.114,70	1.922.114,70	U086613	66.564,36	U086213	1.988.679,06	-
Ex Disavanzo Sanità 1991	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006 (*)	46.060.877,36	2035	4,389%	33.291.154,06	1.352.884,58	U086605	1.446.465,34	U086105	2.799.349,92	31.938.269,48
Ex Ripiano Bilancio	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006 (*)	40.420.002,17	2035	4,389%	29.214.131,30	1.187.202,70	U086600	1.269.323,02	U086100	2.456.525,72	28.026.928,60
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006 (*)	95.265.298,00	2035	4,389%	68.854.348,55	2.798.100,24	U086618	2.991.648,44	U086108	5.789.748,68	66.056.248,31
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006 (*)	83.546.267,52	2035	4,389%	60.384.252,89	2.453.892,83	U086618	2.623.631,75	U086108	5.077.524,58	57.930.360,06
Disavanzo ASL 1997/98	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006 (*)	36.695.522,49	2036	4,425%	26.861.680,94	1.044.117,09	U086618	1.177.205,21	U086108	2.221.322,30	25.817.563,85
Bonifica Marghera (S)	Dexia Crediop S.p.A.	2004	38.713.395,71	2023	4,5347%	12.809.693,35	2.337.479,84	U100373	554.678,78	U100372	2.892.158,62	10.472.213,51
Bonifica Mardimago e Ceregnano (S)	Dexia Crediop S.p.A.	2004	691.310,64	2023	4,5347%	228.744,47	41.740,72	U100375	9.904,96	U100374	51.645,68	187.003,75
Mutuo a pareggio	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2006	150.000.000,00	2036	Euribor 6m+0,0479%	107.068.382,80	4.414.060,95	U086600	-	U086100	4.414.060,95	102.654.321,85
Indebitamento 2016 (R)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2016	4.461.647,77	2041	TFE + 2%	5.203.910,71	-	U086600	-	U086100	-	4.461.647,77
Indebitamento 2016 - 1^ Erogazione (2017)		2017	13.163.536,28	2037	3,108%	12.176.271,05	658.176,82	U086600	373.324,47	U086100	1.031.501,29	11.518.094,23
Indebitamento 2016 - 2^ Erogazione (2018)		2018	22.681.987,19	2038	3,018%	22.114.937,51	1.134.099,36	U086600	658.872,04	U086100	1.792.971,40	20.980.838,15
Superstrada Pedemontana - 1^ Erogaz. (2018)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2018	140.000.000,00	2047	3,441%	136.397.717,51	2.801.694,27	U103320	4.669.549,45	U103319	7.471.243,72	133.596.023,24
Superstrada Pedemontana - 2^ Erogaz. (2019)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2019	160.000.000,00	2048	3,198%	-	3.476.039,66	U103320	4.845.686,34	U103319	8.321.726,00	156.523.960,34
Indebitamento 2017 (R)	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2017	8.483.152,21	2040	TFE + 1,570%	9.311.434,35	-	U086600	-	U086100	-	8.483.152,21
Indebitamento 2017 - 1^ Erogazione (2018)		2018	24.393.320,12	2038	2,606%	23.916.242,05	955.113,02	U086600	617.074,98	U086100	1.572.188,00	22.961.129,03
Indebitamento 2018 (R)	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2018	32.524.407,00	2041	TFE + 2%	32.952.395,52	-	U086600	-	U086100	-	32.524.407,00
Indebitamento 2018 - Infrastrutture	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2018	6.919.666,87	2041	TFE + 2,710%	6.919.666,87	-	U086600	-	U086100	-	6.919.666,87
Indebitamento 2019 - Tangenziale di Vicenza	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	2019	15.000.000,00	2041	TFE + 1,260%	-	-	U086600	-	U086100	-	-
Tangenziale di Vicenza - 1^ Erogazione (2019)		2019	5.000.000,00	2039	1,556%	-	-	U086600	-	U086100	-	5.000.000,00
Indebitamento 2019	BNL S.p.A.	2019	28.000.000,00	2041	1,370%	-	-	U086600	-	U086100	-	28.000.000,00
TOTALE			977.843.236,28			589.627.078,63	26.576.716,78		21.303.929,14		47.880.645,92	754.051.828,25
Prestiti obbligazionari												
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2003	(Banca Intesa-Caboto) Banca IMI	2006 (*)	129.987.000,00	2036	Euribor 6m+0,06125%	104.223.000,00	3.181.500,00	U100770	-	U100771	3.181.500,00	101.041.500,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2004	Deutsche Pfandbriefbank AG	2004	250.000.000,00	2024	Euribor 6m +0,0473%	102.000.000,00	17.000.000,00	U100770	-	U100771	17.000.000,00	85.000.000,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2005	Deutsche Pfandbriefbank AG	2006	200.000.000,00	2026	Euribor 6m +0,0229%	95.006.000,00	12.666.000,00	U100770	-	U100771	12.666.000,00	82.340.000,00
Emissione Internazionale 2006	(mercato) Bank of New York	2006	350.000.000,00	2046	Euribor 6m + 0,12%	296.200.000,00	5.800.000,00	U100770	-	U100771	5.800.000,00	290.400.000,00
TOTALE			929.987.000,00			597.429.000,00	38.647.500,00		-		38.647.500,00	558.781.500,00
Locazione finanziaria												
Locazione finanziaria per l'acquisto "Ex palazzo Compartimentale FF. SS."	Locazione Finanziaria		64.900.000,00	20 anni		40.135.776,64	3.322.595,36	U103473	-	U103472	3.322.595,36	36.813.181,29
TOTALE			64.900.000,00			40.135.776,64	3.322.595,36				3.322.595,36	36.813.181,29
TOTALE COMPLESSIVO			3.560.210.236,28			2.639.649.202,18	110.420.272,42		52.848.608,48		163.268.880,90	2.720.230.396,17

(*) Ristrutturato

(R) Importo ridotto dopo il Riaccertamento 2019

(S) Contributi a carico Stato

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

A livello patrimoniale, si rileva la conciliazione tra debito complessivo della Regione Veneto, iscritto nello Stato Patrimoniale per € 7.173.991.722,64, con i residui passivi complessivi, pari ad € 4.429.747.838,71, che permane anche a seguito dell'adozione della D.G.R. 684 del 26/05/2020 concernente la presentazione di emendamenti integrativi al D.D.L. relativo al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019 (approvato con D.G.R. 11/D.D.L. del 19/05/2020), come dimostrato nella tabella che segue:

Tabella 9 - Stato del debito complessivo (in euro)

A)	Residui Passivi	4.429.747.838,71
B)	Debiti da finanziamento	2.720.230.396,16
	di cui:	
	prestito obbligazionario	558.781.500,00
	mutui compreso debito per leasing immobiliare	790.865.009,53
	anticipazione liquidità D.L.35/2013	1.370.583.886,63
C)	Debiti radiati	29.786.147,17
D)	Debito IVA	18.342,66
E)	Acconti del passivo (su dismissioni patrimonio)	2.600.481,50
F)	Residui passivi c/sanità - girofondi (cap 101718 e 101719)	8.391.483,56
Debiti da Stato Patrimoniale (A + B + C + D + E - F)		7.173.991.722,64

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto D.D.L. Rendiconto 2019

Pur rinviando per un'esauriva trattazione della materia ad altra sezione della presente Relazione, si evidenzia che, su un totale di euro 7.173.991.722,64 di debito, la componente da finanziamento pari a euro 2.720.230.396,16, trova perfetta rispondenza con i dati sin qui analizzati. In particolare, si segnala che:

- La voce "*Prestiti obbligazionari*" corrisponde al debito residuo al 31 dicembre 2019, come esposto nella precedente tabella 8;
- La voce "*Debiti v/ altre amministrazioni pubbliche*", oltre alla restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, ricomprende il debito residuo al 31 dicembre afferente alle Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, come esposto nella precedente tabella 8;
- La voce "*Debiti verso altri finanziatori*", oltre a ricomprendere i "*Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti - interessi su rimborso accise gas naturale e su altri tributi*"

(pari ad euro 10.548,39), corrisponde alla somma dei mutui e della Locazione finanziaria per l'acquisto "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." Ancora da rimborsare a fine anno, come esposto nella precedente tabella 8.

Per completezza, si rileva che le risorse accantonate al "*Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n.48)*", pari ad € 890.977,00, esposte tra le Quote accantonate del Risultato di Amministrazione al 31/12/2019, trovano perfetta rispondenza nello Stato Patrimoniale, alla lettera B) "*Fondi per rischi ed oneri*", come si evince dalla lettura del quadro di dettaglio inserito nella Nota integrativa, anche nella sua versione emendata con DGRV 684 del 26/5/2020.

Si osserva che l'importo dell'accantonamento in parola è stato ridotto di 214.023,00 rispetto a quanto accantonato in sede di approvazione del Rendiconto 2018 e rideterminato in euro 890.977,00, giusto Decreto n. 11/2020 del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, a seguito dell'estinzione e modifica di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussione rilasciate dalla Regione del Veneto, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

3.1.4 Il rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2019 da parte della Regione del Veneto

Secondo l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011: "*Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito*".

Tale disposizione normativa trova riscontro nell'art. 25, comma 4, della L.R. 39/2001, che dispone: "*L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per*

l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento".

Per completezza, pur non ricorrendo la fattispecie, si richiamano anche le disposizioni contenute nella L. 30/12/2018, n. 145, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" in merito all'indebitamento, che all'articolo 1, comma 851, stabilisce, a partire dal 1 gennaio 2019, quanto segue "Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione".

La seguente Tabella, in relazione all'osservanza del limite quantitativo all'indebitamento ai sensi della normativa vigente, riporta il quadro complessivo risultante dal rendiconto 2019 e dai dati forniti dalla Regione a seguito di specifica richiesta istruttoria⁷¹:

Tabella 10 - Limiti indebitamento rendiconto (in euro)

	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Entrate
A) Entrata titolo I		10.346.469.896
B) Entrate titolo I vincolate		8.800.456.136
C) ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		1.546.013.759
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del titolo I depurato)	309.202.752	
E) totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento (annualità)	76.926.513	
F) totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio d'esercizio	193.000.000	
Somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	39.276.239	

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁷²

⁷¹ Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

⁷² Si rinvia alla nota precedente.

Le entrate non vincolate (entrate tributarie nette), la cui quantificazione è necessaria per il calcolo della rata massima destinabile ad ammortamento di mutui in corso d'anno (pari al 20% del loro ammontare), sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie accertate di cui al Titolo I (pari ad € 10.346.469.896) e le entrate tributarie accertate vincolate (pari ad € 8.800.456.136), costituite dalle seguenti voci che, del tutto o in parte, sono vincolate per la copertura delle spese sanitarie, afferenti a:

- Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n.446 - art. 21, L.R. 09/02/2001, n.5) di cui al capitolo 000621;
- addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n.446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - art. 1, c. 349, L. 30/12/2004, n.311) di cui al capitolo 000622;
- compartecipazione regionale all'IVA al netto del concorso alla Solidarietà Interregionale (artt. 2, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - art. 4, D.L. 18/09/2001, n.347) di cui al capitolo 000626;
- gettito addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto sanità (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n.446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - art. 1, c. 349, L. 30/12/2004, n.311 - art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n.68) di cui al capitolo 101322.

Nella successiva Tabella si descrive il quadro dell'importo complessivo della spesa annuale per rate mutui/obbligazioni ai sensi dell'art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011, fornito dalla Regione. Si sottolinea che viene ricompreso il corrispettivo per i canoni della locazione finanziaria "Ex Palazzo compartimentale FF.SS." in applicazione delle osservazioni già formulate da questa Corte in occasione dei precedenti giudizi di parifica.

Viene altresì ricompreso l'importo del c.d. "indebitamento occulto", rilevato da questa Sezione con la parifica dell'esercizio 2015 ed inserito nel conteggio a partire dall'esercizio 2016.

Tabella 11
Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011 compresa
locazione finanziaria "ex Palazzo compartimentale FF.SS." (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Pagamenti totali
U	086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	2.918.594,51
U	086105	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.446.465,34
U	086108	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	6.792.485,40
U	086213	Interessi passivi sui mutui contratti dalla Regione per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/98 (Ordinanza Ministeriale 30/11/1998, n.2884)	66.564,36
U	100372	Interessi passivi su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	554.678,78
U	100374	Interessi passivi su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	9.904,96
U	100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/01, n.39)	0,00
U	103319	Interessi passivi sul mutuo contratto per realizzazione della Superstrada Pedemontana veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	9.515.235,79
U	100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/01, n.39)	38.647.500,00
U	086600	Quote di capitale comprese nelle annualita' di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	8.348.652,85
U	086605	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.352.884,58
U	086613	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/1998 (Ordinanza Ministeriale 30/11/1998, n.2884)	1.922.114,70
U	086618	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	6.296.110,16
U	100373	Quota capitale su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	2.337.479,84
U	100375	Quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	41.740,72
U	103320	Rimborso della quota capitale del mutuo contratto per realizzazione della Superstrada Pedemontana veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	6.277.733,93
U	103472	Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	0,00
U	103473	Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	3.322.595,36
U	101889	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35/2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)	31.544.679,34
U	101890	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35/2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)	41.873.460,28
Totale mutui, prestiti e locazione finanziaria "ex Palazzo Compartimentale FF.SS."			163.268.880,90
ex "indebitamento occulto"⁷³			
U	101121	Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, L.R. 27/02/2008, n.1)	7.005.223,92
U	100906	Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle PMI venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n.2 - art. 13, L.R. 12/01/2009, n.1)	0,00
totale			7.005.223,92

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁷⁴

⁷³ "Deve rilevarsi, che, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 62, D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito" ...omissis...la Regione abbia tenuto conto dei capitoli dai quali provengono flussi finanziari verso due partecipate, valutati da questa Sezione come afferenti alle presunte fattispecie di indebitamento occulto, ossia i capitoli U 101121 e U 100906.

⁷⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

A detti importi la Regione ha sommato ulteriori accantonamenti denominati "per spese potenziali", secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, anche se non si configurano come indebitamento in senso stretto.

Tabella 12 - Accantonamenti per spese potenziali (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2019 (rendiconto 2019)
U	102302	Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46 D.Lgs. 118/2011) ⁷⁵	0,00
U	088300	Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n. 48)	890.977,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁷⁶

Tabella 13 - Indebitamento complessivo al lordo delle componenti escluse (in euro)

Mutui, Prestiti e Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS."	163.268.880,90
Ex "Indebitamento Occulto"	7.005.223,92
Accantonamenti per spese potenziali	890.977,00
TOTALE	171.165.081,82

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.⁷⁷

Infine, nella tabella che segue, si riportano gli importi che risultano esclusi dal calcolo, secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011:

Tabella 14 - Importo escluso dalla Regione dal calcolo (in euro)

Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo:	94.238.568
di cui:	
Descrizione e motivazione dell'esclusione	Importo
<u>Rimborso prestiti in materia di protezione civile, trasporti e tutela ambientale:</u> Finanziamenti con contributo a carico dello Stato	4.932.483,36
<u>Rimborso prestiti in materia di Sanità:</u> Finanziamenti regionali in materia di Sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 D.L. 35/2013)	89.306.085,10

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.²²

⁷⁵ Testo art. 46 c. 3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

⁷⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁷⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

A livello analitico, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti con contributo a carico dello Stato, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Calamità naturali (Ordinanza 2884/1998) U086613 per la quota capitale e U086213 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 1.988.679,06;
- Bonifica Marghera U100373 per la quota capitale e U100372 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 2.892.158,62;
- Bonifica Mardimago e Ceregnano U100375 per la quota capitale e U100374 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 51.645,69.

Gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti regionali in materia di Sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Cap. 086105 *“Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, N. 67)”*, impegnato per € 1.446.465,34;
- Cap. 086108 *“Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N. 3)”*, impegnato per € 6.792.485,40;
- Cap. 086605 *“Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, N. 67)”*, impegnato per € 1.352.884,58;
- Cap. 086618 *“Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N. 3)”*, impegnato per € 6.296.110,16.

Infine, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti dall'anticipazione di liquidità ricevuta (art. 3 D.L. 35/2013), destinata al settore sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Cap. 101889 *“Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)”* impegnato per € 31.544.679,34;
- Cap. 101890 *“Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)”*, impegnato per € 41.873.460,28.

La Sezione osserva la correttezza dell'esclusione dal calcolo delle rate di rimborso nell'esercizio 2019 delle anticipazioni di liquidità ottenute attraverso il D.L. n. 35/2013: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate

a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, con lo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari con i loro impegni di competenza.

Il quadro riepilogativo del totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento, necessario per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 25, al comma 4 della L.R. n. 39/2001 (secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, anche, risulta pertanto il seguente:

Tabella 15 - Importo complessivo (in euro)

Tabella 13	Totale "Mutui, Prestiti, Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." + Ex "Indebitamento Occulto" + Accantonamenti	171.165.081,82
Tabella 14	Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo	94.238.568
Importo effettivo mutui e prestiti per limite di indebitamento (A-B)		76.926.513

Fonte: Regione del Veneto⁷⁸

Dal risultato complessivo viene espunto il capitolo U101309, il quale non rientra nel conteggio del "Totale mutui e prestiti" in quanto, ai sensi ai sensi della Circolare MEF - Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007, gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento.

Di quest'ultimo argomento si tratterà più avanti, al capitolo successivo.

In ordine alla corretta contabilizzazione del canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2016, criticità che è risultata superata soltanto nell'esercizio 2018, la Sezione ha effettuato uno specifico approfondimento mediante l'esame della documentazione in atti per verificare l'articolazione dei relativi capitoli e la corretta allocazione delle poste di spesa:

- cap. 103472 "Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)", al titolo I della spesa, anche se si deve rilevare che, per effetto degli indici Euribor in area negativa, rilevati per ciascuna rata, non sono stati pagati interessi passivi su tale capitolo, come attestato dal Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e dismissione del patrimonio con nota prot. n 188499 del

⁷⁸ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

- 12/05/2020 (parte integrante della più volte citata nota di risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020) e verificato dalla Sezione mediante l'esame dei capitoli regionali;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa;
 - assenza di registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

Viene quindi confermato anche per il 2019 il superamento della criticità, in ossequio a quanto deliberato con DDR della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio n. 53 del 19/02/2018, con la quale sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopraccitati.

Come già osservato nel capitolo dedicato all'analisi degli equilibri e della gestione complessiva, nel risultato di amministrazione 2019 la Regione non ha accantonato un fondo relativo ad una particolare garanzia, ma lo ha previsto nel corso dell'esercizio, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 89 del Volume 1 del D.D.L.: *"Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2019 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.807.726,62, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, stabilite nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. Nel corso dell'anno 2019, la Società Veneto Acque S.p.A. ha provveduto a corrispondere regolarmente alla BEI le due rate del prestito per complessivi euro 4.807.726,62; non risulta pertanto necessario procedere con accantonamenti per spese potenziali in riferimento al pagamento di tali rate di prestito"*. Tale affermazione trova riscontro nello stanziamento finale di euro 4.807.726,62 rilevato sul capitolo 102302 *"Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3 , D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)"*, Missione 20 - *"Fondi e accantonamenti"*, sul quale, a rendiconto, non risulta impegnata alcuna spesa, oltre che nella comunicazione prot. n. 165973 del 23/4/2020, con la quale il Direttore della Direzione Ambiente regionale attesta che non risulta necessario procedere ad accantonamenti per spese potenziali, per il prestito di cui trattasi, alla luce della regolare corresponsione delle rate di ammortamento del prestito alla BEI da parte di Veneto Acque

(atto allegato alla più volte citata nota di risposta, prot. 201412 del 21 maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della stessa), confermando tuttavia la necessità dello stanziamento per il 2020 di pari importo, a valere sul bilancio di previsione.

Il fondo in questione non risultava nemmeno tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31/12/2018, configurandosi come fondo finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza e non con quote del risultato di amministrazione⁷⁹.

Si rileva infine la presenza di un fondo *“Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n.48)”* per 890.977,00 euro, somma accantonata a copertura del rischio di escussione delle garanzie riportate nell’Allegato 8 del Volume 1 del D.D.L., rubricato *“Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti”*, che rappresenta pertanto l’unica posta rilevante ai fini del calcolo dei limiti quantitativi all’indebitamento, considerata la sua natura volta a soddisfare il creditore in caso di insolvenza del soggetto principale obbligato, mediante corresponsione delle rate dovute.

A tal proposito, richiamato l’ultimo capoverso dell’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, sembra potersi concludere la correttezza dell’operato della Regione nel calcolo del rispetto del limite di indebitamento, anche se si rende necessaria qualche osservazione in merito alla sua determinazione, di cui si dirà di seguito.

Venendo all’esame della documentazione versata in atti, la Sezione rileva la riduzione del fondo in parola, a rendiconto 2019, per effetto dell’estinzione e modifica di alcune delle operazioni finanziarie garantite da fidejussione rilasciate dalla Regione Veneto, giusto Decreto n. 11 del Direttore della Direzione Finanza e Tributi, datato 9 aprile 2020, pur permanendo i presupposti per il suo mantenimento.

Tale Decreto è stato assunto a seguito della presa d’atto delle segnalazioni pervenute dalle strutture regionali, formalmente interpellate in merito, in particolare della nota pervenuta

⁷⁹ Come già evidenziato, tale condotta è coerente con l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, che così recita: *“È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”* e con il principio contabile num. 5.5 dell’allegato 4/2, che in tema di garanzie fornite dall’ente in base alle passività emesse da terzi, prevede l’accantonamento a risultato di amministrazione solo nel caso di escussione: *“ - al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione; - nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito”*.

dalla Direzione Agroalimentare, che ha segnalato l'inesistenza di una posizione debitoria e la rimodulazione al ribasso del debito residuo afferente le Distillerie delle Cantine Sociali del Veneto, e di quella della Direzione Ambiente che, pur confermando l'importo della posizione di competenza, ha ritenuto di non procedere con accantonamenti per spese potenziali, escludendo il rischio di surroga nella posizione debitoria (si rinvia a quanto già detto in merito al Fondo rischi per escussione garanzie).

La Sezione osserva che la riduzione del Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito appare coerente con le risultanze della citata ricognizione riferita al Settore Agricoltura, come approvata con Decreto n. 11/2020, dal momento che, a fronte della riduzione delle garanzie in linea capitale di 389.247,38 euro, si assiste ad una contrazione dell'accantonamento a rendiconto pari a 214.023,00 euro, che lascia invariato il tasso di copertura della potenziale insolvenza dei debitori principali rispetto a quanto complessivamente garantito.

Tuttavia, la mera riduzione dell'accantonamento, parametrata su un tasso di copertura consolidato negli anni delle garanzie in essere, non appare del tutto idonea a rappresentare *"le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti"*, come postulato dall'ultimo capoverso dell'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, o, perlomeno, non appare adeguatamente circostanziato il processo motivazionale alla base delle determinazioni assunte con il citato Decreto n. 11/2020, le quali sembrano riferite unicamente ad un imminente onere finanziario correlato alle fidejussioni rilasciate piuttosto che ad un calcolo rigoroso delle rate cui la Regione dovrebbe essere potenzialmente chiamata ad onorare, in caso di insolvenza del debitore principale.

La Sezione, pur non rilevando elementi di criticità in merito alla consistenza dell'accantonamento in parola, il cui tasso di copertura sulle garanzie in linea capitale (di cui all'allegato n. 8 del D.D.L.) è del 54,98%, invita tuttavia la Direzione Finanza e Tributi a voler proseguire nell'attività di presidio della consistenza delle fidejussioni prestate, spesso risalenti nel tempo, attraverso un costante monitoraggio delle singole posizioni, quale presupposto per la quantificazione del Fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni maggiormente in linea con la normativa di riferimento, considerato che, ai fini del calcolo del limite di indebitamento, l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, stabilisce che *"[...] Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di*

enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.

In conclusione, la verifica documentale, evidenzia che la Regione Veneto anche nell’esercizio 2019, non solo ha raggiunto l’obiettivo della sostenibilità dell’indebitamento, ma lo fa mantenendosi notevolmente al di sotto del limite del 20%, limite che verrebbe rispettato anche in caso di alimentazione del “Fondo rischi per escussione garanzie”, il cui stanziamento nel capitolo 102302 ammontava ad euro 4.807.726,62.

3.1.5 Indebitamento contratto nell’esercizio 2019

Nel corso dell’esercizio 2019, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento disposta con l’art. 4 della L.R. 45/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, come modificata dall’art. 4 della L.R. 31/2019 di Assestamento del Bilancio, sono stati stipulati due contratti di mutuo:

- uno con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in data 31/10/2019 (Rep. n. 7695), per la realizzazione della Tangenziale di Vicenza, per l'importo di 20 milioni di euro; trattandosi di un “Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla”, a valere sul triennio 2019-2021, la Regione ha provveduto ad accertare in corso d’anno unicamente la prima erogazione, pari a 5 milioni di euro, demandando ai due esercizi successivi l’accertamento delle rispettive tranches, pari a 7,5 milioni di euro ciascuna;
- uno contratto con BNL S.p.A., in data 30/12/2019 (Rep. n. 7705), per l'attuazione di spese d'investimento specifiche relative all'esercizio 2019, per l'importo di 28 milioni di euro, integralmente accertato.

Inoltre, sempre in corso d’anno, è stato erogato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l’importo di 160 milioni di euro, come seconda erogazione sul “Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla” stipulato nel 2017. Il prestito è destinato all’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento disposta con l’art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

A livello di capitoli di bilancio, l’accertamento delle entrate derivanti dalla contrazione di nuovo debito è stato il seguente:

Tabella 16 – Accertamento delle fonti di finanziamento derivanti da mutui per nuovi investimenti (in euro)

Titolo	Capitolo	Descrizione	Accertamenti
6°-Accensione prestiti	009610	Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39)	33.000.000,00
6°-Accensione prestiti	101025	Entrata derivante dalla contrazione del mutuo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n. 32)	160.000.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria⁸⁰

Per quanto riguarda la destinazione, il primo prestito è stato iscritto a copertura dell'intervento finalizzato alla realizzazione della Tangenziale di Vicenza, a valere nel capitolo di Spesa n. 102335 *“Ulteriori finanziamenti a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 95, c. 1, lett. a, L.R. 13/04/2001, n.11 - art. 10, L.R. 25/02/2005, n.9 - art. 24, L.R. 03/02/2006, n.2)”*, per il quale si è verificato, oltre alla sua natura per spese in conto capitale, che gli impegni fossero coerenti col debito contratto, con esito positivo. Per completezza si rileva che il ricorso all'indebitamento per la realizzazione della tangenziale di Vicenza, di cui all'art. 4 della L.R. 45/2018, ha comportato accertamenti per 5 milioni di euro per il 2019, integralmente riscossi in c/competenza, e che i relativi impegni, assunti in corso d'anno, sono stati integralmente pagati nell'esercizio in esame.

Il secondo mutuo, stipulato con BNL ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2018, è stato destinato al finanziamento delle seguenti spese di investimento, che trovano articolazione in appositi capitoli del titolo secondo, come dettagliato pag. 79 del Volume 1 del D.D.L. di approvazione del *“Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”*, i cui impegni sono stati verificati mediante l'interrogazione del programma di contabilità, in particolare per quanto concerne l'esigibilità:

⁸⁰ Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

Tabella 17 – Destinazione dell’indebitamento acceso nell’esercizio (in euro)

Titolo	Capitolo	Descrizione	Impegni	Esigibilità
2° - Spese in conto capitale	45288	Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.R. 30/12/1991, n.39)	835.409,32	0,00 <i>(impegni imputati al 2020)</i>
2° - Spese in conto capitale	102330	Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 25, L.R. 19/02/2007, n.2)	365.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020)</i>
2° - Spese in conto capitale	103317	Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 23/02/2016, n.7)	15.000.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	103616	Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 08/05/2009, n.12)	100.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	103764	Interventi regionali per lo sviluppo e l'adeguamento del sistema fognario dell'area gardesana - contributo agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 75, L.R. 30/12/2016, n.30)	1.500.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	103777	Interventi sulle infrastrutture di continuità viaria lungo l'idrovia Padova-Venezia - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 17, L.R. 14/12/2018, n.43)	1.500.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	103839	Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n.1)	2.000.000,00	2.000.000,00
2° - Spese in conto capitale	104031	Interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento infra-strutturale del sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR) - contributi agli investimenti - finanziato mediante ricorso a indebitamento (art. 22, L.R. 03/02/2006, n.2)	1.100.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	104035	Interventi per la realizzazione delle opere viarie complementari di fascia B al Passante Dolo-Quarto d'Altino - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 24, c. 2, L.R. 12/01/2009, n.1)	2.400.000,00	0,00 <i>(impegni imputati al 2020 e 2021)</i>
2° - Spese in conto capitale	104036	Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 13, L.R. 30/12/1991, n.39)	3.199.590,68	500.000,00 <i>(ulteriori impegni per € 2.699.590,68 imputati al 2020)</i>
TOTALE			28.000.000,00	

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto⁸¹

Verificata pertanto la destinazione di tali entrate, mediante l’analisi della natura dei capitoli di uscita finanziati, necessariamente per spese in conto capitale, la Sezione ha tenuto debitamente conto di quanto asserito dalla Regione, in sede di riscontro alla richiesta

⁸¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

istruttoria⁸², in merito all'attestazione, da parte dei singoli Dirigenti delle strutture competenti per materia, responsabili di budget dei Capitoli relativi agli investimenti di cui all'art. 4 dell'anzidetta L.R. 45/2018, del rispetto, per tutti gli investimenti proposti, delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 16 a 21 - bis, della L. 350/2003 (le attestazioni rese sono depositate agli atti della Direzione Area Risorse Strumentali).

In merito alla terza ed ultima fonte di finanziamento, finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, per l'importo complessivo di 300 milioni di euro in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016, in sede di richiesta di approfondimenti istruttori, effettuata in data 5 maggio 2020 con prot. 2402, si invitava a fornire i necessari chiarimenti in merito alla necessità di variazioni nel "tiraggio" del mutuo in parola, derivanti da sopravvenute modificazioni dell'esigibilità della spesa o il ricorso ad ulteriori risorse per la conclusione dell'opera.

Con nota di risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020, acquisito al protocollo di questa Corte con numerazione 2826 di pari data, la Regione ha dichiarato che non sono state necessarie variazioni nel tiraggio del mutuo stipulato e che non è stato necessario ricorrere ad ulteriori risorse per la prosecuzione dell'opera, aggiungendo poi che il mutuo contratto per la Superstrada Pedemontana Veneta, stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) il 19/05/2017, Rep. 7531, ai sensi dell'art. 5 bis, L.R. 32/2016, successivamente modificata, per l'importo complessivo pari ad euro 300.000.000,00, è stato riscosso secondo le seguenti modalità, in ossequio all'art. 3 del citato Contratto Rep. 7531/2017:

- euro 140.000.000,00 con valuta 8 marzo 2018, come comunicato in data 07/03/2018, prot. 88564, da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., erogati a seguito della nota 02/02/2018 prot. 41750 della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione Veneto, con la quale si chiedeva di procedere all'erogazione, come integrata dalla nota 22/02/2018 prot. 70631, con la quale si dava attestazione dell'assenza di inadempimenti da parte del Concessionario e di eventi in grado di comportare la risoluzione del contratto di concessione;
- euro 160.000.000,00 con valuta 17 gennaio 2019, come comunicato in data 16/01/2019, prot. 18864, da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., erogati a seguito della

⁸² Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

nota 08/01/2019 prot. 4823 della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione Veneto, con la quale si chiedeva di procedere all'erogazione, sulla base dell'attestazione dell'assenza di inadempimenti da parte del Concessionario e di eventi in grado di comportare la risoluzione del contratto di concessione.

In conclusione, dalla documentazione versata in atti, emerge che, quanto al nuovo indebitamento, la Regione Veneto ha fatto applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'art. 62 del D.Lgs. 118/2011: l'importo di euro 33.000.000,00 (oltre a quello afferente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta) è funzionale all'accensione di mutui di scopo, finalizzati unicamente ad investimenti in ossequio alla regola aurea dell'articolo 119 della Costituzione.

L'esame della anzidetta documentazione fa rilevare che, a norma di quanto previsto dal principio contabile 4.2 al punto 3.18, la Regione effettua la registrazione in contabilità degli accertamenti di entrata, all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo, e successivamente vengono registrati i singoli impegni di spesa unicamente di investimento finanziati con i nuovi mutui, negli esercizi nei quali divengono esigibili, salvo quanto già ampiamente argomentato, in sede di Parificazione del Rendiconto regionale 2018, per quanto concerne i Contratti di Prestito Ordinario di scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla, stipulati con Cassa e Depositi e Prestiti S.p.A..

In sede istruttoria è stato altresì rilevato che in base alle caratteristiche dei nuovi mutui (entrambi a tasso fisso) e delle relative spese finanziate, in ossequio alle regole contabili dell'armonizzazione, la registrazione concerne:

- 1) o tutto l'accertamento in entrata nell'anno di contrazione, mentre poi le spese vengono registrate con Fondo pluriennale vincolato finanziato con debito;
- 2) oppure relativamente al bilancio pluriennale vengono programmate le singole quote di accertamento di entrata e le correlate e speculari quote di impegno di spesa, in base alle scadenze previste dai contratti di appalto o situazioni analoghe.

3.2 Gli strumenti finanziari derivati

3.2.1 Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi. Riassumendo quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle

delibere di parifica si ricorda la disciplina dettata dall'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che aveva vietato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, fino all'entrata in vigore di un regolamento del MEF. La successiva legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha definitivamente eliminato la previsione relativa all'entrata in vigore del regolamento del MEF, attribuendo natura permanente al divieto di stipulare i suddetti contratti⁸³ ed, in particolare, quelli relativi agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), e ha posto il divieto di rinegoziazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate, ampliando il novero dei soggetti destinatari dei vincoli⁸⁴. Le norme, tuttavia dispongono talune eccezioni in ordine alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali clausole di risoluzione anticipata o di componenti opzionali diverse da quelle *cap*, dei quali gli enti siano acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

⁸³ L'art. 1, comma 572, della legge 147/2013 dispone: "All'articolo 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di *cap* da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione *cap* di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di *cap* da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»; f) il comma 6 è abrogato; g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

⁸⁴ Vengono inclusi tutti gli enti locali di cui all'art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolate ed Unioni di Comuni).

Va poi ricordato che la legge di stabilità per il 2015⁸⁵ in materia di derivati, modificando il comma 2 del citato art. 62 del D.L. 112/2008, ha previsto con esplicito riferimento ai soli EE.LL., che la durata delle operazioni di rinegoziazione non debba superare i trent'anni dalla data del loro perfezionamento.

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, come già segnalato nella relazione di accompagnamento alle precedenti parifiche, è intervenuto anche un Regolamento dell'Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), ove si dispone che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati⁸⁶ debbano essere segnalate a repertori di dati centrali certificati dall'Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari (ESMA). Si rammenta in questa sede che, in base alle regole statistiche europee, le attività o passività generate da operazioni in derivati (cioè il loro valore di mercato alla data di riferimento) sono registrate nei conti finanziari. Esse non sono invece incluse nella definizione di Maastricht del debito delle Amministrazioni pubbliche, a meno che il derivato non comprenda una componente assimilabile a un finanziamento: in questo caso tale componente è registrata nella voce "prestiti" sia nei conti finanziari, sia nel debito.

Pertanto, il trattamento statistico degli strumenti finanziari derivati ai fini delle regole di bilancio dell'Unione europea è stato ridefinito nel 2014, in occasione del cambiamento degli standard statistici (passaggio dal sistema "SEC 1995" al sistema "SEC 2010"). I flussi generati dalle operazioni in derivati (esborsi o proventi netti) sono ora trattati come quelli determinati dalle altre operazioni finanziarie: non hanno quindi impatto sulla spesa per interessi e sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche; continuano però a riflettersi sul debito pubblico, mentre invece è confermata l'esclusione dal debito pubblico nella definizione di Maastricht del valore di mercato delle passività in derivati.

Se però un contratto di swap presenta già alla nascita un valore di mercato negativo per il settore pubblico, tale importo deve essere classificato tra i prestiti e va incluso nel debito⁸⁷.

Inoltre il nuovo Manuale dell'Eurostat⁸⁸ ha chiarito il trattamento di alcune specifiche fattispecie: operazioni di ristrutturazione di contratti in essere e *swap* risultanti dall'esercizio

⁸⁵ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 537.

⁸⁶ Sia OTC (*Over the Counter*) che quotate sui mercati regolamentati (*Exchange Trade Derivatives*).

⁸⁷ Nel marzo del 2008 l'Eurostat ha pubblicato una nota metodologica (Eurostat Guidance on accounting rules for EDP – Financial derivatives) in cui chiariva che qualora strumenti derivati fossero scomponibili in una componente di prestito e una assimilabile a un contratto derivato, la prima fosse inclusa fra le passività che rilevano per il debito pubblico.

⁸⁸ L'ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt, pubblicato il 29 novembre 2013 dall'Eurostat ed oggetto di aggiornamenti nell'agosto 2014, nel marzo 2016 e nell'agosto 2019, traduce in pratica le prescrizioni del Regolamento SEC 2010, disciplinando le modalità di elaborazione delle statistiche di finanza pubblica ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi.

di *swaption*. Queste precisazioni tendono ad anticipare l'emersione nel debito pubblico degli effetti delle operazioni in derivati.

Circa le modalità di contabilizzazione dei flussi positivi, discendenti dai contratti di finanza derivata, non si può non sottolineare come la giurisprudenza contabile sia da tempo compatta (Sez. contr. Liguria 22 novembre 2011 n. 128, Sez. contr. Lombardia 26 ottobre 2007 n. 596, 17 aprile 2008 n. 52 e, soprattutto, Sez. Riun. contr. 18 febbraio 2009, "*Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni*") nell'affermare la natura di plusvalenza di tale entrata e destinazione a spese di investimento (e non correnti, neppure se non ripetitive), ovvero alla compensazione con i futuri flussi negativi, vincolandola a tale finalità nell'avanzo di amministrazione.

Il nuovo principio in materia di contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in vigore nell'annualità in esame, dedica il punto 3.23) alla rilevazione dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione di contratti derivati.

In ossequio del principio dell'integrità del bilancio, esso postula la necessaria separata contabilizzazione dei flussi finanziari relativi al debito originario, rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi afferenti al contratto "*derivato*"; la regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è infatti rilevata come segue: in caso di flussi positivi, nel titolo III dell'entrata e, in caso di flussi negativi, nel titolo I della spesa.

L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Il citato principio contabile 4/2 ribadisce, inoltre, che gli eventuali flussi in entrata "*una tantum*", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, i cosiddetti "*upfront*", in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, devono essere contabilizzati tra le accensioni di prestiti nel titolo VI delle entrate.

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, deve essere rilevata nel titolo III della spesa, riferita alle spese per incremento di attività finanziarie.

Il nuovo principio contabile allegato al D.Lgs. n. 118/2011 si sofferma anche sulle ipotesi di estinzione anticipata dei contratti di finanza derivata e chiarisce che la somma ricevuta o

pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione, il cosiddetto mark to market, ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, tra le entrate extratributarie (e quindi al titolo III) e, in caso di valore negativo, tra le spese correnti (e quindi al titolo I).

3.2.2 I contratti derivati in essere

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati "Regione del Veneto 2005" e "Regione del Veneto 2003") emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni (articolo 3, comma 2, lettera d) del D.M. 389/03) e si tratta di due collar di tasso di interesse, rinegoziati/stipulati nel corso del 2006, in relazione ai prestiti obbligazionari a tasso variabile "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005", con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2036 e al 30 giugno 2026 (con nozionali iniziali, in riferimento al primo periodo di negoziazione del collar, rispettivamente di euro 129.325.500 e di euro 199.000.000), finalizzati alla copertura dal rischio di aumento dei tassi di interesse attraverso la definizione di un livello di tasso di interesse passivo oscillante all'interno di una banda prestabilita ovvero alla definizione di una strategia di copertura del rischio finalizzata al mantenimento del debito (obbligazionario) sottostante entro soglie di costo ragionevoli e in linea con le disposizioni di carattere generale⁸⁹.

L'operazione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato" cioè strutturando il debito complessivo in modo tale che, abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS collar", in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si

⁸⁹ In merito ai criteri di emissione dei debiti obbligazionari, v. art. 35, comma 6, L. 724/1994, che impone che "il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto."

La circolare MEF del 27 maggio 2004, esplicativa del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, relativo al Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, al paragrafo 3 specifica, inoltre, che "E' implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall'acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell'ente allo scattare delle soglie deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente la conclusione dell'operazione derivata"

mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento fossero saliti oltre la soglia del "cap", il tasso di interesse a carico della Regione, si trasformasse in tasso fisso corrispondente al "cap".

Di contro, nell'ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l'opzione "floor", l'ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione "floor".

In entrambi i casi si attivino le opzioni "cap" e "floor" sono previsti differenziali pari a maggiorazione di uno spread rispettivamente pari a 0,06125% e a 0,0229% rispettivamente per i derivati collar con Banca intesa e Depfa Bank.

La Sezione, pur nella consapevolezza dell'ambito di riferimento, al fine di prevenire potenziali fenomeni patologici per gli equilibri di bilancio, con nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020, ha chiesto di fornire i necessari chiarimenti in merito ai contratti in essere, ai flussi di cassa regolati e al valore del mark to market per ciascuno di essi, nonché la stima dettagliata degli oneri sopravvenuti sulla base delle clausole adottate, con riferimento all'andamento dei mercati finanziari, oggetto di costante monitoraggio nel corso delle istruttorie finalizzate alla formulazione dei giudizi di parifica per i rispettivi rendiconti.

La Regione del Veneto nella propria risposta, prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020), premettendo che *"Nella presente relazione [...] con riferimento alla gestione degli strumenti derivati, si indicano lo stato dei contratti in essere, i flussi di cassa regolati ed il valore Mark to market per ciascuno di essi, la stima dettagliata degli oneri sopravvenienti sulla base delle clausole adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari. Le valutazioni a mercato dei derivati e i flussi previsionali sono stati calcolati dal software di gestione del debito Insito, tutte le valutazioni sono state fatte al 31 dicembre 2019"*, si è poi limitata a riportare i contenuti dell'allegato 7 del primo volume del D.D.L. "Rendiconto Generale dell'esercizio 2019", declinati in ossequio alle richieste istruttorie formulate ed arricchiti unicamente di un paragrafo denominato *"Stima dettagliata degli oneri sopravvenienti"*.

A tal proposito si rileva l'assenza di elementi di novità nei contenuti della citata nota di risposta rispetto alla relazione allegata al Bilancio di previsione 2019/2021 (cfr. BUR della Regione Veneto n. 128 del 21/12/2018) ed a quella contenuta nell'allegato 7 al "Rendiconto Generale dell'esercizio 2018" (cfr. BUR della Regione Veneto n. 84 del 31 luglio 2019), se non per quanto riguarda l'eliminazione del paragrafo riferito al Tasso Costo Finale Sintetico, sostituito da quello denominato *"Stima dettagliata degli oneri sopravvenienti"*, in ossequio a quanto richiesto dalla Sezione, l'eliminazione della tabella in cui veniva esposto il *"Tasso*

medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati” , di cui si dirà in seguito, oltre che per i necessari aggiornamenti riferiti ai periodi in esame.

La conclusione fornita dalla Regione Veneto è la seguente “[...] la Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato fin un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d'interesse. Pertanto, attraverso la somma dell'onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,13%, base di calcolo Act/360, valore in linea con le aspettative della Regione. Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d'interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi floor fissati nei contratti. Prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, il tasso medio annuo pagato su tutto il debito era sostanzialmente allineato all'Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile. Tramite la ristrutturazione dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudentiale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve. Ciò ha consentito di garantire maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio del debito. Lo stesso tuttavia si è mantenuto su valori estremamente contenuti, anche grazie alla quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di preservare dai rischi di rialzo dei tassi di mercato. Negli ultimi esercizi per la contrazione di nuovo debito è stato fatto ricorso esclusivamente al tasso fisso anziché variabile per consolidare la strategia di riduzione del rischio di tasso. La Regione sta monitorando periodicamente anche con l'aiuto della società fornitrice del software finanziario l'andamento dei contratti in essere in relazione al mercato, i dati confermano che le finalità di copertura delle operazioni in derivati descritte risultano ad oggi pienamente efficaci. Un'estinzione anticipata dei contratti derivati, oltre a non trovare coerenza con la suddetta strategia di copertura, non trova, al momento, giustificazione anche a causa delle eccezionali condizioni dei mercati. Ai valori correnti di mercato, con tassi Euribor 6 mesi negativi, infatti il costo di estinzione anticipato dei contratti potrebbe risultare particolarmente elevato” .

Richiamate le considerazioni espresse già in occasione della parifica sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere, si ribadisce che, se pure il tasso del 4,13% risulta in linea con le aspettative della Regione, si rileva che lo stesso è molto superiore ai tassi registrati ad oggi, a partire dal 2010, come ampiamente dimostrato nelle tabelle riportate nella citata nota di risposta della Regione, in assenza di segnali di inversione di tendenza dell'Euribor nel medio periodo; la previsione dell'andamento dell'Euribor 6M (act/360), fornito dalla Regione stessa in sede di risposta⁹⁰, evidenzia che valori prossimi all'1% verranno raggiunti soltanto nel 2031.

Anche se con la stipula dei due collar la Regione Veneto ha dato copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale scelta ha prodotto un esborso, a carico del bilancio regionale, di 94.957.825,77 solo nel periodo 2009 / 2019, esborso che, considerate le prospettive future sulla base dei tassi *forward* al 31 dicembre 2019 esposte a pagina 16 (per il Collar Depfa) e a pagina 17 (per il Collar Intesa) della citata relazione sulla gestione degli strumenti derivati, è destinato a produrre differenziali negativi fino al 2036.

Lo scenario tracciato dovrebbe fungere da rinnovato stimolo per i vertici regionali per attuare un'approfondita analisi costi/benefici in merito alla convenienza del mantenimento degli strumenti finanziari derivati, dal momento che, allo stato degli atti, non appare adeguatamente circostanziato il processo motivazionale alla base delle determinazioni assunte, le quali sembrano riferite unicamente all'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento pari al 4,13% (base di calcolo Act/360), valore ritenuto *"in linea con le aspettative della Regione"*.

Lo stesso allegato alla più volte citata nota di risposta della Regione Veneto, denominato *"Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia"*, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione, sembra limitarsi alla mera riproposizione di argomentazioni già note, oltretutto omettendo dalla trattazione il *"Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati"*, oggetto di censure da parte della Sezione in sede di Parifica del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018.

⁹⁰ Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

Tutto ciò doverosamente premesso, si riportano dettagliatamente le risultanze dell'analisi effettuata sui due strumenti di finanza derivata, a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari sottostanti a tasso variabile.

“Regione del Veneto 2003”

Il primo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale (amortizing). Il prestito è stato rinegoziato in data 6 giugno 2006 e costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Intesa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa pagati fino al 2018.

Tabella 1 - Prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003” (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	150.000.000,00
Durata	23/12/2003 -
Data di fine:	30/06/2036
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Banca Intesa
Isin	IT003595359
Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2019:	101.041.500,00
Modo di ammortamento	Quota capitale crescente
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	32 anni
Durata residua	16,50 anni
Vita media residua	10,03 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,06125%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹¹

⁹¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2019.

Tabella 2 – Debito residuo e flussi di cassa “Regione del Veneto 2003” (in euro)

Data	Debito Residuo inizio di periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	129.987.000,00	661.500,00	2.393.736,60	3,18725%	3.055.236,60
30/06/2007	129.325.500,00	684.000,00	2.543.819,65	3,91225%	3.227.819,65
31/12/2007	128.641.500,00	708.000,00	2.876.063,74	4,37425%	3.584.063,74
30/06/2008	127.933.500,00	733.500,00	3.123.432,44	4,82925%	3.856.932,44
31/12/2008	127.200.000,00	759.000,00	3.369.146,40	5,18225%	4.128.146,40
30/06/2009	126.441.000,00	786.000,00	1.969.609,39	3,09825%	2.755.609,39
31/12/2009	125.655.000,00	813.000,00	896.070,94	1,39525%	1.709.070,94
30/06/2010	124.842.000,00	841.500,00	661.725,02	1,05425%	1.503.225,02
31/12/2010	124.000.500,00	871.500,00	694.774,80	1,09625%	1.566.274,80
30/06/2011	123.129.000,00	901.500,00	804.315,57	1,29925%	1.705.815,57
31/12/2011	122.227.500,00	933.000,00	1.144.012,73	1,83125%	2.077.012,73
30/06/2012	121.294.500,00	966.000,00	1.034.023,48	1,68625%	2.000.023,48
31/12/2012	120.328.500,00	999.000,00	609.006,60	0,99025%	1.608.006,60
30/06/2013	119.329.500,00	1.035.000,00	228.134,14	0,38025%	1.263.134,14
31/12/2013	118.294.500,00	1.071.000,00	240.788,45	0,39825%	1.311.788,45
30/06/2014	117.223.500,00	1.108.500,00	267.128,91	0,45325%	1.375.628,91
31/12/2014	116.115.000,00	1.147.500,00	217.355,67	0,36625%	1.364.855,67
30/06/2015	114.967.500,00	1.186.500,00	134.822,39	0,23325%	1.321.322,39
31/12/2015	113.781.000,00	1.228.500,00	64.695,88	0,11125%	1.293.195,88
30/06/2016	112.552.500,00	1.272.000,00	10.951,36	0,01925%	1.282.951,36
31/12/2016	111.280.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00000%	1.315.500,00
30/06/2017	109.965.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00000%	1.362.000,00
31/12/2017	108.603.000,00	1.410.000,00	0,00	0,0000%	1.410.000,00
30/06/2018	107.193.000,00	1.459.500,00	0,00	0,0000%	1.459.500,00
31/12/2018	105.733.500,00	1.510.500,00	0,00	0,0000%	1.510.500,00
30/06/2019	104.223.000,00	1.563.000,00	0,00	0,0000%	1.563.000,00
31/12/2019	102.660.000,00	1.618.500,00	0,00	0,0000%	1.618.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹²

Allo scopo di dare copertura al rischio connesso al prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, in data 6 giugno 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Banca Intesa (definito convenzionalmente “*Collar Intesa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono:

⁹² Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

- Data iniziale: 31 dicembre 2006 e scadenza finale: 30 giugno 2036;
- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento⁹³ e il tasso *Cap* nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti superiore al tasso *Cap*;
- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*.

Nella sottostante Tabella, vengono indicati i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2036, per il *Collar Intesa*.

Tabella 3 - Valori di nozionale residuo, tassi *Cap* e *Floor* per il *Collar Intesa* (in euro)

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	29/06/2007	129.325.500,00	3,20	5,48
29/06/2007	31/12/2007	128.641.500,00	3,30	5,48
31/12/2007	30/06/2008	127.933.500,00	3,45	5,48
30/06/2008	31/12/2008	127.200.000,00	3,55	5,48
31/12/2008	30/06/2009	126.441.000,00	3,75	5,48
30/06/2009	31/12/2009	125.655.000,00	3,90	5,48
31/12/2009	30/06/2010	124.842.000,00	3,95	5,48
30/06/2010	31/12/2010	124.000.500,00	4,10	5,48
31/12/2010	30/06/2011	123.129.000,00	4,10	5,48
30/06/2011	30/12/2011	122.227.500,00	4,10	5,48
30/12/2011	29/06/2012	121.294.500,00	4,10	5,48
29/06/2012	31/12/2012	120.328.500,00	4,10	5,48
31/12/2012	28/06/2013	119.329.500,00	4,10	5,48
28/06/2013	31/12/2013	118.294.500,00	4,10	5,48
31/12/2013	30/06/2014	117.223.500,00	4,10	5,48
30/06/2014	31/12/2014	116.115.000,00	4,10	5,48
31/12/2014	30/06/2015	114.967.500,00	4,10	5,48
30/06/2015	31/12/2015	113.781.000,00	4,10	5,48
31/12/2015	30/06/2016	112.552.500,00	4,10	5,48
30/06/2016	30/12/2016	111.280.500,00	4,10	5,48
30/12/2016	30/06/2017	109.965.000,00	4,10	5,48

⁹³ Per tasso variabile di riferimento si intende l'indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
30/06/2017	29/12/2017	108.603.000,00	4,10	5,48
29/12/2017	29/06/2018	107.193.000,00	4,10	5,48
29/06/2018	31/12/2018	105.733.500,00	4,10	5,48
31/12/2018	28/06/2019	104.223.000,00	4,10	5,48
28/06/2019	31/12/2019	102.660.000,00	4,10	5,48
31/12/2019	30/06/2020	101.041.500,00	4,10	5,48
30/06/2020	31/12/2020	99.367.500,00	4,10	5,48
31/12/2020	30/06/2021	97.635.000,00	4,10	5,48
30/06/2021	31/12/2021	95.841.000,00	4,10	5,48
31/12/2021	30/06/2022	93.984.000,00	4,10	5,48
30/06/2022	30/12/2022	92.062.500,00	4,10	5,48
30/12/2022	30/06/2023	90.073.500,00	4,10	5,48
30/06/2023	29/12/2023	88.015.500,00	4,10	5,48
29/12/2023	28/06/2024	85.885.500,00	4,10	5,48
28/06/2024	31/12/2024	83.680.500,00	4,10	5,48
31/12/2024	30/06/2025	81.399.000,00	4,10	5,48
30/06/2025	31/12/2025	79.036.500,00	4,10	5,48
31/12/2025	30/06/2026	76.591.500,00	4,10	5,48
30/06/2026	31/12/2026	74.061.000,00	4,10	5,48
31/12/2026	30/06/2027	71.442.000,00	4,10	5,48
30/06/2027	31/12/2027	68.731.500,00	4,10	5,48
31/12/2027	30/06/2028	65.926.500,00	4,10	5,48
30/06/2028	29/12/2028	63.022.500,00	4,10	5,48
29/12/2028	29/06/2029	60.018.000,00	4,10	5,48
29/06/2029	31/12/2029	56.907.000,00	4,10	5,48
31/12/2029	28/06/2030	53.688.000,00	4,10	5,48
28/06/2030	31/12/2030	50.356.500,00	4,10	5,48
31/12/2030	30/06/2031	46.908.000,00	4,10	5,48
30/06/2031	31/12/2031	43.338.000,00	4,10	5,48
31/12/2031	30/06/2032	39.643.500,00	4,10	5,48
30/06/2032	31/12/2032	35.820.000,00	4,10	5,48
31/12/2032	30/06/2033	31.863.000,00	4,10	5,48
30/06/2033	30/12/2033	27.766.500,00	4,10	5,48
30/12/2033	30/06/2034	23.527.500,00	4,10	5,48
30/06/2034	29/12/2034	19.140.000,00	4,10	5,48
29/12/2034	29/06/2035	14.599.500,00	4,10	5,48
29/06/2035	31/12/2035	9.900.000,00	4,10	5,48
31/12/2035	30/06/2036	5.035.500,00	4,10	5,48

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹⁴

⁹⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

“Regione del Veneto 2005”

Il secondo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale. Il presente prestito costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Depfa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa pagati fino al 2018.

Tabella 4 - Prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005” (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	200.000.000,00
Data emissione:	13/03/2006
Data di fine:	30/06/2026
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Depfa Bank
Isin	IE00B0SY6831
Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2019:	82.340.000,00
Modo di ammortamento	irregolare
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	20,25 anni
Durata residua	6,50 anni
Vita media residua	3,51 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,0229%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Indice con condizione	No
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹⁵

⁹⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2019.

Tabella 5 – Debito residuo e flussi di cassa “Regione del Veneto 2005” (in euro)

Data	Debito Residuo inizio periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	200.000.000,00	1.000.000,00	4 889 680,00	3,0039%	5.889.680,00
30/06/2007	199.000.000,00	1.000.000,00	3 875 942,90	3,8739%	4.875.942,90
31/12/2007	198.000.000,00	1.000.000,00	4 387 917,60	4,3359%	5.387.917,60
30/06/2008	197.000.000,00	1.000.000,00	4 771 470,24	4,7909%	5.771.470,24
31/12/2008	196.000.000,00	1.000.000,00	5 153 036,00	5,1439%	6.153.036,00
30/06/2009	195.000.000,00	1.000.000,00	2 999 958,00	3,0599%	3.999.958,00
31/12/2009	194.000.000,00	1.000.000,00	1 345 428,80	1,3569%	2.345.428,80
30/06/2010	193.000.000,00	1.000.000,00	985 786,10	1,0159%	1.985.786,10
31/12/2010	192.000.000,00	1.000.000,00	1 038 144,00	1,0579%	2.038.144,00
30/06/2011	191.000.000,00	1.000.000,00	1 210 844,50	1,2609%	2.210.844,50
31/12/2011	190.000.000,00	6.332.000,00	1 741 103,00	1,7929%	8.073.103,00
30/06/2012	183.668.000,00	6.334.000,00	1 530 138,11	1,6479%	7.864.138,11
31/12/2012	177.334.000,00	6.332.000,00	862 765,38	0,9519%	7.194.765,38
30/06/2013	171.002.000,00	6.334.000,00	293 935,34	0,3419%	6.627.935,34
31/12/2013	164.668.000,00	6.332.000,00	302 890,32	0,3599%	6.634.890,32
30/06/2014	158.336.000,00	6.334.000,00	330 288,90	0,4149%	6.664.288,90
31/12/2014	152.002.000,00	6.332.000,00	254 740,15	0,3279%	6.586.740,15
30/06/2015	145.670.000,00	6.334.000,00	142 742,03	0,1949%	6.476.742,03
31/12/2015	139.336.000,00	6.332.000,00	51 916,59	0,0729%	6.383.916,59
30/06/2016	133.004.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2016	126.670.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2017	120.338.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2017	114.004.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2018	107.672.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2018	101.338.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2018	95.006.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2018	88.672.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. ⁹⁶

A copertura del rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 20 aprile 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Depfa Bank (definito convenzionalmente “*Collar Depfa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono:

- data iniziale: 31 dicembre 2006 e scadenza finale: 30 giugno 2026;

⁹⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento⁹⁷ e il tasso *Cap* nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti superiore al tasso *Cap*;
- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*;

Nella sottostante Tabella si indicano i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2026, per il *Collar Depfa*.

Tabella 6 - Valori di nozionale residuo, tassi *Cap* e *Floor* per il *Collar Depfa* (in euro)

Dal	Al	Nozionale (C)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	30/06/2007	199.000.000,00	2,90	5,35
30/06/2007	31/12/2007	198.000.000,00	3,20	5,35
31/12/2007	30/06/2008	197.000.000,00	3,30	5,35
30/06/2008	31/12/2008	196.000.000,00	3,45	5,35
31/12/2008	30/06/2009	195.000.000,00	3,55	5,35
30/06/2009	31/12/2009	194.000.000,00	3,75	5,35
31/12/2009	30/06/2010	193.000.000,00	3,90	5,35
30/06/2010	31/12/2010	192.000.000,00	3,95	5,35
31/12/2010	30/06/2011	191.000.000,00	4,08	5,35
30/06/2011	31/12/2011	190.000.000,00	4,08	5,35
31/12/2011	30/06/2012	183.668.000,00	4,08	5,35
30/06/2012	31/12/2012	177.334.000,00	4,08	5,35
31/12/2012	30/06/2013	171.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2013	31/12/2013	164.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2013	30/06/2014	158.336.000,00	4,08	5,35
30/06/2014	31/12/2014	152.002.000,00	4,08	5,35
31/12/2014	30/06/2015	145.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2015	31/12/2015	139.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2015	30/06/2016	133.004.000,00	4,08	5,35
30/06/2016	31/12/2016	126.670.000,00	4,08	5,35
31/12/2016	30/06/2017	120.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2017	31/12/2017	114.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2017	30/06/2018	107.672.000,00	4,08	5,35
30/06/2018	31/12/2018	101.338.000,00	4,08	5,35
31/12/2018	30/06/2019	95.006.000,00	4,08	5,35
30/06/2019	31/12/2019	88.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2019	30/06/2020	82.340.000,00	4,08	5,35

⁹⁷ Per tasso variabile di riferimento si intende l'indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Dal	Al	Nozionale (C)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
30/06/2020	31/12/2020	76.006.000,00	4,08	5,35
31/12/2020	30/06/2021	69.674.000,00	4,08	5,35
30/06/2021	31/12/2021	63.340.000,00	4,08	5,35
31/12/2021	30/06/2022	57.006.000,00	4,08	5,35
30/06/2022	31/12/2022	50.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2022	30/06/2023	44.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2023	31/12/2023	38.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2023	30/06/2024	31.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2024	31/12/2024	25.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2024	30/06/2025	19.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2025	31/12/2025	12.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2025	30/06/2026	6.334.000,00	4,08	5,35

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. ⁹⁸

3.2.3 *Fair Value*: raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti

La Regione Veneto nella propria nota di risposta, protocollo n. 201412 del 21 maggio 2020, acquisito al protocollo di questa Corte in data 21 maggio 2020 con numerazione 2826, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2402 del 5 maggio 2020, ha fornito un valore di mercato per i due contratti derivati che risulta negativo per la Regione per un ammontare complessivo pari ad euro 51.458.662,04, alla data 31 dicembre 2019, in base alle valorizzazioni effettuate con il software *Insito*; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di D.D.L. di rendiconto 2019, a pagina 269.

Nella tabella successiva si riporta nel dettaglio il *Fair Value* dei due contratti collar, il cui valore, essendo prodotti scambiati sul mercato, è equivalente al valore del mark to market, rappresentato dalla quantificazione del valore attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino alla scadenza dei contratti.

Tabella 7 - Fair Value contratti collar (in euro)

N° Copertura	Nozionale residuo	Durata residua	Fair Value
Collar Intesa (copertura BOR 2003)	101.041.500,00	16,50	-39.045.621,89
Collar Depfa (copertura BOR 2005)	82.340.000,00	6,50	-12.413.040,15
Totale	183.381.500,00 -		-51.458.662,04

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria. ⁹⁹

⁹⁸ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁹⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Sempre alla stessa data, i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano i seguenti valori di mercato:

Tabella 8 - Fair Value prestiti obbligazionari (in euro)

Riferimento	Data di fine	Debito residuo	Fair Value
Regione del Veneto 2003	30/06/2036	101.041.500,00	-101.657.906,38
Regione del Veneto 2005	30/06/2026	82.340.000,00	-82.404.536,27
Totale		183.381.500,00	-184.062.442,65

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁰

La situazione al 31 dicembre 2019 evidenzia un valore di mercato (o Fair Value) per i due prestiti obbligazionari sottostanti pari a € 184.062.442,65 negativi per la Regione (BOR 2003 per euro 101.657.906,38 e BOR 2005 per euro 82.404.536,27).

In proposito è necessario evidenziare che il Fair Value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato (risk-free) utilizzate nel calcolo del Fair Value degli Swap, di cui sopra.

3.2.3.1 Differenziali scambiati e costo del debito

La Regione ha prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascun strumento derivato, i differenziali pagati, gli interessi pagati sul debito sottostante ed il costo finale del debito, a partire da giugno 2007 e sino al 31 dicembre 2019.

Collar Intesa

La sottostante Tabella riguarda il “Collar Intesa” a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2003, ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull’obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31/12/2018.

Tabella 9 - Differenziali Collar Intesa ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0	3,91%	2.543.819,65	3,91%	2.543.819,65
31/12/2007	4,31%		0	4,37%	2.876.063,74	4,37%	2.876.063,74
30/06/2008	4,77%		0	4,83%	3.123.432,44	4,83%	3.123.432,44

¹⁰⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
31/12/2008	5,12%		0	5,18%	3.369.146,40	5,18%	3.369.146,40
30/06/2009	3,04%	0,71%	453.266,40	3,10%	1.969.609,39	3,81%	2.422.875,79
31/12/2009	1,33%	2,57%	1.647.979,29	1,40%	896.070,94	3,96%	2.544.050,23
30/06/2010	0,99%	2,96%	1.856.043,35	1,05%	661.725,02	4,01%	2.517.768,37
31/12/2010	1,04%	3,07%	1.942.536,72	1,10%	694.774,80	4,16%	2.637.311,52
30/06/2011	1,24%	2,86%	1.771.764,75	1,30%	804.315,57	4,16%	2.576.080,32
30/12/2011	1,77%	2,33%	1.447.682,88	1,83%	1.144.012,73	4,16%	2.591.695,61
29/06/2012	1,63%	2,46%	1.508.499,26	1,69%	1.034.023,48	4,15%	2.542.522,74
31/12/2012	0,93%	3,17%	1.962.658,11	0,99%	609.006,60	4,16%	2.571.664,71
28/06/2013	0,32%	3,78%	2.243.391,29	0,38%	228.134,14	4,16%	2.471.525,43
31/12/2013	0,34%	3,76%	2.296.234,26	0,40%	240.788,45	4,16%	2.537.022,71
30/06/2014	0,39%	3,71%	2.185.397,71	0,45%	267.128,91	4,16%	2.452.526,62
31/12/2014	0,31%	3,80%	2.252.243,95	0,37%	217.355,67	4,16%	2.469.599,62
30/06/2015	0,17%	3,93%	2.270.505,93	0,23%	134.822,39	4,16%	2.405.328,32
31/12/2015	0,05%	4,05%	2.355.266,70	0,11%	64.695,88	4,16%	2.419.962,58
30/06/2016	-0,04%	4,14%	2.356.861,86	0,02%	10.951,36	4,16%	2.367.813,22
30/12/2016	-0,18%	4,10%	2.319.271,09	0,00%	0,00	4,10%	2.319.271,09
30/06/2017	-0,22%	4,16%	2.313.381,05	0,00%	0,00	4,16%	2.313.381,05
31/12/2017	-0,27%	4,16%	2.284.728,07	0,00%	0,00	4,16%	2.284.728,07
29/06/2018	-0,27%	4,16%	2.255.065,29	0,00%	0,00	4,16%	2.255.065,29
31/12/2018	-0,27%	4,16%	2.261.026,45	0,00%	0,00	4,16%	2.261.026,45
28/06/2019	-0,24%	4,16%	2.156.442,63	0,00%	0,00	4,16%	2.156.442,63
31/12/2019	-0,31%	4,16%	2.207.168,61	0,00%	0,00	4,16%	2.207.168,61

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰¹

La Regione Veneto nella propria nota di risposta, protocollo n. 201412 del 21 maggio 2020, acquisito al protocollo di questa Corte in data 21 maggio 2020 con numerazione 2826, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2402 del 5 maggio 2020, ha dichiarato quanto segue: *“si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell'Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione. Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d'interesse fisso (dato dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario)”*.

¹⁰¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Collar Depfa

La sottostante Tabella riguarda il “Collar Depfa” a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2005, ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull’obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31/12/2018.

Tabella 10 - Differenziali Collar Depfa ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0,00	3,87%	3.875.942,90	3,87%	3.875.942,90
31/12/2007	4,31%		0,00	4,34%	4.387.917,60	4,34%	4.387.917,60
30/06/2008	4,77%		0,00	4,79%	4.771.470,24	4,79%	4.771.470,24
31/12/2008	5,12%		0,00	5,14%	5.153.036,00	5,14%	5.153.036,00
30/06/2009	3,04%	0,51%	502.953,76	3,06%	2.999.958,00	3,57%	3.502.911,76
31/12/2009	1,33%	2,42%	2.395.598,22	1,36%	1.345.428,80	3,77%	3.741.027,02
30/06/2010	0,99%	2,91%	2.820.839,75	1,02%	985.786,10	3,92%	3.806.625,85
31/12/2010	1,04%	2,92%	2.860.586,67	1,06%	1.038.144,00	3,97%	3.898.730,67
30/06/2011	1,24%	2,84%	2.729.188,39	1,26%	1.210.844,50	4,10%	3.940.032,89
30/12/2011	1,77%	2,31%	2.243.266,66	1,79%	1.741.103,00	4,10%	3.984.369,66
29/06/2012	1,63%	2,46%	2.279.574,97	1,65%	1.530.138,11	4,10%	3.809.713,08
31/12/2012	0,93%	3,15%	2.855.983,77	0,95%	862.765,38	4,10%	3.718.749,15
28/06/2013	0,32%	3,76%	3.233.557,57	0,34%	293.935,34	4,10%	3.527.492,91
31/12/2013	0,34%	3,74%	3.150.245,21	0,36%	302.890,32	4,10%	3.453.135,53
30/06/2014	0,39%	3,69%	2.935.936,49	0,41%	330.288,90	4,10%	3.266.225,39
31/12/2014	0,31%	3,78%	2.932.794,14	0,33%	254.740,15	4,10%	3.187.534,29
30/06/2015	0,17%	3,91%	2.862.205,09	0,19%	142.742,03	4,10%	3.004.947,12
31/12/2015	0,05%	4,03%	2.870.011,96	0,07%	51.916,59	4,10%	2.921.928,55
30/06/2016	-0,04%	4,10%	2.758.827,34	0,00%	0,00	4,10%	2.758.827,34
30/12/2016	-0,17%	4,10%	2.656.317,75	0,00%	0,00	4,10%	2.656.317,75
30/06/2017	-0,22%	4,10%	2.482.388,76	0,00%	0,00	4,10%	2.482.388,76
30/12/2017	-0,27%	4,10%	2.390.706,95	0,00%	0,00	4,10%	2.390.706,95
29/06/2018	-0,27%	4,10%	2.221.108,56	0,00%	0,00	4,10%	2.221.108,56
31/12/2018	-0,27%	4,10%	2.125.096,14	0,00%	0,00	4,10%	2.125.096,14
28/06/2019	-0,24%	4,10%	1.959.828,37	0,00%	0,00	4,10%	1.959.828,37
31/12/2019	-0,31%	4,10%	1.859.485,34	0,00%	0,00	4,10%	1.859.485,34

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰²

¹⁰² Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Sempre in base alle risultanze dell'attività istruttoria svolta, di cui sopra, in merito al *collar Depfa*, altrettanto viene affermato dalla Regione Veneto che *“si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell'Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione. Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d'interesse fisso (dato dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario)”*.

Come emerge dall'esame delle tabelle di cui sopra, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del citato ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del *floor*, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale nell'esercizio 2019, per un esborso complessivo pari a 8.182.924,95 euro, (che nel 2019 corrisponde alla somma impegnata sul capitolo di spesa U 101309 *“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389”*).

A tal proposito, si ricorda che nel corso dell'esame del rendiconto 2018 era stata formulata una richiesta di chiarimenti istruttori in merito al disallineamento rilevato tra impegni e pagamenti per il triennio 2016-2018, ovvero per il periodo di vigenza dell'armonizzazione contabile, a valere sul capitolo di spesa 101309 *“Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati”*.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto diffusamente controdedotto dalla Regione Veneto sulle motivazioni di carattere prudenziale alla base del mantenimento dei residui di cui trattasi, in via del tutto eccezionale e temporanea, al fine di evitare potenziali e onerosi contenziosi con le controparti, in pendenza di un parere dirimente richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato (a tal proposito si rinvia alla Relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018), aveva evidenziato che *“il mantenimento di residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione mediante una sua impropria compressione. Nel caso di specie infatti l'invocato principio di prudenza confligge,*

nella rappresentazione contabile della Regione, col rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e con gli altrettanto fondamentali principi di veridicità e trasparenza, che impongono l'esposizione dei debiti non connotati dei necessari requisiti di esigibilità in idonei "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, al fine di dare separata evidenza alle passività potenziali".

Dall'esame del documento *"Criticità registrate nelle parifiche precedenti - Derivati"*, atto allegato alla più volte citata nota di risposta, prot. 201412 del 21 maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della stessa, si evince che la Regione del Veneto, non essendo ancora pervenuto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, ritenendo prudentiale mantenere le somme potenzialmente esigibili, ha provveduto in sede di riaccertamento ordinario 2019 all'eliminazione di tutti i residui presenti sul capitolo di spesa 101309 *"Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati"* a partire dall'anno 2016, dando contemporaneo avvio alle procedure indicate dalla competente Direzione per l'istituzione di un idoneo fondo, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, uniformandosi così a quanto rilevato da questa Corte.

In ordine alla corretta alimentazione del fondo, l'esame documentale ha evidenziato la costituzione dell'accantonamento, a valere sul risultato di amministrazione, denominato *"Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie"*, per un ammontare pari ad euro 1.626.597,82, che trova sostanziale corrispondenza nel il totale dei residui cancellati dal capitolo 101309 *"Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n.39 - art. 41, l. 28/12/2001, n.448 - D.M. 01/12/2003, n.389)"*, pari ad euro 1.169.304,89, sommato alla differenza tra quanto liquidato e la quota potenzialmente erogabile nel 2019 (disponibilità ad impegnare sul medesimo capitolo), pari ad euro 457.293,20.

La criticità risulta quindi superata alla luce della cancellazione dei residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità e della contestuale esposizione di tali poste in idoneo fondo, correttamente alimentato, atto a garantire la necessaria e separata evidenza delle passività potenziali.

Per completezza, si rileva che dai suddetti contratti non sono stati generati flussi in entrata.

3.2.3.2 Oneri sopravvenienti

La Regione ha poi prodotto le seguenti tabelle, a riscontro di specifica richiesta istruttoria¹⁰³, che indicano, per ciascun strumento derivato e relativo BOR sottostante, le stime degli oneri attesi, fino a scadenza, sulla base dei tassi forward al 31 dicembre 2019.

L'esame dei dati presentati è coerente con la decisione di stipulare i contratti di *Interest Rate Collar* a tutela il bilancio regionale, mediante copertura del rischio delle fluttuazione del tasso di interesse fino a scadenza, anche in periodi di forti turbolenze dei mercati finanziari, che comportano unicamente uno switch tra differenziale del derivato ed interessi del BOR, ad invarianza degli interessi totali pagati sul debito complessivo.

Collar Intesa

Tabella dettagliata degli oneri sopravvenienti fino alla scadenza:

Tabella 11 - Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Intesa e BOR 2003

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/06/2020	-0,33%	4,16%	2.125.653,54	0,00%	0,00	4,16%	2.125.653,54
31/12/2020	-0,31%	4,16%	2.113.408,72	0,00%	0,00	4,16%	2.113.408,72
30/06/2021	-0,28%	4,16%	2.042.703,87	0,00%	0,00	4,16%	2.042.703,87
31/12/2021	-0,24%	4,16%	2.038.404,96	0,00%	0,00	4,16%	2.038.404,96
30/06/2022	-0,18%	4,16%	1.966.318,23	0,00%	0,00	4,16%	1.966.318,23
31/12/2022	-0,11%	4,16%	1.947.399,98	0,00%	0,00	4,16%	1.947.399,98
30/06/2023	-0,04%	4,14%	1.855.689,17	0,02%	9.347,23	4,16%	1.895.036,40
31/12/2023	0,03%	4,07%	1.810.909,91	0,09%	41.157,42	4,16%	1.852.067,33
30/06/2024	0,10%	4,00%	1.735.962,01	0,16%	71.013,23	4,16%	1.806.975,24
30/12/2024	0,17%	3,93%	1.699.054,72	0,23%	99.140,94	4,16%	1.798.195,66
30/06/2025	0,24%	3,86%	1.581.725,65	0,30%	121.291,23	4,16%	1.703.016,88
31/12/2025	0,30%	3,80%	1.535.722,93	0,36%	145.273,65	4,16%	1.680.996,58
30/06/2026	0,36%	3,74%	1.439.170,62	0,42%	163.264,51	4,16%	1.602.435,13
31/12/2026	0,42%	3,68%	1.391.339,57	0,49%	183.835,04	4,16%	1.575.174,61
30/06/2027	0,49%	3,61%	1.297.661,97	0,55%	197.036,14	4,16%	1.494.698,11
31/12/2027	0,55%	3,55%	1.248.060,95	0,61%	213.762,60	4,16%	1.461.823,55
30/06/2028	0,61%	3,49%	1.164.499,69	0,67%	222.424,47	4,16%	1.386.924,16
31/12/2028	0,66%	3,44%	1.095.457,80	0,72%	232.905,25	4,16%	1.328.363,05
30/06/2029	0,71%	3,39%	1.027.139,92	0,78%	234.275,21	4,16%	1.261.415,13

¹⁰³ Nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020).

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/12/2029	0,77%	3,33%	974.979,10	0,83%	240.705,36	4,16%	1.215.684,46
30/06/2030	0,81%	3,29%	876.958,40	0,88%	236.494,94	4,16%	1.113.453,34
31/12/2030	0,86%	3,24%	843.097,90	0,92%	237.042,26	4,16%	1.080.140,16
30/06/2031	0,90%	3,20%	754.711,75	0,96%	226.689,93	4,16%	981.401,68
31/12/2031	0,93%	3,17%	701.246,02	1,00%	220.493,05	4,16%	921.739,07
30/06/2032	0,96%	3,14%	628.681,20	1,02%	205.316,18	4,16%	833.997,38
31/12/2032	0,99%	3,11%	570.050,70	1,05%	191.790,95	4,16%	761.841,65
30/06/2033	1,00%	3,10%	495.894,55	1,07%	170.738,04	4,16%	666.632,59
31/12/2033	1,02%	3,08%	435.165,57	1,08%	153.011,37	4,16%	588.176,94
30/06/2034	1,02%	3,08%	365.908,03	1,09%	128.343,41	4,16%	494.251,44
31/12/2034	1,03%	3,07%	297.525,97	1,09%	106.285,74	4,16%	403.811,71
30/06/2035	1,02%	3,08%	227.162,89	1,08%	79.532,20	4,16%	306.695,09
31/12/2035	1,02%	3,08%	156.794,21	1,08%	54.611,06	4,16%	211.405,27
30/06/2036	1,01%	3,09%	78.577,62	1,07%	27.356,36	4,16%	105.933,98

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.

Anche a livello previsionale si assiste all'invarianza del costo finale, anche se l'aggiornamento (in base al periodo di osservazione) del tasso forward comporta una diversa allocazione della spesa tra differenziale del derivato ed interessi del BOR rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del bilancio di previsione (avvalendosi dei tassi all'epoca vigenti):

Tabella 12 Previsioni sui differenziali dello strumento derivato e del debito sottostante formulate per il bilancio di previsione 2019 / 2021

Periodo	Collar Intesa			Prestito obbligazionario "Regione Veneto 2003"			Saldi
	Flusso differenziale Bilancio Previsionale	Flusso differenziale Rendiconto 2019	Flusso differenziale Delta	Flusso interessi Bilancio Previsionale	Flusso interessi Rendiconto 2019	Flusso interessi Delta	Costo finale sintetico Delta
I sem 2019	2.156.442,63	2.156.442,63	0,00	0,00	0,00	-	-
II sem 2019	2.207.168,61	2.207.168,61	0,00	0,00	0,00	-	-
I sem 2020	2.102.911,79	2.125.635,54	22.741,75	22.741,75	0,00	-22.741,75	-
II sem 2020	2.007.297,70	2.113.408,72	106.111,02	106.111,02	0,00	-106.111,02	-
I sem 2021	1.856.176,60	2.042.703,87	186.527,27	186.527,27	0,00	-186.527,27	-
II sem 2021	1.772.384,84	2.038.404,96	266.020,12	266.020,12	0,00	-266.020,12	-

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.

Collar Depfa

Tabella dettagliata degli oneri sopravvenienti fino alla scadenza:

Tabella 13 - Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Depfa e BOR 2005

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
30/06/2020	-0,33%	4,10%	1.707.932,41	0,00%	0,00	4,10%	1.707.932,41
31/12/2020	-0,31%	4,10%	1.593.874,53	0,00%	0,00	4,10%	1.593.874,53
30/06/2021	-0,28%	4,10%	1.437.267,98	0,00%	0,00	4,10%	1.437.267,98
31/12/2021	-0,24%	4,10%	1.328.263,73	0,00%	0,00	4,10%	1.328.263,73
30/06/2022	-0,18%	4,10%	1.175.946,53	0,00%	0,00	4,10%	1.175.946,53
31/12/2022	-0,11%	4,10%	1.062.610,99	0,00%	0,00	4,10%	1.062.610,99
30/06/2023	-0,04%	4,10%	914.625,07	0,00%	0,00	4,10%	914.625,07
31/12/2023	0,03%	4,05%	786.636,18	0,05%	10.322,06	4,10%	796.598,24
30/06/2024	0,10%	3,98%	636.867,33	0,13%	20.045,70	4,10%	656.913,03
30/12/2024	0,17%	3,91%	506.254,66	0,19%	25.050,83	4,10%	531.305,49
30/06/2025	0,24%	3,84%	367.331,50	0,26%	24.650,67	4,10%	391.982,17
31/12/2025	0,30%	3,78%	244.851,30	0,32%	20.801,45	4,10%	265.652,75
30/06/2026	0,36%	3,72%	118.380,29	0,39%	12.280,43	4,10%	130.660,72

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.

Anche a livello previsionale si assiste all'invarianza del costo finale, anche se l'aggiornamento del tasso forward comporta una diversa allocazione della spesa tra differenziale del derivato ed interessi del BOR rispetto a quanto originariamente previsto:

Tabella 14 Previsioni sui differenziali dello strumento derivato e del debito sottostante formulate per il bilancio di previsione 2019 / 2021

Periodo	Collar Depfa			Prestito obbligazionario "Regione Veneto 2005"			Saldi
	Flusso differenziale Bilancio Previsionale	Flusso differenziale Rendiconto 2019	Flusso differenziale Delta	Flusso interessi Bilancio Previsionale	Flusso interessi Rendiconto 2019	Flusso interessi Delta	Costo finale sintetico Delta
I sem 2019	1.959.828,37	1.959.828,37	0,00	0,00	0,00	-	-
II sem 2019	1.859.485,33	1.859.485,34	0,01	0,00	0,00	-	0,01
I sem 2020	1.705.364,00	1.707.932,41	2.568,41	2.568,41	0,00	-2.568,41	-
II sem 2020	1.527.608,45	1.539.874,53	66.266,08	66.266,08	0,00	-66.266,08	-
I sem 2021	1.317.593,15	1.437.267,98	119.674,83	119.674,83	0,00	-119.674,83	-
II sem 2021	1.164.870,03	1.328.263,73	163.393,70	163.393,69	0,00	-163.393,69	0,01

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.

3.2.4 Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia

La Regione del Veneto, nelle conclusioni del documento “*Gestione degli strumenti derivati*”, atto allegato alla più volte citata nota di risposta, prot. 201412 del 21 maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della stessa, ha confermato il raggiungimento degli obiettivi asserendo che: “*Come detto in precedenza, la Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d’interesse.*”

Pertanto, attraverso la somma dell’onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l’onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,13%, base di calcolo Act/360, valore in linea con le aspettative della Regione.

Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d’interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi floor fissati nei contratti”, producendo la seguente tabella a supporto di quanto sostenuto.

Tabella 15 - Onere finanziario complessivo

Anno	BOR 2003	BOR 2005	Collar Intesa	Collar Depfa	Tasso Medio
2019	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2020	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2021	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2022	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2023	0,05%	0,03%	4,11%	4,08%	4,13%
2024	0,20%	0,16%	3,96%	3,94%	4,13%
2025	0,33%	0,29%	3,83%	3,81%	4,13%
2026	0,45%	0,39%	3,71%	3,72%	4,14%
2027	0,58%		3,58%		4,16%
2028	0,70%		3,46%		4,16%
2029	0,80%		3,36%		4,16%
2030	0,90%		3,26%		4,16%
2031	0,98%		3,18%		4,16%
2032	1,04%		3,12%		4,16%
2033	1,07%		3,09%		4,16%
2034	1,09%		3,07%		4,16%
2035	1,08%		3,08%		4,16%
2036	1,07%		3,09%		4,16%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.

Dai dati emergenti dalla sovrastante tabella, la Regione trae le seguenti riflessioni: *“Prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, il tasso medio annuo pagato su tutto il debito era sostanzialmente allineato all’Euribor a 6 mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile.*

Tramite la ristrutturazione dell’anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudentiale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell’esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve.

Ciò ha consentito di garantire maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio del debito. Lo stesso tuttavia si è mantenuto su valori estremamente contenuti, anche grazie alla quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di preservare dai rischi di rialzo dei tassi di mercato.

Negli ultimi esercizi per la contrazione di nuovo debito è stato fatto ricorso esclusivamente al tasso fisso anziché variabile per consolidare la strategia di riduzione del rischio di tasso.

La regione sta monitorando periodicamente anche con l’aiuto della società fornitrice del software finanziario l’andamento dei contratti in essere in relazione al mercato, i dati confermano che le finalità di copertura delle operazioni in derivati descritte risultano ad oggi pienamente efficaci. Un’estinzione anticipata dei contratti derivati, oltre a non trovare coerenza con la suddetta strategia di copertura, non trova, al momento, giustificazione anche a causa delle eccezionali condizioni dei mercati. Ai valori correnti di mercato, con tassi Euribor 6 mesi negativi, infatti il costo di estinzione anticipato dei contratti potrebbe risultare particolarmente elevato”.

Pur prendendo atto di quanto asserito dalla Regione del Veneto, la Sezione rileva, dal confronto dei dati contenuti nella tabella 15 con quelli inseriti nell’omologa tabella esposta nella Relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, che l’aggiornamento delle previsioni comporta una diversa ripartizione dell’onere finanziario complessivo, che viene a gravare maggiormente sui collar e meno sui BOR sottostanti: a mero titolo di esempio nel 2027, anno in cui il collar Depfa ha esaurito il proprio ciclo di vita, è previsto un onere da BOR 2003 dello 0,58% e dal relativo collar Intesa del 3,58%, mentre a rendiconto 2018 erano previsti, rispettivamente, in 1,53% e 2,64% (e se si retrocede al Rendiconto 2017 le previsioni si attestavano rispettivamente all’1,85% ed al 2,31%).

Tale fenomeno sembra riflettere una scarsa reattività del modello previsionale adottato alle condizioni di mercato: se nel 2017 era stato previsto che a partire dal 2019 i BOR avrebbero cominciato a pagare interessi (riducendo di conseguenza l'onerosità dei flussi negativi derivanti dai rispettivi collar) e tale orizzonte temporale è stato spostato al 2022 a rendiconto 2018 ed ulteriormente differito al 2023 nel rendiconto in esame, considerato il trend consolidato dell'Euribor 6M, in area negativa dal 2016, sorgono non pochi interrogativi in merito all'affidabilità dei monitoraggi effettuati.

In tale contesto assume particolare rilevanza la formula dubitativa adottata dalla Regione in merito al costo di estinzione anticipato dei contratti che *“potrebbe risultare particolarmente elevato”*, in base alla quale sembra potersi concludere che tale scenario non sia stato compiutamente sviluppato, ma solo accantonato alla luce di un tasso di interesse medio ritenuto soddisfacente dagli organi preposti al controllo, ma che potrebbe presentare margini di miglioramento.

Ulteriormente, l'esame del documento *“Criticità registrate nelle parifiche precedenti - Derivati”*, atto allegato alla più volte citata nota di risposta, prot. 201412 del 21 maggio 2020, quale parte integrante e sostanziale della stessa, induce ad evidenziare quanto esposto dalla Regione in merito al *“Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati”*, adottato fino alla fine del 2018 ed oggetto di censure da parte di questa Corte, che recita testualmente *“In sede di Parifica del rendiconto 2018 la Corte ha anche osservato che il tasso medio esposto dalla Regione relativamente al debito non appariva indicatore idoneo a rappresentare l'onerosità dell'indebitamento. Dovendo pertanto formulare la consueta nota in merito ai derivati in essere per la Regione, resa maggiormente ordinata e leggibile nelle informazioni fornite su due contratti, si è anche proceduto con l'omissione del dato ritenuto poco significativo della Corte”*.

Orbene, le osservazioni di questa Corte riguardavano *“la natura spuria dell'indicatore proposto [ndr. Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati], sia per quanto riguarda la diversa consistenza del debito residuo afferente gli strumenti di finanza derivata (e relative obbligazioni sottostanti) versus le altre forme di indebitamento, sia per quanto riguarda le loro diverse modalità di rimborso, che nel caso dei mutui risente fortemente dell'orizzonte temporale di riferimento e delle condizioni contrattuali di mercato vigenti all'atto della stipula (oltre che dal tasso fisso /variabile e relativo spread). In tal senso, il tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati stessi (ed esclusi gli oneri per l'integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto*


dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale), attestatosi al 2,2%, non appare un indicatore idoneo a rappresentare l'onerosità dell'indebitamento regionale tout court a causa della natura eterogenea delle grandezze analizzate, che non può trovare adeguata rappresentazione in una semplice media" e non presupponevano la mera ricusazione dell'indicatore, quanto piuttosto erano volte a stimolare un affinamento dello strumento in uso, atto a supportare più efficacemente le politiche di razionalizzazione in esame.

La Sezione segnala infine che la mancata esposizione di tale indicatore anche nell'Allegato n. 7 al D.D.L. relativo al Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2019, denominato "Nota informativa sugli oneri ed impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata", impoverisce la capacità informativa del documento in esame, che risulta privato di un elemento di sintesi ad uso del Consiglio regionale, Organo deputato ad approvare le risultanze dell'esercizio appena concluso.

In conclusione, la Sezione non può esimersi dal rinnovare le proprie raccomandazioni in merito alla necessità di un'ulteriore approfondita analisi sugli strumenti finanziari derivati, soprattutto per quello di scadenza più ravvicinata, fondata sull'implementazione di ulteriori e più consistenti indicatori sull'onerosità dell'indebitamento regionale.

Tuttavia, pur in assenza di idonei indicatori, risulta imprescindibile dare rappresentazione del fenomeno dei derivati, pertanto la Sezione espone in veste grafica i dati riportati nelle pagine precedenti, esposti alle tabelle 11 (Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Intesa e BOR 2003) e 13 (Oneri sopravvenienti fino alla scadenza Collar Depfa e BOR 2005). Per una corretta lettura del grafico che segue è necessario precisare i valori riportati sono tutti espressi su base annua con convenzione di calcolo giorni effettivi /360 (Act/360) sia nel caso del "differenziale tasso" sui collar ed il "tasso BOR", sia per l'Euribor 6m (Act/360), in modo da garantire la confrontabilità degli stessi.

Grafico 1 - Confronto Euribor - costo complessivo BOR 2003 (e relativo collar) - costo complessivo BOR 2005 (e relativo collar)



Fonte: rielaborazione Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito nota istruttoria prot. 2402 del 5 maggio 2020; risposta prot. 201412 del 21 maggio 2020 (protocollo C.d.C. n. 2826 del 21 maggio 2020)

L'esame del grafico consente di cogliere l'onerosità del costo complessivo derivante dai collar in relazione all'Euribor, soprattutto in considerazione del fatto che i tassi floor, rispettivamente del 4,08% per il derivato Depfa e 4,10% per il derivato Intesa (i relativi cap sono 5,35% e 5,48%), non consentono di fruire dei benefici legati alla stipula dei suddetti contratti ed obbligano la Regione alla corresponsione di ingenti interessi a fronte di benefici di fatto inesistenti, in base alle stime effettuate dalla stessa Regione, perlomeno nel medio periodo.

L'asserito convincimento che la strategia attuata, volta a rendere fissi i tassi dei BOR, garantendo maggiore stabilità al tasso medio pagato dalla Regione nel portafoglio del debito, possa essere mantenuta senza ulteriori approfondimenti sembra confliggere con l'evidenza derivante dal fatto che i tassi pagati appaiono molto alti: i finanziamenti che la stessa Regione del Veneto ha reperito sul mercato del credito, ad esempio per la seconda erogazione del finanziamento della Superstrada Pedemontana, per la cifra di 160 milioni di euro, è risultato pari al 3,198%.

A livello complessivo, pur non avendo notizia del valore assunto nel 2019 dal Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali (*compresi i flussi differenziali dei derivati ed esclusi gli oneri per l'integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale*), in assenza di indicatori sintetici alternativi, la Sezione non può esimersi dal richiamare quanto già affermato in sede di giudizio di Parifica del Rendiconto 2018 della Regione Veneto in merito alla sua forte rigidità verso il basso, imputabile ai mutui a tasso fisso più "datati", che presentano saggi di interesse attorno al 4%, ed ai valori dei "floor" dei derivati che si attestano allo stesso livello (oltre allo spread su base Euribor 6M).

3.3 Considerazioni conclusive

In relazione alle considerazioni formulate in merito all'indebitamento e agli strumenti finanziari derivati, la Regione del Veneto non ha prodotto osservazioni.

La Sezione rileva un'inversione del trend dello stock di debito a partire dal 2018, che nel precedente quinquennio era stato caratterizzato dalla una progressiva diminuzione, quale effetto congiunto di un minimo ricorso annuale all'indebitamento e della riduzione dell'esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione di liquidità, ottenuta ai sensi del D.L. 35/2013.

Dall'esercizio 2018 invece il maggiore ricorso all'indebitamento, sotto forma di assunzione nuovi mutui, prevalentemente finalizzati all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019), è risultato più che compensativo anche nel 2019 della riduzione cui si è assistito per le altre tipologie di debito.

Pur risultando del tutto evidente che la "sterilizzazione" di tale componente straordinaria nel calcolo dell'andamento dell'indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato a partire dal 2007, e confermato nel 2018 - al netto della componente di debito afferente la realizzazione della Superstrada Pedemontana, a livello assoluto non può non rilevarsi l'inversione di tendenza, che impone la massima cautela, pur nella piena autonomia decisionale regionale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale, che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

A tal proposito, pur dando atto del rispetto dei limiti quantitativi dell'indebitamento, previsti dall'articolo 62, comma 6, del D.Lgs. 118/2011, la Sezione invita a proseguire nell'attività di presidio della consistenza delle fidejussioni prestate, spesso risalenti nel tempo, attraverso un costante monitoraggio delle singole posizioni, quale presupposto per la quantificazione del "*Fondo di garanzia per la concessione di fidejussioni*" maggiormente in linea con la citata normativa di riferimento, la quale stabilisce che "[...] *Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito*".

La Sezione prende atto che, nell'esercizio 2019 come nel triennio precedente, la Regione Veneto non ha fatto ricorso all'istituto del "debito autorizzato e non contratto" per finanziare i propri investimenti, ma ha continuato invece il percorso di ripiano del disavanzo causato dall'utilizzo dell'istituto stesso negli anni dal 2002 al 2015, disavanzo che si è ridotto di conseguenza ad euro 532.054.537,15 al 31/12/2019.

Infine, per quanto riguarda la gestione dei contratti derivati in essere, risultano attuali le considerazioni già svolte nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai pregressi esercizi alle quali, per economia espositiva, si rinvia, anche se

la Sezione non può esimersi dal rinnovare le proprie raccomandazioni in merito alla necessità di un'ulteriore approfondita analisi sugli strumenti finanziari derivati, soprattutto per quello di scadenza più ravvicinata, che permetta di delineare compiutamente i possibili scenari alternativi, quale necessario presupposto per l'implementazione delle strategie proattive o conservative del caso.

4 IL CONTO DEL TESORIERE

4.1 Obbligo di rendicontazione del Tesoriere

In continuità con le analisi svolte in relazione ai precedenti rendiconti regionali, anche con riferimento all'esercizio 2019, la Sezione procede alla verifica del conto di tesoreria, attesa la particolare rilevanza che assume l'analisi delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario e la conciliazione tra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale, nell'ambito della procedura di parificazione del rendiconto generale della Regione prevista e disciplinata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Infatti, ferma restando la necessità della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della programmazione finanziaria, con le leggi di bilancio e con le scritture tenute o controllate dalla Corte, secondo l'impostazione accolta dall'art. 39, r.d. n. 1214/1934, la riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria assume una valenza essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio.

L'importanza del ruolo che, nell'ordinamento, assume la resa annuale del conto della gestione contabile svolta dal Tesoriere, nella sua qualità di agente contabile, per conto dell'amministrazione è, peraltro, confermata dai plurimi controlli, sia interni (verifiche di competenza dell'amministrazione) che esterni (Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale), a cui lo stesso è sottoposto per legge. Importanza, peraltro, evidenziata anche nelle Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni, stilate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento ad essa *ex lege* attribuita (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR).

Premesso che l'espressione "servizio di tesoreria" indica, di norma, l'ufficio di un ente pubblico a cui è affidata la funzione di "cassiere", la normativa di riferimento (art. 69 D.Lgs. n. 118/2011, cd. "decreto sull'armonizzazione contabile") stabilisce che, quanto alle regioni, lo svolgimento di tale delicato servizio sia affidato a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della normativa di settore, individuati previo esperimento di

apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e nel rispetto delle modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

In tal modo individuato il soggetto cui affidare il servizio, la regolamentazione del rapporto fra le parti viene poi affidata ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente. Il dettato normativo impone che la convenzione debba prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e dai relativi decreti attuativi.

Anche le modalità di resa del conto sono disciplinate dalla legge, in particolare dell'art. 10, comma 4-bis, D.Lgs. n. 118/2011, che rinvia all. n. 17 al medesimo, in uno con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al D.Lgs. sopra menzionato, che al punto 11 si occupa della "gestione del bilancio da parte del tesoriere" ed al sottostante punto 11.11 disciplina dettagliatamente il rendiconto del medesimo.

Ne consegue che il rendiconto del Tesoriere deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato n. 17 al menzionato decreto legislativo, nel rispetto delle prescrizioni di cui al principio contabile applicato.

Detto rendiconto, che alla luce di richiamati principi non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza, ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere. A tal fine questi è tenuto ad esporre nel conto solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite.

Pertanto, essendo la conciliazione tra le risultanze del Rendiconto generale e quelle del rendiconto del Tesoriere effettuata esclusivamente con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riguardo al totale generale delle entrate e delle uscite, ne consegue che in detta conciliazione non sono compresi gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (F.P.V.) e all'utilizzo del risultato di amministrazione o del disavanzo, poiché, da un lato, sugli stessi non sono imputati gli ordinativi di riscossione e/o di pagamento e, dall'altro, perché le variazioni del F.P.V. e degli stanziamenti di bilancio correlati, disposte dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio (compresi gli stanziamenti di cassa, a seguito del riaccertamento dei residui ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011), non sono oggetto di interesse del tesoriere, che pertanto non è tenuto a gestirle. Ciò, ovviamente, osta all'eventuale operazione di conciliazione per totale generale delle entrate e delle uscite. Il conto infatti espone «*gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo dei "di cui già*

impegnato” e del “di cui fondo pluriennale vincolato”» (principio contabile applicato 4.2, punto 11.11).

Tuttavia, l'importo del F.P.V. assume interesse per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può né impegnare, né pagare alcunché; pertanto, la verifica di competenza del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è effettuata con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Di conseguenza, qualora nel corso della gestione detto importo venga a variare (nel rispetto della relativa disciplina), le modifiche apportate devono essere, a cura dell'Ente, messe tempestivamente nella conoscenza del tesoriere, anche in modalità elettronica, sulla base dello schema all'uopo già predisposto. Permane, altresì, l'obbligo per l'Ente di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso.

Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione. Compete, invece, al tesoriere la verifica della capienza degli stanziamenti di competenza con riferimento, come detto, alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del F.P.V. e, a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, tenere la “traccia”, nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa, delle variazioni di bilancio, ossia dell'aumento o della diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato (principio contabile applicato 4/2, punto 11.8).

Tra gli adempimenti cui è tenuto si ricorda che, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, il tesoriere deve verificare il rispetto del doppio vincolo giuridico: dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui) e dello stanziamento di cassa.

Per gli altri obblighi ed oneri specifici del tesoriere si rinvia al richiamato principio contabile applicato, facente parte integrante del decreto sull'armonizzazione contabile.

Si osserva comunque che la classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista D.Lgs. n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato. Infatti, la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 118 del 2011 ss.mm.) distingue chiaramente l'indicazione

delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie il legislatore ha introdotto la separazione della gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, dettando per quest'ultima una apposita disciplina (cfr. art. 21 del D.Lgs. n. 118/2011).

Quanto alla normativa applicabile in materia di tesoreria, si evidenzia che ai sensi dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 877, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021 è stata disposta l'ulteriore sospensione del regime di tesoreria unica mista previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria- originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le entrate proprie degli enti rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario¹⁰⁴.

4.2 Conto del Tesoriere

Il servizio di tesoreria per la Regione del Veneto risulta affidato per il periodo 2019-2023 ad UNICREDIT S.p.A., capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra il predetto istituto e Banco BPM S.p.A. (giusto contratto Rep. n. 7654 del 19 dicembre 2018, registrato il 24 dicembre 2018 al n. 1928 Serie Atti Pubblici).

¹⁰⁴ Il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 obbligava l'ente a depositare tutte le disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema rispondeva sia ad esigenze di contenimento dei costi dell'indebitamento e di maggiore trasparenza ai flussi finanziari dell'intero settore, sia alla necessità di operare un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti. Detto sistema, a partire dal 1997, atteso il processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali (accelerato a seguito dell'introduzione dell'IRAP), si era avviato verso un progressivo superamento. Infatti con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) è stato introdotto il nuovo sistema di tesoreria definito come "misto", secondo il quale le entrate proprie dell'ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario. L'applicazione del sistema c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni a statuto ordinario, è stato esteso a decorrere dal 1999 ad altre amministrazioni e infine, con l'articolo 77-*quater* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

Come da disposizioni normative regionali, il tesoriere entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo) deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001).

Per l'esercizio 2019 il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati¹⁰⁵) risulta firmato digitalmente in data 25 marzo 2020, entro quindi il termine stabilito dalla normativa regionale, come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2018.

Di seguito, nella tabella denominata "n. 1-Conto del Tesoriere", si rappresentano le risultanze contabili del fondo di cassa al 31/12/2019, quali riassunte nel documento denominato "Rendiconto e dati consuntivi dell'esercizio 2019 resi dal Tesoriere regionale", allegato al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 ed approvato con D.G.R n. 11/D.D.L.¹⁰⁶ del 19 maggio 2020. Si registra nell'esercizio 2019 un incremento del 14,54% (€ 171.363.481,11) del fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (€ 1.349.737.153,51) rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2018 (€ 1.178.373.672,40).

Tabella 1 - "Conto del Tesoriere"

	In c/residui	In c/competenza	Totale
Fondo cassa al 01/01/2019			1.178.373.672,40
Riscossioni	2.695.650.957,23	12.648.550.291,93	15.344.201.249,16
Pagamenti	3.019.198.812,38	12.153.638.955,67	15.172.837.768,05
Fondo cassa al 31/12/2019			1.349.737.153,51
Incremento rispetto esercizio precedente			14,54%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal D.D.L. dell'esercizio finanziario 2019 della Regione del Veneto

Il suddetto saldo risulta composto dalle somme provenienti dalla gestione ordinaria e dalla gestione sanitaria¹⁰⁷, come di seguito rappresentato:

¹⁰⁵ I documenti allegati al Verbale di consegna del conto del Tesoriere sono i seguenti: Verbale verifica di cassa, Conto del Tesoriere/Conto consuntivo, Tabelle di svolgimento, Bollettario delle riscossioni e Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati.

¹⁰⁶ Avente ad oggetto "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019".


Tabella 2 - "Conto del Tesoriere: gestione ordinaria e gestione sanitaria"

	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale
Fondo cassa al 01/01/2019	771.339.849,50	407.033.822,90	1.178.373.672,40
Riscossioni	2.609.630.612,78	12.734.570.636,38	15.344.201.249,16
Pagamenti	2.423.651.088,32	12.749.186.679,73	15.172.837.768,05
Fondo cassa al 31/12/2019	957.319.373,96	392.417.779,55	1.349.737.153,51
Incremento/decremento rispetto saldo iniziale	24,11%	-3,59%	14,54%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal D.D.L. dell'esercizio finanziario 2019 della Regione del Veneto

Nell'ultimo decennio considerato (2010-2019) il fondo di cassa finale presenta la seguente evoluzione:


Grafico 1 - Fondo finale di cassa ultimo decennio



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Per quanto concerne l'esercizio 2019 si rappresenta di seguito l'andamento del totale delle entrate e delle uscite del conto corrente di Tesoreria Unicredit riferite a ciascun trimestre:

Grafico 2 – Entrate e uscite c/c tesoreria Unicredit anno 2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

4.3 Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere

Ai fini del prescritto controllo, questa Sezione procedeva a formale istruttoria con nota prot. n. 2570 del 11 maggio 2020, riscontrata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 201691 del 21 maggio 2020, acquisita al prot. della C.d.c. n. 2833 in pari data.

A seguito della richiesta istruttoria, la Regione trasmetteva i documenti di seguito elencati, riferiti alla gestione dell'esercizio 2019 da parte del Tesoriere regionale:

- Conto del Tesoriere anno 2019;
- Verbale di consegna conto del Tesoriere anno 2019;
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa 2019;
- Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U. 2019;
- Tabelle di svolgimento capitoli;
- Bollettario delle riscossioni;
- Bollettario di quietanzamento dei mandati;
- E/C Titoli azionari al 31/12/2019;
- Prospetto relativo ai Depositi cauzionali- es. 2019.

Di seguito le risultanze dell'analisi svolta.

Dal punto di vista formale l'analisi della documentazione ha evidenziato il rispetto, da parte del Tesoriere, delle prescrizioni di legge.

Il Conto del Tesoriere è stato infatti predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 del D.Lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto. Quanto al rispetto dei termini, come già osservato, dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che, come già avvenuto con riferimento all'esercizio 2018, per l'esercizio in esame è stato rispettato il termine fissato dall'art. 52 della L.R. n. 39/2001 al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la gestione si riferisce. Infatti, il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati) risulta firmato digitalmente in data 25 marzo 2020, entro quindi il termine stabilito dalla normativa regionale.

4.3.1 Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria

In merito alla concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione, risulta verificata la corrispondenza del totale degli Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente con le scritture registrate dal Tesoriere, così come attestato anche dalla Regione nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020.

La Sezione ha accertato, inoltre, la corrispondenza del saldo finale di cassa dell'esercizio 2018 con il saldo iniziale di cassa dell'esercizio 2019 ed ha verificato che il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere, coincidono con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019.

Come evidenziato nella Tabella che segue, il fondo di cassa al 31 dicembre 2019, pari ad € 1.349.737.153,51, è stato determinato sommando al fondo di cassa al 1° gennaio 2019, pari ad € 1.178.373.672,40, l'ammontare complessivo delle riscossioni per € 15.344.201.249,16 e sottraendo l'ammontare complessivo dei pagamenti per € 15.172.837.768,05:

Tabella 3 – Fondo di cassa

FONDO DI CASSA INIZIALE	1.178.373.672,40
RISCOSSIONI	15.344.201.249,16
PAGAMENTI	15.172.837.768,05
FONDO DI CASSA FINALE	1.349.737.153,51

Fonte: Dati da Rendiconto Regione del Veneto es. 2019

I dati riferiti al totale delle riscossioni e dei pagamenti concordano con quanto indicato, rispettivamente, nel “Bollettario delle riscossioni” e nel “Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati”, da cui si rileva che, nell’esercizio 2019, sono state emesse n. 63.811 reversali di incasso e n. 67.736 mandati di pagamento.

Dal “Quadro illustrativo della concordanza tra il Conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U.” (che costituisce parte integrante del Disegno di legge approvato con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2019), emerge una “Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2019” di € 1.359.596.510,28.

Posto che il fondo di cassa finale risulta pari a complessivi € 1.349.737.153,51, la differenza rispetto alla disponibilità presso la Tesoreria (pari a complessivi € 9.859.356,77) è riconducibile alle “Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti ad € 9.176.661,87, ai “Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale”, ammontanti ad € 19.036.018,64, dei quali si trova riscontro anche nei “Prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell’anno 2019 rilevanti secondo il sistema SIOPE”, allegato al predetto D.D.L..

Come evidenziato nella “Relazione sulla gestione”, allegata al menzionato Disegno di legge, ai fini della determinazione dell’effettiva disponibilità di cassa, è necessario considerare le somme in deposito alla data del 31 dicembre 2019 sul conto corrente n. 22920 (“Risorse CEE – Cofinanziamento nazionale”) presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Contabilità speciale, ammontanti a complessivi € 22.492.503,50.

Tali somme risultano allocate nella contabilità regionale tra i residui attivi riportati al Titolo V dell’Entrata “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, al capitolo di entrata n. 009818 denominato “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)”.

Secondo quanto riportato nella nota integrativa allegata allo Stato patrimoniale – Conto Economico della Regione del Veneto, l’incremento del saldo in questione rispetto al precedente esercizio (consistenza al 31/12/2018 pari ad € 85.775,97) “è dovuto ad accrediti di

rilevante importo avvenuti negli ultimi giorni di dicembre, il cui prelievo e riversamento in Tesoreria è avvenuto nel mese di Gennaio 2020.". Nel modello 56T Unificato T.C relativo al suddetto conto corrente (22920) del mese di dicembre 2019 si riscontrano tra le entrate pervenute in data 16/12/2019 la quietanza nr. 85 di € 10.783.074,55 con causale "POR Veneto FESR – Saldo chiusura POR Veneto 2007 2013 FESR Comm.ne O.P.N. 1509 conto 23209/Tesoreria Tesor. Centrale" e la quietanza nr. 86 di € 10.298.140,85 con causale "POR Veneto FESR – Saldo chiusura POR Veneto 2007 2013 FESR Comm.ne O.P.N. 1950 conto 23211/Tesoreria Tesor. Centrale".

Contabilizzato anche il suddetto importo, l'effettiva disponibilità di cassa al 31 dicembre 2019 ammonta, pertanto, a complessivi € 1.372.229.657,01, di cui € 1.349.737.153,51 riconducibili al fondo cassa presso il Tesoriere regionale ed € 22.492.503,50 quale importo depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

È stata, inoltre, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto esposto nello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, nella voce "Disponibilità liquide" dell'attivo circolante, ove è inserito anche l'ammontare dei depositi postali alla data del 31 dicembre 2019, corrispondente ad € 11.296.135,52, come rappresentato nella Tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - "Disponibilità liquide al 31/12/2019"

Disponibilità liquide da Stato Patrimoniale al 31/12/2019	
Da Istituto del Tesoriere	1.349.737.153,51
Da Tesoreria Centrale dello Stato	22.492.503,50
Da depositi postali	11.296.135,52
Totale disponibilità liquide al 31/12/2019	1.383.525.792,53

Fonte: Stato Patrimoniale contenuto nel Rendiconto Regione del Veneto es. 2019

Tabella 5 - "Depositi postali al 31/12/2019"

CONTI CORRENTI POSTALI		
<i>descrizione</i>		<i>saldo contabile</i>
156307	Regione Veneto - Tasse Pesca - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	11.180,69
11398302	Regione Veneto - Tasse Caccia - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	1.812,01
10264307	Regione Veneto - Rimborsi Ed Introiti Diversi - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	2.893,47
10262301	Regione Veneto - Entrate Tributarie - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	10.203.963,58
22562482	Regione Veneto - Tasse Automobilistiche - Omessi E ritardati Pag.ti - Servizio Tesoreria	41.579,80
38102778	Regione Veneto - Tasse Auto On Line - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	1.034.705,97
Saldo c/c postali		11.296.135,52

Fonte: Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2019 della Regione del Veneto (Nota integrativa Stato Patrimoniale)

I conti correnti postali sopra esposti corrispondono con il dettaglio contenuto nel verbale del Collegio dei revisori n. 37 del 16/03/2020 afferente alla *Verifica di cassa ordinaria – IV trimestre 2019*. Altresì, si è riscontrato che rispetto ai depositi postali al 31/12/2018 nel corso dell'esercizio 2019 risultano chiusi il ccp n.10481307 - "*Regione Veneto – E.S.U. – Servizio Tesoreria – S. Croce 1187 30135 Venezia*"¹⁰⁸ ed il ccp n.10260305 - "*Regione Veneto – Diritto Fisso – rivendita autoveicoli - Servizio Tesoreria – S. Croce 1187 30135 Venezia*"¹⁰⁹.

Nella nota integrativa allo Stato patrimoniale la Regione del Veneto precisa che "*Le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali, alla fine dell'esercizio sono confluite nel conto principale di tesoreria intestato all'ente; i valori indicati a bilancio rappresentano i saldi al 31/12/2019, il cui accredito nel conto di Tesoreria è avvenuto nel mese di Gennaio 2020*".

Il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2019, includendovi anche i depositi postali ammonta, quindi, a complessivi € 1.383.525.792,53.

4.3.2 Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere

Come già ricordato, l'art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001 prevede che entro il 31 marzo il Tesoriere regionale renda, oltre al conto della gestione del servizio svolto per conto della Regione con riferimento ai movimenti di cassa, anche il conto dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione stessa.

Come già avvenuto nel precedente esercizio, anche con riferimento all'esercizio 2019 tale termine risulta rispettato dal Tesoriere. Infatti, dagli atti forniti dalla Regione si rileva che sia l'Estratto conto dei Titoli Azionari al 31/12/2019 sia il Prospetto relativo ai Depositi cauzionali, datati 5 marzo 2020, risultano sottoscritti digitalmente rispettivamente il 6 marzo ed il 5 marzo 2020.

Di seguito si rappresentano gli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione su tali documenti, allegati al Disegno di legge in esame:

- **Estratto conto Titoli Azionari alla data del 31 dicembre 2019**

Le azioni giacenti presso il Tesoriere Unicredit al 31 dicembre 2019, risultano le seguenti:

¹⁰⁸ Chiuso nel corso del II trimestre 2019 come riscontrato nel verbale del Collegio dei revisori n. 21 del 18/07/2019 afferente alla *Verifica di cassa ordinaria –II trimestre 2019*.

¹⁰⁹ Chiuso nel mese di novembre 2019 come riscontrato nel verbale del Collegio dei revisori n. 37 del 16/03/2020 afferente alla *Verifica di cassa ordinaria – IV trimestre 2019*.

- n. 10.000 azioni della Veneto Innovazione S.p.A. del valore nominale di € 52,00, per un valore complessivo di € 520.000,00;
- n. 3.946.160 azioni della Veneto Strade S.p.A. del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 3.946.160,00;
- n. 1.228.399 azioni della Sistemi Territoriali S.p.A. del valore nominale di € 5,00, per un valore complessivo di € 6.141.995,00;
- n. 1.980.000 azioni della Società Autostrade Alto Adriatico del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.980.000,00;
- n. 5.732.790 azioni della Veneto Sviluppo S.p.A. del valore nominale di € 10,00, per un valore complessivo di € 57.327.900,00;
- n. 1.000.000 azioni della Concessioni Autostradali Venete del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.000.000,00;
- n. 102.565 azioni della Veronafiore S.p.A. prive dell'indicazione del valore nominale sul titolo, corrispondenti ad un valore complessivo di € 102.564,73;
- n. 394.885 azioni della Finest S.p.A. del valore nominale di € 51,65, per un valore complessivo di € 20.395.810,25;
- n. 274.151 azioni della Veneto Acque S.p.A. del valore nominale di € 100,00, per un valore complessivo di € 27.415.100,00;
- n. 29.367.099 azioni della Autovie Venete S.p.A. del valore nominale di € 0,26, per un valore complessivo di € 7.635.445,74

per un totale complessivo di € 126.464.975,72.

Rispetto al precedente esercizio il numero di titoli azionari posseduto dalla Regione del Veneto risulta invariato; relativamente a quanto segnalato nella relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018, in merito all'assenza del valore nominale delle azioni di Veronafiore S.p.A.¹¹⁰, si evidenzia che nell'estratto conto prodotto dal Tesoriere risulta indicato il valore complessivo delle stesse.

Il valore nominale dei titoli azionari sopra dettagliato trova conferma anche nell'Allegato 6 - *Elenco delle partecipazioni dirette possedute con indicazione della relativa quota percentuale* - del

¹¹⁰ Paragrafo 5.3.2 della relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018 di cui alla deliberazione n. 195/2019/PARI del 12 luglio 2019.

Rendiconto generale dell'esercizio 2019, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. i), del D.Lgs. n. 118/2011.

- **Depositi cauzionali in titoli alla data del 31 dicembre 2019**

La consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli, come riportato nel prospetto relativo ai depositi cauzionali rilasciato dal Tesoriere e nella relazione sulla gestione allegata al Rendiconto, ammonta a complessivi € 440.567.569,74, in diminuzione rispetto al corrispondente valore al 31/12/2018 (€ 468.932.333,61), per effetto delle nuove costituzioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2019, pari ad € 118.338.691,22, e degli svincoli effettuati, per un ammontare complessivo di € 146.703.454,51, come di seguito rappresentato:

Tabella 6 - "Depositi cauzionali in titoli movimentazioni anno 2019"

Depositi cauzionali in titoli anno 2019				
	Verifica di cassa I trimestre 2019	Verifica di cassa II trimestre 2019	Verifica di cassa III trimestre 2019	Verifica di cassa IV trimestre 2019
Valore al 31/12/2018	468.932.333,03	468.932.333,03	468.932.333,03	468.932.333,03
Costituzioni	9.450.402,65	17.697.026,03	69.535.046,71	118.338.691,22
Svincoli	13.011.760,12	78.554.160,96	95.050.639,33	146.703.454,51
Valore di fine periodo	465.370.975,56	408.075.198,10	443.416.740,41	440.567.569,74

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

Per quanto concerne la corrispondenza del valore dei depositi cauzionali in titoli con lo Stato patrimoniale finale, si evidenzia che nella Nota Integrativa al Conto Economico ed allo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, tra i "Conti d'ordine", alla voce "Beni di terzi in uso", ammontante a complessivi € 442.269.238,07, sono ricompresi anche i depositi cauzionali in titoli.

- **Depositi a risparmio nominativi e al portatore**

Non risulta attivo alcun deposito a risparmio nominativo o al portatore. I precedenti libretti risultavano già estinti nel corso dell'esercizio 2017 attraverso registrazioni contabili nelle partite di giro. Per quanto concerne l'esercizio 2019 non si riscontrano movimentazioni nei

capitoli di spesa relativi¹¹¹, che presentano residui passivi, sia iniziali che finali, invariati, pari complessivamente a € 902.802,25 (corrispondenti all'ammontare dei libretti estinti).

Sul punto in sede di contraddittorio si è chiesto di fornire informazioni relativamente ai residui passivi presenti sui capitoli di spesa n. 103635-103636-103637-103638-103639-103640-103641, alle azioni intraprese al fine di addivenire alla riduzione degli stessi, nonché alle valutazioni effettuate in sede di riaccertamento.

La Regione con nota prot. n. 262158 del 02/07/2020, relativamente ai capitoli di spesa nn. 103635-103636-103637-103638-103639-103640, ha riportato il contenuto della risposta fornita dalla Direzione Organizzazione e Personale, fornita con nota 29/06/2020 prot. 255586, chiarendo che *“i residui passivi di cui trattasi si riferiscono ad impegni di spesa assunti nell'esercizio 2017 a seguito della soppressione di n. 6 libretti bancari il cui costo di gestione era ormai diventato eccessivo a causa dell'imposta di bollo (si veda nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 500280 del 29/11/2017 allegata).*

Le somme contenute nei libretti sono confluite in capitoli di entrata, appositamente creati, cui sono stati correlati capitoli di spesa in partita di giro. Alla chiusura dell'esercizio 2017 le somme residue hanno costituito residui passivi successivamente confermate anche nei riaccertamenti successivi.

Con decreto del Direttore della Direzione organizzazione e personale n. 296 del 28/12/2017 (allegato) si è proceduto ad assumere i relativi accertamenti in entrata e impegni di spesa.

Le somme di cui ai residui passivi in questione si riferiscono alle indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti di enti soppressi ex lege e il cui personale è confluito in Regione Veneto. La normativa di riferimento è l'art. 113 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

Secondo tale normativa la Regione incamerava gli importi per poi corrisponderli agli interessati al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Nel corso degli anni tali somme sono state via via utilizzate per il pagamento di quanto previsto dal citato articolo 113, ma trattandosi di soppressioni risalenti agli anni settanta e ottanta esse si fanno sempre più rare in quanto il relativo personale, che in parte nel frattempo è transitato in altri enti, ha per la maggior parte già cessato l'attività lavorativa. Si ritiene pertanto che, dato il notevole lasso di tempo trascorso, con il prossimo riaccertamento dei residui possano essere oggetto di cancellazione i residui passivi di seguito elencati per avvenuta estinzione dell'obbligazione: impegno n. 8830 anno 2017 cap. 103636, impegno n. 8831 anno 2017 cap. 103637, impegno n. 8832 anno 2017 cap. 103638, impegno n. 8833 anno 2017 cap. 103639, impegno n. 8834 anno 2017 cap. 103640.

¹¹¹ Capitoli di spesa nn. 103635-103636-103637-103638-103639-103640-103641, tutti compresi nella Missione 99 – Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO.

Si ritiene invece che il seguente impegno debba essere mantenuto in quanto risultano ancora n. 4 dipendenti in servizio tra la Regione Veneto e AVEPA: impegno n. 8829 anno 2017 cap. 103635".

Relativamente al capitolo di spesa n. 103641 si è riportato il contenuto della risposta fornita dalla Direzione Infrastrutture e Trasporti fornita con nota 29/06/2020 prot. 255033, nella quale si chiarisce che *"il residuo passivo di € 13.395,37 avente come beneficiario "Fallimento Zollet Ingegneria S.p.a. c/o curatore avv. Fabrizio Righes", deriva dall'atto di accertamento e contestuale impegno adottato con decreto n. 153 del 29/12/2017 a firma del Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, che ad ogni buon fine si trasmette in allegato alla presente, con il quale erano state disposte le registrazioni contabili di accertamento in entrata e di contestuale impegno di spesa, per l'importo sopra richiamato, ai fini della regolarizzazione dei libretti al portatore emessi a seguito di sequestro conservativo presso Regione del Veneto, intestati al fallimento Zollet Ingegneria Spa.*

Si fa presente al riguardo che il residuo passivo anzidetto è stato mantenuto in occasione del riaccertamento ordinario dei residui 2019, in quanto il procedimento correlato alla chiusura del Fallimento Zollet sopra richiamato è tuttora in corso ed è seguito da parte dell'Avvocatura Regionale; questa Direzione è in attesa di ricevere dalla predetta Avvocatura, al fine di poter dare luogo alla procedura per lo smaltimento del succitato residuo passivo, comunicazioni relative alla chiusura della procedura fallimentare di cui trattasi".

Alla luce dei chiarimenti offerti dall'Ente si richiama la Regione ad effettuare con la massima diligenza il riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all'approvazione del rendiconto (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011), monitorando nello specifico, in occasione del prossimo riaccertamento, le tematiche concernenti i capitoli sopra menzionati, così come rappresentate dall'Ente in sede di contraddittorio con la citata nota prot. n. 262158 del 02/07/2020.

4.3.3 Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria

Il collegio dei revisori dei conti svolge, da un lato, le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal D.Lgs. 118/2011 (art. 72) e, dall'altro, i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (verifiche di cassa trimestrali nonché del parere obbligatorio sul rendiconto regionale) e lo stesso ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio medesimo.

In tale contesto, la L.R. n. 47/2012 demanda al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, le verifiche di cassa almeno trimestrali e la vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa regionale (art. 24).

Con riferimento all'esercizio finanziario 2019, dall'analisi dei verbali del Collegio dei revisori trasmessi periodicamente a questa Sezione, risultano rispettate le tempistiche procedurali del controllo previste dalla normativa regionale che impone le verifiche di cassa con cadenza *"almeno trimestrale"*.

Il Collegio ha infatti compiuto le verifiche di cassa di seguito elencate:

- Verifica di cassa al 31/03/2019 come da verbale n. 15 del 24/05/2019;
- Verifica di cassa al 30/06/2019 come da verbale n. 21 del 18/07/2019;
- Verifica di cassa al 30/09/2019 come da verbale n. 29 del 19/10/2019;
- Verifica di cassa al 31/12/2019 come da verbale n. 37 del 16/03/2020

Dai verbali non emergono criticità in ordine alla regolarizzazione delle entrate e delle uscite, tuttavia, come già rilevato con riferimento al precedente esercizio, il Collegio ribadisce in ciascuna verifica di cassa che, per quanto concerne i conti correnti postali, *"il riversamento nelle casse della Regione dei saldi, a termini di legge, deve avvenire entro il quindicesimo giorno di ogni mese"* e che *"la mancata contabilizzazione dei predetti saldi nelle scritture contabili della Regione, rende poco significativi, i flussi di entrata della stessa tuttavia il collegio è a conoscenza delle difficoltà operative connesse alla gestione dei conti correnti postali da parte di Poste italiane spa"*, invitando, nella verifica di cassa del IV trimestre, il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ad attenersi a quanto previsto dalla normativa.¹¹² Di seguito si rappresenta il saldo dei conti correnti postali alla fine di ciascun trimestre:

¹¹² Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976 del 10/02/1990 riguardo l'obbligo, per gli Enti inseriti nella tabella A della legge 720/84 (aggiornamento tabelle A e B con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/11/2011), di riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali sulle Contabilità Speciali di Tesoreria.

Tabella 7 - "Saldi c/c postali nel corso del 2019"

CONTI CORRENTI POSTALI					
descrizione		saldo contabile			
		al 31/03/2019	al 30/06/2019	al 30/09/2019	al 31/12/2019
156307	Regione Veneto - Tasse Pesca - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	133.098,54	102.812,25	103.579,62	11.180,69
11398302	Regione Veneto - Tasse Caccia - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	15.618,04	62.648,33	481.665,12	1.812,01
10481307	Regione Veneto - E.S.U. - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	804,03	0,00	0,00	0,00
10264307	Regione Veneto - Rimborsi Ed Introiti Diversi - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	13.047,08	6.677,48	10.167,19	2.893,47
10262301	Regione Veneto - Entrate Tributarie - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	4.385.542,84	1.268.664,94	2.440.320,47	10.203.963,58
22562482	Regione Veneto - Tasse Automobilistiche - Omessi E ritardati Pag.ti - Servizio Tesoreria	414.200,93	224.675,65	195.695,90	41.579,80
38102778	Regione Veneto - Tasse Auto On Line - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	559.946,32	963.152,32	16.672.676,16	1.034.705,97
10260305	Regione Veneto - Diritto Fisso - Rivendita Autoveicoli - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 - 30135 Venezia	3.795,92	2.609,66	3.455,87	0
Saldo c/c postali nel periodo considerato		5.526.053,70	2.631.240,63	19.907.560,33	11.296.135,52

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori)

Si osserva che in tutte le verifiche di cassa il Collegio prende visione anche:

- dell'aggiornamento della questione dei vincoli di cassa con particolare riferimento ai pignoramenti (si rinvia al punto 1.2.2. - *Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica*);
- dell'estratto conto dei titoli azionari di proprietà della Regione del Veneto;
- del saldo dei conti correnti postali;
- dei depositi cauzionali in titoli;
- degli incassi e pagamenti rilevati secondo il SIOPE (cfr. verifica di cassa del IV trimestre).

4.4 Criticità emerse nel precedente giudizio di Parifica

Nella relazione di accompagnamento alla decisione di Parifica sul Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018, pur non essendo state segnalate irregolarità o criticità significative con riferimento al conto del Tesoriere, venivano evidenziati i seguenti aspetti:

- l'assenza di indicazioni nel Rendiconto della Regione dei vincoli afferenti al fondo di cassa finale;
- la giacenza presso il Tesoriere di somme pignorate riferite a debiti completamente estinti, nonostante le reiterate richieste di svincolo da parte della Regione.

Nella nota prot. n. 201691 pervenuta in data 21 maggio 2020 (prot. C.d.c. n. 2833/2020) la Regione ha precisato che *“nella Relazione sulla Gestione allegata al Rendiconto 2019 è stato illustrato il dettaglio dei fondi vincolati che compongono il saldo di cassa al 31.12.2019”, riportandone brevemente l’estratto. Per quanto attiene al secondo aspetto si è evidenziato che “sono proseguite nel corso del 2019 le interlocuzioni tra Tesoriere Unicredit ed Avvocatura per l’acquisizione della documentazione necessaria al Tesoriere per lo svincolo. Con nota 17.04.2019 prot. 155921, della Direzione Bilancio e Ragioneria sono state fornite al Tesoriere le liberatorie di alcuni dei legali dei creditori pignorati, che hanno consentito la riduzione dell’importo vincolato al valore di euro 323.340,92. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche con l’Avvocatura per l’acquisizione delle liberatorie da parte delle controparti. Da ultimo con nota 20.02.2020 prot. 83025, è stato nuovamente inviato sollecito da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria all’Avvocatura per la definizione delle pratiche.”.*

Si riscontra che nella relazione sulla gestione contenuta nell’allegato B alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020 viene evidenziato che *“nel saldo di cassa sono compresi i fondi introitati a titolo di Depositi Cauzionali, per euro 14.102.887,78 e le somme vincolate a favore del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti provenienti dal Mutuo Depfa Deutsche Pfandriefbank ag. Per euro 130.509.932,18. Al fine di fornire in maniera esaustiva le informazioni relative ai fondi effettivamente disponibili presso il Tesoriere Regionale al 31/12/2019, in ossequio a quanto richiesto dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in sede di parifica del Rendiconto 2018, è stato richiesto al Tesoriere regionale di esporre nel proprio Verbale di Verifica di Cassa Anno 2019, le disponibilità al netto dei vincoli determinati dai pignoramenti; i fondi effettivamente disponibili per l’ente presentano pertanto la seguente consistenza:*

<i>Fondi a disposizione dell’ente per la gestione del bilancio</i>	<i>1.349.737.153,51</i>
<i>di cui somme vincolate per pignoramenti</i>	<i>323.340,92</i>
<i>Fondi effettivamente disponibili per l’ente</i>	<i>1.349.413.812,59</i>

Nel corso dell’esercizio l’importo dei vincoli derivanti dai pignoramenti è diminuito passando da euro 1.157.566,61, risultanti alla fine dell’esercizio 2018, ad euro 323.340,92 alla fine dell’esercizio 2019.”.

Rispetto a quanto sopra rappresentato dalla Regione del Veneto, i fondi effettivamente disponibili non ammontano dunque ad € 1.349.413.812,59, bensì ad € 1.204.800.992,63, come rappresentato nella tabella che segue riepilogativa di tutti vincoli di cassa esistenti (cfr.

verbale del collegio dei Revisori dei conti n. 37/2020 del 16/03/2020, afferente alla verifica di cassa ordinaria del IV trimestre 2019)

Tabella 8 - "Fondo cassa disponibile"

Fondo cassa al 31/12/2019	1.349.737.153,51
di cui somme vincolate per:	
- Mutuo Depfa Deutsche Pfandriebank ag. - vincolo a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	130.509.932,18
- depositi cauzionali	14.102.887,78
- pignoramenti	323.340,92
Fondi non vincolati	1.204.800.992,63
Incidenza % dei fondi di cassa vincolati sul totale fondo cassa	10,74%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dalla Regione del Veneto.

I depositi cauzionali sopra indicati trovano riscontro nei residui passivi al 31/12/2019 dei capitoli di spesa n. 092040 "Restituzione depositi cauzionali diversi", ammontanti ad € 248.341,48, e n. 102327 "Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi"¹¹³, ammontanti ad € 13.854.546,30 e pari a complessivi € 14.102.887,78.

Per quanto riguarda le somme derivanti da pignoramenti, le stesse trovano riscontro nel prospetto delle disponibilità liquide anno 2019 rilevate secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria, alla voce "fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata". Rispetto all'ammontare dei vincoli per pignoramenti esistenti al 31/12/2018, pari ad € 1.157.566,61, risultano svincolate nel corso del 2019 risorse di cassa per € 834.225,69. Di tali somme si è già dato riscontro, per € 582.486,68, in sede di contraddittorio finale con l'Amministrazione Regionale ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2018, laddove si precisava altresì che le somme rimaste vincolate non si riferivano all'importo del debito, bensì alla maggior somma il Tesoriere aveva vincolato contrattualmente a livello prudenziale.

La questione degli svincoli di tali pignoramenti risulta attenzionata dal Collegio dei revisori sia nelle verifiche di cassa di ciascun trimestre che negli altri verbali. In particolare nel verbale n. 18 del 29/06/2019¹¹⁴ è riprodotta la nota trasmessa da Unicredit S.p.A. datata 19/06/2019, con la quale vengono comunicati alla Regione del Veneto gli svincoli effettuati.

¹¹³ Entrambi i capitoli di spesa sono ricompresi nella Missione 99 Servizi per conto Terzi - Programma 01 Servizi per conto Terzi - Partite di giro.

¹¹⁴ Trasmesso tramite il sistema Con.TE in data 30/06/2019 e acquisito al prot. C.d.c. n. 7643 pari data.

Inoltre nel verbale n. 42 del 22/05/2020¹¹⁵ si riscontra la nota dell'Avvocatura regionale n. 0202498 del 21/05/2020 destinata alla Direzione Bilancio e Ragioneria (e p.c al Collegio medesimo) in cui si evidenzia in alcuni casi l'inadempienza del Tesoriere "rispetto alla procedura di svincolo", in quanto già in possesso delle liberatorie o di elementi utili per il loro svincolo.

Nella tabella che segue si rappresentano i vincoli di cassa per pignoramenti risultanti alla fine dell'esercizio qui considerato:

Tabella 9 - "Somme di cassa vincolate per pignoramenti"

Data notifica	Importo del vincolo di cassa al 01/01/2019	Importo del vincolo di cassa al 31/12/2019 (verbale verifica di cassa IV trimestre 2019 n. 37/2020)	Importo svincolato nel 2019
13/06/2012	6.927,57	6.927,57	0
05/07/2012	7.195,33	7.195,33	0
05/07/2012	6.050,70	6.050,70	0
06/10/2011	10.092,81	10.092,81	0
30/11/2011	3.611,62	-	3.611,62
23/12/2015	6.041,66	300	5.741,66
07/07/2016	3.104,68	-	3.104,68
04/08/2016	362,96	-	362,96
12/04/2017	16.132,00	16.132,00	0
31/05/2017	120.925,97	-	120.925,97
06/07/2017	54.769,62	54.769,62	0
13/07/2017	8.310,49	8.310,49	0
14/07/2017	217.609,43	14.000,00	203.609,43
08/02/2018	183.148,98	183.148,98	0
28/05/2018	21.584,05	-	21.584,05
24/07/2018	14.913,42	14.913,42	0
09/08/2018	7.601,28	-	7.601,28
17/09/2018	43.888,92	1.500,00	42.388,92
06/11/2018	425.295,12	-	425.295,12
	1.157.566,61	323.340,92	834.225,69

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati prodotti dal Collegio dei revisori della Regione del Veneto tramite il sistema Con.TE (Verbali del Collegio dei revisori).

4.5 Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE

Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche resi omogenei da una codifica uniforme su tutto il territorio nazionale. Alla base del funzionamento del SIOPE vi è l'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, di attribuire un codice ad ogni titolo di incasso e di pagamento che individua la natura

¹¹⁵ Trasmesso tramite il sistema Con.TE in data 23/05/2020 e acquisito al prot. C.d.c. n. 2854 pari data.

economica dell'operazione. Le disposizioni di pagamento prive del codice gestionale non possono essere accettate dalle banche incaricate dei servizi di tesoreria.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 è stato disposto l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, al piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008), prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del Rendiconto. Ciò è confermato dall'art. 11, comma 4, lett. l), del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale al rendiconto della gestione deve essere allegato il prospetto dei dati SIOPE.

L'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 agosto 2012 stabilisce, quindi, che *“Le Regioni che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole gestioni. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it.”*

La Sezione ha accertato che la Regione del Veneto ha allegato alla proposta del Rendiconto generale dell'esercizio 2019 il *“Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2019, rilevati secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria”*.

I dati contenuti nei prospetti SIOPE relativi alle disponibilità liquide (iniziali e finali) ed alle movimentazioni di cassa intervenute nel corso dell'esercizio sono stati messi a confronto con i dati contenuti nel Rendiconto generale dell'esercizio 2019 e nel Conto del Tesoriere, come dimostrato dalle tabelle di raffronto che seguono:

Tabella 10 - Tabella di raffronto Disponibilità liquide

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
	(a)	(b)	(c = a + b)		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA AL 31/12/2019					
Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	771.339.849,50	407.033.822,90	1.178.373.672,40	1.178.373.672,40	1.178.373.672,40
Riscossioni effettuate dall'ente (2)	2.609.630.612,78	12.734.570.636,38	15.344.201.249,16	15.344.201.249,16	15.344.201.249,16
Pagamenti effettuati dall'ente (3)	2.423.651.088,32	12.749.186.679,73	15.172.837.768,05	15.172.837.768,05	15.172.837.768,05
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	957.319.373,96	392.417.779,55	1.349.737.153,51	1.349.737.153,51	1.349.737.153,51

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
	(a)	(b)	(c = a + b)		
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata	323.340,92	0,00	323.340,92		
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.					
Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversam. A fine periodo di riferim., comprese quelle reimp. in operazioni fin. (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contab. Spec. (6)	9.151.523,39	25.138,48	9.176.661,87	9.176.661,87	9.176.661,87
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contab. Spec. (7)	19.036.018,64	0,00	19.036.018,64	19.036.018,64	19.036.018,64
Versam. c/o contab. Spec. non contabilizzati dal Tesoriere (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelievi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo c/o contab. Spec. a fine periodo di riferimento (4-5-6+7+8-9)	967.203.869,21	392.392.641,07	1.359.596.510,28	1.359.596.510,28	1.359.596.510,28

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Tabella 11 - Tabella di raffronto Incassi e Pagamenti

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.371.023.069,95	9.992.871.787,54	11.363.894.857,49	11.363.894.857,49	11.363.894.857,49
TITOLO II - Trasferimenti correnti	309.418.714,05	435.729.292,38	745.148.006,43	745.148.006,43	745.148.006,43
TITOLO III - Entrate extratributarie	105.793.137,42	398.738.120,16	504.531.257,58	504.531.257,58	504.531.257,58
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	348.329.536,49	13.330.023,38	361.659.559,87	361.659.559,87	361.659.559,87
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	161.805.960,50	0,00	161.805.960,50	161.805.960,50	161.805.960,50
TITOLO VI - Accensione prestiti	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	148.260.194,37	1.893.901.412,92	2.042.161.607,29	2.042.161.607,29	2.042.161.607,29
TOTALE INCASSI	2.609.630.612,78	12.734.570.636,38	15.344.201.249,16	15.344.201.249,16	15.344.201.249,16
TITOLO I - Spese correnti	1.320.012.960,75	9.607.979.331,90	10.927.992.292,65	10.927.992.292,65	
TITOLO II - Spese in conto capitale	642.327.907,34	65.738.302,98	708.066.210,32	708.066.210,32	
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	169.586.247,66	10.000.000,00	179.586.247,66	179.586.247,66	
TITOLO IV - Rimborso prestiti	110.420.272,42	0,00	110.420.272,42	110.420.272,42	
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	181.303.700,15	3.065.469.044,85	3.246.772.745,00	3.246.772.745,00	
TOTALE PAGAMENTI	2.423.651.088,32	12.749.186.679,73	15.172.837.768,05	15.172.837.768,05	15.172.837.768,05

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Si precisa che, quanto al Conto del Tesoriere, le verifiche effettuate non hanno riguardato i titoli di spesa in quanto caratterizzati da una diversa modalità di aggregazione. Tuttavia, dai controlli eseguiti è emerso che il valore complessivo dei pagamenti distinti per *“Missione”* coincide con i dati del Rendiconto e del Tesoriere.

All’esito delle verifiche effettuate, l’ammontare complessivo degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide rilevati dal SIOPE coincide con i valori indicati nel conto del bilancio.

4.6 Considerazioni conclusive

Dall’esame delle risultanze della gestione di cassa dell’esercizio finanziario 2019 e dalla conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono emerse irregolarità o criticità significative, ferma restando la competenza della Sezione giurisdizionale regionale a pronunciarsi sul conto giudiziale del Tesoriere, nella spiegata qualità di agente contabile, nell’ambito dell’apposito giudizio di conto, di cui agli artt. 137 e ss del nuovo Codice di giustizia contabile.

Sono stati tuttavia riscontrati residui passivi per complessivi € 902.802,25, riferiti a libretti di risparmio già estinti: alla luce dei chiarimenti forniti in sede di contraddittorio si richiama la Regione ad effettuare con la massima diligenza il riaccertamento ordinario dei residui, adempimento previsto dalla legge e propedeutico rispetto all’approvazione del rendiconto (cfr. art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011).

5 SPESA DEL PERSONALE

5.1 Il quadro normativo di riferimento

Il settore del personale, in riferimento sia alla programmazione sia al controllo della spesa, è stato oggetto di interventi legislativi continui e stratificati negli anni, i quali hanno reso la materia in oggetto tra quelle più complesse del panorama normativo.

La finalità principale del legislatore è in primo luogo la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica, che come è noto si estrinseca attraverso i vincoli di finanza pubblica nazionale, i quali a loro volta discendono direttamente dall'assolvimento degli obblighi dell'Italia in quanto paese membro dell'Unione Europea.

In più occasioni la Corte Costituzionale si è espressa statuendo con fermezza che i vincoli imposti dal Legislatore statale all'incremento dell'aggregato "spesa di personale" costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, concorrendo gli stessi ad assicurare il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica (*ex multis* Corte Cost. sent. 108/2011, 27/2014, 218/2015, 153/2015, 72/2017, 191/2017). La violazione dei vincoli di spesa concernenti il personale, pertanto, comporta il divieto di assunzione di nuovo personale, sia con contratti di lavoro a tempo indeterminato sia con contratti flessibili.

Il quadro normativo di riferimento, per l'esercizio 2019, appare in linea di massima invariato rispetto al precedente esercizio ad eccezione di alcuni intervenuti legislativi di cui si farà cenno nel prosieguo. La disciplina vincolistica principale ed i termini di contenimento delle spese per il personale è rappresentata ancora dall'art. 1, commi da 557 a 557 quater della Legge 296/2006, la cui analisi dettagliata sarà oggetto dei paragrafi a seguire.

Quanto ai principali interventi legislativi in materia di personale intervenuti a valere nell'anno 2019, si fa cenno alle seguenti norme.

L'art. 1 commi 823 e 824 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" sono intervenuti prevedendo la cessata applicabilità dell'articolo 1, comma 470, della L. 11 dicembre 2016, n. 232¹¹⁶, che tuttavia per le regioni a statuto ordinario decorrerà dall'anno 2021.

¹¹⁶ L'art. 1 comma 470 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" prevede che "*Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della*

Il comma 824, nell'attuale formulazione prevede infatti che *“Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia”*¹¹⁷ ed il comma 823 prevede che *“A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016.”* e *“Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal comma 98. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.”*

Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, (...). La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.”

¹¹⁷ Comma così modificato dall'art. 11-bis, comma 10, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e, successivamente, dall'art. 1, comma 542, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Rimane invariato l'art. 1 della Legge n. 232/2016 commi 465¹¹⁸, 475 lett. e)¹¹⁹, 476¹²⁰, 479 lett. c)¹²¹ e 480¹²², sulla cui applicabilità è, tuttavia, si rinvia ai già citati commi 823 e 824 della Legge n. 145/2018.

Con l'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, viene modificato l'arco temporale previsto dall'art. 3 comma 5¹²³, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, che passa da un triennio ad un quinquennio; l'art. 3 comma 5 ha superato altresì il

¹¹⁸ L'art. 1 della Legge n. 232/2016 comma 465 prevede che "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione."

¹¹⁹ L'art. 1 della Legge n. 232/2016 comma 475 lett. e) prevede che "Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: (...) lett e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"

¹²⁰ L'art. 1 della Legge n. 232/2016 comma 476 prevede che "Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475."

¹²¹ L'art. 1 della Legge n. 232/2016 comma 479 lett. c) prevede che "Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473 (...) lett. c) "per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;"

¹²² L'art. 1 della Legge n. 232/2016 comma 480 prevede che "I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli."

¹²³ L'art. 3 comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 prevede che "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

vaglio di legittimità costituzionale¹²⁴; dunque a decorrere dall'anno 2014, viene consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; altresì, viene previsto l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente.

Invariata invece la disposizione di cui al comma 5 quater secondo cui *“Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.”*, la quale deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1 comma 228 della Legge n. 208/2015, che ne prevedeva la disapplicazione statuendo che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. (...). Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di*

¹²⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 22 settembre - 5 novembre 2015, n. 218 (Gazz. Uff. 11 novembre 2015, n. 45, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”.

Nell’anno 2019 il legislatore è intervenuto nuovamente a modifica dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017¹²⁵; in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

Le prime modifiche si erano già avute con l’approvazione della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” , nello specifico, ai commi 1, 4, 9 e 11; nell’anno 2019 con l’art. 20 ha subito ulteriori modifiche che hanno riguardato i commi 1, 2, 9 e 10; invariato tuttavia rimane invariato nella sua versione originaria , secondo cui “*Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.*”

Non risultano essere intervenute nuove circolari ministeriali in materia pertanto rimangono a riferimento la Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto gli “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”, la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2018 “*Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 (...)*” e la Circolare n. 2 del 8 maggio 2018 “*Chiarimenti in*

¹²⁵ Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.)

merito alle circolari del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”, per la quale la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, ha deliberato di “ricusare il visto e la conseguente registrazione”.¹²⁶

Infine, nell’anno 2019, è stata approvata la L. 19/06/2019, n. 56 concernente “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”¹²⁷.

In particolare, l’art. 3 della L. n. 56/2019 rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione” codifica e generalizza il principio della flessibilità del turn over già previsto per gli enti territoriali dall’art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), portando a compimento il disegno inteso a conciliare l’autonoma discrezionalità degli enti con le esigenze di contenimento della finanza pubblica, mediante un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Le richiamate disposizioni, per espressa previsione dell’art. 6, L. n. 56/2019, recano norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali dell’ordinamento, al pari di quelle previste dall’art. 1 della stessa legge, per l’istituzione del Nucleo di Concretezza.

5.2 L’oggetto della verifica da parte della Sezione

L’analisi relativa alla spesa per il personale della Regione del Veneto ha avuto ad oggetto la dinamica e l’andamento dei flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta della Regione del Veneto al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia di spesa per il personale, in vigore nell’anno 2019. Come avvenuto negli anni precedenti, si evidenzia, che dal 01 gennaio 2013, in attuazione della L.R. n. 53/2012, vi è stata la formale separazione tra Giunta e Consiglio regionale e, i due soggetti, costituiscono realtà distinte e del tutto autonome, sia dal punto di vista del personale che della responsabilità della relativa gestione.

¹²⁶ Vedasi Prot. Corte dei conti Sezione Centrale di Controllo di Legittimità n. 0028567-07/08/2018-SCCLA-Y26PREV-P.

¹²⁷ Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 giugno 2019, n. 145.

A seguito di apposite richieste istruttorie¹²⁸ concernenti il rispetto di tali vincoli, che saranno, nel prosieguo, oggetto di analisi, la Segreteria Generale della Programmazione ha inviato con comunicazione (acquisita tramite PEC al prot. C.d.c. n. 2828 del 21 maggio 2020) le seguenti note:

- prot. n. 195058 del 18 maggio 2020 dell' Area Programmazione e Sviluppo Strategico, di trasmissione della nota prot. n. 193437 del 15 maggio 2020 della Direzione Organizzazione e Personale contenente una relazione a riscontro dei quesiti istruttori, corredata da idonei schemi analitici atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni applicabili alle singole fattispecie;
- prot. n. 186684 del 11 maggio 2020 del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza-Data Protection Officer;
- relazione del 14 maggio 2020 della Direzione Lavoro relativa al "Trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione".

La Direzione Organizzazione e Personale ha poi trasmesso la nota prot. n. 200002 del 20 maggio 2020, acquisita a prot. C.d.c. n. 2793 del 20 maggio 2020, a riscontro delle richieste istruttorie concernenti i fondi contrattuali e il piano di razionalizzazione, integrando la nota stessa con successivo prot. n. 218143 del 03 giugno 2020, acquisito a prot. C.d.c. n. 2999 del 04 giugno 2020. Successivamente, sono state trasmesse dalla Regione le note prot. n. 245258 del 22 giugno 2020 e prot. n. 0245200 del 22 giugno 2020, acquisite a prot. C.d.c. n. 3258 del 23 giugno 2020 e la nota prot. n. 256180 del 30 giugno 2020 (con allegata nota prot. 255260 del 29 giugno 2020), acquisita a prot. C.d.c. n. 3408 del 01 luglio 2020.

In relazione alle politiche di contenimento della spesa di personale nel triennio 2018-2020 ed in esito ai riscontri pervenuti con le citate note, la Sezione ha provveduto ad effettuare, anche mediante prospetti e tabelle riepilogative, l'analisi dell'ottemperanza ai vincoli normativi in materia di spesa per il personale, a valere sull'esercizio 2019.

5.3 Consistenza del personale della Regione del Veneto nel 2019

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell'esercizio 2019 (Consiglio e Giunta) risultava pari a 2819 unità, con una diminuzione di - 17 unità rispetto all'anno 2018 (corrispondente ad una diminuzione di - 0,6%) e con un aumento +10 unità rispetto all'anno

¹²⁸ Prot. C.d.c. n. 2500 del 07 maggio 2020, prot. n. 2665 del 14 maggio 2020 e prot. n. 3178 del 17 giugno 2020

2017 (corrispondente ad un incremento di +0,4%) a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3218 unità.

Viene, inoltre, ribadito per l'anno 2019, quanto già esposto da questa Sezione nel referto di accompagnamento ai precedenti giudizi di parifica in ordine all'assorbimento del personale delle provincie. A tal proposito la Regione evidenzia l'ente che *"(...) dal 01/01/2016, in attuazione della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 19/2015, ai sensi di quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 31/10/2015 tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, è avvenuto il formale trasferimento del personale ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta Regionale. Conseguentemente si è resa necessaria la rideterminazione della dotazione organica del personale regionale, anche di qualifica dirigenziale."*¹²⁹

Con riferimento alla ricollocazione del personale provinciale, risultano trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale ed in servizio alla data del 31 dicembre 2019, n. 335 unità di cui n. 8 Dirigenti, e n. 327 unità di personale non avente qualifica dirigenziale, come di seguito suddivisi: n. 134 unità di categoria D, n. 127 unità di categoria C, n. 64 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A. Tutte le categorie sopra richiamate sono in diminuzione rispetto all'esercizio 2018, ad eccezione delle unità di categoria A che rimangono invariate a n. 2 unità.

Nell'anno 2019, la Giunta regionale, non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro, né con l'istituto dei lavori socialmente utili.

Quanto alla consistenza effettiva del personale della Regione alla data del 31/12/2019, si rileva, come già detto, una lieve diminuzione rispetto all'anno 2018; tale riduzione ha riguardato il personale dirigenziale, il personale di categoria C e di categoria B, mentre il personale di categoria D, risulta in aumento di n. 48 unità pari ad una variazione del +3,8%. Si riportano di seguito i dati relativi alle singole categoria: i Dirigenti, sono diminuiti di n. 12 unità, e risultano essere pari a 161 unità effettivamente in servizio al 31/12/2019 pari ad una variazione del -6,9%; il personale non avente qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, complessivamente è diminuito di n. 5 unità a seguito del decremento del personale di categoria C (-14 unità; pari ad una variazione del -1,7%), e del personale di categoria B (-39 unità , pari ad una variazione del - 6,8%) ; invariate risultano invece i dipendenti di categoria A, pari a 3 unità.

¹²⁹ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 193437 del 15/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2828/2020- punto 4) dell'allegata Relazione.

Tali dati si ricavano da apposita tabella trasmessa, a seguito di richiesta istruttoria, dalla Regione, nella quale viene rappresentata la consistenza effettiva del personale dell'Ente (Giunta; Consiglio e con separata evidenza dell'indicazione della dotazione organica complessiva, comprese le modifiche legate al personale ex-provinciale trasferito ai sensi della Legge n. 56/2014).

Dalla medesima tabella si ricava, altresì, il numero dei comandi in entrata, i quali risultano in costante aumento dal 2015 al 2019; in particolare dal 2018 l'aumento è pari a n. 5 unità, incrementando il numero dei soggetti comandati da n. 65 unità a n. 70 unità; complessivamente nel triennio 2017/2019 l'aumento è stato di n. 13 unità (da n. 57 unità a n. 70 unità). Inoltre, quanto allo specifico istituto del "comando" la Regione allega un prospetto analitico (di seguito riportato) dei comandi in entrata in riferimento all'esercizio 2019, precisando che la tale istituto è utilizzato, generalmente, nei confronti per personale appartenente al comparto delle Autonomie locali, comprese le Regioni a statuto speciale, o dipendente degli Enti strumentali o degli Enti del comparto della Sanità, anche se può essere richiesto altresì per personale appartenente ad Enti pubblici, anche economici, operanti nel territorio nazionale.¹³⁰ A seguito di richiesta istruttoria integrativa prot. n. 3178 del 17/06/2020, in merito alla discrasia concernente le unità di personale in comando al 31/12/2019 presso la Regione: in particolare la tabella 6.1 allegata alla relazione di cui al prot. 193437/2020 riporta un numero di personale comandato in ingresso, al 31/12/2019, pari a n. 70 unità, mentre la tabella 5.3 relativa alla spesa sostenuta per il predetto personale riporta, alla medesima data, un numero di rimborsi per n. 60 unità, la Regione a superamento dell'apparente non coincidenza dei dati, con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 (acquisita a prot. C.d.c.. n. 3258/2020) motiva come segue *"La differenza dei dati riportati rispettivamente nelle tabelle 5.3 e 6.1 è dovuta al diverso metodo di computo legato al differente tipo di riscontro da fornirsi in merito ai quesiti formulati. In un caso si tratta di un dato di prevalente carattere economico e nell'altro di carattere numerico. Nello specifico, la Regione del Veneto procede a rimborsare, agli enti di provenienza, il personale comandato in entrata non sulla scorta di cadenzati pagamenti mensili (non generando i relativi cedolini paga che vengono invece generati dagli stessi enti comandanti), ma in base alle richieste che di volta in volta pervengono,*

¹³⁰ In relazione ai comandi in ingresso, la Regione, inoltre, evidenzia che procede al rimborso *"(...) all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, per il periodo di durata del comando, il trattamento economico complessivo anticipato dall'ente comandante, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali e normative, anche regionali (nello specifico: art. 1 LR n. 22/2007 e s.m.i. ed art. 21, comma 2 quater, L.R. n. 54/2012 e s.m.i.)."*

previa verifica di quanto effettivamente dovuto. La Regione provvede infatti ad effettuare le operazioni di rimborso all'Ente di provenienza solo a seguito di formale richiesta presentata da quest'ultimo, con le tempistiche dallo stesso stabilite, che possono variare - e nei fatti variano - da ente ad ente.

Sovente gli Enti non chiedono il rimborso in maniera regolare durante l'anno solare, causando così uno sfasamento temporale tra personale in servizio e personale speso/rimborsato. Questo disallineamento temporale si riflette sulla tabella 5.3, che riporta il numero di dipendenti rimborsati, rispetto alla tabella 6.1 che riporta invece il numero di dipendenti che hanno prestato servizio in regime di comando in entrata.”

Tabella 1 – Movimenti personale comandato in entrata 2019

ANNO 2019	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
TOTALI	1	12	11	4	28
Comando in entrata	1	11	11	4	27
Comando in entrata part-time		1			1
ANNO 2019	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
TOTALI	1	13	7	2	23
Fine Comando in Entrata	1	11	7	1	20
Fine comando in entrata part-time		2			2
Fine comando per Stabilizzazione				1	1
SALDO MOVIMENTI	0	-1	4	2	5
	Categoria B	Categoria C	Categoria D	DIRIGENTI	Totale complessivo
PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA AL 31/12/2019	2	17	32	19	70

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

In relazione ad apposita richiesta, concernente l'approvazione di “nuovi” regolamenti o provvedimenti di modificazione di regolamenti esistenti relativi al personale regionale, la Regione evidenzia che “In esecuzione della DGR 22 ottobre 2018, n. 1525 nel corso del 2019 è stata predisposta dalla Direzione Organizzazione e Personale e resa disponibile nella Intranet la regolamentazione di riferimento (Linee guida e Informativa per la Tutela della salute e sicurezza) per la sperimentazione del lavoro agile, da concludersi indicativamente il 31 dicembre 2019 in previsione di una successiva messa a regime dell'istituto.

Con Circolare prot. n. 357372 del 9 agosto 2019 sono state impartite al personale regionale disposizioni per la gestione della flessibilità del congedo obbligatorio di maternità in recepimento della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i successivi 5 mesi.

Nel corso dell'anno 2019 è stata altresì adottata la disciplina della mobilità interna per il personale della Giunta Regionale, al fine di rispondere alle numerose istanze del personale dipendente, volte a cambiare la struttura di iniziale assegnazione per esigenze personali e/o per una crescita professionale, ma anche per consentire alle strutture regionali una maggiore dinamicità nella mobilità interna tra aree e all'interno della stessa area.

La disciplina è stata preliminarmente condivisa al tavolo con le Organizzazioni Sindacali secondo quanto disposto dall'art.5, comma 3, lettera h) del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e dall'art.9 del CCDI del personale regionale del comparto 2018-2020, sottoscritto in data 20 dicembre 2018.

La regolamentazione è stata approvata con la delibera di Giunta DGR n. 446 del 23 aprile 2019 e ne è stata garantita la conoscenza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale personale informa della disciplina.

La nuova disciplina definisce i nuovi criteri generali di priorità per la mobilità ispirati, fermo restando la funzionalità degli uffici, alla valutazione delle esigenze familiari e logistiche del lavoratore e alla sua valorizzazione professionale secondo un ordine che tiene conto:

- 1) dei motivi di salute e motivi familiari dell'interessato, adeguatamente documentati;*
- 2) della attinenza del percorso professionale con il posto da ricoprire;*
- 3) della data di presentazione dell'istanza di mobilità;*
- 4) dell'avvicinamento della sede lavorativa alla residenza dell'interessato;*
- 5) della anzianità di servizio dell'interessato nelle funzioni e/o struttura di appartenenza.*

E' stata anche prevista la costituzione di un apposito collegio in relazione ai trasferimenti per incompatibilità ambientale.

Nel corso dell'anno 2019 sono state predisposte, in esecuzione della DGR del 22 ottobre 2018 n. 1525, sul lavoro agile, le Linee guida e l'Informativa per la Tutela della salute e sicurezza nella sperimentazione del lavoro agile, da concludersi indicativamente il 31 dicembre 2019 in previsione di una successiva messa a regime dell'istituto. In materiale è stato reso disponibile nella Intranet regionale."

Con la citata richiesta istruttoria integrativa prot. C.d.c. n. 3178/2020, questa Sezione chiedeva alla Regione di motivare, altresì, l'intervenuta modifica, nell'anno 2019, all'art. 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016 n. 1¹³¹. A riscontro, la Regione ha precisato che

¹³¹ L'art. 1 del Regolamento regionale n. 1 del 04 marzo 2019 concernente "Modifica del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni

“(...) la riorganizzazione introdotta dalla L.R. n. 54/2012 ha significativamente ridotto il numero delle strutture apicali regionali, con una razionalizzazione sia organizzativa che a livello di contenimento della spesa. Peraltro, la vastità delle Aree, che raggruppano materie oltremodo eterogenee, necessitava di un presidio attraverso le nuove figure dei vice direttori di Area (art. 9, comma 5 bis, L.R. n. 54/2012¹³²), che il succitato Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016 limitava ad uno per Area. Nello specifico, quest’ultimo, all’articolo 3, nel dare attuazione alla figura dei Vicedirettori di Area aveva stabilito una limitazione, non prevista dalla legge regionale, nel numero di Vicedirettori di Area individuabili con riferimento a ciascuna Area, prevedendo espressamente che questi non potevano essere più di uno. A seguito delle intervenute modifiche all’assetto organizzativo delle Strutture della Giunta regionale, si è riscontrato che le attuali competenze attribuite alle Aree e l’elevato livello di specializzazione richiesto in ragione delle varie materie seguite da ciascun responsabile di Area, hanno portato a ritenere opportuno prevedere la possibilità di nomina anche di più Vicedirettori di Area all’interno di ciascuna di queste.

Rilevato che la legge regionale non vincola la Giunta ad individuare un unico Vicedirettore per ciascuna Area e che tale limite è stato invece introdotto dal regolamento regionale 1/2016, al fine di consentire l’eventuale nomina di più Vicedirettori per la medesima Area, la Giunta stessa ha adottato una modificazione dell’articolo 3 del citato regolamento regionale con il proprio successivo Regolamento regionale n. 1 del 4 marzo 2019.”

La Regione evidenzia inoltre che la predetta modifica non ha, comunque, avuto concretizzazione tramite nomine che abbiano determinato la contemporanea presenza di più di un Vicedirettore per ciascuna Area formalmente istituita presso la Giunta regionale.

delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e sue successive modificazioni", rubricato "Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1" ha sostituito l'articolo 3 del regolamento regionale 31 maggio 2016 come segue " 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis, della legge regionale 54/2012, la Giunta regionale, per l'espletamento delle attività dell'Area, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare l'esercizio di proprie funzioni ad uno o più Direttori di Direzione incardinata nell'Area. Il Direttore delegato assume la denominazione di Vicedirettore di Area.

2. L'individuazione dei Vicedirettori di Area è effettuata con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato.

3. Il Direttore di Area, a seguito del provvedimento di cui al comma 2, con proprio decreto, delega al Vicedirettore di Area l'esercizio delle funzioni di propria competenza indicandole espressamente; la delega ha effetto per tutta la durata dell'incarico del Direttore di Area delegante e può essere revocata con decreto dello stesso.

4. Nell'esercizio della delega il Vicedirettore di Area agisce in nome proprio con i poteri del Direttore di Area, fatta salva la facoltà per quest'ultimo, previa comunicazione scritta al delegato, di esercitare in qualsiasi momento le funzioni delegate.

5. In caso di nomina di più Vicedirettori per una medesima Area, la Giunta regionale, su proposta del Direttore di Area interessato, individua il Vicedirettore incaricato, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 54/2012, di svolgere le funzioni del Direttore di Area in caso di sua assenza o temporaneo impedimento ad esercitare l'incarico."

¹³² L'art. 9 comma 5 bis della L.R. n. 54/2012 prevede che "La Giunta regionale, anche ai sensi dell'articolo 24, può autorizzare ciascun Direttore di Area a delegare proprie funzioni ad altro Direttore, che assume la denominazione di Vicedirettore di Area. L'individuazione del Vicedirettore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore di Area interessato."

Tabella 2 – Personale serie storica 2019-2014

CONSIGLIO																										
31/12/2019						31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014		
		di cui:						di cui:					di cui:					di cui:								
	DOTAZIONE DUPCR 21/2019	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 63/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA
DIR	14	14	14		1	14	14	14		0	14	14	14		0	14	14	14		0	14	14	0	14	17	0
D	55	49	49		5	52	47	47		6	53	46	46		6	53	50	50		4	53	52	3	53	55	3
C	62	55	55		3	67	59	59		4	61	60	60		5	61	62	62		3	61	63	4	61	66	3
B	47	44	44			46	43	43		0	45	45	45		0	45	46	46		0	45	48	1	45	52	2
A	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	178	162	162	0	9	179	163	163	0	10	173	165	165	0	11	173	172	172	0	7	173	177	8	173	190	8
GIUNTA																										
31/12/2019						31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014		
		di cui:						di cui:					di cui:					di cui:								
	DOTAZIONE D.G.R. 1442/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 1442/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 429/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE D.G.R. 429/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA
DIR	204	147	139	8	18	204	159	150	9	17	208	168	159	9	19	208	172	163	9	18	248	173	17	248	180	15
D	1295	1256	1122	134	27	1295	1210	1066	144	22	1305	1121	972	149	18	1305	1141	988	153	11	1146	999	9	1146	1027	8
C	882	757	630	127	14	882	767	628	139	14	887	798	651	147	7	887	827	676	151	5	727	674	4	727	688	7
B	657	494	430	64	2	657	534	466	68	2	657	554	482	72	2	657	568	496	72	1	583	507	3	583	530	5
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTALE	3040	2657	2322	335	61	3040	2673	2311	362	55	3059	2644	2265	379	46	3059	2712	2325	387	35	2704	2355	33	2704	2427	35
REGIONE VENETO																										
31/12/2019						31/12/2018					31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014		
		di cui:						di cui:					di cui:					di cui:								
	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA
DIR	218	161	153	8	19	218	173	164	9	17	222	182	173	9	19	222	186	177	9	18	262	187	17	262	197	15
D	1350	1305	1171	134	32	1347	1257	1113	144	28	1358	1167	1018	149	24	1358	1191	1038	153	15	1199	1051	12	1199	1082	11
C	944	812	685	127	17	949	826	687	139	18	948	858	711	147	12	948	889	738	151	8	788	737	8	788	754	10
B	704	538	474	64	2	703	577	509	68	2	702	599	527	72	2	702	614	542	72	1	628	555	4	628	582	7
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0	0	2	0	0	2	0
TOTALE	3218	2819	2484	335	70	3219	2836	2474¹³³	362	65	3232	2809	2430	379	57	3232	2884	2497	387	42	2877	2532	41	2877	2617	43

Note:1) La consistenza dei Dirigenti comprende anche il personale esterno assunto per incarico dirigenziale a termine2) Consistenza Giunta al 31/12/2018 è stata assestata.

Fonte: Tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹³³ A seguito di nota istruttoria di questa Sezione (rif. prot. Cdc n. 3178/2020) con la quale veniva rilevata la discrasia di alcune voci relative alla consistenza del personale in forza alla Giunta regionale al 31/12/2018 e il conseguente "assestamento" della consistenza complessiva data dal numero di unità di personale in forza alla Giunta e al Consiglio, la Regione con nota prot. n. con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 (acquisita a prot. Cdc n. 3258/2020) ha precisato che "L'assestamento di personale per l'anno 2018, individuabile alla Tabella 4.1, è dovuto al fatto che il dato relativo alla consistenza al 31/12/2018, fornito lo scorso anno, era in realtà già comprensivo di movimenti di personale di competenza del primo bimestre dell'anno 2019. Ciò ha determinato la necessità, per correttezza del dato di raffronto indicato nella citata tabella 4.1, di operare l'assestamento indicato nella nota in calce alla tabella stessa."

A integrazione dei dati sopra riportati, la Regione ha trasmesso, altresì, una tabella concernente il quadro di sintesi concernente tutto il personale con rapporto di lavoro flessibile, suddiviso per tipologie contrattuali. La relazione regionale, sul punto, evidenzia che *“Sempre con riferimento al personale con rapporti di lavoro flessibile, viene separatamente evidenziato il personale i cui costi gravano interamente sul bilancio regionale (prevalentemente personale di diretta collaborazione degli organi politici ex L.R. n. 54/2012) da quello speso con fondi comunitari o statali (personale progetti obiettivo CCNL 14/09/2000, nonché, dall’anno 2018, anche alcuni dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato adibiti in via esclusiva alla gestione di specifici programmi comunitari). Da ultimo, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono relativi a posizioni finanziate con fondi comunitari, statali e/o regionali.”*¹³⁴

Tabella 3 Tipologie contrattuali inerenti ai rapporti di lavoro flessibile

		Posizione giuridica	categoria personale					Totale
			B	C	D	DIR	G	
CONSIGLIO REGIONALE	Strutture amministrative. C.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9				1		1
	Gabinetto				1	1		2
	Gruppi Consiliari	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)	4 ¹³⁵	18 ¹³⁶	2	5		29
		TOTALE CONSIGLIO	4	18	3	7	0	32 ¹³⁷
GIUNTA REGIONALE	Strutture amministrative G.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9				1		1
		GIORNAL. -COM./DISTAC. DA CONSIGLIO A GIUNTA					1	1
		GIORNALISTA					2	2 ¹³⁸
		NOVANTISTA	1					1
		PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000		6 ¹³⁹	12			18
	Strutture politiche G.R.	Art. 8 L.R. 54/2012	3	8 ¹⁴⁰	7 ¹⁴¹	4 ¹⁴²		22
	TOTALE GIUNTA	4	14	19	5	3	45 ¹⁴³	
	TOTALE REGIONE DEL VENETO	8	32	22	12	3	77 ¹⁴⁴	
	CO.CO.CO	Finanziati con RISORSE STATALI E COMUNITARIE					9 ¹⁴⁵	
		Finanziati con RISORSE REGIONALI (CONSIGLIERA DI PARITA' e REVISORI DEI CONTI)					2	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹³⁴ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 193437 del 15/05/2020 acquisita a prot. C.d.c. n. 2828 del 21/05/2020 - punto 4) dell'allegata Relazione.

¹³⁵ Risulta la diminuzione di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹³⁶ Risulta l'aumento di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹³⁷ Il totale complessivo risulta invariato rispetto all'anno 2018.

¹³⁸ Risulta l'aumento di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹³⁹ Risulta l'aumento di n. 4 unità rispetto all'anno 2018.

¹⁴⁰ Risulta la diminuzione di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹⁴¹ Risulta la diminuzione di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹⁴² Risulta la diminuzione di n. 1 unità rispetto all'anno 2018.

¹⁴³ Il totale complessivo risulta invariato rispetto all'anno 2018.

¹⁴⁴ Il totale complessivo risulta invariato rispetto all'anno 2018.

¹⁴⁵ Risulta la diminuzione di n. 11 unità rispetto all'anno 2018.

5.4 Il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

L'ampia tematica delle pari opportunità è stata affrontata nei suoi diversi aspetti sia livello nazionale sia a livello comunitario. L'Unione Europea svolge, infatti, anche in questo settore un ruolo fondamentale nella definizione di principi di pari opportunità fra uomo e donna, nella fissazione di obiettivi di sviluppo delle politiche di genere nei diversi Stati membri, nonché nel contrasto a qualsiasi forma di discriminazione negli ambiti lavorativi, economici e sociali. L'art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*" prevede che le amministrazioni pubbliche garantiscano la parità tra uomini e donne, l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro, così come un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e l'art. 57 del medesimo decreto legislativo ha previsto che le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» che ha sostituito, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Al fine pertanto di rendere effettiva e concreta tale tutela e allo stesso tempo di contenere la spesa pubblica, il legislatore ha posto tra i vincoli generali l'adozione del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, la cui inottemperanza comporta il divieto di assunzione di nuovo personale ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

Tale strumento è introdotto e disciplinato dall'articolo 48, rubricato "*Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni*" del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*". L'art. 48 infatti espressamente dispone che "*Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui*

all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

In altri termini, il legislatore statuisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di predisporre, sulla base di un sistema di consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, i competenti organismi di parità e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto, i piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Inoltre, all'art. 42 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, vengono elencate le finalità delle azioni positive quali: l'eliminazione della disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; il favorire della diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; il favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; il superamento delle condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; la promozione dell'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; il favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di

lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi e la valorizzazione del contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.

E al successivo art. 43, viene precisato che le azioni di cui all'art. 42¹⁴⁶ possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l'impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nell'anno 2019, inoltre, in data 26 giugno è stata emanata la direttiva n. 2/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità¹⁴⁷, in sostituzione della precedente direttiva 23 maggio 2007 recante "*Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche*" e aggiornamento di alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei "*Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*"

Con la citata direttiva sono definite le linee di indirizzo dirette ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità, ai sensi "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", ai fini della valorizzazione del benessere dei lavoratori e di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione.

Al punto 3.2 dedicato ai Piani Triennali di azioni positive dispone che entro il 30 marzo, i Comitati unici di garanzia devono presentare agli organi di indirizzo politico-amministrativo una relazione sulla situazione del personale dell'ente di appartenenza riferita all'anno precedente, contenente una apposita sezione sulla attuazione del suddetto Piano triennale e, ove non adottato, una segnalazione dell'inadempienza dell'amministrazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche all'Organismo indipendente di Valutazione (OIV), ed è rilevante ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

¹⁴⁶ L'art. 42 del D.Lgs. n. 198/2006 è rubricato "*Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)*"

¹⁴⁷ La direttiva è stata registrata dalla Corte dei conti in data 16 luglio 2019.

Il Piano triennale di azioni positive, inoltre, deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, anche come allegato al Piano della performance, essendo collegato proprio al ciclo della performance.

La Regione, tuttavia, con nota prot. n. 193437 del 15/05/2010 acquisita a prot. C.d.c. n. 2828 del 20/05/2020 ha dichiarato che nel corso dell'anno 2019 il Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019 approvato con D.G.R. n. 611 del 08 maggio 2017¹⁴⁸, il quale è articolato in tre principali Aree di intervento¹⁴⁹, non ha subito aggiornamenti/rimodulazioni.

La Regione precisa però che in attuazione del Piano stesso, la Regione ha avviato un *“nuovo Servizio di Ascolto Psicologico (SAP) in collaborazione con l'Università di Padova – Dipartimento di Psicologia Generale, approvato con DGR 146 del 22/2/2019 e promossi vari corsi di formazione, in particolare un corso di formazione finalizzato all'aggiornamento della cultura organizzativa dei dipendenti. Inoltre, nel corso del 2019 è stata avviata la sperimentazione del Lavoro Agile o Smart Working in sostituzione del telelavoro, in attuazione della DGR n. 1525 del 22/10/2018”*.

Con successiva nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 (acquisita a prot. C.d.c. n. 3258/2020) ha giustificato il mancato aggiornamento con la circostanza che prima della pubblicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 non era richiesto l'aggiornamento annuale dello stesso, aggiungendo che *“L'amministrazione regionale del Veneto, anticipando la Direttiva citata, aveva previsto già con il precedente Piano di Azioni Positive (PAP), approvato con DGR n. 611 del 8 maggio 2017, un processo di progressiva integrazione del PAP con il Piano della misurazione della performance organizzativa e la costituzione di un Comitato di monitoraggio e verifica. Tale Comitato aveva il compito di monitorare le azioni intraprese e verificare i risultati previsti al fine di proporre eventuali modifiche/integrazioni del Piano stesso. Il suddetto Comitato, costituito in data 6 ottobre 2017 per l'insediamento e la programmazione*

¹⁴⁸ Con D.G.R. n. 611 del 08 maggio 2017 avente ad oggetto il *“Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48”* con la quale è stato:

- approvato il Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019;
- dato incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di eseguire il provvedimento, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, gli Organismi Interni di Valutazione di Giunta e Consiglio e con gli altri soggetti regionali preposti alle pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere organizzativo;
- deliberata la trasmissione del predetta D.G.R., per il tramite della competente Direzione Organizzazione e Personale, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai fini dell'attuazione del Piano triennale di azioni positive 2017-2019 nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale (trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e connesso con l'attività del CUG della Regione del Veneto, rappresentativo di tutto il personale regionale di Giunta e Consiglio).

¹⁴⁹ Le aree di intervento del Piano Triennale sono: 1) Promozione del benessere e delle pari opportunità di tutto il personale regionale a seguito dell'assestamento organizzativo, comprensivo dell'integrazione nei ruoli regionali del personale provinciale; 2) Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale, benessere lavorativo, tutela della salute e promozione della sicurezza sul luogo di lavoro; 3) Promozione delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alle discriminazioni.

dei lavori, si è riunito annualmente in data 6 marzo 2018 e 14 marzo 2019 per la condivisione dello stato di avanzamento del PAP e la valutazione di eventuali ulteriori azioni e approvando una sintesi finale del monitoraggio effettuato che è stata recepita nella predisposizione del nuovo PAP triennale di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 650/2020 (leggasi 659/2020), previo coinvolgimento del CUG, di approvazione del Piano di Azioni Positive valido per il triennio 2020-2022.” Tali argomentazioni sono state ribadite dalla Regione in occasione del contraddittorio orale tenutosi in adunanza pubblica il 03 luglio 2020.

Questa Sezione, pertanto, prende atto dell'avvenuta approvazione del “nuovo” Piano di Azioni Positive (triennio 2020/2022), ribadendo, tuttavia, che l'attività di monitoraggio costituisce un'attività distinta dall'aggiornamento vero e proprio del Piano triennale e auspicandone, pertanto, per i prossimi esercizi, il puntuale adempimento.

5.5 Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza non costituisce un mero adempimento burocratico, al contrario, rappresenta uno strumento volto a prevenire i fenomeni corruttivi e, più in generale, i comportamenti non etici, attraverso lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione di specifiche ed adeguate misure organizzative che si presentino idonee a impedire il verificarsi del rischio corruttivo.

Anche la prevenzione amministrativa della corruzione e, più in generale, la prevenzione al contrasto, di ogni forma di illegalità è stata oggetto di interventi sia a livello nazionale sia sovranazionale¹⁵⁰; il fenomeno corruttivo, infatti, comporta un forte impatto sociale in quanto genera rilevanti danni di tipo economico, sia in via diretta sia in via indiretta mediante diminuzione/perdita della credibilità delle istituzioni, a cui consegue la perdita di investimenti e la decelerazione dello sviluppo economico.

Quanto alla normativa nazionale si deve fare riferimento, in via principale, alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” che, con approccio multidisciplinare, prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica

¹⁵⁰ Tra i vari interventi normativi sovranazionale si citano: la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la successiva legge 3 agosto 2009, n. 116; la Convenzione penale sulla corruzione, predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

amministrazione in conformità agli standards internazionali, per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Il PTPC rappresenta, infatti, uno degli strumenti fondamentali, di cui dispone ciascuna Amministrazione, per dare concreta e specifica attuazione alle disposizioni regolatorie, normative e amministrative, dettate in materia e per dare evidenza alla strategia di prevenzione della corruzione, individuata e definita quale efficace mezzo di prevenzione e contrasto dell'illegalità nell'ambito di ogni singolo ente.

In particolare, l'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, prevede che sia l'organo di indirizzo a definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiranno il contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Detto Piano è adottato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dall'organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e viene trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione. In base al successivo comma 9, il Piano risponde alle seguenti finalità:

- a) *individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*
- b) *prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;*
- c) *prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;*
- d) *definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;*
- e) *definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;*

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.”

Come visto per il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, anche l’attività diretta alla gestione del rischio corruttivo richiede l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione, ed in particolare con il ciclo di gestione della performance, allo scopo di assicurare le condizioni per la sostenibilità organizzativa della complessiva strategia di prevenzione della corruzione in sede amministrativa, intesa nella più ampia accezione di *maladministration*, in coerenza, altresì, con la programmazione finanziaria e di bilancio dell’Amministrazione.

A seguito di specifica richiesta istruttoria di questa Sezione in merito ad intervenuti provvedimenti di aggiornamento/rimodulazione intervenuti nel corso dell’anno 2019, la Regione ha trasmesso la nota prot. n. 0186684 del 11 maggio 2020 (acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020) con la quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (DPO) ha dichiarato che nel corso dell’esercizio non si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di aggiornamento/rimodulazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano vigente, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è stato adottato con D.G.R. n. 63 del 29 gennaio 2019 per il triennio 2019/2021. Nel citato provvedimento viene evidenziato che il piano è aggiornato alle recenti indicazioni fornite da ANAC con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, per quanto attiene alle indicazioni in merito alle procedure di gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali e la gestione dei rifiuti.

Al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza il legislatore ha collegato degli obblighi di trasparenza. Il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, di “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.”. Nello specifico, si rammenta l’art. 10 comma 8 lett. a), come sostituita dall’art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che prevede a carico di ogni amministrazione, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»¹⁵¹, tra l’altro, anche il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

¹⁵¹ rif. art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013

La Regione risulta aver provveduto correttamente alla pubblicazione del citato piano sul sito proprio istituzionale alla sezione: «Amministrazione trasparente», sotto la voce “Disposizioni generali” al link <https://www.regione.veneto.it/disposizioni-generalis>.

5.6 La programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione del Veneto

La pianificazione finanziaria della spesa di personale è programmata tramite l’adozione annuale del Piano triennale dei fabbisogni del personale. Tale documento costituisce, infatti, l’adempimento prodromico rispetto alla procedibilità degli atti di reclutamento di nuovo personale ed appare lo strumento indispensabile ai fini della modifica della propria pianificazione per adattarla al mutevole quadro normativo vigente, che proprio in relazione al contenimento della spesa del personale, ed in particolare per ciò che riguarda le percentuali del *turn over*, è mutato di anno in anno.

La mancata adozione del Piano triennale comporta, infatti, il divieto di assumere nuovo personale; tale divieto è applicabile a decorrere dal 30 marzo 2018, e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo ministeriali¹⁵².

La norma di riferimento in tema di programmazione di personale è l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, concernente l’ *“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale”*, il quale dopo aver previsto, al comma 1, l’obbligo di adozione del Piano Triennale dei fabbisogni, al comma 2, specifica che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Il successivo comma 3 prevede, inoltre, che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale*

¹⁵² A tal proposito, l’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce: *“Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all' articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall' articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all' articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”*.

rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”

L'art. 6, per di più, deve essere letto in combinato disposto con altre due disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero l'art. 33¹⁵³ sulle eccedenze di personale, e l'art. 35 comma 2¹⁵⁴ ai fini della coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. L'art. 33, comma 2, prevede l'ulteriore divieto di effettuare assunzioni, in caso di inadempimento dell'obbligo della ricognizione annuale.

¹⁵³L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un' informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.

7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.”

¹⁵⁴ L'art. 35 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che “Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa”.

Nell'anno 2019, la Regione, in attuazione del sopra riportato art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come riformulato dal D.Lgs. n. 75/2017, ha approvato i seguenti provvedimenti relativi alla programmazione del fabbisogno:

- la D.G.R. n. 642 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "*Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Rimodulazione del piano assunzioni per l'anno 2019*"; con tale provvedimento la Regione ha proceduto alla rimodulazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020, ai sensi degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, predisponendosi alla preliminare attuazione di quanto stabilito dal D.L. n. 4/2019, che consente alle pubbliche amministrazioni di anticipare al 2019 l'attuazione della capacità assunzionale 2020 al fine di fronteggiare gli effetti del *turn over* causato dalle domande di pensionamento per "quota 100";
- la D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, avente ad oggetto "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021*"; con tale provvedimento la Regione ha approvato dunque il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale regionale per il triennio 2019/2021, ai sensi degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165¹⁵⁵;

Con l'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001¹⁵⁶ - immutato per l'anno 2019 - il legislatore, inoltre, ha previsto l'emanazione delle Linee di indirizzo¹⁵⁷, tramite le quali, si sono poste le basi per il superamento del sistema tradizionale incentrato sulla dotazione organica, strumento rigidamente costruito in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate¹⁵⁸.

¹⁵⁵ La Regione del Veneto evidenzia nella Relazione trasmessa con nota prot. n. 193437 del 15 maggio 2020 acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020 che il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021 è stato aggiornato e rimodulato nel mese di gennaio 2020, con D.G.R. n. 28 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Aggiornamento DGR n. 1514 del 22 ottobre 2019 avente ad oggetto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021, in attuazione dei recenti interventi legislativi nazionali e regionali.*" precisando che "*L'adeguamento si è reso necessario tenuto conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità nazionale per l'anno 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) e dal collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020 (Legge Regionale n. 44 del 25 novembre 2019).*"

¹⁵⁶ L'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 è stato introdotto dall'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75

¹⁵⁷ Le Linee di indirizzo sono state approvate con D.M. 8 maggio 2018 recante "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2018, n. 173. Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle successive Linee di Indirizzo ministeriali, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo restando, che con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, inoltre, le stesse linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

¹⁵⁸ Il superamento dello strumento della dotazione organica, nasce dall'esigenza del legislatore di rendere più duttile l'azione della pubblica amministrazione, superando l'automatismo nel mantenimento dei posti in organico nella struttura dell'ente anche nel momento della cessazione dei dipendenti. Detto automatismo operava in tutti i casi - in verità frequenti - in cui le amministrazioni non adeguavano la dotazione organica alle mutate esigenze emergenti dalla Programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, come imponevano le disposizioni contenute nella formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 75/2017.

Il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), invero, costituisce uno strumento maggiormente flessibile, modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente e definito in coerenza - ed a valle - dell'attività di programmazione complessivamente intesa, in ossequio alle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In base al D.M. 8 maggio 2018, l'eventuale modifica del Piano in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere adeguatamente motivata.

Il piano triennale deve, inoltre, svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari connessi con gli stanziamenti di bilancio, con quelli in materia di spesa del personale ed, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, che a loro volta, si suddividono, ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 150/2009, in "obiettivi generali" e "obiettivi specifici", senza comportare maggiori oneri per la finanza pubblica; tale documento costituisce, dunque anche, uno strumento di controllo della spesa e del rispetto dei limiti contenuti nell'art. 1, commi 557 quater della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato (vincoli assunzionali ai quali sono assoggettati anche le regioni).

Secondo le citate Linee di indirizzo, infatti, la dotazione organica deve essere riferita, nei PTFP, in termini finanziari con valenza "figurativa", esclusivamente per la quantificazione della spesa massima potenziale espressa dal PTFP, nel rispetto dei vincoli di spesa previsti, ovvero, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 165/2001, il PTFP dovrà indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Del resto, al concetto di fabbisogno è sottesa una duplice analisi, da un lato un'analisi di tipo quantitativo, in riferimento al contingente di personale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, d'altro lato un'analisi di tipo qualitativo, in riferimento alle tipologie e competenze professionali, che meglio soddisfino le esigenze dell'amministrazione, la quale deve tener conto, altresì, delle professionalità cd. emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Le stesse linee guida precisano che la spesa del personale in servizio - sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali

e dall'articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017 - non possa essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata.

Ne consegue che le Amministrazioni avranno la facoltà di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato¹⁵⁹.

A conferma dei principi e delle direttive sopra riportate, non si può non citare una recente pronuncia della Corte Costituzionale, la sentenza n. 154 del 21 maggio 2019, che nell'ambito di un giudizio di impugnazione di alcune norme di una legge regionale della Regione autonoma Sardegna ribadisce che *“L'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, infatti, disciplina, tra l'altro, il cosiddetto piano triennale dei fabbisogni di personale, prevedendone con chiarezza l'adozione ad opera degli organi di vertice delle amministrazioni. Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018 –recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche e adottato ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 – evidenzia che il piano si configura come un atto di programmazione, e ribadisce che esso deve essere approvato dal competente organo deputato all'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprio ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.*

Il piano si sviluppa, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente, per poter essere variato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale.”

Con la citata D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019 di approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021, inoltre, la Regione dà atto di aver ottemperato agli adempimenti previsti per legge, la cui inosservanza avrebbe comportato il divieto di procedere a nuove assunzioni. In particolare, Regione - Giunta Regionale ha:

- adottato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020 con D.G.R. n. 1442 dell'8 ottobre 2018 ed alla conseguente trasmissione, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
- adottato il Piano triennale della Performance con D.G.R. n. 64 del 29 gennaio 2019;

¹⁵⁹ In tal senso leggesi la deliberazione di questa Sezione n. 548/2018/PAR.

- adottato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con D.G.R. n. 611 dell'8 maggio 2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- rideterminato la propria dotazione organica con D.G.R. n. 703 del 17 maggio 2016, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Inoltre, a seguito di attestazione del Direttore dell'Area Risorse Strumentali (prot. regionale n. 428138 del 4 ottobre 2019) con la medesima D.G.R. n. 1514/2020 viene dato atto, con riferimento agli adempimenti ed ai vincoli di finanza pubblica, del rispetto dei seguenti obblighi:

- principio del pareggio di bilancio negli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 475 L. n. 232/2016);
- termini di trasmissione della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) L. n. 208/2015);
- termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di invio dei relativi dati (art. 9, comma 1-quinques, D.L. n. 113/2016);
- comunicazione relative agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016);
- obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008.

5.6.1 La capacità assunzionale nel 2019

Con deliberazione n. 642 del 21 maggio 2019, la capacità assunzionale aggiornata della Giunta Regionale è stata determinata per l'anno 2019 in euro 3.208.710,33, *“a valere sul 100% delle cessazioni di personale verificatesi dal 01/01/2018 al 31/12/2018, e sul residuo del piano occupazionale 2018, a valere sulle cessazioni del 2017¹⁶⁰”*; per l'anno 2020 in euro 4.280.010,06 *“a*

¹⁶⁰ L'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, come da ultimo modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 prevede che *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”*

valere sul 100% delle cessazioni di personale previsionali dal 01/01/2019 al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quater del D.L. 90/2014 e comma 5 sexies, introdotto dal D.L. n. 4/2019¹⁶¹".

Le cessazioni valide ai fini assunzionali, escluse le cessazioni di personale per trasferimento, intervenute nell'anno 2018, sono pari a n. 109 unità; mentre le cessazioni previsionali anno 2019, alla data del 17 maggio 2019 (rif. D.G.R. n. 642/2019) ammontavano a n. 146 unità.

Nell'anno 2019, inoltre, con D.G.R. n. 1514 del 22 ottobre 2019, la Regione ha provveduto ad approvare il "*Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021*".¹⁶²

Con tale provvedimento la Regione ha provveduto ad aggiornare la programmazione dei fabbisogni adottata con D.G.R. n. 1442 dell'08 ottobre 2018, come rimodulata con citata D.G.R. n. 642/2019, autorizzando "*l'anticipo del 25% della capacità assunzionale 2020 al fine di coprire l'ulteriore turn over che si sarebbe realizzato nel corso del 2019, anche per effetto dell'applicazione dell'istituto della c.d. "quota 100". Il PTFP 2019/2021 ha pertanto ridefinito le previsioni di cessazione del personale del comparto per il triennio 2019/2020, nonché quelle relative al personale di qualifica dirigenziale, sempre riferite al triennio 2019/2020*"¹⁶³ e rideterminando la capacità assunzionale per il triennio 2019/2021, come di seguito riportato:

- Anno 2019 – residuo (cessazioni 2018): euro 206.000,00 + anticipo 25% capacità assunzionale 2020, pari a euro 1.297.380,91;
- Anno 2020 (previsione cessazioni 2019): euro 5.189.523,65, di cui 1.297.980,91 anticipati al 2019;
- Anno 2021 (previsione cessazioni 2020): euro 3.944.516,38.

Il numero complessivo di assunzioni (per concorso, obbligatorie ex lege, di categorie protette/soggetti disabili e tramite stabilizzazione del personale precario) effettuate entro il 31/12/2019 è risultato pari a n. 160 unità di personale¹⁶⁴, di cui n. 46 unità risultavano già

¹⁶¹ L'art. 3 comma 5 sexies del D.L. n. 90/2014, inserito dall'art. 14-bis, comma 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, prevede che "*Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over*".

¹⁶² Con relazione allegata al prot. n. 193437/2020, la Regione evidenzia, altresì, che "*Nel mese di gennaio 2020, a seguito della modifica del contesto normativo per opera dalla legge di stabilità nazionale (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) e dal collegato alla legge di stabilità regionale (Legge Regionale n. 44 del 25 novembre 2019) è stata approvata anche la: - La DGR n. 28 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto "Aggiornamento DGR n. 1514 del 22 ottobre 2019 avente ad oggetto il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2019/2021, in attuazione dei recenti interventi legislativi nazionali e regionali"*

¹⁶³ Virgolettato da Regione Veneto nota prot. n. 193437 del 15/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2828/2020- punto 7) dell'allegata Relazione.

¹⁶⁴ La Regione precisa che il numero esatto ammonta a n. 162 unità, includendo anche le immissioni operate dal Consiglio regionale.

dipendenti di ruolo della Regione, con la conseguenza che il carico finanziario si è limitato al differenziale tra il costo della categoria rivestita e quella superiore da assegnare in esito alle procedure concorsuali.¹⁶⁵

In particolare, quanto al personale a tempo determinato la Regione Veneto precisa che le assunzioni a tempo determinato sono finalizzate prevalentemente all'utilizzo di personale a supporto di progetti europei, finanziati con fondi europei, tramite il reclutamento di personale da graduatorie di concorso. Presso la Giunta regionale sono stati assunti n. 26 unità con contratto a tempo determinato: n. 3 unità per attività istituzionali e n. 23 unità per progetti finanziati con capitoli UE/Stato.¹⁶⁶ Quanto alle cessazioni di personale con contratto a tempo determinato presso le strutture della Giunta regionale, la Regione indica in n. 25 unità cessate di cui:

- n. 16 unità per successiva assunzione a tempo indeterminato a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale;
- n. 2 unità per stabilizzazione ex art 20 del D.Lgs. n. 75/2017;
- n. 3 unità per scadenza naturale del contratto a termine;
- n. 3 unità per dimissioni volontarie;
- n. 1 unità per rientro della dipendente assente per congedo maternità (assunto ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 54/2012);

La Regione, dopo aver quantificato la capacità assunzionale per l'anno 2019 ha autorizzato, tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti o approvate nel corso dell'anno, l'assunzione di n. 135 unità di personale come di seguito suddiviso per categorie:

- n. 1 unità Categoria B3, profilo amministrativo;
- n. 34 unità Categoria C, profilo economico;
- n. 24 unità Categoria D, profilo amministrativo;
- n. 31 unità Categoria D, profilo economico;
- n. 45 unità Categoria D, profilo tecnico.

¹⁶⁵ Inoltre, come avvenuto nell'esercizio precedente, la Regione sottolinea che solo un numero limitato delle assunzioni relative al piano occupazionale 2018 è stato effettivamente posto in essere entro il 31/12/2018, mentre il rimanente contingente è stato posto in essere con decorrenza pari o successiva al 01 gennaio 2019, pur tuttavia gravando sulla capacità assunzionale dell'anno 2018.

¹⁶⁶ La Regione dettaglia il dato sopra indicato, precisando che "I dipendenti assunti a tempo determinato, distinti per categoria risultano suddivisi come segue: - n. 1 cat. B3; - n. 8 cat. C1; - n. 16 cat. D1; - n. 1 assunzione a termine per incarico di responsabilità."

Le norme di riferimento, per l'anno 2019, sulla validità delle graduatorie sono: l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito con Legge n. 19/2017¹⁶⁷; l'art. 1 comma 1148, lett. a) della Legge n. 205/2017¹⁶⁸; e l'art. 1 comma 362 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, come sostituito dall'art. 6-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 novembre 2019, n. 128, il quale prevede che *“Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2016 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:*

- a) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;*
- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;*
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;*
- d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria”.* Si evidenzia, tuttavia, che tale comma è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 148, L. 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

La predetta Legge n. 160/2019, infatti, all'art. 1 comma 147, prevede che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:*

- a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed*

¹⁶⁷ L'art. 1 comma 1 della Legge n. 244/2016, prevede, ancora oggi che *“1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

¹⁶⁸ L'art. 1 comma 1148, lett a) della Legge n. 205/2017 prevede ancora oggi che *“In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:*

- a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.” e al successivo comma 149 ha previsto la riduzione del termine previsto all’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, sostituendo il termine “tre anni dalla data di pubblicazione” con il termine “due anni dalla data di approvazione”; il comma 5 ter dell’art. 35 è richiamato sia nell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 244/2016, sia nell’art. 1 comma 1148 lett. a) della Legge n. 205/2017.

Quanto alle assunzioni effettuate ai sensi della Legge n. 68/1999, per le quote a copertura previste per legge sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, nel corso nell’anno 2019 sono state assunte n. 21 unità di personale, come di seguito analiticamente riportato:

- n. 6 unità Categoria B1, profilo esecutivo;
- n. 13 unità Categoria C, profilo amministrativo (concorso riservato Legge n. 68/1999);
- n. 2 unità Categoria C profilo informatico (concorso riservato Legge n. 68/1999)

Nelle Tabelle sotto riportate sono esposti i dati sulle assunzioni e cessazioni sia per il tempo indeterminato che per lavoro flessibile, intervenute nel corso dell’anno 2019.

Tabella 1 Assunzioni anno 2019 - Regione del Veneto

ASSUNZIONI ANNO 2019 - REGIONE DEL VENETO		categoria					Totale complessivo
	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	A	B	C	D	Dirigente	
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)		1	4			5
	Assunzione presso organi politici		1	4			5
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche		0	1	1	1	3
	Assunzione presso organi politici			1	1	1	3
	COMANDATO IN ENTRATA		1	12	11	4	28
	Comando in entrata		1	11	11	4	27
	Comando part -time				1		1
	PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000		1	7	15	0	23
	Assunzione per Progetto Obiettivo		1	7	15		23
	TEMPO INDETERMINATO + DIR. + DIR. ESTERNI	PERS. ESTERNO - L.R.54/2012 ART.21		0	0	0	2
Assunz. a Termine per Incarico di Responsabilità						2	2
RUOLO			11	63	119	4	197
Assunz. per categorie protette/ disabili			5	15			20
Assunzione obbligatoria			3				3
Assunzione per concorso			1	34	100		135
Stabilizzazione personale precario			1		3		4
Incarico di responsabilità a termine					1	1	2
Riammissione in servizio					1		1
Trasferimento da altro Ente			1	14	14	3	32
Totale complessivo			14	87	146	11	258

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 2 Cessazioni anno 2019 - Regione del Veneto

CESSAZIONI ANNO 2019 - REGIONE DEL VENETO		categoria					Totale complessivo
	TIPOLOGIA CESSAZIONE	A	B	C	D	Dirigente	
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)		2	3	0	0	5
	Cessazione contratto a termine			1			1
	Cessazione per dimissioni volontarie		2	2			4
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche			2	2	2	6
	Cessazione contratto a termine			1	2		3
	Cessazione per dimissioni volontarie			1		2	3
	COMANDATO IN ENTRATA		1	13	7	2	23
	Fine Comando in Entrata		1	11	7	1	20
	Fine comando in entrata part-time			2			2
	Fine comando per Stabilizzazione					1	1
	P.O. CCNL 14/9/2000		1	3	15	0	19
	Cessazione contratto a termine				2		2
	Cessazione per dimissioni volontarie		1	1	15		17
	TEMPO INDETERMINATO	COMANDATO USCITA		1	1	2	1
Cessazione per trasferimento ad altro Ente			1	1	2	1	5
RUOLO			45	65	59	14	183
Cessazione per Decesso			5	1	1		7
Cessazione per dimissioni volontarie			27	44	17	2	90
Cessazione per inabilità a proficuo lavoro/invalidità			1	1	1	1	4
Cessazione per pensione anticipata			10	13	17	7	47
Cessazione per pensione di vecchiaia			1	1	9	1	12
Cessazione per limiti di età			1	3	1		5
Cessazione per incarico a termine					2		2
Cessazione per trasferimento ad altro Ente				2	11	3	16
RUOLO (ex Province)			4	12	10	1	27
Cessazione per dimissioni volontarie			2	6	3		11
Cessazione per Decesso				1	1		2
Cessazione per pensione anticipata			1	3	1	1	6
Cessazione per pensione di vecchiaia					1		1
Cessazione per inabilità a proficuo lavoro/invalidità			1	1	2		4
Cessazione per trasferimento ad altro Ente					1	2	3
PERS. ESTERNO - L.R.54/2012 ART.21						2	2
Cessazione contratto a termine						2	2
Totale complessivo		54	99	95	22	270	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

L'istituto della mobilità è disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001; in particolare, quanto all'acquisizione di personale in entrata il riferimento normativo è agli artt. 34¹⁶⁹ e 34 bis¹⁷⁰ come modificati nell'anno 2019, dall'art. 3 della L. 19 giugno 2019, n. 56.

¹⁶⁹ L'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilità rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonché al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

¹⁷⁰ L'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

In sede istruttoria, la Regione ha evidenziato di aver fatto ricorso anche nell'anno 2019, all'istituto della mobilità volontaria (ex art 30 del D.Lgs. n. 165/2001), *“pur avendo, come la normativa impone, sempre adempiuto anche agli obblighi di cui all'art. 34 bis prima di procedere con l'esperimento di ogni nuova procedura concorsuale e di scorrimenti delle graduatorie di concorso vigenti, nonché a quella ex art. 30 del medesimo D.lgs n. 165/2001.”*¹⁷¹

In particolare, in risposta a specifici avvisi pubblicati ai sensi del citato art. 30 e previo esperimento di apposite procedure volte a verificare il possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi, sono stati trasferiti nei ruoli della Giunta regionale nel corso dell'anno 2019 numerosi dipendenti di enti terzi.¹⁷²

Si riporta nella tabella che segue il dato complessivo dei trasferimenti in entrata avvenuti nel corso dell'anno 2019, in raffronto con i dati trasmessi per il precedente esercizio.

Tabella 3 - Mobilità in entrata anno 2019 - Regione del Veneto

Categoria	Unità anno 2018	Unità anno 2019
B	1	1
C	12	14
D	10	14
Dirigenti	//	3
Totale	23	32

Fonte: tabella rielaborata dalla Corte dei conti in base ai dati forniti nell'anno 2019 e nell'anno 2020 dalla Regione del Veneto

pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.”

¹⁷¹ Virgolettato da Regione Veneto nota prot. n. 193437 del 15/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2828/2020- punto 8) dell'allegata Relazione.

¹⁷² Inoltre, come avvenuto per l'esercizio 2018, nella Relazione allegata alla nota prot. n. 193437/2020, la Regione sottolinea che *“Oltre a tale tipologia di mobilità volontaria va ricordata altresì quella scaturente da ulteriori avvisi finalizzati non tanto alla successiva indizione di apposita procedura concorsuale, ma all'acquisizione di risorse umane necessarie per le esigenze proprie degli uffici regionali.”*

Dalla tabella sopra riportata si evidenzia un incremento di acquisizione di personale tramite utilizzo dell'istituto della mobilità: da un numero complessivo di 23 unità nell'anno 2018, si raggiunge nell'anno 2019 ad un numero complessivo di 32 unità, di cui n. 3 dirigenti (categoria assente nell'anno 2018).

Si riporta altresì una tabella di dettaglio relativa alla collocazione temporale delle n. 32 unità assunte tramite mobilità nell'arco dell'anno 2019.

Tabella 4
Collocazione temporale delle mobilità in entrata anno 2019 - Regione del Veneto

TIPOLOGIA ASSUNZIONE		CATEGORIA					Totale
		A	B	C	D	Dirigente	
Trasferimento da altro Ente			1	14	14	3	32
data assunzione	01/01/2019			4	1	2	7
	16/01/2019			1			1
	01/02/2019			4	5		9
	01/03/2019			3	1		4
	16/03/2019				1		1
	01/04/2019				2		2
	01/05/2019		1	2	1		4
	01/06/2019				2		2
	16/09/2019					1	1
01/12/2019				1		1	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Infine, nell'anno 2019, la Regione ha concluso la procedura di stabilizzazione ex art 20 del D.Lgs. n. 75/2017¹⁷³ di n. 4 dipendenti, in esecuzione della D.G.R. n. 1442 dell'08 ottobre 2018 concernente il "Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni per l'anno 2019".¹⁷⁴

Trattasi nello specifico di n. 1 di categoria B1, profilo collaboratore esecutivo, dal 07/01/2019; n. 2 di categoria D1, profilo tecnico ingegneristico, dal 01/04/2019 e di n. 1 di categoria D1, profilo tecnico agroforestale, dal 01/05/2019.

¹⁷³ L'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 ha subito interventi modificativi sia nell'anno 2019 sia nell'anno 2020, in particolare con Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 e con D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

¹⁷⁴ Vedasi in particolare il punto 12 dell'Allegato A.

5.7 Il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto

In relazione ai dati riferiti al triennio 2017-2019, si evidenzia di seguito il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto.

Nella tabella sotto riportata, si farà riferimento esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato.

**Tabella 1 - Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto**

	Categorie di personale a tempo indeterminato (Giunta + Consiglio)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A	Dirigenti (Dirigenti + Segretari)	162,25	147,00	132,91
B	Altro personale (cat. A+B+C+D)	2.188,37	2.195,97	2.145,86
	B/A	13,49	14,94	16,14

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I dati di cui alla tabella evidenziano il seguente rapporto nel triennio 2017/2019: nel 2017 il rapporto era di un dirigente ogni 13,49 dipendenti; nel 2018 di un dirigente ogni 14,94 dipendenti e nell'anno 2019 il rapporto è risultato di un dirigente ogni 16,14 dipendenti.

Al fine di approfondire la verifica in merito al rapporto dirigenti/personale non dirigente, atteso che il rapporto di direzione del dirigente si instaura nei confronti di tutto il personale subordinato, si è proceduto, altresì, ad un ricalcolo, comprensivo non solo dei rapporti a tempo indeterminato, ma anche di tutte le altre tipologie di rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione.

Tabella 2 - Tutte le tipologie contrattuali
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto

	Categorie di personale (Giunta + Consiglio)	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
1	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato	162,25	147	132,91
2	Dirigenti a tempo determinato	0	0	0
3	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997, 19/2000	28,23	28,69	31,95
4	Dirigenti in comando	19	17	19
A	(1+2+3+4)	209,48	192,69	183,86
5	Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat. A+B+C+D)	2.188,37	2.195,97	2.145,86
6	Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat. A+B+C+D)	0	1,17	1,00
7	Personale non dirigenziale EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000	38,73	39,08	38,49
8	Personale in posizione di comando presso la Regione (cat. A+B+C+D)	38	48	51
9	Personale con contratto di progetto obiettivo	97,00	29,08	11,67
10	Collaborazioni	29	12	1
11	Personale in somministrazione di lavoro	/	/	/
B	(5+6+7+8+9+10+11)	2.391,10	2.325,3	2.249,02
	B/A	11,41	12,06	12,23

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I valori rappresentati dimostrano come nell'anno 2019 prosegue il *trend* di lento incremento del rapporto dei dipendenti/dirigenti, atteso che se nel 2017 il rapporto tra personale dirigenziale e non dirigenziale si attestava ad un dirigente ogni 11,41 dipendenti, nel 2018 si attestava ad un dirigente ogni 12,06 dipendenti; e infine nell'anno 2019 ad un rapporto di un dirigente ogni 12,23 dipendenti.

Tale dato in sé considerato, non sarebbe foriero di elementi valutativi di segno negativo, se non posto in relazione comparativa con le evidenze tratte dalle realtà amministrative e gestionali delle altre regioni a statuto ordinario.

A tal proposito appare utile fare riferimento all'ultima relazione disponibile della Sezione delle Autonomie, concernente la spesa per il personale degli enti territoriali "*profili quantitativi e qualitativi della spesa per il personale di regioni/province autonome, province/città metropolitane e comuni nel triennio 2015/2017*" approvata con deliberazione n. 21/SEZAUT/2019/FRG. Quanto al rapporto tra la consistenza media dei dirigenti e del personale non dirigente nelle Regioni a Statuto ordinario, la Sezione delle Autonomie analizza i dati del triennio 2015/2017; in particolare per quanto di interesse in questa sede, nelle regioni del Nord Italia, si evidenzia un rapporto di n. 1 dirigente ogni 16,52 nell'anno

2015, di n. 1 dirigente ogni 18,57 dipendenti nell'anno 2016, e di n. 1 dirigente ogni 19,38 dipendenti nell'anno 2017¹⁷⁵.

Il dato della Regione del Veneto si discosta, altresì, di qualche punto percentuale anche rispetto alla media nazionale di tutte le Regioni a statuto ordinario che si attesta nel triennio 2015/2017 rispettivamente a: 1 dirigente ogni 17,88 dipendenti (anno 2015), 1 dirigente ogni 20,01 dipendenti (anno 2016), e di 1 dirigente ogni 20,32 dipendenti (anno 2017)¹⁷⁶ mentre non appare troppo distante dalla media nazionale afferente alle Regioni a Statuto speciale, che registra i seguenti rapporti: 1 dirigente ogni 12,73 (anno 2015), 1 dirigente ogni 13,47 dipendenti (anno 2016) e di 1 dirigente ogni 14,12 (anno 2017).¹⁷⁷

Tale rapporto costituisce uno dei principali indicatori rilevanti nell'analisi della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che è affidata per legge ai dirigenti, e al cui ruolo sono correlate delle specifiche responsabilità (amministrativa, contabile, disciplinare, dirigenziale).

La Sezione delle Autonomie ritiene che il valore ridotto del rapporto "non dirigenti/dirigenti" potrebbe essere indice di una non ottimale organizzazione degli uffici, ma solo se correlato ad altri elementi sintomatici, quali ad esempio il rapporto tra personale regionale e abitanti in età lavorativa. A tal proposito, si rammenta alle amministrazioni che hanno il dovere di creare un'organizzazione il cui scopo è quello di raggiungere l'efficacia e all'efficienza, nell'ottica - sempre costante - del contenimento della spesa pubblica, tramite una oculata pianificazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale.

Si riporta di seguito, estratto della tabella di pag. 43 della citata Relazione, dedicata alle Regioni a statuto ordinario del Nord Italia.

¹⁷⁵ Vedasi pag. 43 della Relazione allegata alla deliberazione 21/SEZAUT/2019/FRG - Tabella 1/PERS/REG/RSO - Regioni a statuto ordinario - Rapporto tra la consistenza media* dei dirigenti e del personale non dirigente Anni 2015-2017.

¹⁷⁶ Vedasi pag. 43 della Relazione allegata alla deliberazione 21/SEZAUT/2019/FRG - Tabella 1/PERS/REG/RSO - Regioni a statuto ordinario - Rapporto tra la consistenza media* dei dirigenti e del personale non dirigente Anni 2015-2017.

¹⁷⁷ Vedasi pag. 44 della Relazione allegata alla deliberazione 21/SEZAUT/2019/FRG -Tabella 1/PERS/REG/RSS - Regioni a statuto speciale - Rapporto tra la consistenza media* dei dirigenti e del personale non dirigente Anni 2015-2017

Tabella 3 - Regioni a statuto ordinario del Nord Italia
Rapporto tra la consistenza media (*) dei dirigenti e del personale non dirigente anni 2015-2017

RSO	Dirigenti			Personale non dirigente **			Personale non dirigente per dirigente			Totale personale			Variazione %
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017/15
Piemonte	121	135	128	2.571	3.110	3.031	21,33	23,10	23,71	2.692	3.245	3.159	17,35
Lombardia	205	203	196	2.921	3.134	3.156	14,25	15,46	16,08	3.126	3.337	3.352	7,24
Veneto	187	185	179	2.460	2.592	2.688	13,16	13,99	14,99	2.647	2.777	2.867	8,32
Liguria	83	84	81	1.164	1.243	1.251	14,10	14,72	15,47	1.246	1.327	1.332	6,88
Emilia-Romagna	123	131	123	2.748	3.625	3.585	22,40	27,69	29,06	2.871	3.756	3.708	29,16
Totale Nord	718	738	708	11.864	13.704	13.710	16,50	18,57	19,38	12.582	14.442	14.418	14,60

* La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell'anno.

** La voce comprende il personale delle "Categorie" (composta dal personale non dirigente, dai contrattisti e dai collaboratori a tempo determinato assunto con funzione di supporto delle cariche politiche) e quello definito come "Altro" (contratti di lavoro flessibile).

Fonte: estratto dalla tabella contenuta nella Relazione Sezione Autonomia allegata a deliberazione n. 21/2019; elaborazione Corte dei conti Sez. Aut. su dati SICO al 26 novembre 2018

Dalla sopra riportata tabella emerge che la Regione del Veneto risulta avere il rapporto più basso, seguito dalla Regione Liguria e dalla Regione Lombardia; la Regione Piemonte ed Emilia-Romagna invece si assestano a rapporti “non dirigente/dirigente” che superano anche di 10 punti la media della Regione del Veneto.

Si evidenzia, in ogni caso, quanto ai riportati dati che la consistenza media (unità annue) è stata calcolata dalla Sezione delle Autonomie sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno, e che la voce “non dirigenti” comprende il personale delle “Categorie” (composta dal personale non dirigente, dai contrattisti e dai collaboratori a tempo determinato assunto con funzione di supporto delle cariche politiche) e quello definito come “Altro” (contratti di lavoro flessibile).

5.8 La dimostrazione del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale

5.8.1 Il quadro normativo di riferimento

Come già anticipato nei paragrafi che precedono, le norme che disciplinano spesa pubblica ed in particolare di contenimento della spesa afferente al personale, non appare di semplice lettura ed interpretazione; il legislatore, infatti, è intervenuto numerose volte a modifica ed integrazione delle norme in tale settore, rappresentando queste ultime, da sempre, un importante aggregato della spesa corrente.

Per questo motivo i vincoli imposti a livello nazionale all’incremento dell’aggregato “spesa di personale” sono considerati principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica; tuttavia, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali, il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell’ambito di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (in questo senso sent. Corte Cost. n. 27/2014), o comunque a condizione di permettere l’extrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale (in questo senso sent. Corte Cost. n. 182/2011).

Ne consegue che anche l'inderogabilità delle norme relative al contenimento della spesa del personale deriva direttamente dal fatto che il loro rispetto concorre ad assicurare il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica.¹⁷⁸

L'art. 1, commi 557¹⁷⁹, 557 bis¹⁸⁰, 557 ter¹⁸¹, 557 quater¹⁸², della Legge n. 296/2006 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, così come successivamente modificato, rappresenta ancora oggi il cardine normativo contenente i parametri in base ai quali misurare il rispetto del contenimento della spesa del personale, costituendo, come detto, principio generale di coordinamento della finanza pubblica, al quale anche le Regioni sono sottoposte.

Del resto, la violazione dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006, comporta l'applicazione della sanzione del divieto di cui all'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, ovvero, del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Del pari, è fatto divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione, conformemente a quanto previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

In tema, la Corte dei conti si è espressa in più occasioni mettendo in evidenza da un lato l'aspetto di autonomia degli enti nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di

¹⁷⁸ La Corte costituzionale ha costantemente affermato che quando la legislazione statale introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, tramite la determinazione di un vincolo di spesa (art. 117, terzo comma, Cost.), *“...l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) dell'ente territoriale si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale”* (cfr. sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n. 36/2004).

¹⁷⁹ L'art. 1 comma 557 prevede che *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) [lettera abrogata];

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*

¹⁸⁰ L'art. 1 comma 557 bis prevede che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”*.

¹⁸¹ L'art. 1 comma 557 ter prevede che *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*

¹⁸² L'art. 1 comma 557 quater prevede che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*

contenimento della spesa, dall'altro la valenza precettiva dell'art. 1 comma 557 e ss della Legge n. 296/2006 in quanto *“diversamente opinando, sarebbero svuotate di concreto significato le disposizioni che a queste si richiamano, come il menzionato art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 e le norme sanzionatorie ad esse correlate”*.¹⁸³

Invariato, nell'anno 2019, appare anche il principio di contenimento espresso dal comma 557 *quater*¹⁸⁴, che di fatto, ha sostituito quello di tendenziale riduzione della spesa di personale che aveva caratterizzato le politiche del personale degli enti locali assoggettati al patto di stabilità. Di conseguenza rimangono validi i principi enunciati, in più occasioni, dalla Sezione delle Autonomie in merito al parametro temporale costituito dal *“valore medio del triennio precedente”* (ovvero triennio 2011/2013), il quale deve intendersi in senso statico e non dinamico¹⁸⁵ (in questo senso v.si deliberazioni n. 25/SEZAUT/2014/QMIG, n. 27/SEZAUT/2015/QMIG, n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

Quanto alla scelta delle componenti da ricomprendere o escludere ai fini del calcolo della spesa di personale e allo scopo di verificare il rispetto del relativo vincolo, si rinvia a quanto già espresso nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle decisioni di parifica.¹⁸⁶ e alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/2014/QMIG.

5.8.2 L'analisi dei dati forniti dalla Regione del Veneto

Nei prospetti successivi, trasmessi dalla Regione del Veneto, viene verificata analiticamente l'osservanza, nell'esercizio 2019, dei vincoli di cui all'art. 1, comma 557 e 557 *quater* della Legge n. 296/2006 e s.m.i.

¹⁸³ Vedasi Sezioni riunite della Corte dei conti-Deliberazione n. 27/CONTR/11 e Sezione delle Autonomie-Deliberazione n. 16/2016/QMIG

¹⁸⁴ Il comma 557 *quater* è stato aggiunto dal comma 5-bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

¹⁸⁵ Significativa in questo senso la deliberazione n. 16/2016/QMIG, con la quale la Sezione Autonomie ha pronunciato, tra l'altro, i seguenti principi di diritto *“1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006, in materia di riduzione delle spese di personale.*

*2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-*quater*, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013.*

3. Con riferimento al parametro dell'art. 1, comma 557, lett. a), l. n. 296/2006, non è possibile, in mancanza di norme espresse, depurare il denominatore del rapporto spesa di personale/spesa corrente dalle spese di natura eccezionale o, comunque, non ricorrenti che siano dovute a scelte discrezionali degli enti. (omissis)”

¹⁸⁶ Vedasi in particolare pagg. 280/282 della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018, approvata con Deliberazione n. 195/209/PARI.

5.8.3 Il computo delle voci rilevanti ai fini del calcolo

Come avvenuto dall'anno 2016, la Regione ha confermato in via preliminare, di aver adottato “(...) ai fini della determinazione dei dati riportati nelle tabelle allegate (...) lo stesso metodo di computo utilizzato negli anni precedenti (da ultimo con nota a firma del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 290190 del 27 luglio 2016), anche in ordine alle tipologie di voci incluse ed escluse nel calcolo. Tra le voci escluse, è stata aggiunta sin dall'annualità 2016, come evidenziato nel documento trasmesso ai fini delle operazioni di parifica del rendiconto per lo stesso anno 2016, la spesa per il personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale a seguito del processo di ricollocazione dei dipendenti addetti alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia”¹⁸⁷.

Si riporta le tabelle dalle quali si evince quanto sopra:

¹⁸⁷ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 193437 del 15/05/2020 – punto 10) dell'allegata Relazione.

Tabella 1
Prospetto riepilogativo rispetto riduzione spesa del personale triennio 2017/2019
Voci di spesa - Art. 1 c. 557 L. 296/2006 (in euro)

Voci di spesa incluse:	MEDIA 2011/2013	2017	2018	2019
Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità;				
Indennità di vacanza contrattuale;				
Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;	79.930.271,42	76.244.002,51	75.597.104,17	75.986.875,86
Progressioni economiche orizzontali;				
Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;				
Istituti indennitari previsti dai ccnl;				
Indennità di comparto;	3.942.217,27	3.020.929,25	2.475.647,69	3.507.715,11
Equo indennizzo e compensi vari;	210.321,42	134.886,30	30.892,34	122.665,68
Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge;	2.001.673,01	1.443.328,15	1.378.419,00	1.513.148,00
Rimborso spese legali;				
Integrazione regionale tfr e ips;	1.084.798,00	903.885,28	290.897,25	259.044,00
Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;				
Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;	10.142.007,08	8.816.863,62	9.577.869,63	3.694.554,97
<i>Previsione saldo compensi produttività 2019 da erogare nel mese di maggio 2020</i>				6.194.786,76
Compensi per lavoro straordinario;	860.280,27	538.315,29	504.843,99	487.903,78
Oneri IRAP a carico ente;	8.209.838,40	7.503.782,27	7.452.808,43	6.988.010,57
Altri oneri riflessi a carico ente;	27.024.033,63	24.602.072,23	24.373.460,73	22.908.724,95
TOT.	133.405.440,48	123.208.064,90	121.681.943,23	121.663.429,68
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	3.273.184,44	4.082.729,68	4.065.598,26
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	251.881,85	126.071,78	1.871,50
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
TOT.	136.709.987,63	126.733.131,19	125.890.744,69	125.730.899,44
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-3.024.444,45	-302.938,39	-238.810,77
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-	-2.362.331,26	-3.237.280,33
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-739.774,77	-2.590.075,23	-2.513.828,86
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-857.311,86	-905.021,29	n.d.
TOT.	134.868.503,51	122.111.600,11	119.730.378,52	119.740.979,48
Voci di spesa escluse:				
Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni;	1.072.555,91	1.160.854,50	838.308,24	502.127,11
Spese per la formazione del personale;	187.225,74	126.642,75	142.996,00	177.650,81
Spese per tirocini formativi e stage;	185.087,52	134.800,00	259.151,03	244.850,82
Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l'obbligo legale di assunzione della quota minima;	4.749.074,50	5.893.695,64	5.348.706,69	5.074.862,35
Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall'Unione Europea, fondi privati o fondi statali.	1.097.247,96	609.523,41	716.145,88	658.130,81
Personale transistato a seguito della soppressione delle province	-	13.829.591,90	14.665.449,60	13.372.893,86
Totale voci escluse	7.291.191,63	21.755.108,20	21.970.757,44	20.030.515,76
TOT.	144.001.179,25	148.488.239,38	147.861.502,13	145.761.415,20

Tipologie di contratti di lavoro:				
Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale;	123.402.462,81	112.426.923,31	113.435.421,91	107.914.632,40
Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale;	7.838.553,74	5.902.416,68	6.198.971,08	6.075.805,85
Personale con contratto di formazione-lavoro;	-	-	-	-
Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico;	1.692.019,45	1.171.745,46	1.067.940,18	1.079.517,64
Personale con contratto progetto obiettivo;	472.404,48	3.706.979,45	979.610,06	398.687,03
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	251.881,85	126.071,78	1.871,50
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	3.273.184,44	4.082.729,68	4.065.598,26
<i>Previsione saldo compensi produttività 2019 da erogare nel mese di maggio 2020</i>				6.194.786,76
TOT.	136.709.987,63	126.733.131,19	125.890.744,69	125.730.899,44
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-3.024.444,45	-302.938,39	-238.810,77
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-	-2.362.331,26	-3.237.280,33
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-739.774,77	-2.590.075,23	-2.513.828,86
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-857.311,86	-905.021,29	n.d.
TOT.	134.868.503,51	122.111.600,11	119.730.378,52	119.740.979,48

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 2
Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale
Tipologie contrattuali (Art. 1, comma 557 e 557 quater, L. 296/2006) (in euro)

CATEGORIE DI PERSONALE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Tempo indeterminato	113.220.648,59	113.724.198,22	108.600.167,65
Tempo determinato	2.523,45	46.707,37	52.506,44
Personale segreterie (L.R. 1/97)	6.277.913,41	6.540.571,79	6.417.281,80
Progetto obiettivo	1.745.057,63	676.671,67	-
Collaborazioni	304.639,77	126.071,78	1.871,50
Personale comandato in entrata	3.273.184,44	4.082.729,68	4.065.598,26
Spesa	124.823.967,29	125.196.950,51	119.137.425,65
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione e avvocatura)</i>	-857.311,86	-905.021,29	n.d.
<i>Importo rinnovi contrattuali</i>	-739.774,77	-2.590.075,23	-2.513.828,86
<i>Previsione saldo compensi produttività 2019 da erogare nel mese di maggio 2020</i>			
Totale spesa	123.226.880,66	121.701.853,99	116.623.596,79
Differenziale assoluto		-1.525.026,67	-5.078.257,20
Differenziale relativo (percentuale)		-1,24%	-4,17%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Dalla tabella avente ad oggetto “*Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale – Tipologie contrattuali*” sopra riportata, è possibile rilevare un decremento nei totali generali rispetto agli esercizi precedenti. Si confermerebbe il *trend* emerso negli esercizi precedenti, con una diminuzione complessiva, nell’anno 2019, del -4,17%, rispetto all’esercizio 2018. Questa Sezione rileva, tuttavia, che nella tabella trasmessa dalla Regione non è stato inserito l’importo previsionale del saldo compensi produttività 2019 da erogare nel mese di maggio 2020, pari ad euro 6.194.786,76. Aggiungendo tale valore il totale generale risulterebbe pari ad euro 122.818.383,76 e perciò dimostrerebbe un incremento rispetto all’esercizio 2018 e non una diminuzione, che si confermerebbe in riferimento all’esercizio 2017. Nella medesima tabella non è stata valorizzata nemmeno la voce “compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione e avvocatura)”.

La Regione precisa che alcuni dati riportati nelle tabelle (di questo paragrafo) non coincidono con i dati riportati nelle tabelle oggetto di verifica in occasione della decisione di Parifica sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018, in quanto, “*in fase di predisposizione delle tabelle stesse, il saldo produttività di competenza 2018 ivi indicato era una stima (come peraltro precisato, con riferimento all’annualità 2017, anche in occasione della risposta al quesito n 8, di sostanziale analogo contenuto, relativo alla Parifica del rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 in*

tema di personale). Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle aggiornate viene rappresentato il dato effettivo.”

A tal proposito questa Sezione non può che ribadire la necessità che le previsioni vengano in futuro effettuate in maniera accurata, al fine di rendere la stima effettuata il più possibile coincidente al dato reale ed effettivo.

L’analisi dei dati evidenzia anche per l’anno 2019 la previsione di un saldo compensi produttività anno 2019, da erogare nel mese di maggio 2020, per un importo a euro 6.194.786,76; importo che appare largamente inferiore alla somma prevista a saldo compensi produttività previsto per l’anno precedente, ovvero, euro 7.482.194,25.

I dati esposti permettono comunque di affermare la coerenza delle grandezze esposte rispetto agli importi complessivi indicati nell’ambito del giudizio di parifica dei rendiconti precedenti.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene rispettata l’osservanza dei vincoli di cui all’art. 1, comma 557 e 557 quater della L. n. 296/2006, nell’esercizio 2019 da parte della Regione, nonostante si rilevi un lieve incremento di spesa rispetto all’anno 2018.

5.8.4 In particolare: la verifica della riduzione di spesa del personale (art. 1 comma 557, L. 296/2006)

In ordine al superamento del concetto di riduzione tendenziale della spesa di personale - fermo restando quanto evidenziato nel precedente paragrafo avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento - si procede ad un’analisi più dettagliata, premettendo che dall’anno 2018 nelle tabelle relative alla spesa del personale della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale sono state inserite nuove “categorie contrattuali” non comprese nelle tabelle relative al rendiconto generale 2017, in quanto nel corso del medesimo anno, la Regione ha adottato un nuovo sistema informativo di gestione del personale.¹⁸⁸”

È stato possibile, inoltre, rilevare che nell’anno 2019:

- si è registrata una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto all’esercizio precedente, pari a 6.286.399,93 euro (-5,80%). Si evidenzia che la Regione ha proceduto ad un assestamento degli importi relativi all’esercizio 2018, che

¹⁸⁸ Con relazione allegata alla nota prot. 193437/2020 acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020, la Regione ha evidenziato che “Il nuovo sistema informativo consente un maggiore dettaglio nella ripartizione della spesa della dirigenza. Questo maggiore dettaglio ha reso disponibile un dato di spesa più aderente alla effettiva organizzazione regionale, con la conseguente possibilità, nell’ultimo biennio, di inserimento nelle Tabelle 5.1 e 5.2 di nuove categorie contrattuali non comprese nelle Tabelle relative al Rendiconto 2017 (es.: Direttori, Direttori UO, ecc.).”.

costituivano un dato provvisorio in quanto antecedente al saldo di produttività di competenza dell'anno; pertanto la percentuale di riduzione dell'anno 2018 rispetto all'anno 2017 si è molto ridotta passando da un risparmio di euro 10.290.472,74 (-9,29%) ad un risparmio effettivo di euro 2.317.116,12 (-2,069%);

- Va notato che la Regione ha inserito nella Tabella concernente la Giunta alla voce dedicata "Spesa Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E." per l'anno 2019 non ha inserito alcun importo, indicando una somma pari a zero. A tal proposito la Regione precisa che "zero" è la cifra corretta in quanto *"l'intero importo della spesa del personale per progetti obiettivo viene coperto con trasferimenti correnti di risorse comunitarie"*¹⁸⁹;
- si è registrato, invece un aumento della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 258.369,16 euro (+2,48%)¹⁹⁰; a seguito dell'avvenuto saldo di produttività di competenza anno 2018; anche il dato relativo all'anno 2018 è stato rielaborato a consuntivo e mostra un aumento delle spese del personale del Consiglio regionale pari ad euro 414.649,90 (+4,14%) rispetto all'anno 2017. In merito all'aumento di spesa del personale del Consiglio regionale, la Regione con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020, a seguito di ulteriore richiesta istruttoria, evidenzia che *"L'aumento della spesa di personale presso il Consiglio regionale negli anni 2018 e 2019 rispetto al 2017 è da riferirsi prevalentemente alla mobilità di personale tra la Giunta Regionale e il Consiglio stesso (comandi e trasferimenti in entrata e in uscita) avente saldo positivo per il Consiglio ma rientrando comunque nella dotazione complessiva dell'Ente."*;
- si è registrata una diminuzione della spesa del personale "ex province", il cui costo tuttavia non incide ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 comma 557 e ss. della Legge n. 296/2006.

¹⁸⁹ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 193437/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2828/2020- punto 5) dell'allegata Relazione.

¹⁹⁰ A seguito di richiesta istruttoria integrativa prot. C.d.c. n. 3178/2020, la Regione ha trasmesso, con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020, nuova tabella relativa alla "Spesa del personale - Consiglio regionale del Veneto" dalla quale sono ricavate le cifre sopra riportate. La Regione ha, inoltre, precisato che *"La discrasia tra gli importi relativi alla spesa sostenuta per il personale del Consiglio Regionale comunicati lo scorso anno in sede di relazione alla Parifica al rendiconto per l'anno 2018 e quanto indicato quest'anno è dovuta dal fatto che al momento dell'invio formale dei dati (mese di aprile 2019) non era stato ancora elaborato il mese stipendiale di marzo nel quale è stato erogato il saldo della produttività di competenza 2018 del consiglio Regionale. Questo ed altri pagamenti arretrati di competenza 2018, effettuati materialmente nel 2019 dopo la succitata formalizzazione della relazione, determina che l'importo 2018 sia variato rispetto a quanto comunicato in precedenza."* e che *"Da una verifica effettuata è emerso che per mero errore materiale il valore della cella con il totale generale della spesa per l'anno 2019 del Consiglio regionale non teneva conto dell'importo dei rinnovi contrattuali da detrarre dalla spesa totale. I valori parziali indicati nella prima versione della tabella 5.2 sono tutti confermati e si aggiorna unicamente l'importo del valore "Totale generale" per l'anno 2019."*

Tabella 1
Spesa del personale - Giunta Regionale
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale del Veneto

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
		NUMERO AL 31/12/2017	SPESA 31/12/2017	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2017	NUMERO AL 31/12/2018	SPESA 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018	NUMERO AL 31/12/2019	SPESA 31/12/2019	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2019
Tempo indeterminato	DIRETTORI				5,92	494.523,61	83.581,46	1,67	220.060,34	132.036,20
	DIRETTORI AREA				6,50	1.089.626,08	167.634,78	6,08	1.022.945,33	168.155,40
	DIRETTORI U.O.				93,00	10.600.907,67	113.988,25	89,58	9.358.158,72	104.463,17
	DIRETTORI DIREZIONE				26,50	3.303.278,10	124.652,00	20,50	3.026.337,48	147.626,22
	SEGRETARI	3,75	811.080,13	216.288,03						
	DIRIGENTI	143,75	16.644.667,95	115.788,99						
	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00						
	GIORNALISTI	4,00	792.664,25	4,00	4,00	679.632,10	169.908,03	3,67	685.535,25	186.964,16
	CAT. A	0,90	32.877,72	36.530,80	0,92	26.192,09	28.429,49	0,41	28.985,77	70.678,32
	CAT. B	461,25	13.534.816,99	29.343,96	446,12	13.218.752,61	29.630,69	426,89	12.066.454,14	28.265,84
	CAT. C	630,35	23.474.626,69	37.240,46	604,47	23.245.262,07	38.455,73	581,01	21.513.976,24	37.028,32
	CAT. D	952,16	49.376.582,25	51.857,53	1.000,21	52.399.997,43	52.389,20	981,20	51.458.913,17	52.445,14
TOTALE TEMPO INDETERM.		2.196,16	104.667.315,98	47.659,28	2.187,63	105.058.171,77	48.023,76	2.111,01	99.381.366,42	47.077,62
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	0,00	1.739,57	0,00	1,17	46.707,37	40.034,89	1,00	52.506,44	52.506,44
	CAT. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. D	0,00	783,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO		0,00	2.523,45	0,00	1,17	46.707,37	40.034,89	1,00	52.506,44	52.506,44
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI AREA			0,00	5,08	1.079.742,70	212.408,40	6,25	1.022.201,56	163.552,25
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI U.O.			0,00	10,00	1.263.333,87	126.333,39	10,58	1.156.661,24	109.290,83
LR 1/1997 art.11	SEGR. GENERALE			0,00	1,00	281.241,47	281.241,47	1,00	284.807,71	284.807,71
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI DIREZIONE			0,00	7,83	1.271.184,57	162.278,88	8,92	1.247.554,06	139.912,60
LR 1/1997 art.11	SEGRETARI	6,00	1.322.538,51	220.423,09						
LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3	DIRIGENTI	16,75	2.398.086,75	143.169,36						
LR 1/1997 art.11	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00						
	GIORNALISTI	1,00	231.882,89	231.882,89	1,00	243.058,65	243.058,65	1,00	248.331,38	248.331,38
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. B	3,00	114.500,56	38.166,85	3,00	137.357,56	45.785,85	3,00	129.978,74	43.326,25
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. C	10,92	430.579,75	39.442,42	8,88	407.669,72	45.891,53	8,03	362.427,49	45.115,45
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. D	5,83	258.038,09	44.235,10	6,50	295.716,47	45.494,84	6,92	317.294,71	45.873,93
TOTALE L.R. 1/1997		43,50	4.755.626,54	109.324,75	43,30	4.979.305,02	114.995,50	45,70	4.769.256,87	104.360,11
SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E.		97,00	1.745.057,63	17.990,28	29,08	676.671,67	23.269,31	11,67	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI			-692.370,24			-2.421.250,60			-2.025.724,15	
TOTALE COLLABORAZIONI		29,00	304.639,77	10.504,82	12,00	126.071,78	10.505,98	1,00	1.871,50	1.871,50
TOTALE GENERALE		2.268,66	110.782.793,13	48.831,86	2.244,10	108.465.677,01	48.333,80	2.170,38	102.179.277,08	47.078,96
Differenza a.p.					-24,56	-2.317.116,12	-498,05	-73,71	-6.286.399,93	-1.254,84
Differenza percentuale a.p.						-2,09%			-5,80%	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 2
Spesa del personale - Consiglio Regionale del Veneto
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale del Veneto

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2017			ANNO 2018			ANNO 2019		
		NUMERO AL 31/12/2017	SPESA 31/12/2017	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2017	NUMERO AL 31/12/2018	SPESA AL 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018	NUMERO AL 31/12/2019	SPESA 31/12/2019	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2019
Tempo indeterminato	DIRETTORI			0,00	0,50	66.564,44	133.128,88	1,00	115.285,60	115.285,60
	DIRETTORI U.O.			0,00	6,92	904.005,49	130.699,59	7,08	823.725,29	116.290,63
	SEGR. GENERALE			0,00	1,08	260.564,83	240.521,38	1,00	260.956,67	260.956,67
	DIRETTORI DIREZIONE			0,00	6,58	909.935,42	138.218,04	6,00	913.046,24	152.174,37
	SEGRETARI	1,00	260.861,68	260.861,68						0,00
	DIRIGENTI	13,75	1.829.067,94	133.023,12						0,00
	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00						0,00
	GIORNALISTI	0,00	1.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	41,68	1.506.660,94	36.152,63	41,61	1.577.812,03	37.921,00	45,78	1.628.048,08	35.559,63
	CAT. C	56,73	2.203.369,65	38.843,01	58,64	2.243.265,43	38.251,95	56,50	2.145.740,28	37.977,70
CAT. D	45,30	2.752.311,37	60.757,43	44,00	3.094.734,60	70.328,86	54,07	3.331.999,07	61.623,28	
TOTALE TEMPO INDETERM.		158,45	8.553.332,61	53.981,27	159,34	9.056.882,24	56.840,18	171,44	9.218.801,23	53.773,57
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
LR 1/1997 art.11	SEGRETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR 1/1997 art. 22, L.R.19/2000 art.3	DIRIGENTI	5,48	620.709,74	113.199,34	4,78	582.016,80	121.675,99	5,20	662.991,96	127.498,45
LR 1/1997 art.11	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	1,00	146.137,29	146.137,29	1,00	145.249,43	145.249,43	1,00	145.651,01	145.651,01
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. B	3,23	104.217,41	32.232,19	3,54	131.585,28	37.153,49	2,96	111.555,34	37.708,85
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. C	13,42	546.545,42	40.736,30	15,08	602.197,26	39.924,68	15,58	633.580,08	40.657,55
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. D	2,33	104.677,01	44.861,58	2,08	100.218,00	48.104,64	2,00	94.246,54	47.123,27
TOTALE L.R. 1/1997		25,47	1.522.286,87	59.775,66	26,49	1.561.266,77	58.934,26	26,74	1.648.024,93	61.627,61
TOTALE PROGETTO OBIETTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI			-51.345,00			-179.224,63			-169.532,62	
TOTALE COLLABORAZIONI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		183,92	10.024.274,48	54.504,44	185,83	10.438.924,38	56.174,26	198,18	10.697.293,54	53.977,92
Differenza a.p.					1,91	414.649,90	1.669,82	12,35	258.369,16	-2.196,34
Differenza percentuale a.p.						4,14%			2,48%	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 3 – Spesa per personale ex province

Categoria	Numerosità 2017	Spesa 2017	Numerosità 2018	Spesa 2018	Numerosità 2019	Spesa 2019
A	2,00	50.721,73	-	-	-	-
B	67,60	2.081.264,21	53,63	1.926.401,25	51,87	1.789.312,30
C	133,80	4.684.080,42	125,32	4.894.993,53	116,61	4.364.371,53
D	133,94	6.001.945,23	138,31	6.832.237,98	131,67	6.285.211,27
DIR.	10,32	1.114.949,72	9,00	1.011.816,84	8,92	933.998,76
Rinnovo contrattuale		-103.369,40		-351.380,03		-318.572,09
Totale spesa	347,66	13.829.591,90	326,26	14.314.069,57	309,06	13.054.321,77

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.9 Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente – i dati forniti dalla Regione del Veneto

L'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto, già nell'anno 2016, l'abrogazione dell'art. 1, comma 557, lettera a) della L. n. 296/2006, secondo cui, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicuravano la riduzione delle spese di personale (...) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ad alcuni ambiti prioritari di intervento, tra i quali figurava al punto a) *“la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.”*

L'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, inoltre, ha abrogato anche l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, che vincolava la capacità assunzionale a tempo indeterminato degli Enti in base all'incidenza assunta dal rapporto tra la spesa corrente e la spesa del personale.

La Regione del Veneto ha comunque provveduto a trasmettere, con la relazione sulla spesa del personale per la Parificazione del rendiconto 2019, una tabella (sotto riportata) che evidenzia il rapporto tra detta spesa e quella corrente suddivisa per capitoli. In calce alla stessa tabella, la Regione specifica che a seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei.

Dalla tabella si evince il rispetto dei limiti di spesa rispetto al parametro previsto dall'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006, anche se si evidenzia un aumento della stessa

rispetto all'esercizio 2018, per un importo di euro 3.130.459,13, pari ad una variazione in aumento di +2,3%.

Dall'esame della documentazione istruttoria trasmessa dalla Regione, si rileva che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale è 1,250% e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, è 9,466%. La percentuale di spesa complessiva di personale in rapporto alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria è in diminuzione, riducendosi per l'anno 2019, rispetto all'anno 2018, di 0,243%, mentre la spesa complessiva di personale in rapporto alla spesa corrente totale è in lievissimo aumento di 0,011% punti percentuale. Entrambe le percentuali risultano in diminuzione rispetto all'anno 2017.

Dalle stesse tabelle risulta, altresì, verificata la correttezza della modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in linea con quanto statuito con deliberazione della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011.

Tabella 1
Spesa del personale e rapporto spesa di personale su spesa corrente per capitoli e impegni (in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2017	2018	2019
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE							
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)				78.938.093,14	83.642.255,06	80.703.240,52
VARI	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (*)				288.653,27	384.660,26	451.967,31
VARI	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (*)				20.682.041,79	26.842.341,89	29.302.457,04
VARI	I.R.A.P. (*)				8.397.218,80	7.113.890,02	8.097.617,09
005006	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)	888.082,57	1.073.337,83	990.981,99	450.214,63	163.204,60	649.803,14
005010	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	73.179.608,00	71.937.076,00	71.537.076,00	0,00	0,00	0,00
005012	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER L'INDENNITA' DI RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	21.579.357,00	21.382.488,00	21.273.980,00	0,00	0,00	0,00
005016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)	967.808,00	963.131,50	916.492,73	0,00	0,00	0,00
102872	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P10 -(ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)				430.498,71	474.903,68	564.154,26
005018	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N. 12)	800.000,00	799.999,99	800.000,00	486.533,00	826.067,95	1.477.796,85
005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)	26.327,38	212.575,96	136.155,07	156.335,25	133.254,00	186.762,81
005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)	123.500,00	163.500,00	123.500,00	27.500,00	73.725,00	57.355,65
005040	SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991, N. 12)	2.900.000,00	1.529.999,70	1.757.133,87	1.447.287,30	1.338.621,16	1.833.600,00
005052	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	468.000,00
005188	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)	360.000,00	270.000,00	270.000,00	40.620,17	19.752,62	5.404,22
005194	FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)	714.459,23	672.993,70	673.849,50	673.524,17	700.000,00	700.000,00
005204	IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D.Lgs. 446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L)	9.574.279,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	731.994,48	746.993,32
100002	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
100515	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000)	-	23.400,00	-	0,00	0,00	0,00
100671	FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)	20.131,23	4.279,81	16.604,08	1.396,94	24.325,49	12.816,02
100721	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	27.423.716,00	27.198.298,99	27.198.299,00	0,00	0,00	0,00
100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	40.768,33	34.002,40	34.303,80	27.492,43	14.638,79	41.306,10
100723	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	3.400.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.000.000,00	3.400.000,00	3.850.000,00
100737	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	499.999,99	565.266,99	565.777,36
101317	COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)	10.000,00	2.150,00	10.000,00	9.671,40	7.500,00	6.076,55
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9 L. 06/08/2008, N. 133)	79.246,55	87.356,18	68.415,96	0,00	219.417,91	0,00
102277	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102278	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102279	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102280	ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102281	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102282	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				142.779,72	0,00	0,00
102283	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102284	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102285	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102286	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102287	EQUO INDENNIZZO/ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	36.141,06	3.977,77
102296	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102297	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102298	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102299	ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				88.088,22	49.036,10	8.315,21

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2017	2018	2019
102306	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102307	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				5.025.947,89	0,00	0,00
102308	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				0,00	0,00	0,00
102457	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				0,00	0,00	0,00
102458	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				592.697,24	539.032,68	623.609,17
102539	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008, N.112)				30.912,49	11.185,51	44.616,45
102692	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNALISTICO (L.29/05/1982, N.297)				8.074,95	0,00	50.000,00
102720	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R. 10/06/1991, N.12)				476.801,60	72.429,39	6.760,11
103262	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				26.621,62	134.844,06	0,00
103263	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				1.827,88	9.258,40	0,00
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI	104.373,24	42.747,20	38.458,05	304.639,77	22.808,26	6.000,00
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	343.345,97	150.624,52	105.772,10	0,00	0,00	0,00
VARI	PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO QUOTA FINANZIATE CON FONDI ESTERNI	63.362,90	52.125,66	26.232,78	1.745.057,63	676.671,67	0,00
000060	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	13.815.600,00	13.202.100,00	12.932.000,00	0,00	0,00	0,00
101661	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 10/08/2001, N. 18)	0,00	600.000,00	597.500,00	0,00	0,00	0,00
101662	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R. 06/06/1988, N. 28)	0,00	450.000,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00
VARI CR	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE, CORECOM E DIFENSORE CIVICO				11.452.507,08	12.096.289,30	12.645.884,73
VARI	QUOTA SPESA PERSONALE INTERAMENTE IMPIEGATO IN PROGETTI UE					-2.100.898,40	-2.961.773,26
VARI	CONGELAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE					-3.619.815,41	-2.195.256,77
TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		157.803.965,40	155.142.187,43	154.247.254,92	135.673.037,08	134.822.802,52	137.953.261,65
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 QUATER L.296/2006. MEDIA TRIENNALE 2011-2013 compresa le spese escluse ai fini del medesimo comma		MEDIA TRIENNIO 2011-2013	155.731.135,92				

(*) A seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 2 - Verifica del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 1 comma 557 quater L. 296/2006) (in euro)

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE	2011	2012	2013	2017	2018	2019
Spesa corrente totale	9.770.431.299,14	9.960.482.897,80	10.051.066.624,51	10.700.129.044,57	10.883.851.811,48	11.034.320.092,79
Spesa corrente al netto spesa sanitaria	1.103.522.630,80	1.213.226.899,15	1.382.272.381,24	1.375.833.154,86	1.388.672.846,79	1.457.376.511,99
Spesa complessiva di personale / spesa corrente totale	1,615%	1,558%	1,535%	1,268%	1,239%	1,250%
Spesa complessiva di personale / spesa corrente al netto spesa sanitaria	14,300%	12,788%	11,159%	9,861%	9,709%	9,466%
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 LETT. A) L.296/2006 (CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA)	TOTALE TRIENNIO 2011-2013					
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE	467.193.407,76			135.673.037,08	134.822.802,52	137.953.261,65
SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	3.699.021.911,19			1.375.833.154,86	1.388.672.846,79	1.457.376.511,99
RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	12,630%		9,861%	9,709%	9,466%

Fonte: Tabella fornita dalla Regione del Veneto

Per completezza, si riporta, altresì, la tabella relativa al dettaglio della spesa sostenuta per il personale proveniente dalle ex Province, con la specificazione che comunque che i relativi impegni non concorrono alla determinazione dell'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente sopra riportata¹⁹¹.

Si conferma il trend in costante riduzione della spesa; nell'esercizio 2019 si evidenzia una diminuzione di spesa di € 161.223,99 pari ad una percentuale di -1,2% rispetto all'anno 2018.

Tabella 3 - Spesa personale ex province per capitoli e impegni (in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2017	2018	2019
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)				12.409.990,10	12.794.981,58	13.372.893,86
VARI	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (*)				13.049,93	14.790,02	-
VARI	I.R.A.P. (*)				822.951,75	862.011,16	-
102734	RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102735	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102736	IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103252	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE DISTACCATO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONGELAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE						-456.237,00	-318.572,09
TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE EX PROVINCE		-	-	-	13.245.991,78	13.215.545,76	13.054.321,77

(*) A seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.10 Rispetto dei limiti della spesa relativa alle forme di lavoro flessibili

In linea con il principio di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica ed, in particolare, della spesa del personale, il legislatore ha stabilito alcuni limiti specificamente diretti alle forme di lavoro flessibile, le quali, del resto, sono state costantemente considerate con un certo sfavore, in considerazione della concreta applicazione fattane dalle Pubbliche Amministrazioni. Non si può invero non riconoscere che spesso le forme di lavoro flessibile

¹⁹¹ Riferimento alla Legge n. 190/2014 art. 1, commi 423, 424, 425.

sono state stesse utilizzate come mezzo elusivo del divieto di effettuare assunzioni di personale di ruolo, ovvero, allo scopo di superare gli stringenti vincoli assunzionali vigenti, che determinavano obiettive difficoltà a garantire una turnazione del personale in grado di consentire la gestione ottimale dei servizi da rendere alle collettività di riferimento¹⁹².

Rimane infatti immutata la regola generale secondo cui le pubbliche amministrazioni devono soddisfare i propri fabbisogni ordinari di personale attraverso contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che assumono, pertanto, connotazione prevalente rispetto a qualsiasi altra tipologia di lavoro.

Le disposizioni normative di riferimento sono contenute all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 recante *"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"*, le quali costituiscono, per espressa volontà del legislatore, principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali ed altresì gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il citato comma 28, nonostante diverse impugnative costituzionali, ha superato indenne il vaglio del giudice delle leggi, che ne ha confermato la legittimità costituzionale anche nei confronti delle autonomie territoriali. Tali disposizioni assicurano, infatti, alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste (in questo senso v. si Corte cost. sent. n. 173/2012).

L'art. 9 comma 28¹⁹³, nella sua attuale formulazione, introduce delle limitazioni per la spesa di personale cd. flessibile, fissandola ad un limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse

¹⁹² A tal proposito si cita, a titolo esemplificativo, la deliberazione della Corte dei conti - Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2016/QMIG secondo cui *"il campo di applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale"*. Nella stessa pronuncia si evidenzia che *"La ratio dell'art. 9, comma 28, appare, inoltre, chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Né può trascurarsi la volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'Ente (cfr. SS.RR. deliberazione n. 11/Contr/2012)."*

¹⁹³ L'art. 9 comma 28 prevede che *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto*

finalità nell'anno 2009, mitigando tale vincolo nel caso in cui gli enti risultino in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mantenendo, tuttavia, fisso quale limite invalicabile la spesa sostenuta nell'anno 2009.

Tale norma, dunque, si pone in linea con l'obiettivo di ridurre i presupposti per il ricorso a contratti a tempo determinato di cui all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001, da ultimo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti a tempo determinato *“soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”*, rendendo ancora più netto il *“doppio binario”* dei vincoli sulla spesa di personale: da un lato quelli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato e dall'altro lato quelli riguardanti il lavoro flessibile. Del resto, in questo filone si colloca, altresì, l'art. 7 comma 5 bis del D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.¹⁹⁴

da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (omissis). Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

¹⁹⁴ Il divieto in parola è applicabile dal 01 luglio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 1131 lett. f) della Legge n. 145/2018.

Anche nell'anno 2019, il legislatore è intervenuto a modifica delle disposizioni di cui al citato comma 28, che negli anni hanno subito gli interventi del legislatore sia in via diretta¹⁹⁵, sia in via indiretta¹⁹⁶, tramite l'introduzione di specifiche deroghe al vincolo così determinato. La Regione, con riferimento all'esercizio 2019, dimostra con una tabella analitica il rispetto del limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010, evidenziando che la contrazione strutturale dei dipendenti con contratto a tempo determinato è dovuta, tra l'altro, alle assunzioni avvenute tramite scorrimento di graduatorie concorsuali sia nell'anno 2017 sia nell'anno 2018.

L'Amministrazione regionale conferma, inoltre, di aver usufruito, come per gli esercizi precedenti, del meccanismo di premialità per gli enti in regola con il rispetto del limite di spesa complessivo previsto all'art. 6 comma 20 del D.L. n. 78/2010, le cui disposizioni costituiscono - come per l'art. 9 comma 28 - norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Le stesse, come detto, prevedono meccanismi premiali anche in tema

¹⁹⁵ Il comma 28 dell'art. 9 L. 78/2010 è stato modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 4, comma 102, lett. a) e b), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 4-ter, comma 12, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 9, comma 12, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dall'art. 9, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, dall'art. 6, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e dagli artt. 3, comma 9, lett. b), e 11, comma 4-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 1-quater, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, e dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

¹⁹⁶ Per norme in deroga, al comma 28 dell'art. 9 L. 78/2010, vedasi: l'art. 1, comma 757, L. 27 dicembre 2017, n. 205; l'art. 55, comma 1-quater, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, l'art. 4, comma 9-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'art. 8, comma 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, l'art. 1, comma 542, L. 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 3-bis, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, gli artt. 3, comma 1, e 50-bis, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, l'art. 22, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, l'art. 1, commi 200, 434, 752 e 764, L. 27 dicembre 2017, n. 205, l'art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, l'art. 14-bis, commi 1, 2 e 5, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, l'art. 8, comma 1, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2019, n. 77, l'art. 9-sexies, comma 1, D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, e, successivamente, l'art. 10, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 22 vedi l'art. 6, comma 1, D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75, l'art. 1, comma 6-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, l'art. 10, comma 10-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, l'art. 4, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, l'art. 11, comma 4-ter, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, l'art. 1, comma 532, L. 23 dicembre 2014, n. 190, l'art. 1, comma 347, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 1, comma 445, L. 11 dicembre 2016, n. 232, e, successivamente, l'art. 51, comma 3, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dall'art. 1, comma 286, L. 27 dicembre 2019, n. 160. Per la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, vedi l'art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231

di spesa per il lavoro flessibile per le Regioni che conseguono un rapporto tra spesa di personale e spese correnti inferiore alla media nazionale.¹⁹⁷

Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, inoltre, il legislatore con l'art. 1 comma 844 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" ha integrato il citato comma 20, dell'articolo 6, prevedendo, con decorrenza, tuttavia, dall'anno 2021 e fino all'anno 2033, un ulteriore stanziamento annuo finalizzato a spese di investimento.¹⁹⁸

Con Decreto del MEF, prot. n. MEF RGS n. 231219 del 21/10/2019¹⁹⁹, la Regione del Veneto è stata tra le Regioni virtuose che hanno conseguito, nell'anno 2019, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale.

Allo scopo di dimostrare quanto sopra esposto, si forniscono due separate tabelle: la prima relativa alla riduzione della spesa di personale concernente il lavoro flessibile di Giunta e Consiglio e la seconda relativa alle modalità attuative dell'art. 6 comma 20 del D.L. n. 78/2010.

Dalla prima tabella, si evince che la spesa aggregata per l'anno 2019 riferita al lavoro flessibile del personale della Giunta e del Consiglio Regionale, è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (-42,5%); risulta, inoltre, essere inferiore di -10,20% rispetto all'anno 2018. Si evidenzia, altresì, il decremento di spesa rispetto all'anno 2009 in ciascuna delle annualità del triennio 2017/2019, e il rispetto del vincolo normativo vigente.

¹⁹⁷ L'art. 6 comma 20 del D.L. 78/2010 prevede espressamente che "*Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo*".

¹⁹⁸ L'art. 1 comma 844 della L. 145/2018 prevede che al comma 20 dell'art 6 del D.L. n. 78/2010 venga aggiunto il seguente periodo "*In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo*".

¹⁹⁹ La Regione del Veneto figurava tra le Regioni virtuose anche negli anni precedenti.

Nell'anno 2019, la Sezione, tuttavia, evidenzia un incremento, rispetto all'anno 2018, della spesa per le collaborazioni per un importo pari ad euro 40.418,97, per una percentuale in aumento del 32,10% e dei contratti a tempo determinato per un importo di € 5.799,07 per una percentuale in aumento del 12,4%; mentre le altre categorie hanno subito un decremento: personale segreterie (L.R. 1/97) per un importo di euro 123.289,99, pari ad un decremento del -1,9%, mentre la categoria "progetti obiettivo" risultano con valore pari a "zero", in quanto tale importo viene coperto interamente con trasferimenti correnti di risorse comunitarie.

Tabella 1 Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al lavoro flessibile (Giunta e Consiglio) 2017/2019

Tipologia contratto	Anno 2009	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Tempo determinato	879.634,33	2.523,45	46.707,37	52.506,44
Personale segreterie (L.R. 1/97)	6.758.982,02	6.277.913,41	6.540.571,79	6.417.281,80
Progetto obiettivo	979.741,59	1.745.057,63	676.671,67	/
Contratti formazione lavoro	89.669,45	/	/	
Collaborazioni	2.635.139,05	304.639,77	126.071,78	166.490,75
Somministrazione lavoro	198.930,21	/	/	/
Totale spesa lavoro flessibile	11.542.096,64	8.330.134,26	7.390.022,61	6.636.278,99
<i>Differenziale assoluto a.p.</i>		-3.211.962,38	-940.111,65	-753.743,62
<i>Differenziale % a.p.</i>		-27,83%	-11,29%	-10,20%
<i>Differenziale % rispetto all'anno di riferimento normativo (anno 2009) (riga aggiunta dalla Sezione di controllo della Corte dei conti del Veneto)</i>		-27,83%	-36,00%	-42,50%

Fonte: tabella rielaborata dalla Corte dei conti Sezione controllo Veneto in base ai dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella tabella sotto riportata invece viene riportata la ripartizione delle risorse accantonata in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media, in base al decreto ministeriale, per le regioni cd. virtuose.

Tabella 2
Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78²⁰⁰

RIPARTO RISORSE (ANNO 2018)				
REGIONI ADEMPIENTI	INDICATORI REGIONI ADEMPIENTI	SCOSTAMENTI DALLA MEDIA	SCOSTAMENTI PERCENTUALI	Ripartizione risorse accantonata in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media
	(1)	(2) Media nazionale - (1)	(3) = (2) / TOTALE (2)	(4) = (3) * TOTALE (4)
LAZIO	1,54%	0,05%	3,95%	8.448
LIGURIA	1,60%	0,00%	0,16%	349
LOMBARDIA	0,70%	0,90%	64,94%	138.977
VENETO	1,17%	0,43%	30,95%	66.225
MEDIA NAZIONALE	1,60%	1,39%	100,00%	214.000

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

5.11 Contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa

5.11.1 Il quadro normativo di riferimento

Il contenimento della spesa pubblica, ed in particolare della spesa del personale, comprende come noto, anche le risorse destinate alla contrattazione integrativa; pertanto con la seconda nota istruttoria già citata in premessa (prot. C.d.c. n. 2665/2020), questa Sezione ha richiesto alla Regione di fornire indicazioni in merito ai contratti integrativi decentrati e ai provvedimenti di costituzione dei fondi, dimostrando analiticamente il contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa, sia per il personale del comparto sia per quello avente qualifica dirigenziale, con separata evidenza per ciascun fondo delle modalità di utilizzo delle risorse. La regola generale posta dal legislatore si concretizza nel porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico, dal cui ambito applicativo vengono escluse solamente quelle destinate alla remunerazione delle prestazioni professionali tipiche di personale dipendente individuato o individuabile (cfr. deliberazione SS.RR. 51/CONTR/2011), ovvero, da economie connesse "a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" (cfr. deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG).

²⁰⁰ A seguito di richiesta istruttoria integrativa di questa Sezione prot. 3178/2020, con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 (acquisita a prot. C.d.c. n. 3258/2020) la Regione del Veneto ha trasmesso la tabella sopra riportata.

In tema di salario accessorio, sperimentazione e armonizzazione dei trattamenti economici, è dedicato l'art. 23²⁰¹ del D.Lgs. n. 75/2017 concernente *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che si pone in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, risultando di contenuto pressoché

²⁰¹ L'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 attualmente vigente prevede che *“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. (21) (23) (24)

3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

c) il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva.

4-bis. (omissis)

5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.”

analogo alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e all' art. 1 comma 236 L. n. 208/2015, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi²⁰²; norme per altro già scrutinate dal Giudice delle leggi e ritenute conformi a Costituzione²⁰³. Nella riformulazione dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, tuttavia, a differenza delle precedenti norme, non è stata riportata la regola che imponeva l'automatica riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel c.d. decreto "Crescita", il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, *"è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"* (art. 33, comma 1 D.L. n. 34/2019)²⁰⁴.

Di particolare interesse il comma 4 lett. a) e b) del citato art. 23 D.Lgs. n. 75/2017, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 (ovvero il limite è rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale per l'anno 2016) l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in

²⁰² In questo senso vedasi deliberazione Corte dei conti - Sezione delle Autonomie n. 20/SEZAUT/2017/QMIG e deliberazione Sezione regionale di controllo Veneto n. 425/2017/PAR.

²⁰³La Corte costituzionale, con sentenza 24 - 27 marzo 2014, n. 61 (Gazz. Uff. 2 aprile 2014, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato tra l'altro: non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2-bis, promosse in riferimento all'art. 119 Cost. e all'art. 8, numero 1), ed al Titolo VI del D.P.R. n. 670 del 1972 e con sentenza 24 giugno - 23 luglio 2015, n. 178 (Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione.

La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 14 luglio 2017, n. 191 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 236, promosse in riferimento agli artt. 8, numero 1), 16 e 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, all'art. 2 del D. Lgs. 16 marzo 1992, n. 266 e all'art. 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001», e in riferimento agli artt. 8, numero 1) e 79, quarto comma, del D.P.R. n. 670 del 1972, all'art. 2 del D.Lgs. n. 266 del 1992, agli artt. 3, 97 e 117, quarto comma, Cost., «in combinazione con l'art. 10 legge cost. n. 3 del 2001».

²⁰⁴ L'art. 33 comma 1 nella sua attuale versione è stato modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e in attuazione di quanto disposto dallo stesso è stato emanato il D.M. 3 settembre 2019.

misura non superiore ad una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Tale DPCM rubricato *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* del 8 marzo 2019 è stato pubblicato, in data 4 maggio 2019.

Ulteriore riferimento normativo corre all’art. 40 comma 3 *quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 75/2017 e all’art. 1, comma 800, della L. 205/2017, che richiama espressamente l’art. 23 dello stesso decreto legislativo, per la cui analisi si rinvia a quanto espresso in occasione del giudizio di parifica dell’esercizio 2018²⁰⁵.

A tal proposito, in questa sede si riportano le informazioni di particolare rilievo in merito all’argomento trattato. *“Con nota datata 12 giugno 2019 prot. n. 245324 (acquisita a prot. C.d.c. n. 7357 del 13 giugno 2019) la Regione del Veneto, con riferimento alle interlocuzioni istruttorie con questa Sezione ed in conformità alla relazione tecnico-illustrativa accompagnatoria del DPCM 08 maggio 2019, ha confermato di aver preso atto della necessità di procedere alla rideterminazione in riduzione del fondo contrattuale, in particolare considerando, ai fini dell’incremento dello stesso, non tutto il personale transitato (pari a n. 387 dipendenti) ma il differenziale tra il personale transitato e quello, originariamente regionale, cessato al 31.12.2016 (pari a n. 84 unità) ovvero n. 303 unità.*

Pertanto, con DGR del 11 giugno 2019 n. 820 la Regione ha provveduto al ricalcolo dell’incremento finalizzato all’armonizzazione di cui al comma 800, confermando l’aumento del fondo per un importo pari ad euro 1.015.922,87 anziché euro 1.491.502,97, rideterminandolo “in riduzione nell’importo totale di euro 20.684.570,44 per la parte stabile e di euro 24.088.985,75 quale importo complessivo, comprensivo anche della parte variabile”.

Contestualmente, nella citata nota (prot. n. C.d.c. n. 7357/2019) la Regione ha precisato altresì che “Più in dettaglio, in applicazione del suddetto criterio, per la determinazione del fondo è stato considerato che il numero dei dipendenti afferenti alla sola Giunta regionale, ricavando ed elaborando i dati presenti nelle tabelle 2, 12 del Conto Annuale 2016, ammontano a complessive 2.139,89 unità convenzionali, mentre le risorse “...al netto delle voci non rilevanti ai fini del rispetto del limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017...”, come previsto dal DPCM

²⁰⁵ Vedasi Paragrafo 4.11 “Contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa” e relativi sotto paragrafi 4.11.1 e 4.11.2 della “Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2018”

predetto, ammontano – come accennato - a complessivi euro 17.148.044,02. Applicando il metodo di calcolo sulla “...sola differenza eccedente tra il numero delle unità ex provinciali trasferito ed il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio...”, ne consegue un importo pari ad euro 1.015.922,87 (303 dipendenti per euro 3.352,88075 corrispondenti al differenziale tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza). Il fondo così ricalcolato è conseguentemente quantificabile, nella sua componente stabile, in complessivi euro 20.684.570,44, comprensivi di euro 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle posizioni organizzative, mentre nella sua interezza, comprensiva della componente variabile, il fondo è costituito in euro 24.088.985,75, cui vanno aggiunte le somme a destinazione vincolata per “Incentivi alla progettazione” e “Compensi professionali agli Avvocati”, ammontanti ad ulteriori euro 497.928,95.”

5.11.2 L’esame dei dati forniti

In merito al punto oggetto di analisi, la Regione del Veneto, con la nota acquisita a prot. n. 2793/2020, ha evidenziato di aver approvato, con D.G.R. n. 1341 del 23 settembre 2019, in via definitiva la consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l’anno 2019, anche sulla scorta dell’adozione del piano triennale di razionalizzazione della spesa, approvato con D.G.R. n. 1059 del 30 luglio 2019, nonché all’approvazione in via definitiva, senza modifiche rispetto ai propri precedenti provvedimenti assunti in corso d’anno, del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2019.

L’importo per il trattamento accessorio nel fondo del comparto comprende l’importo di € 7.610.020,61 ex art 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 che finanzia le componenti di posizione e di risultato del personale titolare di incarichi di Posizione organizzativa; tale quota è *“tecnicamente e formalmente esterna al fondo e gravante sul bilancio dell’ente”*.²⁰⁶

Quanto al fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza l’importo rimane invariato rispetto all’anno 2018, confermato la somma di € 8.161.791,83.

Infine, la Regione precisa che *“La sottoscrizione da parte del Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica dei contratti integrativi decentrati per il personale del comparto e per quello della dirigenza è stata autorizzata rispettivamente con DGR n. 1714 del 29 novembre 2019 e con DGR n.*

²⁰⁶ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 200002 del 20/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2793/2020- punto 1) dell’allegata Relazione.

1605 del 5 novembre 2019".²⁰⁷, e allega relative separati documenti recenti "Ipotesi di accordo sulla ripartizione delle risorse decentrate per il personale comparto e area dirigenza - anno 2019".

Si riportano di seguito le tabelle predisposte dalla Regione per l'esposizione della consistenza definitiva dei fondi contrattuali di comparto e della dirigenza ed il quadro analitico delle modalità di utilizzo degli stessi.

Tabella 1 Fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti del comparto dei livelli (in euro)

ANNO 2019		
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 - (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)	10.050.526,17	Parte stabile
RIDUZIONE EX ART. 1 COMMA 456 L. 147/2013 (DECURTAZIONE PERMANENTE)	-469.218,58	Parte stabile
RIDUZIONE EX ART. 23 COMMA 2 D.LGS. N. 75, 25 MAGGIO 2017	-43.284,18	Parte stabile
POSIZIONI ORGANIZZATIVE - (ART. 67 C.1 CCNL 2016-2018)	7.610.020,61	Parte stabile
	17.148.044,02	17.148.044,02(Tetto 2016)
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. A) CCNL 2016-2018)	177.632,00	Incrementi CCNL
RIDETERMINAZIONE PER INCREM STIP CCNL (ART. 67 C. 2 LETT. B) CCNL 2016-2018)	276.121,43	Incrementi CCNL
INCREMENTO TRASF. DISP. LEGGE (ART. 67 C. 2 LETT. E) CCNL 2016-2018) - Province	2.819.588,94	Incrementi trasferimento province
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (Art. 27, comma 4 L.R. n. 14 del 17 maggio 2016)	486.952,07	Incrementi L.R. 14/2016
INCREMENTO TRASF. DISP. LEGGE (ART. 67 C. 2 LETT. E) CCNL 2016-2018) - Azienda Zero	-190.527,99	Trasferimento Azienda Zero
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 67 C. 3 LETT. E CCNL 2016-2018)	523.138,22	Risorse variabili
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68 C. 1 LETT. E CCNL 2016-2018)	1.420.783,61	Risorse variabili
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 67 C.3 LETT. B) CCNL 2016-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, D.L. 98/2011)	1.475.580,10	Risorse variabili
	6.989.268,38	
Totale Fondo 2019	24.137.312,40	
ULTERIORI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	487.427,54	Risorse variabili
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	265.044,31	Risorse variabili

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

²⁰⁷ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 200002 del 20/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2793/2020- punto 1) dell'allegata Relazione.

Tabella 2 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza (in euro)

Fondo 2019		
ISORSE SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera a)	3.320.885,30	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera d)	159.571,00	Parte stabile
CCNL 22 febbraio 2006, articolo 23, commi 1 e 3	438.700,74	Parte stabile
CCNL 14 maggio 2007, articolo 4, commi 1 e 4	513.690,38	Parte stabile
CCNL 22 febbraio 2010, art. 16, commi 1 e 4	509.523,27	Parte stabile
CCNL 3 agosto 2010, articolo 5, commi 1 e 4	329.802,00	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera g)	172.694,94 ²⁰⁸	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 3 (L.R. n. 14/2016)	1.619.717,30	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 5	94.983,88	Parte stabile
L.R. 9 febbraio 2001 n. 5, articolo 20	1.291.142,00	Parte stabile
CCNL 12 febbraio 2002, articoli 1 e 4	-594.183,66	Parte stabile
Riduzione ex art. 1 comma 456 L. 147/2013	-114.333,07	Parte stabile
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 2	153.188,00	Risorse variabili
CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera i)	55.709,22 ²⁰⁹	Risorse variabili
	7.951.091,30	7.951.091,30
		(Tetto 2016)
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
TRASFERIMENTO ENTRATA PERSONALE PROVINCE (ART. 1 COMMA 800 L. 205/2017)	385.545,60	Incrementi trasferimento province
RIDUZIONE AZIENDA ZERO	-174.845,07	Trasferimento Azienda Zero
	210.700,53	
Totale Fondo 2019	8.161.791,83	
ULTERIORI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	IMPORTO	NATURA
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	37.651,81	Risorse variabili
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	192.405,70	Risorse variabili

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

²⁰⁸ Vedasi nota successiva.²⁰⁹ A seguito di ulteriore richiesta istruttoria prot. C.d.c. 3178/2020, con la quale questa Sezione chiedeva di motivare la differenza riscontrata nelle voci "CCNL 23 dicembre 1999 articolo 26, comma 1 lett g) - (parte stabile)" e "CCNL 23 dicembre 1999 articolo 26, comma 1 lett i) - (parte variabile)" del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza di cui alla tabella 1.2 (prot. regionale n. 2000020/2020) rispetto agli importi dello stesso fondo relativo al giudizio di parifica esercizio 2017, nonostante il rispetto del tetto di spesa, la Regione con successiva nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 ha motivato come segue " (...) la voce di finanziamento ex CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera g) ("l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art.27."), consente di incrementare il Fondo di quota parte dei risparmi della RIA in godimento al personale dirigente cessato nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento. Nel 2018 si è provveduto ad incrementare, per tale motivo, il precedente valore che nel 2017 ammontava ad euro 165.794,02 di ulteriori euro 6.900,92, portando il valore della voce di finanziamento sul Fondo 2018 ad euro 172.694,94. Relativamente alla voce di finanziamento ex CCNL 23 dicembre 1999, articolo 26, comma 1, lettera i) ("somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti previsto dall'art.24, comma 3, del D.Lgs. n.29 del 1993, integrano le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato secondo la disciplina dell'art. 26."), trattasi di una voce variabile la cui entità va verificata e quantificata di anno in anno. Nell'anno 2018, al fine di rispettare il tetto annuo di spesa ex art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017, il valore massimo che si è potuto inserire sul Fondo è stato pari ad euro 55.709,22."

Tabella 3 Modalità di utilizzo delle risorse - Comparto

<i>Destinazione stabilita con D.G.R. n. 1714 del 29 novembre 2019</i>			
	VOCI	DESTINAZIONE	
Comparto	Progressioni orizzontali	6.600.000,00 ²¹⁰	
	Indennità di comparto	1.300.000,00	
	Particolari responsabilità	120.000,00	
	Indennità varie	390.000,00	
	Indennità di funzione ex art. 37 co. 4 CCNL 6.7.1995	15.000,00	
	Produttività specifica	475.000,00	
	Produttività generale	7.597.291,79 ²¹¹	
	Differenziazione premio individuale	30.000,00	
		16.527.291,79	
	VOCI	DESTINAZIONE	
PO	Posizioni organizzative	6.088.016,49	
	Risultato	1.522.004,12	
		7.610.020,61	
	D.G.R. n. 1341 del 23 settembre 2019	24.137.312,40	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 4 Modalità di utilizzo delle risorse - Dirigenza

<i>Destinazione stabilita con D.G.R. 1605 del 5 novembre 2019</i>			
	VOCI	DESTINAZIONE	
Dirigenza	Retribuzione di posizione	6.796.517,10	
	Retribuzione di risultato	1.365.274,73	
	D.G.R. n. 1341 del 23 settembre 2019	8.161.791,83	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

²¹⁰ Vedasi nota successiva

²¹¹ La voce "Produttività generale" di cui alla D.G.R. n. 2032 del 28 dicembre 2018 era pari ad € 6.955.410,27 (-1.491.502,97 importo espunto). Tabella inviata con nota della Regione del Veneto prot. 245324 del 12 giugno 2019, acquisita a prot. C.d.c. n. 7357/2019. La voce "progressioni orizzontali" nell'esercizio 2018 era di € 6.000.000. A seguito di ulteriore richiesta istruttoria, prot C.d.c. n. 3178/2020, con la quale questa Sezione chiedeva di motivare lo scostamento nella consistenza del fondo relativo al personale del comparto alle voci "progressioni orizzontali" e "produttività generale" rispetto all'esercizio precedente, la Regione del Veneto con nota prot. n. 245200 del 22/06/2020 ha giustificato tale variazione come di seguito riportato "Annualmente, in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa con le Organizzazioni Sindacali rappresentative e con la RSU, avente ad oggetto la distribuzione delle risorse (di natura stabile o variabile, soggette o non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017) del fondo per il personale del comparto, ex art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 21.05.2018 del Comparto della Funzioni Locali, vengono concordate le modalità di ripartizione delle risorse del fondo stesso. Trattamenti economici di natura stabile e continuativa (ad esempio le progressioni orizzontali) devono necessariamente trovare la propria copertura nella componente stabile del fondo. Trattamenti economici di natura variabile (come la produttività generale) trovano la propria copertura anzitutto nelle risorse di natura variabile, ma possono altresì gravare sulla componente stabile del fondo. La distribuzione delle risorse all'interno del fondo può conseguentemente variare di anno in anno – come avvenuto nell'esercizio 2019 rispetto all'esercizio 2018 - sulla base dei succitati presupposti di legittimità e conformemente ai contenuti del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di parte economica che annualmente la delegazione trattante di parte pubblica e quella di parte sindacale vanno a condividere. Da ultimo si precisa che la diversa consistenza complessiva delle risorse (costituite dall'Amministrazione e successivamente distribuite in sede di contrattazione decentrata) tra l'anno 2017 e l'anno 2018 derivava anche dall'incremento operato ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della L. 205/2017 (armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito delle province)." Tali argomentazioni sono state confermate dalla Regione in occasione del contraddittorio orale tenutosi in data 03 luglio 2020.

5.12 Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001²¹², con i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di stabilità, questa Sezione - con nota istruttoria citata in premessa - chiedeva alla Regione di fornire l'attestazione della positiva verifica effettuata dal Collegio dei Revisori.

A riscontro, la Regione ha trasmesso le attestazioni di verifica positiva dell'Organo di revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva relative alle annualità del triennio 2017/2019, sia quelle concernenti il comparto, sia quelle concernenti la dirigenza.

Nello specifico nella seduta del 26 ottobre 2019, con verbale acquisito a prot. regionale n. 461879 del 28 ottobre 2019²¹³, il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha attestato la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione sull'utilizzo delle risorse economiche decentrate per l'anno 2019 - Area della Dirigenza - sottoscritta in data 22 ottobre 2019 con i vincoli di bilancio per l'anno 2019 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge²¹⁴, nonché certificato la veridicità dei contenuti e dei dati della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dal Direttore della struttura competente in materia di personale, come indicato nei testi trasmessi al citato organo.

Nella seduta del 16 novembre 2019, con verbale acquisito a prot. regionale n. 494729 del 18 novembre 2019 il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 ha attestato *" (...) la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse economiche decentrate anno 2019 - Personale del comparto - con i vincoli di bilancio per l'anno 2019 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, evidenziando che dovranno essere applicate, in fase di liquidazione della produttività, le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità secondo quanto previsto dalla deliberazione n. D.G.R. n. 64 del 29 gennaio 2019"* ed ha altresì certificato *" (...) la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della*

²¹² L'articolo 40 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che *" Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."*

²¹³ Rif. Allegato A) al verbale n. 30/2019 del Collegio dei Revisori *"Certificazione dei Revisori dei Conti -sulla compatibilità dei costi Fondo per le risorse decentrate personale dirigente anno 2019 ex art. 40 bis comma 3 sexies D.Lgs 165/2001"*

²¹⁴ Il Collegio dei Revisori specifica che *" (...) dovranno essere applicate in fase di liquidazione della produttività, le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità secondo quanto previsto dalla deliberazione n. DGR n. 64 del 29 gennaio 2019".*

*relazione tecnico finanziaria predisposte dal Direttore della struttura competente in materia di personale, come indicati nei testi trasmessi a questo organo”.*²¹⁵

5.13 Piani di razionalizzazione ex art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011

Nell’ambito della normativa vigente in tema di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, è ricompreso anche il D.L. n. 98 del 06 luglio 2011, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*²¹⁶ convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, il quale al Titolo I, Capo III *“Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria”*, prevede un articolo specificatamente dedicato al *“Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”* (art. 16). In particolare, il comma 4 prevede che, fermi restando gli interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 11 del medesimo D.L., le Amministrazioni *“possano adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.”* Tali piani individuano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Il successivo comma 5 disciplina, inoltre, l’utilizzo annuale delle eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate²¹⁷.

L'importo massimo del 50 per cento può essere utilizzato per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Le economie aggiuntive possono essere utilizzare solo se a

²¹⁵ Estratto da Allegato B) al verbale n. 31/2019 del Collegio dei Revisori avente ad oggetto la *“Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi Fondo per le risorse decentrate personale del comparto anno 2019 ex art. 40 bis, comma 3 sexies D.lgs. n. 165/2001”*.

²¹⁶ Il D.L. n. 98 del 06 luglio 2011 recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

²¹⁷ Il comma 5 dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011 prevede espressamente che *“In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. (...omissis...). Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. (...omissis...).”*

consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

L'evidente volontà del legislatore è quella di conseguire ulteriori risparmi di spesa tramite la riduzione dei consumi di beni e servizi all'interno delle amministrazioni pubbliche, con l'utilizzo dello strumento della pianificazione atta a favorire ed accrescere l'efficienza e l'economicità del ciclo della spesa pubblica, con risparmi di tipo finanziario e non meramente economico-organizzativo.

Già la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016 QMIG, enunciava il principio di diritto secondo cui *“Le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*. In tema di risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione, inoltre, la giurisprudenza contabile si è pronunciata indicando le modalità applicative dell’art. 16 del D.L. 98/2011; in particolare, stabilendo che tali risparmi devono essere di tipo finanziario e non meramente economico-organizzativo, ovvero devono essere connotati da una minor spesa rispetto all’esercizio precedente nell’ambito delle voci di spesa previste nei piani (in questo senso C.d.c. Sezione controllo Piemonte n. 2/2017/SRCPIE/PAR²¹⁸; C.d.c. Sezione controllo

²¹⁸ Con deliberazione n. 2/2017/SRCPIE/PAR, la Sezione di controllo Piemonte ha richiamato la deliberazione n. 111/2016/SRCPIE/QMIG, la quale pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“Le economie derivanti dall’attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*.

Veneto n. 289/2015/PAR²¹⁹; C.d.c. Sezione controllo Toscana 8/2016/PAR²²⁰; C.d.c. Sezione Emilia Romagna n. 136/2017/PAR²²¹).

Inoltre, la Sezione delle Autonomie, seppur pronunciandosi in tema di risorse provenienti dai fondi comunitari, con deliberazione n. 20/2017/QMIG, ha avuto occasione di ribadire che in merito ai piani di razionalizzazione e riqualificazione, *“questa Sezione è giunta ad individuare nelle economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 16 del d.l. n. 98/2011, una nuova ipotesi normativa suscettibile di costituire eccezione al predetto vincolo di spesa (cfr. deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG). In quella sede, nel ricordare che la funzione del vincolo consiste nell’evitare incrementi dei fondi unici per la contrattazione integrativa destinati alla generalità del personale, la Sezione ha osservato come gli incrementi della componente variabile del trattamento accessorio oltre il limite di spesa siano consentiti nelle ipotesi in cui concorrano ad uno sviluppo della produttività individuale del personale mediante l’affidamento di incarichi aggiuntivi, specifici e straordinari, a valere su risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio dell’ente in quanto produttivi di economie.*

²¹⁹ La Sezione di controllo Veneto con deliberazione n. 289/2015/PAR ha affermato che *“Con riferimento alla individuazione delle economie in argomento questa Sezione ne ribadisce il carattere peculiare (il legislatore le presenta come “economie aggiuntive”, conseguite cioè attraverso una ulteriore razionalizzazione della spesa di personale, ossia risparmi di spesa “ulteriori” rispetto a quelli imposti dal patto di stabilità e dalla normativa vigente in materia) e specifico, nel senso che la norma prevede espressamente che devono essere debitamente certificate dai competenti organi di controllo, per ciascuna delle singole voci di spesa previste dai Piani di razionalizzazione, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti coinvolti e al netto di eventuali oneri indiretti a carico dell’ente. La Sezione fa inoltre presente che, sulla questione dell’utilizzo dei risparmi di cui all’art. 16 del d.l. 98/2011, in relazione alla loro destinazione ai fini del trattamento accessorio dei dipendenti e del rispetto dei relativi limiti stabiliti dal legislatore, si è già espressa in funzione nomofilattica, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2013/QMIG.*

In quella sede, la Sezione delle Autonomie ha ribadito il carattere strutturale del limite stabilito dal legislatore in ordine alle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale degli enti locali di cui all’art. 9, comma 2 bis del d.l. 78/2010. Si tratterebbe di un vincolo “diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possono affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato”, trattandosi di una norma di stretta interpretazione - come riconosciuto anche dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 51/CONTR/2011 - posto che la ratio di questa regola generale sarebbe proprio quella di “porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico”. Pertanto, sulla base dei principi compendati dalla Sezione delle Autonomie nella sopra citata deliberazione, l’unica deroga compatibile con la ratio del divieto in argomento, in merito alla possibilità di esercitare il potere discrezionale di destinazione delle economie risultanti dai processi di attuazione dei piani triennali di razionalizzazione della spesa, atterrebbe alla quota di risorse (corrispondente all’importo massimo del 25 per cento delle economie effettivamente realizzate) che è stata resa disponibile “per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio, direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti piani di ristrutturazione dei servizi e di razionalizzazione dei processi decisionali ed operativi finalizzati ad un accrescimento della produttività e dell’efficienza”.

²²⁰ La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo Toscana, con deliberazione n. 8/2016/PAR, ha ribadito che i risparmi aggiuntivi derivanti dall’attuazione dei piani di razionalizzazione possono essere destinati, in quota parte, ad incrementare il fondo per la contrattazione integrativa solo con riferimento all’esercizio successivo a quello di realizzazione delle economie di bilancio e solo qualora conseguano a risparmi effettivi.

²²¹ La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 136/2017/PAR, ha chiarito, anche con riferimento all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 che ancora il limite di crescita dei fondi all’importo relativo all’anno 2016, che il superamento del limite potrà realizzarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui i risparmi *“conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all’Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”* (espressamente richiamando il già citato pronunciamento in materia reso dalla Sezione Autonomie con orientamento n. 34/SEZAUT/2016/QMIG).

Laddove non si tratti di entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento accessorio, l'ambito applicativo del limite di spesa si estende, infatti, a tutte le risorse di incentivazione del personale che fungano da copertura a costi aggiuntivi per il bilancio dell'ente (cfr. deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG). Ne consegue, che per configurare un'ipotesi derogatoria del vincolo di spesa occorre che dette risorse modifichino l'equilibrio tra entrate e spese solo per la parte necessaria a remunerare incarichi suppletivi rispetto alle ordinarie mansioni lavorative dai quali derivino incrementi qualitativi o quantitativi di beni o servizi senza incremento delle relative spese.

Con D.G.R. n. 1059 del 30 luglio 2019²²² L'Amministrazione regionale ha provveduto all'aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese approvato con D.G.R. n. 1194 del 14 agosto 2018, approvando quello relativo al triennio 2019-2021 ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011, e approvando il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all'anno 2018 sulla base di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'Allegato A) al citato provvedimento, viene riportato il resoconto della razionalizzazione e riqualificazione delle spese già posta in essere nell'anno 2018, al fine di sottoporre i risultati conseguiti all'approvazione dei deputati organi di controllo, mentre l'Allegato B), contiene il nuovo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2019-2021, formulato sul presupposto dell'ingresso, tra le varie voci di spesa regionali, anche di parte di quelle direttamente o indirettamente riconducibili al contingente di personale trasferito dagli enti di Area Vasta. Nello specifico, la Regione in risposta alla seconda richiesta istruttoria di questa Sezione ha dichiarato che la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata acquisita in data 1 luglio 2019 e che i risparmi realizzati nell'anno 2018 su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi si attestano ad un importo finale di € 4.644.188,32.²²³

La Regione precisa che *“Anche quest'anno, la Giunta Regionale, in quell'ottica di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione ed anche per far fronte sin d'ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni*

²²² La D.G.R. n. 1059 del 30 luglio 2019 delibera l'“ *Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2019-2021, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2018: presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse.*”

²²³ La Regione, tuttavia, nella relazione allegata alla nota prot. n. 2000002 del 20/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2793/2020- punto 2) dell'allegata Relazione, e nella D.G.R. n. 1059/2019 indica il risparmio di € 4.628.188,32. Successivamente con nota prot n. 255260 del 29/06/2020 (acquisita a prot. C.d.c. n. 3408/2020) la Regione ha affermato che la discrasia *“è legata ad un mero errore materiale nella trascrizione dei dati”*; tale argomentazione è stata confermata in sede di contraddittorio.

che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta stessa, anche di qualifica dirigenziale, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad € 1.477.028,12 dei succitati risparmi certificati.... Conseguentemente, la rimanente quota di € 2.951.160,20 potrà alimentare, entro il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale per l'anno 2019 (quindi per € 1.475.580,10), in modo da garantire una sufficiente copertura delle risorse a ciò destinate, anche a seguito dei processi riorganizzativi interni che hanno interessato il personale del comparto, posti in essere in corso d'anno...". Tali risorse sono state interamente utilizzate – assieme ad altre risorse allocate nel fondo – per la corresponsione ai dipendenti regionali aventi titolo (sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni vigente presso la Giunta Regionale) della produttività generale e di risultato riferita al medesimo anno.²²⁴

Ne consegue, pertanto, che l'implementazione della parte variabile del fondo per l'anno 2019 per un importo di € 1.475.580,10 , rispetto al complesso dei risparmi certificati dal competente Collegio dei Revisori è pari ad una quota di effettivo utilizzo dei risparmi in questione pari al 31,88% inferiore rispetto al limite massimo di legge stabilito al 50% degli stessi con una diminuzione anche rispetto alla percentuale utilizzata rispetto all'anno precedente che risultava attestarsi al 37,45%, con un importo tuttavia pari ad € 1.000.000,00 La Sezione rileva, anche per l'anno 2019, uno sfioramento del termine ordinatorio (31 marzo) per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2019-2021, avvenuta con D.G.R. n. 1059 del 30 luglio 2019; nonostante ciò si conferma il costante *trend* in miglioramento nella tempistica di approvazione della deliberazione²²⁵. A tal proposito appare, comunque, opportuno pur sempre ribadire che l'adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell'anno, anche in concomitanza con l'approvazione degli strumenti di programmazione, consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione del Piano.

A conferma di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto ha trasmesso l'allegato A) del verbale n. 18/2019 del 29 giugno 2019 del Collegio dei Revisori con il quale vengono certificati dei risparmi conseguiti nell'anno 2018 e confluiti nel fondo per il trattamento accessorio del personale relativamente dell'anno 2018.

²²⁴ Virgolettato estratto da Regione Veneto nota prot. n. 200002 del 20/05/2020, acquisita a prot. C.d.c. 2793/2020- punto 2) dell'allegata Relazione.

²²⁵ La Regione del Veneto risulta aver anticipato la tempistica di approvazione del Piano di razionalizzazione di un ulteriore mese rispetto all'approvazione del piano di razionalizzazione avvenuto nell'anno 2018.

Come sopra specificato, le somme derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione collettiva integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19, D.Lgs. n. 150/2009, ma anche per il recupero delle somme indebitamente erogate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, come espressamente disposto dal comma 2 del medesimo articolo²²⁶.

5.14 Aggiornamento sull'andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito dell'applicazione della normativa anche regolamentare di riordino delle strutture dirigenziali della Regione del Veneto

La L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 *“Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”*, come modificata dalla L.R. n. 14 del 17 maggio 2016²²⁷, e di recente novellata dalla L.R. del 19 dicembre 2019, n. 48 *“Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “statuto del Veneto”* rappresenta ancora oggi la base normativa regionale di riferimento sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale, il cui art. 1 ne circoscrive l'ambito di applicazione e le finalità²²⁸. Quanto alla modificazione intervenuta nell'anno 2019, l'art. 1 comma 1 della L.R. n. 48/2019 ha abrogato la lettera b), comma 1, dell'art. 22 della L.R. n. 54/2012, rubricato

²²⁶ L'art. 4 comma 2 del D.L. n. 16/2014 prevede che *“Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”*

²²⁷ La L.R. 17 maggio 2016, n. 14 ha abrogato espressamente gli artt. da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 e s.m.i. rubricata *“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”*.

²²⁸ L'art. 1 della L.R. 54/2012 statuisce *“1. La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.*

2. Nell'azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell'attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.”

“Trasparenza degli incarichi”. Oggi la disposizione, pertanto, risulta formulata come segue:

“1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla presente legge comporta:

a) che la documentata esperienza professionale sia comprovata dal relativo curriculum di cui è disposta la pubblicazione, assieme al provvedimento di nomina, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

b) abrogato; c) abrogato;

2. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia degli incarichi dirigenziali che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisisce le disponibilità dei soggetti interessati e le valuta.”

Appare opportuno, inoltre, evidenziare che con L.R. n. 15 del 16 maggio 2019, n. 15 (Sezione II - Norme in materia di controlli interni - artt. 4, 5 e 6), sono state integrate le disposizioni in materia di controlli interni cui sono soggette le strutture della Giunta regionale, ferme restando le norme di cui alla L.R. n. 54/2012.

In riferimento specifico all'andamento complessivo della gestione del personale e al riordino delle strutture dirigenziali della Giunta regionale, non emergono scostamenti sostanziali rispetto alla situazione del biennio precedente 2017/2018. Si conferma anche per l'anno 2019 il *trend* di progressiva riduzione degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, che ha avuto origine dal processo di riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale avviato sin dal mese di luglio 2016, allo scopo rendere più efficiente ed efficace l'intero assetto organizzativo e di conseguire un significativo contenimento dei costi della dirigenza rispetto al passato²²⁹.

Con successive misure di riordino (macro organizzazione) la Giunta regionale nel triennio 2015/2017 ha proseguito il percorso di riorganizzazione tramite l'approvazione di svariati provvedimenti; da ultimo con D.G.R. n. 1014 del 04 luglio 2017 avente ad oggetto *l'“Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di*

²²⁹ Il progetto di *“Ridefinizione dell'assetto organizzativo - “Assessment organizzativo” - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - “Analisi della Macrostruttura”,* aveva avuto inizio già nell'anno 2015 (rif. D.G.R. n. 1197 del 15 settembre 2015 avente ad oggetto *“Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi”*) con la previsione della razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012, in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015, con la quale venivano individuate, tra l'altro, le linee guida del processo di riorganizzazione. Le predette linee guida prevedevano le seguenti indicazioni per il processo di razionalizzazione: - razionalizzazione dell'attuale struttura organizzativa per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal programma politico del Presidente della Giunta per la legislatura 2015-2020 l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse ed il superamento delle attuali criticità operative; -potenziamento dell'efficienza e qualità dei servizi erogati; - valorizzazione delle risorse umane della Regione.

riorganizzazione. *Determinazioni e indirizzi*²³⁰ e con D.G.R. n. 192 del 20/02/2018; concernente l'assestamento di tipo organizzativo relativo all'istituzione di un'unica struttura di vertice per il controllo sugli enti strumentali e le società partecipate della Regione, il cui incarico di direttore è stato conferito con decorrenza 01 maggio 2018. La Regione non indica essere stato approvato nessun nuovo provvedimento di rilievo, nell'esercizio 2019, avente ad oggetto il riordino delle strutture dirigenziali.

Si riportano in tabella gli incarichi effettivamente ricoperti all'interno dell'Organizzazione della Giunta della Regione (a fronte di una potenziale dotazione organica fissata al 31 dicembre 2018 di complessive n. 204 unità con qualifica dirigenziale, rideterminata a seguito del trasferimento di funzioni e personale, anche dirigenziale, all'istituenda Azienda Zero con l'anno 2018).

Dal confronto con il precedente esercizio, si evince che, alla data del 31 dicembre 2019, si è realizzata una lieve diminuzione di n. 4 posizioni dirigenziali rispetto al previgente contesto organizzativo, al netto del personale dirigenziale trasferito ad Azienda Zero; tale diminuzione risulta più evidente dal confronto con la previgente organizzazione (30 giugno 2016), in base alla quale si evidenzia, alla stessa data, una diminuzione complessiva di n. 27 incarichi.

Tabella 1 - Giunta Regionale - Incarichi dirigenziali nuova organizzazione

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Area/Struttura apicale	10	10	10	10
Direzione/Struttura di progetto	39	35	37	38
Resp. Anticorruzione	1	1	1	1
Unità Organizzativa A	35	33	24	24
Unità Organizzativa B	65	74	91	91
Funzioni di studio e ricerca	1	2	6	7
Totale al netto del personale dirigenziale traferito all'Azienda Zero	151	155	169	171

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

²³⁰ Con D.G.R. n. 1014/2017 sono state adottate le linee organizzative da applicare nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per le annualità 2017/2020 e veniva definito, tra l'altro, di "...(...) procedere ad un assestamento dell'organizzazione di Giunta alla luce dell'analisi qualitativa e quantitativa dei procedimenti e dei processi, operata in dettaglio anche considerando parametri quali il numero degli atti posti in essere in un periodo pertinente quale l'ultimo triennio, l'entità della spesa, il personale addetto alle varie funzioni e il relativo costo nonché il livello delle connesse responsabilità e la capacità di reperimento di finanziamento autonomo, al fine di rimediare al non appropriato livello di inquadramento di talune strutture, sia con innalzamento di livello, sia con abbassamento dello stesso..."

Si riporta, altresì, nella tabella che segue la suddivisione analitica degli incarichi in essere alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 2 – Giunta Regionale - Distribuzione posizioni di incarico anno 2019

Posizione giuridica	Area/Segreteria	Direzione/ Str. Progetto	Anticorruzione	UO A	UO B	Funzioni studio	Totale incarichi
COMANDATO IN ENTRATA		7		2	5		14
DI RUOLO	4	22	1	28	51	1	107
ESTERNI VERTICE	3						3
FUNZ. CON INCARICO DIRIGENZIALE A TERMINE				1	4		5
PERSONALE ESTERNO	3	9		3	2		17
RUOLO (ex Province)		1		1	3		5
Totale complessivo	10	39	1	35	65	1	151

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Quanto ai provvedimenti concernenti tutto il personale e non esclusivamente il personale con qualifica dirigenziale, nel corso dell'esercizio 2019, sono state predisposti alcune direttive/provvedimenti di interesse generale.

In particolare, nel corso del 2019, la Direzione Organizzazione e Personale ha predisposto e diffuso le Linee guida e Informativa per la Tutela della salute e sicurezza per la sperimentazione del lavoro agile, da concludersi indicativamente il 31 dicembre 2019 in previsione di una successiva messa a regime dell'istituto, in esecuzione della D.G.R. n. 1525 del 22 ottobre 2018²³¹, con la quale è stato dato avvio all'applicazione dell'istituto del lavoro agile, il quale, come evoluzione del telelavoro, consente l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori degli spazi regionali, al fine di favorire l'ottimizzazione e la razionalizzazione della fruizione delle sedi e la riduzione dei relativi costi, la migliore conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari, la riduzione dell'assenteismo e l'incremento della produttività.

Con D.G.R. n. 446 del 23 aprile 2019 concernente la "Nuova disciplina delle procedure di mobilità interna per il personale della Giunta Regionale" è stata altresì adottata la specifica disciplina delle procedure di mobilità interna per il personale del comparto della Giunta Regionale e, correlativamente, approvati i criteri generali di priorità di assegnazione della mobilità stessa, i quali sono stati definiti a seguito di apposito confronto con le Organizzazioni Sindacali e la R.S.U., secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera h) del Contratto

²³¹ La D.G.R. n. 1525 del 22 ottobre 2018 ha ad oggetto "Legge 22 maggio 2017, n. 81. Art. 14. "Lavoro agile". Applicazione dell'istituto quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione del Veneto. Misure organizzative."

Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e dall'art.9 del CCDI del personale regionale del comparto 2018-2020, sottoscritto in data 20 dicembre 2018.

La nuova disciplina definisce, tra l'altro, i criteri generali di priorità per la mobilità ispirati, alla valutazione delle esigenze familiari e logistiche del lavoratore e alla sua valorizzazione professionale secondo uno specifico ordine e la costituzione di un apposito collegio in relazione ai trasferimenti per incompatibilità ambientale²³².

Infine, si evidenzia che con Circolare prot. n. 357372 del 9 agosto 2019 sono state impartite al personale regionale disposizioni per la gestione della flessibilità del congedo obbligatorio di maternità in recepimento della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i successivi 5 mesi.

5.15 Lo stato di attuazione del percorso di trasferimento di personale della Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto precedentemente adibito alle cd. funzioni non fondamentali in applicazione della Legge n. 56/2014 e della Legge regionale n. 19/2015

In ottemperanza alla Legge n. 56 del 07 aprile 2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (cd. Legge Delrio) ed, altresì, alla susseguente normativa regionale (Legge Regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*"), la Regione ha dato avvio all'iter di trasferimento alla Regione di personale in precedenza adibito alle cd. funzioni non fondamentali, proveniente dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto. Tale

²³² In sintesi, con D.G.R. n. 446/2019, sono state introdotte le seguenti novità: 1) Nuovi criteri generali di priorità ispirati, fermo restando la funzionalità degli uffici, alla valutazione delle esigenze familiari e logistiche del lavoratore e alla sua valorizzazione professionale secondo il seguente ordine gerarchico: motivi di salute e motivi familiari dell'interessato, adeguatamente documentati; attinenza del percorso professionale con il posto da ricoprire; data di presentazione dell'istanza di mobilità; avvicinamento della sede lavorativa alla residenza dell'interessato; anzianità di servizio dell'interessato nelle funzioni e/o struttura di appartenenza; 2) Utilizzo, ai fini della mobilità, di apposito portale internet da parte dell'Amministrazione finalizzato a favorire, con la massima trasparenza, l'incontro tra domanda e offerta relativamente a procedure di mobilità volontaria, siano esse espletate sulla base di avvisi che su istanza dei dipendenti; 3) Limiti all'efficacia temporale dei pareri negativi, o positivi previa sostituzione, delle strutture di provenienza sia nei casi di mobilità a seguito di avviso pubblico che di mobilità volontaria su istanza del dipendente, fatta salva la decisione finale dell'amministrazione sull'effettuazione della mobilità o meno; 4) Costituzione apposito collegio in relazione ai trasferimenti per incompatibilità ambientale.

passaggio nei ruoli della Regione del Veneto è avvenuto formalmente a far data dall'1 gennaio 2016.

In particolare, i riferimenti normativi in ambito nazionale sono stati l'art. 1 commi 48 e 96 lett. a)²³³ della citata Legge Delrio e l'art. 10 del Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015 concernente i criteri di inquadramento²³⁴, e in ambito regionale il DPGR n. 165/2015, il cui art. 5 dell'Allegato A concerneva il fondo per la retribuzione accessorio del comparto e della dirigenza, la L.R. n. 30/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che ha definito, tra l'altro, le linee di fondo per l'avvio del progetto di riordino normativo in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 19/2015 e la L.R. n. 45/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", concernente, tra l'altro, l'adeguamento della normativa regionale alla sopracitata L.R. n. 30/2016 con riferimento al settore sociale (art. 46), al settore turismo (artt. 9/11) e al settore agriturismo (art. 22).

Il legislatore regionale è, inoltre, intervenuto separatamente in merito a determinati settori, in particolare: mercato del lavoro (L.R. n. 45/2017 e successiva L.R. n. 36/2018 di revisione della normativa di settore contenuta nella L.R. n. 3/2009); caccia e pesca (L.R. n. 30/2018 - legge di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, concernente l'individuazione delle funzioni specifiche da conferire alla Provincia di Belluno); cave (L.R.

²³³ L'art. 1 comma 48 prevede che "Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento"; il successivo comma 96 lett. a) prevede che "Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; (...)".

²³⁴ L'art. 10 del citato D.M. precede che "1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto dell'inquadramento del personale in mobilità, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. (...)".

n. 13/2018 - la legge ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni già conferite alle Province, salvo la funzione di vigilanza che viene attribuita ai Comuni); difesa del suolo (L.R. n. 45/2018 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2019" che ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni già svolte da tutte le Province, fatta eccezione per la Provincia di Belluno).

In questo contesto normativo, si è inserita la Legge n. 205/2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", il cui art. 1 comma 800 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini della progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province la disapplicazione del comma 96 lett. a) della Legge n. 56/2014. Tale articolo prevede espressamente che "Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio." Per l'analisi approfondita dell'argomento si rinvia a quanto esposto con relazione di accompagnamento al giudizio di parifica relativo all'esercizio 2018.

Dalla relazione della Regione concernente l'esercizio 2019, si evince che la spesa legata al personale appartenente alle ex province non ha subito alcun incremento nell'anno 2019; al

contrario, si riscontra la fisiologica contrazione legata alle cessazioni in corso d'anno. Si riporta di seguito la relativa tabella esplicativa dei relativi importi.

Tabella 1 Spesa per personale ex province (in euro)

Categoria	Numerosità 2017	Spesa 2017	Numerosità 2018	Spesa 2018	Numerosità 2019	Spesa 2019
A	2,00	50.721,73	-	-	-	-
B	67,60	2.081.264,21	53,63	1.926.401,25	51,87	1.789.312,30
C	133,80	4.684.080,42	125,32	4.894.993,53	116,61	4.364.371,53
D	133,94	6.001.945,23	138,31	6.832.237,98	131,67	6.285.211,27
DIR.	10,32	1.114.949,72	9,00	1.011.816,84	8,92	933.998,76
Rinnovo contrattuale		-103.369,40		-351.380,03		-318.572,09
Totale spesa	347,66	13.829.591,90	326,26	14.314.069,57²³⁵	309,06	13.054.321,77

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Questa Sezione evidenzia che, ai sensi della Legge n. 56/2014, l'intero costo del personale transitato nei ruoli della Giunta regionale, risulta escluso dal computo del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e segg. della Legge n. 296/2006, ad eccezione della spesa per eventuali incarichi direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale.

Quanto, in particolare, ai fondi contrattuali per il trattamento accessorio, si rinvia a quanto la Regione ha specificato in occasione della precedente parifica ovvero, che "(...) già in sede di DGR n. 2114/2016 e confermato con DGR n. 1682/2017, "...unicamente al personale ex provinciale, anche di qualifica dirigenziale, a cui, dal 1° gennaio 2017 in poi, sono stati attribuiti incarichi... ..direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale e non a funzioni comunque delegate agli enti di Area Vasta, si conferma di far gravare sui rispettivi fondi regionali unicamente le quote aggiuntive riconosciute (ossia quelle legate ad eventuali trattamenti economici accessori più favorevoli in relazione a quelli già in godimento) rispetto a quanto in futuro verrà comunque formalmente trasferito nei fondi regionali...".

Quanto alla previsione di aumento di spesa derivante dalla definitiva conclusione delle procedure di trasferimento del personale in argomento, la stessa precisava che gli incrementi sono direttamente connessi all'applicazione della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale ai sensi del citato art. 1, comma 800, della Legge n. 205/2017.

²³⁵ Per quanto riguarda la discrasia degli importi relativi alla spesa anno 2018, la Regione con relazione allegata alla nota prot. n. 193437 del 15/05/2020 acquisita a prot C.d.c. n. 2828/2020, par. 5), precisa che "la non coincidenza dei dati riportati nelle corrispondenti Tabelle oggetto di verifica in occasione della decisione di Parifica sul Rendiconto per l'esercizio finanziario 2018 è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle stesse, il saldo produttività di competenza 2018 ivi indicato era una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle aggiornate viene rappresentato il dato effettivo."

Con riferimento alla criticità relativa alla rideterminazione dei fondi contrattuali in base all'art. 1 comma 800 della Legge n. 205/2017 e successivo DPCM del 08 maggio 2019, si rinvia a quanto esposto al paragrafo 5.11 e relative note.

5.15.1 Gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)

Come noto il trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione è stato avviato alcuni anni fa, e nello specifico, a seguito dell'individuazione, avvenuta con la Legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio) delle cd. funzioni fondamentali e non fondamentali che Stato e Regioni avevano il compito di riordinare, e delle funzioni fondamentali delle province quali "enti di area vasta".

In ambito regionale la normativa di riferimento è ancora oggi la L.R. n. 19 del 29 ottobre 2015, n. 19, concernente le *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"*²³⁶; la L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"*²³⁷ e la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 concernente *"Disposizioni in materia di occupazione e*

²³⁶ In particolare, il riferimento è all'art. 5 della L.R. n. 19/2015 rubricato "Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro" il quale prevede che "1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016. 2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia. 3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1. 4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione. 5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso."

²³⁷ In particolare, il riferimento è all'art. 54 della L.R. n. 45/2017 rubricato "Norme in materia di servizi per il lavoro" il quale prevede che "1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. 2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative. 3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite

mercato del lavoro” (come successivamente modificata dalla L.R. n. 36 del 25 ottobre 2018²³⁸), il cui capo IV è interamente dedicato all’ente regionale Veneto Lavoro.

Quanto alle novità normative in ambito nazionale, introdotte a valere dall’anno 2019, si deve fare necessario riferimento alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”, le cui disposizioni sono intervenute a modifica di quanto disposto in argomento dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*”

In particolare, l’art. 1, comma 793, della Legge n. 205/2017, come modificato dall'art. 1, comma 270, Legge n. 145/2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019²³⁹, prevede che “*Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati*

a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull’esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.

5. Il personale trasferito all’ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*” e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l’ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”. Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro.

7. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 “*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*”, Programma 01 “*Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro*”, Titolo 1 “*Spese correnti*” del bilancio di previsione 2018-2020.”

²³⁸ La L.R. n. 36/2018 è infatti rubricata “*Modifiche della Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.*

²³⁹ L’art. 1, comma 270, Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha previsto “*All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale ».*”

collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794”.

La Legge di Bilancio n. 145/2018, inoltre, è intervenuta a modifica anche dei commi 795²⁴⁰, 796²⁴¹ dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, lasciando, tuttavia, invariati i commi 794, 797, 798, 799.

In tema di centri per l'impiego è intervenuto anche il recente D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019²⁴², conv. con modificazioni con successiva Legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019²⁴³. In particolare, l'art. 12 comma 3 prevede che “3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano

²⁴⁰ L'art 1 comma 795 della Legge n. 205/2017 come modificato dall'art. 1, comma 271, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 prevede che “Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale, succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

²⁴¹ L'art 1 comma 796 della Legge n. 205/2017 come modificato dall'art. 1, comma 272, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 prevede che “Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni, e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di “personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.”

²⁴² Il D.L. 28/01/2019, n. 4 è intitolato “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ed è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 28 gennaio 2019, n. 23.

²⁴³ La Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.” è stata pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75.

straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad

attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego".

Nell'anno 2019, inoltre, con D.M. del 28 giugno 2019 è stato adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approvato come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni²⁴⁴. L'art. 1 del citato D.M. statuisce che il predetto Piano, di durata triennale, aggiornato annualmente, costituisce l'atto di programmazione e gestione nazionale per l'attuazione del programma del Reddito di cittadinanza e individua le risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari.

Il citato D.M., inoltre, individua le risorse complessive afferenti al Piano²⁴⁵ e i trasferimenti, disciplinando, altresì, le modalità di monitoraggio delle risorse assegnate alle regioni con il medesimo provvedimento.

Quanto all'ambito regionale appare opportuno fare riferimento ad alcuni provvedimenti di Giunta regionale intervenuti nel corso dell'anno 2019. Nello specifico, il riferimento è alla:

- D.G.R. n. 766 del 04 giugno 2019 con la quale è stato preso atto ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009 e s.m.i. del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i;
- D.G.R. n. 1464 del 08 ottobre 2019 di presa d'atto ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis della L.R. n. 3/2009 e s.m.i. dell'adeguamento del piano dei fabbisogni di personale per il

²⁴⁴ Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro è stato approvato, come da intesa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 aprile 2019.

²⁴⁵ In particolare, in relazione all'art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che *"Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate".*

triennio 2019-2021 dell'ente strumentale Veneto Lavoro ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

- D.G.R. n. 1770 del 29 novembre 2019 di approvazione del "*Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) in Veneto*" dell'ente strumentale Veneto Lavoro e autorizzazione all'acquisizione del servizio di analisi di modelli europei di centri per l'impiego ed elaborazione di un nuovo modello gestionale per i centri per l'impiego della Regione del Veneto. Art. 1, comma 258, Legge n. 145/2018 e s.m.i - D.L. n. 4/2019 coordinato con la legge di conversione n. 26/2019²⁴⁶.

Da quanto premesso risulta, dunque, che la gestione dei CPI è stata trasferita in capo all'ente strumentale Veneto Lavoro, che ha acquisito pertanto nuove funzioni, sotto il coordinamento e le linee di indirizzo dettate dalla Regione, ed il personale dei CPI è stato collocato giuridicamente nei ruoli di Veneto Lavoro, ex art. 54 della L.R. n. 45/2017, dal 1° gennaio 2018.

La Regione riafferma l'avvenuta conclusione della fase di parziale transitorietà nella gestione del personale dei CPI, confermando altresì la consistenza numerica delle unità al momento del passaggio, pari a n. 380 unità, di cui 7 a tempo determinato.

Dal 1 gennaio 2019, inoltre, Veneto Lavoro, a seguito dell'acquisizione delle nuove funzioni, ha assunto la gestione diretta del personale dedicato ai servizi, dei beni e dei servizi necessari all'assolvimento delle stesse.²⁴⁷

²⁴⁶ La Regione del Veneto con relazione allegata a prot. 201453 del 21 maggio acquisito a prot C.d.c. n. 2828/2020 rinvia ad altri provvedimenti intervenuti tra fine anno 2018 e nell'anno 2019. Nello specifico, trattasi del: DDR n. 871 del 19 ottobre 2018, DDR n. 878 del 25 ottobre 2018, DDR n. 890 del 31 ottobre 2019, DDR n. 1015 del 14 novembre 2019, DDR n. 839 del 22 ottobre 2019, DDR n. 902 del 5 novembre 2019.

²⁴⁷ L'art. 13 della L.R. n. 3/2009 come modificato dalla L.R. n. 36/2018 rubricato "Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro" prevede che "1. *L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.*

2. *L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:*

0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a); 0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a); 0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b); a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti; d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione; e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito; f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV); f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle

In ottemperanza alla normativa vigente, come riportato nei provvedimenti di Giunta regionale, il Direttore di Veneto Lavoro ha presentato nel corso dell'anno 2019 alla Giunta Regionale il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021²⁴⁸ per la relativa presa d'atto e il piano assunzioni 2019 alla Direzione Lavoro per l'approvazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5 bis, della L.R. n. 3/2009 e dell'art. 2 comma 1 del Regolamento dell'Ente, le cui risorse sono innanzitutto quelle assicurate dall'articolo 1, commi da 793 a 799 della Legge n. 205/2017, che prevede il finanziamento degli oneri di funzionamento dei CPI, ivi comprese le spese per il personale a carico integrale dello Stato.

A seguito dell'emanazione del D.L. n. 4/2019 come convertito con Legge n. 26/2019, ed in particolare di quanto disposto dal sopra riportato art. 12, comma 3, che ha previsto un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di durata triennale, il successivo D.M. n. 74 del 28 giugno 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha previsto, tra l'altro, all'Allegato 1 il riparto delle risorse statali 2019-2020-2021 del predetto Piano alle Regioni per l'assunzione delle unità di personale previste dall'art. 1 comma 258 della Legge n. 145/2018, (ovvero n. 230 unità in Veneto su un numero complessivo di n. 4.000 unità di personale a livello nazionale da destinare al rafforzamento strutturale dei CPI), assegnando al Veneto, per le relative assunzioni l'importo massimo di euro 6.887.086,71 (anno 2019), e di euro 9.182.782,28 (anno 2020).

La Regione, pertanto, precisa che *“Il Piano dei fabbisogni è stato adeguato e la dotazione organica dell'ente è stata definita in 654 unità di personale a tempo indeterminato, a fronte di un organico in forza pari a 399 unità. Sono state previste ulteriori 165 assunzioni rispetto al Piano precedente, in*

politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione; f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge.

3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6.

3 bis. L'ente predispose annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.”

²⁴⁸ Con Relazione del 14 maggio 2020 della Direzione Lavoro allegata alla nota prot. n. 201453 del 21 maggio 2020 a firma del Segretario Generale della Programmazione (acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020), viene precisato che *“Nel documento viene definito il fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, facendo riferimento al valore finanziario di spesa massima sostenibile in base alle risorse disponibili. Il Piano triennale è lo strumento programmatico, di natura flessibile, che rileva le effettive esigenze di reclutamento e gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'Ente, compresi i dipendenti dei CPI. La dotazione organica dell'ente viene definita in 538 unità, a fronte di 406 unità in forza.*

Il Piano annuale delle assunzioni per il 2019 prevedeva un totale di 90 nuove assunzioni, tra le quali 3 dirigenti, a fronte di 2 pensionamenti previsti nello stesso anno.”

relazione al Piano di Potenziamento Straordinario dei CPI. Di conseguenza, anche il Piano assunzioni 2019 è stato rimodulato, prevedendo 220 assunzioni.”²⁴⁹

L’ente Veneto Lavoro ha altresì presentato il “Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto”, di valenza biennale, ai sensi dell’art. 1, comma 258, Legge n. 145/2018 e s.m.i, e del D.L. n. 4/2019.

Quanto all’aspetto economico-finanziario le risorse per l’anno 2019 per il funzionamento del CPI sono pervenute in parte dallo Stato e in parte dalla Regione del Veneto.

Di seguito si riportano, in due tabelle distinte, i dati forniti dalla Regione del Veneto con indicazione degli importi assegnati e delle somme impegnate suddivise per annualità.

Tabella 1 Risorse stanziare dalla Regione del Veneto

Risorse regionali	Riferimento normativo	Importo in euro
DDR 902/2019	art. 54 L.R. 45/2017	1.830.000,00

Fonte: Corte dei conti tabella elaborata su dati forniti dalla Regione Veneto

Tabella 2 Risorse stanziare con Decreti Ministeriali

Risorse statali	Riferimento normativo	Importo in euro	Provvedimenti regionali attuativi	Impegno anno 2018	Impegno anno 2019	Impegno anno 2020
DM 15/02/2018 Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali	art. 1 commi 794 e 797 Legge n. 205/2017	19.072.554,00 risorse anno 2018	DDR 790/2018 10.728.197,06 importo totale	9.655.377,35	1.072.819,71	
			DDR 871/2018 8.344.356,94 importo totale	4.500.000,00	3.844.356,94	
DM 05/07/2019 Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con MEF	art. 1 commi 794 e 797 Legge n. 205/2017	19.019.326,21	DDR 890/2019		18.976.462,82	
			Residuo spettante per spese personale T.I. e T.D. dei CPI sostenute nel 2018 a seguito di rendicontazione		42.863,39,	
DM 28/06/2019 Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con MEF	art. 1 comma 258 della L. 145/2018 e s.m.i.	26.813.724,24	DDR 1015/2019		13.406.862,12 (liquidato)	
	art 12 comma 3 D.L. n. 4/2019 conv L. 26/2019	3.335.570,47	DDR 839/2019		3.335.570,47	
	art 1 comma 258 quarto periodo della L. 145/2018	6.887.086,71	DDR 839/2019		4.591.391,14 (liquidato)	
D.lgs. n. 281/1997 art 4 - Addendum 21 dicembre 2017 dell’Accordo quadro 22/12/2016	Art 4 D.lgs. n. 281/1997	3.580.730,00	DDR 878/2018	200.000,00	1.700.000,00	1.680.730,00
Totale complessivo		78.708.991,63		14.355.377,35	46.970.326,59	1.680.730,00

Fonte: Corte dei conti tabella elaborata su dati forniti dalla Regione Veneto

²⁴⁹ Virgolettato estratto dalla Relazione del 14 maggio 2020 della Direzione Lavoro allegata alla nota prot. n. 201453 del 21 maggio 2020 a firma del Segretario Generale della Programmazione (acquisita a prot. C.d.c. n. 2828/2020).

5.16 Assunzione di personale nella Regione del Veneto in base alla sostenibilità finanziaria – i limiti ex art. 33 D.L. n. 34/2019 cd. “Decreto crescita”.

Nell’anno 2019, il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema delle assunzioni di personale nei confronti anche delle regioni a statuto ordinario, tramite decretazione d’urgenza, il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*²⁵⁰ convertito con modificazioni con Legge n. 58 del 28 giugno 2019²⁵¹, cd. “Decreto crescita.”

Per quanto di interesse specifico in questa sede, la norma di riferimento è contenuta nel Capo IV *“Ulteriori misure per la crescita”*; trattasi dell’art. 33 rubricato *“Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”*, il cui dettato è stato modificato non solo in sede in conversione ma altresì successivamente, in particolare per quanto riguarda la disciplina relativa a comuni province e città metropolitane.

Il comma 1 dell’art. 33 dedicato alle regioni a statuto ordinario prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia*

²⁵⁰ Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2019, n. 100.

²⁵¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 giugno 2019, n. 151.

demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Come previsto dal comma 1 dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, in attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il DPCM del 3 settembre 2019, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni"*.²⁵², la cui applicazione per le regioni a statuto ordinario decorre dal 01 gennaio 2020.

Il decreto in commento individua i valori soglia di massima spesa del personale, definiti in percentuale differenziata per fascia demografica, calcolata tramite il rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto delle entrate a destinazione vincolata e del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia per le regioni a statuto ordinario con popolazione è differenziato in base alle fasce demografiche di seguito riportate: a) regioni con meno di 800.000 abitanti; b) regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti; c) regioni da 4.000.000 a 4.999.999 abitanti; d) regioni da 5.000.000 a 5.999.999 abitanti; e) regioni con 6.000.000 di abitanti e oltre.

Il decreto in commento stabilisce, inoltre, che in fase di prima applicazione e fino al dicembre 2024, le regioni al di sotto del valore soglia previsto al comma 1 dell'art. 4 del citato DPCM possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato nel limite massimo della stessa soglia, per assunzioni di personale a tempo

²⁵² Pubblicato in G.U. del 4 novembre 2019 n. 258.

indeterminato. Tali assunzioni devono comunque essere compatibili con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione; le percentuali massime di incremento in rapporto alla spesa di personale registrata nel 2018 sono individuate: al 10% nel 2020; al 15% nel 2021; al 18% nel 2022; al 20% nel 2023; al 25% nel 2024.

Per le regioni a statuto ordinario nelle quali, invece, il rapporto fra la spesa per il personale e le entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati è superiore al valore soglia, la disposizione contenuta nell'art. 33, co. 1, D.L. n. 34/2019, prevede la riduzione annuale della spesa per il personale fino al raggiungimento del valore soglia nell'anno 2025, anche applicando un turn over inferiore al 100%. A partire dall'anno 2025, per le regioni che non abbiano ancora conseguito il valore soglia, è prevista l'applicazione di un turn over pari al 30%.

Il decreto in commento prevede, inoltre, la revisione dei parametri su base quinquennale tramite decreto del Ministro della pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno²⁵³.

Di notevole rilievo ai fini della contabilità pubblica, l'art. 6, al comma 1, del citato DPCM, il quale precisa che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A riscontro di richiesta istruttoria di questa Sezione, la Direzione Organizzazione e Personale con relazione trasmessa con prot. n. 195058/2020, (acquisita a prot. C.d.c. n. 2828 del 21 maggio 2020), ha evidenziato che la Regione del Veneto rientra tra le Regioni a statuto ordinario con popolazione compresa tra i 4.000.000 e il 4.999.999 abitanti, ne consegue che il valore massimo di soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti è individuato dalla lettera c) dell'art. 4 del citato DPCM del 03 settembre 2019, ed è pari a 9,5% cento. Il rispetto di tale valore consente di aumentare annualmente per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, nelle

²⁵³ Nella seduta del 25 luglio 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con atto di repertorio n. 137/CSR, ha sancito l'Intesa ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'assunzione di personale nelle Regioni a Statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria, trasmesso, con nota n. 0001707 del 25 luglio 2019, dall'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

percentuali sopra evidenziate, senza che la maggiore spesa rilevi ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

In ottemperanza al nuovo dettato normativo è dunque necessario prendere in considerazione due valori: il primo è costituito dalla spesa del personale considerata come impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato; e il secondo è rappresentato dalle entrate correnti quale media degli accertamenti relativi ai titoli I, II e III, come rilevati negli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, considerati al netto di quelli la cui destinazione è vincolata, ivi inclusi, per le finalità di cui al decreto di attuazione, quelli relativi al Servizio sanitario nazionale, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo all'ultima annualità considerata.

Al fine della dimostrazione del rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019 convertito con L. n. 58/2019 e successivo D.M. di attuazione, la Regione del Veneto ha riportato in tabella i valori richiesti dalla norma.

Tabella 1 - Prospetto dimostrativo rispetto dei limiti ex art. 33 D.L. n. 34/2019

DATI RENDICONTO	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018
+ Entrate Titolo I	9.291.631.937,08	9.763.898.305,33	9.995.251.504,51
+ Entrate Titolo II	1.359.422.552,44	1.177.271.140,18	1.139.372.299,16
+ Entrate Titolo III	385.563.798,13	452.360.035,77	510.985.572,18
- Tributi destinati SSN	8.145.216.202,86	8.544.254.904,85	8.723.238.814,16
- riparto TPL	407.177.382,49	395.953.527,81	408.238.056,67
Totale Titolo I-II-III entrate - entrate a destinazione vincolata (solo FSN e TPL)	2.484.224.702,30	2.453.321.048,62	2.514.132.505,02
- FCDE Tit. I (accantonamento bilancio di previsione 2018)			191.562.000,00
- FCDE Tit. II (accantonamento bilancio di previsione 2018)			0,00
- FCDE Tit. III (accantonamento bilancio di previsione 2018)			5.667.752,41
TOTALE FCDE			197.229.752,41
	2.484.224.702,30	2.453.321.048,62	2.316.902.752,61
MEDIA ACCERTAMENTI 2016-2017-2018 TITOLI I-II-III AL NETTO DI QUELLI A DESTINAZIONE VINCOLATA ED AL NETTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' 2018			2.418.149.501,18
<i>Calcolo spesa del Personale DPCM 3 settembre 2019</i>			
SPESA DEL PERSONALE			
Spesa per il personale dipendente (al lordo OR) 2018			129.457.904,38
Macroaggregato 1.01			
Macro-aggregato 1.03 relativamente ai codici di spesa:			

DATI RENDICONTO	Accertamenti 2016	Accertamenti 2017	Accertamenti 2018
U1.03.02.12.001 "Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale"			0,00
U1.03.02.12.002 "Quota LSU in carico all'ente"			0,00
U1.03.02.12.003 "Collaborazioni coordinate e a progetto"			586.569,94
U1.03.02.12.999 "Altre forme di lavoro flessibile n.a.c."			960,00
TOTALE			130.045.434,32
CALCOLO VALORE SOGLIA (spesa personale/media accertamenti)	130.045.434,32 / 2.418.149.501,18 =		5,38

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Ad esplicazione della tabella sopra riportata, la Regione precisa che "Il numeratore del rapporto, pari alla spesa del personale 2018 al lordo degli oneri riflessi, esclusa l'Irap, è stato calcolato assumendo il valore di rendiconto del macroaggregato U.1.01 "Redditi da lavoro dipendente" ed i valori del macroaggregato 1.03 "Acquisto di beni e servizi" limitatamente ai codici di spesa U1.03.02.12.001 "Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale", U1.03.02.12.002 "Quota LSU in carico all'ente", U1.03.02.12.003 "Collaborazioni coordinate e a progetto" e U1.03.02.12.999 "Altre forme di lavoro flessibile n.a.c." e risulta pari ad Euro 130.045.434,32.

Il denominatore del rapporto è stato calcolato assumendo la media degli accertamenti risultanti dai Rendiconti 2016, 2017 e 2018 relativamente ai Titoli I-II-III al netto di quelli a destinazione vincolata. Prima del calcolo della media il valore degli accertamenti relativi al 2018 è stato ridotto del fondo crediti di dubbia esigibilità 2018. Il valore del denominatore risulta essere pari ad Euro 2.418.149.501,18.²⁵⁴

Il valore soglia è pari a 5,38 per cento, al di sotto del limite massimo fissato nel 9,5 per cento."

Ne consegue che la Regione del Veneto, in considerazione del rispetto del valore soglia previsto dalla norma, avrà la possibilità di aumentare la spesa del personale per assunzioni di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nell'anno 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024. Tale maggiore spesa inoltre, come detto, non rientrerà nei limiti di cui all'art. 1 comma 557 quater della Legge n. 296/2006.

²⁵⁴ I macroaggregati e i codici di spesa presi a riferimento sono conformi alle "Indicazioni operative concernenti l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria di cui al D.M. 3 Settembre 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze" fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (rif. 19/212/CR7/C1 del 18 dicembre 2019).

5.17 Considerazioni conclusive

L'analisi relativa alla spesa per il personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta della Regione del Veneto e la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia, in vigore nel 2019. Dalle verifiche effettuate, e preso atto di quanto rappresentato e replicato dalla Regione, è stata accertata l'osservanza dei diversi e molteplici vincoli di finanza pubblica in materia di personale previsti.

Conclusivamente, pertanto, viene riscontrata una gestione fondamentalmente positiva delle spese per il personale, così come riportato in dettaglio nei paragrafi di trattazione, ai quali si rinvia integralmente.

Al fine di fornire un quadro di sintesi delle risultanze dell'analisi effettuata dalla Sezione, si mette in evidenza, tuttavia, quanto segue:

- 1) si riscontra il contenimento della spesa del personale nel rispetto dell'art. 1 comma 557-*quater* della L. 296/2006, nonostante si rilevi un lieve incremento rispetto all'anno 2018.
- 2) si rileva la diminuzione della spesa di personale in forza alla Giunta regionale;
- 3) si rileva, di contro, un aumento della spesa di personale in forza al Consiglio.
- 4) si accerta il miglioramento della percentuale relativa al rapporto tra spesa complessiva di personale e spesa corrente totale, al netto della spesa sanitaria, mentre quello tra spesa complessiva di personale e spesa totale corrente è in lievissimo aumento (0,011%).
- 5) si nota un miglioramento sui tempi di adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2019-2021.
- 6) si rileva la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel 2019, sia con riguardo al personale del comparto, sia con riguardo alla dirigenza, in base alle attestazioni del Collegio dei Revisori, nonché l'utilizzo nel 2019 delle risorse previste dall'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011.
- 7) si rileva, complessivamente, un lieve incremento del rapporto dipendenti/dirigenti in servizio, attestandosi ad un dirigente ogni 16,14 dipendenti; tale ultimo valore si appalesa lievemente superiore rispetto a quello rilevato dalle medie nazionali emergenti in rapporti/referti di questa Corte.
- 8) si riscontra il rispetto dei limiti di sostenibilità finanziaria ex art. 33 D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita).

6 IL CONTO CONSOLIDATO E LE PARTECIPATE REGIONALI

6.1 Premessa

In continuità con le precedenti parifiche, prosegue il monitoraggio del sistema delle partecipazioni pubbliche regionale, sotto il duplice profilo finanziario e di efficienza gestionale. Secondo un modello oramai consolidato, la Sezione ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2019, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare, il Bilancio consolidato, il Rendiconto consolidato ed il percorso di razionalizzazione periodica delle partecipate regionali, oltre all'analisi economico-finanziaria dei dati contabili delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali, controllati e partecipati, rientranti nel Perimetro di consolidamento 2019, come individuato dalla D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011*".

Nel dettaglio, la Sezione ha provveduto ad esaminare il Rendiconto consolidato per l'esercizio 2019, comprendente anche i risultati della gestione del Consiglio regionale; le attività propedeutiche all'approvazione del Bilancio consolidato riferito all'esercizio 2019, da approvarsi entro il 30 settembre 2020 ed il Bilancio consolidato dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 24 settembre 2019, visto la mancanza del Bilancio consolidato 2019 approvato.

La Sezione ha altresì esaminato gli esiti sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2019 in attuazione del Piano di razionalizzazione straordinaria approvato con D.G.R. n. 324/2017 e dei Piani di razionalizzazione ordinaria di cui alle D.G.R. n. 1813/2018 e D.G.R. n. 1816/2019, adottati in attuazione degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016 rubricato "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*".

Nell'ottica di un costante monitoraggio delle partecipate regionali (società ed enti), tenuto conto dell'importanza del "*Conto Consolidato*" per la conoscenza e valutazione della finanza pubblica regionale, quest'anno la Sezione ha focalizzato la propria analisi considerando i dati delle società partecipate e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell'elenco 2 "*Perimetro di consolidamento 2019*" individuato dalla D.G.R. n. 1715 del 29

novembre 2019 avente ad oggetto *“Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011”*.

In riferimento, quindi, all’analisi economico-finanziaria la Sezione ha esaminato, per il quinquennio 2015-2019, i risultati d’esercizio delle succitate partecipazioni regionali.

Per l’esercizio 2019 sono stati verificati, altresì, sia i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale nei confronti dei soggetti partecipati che i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate, con un focus conclusivo sugli aggiornamenti del sistema di controllo e *governance* della Regione nei confronti delle partecipate regionali.

In sede istruttoria, inoltre, è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito alle osservazioni formulate da questa Sezione di controllo nella precedente relazione di accompagnamento alla Delibera di parificazione esercizio 2018. A tal riguardo, l’Amministrazione regionale ha fornito le informazioni richieste comunicando le implementazioni e le modifiche apportate alla gestione generale delle partecipate e al relativo controllo sulle stesse, che saranno trattate nella presente relazione nei paragrafi di rispettiva pertinenza.

6.2 Il portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto

Di seguito, si elencano i nominativi degli Organismi ed Enti partecipati detenuti dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019, come elencati nel Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019, approvato con D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020 – **Allegato 5 e Allegato 6**.

Enti ed organismi partecipati dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019

L’Allegato 5 denominato *“Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet”*, ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. h), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm, riporta i seguenti enti:

1. Istituto Regionale per le Ville Venete
2. Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
3. Ente Parco Regionale del Fiume Sile
4. Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
5. Ente Regionale Veneto Lavoro
6. Agenzia Veneta per l’innovazione nel Settore Primario *“Veneto Agricoltura”*

7. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Belluno – A.T.E.R. BL
8. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Padova – A.T.E.R. PD
9. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Rovigo – A.T.E.R. RO
10. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso – A.T.E.R. TV
11. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia – A.T.E.R. VE
12. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona – A.T.E.R. VR
13. Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza – A.T.E.R. VI
14. E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova
15. E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia
16. E.S.U. – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona
17. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – A.V.E.P.A.
18. A.R.P.A.V. – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale in Veneto
19. AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po²⁵⁵
20. BIOCE – Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei

Partecipazioni dirette possedute dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2019

L'Allegato 6 denominato “*Elenco delle partecipazioni dirette possedute dalla Regione del Veneto con l'indicazione della relativa quota percentuale*”, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. i) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm, riporta le seguenti società:

1. Autovie Venete S.p.A. (4,8336%)
2. Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (50%)
3. Finest S.p.A. (14,8683%)
4. Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)
5. Infrastrutture Venete S.r.l. (100%)
6. Sistemi Territoriali S.p.A. (100%)
7. Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (33%)
8. Veneto Acque S.p.A. (100%)
9. Veneto Innovazione S.p.A. (100%)
10. Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione (76,67%)
11. Veneto Strade S.p.A. (76,42%)

²⁵⁵ L'AIPO è un ente strumentale che opera nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Si evidenzia pertanto che il relativo bilancio non è controllato esclusivamente dalla Regione del Veneto in quanto l'attività dell'Ente è afferente ad un ambito ultra regionale.

12. Veneto Sviluppo S.p.A. (51%)

13. Veronafiere S.p.A. (0,16%)

Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) - Esercizio 2019

Per completezza di informazioni si riportano di seguito gli enti ed organismi strumentali, le società controllate e le partecipate dall'amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, che concorrono a costituire il "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.), come riportato nella D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 ad oggetto "Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011", che sarà esaminato nell'apposito capitolo dedicato al Bilancio Consolidato della presente Relazione.

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (ai sensi dell'art. 11 ter, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011)	Quota R.V.
A.T.E.R. BL	100%
A.T.E.R. PD	100%
A.T.E.R. RO	100%
A.T.E.R. TV	100%
A.T.E.R. VE	100%
A.T.E.R. VI	100%
A.T.E.R. VR	100%
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA - Gruppo intermedio"	100%
ARPAV	100%
AVEPA	100%
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	100%
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	100%
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	100%
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	100%
ESU PD - gruppo intermedio	100%
ESU VE	100%
ESU VR	100%
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	100%
BIOCE - Bacino idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	100%

ENTIS TRUMENTALI PARTECIPATI (ai sensi dell'art. 11 ter, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011)	Quota Regione Veneto	
	% di partecipazione	Percentuale rappresentanti regionali nell'organo di governo (punto 4/4 principio contabile All.4/4 D.Lgs. n. 118/2011)
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po	25%	
ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE		20% (1 su 5)
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI		40% (2 su 5)
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA "CISSET"		25% (1 su 4)
ENTE PARCO NATURALE DELLE DOLOMITI D'AMPEZZO (GESTITO DALLE REGOLE D'AMPEZZO)		Assenti
FONDAZIONE ARENA DI VERONA		16,66% (1 su 6)
FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA		33,33% (1 su 3)
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA		25% (1 su 4)
FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO		25% (1 su 4)
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA		33,33% (1 su 3)
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA		25% (1 su 4)
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA		20% (1 su 5)

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA	Quote R.V.	Tipologia Società (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs. n. 118/2011) - note esplicative	
IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l.	100%	Partecipata diretta controllata	
VENETO ACQUE S.p.A.	100%	Partecipata diretta controllata	
VENETO INNOVAZIONE S.p.A.	100%	Partecipata diretta controllata	
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.	100%	Partecipata diretta controllata	Gruppo intermedio
VENETO SVILUPPO S.p.A.	51%	Partecipata diretta controllata	
VENETO STRADE S.p.A.	76,42%	Partecipata diretta controllata	
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.p.A. - CAV	50%	Partecipata diretta	
SOCIETÀ' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.p.A.	33,00%	Partecipata diretta	

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA	Quote R.V.	Tipologia Società (ai sensi degli artt. 11quater e quinquies, D.Lgs. n. 118/2011) - note esplicative	
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.	100,00%	Partecipata diretta	Società trasferita alla Regione del Veneto da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. in data 28/05/2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018. La Società mediante scissione parziale proporzionale riceve parte del patrimonio di Sistemi Territoriali S.p.A. con efficacia dal 01/01/2020.
VI HOLDING S.r.l. in liquidazione	100,00%	Partecipata indiretta controllata	Società incorporata in Veneto Innovazione S.p.A., con efficacia retroattiva al 01/01/2019.
FVS SGR S.p.A.	51,00%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 100% di Veneto Sviluppo
APVS S.r.l.	26,01%	Partecipata indiretta	Partecipata al 51% di Veneto Sviluppo
Enrive S.r.l.	25,50%	Partecipata indiretta	Partecipata al 50% di Veneto Sviluppo
Veneto Logistica S.r.l.	56,64%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 56,64% di Sistemi Territoriali
Nord Est Logistica S.r.l.	60,00%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 60% di Sistemi Territoriali.
Istituto Interregionale per il Miglioramento del Patrimonio Zootecnico -Intermizoo S.p.A.	95%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 95% di AVISP Veneto Agricoltura
CSQA Certificazioni S.r.l.	90,33%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 90,33% di AVISP Veneto Agricoltura
Bioagro S.r.l. - Innovazione e Biotecnologie Alimentari	98,66%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 98,66% di AVISP Veneto Agricoltura
Valoritalia S.r.l.	38,39%	Partecipata indiretta	Partecipata di II livello, al 42,5% di CSQA (partecipata di AVISP Veneto Agricoltura)
Esu Gestioni e Servizi S.r.l.	100%	Partecipata indiretta controllata	Partecipata al 100% di ESU Pd

6.3 La Razionalizzazione periodica delle partecipate regionali: adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016

Con riferimento alle società partecipate regionali ed in coerenza con le indicazioni rese dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla centralità delle partecipazioni societarie nel sistema dei controlli, questa Sezione prosegue gli approfondimenti ed il monitoraggio sulle c.d.

gestioni esternalizzate²⁵⁶, attraverso un'attenta analisi dei processi di razionalizzazione previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 denominato "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (cd. T.U.S.P.).

Detto decreto legislativo, modificato e corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo), ha codificato le molteplici disposizioni intervenute nel corso dell'ultimo decennio nel nostro ordinamento giuridico in materia di società partecipate da Amministrazioni pubbliche, riconducendo ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia ed imponendo disposizioni che negli ultimi anni sono state sempre più stringenti, con un costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare il proliferare di Enti inefficienti.

Nel dettaglio, gli obiettivi di fondo del Testo unico n. 175/2016 sono indicati dall'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che le relative disposizioni *«hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* e che le stesse *«sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»*.

La vera novità del Testo unico consiste nella previsione di una revisione periodica accanto a quella straordinaria, prevedendosi che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente (a partire dal 2018, entro il 31 dicembre), l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione, secondo determinati criteri enunciati dallo stesso decreto²⁵⁷.

La revisione straordinaria è regolata dall'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui le pubbliche amministrazioni effettuano, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, al fine di individuare quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

²⁵⁶ Cfr. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG avente ad oggetto "Gli organismi partecipati dagli enti territoriali".

²⁵⁷ Con particolare riferimento agli Enti territoriali, l'art. 1, cc. 611 e 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), già prevedeva un programma di razionalizzazione degli enti di natura societaria, con l'obbligo di presentazione dei relativi piani operativi entro il 31 marzo 2015 e la predisposizione di una relazione contenente i risultati conseguiti, da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte entro il 31 marzo dell'anno successivo. In adempimento a tale disposizione la Regione del Veneto ha adottato il primo "Piano operativo di razionalizzazione 2015" con DGR n. 447/2015.

In adempimento a tale disposto normativo, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 324 del 22 marzo 2017 ha approvato il proprio *"Piano straordinario di ricognizione delle partecipazioni societarie dirette e indirette della Regione del Veneto al 23/09/2016 (Art. 24 comma 1)"*.

Successivamente, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 1, rubricato *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, che prevede che *"le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, la Regione del Veneto ha approvato, con D.G.R. n. 1813 del 4 dicembre 2018, la *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31.12.2017"*.

In ottemperanza agli obblighi legislativi susseguitesesi nel tempo questa Sezione, già a partire dall'esercizio 2017, ha esaminato il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, analizzando, nei suoi aspetti principali, il *"Piano operativo di razionalizzazione 2015"* adottato con D.G.R. n. 447/2015, ai sensi dell'art. 1, commi 611-612, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014; il provvedimento di *"Revisione straordinaria 2017"* adottato con D.G.R. n. 324/2017, nonché il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipate della Regione possedute alla data del 31 dicembre 2017, approvato con D.G.R. n. 1813/2018, ai sensi dell'art. 20 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016.

Passando ad esaminare l'esercizio 2019, in ossequio all'art. 20, al comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di adozione del piano di razionalizzazione, le pubbliche amministrazioni approvino una relazione in cui evidenzino lo stato di attuazione dello stesso ed i relativi risultati conseguiti, è stata predisposta da parte della Regione una *"Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con DGR 1813/2018"*, contenente l'indicazione, per ciascuna società direttamente od indirettamente partecipata, dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale nel Piano di revisione ordinaria di cui alla sopra citata D.G.R. n. 1813/2018.

La suddetta relazione è stata approvata con **Delibera di Giunta n. 1816 del 6 dicembre 2019** avente ad oggetto *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2018. Art. 20, D. Lgs. n. 175/2016”* - **Allegato A**.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i “Piani di razionalizzazione” annuali debbono essere corredati di un'apposita relazione tecnica contenente specifica indicazione delle modalità e tempi di attuazione, laddove le Pubbliche Amministrazioni socie rilevino la presenza di partecipazioni societarie, dirette o indirette, in società:

- a) che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. (*“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*);
- b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) che presentino la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali sia necessario procedere alla loro aggregazione, a condizione che queste abbiano ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Nell'esercizio 2019, la Regione del Veneto ha dato attuazione a tale disposto normativo con la redazione del *“Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2018 (art. 20, D. Lgs. 175/2016)”*, approvato anch'esso dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 1816/2019, contenuto nell'**Allegato B** alla medesima.

Tale Piano rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti e rendicontati nell'apposita Relazione prevista dal comma 4 dell'art. 20 T.U.S.P. e delinea, quindi, gli obiettivi di razionalizzazione proposti per ciascuna società direttamente o indirettamente partecipata dalla Regione al 31 dicembre 2018.

Con il medesimo provvedimento n. 1816/2019 la Giunta regionale ha approvato l'**Allegato C**, relativo agli "*investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A.*", che descrive il portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale alla data del 31 dicembre 2018.

Al proposito si evidenzia che la Regione considera gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., **esclusi** dal Piano di razionalizzazione ordinaria giacché "*l'art. 26, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.*". Questo in quanto "*l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento*".

Il piano di razionalizzazione approvato dalla Regione in data 6 dicembre 2019 (quindi entro il termine del 31 dicembre), deve essere inserito nelle apposite banche dati²⁵⁸, e reso disponibile al Ministero dell'economia e finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Al riguardo si evidenzia che la D.G.R. n. 1816/2019 "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2018 - Art. 20, D. Lgs. 175/2016*", è stata trasmessa alla Sezione di controllo di questa Corte, tramite l'applicativo Con.Te, acquisito al prot. C.d.c. n. 13301 del 12 dicembre 2019.

Inoltre, secondo quanto riportato nella Relazione dell'Organo di revisione sul D.D.L. n. 11/2020 "*Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019*", trasmessa alla Sezione della Corte dei conti con nota prot. n. 241164 del 18 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3207 del 19 giugno 2019), il medesimo provvedimento risulta essere stato trasmesso, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, in data 9 marzo 2020 tramite upload nell'applicativo Partecipazioni del M.E.F.

²⁵⁸ Ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016, il piano di razionalizzazione e le informazioni di cui allo stesso devono essere rese disponibili, con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P. ed alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

Si evidenzia, infine, l'obbligo della pubblicazione dei provvedimenti in materia di razionalizzazione ordinaria, nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente nei siti delle Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art. 22 (*"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"*), del D.Lgs. n. 33/2013. Obbligo che risulta adempiuto dalla Regione.

Nell'ambito normativo di riferimento in materia, si richiamano anche i contenuti della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR, che ha dettato le Linee Guida per la ricognizione ordinaria delle società partecipate prevista dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

6.4 Stato di attuazione e risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 1813/2018

In adempimento al disposto dell'art. 20, comma 4, *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, del T.U.S.P. che prevede che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, è stata predisposta dalla Regione del Veneto, con provvedimento **D.G.R. n. 1816/2019 - Allegato A**, una *"Relazione tecnica sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto approvato con DGR 1813/2018"*.

Di seguito si illustra lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione per ogni società direttamente e indirettamente partecipata dall'Amministrazione regionale²⁵⁹.

²⁵⁹ Ai sensi della dell'art. 2, lett. f, del T.U.S.P., si definisce come «partecipazione» la *"titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio"* e come «partecipazione indiretta», ex art. 2, comma 1, lett. g, del T.U.S.P. *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

6.4.1 Partecipazioni dirette

Il Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con D.G.R. n. 1813/2018 prevedeva la **dismissione** delle seguenti n. 5 società direttamente partecipate dalla Regione:

- **Società Veneziana Edilizia Canalgrande (S.V.E.C.) S.p.A.** - in liquidazione
- **Veneto Nanotech s.c.r.l.** - in liquidazione e concordato
- **Veneto Promozione s.c.p.a.** - in liquidazione
- **Veronafiore S.p.a.**
- **Finest S.p.a.**

ed il **mantenimento**, contestualmente al monitoraggio degli equilibri economico finanziari, delle seguenti n. 8 società direttamente partecipate:

- **Autovie Venete S.p.a.**
- **Concessioni Autostradali Venete S.p.a.**
- **Immobiliare Marco Polo S.r.l.**
- **Sistemi Territoriali S.p.a.**
- **Veneto Acque S.p.a.**
- **Veneto Innovazione S.p.a.**
- **Veneto Strade S.p.a.**
- **Veneto Sviluppo S.p.a.**

Alla data del 31 dicembre 2019 risultavano effettivamente avvenute le dismissioni della **Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a.** in liquidazione (dismessa in data 10/05/2018) e di **Veneto Promozione s.c.p.a.** in liquidazione (dismessa in data 03/05/2019)²⁶⁰.

Per quanto concerne **Veneto Nanotech s.c.r.l.** in liquidazione, stante la procedura di concordato in corso, la tempistica di dismissione della società non dipende, a detta della Regione, dall'attività della stessa bensì dagli organi della procedura. L'estinzione della Società potrà pertanto avvenire soltanto al termine della procedura concorsuale.

Per **Veronafiore S.p.a.**, a seguito di avviso pubblico a manifestare interesse, è stata ricevuta in data 11/07/2019 una manifestazione da parte di un soggetto interessato. La Giunta regionale, con deliberazione n. 1482 del 15/10/2019 ha disposto la prosecuzione della

²⁶⁰ Si evidenzia che nel corso del 2017 la Regione del Veneto aveva realizzato la dismissione delle n. 2 società partecipate in via diretta College Valmarana Morosini S.r.l (in data 26/07/2017) e Rocca di Monselice (fusione avvenuta in data 16/11/2017).

procedura di cessione ed ha incaricato il Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali della Regione, di approvare con proprio decreto l'avviso di asta pubblica ed uno schema di contratto per la cessione delle azioni.

Per **Finest S.p.a.**, nel 2018 è andato deserto un tentativo di vendita. Nel 2019 la Giunta regionale ne ha quindi disposto il mantenimento, come rappresentato nel nuovo piano di razionalizzazione ordinaria di cui alla D.G.R. n. 1816/2019 – Allegato B (che sarà trattato in seguito). Al riguardo, la Regione del Veneto, con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020) ha evidenziato che *“la sua dismissione era volontaria, autorizzata dall'art. 19, L.R. n. 30/2016, e non costituiva un obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, rientrando la società sia nell'allegato A del D. Lgs. n. 175/2016, che nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 175/2016”*.

PARTECIPAZIONI DIRETTE - Quadro riepilogativo stato razionalizzazione

OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE D.G.R. n. 1813/2018	RISULTATI CONSEGUITI
<p>chiudere la fase di liquidazione di n. 3 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. - Veneto Nanotech S.c.r.l. in concordato - Veneto Promozione S.c.p.a. 	<p>chiusa la fase di liquidazione di n. 2 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (dismessa il 10/05/2018) - Veneto Promozione s.c.p.a. (dismessa il 03/05/2019) <p>in corso la procedura di concordato per Veneto Nanotech S.c.r.l.</p>
<p>dismettere n. 2 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finest S.p.A. - Veronafiore S.p.A.; 	<ul style="list-style-type: none"> - in corso la procedura pubblica di dismissione di Veronafiore S.p.A. (*); - per Finest S.p.A. esperimento di vendita andato deserto (con D.G.R. n. 1816/2019 deciso il mantenimento);
<p>mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari, le seguenti n. 8 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovie Venete S.p.A. (**) - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. - Immobiliare Marco Polo S.r.l. - Sistemi Territoriali S.p.A. - Veneto Acque S.p.A. - Veneto Innovazione S.p.A. - Veneto Strade S.p.A. - Veneto Sviluppo S.p.A. 	<p>mantenimento e monitoraggio degli equilibri economico-finanziari delle seguenti n. 8 società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autovie Venete S.p.A. (**) - Concessioni Autostradali Venete S.p.A. - Immobiliare Marco Polo S.r.l. - Sistemi Territoriali S.p.A. - Veneto Acque S.p.A. - Veneto Innovazione S.p.A. - Veneto Strade S.p.A. - Veneto Sviluppo S.p.A.

(*) Attualmente è in corso Asta pubblica a seguito di preliminare manifestazione di interesse ricevuta (comunicato dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020).

(**) Interessata da un processo di razionalizzazione volto al conferimento delle proprie azioni in Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.

Infine, si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019 è stata conclusa soltanto la dismissione della partecipata diretta Veneto Promozione s.c.p.a.

6.4.2 Partecipazioni indirette

Le società dirette attraverso cui la Regione detiene partecipazioni indirette sono:

- Sistemi Territoriali S.p.A.
- Veneto Acque S.p.A.
- Veneto Innovazione S.p.A.
- Veneto Nanotech s.c.r.l. in liquidazione e concordato
- Veneto Strade S.p.A.
- Veneto Sviluppo S.p.A.

Per quanto riguarda le società partecipate da Veneto Sviluppo S.p.A., si precisa che la Regione del Veneto, nella Relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, ha evidenziato come *“l'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo non sono applicabili al “Gruppo Veneto Sviluppo”. L'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L'investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.a., la quale è da considerarsi strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. Peraltro, analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche il “Gruppo FVS S.G.R.” è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P. e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016”*.

Nonostante l'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, si precisa che, per ragioni di completezza e di esaustività, la Regione del Veneto ha fornito una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d'investimento in un apposito allegato della D.G.R. n. 1816/2019 (Allegato C), di cui si tratterà al paragrafo 6.6. Si evidenzia, altresì, che gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d'investimento.

Stato di avanzamento della razionalizzazione delle partecipazioni indirette

Il piano di revisione ordinaria approvato con D.G.R. n. 1813/2018 prevedeva la dismissione/razionalizzazione di n. 19 partecipazioni indirette (su un totale di n. 21 partecipazioni indirette). Allo stato attuale risulta che:

- per n. 8 società la dismissione è già avvenuta²⁶¹;
- per n. 11 società il procedimento di dismissione è in corso²⁶² (tra cui n. 2 procedure concorsuali e n. 2 partecipazioni di minoranza detenute dalla procedura concorsuale di Veneto Nanotech S.c.r.l.).

Si evidenzia, inoltre, che la società Ferrovie Servizi S.r.l., partecipata di Sistemi Territoriali S.p.A., di cui il Piano di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1813/2018 ne prevedeva il mantenimento, è stata trasferita da Sistemi Territoriali S.p.A. a favore della Regione del Veneto in data 28/05/2019, in adempimento al disposto di cui alla L.R. n. 40/2018, con contestuale ridenominazione in "Infrastrutture Venete S.r.l.". A seguito di tale operazione "Infrastrutture Venete S.r.l." da società "indiretta" è diventata partecipata diretta della Regione del Veneto.

Si segnala che la Regione evidenzia come la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette non sia di immediato controllo della medesima. Va infatti rilevato come il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette sconti, oltre alle tradizionali difficoltà del processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali, essendo quest'ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione, difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza non appetibili) maggiori problematicità legate all'adozione dei relativi atti da parte dell'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti della stessa.

²⁶¹ Si tratta delle società: Nord Est Logistica S.r.l., Interporto di Portogruaro S.p.A., VI Holding S.r.l. (incorporata in Veneto Innovazione S.p.A.), Parco Scientifico e tecnologico Galileo Scarl, Ananas Nanotech S.r.l., Thundernil, Nanto Protective Coatings S.r.l. e Mas S.r.l..

²⁶² Si tratta delle società: Veneto Logistica S.r.l., Interporto di Rovigo S.p.A., S.I.F.A. Scpa, Certottica Scarl, Politecnico Calzaturiero Scarl, VEGA Scarl, Thetis S.p.A., Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, Krystalia S.r.l., Bicare Technologies Italia S.r.l. e VI.Abilità S.r.l..

PARTECIPAZIONI INDIRETTE - quadro riepilogativo stato razionalizzazione

SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA	N° SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE AL 31/12/2017	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE D.G.R. n. 1813/2018		RISULTATI CONSEGUITI		
		Da mantenere	Da dismettere	In corso di dismissione	dismesse	Mantenute
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	5	1	4	2	2	1
VENETO ACQUE S.P.A.	1	0	1	1	0	0
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1	0	1	0	1	0
V.I. HOLDING S.R.L. (*)	6	0	6	5	1	0
VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO	6	0	6	2	4	0
VENETO STRADE S.P.A.	1	0	1	1	0	0
VENETO SVILUPPO S.P.A.	1	1	0	0	0	1
TOTALE	21	2	19	11	8	2

(*) V.I. Holding s.r.l. al 31/12/2018 era partecipata direttamente da Veneto Innovazione S.p.a. al 100 %

Di seguito si riportano, per ciascuna società direttamente partecipata dalla Regione del Veneto, i risultati conseguiti relativamente agli obiettivi di dismissione delle partecipate "indirette" previsti dal Piano di razionalizzazione ordinaria approvato con D.G.R. n. 1813/2018, come rilevati nella D.G.R. n. 1816/2019 ed aggiornati al 21 maggio 2020.

1) SISTEMI TERRITORIALI S.p.a. - Partecipazioni regionali indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
Ferroviana Servizi S.r.l.	100%	Mantenere	---	Assegnazione alla Regione (ex L.R. 40/2018) con contestuale ridenominazione in Infrastrutture Venete S.r.l.
Nord Est Logistica S.r.l.	60%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	Dismessa il 20/12/2019 (*)
Veneto Logistica S.r.l.	56,641%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
Interporto di Rovigo S.p.a.	32,94%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
Interporto di Portogruaro S.p.a.	0,48%	Dismessa	---	Dismessa il 28/02/2018

(*) Nord Est Logistica S.r.l. è stata dismessa in data 20/12/2019, successivamente all'approvazione della D.G.R. n. 1816/2019 (Comunicazione della Regione del Veneto con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020)

2) VENETO ACQUE S.p.a. - Partecipazioni regionali indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a	8,667%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE

3) VENETO INNOVAZIONE S.p.a. - Partecipazioni regionali indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
VI HOLDING S.R.L. in liquidazione	100%	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A.	Entro il 30/06/2019	FUSIONE il 18/12/2019 (*)

(*) La fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione con cancellazione dalla società dal registro delle imprese è avvenuta in data 18/12/2019, successivamente all'adozione del Piano approvato con DGR n. 1816/2019 (Comunicazione della Regione del Veneto con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020)

Partecipazioni regionali indirette detenute da VI HOLDING S.r.l. - in liquidazione

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.	14,29%	Dismettere	---	Dismessa il 29/11/2018
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	Dismettere	Entro il 30/06/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	Dismettere	Entro il 30/06/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. - in concordato	16,98%	Dismettere	Non quantificabile	IN CORSO DI DISMISSIONE
Thetis S.p.a.	1,89%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE

4) VENETO NANOTECH S.c.r.l. (in liquidazione e concordato) - Partecipazioni regionali indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
Ananas Nanotech S.r.l.	16,45%	Dismessa	---	Dismessa il 06/04/2018
Thundernil S.r.l.	18,50%	Dismessa	---	Dismessa il 26/04/2018
Nanto Protective Coatings S.r.l.	25%	Dismessa	---	Dismessa il 26/04/2018
Mas S.r.l.	5%	Dismessa	---	Dismessa il 26/04/2018
Krystalia S.r.l.	25%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE

5) VENETO STRADE S.p.a. - Partecipazioni regionali indirette

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
Vi.Abilità S.r.l.	5%	Dismettere	Entro il 31/12/2019	IN CORSO DI DISMISSIONE

6) VENETO SVILUPPO S.p.a. - Partecipazioni regionali indirette (esclusa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016)

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione D.G.R. n. 1813/2018	Tempistica prevista da D.G.R. n. 1813/2018	Risultati conseguiti
FVS S.G.R. S.p.A.	100%	Mantenere	---	Mantenuta

In conclusione, per quanto concerne le partecipate "indirette" si evidenzia che, nel corso dell'esercizio 2019, è stata realizzata la dismissione della partecipata Veneto Logistica S.r.l. e la fusione di VI Holding S.r.l. in liquidazione (incorporata in Veneto Innovazione S.p.A.).

6.4.3 Sintesi dei principali processi di razionalizzazione realizzati dal 2017

Di seguito si riassumono i risultati derivanti dalle attività di razionalizzazione svolte dalla Regione del Veneto sulle proprie partecipazioni, dirette ed indirette, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Come visto in precedenza, in ossequio al disposto dell'art. 24 del T.U.S.P., la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 324/2017 *“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto”*, ha provveduto all'adozione del **Piano di razionalizzazione straordinaria**.

Successivamente, in ossequio al disposto dell'art. 20 del T.U.S.P., con D.G.R. 1813/2018 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2017”*, la Regione ha provveduto all'adozione del **Piano di razionalizzazione ordinaria 2018**, da predisporre annualmente entro il 31 dicembre.

La tabella che segue riassume i principali processi di razionalizzazione avviati dalla Regione del Veneto a seguito dell'introduzione del T.U.S.P.

ESERCIZIO	PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE CONCLUSI
2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ottenuta la liquidazione della quota di College Valmarana Morosini S.r.l. in liquidazione • Conclusa la fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo S.r.l. • Avvenuta dismissione di 4 partecipazioni regionali indirette: Interporto di Venezia S.p.a., Marghera Eco industries S.r.l., Promomarghera S.p.a., Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali
2018	<ul style="list-style-type: none"> • Chiusura della liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.a. in liquidazione • Avvenuta dismissione di n. 6 partecipazioni regionali indirette: Interporto di Portogruaro S.p.a., Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.r.l., Ananas Nanotech S.r.l., Thundernil S.r.l., Nanto Protective Coating S.r.l., MAS S.r.l. • Chiusura della liquidazione di Veneto Promozione S.c.p.a. in liquidazione (cancellata dal Registro delle imprese in data 03/05/2019) • Trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.a., in liquidazione e concordato in Veneto Nanotech S.c.r.l., in liquidazione e concordato
2019	<ul style="list-style-type: none"> • In data 28/05/2019 è avvenuto il trasferimento a favore della Regione del Veneto della proprietà di Infrastrutture Venete S.r.l. in adempimento al disposto legislativo della L.R. 40/2018 • In data 18/12/2019 si è conclusa la fusione per incorporazione di V.I. Holding s.r.l. nel Socio unico Veneto Innovazione S.p.a. • In data 20/12/2019 è avvenuta la dismissione della partecipazione regionale indiretta Nord Est Logistica s.r.l.

Si riportano di seguito le attività attualmente in corso relativamente ai processi di razionalizzazione avviati dalla Regione del Veneto (come da comunicazione della Regione prot. n. 201635 del 21 maggio 2020):

- Esperita nuova asta pubblica per la cessione della partecipazione “indiretta” detenuta in **S.I.F.A. s.c.p.a.**: Procedura andata deserta.
- **Veronafiore S.p.a.**: Asta pubblica in corso a seguito di preliminare manifestazione di interesse ricevuta.
- Pubblicazione sul sito della società Veneto Innovazione S.p.A. (in data 16/04/2020), del bando per la cessione delle partecipazioni detenute in: **Certottica s.c.a.r.l.**; **Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l.** e **Thetis S.p.a.**
- In corso trattativa con la Provincia di Vicenza (socio di maggioranza) per cessione partecipazione “indiretta” detenuta in **Vi.Abilità S.r.l.**.

La Regione del Veneto nella D.G.R. n. 1816/2019 ha evidenziato *“che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:*

- *all'impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziari;*
- *alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;*
- *alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, ma dall'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest'ultimo.”*

Da ultimo, con la sopra menzionata nota del 21 maggio 2020, la Regione evidenzia come *“l'attuale periodo storico caratterizzato dall'epidemia COVID-19, rallenti giocoforza i processi di razionalizzazione in atto”*.

6.5 Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2018

Richiamando quanto già riportato al paragrafo 6.3 in relazione agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione Regionale ha adottato il "**Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2018**", **Allegato B** alla D.G.R. n. 1816 del 6 dicembre 2019 ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2018*".

Con il predetto provvedimento motivato, la Regione ha posto in essere una verifica dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, finalizzata ad un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Detta verifica deve tenere conto dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. che dispone che "*i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*".

Inoltre, nel suddetto "Piano di Razionalizzazione periodica" sono stati rinnovati e monitorati gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate dall'Amministrazione Regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016; nello specifico, il T.U.S.P. dispone che "*le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle*

società controllate...". In applicazione di dette disposizioni, la Regione, già a partire dall'esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, ha fornito alle società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni.

La Regione, nella medesima D.G.R. n. 1816/2019, ha evidenziato che *"le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. n. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013, da comma 471 a comma 475 dell'art. 1 L. n. 147/2013, D. Lgs. n. 50/2016) e regionali (L.R. n. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate"* e, in tal senso, *"la Giunta Regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione. Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione del Veneto avviene, tra le varie forme di esercizio di governance, anche con l'applicazione delle "direttive regionali", giusta DGR n. 1473/2017"*. Tale attività di controllo è iniziata nel 2010 e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all'adozione della D.G.R. n. 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. n. 39/2013 e nella L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). Quest'ultimo provvedimento è stato poi integrato e revisionato dalla D.G.R. n. 1473/2017, che include anche le disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, modificato e corretto dal D.Lgs. n. 100/2017.

L'Amministrazione Regionale ha, altresì, evidenziato che *"Nel corso del 2018, in un'ottica di semplificazione amministrativa e in una visione più completa e uniforme della programmazione e controllo delle società partecipate, in coerenza con le disposizioni enunciate dallo stesso D. Lgs. n. 118/2011, è stato avviato un percorso di miglioramento della governance degli enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, che ha trovato un primo riscontro nella diversa definizione degli indirizzi alle società controllate, completando e rafforzando i contenuti enunciati nell'Allegato I al DEFR. Nella nota di aggiornamento al DEFR 2019-2021 (DCR n. 163 del 29/11/2018), in linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 118/2011 e in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate, per il triennio 2019-2021, i medesimi obiettivi programmati per il 2018-2020/2022, già approvati con la DGR/CR n. 84/2018. Tali obiettivi, con riguardo particolare all'annualità 2019, e poi via via ogni anno, dovranno essere rendicontati dalle Società nel 2020 e seguenti, e saranno approvati dall'assemblea societaria contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo*

provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, sarà trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001."

Nel presente paragrafo si riportano, per ciascuna società direttamente e indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2018, i percorsi di razionalizzazione contenuti nel "Piano di razionalizzazione periodica 2019" approvato con D.G.R. n. 1816 del 6 dicembre 2020.

Per ciascuna società vengono illustrati i processi di razionalizzazione avviati nelle società regionali direttamente e indirettamente partecipate negli esercizi 2018 e 2019, dettagliandone in particolare gli sviluppi futuri, gli strumenti operativi, le tempistiche previsionali²⁶³.

Per le partecipate regionali le proposte di razionalizzazione sono state assunte, così come precisato dalla Regione, *"con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani ex DGR n. 1813/2018, DGR n. 324/2017 e DGR n. 447/2015"*.

Si fa presente che il perimetro oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, delineato all'art. 1, comma 1, è relativo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In proposito, l'art. 2, comma 1, lettera f, del T.U.S.P. definisce *"«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, mentre il medesimo articolo 2, comma 1, lettera g del T.U.S.P. definisce *"«partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica."*

²⁶³ Si fa presente che il Piano di razionalizzazione periodica 2019 della Regione del Veneto tiene conto delle specifiche "Linee Guida" adottate in data 21.11.2018 dal MEF - Dipartimento del Tesoro, in condivisione con la Corte dei conti. Dette "Linee Guida" per le Amministrazioni Pubbliche concernenti la revisione periodica delle partecipate contengono, tra l'altro, un modello per la redazione del provvedimento di razionalizzazione, nonché definiscono lo standard del set di informazioni riferibili alla singola società oggetto di analisi nel quadro degli adempimenti prescritti dal T.U.S.P..

Si rileva, inoltre, che le informazioni richieste dal MEF, seppur strutturate in modo diverso, sono sostanzialmente analoghe a quelle richieste nel modello proposto dalla Corte dei Conti nelle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, che si pongono in continuità logico-sistematica con la precedente deliberazione della stessa Sezione n. 19/SEZAUT/2017/INPR (relativamente alle Linee di indirizzo adottate per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. n. 175/2016). Ciò con finalità di semplificazione e di omogeneità di rappresentazione dei piani da parte delle amministrazioni pubbliche.

In sintesi, di seguito nelle tabelle 1 e 2 il riepilogo dello stato di attuazione del percorso di razionalizzazione/ dismissione per le società partecipate, dirette ed indirette, della Regione del Veneto a seguito di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1816/2019.

A seguire la rappresentazione grafica quadro delle partecipazioni regionali “dirette” con le relative indirette in dismissione e/o liquidazione al 31/12/2018 (come riportato nel Piano di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1816/2019).

Tabella 1 - Piano di razionalizzazione delle partecipazioni “dirette” possedute dalla Regione del Veneto al 31/12/2018


N.	PARTECIPAZIONI DIRETTE	PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE	VALUTAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO			
1	Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. d) del T.U.S.P.	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
2	Sistemi Territoriali S.p.A. (100%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Contenimento spese di funzionamento, spese per studi ed incarichi di consulenza
3	Veneto Acque S.p.A. (100%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) e d) del T.U.S.P.	Contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale
4	Veneto Innovazione S.p.A. (100%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 4 lett. d) del T.U.S.P.	Contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO NON TOTALITARIO			
5	Autovie Venete S.p.A. (4,83%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società, proseguendo in accordo con la Regione Friuli- Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostradale Alto Adriatico S.p.A.
6	Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (33%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	
7	Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (50%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) del T.U.S.P.	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
8	Fin.est S.p.A. (14,87%)	DA MANTENERE	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
9	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione (76,67%)	IN DISMISSIONE E CONCORDATO	Spese sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziari
10	Veneto Strade S.p.A. (76,42%)	DA MANTENERE (ex art. 4, comma 2 lett. a) e d) del T.U.S.P.)	Contenimento delle spese di funzionamento
11	Veneto Sviluppo S.p.A. (51%)	DA MANTENERE (art. 26. comma 2, del T.U.S.P.)	Non applicabilità dell'art. 4 comma 1 alla società, ai sensi art. 26 comma 2 (società inclusa nell' Allegato A al T.U.S.P.)
12	Veronafiere S.p.A. (0,16%)	DA DISMETTERE	Non più strategica e necessaria

Fonte: D.G.R. n. 1816 del 06/12/2019

Tabella 2 - Piano di razionalizzazione delle partecipazioni "indirette" possedute dalla Regione del Veneto al 31/12/2018

N.	Denominazione società "indiretta"	Tramite partecipata	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
1	Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l).	Sistemi Territoriali S.p.a.	Trasferita alla Regione del Veneto in data 28/05/2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018 Mantenere	
2	Nord Est Logistica S.r.l.		Dismettere	Dismessa il 20/12/2019
3	Veneto Logistica S.r.l.		Dismettere	Entro il 31/12/2020
4	Interporto di Rovigo S.p.a.		Dismettere	Entro il 31/12/2021
5	Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	Veneto Acque S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2020
6	VI Holding S.r.l. in liquidazione	Veneto Innovazione S.p.a.	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.a.	Fusione avvenuta il 18/12/2019
7	Certottica S.c.a.r.l.	VI Holding S.r.l.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
8	Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.		Dismettere	Entro il 31/12/2021
9	Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato		Dismettere	Non quantificabile
10	Thetis S.p.a.		Dismettere	Entro il 31/12/2021
11	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato		Dismettere	Non quantificabile
12	Bilcare Technologies Italia S.r.l.	Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
13	Krystalia S.r.l.		Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
14	Vi.Abilità S.r.l.	Veneto Strade S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2020
15	FVS S.G.R. S.p.a.	Veneto Sviluppo S.p.a.	Mantenere	

Rappresentazione grafica quadro numerico partecipazioni regionali "dirette" con le relative "indirette" in dismissione e/o liquidazione al 31/12/2018



Fonte: Regione del Veneto (D.G.R. n. 1816/2019)

SOCIETÀ PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO

1. IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (previsto mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 14/01/2003, n. 3; L.R. 23/02/2016, n. 7; L.R. 30/12/2016, n. 30.

Data di Costituzione: 23/07/1997

Oggetto sociale: Acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2018: euro 202.695,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione ha proposto di **mantenere** la partecipazione nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..) T.U.S.P.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016): con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (giusta D.G.R. n. 678/2019), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo per l'esercizio 2019 e a medio-lungo termine il contenimento dei costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, nonché il monitoraggio che l'eventuale incremento dei costi variabili sia contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi. Con il presente piano di razionalizzazione la Regione rinnova e conferma gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con D.G.R. n. 678/2019.

Partecipazioni regionali indirette: La Società non detiene partecipazioni.

La Società ha curato la gestione e valorizzazione del palazzo Torres Rossini sito a Venezia e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD). In attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata e integrata dalla L.R. n. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., divenuto efficace in data 16/11/2017, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD). Si rappresenta, inoltre, che la Società è iscritta nell'elenco delle Società in house presso l'ANAC.

2. SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 03/02/1998, n. 3; D.Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/2012; L.R. 14/11/2018, n. 40.

Data di Costituzione: 21/04/1983

Oggetto sociale: Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 100% dal 20/06/2019 (in precedenza 99,8321% e quota residua, pari a 0,1679%, relativa a n. 2066 azioni proprie detenute dalla stessa Società, annullate in sede di Assemblea Straordinaria del 20/06/2019, giusta D.G.R. n. 828/2019).

Risultato d'esercizio 2018: euro 1.031.586,00

Proposta di razionalizzazione: Tenuto conto di quanto stabilito nella D.G.R. n. 2002/2018, la Regione ha proposto di **mantenere per la restante durata del contratto di servizio** ferroviario la Sistemi Territoriali S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a, T.U.S.P.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016): la D.G.R. n. 828/2019, ha assegnato alla Sistemi Territoriali S.p.A. per l'esercizio 2019, la riduzione dei seguenti costi: costo complessivo del personale, costo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, costo per la formazione, altre voci di costo (per servizi, affitto locali, materiale di consumo) per euro 895.520,00, passando da un totale di euro 23.783.887 nel 2018 ad un totale previsto di euro 22.888.367 nel 2019.

Con il presente piano di razionalizzazione la Regione rinnova e conferma gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.A. con D.G.R. n. 828/2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea e di tipo gestionale, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 T.U.S.P., in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione ha proposto di proseguire le attività di dismissione nelle società **Nord Est Logistica S.r.l.**, **Veneto Logistica S.r.l.** e **Interporto di Rovigo S.r.l.**. Ha proposto, inoltre, ai sensi della L.R. n. 40/2018, di **mantenere** la società **Infrastrutture Venete S.r.l.** (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a) T.U.S.P. "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*".

3. VENETO ACQUE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 10/04/1998, n. 12

Data di Costituzione: 10/05/1990

Oggetto sociale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato; attività in materia di bonifica di siti inquinati di competenza pubblica; progettazione ed esecuzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica e degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri di cui all'art. 84, L.R. 03/04/2001, n. 11.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2018: euro 143.448,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione ha proposto di **mantenere** la partecipazione in Veneto Acque S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall'art. 4, comma 2, lett. a, (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016): Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento, con D.G.R. n. 645/2019 è stato confermato alla stessa, anche per il 2019, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (euro 1.125.443,00), nonché il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione ha proposto di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie ai fini istituzionali della Regione.

Veneto Acque S.p.A. è configurata quale soggetto strumentale ed in house della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione; a tal proposito, in data 08/02/2018 si è proceduto a formulare istanza di iscrizione della partecipata regionale nell'elenco delle Società in house presso l'ANAC.

4. VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 06/09/1988, n. 45; art. 14, L.R. n. 30/2016;

Data di Costituzione: 05/09/1991

Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2018: euro 18.581,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione ha proposto di **mantenere** Veneto Innovazione S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d, T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016):

Con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (ex D.G.R. n. 731/2019), è stato confermato alla stessa quale obiettivo specifico per il 2019, così come per il 2018, il contenimento degli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione dei costi per le licenze software a seguito dell'adesione al programma di convergenza dei sistemi informatici con il socio Regione.

Con il Piano di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1816/2019 la Regione ha rinnovato e confermato gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.A. con D.G.R. n. 731/2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del T.U.S.P.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione, a **conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.A.**, ha proposto di:

- proseguire le attività di **dismissione di n. 3 società:** Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.;
- insieme agli altri soci, **concludere le due procedure di concordato** che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE REGIONALE

(non in modo totalitario)

5. AUTOVIE VENETE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 29/04/1985, n. 35; art. 16-18, L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a, L. n. 205/2017 ed ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a, D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018.

Data di Costituzione: 16/06/1928

Oggetto sociale: Esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 30/06/2018: euro 4.730.225,00

Risultato d'esercizio al 30/06/2019: euro 6.582.527,00

Proposta di razionalizzazione: La Regione ha proposto di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.A. di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, del T.U.S.P. (*"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*) sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione, **proseguendo nel contempo, in accordo con la Regione Friuli Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a.**, una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima. Tale percorso si concluderà con la liquidazione di Autovie Venete S.p.A., concentrando così in un'unica società tutte le attività del concessionario.

Partecipazioni regionali indirette: Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g), del T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale.

La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone.

6. SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: artt. 16-18. L.R. 30.12.2016, n. 30; art. 13 bis, D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a), L. n. 205/2017, e ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018. D.G.R. n. 393 del 26/03/2018

Data di Costituzione: 17/04/2018

Oggetto sociale: Attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e della Regione del Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo analogo congiunto **Quota di partecipazione:** 33% (Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia 67%)

Risultato d'esercizio 2018: euro -135.382,00

Proposta di razionalizzazione: La Regione ha proposto di **mantenere** la partecipazione, monitorandone gli equilibri economico-finanziari, in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4, comma 2, lett. a), T.U.S.P. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Partecipazioni regionali indirette: La Società non detiene partecipazioni.

La Società a totale capitale pubblico è finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia- Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.A.

7. CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008); Delibera CIPE del 26/01/2007; art. 40, L.R. 19/02/2007, n. 2; art. 15, L.R. 30/12/2016, n. 30.

Data di Costituzione: 01/03/2008

Oggetto sociale: Attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 – tronco Venezia- Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.A.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.A., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.A.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2018: euro 23.364.627

Proposta di razionalizzazione: si propone di **mantenere** la partecipazione in C.A.V. S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2, lett. a), del T.U.S.P. considerate necessarie alle finalità istituzionali dell'Ente.

Partecipazioni regionali indirette: Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., la partecipazione detenuta da C.A.V. S.p.A. non è considerata "partecipazione indiretta" per l'Amministrazione Regionale.

Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.A. al 31/12/2018 deteneva una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,9% in Consorzio Autostrade Italiane Energia per un valore di euro 1.058,00; il Consorzio non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, in alcuna forma, alle imprese associate. La durata del Consorzio è prevista sino al 31/12/2020.

8. FIN. EST. S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 30/12/1991, n. 38, in attuazione dell'art. 2, L. 09/01/1991, n. 19; art. 19, L.R. 30/12/2016, n. 30; art. 2, L.R. 29/12/2017, n. 45.

Data di Costituzione: 23/12/1992

Oggetto sociale: Attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 14,868%

Risultato d'esercizio al 30.06.2018: euro 635.985,00

Risultato d'esercizio al 30.06.2019: euro 1.359.518,00

Proposta di razionalizzazione: stante la Legge societaria istitutiva n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, di seguito illustrata, la partecipazione in Finest S.p.A. è **mantenuta**, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

Partecipazioni regionali indirette: Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Finest S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.

Finest S.p.A., costituita il 23/12/1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli Venezia-Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La presente partecipazione era stata posta in dismissione ai sensi dell'art. 19, L.R. n. 30/2016, della D.G.R. n. 324/2017 e della D.G.R. n. 1813/2018.

La D.G.R. n. 1897 del 22/11/2017 ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Finest, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.

La Regione del Veneto e la società Veneto Sviluppo S.p.A. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01/12/2017 e con scadenza 28/01/2018, ma tuttavia non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Orbene, è da rilevare che alla luce dell'attività svolta da Finest S.p.A. e dei vincoli legislativi nazionali e statutari relativi alla propria operatività, Finest S.p.A. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. n. 19/1991. Ciò rende estremamente complesso identificare potenziali soggetti interessati a rilevare una partecipazione nella Società, diversi dall'attuale socio di maggioranza (il quale, a prescindere dai vincoli legislativi, detenendo un pacchetto di maggioranza qualificata superiore al 51%, non ha un interesse specifico a rilevare quote residuali di minoranza).

Al fine di ampliare l'operatività di Finest, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.A. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si è fatto promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, della Regione del Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese. In ragione dell'approssimarsi della scadenza dei termini ex L.R. n. 30/2016 che autorizzavano la Regione del Veneto a dismettere la propria partecipazione, al fine di avviare un secondo tentativo di vendita, gli uffici regionali competenti hanno predisposto l'avviso a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dalla Regione del Veneto in Finest. **Tuttavia, in data 30/07/2019 avveniva il formale ritiro della Deliberazione di Giunta avente tale oggetto e, al contempo, con D.G.R. n. 1122 del 30/07/2019 si approvava l'Accordo tra la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'internazionalizzazione del "Sistema Nord-Est", con l'obiettivo di perseguire la massima collaborazione sinergica tra le azioni delle due Regioni, nell'ambito delle relazioni economiche internazionali e delle dotazioni infrastrutturali strategiche, al fine di migliorare il processo di internazionalizzazione delle imprese.**

Tale accordo, frutto di un lavoro condiviso, trova il proprio punto di forza nella peculiarità comune alle due Regioni coinvolte, di avere cioè un sistema produttivo caratterizzato da piccole e medie imprese per le quali si rileva necessario individuare forme di sostegno nel loro processo di internazionalizzazione, a fronte delle trasformazioni dei mercati di riferimento dovute alla globalizzazione.

L'intesa, siglata in data 30/09/2019 dai rispettivi Presidenti delle Regioni del Veneto e Friuli Venezia-Giulia, individua Finest S.p.A. quale soggetto esecutore delle attività deliberate e oggetto dell'accordo, definendo poi che i rapporti tra le Regioni coinvolte e la stessa Società saranno oggetto di apposita Convenzione che dovrà regolare anche i rapporti con gli eventuali soggetti terzi aderenti all'Accordo e alle Convenzioni operative.

In data 13/09/2019 i Presidenti delle Regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia hanno sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta di modifica legislativa alla L. n. 19/1991 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe", al fine di poterla inserire in un provvedimento legislativo di prossima approvazione.

Come già sopra citato, riconoscendo l'importanza strategica della Società per i territori del Veneto e del Friuli, le Regioni socie di Finest S.p.a. ritengono doverosa la modifica della Legge societaria istitutiva, in modo tale da estendere l'operatività societaria e di adeguarla ai nuovi scenari in essere nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

In proposito, le modifiche proposte alla L. n. 19/1991 sono state inserite nell'ambito della manovra 2020 - D.D.L. Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022, e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso in merito parere favorevole (prot. n. 19/184/CU01-02/C2), condizionato all'esito della prosecuzione del confronto con il Governo sugli emendamenti considerati strategici nelle aree prioritarie.

Infine, si segnala che con D.G.R. n. 1712 del 19/11/2018 è stato revocato nei confronti di Veneto Sviluppo S.p.A. il mandato fiduciario per la gestione di n. 58.020 azioni di Finest S.p.A. di proprietà regionale, deliberando la gestione diretta anche per tale quota di partecipazione.

Stante la L. n. 19/1991, in attesa degli esiti della proposta di modifica alla stessa, così come sopra delineato, la partecipazione in Finest S.p.a. è mantenuta, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima.

9. VENETO NANOTECH S.C.R.L. in liquidazione e concordato

Normativa di riferimento: L.R. 20/11/2003, n. 32 Data di Costituzione: 31/07/2003

Oggetto sociale: Coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,67% (quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2018: n.d. (euro -101.136,00 al 2017)

Proposta di razionalizzazione: ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, la Regione ha proposto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., di **proseguire la dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 175/2016):

Tenuto conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli organi giudiziari di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

Partecipazioni regionali indirette: La Regione ha proposto di dare indirizzo alla partecipata regionale di proseguire con le attività di **dismissione** di **Bilcare Technologies Italia S.r.l.** e **Krystalia S.r.l.**

La società è stata costituita il 31/07/2003 e la Regione del Veneto vi partecipa ai sensi della L.R. n. 32/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale sociale.

La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico - finanziario.

Tuttavia, nel corso del 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale.

La mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015, ha determinato, nel corso dell'assemblea straordinaria del 06/07/2015, la constatazione dell'impossibilità di ripristinare il capitale

sociale, nonché la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente messa in liquidazione della società.

Nel contempo, la Società presentava in data 30/06/2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo c.d. "prenotativo", art. 161, comma 6, della legge fallimentare, poi depositato in data 07/12/2015, concordato preventivo c.d. "pieno" .

Il Tribunale di Padova, con provvedimento del 15/01/2016 ha ammesso la Società al beneficio del concordato preventivo, ottenendo l'approvazione dei creditori il cui esito positivo è stato reso pubblico in data 04/08/2016. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2018 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli organi giudiziali competenti ed in data 16/01/2019, giusta D.G.R. n. 2036/2018, l'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha approvato il bilancio al 31/12/2017.

Nella medesima assemblea societaria il socio Regione del Veneto ha preso atto di quanto esposto dal Liquidatore Giudiziale in merito allo stato della procedura di concordato, segnalando tra l'altro che la trasformazione societaria da Società consortile per azioni a Società a responsabilità limitata, con conseguente modifica dello statuto sociale, avvenuta in data 23/04/2018, ha consentito un risparmio di spesa.

Peraltro, si segnala che in data 04/07/2019 su mandato del Tribunale di Milano, la Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo di una somma presente sul conto corrente della società, relativamente al c.d. "Progetto Idrogeno".

Tale sequestro ha inevitabilmente generato un impatto nell'attuazione del piano di concordato e altresì dei creditori, nonché un allungamento dei tempi di chiusura della procedura stessa.

Alla luce di quanto esposto, e ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, si propone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., di proseguire la dismissione della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli organi della procedura.

10. VENETO STRADE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 25/10/2001, n. 29. Data di Costituzione: 21/12/2001

Oggetto sociale: Progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 76,42%

Risultato d'esercizio 2018: euro 150.711,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione ha proposto di **mantenere** la partecipazione in Veneto Strade S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) T.U.S.P. sono ritenute necessarie ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di riorganizzazione societaria.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016): con D.G.R. n. 878 del 28/06/2019 è stato attribuito alla Società quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo di euro 14.600.000 per il 2019 (euro 14.750.000 nel 2020 e euro 14.900.000 nel 2021), anche mediante eventuale adozione da parte della Società di provvedimenti di recepimento in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito della Società medesima e nel sito regionale. Tra l'altro, anche le modifiche statutarie intervenute nel primo semestre 2019, relativamente alla nuova composizione dell'organo amministrativo, così come sopra descritte, determinano un contenimento delle spese sostenute a tal titolo.

Partecipazioni regionali indirette: Con riferimento a Vi.Abilità S.r.l., la Regione ha proposto di **proseguire il percorso di dismissione** della stessa, in quanto le attività svolte dalla stessa non sono strettamente necessarie ai fini istituzionali della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P..

11. VENETO SVILUPPO S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. 03/05/1975, n. 47; art. 12, L.R.30/12/2016, n. 30; art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15/09/1979

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico

Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati)

Risultato d'esercizio 2018: euro 668.087,00

Proposta di razionalizzazione: La Regione ha proposto di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.A., la finanziaria regionale, in quanto strettamente necessaria ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016): con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DPGR n. 82 del 27/06/2019), la Regione ha attribuito a Veneto Sviluppo S.p.A. quale obiettivo specifico, di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3% delle spese di funzionamento. Nel Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019 la Regione del Veneto ha rinnovato e confermato gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria regionale con DPGR n. 82 del 27/06/2019, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19, T.U.S.P., in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

Con riferimento ai cd. "**investimenti partecipativi**" di Veneto Sviluppo S.p.A., la Regione propone, in coerenza con quanto già stabilito con D.G.R. n. 324/2017 e con D.G.R. n. 1813/2018 di considerare **gli stessi non direttamente riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica** in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D.Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, ("Gruppo Veneto Sviluppo" incluso nell'Allegato A al T.U.S.P.). Ad ogni modo, al di là della questione formale, detti investimenti partecipativi **sono tutti in corso di dismissione** (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo. L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in **FVS S.G.R. S.p.a.**, sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **mantenere**. Anche il "Gruppo FVS SGR" è escluso dall'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., in quanto anch'esso inserita nell'Allegato A del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 del T.U.S.P..

12. VERONAFIERE S.P.A. (da dismettere)

Normativa di riferimento: art. 10, L.R. 23/05/2002, n. 11.

Data di Costituzione: 01/02/2017

Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria

Quota di partecipazione: 0,16%

Risultato d'esercizio 2018: euro 1.944.029,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione propone di proseguire la **dismissione** della partecipazione in quanto non più necessaria per la Regione del Veneto, considerata l'esigua partecipazione, irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

Partecipazioni regionali indirette: Stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Veronafiere S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione regionale.

La società Veronafiere S.p.A. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con D.G.R. n. 1593 del 10 ottobre 2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002, art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017.

Tenuto conto dell'esigua quota di partecipazione regionale al capitale sociale di Veronafiere S.p.A., già nel precedente piano di revisione periodica giusta D.G.R. n. 1813 del 04/12/2018, la Regione proponeva di dismettere la partecipata in argomento in quanto non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Con D.G.R. n. 679 del 28/05/2019 è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni di Veronafiere S.p.A., pubblicando un invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni detenute dall'Amministrazione regionale, al fine di verificare primariamente la presenza di soggetti interessati a tale acquisto.

In data 16/09/2019, la Commissione costituita in proposito, ha preso atto che l'unica manifestazione di interesse pervenuta è stata formulata da Veneto Sviluppo S.p.A.. La D.G.R. n. 1482 del 15/10/2019 ha disposto la prosecuzione della procedura di cessione delle azioni di Veronafiere S.p.A., incaricando gli uffici competenti alla definizione ed alla successiva pubblicazione dell'avviso di asta pubblica, compreso di uno schema di contratto

per la cessione delle azioni stesse (oggetto di pubblicazione nel BUR e nel sito internet regionale nel mese di novembre 2019).


Per quanto finora rappresentato, considerata l'esigua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiore S.p.A., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società, la Regione propone di proseguire le operazioni di dismissione della partecipata in argomento, stimando di concludere tale procedura, tenuto conto anche dei tempi dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, entro il 2020.

La Società ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di euro 1.944.029,00, mantenendo il trend positivo dell'ultimo triennio.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRECTE

Con riferimento alle partecipazioni regionali "indirette" si riportano di seguito gli aggiornamenti del processo di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1816/2019, dando atto dei percorsi di razionalizzazione indicati:

1. SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



* La società Ferroviaria Servizi S.r.l., detenuta totalmente da Sistemi Territoriali S.p.a., è stata rinominata Infrastrutture Venete S.r.l. in data 20.12.2018, ed è stata trasferita alla Regione in data 28.05.2019, in attuazione della L.R. 40/2018.

Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.).	Trasferita alla Regione del Veneto in data 28/05/2019, in attuazione della L.R. n. 40/2018 (scissione tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario). Mantenere ex L.R. n. 40/2018	
Nord Est Logistica S.r.l.	Dismettere	Si stima di chiudere l'operazione di cessione entro l'esercizio 2019(*)
Veneto Logistica S.r.l.	Dismettere	Entro il 31/12/2020
Interporto di Rovigo S.p.A.	Dismettere	Entro il 31/12/2021

(*) Società ceduta in data 20/12/2019

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie detenute da Sistemi Territoriali S.p.A., la Regione del Veneto nel Piano di razionalizzazione periodica 2019, ha disposto di proseguire le attività di dismissione delle n. 3 società: Nord Est Logistica S.r.l., Veneto Logistica S.r.l., e Interporto di Rovigo S.p.A.

Nord Est Logistica S.r.l.

Nord Est Logistica S.r.l. è stata costituita in data 18/11/2002, si occupa di realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica, e attualmente è priva di dipendenti; nel 2018 la società ha registrato un utile di euro 217.584,00 (confermando il trend dei 4 esercizi precedenti), e nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Tale partecipazione indiretta è oggetto di dismissione dal piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017, e già nel corso del 2017 era stata effettuata una prima asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta.

In data 07/08/2019 è stata ricevuta da Sistemi Territoriali S.p.A. una proposta irrevocabile di acquisto, valida fino al 15/10/2019, dell'intera quota partecipativa detenuta, e al fine di procedere all'eventuale accettazione dell'offerta pervenuta, la medesima esperisce un secondo tentativo di asta pubblica di vendita, andata anche quest'ultima deserta.

Successivamente, Sistemi Territoriali S.p.A. ha ricevuto una seconda proposta irrevocabile di acquisto dell'intera quota detenuta in Nord Est Logistica S.r.l., economicamente più vantaggiosa della precedente, e pertanto la prima proposta viene rifiutata.

In considerazione delle disposizioni enunciate dall'art. 7 dello Statuto societario di Nord Est Logistica S.r.l. spetta agli altri soci, nei trenta giorni successivi dal ricevimento della notifica di alienazione, comunicare al Consiglio di Amministrazione la volontà di esercitare il diritto di prelazione e l'eventuale intenzione di acquistare le ulteriori partecipazioni sulle quali non venisse esercitata la prelazione dagli altri soci, ovvero le partecipazioni inopstate.

Tenuto conto che il socio Interporto di Venezia S.p.A. ha esercitato il diritto di prelazione dell'intera quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.A. in Nord Est Logistica S.r.l., impegnandosi all'acquisto entro e non oltre il 13/12/2019, la chiusura dell'operazione di dismissione era prevista dal Piano di razionalizzazione, entro la fine dell'esercizio 2019.

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020, la Regione del Veneto ha comunicato che la cessione dell'intera partecipazione in Nord Est Logistica s.r.l. è avvenuta in data 20 dicembre 2019.

Veneto Logistica S.r.l.

Anche Veneto Logistica S.r.l. è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, anch'essa priva di personale, che nel 2018 ha registrato un utile di euro 3.719,00, confermando un risultato d'esercizio positivo da almeno 5 anni; pure per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

La partecipazione in argomento è oggetto di dismissione dal piano di revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017, e già nel corso del 2017 è stata effettuata un'asta pubblica di vendita, andata tuttavia deserta.

Per tale partecipata, Sistemi Territoriali S.p.A. non ha ricevuto finora proposte di acquisto da parte di soggetti terzi, né tantomeno da parte degli altri soci, e pertanto la stessa intende procedere con l'indizione di una seconda asta pubblica per la cessione dell'intero pacchetto azionario detenuto.

Eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo.

Da considerare in ogni caso, che per Veneto Logistica S.r.l., lo statuto dispone che *"l'Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale"*, e pertanto, Sistemi Territoriali S.p.A. stante le quote di possesso nella medesima, non potrebbe concretizzare alcuna *"decisione di razionalizzazione"*, diversa dalla cessione, senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

Interporto di Rovigo S.p.a

Nel 2018 la società Interporto di Rovigo S.p.A. ha chiuso il bilancio con un utile d'esercizio di euro 73.167,00, invertendo il trend negativo degli ultimi 5 anni.

Anche tale società è oggetto di dismissione già dal piano di razionalizzazione straordinaria ex D.G.R. n. 324/2017, e così come per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l., nel 2017 l'asta pubblica di vendita delle quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.A. è andata deserta. Nell'esperire nuovi tentativi di vendita, in data 12/09/2018 la partecipata regionale ha pubblicato l'avviso di manifestazione d'interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie

detenute (al fine di rendere più appetibile l'oggetto della cessione, con un pacchetto di controllo); entro il termine previsto dall'avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse.

Stante la quota detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a in Interporto di Rovigo S.p.A. pari al 32,9357%, e l'incapacità finanziaria di quest'ultima di acquisire azioni proprie, anche qui eventuali proposte di razionalizzazione diverse dalla cessione non sarebbero concretizzabili senza l'appoggio e il voto favorevole di altri soci.

2. VENETO ACQUE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2020

Il Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1816/2019 ha prorogato alla data del 31/12/2020 la data prevista per la realizzazione della dismissione della partecipata **Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.** Il precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, aveva infatti previsto quale tempistica per le dismissioni la data del 31/12/2019.

SIFA S.c.p.a

Veneto Acque S.p.A. detiene un'unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,667%, per la quale è già stato dato impulso da parte della Regione nel corso del 2017 ad avviare un percorso di dismissione.

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, è stata costituita in data 01/07/2005, ed ha registrato nel 2018 un risultato economico positivo

pari a euro 3.768.689,00, invertendo il trend negativo già dal 2017; per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni regionali, adottato con D.G.R. n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

Considerato, tuttavia, che il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. presentava una perdita di euro 9.541.325,00 e tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 05/10/2017, in ottemperanza alla D.G.R. n. 1553/2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.A. dalla propria partecipata, previamente valutata la compatibilità di esso con l'Accordo transattivo tra Regione e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.

Come rilevato dalla Regione, detta decisione vuole dare seguito anche a quanto rilevato dalla Corte dei conti nel proprio Giudizio di Parifica del Rendiconto della Regione Veneto per l'esercizio 2016 la quale ha evidenziato *"alcune incongruenze in merito al mantenimento, attraverso la Veneto Acque, della partecipazione indiretta nella SIFA S.c.p.a., considerato che la stessa ha registrato perdite sia nell'esercizio 2014 che nell'esercizio 2015, anche molto rilevanti"*.

Nell'ambito del Piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate dalla Regione al 31/12/2017 approvato con D.G.R. n. 1813/2018, l'Amministrazione regionale ha ribadito a Veneto Acque S.p.A. di proseguire con le operazioni di dismissione della partecipazione detenuta in SIFA S.c.p.a..

In proposito, nel mese di gennaio 2019, Veneto Acque S.p.A. ha ricevuto una manifestazione d'interesse all'acquisizione della partecipazione in SIFA da parte di Veritas S.p.A., per un valore offerto di 1,6 mln di euro circa, calcolato sulla base del patrimonio netto al 31/12/2017. Il 27/02/2019, la partecipata regionale ha pubblicato "l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse preliminare all'acquisizione della quota di capitale sociale detenuta dalla partecipata regionale nella società Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a. concessionaria della Regione del Veneto per la costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina - project financing", in esito al quale non sono pervenute manifestazioni di interesse preliminari.

Veneto Acque S.p.A., successivamente all'ottenimento di una valutazione asseverata del valore della partecipazione, ha proceduto all'indizione di un'asta pubblica, mediante offerte segrete, da porre a confronto con il prezzo a base d'asta, definito giusta perizia suddetta, in euro 2.741.000,00. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte (30/09/2019), la Società ha comunicato al socio Regione che la procedura di asta pubblica per la dismissione in argomento ha avuto esito deserto, chiedendo di conseguenza indicazioni a quest'ultimo circa la necessità di esperire un nuovo tentativo di cessione.


In merito, l'Amministrazione regionale condividendo la proposta formulata da Veneto Acque S.p.A. di procedere con un nuovo esperimento di asta pubblica finalizzato alla cessione della partecipata in argomento, nel piano di razionalizzazione adottato con D.G.R. n. 1816/2019, propone di proseguire le operazioni di dismissione di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione.

Al di là dell'esito negativo della suddetta procedura, la Regione conferma che Veneto Acque S.p.A. può cedere le proprie quote di S.I.F.A. S.c.p.a. a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economiche finanziarie; ciò verificato anche l'esercizio del diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto.

Oltre alle condizioni di cessione sopracitate, l'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere tutti gli accordi in essere tra i soci.

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 la Regione del Veneto ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo che, successivamente all'adozione del Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1816 del 6 dicembre 2019, è stata esperita una nuova asta pubblica per la cessione della partecipazione detenuta in S.I.F.A. s.c.p.a., procedura andata deserta.

3. VENETO INNOVAZIONE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
VI Holding S.r.l. in liquidazione	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.a.	Progetto di fusione approvato il 13/09/2019, procedura in corso; chiusura dell'operazione prevista nei prossimi mesi

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020, la Regione del Veneto ha comunicato che successivamente all'adozione del Piano approvato con D.G.R. n. 1816/2019, è avvenuta fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione con cancellazione dalla società dal registro delle imprese in data 18/12/2019.

Partecipazioni regionali indirette detenute da VI Holding S.r.l. - in liquidazione

Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Certottica S.c.a.r.l.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato	Dismettere	Non quantificabile
Thetis S.p.a.	Dismettere	Entro il 31/12/2021
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	Dismettere	Non quantificabile

Il Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1816/2019 ha prorogato alla data del 31/12/2021 il termine previsto per la realizzazione delle dismissioni delle tre suddette

società (previste al 31/12/2019 dal precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1813/2018). Non sono invece quantificabili per la Regione, i termini per la conclusione delle due procedure di concordato che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.

VI Holding S.r.l. in Liquidazione

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.A., posta in liquidazione a far data dall'11/12/2014; nel 2018 la Società ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 45.496,00, invertendo il trend negativo dei precedenti esercizi.

Al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con D.G.R. n. 324/2017, l'Assemblea dei soci del 30/11/2017 ha avviato l'ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.A.; tale operazione comporta una semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi amministrativi, di gestione e di produzione, nonché un miglioramento dell'efficienza gestionale con conseguente riduzione dei costi generali di amministrazione, senza tuttavia generare impatti negativi sul bilancio della controllante.

Tale operazione straordinaria, già inclusa nel piano di razionalizzazione adottato con D.G.R. n. 1813/2018, trova le proprie ragioni in una gestione più efficiente dei processi di dismissione in essere delle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., essendo questa l'unica attività attualmente svolta dalla medesima, peraltro funzionale alla chiusura della liquidazione della stessa.

L'Assemblea straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.A. del 13/09/2019 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.A., a seguito dell'avvenuta approvazione dello stesso progetto da parte degli organi societari il 17/06/2019.

La procedura di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. si è conclusa con la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 18/12/2019.

Con riferimento alle partecipazioni indirettamente detenute dalla Regione, a conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.A., la Regione ha proposto di:

- proseguire le attività di dismissione di n. 3 società: **Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.a.;**
- insieme agli altri soci, concludere le due procedure di concordato che interessano **Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.**

Per quanto concerne le azioni intraprese da VI Holding S.r.l. in liquidazione al fine di chiudere la dismissione delle tre partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.), si rappresenta che in data 10/04/2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute, tuttavia, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l'asta è andata deserta per tutte le partecipazioni.

Certottica s.c.r.l.

Certottica S.c.a.r.l. ha chiuso il bilancio 2018 in attivo, confermando un trend crescente a partire dal 2016, attraverso anche un processo di diversificazione delle attività di certificazione e di formazione.

A seguito dei due esperimenti d'asta andati deserti, VI Holding S.r.l. ha ritenuto opportuno ricorrere alla trattativa diretta per la cessione delle quote di detta partecipazione (così come per Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.), avviando nel corso dell'esercizio 2018 alcune trattative con stakeholder istituzionali.

Politecnico Calzaturiero s.c.r.l.
--

Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. ha chiuso il bilancio 2018 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2019. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni di razionalizzazione.

A tal fine il Liquidatore di VI Holding S.r.l., sia nel corso del 2018 che del 2019, ha presenziato alle assemblee delle società partecipate, tra cui il Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. in questione, rappresentando ai soci e agli amministratori in più occasioni le scelte di razionalizzazione manifestate dalla Regione e la necessità di dismettere le quote possedute.

Thetis S.p.a.


Thetis S.p.A., detenuta da VI Holding S.r.l. con una quota dell'1,89%, nel 2017 ha invertito la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa dell'attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose; nel 2018 la società ha registrato un utile di euro 87.059,00.

Anche per tale partecipazione, VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l'intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione all'interno della medesima.

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020, la Regione del Veneto ha comunicato a questa Sezione regionale di controllo che, successivamente all'adozione del Piano approvato con D.G.R. n. 1816/2019, in data 16 aprile 2020 è avvenuta la pubblicazione sul sito della società Veneto Innovazione S.p.A. del bando per la cessione delle partecipazioni detenute, tramite Veneto Innovazione S.p.A., in Certottica s.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero s.c.a.r.l. e Thetis S.p.A.

Infine, con riguardo a Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in procedura di concordato, e alla società Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. in concordato, la Regione è in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali.

4. VENETO NANOTECH S.C.R.L. – Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato
Krystalia S.r.l.	Dismettere	non quantificabile; rientrano nel piano di concordato

Nel precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, il termine previsto per la dismissione delle due partecipate era fissato al 31/12/2019.

Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31/12/2018 deteneva n. 2 partecipazioni societarie in corso di dismissione, rispettivamente **Bilcare Technologies Italia S.r.l.** e **Krystalia S.r.l.**

Bilcare Technologies Italia S.r.l.

Bilcare Technologies Italia S.r.l. è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

Krystalia S.r.l.

Krystalia S.r.l. costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale ed al 31/12/2016 registrava un unico dipendente.

In data 28/11/2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle

partecipazioni detenute dalla società, tuttavia in conseguenza dei tre esperimenti di vendita andati deserti, gli organi della procedura stanno valutando di rinunciare alla realizzazione di tale attivo, in quanto la cessione non sembrerebbe conveniente, in relazione all'incertezza dell'esito della vendita, rispetto ai costi fissi che la Società dovrebbe comunque sostenere per la relativa procedura competitiva, confrontati con l'esiguo valore di dette partecipazioni (il prezzo che Veneto Nanotech S.c.r.l. riuscirebbe presumibilmente ad incassare per Bilcare Technologies Italia S.r.l. è pari ad euro 1.539,00 e per Krystalia S.r.l. è di euro 81,00).

Per quanto finora rappresentato, la Regione ha proposto di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l., compatibilmente con la procedura di concordato e i costi associati.

5. VENETO STRADE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Vi.Abilità S.r.l.	Dismettere	Entro il 31/12/2020

Nel precedente Piano di razionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, il termine previsto per la dismissione delle due partecipate era fissato al 31/12/2019.

VI. ABILITA' S.R.L.

Nel precedente piano di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1813/2018, Vi.Abilità S.r.l. non poteva definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016, in quanto la Regione del Veneto deteneva al 31/12/2017 in Veneto Strade S.p.A., una quota pari al 30% del capitale sociale della medesima.

Ciò nonostante, tenuto conto del percorso di acquisizione del controllo qualificato da parte della Regione in Veneto Strade S.p.A. conclusosi nel 2018, già nel precedente piano succitato la Giunta regionale con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. proponeva di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 T.U.S.P..

Al 31/12/2018, stante la quota del socio Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.A., tale partecipazione è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 175/2016 e pertanto soggetta a razionalizzazione.

Veneto Strade S.p.A. ha rappresentato che nel corso del 2018 non è stata avviata nessuna procedura di alienazione relativa a Vi.Abilità S.r.l., posto che il Protocollo d’Intesa tra ANAS e Regione del Veneto sottoscritto dalle parti in data 23/02/2018 prevedeva tra l’altro l’ingresso di ANAS S.p.A. nel capitale di Veneto Strade S.p.A. con una quota di maggioranza a cui sarebbe seguita, nell’ottica di un’ottimizzazione delle risorse, la valutazione delle possibili sinergie tra Veneto Strade S.p.A. e la stessa Vi.Abilità S.r.l..


Tuttavia, tenuto conto delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministrazione regionale giusta D.G.R. n. 1813/2018, e considerato il dilatarsi dei tempi di ingresso di ANAS S.p.A. in Veneto Strade S.p.A., quest'ultima era intenzionata ad avviare entro l'esercizio 2019 delle procedure finalizzate all'alienazione della quota detenuta.

Ad ogni modo, si rappresenta che Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di euro 5.287,00, confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 5 anni.

Per quanto detto, la Regione ha proposto di proseguire il percorso di dismissione della partecipata in argomento, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P.

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020, la Regione del Veneto ha comunicato che attualmente è in corso trattativa con la Provincia di Vicenza (socio di maggioranza) per la cessione della partecipazione detenuta in Vi.Abilità S.r.l.

6. VENETO SVILUPPO S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
FVS S.G.R. S.p.a.	Mantenere	---

FVS S.G.R. S.P.A.

FVS S.G.R. S.p.A. è costituita con la specifica missione di raccogliere denaro istituzionale di terzi e metterlo al servizio del sistema delle PMI del territorio italiano del Nord-Est al fine di rafforzarne la capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita. Per perseguire quest'obiettivo la società svolge l'attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di private equity e venture capital, nonché l'attività di advisory.

La partecipazione in FVS S.G.R. è da considerarsi strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.A.. Peraltro, analogamente al "Gruppo Veneto Sviluppo", anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P., e pertanto non è soggetto alle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

La società ha chiuso l'esercizio 2018 con un utile di euro 149.503,00.

FVS S.G.R. S.p.A. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.A. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Al riguardo, la Regione rileva che le cd. Società di Gestione del Risparmio ("SGR") sono società alle quali nell'ordinamento italiano è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva ed individuale del risparmio.

FVS S.G.R. S.p.A., soggetto vigilato da Banca d'Italia, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.A. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti in capitale di rischio e/o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.A. è focalizzata su due macro-aree d'attività: la gestione di fondi di private equity e venture capital e l'attività di advisory. In particolare, FVS SGR S.p.A. ha operatività nei cosiddetti F.I.A. (Fondi d'Investimento Alternativi Mobiliari chiusi).

L'attività di advisory svolta nel 2018 è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo S.p.A.. In particolare, l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.A. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima.

Come già sopra rappresentato, la Società è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi da mantenere.

Pertanto, anche il "Gruppo FVS S.G.R." è incluso nell'Allegato A al T.U.S.P., e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2.

6.6 Partecipazioni societarie “indirette” escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.

Nel richiamare quanto già esposto nella Relazione alla Parifica dell’esercizio 2018 con riferimento al Piano di razionalizzazione 2015, alla Revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017 ed al piano di razionalizzazione ordinaria dell’esercizio 2017 di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, adottati in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che la Regione considera gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. – Finanziaria regionale del Veneto, esclusi anche dal Piano di razionalizzazione periodica adottato con D.G.R. n. 1816/2019 giacché *“l’art. 26, comma 2 D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo TU non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a.”*. Questo in quanto *“l’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a. ha un orizzonte temporale limitato (3-5 anni)”*.

Quindi, al di là della qualificazione formale, la Regione evidenzia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

La Regione del Veneto, tuttavia, pur riconfermando la non applicabilità dell’art. 4, comma 1, del T.U.S.P.²⁶⁴, per ragioni di completezza informativa e accogliendo le osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione di parifiche precedenti²⁶⁵, rappresenta il complesso portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A., aggiornato al 31 dicembre 2018, includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica approvato con la D.G.R. n. 1816/2019 l’Allegato C, avente ad oggetto *“Investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo S.p.a. al 31/12/2018 e successivi aggiornamenti”*.

²⁶⁴ Art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 175/2016: *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

²⁶⁵ Al riguardo si ricorda che in sede di parifica del Rendiconto per l’esercizio 2017 la Corte dei conti aveva reiterato le osservazioni già in passato espresse in merito alla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. che di seguito si riportano: *“la Sezione conferma, anche per l’esercizio 2017, le criticità già espresse in sede di parifica di Rendiconto generale 2016 della Regione del Veneto, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei dati utili alla valutazione economico-finanziaria delle 36 partecipate indirette detenute dalla stessa Veneto Sviluppo Spa. Trattasi di società inclusa nell’Allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non ricompresa nel perimetro del consolidamento sebbene ritenuta dalla Regione strategica per l’assolvimento dei fini istituzionali”*.

Tale documento fornisce un quadro di sintesi dell'attività svolta dalla Finanziaria regionale, rappresentando gli investimenti partecipativi detenuti dalla stessa in coerenza della propria mission e dell'oggetto sociale.

L'intervento partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A. – Finanziaria regionale del Veneto è assoggettato a regole stringenti che rinvergono la propria fonte nelle leggi regionali n. 47/1975 e n. 31/2003, nonché, sul piano istituzionale, a monte, nell'art. 61 dello Statuto regionale e a valle, nello statuto di Veneto Sviluppo medesima. In coerenza con l'oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di *merchant banking*.

La società è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da soci privati, rappresentati da banche ed altre società finanziarie.

Veneto Sviluppo S.p.A. effettua tali investimenti in partecipazioni nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

L'intervento partecipativo esercitato dalla società nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento attraverso il quale la società esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio, in coerenza con la programmazione regionale.

Nel corso del 2018, Veneto Sviluppo ha seguito l'attività di gestione delle partecipazioni detenute sia "in via diretta", acquisite cioè mediante l'utilizzo di proprie risorse patrimoniali, sia delle partecipazioni detenute "in via indiretta", assunte su apposito mandato della Regione del Veneto. È inoltre proseguita l'attività di gestione delle partecipazioni detenute in attuazione di specifiche iniziative sul capitale di rischio: il "Patrimonio Destinato", il Fondo Capitale di Rischio (quest'ultimo in attuazione di una specifica misura del POR FESR 2007-2013)²⁶⁶ ed il "Fondo per la partecipazione minoritaria

²⁶⁶ Nel dettaglio si tratta del "Fondo Capitale di Rischio ex POR 2007-2013 (FESR) – Asse 1, linea d'intervento 1.2 "ingegneria finanziaria", Azione 1.2.2.. La finalità di tale Fondo è l'acquisizione di partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di crescita, le quali non hanno sufficiente accesso ai mercati di capitali, sia nelle fasi iniziali del ciclo di vita che nei loro processi di innovazione.

e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative²⁶⁷. Per quanto concerne il Patrimonio Destinato, la chiusura definitiva del Fondo intervenuta nel corso del 2018, ha comportato il trasferimento dell'unica partecipazione²⁶⁸ in capo al Fondo, tra le partecipazioni detenute in via diretta.

Come rilevato nella D.G.R. n. 1816/2019 - Allegato C, al 31 dicembre 2017 Veneto Sviluppo S.p.a deteneva n. 34 partecipazioni, mentre al 31 dicembre 2018 il portafoglio partecipativo si componeva di n. 31 partecipazioni (di cui n. 11 soggette a procedure di liquidazione e/o fallimento).

Con nota prot. n. 238847 del 17 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3203 del 18 giugno 2020), la Regione forniva i dati aggiornati alla data del **31 dicembre 2019** del portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A., che risulta composto da **n. 28** partecipazioni.

Nello specifico, si individuano:

- n. 1 partecipazione societaria (FVS SGR S.p.A.) considerata strettamente necessaria per le finalità proprie della Finanziaria Regionale²⁶⁹;
- n. 17 partecipazioni societarie detenute in via diretta, di cui n. 2 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 6 partecipazioni fallite;
- n. 7 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento del Fondo di Capitale di rischio (istituito in attuazione della specifica misura del POR 2007-2013 - il periodo di investimento del Fondo si è concluso il 31 dicembre 2015)²⁷⁰, di cui n. 1 partecipata soggetta a procedura di liquidazione e n. 1 partecipata fallita;

Gli interventi del Fondo riguardano gli investimenti di *seed capital* (finanziamento dello studio, della valutazione e dello sviluppo dell'idea imprenditoriale, che precedono la fase di avvio - start-up), e di start-up capital (finanziamento per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale) nonché di *expansion capital*, quest'ultimo ad esclusione delle imprese di media dimensione. La partecipazione deve essere limitata nel tempo e smobilizzata non appena le condizioni di mercato consentano di rispettare gli obiettivi dell'investimento. Il mercato di riferimento per lo strumento in oggetto è rappresentato dalle PMI venete.

²⁶⁷ Con DGR 1682 del 7 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le disposizioni operative che disciplinano il funzionamento del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative", istituito ai sensi della L.R. n. 19/2004 e della L.R. n. 17/2005. Riconosciuto il ruolo fondamentale della cooperazione per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale, tale fondo è finalizzato a perseguire l'obiettivo degli investimenti nelle società cooperative ed incrementare le potenzialità delle linee d'azione finalizzate allo sviluppo economico del territorio veneto. Il periodo di investimento del Fondo si è chiuso in data 31.12.2015.

²⁶⁸ Si tratta della società Bellelli Engineering S.r.l.

²⁶⁹ In quanto considerata partecipazione strettamente necessaria per le finalità proprie della Veneto Sviluppo S.p.A., la partecipata FVS SGR S.p.A. è stata ricompresa nel Piano di razionalizzazione della Regione fra le partecipate indirette da mantenere (per i dettagli si rimanda alla parte dedicata alle società partecipate indirette della presente Relazione).

²⁷⁰ Si evidenzia che questo strumento non ha previsto l'investimento di risorse proprie di Veneto Sviluppo, che agisce con il ruolo di mero gestore, ma solamente di risorse della Regione del Veneto.

- n. 3 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative".

Tabella 1 - Portafoglio partecipativo detenuto da Veneto Sviluppo S.p.A.

AL 31/12/2017	AL 31/12/2018	AL 31/12/2019
Partecipazione strategica		
FVS SGR S.p.A.	X	X
Partecipazioni "Fondo Capitale di Rischio Ex POR 2007-2013"		
Adaptica S.r.l.	DISMESSA IL 20/03/2018	--
Develon S.r.l.	X	X
H-Farm S.p.A.	X	X
Interplanet S.r.l.	X	DISMESSA IL 31/07/2019
M31 Italia S.r.l.	X	X
Neurimpulse S.r.l.	X	X
Nuove Energie S.r.l.	X	DISMESSA IL 13/03/2019
Officina Stellare S.r.l.	DISMESSA IL 27/11/2018	--
WearIT S.r.l.	X	X
Zen Fonderie S.r.l.	X	DISMESSA IL 17/09/2019
Giesse S.r.l. (fallita)	FALLITA IL 07/06/2013	CANCELLATA IL 30/10/2019
Walking Pipe S.p.A. in liquidazione (fallita)	IN LIQUIDAZIONE DAL 28/07/2017	FALLITA IL 18/07/2019
Xeptagen S.r.l. in liquidazione	X	IN LIQUIDAZIONE DAL 04/07/2019
Partecipazioni "dirette"		
Aeroporto di Treviso S.p.A.	X	X
Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.	X	X
APVS S.r.l.	X	X
Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni	X	X
Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A.	X	X
Enrive S.r.l.	X	X
Finest S.p.A.	X	X
Politecnico Calzaturiero soc. cons. a r.l.	X	X
Alpi Eagles S.p.A. (fallita)	FALLITA IL 12/05/2011	
Attiva S.p.A. in liquidazione (fallita)	FALLITA IL 13/12/2013	
Autodromo del Veneto S.p.A. in liquidazione	IN LIQUIDAZIONE DAL 20/07/2018	
Bellelli Engineering S.r.l. (fallita)	FALLITA IL 09/02/2018	
Bic Adriatico s.c. a r.l. (fallita)	FALLITA IL 17/12/2013	
Expo Venice S.p.A. (fallita)	FALLITA IL 28/09/2016	
Interporto di Venezia S.p.A. in liquidazione	IN LIQUIDAZIONE DAL 20/11/2018	
Xgroup S.p.A. in liquidazione (fallita)	FALLITA IL 12/07/2013	
Maschio Gaspardo S.p.A.		X
CAPITALE DI RISCHIO DI PMI COOPERATIVE EX L.R. N. 19/2004 E L.R. N. 17/2005		
Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina società cooperativa agricola	X	X
Cooperativa Lavoratori Zanardi	X	X
Kuni società cooperativa	X	X

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

La situazione raffigurata nella tabella n. 1 pone in evidenza il complesso portafoglio partecipativo detenuto da Veneto Sviluppo al 31 dicembre 2017, così come già individuato nella D.G.R. n. 1813 del 4 dicembre 2018, delineando poi una "fotografia" degli investimenti

al 31 dicembre 2018 (come riportato nella D.G.R. n. 1816/2019) ed al 31 dicembre 2019 (dati aggiornati con nota della Regione prot. n. 238847 del 17 giugno 2020).

Si riscontra, quindi, che nel corso dell'esercizio 2019:

- n. 3 partecipazioni sono state dismesse (si tratta di: Nuove Energie S.r.l., Interplanet S.r.l. e Zen Fonderie S.r.l.);
- n. 1 partecipazione è stata cancellata in data il 30/10/2019 (Giesse S.r.l. - fallita il 07/06/2013);
- n. 1 partecipata ha avviato la procedura di liquidazione in data 04/07/2019 (Xeptagen S.r.l.);
- n. 1 partecipata è fallita il 18/07/2019 (Walking Pipe S.p.A. in liquidazione);
- n. 1 partecipazione è stata acquisita (Maschio Gaspardo S.p.A.)²⁷¹.

Si evidenzia, infine, che nel portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.a sono ricomprese n. 6 società fallite da numerosi anni (Alpi Eagles S.p.A., Attiva S.p.A. in liquidazione, Bellelli Engineering S.r.l., Bic Adriatico s.c.a.r.l., Expo Venice S.p.A. e Xgroup Venice S.p.A.).

Al proposito la Regione del Veneto, con la sopra richiamata nota del 17 giugno 2020, evidenzia che per le società coinvolte in procedure fallimentari o di liquidazione *la "gestione spetta agli organi giudiziali o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall'Amministrazione regionale; tali processi sono comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all'effettiva dismissione delle partecipazioni detenute"*.

A seguire le schede riepilogative delle partecipazioni societarie detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. ed escluse dal Piano di razionalizzazione periodica 2019 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016²⁷².

²⁷¹ La società Maschio Gaspardo S.p.A. è entrata nel portafoglio della Finanziaria regionale nel corso del 2019 e pertanto non è inserita nel Piano di razionalizzazione 2019 della Regione (che include le partecipate possedute alla data del 31/12/2018).

²⁷² Si precisa che sono riportate le informazioni contenute nell'Allegato C alla DGR n. 1816/2019. Non è pertanto indicata la società FVS SGR S.p.a (inserita fra le partecipate indirette regionali e contenuta nell'Allegato B alla DGR n. 1816/2019). Si segnala, infine, che non sono indicate le società che risultano dismesse o fallite prima dell'esercizio 2018.

1. DEVELON S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 33%

Attività svolta: Commercializzazione di programmi informatici, la progettazione e la commercializzazione di elaborati elettronici ed accessori e di brevetti, nonché la prestazione di servizi telematici di analisi, pubblicitari o editoriali.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 02/12/2013.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: È in fase di perfezionamento l'entrata nel Gruppo Develon di terzi investitori. È stato definito, infatti, un iter finalizzato all'entrata nel capitale sociale di H Benchmark S.r.l., detenuta al 60% da Develon Project S.r.l., di Banca Iccrea per una quota minoritaria del capitale sociale. Inoltre, l'impresa sta procedendo alla semplificazione del Gruppo attraverso la fusione per incorporazione semplificata di Develon Project S.r.l. con Develon S.r.l. **che si perfezionerà verosimilmente entro la fine del 2019**, nell'ambito del quale è stata altresì posta in liquidazione la società Fully Commerce S.r.l., partecipata da Develon S.r.l. e oggetto di una recente operazione straordinaria di cessione del proprio ramo d'azienda a terzi investitori, così come la partecipata Develon Digital S.r.l..

Tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (art. 8 del Reg. Operativo del Fondo Capitale di Rischio). In tale ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 2020.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	6,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	244.886,00
Compensi amministratori	124.068,00
Compensi componenti organo di controllo	17.446,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	12.654,00
2017	-37.048,00
2016	10.470,00
2015	51.032,00
2014	52.122,00

FATTURATO	
2018	1.272.438,00
2017	1.166.970,00
2016	3.030.572,00
FATTURATO MEDIO	1.823.326,67

2. H-FARM S.p.a.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 1,743%

Attività svolta: L'esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia delle seguenti attività: a) l'assunzione di partecipazioni sociali; b) la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle proprie società controllate, partecipate e/o collegate; c) l'effettuazione di servizi gestionali e amministrativi, informatici e di elaborazione dati, di studio, di ricerca e analisi in materia economica, finanziaria e industriale; d) la presentazione e il coordinamento di ogni servizio anche di segreteria, comunque dirette ad assistere gli operatori nazionali ed esteri nella trattativa e conclusione di transazioni commerciali.

Evoluzione della Società: La partecipazione in H-Farm S.p.A. è stata acquisita in data 01/04/2014.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Nel mese di febbraio 2018 Veneto Sviluppo ha conferito un mandato a vendere l'intero pacchetto azionario detenuto in H-Farm S.p.A. a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	322,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	17.114.610,00
Compensi amministratori	452.808,00
Compensi componenti organo di controllo	26.807,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-1.085.522,00
2017	-4.045.105,00
2016	-6.288.026,00
2015	-4.428.714,00
2014	-309.876,00

FATTURATO	
2018	40.498.200,00
2017	33.247.263,00
2016	3.937.807,00
FATTURATO MEDIO	25.894.423,33

3. INTERPLANET S.r.l. (dismessa il 31/07/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 45%

Attività svolta: La Società svolge l'attività di Internet Server Provider (ISP) fornendo ai propri clienti il servizio di accesso ad internet e tutta una serie di ulteriori servizi ausiliari come il servizio di posta elettronica, servizi di telefonia fissa, sistemi di videosorveglianza IP, creazione e manutenzione di pagine web e assistenza.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 12/12/2014

Stato di avanzamento del processo di dismissione: il 31/07/2019 si è proceduto alla dismissione dell'intera partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo in Interplanet S.r.l.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	27,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	921.189,00
Compensi amministratori	175.421,00
Compensi componenti organo di controllo	6.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	320.484,00
2017	156.442,00
2016	88.748,00
2015	-14.615,00
2014	-83.146,00

FATTURATO	
2018	5.006.086,00
2017	4.301.591,00
2016	3.364.296,00
FATTURATO MEDIO	4.223.991,00

4. M31 ITALIA S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 6,076%

Attività svolta: La Società persegue l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia, completando con successo progetti di trasferimento tecnologico e favorendo la crescita in termini dimensionali dell'azienda e del suo valore, anche attraverso la partecipazione diretta nel capitale delle start-up. A tal fine, mette a disposizione appositi spazi (totale circa 100 mq) riservati alle start-up, dotati di postazioni di lavoro, accesso internet wi-fi, sale riunioni e conferenze, area ricreativa e ristoro, accessibili al personale delle startup 24h 7 giorni su 7.

Evoluzione della Società: In data 28/12/2017 si è perfezionata l'operazione di fusione per incorporazione della società Si14 S.p.A. nella società M31 Italia S.r.l.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	36,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	1.949.005,00
Compensi amministratori	160.900,00
Compensi componenti organo di controllo	29.804,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-1.511.735,00
2017	-1.190.471,00
2016	-1.335.767,00
2015	-2.506.364,00
2014	-1.064.917,00

FATTURATO	
2018	3.943.496,00
2017	3.007.554,00
2016	423.162,00
FATTURATO MEDIO	2.458.070,67

5. NEURIMPULSE S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 15%

Attività svolta: La produzione, la vendita e il commercio di stimolatori neurologici impiantabili e non, accessori di questi, prodotti elettromedicali, materiali ed attrezzature chirurgiche, medicali e similari.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 07/08/2012.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Nel luglio 2018 Veneto Sviluppo ha ceduto una quota pari al 15% del capitale sociale di Neurimpulse S.r.l., e detiene quindi una quota residua del 15%.

Tempi stimati per la dismissione: Veneto Sviluppo prevede di cedere integralmente la partecipazione entro la **fine del mese di aprile 2020**.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla Società	1

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-93.232,00
2017	-89.316,00
2016	-81.308,00
2015	-68.853,00
2014	-58.882,00

Costo del personale	112.927,00
Compensi amministratori	===
Compensi componenti organo di controllo	13.567,00

FATTURATO	
2018	292.997,00
2017	376.539,00
2016	831.111,00
FATTURATO MEDIO	500.215,67

6. NUOVE ENERGIE S.r.l. (dismessa il 13/03/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 38%

Attività svolta: La costruzione, progettazione, commercializzazione e vendita di macchine per la filtrazione e la microfiltrazione delle acque; la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione, la commercializzazione e la gestione, anche tramite sistemi informatici, e la relativa assistenza tecnica, di impianti di depurazione di acque e fumi provenienti da scarichi civili ed industriali; impianti termici, idraulici, elettrici ed industriali in genere; impianti di irrigazione acquedotti e fognature.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 29/11/2011.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: il 13/03/2019 si è proceduto alla dismissione a favore dei partners dell'intera partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo in Nuove Energie S.r.l.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	23,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	1.137.523,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	13.859,00
2017	16.134,00
2016	1.947,00
2015	-1.105,00
2014	-8.947,00

FATTURATO	
2018	5.228.237,00
2017	4.765.235,00
2016	3.540.256,00
FATTURATO MEDIO	4.511.242,67

7. WEARIT S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 4,135%

Attività svolta: Lo sviluppo e la commercializzazione dello smartwatch per applicazioni sportive denominato "Wearit".

Evoluzione della Società: la partecipazione è stata acquisita in data 08/06/2015.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: È in fase di valutazione l'avvio dell'iter liquidatorio della Società partecipata, subordinato al verificarsi di determinate condizioni.

Tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	3,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	164.723,00
Compensi amministratori	3.600,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	n.d.
2017	-359.593,00
2016	-701.043,00
2015	-3.102.110,00
2014	n.d.

FATTURATO	
2018	434.650,00
2017	267.605,00
2016	118.419,00
FATTURATO MEDIO	273.558,00

8. ZEN FONDERIE S.r.l. (dismessa il 17/09/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 28,50%

Attività svolta: La produzione di getti di fonderia, lavorazioni meccaniche e assemblaggi di particolari per l'industria e il commercio, per conto proprio o di terzi; la produzione e commercializzazione di componenti meccanici e aggregati in genere per i settori auto, agricolo, movimento terra, veicoli industriali e meccanica in generale; la progettazione e assistenza alla progettazione di componenti meccanici; il coordinamento amministrativo, finanziario, tecnico, commerciale, delle risorse umane e degli acquisti delle società del gruppo di appartenenza.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 03/05/2013.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Gli accordi per la dismissione dell'investimento di Veneto Sviluppo in Zen Fonderie S.r.l. sono stati perfezionati ad una fase molto avanzata.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	113
Numero amministratori	4
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	5.556.106,00
Compensi amministratori	n.d.
Compensi componenti organo di controllo	22.225,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	209.644,00
2017	252.301,00
2016	143.564,00
2015	51.357,00
2014	39.631,00

FATTURATO	
2018	32.034.493,00
2017	30.915.900,00
2016	25.108.226,00
FATTURATO MEDIO	29.352.873,00

9. GIESSE S.r.l. (fallita dal 07.06.2013 e cancellata il 30/10/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 20%

Attività svolta: la produzione e la commercializzazione di abbigliamento intimo per bambini e neonati.

Evoluzione della partecipata: La Società è stata dichiarata fallita in data 07.06.2013.

Accordi d'investimento: SI. Esercitato il 12/12/2012 diritto di recesso per un corrispettivo pari ad euro 1.609.152. Nel corso del 2013 state inoltre avviate le seguenti azioni legali:1) revocatoria sui fondi patrimoniali dei partners; 2) ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei soci.

10. WALKING PIPE S.P.A. in liquidazione (fallita il 18/07/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 39,79%

Attività svolta: produzione di tubi in materiale plastico, la posa, la costruzione di pezzi speciali, sia su stabilimento classico che su impianti mobili (walking) direttamente sul cantiere.

Accordi d'investimento: SI. Esercitata nel luglio 2017 opzione Put ad una valorizzazione di uscita di euro 889.616,44. **Contenzioso in essere con i partners dell'investimento ed azioni esecutive di aggressione avviate da Veneto Sviluppo sulle consistenze patrimoniali delle controparti.**

11. XEPTAGEN S.r.l. in liquidazione (in liquidazione dal 04/07/2019)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 21,429%

Attività svolta: La ricerca nel settore delle patologie cellulari e delle biotecnologie, intesa alla scoperta di fattori che consentano lo sviluppo di nuovi prodotti diagnostici e terapeutici per la lotta alle malattie e per il prolungamento della vita umana; il deposito di brevetti atti alla protezione delle proprie scoperte scientifiche e delle tecnologie di produzione dei prodotti da queste sviluppati; lo sviluppo di attività scientifica ed industriale, attraverso la produzione e la vendita di prodotti diagnostici e terapeutici frutto della propria ricerca o su licenza di brevetti altrui.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 13/07/2012.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: In data 13/02/2019 l'assemblea straordinaria dei soci di Xeptagen S.r.l. in liquidazione ha deliberato la riduzione del capitale sociale ex art. 2446, Codice civile, la trasformazione della Società da S.p.A. in S.r.l. e l'adozione del nuovo Statuto sociale. La Società è stata messa in liquidazione il 04/07/2019 e contestualmente è stato nominato il relativo liquidatore.

Tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Accordi d'investimento: SI. Call option in scadenza al 28/11/2019 che verosimilmente non verrà esercitata. Per Veneto Sviluppo è stato altresì riconosciuto un diritto di recessione, in sede di messa in liquidazione della Società, pro-quota sull'eventuale plusvalore derivante dall'eventuale vendita dei brevetti acquistati da Benedetti & Co Biosolutions S.r.l. entro 10 anni dalla data di messa in liquidazione della Società partecipata.

12. AEROPORTO DI TREVISO S.p.a.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 10%

Attività svolta: La progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle persone in genere, ivi incluso lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori, nonché le attività connesse, collegate o analoghe, purché a carattere non prevalente, a tal fine la Società può essere destinataria di concessioni e/o subconcessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.

Evoluzione della Società: Trattasi di partecipazione societaria acquisita mediante conferimento dalla Regione del Veneto in data 20/07/2007

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione:

Veneto Sviluppo intende avviare una negoziazione con i soggetti potenzialmente interessati, atta a cedere l'intera quota posseduta, ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato. **Al momento non è possibile un orizzonte temporale per la dismissione della partecipazione.**

Accordi d'investimento: NO.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	197,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	7.756.602,00
Compensi amministratori	134.220,00
Compensi componenti organo di controllo	28.857,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	1.800.431,00
2017	2.108.691,00
2016	844.102,00
2015	-356.498,00
2014	-1.066.953,00

FATTURATO	
2018	29.951.833,00
2017	27.617.872,00
2016	24.246.291,00
FATTURATO MEDIO	27.271.998,67

13. AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.p.a.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 0,099%

Attività svolta: L'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Evoluzione della Società: trattasi di partecipazione societaria acquisita mediante conferimento dalla Regione del Veneto in data 08/07/2008.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: Save S.p.A. e Fondazione Cariverona, soci di Aeroporto Valerio Catullo, stanno esercitando il diritto di prelazione delle azioni messe in vendita dagli altri soci. Veneto Sviluppo intende avviare una negoziazione con i soggetti interessati atti a cedere l'intera quota posseduta ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato. Nell'esercizio 2018 Aeroporto Valerio Catullo ha subito una significativa perdita a seguito di un accantonamento al Fondo per rischi e oneri pari ad euro 9,4 milioni a fronte di un prolungato contenzioso legale nei confronti di ENAV.

Si ricorda che la controversia ha origini lontane (luglio 2002) quando la Società ha richiesto invano a ENAV di assumersi l'onere del servizio di assistenza al volo ed effettuasse i relativi investimenti. ENAV invece ha svolto i servizi fatturando ad Aeroporto Valerio Catullo. Da qui l'avvio della causa legale da parte di quest'ultima per la richiesta di accertamento dell'insussistenza degli asseriti crediti da parte di ENAV. **Al momento non è prevedibile un orizzonte temporale per la dismissione della partecipazione.**

Accordi d'investimento: NO.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	129,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	8.091.314,00
Compensi amministratori	165.116,00
Compensi componenti organo di controllo	81.800,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-6.903.357,00
2017	832.648,00
2016	195.174,00
2015	102.707,00
2014	-8.769.320,00

FATTURATO	
2018	44.716.370,00
2017	42.246.107,00
2016	38.615.172,00
FATTURATO MEDIO	41.859.216,33

14. APVS S.r.l.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 51%

Attività svolta: L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni. Si segnala che la società detiene una partecipazione in VTP S.p.A. pari al 53% del capitale sociale; VTP S.p.A. esercita l'attività di gestione del terminal passeggeri del Porto di Venezia ed attività connesse (in particolare, parcheggio autoveicoli e collegamento con altre strutture della zona).

Evoluzione della Società: Il 29/04/2013 Veneto Sviluppo e APV Investimenti hanno costituito APVS mediante conferimento delle rispettive partecipazioni detenute in Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - rispettivamente pari al 17,50% e al 35,50% - che costituisce l'unico asset della newco (partecipazione di controllo pari al 53,00%).

Attualmente Veneto Sviluppo detiene una quota rappresentativa del 51,00%. Il 48,00% del capitale sociale di APVS è detenuto Venezia Investimenti S.r.l. mentre il restante 1,00% è detenuto da APV Investimenti S.p.A.. L'asset significativo detenuto da APVS S.r.l. rimane la partecipazione in Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: a Veneto Sviluppo spetta un'opzione Put nei confronti di Venezia Investimenti S.r.l. che, scaduta la prima finestra per il suo esercizio in data 15/11/2018, è stata prorogata nella nuova **finestra esercitabile dal 15/11/2020 al 15/03/2021**.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	2
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	0
Compensi amministratori	22.886,00
Compensi componenti organo di controllo	3.806,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	2.256.309,00
2017	1.982.838,00
2016	1.636.675,00
2015	768.891,00
2014	761.456,00

FATTURATO	
2018	2.341.441,00
2017	2.047.454,00
2016	1.677.954,00
FATTURATO MEDIO	2.022.283,00

Di seguito si rappresentano i dati della società controllata di APVS S.r.l.:

VTP S.p.A.

Numero medio dipendenti	50,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dalla società	2
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	2

Costo del personale	3.395.275,00
Compensi amministratori	175.736,00
Compensi componenti organo di controllo	46.651,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	4.378.088,00
2017	4.417.762,00
2016	5.582.344,00
2015	3.165.482,00
2014	2.563.437,00

FATTURATO	
2018	32.813.890,00
01.06-31.12.2017	24.006.696,00
01.06.2016-31.05.2017	33.658.120,00
01.06.2015-31.05.2016	33.813.890,00
FATTURATO MEDIO	31.956.863,71

15. BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 0,076%

Attività svolta: La raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art. 5 dello statuto.

Evoluzione della Società: Trattasi di partecipazione societaria acquisita mediante conferimento dalla Regione del Veneto in data 8 luglio 2008.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: a dicembre 2017 è stato approvato un emendamento che esclude gli investimenti in società di finanza etica dalle partecipazioni che gli enti locali devono dismettere. La norma - inserita nella legge di bilancio per il 2018 approvata in via definitiva il 23/12/2017 - modifica il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (D.Lgs. n. 175/2016) che aveva introdotto l'obbligo per gli enti locali di dismettere tutte le partecipazioni "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali". L'emendamento approvato stabilisce che: "E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima". Tenuto conto di quanto sopra, **il disinvestimento in Banca Etica non viene ritenuto impellente** anche se Veneto Sviluppo ha avviato dei contatti con la società partecipata per avviare un processo di dismissione.

Accordi d'investimento: NO.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	267,00
Numero amministratori	13
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	0

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	3.287.703,00
2017	2.273.208,00
2016	4.317.890,00
2015	758.049,00
2014	3.187.558,00

Costo del personale	17.248.879,00
Compensi amministratori	338.000,00
Compensi componenti organo di controllo	96.000,00

FATTURATO	
2018	47.760.889,00
2017	44.880.972,00
2016	42.492.352,00
FATTURATO MEDIO	45.044.737,67

16. COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO - C.I.S. S.p.a.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 3,154%

Attività svolta: L'esercizio, diretto o mediante società partecipate, delle seguenti attività: a) la promozione di iniziative con carattere prevalente di pubblica utilità e/o interesse pubblico, la collaborazione con enti pubblici o società pubbliche o miste per iniziative finalizzate alla predisposizione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti, della pianificazione del territorio, delle aree da destinare alle attività produttive, commerciali, di servizi e del terziario, anche attraverso operazioni di project financing; b) la promozione e lo sviluppo di attività industriali, finanziarie, commerciali, del terziario e immobiliari, ivi comprese l'edificazione in genere, la costruzione la compravendita, la permuta, la lottizzazione, il comodato, la gestione, l'affitto, la locazione finanziaria e la conduzione di immobili, opere e impianti; c) la partecipazione o l'assunzione di interessenze e/o partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi, fondi comuni, sicav, GEIE e associazioni, il finanziamento e il coordinamento tecnico-finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati, purché non ai fini di collocamento e con l'esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita in data 08/12/1999.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: Non vi sono prospettive concrete di recuperare l'investimento partecipativo effettuato. Esiste invece una probabilità di recupero parziale dell'esposizione creditoria legata al Prestito Obbligazionario Antergato.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	6,00
Numero amministratori	11
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	310.511,00
Compensi amministratori	46.401,00
Compensi componenti organo di controllo	32.824,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-6.198.397,00
2017	-5.796.918,00
2016	-852.893,00
2015	-525.600,00
2014	-56.449.144,00

FATTURATO	
2018	1.039.281,00
2017	1.636.339,00
2016	383.847,00
FATTURATO MEDIO	1.019.822,33

17. ENRIVE S.r.l.**Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 50%**

Attività svolta: La Società può assumere e detenere partecipazioni a scopo di stabile investimento in imprese italiane o estere dirette a: a) realizzare, costruire, gestire, mantenere e assistere, per conto proprio e/o di terzi, impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonte di energia rinnovabile, alternativa o innovativa; b) svolgere le fasi e le attività relative alla produzione di energia elettrica e termica, anche mediante gestione di impianti, di proprietà o di terzi; c) studiare, promuovere e diffondere interventi relativi a impianti di produzione energetica, interventi nel campo del risparmio energetico, del rispetto ambientale; d) approvvigionare, produrre, distribuire e vendere energia elettrica e termica a soggetti della filiera, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; e) svolgere attività post-contatore, ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività di gestione calore, servizi energia.

Evoluzione della Società: La partecipazione è stata acquisita il 14/01/2010.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione:

Veneto Sviluppo sta seguendo il processo di dismissione degli asset societari di Enrive S.r.l.. Veneto Sviluppo prevede di dismettere l'investimento partecipativo **entro l'esercizio 2021**, fatti salvi eventuali ritardi che potrebbero derivare dalla definizione dei rapporti con il terzo investitore (Asja Ambiente Italia S.p.A.) del principale asset della Società partecipata (Bio.Pol S.p.A.) e le relative Società partecipate anche in relazione alla chiusura di alcuni "claims" e agli incassi attesi nel breve termine dalle dismissioni di EZM Idro S.r.l. ed Emmequadro Energy S.r.l.

Accordi d'investimento: SI.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	2
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla Società	1

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	901.444,00
2017	-503.239,00
2016	-499.580,00
2015	79.193,00
2014	26.252,00

Costo del personale	17.541,00
Compensi amministratori	24.348,00
Compensi componenti organo di controllo	15.164,00

FATTURATO	
2018	479.845,00
2017	122.070,00
2016	94.102,00
FATTURATO MEDIO	232.005,67

18. FIN.EST S.p.a. (anche partecipata diretta della Regione del Veneto)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 5,570%

Attività svolta: La Società si propone di creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di collaborazione commerciale ed industriale, nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria - coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES - in Austria, nei paesi dell'Europa centrale e balcanica nonché nei paesi già appartenenti all'Unione Sovietica, ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto e nella Regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate da imprese residenti nelle menzionate regioni, quale interlocutore privilegiato delle imprese stesse.

È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, comma 4): SI

Rientra nell'Allegato "A" del D.Lgs. 175/2016 (art. 26, comma 2): SI (Gruppo Friulia)

Evoluzione della Società: la partecipazione è stata acquisita in data 24/04/1994.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: Veneto Sviluppo intende dismettere integralmente la propria partecipazione in Finest S.p.A. **non appena si verificheranno le condizioni di mercato.** Considerato che tale società è anche una partecipazione diretta dell'Amministrazione regionale, per gli opportuni approfondimenti in merito, si rimanda alla parte dedicata della presente Relazione.

Accordi d'investimento: No.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	25,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	1.934.113,00
Compensi amministratori	57.761,00
Compensi componenti organo di controllo	42.657,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	635.985,00
2017	-3.676.119,00
2016	437.584,00
2015	1.121.283,00
2014	1.112.259,00

FATTURATO	
2018	4.652.683,00
2017	5.344.419,00
2016	5.613.065,00
FATTURATO MEDIO	5.203.389,00

19. POLITECNICO CALZATURIERO SOC. CONS. A R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 15,866%

Attività svolta: La Società ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune al fine di diffondere la cultura d'impresa, sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro con principale riferimento al settore calzaturiero e ai settori ad esso connessi, affini o complementari.

Evoluzione della Società: trattasi di partecipazione societaria acquisita mediante conferimento dalla Regione del Veneto in data 08/07/2008.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: La dismissione dell'investimento partecipativo potrà avvenire solamente **quando le condizioni di mercato consentiranno almeno il recupero del capitale investito.**

Accordi d'investimento: SI. Accordo di governance rinnovato con i partners il 26/04/2018.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	9,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	489.079,00
Compensi amministratori	25.625,00
Compensi componenti organo di controllo	18.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	3.949,00
2017	6.290,00
2016	7.046,00
2015	3.879,00
2014	23.887,00

FATTURATO	
2018	1.629.592,00
2017	1.192.478,00
2016	1.713.044,00
FATTURATO MEDIO	1.511.704,67

20. AUTODROMO DEL VENETO S.p.a. (in liquidazione dal 20/07/2018)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 7,783%

Stato di attività della partecipata: Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento (Società in Liquidazione dal 20.07.2018).

Attività svolta: L'ideazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio di autodromi, campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni ed attività sportive e turistiche di ogni genere.

Evoluzione della Società: Trattasi di partecipazione societaria acquisita mediante conferimento dalla Regione del Veneto in data 8 luglio 2008.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: La Società è stata messa in liquidazione in data 20/7/2018.

Accordi d'investimento: NO.

21. BELLELLI ENGINEERING S.r.l. (fallita il 09/02/2018)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 21,997%

Attività svolta: La progettazione e la costruzione di impianti industriali chiavi in mano; la fornitura di ingegnerizzazione di processo, meccanica e strumentale; la prefabbricazione in stabilimento e l'assemblaggio in sito; assistenza per lo start up e la successiva manutenzione; la Società potrà inoltre svolgere attività di trading e di gestione di impianti. La Società ha per oggetto, inoltre, la progettazione e la costruzione, di opere ed edifici per uso civile, residenziale o industriale, la progettazione e costruzione di ponti, strade, strutture portuali ed aeroportuali, insediamenti marini, strutture off-shore, condutture per acqua, gas, petrolio, fognature. La Società ha per oggetto sociale, infine, la fornitura di ingegneria e fabbricazione integrale o di parte di componenti per industrie meccaniche, cantieristiche industriali, navali, energetiche, petrolchimiche, chimiche, farmaceutiche, alimentari. È parte integrante dell'oggetto sociale la fornitura di consulenza tecnica, ingegneristica, project management e consulenza finanziaria ai clienti, anche con personale distaccato presso uffici o cantieri degli stessi.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: La partecipazione è stata acquisita il 10/02/011 nell'ambito del portafoglio "PATRIMONIO DESTINATO".

Il Tribunale di Rovigo, con sentenza depositata in Cancelleria il 09/02/2018, ha dichiarato il fallimento della società. Da Veneto Sviluppo è stata chiesta la risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento dei partners (detto accordo fissava ad euro 1.270.000 il corrispettivo della partecipazione da riconoscere a Veneto Sviluppo) e la riviviscenza delle obbligazioni insite nel contratto di investimento originario mai risolto.

Nel mese di novembre 2018 lo studio legale che assiste Veneto Sviluppo ha provveduto a citare in giudizio i partners inadempienti la cui prossima udienza è stata convocata per il mese di marzo 2020.

I bilanci d'esercizio al 31/12/2017 e al 31/12/2018 non sono stati approvati.

22. INTERPORTO DI VENEZIA S.p.a. in liquidazione (in concordato preventivo dal 19.11.2015 e in liquidazione dal 20/11/2018)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 14,311%

Attività svolta: Lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale, in collegamento con il sistema portuale, avente le caratteristiche di cui all'art. 1, L. 04/08/1990, n. 240 per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo, intesa a facilitare le operazioni connesse alle volture di carico, per la movimentazione ed eventuale sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, per l'organizzazione logistica della produzione e della distribuzione fisica dei prodotti, anche in zona franca, completando la struttura con opportuni servizi intesi a fornire assistenza agli operatori ed ai loro mezzi.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: La Società è stata acquisita il 29/01/2016 da APV Investimenti S.p.A.

Accordi d'investimento: SI. Sono stati sottoscritti due accordi di investimento rispettivamente con APV Investimenti S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A. che prevedono una eventuale "*success fee*" nella misura del 5% del prezzo di vendita di Interporto di Venezia S.p.A. o del valore di liquidazione di Interporto di Venezia S.p.A.

23. CONSORZIO TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA DI BASSANO DEL GRAPPA, CASTELFRANCO VENETO E NOVENTA VICENTINA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore (valore nominale euro 200.000,00).

Attività svolta: La cooperativa svolge attività di lavorazione del tabacco, produzione e commercializzazione di sigari.

Evoluzione della partecipata: Veneto Sviluppo è entrato nella compagine sociale come socio finanziatore in data 27/12/2013.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: La partecipazione in Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Cooperativa Agricola rientra nel portafoglio "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative". La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva **27/12/2020**.

Accordi d'investimento: SI. Intervenuta scadenza del periodo di investimento. Avviate le negoziazioni con le controparti che attualmente, data la difficile situazione economica, finanziaria e patrimoniale della cooperativa, non sono nelle condizioni di adempiere alle loro obbligazioni di pagamento del prezzo della partecipazione.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	21,00
Numero amministratori	11
di cui nominati dalla società	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	568.352,00
Compensi amministratori	24.616,00
Compensi componenti organo di controllo	22.325,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	-350.462,00
2017	-252.872,00
2016	-232.390,00
2015	-534.836,00
2014	-730.009,00

FATTURATO	
2018	1.430.229,00
2017	1.279.056,00
2016	1.116.818,00
FATTURATO MEDIO	1.275.367,67

24. COOPERATIVA LAVORATORI ZANARDI

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore (valore nominale euro 200.000,00).

Attività svolta: La Cooperativa ha per oggetto le attività di grafica, stampa e legatoria di volumi di pregio.

Evoluzione della partecipata: Veneto Sviluppo è entrato nella compagine sociale come socio finanziatore in data 08/05/2015.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: La partecipazione in Cooperativa Lavoratori Zanardi rientra nel portafoglio "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative". La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva **08/05/2022**.

Accordi d'investimento: SI. È possibile ipotizzare un recupero dell'investimento realizzato entro la scadenza effettiva sopra indicata.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	44,00
Numero amministratori	7
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dalla Società	1

Costo del personale	1.423.544,00
Compensi amministratori	3.132,00
Compensi componenti organo di controllo	6.666,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	42.542,00
2017	18.841,00
2016	31.237,00
2015	13.389,00
2014	-478,00

FATTURATO	
2018	4.302.848,00
2017	3.601.456,00
2016	3.368.869,00
FATTURATO MEDIO	3.757.724,33

25. KUNI SOCIETÀ COOPERATIVA

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore (valore nominale euro 150.000,00).

Attività svolta: La Cooperativa ha per oggetto la realizzazione di allestimenti e arredamenti con particolare riferimento al settore navale.

Evoluzione della partecipata: Veneto Sviluppo è entrato nella compagine sociale come socio finanziatore in data 20/07/2015.

Stato di avanzamento del processo di dismissione e tempi stimati per la dismissione: La partecipazione in Kuni Società Cooperativa rientra nel portafoglio "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI Cooperative". La dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex L.R. n. 19/2004 e L.R. n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva **20/07/2022**.

Accordi d'investimento: SI. È possibile ipotizzare un recupero dell'investimento realizzato entro la scadenza effettiva sopra indicata.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale, riferiti all'esercizio 2018, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	18,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dalla società	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dalla Società	0

Costo del personale	531.953,00
Compensi amministratori	1.727,66
Compensi componenti organo di controllo	3.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	61.953,00
2017	-87.445,00
2016	134.951,00
2015	-43.585,00
2014	6.488,00

FATTURATO	
2018	1.982.480,00
2017	1.638.612,00
2016	1.385.054,00
FATTURATO MEDIO	1.668.715,33

6.7 Analisi dei parametri previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

6.7.1 Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate regionali

Nel presente paragrafo la Sezione rivolge l'analisi alla verifica dei parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 nell'ambito delle partecipate dirette e indirette detenute dalla Regione del Veneto di cui al Piano di razionalizzazione approvato con la D.G.R. n. 1816/2019.

Come noto, l'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. prevede l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro²⁷³;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4".*

L'analisi della presenza di tali requisiti appare significativa in quanto la norma (art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016) stabilisce che in presenza, anche di uno solo dei parametri nella stessa indicati la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Andando ad esaminare i singoli parametri, si riscontra quanto segue:

²⁷³ Si fa presente che ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D. Lgs. n. 175/2016, come introdotto dal D. Lgs. n. 100/2017 "Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20".

- **Parametro lett. a):** *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.*

Dall'analisi delle schede di cui Allegato B alla D.G.R. n. 1816/2019, la Regione del Veneto **dichiara** che le attività svolte dalle società regionali a **partecipazione diretta**, rientrano tutte nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2²⁷⁴, del T.U.S.P. tranne Fin.est S.p.A. e Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato). Per quanto riguarda la partecipata Veneto Sviluppo S.p.A., si tratta di società non soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del T.U.S.P.

Poche sono invece le società **partecipate indirette** che svolgono attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Tra queste si rilevano le società: Infrastrutture Venete S.p.A., SIFA S.c.p.a., Bilcare Technologies Italia S.r.l. (in dismissione), Krystalia S.r.l. (in dismissione) e Vi.Abilità S.r.l.. Per quanto concerne la partecipata FVS S.G.R. S.p.A., questa non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., ai sensi dell'art. 26 comma 2.

- **Parametro lett. b):** *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.*

Fra le partecipate dirette soltanto Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. rientra nel predetto parametro, poiché il numero di dipendenti risulta pari a 0. Come dichiarato dalla Regione, si tratta "di una partecipata a totale capitale pubblico, costituita in data 17 aprile 2018 in applicazione dell'art. 13 bis del decreto legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., e finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione ed all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.a.". Le attività svolte dalla stessa rientrano pertanto nell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

²⁷⁴ L'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 dispone: "Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

Si evidenzia altresì che Veneto Nanotech Scrl in liquidazione registra un numero di dipendenti uguale a quello degli Amministratori (pari a una unità).

Per quanto concerne le partecipate indirette, Infrastrutture Venete S.r.l., Nord Est Logistica S.r.l., Veneto Logistica S.r.l. e VI Holding S.r.l. in liquidazione presentano un numero di dipendenti pari a 0 oppure inferiore a quello degli amministratori. Non sono, invece, disponibili i dati delle partecipate Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l.. Si evidenzia che per le suddette società, ad eccezione di Infrastrutture Venete S.r.l. (dal 28/05/2019 divenuta partecipata diretta della Regione), i provvedimenti di dismissione sono in corso o conclusi (come nel caso di Veneto Logistica S.r.l. e VI Holding S.r.l.).

Tabella 1 - Società a partecipazione “diretta” - Numero di dipendenti ed amministratori. Esercizio 2018

Società	Numero medio Dipendenti	Numero Amministratori
Autovie Venete S.p.A.	655	7
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	229,39	5
Fin.Est. S.p.A.	25	7
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	13	1
Sistemi Territoriali S.p.A.	223	3
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (costituita il 17/04/2018)	0	1
Veneto Acque S.p.A.	9	1
Veneto Innovazione S.p.A.	12	1
Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato)	1	1
Veneto Strade S.p.A.	237	7
Veneto Sviluppo S.p.A.	27	5
Veronafiere S.p.A.	131	5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 2 - Società a “partecipazione indiretta” - Numero di dipendenti ed amministratori. Esercizio 2018

Società	Numero medio Dipendenti	Numero Amministratori
Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.)	0	1
Nord Est Logistica S.r.l.	0	3
Veneto Logistica S.r.l. (dismessa)	0	1
Interporto di Rovigo S.p.A.	4	3
S.I.F.A. S.c.p.a.	10	3
Vi Holding S.r.l. in liquidazione (incorporata in Veneto Innovazione S.p.A.)	0	1
Certottica Scarl	32	12
Politecnico Calzaturiero Scarl	9	8
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	5	1
Thetis S.p.A.	106	3
Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato)	1	1
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	n.d.	4
Vi.Abilità S.r.l.	79	1
FVS SGR S.p.A.	6	5

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

- **Parametro lett. c):** *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.*

Si rileva che le partecipate dirette Autovie Venete S.p.A. e Concessioni Autostradali Venete S.p.A. svolgono attività analoghe. Al riguardo, la Regione del Veneto ha riaffermato che le quote non prevalenti (rispettivamente del 4,83% e 50%) di partecipazione regionale impediscono di assumere decisioni volte all'accorpamento delle stesse.

- **Parametro lett. d):** *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro²⁷⁵.*

Con riferimento a detto requisito, nelle Tabelle 3 e 4 di seguito riportate si rappresentano gli importi del fatturato medio relativo al periodo 2016-2018, come previsto dalla normativa vigente²⁷⁶:

Tabella 3 – Società a partecipazione diretta – Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento per la razionalizzazione periodica (2016 - 2018)

Società	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fatturato medio (in euro)
Autovie Venete S.p.A.	212.304.090	225.274.297	234.636.417	224.071.601
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	155.330.761	158.944.560	162.921.817	159.065.713
Fin.Est. S.p.A.	333.878	30.592	62.559	142.343
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	1.300.562	1.098.469	1.579.915	1.326.315
Sistemi Territoriali S.p.A.	58.556.606	37.024.446	34.730.445	43.437.165
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (costituita il 17/04/2018)			97	
Veneto Acque S.p.A.	10.899.335	3.602.872	4.338.771	7.619.053
Veneto Innovazione S.p.A.	1.127.150	1.697.034	2.528.010	1.784.064
Veneto Nanotech Srl in liquidazione	6.976.560	52.668	n.d.	3.514.614
Veneto Strade S.p.A.	58.871.749	106.746.007	87.776.901	84.464.885
Veneto Sviluppo S.p.A.	3.709.962	3.735.555	2.790.512	3.412.009
Veronafiore S.p.A.	78.300.401	79.858.775	82.437.336	80.198.837

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si riscontra che soltanto la società **FINEST S.p.A.** ha realizzato un fatturato medio, nel triennio di riferimento, pari ad euro 142.343,00, quindi, inferiore al valore indicato dal parametro d). Per la suddetta Società la Regione del Veneto ha disposto, in attesa degli esiti

²⁷⁵ Vedasi nota precedente.

²⁷⁶ Con riferimento alle modalità di **calcolo del fatturato** delle società partecipate, tenuto conto della valutazione espressa in merito dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna (deliberazione n. 28/2017), ribadita recentemente anche dalla Sezione di Controllo per la Regione Valle d'Aosta (deliberazione n. 6/2019), esso deve essere inteso " *quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche*". Si tratta in sostanza della grandezza risultante nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. che, in contrapposizione ai costi dell'attività tipica, consente di determinare il risultato della gestione caratteristica dell'impresa.

della proposta di modifica alla legge societaria istitutiva n. 19/1991, il mantenimento della propria partecipazione, monitorandone gli equilibri economico-finanziari della medesima. La società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. non risulta classificabile in quanto costituita soltanto in data 17/04/2018 (come già evidenziato in precedenza si tratta di una partecipata a totale capitale pubblico, costituita in data 17 aprile 2018 in applicazione dell'art. 13 bis del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148 e s.m.i., e finalizzata all'assunzione e/o comunque alla gestione ed all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali attualmente assentite in concessione ad Autovie Venete S.p.A.).

Tabella 4 - Società a partecipazione indiretta - Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento per la razionalizzazione periodica (2016 - 2018)

Società	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Fatturato medio (in euro)
Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.)	0	132	6	46
Nord Est Logistica S.r.l.	957.344	1.003.518	969.307	976.723
Veneto Logistica S.r.l.	1.442.601	1.500.733	1.569.600	1.504.311
Interporto di Rovigo S.p.A.	1.151.895	1.301.407	1.452.858	1.302.053
S.I.F.A. S.c.p.a.	25.723.489	18.489.711	25.417.800	23.210.333
VI Holding S.r.l. (in liquidazione)	0	848	2	283
Certottica Scarl	2.382.606	2.757.115	3.056.945	2.732.222
Politecnico Calzaturiero Scarl	1.713.044	1.192.478	1.629.592	1.511.704
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	2.468.663	2.156.397	1.994.629	2.206.563
Thetis S.p.A.	16.873.009	12.196.616	15.386.479	14.818.701
Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato)	6.976.560	52.668	n.d.	3.514.614
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Vi.Abilità S.r.l.	12.410.803	13.730.461	15.281.775	13.807.679
FVS SGR S.p.A.	1.069.015	1.033.949	1.032.133	1.045.032

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Con riferimento alla Tabella n. 4 sopra riportata, si osserva che i dati indicati dalla Regione Veneto nella D.G.R. n. 1816/2019, riferiti a n. 15 società a partecipazione "indiretta", rilevano criticità per il parametro d) "fatturato medio del triennio 2016-2018 inferiore a cinquecentomila euro" per le seguenti società:

- Infrastrutture Venete S.r.l. e VI Holding S.r.l. in liquidazione (dismessa il 18/12/2019);
- Bilcare Technologies Italia S.r.l. e Krystalia S.r.l. non sono stati resi disponibili i dati²⁷⁷.

²⁷⁷ Si rileva che risulta disponibile solo il fatturato dell'esercizio 2015 riferito alla partecipata Krystalia S.r.l., pari ad euro 116.195,00.

Con il Piano di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1816/2019 la Regione del Veneto ribadisce i percorsi di fusione/dismissione/liquidazione di dette società "indirette", con la sola eccezione della Infrastrutture Venete S.r.l. che la Regione ritiene essere società da mantenere in quanto necessaria e strategica per i propri fini istituzionali. In merito, si evidenzia che in data 28/05/2019 detta società è stata trasferita da Sistemi Territoriali S.p.A. alla Regione del Veneto, in adempimento al disposto di cui alla L.R. n. 40/2018, divenendo quindi una società "diretta".

- **Parametro lett. e): partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".**

Con riferimento all'analisi del suddetto parametro, si riportano nella seguente tabella i risultati di esercizio per il quinquennio 2014/2018, utili ai fini della razionalizzazione ordinaria 2019.

Tabella 5 – Società a partecipazione diretta: risultati d'esercizio conseguiti nel quinquennio indicato per la razionalizzazione periodica (2014 - 2018)

Società	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Autovie Venete S.p.A.	21.125.248	35.748.010	17.646.529	8.773.688	4.730.225
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	13.208.192	11.930.739	14.141.968	17.279.975	23.364.627
Fin.Est. S.p.A.	1.112.259	1.121.283	437.584	-3.676.119	635.985
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	-329.868	118.565	136.644	-239.896	202.695
Sistemi Territoriali S.p.A.	1.051.172	1.055.467	1.853.015	2.325.409	1.031.586
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (costituita il 17/04/2018)					-135.382
Veneto Acque S.p.A.	-7.059.870	792.248	3.129.392	86.550	143.448
Veneto Innovazione S.p.A.	-200.304	6.345	12.151	2.835	18.581
Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato)	-4.736.270	-1.650.782	5.918.085	-101.136	n.d.
Veneto Strade S.p.A.	38.316	117.765	16.791	62.719	150.711
Veneto Sviluppo S.p.A. (*)	4.503.053	1.800.660	1.712.491	1.412.747	668.087
Veronafiere S.p.A.	729.680	-5.627.250	1.153.659	1.773.957	1.944.029

(*) Nel 2018 la Società ha effettuato la transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 6 – Società a partecipazione indiretta: risultati d’esercizio conseguiti nel quinquennio per la razionalizzazione periodica (2014 – 2018)

Società	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.)	6.699	-15.465	-11.046	-8.488	-5.771
Nord Est Logistica S.r.l.	50.507	111.670	132.084	233.630	217.584
Veneto Logistica S.r.l.	19.472	22.581	18.357	39.274	3.719
Interporto di Rovigo S.p.A.	-527.726	-508.589	-281.664	-103.219	73.167
S.I.F.A. S.c.p.a.	-9.080.578	-4.004.124	-9.541.325	80.862	3.768.689
VI Holding S.r.l. (in liquidazione)	-173.950	-64.372	-38.553	-50.590	45.496
Certottica Scarl	94.655	12.253	6.053	81.514	136.509
Politecnico Calzaturiero Scarl	23.887	3.879	7.046	6.290	3.949
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scrl	-855.217	-886.377	-2.381.394	-817.215	-732.433
Thetis S.p.A.	273.568	275.574	-3.356.911	751.206	87.059
Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione e concordato)	-4.736.270	-1.650.782	5.918.085	-101.136	n.d.
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Krystalia S.r.l.	1.273	156	-5.890	n.d.	n.d.
Vi.Abilità S.r.l.	10.522	23.921	69.498	28.291	5.287
FVS SGR S.p.A.		54.686	-140.840	-159.895	149.503

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per le società regionali a partecipazione “diretta” si evidenzia che soltanto la partecipata Veneto Nanotech S.c.r.l. (in liquidazione e concordato) presenta tre risultati di esercizio negativi (2014, 2015 e 2017) mentre per il 2018 il dato non è pervenuto.

Per quanto concerne le società regionali a partecipazione “indiretta”, si rilevano le seguenti criticità:

- Infrastrutture Venete S.r.l.: presenta un risultato di esercizio negativo negli ultimi quattro esercizi (dal 2015 al 2018); si tratta, tuttavia, di partecipata che produce un servizio di interesse generale e pertanto non soggetta al limite di cui alla lett. e), art. 20 del T.U.S.P.
- Interporto di Rovigo S.p.A. (in corso di dismissione), Vi Holding S.r.l. in liquidazione (dismessa): pur presentando un risultato d’esercizio positivo nel 2018, registra risultati di esercizio negativi negli esercizi dal 2014 al 2017;
- Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l. (partecipata di VI Holding in liquidazione): presenta un risultato di esercizio negativo per tutto il quinquennio (2014-2018);
- Bilcare Technologies Italia S.r.l. (in dismissione): i dati non sono disponibili.

- **Parametro lett. f): *necessità di contenimento dei costi di funzionamento.***

L'Amministrazione Regionale, come già avvenuto con il precedente Piano di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, rinnova e conferma con il nuovo Piano di razionalizzazione approvato con D.G.R. n. 1816/2019 gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016) assegnati alle società a partecipazione "diretta" dando impulso anche alle partecipate "indirette", in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in Assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento, con particolare riferimento al contenimento dei costi per il personale (D.G.R. n. 84/CR/2018). Il rispetto di tale requisito viene annualmente monitorato.

- **Parametro lett. g): *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.***

Con riferimento a quest'ultimo parametro, in data 18/12/2019 è avvenuta la Fusione per incorporazione della partecipata VI Holding S.r.l. in liquidazione nella società Veneto Innovazione S.p.A.

1.7.2 Verifica presenza requisiti ex art. 20 - Partecipate di Veneto Sviluppo S.p.a.

Pur prendendo atto di quanto attestato dalla Regione del Veneto in relazione all'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale (ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016), in quanto tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto di investimento, si rilevano le seguenti discordanze con quanto previsto dai requisiti di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016.

In particolare:

- **parametro lett. b "società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti":**

- APVS S.r.l. ed Enrive S.r.l.

Si segnala inoltre che per Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. il numero di dipendenti è uguale al numero degli amministratori (pari a n. 9).

- **parametro lett. d) “società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro”:**
 - WearIt S.r.l. ed Enrive S.r.l.

- **parametro lett. e) “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”:**
 - H-Farm S.p.A., M31 Italia S.r.l., Neurimpulse S.r.l., Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A., Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Coop. Agricola.

Si tratta di società in perdita in tutti gli esercizi del quinquennio 2014/2018).

 - WearIt S.r.l.

Si tratta di società in perdita per tre esercizi (2015, 2016, 2017) mentre per il 2014 e 2018 i dati non sono disponibili.

6.8 Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali

Con riferimento all’applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successivo Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” (correttivo al D.Lgs. n. 33/2013), si è dato corso anche quest’anno alla verifica dei siti web istituzionali delle società “direttamente” partecipate dalla Regione del Veneto, riscontrandosi il generale rispetto delle disposizioni normative soprarichiamate da parte di tutte le società partecipate.

Si ricorda che nella Relazione alla parifica dell’esercizio 2018, la Sezione aveva rilevato la non completa applicazione delle relative disposizioni in materia di trasparenza, da parte di alcune partecipate. In particolare, per 6 società di seguito riportate emergevano carenze e/o criticità riguardanti l’aggiornamento delle sezioni del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente": Veneto Strade S.p.A., Veneto Promozione S.c.p.a., Finest S.p.A., Verona Fiere S.p.A., Veneto Nanotech S.c.p.a., Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.. In particolare, la Sezione osservava che la società Veronafiore S.p.A., a partecipazione maggioritaria pubblica, non aveva dato corso agli obblighi previsti dalla

normativa sulla trasparenza e non aveva un sito "Amministrazione Trasparente" evidenziando *"le implicazioni, anche di tipo sanzionatorio, che ne possono derivare"*.

Con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020), la Regione del Veneto comunicava di aver trasmesso in data 29 luglio 2019, tramite la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alle proprie società partecipate le sopra richiamate osservazioni formulate dalla Corte dei conti in sede di parifica dell'esercizio 2018.

Al riguardo, la Regione evidenziava che avevano dato riscontro alle osservazioni suddette le seguenti società: Veneto Strade S.p.A., Veronafiore S.p.A. e Finest S.p.A., precisando che *"Veneto Strade S.p.a. e Finest S.p.a. trasmettevano chiarimenti sui rilievi della Corte, ritenendo i propri siti istituzionali "rispettosi" della vigente normativa", mentre Veronafiore S.p.A., confermando l'orientamento già emerso negli esercizi precedenti, dichiarava di non considerarsi "società a controllo pubblico" e, quindi, di ritenersi "non soggetta" ai relativi obblighi in materia di amministrazione trasparente (si ricorda peraltro che la Regione detiene solo lo 0,16% di quest'ultima società, che ha come socio di riferimento in primis il Comune di Verona)"*. A tal fine la Regione allegava le note di riscontro pervenute dalle suddette società, rispettivamente in data 27 agosto 2019, 6 agosto 2019 e 10 settembre 2019.

La Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali evidenziava altresì l'attività d'impulso della stessa *"volta alla pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet regionale dei dati relativi a Veneto Nanotech s.c.a.r.l., in adempimento al disposto della delibera ANAC 1134 del 2017²⁷⁸"*, trattandosi di società priva di personale e che non svolge alcun tipo di attività, per la quale l'istituzione ed il mantenimento di un sito web risulterebbe essere (a detta della società stessa) un onere alquanto gravoso.

Infine, con riferimento all'aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web istituzionali di Veneto Promozione S.c.p.a. e di Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A., la Regione *"segnala l'intervenuta cancellazione, per entrambe, dal Registro delle imprese (rispettivamente nelle date 03/05/2019 e 10/05/2018)"*.

²⁷⁸ Ove prevede che *"qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati..."*.

Da una verifica effettuata dagli uffici della Sezione è emerso che tutte le partecipate “dirette” sono dotate di un proprio sito web ove, in apposite sezioni denominate “*Amministrazione/Società trasparente*” sono pubblicate le informazioni previste dalle sopracitate disposizioni normative in tema di trasparenza.

Fanno ancora eccezione le partecipate **Veronafiore S.p.A.** (da dismettere) e **Veneto Nanotech S.c.p.a** (in liquidazione e concordato) per le quali permangono le criticità rilevate nella Relazione alla parifica dell’esercizio 2018. In particolare:

- per **Veronafiore S.p.A.** pur avendo un proprio sito istituzionale risulta mancante di una sezione “*Amministrazione trasparente*”, con le correlate sezioni generali e sottosezioni (organizzazione, personale, attività e procedimenti, bilanci, delibere, bandi, gare, ecc.), in attuazione degli obblighi di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- per **Veneto Nanotech S.c.r.l.** in liquidazione e concordato preventivo, si rileva che nel portale della Regione del Veneto, nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”, sotto sezione “*Enti controllati*” e “*Società*”, nella rubrica “Veneto Nanotech S.c.r.l.” risultano presenti solamente le seguenti informazioni: “*Veneto Nanotech S.c.r.l. (società in liquidazione e concordato) - La società ha come scopo l’istituzione di una organizzazione comune tra i partecipanti finalizzata al coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie*”. L’ultimo aggiornamento risulta effettuato in data 6 agosto 2019.

A seguito dei rilievi formulati dalla Sezione sulle carenze riscontrate per dette società in materia di trasparenza, in sede di adunanza pubblica per il preliminare contraddittorio del 3 luglio 2020 i dirigenti della Regione del Veneto hanno confermato le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, peraltro evidenziate anche nella Relazione alla parifica dell’esercizio precedente, evidenziando che si tratta in entrambi i casi di società in dismissione. Inoltre, per quanto riguarda Veneto Nanotech S.c.r.l. la Regione ribadisce che si tratta di società in liquidazione e soggetta alla procedura di concordato le cui attività sono praticamente chiuse mentre relativamente a Veronafiore S.p.A. la Regione evidenzia che la quota di partecipazione detenuta è praticamente irrilevante (0,16%) tale da non consentire di incidere sulla *governance* della società.

A proposito di Veronafiore S.p.A. giova ricordare che la stessa, secondo quanto emerge dalle memorie della società trasmesse dalla Regione (prot. n. 20914 del 10 settembre 2019), ritiene di non considerarsi "società a controllo pubblico" e di non esercitare alcuna "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", così da non essere soggetta in ogni caso agli obblighi di trasparenza che incomberebbero altrimenti sulla stessa secondo il combinato disposto dell'art. 2bis del decreto legislativo n. 33/2013²⁷⁹ e dell'art. 22 del decreto legislativo n. 175/2016²⁸⁰.

Per Veronafiore S.p.A. infatti, la mera circostanza che la sommatoria delle partecipazioni di derivazione pubblica di Veronafiore risulta superiore al 50% non può fondare la conclusione che quest'ultima sia una società a controllo pubblico e dunque, come tale, sia soggetta pienamente agli obblighi di trasparenza in discussione. Nel dettaglio la società, nel rilevare che la somma delle partecipazioni percentuali dei soci pubblici ammonta a 59,685% (di cui la Regione del Veneto detiene solo lo 0,162% mentre il Comune di Verona detiene il 39,855%) mentre la restante parte della compagine sociale, pari al 40,126% è rappresentata da soci di autentica estrazione privata (Banche), evidenzia che nessun socio pubblico da solo (neanche il Comune di Verona) possiede la maggioranza assoluta del capitale sociale né la maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea dei soci. Tantomeno, nessun socio individualmente è in grado di esercitarvi una influenza dominante²⁸¹.

Giova evidenziare in questa sede che, pur dando atto delle diverse interpretazioni della definizione di controllo congiunto in presenza di società a partecipazione pubblica

²⁷⁹ L'art. 2 bis del decreto legislativo n. 33/2013, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 in sostituzione dell'art. 11, prevede al primo comma, come destinatarie principali e dirette degli obblighi di trasparenza, le "pubbliche amministrazioni", ossia "tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni", aggiungendovi, fra l'altro, "le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione". Tuttavia, il terzo comma del medesimo articolo prescrive che "la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124", ossia dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (nel seguito, il "Testo Unico Partecipate Pubbliche").

²⁸⁰ L'art. 22 del T.U.S.P. afferma che "le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

²⁸¹ In proposito, si richiama l'art. 2, comma primo, lettera m), del Testo Unico Partecipate Pubbliche che definisce le "società a controllo pubblico" come "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b" della medesima disposizione. Quest'ultima, a sua volta, reca la definizione di "controllo" con il riferimento a "la situazione [di controllo "solitario", e cioè esercitato da un solo socio] descritta nell'articolo 2359 del codice civile", precisando tuttavia che "il controllo [congiunto] può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

“frammentata” da parte della giurisprudenza contabile e amministrativa²⁸², l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella recente delibera n. 859 del 25 settembre 2019, ai fini dello svolgimento delle proprie attività di vigilanza nei confronti di società partecipate da più amministrazioni, considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013. Quindi, in conformità con l’orientamento già espresso dalla Corte dei conti²⁸³, la società che presenta una partecipazione pubblica maggioritaria potrà dimostrare la sua natura non pubblica attraverso l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici (desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali) e l’influenza dominante del socio privato.

Passando a considerare l’affermazione di Veronafiore S.p.A., di non esercitare alcuna *"attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*, e per tale motivo non soggetta a nessun obbligo di trasparenza ai sensi l'art. 2 bis, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, si richiama la delibera n. 1134/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione che detta le *«Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*. Tale delibera, nel ricordare che le società soltanto partecipate (e quindi non “a controllo” pubblico) non sono prese in considerazione dal legislatore ai fini dell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, evidenzia invece che per la trasparenza, l'art. 2 bis, co. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, prevede che si

²⁸² Secondo un primo indirizzo, espresso innanzitutto dal Ministero dell’Economia e da alcune sezioni della Corte dei conti, per qualificare una società a controllo pubblico congiunto, in assenza di patti parasociali o altri atti negoziali, è sufficiente la verifica di comportamenti concludenti dei soci pubblici. Un secondo orientamento tende a far leva sulla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, pur non escludendo l’obbligo per gli enti pubblici di adottare modalità di coordinamento per esercitare il controllo. In base ad un altro orientamento, prospettato dal Consiglio di Stato e dalla stessa Corte dei conti, in sede giurisdizionale, per configurare il controllo sulle decisioni strategiche riguardanti l’attività della società partecipata è necessaria la formalizzazione del coordinamento fra le pubbliche amministrazioni attraverso patti parasociali o altri strumenti negoziali. A questo orientamento si ricollega la delibera n. 11 del 20 giugno 2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo. In quella sede i giudici contabili hanno ritenuto che per l’accertamento della sussistenza dello status di “società a controllo pubblico” assuma rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le amministrazioni pubbliche sono in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale. Si presuppone dunque un centro, anche plurimo, ma organizzato quale soggetto unitario, in modo da poter imprimere un’unità di indirizzo strategico al soggetto partecipato. Nella stessa decisione si chiarisce la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di “comportamenti univoci o concludenti” ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società. Allo stesso tempo, affinché sia configurabile una siffatta influenza pubblica, il socio privato non può concorrere in modo determinante alla governance della società.

²⁸³ Delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 11 del 20 giugno 2019.

applichi alle stesse la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la definizione di attività di pubblico interesse, le Linee guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 affermano che, sotto il profilo oggettivo, il contenuto delle attività di pubblico interesse deve essere individuato sulla base della esemplificazione prevista nella parte seconda dell'art. 2-bis, co. 3. Sono, pertanto, attività di pubblico interesse: a) le attività di esercizio di funzioni amministrative; b) le attività di servizio pubblico; c) le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre *“Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge. Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016²⁸⁴.”*

A questo proposito si evidenzia che il menzionato art. 4, al comma 7, prevede che: *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ...”*.

Per tali motivi la Sezione ritiene, contrariamente a quanto affermato da Veronafiore S.p.A., che la stessa eserciti attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, e pertanto soggetta agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

²⁸⁴ L'art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*, al comma 2, prevede che *“...le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”* In particolare, il comma 7 prevede che: *“Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici...”*.

A tal fine, sempre richiamando le suddette Linee guida dell'ANAC, la Sezione pur consapevole dell'irrisorietà della quota detenuta dalla Regione del Veneto in Veronafiore S.p.A., ricorda che "...le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza". In particolare, per i compiti spettanti in tale ambito alle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti, si tratta di:

- pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, evidenziando che gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22 sono previsti anche per le amministrazioni titolari di quote di partecipazione anche minoritaria;
- vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure: compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro).

Da ultimo si segnala che, da una verifica effettuata sul sito web della Regione del Veneto, con riferimento alla pubblicazione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni richieste dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 per le proprie società partecipate, la Sezione ha riscontrato che non è indicato l'importo dell'"Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione" riferito all'esercizio 2019, relativamente alla partecipata "Veronafiore S.p.a.". Peraltro, l'importo indicato con riferimento all'esercizio 2018 (euro 667.195,90) non corrisponde alla sommatoria dei pagamenti a favore della di Veronafiore S.p.A., riferiti all'esercizio 2018, riportati nel prospetto dei pagamenti pubblicato dalla Regione ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. n. 33/2013, ove risulta un importo complessivo di euro 1.581.110,05.

6.9 I risultati d'esercizio delle partecipate regionali: quinquennio 2015-2019

Al fine di monitorare le partecipate regionali si evidenzia che la Sezione ha svolto quest'anno la propria analisi considerando i dati delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell'elenco 2 "Perimetro di consolidamento 2019" individuato dalla D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011".

A tal proposito, si evidenzia che la Regione del Veneto con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020), in risposta alla specifica nota istruttoria della Sezione prot. C.d.c. n. 2523 dell'8 maggio 2020, ha fornito i bilanci delle partecipate facenti parte del perimetro di consolidamento 2019 che alla data attuale risultano approvati e quindi utili, al fine della predisposizione del consolidato, precisando tuttavia che " ...il numero esiguo dei bilanci ad oggi approvati è riconducibile al fatto che numerose società ed enti si sono avvalsi del lungo termine previsto dagli artt. 106 e 107, D.L. n. 18/2020²⁸⁵, fissato al 30 giugno per gli enti e in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le società. I rimanenti bilanci dei componenti il perimetro potranno essere trasmessi alla capogruppo entro il 10/07/2020 come indicato nelle direttive fornite alle partecipate con nota 03/12/2019 prot. 520526 e come disposto dalla normativa che prevede il termine del 20 luglio. Si specifica inoltre che per AVISP, Esu PD e Sistemi Territoriali S.p.a., dovranno essere forniti i bilanci consolidati essendo tali soggetti capogruppo intermedi...".

Con successiva nota prot. n. 238847 del 17 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3203 del 18 giugno 2020) la Regione ha fornito il dato aggiornato dell'esercizio 2019 di Veneto Acque S.p.A. e relativamente agli "enti strumentali controllati e partecipati" un prospetto riepilogativo aggiornato con gli ultimi dati disponibili dei risultati d'esercizio per il quinquennio 2015-2019, in sostituzione del medesimo precedente inviato con nota prot. n. 201635/2020.

²⁸⁵ D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In merito, si osserva che manca il dato aggiornato di Veneto Innovazione S.p.A. e che i dati trasmessi inerenti agli enti strumentali pur se relativi a dati contabili da considerarsi consuntivi da parte degli enti, rispetto al dato gestionale provvisorio precedentemente inviato, comunque si riferiscono per la maggior parte degli enti a dati ancora in attesa di approvazione definitiva da parte dell'Organo competente.

Si rileva, pertanto, che la Sezione pur nell'incompletezza dei dati trasmessi, anche a causa dei provvedimenti urgenti disposti in merito all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale²⁸⁶, ha comunque posto in essere le proprie analisi/verifiche inerenti a tutte le partecipate regionali rientranti nel succitato perimetro di consolidamento 2019 (9 società + 20 enti strumentali).

A tal proposito, si segnala che VI Holding S.r.l. in liquidazione²⁸⁷, in precedenza inclusa nel perimetro di consolidamento della Regione Veneto (D.G.R. n. 1715/2019), è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre 2019 a conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A. e che pertanto le partecipate analizzate saranno complessivamente 28 (e non dunque 29 come risultanti dalla D.G.R. n. 1715/2019).

6.9.1 Le società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento

Le tabelle ed i grafici che seguono recano la sintetica rappresentazione, per ciascuna delle società partecipate dalla Regione del Veneto rientranti nel perimetro di consolidamento 2019 (ad esclusione, come già detto, dell'unica partecipata indiretta: VI Holding S.r.l.) del risultato registrato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 posto a confronto, per maggiore completezza, anche con i risultati del quadriennio precedente.

²⁸⁶ Si evidenzia, in particolare, che quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Decreto Cura Italia" ("*...in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio...*") ha consentito alle società di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci 2019 entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nello specifico entro fine giugno 2020 (anziché 30/04/2020).

²⁸⁷ Partecipata al 100% di Veneto Innovazione S.p.A., a seguito fusione per incorporazione, con efficacia retroattiva al 01/01/2019.

Tabella 1 - Risultati d'esercizio 2015 - 2019 (in migliaia di euro)
Società partecipate dalla Regione del Veneto
(Elenco 2 perimetro di consolidamento 2019: D.G.R. n. 1715/2019)

SOCIETA' PARTECIPATE al 31/12/2019 (denominazione e quota % di partecipazione)	2015	2016	2017	2018	2019
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE "IN HOUSE":					
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (100%)	119	137	-240	203	85
VENETO ACQUE S.P.A. (100%)	792	3.129	87	143	329
VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (100%)	6	12	3	19	n.d.
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE:					
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. ²⁸⁸ (100%)	1.087	1.908	2.546	1.210	1.426
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. ²⁸⁹ (100%)					1
VENETO SVILUPPO S.P.A. (51%)	1.801	1.712	1.413	668	845
VENETO STRADE S.P.A. (76,42%)	118	17	63	151	120
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (50%)	11.931	14.142	17.280	23.365	27.003
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE:					
VI HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PARTECIPATA DI VENETO INNOVAZIONE S.p.a.:					
Si segnala che VI Holding S.r.l. in liquidazione, in precedenza inclusa nel perimetro di consolidamento della Regione Veneto (D.G.R. 1715/2019), è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre 2019 a conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A..					

n.d.= dati definitivi non ancora disponibili in attesa di approvazione


Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda le 8 partecipate dirette si osserva che, pur mancando ancora i dati definitivi dell'esercizio 2019 inerenti la società Veneto Innovazione S.p.A. (dati non trasmessi dalla Regione in quanto in attesa di approvazione), tutte le 7 partecipate dirette regionali indicate in tabella 1 hanno fatto registrare al 31 dicembre 2019 un utile d'esercizio, con particolare riferimento alle società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che presenta un risultato d'esercizio positivo pari a circa euro 27 milioni, Sistemi Territoriali S.p.A. con un utile pari a circa euro 1,4 milioni, Veneto Sviluppo S.p.A. con un risultato d'esercizio positivo pari a circa euro 845 mila.

²⁸⁸ I valori indicati fino al 31/12/2018 (compreso) si riferiscono al bilancio consolidato di Sistemi Territoriali S.p.A. (in quanto la stessa è stata considerata come "Gruppo Intermedio"). Nel Gruppo Intermedio era incluso "Ferroviaria Servizi S.r.l.", trasferita nel 2019 al socio Regione. Per l'esercizio 2019 Sistemi Territoriali non ha redatto il consolidato ed il valore indicato si riferisce al bilancio d'esercizio 2019.

²⁸⁹ Società titolare della gestione dell'infrastruttura ferroviaria (servizio di interesse generale), trasferita in data 28/05/2019 dalla controllata Sistemi Territoriali S.p.A. al socio unico Regione del Veneto giusta DGR 221/2019 ai sensi della L.R. 40/2018. Società necessaria ai fini istituzionali della Regione in quanto strumento di attuazione della riorganizzazione e razionalizzazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna disposta dalla legge regionale suddetta. Società oggetto di provvedimento di razionalizzazione quale beneficiaria della scissione parziale proporzionale, con efficacia dal 1° gennaio 2020, da parte di Sistemi Territoriali S.p.A. (società scissa). Per effetto della scissione la società ha acquisito, fra l'altro, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria (attività di interesse pubblico) e delle partecipazioni precedentemente detenute da Sistemi Territoriali S.p.A. Altresì, essa è subentrata alla Regione nei contratti di servizio TPL in essere.

Grafico 1
Risultati d'esercizio al 31/12/2019: partecipate regionali dirette (in migliaia di euro)




(*) dati definitivi 2019 non ancora disponibili in attesa di approvazione
 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel dettaglio, limitando il confronto all'esercizio precedente si osserva che la società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. ha fatto registrare un rilevante incremento di utile nel 2019 (euro 27,003 milioni) rispetto all'esercizio precedente (euro 23,365 milioni) pari al 15,57%, in valore assoluto un incremento pari a euro 3,638 milioni.

Si segnalano, inoltre, le seguenti società che pur con importi, in valore assoluto, meno rilevanti hanno comunque fatto registrare incrementi rispetto all'esercizio precedente:

- la società Veneto Acque S.p.A. ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al 103,07%, in valore assoluto corrispondente a euro 186 mila;
- la società Veneto Sviluppo S.p.A. ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al 26,50%, in valore assoluto corrispondente a euro 177 mila;
- la società Sistemi Territoriali S.p.A. che ha fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al 17,85%, in valore assoluto corrispondente a euro 216 mila.

Grafico 2
Risultati d’esercizio 2015-2019: partecipate regionali dirette (in migliaia di euro)



(*) dati definitivi 2019 non ancora disponibili in attesa di approvazione
 Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Considerando i dati disponibili si osserva, altresì, che la quasi totalità delle partecipate dirette (7 su 8) hanno fatto registrare un utile per l’intero periodo 2015-2019 ad eccezione per la partecipata Immobiliare Marco Polo S.r.l.. Per quest’ultima società si segnala, infatti, una perdita di circa euro -240 mila nell’esercizio 2017 ed inoltre si osserva che gli utili si sono più che dimezzati dal 2018 al 2019 passando da euro 203 mila (2018) a euro 85 mila (2019) con un decremento pari al -58,13%. Sempre relativamente alle partecipate dirette si è constatato, inoltre, che anche per quanto riguarda la società Veneto Strade S.p.A. gli utili hanno registrato una flessione dal 2018 al 2019, infatti si passa da euro 151 mila (2018) a euro 120 mila (2019) con un decremento pari al -20,53% (vedi grafico 2).

Per quando riguarda le partecipate dirette “in house” pur osservando la mancanza dei dati definitivi 2019 relativi alla società Veneto innovazione S.p.A. si rileva comunque la presenza di un “trend” positivo, per la maggior parte delle società, nell’intero quinquennio considerato.

6.9.2 Il Fondo perdite società partecipate

Il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 comprende, tra le quote accantonate al 31 dicembre 2019, anche il Fondo perdite società partecipate, per un importo complessivo pari a euro 44.676,06.

A tal riguardo si evidenzia che l'art. 21 del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) rubricato *"Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali"* prevede che, nel caso in cui società partecipate da pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, queste debbano accantonare nell'anno successivo, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta.

Nel dettaglio, per quanto concerne le società partecipate dalla Regione del Veneto, si è rilevato che nel bilancio di previsione 2019 si ritrova un accantonamento di euro 44.676,06 in parte corrente, al capitolo 102605 denominato *"Fondo per le perdite delle società partecipate altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23/12/2013, n. 147)"* della Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"*, non utilizzato nel corso del 2019 e diventato quota da accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019.

Si evidenzia, quindi, che l'accantonamento 2019 ai sensi dell'art. 21 del T.U.S.P. (D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.) si è concretizzato esclusivamente in relazione all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (società con partecipazione regionale pari al 33% del capitale sociale), laddove l'Assemblea dei soci del 29 maggio 2019, giusta D.G.R. n. 644 del 21 maggio 2019, ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 135.382,00.

Si rileva, pertanto, che alla luce di quanto sopra e nelle more dell'approvazione dei bilanci 2019 delle partecipate regionali, la Regione del Veneto in sede di predisposizione del Rendiconto 2019 ha proceduto all'accantonamento a Fondo perdite società partecipate di euro 44.676,06, quota pari al 33% di euro 135.382,00.

6.9.3 Gli enti strumentali regionali

Per quanto riguarda gli Enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2019, si rileva l'incompletezza per la quasi totalità degli stessi dei dati definitivi approvati dagli organi competenti, dovuta in particolare all'emergenza sanitaria COVID-19.

Tuttavia, si è constatato che la Regione ha comunque trasmesso, per n. 8 enti, i dati di pre-approvazione forniti dagli enti seppur l'iter formale di approvazione del provvedimento da parte dell'Organo competente di taluni di essi non sia ancora concluso.

Pur con tali limitazioni si è ritenuto opportuno prospettare nella successiva Tabella 2 i risultati d'esercizio degli Enti strumentali relativi al quinquennio 2015-2019, trasmessi dalla Regione del Veneto, al fine di poter comunque fornire un quadro in chiave dinamica della situazione economico-finanziaria degli stessi nel periodo esaminato.

Quindi, con riferimento all'esercizio 2019, si evidenzia che sono stati comunicati i risultati d'esercizio di n. 14 Enti strumentali della Regione, su un totale di n. 20, ad eccezione pertanto di **A.T.E.R. Padova; I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete; Ente Parco Regionale dei Colli Euganei; Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po; A.V.E.P.A.-Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura; A.I.P.O.-Agenzia Interregionale per il fiume Po**, i cui valori non sono stati trasmessi dalla Regione perché risultano ancora non disponibili.

Si precisa, inoltre, che i risultati d'esercizio disponibili trasmessi risultano per la maggior parte degli enti (8 su 14) non ancora approvati dall'organo competente, ad eccezione di 6 enti ovvero **E.S.U. Padova; E.S.U. Verona; Ente Regionale Veneto Lavoro; AVISP- Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario; A.R.P.A.V.-Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto; BIOCE-Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei** per i quali sono stati indicati gli estremi delle delibere di approvazione (vedi tabella 2).

In sede di contraddittorio, in data 3 luglio 2020 i Dirigenti regionali pur prendendo atto dei rilievi della Sezione in merito al limitato numero di dati definitivi (ed approvati) trasmessi, hanno confermato che *"...il numero esiguo dei bilanci approvati è riconducibile al fatto che numerose società ed enti si sono avvalsi del lungo termine previsto dagli artt. 106 e 107, D.L. n. 18/2020, fissato al 30 giugno per gli enti e in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le società..."* derivante dalla contingente emergenza sanitaria.

Considerando i dati trasmessi, relativamente all'esercizio 2019, si osserva che la quasi totalità degli stessi sono positivi (per 12 enti su 14) ad eccezione di 2 enti (ESU Padova, ESU Verona) che hanno confermato i risultati negativi dello scorso esercizio. Nel dettaglio, si rileva che i n. 2 enti hanno incrementato tale perdita nell'esercizio 2019 rispetto all'esercizio precedente in quanto ESU Padova ha registrato nel 2019 una perdita pari a euro 634.630,34 in peggioramento rispetto alla perdita dell'esercizio precedente (euro 72.032,95) ed anche ESU Verona ha chiuso il 2019 con una perdita pari a euro 1.126.038,39, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (perdita pari a euro 810.727,49).

Tabella 2
Enti strumentali regionali
(Elenco 2 perimetro di consolidamento 2019: D.G.R. n. 1715/2019)
Risultati d'esercizio 2015 - 2019

ENTI STRUMENTALI		2015	2016	2017	2018	2019	APPROVAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE
1	A.T.E.R. Belluno	€1.443.207,00	€1.031.027,00	€1.083.368,00	€688.026,00	€634.953,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
2	A.T.E.R. Padova	€3.990.238,00	€6.477.033,00	€3.300.324,00	€3.855.668,00	n.d.	
3	A.T.E.R. Rovigo	€431.135,00	€1.159.853,00	€740.231,00	€694.149,00	€130.838,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
4	A.T.E.R. Treviso	€866.445,00	€1.006.529,00	€1.558.644,00	€527.139,00	€718.288,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
5	A.T.E.R. Venezia	€1.900.917,00	€4.048.172,00	€20.000,00	€1.607.781,00	€1.595.718,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
6	A.T.E.R. Verona	€1.782.298,00	€933.207,00	€2.297.345,00	€1.678.567,00	€1.068.675,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
7	A.T.E.R. Vicenza	€1.174.868,00	€880.398,00	-€215.027,00	€615.587,00	€610.681,00	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
8	E.S.U. - Padova	n.d.	-€386.675,82	€51.586,17	-€72.032,95	-€634.630,34	Rendiconto generale adottato con D.C.A n. 21 del 27/04/2020
9	E.S.U. - Venezia	€282.372,19	€732.581,55	-€487.113,92	€1.096.782,96	€1.046.149,50	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
10	E.S.U. - Verona	€16.324,60	-€196.702,04	-€991.998,37	-€810.727,49	-€1.126.038,39	delibera CdA n. 9 del 13.05.2020
11	Ente Regionale Veneto Lavoro	n.d.	-€2.343.381,52	€21.817,71	€13.593.330,67	€50.618.929,55	Decreto del Direttore n. 123 del 28/05/2020
12	I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete	n.d.	-€533.690,47	-€29.011,47	-€536.504,11	n.d.	
13	Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	n.d.	-€29.198,06	-€2.294,52	€174.899,27	n.d.	
14	Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	n.d.	-€120.944,97	€755.603,43	€161.590,89	€646.142,71	dato da Rendiconto in attesa di formale approvazione
15	Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	n.d.	€1.361.823,91	-€861.910,95	€158.773,99	n.d.	
16	A.V.E.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	n.d.	-€853.036,76	€215.735,23	€1.145.664,44	n.d.	
17	AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (dati da bilancio consolidato)	Inizio attività 01.01.2017	Inizio attività 01.01.2017	-€314.773,00	€3.460.020,23	€2.474.697,17	Disposizione n. 94 del 29/05/2020 del Commissario Straordinario
18	A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto	€13.124.506,00	€2.526.956,00	€3.264.797,00	€4.026.583,00	€934.603,00	Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 27/04/2020
19	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (dati da bilancio consolidato)	n.d.	n.d.	€27.482.602,65	€1.787.726,44	n.d.	
20	BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	€6.613,13	€1.734,97	€29.098,43	-€13.487,68	€4.273,29	Deliberazione assembleare del 07/04/2020

Nota = la redazione dei bilanci in contabilità economico-patrimoniale è intervenuta a partire dall'esercizio 2016 (art. 11 punto 14 D.Lgs. 118/2011).


n.d.= dato definitivo non disponibile (la Regione non ha trasmesso neanche i dati pre-approvazione, come per gli altri enti).

Fonte: Regione del Veneto

In sintesi, dall'analisi svolta emerge che i risultati d'esercizio 2019 disponibili risultano per la maggior parte degli enti (8 enti su 14) non ancora approvati dall'organo competente e che comunque considerando gli stessi emerge che la quasi totalità degli enti hanno registrato risultati positivi (per 12 enti su 14), con solo 2 enti (ESU Padova ed ESU Verona) con perdite, confermando i risultati negativi dello scorso esercizio.

Di seguito, per completezza, si evidenziano nel grafico 3 i risultati d'esercizio 2019 relativi ai 14 enti strumentali regionali che hanno fornito i dati (compreso quelli non ancora definitivamente approvati dall'Organo competente), confrontandoli con i risultati inerenti al biennio precedente.

Grafico 3
Enti strumentali regionali - Risultati d'esercizio 2017-2019 (in euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

6.10I flussi finanziari al 31/12/2019 tra la Regione del Veneto e le partecipate regionali

Le tabelle 1 e 2 che seguono espongono i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale al 31 dicembre 2019, nei confronti di organismi ed enti strumentali, nonché delle società partecipate in via diretta ed indiretta della Regione, con indicazione degli accertamenti, degli impegni, delle riscossioni, dei pagamenti, dei residui attivi e di quelli passivi (iniziali, finali e riaccertamenti), comunicati dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020).

Tabella 1

Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2019 (in euro)

FLUSSI IN ENTRATA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RESIDUO 01/01/2019	ACCERTATO 2019	RIACCERT. RESIDUO 2019	INCASSATO 2019	RESIDUO 31/12/2019
AGENZIE REGIONALI	0,00	1.053.763,81	0,00	692.541,21	361.222,60
A.R.P.A.V.	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - AVEPA	0,00	980.332,48	0,00	623.164,18	357.168,30
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	0,00	73.141,33	0,00	69.087,03	4.054,30
CONTROLLATE DIRETTE	1.719.862,50	20.880.950,78	-91.907,83	17.958.773,54	4.550.131,91
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	0,00	243.895,75	0,00	243.895,75	0,00
VENETO STRADE S.P.A.	141.507,55	265,36	0,00	265,36	141.507,55
VENETO SVILUPPO S.P.A.	1.578.354,95	20.636.789,67	-91.907,83	17.714.612,43	4.408.624,36
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	0,00	643.132,09	0,00	643.132,09	0,00
VENETO ACQUE S.P.A.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	0,00	643.112,09	0,00	643.112,09	0,00
ENTI STRUMENTALI	16.665,60	8.600.251,28	0,00	4.435.461,51	4.181.455,37
A.T.E.R. DI VERONA	0,00	1.020.716,05	0,00	527.556,54	493.159,51
A.T.E.R. DI VICENZA	0,00	1.026.209,30	0,00	515.209,30	511.000,00
A.T.E.R. DI ROVIGO	0,00	652.095,19	0,00	335.198,12	316.897,07
A.T.E.R. DI PADOVA	0,00	1.441.731,19	0,00	739.747,06	701.984,13
A.T.E.R. DI VENEZIA	0,00	1.853.258,70	0,00	1.170.883,45	682.375,25
A.T.E.R. DI BELLUNO	0,00	446.480,84	0,00	221.022,53	225.458,31
A.T.E.R. DI TREVISO	0,00	1.024.314,87	0,00	524.314,87	500.000,00
E.S.U. PADOVA	0,00	522.191,86	0,00	160.533,76	361.658,10
E.S.U. VENEZIA	0,00	389.099,59	0,00	194.520,72	194.578,87
E.S.U. VERONA	0,00	165.143,43	0,00	31.434,73	133.708,70
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	16.665,60	0,00	0,00	0,00	16.665,60
GESTIONE UNICA DEL B.I.O.C.E.	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	0,00	44.149,83	0,00	180,00	43.969,83
VENETO LAVORO	0,00	8.910,43	0,00	8.910,43	0,00
PARTECIPATE DIRETTE	0,00	2.714,32	0,00	2.714,32	0,00
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	0,00	2.714,32	0,00	2.714,32	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	1.736.528,10	31.180.812,28	-91.907,83	23.732.622,67	9.092.809,88

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2019 (in euro)

FLUSSI IN USCITA GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	RESIDUO 01/01/2019	IMPEGNI 2019	RIACCERTAM. RESIDUO 2019	PAGATO 2019	RESIDUO 31/12/2019
AGENZIA INTERREGIONALE - PARTECIPATA DIRETTA	1.078.706,06	163.712,39	-6.758,15	132.262,67	1.103.397,63
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	1.078.203,88	163.712,39	-6.758,15	132.262,67	1.102.895,45
DELTA PO S.P.A.	502,18		0,00	0,00	502,18
AGENZIE REGIONALI	16.211.559,40	162.974.137,85	-319.299,89	154.747.939,68	24.118.457,68
A.R.P.A.V.	1.794.026,01	2.207.395,08	-28.689,85	2.613.301,89	1.359.429,35
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - AVEPA	9.826.068,84	124.665.108,36	-239.842,88	114.512.201,46	19.739.132,86
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	2.773.463,06	35.536.565,92	1.137.707,17	37.622.436,33	1.825.299,82
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA (*)	565.068,49	565.068,49	0,00	0,00	565.068,49
VENETO AGRICOLTURA	1.818.001,49		-1.188.474,33	0,00	629.527,16
ALTRO	1.979.455,38	6.099.581,44	-41.126,55	6.072.623,06	1.965.287,21
ARTEVEN - ASSOC. REG.LE PROMOZIONE E DIFFUSIONE CULTURA NELLE COMUNITA' VENETE	251.610,00	600.000,00	0,00	235.000,00	616.610,00
ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	120.000,00	1.380.000,00	0,00	1.370.000,00	130.000,00
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E RICERCHE SULL'ECONOMIA TURISTICA	206.728,14	95.499,99	-41.126,55	137.723,53	123.378,05
FONDAZIONE ARENA DI VERONA	640.000,00	690.000,00	0,00	1.280.000,00	50.000,00
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	70.000,00	475.000,00	0,00	70.000,00	475.000,00
FONDAZIONE ONLUS CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO COMELICO E SAPPADA	3.000,00	25.000,00	0,00	28.000,00	0,00
FONDAZIONE ROVIGO CULTURA		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA		182.500,00	0,00	178.000,00	4.500,00
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA		640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
GESTIONE UNICA DEL B.I.O.C.E.	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00
ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO		280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
REGOLE D'AMPEZZO	23.802,24	1.225.845,20	0,00	728.848,28	520.799,16
TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	614.315,00	460.736,25	0,00	1.075.051,25	0,00
CONTROLLATE DIRETTE	69.044.624,55	82.811.318,75	-6.647.034,22	104.313.952,93	40.894.956,15
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	7.340.480,18	34.878.875,75	-383.139,52	35.539.543,93	6.296.672,48
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (*)	919.908,93	919.908,93	0,00	919.908,93	0,00
VENETO STRADE S.P.A.	55.029.669,40	40.873.851,60	-4.916.949,60	64.320.373,90	26.666.197,50
VENETO SVILUPPO S.P.A.	6.674.474,97	6.138.682,47	-1.346.945,10	4.454.035,10	7.012.177,24
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	7.221.398,00	16.389.737,89	-477.889,68	11.569.351,63	11.563.894,58
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. A SOCIO UNICO	14.999,99	1.121.808,65	0,00	1.136.808,64	0,00
VENETO ACQUE S.P.A.	5.704.462,76	10.148.209,21	-342.889,67	5.954.142,03	9.555.640,27
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	1.501.935,25	5.119.720,03	-135.000,01	4.478.400,96	2.008.254,31
ENTI STRUMENTALI	37.241.916,67	98.802.452,45	-3.419.520,05	80.367.821,95	52.257.027,12
A.T.E.R. DI VERONA	5.028.065,47	782.764,11	-1.498.452,36	1.815.077,24	2.497.299,98
A.T.E.R. DI VICENZA	451.209,12	1.051.395,55	0,00	304.865,73	1.197.738,94
A.T.E.R. DI ROVIGO	396.082,79	1.079.112,54	-184.950,00	458.950,15	831.295,18
A.T.E.R. DI PADOVA	5.689.895,34	2.326.959,81	-87.896,20	6.653.993,85	1.274.965,10
A.T.E.R. DI VENEZIA	1.706.176,17	2.344.667,16	-59.288,34	405.189,29	3.586.365,70
A.T.E.R. DI BELLUNO	690.806,49	715.957,57	0,00	541.670,14	865.093,92
A.T.E.R. DI TREVISO	1.989.728,43	2.972.079,03	0,00	2.809.915,12	2.151.892,34
E.S.U. PADOVA	1.031.539,45	5.313.582,50	0,00	5.959.132,38	385.989,57
E.S.U. VENEZIA	631.800,63	2.521.788,34	-44.055,17	2.905.036,91	204.496,89
E.S.U. VERONA	397.810,54	1.553.219,57	0,00	1.817.321,41	133.708,70
ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI	1.491.662,82	1.565.203,33	-44.020,12	2.121.597,63	891.248,40
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	300.187,45	467.066,31	0,00	561.385,50	205.868,26
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	2.893.528,74	1.088.575,46	-454.472,16	2.626.292,42	901.339,62
ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO		25.172,13	0,00	8.087,57	17.084,56
GESTIONE UNICA DEL B.I.O.C.E.		1.310,79	0,00	1.310,79	0,00
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	45.000,00	171.393,98	0,00	141.393,98	75.000,00
VENETO LAVORO	14.498.423,23	74.822.204,27	-1.046.385,70	51.236.601,84	37.037.639,96
PARTECIPATE DIRETTE	1.146,51		0,00	0,00	1.146,51
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	1.146,51		0,00	0,00	1.146,51
TOTALE COMPLESSIVO	132.778.806,57	367.240.940,77	-10.911.628,54	357.203.951,92	131.904.166,88

(*) La Regione ha specificato che tali importi sono relativi ai pagamenti della programmazione comunitaria (anagrafica SIU).


Fonte: Regione del Veneto

Dall'analisi dei macro-dati emerge che i flussi finanziari in uscita dal bilancio regionale sono notevolmente maggiori rispetto ai flussi finanziari in entrata, come evidenziato dal successivo grafico.

Nel dettaglio gli accertamenti (euro 31.180.812,28) risultano pari all'8,49% degli impegni (euro 367.240.940,77), mentre le riscossioni (euro 23.732.622,67) risultano pari al 6,64% dei pagamenti (euro 357.203.951,92).

Dai dati forniti emerge, inoltre, che al 31 dicembre 2019 i residui attivi della Regione verso le partecipate sono il 6,89% dei corrispondenti residui passivi.

Grafico 1
Flussi finanziari partecipate Regione del Veneto al 31 dicembre 2019 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Si evidenzia che i "flussi in uscita" più rilevanti nell'esercizio 2019, e che rappresentano ben l'84,89% sul totale flussi uscita (pagamenti - vedi Tabella 2), riguardano i trasferimenti a favore di solo n. 5 partecipate su 44 totali, per un importo complessivo di euro 303.231.157,46:

- 1) Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA (euro 114.512.201,46);
- 2) Veneto Strade S.p.A. (euro 64.320.373,90);
- 3) Veneto Lavoro (euro 51.236.601,84);
- 4) Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (euro 37.622.436,33);
- 5) Sistemi Territoriali S.p.A. (euro 35.539.543,93).

Si evidenzia che, per le suddette n. 5 partecipate i “flussi in entrata” (incassato), che appaiono alquanto contenuti rispetto a quelli di uscita, sono i seguenti:

- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura - AVEPA (euro 623.164,18);
- Veneto Strade S.p.A. (euro 265,36);
- Veneto Lavoro (euro 8.910,43);
- Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (euro 69.087,03);
- Sistemi Territoriali S.p.A. (euro 243.895,75).


Per quanto riguarda i “flussi in entrata” si evidenzia che gli importi più rilevanti si riferiscono a Veneto Sviluppo S.p.A. con un importo pari a euro 17.714.612,43, rappresentando da sola il 74,64% del totale dei flussi in entrata (incassato - vedi tabella 1).

A completamento dell’analisi, di seguito si rappresentano i flussi in entrata ed i flussi in uscita a carico del bilancio regionale 2019, distinti per tipologia di organismi partecipati, enti strumentali, agenzie ed altri organismi partecipati dalla Regione del Veneto.

Considerando, in primis, i flussi in entrata si rileva che le sole “controllate dirette” rappresentano il 75,67% delle riscossioni totali (vedi grafico 2).


Per quanto riguarda i flussi in uscita si è riscontrato che le “Agenzie regionali” e le “Controllate dirette” rappresentano il 72,52% dei pagamenti totali a carico del bilancio della Regione del Veneto (vedi grafico 3).

Grafico 2 - Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2019 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Grafico 3 - Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2019 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Come già evidenziato nel giudizio di parificazione relativo all'esercizio 2018, anche in sede dell'attuale parifica appare utile sottolineare che nell'elenco delle garanzie principali o

sussidiarie prestate dalla Regione del Veneto a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 8 volume 1 del Rendiconto regionale esercizio 2019) risulta che la società partecipata diretta "in house" Veneto Acque S.p.A. ha ottenuto un prestito dalla Banca Europea per gli Investimenti pari a euro 88.000.000,00 con una garanzia in linea capitale da parte della Regione pari a euro 101.200.000,00.

A tal proposito, si sottolinea che ai sensi del punto 5.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2019, ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art. 5 L.R. 16/02/2010, n. 1) un importo pari a euro 4.807.726,62, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, stabilite nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. A completamento, si osserva che nel corso dell'anno 2019, la Società Veneto Acque S.p.A. ha provveduto a corrispondere regolarmente alla BEI le due rate del prestito per complessivi euro 4.807.726,62 e che pertanto non è risultato necessario procedere con accantonamenti per spese potenziali in riferimento al pagamento di tali rate di prestito.

Concludendo, come riscontrato per lo scorso esercizio anche dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2019, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata la presenza di un rilevante disallineamento tra impegni (euro 367.240.940,77) ed accertamenti (euro 31.180.812,28) e conseguentemente tra pagamenti (euro 357.203.951,92) e riscossioni (euro 23.732.622,67).

6.11 Il Rendiconto consolidato esercizio 2019

La Regione, con nota prot. n. 182192 del 9 maggio 2019 (acquisita al prot. C.d.c. n. 4447 del 10 maggio 2019), a riscontro della nota della Sezione prot. n. 2523 dell'8 maggio 2020, ha specificato che il documento richiesto è in corso di predisposizione e che "*...la Regione predispose il rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8 e dall'art. 63, comma 3, D. Lgs. 118/2011²⁹⁰ di Giunta e Consiglio regionale, non avendo organismi strumentali come definiti dal comma 2 lett. b) dall'art. 1, comma 2, lett. b), D. Lgs. 118/2011...*".

²⁹⁰ L'art. 63 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al comma 3, prevede che "*contestualmente al rendiconto, la Regione approva il Rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali Organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9*".

Con successiva nota prot. 213333 del 29 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2910 del 29 maggio 2020) la Regione, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale anche del proprio Rendiconto relativo all'esercizio 2019²⁹¹, ha trasmesso il richiesto "**Rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019**" permettendo alla Sezione di analizzare, a differenza degli esercizi precedenti, i dati consolidati relativi all'esercizio 2019 oggetto di parifica.

Tale Rendiconto consolidato 2019 è stato elaborato, aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'Ente regionale (Giunta) quelle del Consiglio regionale ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.

Si evidenzia, inoltre, che il Rendiconto consolidato è stato introdotto, e pertanto allegato al Disegno di legge del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019 (approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020) a seguito di emendamenti integrativi presentati dal Vicepresidente della Regione in data 28 maggio 2020²⁹².

Dall'analisi delle principali risultanze del Rendiconto consolidato trasmesso (ed in attesa della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio, contestualmente a quella del Rendiconto Generale dell'esercizio 2019 di cui costituisce parte integrante) è emersa la situazione finanziaria di seguito evidenziata (vedi tabella 1).

Nel dettaglio, il risultato di amministrazione consolidato al 31 dicembre 2019 risulta positivo per euro 911.328.115,38, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente dove lo stesso risultava pari a euro 625.925.833,94.

Si specifica, inoltre, che al netto della parte accantonata (euro 2.149.390.445,96) e della parte vincolata (euro 698.614.790,78) il risultato diviene negativo, con un disavanzo al 31 dicembre 2019, pari a euro 1.936.677.121,36, valore tuttavia in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente (euro 2.203.102.541,50).

L'art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lett. b), anche il Rendiconto consolidato con i propri Organismi strumentali. Il Rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale".

²⁹¹ Delibera Consiliare n. 26 del 21/04/2020 "Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019 del Consiglio Regionale".

²⁹² La DGR 684 del 26/05/2020 ha incaricato il Vicepresidente della Regione, in qualità di Assessore al Bilancio e patrimonio, agli Affari generali ed Enti locali, di presentare emendamenti integrativi al D.D.L. di Rendiconto Generale esercizio finanziario 2019 (approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. 11/D.D.L. del 19/05/2020).

Tabella 1
Rendiconto consolidato (Giunta + Consiglio) esercizio 2019 (in euro)
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				1.208.975.409,69
RISCOSSIONI	(+)	2.697.285.521,18	12.650.146.188,39	15.347.431.709,57
PAGAMENTI	(-)	3.031.188.641,91	12.149.204.689,03	15.180.393.330,94
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.376.013.788,32
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.376.013.788,32
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.665.387.549,10	1.763.529.915,73	4.428.917.464,83
<i>DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.474.900.217,63	1.962.911.565,48	4.437.811.783,11
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			113.510.311,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			342.281.042,81
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)⁽²⁾	(=)			911.328.115,38

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	594.030.815,08
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	29.786.147,17
Fondo anticipazioni liquidità	1.412.457.346,91
Fondo perdite società partecipate	44.676,06
Fondo contenzioso	12.525.033,54
Altri accantonamenti	100.546.427,20
Totale parte accantonata (B)	2.149.390.445,96
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	83.059.119,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	540.464.984,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	75.090.687,27
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	698.614.790,78
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-1.936.677.121,36
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	-532.054.537,15
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019.
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Fonte: Regione del Veneto

Gli equilibri di bilancio complessivi (D3) relativi al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 risultano positivi per euro **337.217.861,03** ed in considerevole miglioramento rispetto all'esercizio precedente, ove tali equilibri risultavano pari a euro -473.133.495,60.

Si osserva che tale saldo positivo (D3) deriva dalla somma algebrica dei successivi valori:

A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	+473.786.900,95
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	-136.569.039,92

La composizione dettagliata di tali risultanze è evidenziata nella successiva tabella 2.

Tabella 2
Equilibri di bilancio Rendiconto consolidato esercizio 2019 (in euro)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.500.397.508,44
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	40.987.258,01
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	121.668.200,53
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.671.762.114,56
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	5.225.216,62
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	6.753.410,30
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	71.895,50
Spese correnti	(-)	11.026.048.962,81
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	113.510.311,85
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) ⁽⁵⁾	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	110.420.272,42
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	1.412.457.346,91
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		602.454.193,95
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	81.609.972,93
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	54.127.772,41
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		466.716.448,61
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-7.070.452,34
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		473.786.900,95
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	133.431.846,70
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	397.245.148,05
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	320.552.265,03
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	193.000.000,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	5.225.216,62
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	71.895,50
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	6.753.410,30
Spese in conto capitale	(-)	767.819.946,92
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	342.281.042,81
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	256.585,67
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) ⁽⁵⁾	(+)	20.791.237,84
B/1 Risultato di competenza in c/capitale		-57.387.600,20
- Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.003.619,48
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	86.237.439,80
B/2 Equilibrio di bilancio in c/capitale		-144.628.659,48
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-8.059.619,56
B/3 Equilibrio complessivo in c/capitale		-136.569.039,92
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio</i>		0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	187.321.574,54
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	166.786.922,37
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	256.585,67
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(+)	0,00
C/1 Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		20.791.237,84
- Risorse accantonate in c/capitale stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2 Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		20.791.237,84
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3 Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		20.791.237,84
D/1 RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)		545.066.593,75
D/2 EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)		322.087.789,13
D/3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)		337.217.861,03
<i>di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽¹⁰⁾</i>		0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A/1) Risultato di competenza di parte corrente		602.454.193,95
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti ⁽¹⁴⁾	(-)	17.276.296,36
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	23.756.433,64
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord. ⁽¹⁵⁾	(-)	41.278.629,31
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹¹⁾	(-)	81.609.972,93
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽¹²⁾	(-)	-7.070.452,34
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie ⁽¹³⁾	(-)	54.127.772,41
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	9.280.458.954,00
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	9.220.458.954,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		331.475.541,64

- (1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.
- (2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- (3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
- (4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.
- (5) Indicare l'importo della lettera C/3).
- (6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.
- (7) (...voce eliminata dallo schema Rendiconto 2019 - Allegato n. 10 D. Lgs. 118/2011...).
- (8) (...voce eliminata dallo schema Rendiconto 2019 - Allegato n. 10 D. Lgs. 118/2011...).
- (9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo.
- (10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.
- (11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.
- (12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.
- (13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.
- (14) La quota di avanzo applicato e non impegnato è già contabilizzata nelle voci "Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziati nel bilancio dell'esercizio 2019", "Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto (+) / (-)" e "Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie", costituendo quindi una duplicazione. La quota impegnata invece concorre già alla voce "A/1) Risultato di competenza di parte corrente".
- (15) La quota di FPV in entrata non ha nello schema la relativa quota di spesa che sterilizza, costituendo quindi una duplicazione. Rileva solo la quota di FPV in entrata.

Fonte: Regione del Veneto

In conclusione, questa Sezione pur constatando nelle risultanze del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2019 un considerevole miglioramento rispetto all'esercizio precedente, esprime tuttavia preoccupazione e invita la Regione a continuare a monitorare ed assorbire il disavanzo che pur in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti comunque continua a persistere in misura consistente (euro 1.936.677.121,36).

6.12 Il Bilancio consolidato

La riforma contabile introdotta dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevede la redazione ed approvazione anche da parte delle Regioni, del Bilancio Consolidato, contenente i dati contabili aggregati dell'ente regione con i propri enti organismi e società partecipate, individuati sulla base dei criteri e principi di consolidamento stabiliti dall'Allegato 4/4 del citato decreto.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Regione del Veneto è un documento contabile consuntivo che, attraverso l'elisione dei rapporti economico-finanziari che hanno prodotto effetti solo all'interno del gruppo (le cosiddette "operazioni infragruppo") consente di rappresentare le transazioni effettuate con i soggetti esterni al "gruppo" e le consistenze patrimoniali e finanziarie finali del gruppo stesso.

Il Bilancio consolidato è composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dai relativi allegati ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il perimetro del consolidamento, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli Enti territoriali (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011), consente di pervenire ad un risultato economico unitario che tenga conto sia del risultato dell'esercizio dell'Ente, sia dei profitti e delle perdite degli Organismi partecipati.

A tal riguardo, è previsto che concorrono a costituire il "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" (G.A.P.) tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011.

Lo stesso principio contabile definisce il perimetro del G.A.P. in modo ampio, includendo qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, e dalla differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 11-bis, comma

3 del D.Lgs. n. 118/2011 sono esclusi i soli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale.

Si evidenzia, infine, che i due elenchi concernenti, da un lato, gli enti e le società che compongono il GAP e, dall'altro, gli enti e le società del gruppo che, invece, rilevano ai fini del bilancio consolidato devono essere oggetto di formale approvazione da parte della Giunta e possono non coincidere nei casi di: a) irrilevanza o b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

A tal proposito si rileva che con la D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. 118/2011*", in attuazione del suddetto principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, sono stati definiti dalla Regione del Veneto i due elenchi: 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e 2) "Perimetro di consolidamento", ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2019.

Nel dettaglio, si osserva che rispetto all'esercizio precedente l'elenco 1 "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." risulta composto (oltre al Consiglio Regionale) da 51 partecipate regionali²⁹³, pertanto, è stato ampliato includendo nello stesso ulteriori n. 12 enti, valutati essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria condotta dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nel corso dell'esercizio 2019, i cui esiti sono stati poi presentati e approvati nella seduta del 30 ottobre 2019 dal Tavolo Tecnico Operativo afferente al Bilancio consolidato D.G.R. n. 1639/2017; mentre relativamente all'elenco 2 "Perimetro di consolidamento esercizio 2019", applicando il parametro dell'irrilevanza economica si rileva che per quest'anno rientrano in tale elenco n. 29 partecipate regionali²⁹⁴ (oltre al Consiglio Regionale), in crescita di n. 1 unità rispetto all'esercizio precedente.

La Sezione, in mancanza del Bilancio consolidato approvato, riferito all'esercizio 2019, ha ritenuto opportuno esaminare, oltre alle attività preliminari necessarie all'approvazione del

²⁹³ Le partecipate rientranti nell'elenco 1 "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" sono rappresentate (oltre al Consiglio Regionale) da 20 società e 31 enti strumentali (per il dettaglio si rinvia alla DGR n. 1715/2019).

²⁹⁴ Tali partecipate regionali rientranti nell'elenco 2 "*Perimetro di consolidamento es. 2019*" sono rappresentate (oltre al Consiglio Regionale) da 9 società e da 20 enti strumentali (per il dettaglio del perimetro di consolidamento 2019 si rinvia all'apposito paragrafo della relazione "*Bilancio consolidato esercizio 2019 - attività preliminari al consolidamento*").

Bilancio consolidato per l'esercizio 2019, anche i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 24 settembre 2019.

6.12.1 Bilancio consolidato esercizio 2018 (approvato con deliberazione n. 83/2019)

Il Consiglio Regionale del Veneto con Deliberazione n. 83 del 24 settembre 2019 ha approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio 2018.

La sua rappresentazione utilizza gli strumenti della contabilità economico-patrimoniale che si esprime con la redazione di uno Stato Patrimoniale e di un Conto Economico dei valori consolidati. Esso assembla pertanto i valori finali dell'esercizio 2018 della Giunta e del Consiglio regionale, cui si sommano algebricamente, al netto delle elisioni, i valori dei bilanci finali delle società e degli enti appartenenti al perimetro di consolidamento individuato dalla Giunta con approvazione della deliberazione n. 367 del 2 aprile 2019.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio applicato 4/4, la redazione del bilancio consolidato segue, sia in termini di tempo che di contenuti, la redazione ed approvazione del Rendiconto Generale della Regione, contenente anche i relativi Stato Patrimoniale e Conto Economico. Tale approvazione è avvenuta da parte del Consiglio Regionale con L.R. n. 30 del 31 luglio 2019, a seguito del giudizio positivo di parifica espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per il Veneto in data 12 luglio 2019.

Secondo quanto disposto dall'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e dal Principio Contabile Applicato 4/4, sulla base dei documenti approvati dal Consiglio e dei bilanci prodotti dai soggetti partecipati, è stato pertanto predisposto il Bilancio consolidato dell'esercizio 2018 secondo gli schemi previsti dall'allegato 11 del citato decreto, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Relazione sulla Gestione che comprende la Nota Integrativa del Gruppo Regione Veneto.

Il Bilancio consolidato della Regione del Veneto rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento, mediante l'integrazione delle informazioni desumibili singolarmente ed in modo disgiunto dai bilanci forniti dai singoli componenti del gruppo, con l'obiettivo finale di consentire una visione d'insieme delle attività svolte dall'ente attraverso il gruppo ed una valutazione complessiva

delle consistenze economico-patrimoniali e finanziarie, del gruppo di enti e società che fanno capo alla Regione del Veneto.

Il consolidamento dei conti è infatti lo strumento che consente la rilevazione delle partite infragruppo e dei rapporti finanziari reciproci, oltre all'esame della complessiva situazione contabile, gestionale ed organizzativa del gruppo. Esso può costituire quindi anche un indicatore utile a valutare forme di *governance* adeguate inerenti al Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, che per l'esercizio 2018 è stato individuato con la D.G.R. n. 367 del 02/04/2019.

Il Bilancio consolidato costituisce inoltre uno degli strumenti attraverso cui la Regione del Veneto ha svolto la sua attività di controllo sugli organismi partecipati, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di rapporto società/enti partecipati dagli enti locali, che è stata ridefinita e organicamente disciplinata dal D.Lgs. n. 175/2016 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In proposito, con specifico riferimento agli Enti regionali, la Regione ha precisato che anche a seguito delle indicazioni della Corte dei Conti in sede di parifica del Rendiconto Generale 2017, è stato modificato in modo significativo il procedimento di controllo sugli atti di cui alla L.R. n. 53/93, mediante adozione della L.R. n. 42/2018, recante "*Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "Disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali"*", con l'obiettivo di razionalizzare e migliorare, sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza, l'attività di vigilanza e controllo. Tra gli atti da assoggettare a controllo sono individuati dal nuovo art. 7, comma 2, L.R. n. 53/1993, i bilanci consuntivi, i cui esiti confluiscono nel bilancio consolidato.

Si rileva che il Bilancio Consolidato 2018 risulta essere il terzo documento di rendicontazione delle attività del gruppo pubblico Regione del Veneto. Nel dettaglio, rispetto al primo bilancio consolidato dell'esercizio 2016, esso risulta notevolmente implementato nelle informazioni fornite, in quanto il numero di soggetti (enti, organismi e società) è salito dalle 5 società interamente partecipate o rilevanti consolidate nel 2016, ai 26 soggetti confluiti nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017, per arrivare ai 28 soggetti consolidati nel 2018, costituiti da n. 9 società e n. 19 enti regionali.

In particolare, rispetto al 2017, sono rientrate nei criteri di consolidamento due società strategiche per la Regione, quali Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A., per effetto della partecipazione di controllo; è stata poi inserita la società cooperativa SACCA a r.l.,

partecipata indiretta tramite Ater di Verona, mentre non è più presente la Svec in liquidazione, in quanto cessata nell'Aprile 2018.

Si è riscontrato, pertanto, che il perimetro di consolidamento risulta essere, di anno in anno, sempre più definito; ciò consente di fornire una visione compiuta delle consistenze economico-patrimoniali del Gruppo Regione del Veneto, rendendo (a differenza del precedente bilancio consolidato) maggiormente confrontabili le risultanze rispetto all'esercizio 2017.

Considerando l'analisi svolta nelle tabelle 1 e 2 che seguono, si riportano i dati relativi allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico consolidati della Regione del Veneto, relativi all'esercizio finanziario 2018.

Tabella 1
Stato patrimoniale consolidato - Esercizio 2018 (in euro)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
ATTIVO					
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	373.642,00	423.822,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	126.008,94	37.280,64	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	21.150.020,88	18.579.331,70	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	876.647,14	879.800,64	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	219.812.771,30	173.213.624,31	BI6	BI6
9	Altre	346.377.519,82	375.205.369,46	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	588.716.610,08	568.339.228,75		
<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>					
II 1	Beni demaniali	784.410.631,56	453.324.181,87		
1.1	Terreni	28.290,00	0,00		
1.2	Fabbricati	138.971,57	0,00		
1.3	Infrastrutture	586.545.094,43	40.793.211,72		
1.9	Altri beni demaniali	197.698.275,56	412.530.970,15		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.456.178.988,68	2.119.042.690,74		
2.1	Terreni	123.192.520,42	108.327.911,19	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	449.539,00	449.539,00		
2.2	Fabbricati	1.540.946.593,57	1.550.737.798,76		
a	di cui in leasing finanziario	182.395.985,01	183.258.407,21		
2.3	Impianti e macchinari	36.246.857,81	31.237.465,13	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	7.503.961,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	13.927.933,90	14.522.003,33	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	5.585.305,14	4.911.195,92		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	3.284.306,59	2.372.885,86		
2.7	Mobili e arredi	2.421.205,84	5.062.157,04		
2.8	Infrastrutture	10.293.238,96	15.370.604,61		
	Altri beni materiali	720.281.026,45	386.500.668,90		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	714.635.405,71	501.861.429,31	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.955.225.025,95	3.074.228.301,92		
IV	<u>Immobilizzazioni finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	91.819.546,27	123.641.569,47	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	2.246.637,00	67.708.158,51	BIII1a	BIII1a

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	imprese partecipate	27.559.862,00	4.162.341,00	BIIIb	BIIIb
c	altri soggetti	62.013.047,27	51.771.069,96		
2	Crediti verso	699.332.684,68	723.221.480,19	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	115.418.145,47	119.600.758,25		
b	imprese controllate	0,00	554.886.898,94	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	3.387.117,05	643.266,05	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	580.527.422,16	48.090.556,95	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	29.816.702,42	311,42	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	820.968.933,37	846.863.361,08		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	5.364.910.569,40	4.489.430.891,75		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	45.522.869,24	43.673.613,07	CI	CI
	Totale rimanenze	45.522.869,24	43.673.613,07		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	3.119.476.276,93	3.354.093.530,41		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	3.007.594.983,57	3.243.383.848,57		
b	Altri crediti da tributi	111.881.293,36	110.709.681,84		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.575.298.341,99	1.782.836.205,52		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.349.682.314,04	1.639.921.482,85		
b	imprese controllate	18.457,00	18.185.178,60		CI2
c	imprese partecipate	416.173,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	225.181.397,95	124.729.544,07		
3	Verso clienti ed utenti	233.297.184,81	62.715.808,34	CI1	CI1
4	Altri crediti	195.987.757,17	217.522.381,01	CI5	CI5
a	verso l'erario	2.586.768,70	3.595.866,69		
b	per attività svolta per c/terzi	795.066,62	2.014.497,95		
c	altri	192.605.921,85	211.912.016,37		
	Totale crediti	5.124.059.560,90	5.417.167.925,28		
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>				
1	Partecipazioni	2.813.774,00	2.826.094,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	3.620.431,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.434.205,00	2.826.094,00		
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
1	Conto di tesoreria	1.422.891.560,14	1.090.228.959,40		
a	Istituto tesoriere	1.422.805.784,17	1.090.042.601,55		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	85.775,97	186.357,85		CIV1b e CIV1c
2	Altri depositi bancari e postali	160.143.934,69	97.288.968,53	CIV1	CIV2 e CIV3
3	Denaro e valori in cassa	142.520,07	109.887,64	CIV2 e CIV3	
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.583.178.014,90	1.187.627.815,57		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.759.194.650,04	6.651.295.447,92		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	427.356,90	236.535,56	D	D
2	Risconti attivi	6.003.753,06	4.177.706,04	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	6.431.109,96	4.414.241,60		
TOTALE DELL'ATTIVO PASSIVO		12.130.536.329,40	11.145.140.581,27		
<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>					
I	Fondo di dotazione	478.779.952,64	422.182.699,87	AI	AI
II	Riserve	2.204.562.179,14	915.583.610,45		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	522.600.059,95	50.264.888,44	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.681.869.213,44	865.225.816,26		
e	Altre riserve indisponibili	92.905,75	92.905,75		
III	Risultato economico dell'esercizio	346.400.268,57	625.275.486,45	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	3.029.742.400,35	1.963.041.796,77		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	67.465.637,67	779.717,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	580.056,28	205.605,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	68.045.693,95	985.322,00		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		3.029.742.400,35	1.963.041.796,77		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	271.198,32	240.609,32	B1	B1
2	per imposte	9.993.381,00	9.859.573,00	B2	B2
3	altri	163.043.477,93	159.599.869,96	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	329.424,47		
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		173.308.057,25	170.029.476,75		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		22.565.982,07	15.809.704,27	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		22.565.982,07	15.809.704,27		
D) DEBITI					
Debiti da finanziamento		6.368.194.109,81	6.438.376.792,01		
1	prestiti obbligazionari	936.196.389,50	998.053.908,00	D1 e D2	D1
a	verso altre amministrazioni pubbliche	4.652.534.466,81	4.814.972.775,82		
b	verso banche e tesoriere	132.626.086,03	94.817.991,00	D4	D3 e D4
c	verso altri finanziatori	646.837.167,47	530.532.117,19	D5	
d	Debiti verso fornitori	305.502.099,66	249.425.423,14	D7	D6
2	Acconti	11.614.399,70	8.173.815,15	D6	D5
3	Debiti per trasferimenti e contributi	1.515.736.767,60	1.649.388.089,51		
4	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	1.261.704.984,64	1.421.494.291,58		
b	imprese controllate	50.270,00	142.242,00	D9	D8
c	imprese partecipate	3.372,00	19.164.676,10	D10	D9
d	altri soggetti	253.978.140,96	208.586.879,83		
e	Altri debiti	572.180.090,48	616.647.975,60	D12,D13,D14	D11,D12,D13
5	tributari	18.354.562,80	13.649.121,55		
a	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	13.036.743,72	9.322.282,95		
b	per attività svolta per c/terzi	105.632,00	103.760,00		
c	altri	540.683.151,96	593.572.811,10		
d	TOTALE DEBITI (D)	8.773.227.467,25	8.962.012.095,41		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi		10.853.788,39	12.073.073,42	E	E
Risconti passivi		120.838.634,09	22.174.434,65	E	E
I	Contributi agli investimenti	17.370.671,47	4.975.481,05		
II	da altre amministrazioni pubbliche	11.066.934,47	4.975.481,05		
1	da altri soggetti	6.303.737,00	0,00		
a	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
b	Altri risconti passivi	103.467.962,62	17.198.953,60		
2	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	131.692.422,48	34.247.508,07		
3	TOTALE DEL PASSIVO	12.130.536.329,40	11.145.140.581,27		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		636.634.110,30	508.190.533,39		
2) Beni di terzi in uso		539.770.476,10	502.334.487,61		
3) Beni dati in uso a terzi		15.432.862,33	6.694.331,00		
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		6.253.579,00	6.094.340,00		
5) Garanzie prestate a imprese controllate		101.400.000,00	101.393.216,00		
6) Garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) Garanzie prestate a altre imprese		25.784.048,95	4.825.558,77		
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.325.275.076,68	1.129.532.466,77		

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Conto economico consolidato - Esercizio 2018 (in euro)

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.999.114.055,29	9.764.891.954,76		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.356.571.959,15	1.639.467.000,68		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.130.957.713,69	1.229.702.467,24		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	1.283.410,08	25.755.514,07		E20c
c	Contributi agli investimenti	224.330.835,38	384.009.019,37		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	645.826.414,76	607.353.917,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	81.757.052,15	82.147.234,42		
b	Ricavi della vendita di beni	3.677.908,87	14.272.905,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	560.391.453,74	510.933.777,58		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-246.567,00	-862.995,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	657.342,00	-3.714.781,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.619.521,00	4.936.565,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	42.677.241,93	91.578.430,52	A5	A5 a e b
	Totale componenti positivi della gestione (A)	12.049.219.967,13	12.103.650.091,96		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.598.747,95	15.528.416,57	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	622.762.835,55	580.121.591,11	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	11.178.780,44	9.863.628,32	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.308.440.839,55	10.194.565.430,93		
a	Trasferimenti correnti	9.920.481.063,05	9.818.293.276,52		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	243.631.257,71	225.741.367,09		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	144.328.518,79	150.530.787,32		
13	Personale	305.928.154,52	273.298.806,19	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	252.713.194,82	276.472.864,77	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	35.585.812,50	33.210.419,80	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	88.985.020,93	52.061.898,12	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	48.600,57	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	128.093.760,82	191.200.546,85	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	78.965,87	-272.209,87	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	40.160.863,35	397.595,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	16.698.016,61	13.354.808,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	125.098.236,90	115.055.168,68	B14	B14
	Totale componenti negativi della gestione (B)	11.701.658.635,56	11.478.386.099,85		
	DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	347.561.331,57	625.263.992,11		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	1.800.155,00	3.305,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	1.705.885,00	0,00		
c	da altri soggetti	94.270,00	3.305,00		
20	Altri proventi finanziari	2.857.128,74	2.531.892,69	C16	C16
	Totale proventi finanziari	4.657.283,74	2.535.197,69		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	73.334.351,91	74.231.447,04	C17	C17
a	Interessi passivi	72.981.038,84	74.100.392,04		
b	Altri oneri finanziari	353.313,07	131.055,00		
	Totale oneri finanziari	73.334.351,91	74.231.447,04		
	Totale proventi ed oneri finanziari (C)	-68.677.068,17	-71.696.249,35		
	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	3.656.549,51	10.443.575,81	D18	D18
23	Svalutazioni	6.086.920,47	4.391.795,84	D19	D19
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-2.430.370,96	6.051.779,97		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<u>Proventi straordinari</u>				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	25.000,00	28.569.008,53		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	273.092.671,84	104.975.899,94		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	9.569.279,01	12.479.428,25		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.220.658,86	3.920.269,42		
	Totale proventi straordinari	284.907.609,71	149.944.606,14		
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	411.673,89	12.529.842,29		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	184.454.170,75	36.957.060,45		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	417.805,88	1.131.843,52		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.834.171,01	6.891.342,76		E21d
	Totale oneri straordinari	187.117.821,53	57.510.089,02		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	97.789.788,18	92.434.517,12		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	374.243.680,62	652.054.039,85		

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Esercizio 2018	Esercizio 2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
26	Imposte	27.843.412,05	26.778.553,40		
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	346.400.268,57	625.275.486,45	22	22
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	580.056,28	205.605,00		

Fonte: Regione del Veneto

Il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto, pur chiudendosi al 31/12/2018 con un risultato economico positivo, ovvero un utile consolidato di euro 346.400.268,57, tuttavia ha fatto registrare un decremento rispetto all'utile dell'esercizio precedente, pari a euro 625.275.486,45 (vedi tabella 2 Conto Economico).

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale consolidato si evidenzia, in particolare, una rilevante crescita rispetto all'esercizio precedente del patrimonio netto consolidato 2018, pari a +54,34%, in quanto si passa da un PN consolidato 2017 pari a euro 1.963.041.796,77 ad un PN consolidato 2018 pari a euro 3.029.742.400,35. Nel dettaglio, di seguito si evidenzia la composizione del Patrimonio Netto Consolidato 2018 della Regione del Veneto, con la specificazione anche della variazione registrata dallo stesso PN dal passaggio da "Capogruppo" a "Consolidato", ovvero un incremento pari a euro +763.825.917,42.

Composizione del Patrimonio Netto consolidato al 31/12/2018:	Capogruppo	Consolidato	variazione
Patrimonio Netto:	2.265.916.482,93	3.029.742.400,35	763.825.917,42
<i>Fondo di dotazione</i>	422.482.628,48	478.779.952,64	56.297.324,16
<i>Riserva da risultato economico di esercizi precedenti</i>	495.347.306,01	522.600.059,95	27.252.753,94
<i>Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	1.089.496.076,26	1.681.869.213,44	592.373.137,18
<i>Altre riserve indisponibili</i>	18.848.991,57	92.905,75	-18.756.085,82
<i>Risultato d'esercizio</i>	239.741.480,61	346.400.268,57	106.658.787,96

Fonte: Regione del Veneto

Si specifica che la diminuzione della voce "Altre riserve indisponibili" pari a euro - 18.756.085,82 è dovuta alla cancellazione dal bilancio della capogruppo Regione della Riserva vincolata all'utilizzo del metodo del Patrimonio Netto, in quanto avente a base le medesime società ed enti consolidati.

Di seguito, si riepilogano i principali dati economici e la loro suddivisione inerenti al Bilancio consolidato dell'esercizio 2018:

CODICE	Conto Economico	Regione	Resto del gruppo (*)	Rettifiche di Consolidamento	Consolidato
A_CE_A	Componenti positivi della gestione	11.766.728.712,11	590.628.771,71	-308.137.516,69	12.049.219.967,13
A_CE_B	Componenti negativi della gestione	-11.480.986.045,67	-525.810.240,91	305.137.651,02	-11.701.658.635,56
A_CE_A-B	Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione (A-B)	285.742.666,44	64.818.530,80	-2.999.865,67	347.561.331,57
A_CE_C	Proventi ed oneri finanziari	-56.769.080,31	-11.835.410,89	-72.576,97	-68.677.068,17
A_CE_D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-68.659.535,93	324.051,00	65.905.113,97	-2.430.370,96
A_CE_E	Proventi ed oneri straordinari	90.182.151,25	10.729.420,10	-3.121.783,17	97.789.788,18
A_CE_26	Imposte	-10.754.720,84	-17.088.691,21	0,00	-27.843.412,05
A_CE_RN27	Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	239.741.480,61	46.947.899,80	59.710.888,16	346.400.268,57
A_CE_28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	217.156,00	362.900,28	580.056,28

(*) La colonna "resto del gruppo" è al netto delle rettifiche effettuate ai bilanci CAV S.p.a. e AIPO in applicazione del metodo proporzionale.

Fonte: Regione del Veneto

In riferimento alla redazione del Bilancio consolidato ed alla differenza di consolidamento si è riscontrato che in detto bilancio i valori delle società partecipate sono confluiti pro-quota in proporzione alla percentuale posseduta, ovvero tale quota corrisponde al 100% per tutti gli enti e società, ad eccezione di CAV S.p.A., consolidata proporzionalmente al 50% e di Aipo, consolidata al 25%.

In relazione alle partecipazioni non totalitarie (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.) il consolidamento è stato integrale, con separata indicazione del risultato economico e del patrimonio di competenza di terzi.

In merito alla differenza di consolidamento da annullamento si evidenzia che la stessa rappresenta la differenza tra il valore della partecipazione, iscritta nel bilancio regionale con il metodo del patrimonio netto, e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata/partecipata. Nella differenza da consolidamento confluiscono anche le differenze dovute a rettifiche per disallineamenti contabili.

La differenza da consolidamento complessiva ammonta a euro 583.141.337,61 e, come già specificato in precedenza, è confluita nella voce *“Riserve da risultato economico di esercizi precedenti”* (nelle scritture è stato utilizzato il conto transitorio *“Riserve da consolidamento”*).

Tale differenza è composta: da euro 1.579.585,29 (*“Differenze da annullamento delle partecipazioni”*); da euro 581.561.752,32 (*“Differenze da rettifiche”*).

Le differenze da rettifiche derivano principalmente dalla contabilizzazione dei fatti di gestione in esercizi diversi e dai ricavi per contributi agli investimenti erogati dalla Regione, riscontati da parte degli Enti e Società (secondo quanto previsto dai principi contabili) e contabilizzati come costo dalla Regione del Veneto. Tale procedura comporta che l’elisione del risconto non è mai coincidente con il valore del costo iscritto nella contabilità della capogruppo Regione. Infatti, in tutti i casi di erogazione di contributi agli investimenti per i quali il cronoprogramma non è determinato o determinabile o di riconoscimento a posteriori di contribuzione regionale (si vedano in particolare i rapporti con Veneto Strade S.p.A.), il contributo è registrato interamente come costo nell’esercizio della capogruppo, mentre il relativo ricavo per la controllata viene correttamente riscontato.

Le rettifiche che hanno inciso maggiormente nel valore della differenza da consolidamento sono relative a elisioni di risconti di Veneto Strade per euro 515.295.134,15 e Sistemi Territoriali per euro 56.350.794,44.

Di seguito si evidenzia, inoltre, il dettaglio delle *“differenze di consolidamento da annullamento”* delle partecipazioni del Bilancio Consolidato esercizio 2018 pari a complessivi euro 1.579.585,29.

Tabella 3
Differenza di consolidamento da annullamento (in euro)

Classe	Articolo	Descrizione articolo	Ente	Codice Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere
Annullamento Partecipazioni	80	Annullamento Partecipazione Ater Rovigo/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	1.331.998,09	-
Annullamento Partecipazioni	86	Annullamento Partecipazione Ater Belluno/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	345.132,73	-
Annullamento Partecipazioni	92	Annullamento Partecipazione Regione Giunta Consiglio/AIPO	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	100.258,34	-
Annullamento Partecipazioni	101	Annullamento partecipazione ATER TV/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	3.630.784,24
Annullamento Partecipazioni	108	Annullamento Partecipazione ATER VR/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	4.219.045,00
Annullamento Partecipazioni	122	Annullamento partecipazione ATER VE / Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	1.591.891,00
Annullamento Partecipazioni	127	Annullamento partecipazione ESU PD/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	119.653,08
Annullamento Partecipazioni	137	Annullamento partecipazione ATER VI/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	1.674,00
Annullamento Partecipazioni	147	Annullamento partecipazione ATER PD/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	1.309.545,00	-
Annullamento Partecipazioni	152	Annullamento partecipazione ENTE PARCO REGIONALE COLLI EUGANEI/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	2.294,52	-
Annullamento Partecipazioni	157	Annullamento partecipazione ARPAV/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	842.809,00	-
Annullamento Partecipazioni	162	Annullamento partecipazione ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	422.372,95	-
Annullamento Partecipazioni	176	Annullamento partecipazione SISTEMI TERRITORIALI/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	438.901,00
Annullamento Partecipazioni	190	Annullamento partecipazione VENETO LAVORO/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	00,0	10.872,36
Annullamento Partecipazioni	194	Annullamento partecipazione Ente Parco Regionale Delta del Po/Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	861.910,95	-
Annullamento Partecipazioni	213	Annullamento partecipazione Veneto Strade S.p.A./Regione Giunta Consiglio	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	00,0	819.830,80
Annullamento Partecipazioni	221	Annullamento partecipazione Veneto Sviluppo	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	539.999,37
Annullamento Partecipazioni	249	Annullamento partecipazione VENETO ACQUE	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	143.448,00	-
Annullamento Partecipazioni	272	Annullamento partecipazione VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	723.351,00	-
Annullamento Partecipazioni	273	Annullamento partecipazione VENETO INNOVAZIONE HOLDING IN LIQUIDAZIONE/ VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	Veneto Innovazione S.p.A.	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	0,00	44.287,00
Annullamento Partecipazioni	278	Annullamento partecipazione VENETO AGRICOLTURA	REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	A_SPP_AIIId_c/transitorio	Riserva di consolidamento	3.754.231,98	-
Totali						9.837.352,56	11.416.937,85
Differenza di consolidamento da annullamento							1.579.585,29

Fonte: Regione del Veneto

6.12.2 Bilancio consolidato esercizio 2019 - attività preliminari al consolidamento

Ai sensi dell'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011 la Regione è tenuta entro il 30 settembre 2020 alla redazione ed approvazione da parte del Consiglio regionale del Bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019.

Ai fini della valutazione, nell'ambito dell'attività di parifica dell'esercizio 2019, delle risultanze del Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, questa Sezione con nota istruttoria prot. n. 2523 dell'8 maggio 2020, ha richiesto alla Regione del Veneto la trasmissione della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

Con nota di riscontro prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020) la Regione ha trasmesso la D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 relativa all'individuazione dei componenti del "Gruppo Regionale del Veneto" e del "Perimetro di Consolidamento 2019" ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e le direttive regionali prot. n. 520526 del 3 dicembre 2019 inviate agli enti strumentali ed alle società a partecipazione diretta ed indiretta al fine di rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro di consolidamento.

In riferimento alle attività preliminari al consolidamento esercizio 2019 si è riscontrato che al fine di individuare i soggetti costituenti il Gruppo Regione ed il perimetro di consolidamento, in applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa contabile e dal principio applicato 4/4²⁹⁵, il Tavolo tecnico operativo, costituito con D.G.R. n. 1639/2017, ha svolto un'istruttoria di analisi delle società, enti e altri soggetti della Regione.

In particolare, per i soggetti diversi dalle società, al fine di stabilire la loro inclusione nel gruppo, è stato svolto un censimento, coinvolgendo numerose strutture regionali competenti per materia del singolo ente, per valutare e individuare la "strumentalità" degli stessi, tenuto conto sia delle attività svolte da tali enti in correlazione con le funzioni istituzionali della Regione, sia delle finalità contenute nei rispettivi statuti, individuando i seguenti parametri di riferimento:

²⁹⁵ Si specifica che il principio contabile 4/4 stabilisce che "Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato".

- la quota dei rappresentanti di nomina regionale negli organi direttivi dell'Ente;
- la quota di trasferimenti/contributi annuali erogati dalla Regione sul totale dei trasferimenti pubblici ricevuti dall'Ente nell'esercizio 2018, tenuto conto anche del valore assoluto degli stessi e della continuità di erogazioni nel triennio 2016-2018.

Si rileva, inoltre, che anche nell'esercizio 2019 (mantenendo ciò che era stato stabilito in sede di consolidamento 2018) sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Si evidenzia che i due elenchi previsti dalla richiamata norma, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale e che i componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)*" sono previsti dagli artt. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato Principio contabile applicato 4/4.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata quindi determinata la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2019, di seguito evidenziata:

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2019 - SOGLIA DI IRRILEVANZA

(D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019)

PARAMETRI (D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019)	<i>Valori da Bilancio Economico Patrimoniale 2018 della Regione (a)</i>	<i>di cui sanità (b)</i>	<i>note</i>	Parametri Regione del Veneto al netto del perimetro sanità (a-b)	Soglia di irrilevanza 3%
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	11.782.374.541,43	9.552.123.072,04	<i>Valore della produzione perimetro sanità</i>	2.230.251.469,39	66.907.544,08
TOTALE ATTIVO	10.669.599.860,42	470.033.822,90	<i>fondo cassa sanità</i>	10.262.566.037,52	307.876.981,13
PATRIMONIO NETTO	2.255.528.559,52			2.255.528.559,52	67.665.856,79

Fonte: Regione del Veneto

Pertanto, applicando il parametro dell'irrilevanza economica si rileva che per quest'anno rientrano nell'Elenco 2 - *perimetro di consolidamento 2019* - n. 29 partecipate regionali²⁹⁶ (oltre al Consiglio Regionale), in crescita di n. 1 unità rispetto all'esercizio precedente²⁹⁷.

²⁹⁶ Tali partecipate regionali rientranti nel perimetro di consolidamento es. 2019 sono rappresentate da n. 9 società e da n. 20 enti strumentali.

²⁹⁷ Si rileva che rispetto al primo bilancio consolidato dell'esercizio 2016, esso risulta notevolmente implementato nelle informazioni fornite. Nel dettaglio, di seguito si evidenziano il numero di soggetti (enti, organismi e società) rientranti nel perimetro di consolidamento dal 2016 al 2018:

2016: n. 5 società interamente partecipate o rilevanti consolidate;

2017: n. 26 soggetti consolidati;

2018: n. 28 soggetti consolidati, costituiti da n. 9 società e n. 19 enti strumentali.

Tabella 4
Elenco 2 "Perimetro di consolidamento es. 2019"

ORGANISMI STRUMENTALI
Consiglio Regionale

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA" - ente consolidante gruppo intermedio
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio
ESU VE
ESU VR
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA (escluse le indirette facenti parte dei gruppi intermedi)
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. - CAV
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L.
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. - società consolidante gruppo intermedio
VENETO ACQUE S.P.A.
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
VENETO STRADE S.P.A.
VENETO SVILUPPO S.P.A.
VI HOLDING S.R.L. in liquidazione partecipata di Veneto Innovazione (*)

(*) VI Holding S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18/12/2019 ed incorporata in Veneto Innovazione S.p.A. (con efficacia retroattiva al 01/01/2019).

Fonte: Regione del Veneto

Si precisa che la partecipata indiretta **VI Holding S.r.l.** in liquidazione è **stata cancellata dal registro delle imprese in data 18/12/2019 a conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.a.**, sebbene in precedenza inclusa nel perimetro di consolidamento della Regione del Veneto (come da D.G.R. n. 1715/2019).

La Sezione, pur accogliendo favorevolmente l'implementazione, rispetto all'esercizio precedente, dell'elenco 1 "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" composto da n. 51 partecipate regionali, in crescita di ulteriori n. 12 enti (valutati essere strumentali della Regione) auspica che lo stesso G.A.P. ed il perimetro di consolidamento possano comprendere, per i prossimi esercizi, il maggior numero di partecipate regionali al fine di rendere le risultanze del Bilancio consolidato sempre più complete ed effettivamente rappresentative dell'intero "*Gruppo Regione*".

6.13 I crediti e i debiti tra la Regione del Veneto e le partecipate

L'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'inserimento nella Relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto degli Enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti/debiti reciproci con i propri Enti strumentali e Società controllate/partecipate.

In applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, con deliberazione di Giunta n. 1715 del 29 novembre 2019 ad oggetto: "*Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. 118/2011*" sono stati approvati gli elenchi dei soggetti appartenenti al gruppo pubblico ai sensi del principio 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011 e sulla base degli esiti del riaccertamento di cui alla D.G.R. n. 508 del 28 aprile 2020 sono stati predisposti i quadri riepilogativi dei debiti e crediti risultanti dalla contabilità finanziaria regionale, per il confronto con i dati di bilancio delle società ed enti partecipati, dando priorità agli organismi inseriti nell'Elenco 2) della citata D.G.R. n. 1715/2019.

Dall'analisi del Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019²⁹⁸, trasmesso dalla Regione in data 21 maggio 2020 con nota prot. n. 200932 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2812 del 21 maggio 2020), risulta che la procedura di asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione è "*...tuttora in corso, anche in considerazione del fatto che alcuni dei rispettivi organi*"

²⁹⁸ Disegno di Legge di Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 approvato con DGR n. 11/D.D.L. del 19/05/2020. A tal proposito, si segnala che la Regione con nota prot. n. 213333 del 29/05/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2910 del 29/05/2020) ha comunicato la presenza di emendamenti a tale D.D.L. di Rendiconto "incaricati" con DGR n. 684 del 26/05/2020.

amministrativi apicali dei soggetti coinvolti non hanno ancora licenziato le proposte di bilancio d'esercizio 2019, il cui termine di approvazione peraltro, è stato prorogato al 30 giugno 2020 dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 (COVID-19)...".

A tal proposito, pur considerando che la procedura di asseverazione non risulta ancora conclusa, si rileva che in data 20 maggio 2020, con verbale n. 41, il Collegio dei revisori della Regione asseverava gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti della Regione del Veneto relativi ai seguenti Enti strumentali e Società, controllate e partecipate, in essere al 31 dicembre 2019:

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI:

- 1) ATER di Belluno;
- 2) ATER di Padova;
- 3) ATER di Rovigo;
- 4) ATER di Treviso;
- 5) ATER di Venezia;
- 6) ATER di Verona;
- 7) ATER di Vicenza;
- 8) ESU di Padova;
- 9) ESU di Venezia;
- 10) ESU di Verona;
- 11) Ente Regionale Veneto Lavoro;
- 12) IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete;
- 13) Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;
- 14) Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- 15) AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
- 16) AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura";
- 17) BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI:

- 1) Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete - ARTEVEN;
- 2) Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;
- 3) Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - Ciset;

- 4) Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
- 5) Fondazione Rovigo Cultura;
- 6) Fondazione Teatro Comunale città di Vicenza.
- 7) ATER di Vicenza;
- 8) ESU di Padova;
- 9) ESU di Venezia;

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE:

- 1) Sistemi Territoriali S.p.A.;
- 2) Veneto Acque S.p.A.;
- 3) Veneto Innovazione S.p.A.

Dalla verifica del citato verbale n. 41 del 20/05/2020 emerge, inoltre, che il Collegio dei revisori non ha asseverato tutte le posizioni debitorie/creditorie in essere, e precisamente:

- 1) ha rinviato l'asseverazione dell'informativa di verifica dei crediti e debiti della Regione del Veneto con i seguenti enti e società:
 - Ente Parco Regionale del Delta del Po;
 - AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po;
 - Fondazione Arena di Verona;
 - Veneto Strade S.p.A.
- 2) non ha asseverato le risultanze contabili creditorie e debitorie in essere al 31/12/2019 con:
 - Fondazione La Biennale di Venezia²⁹⁹;
 - A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto³⁰⁰.

²⁹⁹ Dal verbale n. 41/2020 emerge che il Collegio: "... non assevera, per quanto di competenza, le risultanze contabili creditorie e debitorie in essere al 31/12/2019 dell'Ente Fondazione Biennale di Venezia, in quanto quest'ultimo, con nota prot. 172630 del 29/04/2020, ha rappresentato alla Regione di non ritenersi ente strumentale della stessa e a fronte di tale considerazione non ha fornito i dati contabili di confronto necessari per il completamento dell'istruttoria...".

³⁰⁰ Dal verbale n. 41/2020 emerge che il Collegio: "... non assevera, per quanto di competenza, le risultanze contabili creditorie e debitorie in essere al 31/12/2019 dell'ente con A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto, in quanto, come anche dichiarato dall'Agenzia regionale con nota prot. n. 2020/42194 del 15 maggio 2020 agli atti del collegio (prot. regionale n. 194842 del 18/05/2020), alla stessa si applicano le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del D. Lgs. n. 118/2011, e che pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del succitato decreto legislativo, ribadendo quanto già rappresentato nel corso del 2019 dallo stesso Collegio Sindacale di A.R.P.A.V. ...".

Ad integrazione, in data 17 giugno 2020 la Regione del Veneto con nota prot. n. 238847 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3203 del 18 giugno 2020) in riferimento agli *“Esiti della procedura di asseverazione dei crediti/debiti reciproci tra la Regione del Veneto ed i propri organismi partecipati”*, in attuazione dell’art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011, ha trasmesso la relazione di asseverazione integrativa e conclusiva della procedura per l’Ente Parco Delta del Po, A.I.P.O., Fondazione Arena di Verona e Veneto Strade S.p.A., specificando pertanto che è stata conclusa la procedura di asseverazione al 31 dicembre 2019 da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto, come confermato anche dal Verbale n. 45 del 16 giugno 2020 dello stesso Collegio dei Revisori³⁰¹.

In merito, tuttavia, la Sezione pur considerando le motivazioni addotte in precedenza evidenzia, comunque, che la stessa procedura è parziale visto che il Collegio dei Revisori non ha asseverato le risultanze contabili creditorie e debitorie in essere al 31 dicembre 2019 con la Fondazione La Biennale di Venezia ed A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto.

In sede di adunanza pubblica, il 3 luglio 2020 i Dirigenti regionali hanno confermato che l’Ente Fondazione La Biennale di Venezia ha comunicato alla Regione di non ritenersi Ente Strumentale regionale e che pertanto in contrasto con la stessa Regione non ha fornito i dati contabili di supporto per il completamento dell’istruttoria, mentre si è ritenuta congrua la mancata asseverazione, da parte del Collegio dei Revisori della Regione, delle risultanze contabili di A.R.P.A.V. in quanto per lo stesso ente si applicano le disposizioni previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, relative al settore sanitario.

Si è riscontrato, inoltre, che il Collegio dei Revisori nell’ambito del succitato verbale n. 45/2020, relativamente a Veneto Strade S.p.A., ha rilevato che *“...considerata la situazione contabile relativa a Veneto Strade S.p.a., derivante sia dalla peculiare attività svolta che include interventi infrastrutturali consistenti di carattere pluriennale, sia dal diverso sistema contabile adottato rispetto alla Regione, che comporta disallineamenti temporali anche consistenti rispetto alla registrazione del medesimo fatto gestionale, si invita la competente Direzione Infrastrutture e Trasporti titolare dei capitoli a monitorare costantemente le grandezze economiche rappresentate, ivi allegate, mettendo in atto una programmazione e un sistema di controllo di gestione efficace, necessari*

³⁰¹ Il verbale del Collegio dei Revisori è stato trasmesso dalla Regione con la citata nota prot. n. 238847 del 17 giugno 2020.

al fine di perseguire l'allineamento delle posizioni creditorie e debitorie disallineate, seppur opportunamente motivate, entro l'esercizio 2020...".

Di seguito, nelle successive tabelle, sono indicati gli esiti della procedura di asseverazione dei crediti e debiti reciproci tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate al 31 dicembre 2020, distinguendo le società dagli enti strumentali³⁰², trasmessi dalla Regione con la succitata nota del 17 giugno 2020.

Tabella 1
SOCIETÀ partecipate Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali CREDITORI al 31/12/2019 (*)

DENOMINAZIONE SOCIETA'	TOTALE RESIDUI PASSIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO - REGIONE VENETO (a)	TOTALE CREDITI ASSEVERATI DA SOCIETA' (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE (d=a-b-c)
<i>Valori in euro</i>				
IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l.	-	-	-	-
VENETO ACQUE S.p.A.	9.556.142,45	3.919.184,48	376.860,73	5.260.097,24
VENETO INNOVAZIONE S.p.A.	2.008.254,31	1.786.317,28	491.145,99	-269.208,96
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.	7.216.581,41	5.443.293,44	639.143,41	1.134.144,56
VENETO SVILUPPO S.p.A. (**)	7.012.177,24	2.368.095,34	67.723,60	4.600.542,89
VENETO STRADE S.p.A.	26.666.197,50	7.342.348,83	1.866.434,64	17.457.414,03
	-	31.888.135,32	4.885.338,42	-36.773.473,74
	TOTALE	39.230.484,15	6.751.773,06	
C.A.V. S.p.A.	1.146,59	1.146,59	-	-
Società AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.p.A.	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.	-	-	-	-
FVS SGR S.p.A.	-	-	-	-
A.P.V.S. S.r.l.	-	-	-	-
ENRIVE S.r.l.	-	-	-	-
VENETO LOGISTICA S.r.l.	-	-	-	-
INTERMIZOO S.p.A.	-	-	-	-
CSQA CERIFICAZIONI S.r.l.	-	-	-	-
BIOAGRO S.r.l.	-	-	-	-
VALORITALIA S.r.l.	-	-	-	-
ESU GESTIONI E SERVIZI S.r.l.	-	-	-	-

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011.

(**) L'importo indicato nelle "differenze" deve intendersi al netto di crediti svalutati a bilancio societario 2019.

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

³⁰² Si precisa che tali società ed enti strumentali sono inclusi nella citata DGR n. 1715/2019 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011".

Tabella 2
SOCIETÀ partecipate Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali DEBITORI al 31/12/2019 (*)

DENOMINAZIONE SOCIETA'	TOTALE RESIDUI ATTIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO - REGIONE VENETO (a)	TOTALE DEBITI ASSEVERATI DA SOCIETA' (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE (d=a-b-c)
<i>Valori in euro</i>				
IMMOBILIARE MARCO POLO S.r.l.	-	-	-	-
VENETO ACQUE S.p.A.	-	-	-	-
VENETO INNOVAZIONE S.p.A.	-	-	-	-
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.	-	-	-	-
VENETO SVILUPPO S.p.A.	4.408.624,36	7.986.964,29	-	-3.578.339,93
VENETO STRADE S.p.A.	141.507,55	6.647.907,03	-	-6.506.399,48
C.A.V. S.p.A.	-	-	-	-
Società AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.p.A.	-	-	-	-
INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l.	-	-	-	-
FVS SGR S.p.A.	-	-	-	-
A.P.V.S. S.r.l.	-	-	-	-
ENRIVE S.r.l.	-	-	-	-
VENETO LOGISTICA S.r.l.	-	-	-	-
INTERMIZOO S.p.A.	-	-	-	-
CSQA CERIFICAZIONI S.r.l.	-	-	-	-
BIOAGRO S.r.l.	-	-	-	-
VALORITALIA S.r.l.	-	-	-	-
ESU GESTIONI E SERVIZI S.r.l.	-	-	-	-

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011.

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Tabella 3
ENTR STRUMENTALI Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali CREDITORI al 31/12/2019 (*)

ENTR STRUMENTALI	TOTALE RESIDUI PASSIVI POST RIACCERTAMENTO ORDINARIO - REGIONE VENETO (a)	TOTALE CREDITI ASSEVERATI ENTR STRUMENTALI (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE (d=a-b-c)
<i>Valori in euro</i>				
ENTR STRUMENTALI CONTROLLATI (D.G.R. n. 1715/2019)				
ATER BELLUNO	865.093,92	865.093,92	-	-
ATER PADOVA	1.274.965,10	1.274.965,10	-	-
ATER ROVIGO	831.295,18	831.295,18	-	-
ATER TREVISO	2.151.892,34	2.151.892,34	-	-
ATER VENEZIA	3.586.365,70	3.586.365,70	-	-
ATER VERONA	2.497.299,98	1.924.186,56	-	573.113,42
ATER VICENZA	1.197.738,94	1.111.811,02	-	85.927,92
AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	3.019.895,47	2.995.701,12	-	24.194,35
A.R.P.A.V.	1.359.429,35	1.361.346,92	84,70	-2.002,27
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	19.691.471,06	15.459.680,16	-	4.231.790,90
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	891.248,40	632.051,76	-	259.196,64
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	205.868,26	458.812,02	-	-252.943,76
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	918.424,18	406.529,24	-	511.894,94
VENETO LAVORO	37.037.639,96	37.037.639,94	-	0,02
ESU PADOVA	385.989,57	24.331,47	-	361.658,10
ESU VENEZIA	204.496,89	43.557,93	160.938,96	-
ESU VERONA	133.708,70	11.378,06	-	122.330,64
IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	75.000,00	75.000,00	-	-
BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	-	-	-	-
ENTR STRUMENTALI PARTECIPATI (D.G.R. n. 1715/2019)				
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	1.102.895,45	777.914,95	-	324.980,50
ARTEVEN - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete	616.610,00	600.000,00	-	16.610,00
Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	130.000,00	130.000,00	-	-
CISSET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica	123.378,05	89.764,37	-	33.613,68
Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	520.799,16	520.799,16	-	-
Fondazione Arena di Verona	50.000,00	50.000,00	-	-
Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada	-	-	-	-
Fondazione La Biennale di Venezia	475.000,00	n.d.	-	n.d.
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto	-	-	-	-
Fondazione Rovigo Cultura	45.000,00	45.000,00	-	-
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	4.500,00	32.500,00	-	-28.000,00
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	-	-	-	-

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Tabella 4
ENTI STRUMENTALI Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali DEBITORI al 31/12/2019 (*)

ENTE STRUMENTALE	TOTALE RESIDUI ATTIVI POST RIACCERTAMENT O ORDINARIO - REGIONE VENETO (a)	TOTALE DEBITI ASSEVERATI ENTI STRUMENTALI (b)	IMPORTO DIFFERENZA DOVUTO AD IVA (c)	DIFFERENZE (d=a-b-c)
<i>Valori in euro</i>				
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (D.G.R. n. 1715/2019)				
ATER BELLUNO	225.458,31	225.458,31	-	-
ATER PADOVA	701.984,13	701.984,13	-	-
ATER ROVIGO	316.897,07	316.897,07	-	-
ATER TREVISO	500.000,00	505.407,54	-	-5.407,54
ATER VENEZIA	682.375,25	682.375,25	-	-
ATER VERONA	493.159,51	493.159,51	-	-
ATER VICENZA	511.000,00	503.984,30	-	7.015,70
AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	4.054,30	4.054,30	-	-
A.R.P.A.V.	-	-	-	-
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	357.168,30	148.650,98	-	208.517,32
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	-	-	-	-
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	16.665,60	-	-	16.665,60
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	-	-	-	-
VENETO LAVORO	-	-	-	-
ESU PADOVA	361.658,10	-	-	361.658,10
ESU VENEZIA	194.578,87	33.639,91	160.938,96	-
ESU VERONA	133.708,70	-	-	133.708,70
IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	43.969,83	43.970,39	-	-0,56
BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	-	15.255,01	-	-15.255,01
ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI (D.G.R. n. 1715/2019)				
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	-	7.171,85	-	-7.171,85
ARTEVEN - Associazione Regionale per la promozione e la diffusione del Teatro e della cultura nelle comunità venete	-	-	-	-
Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni	-	-	-	-
CISSET - Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica	-	-	-	-
Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo	-	-	-	-
Fondazione Arena di Verona	-	-	-	-
Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada	-	-	-	-
Fondazione La Biennale di Venezia	-	n.d.	-	n.d.
Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto	-	-	-	-
Fondazione Rovigo Cultura	-	-	-	-
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	-	-	-	-
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	-	-	-	-

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011

Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Per quanto riguarda le precedenti tabelle si osserva che per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati non si sono registrate rilevanti differenze e che in merito alle differenze riscontrate si evidenzia che la Regione ha specificato le relative motivazioni per singola società ed ente strumentale come da prospetti di dettaglio ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. J) del D.Lgs. n. 118/2011.

Nel dettaglio, si rileva comunque che tra le società con maggiori differenze emerge la partecipata Veneto Strade S.p.A.. Per tale partecipata la Regione specifica che i crediti complessivi a Bilancio 2019 di Veneto Strade asseverati dal Revisore sono pari a euro 39.230.484,15 (ovvero euro 45.982.257,21, con euro 6.751.773,06 di IVA); di questi euro 9.208.783,47 (euro 7.342.348,83 Crediti + euro 1.866.434,64 IVA) sono posizioni riscontrate a confronto dei residui passivi regionali al 31 dicembre 2019.

I restanti euro 36.773.473,74 (euro 31.888.135,32 crediti + euro 4.885.338,42 IVA), al netto dei debiti societari (pari a euro 6.647.907,03), residuano per un ammontare finale di euro 30.125.566,71 (= 36.773.473,74 - 6.647.907,03); tale differenza è dovuta per euro 21.023.909,13 ad un cofinanziamento Stato (IVA inclusa), per euro 1.512.612,30 ad un cofinanziamento altro Ente (IVA inclusa) e per euro 7.589.045,28 ex D.G.R. n. 2000 del 21 dicembre 2018 (valore IVA inclusa, non compreso su quanto riconciliato a residui passivi 2019).

Per ulteriori approfondimenti si vedano i prospetti di dettaglio di Veneto Strade S.p.A., di seguito riportati:

DEBITI DI VENETO STRADE S.P.A. VS REGIONE VENETO AL 31/12/2019			
	Contabilità		N. INT
03.035.010.040 - DEB '19 INT 34 SR50 BELLUNO-MAS I STRALC	1.314.091,22		
03.035.010.075 - DEB '16 INT 75	240.575,26		
03.035.010.230 - DEB '18 INT 230_1	175.215,53		
03.035.010.418 - DEB '18 INT 418	186.273,12		
03.035.005.060 - Debiti vs/Regione mat.risulta	2.300.265,15		47_49_153_2 113SV
03.035.005.227 - DEBITI V/REGIONE VENETO	1.441.901,40	999.577,73	14
		120.552,58	661S1L
		316.093,50	377
No triennale debito Del Turco		5.677,59	
<hr/>			
TOT DEBITI DI NATURA COMMERCIALE VS REGIONE	5.658.321,68		La società rappresenta che tali somme costituiscono un debito temporaneo legato alla natura dell'intervento che verrà definito in accordo con gli uffici competenti (esempio: materiale di risulta verrà compensato in sede di fatturazione dell'intervento)
DEBITI PER INCASSI ANTICIPATI RELATIVI AD ATTIVITA' ESPROPRIATIVE	989.585,35		Le attività espropriative di Veneto Strade Spa sono svolte in attuazione dell'Atto di concessione sottoscritto il 20.12.2002 fra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. per la gestione della rete stradale di interesse regionale, come individuata dal Consiglio Regionale con proprio provvedimento n. 59 del 24.07.2002.
TOTALE DEBITI	6.647.907,03		

CREDITI A BILANCIO SOCIETARIO 2019		IVA	CREDITI SOCIETARI COPERTI DA IMPEGNI A BILANCIO REGIONALE 2019 (POSIZIONI RISCOstrate A CONFRONTO DEI RESIDUI PASSIVI REGIONALI AL 31.12.2019) - VALORE IVA INCLUSA PIU' ESPROPRI		DEBITI A BILANCIO SOCIETARIO 2019	DIFFERENZE
Per fatture emesse	1.605.346,49	36.065,57				di cui ex DGR 2000 del 21/12/2018 (valore IVA inclusa, non compreso su quanto riconciliato a residui passivi 2019) 7.589.045,28
Per fatture da emettere	28.419.345,01	6.252.255,90	Crediti € 7.342.348,83	5.658.321,68		di cui cofinanziamento Stato (Iva inclusa) 21.023.900,13
Per crediti derivanti da importi maturati relativi ai PTR	2.106.598,11	463.451,58	Iva € 1.866.434,64			di cui cofinanziamento altro Ente (Iva inclusa) 1.512.612,30
Crediti per anticipazioni attività espropriative	7.099.194,54				989.585,35	
Totale crediti	39.230.484,15	6.751.773,06				
Totale crediti a bilancio 2019 + IVA		45.982.257,21	9.206.783,47	6.647.907,03		30.125.566,71
Altre partite contabili Depositi Vincolati legati alle attività espropriative	1.679.284,25		1.154.721,17			di cui depositi vincolati legate ad attività espropriative riferite a progetti ex DGR 2000 del 21/12/2018 524.563,08
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019						26.666.197,50

	REGIONE VENETO RENDICONTO 2019 n. 43 righe valorizzate	VENETO STRADE S.P.A. CREDITI 2019 n. 27 righe valorizzate	DIFFERENZE
RESIDUI PASSIVI 31.12.2019	€ 26.666.197,50	9.206.783,47	€ 17.457.414,03
ALTRO	€ 0,00	36.773.473,74	
TOTALE	€ 26.666.197,50	45.982.257,21	
ALTRO		36.773.473,74	
DEBITI SOCIETARI AL 31.12.2019		6.647.907,03	
DIFFERENZE		30.125.566,71	

Con riferimento agli Enti strumentali (D.G.R. n. 1715/2019) si rileva che in merito alla verifica dei rapporti patrimoniali sia creditori che debitori al 31/12/2019 si sono riscontrate delle “differenze” per quasi tutti gli enti strumentali controllati mentre relativamente agli enti strumentali partecipati si sono registrate per la maggior parte degli enti asseverazioni senza discordanze/criticità (sia debitorie che creditorie), come evidenziato nelle tabelle 3 e 4.

A completamento, in merito alle misure correttive adottate dalla Regione nell’esercizio 2019 rispetto agli esercizi precedenti, sempre con riferimento all’istruttoria relativa alla verifica delle posizioni creditorie e debitorie tra la Regione e i propri enti strumentali, società controllate e partecipate, in attuazione dell’art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011, si osserva che la Regione, con la nota di risposta prot. n. 2831 del 21 maggio 2020, ha rappresentato quanto segue: “...1) In merito all’osservazione formulata da Codesta Sezione Regionale della Corte dei Conti relativamente alla mancata asseverazione al 31.12.2018 da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto di due società dirette, nello specifico Veneto Sviluppo S.p.a. e Veneto Strade S.p.a., si rappresenta che nel verbale n. 16 del 03.06.2019 il Collegio rappresentava di rinviare l’asseverazione di tali società, tenuto conto che “la documentazione istruttoria non è pervenuta all’Ente in tempo utile alla redazione del Rendiconto 2018, in quanto le

medesime hanno fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 2364, 2° comma". Con il successivo verbale del Collegio n. 22 del 01.08.2019, l'asseverazione è stata completata anche per tali Società. Le cause che hanno determinato il rinvio dell'asseverazione nella prima fase di giugno 2019, vanno individuate nella richiesta di entrambe di avvalersi del maggior termine per l'approvazione del Bilancio 2018: tali richieste sono state motivate per Veneto Strade S.p.a. dalle attività che la Società ha messo in essere a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito il Veneto a partire dal 27 ottobre 2018, C.d. "Tempesta VAIA", ovvero la realizzazione di lavori di manutenzione e nuove opere stradali, che hanno richiesto un complesso processo di chiusura di contabilità lavori al 31.12.2018. Dall'altro, per Veneto Sviluppo S.p.a. il differimento del termine suddetto è motivato dalla transizione dai principi contabili internazionali IAS IFS ai principi contabili nazionali OIC, la modifica degli schemi di bilancio, del piano dei conti e dei criteri di valutazione che hanno richiesto un'attività amministrativa di carattere straordinario su saldi e prospetti di bilancio e di aggiornamento delle procedure aziendali, oltre che la necessità di acquisire i bilanci e i flussi informativi su partecipate e strumenti finanziari, ai fini delle valutazioni di bilancio, sebbene la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27, D.Lgs. n. 127/1991.

2) Al fine di dare seguito e porre rimedio alle perplessità sollevate da Codesta Sezione Regionale della Corte dei Conti in sede di parifica al Rendiconto 2018, in merito alle numerose discordanze emerse nella verifica dei rapporti patrimoniali creditori e debitori al 31.12.2018, si rappresenta che a partire dal mese di giugno 2019, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in stretta sinergia con le afferenti Direzioni "Bilancio e Ragioneria" e "Partecipazioni, Societarie ed Enti regionali", ha implementato e messo in atto un percorso di sensibilizzazione, rivolto sia agli operatori interni sia a quelli esterni facenti capo alle Società e agli Enti regionali, al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso tali soggetti partecipati, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, delle normative regionali e delle specifiche disposizioni contabili di settore. In particolare, con proprie note prot. 243529 e 243813 del 12.06.2019 si rappresentava alle Strutture regionali coinvolte nel procedimento di verifica delle posizioni contabili al 31.12.2018, rispettivamente la prima per le società controllate e partecipate e la seconda per gli enti strumentali; la volontà del Collegio dei Revisori della Regione di essere aggiornato ed informato sulle iniziative e i relativi provvedimenti assunti dalle Strutture competenti, al fine di riconciliare le partite creditorie e debitorie disallineate entro l'esercizio in corso, così come disposto dall'art. 11, comma 6, lett. j), D. Lgs. n. 118/2011.

Le procedure di allineamento suddette dovevano avvenire entro il 30.09.2019, o inderogabilmente entro il 30.11.2019, comunicando gli esiti degli adempimenti, contabili assunti alla Direzione

Partecipazioni Societarie ed Enti regionali. Al contempo, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con note prot. n. 246208 e 246291 del 13.06.2019, invitava rispettivamente le società e gli enti strumentali, all'armonizzazione degli adempimenti contabili con la Regione, ponendo, all'attenzione degli stessi i contenuti e le scadenze di riconciliazione già espressi alle Strutture regionali titolari dei capitoli di bilancio.

3) L'attività di sensibilizzazione avviata, si è concretizzata anche in due incontri formativi organizzati rispettivamente il 26.09.2019 e il 16.10.2019 con i rappresentanti degli enti, delle società e delle rispettive strutture regionali di riferimento, al fine di soddisfare l'esigenza di una tempestiva e puntuale comunicazione tra ente/società e Regione nella modalità di contabilizzazione del medesimo fatto gestionale. Le difficoltà di porre a confronto tanti soggetti diversi, ognuno con esigenze, casistiche e problematiche contabili e gestionali differenti, sono state discusse anche con il supporto del consulente regionale (...), esperto in materia di bilancio degli enti pubblici locali, e superate dall'attiva collaborazione dei partecipanti.

4) Con DGR 1715 del 29.11.2019 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2019. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D. Lgs. 118/2011", in attuazione del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011, sono stati definiti i due elenchi, "G.A.P." e Perimetro di consolidamento", ai fini della redazione del Bilancio Consolidato 2019. Rispetto all'esercizio precedente, l'elenco "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." è stato ampliato includendo nello stesso ulteriori n. 12 enti, valutati essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria condotta dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nel corso dell'esercizio 2019, i cui esiti sono stati poi presentati e approvati nella seduta del 30.10.2019 dal Tavolo Tecnico Operativo afferente al Bilancio consolidato DGR 1639/2017.

5) Il Gruppo di Lavoro succitato, coordinato dal Direttore dell'Area Risorse, Strumentali, oltre all'attività di sensibilizzazione avviata, ha focalizzato i propri sforzi nell'individuare nuovi strumenti gestionali, di supporto nel monitoraggio e nella gestione delle corrispondenze contabili, implementando da un lato le funzionalità del sistema contabile regionale esistente Nu.Si.Co. (Funzione Anagrafiche – G.A.P.) e dall'altro attivando lo studio di un nuovo applicativo informatico, che consenta a regime una conoscenza, visione e fruibilità dei dati contabili reciproci, della Regione e della società/ente, nel corso dell'intero esercizio finanziario. Purtroppo, l'avvio di tale piattaforma è stato posticipato a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale, tuttora in corso. Se ne auspica l'avvio operativo appena possibile, nella seconda metà del 2020.

6) Alla luce di quanto finora rappresentato e degli sforzi assunti, si evidenzia inoltre che l'istruttoria relativa alle verifiche creditorie e debitorie con i propri enti strumentali, società controllate e partecipate al 31.12.2019 è stata resa complessa per i seguenti motivi aggiuntivi: innanzitutto i ritardi istruttori derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19: i dati contabili regionali definitivi, post riaccertamento ordinario, sono stati approvati con DGR 509 del 28.04.2020 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio 2020/2022 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 2019 e relativi adempimenti", circa un mese dopo quanto avvenuto nel 2019 (DGR 370 del 02.04.2019), riducendo drasticamente i tempi utili alle verifiche contabili all'oggetto.

A questo si aggiunga che nell'istruttoria precedente, il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione giunse all'asseverazione parziale di n. 18 enti e n. 8 società (di cui 2 a saldo zero) con il verbale n. 16 del 03.06.2019 per poi completare la procedura con il verbale n. 22 del 01.08.2019. Per il Rendiconto 2019, fino alla data 20.05.2020, gli uffici della Regione hanno fornito al medesimo Collegio per la sua asseverazione le situazioni di 28 enti (di cui 3 a saldo zero e 2 escluse) e 17 società (di cui 12 a saldo zero), rinviando a successiva seduta l'asseverazione di 4 Enti e Società, in attesa di ricevere le relazioni di asseverazione dai rispettivi revisori e completare la propria istruttoria su di essi.

In conclusione, quest'anno il Collegio può emettere una prima relazione di asseverazione per un gruppo di soggetti aumentato nella numerosità, in piena emergenza sanitaria, con tempi dimezzati rispetto agli anni precedenti. Peraltro, sempre a causa dell'emergenza sanitaria, come noto l'art. 106 del D.L. 17.03.2020, n. 18 c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, consentendo quindi alle società di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci 2019 entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario, nello specifico entro fine giugno 2020, nonché facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

7) Nel complesso, sia per l'istruttoria al 31.12.2018 che al 31.12.2019, gli esiti della verifica evidenziano motivazioni condivise dagli organismi regionali partecipati e dalle Strutture regionali competenti per materia titolari di capitoli di bilancio a giustificazione delle eventuali discordanze tra gli importi iscritti nei bilanci di tali organismi partecipati e nella contabilità regionale, ed attestato che non si rilevano in merito contenziosi, si dà evidenza che i disallineamenti rappresentati sono sempre sostenuti da motivazioni tecniche, per lo più derivanti dai diversi principi contabili applicati nella rilevazione del medesimo fatto gestionale (per esempio lavori in corso) o, dal diverso trattamento

IVA, o ancora dalla diversa temporalità nella registrazione contabile. Con riguardo a tale punto, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota e-mail del 18.12.2019 inviata al Presidente del Collegio dei Revisori della Regione, allo scrivente e alla Direzione Bilancio e Ragioneria, nel trasmettere gli esiti del processo di riconciliazione in corso, sottoponeva all'attenzione dei destinatari delle osservazioni, funzionali all'istruttoria del 2020, in particolare, manifestando la necessità di intervenire per modificare la gestione contabile di alcune operazioni con taluni enti o società, per esempio nella contabilizzazione di commesse pluriennali con meccanismo di anticipi, o per la gestione di Fondi di Garanzia e di Fondo POR/Pmi per Veneto Sviluppo S.p.a.: la rappresentazione nel prospetto appare infatti distorsiva, con importi peraltro molto elevati. A tali riflessioni hanno poi avuto seguito delle note della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali dei primi giorni di gennaio 2020 (prot. 4231 del 07.01.2020, prot. 5861 del 08.01.2020, prot. 8577 e 7877 del 09.01.2020), con le quali sono state segnalate le problematiche di rappresentazione contabile suddette, che non determinano comunque criticità o contenziosi nel contenuto della singola posta. Il percorso fin qui puntualmente descritto ha comunque prodotto dei buoni risultati per l'istruttoria di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie al 31.12.2019.

Innanzitutto, i soggetti complessivamente coinvolti nel procedimento istruttorio sono stati 49, dei quali 18 società e 31 enti strumentali: di questi, preso atto delle risultanze contabili a zero per molti di essi sia nella parte dei residui attivi che dei residui passivi, sono state esaminate le posizioni contabili in essere con 6 società controllate e partecipate dirette, e con 28 enti strumentali) per un totale di 34 soggetti. Sulla scorta delle verifiche concluse alla data odierna, risultano perfettamente riconciliati 10 Enti (ATER di Belluno, di Padova, di Rovigo, di Venezia; Veneto Lavoro, ESU Venezia, IRVV, Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Ente Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, Fondazione Rovigo Cultura) e 1 Società (CAV S.p.a.). Per i restanti soggetti partecipati, si ribadisce comunque che tutte le differenze risultano motivate e condivise, e per gran parte di queste gli importi da riconciliare sono di dimensioni contenute.

I risultati del lavoro svolto sono notevoli specie per alcuni Enti Strumentali, come, ad esempio Veneto Lavoro, per il quale complessivamente sono stati verificati e perfettamente allineati residui passivi per € 37.037.639,96, a fronte di una situazione al 31.12.2018 di residui passivi di € 14.498.423,23, disallineati per € 6.365.677,18. I miglioramenti si riscontrano anche per le ATER, completamente disallineate nella precedente istruttoria, ad oggi per gran parte perfettamente allineate o comunque con disallineamenti contenuti. Nel voler dare una rappresentazione d'insieme dei risultati fin qui conseguiti, si evidenzia che lo stesso legislatore all'art. 11, lett. j), comma 6, D. Lgs. 118/2011 dispone

che le eventuali discordanze devono essere motivate ed evidenziate analiticamente, così come illustrato nell'allegato dell'asseverazione del Collegio dei Revisori della Regione nel 2018 e nel 2019".

La Sezione, pur registrando dei ritardi istruttori ed organizzativi relativamente alle verifiche creditorie e debitorie³⁰³ e pur auspicando per il futuro un azzeramento delle discordanze emerse in sede di asseverazione, prende comunque atto delle motivazioni addotte al riguardo per singola casistica ed accoglie favorevolmente le attività di sensibilizzazione avviate con i rappresentanti degli enti, delle società e delle rispettive strutture regionali di riferimento, al fine di soddisfare l'esigenza di una tempestiva e puntuale comunicazione tra ente/società e Regione nella modalità di contabilizzazione del medesimo fatto gestionale. La Sezione raccomanda, infine, la Regione del Veneto a monitorare costantemente la società Veneto Strade S.p.A. mettendo in atto una programmazione e un sistema di controllo di gestione efficace al fine di perseguire l'allineamento delle posizioni creditorie e debitorie disallineate entro l'esercizio 2020 (come rilevato dallo stesso Collegio dei Revisori con verbale n. 45 del 16 giugno 2020).

6.14 Modello di "governance" delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31/12/2019

Per quanto riguarda il sistema di governance e controllo sulle società regionali, si rappresenta che la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, esercita funzioni di indirizzo e controllo per il tramite del Consiglio regionale, mentre la Giunta regionale le gestisce.

La costituzione, l'acquisto e la dismissione di partecipazioni societarie, la verifica di coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, l'approvazione degli statuti e la nomina dei rappresentanti negli organi societari, vengono svolte dalla Giunta regionale e, ove stabilito dalla legislazione regionale sulle società partecipate, anche con l'intervento del Consiglio regionale³⁰⁴.

³⁰³ La Regione del Veneto ha precisato in sede istruttoria, tra l'altro, che "...Alla luce di quanto finora rappresentato e degli sforzi assunti, si evidenzia inoltre che l'istruttoria relativa alle verifiche creditorie e debitorie con i propri enti strumentali, società controllate e partecipate al 31.12.2019 è stata resa complessa per i seguenti motivi aggiuntivi: innanzitutto i ritardi istruttori derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19: i dati contabili regionali definitivi, post riaccertamento ordinario, sono stati approvati con DGR 509 del 28.04.2020 avente ad oggetto "Variazioni del bilancio 2020/2022 conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui 2019 e relativi adempimenti", circa un mese dopo quanto avvenuto nel 2019 (DGR 370 del 02.04.2019), riducendo drasticamente i tempi utili alle verifiche contabili all'oggetto...".

³⁰⁴ Si segnala la competenza consiliare in materia di nomine, salvo limitate eccezioni, ai sensi della L.R. n. 27/1997.

Si rileva che l'esercizio dei diritti del socio in sede di assemblea societaria viene svolto dalla Giunta regionale attraverso le proprie strutture tecniche di volta in volta interessate per materia³⁰⁵ e che l'attività di gestione delle partecipazioni societarie svolta dalla Giunta regionale concerne la definizione delle regole di governance, mediante l'approvazione o revisione degli statuti societari e la nomina/designazione dei componenti negli organi societari, laddove tale competenza spetta alla Giunta, la condivisione degli obiettivi, la fissazione di direttive e la verifica periodica del loro rispetto per una politica di contenimento dei costi di funzionamento, dei costi del personale e delle spese di varia natura, stabilite con D.G.R. n. 2101/2014³⁰⁶.

La Giunta regionale sempre con riferimento alle proprie controllate, in aggiunta all'approvazione del bilancio di esercizio, svolge un'attività di verifica a preventivo, infrannuale ed a consuntivo degli equilibri economico-finanziari, affinché gli stessi non pregiudichino il valore della quota posseduta, mediante un sistema di reporting gestionale introdotto nel 2016.

Si riscontra che la Giunta altresì adotta, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016, i provvedimenti conseguenti al piano di razionalizzazione delle società partecipate al fine di dare attuazione al percorso operativo di valorizzazione e dismissione delle proprie partecipate dirette e indirette, nonché conferma quelle da mantenere, verifica per ciascuna di esse la coerenza della partecipazione con i fini istituzionali della Regione Veneto, nel corso della vita societaria.

Al tal proposito è stata trasmessa alle società interessate da processi di razionalizzazione la D.G.R. n. 1816/2019 ad oggetto "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2018. Art. 20, D. Lgs. n. 175/2016*". Inoltre, sempre con cadenza almeno annuale viene verificata la coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, attraverso il procedimento di rendicontazione delle attività e

³⁰⁵ Si evidenzia che il Presidente della Giunta o un suo delegato, ai sensi dello Statuto regionale, è legittimato ad intervenire in assemblea, previa delibera di giunta.

³⁰⁶ Tale DGR, rappresenta il riferimento principale per la verifica del rispetto da parte delle società controllate di una serie di parametri quantitativi stabiliti da leggi nazionali e regionali (a titolo esemplificativo, *inter alia*, applicazione codice appalti; nulla osta assunzioni; costo del personale; costo consulenze; costo relazioni pubbliche, convegni, etc.; requisiti per società in house; verifica rimborsi spese; trattamento, economico dipendenti; limiti autovetture; trasparenza; modello 231). L'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato all'interno della relazione al bilancio di esercizio, l'applicazione ed il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta (DGR n. 2101/2014).

Nel provvedimento della Giunta regionale, regolante la partecipazione all'assemblea societaria di approvazione del bilancio di esercizio, viene riportata la situazione della società rispetto alle direttive e sono formulate le eventuali opportune osservazioni. Per quanto riguarda il contenimento dei costi del personale delle società controllate dalla Regione è prevista anche l'autorizzazione preventiva per nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 8, L.R. n. 39/2013, le quali dovranno comunque rispettare i vincoli stabiliti dall'art. 25, D. Lgs. n. 175/2016.

degli obiettivi societari assegnati dal D.E.F.R. (Documento di Economia e Finanza Regionale), il quale costituisce il punto di raccordo tra la programmazione regionale e gli obiettivi societari³⁰⁷.

Dalla documentazione trasmessa emerge, altresì, che le Strutture regionali committenti e responsabili di settore effettuano un'attività di valutazione ex-ante e di verifica ex-post sulla convenienza e la corretta, esecuzione degli incarichi/interventi affidati alle Società regionali e che il sistema dei controlli regionali verso le società partecipate integra e supporta quello esistente previsto dalla normativa vigente per i soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato che prevede, nell'ambito delle rispettive prerogative, ruoli e attività di controllo definite da parte dei vari organi societari, a ciò preposti (collegio sindacale, revisore legale o società di revisione, organismo di vigilanza, responsabili anticorruzione e trasparenza).

La Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali risulta pertanto impegnata nell'attività di impulso verso le Società prevalentemente diretta ad adeguare e verificare la *"compliance societaria"* alle normative e alle disposizioni nazionali e regionali applicabili alle medesime, invitandole inoltre ad adottare propri regolamenti per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, per l'assunzione di personale e per l'affidamento di incarichi esterni, ad attivare un'apposita sezione del sito aziendale dedicata all'Amministrazione Trasparente, a prevedere un piano per la Trasparenza e l'integrità e un piano anticorruzione con i relativi responsabili e ad adottare i modelli organizzativi per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001.

³⁰⁷ L'art 58, L.R. n. 39/2001 dispone, tra l'altro, che la Giunta regionale debba presentare al Consiglio regionale il bilancio di esercizio delle società con partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali. In linea con quanto disposto dall'art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 118/2011 ed in attuazione del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato 4/1 del suddetto decreto, nel D.E.F.R. 2019-2021, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 71/CR del 26/04/2018, e nella successiva nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 163 del 29/11/2018, sono stati delineati e assegnati alle Società controllate, gli obiettivi programmati per il triennio 2019-2021. La rendicontazione degli obiettivi e delle attività svolte dalla Società, viene effettuata in sede di assemblea societaria nell'esercizio successivo, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, a seguito di espresso provvedimento giuntale; quest'ultimo provvedimento, congiuntamente al verbale assembleare, viene trasmesso al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 58, L.R. 39/2001 (le società, nel corso del 2020, stanno relazionando in merito al raggiungimento degli obiettivi assegnati dal D.E.F.R. 2019 – 2021). L'art. 3, comma 3, prevede che *"la Giunta regionale effettua almeno annualmente una valutazione circa il raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata e ne informa la competente commissione consiliare"*. In attuazione del dettato normativo appena citato, ai fini dell'istruttoria del provvedimento giuntale, ciascuna Società controllata trasmette una relazione di rendicontazione in merito agli obiettivi programmati e ciascuna Struttura regionale competente per materia, esprime un parere su essi. Le schede predisposte per l'espressione del parere sugli obiettivi societari prevedono, che le strutture regionali competenti formulino proprie valutazioni in riferimento alle attività affidate, alla loro economicità e convenienza, al raggiungimento delle finalità prefissate e alla valutazione degli effetti prodotti, secondo la ratio dell'art. 3, comma 3, L.R. n. 39/2013.

Si rileva, inoltre, che un'attività di governance e controllo più pregnante risulta svolta nei confronti delle società in house della Regione del Veneto, nei cui confronti viene esercitato il c.d. "*controllo analogo*", che si aggiunge al controllo sugli organi di amministrazione e controllo societari. Infatti, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 16, relativo alle società in house³⁰⁸, sono previste modalità per l'esercizio del controllo analogo³⁰⁹, mediante apposite clausole statutarie o previste da patti parasociali.

Si segnala che la Regione in sede istruttoria ha comunicato, altresì, che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali ha svolto l'attività di coordinamento e supporto al Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (R.A.S.A.) della Regione al fine di proporre istanza di iscrizione delle società regionali interessate nell'elenco delle Società in house (Veneto Innovazione S.p.A., Veneto Acque S.p.A., Immobiliare Marco Polo S.r.l.) secondo le linee guida emanate dall'ANAC³¹⁰.

A titolo esemplificativo, si riassumono di seguito i principali controlli al 31 dicembre 2019 svolti sulle società a controllo pubblico, in maniera coordinata dalle strutture regionali che si occupano della gestione delle partecipazioni societarie e quelle affidatarie:

- condivisione obiettivi societari annuali e pluriennali, nonché valutazione dei risultati raggiunti (L.R. n. 39/2001);
- valutazione di efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio stipulati dalle società regionali con l'ente Regione (L.R. n. 22/2007; L.R. n. 39/2013);
- analisi dei bilanci societari;

³⁰⁸ Le società in house devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia svolto a favore dell'ente pubblico o enti pubblici soci e che la produzione consenta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza da parte della società.

³⁰⁹ Mediante l'istituto del controllo analogo, il socio Regione può disporre di maggiori poteri di controllo rispetto a quelli riconosciuti al socio in via ordinaria dal Codice civile, che consentono alla Regione di incidere con maggiore efficacia e pregnanza sull'attività societaria. Detto controllo viene espletato grazie al potere di nomina/designazione dei componenti degli organi societari, mediante la ricezione e verifica, a cura della Struttura preposta alla gestione delle partecipazioni societarie regionali, delle relazioni semestrali sull'andamento dell'attività aziendale e dei business plan, attraverso la verifica dell'aderenza degli obiettivi societari, sia in termini qualitativi che quantitativi con gli obiettivi della programmazione regionale, la predisposizione di atti di Giunta regionale per l'approvazione preventiva da parte dell'assemblea di business plan/budget annuali di previsione, nonché, per particolari atti, attraverso l'autorizzazione preventiva rilasciata all'organo amministrativo della Società. Inoltre, in sede di nuovi affidamenti a dette società, le strutture regionali committenti verificano e predispongono i provvedimenti per l'adozione a cura della Giunta regionale, volti ad attestare l'esistenza dei requisiti dell'*in house providing*, prima di procedere all'affidamento diretto di servizi, lavori e opere a dette società.

³¹⁰ In particolar modo in data 31/10/2019 è avvenuta l'iscrizione di Immobiliare Marco Polo S.r.l. e di Veneto Innovazione S.p.A., mentre Veneto Acque S.p.A. è stata iscritta in data 20/02/2020.

- verifica del rispetto direttive regionali in materia di contenimento dei costi di varia natura, tra cui personale, consulenze, pubblicità, organi sociali, sponsorizzazioni, auto di servizio (D.G.R. n. 2101/2014);
- verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette (D.G.R. n. 1816/2019);
- monitoraggio sul corretto funzionamento degli organi societari, promuovendo laddove necessario, eventuali azioni di responsabilità;
- verifica dell'implementazione del sito aziendale sull'Amministrazione Trasparente (L.R. n. 39/2013; D.Lgs. n. 33/2013); e del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità con i relativi responsabili (L. n. 190/2012);
- verifica adozione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- verifica e applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si è riscontrato, in sede di verifica, che la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, a seguito delle novità apportate dal D.Lgs. n. 175/2016, oltre ad invitare le Società al rispetto delle disposizioni ivi previste, ha promosso ed attuato le modifiche statutarie previste a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla previsione e composizione degli organi societari, alla richiesta alle società delle relazioni sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio aziendale, nonché dei piani di risanamento, ed infine alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, adottata con D.G.R. n. 1816/2019, al fine di dare ulteriore impulso ai processi di razionalizzazione già avviati nelle precedenti annualità.

Pur prendendo atto dell'avvio di un percorso positivo di controllo da parte della Regione dell'intera finanza pubblica regionale, grazie anche agli interventi programmati ed attuati dalla "nuova" Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali³¹¹, e pur considerando tuttavia che si sono registrati ritardi istruttori ed organizzativi derivanti dall'emergenza sanitaria mondiale c.d. "COVID-19", la Sezione, auspica comunque l'attuarsi, attraverso una sempre più incisiva "governance" dell'intero perimetro, di un ampliamento del consolidato ed una costante attenzione ai processi di razionalizzazione delle partecipate regionali al fine di disporre di informazioni sempre più strutturate, aggiornate e complete.

³¹¹ Alla nuova Direzione, istituita con DGR n. 2100 del 2017 e con avvio operativo a partire dal 1° maggio 2018, sono state assegnate ex novo le funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali da esercitarsi anche con il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia.

6.15 Considerazioni conclusive

Richiamati gli aspetti salienti dell'istruttoria propedeutica al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2019, preso atto degli esiti del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale tenutosi in adunanza pubblica il 3 luglio 2020, la Sezione, relativamente all'argomento *Conto consolidato e Partecipate regionali*, rappresenta le sue considerazioni conclusive.

Innanzitutto, con riferimento al Piano di razionalizzazione periodica 2019 adottato con D.G.R. n. 1816 del 6 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, è confermata la volontà della Regione di procedere alla dismissione delle società partecipate ritenute non necessarie per il perseguimento delle proprie attività istituzionali, anche se si osserva, come già accaduto nei precedenti esercizi, una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, in vari casi per mancanza di interesse da parte di altri soggetti nell'acquisizione delle partecipazioni, tempi non programmabili nelle procedure di dismissione, generalizzate difficoltà nel presidiare le procedure per le società indirette (come ad esempio per le partecipazioni indirette di minoranza o nei casi di partecipazioni fallite).

A seguito del processo di razionalizzazione oramai avviato da qualche anno, la Regione del Veneto risulta detenere, alla data del 31 dicembre 2019, n. 13 partecipazioni dirette e n. 12 partecipate indirette. Di queste, sono ancora in corso le procedure di dismissione per n. 2 società dirette (fra questa rientra la società Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione ed in concordato preventivo) e per n. 11 società indirette (tra cui n. 2 procedure concorsuali e n. 2 partecipazioni di minoranza detenute dalla procedura concorsuale di Veneto Nanotech S.c.r.l.). Nel corso del 2019 si è registrata la conclusione della dismissione di una società partecipata diretta (Veneto Promozione S.c.p.a cancellata dal registro delle imprese in data 3/5/2019) e la dismissione di n. 2 partecipate indirette (Nord Est Logistica S.r.l. e VI Holding S.r.l. incorporata in Veneto Innovazione S.p.A.).

Richiamando i risultati analizzati nelle precedenti parifiche degli esercizi 2017 e 2018 a partire dalla procedura di Revisione straordinaria 2017 di cui alla D.G.R. n. 324/2017 e del primo Piano di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1813/2018, ove si erano registrate le dismissioni di n. 3 società a partecipazione diretta (di cui una fusione) e di n. 9

partecipazioni societarie indirette, ad oggi risultano complessivamente dismesse, a partire dal 2017, n. 4 società partecipate dirette e n. 11 società partecipate indirette.

La Regione del Veneto nella D.G.R. n. 1816/2019 ha evidenziato *“che il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali, intrapreso da diversi anni, incontra numerosi ostacoli nella conclusione dei processi di dismissione avviati, dovuti principalmente:*

- *all'impossibilità di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie nel caso di procedure concorsuali gestite direttamente dagli organi giudiziari;*
- *alla problematicità della dismissione di partecipazioni di minoranza, significativamente meno appetibili rispetto a quote di maggioranza;*
- *alle difficoltà di completamento dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette, soprattutto di minoranza, non gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale, ma dall'organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione esercitare esclusivamente un potere d'impulso, anche in sede assembleare, nei confronti di quest'ultimo.”*

Da ultimo, con nota prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020), la Regione evidenzia come *“l'attuale periodo storico caratterizzato dall'epidemia COVID-19, rallenti giocoforza i processi di razionalizzazione in atto”*.

La Sezione, prendendo atto delle difficoltà espresse dalla Regione sulla tempistica dei processi di dismissione intrapresi, peraltro rallentati dalla contingente emergenza sanitaria, segnala la necessità di attuare azioni positive volte a migliorare i tempi di chiusura per le altre società in corso di dismissione.

Per quanto riguarda la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., oggetto di analisi specifica ed osservazioni anche nelle precedenti relazioni di parifica, la Regione del Veneto, nella Relazione sullo stato di attuazione di cui alla D.G.R. n. 1816/2019, ha evidenziato che *“l'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 dispone che le disposizioni contenute all'art. 4 del medesimo non sono applicabili al “Gruppo Veneto Sviluppo”*. Questo in quanto *“l'acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo S.p.a. è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e la propria mission, nell'esercizio di attività di gestione di fondi pubblici ovvero nell'esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento”*. Inoltre, *“l'investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo, ad eccezione della partecipazione detenuta in F.V.S. S.G.R. S.p.a., la quale è da considerarsi strettamente necessaria per*

le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a.³¹²". Quindi, al di là della qualificazione formale, la Regione evidenzia che dal punto di vista sostanziale detti investimenti partecipativi sono tutti destinati alla dismissione (in questo senso quindi oggetto di un loro specifico percorso di razionalizzazione).

Nonostante l'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale fissato dall'art. 20, D.Lgs. n. 175/2016, si evidenzia che, per ragioni di completezza e di esaustività nonché in accoglimento delle osservazioni espresse dalla Corte dei conti in occasione delle parifiche precedenti, la Regione del Veneto ha fornito, come già avvenuto nel precedente esercizio 2018, una rappresentazione aggiornata del relativo portafoglio d'investimento includendo nel proprio Piano di razionalizzazione periodica approvato con la D.G.R. n. 1816/2019, l'Allegato C avente ad oggetto *"Investimenti partecipativi detenuti da Veneto Sviluppo S.p.a. al 31/12/2018 e successivi aggiornamenti"*. Si evidenzia, altresì, che gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A., essendo temporanei, sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d'investimento.

Alla data del 31 dicembre 2019 il portafoglio partecipativo di Veneto Sviluppo S.p.A. risulta composto da n. 28 partecipazioni (di cui n. 3 partecipazioni soggette a procedure di liquidazione e n. 7 partecipazioni fallite); erano n. 31 partecipazioni al 31 dicembre 2018 e n. 34 partecipazioni al 31 dicembre 2017.

Come evidenziato per le partecipate della Regione, anche nel caso delle società di Veneto Sviluppo S.p.A., si osservano in taluni casi tempi più lunghi del previsto nelle procedure di dismissione nonché la permanenza nel portafoglio partecipativo della società finanziaria regionale di società fallite da numerosi anni (in un caso dal 2011 ed in tre dal 2013). Al riguardo la Regione del Veneto, con nota prot. n. 238847 del 17 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3203 del 18 giugno 2020), ha evidenziato che per le società coinvolte in procedure fallimentari o di liquidazione *la "gestione spetta agli organi giudiziari o della procedura stessa, generando di conseguenza una dilazione dei tempi di chiusura dei processi di dismissione, non direttamente gestibili da Veneto Sviluppo S.p.a. e tantomeno dall'Amministrazione regionale; tali processi sono comunque irreversibili e daranno luogo, seppur in tempi più lunghi, all'effettiva dismissione delle partecipazioni detenute"*.

³¹² Per tale motivo la partecipata F.V.S. S.G.R. S.p.A. è inclusa nel Piano di razionalizzazione della Regione del Veneto, fra le società partecipate indirette da mantenere.

Con riferimento ai generali obblighi di contenimento delle spese di funzionamento, la Regione nel Piano di Razionalizzazione periodica 2019 (giusta D.G.R. n. 1816/2019), in linea con quanto fatto negli esercizi precedenti, ha rinnovato e monitorato gli indirizzi di contenimento delle spese assegnati alle società controllate dall'Amministrazione Regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e tenuto conto degli interventi già intrapresi con i precedenti piani di razionalizzazione ex D.G.R. n. 1813/2018, D.G.R. n. 324/2017 e D.G.R. n. 447/2015.

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate dirette, la Sezione conferma la non completa applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016, da parte delle due partecipate dirette Veronafiore S.p.a e Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione, entrambe in corso di dismissione da parte della Regione.

In particolare, si è riscontrato che la società Veronafiore S.p.A., a partecipazione maggioritaria pubblica, non ha dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non ha un sito "Amministrazione Trasparente", il che comporta implicazioni, anche di tipo sanzionatorio, mentre per la società Veneto Nanotech S.c.r.l., che non ha un proprio sito web in quanto in liquidazione e sottoposta a procedura di concordato, non sono state pubblicate da parte della Regione del Veneto, nel proprio sito "Amministrazione trasparente", le informazioni previste.

A seguito dei rilievi formulati dalla Sezione sulle carenze emerse per dette società in materia di trasparenza, in sede di audizione del 3 luglio 2020 i dirigenti della Regione del Veneto hanno confermato le criticità riscontrate dalla Corte dei conti, peraltro già evidenziate nella Relazione alla parifica dell'esercizio precedente, evidenziando che si tratta in entrambi i casi di società in dismissione. In particolare, per quanto riguarda Veneto Nanotech S.c.r.l. la Regione ribadisce che si tratta di società in liquidazione e soggetta alla procedura di concordato le cui attività sono praticamente chiuse, mentre relativamente a Veronafiore S.p.A. la Regione evidenzia che la quota di partecipazione detenuta è praticamente irrilevante (0,16%), tale da non consentire alla stessa di poter incidere efficacemente sulla governance della società.

La Sezione, pur consapevole della quota irrisoria detenuta dalla Regione del Veneto in Veronafiore S.p.A., nel richiamare le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1134/2017, in particolare ove evidenzia che “...le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti sugli enti, sono chiamate a un'attenta verifica circa l'esatta delimitazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza”, raccomanda la massima attenzione su rispetto dei compiti spettanti in tale ambito alle amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti, in particolare con riguardo alla:

- pubblicità relativamente al complesso di enti controllati o partecipati dalle amministrazioni come previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 33/2013, evidenziando che gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 22 sono previsti anche per le amministrazioni titolari di quote di partecipazione anche minoritaria;
- vigilanza sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza e promozione dell'adozione delle misure: compito specifico delle amministrazioni controllanti è l'impulso e la vigilanza sulla nomina del RPCT e sull'adozione delle misure di prevenzione anche integrative del "modello 231", ove adottato anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzativa, altro).

In merito alla verifica dei risultati d’esercizio delle partecipate regionali, la Sezione pur nell’incompletezza dei dati trasmessi, anche a causa dei provvedimenti urgenti disposti in merito all’emergenza sanitaria pandemica, ha comunque posto in essere le proprie analisi inerenti a tutte le partecipate regionali rientranti nell’elenco 2 “perimetro di consolidamento 2019”, come da D.G.R. n. 1715/2019³¹³.

Con nota del 21 maggio 2020 la Regione del Veneto ha fornito i bilanci delle partecipate, facenti parte del perimetro di consolidamento 2019, che risultavano approvati e quindi utili, al fine della predisposizione del consolidato, precisando tuttavia che “...il numero esiguo dei bilanci ad oggi approvati è riconducibile al fatto che numerose società ed enti si sono avvalsi del lungo

³¹³ In merito all’analisi svolta dalla Sezione, si precisa che la società indiretta VI Holding S.r.l. in liquidazione, in precedenza inclusa nel perimetro di consolidamento 2019 della Regione Veneto (DGR n. 1715/2019), è stata cancellata dal registro delle imprese in data 18 dicembre 2019 a conclusione dell’operazione di fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A. e che pertanto le partecipate regionali analizzate sono state complessivamente n. 28 (n. 8 società + n. 20 enti), e non dunque n. 29 come risultanti dalla DGR n. 1715/2019.

termine previsto dagli artt. 106 e 107, D.L. n. 18/2020³¹⁴, fissato al 30 giugno per gli enti e in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le società. I rimanenti bilanci dei componenti il perimetro potranno essere trasmessi alla capogruppo entro il 10/07/2020 come indicato nelle direttive fornite alle partecipate con nota 03/12/2019 prot. 520526 e come disposto dalla normativa che prevede il termine del 20 luglio. Si specifica inoltre che per AVISP, Esu PD e Sistemi Territoriali S.p.a., dovranno essere forniti i bilanci consolidati essendo tali soggetti capogruppo intermedi...".

Nel dettaglio, si rileva che tutte le società partecipate regionali esaminate (ad eccezione della società Veneto Innovazione S.p.A., di cui non sono ancora disponibili i dati definitivi dell'esercizio 2019, in quanto in attesa di approvazione) hanno fatto registrare al 31 dicembre 2019 un utile d'esercizio, confermando i risultati positivi dello scorso esercizio. Sempre in merito alle società, si è riscontrato che la Regione del Veneto in sede di predisposizione del Rendiconto 2019 ha proceduto all'accantonamento a Fondo perdite società partecipate di un importo pari a euro 44.676,06 (pari al 33% di euro 135.382,00). Nello specifico, tale accantonamento si è concretizzato esclusivamente in relazione all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (società con partecipazione regionale pari al 33% del capitale sociale), laddove l'Assemblea dei soci del 29 maggio 2019 ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 135.382,00.

In riferimento ai risultati d'esercizio 2019 degli enti strumentali regionali rientranti nel perimetro di consolidamento 2019, pur rilevando che i dati trasmessi (solo 14 su 20) risultano per la maggior parte degli enti non ancora approvati dall'organo competente, dall'analisi svolta emerge comunque che la quasi totalità degli enti esaminati hanno registrato risultati positivi (per 12 enti su 14), con solo 2 enti (ESU Padova ed ESU Verona) con perdite, che confermano i risultati negativi registrati nello scorso esercizio.

In sede di audizione del 3 luglio 2020 i Dirigenti regionali pur prendendo atto dei rilievi della Sezione in merito al limitato numero di dati definitivi trasmessi, hanno confermato che il numero esiguo dei bilanci approvati è riconducibile al fatto che numerose società ed enti si sono avvalsi del lungo termine previsto dagli artt. 106 e 107 del D.L. n. 18/2020, fissato al 30 giugno per gli enti e in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le società derivante dalla contingente emergenza sanitaria pandemica.

³¹⁴ D.L. 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Dall'analisi dei flussi finanziari al 31 dicembre 2019, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata la presenza di una rilevante differenza tra impegni ed accertamenti e conseguentemente tra pagamenti e riscossioni. Nel dettaglio, gli accertamenti (euro 31.180.812,28) risultano pari all'8,49% degli impegni (euro 367.240.940,77), mentre le riscossioni (euro 23.732.622,67) risultano pari al 6,64% dei pagamenti (euro 357.203.951,92). Relativamente al Rendiconto consolidato la Sezione evidenzia che quest'anno, a differenza dello scorso esercizio, la Regione del Veneto trasmettendo i dati aggiornati ha reso possibile l'analisi sul Rendiconto consolidato oggetto di parifica (esercizio 2019). Nel dettaglio, dall'analisi delle principali risultanze del Rendiconto consolidato 2019 trasmesso è emerso che il risultato di amministrazione consolidato al 31 dicembre 2019 risulta positivo per euro 911.328.115,38, in miglioramento rispetto all'esercizio precedente dove lo stesso risultava pari a euro 625.925.833,94, anche se permane un rilevante disavanzo al 31 dicembre 2019. Infatti, si rileva che al netto della parte accantonata (euro 2.149.390.445,96) e della parte vincolata (euro 698.614.790,78) il risultato diviene negativo, con un disavanzo al 31 dicembre 2019, pari a euro -1.936.677.121,36, valore tuttavia in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente (euro -2.203.102.541,50). Per quanto riguarda, inoltre, il saldo degli equilibri di bilancio consolidati relativi al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 si è riscontrato che lo stesso risulta positivo per euro 337.217.861,03 ed in considerevole miglioramento rispetto all'esercizio precedente, ove risultava pari a euro -473.133.495,60.

In merito al Bilancio consolidato 2019, considerato che lo stesso sarà approvato entro il 30 settembre 2020, la Sezione ha ritenuto opportuno analizzare, oltre le attinenti attività preliminari necessarie all'approvazione dello stesso per l'esercizio 2019, anche i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2018, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 24 settembre 2019 (con Deliberazione n. 83).

A tal proposito, si evidenzia in particolare che il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto dell'esercizio finanziario 2018, pur chiudendosi con un risultato economico positivo, ovvero un utile consolidato di euro 346.400.268,57, ha tuttavia fatto registrare un decremento rispetto all'utile dell'esercizio precedente, pari a euro 625.275.486,45. Mentre, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale consolidato si sottolinea una rilevante crescita rispetto all'esercizio precedente del Patrimonio Netto (PN) consolidato 2018, pari a +54,34%, in quanto si passa da un PN consolidato 2017 di euro 1.963.041.796,77 ad un PN consolidato 2018 di euro 3.029.742.400,35.

In riferimento al Bilancio consolidato dell'esercizio 2019, ed in particolare alle relative attività preliminari propedeutiche al consolidamento, si rileva che con nota di riscontro prot. n. 201635 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2831 del 21 maggio 2020) la Regione ha trasmesso la D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019 relativa all'individuazione dei componenti del "*Gruppo Regionale del Veneto*" (elenco 1) e del "*Perimetro di Consolidamento 2019*" (elenco 2) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e le direttive regionali inviate agli enti strumentali ed alle società a partecipazione diretta ed indiretta al fine di rendere possibile il processo di consolidamento dei dati di bilancio dei componenti del perimetro di consolidamento.

La Sezione ha riscontrato che rispetto all'esercizio precedente, in recepimento ai propri rilievi, l'elenco 1 "*Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P.*" è stato ampliato di ulteriori n. 12 enti, valutati essere strumentali della Regione a seguito di un'istruttoria condotta dalla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nel corso dell'esercizio 2019.

Per quanto riguarda le verifiche creditorie e debitorie fra la Regione e le proprie partecipate, si rilevano, per l'esercizio 2019, sia dei ritardi istruttori ed organizzativi dovuti prevalentemente all'emergenza sanitaria che delle discordanze emerse in sede di asseverazione che sono state adeguatamente motivate da parte della Regione, situazione tuttavia in miglioramento rispetto agli esercizi precedenti. Si è riscontrato, infatti, in accoglimento dei rilievi avanzati dalla Sezione nella precedente parifica, che la Regione nell'esercizio 2019 ha promosso attività di sensibilizzazione avviate con i rappresentanti degli enti, delle società e delle rispettive strutture regionali di riferimento, al fine di soddisfare l'esigenza di una tempestiva e puntuale comunicazione tra ente/società e Regione nella modalità di contabilizzazione del medesimo fatto gestionale al fine di ridurre le discordanze in sede di asseverazione.

Si è rilevato, altresì, che il Collegio dei Revisori della Regione (verbale n. 45 del 16 giugno 2020) non ha asseverato le risultanze contabili degli Enti Fondazione La Biennale di Venezia ed ARPAV ed ha invitato la stessa Regione del Veneto a monitorare costantemente la società Veneto Strade S.p.A. mettendo in atto una programmazione e un sistema di controllo di gestione efficace, necessari al fine di perseguire l'allineamento delle posizioni creditorie e debitorie disallineate, seppur opportunamente motivate, entro l'esercizio 2020.

In sede di audizione del 3 luglio 2020 i Dirigenti regionali hanno confermato che l'Ente Fondazione La Biennale di Venezia ha comunicato alla Regione di non ritenersi Ente

Strumentale regionale e, pertanto, in contrasto con la stessa Regione, non ha fornito i dati contabili di supporto per il completamento dell'istruttoria; la Regione ha invece ritenuto congrua la mancata asseverazione, da parte del Collegio dei Revisori della Regione, delle risultanze contabili di A.R.P.A.V. in quanto si applicano allo stesso le disposizioni previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, relative al settore sanitario.

In merito alla *governance* si è riscontrato che la Regione del Veneto, a partire del mese di giugno 2019, ha implementato e messo in atto un percorso di sensibilizzazione, rivolto sia agli operatori interni sia a quelli esterni facenti capo alle Società e agli Enti regionali, al fine di ottimizzare la gestione delle registrazioni contabili verso tali soggetti partecipati, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 118/2011, delle normative regionali e delle specifiche disposizioni contabili di settore. Tuttavia, si osserva che tale processo ha subito comunque dei ritardi organizzativi che la Regione attribuisce prevalentemente alla pandemia Covid-19.

In conclusione, alla luce di quanto sopra rilevato la Sezione, pur accogliendo favorevolmente l'implementazione del Gruppo Amministrazione Pubblica, in crescita di ulteriori n. 12 enti rispetto all'esercizio precedente, auspica che lo stesso G.A.P. ed il perimetro di consolidamento comprendano, per i prossimi esercizi, il maggior numero di partecipate regionali al fine di rendere le risultanze del Bilancio consolidato sempre più complete e rappresentative dell'intero "*Gruppo Regione*".

Inoltre, la Sezione raccomanda alla Regione di proseguire il costante monitoraggio dei processi di razionalizzazione delle partecipate regionali, dirette ed indirette, al fine di accelerare le procedure di dismissione programmate e di vigilare adeguatamente sul pieno rispetto da parte delle proprie partecipate della normativa in materia di trasparenza.

7 ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ

7.1 Premessa

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle Regioni la tutela della salute dei cittadini ha importanza primaria e la sanità rappresenta la voce quantitativamente più rilevante del bilancio regionale; per la Regione del Veneto rappresenta nel 2019 oltre l'80 per cento del bilancio.

L'art. 32 della Costituzione, secondo cui "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" si è imposto, in questo momento di emergenza sanitaria senza precedenti nel nostro Paese, quale fondamentale principio cui vanno soggette tutte le altre situazioni soggettive meritevoli di protezione.

La pandemia "COVID-19" che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020, e che è tuttora in corso, rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario e fondamentale la corretta gestione delle risorse allo scopo destinate.

La tutela della salute, infatti, deve necessariamente accompagnarsi alla piena trasparenza e attendibilità della rappresentazione in bilancio delle risorse e degli impieghi della gestione sanitaria, nel rispetto delle regole già dettate dalle norme, in particolare dal D.lgs. 118/2011. Nel contemperamento delle esigenze della salute dei cittadini con quelle di finanza pubblica, risulta fondamentale assicurare, sull'intero territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ovvero la tutela di quel nucleo incompressibile del diritto alla salute che non può essere inciso neppure in ragione della scarsità di risorse e che occorre garantire attraverso opportune scelte allocative di quelle disponibili.

La Corte costituzionale, in plurimi interventi in materia, ha supportato la corretta declinazione di tali principi e la giusta definizione degli ambiti e responsabilità a livello statale e regionale. A fronte della responsabilità statale nella individuazione e predisposizione degli strumenti idonei a consentire la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e di assistenza (LEA), in ossequio all'esigenza di assicurare l'effettività della tutela del diritto alla salute, le Regioni, dal canto loro, devono essere in grado di "separare il fabbisogno finanziario destinato a spese incompressibili da quello afferente ad altri servizi sanitari suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria". Quand'anche la determinazione dei LEA spetti alla competenza del legislatore statale, infatti, l'individuazione del fabbisogno regionale non può che competere alle Regioni,

dovendo i diversi livelli di governo cooperare, ciascuno per la propria parte, al fine di assicurare l'erogazione delle spese "costituzionalmente necessarie".

La sentenza n. 275 del 2016 della Corte costituzionale, ha affermato che i diritti fondamentali, per la loro realizzazione, necessitano della intermediazione e dell'intervento del legislatore, e devono essere supportati dallo stanziamento di idonee risorse finanziarie, affinché non si risolvano in una mera affermazione di principio ed assumano, invece, un "contenuto concreto e reale". Fondamentale, dunque, la programmazione, costituendo, di contro, un vulnus all'effettività dei servizi funzionali al soddisfacimento di tali diritti la indeterminatezza del finanziamento (rectius copertura) delle spese nonché lo stanziamento "promiscuo" di risorse in bilancio (che rende possibile la destinazione delle risorse disponibili a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione dei diritti in questione). La successiva sentenza n. 169 del 2017 ha poi svolto considerazioni di essenziale importanza per la corretta configurazione della tutela sanitaria nelle regioni e per la dialettica finanziaria tra queste ultime e lo Stato. La pronuncia del 2017 parte dalla premessa della necessità, prevista dalla Costituzione (art. 117, comma 2°, lett. m), di garantire su tutto il territorio nazionale i c.d. LEA, appartenenti alla più ampia categoria dei LEP, che, in virtù della previsione normativa di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 49/2009 ("Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento"), si concretizza nella quantificazione delle spese ad essi (LEA) riconducibili, attraverso l'"associazione" tra i costi standard ed i livelli stabiliti dal legislatore statale, con la determinazione, a livello nazionale e regionale, dei "fabbisogni standard costituzionalmente vincolati ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.". Tali fabbisogni standard - prosegue la Consulta - devono essere individuati dallo Stato "in piena collaborazione" con gli enti territoriali e la erogazione delle prestazioni ad essi connesse "deve essere caratterizzata da efficienza ed appropriatezza su tutto il territorio nazionale". Il sistema dei costi e fabbisogni standard, destinato appunto ad assicurare la "precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie" invece comprimibili, tuttavia, non riceve puntuale attuazione, in quanto, a tutt'oggi, si utilizzano ancora criteri di riparto convenzionali, frutto di intese tra Stato e regioni.

Con la recente pronuncia del 10 aprile 2020 n. 62 la suprema Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 di stabilità della Regione Siciliana, è tornata sul tema della corretta finalizzazione delle risorse

assegnate alle regioni per la sanità. La Corte ha ribadito come maggiori risorse destinate alla sanità devono essere destinate a garantire la copertura degli ulteriori oneri sanitari e non possono quindi essere destinate ad altre finalità, anche perché la materia in esame afferisce ai livelli essenziali delle prestazioni tutelati dall'articolo 117, c. 2, lettera m), della Costituzione.

In questa fondamentale sentenza la Corte ha sottolineato la priorità che deve comunque avere la salute dei cittadini, costituzionalmente garantita, rispetto alla decisione politica, determinando la riduzione della discrezionalità del legislatore, il quale, nel processo di allocazione delle risorse, è assoggettato al criterio della priorità della spesa pubblica costituzionalmente necessaria. In particolare, nel ribadire il principio «... secondo cui, «una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo [il diritto alla prestazione sociale di natura fondamentale, esso] non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali» (sentenza n. 275 del 2016), la Corte enuncia: “È evidente che se un programmato, corretto e aggiornato finanziamento costituisce condizione necessaria per il rispetto dei citati parametri costituzionali, la piena realizzazione dei doveri di solidarietà e di tutela della dignità umana deve essere assicurata attraverso la qualità e l'indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute. È in quanto riferito alla persona che questo diritto deve essere garantito, sia individualmente, sia nell'ambito della collettività di riferimento. Infatti, il servizio sanitario e ospedaliero in ambito locale è, in alcuni casi, l'unico strumento utilizzabile per assicurare il fondamentale diritto alla salute. In definitiva, l'intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli essenziali di assistenza – e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi “necessari”, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica.

In tale percorso costituzionalmente orientato la disciplina contabile (art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011) definisce le regole di bilancio che devono supportare le Regioni nella perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, regole che prevedono la scomposizione della spesa obbligatoria ai fini del suo collegamento con l'entrata, avuto particolare riguardo all'estinzione del disavanzo pregresso. L'esito verso la puntuale simmetria tra la spesa sanitaria obbligatoria (LEA) e non obbligatoria e le fonti di copertura costituisce, pertanto, un importante traguardo, propedeutico al raggiungimento della dovuta trasparenza nella regolazione dei trasferimenti al sistema nel suo complesso.

La sanità, attraverso un procedimento graduale e, soprattutto, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, è stata acquisita tra le competenze fondamentali delle Regioni, pur rimanendo allo Stato la determinazione del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, dal quale vengono attinte le risorse necessarie per il funzionamento del servizio sanitario regionale.

Nella dinamica di tali esigenze, risulta, appunto, fondamentale assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, la tutela, cioè, di quel nucleo incompressibile del diritto alla salute che, come chiarito anche recentemente dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 62 del 2020, non può essere inciso neppure in ragione della scarsità di risorse e che occorre garantire attraverso opportune scelte allocative di quelle disponibili. La separata evidenziazione contabile dei costi per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria costituisce, quindi, un obbligo specifico previsto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Il Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 ("Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario") contiene una serie di disposizioni che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, finalizzati a garantire il concorso degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio. Tali principi indicano le corrette modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci.

L'art. 19, al comma 2°, individua gli enti destinatari di tali disposizioni ossia le regioni, gli enti sanitari e gli istituti zooprofilattici. Il successivo art. 20, che si occupa espressamente della "trasparenza" dei conti sanitari e della "finalizzazione delle risorse al finanziamento

dei singoli servizi sanitari regionali”; al comma 1, prevede la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al summenzionato finanziamento, imponendo alle regioni l’adozione, nel proprio bilancio, di “un’articolazione in capitoli, tale da garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa la eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza...”.

Tanto lo Stato che le Regioni devono quindi offrire nei loro bilanci separata (e correlata) evidenza delle entrate e delle spese afferenti al Servizio sanitario, anche “al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento” (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011).

La prima verifica da compiere in questa sede è dunque, quella dell’osservanza dell’obbligo della “esatta perimetrazione” delle entrate e delle uscite, dapprima nella programmazione del bilancio di previsione e poi a consuntivo, e dell’altrettanto “esatta” ricostruibilità, sul versante delle entrate e, in particolare, su quello delle spese, della componente riconducibile ai LEA (art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011).

In quest’ottica, l’individuazione dei capitoli sui quali viene gestita la spesa (e l’entrata) sanitaria, differenziati in base alla natura della finalità della stessa, in modo tale da rendere intellegibile l’entità dei vari impieghi (e dei LEA, in particolare), è essenziale e consente di comprendere la correttezza e l’efficacia della programmazione – quindi, la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate – e lo stato di attuazione del canone del buon andamento dell’amministrazione, nell’ambito della gestione sanitaria.

Le verifiche compiute sui conti della sanità, ossia su quella parte del bilancio regionale dedicata a tale settore, si sono incentrate, quindi, sul rispetto, sostanziale e non soltanto formale, da parte della Regione, delle prescrizioni contenute nel citato art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, oltre che delle altre disposizioni contenute nel Titolo II del decreto finalizzate a garantire la chiara esposizione in bilancio delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti al Servizio Sanitario Regionale.

L’istruttoria ha riguardato soprattutto la configurazione delle spese e delle entrate afferenti al suddetto servizio nelle scritture contabili regionali, nei bilanci, preventivo e consuntivo, dell’esercizio 2019 e la destinazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale agli impieghi previsti dalla legge, limitatamente alla contabilità regionale.

A tal fine, con nota 05 maggio 2020 (prot. C.d.c. 2399/2020) e con successive interlocuzioni con la Regione svolte via mail, sono stati richiesti ed acquisiti i provvedimenti aventi ad oggetto la perimetrazione dei capitoli coinvolti nella gestione sanitaria, adottati nel corso dell'esercizio 2019, i provvedimenti di assegnazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale ed altri elementi utili ai fini dell'analisi.

Sulla scorta degli elementi acquisiti (nota di risposta prot. n. 202044 del 21/05/2020, successive comunicazioni di chiarimenti inviate a mezzo mail da parte della Regione e contraddittorio del 3 luglio 2020), delle risultanze dello schema di rendiconto generale e degli allegati, trasmessi dalla Regione, delle risultanze del bilancio di previsione relativo all'esercizio 2019, con l'ausilio del sistema di gestione della contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), al quale questa Sezione ha accesso, sono stati compiuti accertamenti che hanno condotto ad una serie di osservazioni evidenziate nell'ambito dei successivi capitoli della relazione.

7.2 La Perimetrazione delle entrate e delle spese relative al finanziamento del servizio sanitario regionale

Una delle fondamentali verifiche che caratterizzano l'analisi della gestione finanziaria del settore sanità è il rispetto sostanziale, oltreché formale, dei principi posti alla base delle disposizioni normative novellate dal titolo II del D.lgs. 118/2011 il quale, a far data dall'esercizio 2012, ha introdotto regole per la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale delle Regioni e aziende del Servizio Sanitario Regionale, con riferimento alla quota del bilancio regionale afferente al finanziamento del servizio sanitario.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, che, come ricordato, impone il rispetto di *“un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”*³¹⁵ chiarisce anche che l'individuazione del perimetro sanitario deve essere tale da

³¹⁵ Così dispone l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, così rubricato *“Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali”* al comma 1 recita:

“Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze:

A) Entrate:

consentire *“la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso”*.

Per adempiere a tale obbligo è necessario, quindi, che già dal bilancio di previsione, nonché dagli atti successivi sino al rendiconto, sia possibile raffrontare *immediatamente*, sulla base delle articolazioni previste dal menzionato art. 20 comma 1, punti A) e B) del D.Lgs. n. 118/2011, la natura delle risorse acquisite con i relativi impieghi.

Gli obiettivi sottesi a tale previsione sono correlati all'esigenza di garantire la *trasparenza* dei conti sanitari nonché la *finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*.

La Regione nelle proprie memorie pervenute il 02/07/2020³¹⁶, confermate in sede di contraddittorio del 03/07/2020, ha rappresentato di essersi avvalsa della possibilità di differimento dei termini contenuta nell'art. 107, comma 3, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 per l'approvazione dei bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2019 e del bilancio consolidato del Servizio sociosanitario regionale per l'esercizio stesso. Pertanto, non essendo al momento noti i risultati d'esercizio delle Aziende gli equilibri complessivi del sistema sanitario del Veneto per il 2019 potranno essere valutati successivamente.

a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;

b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;

d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988;

B) Spesa:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back;

b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;

d) spesa per investimenti in ambito sanitario con separata evidenza degli interventi per edilizia sanitaria finalizzati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988.”

³¹⁶ Nota prot. n. 259817 del 01/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3452 del 02/07/2020) e Nota prot. n. 261277 del 02/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3455 del 02/07/2020).

7.2.1 Perimetrazione nel bilancio di previsione 2019

La concreta applicazione da parte della Regione del principio di *perimetrazione*, così come individuato dall'art. 20 citato, era già stata più volte oggetto di rilievi da parte di questa Corte, da ultimo in sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2018³¹⁷. In tale sede questa Sezione ha evidenziato la non completa attuazione, già dalla fase previsionale, del dettato normativo sia a livello formale che, come conseguenza, a livello sostanziale.

Il Bilancio di previsione 2019-2021 della Regione è stato approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45; con Decreto 28 dicembre 2018, n. 12 il Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021 previsto dall'art. 39, co. 10, del D.Lgs. 118/2011³¹⁸, individuando i centri di responsabilità titolari della gestione delle risorse stanziato sui capitoli di entrata e di spesa e, altresì, individuando i capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario.

Per inciso va rilevato che, con riferimento alle Aziende del servizio sanitario regionale, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR (Aziende sanitarie + Azienda Zero) previsto dall'art. 32 c. 4 del D.Lgs. 118/2011, risulta approvato con Delibera di giunta n. 246 del 8 marzo 2019 e, pertanto, in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Anche per il 2019 quindi l'unico documento sul quale poter effettuare un'analisi, a preventivo, dei capitoli inseriti nel perimetro sanitario è l'allegato B) al Decreto n. 12/2018 denominato: "*Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario*". Tale allegato, seppur rappresenti lo strumento essenziale per la programmazione finanziaria del bilancio regionale in quanto fornisce una distinta evidenza dei capitoli del perimetro sanitario rispetto a tutti gli altri capitoli del bilancio regionale, non può, per sua natura, ritenersi conforme alla classificazione richiesta dall'art. 20, comma 1, già citato, mancando della necessaria completezza informativa.

³¹⁷ Relazione di accompagnamento alla delibera 195/2019/PARI del 12 luglio 2019.

³¹⁸ "Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la giunta approva, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macro-aggregati. Tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio. L'ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macro-aggregati in capitoli ai fini della gestione e di rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese. I capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti di cui all'art. 4"

È stata pertanto necessaria, anche per il 2019, una riclassificazione operata da parte della Sezione con l'ausilio delle informazioni sui capitoli fornite in tabella *excel* dalla Regione, in sede di istruttoria (nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2399 del 5 maggio 2020).

Gli stanziamenti iniziali delle entrate in conto competenza per l'area sanitaria, iscritti nel bilancio di previsione 2019, sono esposti nella tabella 1, la quale riproduce, in sintesi, il contenuto del Bilancio Finanziario Gestionale (per i capitoli del perimetro sanitario) 2019-2021, così come previsto dall'art. 39, co. 13, del D.Lgs. 118/2011³¹⁹.

³¹⁹ "Al bilancio finanziario gestionale di cui al comma 10 è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, ove previsto, per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Se il bilancio gestionale della regione risulta articolato in modo da distinguere la gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, tale allegato non è richiesto."

Tabella 1 - Entrate e spese del perimetro sanitario nel bilancio di previsione 2019

ENTRATE DEL PERIMETRO SANITARIO (Lett A) art. 20 D.Lgs. 118/2011)		N. capp. gestiti in c/competenza	Stanziamenti iniziali di competenza	SPESA DEL PERIMETRO SANITARIO (Lett B) art. 20 D.Lgs. 118/2011)		N. capp. gestiti in c/competenza	Stanziamenti iniziali di competenza
classificazione art. 20	sotto voci regionali			classificazione art. 20	sotto voci regionali		
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente compresa la mobilità attiva	<i>a1) Finanziamento indistinto (compresa mobilità attiva, eccedenze gettiti/fondo di garanzia)</i>	6	9.166.595.691	a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	<i>a1) Finanziamento indistinto (compresa mobilità passiva, saldo mobilità e restituzione gettiti)</i>	26	9.166.595.691
	<i>a2) Finanziamento vincolato statale</i>	9	256.133.857		<i>a2) Vincolate statali</i>	9	256.133.857
	<i>a3) Altre entrate</i>	4	4.549.000		<i>a3) altre spese</i>	6	4.549.000
	SUBTOTALE	19	9.427.278.548		<i>a4) pay back</i>	1	34.000.000
	SUBTOTALE			SUBTOTALE		42	9.461.278.548
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente incluso pay-back	<i>b1) finanziamento livelli aggiuntivi assistenza</i>	0	0	b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA	<i>b1) finanziamento livelli di assistenza superiori ai LEA</i>	1	80.000
	<i>b2) pay-back</i>	3	34.000.000		SUBTOTALE	1	80.000
	SUBTOTALE	3	34.000.000				
c) Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso		0	0	c) Spesa sanitaria per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso		0	0
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario	<i>d1) Investimenti per edilizia sanitaria (art. 20, L. 67/88)</i>	1	58.244.649	d) Spesa per investimenti in ambito sanitario	<i>d1) spese per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988</i>	1	58.244.649
	<i>d2) Altri investimenti</i>	0	0		<i>d2) altre spese in conto capitale non finanziate ai sensi dell'art. 20, L. 67/88</i>	0	0
	SUBTOTALE	1	58.244.649		SUBTOTALE	1	58.244.649
TOTALE ENTRATE (al netto delle partite di giro)		23	9.519.523.197	TOTALE SPESE (al netto delle partite di giro)		44	9.519.603.197
Partite di giro		2	2.351.000.000	Partite di giro		2	2.351.000.000
TOTALE ENTRATE		25	11.870.523.197	TOTALE SPESE		46	11.870.603.197

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del BFG 2019-2021 allegato B) - Regione del Veneto

Come si può evincere dalla tabella 1, sono 23 i capitoli di entrata con previsioni di competenza per il 2019, ai quali corrispondono 44 capitoli di uscita (non considerando i capitoli per partite di giro).

Occorre sottolineare che all'interno del BFG (Bilancio finanziario gestionale) del perimetro sanitario sono presenti molti altri capitoli che non presentano uno stanziamento di competenza ma solo uno stanziamento iniziale di cassa o dei residui presunti provenienti dall'esercizio precedente e precisamente sono presenti ulteriori:

- 56 capitoli di entrata,
- 93 capitoli di spesa.

Ciò è dovuto anche allo "strutturale" disallineamento temporale sempre presente tra il ciclo di bilancio regionale e quello della sanità il quale risponde a processi decisionali non governabili, statali o interregionali (Conferenza Stato-Regioni), primo fra tutti l'iter di approvazione del riparto delle risorse destinate al finanziamento dei servizi sanitari regionali³²⁰.

Gli stanziamenti iniziali pertanto rappresentano valori di competenza stimati sulla base dell'esercizio precedente³²¹ poiché solo con l'approvazione del provvedimento di riparto nazionale per il settore sanitario - che generalmente avviene nel primo semestre dell'anno in gestione - si ha la certezza dei volumi delle risorse annuali a disposizione e si possono, di conseguenza, adattare le relative poste finanziarie in bilancio, mediante variazioni su capitoli perimetrati già esistenti o istituzione di nuovi capitoli.

A tale ultimo proposito occorre sottolineare come, a livello previsionale, non sia possibile verificare, tramite un apposito documento allegato, l'esistenza o meno di capitoli di nuova istituzione all'interno del perimetro, l'eliminazione di altri non più finanziati o infine lo spostamento di capitoli da fuori perimetro all'interno dello stesso e viceversa.

Sarebbe auspicabile che la Regione inserisse, sia all'interno del bilancio di previsione che del rendiconto, un allegato nel quale esporre i cambiamenti del perimetro rispetto al precedente esercizio, nonché rendere evidenti le relative motivazioni.

³²⁰ Per l'esercizio 2019 il riparto nazionale è avvenuto con Intesa Stato-Regioni rep. Atti 88/CSR/2019 e rep. Atti n. 90/CSR/2019 del 06.06.2019 e intesa rep. Atti n. 192 CSR/2019 del 28.11.2019.

³²¹ Come conferma la Delibera di Giunta regionale n. 333 del 26.03.2019 che assegna le risorse del FSR per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019 e 2020: *"nelle more dell'adozione degli atti formali di determinazione del fabbisogno sanitario standard e relative fonti di finanziamento per gli esercizi 2019 e 2020, il quadro finanziario di riferimento da assumere ai fini della determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il prossimo biennio è necessariamente quello determinato dai provvedimenti statali di riparto riferiti al corrente esercizio, in quanto gli unici attualmente disponibili"*.

La Regione nel corso dell'istruttoria sul rendiconto, con propria nota prot. 202044 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2834 del 21.05.2020), ha inviato un elenco di provvedimenti successivi all'approvazione del Bilancio di previsione, con i quali ha, nel corso dell'esercizio e attraverso successive variazioni al bilancio, modificato la dotazione finanziaria dei capitoli perimetrati o inserito ulteriori capitoli all'interno del perimetro come si dirà più avanti trattando del rendiconto.

Per quanto riguarda il punto specifico relativo alla rappresentazione, all'interno del bilancio di previsione annuale e pluriennale, di *un'esatta perimetrazione* dei capitoli di entrata e spesa che attengono alla gestione delle risorse finanziarie *determinate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento*, la Regione, in sede istruttoria, ha tenuto a comunicare che *"già nel bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022³²² il perimetro sanitario è rappresentato in apposito paragrafo della nota integrativa al bilancio di previsione con una modalità che consente la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte - in questo caso - nel bilancio di previsione regionale"*.

Sul punto, pertanto, si rimanda a successivi adempimenti della Sezione per la verifica del rispetto del dettato normativo relativo all'art. 20 comma 1 del D.lgs. 118/2011 per i successivi esercizi finanziari.

Per quanto attiene agli importi che risultano dalla rielaborazione contenuta nella Tabella 1 si segnala intanto una squadratura tra le entrate e le spese complessive (-80.000 euro per maggiori spese) riferita al capitolo **101803/U** *"Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - azioni regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)"* di spesa corrente, a finanziamento regionale (non associato a nessun capitolo di entrata) che risulta classificato (prospetti regionali *excel*) alla lett. b1), ma che riporta esplicitamente nella descrizione la lett. a).

La conseguenza è una inesatta rappresentazione del capitolo in esame che, da un lato è inserito tra le spese a finanziamento regionale, dall'altro, nella descrizione farebbe supporre che si tratti di un capitolo finanziato con risorse statali.

Il capitolo risulta avere poi solo uno stanziamento finale, dei mandati in conto residui per 30.000 euro ed economie di competenza per l'intero stanziamento di 80.000 euro.

³²² Approvati con L.R. 25 novembre 2019, n. 46 pubblicata sul Bur n. 137 del 29 novembre 2019.

Occorre segnalare che il capitolo in questione ha subito alterne vicende negli ultimi esercizi, opportunamente segnalate nei precedenti giudizi di parifica (es. 2017 e 2018), nel 2017 risulta classificato tra le spese sanitarie aggiuntive a finanziamento regionale mentre nel 2018 viene ricompreso tra i capitoli relativi al finanziamento dei LEA.

In merito alla perimetrazione nel bilancio di previsione 2019 la Regione ha fatto pervenire alcune note delle varie aree interne coinvolte. In particolare, l'Area Risorse Strumentali, cui l'Area Sanità ha rinviato, nelle proprie controdeduzioni acquisite dalla Sezione il 02/07/2020, ha ripercorso l'iter di approvazione dell'intero ciclo di bilancio (...l'art. 9, comma 2, L.R. 29.11.2001, n. 39, recependo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, stabilisce che annualmente il Segretario Generale della Programmazione con suo decreto approva il Bilancio Finanziario Gestionale. Con medesimo atto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011, si approva il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario individuate dall'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 denominato "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 - art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011". In corso d'anno, su esplicita delega del Segretario Generale della Programmazione, il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria provvede a tutti gli atti che si dovessero rendere necessari per recepire, nel "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, D.Lgs. 118/2011 (art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011)", eventuali modifiche derivanti dalla gestione dell'ente, previa richiesta del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, precisando che eventuali divergenze in ordine ai capitoli da perimetrare, saranno istruite coinvolgendo, ai sensi dell'art. 10, L.R. 31.12.2012, n. 54, il Segretario Generale della Programmazione...). La stessa ha puntualizzato che è "...di tutta evidenza, pertanto, che la perimetrazione e descrizione dei capitoli in materia sanitaria sia di competenza dell'Area Sanità e Sociale. Si segnala, con l'occasione, che la Direzione Bilancio e Ragioneria è in attesa delle opportune determinazioni dall'Area Sanità e Sociale a fronte delle richieste di classificazione dei capitoli perimetrati sanità pervenute con nota 31.03.2020 prot. 138689, del Direttore Generale, prontamente evasa con propria nota 07.04.2020 prot. 148027...".

Con riferimento a quanto osservato in precedenza dalla Sezione in ordine all'opportunità di inserimento, sia all'interno del bilancio di previsione che del rendiconto, un allegato nel quale esporre i cambiamenti del perimetro rispetto al precedente esercizio, la Regione ha controdedotto che l'allegato da inserire non risulta tra gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e che la stessa (Area Risorse Strumentali) si è posta a disposizione per recepire,

per la parte afferente alla gestione delle risorse sanitarie, nelle “note integrative” (nel caso di bilancio di previsione) o nelle “relazioni della gestione (nel caso di Rendiconto Generale) gli eventuali ed ulteriori schemi predisposti dall’Area Sanità e Sociale ritenuti opportuni, come da ultimo avvenuto nella “Nota integrativa al Bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022”.

Infine, si evidenzia che l’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, per quanto concerne l'osservazione relativa alla squadratura tra gli stanziamenti iniziali delle entrate e spese complessive del perimetro sanitario 2019, ha precisato, nelle proprie memorie del 02/07/2020, confermate in sede di contraddittorio del 03/07/2020, che essa è “...riconducibile completamente allo stanziamento sul capitolo di spesa n. 101803 che - in quanto finanziato con risorse proprie del bilancio regionale - non è rappresentato con una diretta correlazione con uno specifico capitolo di entrata. Per quanto riguarda la classificazione di tale capitolo, occorre considerare che l'intervento che con esso viene finanziato, in base alla revisione effettuata sui nuovi LEA, è stato fatto rientrare in tale ambito. Conseguentemente nell'esercizio 2019 non è stato effettuato alcun impegno su tale capitolo che è stato rappresentato nella voce b1) delle tabelle inviate in quanto appartenente alla Missione 13 e Programma 02. Nell'esercizio 2020 il capitolo non è più finanziato...”.

7.2.2 Gestione dei capitoli perimetrati nel rendiconto 2019

Per quanto riguarda l’attuazione di un’esatta perimetrazione nella fase del rendiconto, a differenza degli esercizi precedenti, e del bilancio di previsione, la Regione del Veneto ha provveduto, nel 2019, ad inserire all’interno della Relazione sulla gestione, allegata al D.D.L. sul rendiconto, nella parte esplicativa del perimetro sanitario, prospetti di sintesi del perimetro stesso la cui costruzione, secondo quanto specificato dalla stessa amministrazione nel documento in esame, si è basata sui documenti che hanno accompagnato il ciclo di bilancio, a cominciare dalla programmazione delle risorse finanziarie determinata dall’approvazione del bilancio di previsione e proseguita con la Deliberazione n. 333 del marzo 2019 che approvava (nelle more del definitivo riparto statale) il riparto del FSR per gli esercizi 2019 e 2020. Successivamente con Deliberazione n. 1835 del dicembre 2019, è stata recepita l’assegnazione delle risorse del FSR per il 2019 disposta dalla Intese della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano, rep. atti n. 88/CSR/2019, rep. atti n. 90/CSR/2019 e rep. atti n. 192/CSR/2019³²³.

I prospetti inseriti dalla Regione mostrano, per la gestione di competenza, attraverso successivi livelli di maggiore dettaglio (fino all'esposizione dei capitoli delle entrate e delle corrispondenti spese), la suddivisione delle risorse e degli impieghi del perimetro sanitario secondo la classificazione del più volte citato art. 20 del D.lgs. 118/2011 riportando ulteriori sotto-voci codificate dalla stessa Regione come di seguito elencate³²⁴:

Entrata (A)³²⁵

- a) *“Finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio”*
- *codice a1 “FSR indistinto compresa mobilità attiva e eccedenze gettiti/fondo di garanzia”;*
 - *codice a2 “Vincolate statali”;*
 - *codice a3 “Altre entrate”;*
- b) *“Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da payback e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale”*
- *codice b1 “Finanziamento dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA”;*
 - *codice b2 “payback”;*
- d) *“Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988”*

³²³ Intese riferite rispettivamente al riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2019, al riparto delle quote premiali 2019 ed al riparto degli Obiettivi del Piano Sanitario Nazionale 2019.

³²⁴ Stessa classificazione presente nella tabella rielaborata dalla Sezione nel paragrafo del bilancio di previsione.

³²⁵ Per quanto riguarda la lett. c) *“Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso”* la Regione, nell'apposito paragrafo della relazione sulla gestione, allegato al rendiconto, denominato *“Perimetro sanitario”* dichiara che *“non sono state previste risorse da acquisire e impegnare in quanto la fattispecie non sussiste.”*

- *codice d1* "interventi per edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20, della L. n. 67/88";
- *codice d2* "Altri interventi in conto capitale non finanziati ai sensi dell'art. 20, L. n. 67/88".

Spesa (B)

- a) *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back"*
- *codice a1* "FSR indistinto compresa mobilità passiva e restituzione gettiti";
 - *codice a2* "Vincolate statali";
 - *codice a3* "Altre spese sanitarie";
 - *codice a4* "pay back";
- b) *"Spesa sanitaria aggiuntiva corrente per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;*
- *codice b1* "spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori ai LEA"
- d) *"Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988"*
- *codice d1* "Interventi per edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988";
 - *codice d2* "Interventi per edilizia sanitaria non finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988".

Nella tabella sottostante (Tabella2) si riepilogano le risultanze complessive del perimetro sanitario, evidenziando per ogni macro aggregato i valori dello stanziamento finale di competenza (per entrata e spesa), degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa, così come esposte dalla Regione nella predetta relazione sulla gestione³²⁶.

³²⁶ Gli importi coincidono con quanto indicato nel Bilancio finanziario gestionale 2019 relativo al perimetro sanitario (All.9 al rendiconto)

Tabella 2 – Entrate e spese di competenza del perimetro sanitario rendiconto 2019

RIEPILOGO PERIMETRO SANITARIO RENDICONTO 2019								
ENTRATA PERIMETRO (A)			SPESA PERIMETRO (B)					
D.LGS. 118/2011, ART. 20, C.1	COMPETENZA FINALE	ACCERTAMENTI	D.LGS. 118/2011, ART. 20, C.1		COMPETENZA FINALE	IMPEGNI		
TOTALE LETT. a)		9.646.731.754,27	9.586.148.327,89		TOTALE LETT. a)		9.718.171.900,57	9.636.943.580,80
a1	FSRINDISTINTOCOMPRESAMOBILITA'ATTIVAECCEDENZEGETTITI/FONDODIGARANZIA	9.315.209.089	9.282.651.415	a1	FSR INDISTINTO COMPRESA MOBILITA' PASSIVA, SALDO MOBILITA' E RESTITUZIONE GETTITI	9.315.209.089	9.282.651.415	
a2	VINCOLATE STATALI	326.709.671	298.393.777	a2	VINCOLATE STATALI	327.302.856	291.692.700	
a3	ALTRE ENTRATE	4.812.994	5.103.136	a3	ALTRE SPESE	5.581.959	1.071.471	
				a4	PAY BACK	70.077.996	61.527.994	
TOTALE LETT. b)		69.782.656,43	61.260.861,34		TOTALE LETT. b)		80.000,00	-
b1	FINANZIAMENTODEI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI RISPETTO AILEA	-	-	b1	SPESE SANITARIA AGGIUNTIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	80.000	-	
b2	PAYBACK	69.782.656	61.260.861					
TOTALE LETT. c)		-	-		TOTALE LETT. c)		-	-
TOTALE LETT. d)		68.387.516,22	68.387.516,22		TOTALE LETT. d)		68.387.516,22	68.387.516,22
d1	INTERVENTI PER EDILIZIA SANITARIA FINANZIATA AI SENSI DELL'ART. 20, L. 67/88	58.244.649	58.244.649	d1	SPESE PER EDILIZIA SANITARIA FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 20, L. 67/88	58.244.649	58.244.649	
d2	ALTRI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE NON FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 20, L. 67/89	10.142.867,29	10.142.867,29	d2	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE NON FINANZIATE AI SENSI DELL'ART. 20, L. 67/88	10.142.867,29	10.142.867,29	
TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO		9.784.901.926,92	9.715.796.705,45		TOTALE ESCLUSE PARTITE DI GIRO		9.786.639.416,79	9.705.331.097,02
PG	PARTITE DI GIRO	2.351.009.988	1.849.164.099	PG	PARTITE DI GIRO	2.351.009.988	1.849.164.099	
TOTALE COMPRESSE PARTITE DI GIRO		12.135.911.914,94	11.564.960.804,53		TOTALE COMPRESSE PARTITE DI GIRO		12.137.649.404,81	11.554.495.196,10

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

Come è indicato anche dalla Regione nella Relazione sulla gestione, non sono rappresentati i capitoli che risultano movimentati solo per la parte dei residui o capitoli che pur inseriti nel perimetro sanitario secondo la classificazione del sistema contabile Nu.S.I.Co. non risultano affatto movimentati.

Occorre precisare che la Regione, su richiesta della Sezione, con nota del 21 maggio 2020 (prot. C.d.c. 2384/2020), ha prodotto una serie di tabelle (in formato *excel*) contenenti l'elenco di **tutti** i capitoli perimetrati sia in parte entrata che in parte spesa valorizzati sia per la gestione della competenza che per quella dei residui.

Con l'ausilio di tali tabelle si è potuta rilevare la presenza, nel perimetro sanitario di:

- complessivi **116** capitoli gestiti in **entrata** di cui 72 gestiti in conto competenza (compresi 3 capitoli per partite di giro), 44 con solo residui di cui 11 movimentati nel 2019, e 6 capitoli che non risultano movimentati né in c/competenza che in c/residui³²⁷ ;
- complessivi **169** capitoli gestiti in parte **spesa** di cui 85 gestiti in conto competenza (tra questi 13 senza alcun impegno ma con economie in c/competenza), 72 con soli residui di cui 26 movimentati e 12 capitoli che non risultano movimentati né in c/competenza che in c/residui.

Come già evidenziato i prospetti che individuano il perimetro sanitario, inseriti per la prima volta dalla Regione, all'interno del rendiconto secondo la classificazione dell'art. 20, non ricomprendono la gestione dei residui, pertanto espongono solo i 72 capitoli di entrata e gli 85 capitoli di spesa.

Il Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2019, inserito come "Allegato 9" nel D.D.L. del rendiconto, invece, riporta 110 capitoli in entrata e 157 capitoli in uscita non essendo riportati i 6 capitoli d'entrata e 12 in uscita che non hanno registrato alcuna movimentazione nel 2019.

Si esprime perplessità sulla permanenza, nel perimetro, di tali capitoli privi di qualsivoglia movimentazione.

A livello generale, pertanto, pur prendendosi atto dell'inserimento, all'interno della documentazione che forma parte integrante del rendiconto, di informazioni che contribuiscono a rendere maggiormente comprensibile, e di conseguenza trasparente, la

³²⁷ Da un controllo del sistema di contabilità regionale i capitoli in esame risultano avere uno stanziamento di cassa iniziale (per residui presunti) poi azzerato con variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2018.

gestione delle risorse che attengono al perimetro sanitario, non si può non sottolineare che il perimetro sanitario è tuttora declinato in modalità differenti a seconda del tipo di documento che si va ad analizzare (bilancio di previsione, BFG, rendiconto, sistema informativo contabile) rendendo la ricostruzione delle risorse e degli impieghi che attengono alla tutela della salute quale "bene pubblico", quanto meno impervia.³²⁸

In merito all'osservazione relativa alla mancata rappresentazione della gestione dei residui la Regione del Veneto, nelle proprie controdeduzioni del 02/07/2020, confermate in sede di contraddittorio del 03/07/2020, ha precisato che i prospetti del perimetro sanitario a consuntivo, sono stati elaborati per fornire la rappresentazione della gestione di competenza (accertamenti e impegni) dei capitoli perimetrati, in linea con quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del D.lgs. 118/2011 nel nuovo quadro normativo determinato dalla L.R. 19/2016. Tale normativa, in particolare, delinea il nuovo quadro operativo, all'interno del quale si colloca la funzione di responsabile della gestione sanitaria accentrata di cui all'art. 22 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. stabilendo - all'art. 2 comma 1 - che ad Azienda Zero spettano tra l'altro le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità, per la quale, in particolare, il perimetro sanitario costituisce il riferimento.

Infatti, a partire dal 1/1/2017, come previsto dalla D.G.R. n. 52/2017 (riportata nell'allegato 01 della DGR 52 del 27/01/2017) è stata disposta una separazione della gestione contabile ante 31/12/2016 rispetto alla gestione dal 1/1/2017. In termini generali ciò ha comportato che, a partire dall'esercizio finanziario 2017, la gestione delle risorse perimetrata sanità nel bilancio di previsione regionale, si distingue in relazione al fatto che riguardi: la "nuova" gestione in competenza attraverso Azienda Zero; ovvero la gestione "pregressa" relativa ai residui passivi degli esercizi 2016 e precedenti. In sede di Rendiconto 2020, in recepimento

³²⁸ Si richiama in proposito quanto riportato nella relazione allegata alla deliberazione n. 266/2018/PARI del 6 luglio 2018 sul rendiconto 2017, circa la Sentenza Corte costituzionale n. 184/2016: "In merito, la Corte costituzionale ha chiarito che il bilancio è "funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività e a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato (...)"; aggiungendo che "Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche".

di quanto osservato dalla Corte, la Regione ha assicurato che provvederà a fornire separatamente anche l'informazione relativa alla gestione in conto residui sui capitoli del perimetro sanitario.

Dalle controdeduzioni pervenute, ugualmente rappresentate da note interne alla Regione, emerge una ancora non chiara definizione delle competenze sul tema³²⁹.

Con l'ausilio delle tabelle inviate nel corso della fase istruttoria, oltre che del sistema informativo di contabilità regionale Nu.S.I.Co., la Sezione ha potuto effettuare apposite analisi ed approfondimenti al fine di valutare la rispondenza della gestione contabile del perimetro sanitario ai dettami del titolo II del decreto 118/2011.

Si è verificato innanzi tutto il rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del D.lgs. 118/2011 il quale prescrive che:

“Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le regioni:

- a) **accertano ed impegnano** nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, e le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate. Ove si verifichi la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, detto evento è registrato come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente;*
- b) **accertano ed impegnano** nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso.³³⁰”*

Per quanto riguarda il punto *a)* della norma citata, e prendendo in considerazione le macro - voci *a)* e *b)* si può osservare, sempre dalla **tabella 2**, una squadratura tra accertamenti e impegni complessivi come di seguito indicata:

Accertamenti complessivi euro	9.647.409.189
Impegni complessivi euro	9.636.943.580
Differenza euro	10.465.608

³²⁹ L'Area Sanità e Sociale dichiara che “...Per l'eventuale riscontro in merito alla permanenza di capitoli privi di movimentazione sul perimetro sanitario, nonché alle diverse rappresentazioni del perimetro sanitario a livello di Bilancio di Previsione, BFG, Rendiconto o sistema informativo contabile si rinvia alla valutazione della struttura regionale preposta al bilancio e ragioneria”. L'Area Risorse Strumentali con nota prot. 259817 del 01/07/2020 indirizzata alla Segreteria Generale della Programmazione (e non pertanto alla Sezione) su tale punto “Gestione dei capitoli perimetrati nel rendiconto 2019” ha ribattuto: “...Si rinvia ad ogni valutazione ritenuta opportuna dall'Area Sanità e Sociale...”. In sede di contraddittorio del 03/07/2020 il rappresentante dell'Area Risorse Strumentali ha evidenziato l'intenzione di una sempre maggiore sinergia tra l'Area Sanità e Sociale e l'Area Risorse Strumentale al fine di raggiungere in tempi brevi un definitivo perfezionamento dell'intero quadro relativo all'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese inerenti al finanziamento del servizio sanitario regionale.

³³⁰ Il punto *b)* non riguarda la Regione del Veneto che non presenta disavanzo pregresso.

La differenza sopra esposta non dipende dall'aggregato identificato con il codice **a1) "FSR indistinto compresa mobilità"**, dove risulta propriamente accertata e impegnata la quota pari a € 9.282.651.415 corrispondente al finanziamento sanitario indistinto, compresa mobilità (attiva e passiva) e quota premiale³³¹ bensì dai successivi che si vanno ad esporre. Per l'aggregato identificato con la codifica **a2) "Vincolate statali"** si riscontra una differenza tra accertamenti e impegni complessivi come di seguito indicato³³²:

Accertamenti complessivi euro	298.393.777
Impegni complessivi euro	291.692.700
Differenza euro	6.701.076

Risultano quindi maggiori accertamenti rispetto agli impegni.

Anche per l'aggregato **a3) "Altre entrate/altre spese"** si riscontra una differenza tra accertamenti e impegni complessivi:

Accertamenti complessivi euro	5.103.136
Impegni complessivi euro	1.071.471
Differenza euro	4.031.665

Per queste due categorie di entrata e spesa, pertanto, non risulta rispettato il dettato normativo.

L'aggregato codificato **a4) "Payback"** in parte spesa, che risulta finanziato dalla codifica **b2) "Payback"** in parte entrata, presenta concordanza di importi tra accertamento e impegno complessivo³³³.

Con riguardo a quanto appena rilevato si conferma quanto già espresso dalla Sezione, sul punto specifico, nella relazione di accompagnamento alla parifica per l'esercizio 2017, in merito a quanto controdedotto dalla Regione: *"Quanto alla affermazione che la gestione delle entrate e delle spese del perimetro sanitario "non necessariamente si traduce in accertamenti ed impegni correlati di pari importo" e che, quando esse non corrispondono "le risorse non impegnate*

³³¹ L'importo di euro 9.282.651.415,00 fa riferimento ai seguenti valori:

- euro 8.838.700.548,00 relativi al Fondo sanitario regionale indistinto 2019 comprensivo delle quote premiali (euro 2.192.461);
- euro 443.950.867,00 relativi alla mobilità sanitaria attiva;
- euro 278.943.568,00 relativi alla mobilità sanitaria passiva;
- euro 165.007.299,00 relativo al saldo della mobilità sanitaria.

³³² Vedasi oltre per ulteriore discrasia rilevata da confronto con i dati trasmessi al MEF.

³³³ Tenendo conto della spiegazione fornita dalla stessa Regione a margine della tabella relativa alla contabilizzazione del "pay-back"

confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere oggetto di reiscrizione ed impegno negli esercizi successivi", si osserva che la Regione, allo scopo di rendere possibile l'accertamento della corrispondenza delle quote accantonate/vincolate ed, in definitiva, l'accertamento dell'effettivo utilizzo delle risorse che affluiscono nei capitoli del perimetro sanitario all'interno del perimetro medesimo, avrebbe dovuto produrre un dettaglio delle somme reiscritte, con indicazione dei relativi capitoli."

Con riferimento agli scostamenti tra il totale degli accertamenti e degli impegni la Regione nelle proprie memorie del 02/07/2020 ha precisato che occorre innanzitutto considerare che lo scostamento tra accertamenti ed impegni al netto delle somme impegnate su reiscrizione in conto avanzo, è complessivamente pari ad euro 12.123.098,30, come indicato nella tabella seguente:

SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2019 E NON IMPEGNATE	12.123.098,30
SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2019 SU REISCRIZIONE IN CONTO AVANZO	-1.657.489,87
TOTALE	10.465.608,43

A tal riguardo, la Regione ha fornito il relativo dettaglio per ciascuna voce e ha specificato che *"...per quanto è stato possibile appurare sulla scorta delle informazioni acquisite dalle strutture competenti, gli scostamenti sono riconducibili alle tempistiche del procedimento dell'impegno di spesa che risulta condizionato dalla dinamica delle entrate, sia per quanto riguarda il momento temporale (per entrate incassate ed accertate a ridosso della fine dell'esercizio, non si è potuto concludere la procedura per il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio) sia per quanto riguarda l'ammontare effettivo (per le entrate non quantificabili ex ante, la disposizione della relativa spesa richiede la determinazione a consuntivo delle risorse disponibili)..."*.

In aggiunta a quanto appena rilevato, occorre segnalare che da un esame del verbale del "Tavolo di verifica degli adempimenti regionali" riferito ai conti economici del SSR del IV trimestre 2019³³⁴, per quanto riguarda, in particolare, le **risorse vincolate** provenienti dallo Stato, risulta uno scostamento tra gli importi accertati ed impegnati risultanti dalla tabella del perimetro inserita nel rendiconto e quelli risultanti dal verbale in argomento.

³³⁴ Verbale del 14 maggio 2020 trasmesso, per le vie brevi, dalla Regione in data 23 giugno 2020 e acquisita al protocollo Corte dei conti n. 3256, pari data.

Lo scostamento viene riportato nella tabella sottostante:

Risorse vincolate statali (scostamento)			
	da perimetro sanitario (voci a2)	da verbale Tavolo adempimenti IV trimestre 2019	differenza
Importi accertati	298.393.777	198.699.129	99.694.648
Importi impegnati	291.692.700	198.699.129	92.993.571

Confrontando la documentazione appare evidente che i capitoli inseriti nel perimetro sanitario sono molti di più rispetto a quelli ricompresi nel verbale del "Tavolo".

Resta non chiarita la differente esposizione delle risorse di che trattasi e le cause della differenza di importi riscontrata.

A tal riguardo, la Regione nelle proprie controdeduzioni del 02/07/2020 evidenzia che la squadratura tra il numero di capitoli inseriti nel perimetro sanitario e quelli riportati nel verbale del Tavolo tecnico è dovuta al fatto che il medesimo Tavolo prende in esame solamente alcune voci del conto economico e dello stato patrimoniale del Bilancio economico-patrimoniale riconciliati con i dati di contabilità finanziaria. In particolare, per quanto riguarda le vincolate statali normalmente "*... è richiesta la riconciliazione solo per la voce di CE AA0040...*".

Sono state effettuate verifiche sulla allocazione delle entrate e delle spese nei capitoli pertinenti, condotte sulla base della descrizione dei capitoli riportati nelle tabelle in formato *excel* fornite dalla Regione.

L'esame ha riguardato, in particolare, i 152 capitoli ricondotti alle lett. a) e b), punto B) di Spesa, ("*Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il payback*") inseriti nelle tabelle fornite dalla Regione in fase istruttoria.

Con riguardo alle spese classificate nella lett. a) si rileva che:

- soltanto **23** capitoli riportano, nella descrizione, lo specifico riferimento all' "*art. 20, c. 1 p.to B, lett. a, D.lgs. 23/06/2011, n.118*".

Tra questi, **12** capitoli riportano nella descrizione la dicitura "*spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA*", **5** si riferiscono alla "*spesa sanitaria aggiuntiva per*

*progettualità e interventi regionali vari*³³⁵, e **1** si riferisce a spesa in conto capitale, cap. 103565 *“Spesa sanitaria in conto capitale per il finanziamento dei LEA – contributi agli investimenti (L.R. 14/09/1994, n.55 – Art. 20, c. 1 p.to B, D.LGS. 23/06/2011, n.118 - L.R. 25/10/2016, n.19)* che ha solo uno stanziamento di cassa iniziale e nessuna movimentazione.

Risultano inoltre presenti 4 capitoli riferiti a mobilità passiva (**3** in c/competenza e 1 senza movimentazione)³³⁶ e quello relativo alla quota premiale³³⁷.

- Sulla presenza, in tale voce, di capitoli di spesa per *“spese sanitarie aggiuntive...”* la Sezione si era già espressa all’esito dei precedenti giudizi di parifica. Si conferma anche in questa sede che tali spese dovrebbero essere più opportunamente inserite nella voce b) delle spese e finanziate con risorse del bilancio regionale.

Si riporta una tabella riepilogativa dei capitoli in esame:

³³⁵ Capp. 60014, 101753, 101818, 102319 e 101803. Di questi il 101753 ha solo stanziamento di cassa per pagamento residui precedenti, i rimanenti oltre allo stanziamento di competenza e di cassa hanno anche pagamento di residui ed economie in c/competenza che azzerano lo stanziamento finale. Solo per il cap. 101818 permane un residuo finale di € 275.980.

³³⁶ Capitolo n. 102325, 104019, 103859.

³³⁷ Capitolo n. 103603/U.

Tabella 3 – Capitoli lett. a3) con denominazione “spesa sanitaria aggiuntiva...”

		4.260.000,00	4.260.000,00	11.299.098,53	8.170.473,64	-	-	3.634.493,64	3.910.473,64	275.980,00
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	CASSA INIZIALE	CASSA FINALE	IMPEGNI	MANDATI COMPETENZA	MANDATI RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI FINALI
60014	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITA' E INTERVENTI REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ISPEZIONI E CONTROLLI SANITARI UFFICIALI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 (D.LGS. 19/11/2008, N.194 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-	-	-	-	-
101753	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI VARI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-	-	663.757,34	10.292,16	-	-	10.292,16	10.292,16	-
101818	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, C. 1, L.R. 16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	3.000.000,00	3.000.000,00	8.140.437,01	6.356.551,26	-	-	3.080.571,26	3.356.551,26	275.980,00
102319	SPESA SANITARIA AGGIUNTIVA PER PROGETTUALITÀ E INTERVENTI REGIONALI VARI - UTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INFRAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 8, C. 1, L.R. 16/08/2007, N.23 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	1.000.000,00	1.000.000,00	2.234.904,18	1.543.630,22	-	-	543.630,22	543.630,22	-

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

- 8 capitoli³³⁸ all'interno dell'aggregato a1) "Finanziamento sanitario regionale indistinto compresa mobilità attiva e quota premiale" risultano avere una denominazione "azioni regionali..." (vedi nota 19) che pertanto sembrerebbero riferirsi anch'esse, come quelle al punto precedente, a spese che non attengono al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza.

Il capitolo n. 103287/U, in particolare, nella descrizione fa riferimento sia al finanziamento dei LEA che ad azioni regionali. Da segnalare che il capitolo è inserito in contabilità con un codice programma 1307 "ulteriori spese in materia sanitaria" così come il capitolo 103854/U mentre i restanti 6 capitoli sono nel codice programma 1301 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA".

Si riporta di seguito una tabella con i capitoli di cui trattasi ed i relativi dati contabili fondamentali.

³³⁸ Capitoli U:

- **102645:** "Azioni regionali a favore delle farmacie rurali - Trasferimenti correnti (Art.22, L.R. 23/02/2016, N.7)",
- **103287:** "Spesa sanitarie corrente per il finanziamento dei LEA - Azioni regionali (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)",
- **103810:** "Azioni regionali per la sepoltura, tumulazione e cremazione di nati di età inferiore a 28 settimane - risorse sanitarie - Trasferimenti correnti (ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)",
- **103811:** "Azioni regionali per la stabilizzazione del centro di simulazione e formazione avanzata della regione veneto (SIFARV) - Trasferimenti correnti - (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)",
- **103812:** "Azioni regionali a favore delle piccole produzioni locali in ambito agro-zootecnico - Risorse sanitarie - Trasferimenti correnti (ART. 88, L.R. 30/12/2016, N.30)",
- **103826:** "Azioni regionali a favore delle equipe specialistiche in ambito di abuso sessuale e gravi maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi minori di età - Trasferimenti correnti (ART. 21, L.R. 14/12/2018, N.43)",
- **103841:** "Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - Trasferimenti correnti (L.R. 25/10/2016, N.19)",
- **103854:** "Azioni regionali per il sostegno alla ricerca sulle malattie pancreatiche - trasferimenti correnti (ART. 2, L.R. 29/06/2012, N.23)".

Tabella 4 – Capitoli lett. a1) con denominazione “azioni regionali...”

		2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	-	-	-
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	CASSA INIZIALE	CASSA FINALE	IMPEGNI	MANDATI COMPETENZA	MANDATI RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI FINALI
102645	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 22, L.R. 23/02/2016, N.7)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	-	-
103287	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - AZIONI REGIONALI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-	-
103810	AZIONI REGIONALI PER LA SEPOLTURA, TUMULAZIONE E CREMAZIONE DI NASCITURI DI ETA' INFERIORE A 28 SETTIMANE - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 25, C. 2 BIS, L.R. 04/03/2010, N.18)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-
103811	AZIONI REGIONALI PER LA STABILIZZAZIONE DEL CENTRO DI SIMULAZIONE E FORMAZIONE AVANZATA DELLA REGIONE VENETO (SIFARV) - TRASFERIMENTI CORRENTI - (ART. 23, L.R. 23/02/2016, N.7)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	-	-	-
103812	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI IN AMBITO AGRO-ZOOTECNICO - RISORSE SANITARIE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 88, L.R. 30/12/2016, N.30)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	-	-	-
103826	AZIONI REGIONALI A FAVORE DELLE EQUIPE SPECIALISTICHE IN AMBITO DI ABUSO SESSUALE E GRAVI MALTRATTAMENTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI MINORI DI ETA' - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 21, L.R. 14/12/2018, N.43)	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	-	-	-
103841	AZIONI REGIONALI RELATIVE AI PAGAMENTI AFFERENTI ALLE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 25/10/2016, N.19)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-
103854	AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO ALLA RICERCA SULLE MALATTIE PANCREATICHE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 2, L.R. 29/06/2012, N.23)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

- 5 capitoli collegati a spese in conto capitale permangono tuttora negli aggregati **a1)** e **a3)** riferiti alla *“spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA”*.

Si tratta di capitoli già segnalati, con analoga criticità, nei giudizi di parifica di precedenti esercizi (2018 e 2017) che si ritiene debbano essere inseriti nell'aggregato di spesa codificato dalla lett. d):

- o **Cap. 101425/U** (*“Spesa sanitaria di investimento per il finanziamento dei LEA - Gestione sanitaria accentrata presso la regione - Spese varie gestione FSR per conto Ulss e per azioni di competenza e di coordinamento della Regione del Veneto - contributi agli investimenti (l. 23/12/1978, n.833 - l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)”*), di spesa in conto capitale a finanziamento regionale (con stanziamento di cassa e residui), allocato alla Missione 13 - Programma 01 (*“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*);
- o **Cap. 101951/U** (*“Contributi per il miglioramento dell'attività dei servizi di igiene e sanità pubblica, dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione e dei servizi veterinari (art. 8, c. 2, 3, l.r. 16/08/2007, n.23)”*), di spesa in conto capitale, finanziato da altre Amministrazioni Pubbliche (correlato al capitolo di entrata n. 100405/E *“Trasferimenti dalle amministrazioni comunali delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale (art. 8, c. 2, 3, l.r. 16/08/2007, n.23)”*), rientrante nella perimetrazione ed allocato alla Missione 13 - Programma 07 (*“Ulteriori spese in materia sanitaria”*)

Il capitolo nel 2019 presenta uno stanziamento di competenza e di cassa e dei mandati in c/ residui;

- o **Cap 102117/U** (*“Contributo straordinario per l'avvio dei lavori per la realizzazione del "Nuovo polo della salute di Padova" (art. 24, l.r. 02/04/2014, n.11)”*) di spesa in conto capitale a finanziamento regionale, rientrante nella perimetrazione ed allocato alla Missione 13 - Programma 01 (*“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*).

Desta perplessità che il capitolo di spesa destinato alla realizzazione del nuovo Polo della Salute di Padova (vedi scheda Nu.S.I.Co.), venga classificato dalla Regione nella lett. a) (*“Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA”*), di cui all'art. 20, comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 118/2011, relativa alla spesa corrente.

La causale del pagamento pari a 50.000.000 di euro è: *“Impegno e liquidazione ulteriore quota parte dei finanziamenti della GSA 2019 da effettuarsi attraverso Azienda*

zero. L.R. n. 19/2016, Art. 2 C. 4. DGR 38/2019, DDR 3/2019 e DDR 8/2019". Nel corso del 2019, oltre al pagamento anzi citato³³⁹, sono stati effettuati 2 ulteriori pagamenti³⁴⁰, a valere sull'impegno assunto nel 2014; entrambi stavolta in favore dell'Azienda ospedaliera di Padova.

- Ancora presenti nell'aggregato di spesa identificato con la lettera a) i capitoli nn. **102319/U** ("Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da infrazioni alle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro - contributi agli investimenti (art. 8, c. 1, l.r. 16/08/2007, n.23 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118)" di spesa in conto capitale a finanziamento regionale correlato al capitolo di entrata 007944/E che presenta uno stanziamento di competenza iniziale e finale, pagamenti in conto residui e un'economia di competenza pari all'importo dello stanziamento iniziale e finale e il capitolo **102391/U** ("Contributo straordinario per la ristrutturazione del reparto di neonatologia della pediatria dell'Azienda Ospedaliera di Padova - contributi agli investimenti (art. 28, l.r. 27/04/2015, n.6)", di spesa in conto capitale a finanziamento regionale, rientrante nella perimetrazione ed allocato alla Missione 13 - Programma 05 ("Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari"). Per tale capitolo si riscontra un pagamento in c/residuo di 800.000 euro a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova su un impegno risalente al 2015 (mandato 4743/2015).

I capitoli sopra descritti si riportano nella tabella che segue:

³³⁹ A valere sull'impegno n. 2019/030585 di 50 mln di euro, di cui sopra.

³⁴⁰ Mandato n. 2019/17977 e 2019/063914 (per complessivi 850 mila euro).

Tabella 5 - Capitoli per spese di investimento inserite nella lettera a)

		50.100.000,00	50.100.000,00	89.328.235,13	89.283.638,21	50.000.000,00	50.000.000,00	1.827.015,41	39.183.638,21	37.356.622,80
CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA INIZIALE	COMPETENZA FINALE	CASSA INIZIALE	CASSA FINALE	IMPEGNI	MANDATI COMPETENZA	MANDATI RESIDUI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI FINALI
101425	SPESA SANITARIA DI INVESTIMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - SPESE VARIE GESTIONE FSR PER CONTO ULSS E PER AZIONI DI COMPETENZA E DI COORDINAMENTO DELLA REGIONE DEL VENETO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	-	-	206.622,80	1.206.622,80	-	-	-	1.206.622,80	1.206.622,80
101951	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, DEI SERVIZI DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE E DEI SERVIZI VETERINARI (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23)	100.000,00	100.000,00	321.612,33	277.015,41	-	-	177.015,41	177.015,41	-
102117	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA" (ART. 24, L.R. 02/04/2014, N.11)	50.000.000,00	50.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	850.000,00	37.000.000,00	36.150.000,00
102391	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO DI NEONATOLOGIA DELLA PEDIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 28, L.R. 27/04/2015, N.6)	-	-	800.000,00	800.000,00	-	-	800.000,00	800.000,00	-

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati del Rendiconto della Regione del Veneto

Per quanto concerne le osservazioni formulate in merito alle descrizioni e classificazioni di alcuni capitoli perimetrati la Regione (Area Sanità e Sociale), con le proprie memorie del 02/07/2020, ha precisato che: *“...I capitoli di spesa con descrizione “Spesa sanitaria aggiuntiva...” riportano nella stessa anche il riferimento all’art. 20, c. 1, p.to B, lett. a), Dlgs. 23/06/2011, n. 118. Inoltre, i capitoli di spesa n. 60014, n. 101818 e n. 102319 non sono finanziati con risorse proprie del bilancio regionale derivanti da avanzo ma sono correlati a specifici capitoli di entrata (capitoli n. 007518 e n. 007944) finanziati con proventi derivanti da ispezioni e controlli in materia sanitaria ed infrazioni di norme in materia di sicurezza del lavoro. Lo stesso dicasi per il capitolo di spesa n. 101951 correlato al capitolo di entrata n. 100405, nonché per il capitolo di spesa n. 102319 correlato al capitolo di entrata n. 007944. Sui capitoli di spesa n. 102645, n. 103287, 103810, n. 103811, n. 103812, n. 103826, n. 103841, n. 103854, n. 101425 e n. 102117, sono invece stanziati risorse che riguardano interventi sanitari e socio-sanitari previsti da norme regionali e finanziati a carico del FSR...”*.

Inoltre, relativamente ai pagamenti sul capitolo di spesa n. 102117, la stessa Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha dichiarato che quelli effettuati in esercizio 2019 a favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova riguardavano residui passivi ante 01/01/2017 e che coerentemente con le disposizioni che regolano la gestione contabile nel nuovo contesto operativo con Azienda Zero, la gestione pregressa relativa ai residui passivi 2016 e ante è svolta in esecuzione di atti di impegno già assunti a favore dei relativi beneficiari e conseguentemente anche le relative liquidazioni e pagamenti vengono effettuati direttamente agli stessi.

Tra le risorse accantonate nel risultato di amministrazione si ritrova l’accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle **gestioni liquidatorie** delle disciolte ex Ulss³⁴¹ per euro 22.554.034,71.

Tale accantonamento (già inserito nel 2018) è conseguente alla mutata gestione delle risorse da destinare alle attuali aziende sanitarie per la copertura di potenziali oneri derivanti da cause pendenti delle gestioni liquidatorie, come previsto dalla Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42, la quale ha stabilito che a tali oneri si debba far fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione del Rendiconto generale, sul capitolo di spesa 103921 *"Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex*

³⁴¹ Per quanto riguarda le considerazioni espresse dalla Sezione sulle gestioni liquidatorie si rimanda alla delibera n. 98/2020/PRSS sul controllo previsto dal comma 170 della Legge 266/2005 sui bilanci delle aziende del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2018.

Ulss" - per un importo di euro 23.469.780,12. A fronte di tale fondo di accantonamento sul bilancio di previsione 2019, è stato istituito - ai fini della gestione - il capitolo di spesa 104064/U " *Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)*", in gestione ordinaria, sul quale vengono stanziati, previa variazione di bilancio con prelevamento dal capitolo di spesa 103921, le somme necessarie a dare copertura finanziaria agli oneri di cui sopra.

Nel corso dell'esercizio 2019 su tale accantonamento risultano risorse applicate al bilancio pari a euro 915.745,41 stanziati sul capitolo 104064/U e i cui beneficiari risultano le aziende sanitarie 6 Euganea e 3 Serenissima.

Si rileva come nel perimetro sanitario 2019 risultino ancora presenti capitoli relativi al finanziamento delle gestioni in esame. I capitoli sono: il n. 100093/U " *Finanziamento del disavanzo delle gestioni liquidatorie delle unità locali socio-sanitarie cessate al 31/12/1994 (L.R. 16/08/2002, N.31)*" sul quale però non risultano impegni dal 2012, e il n. 103824/U " *Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie - trasferimenti correnti (ART. 33, L.R. 30/12/2016, N.30)*" sul quale erano inizialmente stanziati i 23 mln di euro (prime della variata gestione delle risorse) a carico del fondo sanitario. È intervenuta successivamente una variazione con DDR n. 159 del 28/10/2019 che ha ridotto lo stanziamento sul quale però erano già stati impegnati e pagati euro 2.000.000.

Sullo specifico punto occorre ricordare che la Sezione, negli ultimi anni, all'esito dei diversi controlli in materia di sanità, si è più volte espressa³⁴² circa la non corretta prassi di far gravare sulle aziende sanitarie o sul sistema sanitario in generale (e quindi sul finanziamento ad esso dedicato) le pendenze emergenti dopo la chiusura delle unità sociosanitarie locali³⁴³. Anche in questo caso pertanto non si può non rilevare la medesima criticità circa l'istituzione all'interno del perimetro sanitario (con successiva liquidazione di spesa di 2 mln di euro) di un capitolo a finanziamento sanitario per il pagamento degli oneri delle gestioni liquidatorie.

Nel bilancio regionale (fuori perimetro sanità) si rinviene infine il capitolo di spesa n. 103545/U " *Copertura degli oneri delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità locali socio sanitarie - Trasferimenti correnti (Art. 35, L.R. 29/12/2017, n.45)*".

³⁴² Delibera n. 406/PRSS/2017 e Delibera n. 196/PRSS/2018.

³⁴³ D.Lgs. 502/1992

Il capitolo in esame risulta avere stanziamenti iniziale e finale e pagamenti per 4.000.000 di euro. Anche nel 2018 erano stati erogati alle aziende sanitarie euro 4.000.000 per la copertura oneri delle gestioni liquidatorie e per l'esercizio 2020 è presente uno stanziamento di euro 4.218.432. Tali importi erano stati stanziati con il bilancio di previsione 2018-2020³⁴⁴ a seguito di successive ricognizioni da parte della Regione della situazione debitoria/creditorie delle gestioni liquidatorie nei confronti delle attuali Aziende sanitarie.

Considerata l'entità di capitoli ancora in essere riferiti al finanziamento delle gestioni liquidatorie, è opportuno che la Regione riconduca definitivamente ad unitarietà il fenomeno e fornisca un quadro di sintesi, aggiornato e completo, delle risorse erogate alle gestioni liquidatorie a partire dal 2017.

Per quanto osservato in merito alle gestioni liquidatorie la Regione, nelle proprie controdeduzioni del 02/07/2020, confermate in sede di contraddittorio del 03/07/2020, ha affermato che le modifiche apportate da ultimo dall'art. 1, c.5, della L.R. 18 ottobre 2019, n. 42 - che ha novellato l'art. 25 della L.R. 43/2018 - hanno reso completamente operativa ed effettiva a regime la condizione di segregazione patrimoniale prevista dall'art. 33 della L.R. 30/2016 e s.m.i. con la quale la Regione - attraverso l'istituzione di un apposito fondo di accantonamento di risorse regionali, a complemento di quelle già stanziare con L.R. 45/2017 - intende mantenere indenni le Aziende territorialmente competenti, dagli oneri sopravvenuti dal subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali delle rispettive gestioni liquidatorie cessate. Pertanto in tale quadro, la Regione dichiara che il fenomeno è già ricondotto ad unitarietà anche a livello di bilancio, posto che le risorse necessarie ad effettuare il riparto a favore delle aziende sanitarie, o a provvedere al pagamento diretto delle sopravvenienze passive, per mantenere indenni le Aziende ASL dagli oneri afferenti le rispettive ex gestioni liquidatorie cessate, vengono annualmente stanziare sul capitolo di spesa fuori perimetro n. 104064 *"Risorse regionali destinate alle cause pendenti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex-Ulss (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)"*, tramite prelevamento dal fondo di accantonamento (capitolo di spesa n. 103921). La Regione, inoltre, in merito al capitolo di spesa n. 100093 ha dichiarato che *"...da tempo non è più gestito né in competenza né a residuo..."*.

Infine, in tali memorie è stato richiamato anche quanto disposto dalla D.G.R. 1835/2019 *"...laddove si specifica che in conseguenza della modifica disposta dall'art. 1 della L.R. 42/2019 - con*

³⁴⁴ Articolo 35 della Legge regionale n. 45 del 29/12/2017 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2018.

la quale viene disposto il finanziamento a carico delle risorse del bilancio regionale in luogo di quelle del Fondo Sanitario regionale - le risorse nel frattempo impegnate ed erogate ad Azienda Zero sul capitolo di spesa n. 103824, ritornano disponibili nei finanziamenti della GSA per interventi da realizzare in ambito sanitario e sociosanitario a valere sulla nuova linea di spesa (LS 267), con contestuale cessazione della linea denominata LS 1023 "Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie - trasferimenti correnti (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n.30)" ...".

7.2.3 Risorse vincolate

All'interno dell'aggregato di entrata e spesa codificato dalla Regione **a2) "Vincolate statali"** e allegato **a3) "Altre entrate e spese"** sono stati verificati quei capitoli che, pur collegati ad altrettanti capitoli di entrata, con regolare accertamento, non hanno avuto impegni nel corso dell'esercizio, al fine di verificare che le relative risorse fossero correttamente confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato³⁴⁵.

I capitoli controllati sono i seguenti:

1. a2) Vincolate statali

- cap. n. 100365/E e correlato 101069/U: importo accertato in entrata pari a euro 44.004,49,
- cap. n. 100494/E e correlato 101431/U: importo accertato in entrata pari a euro 59.259,14,
- cap. n. 100316/E e correlato 100976/U: importo accertato in entrata pari a euro 81.194,85,
- cap. n. 001832/E e correlato 060329/U: importo accertato in entrata pari a euro 16.951,73,
- cap. n. 100581/E e correlato 101647/U: importo accertato in entrata pari a euro 30.313,72.

2. a3) Altre entrate e spese

- cap. n. 007518/E e correlato 060014/U: importo accertato in entrata pari a euro 256.970,14,
- cap. n. 007906/E e correlato 060016/U: importo accertato in entrata pari a euro 1.750,00,

³⁴⁵ Riportate nell'Allegato 2 al D.D.L. del rendiconto 2019 denominato: "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione".

- cap. n. 100405/E e correlati capp. 101179/U e 101951/U con importo accertato in entrata pari a euro 264.198,95,
- cap. n. 007944/E e correlati capp. 102319/U e 101818/U importo accertato in entrata pari a euro 4.012.799,80.

I capitoli elencati sono risultati tutti inseriti all'interno dell'"Allegato 2" al rendiconto 2019 e presentano tutti reiscrizioni al 1/1/2019 di risorse vincolate (provenienti dal precedente esercizio), è presente inoltre, correttamente dal punto di vista contabile, l'entrata accertata e vincolata dell'esercizio 2019.

Al 31/12/2019 è quindi riportata la somma delle risorse vincolate iniziali (1/1/2019) e dell'entrata accertata, ma non impegnata, sui correlati capitoli di spesa.

Appare utile evidenziare che il capitolo 007944/E è collegato ad ulteriori 2 capitoli, oltre a quelli sopra elencati, non inseriti nel perimetro e neppure nel bilancio ordinario (in quanto non soggetti a movimentazione di alcun tipo negli ultimi anni) ma comunque relativi a spese di natura sanitaria. L'entrata accertata al capitolo in esame è risultata inserita, come entrata vincolata del 2019, proprio in corrispondenza di uno di questi capitoli "dormienti"³⁴⁶ anziché dei capitoli perimetrati che presentavano, tra l'altro, opportuno stanziamento di competenza e di cassa.

Inoltre, i due capitoli perimetrati correlati al n. 007944/E presentano, nel medesimo prospetto del rendiconto, reiscrizioni vincolate al 1/1/2019 di importo rilevante³⁴⁷, e pertanto sufficiente a coprire entrambi gli stanziamenti.

Quest'ultima osservazione può riprodursi per tutti i capitoli sopra elencati.

È utile che la Regione inserisca un prospetto (simile all'allegato 2), apposito per il perimetro sanitario, nel quale elencare i capitoli contenenti le risorse che vengono vincolate al risultato di amministrazione così da poterne tenere traccia più facilmente e rendere più trasparente la lettura del bilancio.

Dalle controdeduzioni pervenute il 02/07/2020 emerge che l'Area Sanità e Sociale dichiara che *"...Per quanto concerne i rilievi sul capitolo n. 007944 nonché l'inserimento di un apposito prospetto per il perimetro sanitario contenente l'elenco delle risorse vincolate si rinvia alle valutazioni della struttura regionale preposta al bilancio e ragioneria..."*. Quest'ultima nulla ha controdedotto. Anche in sede di contraddittorio nulla ha aggiunto la Regione.

³⁴⁶ Per la precisione il cap. 060920/U che presentava comunque risorse vincolate al 1.1.2019 pari a € 59.281.

³⁴⁷ Cap. 101818 paria a euro 5.194.070,18 e cap. 102319 pari a euro 2.366.800,63.

7.2.4 Risultanze di cassa

Sulla base dei controlli effettuati sul "Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2019 rilevati secondo il sistema SIOPE" inserito nel D.D.L. del rendiconto 2019 e relativo alla gestione sanitaria, si sono rilevati gli scostamenti rappresentati nella tabella sottostante:

Tabella 6 - Scostamenti totali SIOPE - BFG perimetro sanitario rendiconto 2019

Gestione sanitaria	dati SIOPE	dati da BFG Perimetro sanitario 2019	Differenza
Riscossioni	12.734.570.636,38	12.728.408.958,46	6.161.677,92
Pagamenti	12.749.186.679,73	12.737.571.325,79	11.615.353,94

Fonte: elaborazione su dati D.D.L. Regione

Occorre osservare che lo stesso tipo di incongruenza era stata rilevata in sede di parifica del rendiconto generale della Regione per gli esercizi 2016 e 2017 e accertata come criticità, non avendo la Regione fornito spiegazioni esaustive.

Per le vie brevi è stato pertanto richiesto alla Regione di fornire, oltre ai dovuti chiarimenti, un prospetto riepilogativo atto a dimostrare la riconciliazione degli scostamenti evidenziati, nella tabella sopra esposta, nonché le relative motivazioni.

La Regione ha inviato 2 prospetti (riscossioni e pagamenti) che di seguito si riportano:

Tabella 7 - Conciliazione scostamenti su riscossioni del perimetro sanitario

PIANO DEI CONTI	DATI BFG PERIMETRO SANITA'	DATI DA SIOPE GESTIONE SANITARIA	DIFFERENZA (C-B)	BOLLETTE ENTRATE ORDINARIO (ma sanità)	BOLLETTE ENTRATE SANITA' (ma ordinario)	DIFFERENZA (F-E)	NOTE
E.1.01.01.50.001	-	425,51	425,51	-	425,51	425,51	revv. 33063-33064-33065-33066-38789/2019 cap. 160
E.2.01.01.01.001	157.845.334,36	121.366.396,26	-36.478.938,10	36.545.300,00	66.361,90	-36.478.938,10	revv. 24667-44860-61314-62453/2019 capp. 1603-100358-101426
E.2.01.01.02.001	68.316,40	29.316,40	-39.000,00	39.000,00	-	-39.000,00	revv. 27143-41579-57847-59372/2019 cap. 100825
E.2.01.01.02.003	235.842,75	219.833,18	-16.009,57	16.697,01	687,44	-16.009,57	revv. varie capp. 100405-101153
E.3.01.02.01.022	-	4.040,00	4.040,00	-	4.040,00	4.040,00	revv. varie cap. 6110
E.3.01.02.01.024	35.056,20	32.371,20	-2.685,00	2.685,00	0,00	-2.685,00	revv. varie capp. 7906-101311
E.3.01.03.01.002	-	1.620,78	1.620,78	-	1.620,78	1.620,78	revv. 23169-37958-51473 cap. 100898
E.3.02.03.01.002	-	5.418,90	5.418,90	0,00	5.418,90	5.418,90	rev. 20574 cap. 7948
E.3.02.03.01.999	3.845.764,22	3.827.964,42	-17.799,80	17.799,80	0,00	-17.799,80	revv. varie cap. 7944
E.3.02.03.99.001	256.970,14	221.455,85	-35.514,29	35.514,29	0,00	-35.514,29	revv. varie cap. 7518
E.3.05.02.03.002	173.581,31	95.887,26	-77.694,05	77.694,05	-	-77.694,05	revv. 47861-47862 cap. 100630
E.3.05.99.99.999	551.305,07	555.257,77	3.952,70	-	3.952,70	3.952,70	revv. varie cap. 100762
E.4.02.01.02.011	1.925.000,00	-	-1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	-1.925.000,00	rev. 25637 cap. 9265
E.4.05.03.02.001	-	1.547,00	1.547,00	0,00	1.547,00	1.547,00	rev. 14809 cap. 101172
E.9.01.99.05.001	-	44.737.313,84	44.737.313,84	-	44.737.313,84	44.737.313,84	revv. varie cap. 100615
TOTALE	12.728.398.970,44	12.734.560.648,36	6.161.677,92	38.659.690,15	44.821.368,07	6.161.677,92	

Fonte: dati forniti dalla Regione

Tabella 8 - Conciliazione scostamenti su pagamenti del perimetro sanitario

PIANO DEI CONTI	DATI BFG PERIMETRO SANITA'	DATI DA SIOPE GESTIONE SANITARIA	DIFFERENZA (C-B)	NOTE
U.7.01.99.04.001	3.053.853.690,91	3.065.469.044,85	11.615.353,94	La differenza corrisponde alla somma dei mandati 2019 sul capitolo 101719/U nonché alla somma delle reversali 2019 sul cap. 100616/E

Fonte: dati forniti dalla Regione

Per quanto riguarda le riscossioni, le stesse sarebbero da imputare, come riferisce la Regione, ad accrediti effettuati dai soggetti debitori nei conti non pertinenti e che necessitano poi dei relativi girofondi (da conto ordinario vs. sanità ovvero da conto sanità vs. ordinario).

Si è proceduto a verificare con l'ausilio del sistema di contabilità regionale e del prospetto inviato, i capitoli riportati, non riscontrando criticità.

Per quanto invece attiene ai pagamenti la Regione non ha inviato un dettaglio dei mandati e delle reversali imputate ai capitoli citati nelle note (capp. 101719/U e 100616/E).

Cionondimeno, da un controllo dei capitoli in Nu.S.I.Co., la Sezione è potuta risalire ai mandati correlati ai pagamenti indicati che si riportano nella tabella sottostante.

Tabella 9 - Lista Mandati sul capitolo 101719/U

Anno Mandato	Mandato	Anno Impegno	Impegno	Oggetto Mandato	Piano dei Conti	Descrizione Piano dei Conti	Descrizione Struttura	Data Emissione	Importo
2019	019014	2018	00011655	girofondi DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 1603/E BOLLETTA N. 24535/18 RISORSE STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHÉ INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO - L. 281/91 - DEC. MIN. DELLA SALUTE - DIREZ. GEN. DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI - UFF. I DEL 18/06/2018 E NOTA PROT. N. 22312 DEL 12/09/2018 - NOTA DIREZ. PREVENZ., SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA PROT. N. 30873 DEL 24/01/2019	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	17/04/19	19.139,80
2019	019012	2018	00011394	girofondi DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 4021/E - BOLLETTA N. 52241/18 - EROGAZ. TERZO ACCONTO AGOSTO-DICEMBRE 2018 FSN A FAVORE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (IZSVE). NOTA DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA ALIMENTARE VETERINARIA PROT. N. 17474 DEL 16/01/2019	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	17/04/19	11.578.104,00
2019	000074	2018	00011297	girofondi DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100762/E - DDR N. 202 DEL 31.12.2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. 33414 DEL 4.09.2018, AFFLUITA NEL CONTO SANITÀ, DELLA SOCIETÀ LIUZZI CON CAUSALE "SCIA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA" - NS. PROT. N. 522670 DEL 21.12.2018	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	50,00
2019	000073	2018	00011296	girofondi DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100762/E - DDR N. 202 DEL 31.12.2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. 16679 DEL 11.05.2018, AFFLUITA NEL CONTO SANITÀ, DELLA DITTA RANUZZI ROBERTA CON CAUSALE "PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI STREET FOOD SOUND FESTIVAL GODEGA DI SANT'URBANO DEL 10/11/12/13 MAGGIO 2018" - NS. PROT. N. 522670 DEL 21.12.2018	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	25,00
2019	000072	2018	00011295	girofondi DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100762/E - DDR N. 202 DEL 31.12.2018 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE BOLLETTA DI RISCOSSIONE N. 11352 DEL 22.03.2018, AFFLUITA NEL CONTO SANITÀ, DELLA DITTA S.G. MARMI S.N.C. DEI FRATELLI GARAVANA CON CAUSALE "FATTURA N. 003/1746/2018" - NS. LETTERA PROT. N. 522670 DEL 21.12.2018	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	38,45

Anno Mandato	Mandato	Anno Impegno	Impegno	Oggetto Mandato	Piano dei Conti	Descrizione Piano dei Conti	Descrizione Struttura	Data Emissione	Importo
2019	000070	2018	00010919	girofondato DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100762/E - LETTERA PROT. N. 522591 DEL 21.12.2018 - L.R. N. 22 DEL 16.08.2002 ART. 19: INTROITI DERIVANTI DALL'AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL SISTEMA DI QUALITÀ REGIONALE (D.G.R. N. 84/2007) - REGOLARIZZAZIONE SOMME AFFERENTI LE STRUTTURE SOCIALI DA VERSARE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI COMPETENZA PER TERRITORIO (BOLLETTE NN. 59621-60182/2018 AFFLUITE SUL CONTO SANITÀ)	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	1.300,00
2019	000069	2018	00010892	girofondato DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100762/E - LETTERA PROT. N. 409970 DEL 9.10.2018 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 1461 DEL 22.06.2005 REGISTRATO A VENEZIA IL 28.06.2005 AL N. 2596 RELATIVO AD UN IMMOBILE AD USO UFFICI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - RIMBORSO DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - BOLLETTA 61720/2018 PERVENUTA SUL CONTO SANITÀ	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	1.045,50
2019	000068	2018	00010893	girofondato DA CONTO SANITA' A CONTO ORDINARIO CAP. 100806/E - LETTERA PROT. N. 243973 DEL 27.06.2018 - DPR N. 39/1953, L. N. 53/1983, DPR N. 602 DEL 29.09.1973, D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999, D.LGS. N. 46 DEL 26.02.1999 - TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE INTROITATA A SEGUITO DI EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO RELATIVI AL TRIBUTO DI COMPETENZA DELL'ANNUALITÀ 2016 - TESUN 0000000A504465 SANZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AVVISO ACCERTAMENTO N. 29043361-TAGT (BOLLETTA N. 57530/2018 AFFLUITA NEL C/SANITÀ)	U.7.01.99.04.001	INTEGRAZIONE DISPONIBILITÀ DAL CONTO SANITÀ AL CONTO NON SANITÀ DELLA REGIONE	DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA	16/01/19	128,86
TOTALE									11599831,61

Fonte: elaborazione su dati estrapolati dal sistema di contabilità regionale

L'importo più rilevante riguarda un giro fondo dal conto sanitario a quello ordinario pari a euro 11.578.104,00 sul capitolo di entrata n. 004021/E (*"Quota fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n. 833 - D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - D.Lgs. 30/06/1993, n. 270)"*).

Sul capitolo in esame risulta l'accertamento in entrata in data 16/05/2018; le somme sono state versate sui conti partite di giro della sanità nn. 100616/E e 101719/U nel novembre 2018 con bolletta n. 52241/18, per lo stesso importo, ma solo il 17/04/2019 è stato effettuato il definitivo giro contabile al capitolo 004021/E.

Si ricorda che il capitolo 004021/E e il correlato 060083/U (non perimetrati sanità) sono stati sostituiti dal 2019 da 2 nuovi capitoli (stavolta inclusi nel perimetro sanitario) sempre relativi al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Nel sottolineare il disallineamento di perimetro, si evidenzia altresì il ritardo con il quale sono state girocontate le risorse in esame. Sul tema non sono state fornite spiegazioni né in sede di controdeduzioni che di contraddittorio.

7.3 Il finanziamento del servizio sanitario regionale

7.3.1 Risorse destinate al settore sanitario

L'entità delle risorse da destinare al finanziamento del settore sanitario è stabilita a livello nazionale attraverso un processo che coinvolge lo Stato e le Regioni.

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato. Il fabbisogno sanitario nazionale standard nella sua componente cosiddetta indistinta (una quota del finanziamento è vincolata al perseguimento di determinati obiettivi sanitari) è finanziato:

- dalla fiscalità generale delle regioni (IRAP, nella componente di gettito destinata alla sanità; addizionale regionale all'IRPEF);
- dalle entrate proprie degli enti del SSN (*ticket* e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti);
- dal bilancio dello Stato che finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento, essenzialmente attraverso la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto - IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario) e attraverso il Fondo

sanitario nazionale (una quota è destinata alla Regione Sicilia, mentre il resto finanzia anche le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi).

Per il 2019 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) è stato determinato inizialmente dall'art. 1, comma 514, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 in 114.439 milioni di euro. Tale importo è stato più volte rideterminato:

- in aumento, ai sensi del successivo comma 518, di 10 milioni di euro per finanziare l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di ulteriori 25 milioni di euro ai sensi del successivo comma 526 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale e per le finalità previste dai commi 527 e 528, rispettivamente per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale e per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata;

- in diminuzione di 164 milioni di euro per consentire il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016) e di 500 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi (articolo 1, comma 401, Legge 232/2016).

Pertanto, al netto di tali importi, lo stanziamento iniziale per l'anno 2019 è stato quantificato in 113.810,00 milioni di euro di cui:

- 111.079,47 milioni di euro per il Fondo sanitario indistinto³⁴⁸;
- 1.814,72 milioni di euro per il Fondo sanitario vincolato e programmato (per regioni e altri enti operanti in ambito sanitario)³⁴⁹;

³⁴⁸ Quota comprensiva di:

- 50 mln di euro per la cura della dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, comma 133, legge 190/2014);
- 69 mln di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN (L. 133/08);
- 200 mln di euro per regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (L. 102/09);
- 186 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016);
- 150 mln di euro per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi dell'articolo 1, c. 409, L. 232/2016;
- 25 mln di euro trasferiti dall'INAIL e destinati alle finalizzazioni di cui all'art. 1, cc. 526-528. L. 145/2018.

³⁴⁹ Di cui:

- 1.500 mln di euro per obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08), inclusi i 336 mln destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (articolo 1, comma 400, Legge 232/2016);
- 40 mln di euro per indennità di abbattimento animali (L. 218/88);

- 629,63 milioni di euro di Fondo vincolato per altri enti³⁵⁰;
- 286,18 milioni di euro, quota accantonata da ripartire tra le regioni in base ai meccanismi premiali ai sensi dell'art. 2, comma 67-bis della legge n. 191/2009, e s.m.i., corrispondente allo 0,25 per cento del livello di finanziamento del SSN.

Tabella 1 - Quote finanziamento SSN (valori in migliaia di euro)

Tipologia di finanziamento	Importo
Fondo sanitario indistinto	111.079,47
Fondo sanitario vincolato e programmato	1.814,72
Fondo vincolato per altri enti	629,63
Quota accantonata	286,18

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

L'importo ripartito tra le Regioni con l'Intesa Stato-Regioni³⁵¹, è costituito dalle quote indicate di seguito:

- 111.079,47 milioni di euro del finanziamento indistinto;
- 6,68 milioni di euro di risorse vincolate per Regioni e P.A. per la medicina penitenziaria;
- 404,12 milioni di euro di risorse vincolate per altri enti di cui:
 - 278,99 milioni di euro per IZS;
 - 123,13 milioni di euro per CRI;
 - 2,00 milioni di euro per Centro Nazionale Trapianti.

-
- 48,74 mln di euro per borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88);
 - 6,68 mln di euro per attività di medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/99, come rideterminato dall'art. 1, comma 513, della L. 147/2013);
 - 165,42 mln di euro per la medicina penitenziaria (art. 2, comma 283, della legge 244/07, come rideterminato dall'art. 1, comma 513, della L. 147/2013);
 - 53,88 mln di euro per il superamento degli OPG (ex art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012 n. 9, e s.m.i. e come rideterminato con art. 1, c. 827, L. 205/2017.

³⁵⁰ Di cui:

- 173,01 mln di euro per finanziamento borse di studio agli specializzandi (D.Lgs 257/91);
- 265,99 mln di euro per il finanziamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) (D.Lgs 270/93);
- 123,13 mln di euro per il finanziamento della Croce Rossa Italiana (CRI) (Art. 8, c. 2, D.Lgs. 178/2012 e s.m.i.);
- 10,00 mln di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli IZS, a valere sullo stanziamento complessivo (L. 350/03 e L. 266/05):
- 50,00 mln di euro per la formazione dei medici specialisti (art. 1, comma 424, L. 147/2013);
- 3,00 mln di euro quale quota pane del finanziamento complessivo degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli IZS per complessivi 398 milioni (L. 244/07);
- 2,50 mln di euro per il pagamento delle rate di mutui contratti con la CC.DD.PP. (L. 456/87);
- 2,00 mln di euro per il Centro Nazionale Trapianti (articolo 8-bis del decreto-legge 135/09 convertito dalla legge 166/2009).

³⁵¹ Rep. Atti n. 88/CSR/2019 del 6 giugno 2019, avente ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2019", pari a 111.490,27 milioni di euro.

Tabella 2
Finanziamento da ripartire con l'Intesa Stato-Regioni (valori in migliaia di euro)

Tipologia di finanziamento	Importo
Indistinto	111.079,47
Vincolato per Regioni e P.A.	6,68
Vincolato per altri enti	404,12

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

Per quanto concerne i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale, il D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, all'articolo 26, comma 1, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard sia determinato coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard regionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5, del citato D.Lgs. n. 68/2011, anche per l'anno 2019, la Conferenza Stato-Regioni ha selezionato le tre Regioni migliori tra le cinque individuate dal Ministero della Salute. Nella valutazione, il Ministero della Salute tiene conto di specifici parametri, quali ad esempio: il punteggio della "Griglia LEA", la spesa farmaceutica pro capite, i risultati di esercizio valutati dal Tavolo Adempimenti.

Nella seduta del 13 febbraio 2019, la Conferenza Stato-Regioni ha provveduto ad individuare le tre regioni di riferimento per i costi standard da utilizzare nel riparto del Fondo sanitario per l'anno 2019: Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto.

7.3.2 Finanziamento assegnato alla Regione Veneto

Il finanziamento assegnato alla Regione Veneto per il Fondo sanitario regionale (FSR), a seguito dell'Intesa di cui al precedente paragrafo, ammonta complessivamente a 9.059.584.297 euro e risulta così suddiviso:

- **9.024.486.987** euro quale quota indistinta che comprende, tra l'altro:

- euro 420.797 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (art. 3, L. 362/1999);
- euro 4.062.147 per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo (art. 1, c. 133, L. 190/2014);
- euro 15.111.187 per il concorso a rimborso della spesa per acquisto di vaccini inclusi nel NPNV (art. 1, c. 408, L. 232/2016);

- euro 12.186.441 per il concorso a rimborso di oneri per processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN (art. 1, c. 543, L. 208/2015).

- **363.000** euro per il finanziamento vincolato a titolo di medicina penitenziaria;

- **34.734.310** euro per il finanziamento vincolato per altri enti.

Tabella 3 – Finanziamento FSR (in euro)

Tipologia del finanziamento	Importo
Indistinto (ante mobilità interregionale)	9.024.486.987
Vincolato (per la medicina penitenziaria)	363.000
Vincolato per altri enti	34.734.310
Totale	9.059.584.297

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

Rispetto all'esercizio 2018 il finanziamento indistinto assegnato alla Regione Veneto passa da 8.912.618.260,00 euro a 9.024.486.987,00 euro, con un incremento dell'1,26%.

Nella Tabella che segue sono rappresentate le fonti del finanziamento indistinto 2019 per la Regione del Veneto, suddivise tra entrate dirette, stima dei gettiti dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP, compartecipazione regionale IVA e quota riferibile al Fondo sanitario nazionale³⁵².

Tabella 4 – Fonti di finanziamento indistinto regionale (ante mobilità) (in euro)

Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	IRAP (stima)	Addizionale IRPEF (stima)	Integrazione a norma del D.Lgs. 56/2000 (Compartecipazione all'IVA)	FSN	Totale risorse per il finanziamento indistinto ante mobilità
187.978.900	2.064.585.413	847.380.026	5.896.432.390	28.110.258	9.024.486.987

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

³⁵² FSN (euro 28.110.258) quota riferibile a:

- concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano vaccinale (articolo 1, comma 408, legge 232/2016);
- concorso al rimborso alle regioni per oneri da processi di assunzione e stabilizzazione (articolo 1, comma 409, legge 232/2016);
- SCREENING - articolo 1, comma 229, LS 2014 (incremento del livello del finanziamento del SSN di 5 mln di euro a decorrere dal 2014);
- SCREENING neonatali - integrazione del finanziamento vigente disposta dal comma 167 della legge 190/2014: 5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Al finanziamento ante mobilità³⁵³ si deve, infine, aggiungere il saldo della mobilità interregionale e internazionale. Il finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale) ed il totale dei crediti e dei debiti da mobilità interregionale sono di seguito indicati:

Tabella 5 - Finanziamento post mobilità (in euro)

Totale crediti mobilità interregionale	Totale debiti mobilità interregionale	Totale finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale)
394.755.443	256.581.537	9.189.494.286

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

Nella Tabella che segue l'erogazione di cassa dallo Stato in favore della Regione Veneto:

Tabella 6 - Erogazione di cassa dallo Stato (in euro)

Totale Finanziamento Post mobilità (a)	Ricavi ed entrate proprie (b)	Medicina penitenziaria (finanziamento vincolato) (c)	Totale da erogare per cassa (a-b+c)
9.189.494.286	187.978.900	363.000	9.001.878.386

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 88/CSR del 6 giugno 2019.

7.3.2.1 Assegnazioni ulteriori al servizio sanitario regionale del Veneto

Ulteriori risorse per l'anno 2019 assegnate alla Regione Veneto, per il finanziamento del servizio sanitario regionale, si riferiscono alle "Quote premiali" e alle "Quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (PSN)".

³⁵³ Con mobilità sanitaria si intende la situazione in cui un paziente si sposta dalla zona in cui vive per cercare cure e terapie. Lo spostamento può avvenire all'interno dello stesso Paese, migrando da una regione ad un'altra, oppure da uno Stato ad un altro. Si individuano tre tipi di mobilità sanitaria:

Intraregionale (o regionale), che descrive lo spostamento dei pazienti all'interno dei confini della regione nella quale vivono;

Interregionale, che indica una mobilità da una regione ad un'altra per lo più alla ricerca di cure migliori rispetto a quelle offerte dalla regione di provenienza;

Internazionale, che riguarda casi limitati rispetto alle altre due tipologie, caratterizzati dalla ricerca di specifiche cure non disponibili o considerate non all'altezza nel proprio Stato di appartenenza o per le quali i tempi di attesa sono molto lunghi. La mobilità internazionale descrive anche la situazione in cui un utente ha bisogno di un intervento sanitario mentre si trova all'estero.

Per quanto concerne il riparto della quota accantonata da ripartire tra le regioni in base ai meccanismi premiali³⁵⁴, alla Regione Veneto è stato assegnato un importo di 2.192.461 euro a titolo di quota premiale 2019, accertato al capitolo di entrata n. 101156 "Entrate derivanti dalla quota premiale del fondo sanitario di parte corrente (art. 9, c. 2, d.lgs. 06/09/2011, n. 149)".

In merito alle risorse vincolate per gli obiettivi del PSN, con l'Intesa rep. atti n. 1929/CSR/2019 del 28 novembre 2019, alla Regione Veneto è stata assegnata una quota vincolata, per l'anno 2019, pari a 98.383.837 euro. Detto importo risulta accertato al capitolo di entrata n. 101390 "Assegnazioni statali per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n. 118)".

7.3.3 Entrate relative al finanziamento indistinto

La Tabella sotto riportata mostra gli accertamenti e le riscossioni di competenza delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, come risultano dal D.D.L. relativo al rendiconto dell'esercizio 2019, approvato dalla Giunta regionale:

Tabella 7 - Entrate accertate e riscosse (in euro)

Finanziamento indistinto SSR 2019				
Capitolo	Descrizione	Accertamenti	Riscossioni di competenza	% riscossioni
621	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n. 5)	2.047.727.605	1.291.621.578	63%
622	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311)	847.380.026	786.403.272	93%
626	Compartecipazione regionale all'I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - d.p.c.m. 17/05/2001 - art. 4, d.l. 18/09/2001, n. 347)	5.896.432.390	5.808.067.268	99%
101142	Quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente - finanziamento indistinto statale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)	28.110.258	27.735.624	99%
101322	Gettito addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto sanità (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311 - art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n. 68)	8.916.116	-	0%
100028	Compensazione delle minori entrate regionali in materia di IRAP e addizionale IRPEF derivanti dall'applicazione del Fondo di garanzia (art. 13, c. 3, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 321, L. 23/12/2005, n. 266)	7.941.693	-	0%
Totale ante mobilità		8.836.508.087	7.913.827.742	90%
100771	Mobilità attiva del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)	393.961.172	393.961.172	100%
101319	Mobilità attiva internazionale del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)	49.989.695	49.989.695	100%
Totale finanziamento indistinto		9.280.458.954	8.357.778.609	90%
101156	Entrate derivanti dalla quota premiale del fondo sanitario di parte corrente (art. 9, c. 2, D.Lgs. 06/09/2011, n. 149)	2.192.461	-	0%
Totale finanziamento indistinto + Quota premiale		9.282.651.415	8.357.778.609	90%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

³⁵⁴ Con l'Intesa Rep. Atti n. 90/CSR/2019 del 6 giugno 2019 ad oggetto "Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2019".

Confrontando i dati sopra esposti con quelli indicati nella precedente Tabella 4, relativa alle fonti di finanziamento, emerge che l'iscrizione contabile relativa all'accertamento del capitolo di entrata n. 621 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (d.lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n. 5)", pari a 2.047.727.605 euro, non corrisponde all'importo individuato, per la medesima voce, dall'intesa n. 88/CSR/2019 (pari a 2.064.585.413 euro), così come richiesto dall'art. 20 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 118/2011, per una differenza di 16.857.808 euro.

Al riguardo la Regione, con mail del 4/6/2020, acquisita al protocollo Corte dei conti con n. 3014 del 5/6/2020, ha chiarito quanto segue: "[...] Rispetto agli importi sopra indicati per ciascuna fonte di finanziamento i relativi accertamenti sono stati effettuati, nel corso dell'esercizio, sulla scorta dei gettiti relativi all'IRAP sanità ed all'IRPEF sanità effettivamente incassati, potendosi conseguentemente presentare dinamiche di gettito in eccesso o in difetto rispetto all'importo determinato dall'intesa di riparto. In termini generali nel primo caso (eccedenza di gettiti) vengono effettuate contabilizzazioni in entrata e in spesa preordinate alla restituzione degli importi eccedenti: accertamenti sul capitolo di entrata n. 100873 (eccedenza gettiti IRAP sanità) e/o sul capitolo di entrata n. 101322 (eccedenza gettiti IRPEF sanità) e corrispondenti impegni sul capitolo di spesa n. 100083. Nel secondo caso (difetto di gettiti) viene effettuata una registrazione a carico del fondo di garanzia sul capitolo di entrata n. 100028, per l'importo pari alla differenza in difetto, tenuto conto dei gettiti complessivamente incassati a titolo di IRAP sanità ed IRPEF sanità.

Per quanto concerne l'esercizio 2019 si sono verificate le seguenti situazioni:

- un'eccedenza dei gettiti relativi all'IRPEF sanità 2019 rispetto all'importo assegnato per il medesimo titolo con Intesa rep. atti n. 88/CSR/2019 per complessivi euro 8.916.115,71, accertati sull'apposito capitolo di entrata n. 101322;
- un minor incasso di gettiti riferiti all'IRAP sanità per complessivi euro 16.857.808,30, che ha comportato l'attivazione del fondo di garanzia per la differenza a saldo – tenuto conto dell'eccedenza dei gettiti dell'IRPEF sanità 2019 – di euro 7.941.692,59, accertati sull'apposito capitolo di entrata n. 100028.

[...] Si precisa a tale riguardo che nella riunione del 17 marzo 2020 con il Tavolo tecnico per la verifica degli Adempimenti relativa alle verifiche sul IV trimestre 2019, è stato comunicato che le contabilizzazioni operate in contabilità finanziaria relative agli importi accertati ed impegnati ai sensi dell'Intesa n. 88/CSR/2020 sono corrette".

I chiarimenti forniti hanno permesso la quadratura delle suddette contabilizzazioni (Tabella 7) e di superare, pertanto, l'incongruenza inizialmente riscontrata.

7.3.4 Assegnazione delle risorse agli enti del SSR

Sulla base degli atti e delle intese di riparto per l'anno 2019, con D.G.R. n. 333 del 26 marzo 2019, sono stati definiti i criteri di riparto del FSR e l'assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), per l'anno 2019 e 2020. Tale deliberazione è stata successivamente integrata con D.G.R. n. 1835 del 6 dicembre 2019, avente ad oggetto "*Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2019*", che ha adeguato, in continuità con i criteri di riparto del FSR definiti nella D.G.R. n. 333/2019, l'ammontare del FSR sulla base degli importi effettivamente assegnati alla Regione del Veneto per l'esercizio 2019.

L'importo assestato del FSR ripartibile dell'esercizio 2019 è pari a complessivi 8.937.084.385 euro (somma del FSR compresa la quota premiale e gli obiettivi del PSN, al netto del saldo della mobilità interregionale e internazionale), di cui 8.099.978.000 euro destinati agli enti del SSR quale finanziamento a titolo indistinto per l'erogazione dei LEA (esclusa Azienda Zero). La rimanente quota di risorse ripartibili - complessivamente pari a 837.106.385 euro - è stata destinata come di seguito indicato:

- euro 616.400.000 per finanziamenti della GSA;
- euro 4.062.147 per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo;
- euro 195.338.772 da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende;
- euro 21.305.466 risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR.

Di seguito si espongono le risultanze del riparto in argomento:

Tabella 8 – Riparto risorse FSR (in euro)

Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2019	Importi
Totale Fondo Sanitario Regionale compresa premialità e Obiettivi PSN (A)	9.102.091.684
Saldo mobilità interregionale e internazionale compresi accordi Conferenza Stato-Regioni (B)	165.007.299
Fondo Sanitario Regionale ripartibile (C)=(A-B)	8.937.084.385
Risorse da assegnare/assegnate con provvedimenti della Giunta regionale (D)	837.106.385
<i>di cui finanziamenti della GSA</i>	616.400.000
<i>di cui risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo - capitolo n. 103285</i>	4.062.147
<i>di cui risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende - capitoli nn. 103285 e 103980</i>	195.338.772
<i>di cui risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR - capitoli nn. 103285 e 103603</i>	21.305.466
Risorse da assegnare alle aziende con D.G.R. 1835 (E)=(C-D)	8.099.978.000
Finanziamenti a funzione	323.128.000
Finanziamenti per quota capitaria	7.722.850.000
Finanziamento a funzione per specificità territoriali ex Statuto regionale	54.000.000

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 1835/D.G.R. del 6 dicembre 2019

Il quadro contabile di riferimento per l'imputazione sul bilancio di previsione ed il trasferimento ad Azienda Zero delle risorse del Fondo Sanitario Regionale ripartibile per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. n. 19/2016, risulta evidenziato nell'allegato B alla D.G.R. n. 1835/2019.

Raffrontando i dati contenuti nell'allegato B con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2019, non sono emerse discordanze.

Nel prospetto che segue si riportano i capitoli di spesa nn. 103285, 103980 e 103603 relativi, rispettivamente, alle risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo, alle risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende e quelle da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR:

Tabella 9
Capitoli di spesa nn. 103285, 103980 e 103603 – FSR ripartibile anno 2019 (in euro)

Capitolo di spesa	Descrizione capitolo	Risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo	Risorse da destinare a supporto dell'equilibrio economico-finanziario e/o ad investimenti delle aziende	Risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio del SSR
103285	Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118 - l.r. 25/10/2016, n. 19)	4.062.147	96.954.935	19.113.005
103603	Trasferimenti ad aziende ed enti del ssr per il finanziamento dei LEA - quota premiale - trasferimenti correnti (art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)			2.192.461
103980	Risorse statali per la realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale da destinare a garanzia del generale equilibrio economico finanziario del s.s.r.		98.383.837	
Totale		4.062.147	195.338.772	21.305.466

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 1835/D.G.R. del 6 dicembre 2019

La Tabella sotto riportata mostra le risorse assegnate nel 2019, con D.G.R. n. 333/2019, agli enti del SSR e che complessivamente ammontano a 8.099.978.000 euro:

Tabella 10
Finanziamenti complessivi indistinti per l'erogazione dei LEA - Anno 2019 (in euro)

Azienda sanitaria	Finanziamenti a funzione	Finanziamenti per quota capitaria	Finanziamenti a funzione per specificità territoriale ex Statuto Regionale	Finanziamenti totali indistinti per LEA Anno 2019
Nr. Colonna	1	2	3	4=1+2+3
01. Dolomiti	16.497.000	354.933.000	16.000.000	387.430.000
02. Marca Trevigiana	22.333.000	1.378.552.000	-	1.400.885.000
03. Serenissima	20.976.000	1.008.376.000	16.000.000	1.045.352.000
04. Veneto Orientale	7.222.000	361.231.000	-	368.453.000
05. Polesana	13.210.000	394.115.000	16.000.000	423.325.000
06. Euganea	19.829.000	1.458.877.000	-	1.478.706.000
07. Pedemontana	7.984.000	567.660.000	6.000.000	581.644.000
08. Berica	13.814.000	768.817.000	-	782.631.000
09. Scaligera	31.585.000	1.430.289.000	-	1.461.874.000
901. Ao Padova	80.490.000	-	-	80.490.000
912. Aoul Verona	81.472.000	-	-	81.472.000
952. Iov	7.716.000	-	-	7.716.000
Veneto	323.128.000	7.722.850.000	54.000.000	8.099.978.000

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 333/D.G.R. del 26 marzo 2019

Con D.G.R. n. 637 del 19 maggio 2020 avente ad oggetto: "*Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 593/2020 "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate"*" è stato determinato in 130.369.154,36 euro l'importo complessivo delle risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR in chiusura di esercizio 2019, quale risulta dalle determinazioni (DDR n. 71 del 23 dicembre 2019 e Decreto DG Area Sanità n. 32 del 6 aprile 2020) assunte con il presente provvedimento a parziale modifica e integrazione di quelle di cui alla D.G.R. n. 1835/2019.

Occorre precisare che l'importo di 130.369.154,36 euro non tiene conto del risultato di esercizio dell'aggregato regionale e pertanto delle perdite aziendali consolidate 2019, in quanto l'approvazione del "*Bilancio consolidato del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2019*" è in corso di definizione.

Azienda Zero svolge, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 19/2016, le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.Lgs. n. 118/2011, le funzioni di soggetto erogatore di servizi a favore del SSR e la funzione di trasferimento delle risorse finanziarie della Regione agli Enti del SSR ed a terzi soggetti nell'ambito dei finanziamenti del perimetro sanità.

È evidente come i tempi del descritto processo di finanziamento delle Aziende e la permanenza in capo ad Azienda Zero in chiusura di esercizio di quote rilevanti di risorse, non supportino adeguatamente, al momento, la verifica della corretta destinazione delle risorse.

La gestione delle risorse da parte delle aziende sanitarie per il 2019 sarà oggetto di specifici controlli da parte di questa Sezione, sulla scorta dei questionari che saranno trasmessi dai collegi sindacali degli enti del SSR ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7.3.5 Osservazioni formulate dal Tavolo Adempimenti nel corso delle verifiche annuali sui conti sanitari della Regione del Veneto

In merito alle risultanze del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti" relativamente all'esercizio 2019, la Regione con nota acquisita al protocollo Corte dei conti in data 21 maggio 2020 n. 2834 ha comunicato che: "*Nell'incontro tenutosi il 14 maggio 2020 con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, il predetto Tavolo ha effettuato l'istruttoria*

concernente la verifica dei conti sanitari della Regione Veneto relativi al IV Trimestre 2019, ai fini della verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. In tale incontro il Tavolo ha esaminato le risultanze esposte dalla Regione Veneto che mostrano una situazione di equilibrio del SSR al IV Trimestre 2019. Ci si riserva, di trasmettere il verbale relativo a tale istruttoria non appena ricevuto dal Tavolo ministeriale”.

Con mail del 23 giugno 2020, acquisita al protocollo Corte dei conti n. 3256 in pari data, l'Amministrazione regionale ha trasmesso il verbale del 14 maggio 2020, con il quale il Tavolo ha esaminato i conti economici del Servizio sanitario regionale relativi al IV trimestre 2019, ai fini della verifica di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

Dal citato verbale si rileva che la Regione Veneto ha rispettato il limite del 95% previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35³⁵⁵, in quanto ha erogato al proprio Servizio sanitario regionale, entro il 31/12/2019, il 100% delle risorse incassate nell'anno 2019 dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa Regione, a valere su risorse proprie dell'anno, ha destinato al finanziamento del proprio Servizio sanitario regionale. In particolare, risultano trasferite dallo Stato risorse a titolo di finanziamento 2019 e precedenti per 9.198,738 mln di euro, a cui si aggiungono le risorse regionali per 61,528 mln di euro, interamente incassate a titolo di *payback*, per complessivi 9.260,266 mln di euro.

Sempre nel predetto verbale, si dà atto che la Regione Veneto, con riferimento al IV trimestre 2019, presenta un avanzo di gestione pari a 10,522 mln di euro e, pertanto, essendo presente un avanzo non si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 77, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191³⁵⁶.

³⁵⁵ (D.L. n. 35/2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”) art. 3, c. 7 - A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale.

³⁵⁶ (L.n. 191/2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”) art. 2, c. 77 - E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali

Nel seguito, per le finalità della presente relazione, si prenderanno in esame alcune osservazioni evidenziate nel corso delle verifiche annuali sui conti sanitari della Regione del Veneto, relativamente a:

- Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2019*”, modifiche relative agli articoli nn. 19, 23 e 25;
- erogazione in anticipazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210, utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale.
- **Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2019*”, modifiche relative agli articoli nn. 19³⁵⁷, 23³⁵⁸ e 25³⁵⁹.**

Il Tavolo in sede di verifica del IV trimestre 2018 chiedeva alla Regione notizie in merito alle modifiche alla legge regionale n. 43/2018 che la Regione si era impegnata ad effettuare in occasione dell’esame della legge regionale da parte del Consiglio dei ministri ai fini dei riscontri di legittimità costituzionale.

di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l’equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

³⁵⁷ (L.R. 43/2018) art. 19 - Assistenza sociosanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali.

1. La quota di compartecipazione sociale per i trattamenti residenziali socioriabilitativi ai pazienti inseriti nelle Comunità Alloggio Estensive e di Base e nei Gruppi Appartamento Protetti della salute mentale è stabilita nella misura del quaranta per cento della tariffa giornaliera; la quota sanitaria è fissata nella misura del sessanta per cento.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 8.300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate alla Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

³⁵⁸ (L.R. 43/2018) Art. 23 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss”.

1. Dopo la lettera f), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende Ulss.” è aggiunta la seguente: “f bis) l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali.”. 4 dicembre 2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, che si sostanziano nell’abrogazione del primo articolo e nella sostituzione del comma 2 di entrambi gli articoli 23 e 25.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.

³⁵⁹ (L.R. 43/2018) Art. 25 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” è aggiunto il seguente: “1 bis. In attuazione del comma precedente e dell’articolo 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, commi 3 e 4, è istituito il Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Con il predetto fondo la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive”.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019- 2021.

A seguito dei rilievi posti, la Regione si era impegnata ad abrogare gli artt. 19, 23 e 25 della legge regionale n. 43/2018 e, a tal proposito, aveva fatto presente che le abrogazioni in questione sarebbero state incluse nella legge regionale di "Variazione di bilancio" del mese di settembre 2019.

Al fine di meglio comprendere le modifiche intervenute si sintetizza il contenuto degli articoli oggetto di osservazione:

- l'articolo 19 della legge regionale n. 43/2018 disponeva che fosse posto a carico del FSR per ciascuno degli esercizi 2019, 2020 e 2021 l'onere sociosanitario valutato in 8,3 mln di euro annui;
- l'articolo 23 della legge regionale n. 43/2018 disponeva che fosse posta in carico ad Azienda Zero la competenza ad eseguire i pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione con oneri a carico del FSR quantificati in 40.000 euro per l'esercizio 2019;
- l'articolo 25 della legge regionale n. 43/2018 disponeva che fosse posto a carico del FSR l'onere relativo alla gestione liquidatoria delle ex ULLS disciolte con riferimento all'esercizio 2019 valutato in 23.469.780,12 euro.

La Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 "*Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto*", all'articolo 1 "*Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019"*" ha apportato le modifiche normative volte a superare alcuni dei rilievi formulati dal MEF, relativamente agli articoli 19, 23 e 25 della L.R. n. 43/2018. Nello specifico, dalla lettura del verbale del Tavolo relativo all'incontro del 13 novembre 2019 (acquisito al protocollo Corte dei conti n. 3237 del 22 giugno 2020) emerge quanto segue:

- **(articolo 1, comma 4)** - L'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è abrogato con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Al riguardo, il Tavolo ha osservato che: "*...la Regione Veneto ha parzialmente contravvenuto all'impegno preso con nota del Presidente della Regione n. 70680 del 19 febbraio 2019 in merito all'abrogazione dell'articolo 19 della legge n. 43/2018. Infatti, l'articolo 1, comma 4, della legge in oggetto abroga il predetto articolo 19, solo a decorrere dall'anno 2020. In tale stato di cose, esclusivamente per l'anno 2019, non è superato il rilievo a suo tempo formulato in merito all'incostituzionalità dell'articolo 19 della legge n. 43/2018. Pertanto, si chiede alla Regione di provvedere all'abrogazione del suddetto articolo 19 della legge n. 43/2018 anche per l'anno 2019*".

L'argomento è stato nuovamente trattato nella riunione del 14 maggio 2020 con il Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali 2019. Nell'occasione il Tavolo ha osservato che non si ravvedono aggiornamenti in merito all'abrogazione dell'articolo 19 anche per l'anno 2019. L'Amministrazione regionale nel corso della riunione ha specificato di non aver provveduto all'abrogazione dell'articolo 19 per l'anno 2019 in quanto le somme dello stanziamento di spesa previsto nell'articolo 19 erano già state pagate con mandato n. 14223 del 15 marzo 2019.

Conseguentemente il Tavolo si è così espresso "*..., rammentando l'impegno della Regione Veneto assunto in considerazione delle obiezioni di legittimità costituzionale della legge regionale 14 dicembre 2018 n. 43, con il quale la stessa intendeva abrogare l'articolo 19, e per il quale a seguito di questo impegno, il Governo ha inteso rinunciare all'impugnativa, evidenzia il mancato rispetto dell'impegno sottoscritto con riferimento all'anno 2019. Il Tavolo, pertanto, ai fini di rilevare il rispetto, anche ex post, dell'impegno sottoscritto dalla regione, chiede alla regione di reintegrare le risorse relative all'anno 2019 che non possono in nessun caso, gravare sul Fondo sanitario e che sono state quantificate dalla regione in 8,3 mln di euro, anche a valere sul bilancio 2020*".

Le memorie difensive pervenute in data 2 luglio 2020 prot. n. 261277, protocollo Corte dei conti n. 3455, non contengono elementi utili al superamento di quanto rilevato. L'Area Risorse Strumentali con nota interna del 1° luglio 2020 prot. n. 259817, indirizzata alla Segreteria Generale della Programmazione, trasmessa alla Sezione, ha riferito che: "*...per quanto concerne l'abrogazione dell'art 19, L.R. 43/2018, come già chiarito proprio in occasione dell'ultima riunione del Tavolo Tecnico tenutasi lo scorso 14 maggio, la Regione ha legiferato l'abrogazione di tale norma regionale, ma non ha potuto disporre retroattivamente, in quanto la Direzione Risorse Strumentali SSR con provvedimento dirigenziale n. 3 del 31.01.2019 ha impegnato e liquidato l'importo di € 8.300.000,00 in favore di Azienda Zero*".

Anche in sede di contraddittorio, tenutosi il 3 luglio 2020, i rappresentanti della Regione hanno ribadito quanto già comunicato al Tavolo nell'ultima riunione del 14 maggio 2020, senza null'altro aggiungere in merito al reintegro delle risorse richiesto dal Tavolo Adempimenti.

- **(articolo 1, comma 5)** - Il comma 2 dell'articolo 23, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente "*Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021*".

Il Tavolo ha chiesto conferma che si trattava di risorse aggiuntive regionali, nonché informazioni in merito agli oneri per gli anni 2020 e 2021. La Regione, nel corso della riunione, ha confermato che trattasi di risorse regionali aggiuntive ed inoltre si è impegnata a non svolgere la funzione nel caso in cui il bilancio regionale non eroghi le risorse previste.

- **(articolo 1, comma 6)** - Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente: *“Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l'esercizio 2019 si fa fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui alla Tabella “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” dell'allegato A della legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”.*

In merito alla variazione apportata il Tavolo ha avuto conferma che trattasi di un accantonamento nel risultato di amministrazione al 31.12.2018, effettuato in sede di rendiconto 2018, e di risorse non sanitarie, libere e disponibili.

La Regione per fornire evidenza contabile a dimostrazione del fatto che gli interventi previsti dagli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 43/2018, siano effettivamente finanziati da risorse proprie del bilancio regionale, in seguito alla novellazione disposta dal comma 5 e dal comma 6 dell'articolo 1, della legge regionale n. 42/2019, nell'incontro del 14 maggio 2020 ha precisato quanto segue:

“L'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 43/2018, come novellato dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 42/2019, recepisce la nota n. 352313 del 7/08/2019 dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali. Il relativo capitolo finanziato con risorse regionali risulta essere il cap. 104028/U “Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - trasferimenti correnti - finanziamento regionale (L.R. 25.10:2016, n.19)” avente uno stanziamento per il solo anno 2019 di euro 40.000,00, ad oggi non impegnato. La Regione rappresenta che, trattandosi di capitolo finanziato con risorse proprie del Bilancio 2019-2021, per il principio dell'unità del bilancio non risulta esserci una correlazione diretta con un unico capitolo di entrata”.

Relativamente all'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 43/2018, così come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 42/2019, la Regione precisa che: *“...trova copertura, come indicato dalla stessa norma, con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui alla Tabella “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” dell'Allegato A alla legge regionale n. 30/2019 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”.*

Al riguardo il Tavolo **ha preso atto** di quanto inviato e relazionato in merito all'articolo 23 comma 2 della legge regionale n. 43/2020, come novellata dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 42/2019, e in merito all'articolo 25, comma 2, della legge regionale n. 43/2018, così come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale n. 42/2019.

Dall'analisi del D.D.L. relativo al rendiconto dell'esercizio 2019, si è tuttavia riscontrato quanto segue:

- il capitolo di spesa **n. 103827/U** "*Assistenza socio sanitaria residenziale alle persone con disturbi mentali - trasferimenti correnti (art. 19, l.r. 14/12/2018, n. 43)*", allocato alla Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 01 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*", registra impegni e pagamenti di competenza pari a 8.300.000,00 euro, afferenti al perimetro sanitario;
- gli oneri derivanti dalla linea di spesa introdotta dall'art. 23, pari a 40.000,00 euro, trovano copertura nelle risorse afferenti al capitolo di spesa **n. 104028/U** "*Azioni regionali relative ai pagamenti afferenti alle politiche sociali - trasferimenti correnti - finanziamento regionale (l.r. 25/10/2016, n. 19)*", Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 07 "*Ulteriori spese in materia sanitaria*", non incluso nel perimetro sanitario;
- il capitolo di spesa **n. 103824/U** "*Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie - trasferimenti correnti (art. 33, l.r. 30/12/2016, n. 30)*", allocato alla Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 01 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*", registra impegni e pagamenti di competenza pari a 2.000.000,00 euro, del perimetro sanitario.

Per un maggior dettaglio in ordine al finanziamento degli oneri relativi alle gestioni liquidatorie si rinvia al paragrafo dedicato alla perimetrazione.

- Erogazione in anticipazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210³⁶⁰, utilizzando risorse del Fondo sanitario regionale.

³⁶⁰ Il Ministero della salute, attraverso l'Ufficio 4 della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure, eroga gli indennizzi ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti, ai sensi della legge 210/1992 e successive modificazioni.

Nell'anno 2001 è avvenuta, come previsto dal DPCM 26 maggio 2000, l'attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario, mentre le pratiche relative ai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, secondo quanto previsto dall'art.10 del Decreto legislativo n.112/1998, sono rimaste di competenza statale; pertanto in tali casi l'Ufficio provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all'indennizzo e all'adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute ai sensi della citata Legge n. 210. Inoltre, in base all'accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001, spetta al Ministero anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni tanto delle Regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale. Più precisamente, l'Ufficio si occupa di tutte le variazioni intervenute relativamente a tali indennizzi, come le cancellazioni per decesso, gli aggravamenti, le doppie patologie.

L'imputazione delle citate anticipazioni a carico del FSR è stata più volte oggetto di valutazione da parte del Tavolo Adempimenti.

Nel verbale del Tavolo relativo all'incontro del 13 novembre 2019 si legge che: *"La Regione nel corso della riunione di verifica del IV trimestre 2018 aveva fatto presente che nella programmazione 2019-2020 aveva chiesto ulteriori risorse regionali per le anticipazioni in sanità ma che il legislatore non ha ritenuto di rispondere positivamente a tale richiesta. Il Tavolo ribadisce quanto già osservato e ricorda che, sulla base di quanto relazionato dalla Regione in occasione della riunione del 19 marzo, risulterebbero, nel periodo 2012-2017 anticipate somme per 84,999 mln di euro, di cui rimborsate solo 31,352 mln di euro, per un valore di 53,547 mln di euro non rimborsati. La situazione al 31/12/2018 vede l'incremento di circa 1 mln di euro di tale valore. Il Tavolo rileva che l'alto ammontare delle risorse anticipate dal SSN in termini di competenza e di cassa. Chiede alla Regione di agire con la dovuta tempestività a restituire le risorse del finanziamento dei LEA. Attende un programma da tradursi formalmente in legge finalizzato a ciò"*.

Nella riunione del 14 maggio 2020 il Tavolo esprime le seguenti considerazioni: *"Il Tavolo resta ancora in attesa del programma di restituzione delle risorse, da tradursi in legge. Rileva altresì che, in considerazione della circostanza che trattasi di trattamenti previdenziali erogati per il tramite degli enti del SSN, la regione, al fine di evitare ulteriori problematiche per il futuro su tali indennizzi, potrebbe valutare di riprendere in capo all'ente regione tale funzione di pagamento, evitando così che, una mera funzione di pagamento di un onere previdenziale, si traduca nella pretesa di spesarlo in termini di competenza e di cassa a carico del SSR. Il Tavolo rileva che altre regioni non hanno delegato tale funzione di pagamento ad enti terzi, quali gli enti del SSN"*.

Dalla D.G.R. n. 1886 del 17 dicembre 2019, avente ad oggetto: *"Legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati"* risultano, nel periodo

L'indennizzo consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59. Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE. Di queste, come riportato sopra e precisato dalla legge, è l'indennizzo ad essere rivalutato annualmente, per poi essere successivamente integrato come specifica il comma 2.

Solo i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, oltre alla domanda per l'ottenimento dell'indennizzo previsto dall'art. 1 della Legge 210/92, possono presentare domanda, con le stesse modalità, per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% dell'indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo stesso (legge 238/97 art.1 comma 2).

Con DGR n. 1140 del 17 maggio 2001, la Giunta Regionale del Veneto ha delegato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla L. n. 210/1992 all'Azienda ULSS n. 6 Euganea, provvedendo al relativo rimborso delle spese anticipate. Con l'avvenuta riorganizzazione del sistema sanitario regionale veneto disposta con Legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19, tali funzioni sono state trasferite ad Azienda Zero. Tuttavia, fino all'effettivo passaggio di competenze, previsto per il primo gennaio 2020, le attività nel corso del 2019 sono rimaste in capo all'Azienda ULSS 6 Euganea.

2012-2018, anticipate somme dalla Regione tramite il FSR pari a 98.472.439,05 euro, di cui rimborsate solo 37.580.021,52 euro, per un totale di somme non rimborsate pari a 60.892.417,53 euro. Si riportano di seguito le dinamiche finanziarie relative all'erogazione degli indennizzi di cui alla L. n. 210/1992, fino al 2018:

Tabella 11 - Erogazione degli indennizzi di cui alla L. n. 210/1992 (in euro)

Periodo	Somme anticipate dalla Regione tramite il FSR	Somme rimborsate a carico dei trasferimenti statali ex D.M. 27.5.2015	Somme non rimborsate
2012-2014	40.360.932,47	37.580.021,52	2.780.910,95
2015-2017	44.538.488,80	-	44.538.488,80
2018	13.573.017,78	-	13.573.017,78
Totale	98.472.439,05	37.580.021,52	60.892.417,53

Fonte: Deliberazione della Giunta regionale n. 1886/D.G.R. del 17 dicembre 2019

Nonostante le criticità sopradescritte, dalla lettura della citata D.G.R. n. 1886/2019 emerge che: *"...l'Azienda ULSS 6, tramite Azienda Zero, è stata autorizzata ad anticipare le risorse finanziarie per il pagamento degli indennizzi ex legge n. 210/92 nel corso del 2019, in attesa del trasferimento delle somme dovute dallo Stato, per un importo massimo stimato pari a circa € 15.000.000,00 (nota regionale prot. n. 23369 del 21.1.2019). Qualora lo Stato non dovesse tempestivamente trasferire le risorse necessarie, si propone di ricorrere in via eccezionale all'utilizzo del FSR per coprire le risorse che saranno anticipate nel corso del 2019 dall'ente delegato al pagamento. Si ribadisce che la soluzione proposta non costituisce rinuncia o accettazione tacita al recupero delle somme nei confronti del Ministero competente, viene adottata in via eccezionale ed ha natura di anticipazione, in attesa del rifinanziamento statale del capitolo di bilancio azzerato dal D.L. 78/2010. [...] A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. n. 19/2016, con la DGR n. 38 del 21 gennaio 2019, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui di cui al Decreto del Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale n. 10 del 15 gennaio 2019, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 0207 relativa a quanto in oggetto e denominata "Corresponsione degli indennizzi correnti di cui alla Legge n. 210/1992 - Rimborso Azienda Ulss 6 Euganea" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285. Con successivi decreti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR n. 3 del 31 gennaio 2019, n. 8 del 8 marzo 2019 e n. 31 del 10 giugno 2019 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero quote di importi relativi ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa. Con il presente atto si*

propone, pertanto, di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per un importo complessivo massimo di € 15.000.000,00 per ristorare l'Azienda ULSS 6 delle somme anticipate nel corso del 2019 per l'erogazione degli indennizzi in esame, in attesa del trasferimento da parte dello Stato delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 0207 "Corresponsione degli indennizzi correnti di cui alla Legge n. 210/1992 - Rimborso Azienda Ulss 6 Euganea". Azienda Zero provvederà all'erogazione del relativo rimborso entro il 28 febbraio 2020 su disposizione della struttura regionale competente previa presentazione da parte dell'Azienda ULSS 6 Euganea, entro il 15 gennaio 2020, della rendicontazione delle risorse anticipate per l'erogazione degli indennizzi previsti dalla Legge n. 210/1992".

Con mail del 9 giugno 2020, acquisita al protocollo Corte dei conti n. 3177/2020, l'Amministrazione regionale ha trasmesso le risposte fornite al Tavolo in ordine all'anticipazione degli indennizzi ex L. 210/1992 utilizzando risorse del FSR: *"Preliminarmente si evidenzia che anche nell'esercizio 2019, la Giunta regionale con deliberazione n. 1886 del 17 dicembre 2019, ha disposto di rifondere all'Azienda ULSS 6 Euganea - quale ente delegato alla liquidazione - le somme anticipate nel corso del 2019 per erogare gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati, ai sensi della L. 210/1992, fino ad un importo massimo complessivo di € 15.000.000,00, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR. Successivamente, in sede di determinazioni per la chiusura dell'esercizio 2019, l'ammontare effettivo delle somme da rimborsare all'Azienda Ulss 6 a fronte delle anticipazioni effettuate, è stato disposto in complessivi euro 13.884.549,18, come accertato dal Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria LEA con proprio decreto n. 1/2020. Il ricorso a risorse del FSR, come evidenziato nella sopra citata DGR 1886/2019, deve considerarsi misura straordinaria ispirata a fini puramente solidaristici di tutela dei beni costituzionalmente protetti, finalizzata alla copertura di una situazione temporanea in attesa dell'esauritivo trasferimento delle somme relative alla Legge n. 210/92 da parte dello Stato. Nell'ottica di superare le osservazioni sollevate dal Tavolo, peraltro, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha più volte rappresentato alle competenti strutture regionali (da ultimo anche in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020-2022 con proposta di una apposita norma regionale), la necessità di garantire una copertura finanziaria degli indennizzi in parola con risorse del bilancio regionale non perimetrato sanità, ancorché costituiscano anticipi di somme in attesa del versamento delle risorse statali dedicate".*

Dalla consultazione del "Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2019", allegato 9 al D.D.L. di Rendiconto 2019, si rinviene il capitolo di spesa n. 103285 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (l.r. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a,

d.lgs. 23/06/2011, n. 118 - l.r. 25/10/2016, n. 19)", allocato alla Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", con uno stanziamento di competenza ed impegni finali pari a 7.938.434.637,00 euro. Quanto sinora riassunto mostra una situazione critica da tempo e non definitivamente superata neanche con la gestione 2019 relativamente alla corretta imputazione, al di fuori del perimetro sanitario, di rilevanti importi, nonostante le precise indicazioni del Tavolo adempimenti nazionale. In tale contesto va sottolineato il ruolo - particolare e non espressamente regolato dal D.Lgs. 118/2011 - di Azienda Zero, formalmente un'Azienda sanitaria ma che di fatto svolge le funzioni della GSA ed altre di coordinamento regionale, in capo alla quale la Regione pone la gestione di risorse del perimetro sanitario ed extrasanitario.

Alla luce di quanto sopra si conviene con quanto osservato dal Tavolo nel corso delle succitate riunioni. Si invita la Regione a garantire la copertura finanziaria degli indennizzi a favore dei beneficiari attraverso risorse del bilancio regionale, con riferimento ai corretti esercizi finanziari, piuttosto che attraverso il prelievo dal FSR ed a provvedere alla corretta imputazione delle somme prelevate dal FSR, destinato specificamente all'erogazione dei LEA.

L'Area Sanità e Sociale, a tal riguardo, con le memorie difensive del 2 luglio 2020 prot. n. 261277, acquisita al protocollo Corte dei conti n. 3455 in pari data, ha comunicato che: "Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal Tavolo Adempimenti sulle risorse regionali a copertura degli indennizzi ex L. 210/92 si richiama la DGR n. 1886 del 17 dicembre 2019 la quale evidenzia come la Regione provveda ad effettuare le anticipazioni per i predetti indennizzi a carico delle risorse del FSR per mero fine solidaristico, considerata l'indisponibilità sia di risorse regionali a copertura, sia di risorse statali a rimborso delle anticipazioni già effettuate. Per quanto riguarda la copertura con risorse regionali, l'Area Sanità e Sociale ha presentato apposita richiesta da ultimo anche in sede di budget 2019-2021. A tale riguardo si rinvia alle eventuali considerazioni dell'Area Risorse Strumentali SSR".

In sede di contraddittorio, il rappresentante dell'Area Risorse Strumentali ha ribadito quanto già espresso nella relazione allegata alla propria nota interna del 1° luglio 2020 prot. n. 259817, indirizzata alla Segreteria Generale della Programmazione e da questa trasmessa alla Sezione.

In tale relazione si legge che con Legge 25 febbraio 1992, n. 210, lo Stato ha riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come sancito dall'art. 8 della stessa normativa. L'Amministrazione regionale evidenzia, pertanto, che: *“Il finanziamento della funzione di concessione degli indennizzi è, quindi, di competenza statale secondo quanto disposto dalla L. 210/1992 (artt. 1 e 8) e dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 (artt. 7 e 123) ed atti applicativi conseguenti. Si precisa che, in base alle vigenti disposizioni, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia è attribuito alle Regioni, da svolgersi sulla base delle risorse finanziarie ad esse assegnate”*. Si legge, inoltre, che: *“Il mancato trasferimento di risorse per una funzione pubblica istituita con legge statale, quale quella in argomento, è necessario per garantire equilibrio ai bilanci regionali, afflitti da una serie di tagli o di blocco degli sviluppi tendenziali di spesa, che dal 2014 al 2020 cumulativamente sono giunti a 13 miliardi e che ha depotenziato ambiti di intervento di competenza regionale, caratterizzati da prestazioni di rilevante importanza sociale. [...] Occorre quindi che lo Stato trasferisca le risorse per gli indennizzi degli emotrasfusi per il rispetto dell'art. 81 della Costituzione ed a garanzia degli equilibri di bilancio delle Regioni. Pertanto, in considerazione della statuizione normativa nazionale contenuta nella L. 210/1992 che in modo inequivocabile stabilisce che il soggetto obbligato nei confronti delle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni è lo Stato e che l'intervento della Regione è a titolo di mera anticipazione finanziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 568, L. 208/2015, la Conferenza delle Regioni si è vista costretta, nella difficile situazione finanziaria che le Regioni tutte stanno attraversando per contrastare l'emergenza sanitaria Covid19 e le conseguenti emergenze sociali ed economiche, a formalizzare con appositi emendamenti al DL 34/2020, la richiesta che lo Stato finalmente provveda al finanziamento sia delle annualità pregresse finanziate dalle Regioni, sia delle future annualità per risolvere finalmente il dramma che interessa le persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni e le loro famiglie, investendo pertanto della questione sia il Governo, che il Parlamento”*.

Nel seguito della relazione viene invocata la sentenza n. 247/2017 della Corte Costituzionale *“l'equilibrio dei rispettivi bilanci [costituisce] una sorta di garanzia reciproca che tutti i livelli di governo mutualmente si prestano.....al positivo risultato finanziario faccia riscontro una corretta e ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali rese alla collettività”*, cui deve corrispondere *“il minor impiego possibile delle risorse acquisite mediante i contributi e il prelievo fiscale; in sostanza, un ottimale rapporto tra efficienza ed equità”*. La Regione sottolinea inoltre come negli anni abbia sempre garantito l'equilibrio del bilancio e dei conti sanitari nonché

le prestazioni dei LEA con un basso livello di pressione fiscale, conservando d'altra parte elevati standard di servizi erogati comunemente riconosciuti.

A conclusione della propria relazione l'Amministrazione regionale, richiamando il 2° periodo dell'art. 30, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. *“.....eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie”*, esprime le seguenti considerazioni: *“[...] ...l'utilizzo a preventivo di una parte del Fondo sanitario per la copertura degli indennizzi per emotrasfusi può essere ragionevolmente interpretato come una stima iniziale del risparmio della gestione sanitaria, di una dimensione quantitativa sufficiente a coprire anche gli stessi. In effetti la rilevazione a consuntivo di un valore positivo del risultato economico di esercizio della sanità della Regione del Veneto, eccedente la quota utilizzata per la copertura degli indennizzi e la contemporanea garanzia di aver erogato i LEA richiesti, conferma ex post la possibile destinazione del risparmio e delle relative risorse a finalità di tipo sanitario o comunque afferenti all'area di diritti socialmente e costituzionalmente protetti, quale quella degli indennizzi nei confronti dei soggetti danneggiati da emotrasfusioni”*.

Analoghe considerazioni sono state svolte in sede di contraddittorio. Le stesse, tuttavia, non consentono di superare l'oggettività della presenza, ancora nel bilancio 2019, di anticipazioni con prelievo dal perimetro sanitario piuttosto che con risorse del bilancio regionale come previsto.

7.3.6 Entrate e le spese destinate al servizio sanitario regionale

Le entrate e le spese riferibili al settore sanitario sono state desunte dal *“Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2019”*, allegato 9 al D.D.L. di Rendiconto 2019.

Le entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario della Regione Veneto sono pari a 11.564.960.804,53 euro (9.715.796.705,45 euro, al netto delle partite di giro) e rappresentano ben l'80,25% degli accertamenti totali (14.410.655.991,18 euro, 12.186.650.507,31 euro al netto delle partite di giro), come indicato nella Tabella che segue:

Tabella 12 - Rapporto tra entrate del perimetro sanitario ed entrate complessive regionali - Esercizio 2019 (in euro)

Titolo	Denominazione	Accertamenti perimetro sanità (A)	Accertamenti del bilancio regionale (B)	A/B
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.800.456.136,41	10.346.469.895,77	85,06%
2	Trasferimenti correnti	448.252.060,09	819.046.061,27	54,73%
3	Entrate extratributarie	398.700.992,73	513.260.710,71	77,68%
4	Entrate in conto capitale	68.387.516,22	320.552.265,03	21,33%
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie		187.321.574,54	
	Totale (*)	9.715.796.705,45	12.186.650.507,31	79,72%
6	Accensione prestiti		193.000.000,00	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		0,00	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.849.164.099,08	2.031.005.483,86	91,05%
	Totale	11.564.960.804,53	14.410.655.991,18	80,25%

* Accertamenti perimetro sanità al netto del Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro".

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

Come si evince dalla Tabella sopra indicata, le entrate correnti registrano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (8.800.456.136,41 euro), che nel 2019 rappresentano l'85,06% degli accertamenti di parte corrente del bilancio regionale (10.346.469.895,77 euro), mentre la percentuale relativa alle entrate in conto capitale si assesta al 21,33% degli accertamenti totali destinati agli investimenti (68.387.516,22 euro su 320.552.265,03 euro).

Un significativo dettaglio delle entrate correnti relative al perimetro sanitario è rappresentato dalla sotto riportata Tabella che mostra la composizione dei principali tributi propri e compartecipazioni erariali, accertati nel corso dell'esercizio 2019:

Tabella 13 - Entrate correnti Titolo 1 - perimetro sanitario 2019 (in euro)

Capitolo	Descrizione capitolo	Accertamenti	%
621	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, l.r. 09/02/2001, n. 5)	2.047.727.604,70	23,27%
622	Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311)	847.380.026,00	9,63%
626	Compartecipazione regionale all' I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - d.p.c.m. 17/05/2001 - art. 4, d.l. 18/09/2001, n. 347)	5.896.432.390,00	67,00%
100873	Gettito IRAP registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto sanità (art. 13, c. 4, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n. 68)	-	0,00%
101322	Gettito addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto sanità (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311 -art. 3, c. 2, D.Lgs. 06/05/2011, n.68)	8.916.115,71	0,10%
Totale		8.800.456.136,41	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (5.896.432.390,00 euro), che rappresenta il 67,00% della consistenza totale degli accertamenti correnti del perimetro sanitario (8.800.456.136,41 euro).

Sul fronte delle spese, si rileva che anche nell'esercizio 2020 la spesa sanitaria, pari a 11.554.495.196,10 euro (9.705.331.097,02 euro al netto delle partite di giro), costituisce la componente principale del bilancio, raggiungendo l'81,89% degli impegni complessivi (14.109.612.395,64 euro, 12.078.606.911,78 euro al netto delle partite di giro). Nell'esercizio precedente l'incidenza della spesa sanitaria sulla spesa regionale è stata dell'81,27% (10.902.631.586,00 euro su 13.416.059.775,37 euro).

Tabella 14
Rapporto tra spesa del perimetro sanitario e spesa complessiva regionale
Esercizio 2019 (in euro)

Titolo	Denominazione	Impegni perimetro sanità (A)	Impegni del bilancio regionale (B)	A/B
1	Spese correnti	9.576.943.580,80	11.034.320.092,79	86,79%
2	Spese in conto capitale	128.387.516,22	767.079.624,20	16,74%
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	166.786.922,37	0,00%
4	Rimborso Prestiti		110.420.272,42	
	Totale (*)	9.705.331.097,02	12.078.606.911,78	80,35%
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.849.164.099,08	2.031.005.483,86	91,05%
	Totale	11.554.495.196,10	14.109.612.395,64	81,89%

* Impegni perimetro sanità al netto del Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro".

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

Le spese correnti rappresentano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (9.576.943.580,80 euro), e nel 2019 costituiscono l'86,79% degli impegni di parte corrente dell'intero bilancio regionale (11.034.320.092,79 euro), mentre risulta inferiore la percentuale relativa alle spese in conto capitale, pari al 16,74% degli impegni totali (128.387.516,22 euro su 767.079.624,20 euro).

La Tabella che segue evidenzia la ripartizione degli impegni nella suddivisione per missione della spesa corrente del perimetro sanitario:

Tabella 15 - Spese correnti Titolo 1 - perimetro sanitario 2019 (in euro)

Missione	Denominazione	Impegni	%
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	83.432,70	0,001%
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57.764.282,69	0,60%
Missione 13	Tutela della salute	9.519.095.865,41	99,40%
Totale		9.576.943.580,80	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

L'importo più significativo è riferito alla missione 13 "Tutela della salute" (9.519.095.865,41 euro), che rappresenta ben il 99,40% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (9.576.943.580,80 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (82,89% degli impegni complessivi del perimetro sanitario) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (76,10% degli accertamenti totali del perimetro sanitario).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "Servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa il 16% del volume di accertamenti e impegni del perimetro sanitario. Tale posta, che registra accertamenti ed impegni pari a 1.849.164.099,08 euro, rappresenta il 91,05% delle entrate e delle spese per "servizi per conto terzi e partite di giro" del bilancio regionale (2.031.005.483,86 euro).

Le risorse finanziarie di entrata e di spesa relative alle partite di giro comprendono le anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del SSR che rappresentano gli importi di maggior rilevanza, nonché le altre partite di giro relative a disposizioni in materia di Scissione contabile I.V.A. (*Split payment*) e ad entrate e spese derivanti dall'attività di compensazione di emoderivati prodotti in convenzione interregionale.


La Tabella che segue mostra la distribuzione delle spese riferibili al settore sanitario dell'esercizio 2019, nel loro complesso³⁶¹:

Tabella 16 - Spesa sanitaria per Missioni (in euro)

MISSIONI	IMPEGNI
Missione 1 - Servizi istituzionali generali di gestione	83.432,70
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	67.764.282,69
Missione 13 - Tutela della Salute	9.637.483.381,63
Missione 99 - Servizi conto terzi (partite di giro)	1.849.164.099,08
Totale	11.554.495.196,10

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

Grafico 1 - Spesa perimetro sanità per missioni (in euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

Si osserva, infine, che la spesa sanitaria regionale (al netto del titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"), passa dai 9.565.548.858,00 euro del 2018 ai 9.705.331.097,02 euro del 2019, con un incremento dell'1,46%.

Tabella 17 - Variazione della spesa del perimetro sanitario 2018-2019 (in euro)

Impegni perimetro sanità - esercizio 2018	Impegni perimetro sanità - esercizio 2019	Variazione
9.565.548.858,00	9.705.331.097,02	1,46%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con D.D.L. di rendiconto 2019.

³⁶¹ Con nota prot. n. 202044 del 21 maggio 2020 acquisita al prot. C.d.c. n. 2834 in pari data, la Regione ha fornito un elenco di capitoli di entrata e di spesa che, pur rientrando nell'area Sanità non sono ricompresi all'interno del perimetro sanitario così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alla spesa si evidenziano le seguenti missioni:

- 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, con impegni complessivi per euro 99.875.565,47;
- 13 - Tutela della salute, con impegni complessivi pari a euro 78.511.168,86.

7.4 Le criticità emerse nel giudizio di parifica relativo all'esercizio 2018: verifica

Nel giudizio di parifica per l'anno 2018 (deliberazione n. 195/2019/PARI del 12 luglio 2019) e precedenti erano emerse, con riferimento al settore sanità, alcune criticità evidenziate nei giudizi stessi. Si è quindi ritenuto opportuno anche per il 2019 uno specifico approfondimento istruttorio (richiesta prot. 2399 del 05/05/2020 indirizzata all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto e successive interlocuzioni con i dirigenti della stessa) volto a verificare il superamento o meno delle suddette criticità e le misure correttive adottate dalla Regione del Veneto in recepimento dei rilievi formulati dalla Sezione, anche con l'ausilio del sistema di gestione della contabilità regionale (Nu.S.I.Co.).

La Regione ha inviato con nota di risposta prot. n. 202044 del 21/05/2020 (acquisita al prot. C.d.c. 2834 del 21/05/2020) e successive mail del 05/06/2020 (acquisita al prot. C.d.c. 3040 del 08/06/2020) e del 16/06/2020 (acquisita al prot. C.d.c. 3182 DEL 17/06/2020) i chiarimenti richiesti, integrando i documenti di bilancio con appositi prospetti indicativi dei capitoli di entrata e di uscita del perimetro sanitario, rappresentati in base alla classificazione di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Le osservazioni formulate da questa Sezione in occasione **del giudizio di parifica es. 2018**, e quelle ancora non risolte negli esercizi precedenti vertevano in particolare sulle seguenti tematiche:

- l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale;
- l'effettiva quota di costi per prestazioni LEA ed extra LEA sostenuti da ARPAV;
- i capitoli di spesa istituiti come fondi di riequilibrio strutturale;
- i finanziamenti relativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

7.4.1 Esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale

Centrale, come più volte ripetuto, è il tema della "esatta perimetrazione" delle entrate e delle uscite, innanzi tutto nel bilancio di previsione e correlativamente a consuntivo, nonché dell'altrettanto "esatta ricostruibilità", sul versante delle entrate e su quello delle spese, della

componente di risorse finalizzate direttamente alla salute dei cittadini, ed in particolare di quella parte riconducibile ai LEA, tema trattato diffusamente nella presente relazione. La questione è di tale rilievo che nel Bilancio di previsione regionale 2020 e pluriennale 2020-2022 (L.R. 25 novembre 2019, n. 46 pubblicata sul Bur n. 137 del 29 novembre 2019) la Regione, recependo i rilievi già formulati da questa Corte, ha descritto il perimetro sanitario in apposito paragrafo della nota integrativa al Bilancio di previsione con una modalità che consente la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte - in questo caso - nel Bilancio di previsione regionale. La Regione ha dichiarato, inoltre, che tale prospetto è presente anche nel Rendiconto finanziario dell'esercizio 2019. Con la presentazione di tali documenti accompagnatori la Regione, recependo parzialmente i rilievi formulati nel tempo da questa Corte sulla inadeguata rappresentazione in bilancio del perimetro, ha fatto un ulteriore passo avanti verso la puntuale rappresentazione delle entrate e spese di che trattasi in bilancio, implementando gli elementi di supporto. Si auspica che il prossimo bilancio sia corredato di elementi atti a dare completa ed immediata evidenza delle informazioni di dettaglio, con conseguente piena trasparenza e confrontabilità delle risorse ed impieghi afferenti al perimetro sanitario. Restano ferme le criticità, ampiamente dettagliate nella presente relazione, sulla permanenza di partite finanziarie fuori perimetro.

7.4.2 Ripartizione costi per prestazioni LEA ed extra LEA sostenuti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

Le Regioni oltre a dover garantire i servizi e le prestazioni inclusi nei LEA con le risorse messe a disposizione dallo Stato, possono fornire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA utilizzando risorse proprie dirette al finanziamento di prestazioni sociosanitarie, c.d. "extra-LEA".

Con specifico riferimento ad ARPAV, a fronte del contributo annuale in c/esercizio di 51.700.000,00 euro finanziato a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett. a), della L.R. n. 32/1996 e s.m.i., sono state formulate osservazioni sia da parte del Tavolo Adempimenti, sia dal Comitato LEA in sede di istruttoria di verifica degli adempimenti LEA relativamente all'esercizio 2018. La Regione del Veneto ha fornito la documentazione trasmessa da ARPAV, nella quale l'Agenzia attesta di aver erogato nel 2018 prestazioni afferenti ad un supporto operativo per l'erogazione dei LEA, sostenendo costi

per un importo complessivo maggiore del finanziamento percepito a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR)³⁶². Dal verbale della riunione del Comitato LEA svoltasi in data 18 dicembre 2019 emerge che la voce di conto economico AA0090 relativa ai contributi da Regione extra Fondo (risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA) non risulta valorizzata nel consolidato regionale in quanto non sono state conferite ulteriori risorse autonome regionali, destinate a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni per livelli superiori ai LEA. Si è riscontrato che tali costi, come nei precedenti esercizi, sono imputati pressoché interamente a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale (FSR) di competenza, subordinatamente alla condizione di equilibrio economico finanziario dello stesso, alla non sussistenza di disavanzi pregressi o altre pendenze alle quali destinare prioritariamente il risultato positivo di esercizio e al preventivo accantonamento di risorse a garanzia di tale condizione.

Si evidenzia, sempre in riferimento al succitato contributo annuale in c/esercizio di 51.700.000,00 euro finanziato a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), che in attesa della valutazione dei Ministeri competenti, la Regione del Veneto in sede di predisposizione del Bilancio di previsione ha ritenuto comunque di concorrere al finanziamento di ARPAV con risorse autonome del bilancio regionale a partire dall'esercizio 2020.

A tal proposito, da verifica del sistema di gestione della contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), in riferimento al capitolo di spesa 060033/U (perimetrato sanità) ed al capitolo di spesa n. 050268/U (non perimetrato sanità), si sono riscontrati i seguenti dati relativi sia allo stanziamento che all'impegnato per gli esercizi 2019/2020:

Esercizio 2019:

Capitolo di spesa 060033/U *“Spesa sanitaria corrente per il Finanziamento dei LEA – Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione – Finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (L.R. 14/09/1994, n. 55 – art. 27, c. 1, Lett. A, L.R. 18/10/1996, n. 32 – art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”*: stanziamento/impegnato pari a 51.700.000,00 euro.

³⁶² Nota ARPAV prot. n. 0120398 del 6 dicembre 2019 indirizzata alla Regione del Veneto a riscontro delle osservazioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali 2018.

Esercizio 2020

Capitolo di spesa n. 050268/U “Contributo annuale di funzionamento dell' Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale – ARPAV - (art. 27, c. 1, lett. b, l.r. 18/10/1996, n.32 - art. 46, c. 3, l.r. 21/01/2000, n. 3 - art. 41, l.r. 30/12/2016, n.30)” (non perimetrato sanità): stanziamento di euro 5.000.000,00.

Capitolo di spesa 060033/U “Spesa sanitaria corrente per il Finanziamento dei LEA – Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione – Finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (L.R. 14/09/1994, n. 55 – art. 27, c. 1, Lett. A, L.R. 18/10/1996, n. 32 – art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”: stanziamento/impegnato pari a 46.700.000,00 euro.

In merito agli extra LEA, si evidenzia che la Regione ha certificato che tutte le prestazioni indicate nella D.G.R. n. 794/2019, ricognitiva degli extra LEA 2018, sono state erogate per finalità sanitarie. Con riferimento alle prestazioni erogate dall’ARPAV, in particolare, la Regione ha certificato che 52.474.540,00 euro afferiscono a prestazioni di supporto operativo per l’erogazione dei LEA. Nel modello LA, tuttavia, sono rappresentati costi per 43.673.000,00 euro i cui finanziamenti di copertura non sono riportati nel modello CE.

La Regione ha confermato, pertanto, lo scostamento rilevato da questa Corte, sottolineando che, comunque, il Comitato LEA ha deciso di valutarla adempiente “... con impegno a sanare le criticità riscontrate, per la verifica 2019...”.

A tal riguardo, si rileva che la Regione del Veneto ha trasmesso, con mail del 23 giugno 2020 (acquisita al protocollo C.d.c. n. 3256 del 23/06/2020), il verbale del 14 maggio 2020, con il quale il Tavolo ha esaminato i conti economici del Servizio sanitario regionale relativi al IV trimestre 2019, ai fini della verifica di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, confermando che la facoltà di erogare extra LEA è una prerogativa regionale, avvalendosi della quale la Regione è obbligata a conferire risorse aggiuntive del bilancio regionale, e richiamando il principio per cui il finanziamento del Fondo Sanitario è finalizzato all’erogazione dei LEA. Va dato atto che la Regione ha comunicato di aver avviato una ricognizione delle prestazioni extra Lea che prevede di erogare, indicando la relativa fonte di finanziamento.

In vista dell’avvio della procedura sopra indicata per il 2020 ed in esito alla quantificazione degli oneri previsti per ciascun extra LEA, la Regione del Veneto ha dichiarato che “...si

procederà a fissare il budget 2019, con copertura finanziaria a carico delle risorse del FSR di competenza, subordinatamente alla condizione di equilibrio economico finanziario del SSR e a fronte dei risparmi nella gestione delle risorse sanitarie del FSR 2018 e ante, accantonati da Azienda Zero...".

Peraltro, la posizione del Tavolo³⁶³ è molto chiara nel senso dell'obbligo che la Regione conferisca per gli extra LEA risorse aggiuntive rispetto al Fondo sanitario, e quindi dell'esigenza di una quantificazione puntuale dei costi ARPAV da finanziare con risorse extra Fondo Sanitario Regionale³⁶⁴.

Al momento, il Tavolo resta in attesa delle valutazioni regionali in merito all'opportunità di escludere dal perimetro sanitario le attività svolte ARPAV finanziate con risorse del Fondo Sanitario Regionale, ma non riconducibili ad assistenza prettamente sanitaria, in quanto tali attività non possono in alcun caso essere poste a carico del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Nelle controdeduzioni pervenute l'Area Sanità e Sociale ha precisato che con D.G.R. n. 2028 del 30/12/2019 la Giunta regionale ha assegnato ad ARPAV il contributo annuale in c/esercizio finanziato interamente a carico del Fondo Sanitario Regionale per un importo complessivo massimo di euro 51.700.000,00 per l'esercizio 2019, ed ha disposto che il Direttore dell'Agenzia trasmetta alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria la rendicontazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2019, in relazione alle attività che ARPAV ha effettuato per assicurare l'erogazione dei LEA ai sensi della vigente normativa, al fine dei conseguenti adempimenti, inclusi quelli previsti dal questionario per gli adempimenti LEA 2019. Per quanto riguarda la predisposizione del provvedimento ricognitivo che quantifica complessivamente le prestazioni erogate dal SSR nell'esercizio 2019 in aggiunta rispetto a quelli previsti dall'ordinamento vigente in materia di livelli essenziali, dei costi extra LEA 2019 - (adempimento Y - extra LEA, previsto dal Questionario LEA), la Regione ha confermato che attualmente è in corso il relativo iter.

³⁶³ Detto Tavolo ha esaminato i conti economici del Servizio sanitario regionale relativi al IV trimestre 2019 (verbale del 14 maggio 2020).

³⁶⁴ Precisando altresì che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 118/2011, prevedendo che i risparmi restino in ambito sanitario, conferma che la destinazione dei finanziamenti deve essere utilizzata per erogare i livelli essenziali di assistenza, e non gli extra LEA, e che eventuali avanzi di gestione siano prioritariamente destinati alla copertura delle perdite pregresse (ove esistenti anche a livello regionale) destinando la restante quota agli investimenti.

Inoltre, in merito alla necessità che la Regione conferisca per gli extra LEA risorse aggiuntive rispetto al Fondo sanitario, la stessa ha evidenziato che “...dopo la riforma del SSR con l'avvio del contesto operativo con Azienda Zero - Regione sostiene costi extra LEA per finalità sanitarie, a fronte di risparmi nella gestione delle risorse del FSR di esercizi precedenti accantonati da Azienda Zero. In tali esercizi la gestione delle risorse del finanziamento sanitario da parte degli enti del SSR è stata effettuata con livelli di efficienza che hanno consentito al SSR di risultare a consuntivo a livello consolidato, in equilibrio e adempiente rispetto ai LEA. In base a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., le risorse che residuano in tali esercizi, in assenza di perdite pregresse, restano nelle disponibilità delle Regioni per finalità sanitarie...”.

Dalla documentazione trasmessa in data 2 luglio appare evidente come la questione non sia ancora in fase di definizione³⁶⁵.

In sede di contraddittorio del 03/07/2020 il rappresentante dell'Area Risorse Strumentali in merito all'utilizzo dei fondi provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per il finanziamento dei LEA e più in generale della spesa sanitaria ha rinviato alle considerazioni in ordine alla virtuosità della Regione nella gestione della spesa sanitaria espresse nel punto relativo alla “virtuosità regionale e utilizzo dei risparmi di gestione” delle memorie inviate il 02/07/2020, aspetto ampiamente trattato nell'apposito paragrafo della presente relazione. La questione tuttavia sembrerebbe ancora da definire in sede di Tavoli nazionali.

Inoltre, anche su questa non definita tematica Azienda Zero svolge un ruolo di tramite determinante nella allocazione delle risorse che, ivi permanendo, non consentono l'immediata rappresentazione della destinazione finale delle stesse. Considerata la rilevanza, anche quantitativa, della tematica, si rende necessario un attento monitoraggio nella gestione delle risorse di che trattasi avuto riguardo anche agli esiti della ricognizione

³⁶⁵ L'Area Risorse Strumentali con nota prot. 259817 del 01/07/2020 indirizzata alla Segreteria Generale della Programmazione ha fornito la nota del 25/09/2019 prot. 94361, del Direttore Generale dell'Arpav nella quale, proprio in riferimento all'esercizio 2019, si affronta in modo chiaro ed esaustivo la questione di cui trattasi e che, pertanto, la stessa Regione ha ritenuto che “...rappresenti un documento da porre all'attenzione della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per il Veneto, nel caso in cui ciò non fosse già avvenuto. Si ignora se tale nota e relativi allegati siano stati posti all'attenzione del Tavolo Tecnico ministeriale per la verifica degli adempimenti regionali...”. Dalla verifica del documento ARPAV emerge, tra l'altro che “...in riferimento al richiamo contenuto nella nota prot. n. 384583 del 05/09/2019 a firma del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, alla deliberazione 794/2019 con la quale la Giunta regionale ha approvato la ricognizione delle prestazioni aggiuntive, rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di Livelli Essenziali di Assistenza, riferite all'anno 2018, si è appreso dei contenuti del provvedimento solo a seguito del ricevimento della nota stessa. A seguito di ricerche effettuate in maniera autonoma dall'Agenzia, risulta che tale delibera è pubblicata sul BUR 69 del 2 luglio 2019. Non risultano agli atti dell'Agenzia richieste formali pervenute dalla Area Sanità e Sociale finalizzate alla determinazione di dati relativi a costi sostenuti nel 2018 a supporto dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria del Veneto al fine dell'adozione della delibera summenzionata; pertanto, non sono noti gli elementi istruttori effettuati dall'Area Sanità e Sociale che hanno definito in 22.700.000 euro i costi che non sono riconducibili ai LEA...”.

in corso sulle quote di risorse da imputare ai LEA, a finanziamento FSR ed extra LEA, a finanziamento regionale.

7.4.3 Capitoli di spesa istituiti come fondi di riequilibrio strutturale

Tale criticità, era già emersa nell'esercizio 2017 e rilevata anche in sede di parifica dell'esercizio 2018. In tale sede la Sezione rilevava che *"...La Regione non ha fornito ulteriori elementi integrativi di giudizio a supporto della criticità rilevata a partire dal rendiconto 2017, ossia in merito alle modalità effettive di utilizzo delle somme appostate, a suo tempo, nei capitoli di spesa istituiti come "fondi di riequilibrio strutturale" e finanziati da risorse provenienti dal FSR, alla tracciabilità delle stesse nonché al mantenimento del vincolo di destinazione..."*. Si è reso necessario in tale sede di chiedere alla Regione di fornire ulteriori elementi istruttori in merito a tale criticità ed alle succitate osservazioni formulate da questa Corte, con riferimento in particolare alle modalità effettive di utilizzo delle somme appostate nei capitoli di spesa istituiti come *"fondi di riequilibrio strutturale"* e finanziati da risorse provenienti dal FSR e di chiarire l'avvenuta tracciabilità delle stesse somme nonché al mantenimento del relativo vincolo di destinazione.

A tal proposito, si è riscontrato che la Regione del Veneto - Direzione Bilancio e Ragioneria con mail del 16/06/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3182 del 17/06/2020) in merito ai capitoli di spesa istituiti nell'esercizio 2017 come *"fondi di riequilibrio strutturale"* e finanziati da risorse provenienti dal FSR ha fornito le informazioni ed i chiarimenti richiesti.

Nel dettaglio, si osserva che le entrate accertate per effetto della gestione risultano totalmente impegnate nei correlati capitoli finanziati da dette entrate vincolate, nel pieno rispetto della tracciabilità delle poste e che esauendosi l'effetto nell'esercizio considerato, ovvero l'esercizio 2017, per la loro natura, le somme alimentanti i specifici fondi di riequilibrio strutturale (non impegnabili) dell'esercizio 2017 non risultano esser stati previsti negli esercizi di successivi 2018 e 2019.

A supporto dei chiarimenti forniti la Regione del Veneto ha trasmesso anche i prospetti relativi alla dimostrazione della costituzione dei fondi di riequilibrio ed agli accertamenti ed impegni esercizio 2017 dei capitoli alimentanti i fondi strutturali, di seguito evidenziati.

Tabella 1 - Dimostrazione della costituzione dei fondi di riequilibrio

CAPITOLI FONDO RIEQUILIBRIO (D.G.R. 1599/2017 - BIL070/2017)				
Parte	Capitolo	Stanziamiento iniziale	Variazione	Descrizione Base
U - Uscite	103390	0,00	13.894.000,00	FONDO DI RIEQUILIBRIO STRUTTURALE - PARTE CORRENTE - RISORSE PROPRIE
U - Uscite	103506	0,00	7.500.000,00	FONDO RIEQUILIBRIO - TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
U - Uscite	103506	0,00	16.000.000,00	FONDO RIEQUILIBRIO - QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
U - Uscite	103508	0,00	14.600.000,00	FONDO RIEQUILIBRIO - TRASFERIMENTI PER L'INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI
U - Uscite	103509	0,00	67.000.000,00	FONDO RIEQUILIBRIO - INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA
Totale		0,00	118.994.000,00	

CAPITOLI ALIMENTANTI FONDO RIEQUILIBRIO (D.G.R. 1599/2017 - BIL070/2017)				
Parte	Capitolo	Stanziamiento iniziale	Variazione	Descrizione Base
U - Uscite	100771	13.994.000,00	-13.894.000,00	RIMBORSO QUOTA INTERESSE PRESTITI OBBLIGAZIONARI (ART. 26, L.R. 29/11/2001, N.39)
U - Uscite	072019	23.210.564,17	-7.500.000,00	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
U - Uscite	060083	56.000.000,00	-16.000.000,00	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
U - Uscite	102115	27.327.612,06	-14.600.000,00	TRASFERIMENTI PER L'INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI
U - Uscite	060077	82.211.846,81	-67.000.000,00	INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA
Totale		202.744.023,04	-118.994.000,00	

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Accertamenti e impegni esercizio 2017 dei capitoli alimentanti i fondi strutturali

		ENTRATA		SPESA		
ANNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	ACCERTAMENTI	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPEGNI/FPV
2017	001706	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS. 15/04/2005, N.76)	44.362.092,03	072019	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (ART. 68, C. 1, LETT. B, C, ART. 68, C. 4, L. 17/05/1999, N.144 - D.LGS. 15/04/2005, N.76)	35.918.601,03
				102676	TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE - SISTEMA DUALE (D.LGS. 15/04/2005, N.76 - ART. 32, C. 3, D.LGS. 14/09/2015, N.150)	8.443.491,00
				TOTALE		44.362.092,03
2017	004021	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N.833 - D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)	34.734.310,70	060083	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N.833 - D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)	34.734.310,70
2017	004537	ASSEGNAZIONE STATALE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA - SECONDA TRANCHE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI (ART. 20, L. 11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - DEL. CIPE 06/05/1998, N.52 - ART. 1, C. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, N.26)	11.687.407,83	060077	INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIO SANITARIA (ART. 20, L. 11/03/1988, N.67 - L. 27/12/1997, N.450 - ART. 1, C. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, N.266 - ACCORDO 02/10/2007)	15.749.455,47
				Di cui	Impegnato finanziato da accertamenti competenza	11.687.407,83
				Di cui	Impegnato con l'utilizzo avanzo (2016)	4.062.047,64
2017	100708	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI (ART. 1, C. 186, L. 23/12/2014, N.190)	12.327.612,05	102115	TRASFERIMENTI PER L'INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI (ART. 1, C. 186, L. 23/12/2014, N.190)	12.327.612,05

Fonte: Regione del Veneto

Si evidenzia, pertanto, che la Regione ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alle somme appostate nei capitoli di spesa istituiti come "fondi di riequilibrio strutturale 2017" e finanziati

da risorse provenienti dal FSR sia relativamente alla piena tracciabilità dell'operazione che al rispetto del vincolo di destinazione, specificando altresì che esaurendosi l'effetto nell'esercizio considerato (2017), per la loro natura, le somme alimentanti tali specifici fondi di «riequilibrio strutturale» (non impegnabili) dell'esercizio 2017 non risultano esser stati previsti negli esercizi successivi 2018 e 2019. I rilievi formulati in precedenza da questa Corte possono ritenersi superati.

7.4.4 Finanziamenti relativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

Nel 2018, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha continuato ad operare nell'ambito dei programmi nazionali, regionali e provinciali di eradicazione/controllo e di sorveglianza delle malattie animali.

In sintesi, gli obiettivi principali del mandato istituzionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sono:

- Garantire servizi diagnostici specializzati su animali;
- Effettuare controlli analitici sugli alimenti;
- effettuare diagnosi per il controllo ufficiale di allevamenti e prodotti alimentari;
- realizzare piani di sorveglianza epidemiologica, controllo ed eradicazione per prevenire la diffusione di malattie;
- svolgere progetti di ricerca scientifica negli ambiti della medicina veterinaria e della sicurezza alimentare;
- progettare attività di formazione per gli operatori del settore veterinario e alimentare;
- realizzare attività di comunicazione scientifica, in particolare riguardo i rischi sanitari legati al contatto con gli animali e al consumo di alimenti;
- promuovere il benessere animale all'interno del mondo produttivo, della ricerca scientifica biomedica e della società in generale.

In sede di parifica dell'esercizio 2018 sono state rilevate relativamente al funzionamento dell'Istituto criticità delle quali, in questa sede, si deve valutare il superamento³⁶⁶.

³⁶⁶ Per quanto riguarda, in particolare, la questione relativa alla mancata inclusione nel perimetro sanitario dei capitoli di entrata n. 004021 e di spesa n. 060083 e n. 103507, che pur essendo tutti finanziati da risorse a destinazione vincolata, relative al FSN, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel bilancio dell'esercizio 2017, non risultavano perimetrati.

La Sezione, pertanto, in sede istruttoria ha richiesto alla Regione di fornire aggiornamenti sulla movimentazione di tutti i relativi capitoli di riferimento sia inclusi nel perimetro sanitario che di quelli esclusi.

La Regione, con mail del 05/06/2020 (acquisita al prot. C.d.c. 3040 del 08/06/2020) ha specificato che a decorrere dall'esercizio 2019 il finanziamento relativo all'Istituto di che trattasi, è stato ricondotto, in recepimento alle osservazioni della Corte, nell'ambito del perimetro sanitario, con la creazione di due nuovi appositi capitoli e precisamente il capitolo di entrata n. 101280 ad oggetto "*Quota del Fondo Sanitario Nazionale per il Finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n. 833 - D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - D.Lgs. 30/06/1993, n. 270)*" ed il correlato capitolo di spesa n. 103788 ad oggetto "*Quota del Fondo Sanitario Regionale da assegnare all'istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Trasferimenti Correnti.*"

Nell'esercizio 2019, con Intesa della Conferenza Stato-Regioni rep. atti n. 88/CSR/2019 è stato previsto un finanziamento specifico pari ad euro 34.734.309,65. Tale importo è stato accertato ed impegnato con DDR della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria n. 49 del 05/08/2019 a carico dei sopra menzionati capitoli. Sempre in esercizio 2019, inoltre, con nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare e Veterinaria prot. 29806 del 21/01/2020, è stato accertato l'importo di euro 6.946.862,00 relativo al saldo del finanziamento per l'anno 2018 per il funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.

Con la riconduzione nell'ambito del perimetro sanitario del finanziamento per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie i rilievi di questa Corte possono ritenersi superati. Inoltre, i sopra menzionati nuovi capitoli (101280 di entrata; 103788 di spesa) creati per il finanziamento all'Istituto, risultano per la prima volta nel 2019 visualizzabili nel programma di contabilità finanziaria della Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.), dando trasparenza all'operato della Regione.

7.5 Considerazioni conclusive

All'esito delle verifiche svolte, delle controdeduzioni formulate dalla Regione in sede di contraddittorio e dei chiarimenti dalla stessa forniti nel corso dell'istruttoria, questa Sezione conclusivamente di seguito osserva.

Le risorse e gli impieghi per la sanità hanno rilevanza preponderante nel bilancio regionale, costituendo nel Veneto oltre l'80 per cento del bilancio stesso ed essendo quella della tutela della salute funzione primaria attribuita alle regioni.

La pandemia "COVID-19" che ha colpito duramente l'Italia e il mondo intero dall'inizio del 2020, e che è tuttora in corso, rende ancora più rilevanti le scelte e gli interventi sul piano sanitario e fondamentale la corretta gestione delle risorse allo scopo destinate.

Ancor più in questo momento la tutela della salute deve accompagnarsi alla piena trasparenza e attendibilità della rappresentazione in bilancio della gestione sanitaria, nel rispetto delle regole già dettate dalle norme, in particolare dal D.Lgs. 118/2011.

Nel rendiconto della Regione del Veneto le entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario sono pari a 11.564.960.804,53 euro (9.715.796.705,45 euro, al netto delle partite di giro) e rappresentano ben l'80,25% degli accertamenti totali (14.410.655.991,18 euro, 12.186.650.507,31 euro al netto delle partite di giro). Sul fronte delle spese, si rileva che anche nell'esercizio 2019 la componente sanitaria, pari a 11.554.495.196,10 euro (9.705.331.097,02 euro al netto delle partite di giro), costituisce l'81,89% degli impegni complessivi (14.109.612.395,64 euro, 12.078.606.911,78 euro al netto delle partite di giro). Le spese correnti rappresentano la percentuale maggiore del perimetro sanitario (9.576.943.580,80 euro), e nel 2019 raggiungono l'86,79% degli impegni di parte corrente dell'intero bilancio regionale (11.034.320.092,79 euro), mentre risulta inferiore la percentuale relativa alle spese in conto capitale, pari al 16,74% degli impegni totali (128.387.516,22 euro su 767.079.624,20 euro).

Per quanto riguarda il risultato di gestione, sulla base delle risultanze del "Tavolo di verifica degli adempimenti regionali", la Regione Veneto è risultata adempiente rispetto all'obbligo previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. n. 35/2013, di trasferire per cassa al proprio Sistema sanitario regionale almeno il 95% delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie ed ha altresì garantito l'equilibrio finanziario del Sistema Sanitario regionale, con un saldo positivo di 10,5 milioni di euro.

La Sezione ha proseguito, anche nel 2019, le verifiche sull'attuazione, in ambito sanitario, degli adempimenti in materia di armonizzazione contabile imposti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con particolare riferimento alla corretta perimetrazione delle entrate e delle spese destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

In tale sede si è dovuta rilevare la non completa attuazione del dettato normativo, sia in sede di bilancio di previsione che, conseguentemente, di gestione.

Da un punto di vista preventivo va detto che il bilancio preventivo consolidato del SSR (Aziende sanitarie + Azienda Zero) previsto dall'art. 32 c. 4 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato con Delibera di giunta n. 246 del 8 marzo 2019 e, pertanto, in ritardo rispetto al termine di legge fissato al 31 dicembre dell'anno precedente. Conseguentemente, anche per il 2019, l'unico documento sul quale poter effettuare un'analisi a preventivo dei capitoli inseriti nel perimetro sanitario è risultato l'allegato B) al Decreto n. 12/2018 denominato: *"Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario"*. Tale allegato, seppur rappresenti lo strumento essenziale per la programmazione finanziaria del bilancio regionale fornendo una distinta evidenza dei capitoli del perimetro sanitario rispetto a tutti gli altri capitoli del bilancio regionale, non può, per la sua incompletezza, ritenersi conforme alla classificazione richiesta dall'art. 20, comma 1, del D.lgs. 118/2011, essendo stata necessaria, anche per il 2019, una riclassificazione operata da parte della Sezione con l'ausilio delle informazioni fornite dalla Regione. A livello previsionale per il 2019, non è quindi immediatamente possibile verificare, tramite un apposito documento allegato, l'esistenza o meno di capitoli di nuova istituzione all'interno del perimetro, l'eliminazione di altri non più finanziati o infine lo spostamento di capitoli da fuori perimetro all'interno dello stesso e viceversa.

Analoghe difficoltà di ricostruzione del perimetro sanitario vanno rilevate in sede di rendiconto, sebbene la Regione abbia fornito, fuori bilancio e in sede istruttoria, tabelle utili alla ricostruzione della corrispondenza tra capitoli di entrata e di uscita.

A livello generale, pertanto, pur prendendosi atto dell'inserimento, all'interno della documentazione che forma parte integrante del rendiconto, di informazioni che contribuiscono a rendere maggiormente comprensibile, e di conseguenza trasparente, la gestione delle risorse attinenti al perimetro sanitario, non si può non sottolineare che tuttora tale perimetro viene declinato in modalità differenti a seconda del tipo di documento che

si va ad analizzare (bilancio di previsione, BFG³⁶⁷, rendiconto, sistema informativo contabile) rendendo non chiara ed agevole la ricostruzione delle risorse e degli impieghi che attengono alla tutela della salute quale "bene pubblico".

Va registrata positivamente la decisione della Regione di superare tale criticità attraverso la rappresentazione, a decorrere dal bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, del perimetro sanitario in apposito paragrafo della nota integrativa al bilancio di previsione con una modalità che consenta la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio di previsione regionale.

Con specifico riferimento al rendiconto va premesso come l'importo complessivo delle risorse da destinare a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR in chiusura di esercizio 2019, determinato in 130.369.154,36 euro, e a fine esercizio trasferite ad Azienda Zero, non tiene conto del risultato di esercizio dell'aggregato regionale e pertanto delle perdite aziendali consolidate 2019, in quanto l'approvazione del "Bilancio consolidato del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2019" è in corso di definizione.

Azienda Zero svolge, in attuazione delle disposizioni della L.R. n. 19/2016, le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal D.lgs. n. 118/2011, le funzioni di soggetto erogatore di servizi a favore del SSR e di intermediazione del trasferimento delle risorse finanziarie della Regione agli Enti del SSR ed a terzi soggetti nell'ambito dei finanziamenti del perimetro sanità. È evidente come i tempi del descritto processo di finanziamento delle Aziende e la permanenza in capo ad Azienda Zero in chiusura di esercizio di somme rilevanti, non consentano, al momento, la verifica da parte di questa Corte della corretta finalizzazione delle risorse.

Ciò posto si evidenzia, sia con riferimento alle analisi svolte da questa Sezione che preso atto delle risultanze del Tavolo Adempimenti nazionale, la permanenza di disallineamenti di perimetro e ritardi nei giroconti, in particolare per le quote vincolate al risultato di amministrazione, che si auspica vengano definiti negli esercizi successivi. È utile che la Regione inserisca un prospetto apposito nel quale elencare i capitoli contenenti le risorse che vengono vincolate al risultato di amministrazione così da poterne tenere traccia più facilmente e rendere maggiormente trasparente la lettura del bilancio.

Anche con riferimento a tali tematiche si registra positivamente l'impegno manifestato dalla Regione nel rendere sempre più puntuali ed allineati i documenti di bilancio.

³⁶⁷ Bilancio Finanziario Gestionale.

In ordine alla permanenza in bilancio delle risorse per la chiusura delle “gestioni liquidatorie”, si prende positivamente atto dell’iscrizione in bilancio di un apposito capitolo al di fuori del perimetro sanitario; si evidenzia tuttavia la presenza nel rendiconto 2019 di capitoli all’interno del perimetro stesso e si segnala l’esigenza di una definitiva riconduzione ad unitarietà del fenomeno nonché la necessità di un quadro di sintesi, aggiornato e completo, delle risorse erogate.

Restano, a chiusura di gestione, ancora non definitivamente risolte alcune tematiche di utilizzo di risorse del Fondo sanitario regionale, sollevate dal Tavolo Adempimenti nazionale con riferimento, alla Legge Regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2019*”, articoli 19, 23 e 25 e all'erogazione in anticipazione dal FSR degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210.

In particolare, resta sospeso il reintegro, richiesto dal Tavolo nazionale, della quota 2019 delle risorse di cui al suddetto art. 19, quantificate in 8.300.000,00 euro e poste al di fuori del perimetro sanitario solo a decorrere dal 2020.

Resta non definita anche la tematica dell'erogazione in anticipazione degli indennizzi ex Legge 25 febbraio 1992 n. 210 (c.d. emotrasfusi) per i quali nel tempo sono state utilizzate risorse del FSR; il Tavolo adempimenti ha più volte ribadito la necessità di garantirne la copertura finanziaria attraverso le risorse del bilancio regionale e non quelle del FSR. In tale contesto va sottolineato il ruolo - particolare e non espressamente regolato dal D.Lgs. 118/2011 - di Azienda Zero, formalmente un'Azienda sanitaria ma che di fatto svolge le funzioni della GSA ed altre di coordinamento regionale, in capo alla quale la Regione pone la gestione di risorse del perimetro sanitario ed extrasanitario.

Con riferimento al superamento delle criticità rilevate in sede dei precedenti giudizi di parifica, si registra come la Regione abbia dato seguito a quanto segnalato da questa Corte ed alcune delle tematiche siano da considerarsi superate. Ci si riferisce in particolare ai capitoli di spesa istituiti come fondi di riequilibrio strutturale ed ai finanziamenti relativi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per i quali la Regione ha fornito i chiarimenti richiesti ed attuato opportune modifiche di bilancio dando trasparenza alla relativa gestione.

Va sottolineata la problematica ancora non definita della corretta imputazione tra costi per prestazioni LEA ed extra LEA del contributo annuale di euro 51.700.000 ad ARPAV, per il 2019 ancora interamente a carico del FSR, ma per le quali il Tavolo nazionale ha chiesto alla

Regione di valutare l'esclusione dal perimetro sanitario delle quote non riconducibili ad assistenza prettamente sanitaria. Preso atto che la Regione in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2020 ha ritenuto comunque di concorrere, seppur in misura limitata, al finanziamento di ARPAV con risorse autonome, si auspica una rapida definizione degli approfondimenti tuttora in corso. Anche su questa non definita tematica Azienda Zero svolge un ruolo di tramite determinante, tenuto conto che il permanere delle risorse presso l'Azienda stessa non ne consente l'immediata individuazione della destinazione finale. Considerata la rilevanza della tematica, se ne rende necessario un attento monitoraggio.

Resta ancora in via di definizione, la criticità legata alla puntuale rappresentazione in bilancio dell'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale. A tale proposito, la Regione³⁶⁸, ha implementato gli elementi di supporto con la presentazione di specifici documenti accompagnatori, facendo così un passo ulteriore verso il superamento dei rilievi di questa Corte. Restano ferme le criticità, ampiamente dettagliate nella presente relazione, sulla permanenza di partite finanziarie fuori perimetro, della mancata rappresentazione di residui, di capitoli non movimentati e di altre incongruenze che richiedono necessariamente un definitivo perfezionamento dell'intero quadro relativo all'esatta perimetrazione delle entrate e delle spese inerenti al finanziamento del servizio sanitario regionale. Va comunque dato atto dell'impegno di una sempre più puntuale e chiara rappresentazione delle poste di bilancio formalizzato dalla Regione in sede di contraddittorio, che ci si auspica, possa portare al superamento di quanto rilevato già con la gestione 2020.

³⁶⁸ Si osserva che nel Bilancio di previsione regionale 2020 e pluriennale 2020-2022 (L.R. 25 novembre 2019, n. 46 pubblicata sul Bur n. 137 del 29 novembre 2019) la Regione, recependo i rilievi già formulati da questa Corte, ha descritto il perimetro sanitario in apposito paragrafo della nota integrativa al Bilancio di previsione con una modalità che consente la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte - in questo caso - nel Bilancio di previsione regionale. La Regione ha dichiarato, inoltre, che tale prospetto è presente anche nel Rendiconto finanziario dell'esercizio 2019.

8 ANALISI DELLA GESTIONE DEI FLUSSI COMUNITARI

8.1 Premessa e nota metodologica

Fermo restando quanto già evidenziato nel cap. 1 sulla “Programmazione regionale”, nell’ambito del quale sono già stati esaminati, sotto il profilo più puramente programmatico, gli strumenti adottati e/o in corso di adozione necessari per il conseguimento dei risultati che la Regione si prefigge nell’ambito della “programmazione unitaria, con particolare evidenziazione di quelli finalizzati al coordinamento del processo di programmazione integrata dei fondi strutturali e di investimento”, in questa sede la Sezione analizza la gestione contabile delle risorse comunitarie sotto il profilo strettamente contabile, ai fini della verifica delle corrette modalità di contabilizzazione delle stesse in relazione al rispetto del vincolo di destinazione che le connota.

Ciò in continuità con le verifiche già effettuate in sede dei precedenti giudizi di parificazione, sui rendiconti degli esercizi 2014 (del. n. 558/2015/PARI), 2015 (del. n. 360/2016/ PARI) e 2016 (del. n. 422/2017/PARI) nell’ambito delle quali sono emerse criticità ed irregolarità contabili³⁶⁹ ascrivibili, principalmente, al mancato rispetto del vincolo di destinazione delle somme originariamente assegnate, alla non completa destinazione (quindi mancato stanziamento di competenza) delle somme assegnate (accertate, riscosse) ai relativi capitoli di spesa, alla mancata evidenziazione dell’utilizzo delle economie formatesi su impegni di spesa, all’utilizzo delle partite di giro per tutte le somme relative a trasferimenti comunitari (e statali) per giroconti bancari e alla gestione “fuori bilancio” di taluni fondi da parte di AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura) senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio della Regione, in contrasto con il principio generale di universalità (principio n. 3, allegato al D.Lgs. n. 118/2011).

Attesa la persistenza di taluni dei menzionati aspetti critici nella gestione dei fondi di cui alla programmazione 2007-2013 e considerato che gli stessi non sembravano permanere anche per il successivo ciclo di programmazione la Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, si era riservata di approfondire

³⁶⁹ In sede di giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2014, le accertate irregolarità hanno portato alla mancata parificazione, tra le altre, anche della gestione contabile a carico del conto del bilancio della Regione del Veneto, delle risorse comunitarie, limitatamente ai capitoli di entrata e di spesa riportati in apposito allegato alla deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale (del. n. 588/2015/PARI).

la gestione di detto nuovo ciclo nel prosieguo delle successive attività di controllo di propria competenza. Si legge, infatti, nella relazione di accompagnamento alla richiamata deliberazione n. 422/2017/PARI (pag. 497) che *“in generale, per quanto concerne la programmazione 2007-2013, questa Sezione ribadisce l'impossibilità di rinvenire la pur necessaria correlazione tra accertamenti ed impegni, soprattutto con riguardo al FSE ed al FESR, considerato che la stessa non è documentata dalle risultanze del rendiconto né emerge dai prospetti compilati dalla Regione. Tale grave criticità non sembra sussistere per la successiva programmazione 2014-2020, in merito alla quale, tuttavia, si riservano ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi giudizi di parifica”*.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la presente analisi prende in considerazione entrambi di cicli di programmazione (2007-2013 e 2014-2020) e li valuta distintamente.

Ciò al fine di dare conto delle risorse “europee” gestite dalla Regione sia con riferimento alla programmazione 2007-2013, il cui ciclo, a livello nazionale, caratterizzato da difficoltà e ritardi, si è concluso a marzo 2017, ma relativamente alla quale nel bilancio delle Regione del Veneto residuano accantonamenti, sia a quella relativa alla nuova programmazione per il periodo 2014-2020, attraverso un'analisi dei diversi documenti regionali di programmazione e di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio 2019.

A livello metodologico, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione sulla gestione 2019, allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2019 di cui alla DGR n. 11/DDDL del 19/05/2020 e documenti ad essa allegati, nonché delle ulteriori informazioni e documenti acquisiti in sede istruttoria (nota prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020 e nota prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno successivo), nonché in sede di contraddittorio finale, compresi gli ulteriori chiarimenti inoltrati, da ultimo, per le vie brevi in data 6 luglio 2020³⁷⁰, si è proceduto per il ciclo 2007-2013 ad aggiornare la situazione - quale risultante dall'analisi effettuata in relazione al rendiconto 2016 ed esitata nella deliberazione di questa Sezione n. 422/2017/PARI -, e per il ciclo 2014-2020 ad analizzare le modalità di contabilizzazione delle risorse comunitarie al fine di verificarne la correttezza, sia formale che sostanziale, rispetto al quadro normativo di riferimento (comunitario, statale, regionale) e agli obiettivi della programmazione, soprattutto regionale.

³⁷⁰ Nota Area Sviluppo Economico -Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP, prot. n. 266780 del 06/07/2020.

8.1.1 Attività istruttoria svolta

Per le finalità di cui sopra e sebbene l'attività istruttoria sia stata incentrata, in particolare, sulla gestione dei Fondi comunitari indiretti del periodo di programmazione operativa 2014-2020, è stato comunque richiesto alla Regione di fornire *“evidenza anche della conclusione/non conclusione dei programmi 2007-2013 e, in caso di programmi non ancora conclusi, esporre le ragioni ostative al completamento. Dovrà essere, altresì, data contezza della realizzazione di eventuali disponibilità di risorse emerse sugli interventi conclusi, con indicazione di quelle eventualmente restituite e di quelle riprogrammabili”* (nota prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020).

A corredo della richiesta istruttoria (la prima) sono stati forniti alla Regione specifici Prospetti analitici, in formato *Excel*, espositivi sia dell'elenco e della descrizione dei capitoli di entrata del bilancio regionale relativi ai fondi, sia dei risultati dell'attuazione del programma operativo alla data del 31/12/2019 distintamente per ciascun Programma e per ciascun Asse, in relazione al ciclo di programmazione 2007-2013 ed al successivo ciclo del 2014-2020, con invito alla restituzione degli stessi previa debita compilazione in ogni parte. È stato, altresì, richiesto espressamente che i dati forniti fossero quelli definitivi al 31/12/2019, risultanti dal D.D.L. approvato dalla Giunta regionale.

Unitamente a quanto sopra, con la richiamata prima nota istruttoria è stato chiesto alla Regione di produrre, relativamente ad ogni singolo fondo e per ogni programma, asse, linea di intervento e misura, quanto di seguito riportato:

1. relazione espositiva dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei in essere, nonché degli eventuali altri programmi operativi pluriennali a livello regionale POR attivati o di cui si prevede l'attivazione, con evidenziazione dello stato di realizzazione di ciascun programma/fondo alla data del 31 dicembre 2019 e della documentazione (reportistica) a supporto;
2. prospetto analitico, dimostrativo del rispetto del vincolo di destinazione dell'utilizzo dei fondi comunitari oggetto di esame, con evidenziazione della correlazione dei capitoli di entrata del bilancio regionale alimentati da risorse comunitarie con quelli di uscita da questi ultimi finanziati;
3. relazione espositiva dei sistemi di *governance* delle risorse comunitarie e statali impiegate; dei sistemi di gestione e di controllo posti in essere a garanzia della sana gestione finanziaria dei fondi stessi e gli esiti dei medesimi, con evidenziazione di

- tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione nonché l'indicazione degli Organismi intermedi in relazione a ciascun Programma/Asse;
4. relazione espositiva degli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell'ambito della performance *framework*;
 5. relazione espositiva delle frodi ed irregolarità riscontrate e/o accertate, con analitica indicazione dell'ammontare e della tipologia di frode, nonché numero, ammontare e motivazione delle decertificazioni eventualmente intervenute;
 6. copia della convenzione attivata con AVEPA a maggio 2017.

La Regione ha prontamente corrisposto all'adempimento istruttorio producendo quanto richiesto con nota di risposta prot. n. 201519 del 21 maggio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 2822 in pari data).

Esaminata la documentazione trasmessa e gli elementi informativi ivi contenuti, è emersa la necessità di acquisire ulteriori documenti e dati necessari per la compiuta analisi della gestione dei Fondi comunitari.

Pertanto, ad integrazione della già copiosa documentazione versata in atti, con la nota istruttoria prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020 (seconda nota istruttoria) sono stati chiesti alla Regione ulteriori elementi informativi e produzioni documentali.

Nello specifico:

- 1) quanto al **Fondo Sociale Europeo (FSE) -Programmazione 2007-2013** - è stato chiesto di fornire *“il prospetto excel inoltrato con la richiamata nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020, relativo alle risultanze sullo stato di attuazione del POR FSE per il periodo di programmazione 2007-2013, debitamente compilato in ogni sua parte”*. Detto prospetto, infatti risultava tra la documentazione inviata in data 21 maggio 2020 in relazione solo alla Programmazione 2014-2020 ma non per il periodo precedente (2007-2013). Inoltre, la Regione è stata invitata a fornire ogni utile e necessario elemento informativo in relazione al fatto che *“diversamente, è stato trasmesso il “Payment Calculation Report”, datato 6 dicembre 2017, senza tuttavia fornire alcun elemento informativo utile a comprendere correttamente le informazioni in esso contenute e la relazione intercorrente tra il documento prodotto e quello richiesto (mancante)”*;
- 2) quanto al **Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione 2007-2013** - è stato chiesto di fornire *“le motivazioni per cui la compilazione del prospetto excel fornito dalla Sezione, diversamente da quanto espressamente richiesto, è avvenuta in maniera*

cumulativa sia per quanto riguarda i capitoli di entrata che per quelli di spesa all'interno del singolo Asse, senza specifica correlazione tra un capitolo di entrata e il/i relativo/i capitolo/i di spesa" nonché di fornire chiarimenti in merito al fatto che "tra le risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 (all. 2 al DDL di cui alla DGR n. 11/DDL del 19 maggio 2020) risultano vincolate somme relative al ciclo di programmazione FESR 2007-2013", ossia ad un ciclo di programmazione da ritenersi oramai concluso. È stata, quindi, chiesta "la conferma dell'esattezza dei dati prodotti dalla Regione il 21 maggio 2020, di cui al prospetto excel sopra richiamato" del quale sono state esposte, in nota istruttoria, le discrasie riscontrate;

- 3) quanto al **FEAMP -Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (Sfop) e Fondo Europeo Pesca (FEP)- Programmazione 2000-2006 (SFOP) e Programmazione 2007-2013 (FEP)-**, oltre ad alcuni riscontrati errori materiali nella compilazione della tabella prodotta dalla Regione con la citata nota del 21 maggio 2020, è stato chiesto di fornire *"l'indicazione, in relazione al totale complessivamente accertato ai capitoli di entrata n. 3217 e n. 3218 per lo SFOP e n. 100412 e n. 100413 per il FEP, dell'eventuale impiego di risorse regionali e, in caso di risposta affermativa, la somma utilizzata ed ogni altra utile informazione in merito" nonché "l'indicazione, per entrambe le tipologie di fondi, dell'importo effettivamente a carico del bilancio regionale (impegnato ed, eventualmente, pagato derivante dalle scritture contabili regionali)".* In considerazione, poi, della accertata presenza, tra le risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, di somme ancora riferite alla programmazione 2007-3013 (di cui sono stati evidenziati capitolo ed importi), è stato chiesto alla Regione di fornire i debiti chiarimenti;
- 4) quanto al **Conto corrente n. 22920 "Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale"**, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato-Contabilità Speciale, sono stati chiesti chiarimenti in merito: alla riscontrata persistente formazione dei residui attivi; alla mancata corrispondenza tra l'importo accreditato nel conto corrente nell'esercizio 2019 e quello, dallo stesso, prelevato; alla mancata corrispondenza degli incassi rispetto ai mandati di pagamento emessi nel medesimo esercizio sul capitolo 91002; alle incongruenze tra le date del prelievo dal conto corrente e quelle in cui sono stati contabilizzati gli accertamenti di entrata nei pertinenti capitoli del bilancio regionale; all'ampio arco temporale tra il prelevamento delle somme dal conto e il riversamento delle stesse nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio regionale.

La Regione ha corrisposto alla seconda richiesta istruttoria con nota di risposta prot. n. 245216 del 22 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3261 del 23 giugno 2020).

Ulteriori elementi informativi sono stati poi acquisiti a seguito del contraddittorio finale, svoltosi in data 3 luglio 2020 in collegamento da remoto sulla piattaforma Skype for business come da Ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 30/2020, propedeutico al giudizio di parificazione.

In tale occasione, in conformità a quanto ulteriormente richiesto con la trasmissione della bozza di *“Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019”*, approvata nell'adunanza del 24 giugno 2020 e trasmessa con nota prot. n. 3303 del 25 giugno 2020, la Regione con nota prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data) ha formalmente depositato le proprie controdeduzioni (già anticipate per le vie brevi) attraverso le seguenti ulteriori note:

- nota prot. n. 261479 del 02/07/2020 dell'Area Sviluppo Economico - *“Parte Generale Flussi Comunitari -FEARS e parte FESR”* (quest'ultima ricompresa anche nella successiva nota prot. n. 262259 in pari data);
- nota prot. n. 262259 del 02/07/2020 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - *“Parte gestione Flussi Comunitari -FESR ed FSE”*, oltre alle tabelle trasmesse solo con mail della Segreteria Generale della Programmazione del 02/07/2020;
- nota prot. n. 262521 del 02/07/2020 dell'Area Sviluppo Economico con a corredo la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistica venatoria prot. n. 262510 in pari data - *“Parte Gestione Flussi Comunitari -FEAMP”*.

Da ultimo, in data 6 luglio 2020 la Regione ha fornito ulteriori chiarimenti per le vie brevi con nota dell'Area Sviluppo Economico -Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP, prot. n. 266780 del 06/07/2020.

8.2 Quadro normativo di riferimento

Prima di passare all'esposizione delle risultanze emerse dall'analisi effettuata, si ritiene utile ricordare brevemente i principi basilari del complesso e composito quadro normativo che coinvolge la gestione dei Fondi comunitari, anche dal punto di vista contabile.

Si ricorda, pertanto, in estrema sintesi ed in via generale, che l'Unione Europea mobilita risorse con diverse tipologie di strumenti finanziari, ovvero:

- i Fondi indiretti che hanno l'obiettivo di attuare la "politica regionale" o "politica di coesione" dell'Unione Europea riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee. Sono gestiti attraverso un sistema di responsabilità condivisa tra la Commissione Europea e le autorità degli Stati Membri. Sono finanziati dalla Commissione Europea ma gestiti dalle autorità locali nazionali (mediate i PON - Programmi Operativi Nazionali), o regionali (POR - Piani Operativi Regionali). Sono Fondi indiretti i Fondi SIE, ossia i cd. "Fondi strutturali e di investimento", di cui si dirà appresso;
- i Fondi diretti³⁷¹ sono gestiti direttamente dalla Commissione europea e comprendono programmi tematici o comunitari e strumenti per l'assistenza esterna. Sono erogati sotto forma di contributi economici per ogni specifico progetto e per una copertura parziale dei costi previsti. Le sovvenzioni possono essere anche legate ad appalti per l'acquisto di beni, servizi e attrezzature informatiche, necessari per lo svolgimento dell'attività.

Ai fini della presente analisi rilevano i Fondi SIE, cioè i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione e che si caratterizzano per il comune ruolo di spinta significativa alla realizzazione degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (cd. Fondi strutturali e di investimento, di seguito esaminati).

Sulla base del "Considerando" 2 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ai Fondi SIE si riconducono sia i fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), sia i Fondi per lo sviluppo rurale e per il settore marittimo e della pesca, rispettivamente il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

³⁷¹ Sono erogati sotto forma di sovvenzioni riconosciute dalla UE ai soggetti beneficiari (cd. *Grants*) oppure con appalti conclusi dalle istituzioni europee per acquistare servizi, beni o opere, necessari per le loro attività.

Nello specifico, poi, il FESR e il FSE insieme costituiscono i “fondi strutturali” e insieme al Fondo di Coesione costituiscono i cd. “fondi”³⁷² di cui si occupa la parte III del richiamato Regolamento europeo.

I fondi strutturali sostengono l'obiettivo “Investimenti” in favore della crescita e dell'occupazione in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le “regioni di livello NUTS³⁷³ 2”), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 105/2007³⁷⁴.

Il Fondo di coesione, istituito nel 1994, finanzia progetti a favore dell'ambiente e della rete transeuropea negli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media UE, calcolato secondo regole stabilite in sede europea.

8.2.1 I Fondi SIE - Fondi strutturali e di investimento europei

Come sopra evidenziato, tutti i richiamati Fondi (FESR, FSE, FC, FEASR e FEAMP) operano nell'ambito di un quadro comune dei “fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE” per il quale il menzionato Regolamento (UE) 1303/2013 - che ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - ha dettato le disposizioni comuni, ferme restando le disposizioni specifiche stabilite per ciascuno di essi³⁷⁵.

Infatti, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha dettato le disposizioni comuni sui Fondi SIE e le disposizioni generali che si applicano al FESR, al FSE e al Fondo di coesione, le quali tuttavia non si applicano al FEASR e al FEAMP, nonché le disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di coesione e al FEAMP, che tuttavia non si applicano al FEASR³⁷⁶.

In conseguenza, il regolamento è strutturato in cinque parti, di cui: “la prima stabilisce l'oggetto e le definizioni, la seconda comprende le regole applicabili a tutti i fondi SIE, la terza contiene le disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione (i “fondi”) la quarta contiene le disposizioni applicabili solo ai Fondi e al FEAMP e la quinta contiene le disposizioni finali”³⁷⁷.

³⁷² Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, art. 1.

³⁷³ NUTS - acronimo che deriva dal francese: *Nomenclature des unités territoriales statistiques*. Identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici (ideata dall'Eurostat nel 1988).

³⁷⁴ Art. 90, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

³⁷⁵ Art. 1, Regolamento cit.

³⁷⁶ Secondo considerando del Regolamento cit.

³⁷⁷ Considerando n. 9 del Regolamento cit.

Al fine, poi, di garantire una interpretazione uniforme delle sue diverse parti e delle disposizioni ivi contenute con quelle specifiche relative ai singoli Fondi, il Regolamento definisce le varie interrelazioni e stabilisce che le *“norme specifiche contenute nella regolamentazione relativa ai singoli Fondi possono essere complementari, ma le deroghe alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere possibili solo se espressamente previste dal regolamento stesso”*³⁷⁸.

L'applicazione delle norme stabilite nel Regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013³⁷⁹ del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni specifiche di cui ai regolamenti dei rispettivi fondi³⁸⁰ (art. 1).

I Fondi SIE devono essere *“utilizzati legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio”* (il cd. "regolamento finanziario"); gli Stati membri *“al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine”* sono ritenuti responsabili della preparazione e dell'attuazione dei rispettivi programmi³⁸¹.

Essi intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché le missioni specifiche di ciascun fondo conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, tenendo anche conto degli orientamenti integrati Europa 2020 (art. 4).

Al fine della loro realizzazione ed in conformità con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 14 del citato Regolamento, ogni Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali³⁸². Sono inoltre definiti i Programmi Operativi Nazionali, ovvero gli strumenti programmatori dedicati a temi che richiedono un intervento a regia dello Stato

³⁷⁸ Considerando n. 9 del Regolamento cit.

³⁷⁹ Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Ha abrogato i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

³⁸⁰ Regolamento (UE) n. 1301/2013 (il "regolamento FESR"); Regolamento (UE) n. 1304/2013 (il "regolamento FSE"); Regolamento (UE) n. 1300/2013 (il "regolamento Fondo di coesione"); Regolamento (UE) n. 1299/2013 (il "regolamento CTE"); Regolamento (UE) n. 1305/2013 (il "regolamento FEASR"). L'art. 1 menziona anche *“un futuro atto giuridico dell'Unione che stabilisca le condizioni per il sostegno finanziario alla politica marittima e della pesca per il periodo di programmazione 2014-2020 (il "regolamento FEAMP")”*.

³⁸¹ Decimo considerando del regolamento cit.

³⁸² L'accordo di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai fondi SIE nello Stato membro interessato.

membro, per affrontare in modo unitario le problematiche di interesse e competenza nazionale.

In altri termini, quindi:

- a livello europeo viene definito un quadro strategico comune, contenente gli orientamenti strategici per agevolare il processo di programmazione e il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi, e sono adottati i regolamenti che stabiliscono le disposizioni comuni e specifiche di ciascun Fondo;
- il quadro strategico comune agevola la preparazione dell'accordo di partenariato e dei programmi in ottemperanza ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e tenendo conto delle competenze nazionali e regionali, allo scopo di decidere le misure specifiche e appropriate in termini di politiche e di coordinamento³⁸³;
- a livello nazionale, viene stipulato l'Accordo di partenariato, un documento preparato con il coinvolgimento dei partner, in linea con l'approccio della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE³⁸⁴;
- gli Stati membri hanno l'obbligo di gestire, controllare e svolgere attività di audit al fine di garantire che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente alle disposizioni europee³⁸⁵. A tal fine i sistemi di gestione e controllo devono assicurare l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra gli organismi coinvolti nell'attività e all'interno degli stessi, e devono approntare procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate e la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, oltre al recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti³⁸⁶.

A valle del processo di programmazione si collocano, poi, gli strumenti programmatori regionali che, partendo da una attenta analisi del contesto socio-economico territoriale, individuano i risultati attesi, le azioni da porre in essere per il conseguimento dei risultati ed i relativi strumenti attuativi.

³⁸³ Art. 10 Regolamento cit.

³⁸⁴ Per l'Italia l'Accordo di Partenariato è stato approvato con Decisione della Commissione europea il 29 ottobre 2014.

³⁸⁵ Art. 122 Regolamento cit.

³⁸⁶ Art. 72 Regolamento citato.

La gestione delle risorse UE è affidata alle Autorità di gestione (che sono strutture regionali) che assolvono, ciascuna con riferimento al settore di competenza, a compiti di indirizzo e coordinamento, controllo e verifica della coerenza e congruità degli atti di gestione, di monitoraggio e sorveglianza, nonché di gestione diretta delle attività di assistenza tecnica, assicurando il rispetto della normativa comunitaria. Esse necessariamente si differenziano sotto il profilo soggettivo (secondo i criteri di classificazione utilizzati nel diritto comunitario) dalle Autorità di certificazione, responsabili della corretta certificazione delle spese erogate a valere sui fondi comunitari/statali per l'attuazione dei programmi operativi.

8.2.1.1 La programmazione 2007-2013 - Termini

Il ciclo di programmazione 2007-2013 trova la sua regolamentazione nel Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006³⁸⁷ in esito al quale per l'Italia con decisione della Commissione europea del 13 luglio 2007 è stato approvato il "*Quadro strategico nazionale 2007-2013*" che espone anche la programmazione degli stanziamenti aggiuntivi derivanti dall'allora Fondo per aree sottoutilizzate (FAS) - ora Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)³⁸⁸. Gli interventi strutturali della politica di coesione 2007-2013 si articolavano, come noto, sui tre Obiettivi fondamentali della Convergenza³⁸⁹, della Competitività regionale e occupazione³⁹⁰ e della Cooperazione territoriale³⁹¹.

Per il dettaglio della programmazione 2007-2013 della Regione del Veneto (che vede tra gli altri obiettivi anche lo Sviluppo rurale e della Pesca) si rinvia alle analisi specifiche già effettuate in relazione ai precedenti giudizi di parificazione (in particolare, deliberazione n. 422/2017/PARI).

In questa sede occorre, da un lato, ricordare come la politica di coesione 2007-2013 sia stata *"fortemente condizionata dalla difficoltà delle amministrazioni centrali e regionali di utilizzare le risorse comunitarie secondo la tempistica definita dalle norme comunitarie, con il rischio costante di*

³⁸⁷ Il Regolamento reca le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

³⁸⁸ Art. 4 D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 emanato in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale.

³⁸⁹ Obiettivo per il sostegno alla crescita ed alla creazione di maggiori posti di lavoro nelle Regioni in ritardo di sviluppo (che succede all'Obiettivo 1 della Programmazione 2000-2006).

³⁹⁰ Obiettivo per anticipare e promuovere il cambiamento in tutte le altre regioni (che succede agli Obiettivi 2 e 3 della Programmazione 2000-2006).

³⁹¹ Obiettivo per promuovere lo sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio europeo attraverso la cooperazione transnazionale, transfrontaliera ed interregionale (che succede ai Programmi Interregionali della Programmazione 2000-2006).

disimpegno delle stesse” -come si legge nel Rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati alla data 5 marzo 2018 - e, dall’altro, che l’ultima fase di detto ciclo di programmazione ha trovato conclusione alla data del 31 marzo 2017 che rappresenta il termine ultimo per la definitiva certificazione delle spese, come previsto dai regolamenti comunitari. Secondo le regole previste per la chiusura dei programmi 2007-2013, infatti, i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni titolari di programmi operativi entro il 31 dicembre 2015 hanno potuto trasformarsi in certificazioni e richieste di rimborso fino al 31 marzo 2017.

Si ricorda, in proposito, che la c.d. “*regola dell'n+2*” prevede - per ciascun fondo (FSE, FESR) e per ogni Programma Operativo (PO) - il definanziamento delle risorse non spese entro il biennio successivo all’annualità di riferimento. Il definanziamento delle risorse comunitarie comportava, ovviamente, la parallela riduzione della quota di cofinanziamento nazionale. Pertanto, in base alla ricordata “*regola dell'n+2*”, per ogni annualità contabile delle risorse impegnate, la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente.

In conseguenza, per il ciclo di programmazione 2007-2013, il termine ultimo di ammissibilità della spesa rendicontabile alla Commissione, in base alle regole di esecuzione del bilancio comunitario, è individuata al 31 dicembre 2015 che, quindi, rappresenta la data ultima per l’imputazione a carico del bilancio UE dei pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari, sui progetti/operazioni mentre l’eventuale disimpegno delle risorse dal bilancio europeo può avvenire solo dopo l’istruttoria della Commissione Europea sui documenti presentati entro il 31 marzo 2017.

Occorre evidenziare, altresì, che i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015, qualora “a cavallo” con il ciclo di programmazione successivo e aventi i requisiti richiesti, potevano essere portati a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020 ed inseriti nei nuovi programmi cofinanziati per detto successivo periodo. Diversamente, in assenza dei prescritti requisiti, potevano essere completati solo facendo ricorso a risorse proprie dello Stato membro (nazionali, regionali o locali), rimanendo interamente nel perimetro della programmazione 2007-2013³⁹².

³⁹² Per questa circostanza le risorse nazionali sono state stanziare dalle Delibere del CIPE n. 12 e 27 del 2016, secondo le procedure previste dall’art. 1 c. 804 della legge 208/2015.

La quota di spesa già effettuata sulla Programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015 rimane, comunque, ammissibile se il completamento effettivo dei progetti avviene al più tardi entro i due anni successivi al termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2019).

8.2.1.2 La programmazione 2014-2020 - Le nuove disposizioni

Il 22 dicembre 2013 è entrato in vigore la disciplina normativa dell'UE sulla politica di "Coesione", che interessa il ciclo di investimenti per il periodo 2014-2020. Come già evidenziato, il quadro normativo di riferimento per detto ciclo di programmazione si sostanzia nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui si è già detto, unitamente ai regolamenti specifici relativi a ciascun Fondo di investimento. Tra le novità più significative, rispetto al precedente ciclo di programmazione, si evidenziano: la previsione di una procedura di designazione delle Autorità dei programmi (artt. 123-124 Reg.), l'introduzione dell'anno contabile (dal primo luglio al 30 giugno) e la presentazione dei conti annuali da parte dell'Autorità di certificazione (artt. 137-138 Reg.).

La nuova politica di coesione è sostanzialmente incentrata sulla cultura dei risultati ed infatti le Regioni sono tenute a dimostrare che i fondi sono impiegati nel modo migliore e che i risultati previsti sono raggiunti. L'erogazione dei fondi, inoltre, viene subordinata alla sussistenza di alcuni prerequisiti, atti a garantire l'esistenza delle condizioni ottimali per massimizzare l'impatto degli investimenti, in particolare nei quattro settori chiave individuati (ricerca ed innovazione, PMI, trasporti sostenibili ed economia a bassa emissione di carbonio).

Nell'ambito della Politica di Coesione 2014-2020, le Regioni europee vengono identificate secondo il grado di sviluppo in: "meno sviluppate" (con PIL pro-capite inferiore al 75% della media UE-27); "in transizione" (con PIL pro-capite tra il 75% ed il 90% della media UE-27); "più sviluppate" (con PIL pro-capite superiore al 90% della media UE-27).

In relazione allo Stato italiano, il Veneto si colloca nell'ambito delle Regioni "più sviluppate".

La Programmazione 2014-2020 relativa ai Fondi SIE è attuata attraverso dei programmi operativi pluriennali che possono riguardare sia il livello nazionale (PON) che quello regionale (POR).

In proposito va ricordato che la Programmazione 2014-2020 è integrata con gli obiettivi strategici di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, attraverso la condivisione di Obiettivi Tematici (OT), al raggiungimento dei quali concorrono le risorse messe a disposizione dai Fondi, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti nell'ambito del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

Nel fare rimando a quanto già rappresentato nel Cap. 1 sulla "Programmazione finanziaria" si ricorda che la Strategia Europa 2020 è il Programma dell'Unione che ha come obiettivi la crescita e l'occupazione nel territorio dell'UE connotandola con tre caratteristiche: crescita intelligente, basata cioè sulla conoscenza e l'innovazione; crescita sostenibile, vale a dire incentrata sull'uso efficiente delle risorse e quindi sulla necessità di coniugare la competitività e la sostenibilità ambientale; infine, crescita inclusiva, volta cioè a promuovere la coesione sociale e territoriale, favorendo l'occupazione e la riduzione delle disparità.

La Politica di coesione per il Periodo 2014-2020 mira all'attuazione di due soli obiettivi, rispetto ai tre previsti nei due precedenti periodi di programmazione e, precisamente, all'Obiettivo "*Investimenti per la crescita e l'occupazione*", e all'Obiettivo "*Cooperazione Territoriale Europea*". Il primo interviene su tutto il territorio dell'Unione, graduando l'assistenza finanziaria a seconda che si tratti di regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate mentre il secondo interviene in aree di frontiera interna o esterna all'UE o in ambito transnazionale.

In particolare, per quanto riguarda i PON, la Regione del Veneto è interessata al PON *Governance* e Capacità istituzionale e al PON *Inclusione*.

8.2.1.3 La rappresentazione contabile dei fondi SIE

Nella contabilità armonizzata (D.Lgs. n. 2018/2011 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 129/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi) la rappresentazione contabile dei fondi UE è stata più volte oggetto di rivisitazione.

Infatti, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al menzionato D.Lgs. n. 118/2011, che si occupa dei predetti fondi ai punti 3.12 (accertamento dell'entrata UE e sua relativa imputazione contabile) e 7.1 (servizi per conto terzi e partite di giro) e 7.2 (applicazione del principio della competenza finanziaria alle partite di giro e ai servizi per conto terzi), già più volte modificato, è stato ulteriormente

rivisto, da ultimo, con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2017³⁹³ che ha definitivamente eliminato la possibilità di registrare i fondi dell'Unione europea tra i servizi per conto terzi e partite di giro, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018³⁹⁴, abrogando la relativa disposizione contenuta nel principio contabile applicato.

Ne consegue che i finanziamenti comunitari in nessun caso possono essere contabilizzati tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro.

Del resto detti finanziamenti non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzati negli altri titoli del bilancio *“anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti”* (punto 7.1 principio contabile applicato).

Secondo il richiamato principio contabile (punto 3.12 e nota n. 9), posto che l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali):

- le entrate UE devono essere accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano economico-finanziario e devono essere imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa;
- l'eventuale erogazione di acconti deve essere accertata nell'esercizio in cui l'acconto è incassato;

³⁹³ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 2017.

³⁹⁴ Con Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2016 era stata, infatti, inserita dopo il punto 7.1, il seguente paragrafo: *“Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE: - le Amministrazioni titolari di programmi comunitari, che svolgono la propria attività in esecuzione dei regolamenti europei ricevendo i relativi flussi finanziari come “Autorità di certificazione”, contabilizzano tali risorse tra le entrate e le spese per conto terzi e partite di giro, escluse le risorse dell'Asse assistenza tecnica, da registrare come contributi da UE. E' infatti evidente che l'attività delle “Amministrazioni titolari di programmi comunitari” è svolta in assenza di discrezionalità. Sono contabilizzati in partite di giro anche i correlati trasferimenti concernenti il cofinanziamento statale.- Le Amministrazioni regionali e locali in qualità di Beneficiari nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” o in qualità di Beneficiari capofila (lead partner) nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per l'obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea”, definiscono e presentano i progetti nel rispetto dei bandi e delle regole definite dall'Amministrazione titolare del programma comunitario, individuano i propri partner, suddividono il progetto e la spesa tra i partner, ed assumono la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione secondo le modalità del progetto presentato. Tale attività, e la conseguente attività di erogazione della spesa, non può essere considerata come attività effettuata in assenza di discrezionalità. Pertanto, i beneficiari delle risorse erogate dalle Amministrazioni titolari di programmi comunitari, compresi quelli che svolgono il ruolo di capofila (lead partner), contabilizzano i flussi finanziari tra i Contributi, e non tra le partite di giro.”* Detta integrazione del principio contabile avrebbe dovuto trovare applicazione nell'esercizio 2016. Con il successivo Decreto 18 maggio 2017 (in G.U. 01/06/2017, n. 126) la decorrenza veniva differita a decorrere dal 1° gennaio 2018:». La disposizione è stata in ultimo abrogata dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 4 dicembre 2017.

- le entrate derivanti dai finanziamenti UE utilizzate per il finanziamento di spese correnti devono essere classificate tra i “Trasferimenti correnti”³⁹⁵, comprese le quote dei Fondi UE destinati agli investimenti utilizzate per finanziare spese correnti (nel rispetto dei regolamenti comunitari);
- trattandosi di finanziamenti a rendicontazione, l'importo delle entrate da accertare tra i trasferimenti correnti deve essere determinato in considerazione dell'ammontare dell'impegno delle correlate spese correnti³⁹⁶;
- gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale intestati alle Regioni sono considerati incassati nel bilancio delle Regioni e la contabilizzazione di tale operazione nel bilancio della Regione, sulla base del richiamato principio contabile, impone la seguente procedura: *“la registrazione dell'accertamento e della riscossione del finanziamento UE; la registrazione del contemporaneo impegno e versamento di tali risorse nel conto di tesoreria centrale (attraverso l'emissione di un mandato versato in quietanza di entrata). All'impegno delle spese determinate dal versamento nel conto di tesoreria centrale (tra le operazioni finanziarie) corrisponde l'accertamento dell'entrata derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria; al momento dell'effettivo prelievo delle somme presenti nel conto di tesoreria centrale, la registrazione dell'incasso derivante dal prelevamento dal conto di tesoreria”*.

8.3 Analisi dei Fondi e stato di attuazione della programmazione regionale 2007-2013 e 2014-2020

Come già evidenziato nel precedente par. 1.1, la presente analisi coinvolge sia il ciclo di programmazione 2007-2013, sia quello successivo del 2014-2020, e li valuta distintamente.

Ciò in quanto, come già sottolineato, sebbene con riferimento alla programmazione 2007-2013 il ciclo si sia concluso a marzo 2017, nel bilancio delle Regione del Veneto residuano accantonamenti in relazione allo stesso.

Per quanto riguarda il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo

³⁹⁵ Le risorse comunitarie sono classificate come “Trasferimenti da UE” o come “trasferimenti da altra Amministrazione pubblica” nel rispetto del principio generale per il quale i trasferimenti sono registrati con imputazione alla voce del piano dei conti che indica il soggetto che ha effettivamente erogato le risorse. La modifica è stata introdotta dal D.M. 4 dicembre 2017.

³⁹⁶ Modifica prevista dal D.M 4 agosto 2016.

Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), per il ciclo di programmazione 2014-2020 la Regione ha confermato l'impegno di 65 milioni per ogni esercizio del triennio 2019-2021. Sommando a quello regionale il cofinanziamento UE e quello statale, il totale complessivo delle risorse ammonta a 358,6 milioni nel 2019, 348,6 nel 2020 e 179,1 nel 2021 (dati contenuti nelle relazioni sui dati informativi della legge di stabilità regionale 2019 - L.R. 14 dicembre 2018, n. 44, del collegato alla legge di bilancio 2019, L.R. 14 dicembre 2018, n. 43)

Pertanto il quadro delle risorse complessive di cui il Veneto potrà disporre nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali e del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 ammonta a circa 2,55 miliardi di euro, comprensivi della quota UE e del cofinanziamento nazionale e regionale.

8.3.1 Fondo Sociale Europeo (FSE)

8.3.1.1 Stato di attuazione del ciclo 2007-2013

Si ricorda, in via preliminare, che in virtù della c.d. "regola dell' $n+2$ " (applicabile al FSE, al FESR e ad ogni Programma Operativo), il 31 dicembre 2015 rappresentava la data ultima affinché i pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari potessero essere imputati a carico del bilancio dell'UE, ferma restando - nella ricorrenza di tutti i presupposti richiesti e con le modalità di cui si è detto al precedente par. 2.1.1. - la possibilità di portare a termine i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015.

Nel merito dell'analisi si evidenzia che la documentazione inviata dalla Regione in data 21 maggio 2020 (nota prot. C.d.c. n. 2822/2020), risultava carente del prospetto *excel* fornito dalla Sezione (con propria nota prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020) relativo alle risultanze sullo stato di attuazione del POR FSE per il periodo di programmazione 2007-2013.

Era, inoltre, stato trasmesso (forse in sostituzione del predetto prospetto *excel*) il "Payment Calculation Report" (all. 3 alla citata nota regionale), datato 6 dicembre 2017, che avrebbe dovuto dare evidenza delle risultanze richieste senza, tuttavia, che vi fosse in atti alcun elemento informativo utile a comprendere correttamente le informazioni in esso contenute e la relazione intercorrente tra il documento prodotto e quello richiesto (mancante).

In conseguenza si è reso necessario procedere ad un supplemento di attività istruttoria (nota istruttoria prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020) al fine di acquisire ogni utile

informazione ai fini della compiuta valutazione dello stato di attuazione del fondo; a tale richiesta la Regione ha fornito risposta con la citata nota prot. n. 245216 del 22 giugno 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 3261 del 23 giugno 2020 (vd. *infra*).

Sebbene la relazione prodotta in prima battuta dalla struttura regionale competente si sia limitata ad elencare i documenti trasmessi e alla stessa allegati (tra cui, appunto, il citato report e la certificazione per il pagamento a saldo del contributo spettante alla Regione), senza fornire alcun supporto ai fini di una corretta interpretazione delle informazioni in essi contenute, è stato comunque possibile elaborare i dati contenuti nella documentazione rimessa in uno con le risultanze dell'analisi effettuate dalla Sezione in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio 2016 esitate nella relazione allegata alla deliberazione di questa Sezione n. 422/PARI/2017, tenuto conto di quanto affermato e documentato dalla Regione in quella sede.

Si ricorda brevemente che, in sede istruttoria, la Regione a fronte di alcune osservazioni della Regione aveva rappresentato che: *“Il Piano Finanziario 2017-2013 del POR FSE autorizzato dalla CE per la Regione Veneto riconosce una spesa pari a euro 711.589.515,00. Per realizzare l'intero programma la Regione Veneto ha utilizzato il previsto istituto dell'overbooking, cofinanziando una spesa superiore rispetto al piano finanziario sopraindicato, e portando l'importo complessivo del programma a euro 744.335.668,92. Tale cifra comprende quindi una quota di risorse regionali complessive pari a euro 62.094.911,95 (744.335.668,92-682.240.756,97³⁹⁷)”* e, nel merito della somma di euro 35.579.475,75 iscritta nel bilancio regionale quale residuo attivo ed inclusa nell'allegato al Disegno di Legge del rendiconto 2016, che: *“La somma pari a 35.579.475,75³⁹⁸ corrispondente al saldo, [...], è da considerarsi una anticipazione finanziaria che la Regione è stata obbligata a porre in essere per poter rendicontare alla CE il 100% dell'importo del piano finanziario, dato che la quota di saldo finale a raggiungimento dei 711.589.515,00 viene erogata solo a consuntivo, dopo aver dimostrato di aver sostenuto la spesa per l'intero importo”*.

Attualmente la situazione si presenta così aggiornata:

- il contributo totale del piano finanziario è stato pari ad euro 711.589.515,00;

³⁹⁷ I 682.240.756,97 euro rappresentano i pagamenti effettuati dalla Regione a seguito di rendicontazione. Euro 744.335.668,92 sono le spese totali pagate e certificate alla Commissione Europea e al Ministero.

³⁹⁸ Detta somma che, peraltro, concorrevva alla determinazione del risultato di amministrazione, era stata contestata dalla Sezione in quanto: *“considerato che la Commissione Europea ha già provveduto ad erogare alla Regione la quota complessiva di euro 676.010.039,25, a fronte di una spesa di euro 682.240.756,97 (al netto della quota regionale), e che rimangono ancora da incassare euro 6.230.717,72, non è plausibile la conservazione di residui attivi per euro 35.579.475,75, ancora iscritti nel bilancio regionale (...); in sede di riaccertamento ordinario, la Regione avrebbe dovuto eliminare le somme (accertamenti ed impegni) eccedenti la spesa rendicontata e certificata, essendosi ormai conclusa l'attività e restando solo da incassare il saldo del trasferimento da parte dello Stato e della UE (...).”*

- la spesa certificata pari ad euro 744.335.668,92 di cui ammessa a contributo euro 744.335.392,26 (euro 276,66 non riconosciuta ai fini del rimborso alla Regione);
- in data 30 marzo 2017 la Regione ha richiesto alla Commissione europea il pagamento del saldo della quota del FdR - ammontante ad euro 17.325.928,40 - che sembra essere stato disposto in data 6 dicembre 2017 a valere sul conto corrente n. 23211 acceso presso la Banca d'Italia - Tesoreria Centrale dello Stato e così intestato "Ministero del Tesoro - Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie";
- quanto alla erogazione del saldo di euro 35.579.475,75 - ai fini del raggiungimento dell'importo complessivamente riconosciuto alla Regione da parte della Commissione europea e dallo Stato (euro 711.589.515,00) - quota che alla data del 31 dicembre 2016 non era ancora stata riscossa dalla Regione (rimanevano, infatti, residui attivi per detto importo ai capitoli di entrata 100341 e 100342 rispettivamente per euro 18.253.547,35 sull'acc. n. 2015/1746 ed euro 17.325.928,40 sull'acc. n. 2015/1745), attraverso la consultazione di Nu.S.I.Co. è emerso che la stessa è stata incassata nell'esercizio 2018 (con reversali n. 2018/57921 e n. 2018/57922).

Si riportano, di seguito, (Tabella 1) le risultanze definitive della programmazione 2007-2013 del FSE quali emergenti dall'attività istruttoria esitata nella deliberazione di parifica del rendiconto dell'esercizio 2016, e da quanto rappresentato dalla Regione in questa sede alla luce anche delle risultanze di bilancio:

Tabella 1 - Riepilogo risultanze del FSE "Programmazione 2007-2013"

Natura finanziamento	Contributo totale da piano finanziario	Risorse utilizzate (tra cui accertamenti ai capitoli di entrata)	Impegni giuridicamente e rilevanti	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione
Stato/CE (capp. 100341-100342/E)	682.240.756,97	711.589.515,00					711.589.515,00
Regione (compreso O.B.)	62.094.911,95	62.094.911,95					
Totale	744.335.668,92	773.684.426,95	753.513.617,05	744.335.668,92	744.335.668,92	744.335.668,92	711.589.515,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Come si può dedurre dai dati suesposti, la spesa effettivamente sostenuta dalla Regione e finanziata con risorse proprie ammonta ad euro 32.746.153,92 (quale differenza tra quanto pagato dalla Regione a seguito rendicontazione e quanto ricevuto dallo Stato e dalla CE),

somma che, tuttavia, non corrisponde a quella che la Regione ha, a suo tempo, dichiarato come *“quota di risorse regionali complessive pari a euro 62.094.911,95”*.

L'ammontare degli impegni registrati nel bilancio regionale e giuridicamente rilevanti (comprensivi della quota a carico della Regione) supera i pagamenti effettuati dalla Regione stessa e l'ammontare autorizzato dalla CE previsto dal piano finanziario (differenza pari ad euro 9.177.948,13), ma risulta decisamente inferiore alle risorse che li hanno finanziati (differenza euro 20.170.809,90, ovvero euro 773.684.426,95 - euro 753.513.617,05).

La differenza di euro 9.177.948,13 tra impegni giuridicamente rilevanti e pagamenti rendicontati, è ascrivibile alla seguente circostanza: *“L'importo impegnato risulta superiore all'importo certificato in quanto nel corso della programmazione sono state riscontrate, in sede di verifica rendicontale, delle spese non ammissibili afferenti progetti diversi; inoltre sono ancora aperti contenziosi conseguenti a indagini dell'autorità giudiziaria. In un'ottica di autotutela è stato ritenuto opportuno non certificare gli importi afferenti a tali casistiche (spese non ammissibili/contenziosi), ma al contempo non eliminarli dalla contabilità regionale”* (spiegazione fornita dalla Regione in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2016).

Non sono, tuttavia, pervenute in relazione alla presente analisi ulteriori informazioni sulla contabilizzazione definitiva di tali importi.

Anche per quanto attiene alla somma in eccesso (euro 20.170.809,90) di risorse che risulterebbero destinate al finanziamento della programmazione in esame rispetto agli impegni giuridicamente assunti (sempre considerando la quota a carico del bilancio regionale), risulta in atti una carenza di informazioni in relazione alle modalità di utilizzo della stessa e la relativa contabilizzazione nel bilancio regionale.

A corredo di quanto sopra riportato, in ordine alle somme accertate ai capitoli di entrata n. 100341 e n. 100342, si ricorda che la Regione, sempre in sede di giudizio di parificazione, ha affermato quanto segue: *“Con riferimento alla Programmazione 2007-2013 si ricorda inoltre che gli accertamenti non erano collegati direttamente ad ogni singolo impegno come invece si verifica nella nuova Programmazione 2014-2020 a seguito del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.”*.

Al fine, comunque, di comprendere appieno lo stato di realizzazione del fondo in esame con la richiamata seconda nota istruttoria (prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020) è stato chiesto alla Regione di fornire *“le risultanze definitive della programmazione 2007-2013 del FSE, con precisazione della quota effettivamente sostenuta dalla regione e finanziata con risorse proprie (quale*

differenza tra quanto pagato dalla regione a seguito rendicontazione e quanto ricevuto dallo Stato e dalla CE) e dei capitoli di spesa relativi”.

In risposta la Regione, con la citata nota di risposta prot. n. 245216 del 22 giugno 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3261 del 23 giugno 2020), ha confermato che tale programmazione è stata chiusa come da nota ares (2018)3962661 del 26/07/2018 della Commissione europea versata in atti, e nel contempo ha trasmesso il richiesto prospetto Excel, di seguito riportato, relativo alle risultanze sullo stato di attuazione del POR FSE in precedenza omesso.

La Regione ha in proposito precisato che *“La tabella è stata compilata tenendo conto delle quote FSE e FDR assegnate alla Regione del Veneto dalla Commissione Europea e dallo Stato membro pari a € 711.589.515,00, distinte per Assi. Oltre al contributo statale e comunitario, la Regione del Veneto ha utilizzato le risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking e ciò ha permesso di certificare alla commissione europea un importo di € 744.335.668,92. Per quanto riguarda i pagamenti, sulle spese complessivamente certificate la Regione del Veneto ha ricevuto dalla Commissione Europea e dallo Stato membro un importo pari al 100% del totale contributo previsto (reversali pari a € 711.589.515,00 – cap. 100341 € 365.070.947,00, cap. 100342 € 346.518.568,00). Tale importo costituisce il limite massimo dei pagamenti della Commissione e dello Stato membro rispetto alla dotazione del POR FSE 2007-2013.*

Nella citata nota la Regione dichiara altresì di aver *“certificato alla commissione un importo complessivo di € 744.335.668,92”, confermando che “rispetto al contributo assegnato pari a € 711.589.515,00 è stata certificata una somma superiore di € 32.746.154”.*

In merito alle osservazioni sopra riportate, la Regione, chiamata a fornire ogni utile chiarimento in merito, in sede di contraddittorio finale con nota prot. n. 262259 del 02/07/2020 dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria - *“Parte gestione Flussi Comunitari -POR FSE -controdeduzioni bozza parifica 2019”*, ha fornito la tabella, di seguito riportata, *“al fine di chiarire gli importi certificati alla Commissione distinti tra risorse comunitarie/statali e risorse regionali.*

	Contributo totale da piano finanziario	Impegni giuridicamente vincolanti	Impegni contabilizzati alla CE	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato
Quota FSE/FDR	711.589.515,00	690.442.875,96	682.240.756,97	711.589.515,00
Quota regionale	0,00	62.870.741,09	62.094.911,95	
	711.589.515,00	753.313.617,05	744.335.668,92	711.589.515,00

Unitamente alla suesposta tabella, la Regione ha rappresentato che: *“A fine programmazione l’importo degli impegni giuridicamente vincolanti è stato pari a Euro 753.313.617,05, di cui Euro 690.442.875,96 coperti da risorse comunitarie/statali e Euro 62.870.741,09 coperti da risorse regionali.*

In sede di relazione finale e dichiarazione di chiusura, la spesa sostenuta effettiva e certificabile è stata determinata in Euro 744.335.668,92, peraltro largamente superiore al piano finanziario. La somma in eccesso di Euro 20.170.809,90 è dovuta ad una errata interpretazione dell’erogazione del saldo. Ai 711.589.515,00 Euro, importo del piano finanziario POR FSE 2007-2013, riconosciuto dalla Commissione Europea, non deve essere sommata la quota di cofinanziamento regionale pari a Euro 62.094.911,95, che invece costituisce parte del finanziamento totale. I 29.348.758,03 (differenza tra 711.589.515,00 POR - 682.240.756,97 certificati) hanno compensato in parte i 62.094.911,95 che la Regione aveva anticipato finanziariamente, considerato che il saldo del contributo totale viene erogato successivamente alla rendicontazione finale. Ne consegue che la Regione ha usato come risorse proprie a titolo di overbooking³⁹⁹ 32.746.154,92 (62.094.911,95 - 29.348.758,03).”

Si riporta di seguito la tabella, fornita dalla Regione in risposta alla seconda nota istruttoria, espositiva dei risultati dell’attuazione programma operativo per assi del Fondo FSE 2007-2013 alla data del 31/12/2016 e, pertanto, non aggiornato come invece richiesto.

³⁹⁹ Overbooking: pratica per cui un Programma può temporaneamente includere progetti per un valore superiore a quello della sua dotazione. In pratica è lo sviluppo di un serbatoio di progetti il cui volume è superiore alla portata finanziaria del relativo programma operativo, selezionando, sviluppando e realizzando progetti “extra” sin dall’inizio, nell’ottica di assicurare la conformità ai requisiti applicabili al programma operativo interessato.

Tabella 2

Regione del Veneto - Fondo FSE - Programma 2007-2013 - Risultati attuazione programma operativo per assi alla data del 31/12/2016

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Adattabilità -		100341 100342	101004		16.003.121,07				13.853.100,82				
		100341 100342	101005		2.041.673,13				1.443.487,22				
		100341	101318		43.652.468,09				43.114.963,03				
		100342	101319		41.061.379,70				40.927.003,43				
		100341	101320		26.447.003,65				26.144.657,05				
		100342	101321		24.892.670,61				24.825.482,48				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					7.189.458,25				6.679.039,97				
TOTALI PER ASSE				158.694.834,00	161.287.774,50	6,79%	156.987.734,00	156.987.734,00	156.987.734,00		101,63%	97,33%	97,33%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Occupabilità -		100341 100342	101006		74.571.306,52				73.809.313,03				
		100341 100342	101007		17.891.654,39				17.372.860,80				
		100341 100342	101008		1.900.977,80				1.897.702,60				
		100341	101322		115.077.881,36				114.739.217,59				
		100342	101323		109.150.857,17				108.925.081,32				
		100341	101324		37.007.545,19				36.848.929,51				
		100342	101325		35.077.366,27				34.979.720,93				
		100341	101326		1.320.929,63				1.320.929,63				
	100342	101327		1.253.941,78				1.253.941,78					
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					49.831.530,44				48.967.782,76				
TOTALI PER ASSE				400.198.135,00	443.083.990,55	11,25%	440.115.479,95	440.115.479,95	440.115.479,95		110,72%	99,33%	99,33%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Inclusione -		100341	101009		2.979.451,84				2.780.189,29				
		100341	101010		3.664.654,66				3.587.984,50				
		100342	101328		2.696.605,12				2.639.102,50				
		100341	101329		12.849.961,65				12.806.834,69				
		100342	101330		12.189.572,10				12.157.226,88				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					499.351,67				228.698,98				
TOTALI PER ASSE				35.579.476,00	34.879.597,04	1,43%	34.200.036,84	34.200.036,84	34.200.036,84		98,03%	98,05%	98,05%

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano -		100341 100342	101011		3.519.183,24				3.335.119,99				
		100341	101012		6.677.053,52				6.514.283,12				
		100341 100342	101013		21.508.260,27				21.270.243,41				
		100342	101331		3.280.258,85				3.188.551,95				
		100342	101332		6.260.124,10				6.183.701,68				
		100341	101333		19.032.204,70				18.968.519,35				
		100342	101334		18.060.837,89				18.007.766,76				
		100342	102225		83.301,63				80.802,58				
	100341	102226		87.519,96				85.122,30					
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					2.351.087,05				2.274.902,88				
TOTALI PER ASSE				81.741.417,00	80.859.831,21	2,91%	79.909.014,02	79.909.014,02	79.909.014,02		98,92%	98,82%	98,82%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Interregionalità e transnazionalità -		100341	101014		3.196.633,22				3.183.845,87				
		100342	101335		3.029.997,24				3.022.208,97				
		100341	102227		34.242,25				33.334,80				
		100342	102228		32.498,30				31.643,16				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					392.617,03				347.761,51				
TOTALI PER ASSE				6.912.072,00	6.685.988,04	5,87%	6.618.794,31	6.618.794,31	6.618.794,31		96,73%	99,00%	99,00%
Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Assistenza Tecnica		100341 100342	101015		5.772.107,46				5.769.150,98				
		100341	101336		9.304.818,85				9.301.862,37				
		100342	101337		8.832.812,76				8.829.856,28				
Risorse regionali aggiuntive a titolo di overbooking					2.606.696,65				2.603.740,17				
TOTALI PER ASSE				28.463.581,00	26.516.435,71	9,83%	26.504.609,80	26.504.609,80	26.504.609,80		93,16%	99,96%	99,96%
TOTALE				711.589.515,00	753.313.617,05	105,86%	744.335.668,92	744.335.668,92	744.335.668,92	711.589.515,00			

Legenda:

La compilazione della presente tabella è prevista per ogni fondo ed asse

I dati devono essere indicati alla data del 31/12/2016. Eventuali altre attività/adempimenti successivi a tale data dovranno essere indicati in apposita relazione da allegare alla tabella di riferimento

* Importo totale della programmazione

** Impegni giuridicamente vincolanti

*** Percentuale di Over Booking da applicare

**** Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea

Fonte: Tabella fornita direttamente dalla Regione del Veneto

In ultimo, poiché dall' *"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione"* (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019) emerge che alla data del 31 dicembre 2019 risultano ancora vincolate le somme di seguito riportate (Tabella 2), considerato che dette somme si riferiscono ad un ciclo di programmazione da ritenersi oramai concluso ed in assenza di qualsivoglia altra informazione in merito, non è dato comprendere le motivazioni gius-contabilistiche che portano a vincolare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 dette somme.

Tabella 3

FSE "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019
(all. 2 alla D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100341		TRASFERIMENTO STATALE A VALERE SUL FDR OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)									
	101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-	-	-	-	-	- 76.747,36	-	-	76.747,36
100342		TRASFERIMENTO COMUNITARIO A VALERE SUL FSE OBIETTIVO CRO (2007-2013) (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)									
	101323	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 05/07/2006, N.1081)	-	-	-	-	-	- 72.852,64	-	-	72.852,64

Fonte: rielaborazione dati desunti dall'All. 2 al D.D.L. Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

Anche su tale aspetto si è reso necessario espletare ulteriore adempimento istruttorio. Pertanto con la richiamata seconda nota istruttoria è stata richiesta alla Regione di fornire motivazioni in merito.

In risposta la Regione nella citata nota ha dichiarato che *“l'avanzo sui capitoli 101322-101323, pari rispettivamente ad Euro 76.747,36 ed Euro 72.852,64 è correlato ad una economia di spesa disposta in sede di R.O. dei residui al 31/12/2019”,* rappresentando altresì che *“quest'ultima è prodotta dalla minor spesa ammessa rispetto a contribuzioni concesse a valere sul POR FSE 2007/2013, come da decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione nn. 1096 e 1097 del 27/09/2019. I contributi non erano stati disimpegnati in precedenza in quanto la rendicontazione pertinente i progetti finanziati era stata sospesa, a causa di gravi irregolarità già con DDR 260 del 27/03/2012, sino alla verifica della sussistenza delle stesse e chiusa con i provvedimenti 1096-1097/19 sopra citati. Nonostante le somme in oggetto siano confluite nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, stante la natura della spesa pertinente trasferimenti comunitari di parte FSE e FDR, per le stesse non verrà chiesto l'utilizzo a carico del Bilancio corrente, atteso che non erano state certificate e che pertanto non sussiste alcun obbligo di restituzione verso la UE e lo Stato. Si procederà conseguentemente in sede della prossima rendicontazione all'eliminazione del vincolo facendo confluire l'avanzo in questione nella quota libera”*.

La Sezione prende atto e si riserva ogni verifica ed approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo sul ciclo di bilancio della Regione.

8.3.1.2 Programmazione 2014-2020

Il POR FSE 2014-2020 dispone di una dotazione finanziaria complessiva di euro 764.031.822,38 di cui la quota comunitaria (FESR) è pari al 50% (euro 382.015.911,19), quella statale al 35% (euro 267.411.137,84) e quella regionale al residuo 15% (euro 114.604.773,35). Il Programma è articolato in 4 Assi Prioritari Tematici, collegati agli Obiettivi Tematici 8, 9, 10 e 11 (ai quali si aggiunge un quinto Asse dedicato all'Assistenza Tecnica) e vede come Autorità di Gestione l'Area *“Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria”*.

La maggior parte delle risorse assegnate al Programma sono concentrate su tre Assi: Occupabilità (40%), Inclusione Sociale (20%) e Istruzione/Formazione (33%). In fase di programmazione, sono state individuate dall'Amministrazione regionale cinque Priorità di Investimento, di seguito rappresentate, alle quali è stato destinato l'80% delle risorse del Programma (pari ad euro 611.225.458):

- 8.1) Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive (Asse I - Occupabilità);
- 8.2) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (Asse I - Occupabilità);
- 8.5) Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti (Asse I - Occupabilità);
- 9.1) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupazione (Asse II - Inclusione sociale);
- 10.1) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce (Asse III - Istruzione e formazione).

Alla data del 31 dicembre 2019, con riferimento alle cinque Priorità, risultava stanziato il 93,40% delle risorse ad esse assegnate (euro 570.903.775,17 sul totale di euro 611.225.458).

Rispetto ai target intermedi al 2018, tutti gli Assi hanno raggiunto l'obiettivo (>85%). Come evidenziato dal performance framework, questo risultato ha generato una riserva d'efficienza dell'attuazione pari al 6% del valore del Programma. La valutazione dei progressi della spesa certificata del Programma Operativo è stata ritenuta complessivamente positiva⁴⁰⁰.

In data 19 ottobre 2018 è stata presentata una richiesta di modifica ai target intermedi degli indicatori finanziari del quadro di riferimento dell'efficacia, dovuta alla necessità di correggere un errore materiale (alcune informazioni riportate dalle Autorità preposte nella fase di predisposizione del Programma sono risultate basate su supposizioni iniziali errate che hanno portato a una sovrastima dei target intermedi), oltre al fatto che durante la programmazione si sono verificati alcuni cambiamenti significativi nelle condizioni economiche e del mercato del lavoro, che hanno giustificato la revisione dei target intermedi finanziari degli Assi I, II e IV. La Commissione ha valutato la revisione del Programma Operativo ed ha proceduto con l'approvazione della stessa (Decisione di esecuzione del 7.12.2018 C(2018) 8658 finale⁴⁰¹).

Lo stato di attuazione complessivo del Programma in esame, al 31 dicembre 2019, risulta dalla seguente tabella, rielaborata secondo i dati forniti dalla Regione il 21 maggio 2020 in

⁴⁰⁰ Estratto dalla Sintesi pubblica della Relazione annuale di attuazione del POR FSE Veneto 2014-2020 relativa all'anno 2019, predisposta a cura dell'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 50, paragrafo 9, del Regolamento (UE) 1303/2013.

⁴⁰¹ Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione Europea (rendicontazione n. 146), allegato alla Deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019.

conformità a quanto richiesto in sede istruttoria, nonché rettificata in conformità a quanto affermato dalla Struttura regionale competente in sede di contraddittorio finale, di cui si dirà più avanti.

In tale occasione la Regione ha inoltrato una nuova tabella rettificativa di talune voci, inserite nella tabella precedentemente versata in atti, riscontrate errate a causa di “errori meramente materiali”.

Gli importi rettificati sono stati, quindi, inseriti nella tabella originaria al fine di una migliore ed immediata comprensione delle poste rettificate.

Gli importi rettificati (che, quindi, dovrebbero essere quelli effettivamente rispondenti alle scritture contabili) sono inseriti tra due parentesi e contraddistinti da un asterisco mentre quelli originari (riscontrati errati) sono contraddistinti dal colore rosso.

Tabella 4
Regione del Veneto - Fondo FSE "Programmazione 2014-2020"
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019
(con inserimento dei dati corretti forniti in sede di contraddittorio finale -dati inseriti tra parentesi e con *)

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE	IMPEGNI	O.B.	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)	
		ENTRATA	SPESA											(a)
ASSE 1 OCCUPABILITA'		100785	102348	9.550.397,77	7.183.605,02		4.277.607,19	3.645.062,88	4.277.697,19	3.879.804,54	75,22%	50,74%	59,55%	
		100786	102349	6.685.278,44	5.028.523,51		2.994.325,03	2.551.544,01	2.994.388,03	2.715.863,18	75,22%	50,74%	59,55%	
		cof reg	102352	2.865.119,33	2.155.081,50		1.283.282,16	1.093.518,86	1.283.309,16		75,22%	50,74%	59,55%	
		100785	102353	43.787.534,32	32.883.253,37		10.962.994,14	9.405.968,21	18.006.260,04	9.805.147,88	75,10%	28,60%	54,76%	
		100786	102354	30.651.274,02	23.018.277,36		7.674.095,90	6.584.177,74	12.604.382,03	6.863.603,52	75,10%	28,60%	54,76%	
		cof reg	102357	13.136.260,30	9.864.976,01		3.288.898,24	2.821.790,46	5.401.878,01		75,10%	28,60%	54,76%	
		100785	102367	95.683.431,91 (94.183.431,91*)	60.997.035,19		36.384.767,50	25.480.628,61	40.462.407,36	34.721.229,49	63,75%	41,77%	66,34%	
		100786	102368	66.978.402,34 (65.928.402,34*)	42.697.924,63		25.469.337,25	17.836.440,02	28.323.685,15	24.304.860,65	63,75%	41,77%	66,34%	
		cof reg	102375	28.705.029,57	18.299.110,56		10.915.430,25	7.644.188,58	12.138.722,21		63,75%	41,77%	66,34%	
		100785	103522	2.100.000,00	2.010.139,59		-	-	204.347,18		95,72%	0,00%	10,17%	
		100786	103523	1.470.000,00	1.407.097,71		-	-	143.043,03		95,72%	0,00%	10,17%	
		cof reg	103524	630.000,00	603.041,88		-	-	61.304,15		95,72%	0,00%	10,17%	
		100785	103413	185.000,00	82.411,00 (180.011,00*)		-	-	101.931,00		44,55% (97,30%*)	0,00%	123,69% (56,62%*)	
		100786	103414	129.500,00	57.687,70 (126.007,70*)		-	-	71.351,70		44,55% (97,30%*)	0,00%	123,69% (56,62%*)	
		cof reg	102761	55.500,00	24.723,30 (54.003,30*)		-	-	30.579,30		44,55% (97,30%*)	0,00%	123,69% (56,62%*)	
		100785	103882	1.500.000,00 (3.000.000,00*)	2.753.264,41		-	-			183,55% (91,78%*)	0,00%	0,00%	
		100786	103883	1.050.000,00 (2.100.000,00*)	1.927.285,09		-	-			183,55% (91,78%*)	0,00%	0,00%	
		cof reg	103884	450.000,00 (900.000,00*)	825.979,32		-	-			183,55% (91,78%*)	0,00%	0,00%	
		TOTALE ASSE 1			305.612.728,00	211.819.417,14		103.250.737,65	77.063.319,37	126.105.285,54	82.290.509,26	69,31%	36,38%	59,53%

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE	IMPEGNI	O.B.	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE		100785	102355	68.762.863,98	49.038.208,27		24.948.554,95	18.450.434,49	28.126.390,55	17.374.242,07	71,31%	37,62%	57,36%
		100786	102356	48.134.004,79	34.326.745,79		17.463.988,46	12.915.304,14	19.688.473,39	12.161.969,45	71,31%	37,62%	57,36%
		cof reg	102357	20.628.859,18	14.711.462,48		7.484.566,48	5.535.130,35	8.437.917,16	-	71,31%	37,62%	57,36%
		100785	102369	7.640.318,22	6.726.045,85		2.930.048,81	75.432,30	3.782.361,20	67.889,07	88,03%	1,12%	56,23%
		100786	102370	5.348.222,75	4.708.232,10		2.051.034,16	52.802,61	2.647.652,84	47.522,35	88,03%	1,12%	56,23%
		cof reg	102375	2.292.095,46	2.017.813,76		879.014,64	22.629,69	1.134.708,36	-	88,03%	1,12%	56,23%
		TOTALE ASSE 2			152.806.364,38	111.528.508,23		55.757.207,50	37.051.733,57	63.817.503,50	29.651.622,93	72,99%	33,22%
ASSE 3 ISTRUZIONE E FORMAZIONE		100785	102350	17.944.668,49	16.266.955,08		8.454.056,18	6.119.704,02	8.968.503,85	6.866.250,75	90,65%	37,62%	55,13%
		100786	102351	12.561.268,00	11.386.868,55		5.917.839,32	4.283.792,81	6.277.952,70	4.806.375,53	90,65%	37,62%	55,13%
		cof reg	102434	5.383.400,55	4.880.086,52		2.536.216,85	1.835.911,20	2.690.551,16	-	90,65%	37,62%	55,13%
		100785	102371	95.179.295,60	82.662.677,48		59.117.949,98	38.141.491,00	81.749.939,12	44.791.807,08	86,85%	46,14%	98,90%
		100786	102372	66.625.506,92	57.863.874,24		40.270.938,71	26.699.043,70	57.224.957,38	31.354.265,54	86,85%	46,14%	98,90%
		cof reg	102375	28.553.789,48	24.798.803,24		17.735.384,99	11.442.447,30	24.524.981,74	-	86,85%	46,14%	98,90%
		100785	102435	6.876.286,51	5.740.972,70		617.859,84	206.748,36	278.174,52	271.626,03	83,49%	3,60%	4,85%
		100786	102436	4.813.400,50	4.018.680,89		432.501,88	144.723,85	194.722,16	190.138,22	83,49%	3,60%	4,85%
		cof reg	102437	2.062.885,95	1.722.291,81		185.357,95	62.024,51	83.452,36	-	83,49%	3,60%	4,85%
		100785	102679	5.000.000,00	4.580.304,26		2.189.128,05	969.369,66	2.253.924,37	872.432,69	91,61%	21,16%	49,21%
		100786	102680	3.500.000,00	3.206.213,00		1.532.389,64	678.558,76	1.577.747,06	610.702,89	91,61%	21,16%	49,21%
		cof reg	102357	1.500.000,00	1.374.091,28		656.738,42	290.810,90	676.177,31	-	91,61%	21,16%	49,21%
		100785	103386	1.065.000,00	689.172,70		-	-	408.867,19	-	64,71%	0,00%	59,33%
		100786	103387	745.500,00	482.420,89		-	-	286.207,04	-	64,71%	0,00%	59,33%
		cof reg	103388	319.500,00	206.751,81		-	-	122.660,13	-	64,71%	0,00%	59,33%
			overbooking	103449	-	48.175.638,77		2.223.252,55	-	-	-	0,00%	0,00%
	TOTALE ASSE 3			252.130.502,00	268.055.803,20		141.869.614,36	90.874.626,06	187.318.818,08	89.763.598,73	106,32%	33,90%	69,88%

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE	IMPEGNI	O.B.	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
ASSE 4 CAPACITA' ISTITUZIONALE		100785	102373	8.435.478,00	2.963.290,14 (5.350.851,30*)		314.490,07 (3.302.968,16*)	2.327.632,20	3.360.606,72	2.094.868,98	35,13% (97,96*)	78,55%	113,41%
		100786	102374	5.904.834,60	2.074.303,09 (3.745.595,91*)		220.143,05 (2.312.077,73*)	1.629.342,54	2.352.424,70	1.466.408,29	35,13% (97,96*)	78,55%	113,41%
		cof reg	102375	2.530.643,40	888.987,04 (1.605.255,39*)		94.347,02 (990.890,46*)	698.289,66	1.008.182,02	-	35,13% (97,96*)	78,55%	113,41%
		100785	102759	3.025.000,00	5.350.851,30 (2.963.290,14*)		3.302.968,19 (314.490,07*)	220.743,19	1.594.086,00	198.668,87	176,89% (63,43%*)	4,13%	29,79%
		100786	102760	2.117.500,00	3.745.595,91 (2.074.303,09*)		2.312.077,73 (220.143,05*)	154.520,23	1.115.860,16	139.068,21	176,89% (63,43%*)	4,13%	29,79%
		cof reg	102761	907.500,00	1.605.255,39 (888.987,04*)		990.890,46 (94.347,02*)	66.222,96	478.225,62	-	176,89% (63,43%*)	4,13%	29,79%
		TOTALE ASSE 4			22.920.956,00	16.628.282,87		7.234.916,51	5.096.750,78	9.909.385,22	3.899.014,35	72,55%	30,65%
ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA		100785	102358	927.528,89	927.528,89		-	-	927.528,89	-	100,00%	0,00%	100,00%
		100786	102359	649.259,46	649.259,46		-	-	649.259,46	-	100,00%	0,00%	100,00%
		cof reg	102360	278.281,15	278.281,15		-	-	278.281,15	-	100,00%	0,00%	100,00%
		100785	102361	60.699,93	60.699,93		-	-	60.699,93	-	100,00%	0,00%	100,00%
		100786	102362	42.978,17	42.978,17		-	-	42.978,17	-	100,00%	0,00%	100,00%
		cof reg	102363	17.722,85	17.722,85		-	-	17.722,85	-	100,00%	0,00%	100,00%
		100785	102364	10.696.445,48	7.811.643,20		680.390,10	680.390,10	1.339.522,84	612.351,09	73,03%	8,71%	17,15%
		100786	102365	7.487.511,85	5.468.150,24		476.273,07	476.273,07	937.665,94	428.645,76	73,03%	8,71%	17,15%
		cof reg	102366	3.208.933,69	2.343.492,96		204.117,03	204.117,03	401.856,79	-	73,03%	8,71%	17,15%
		100785	103794	3.595.961,66	2.746.242,95		-	-	401.538,08	-	76,37%	0,00%	14,62%
		100786	103795	2.516.695,698	1.921.892,61		-	-	281.076,66	-	76,37%	0,00%	14,62%
	cof reg	103796	1.079.253,178	824.337,53		-	-	120.461,43	-	76,38%	0,00%	14,61%	
	TOTALE ASSE 5			30.561.272,00	23.092.229,94		1.360.780,20	1.360.780,20	5.458.592,19	1.040.996,85	75,56%	5,89%	23,64%
TOTALE COMPLESSIVO				764.031.822,38	631.124.241,38		309.473.256,22	211.447.209,98	392.609.584,53	206.645.742,12	82,60%	33,50%	62,21%

Fonte: dati forniti dalla Regione in sede istruttoria con le rettifiche emerse in sede di contraddittorio finale

Le risultanze evidenziano il raggiungimento di una performance dell'82,60% quale rapporto fra le risorse impegnate nel bilancio regionale (euro 631.124.241,38) e la dotazione finanziaria assegnata al Programma (euro 764.031.822,38).

L'analisi per singoli Assi fa emergere, tuttavia, che per l'Asse 3 *"Istruzione e formazione"* il citato rapporto raggiunge la percentuale del 106,32 mettendo in evidenza un ammontare di impegni (euro 268.055.803,20) ben superiore al contributo concesso a tale ambito della programmazione (euro 252.130.502,00) nel suo complesso (considerando, cioè, tutte le quote, comunitaria, statale e regionale): la differenza ammonta ad euro 15.925.301,20.

Quanto sopra sembra ricondursi all'Overbooking che la Regione ha indicato per un importo di euro 48.175.638,77 e afferente al capitolo di spesa n. 103449 *"Azioni regionali per la cofinanziabilità di programmi comunitari - Trasferimenti correnti (artt. 4, 9, L.R. 31/03/2017, n. 8)"*, finanziato da risorse proprie regionali e collegato al capitolo di entrata n. 100747 che, però, non è visualizzabile nel programma di contabilità regionale.

Al netto dell'Overbooking, il rapporto di cui sopra, per l'Asse 3, si attesta all'87,20%.

La Regione, con la menzionata nota di risposta ha confermato il dato e precisato quanto segue: *"Con riferimento all'Asse 3 sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti pari a Euro 219.880.164,43, quindi rispetto alla dotazione del piano finanziario del POR 2014-2020 pari a Euro 252.130.502,00 la percentuale di realizzazione è pari al 87,20%. Il capitolo di uscita 103449, trattandosi di risorse regionali, non ha un correlato capitolo di entrata. A tal fine, da informazioni assunte per le vie brevi, si è appurato che il "capitolo" 100747, dovrebbe essere considerato come una posta contabile virtuale, definita in Nusico, per poter raggruppare tutti i capitoli relativi al cofinanziamento regionale. Sulla questione la Direzione Bilancio e Ragioneria potrà fornire eventuali ulteriori chiarimenti si rendessero necessari"*.

In sede di contraddittorio finale, poi, il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ha ulteriormente chiarito che il menzionato capitolo 100747 effettivamente non è un vero capitolo di entrata. Infatti, posto che il cofinanziamento regionale è iscritto a bilancio da più capitoli di entrata, ai fini di un monitoraggio di dette poste contabili -che, come è stato precisato, negli ultimi esercizi hanno contabilizzato circa 65 milioni l'anno -, e quindi del loro collegamento con le diverse partite comunitarie, è stato creato il capitolo "virtuale" a livello gestionale, che serve solo a fare dei collegamenti a livello informatico e per avere un riscontro contabile agli impegni e alle loro iscrizioni a bilancio. È stato precisato che, di fatto, il predetto capitolo è una sorta di collettore tra entrate e uscite per il quale, tuttavia, non è

possibile, se non su base meramente percentuale e indiretta, un collegamento con i singoli capitoli di entrata che lo alimentano.

Sostanzialmente, quindi, la copertura del cofinanziamento regionale non è determinato a monte in modo puntuale e con collegamento diretto e concreto con i capitoli di entrata che lo finanziano, in conformità con quanto prescritto dai principi contabili generali e, in particolare, dal principio contabile applicato concernente la programmazione finanziaria che disciplina in maniera puntuale tutto il complesso processo della programmazione e della costruzione dei suoi documenti fondamentali (All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), bensì a valle, indirettamente e indistintamente attraverso la mera applicazione a ciascuno dei relativi capitoli di entrata, del peso, in termini percentuali, dell'importo del cofinanziamento regionale rispetto all'ammontare totale delle entrate a libera destinazione del bilancio.

La Sezione osserva come la procedura adottata dalla Regione non trovi rispondenza alcuna nel quadro normativo di riferimento in cui si colloca il ciclo di bilancio dell'Ente e strida, altresì, con i suoi principi basilari. Ricorda, in proposito, che nella costruzione dei documenti contabili si impone il rispetto, sia nella forma che nella sostanza, delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione.

Inoltre, la corretta applicazione del principio di veridicità richiede anche l'applicazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità e impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo. Ciò comporta che:

- le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, in applicazione del principio dell'attendibilità, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonchè da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti;
- la formazione dei documenti contabili, in applicazione del principio della correttezza, deve caratterizzarsi per il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione. Infatti, il principio della correttezza *“si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema*

di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica” (All. 4/1, punto 5);

- il sistema di bilancio, in ossequio al principio della chiarezza o comprensibilità, deve essere comprensibile e, pertanto, presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali. Si ricorda in proposito che il principio della chiarezza o comprensibilità è rafforzativo del principio base della veridicità.

Come già evidenziato nella parte iniziale della presente analisi, la contabilizzazione delle risorse comunitarie ha un tracciato ben definito all’interno dell’armonizzazione contabile, a cui si aggiunge tutta la disciplina comunitaria. Inoltre, come pure sottolineato nel Cap. 1 sulla Programmazione finanziaria, nel D.E.F.R. 2019-2021 si afferma, con riferimento alle risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e regionali) riconducibili al finanziamento dei Programmi Operativi, che *“le stesse sono inserite, secondo quanto previsto già dalla classificazione del Bilancio 2016-2018, nei programmi “originari”, ovvero nei programmi specifici per materia. All’interno dei Programmi dedicati alla Politica Regionale Unitaria settoriale, invece, trovano collocazione, in linea di massima, le risorse statali riconducibili al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e le risorse per la cooperazione territoriale, per la sola Missione 19”*.

Il cd. “capitolo virtuale” che funge da collettore di risorse a livello gestionale, completamente scollegato dalle fonti che lo finanziano e che, pertanto, non consente la ricostruzione del flusso finanziario che nello stesso confluisce, non solo non è previsto da nessuna disposizione gius-contabilistica, ma stride con tutti i principi contabili che disciplinano la costruzione dei documenti di bilancio e determinano la corretta appostazione contabile delle voci negli stessi contenuti, e nel contempo permea di opacità la gestione delle risorse ivi allocate, non permettendo, di fatto, la ricostruzione dei flussi finanziari, a discapito dei principi di trasparenza e di comprensività.

La Sezione pertanto richiama l’attenzione dell’Amministrazione sul punto specifico ed auspica per il futuro l’adozione di adeguate misure correttive riservandosi ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo delle attività di controllo di propria pertinenza in relazione ai futuri cicli di bilancio della Regione.

Tornando alla situazione del Programma nella sua interezza, se i pagamenti effettuati dallo Stato e/o dalla Ue sono in linea con quelli certificati ai medesimi organismi da parte della

Regione, le erogazioni finanziarie effettuate da quest'ultima (€ 392.609.584,53) appaiono, invece, di molto superiori alle somme rendicontate dai beneficiari (€ 309.473.256,22, per una differenza pari a euro 83.136.328,31).

Nel dettaglio, si segnalano diversi rapporti percentuali anomali in quanto di molto superiori al 100% (evidenziati in rosso nella tabella su esposta), pur in assenza di Overbooking.

Si tratta dell'incidenza degli impegni giuridicamente vincolanti sull'ammontare della dotazione finanziaria, con riferimento, in particolare, ai seguenti Assi e capitoli di spesa:

- Asse 1 "Occupabilità" - 183,55% - riferito a ciascuno dei capitoli di spesa n. 103882, n. 103883 e n. 103884;
- Asse 4 "Capacità istituzionale" - 176,89% - riferito a ciascuno dei capitoli di spesa n. 102759, n. 102760 e n. 102761.

Un'ulteriore incongruenza (anch'essa in rosso nella tabella) si rileva ancora con riferimento all'Asse 1 ed è rappresentata dal fatto che i pagamenti effettuati dalla Regione e afferenti ai capitoli di spesa n. 103413, n. 103414 e n. 102761 risultano essere di importo superiore agli impegni giuridicamente vincolanti assunti sui medesimi capitoli. Inoltre non figura alcuna somma rendicontata dai beneficiari del contributo.

La precisazione effettuata dalla Regione in calce al prospetto con cui sono stati forniti i dati oggetto di analisi, e cioè che alla voce "Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione" sono state comprese "[...] tutte le erogazioni regionali ai soggetti destinatari del contributo, inclusi eventuali anticipi", in assenza di più puntuali informazioni, di fatto, non chiarisce le osservazioni sopra esposte.

La Regione, in sede di contraddittorio finale ha, da un lato, precisato quanto che: "La differenza di Euro 83.136.328,31 deriva dal fatto che l'importo di Euro 309.473.256,22 è riferito a spese sostenute e rendicontate dai beneficiari finali, validate dall'Autorità di Gestione, mentre l'importo di Euro 392.609.584,53 consiste nella somma del rimborso delle spese sostenute dai beneficiari finali e delle anticipazioni che saranno coperte successivamente dai pagamenti dei beneficiari" e, dall'altro, rappresentato che "le percentuali anomale (...) sono dovute a meri errori materiali. Si provvede alla rettifica degli importi comunicati e si invia la tabella con le correzioni".

Si è pertanto provveduto alla evidenziazione dei dati rettificati all'interno della stessa tabella n. 4 soprariportata. A seguito della rettifica in effetti i valori anomali sopra evidenziati si rideterminano nel modo seguente:

- Asse 1 "Occupabilità" - 97,30% - riferito a ciascuno dei capitoli di spesa n. 103882, n. 103883 e n. 103884;

- Asse 4 "*Capacità istituzionale*" - 63,43% - riferito a ciascuno dei capitoli di spesa n. 102759, n. 102760 e n. 102761. A seguito della rettifica si rideterminano anche i parametri relativi ai capitoli di spesa n. 102373, n. 102374 e 102375 la cui incidenza degli impegni giuridicamente vincolanti sull'ammontare della dotazione finanziaria passa dal 35,13% al 97,96%. Ciò in quanto sono stati rettificati le corrispondenti voci degli "*impegni*" e dei "*pagamenti rendicontati dai beneficiari*".

La rettifica effettuata fa venir meno l'incongruenza relativa ai pagamenti effettuati dalla Regione e afferenti ai capitoli di spesa n. 103413, n. 103414 e n. 102761 che ora risultano essere di importo inferiore agli impegni giuridicamente vincolanti assunti sui medesimi capitoli. Tuttavia l'informativa resa resta carente nella parte relativa al fatto che non figura alcuna somma rendicontata dai beneficiari del contributo.

Ovviamente, sebbene le rilevate incongruenze siano venute meno a seguito delle intervenute rettifiche a correzione, non può sottacersi una osservazione critica in relazione alla numerosità degli errori "*materiali*" riscontrati e di come di essi la dalla Regione si sia avveduta solo a seguito dell'analisi effettuata da questa Sezione.

Sul punto, quindi, la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla singolarità dell'anomalia riscontrata, non consona ai documenti di bilancio, di monitoraggio e rendicontazione le cui procedure e risultanze dovrebbero essere costantemente controllate e monitorate ed auspica, per il futuro, l'adozione di adeguate misure correttive.

Per quanto riguarda l'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio 2019 dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle risorse destinate alle attività del POR FSE 2014-2020, la Regione ha fornito tabelle separate in base alle fonti di finanziamento (quota comunitaria e statale). Nulla si rinviene in merito ai capitoli di spesa a cofinanziamento regionale.

La tabella che segue ne riepiloga le risultanze:

Tabella 5
Regione del Veneto - FSE "Programmazione 2014-2020"
Analisi gestione finanziaria al 31/12/2019

	ENTRATA		SPESA	
	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATALE	QUOTA COMUNITARIA	QUOTA STATALE
Contributo assegnato	82.800.963,31	57.960.673,99	82.800.963,31	57.960.673,99
Stanziamiento finale competenza	84.600.963,31	59.220.673,99	84.988.177,25	59.491.723,73
Accertamenti/Impegni (al netto di economie)	66.164.865,10	46.315.377,32	65.891.633,97	46.124.143,68

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

L'analisi dei dati evidenzia quanto di seguito:

- a) Si rileva uno scostamento tra gli stanziamenti finali di competenza (sia relativamente all'entrata che alla spesa) e il contributo assegnato al fondo, dovuto alle variazioni di bilancio che la Regione riconduce a quelle previste dall'art. 51, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011⁴⁰², per un importo di complessivi euro 3.060.000,00 (l'importo è il medesimo sia sui capitoli di entrata che su quelli di spesa);
- b) considerato lo scostamento di pari valore di cui al punto precedente, gli stanziamenti di spesa superano quelli di entrata (nell'ambito della stessa fonte di finanziamento) rispettivamente per euro 387.213,94 con riferimento alla quota comunitaria ed euro 271.049,74 relativamente a quella statale, differenze, quest'ultime, che coincidono con le somme riscritte (in spesa) nell'anno 2019 poiché derivanti da restituzioni di contributi e da eliminazioni di poste contabili in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2018;
- c) gli accertamenti superano gli impegni per euro 273.231,13 per quanto attiene la quota comunitaria (capitolo di entrata n. 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)") ed euro 191.233,64 per quella statale (capitolo di entrata n. 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)"). Dette somme, che dovrebbero essere vincolate al risultato di amministrazione al 31/12/2019 per essere riutilizzate nell'esercizio 2020, in realtà non sembrano corrispondere con quelle indicate nell'allegato 2 al disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019. Si chiede di dare dimostrazione del mantenimento del vincolo di bilancio;

⁴⁰² Il comma 2, alla lett. a) testualmente recita: "Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti: a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore".

d) dal prospetto fornito dalla Regione, nella sezione relativa alla spesa, non si riscontra alcun importo alla voce *“Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente”*, né per quanto riguarda i capitoli di spesa afferenti alla quota comunitaria, né per quella statale. Ciò fa sorgere alcune perplessità considerato che tra le somme vincolate nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 emergono importi considerevoli derivanti da quote già accertate negli esercizi precedenti ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786, ma che non sono state ancora impegnate sui correlati capitoli di spesa.

La Regione, sollecitata in sede di contraddittorio finale a fornire ogni chiarimento ed a dare dimostrazione del mantenimento del vincolo di bilancio delle somme di cui sopra, con la menzionata nota di risposta ha precisato quanto di seguito riportato.

Quanto al rilievo di cui al punto a), la Struttura regionale ha precisato: *“L’aumento della competenza e della relativa entrata dei fondi sono conseguenti alle diverse rimodulazioni del cronoprogramma di uscita dei bandi, che hanno comportato la necessità di rettificare le proposte di budget predisposte nell’anno precedente.*

Tali variazioni e rimodulazioni sono riconducibili alle seguenti DGR:

- DGR 826 DEL 19/06/2019 *“Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL037) // VINCOLATE” (cap. interessato FSE 102373, cap. interessato FdR 102374) che ha recepito le esigenze formulate con nota 30.05.2019 prot. 211076, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la rimodulazione delle assegnazioni di risorse relative al POR FSE 2014-2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con incremento di Euro 1.870.000,00 per l’anno 2019, decremento di Euro 510.000,00 per l’anno 2020 e decremento di Euro 1.360.000,00 per l’anno 2021;*
- DGR 1187 del 14/08/2019 *“Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL050) // VINCOLATE” (cap. interessato FSE 102369, cap. interessati FdR 102370), che ha recepito le esigenze formulate con nota 05.08.2019, prot. 348892 della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la variazione delle assegnazioni per il POR FSE 2014-2020, a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa, con riduzione di competenza e cassa per Euro 1.445.000,00 per l’anno 2019, incremento di competenza per Euro 1.020.000,00 per l’anno 2020 e incrementando per Euro 425.000,00 l’anno 2021;*
- DGR 1717 del 29/11/2019 *“Variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs.*

118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL090) // VINCOLATE" (cap. interessati FSE 102353 – 102355, cap. interessati FdR 102354-102356) che ha recepito le esigenze formulate con nota 20/11/2019 prot. 500985, 15.11.2019 prot. 492704 e 13.11.2019 prot. 488752 della Direzione Lavoro, riguardanti la rimodulazione di risorse afferenti il POR FSE 2014-2020 al fine di assicurare la copertura finanziaria per la realizzazione delle attività programmate con riduzione per Euro 2.635.000,00 per l'anno 2020 e aumento per Euro 2.635.000,00 l'anno 2019".

Quanto al rilievo di cui al punto b), è stato evidenziato che: "La somma di Euro 387.213,94 è il risultato della somma di Euro 383.613,94 e di Euro 3.600,00. Per quanto attiene alla somma di Euro 383.613,94, quota FSE, derivante dalle restituzioni di contributi è stata regolarmente accertata sui capitoli di entrata creati appositamente per le restituzioni dei contributi. Nel dettaglio i capitoli di entrata sono:

100960/E: ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2014-2020 - QUOTA COMUNITARIA - AREA FORMAZIONE-ISTRUZIONE;

100956/E: ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2014-2020 - QUOTA COMUNITARIA - AREA LAVORO.

Con riferimento agli impegni reimputati in sede di R.O. al 31/12/2018 si può precisare che gli stessi hanno partecipato alla determinazione dell'avanzo e pertanto, al fine di evitare duplicazioni, sono stati esclusi dal computo degli impegni e quindi dalla formazione del nuovo avanzo nell'esercizio 2019. Infatti, la circostanza che sono impegni reimputati senza la correlata reimputazione dell'entrata, non rileva in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2019, ma si riferisce al precedente esercizio finanziario, nel quale, per contro, gli impegni in oggetto hanno partecipato con segno negativo. Ora, per evitare duplicazioni, nel rendiconto, sono stati esclusi dal conteggio degli impegni 2019.

Tale condizione è confermata in quanto, dal lato FSE, gli impegni del capitolo 102348, per il 2019, sono pari ad Euro 1.003.292,85, mentre a rendiconto ne sono esposti solo Euro 999.692,85, cioè esattamente Euro 3.600,00 in meno.

La somma di Euro 271.049,74 è il risultato della somma di Euro 268.529,74 e di Euro 2.520,00.

Per quanto attiene alla somma di Euro 268.529,74, quota FDR, derivante dalle restituzioni di contributi, si precisa che la stessa è stata regolarmente accertata sui capitoli di entrata creati appositamente per le restituzioni dei contributi. Nel dettaglio i capitoli di entrata sono:

100961/E: ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2014-2020 - QUOTA STATALE - AREA FORMAZIONE-ISTRUZIONE;

100955/E: ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FSE OB. CRO 2014-2020 - QUOTA STATALE - AREA LAVORO.

Con riferimento agli impegni reimputati in sede di R.O. al 31/12/2018, si precisa che gli stessi hanno partecipato alla determinazione dell'avanzo e pertanto, al fine di evitare duplicazioni, sono stati esclusi dal computo degli impegni e quindi dalla formazione del nuovo avanzo nell'esercizio 2019. Infatti, la circostanza che sono impegni reimputati senza la correlata reimputazione dell'entrata, non rileva in sede di riaccertamento ordinario al 31/12/2019, ma si riferisce al precedente esercizio finanziario, nel quale, per contro, gli impegni in oggetto hanno partecipato con segno negativo.

Ora, per evitare duplicazioni, nel rendiconto, sono stati esclusi dal conteggio degli impegni 2019. Tale condizione è confermata in quanto, dal lato FDR, gli impegni del capitolo 102349, per il 2019, sono pari ad Euro 702.304,98, mentre a rendiconto ne sono esposti solo Euro 699.784,98, cioè esattamente Euro 2.520,00 in meno".

Quanto al rilievo di cui al punto c) è stato chiarito che: "Per quanto concerne il mancato allineamento tra la colonna denominata "Accertamenti assunti nell'anno" e la colonna denominata "Impegni al netto delle economie", si osserva che la stessa è dovuta agli impegni sui quali è stata registrata una economia di spesa, ma per la quale non si è potuto ridurre l'entrata in quanto collegata ad accertamenti già riscossi, che sono stati inseriti nella tabella denominata "Competenza non utilizzata da riscrivere".

Per errore materiale, intervenuto nel decreto di economia n. 172 del 26/02/2019, si è disposta l'eliminazione dell'entrata per un importo non equivalente alla corrispondente spesa disimpegnata, ma bensì inferiore per Euro 40,00 (a fronte di una spesa disimpegnata di Euro 6.720,20 è stata disposta la minore entrata di Euro 6.760,20).

Con il DDR 447/2020 si è provveduto, ai fini dell'eliminazione del disequilibrio, alla registrazione della minore entrata non corrispondente ad effettivi crediti accertati ai sensi del principio 3.12 All.to 4/2 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

Vi è stata inoltre una riduzione dal lato della spesa di Euro 196.203,40 come prevista dal DDR 1093 del 2/12/2019, senza la contestuale riduzione dell'entrata, alla quale si è provveduto, ai fini dell'eliminazione del disequilibrio, con il decreto n. 382/2020.

Si allega la tabella riepilogativa che motiva il disallineamento tra accertamenti assunti nell'anno e impegni al netto delle economie.

	Entrate	Spesa	Differenza
Quota FSE	Euro 66.164.865,10	Euro 65.891.633,97	Euro 273.231,13
Quota FDR	Euro 46.315.377,32	Euro 16.124.143,68	Euro 191.233,64

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO		
66.164.865,10		46.315.377,32

IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE		
QUOTA FSE	QUOTA FDR	
65.891.633,97	46.124.143,68	Impegno finale
111.162,93	77.813,96	Riduzione spesa senza contestuale riduzione dell'entrata in quanto riscossa.
196.203,40	137.342,38	Riduzione dell'entrate a fronte della riduzione della spesa disposta con DDR 382/2020
-30.575,20	-21.402,70	Riduzione entrata in quanto accertamento correlato a capitoli di reintroito
-3.600,00	-2.520,00	Reimputazione a seguito riaccertamento su accertamento già riscosso
40,00		Riduzione dell'entrate a fronte della riduzione della spesa disposta con DDR 447/2020
273.231,13	191.233,64	Somma
66.164.865,10	46.315.377,32	

In relazione al capitolo di entrata 100785/E, parte comunitaria, l'importo riscritto è pari a Euro 307.406,33 che deriva dalla somma dei seguenti due valori: Euro 273.231,13 e Euro 30.575,20. Ciò è dovuto al fatto che gli impegni assunti sui capitoli di spesa 102354/U e 102356/U, per la quota di euro 30.575,20 sono riconducibili al capitolo 100956/E relativo alle restituzioni di parte comunitaria e non al 100785/E.

In relazione al capitolo di entrata 100786/E, parte statale, l'importo riscritto è pari a Euro 212.636,34, che deriva dalla somma dei seguenti due valori: Euro 191.233,64 e Euro 21.402,70.

Ciò è dovuto al fatto che gli impegni assunti sui capitoli di spesa 102353/U e 102355/U sono riconducibili per la quota Euro 21.402,70 al capitolo 100956/E relativo alle restituzioni di parte statale e non al 100786/E."

Quanto al rilievo di cui al punto d) è stato rappresentato che: "Con riferimento all'avanzo di amministrazione non si è finora reso necessario richiederlo perché è stata utilizzata la competenza disponibile sui capitoli. Quest'anno si è già provveduto a fare richiesta parziale dell'avanzo di amministrazione e a seguito dell'emergenza epidemiologica che ha interessato il nostro territorio le

Direzioni che gestiscono i fondi stanno facendo una ricognizione al fine di chiedere nel corso dell'esercizio 2020 l'intero ammontare dell'avanzo.

Si è comunque provveduto ad aggiornare la tabella con l'avanzo di amministrazione distinto per capitoli". La circostanza è stata confermata anche nel contraddittorio finale in cui è stato esplicitato ulteriormente, in relazione alla procedura adottata dalla Regione, che essendo disponibile la parte di cofinanziamento dei fondi regionali - fondo sociale - come stanziamento già nell'anno, non sono state utilizzate le reiscrizioni.

La Sezione prende atto di quanto rappresentato dalle Strutture regionali competenti ma non può esimersi dall'evidenziare che le prassi/procedure poste in essere non sono propriamente conformi a quelle ordinariamente disciplinate. Non va dimenticato che le procedure contabili sono disciplinate dalla legge e dai principi contabili e che in materia di risorse comunitarie alle ordinarie procedure si aggiungono quelle specificatamente disciplinate dalla normativa europea: le une e le altre devono pertanto trovare piena rispondenza nelle scritture contabili. Inoltre, va ricordato, in specie trattasi di risorse a destinazione vincolata assegnate sulla base di una programmazione puntuale il cui utilizzo dovrebbe essere conseguente all'accertamento delle corrispondenti quote. L'adozione di prassi e/o procedure diverse da quelle previste, potrebbe far ragionevolmente presumere che, di fatto, vi sia un uso "promiscuo" delle risorse a discapito dei vincoli a cui le stesse sono soggette.

Infine, alla richiesta della Sezione di relazionare in merito alle frodi ed irregolarità riscontrate e/o accertate (punto 5 della nota istruttoria prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020), la Regione dichiara che "[...] non sono state riscontrate o accertate frodi o irregolarità relativamente al POR FSE 2014-2020".

8.3.2 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

8.3.2.1 Stato di attuazione del ciclo 2007-2013

Anche per il FESR, in virtù della "regola dell' $n+2$ ", il 31 dicembre 2015 rappresentava la data ultima affinché i pagamenti effettivamente sostenuti dai beneficiari potessero essere imputati a carico del bilancio dell'UE, ferma restando - nella ricorrenza di tutti i presupposti

richiesti e con le modalità di cui si è detto al precedente par. 2.1.1. - la possibilità di portare a termine i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015.

Nel merito dell'analisi, dalla documentazione tutta prodotta e dai dati forniti dalla Regione in sede istruttoria (nota di risposta prot. n. 201519 del 21 maggio 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 2822 in pari data), in particolare dal più volte menzionato prospetto *excel* (fornito dalla Sezione con propria nota prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020) che dà atto dello stato di attuazione del Programma Operativo del FESR per il periodo 2007-2013, suddiviso per Asse e Misura, con l'indicazione dei capitoli di entrata ed i correlati capitoli di spesa del bilancio regionale, emergono le seguenti risultanze:

- 1) la compilazione del prospetto è avvenuta in maniera cumulativa sia per quanto riguarda i capitoli di entrata che per quelli di spesa all'interno del singolo Asse, senza specifica correlazione tra un capitolo di entrata e il/i relativo/i capitolo/i di spesa;
- 2) la quota complessivamente impegnata dalla Regione sui capitoli di spesa relativi al FESR ammonta ad euro 500.858.882,03 (si tratta di impegni giuridicamente vincolanti) a fronte di una dotazione finanziaria di euro 448.417.001,00 (differenza pari ad euro 52.441.881,03) e di un ammontare dei pagamenti effettuati dalla Ce e dallo Stato pari ad euro 421.624.308,00;
- 3) le spese rendicontate dai beneficiari, pagate e certificate al Ministero e alla CE ammontano, invece, ad euro 463.617.212,12 (euro 15.200.211,12 in più rispetto alla dotazione finanziaria del programma), pari al 103% della dotazione finanziaria del Programma;
- 4) i pagamenti effettuati dalla Regione (euro 463.617.212,12) risultano inferiori rispetto agli impegni complessivamente assunti (euro 500.858.882,03), la differenza ammonta ad euro 37.241.669,91;
- 5) i pagamenti effettuati dalla Ce e dallo Stato (euro 421.624.308) risultano inferiori sia al contributo ammesso (euro 448.417.001, con una differenza pari ad euro 26.792.693,00), sia a quelli effettuati dalla Regione a seguito di rendicontazione/certificazione (euro 463.617.212,12, con una differenza pari a euro 41.992.904,12);
- 6) non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva a corredo dei dati trasmessi.

Si evidenzia che il saldo relativo al POR CRO FESR 2007-2013 è stato accreditato con le quietanze n. 85 e n. 86 del 16/12/2019.

La mera analisi dei dati suesposti, così come sono stati forniti dalla struttura regionale competente per la presente istruttoria, in assenza di altre specificazioni, conduce alle medesime rilevazioni critiche evidenziate nella relazione allegata alla deliberazione n. 422/2017/PARI relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio 2016 (par. 9.2.4.), a cui si rinvia per ogni dettaglio, riassumibili essenzialmente nella mancata corrispondenza tra le risultanze finanziarie emergenti dal bilancio regionale (in particolare, impegni giuridicamente vincolanti e pagamenti) e quelle relative allo stato di attuazione del programma in rapporto agli adempimenti previsti con la Commissione europea.

All'epoca, in sede istruttoria, la Regione aveva motivato le rilevate incongruenze adducendo che la "parzialità" dei dati riportati era riconducibile al fatto che *"i pagamenti rendicontati dai beneficiari pari a € 466.517.345,07 sono comprensivi delle spese sostenute sia sui capitoli comunitari, che sul capitolo di overbooking n. 100916, che sui capitoli regionali che hanno finanziato i progetti così detti "retrospettivi"; data la loro natura, questi ultimi progetti sono stati esclusi dal monitoraggio di bilancio e sono stati rendicontati nel sistema informativo SMUPR come spese sostenute dai beneficiari;"* e, ancora, che *"l'importo di 41 Meuro relativo alle spese rendicontate su tali progetti non è stato quindi incluso nel dato fornito relativo agli impegni, ma solo in quello dei pagamenti (dei beneficiari) certificati alla Commissione"*.

In considerazione di quanto sopra non si comprendono le ragioni che, in questa sede ed a programmazione decisamente conclusa, hanno determinato la Regione a produrre risultanze contabili senza tener conto delle considerazioni a suo tempo espresse, e sopra ricordate, in modo da fornire dei dati confrontabili fra loro e idonei a permettere di effettuare valutazioni su risultanze definitive.

Come si evince dalle considerazioni della Regione di cui sopra, confermate nella nota della Commissione Europea del 27 novembre 2019 (allegata alla documentazione prodotta in sede istruttoria), la spesa rendicontata dai beneficiari e dichiarata alla CE risulta essere pari ad euro 466.517.345,07 e non ad euro 463.617.212,12 come invece rappresentato dalla Regione. Emerge dagli atti che la differenza di euro 2.900.132,95 è risultata non ammissibile a finanziamento.

In sede di contraddittorio finale, la Regione con nota dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. n. 262259 del 02/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3460 del 03/07/2020) ha trasmesso chiarimenti e controdeduzione in relazione al POR-FESR e al POR FSE.

Deve evidenziarsi, in proposito, che in detta sede la Regione ha corrisposto ampiamente ad ogni singolo punto di osservazione critica contenuto nella Relazione posta a base del contraddittorio medesimo.

In relazione alle sopra esposte discrasie, la Struttura regionale ha precisato che *“La differenza di euro 2.900.132,95 deriva dalle revoche di seguito elencate, intervenute a valere sul POR FESR 2007-2013, successivamente all’invio della prima versione del Rapporto Finale di Esecuzione (marzo 2017), e comunicate all’Autorità di Audit e all’Autorità di Certificazione del Programma, in occasione della chiusura del Programma operativo (erogazione del saldo finale da parte della Ce e dello Stato, accreditato con le quietanze n. 85 e n. 86 del 16/12/2019):*

ASSE	PROGETTO	ATTO DI REVOCA	IMPORTO REVOCATO (euro)
1	23221	ddr n. 83 del 14/02/2018	657,33
1	25688	ddr n. 77 del 08/05/2017	2.876,33
1	23468	ddr n. 383 del 04/07/2018	13.099,09
4	12421	ddr n. 105 del 30/10/2017	140
4	3609	ddr n. 76 del 15/03/2018	2.883.360,20
TOTALE			2.900.132,95

Con riferimento all’overbooking, di cui si evidenziava la mancata produzione dei dati contabili afferenti al relativo capitolo di spesa di cui era stato solo indicato il numero (ossia il capitolo di spesa n. 100916) con la richiamata nota di risposta la Regione ha fornito i dati di sintesi relativi al predetto capitolo 100916, estratti da Nusico in relazione all’esercizio 2019, con riferimento agli interventi di cui al POR FESR 2007-2013:

CAPITOLO	IMPORTO INIZIALE IMPEGNO	IMPORTO MODIFICHE IMPEGNI	IMPORTO ATTUALE	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO MANDATO
100916	46.277.367,80	-18.157.184,94	28.120.182,86	28.120.182,86	28.120.182,86

In relazione a quanto evidenziato al precedente punto 5) si osserva che la discrasia di euro 26.792.693,00 – dato desunto indirettamente dai prospetti oggetto di esame quale differenza tra quanto corrisposto dalla Ce e dallo Stato alla Regione (euro 421.624.308,00) e l’ammontare del contributo complessivo approvato (euro 448.417.001,00) -, non è stata motivata né giustificata.

La giustificazione della circostanza può essere dedotta solo dalle risultanze del giudizio di parificazione del rendiconto 2016, da cui emerge che la Regione aveva sul punto precisato quanto segue: *“Il piano finanziario approvato con ultima Decisione CE C(2016) 493 del 02/02/2016*

è pari € 448.417.001,00. Sono stati introitati nei capitoli di entrata 100339/E quota comunitaria e 100340/E quota statale € 400.543.092,60. Come stabilito nella Decisione CE C(2015) 2771 del 30/04/2015, la Commissione riconosce spese nella misura massima dell'ultimo piano finanziario approvato (Decisione n.493 del 2 febbraio 2016, che ha approvato l'ultima modifica del Piano finanziario chiesta dalla Autorità di gestione); la somma spettante a saldo come rimborso delle quote comunitaria e nazionale è pari complessivamente a € 21.081.215,40 e non € 65.974.252,47. La differenza fra il piano finanziario complessivo approvato (€ 448.417.001,00), gli introiti finora incassati da UE e Stato (€ 400.543.092,60) e quelli da incassare a saldo (€ 21.081.215,40) corrisponde alla quota di cofinanziamento regionale prevista dal Piano finanziario del Programma, pari a € 26.792.693,00, che naturalmente non prevede uno specifico capitolo di entrata”.

Sul punto la Sezione ha osservato come la circostanza che la Sezione abbia cognizioni pregresse di informazioni fornite dalla Regione in occasione di altri cicli di controllo non esima comunque questa dal rappresentare compiutamente ogni elemento utile all'analisi, unitamente alla produzione della documentazione di supporto.

Pertanto la Regione, in sede di contraddittorio finale, con la già menzionata nota di risposta ha confermato *“che la quota pari a € 26.792.693,00, che non prevede uno specifico capitolo di entrata, rappresenta il cofinanziamento regionale sul POR FESR 2007-2013 che, sommata al rimborso complessivamente ricevuto dalla Ce e dallo Stato, pari a euro 421.624.308,00, a fronte della spesa certificata, restituisce l'ammontare del contributo totale approvato (dotazione finanziaria complessiva del POR) pari a euro 448.417.001,00”.*

Sono stati, altresì, forniti i chiarimento in relazione alla rappresentata differenza tra impegni complessivamente assunti (euro 500.858.882,03) e pagamenti effettuati dalla Regione (euro 463.617.212,12) di cui al precedente punto 4) - ammontante ad euro 37.241.669,91 - stanti le emergenti perplessità in ordine all'utilizzo della stessa, pur tenendo presente la quota di cofinanziamento regionale sopra menzionata, atteso che, sul punto, non vi era in atti alcuna informazione sulla sussistenza o meno di economie di spesa e, in caso positivo, per quale importo.

Quanto detto in ordine alle economie di bilancio, è emerso anche per quanto riguarda il rapporto tra impegni giuridicamente rilevanti (euro 500.858.882,03) e risorse utilizzate a copertura finanziaria degli stessi (accertamenti ai capitoli di entrata n. 100339 e 100340 che, come risulta dall'analisi degli anni precedenti, ammontano complessivamente ad euro 469.555.835,02 e risorse regionali per euro 26.792.693,00). La somma impegnata risulta essere superiore per un importo pari ad euro 4.510.354,01.

Inoltre dall'” *Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione*” (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019) emerge che alla data del 31 dicembre 2019 risultano ancora vincolate le seguenti somme:

Tabella 6

FESR "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019
(all. 2 alla D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100339		ASSEGNAZIONE DEL FESR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	101244	POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	-	-	-	-	-	- 9.972,37	-	-	9.972,37
	101267	POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	840.537,66	-	-	-	-	-	-	-	840.537,66
	102443	FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	8.293,93	-	-	-	-	-	-	-	8.293,93
100340		ASSEGNAZIONE DEL FDR PER L'ATTUAZIONE DEL POR 2007-2013 (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)									
	100998	FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	-	-	-	-	-	- 11.737,63	-	-	11.737,63
	100999	FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	930.771,14	-	-	-	-	-	-	-	930.771,14
	102476	FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO CE 11/07/2006, N.1083)	9.762,07	-	-	-	-	-	-	-	9.762,07

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al D.D.L. Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

Preme evidenziare che l'importo di euro 930.771,14 riferito al capitolo di spesa n. 100999 risultava già dall'"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione" del rendiconto generale dell'esercizio 2015.

Sulla base delle considerazioni anzi esposte, atteso che il ciclo di programmazione 2007-2013 è da ritenersi ormai concluso (la tabella successiva ne riporta le risultanze definitive), in assenza di qualsivoglia altra informazione in merito, non è dato comprendere le motivazioni gius-contabilistiche che portano a vincolare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 dette somme.

Tabella 7 - Risultanze definitive del FESR 2007-2013

Natura finanziamento	Contributo totale da piano finanziario	Risorse utilizzate (tra cui accertamenti ai capitoli di entrata)	Impegni giuridicamente e rilevanti	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione
CE/Stato (capp. 100339-100340/E)	421.624.308,00	469.555.835,02					421.624.308,00
Regione (compreso O.B. cap. 100916/U)	26.792.693,00	26.792.693,00					
Totale	448.417.001,00	496.348.528,02	500.858.882,03	466.517.345,07	466.517.345,07	466.517.345,07	421.624.308,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

In relazione a tutti i punti sopra rappresentati si è reso necessario espletare ulteriore attività istruttoria e, pertanto, con la richiamata seconda nota istruttoria (prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020) è stato chiesto alla Regione di fornire motivazioni ed ulteriori elementi utili per la corretta comprensione e valutazione delle dinamiche che hanno determinato le risultanze sopra esposte, di confermare "l'esattezza dei dati prodotti dalla Regione il 21 maggio 2020, di cui al prospetto excel sopra richiamato" (riportati in precedenza ai punti da 2 a 5) nonché di fornire le motivazioni che hanno determinato il vincolo nel risultato di amministrazione 2019.

In risposta la Regione, con nota prot. n. 245216 del 22 giugno 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 3261 del 23 giugno 2020 ha inviato il prospetto rappresentante la correlazione tra capitoli di entrata e capitoli di spesa relativi al POR FESR 2007-2013.

Quanto alle risorse vincolate nel risultato di amministrazione la Regione afferma che "tenuto conto che la chiusura contabile del Programma (erogazione del saldo finale da parte della Ce e dello Stato) è avvenuta nel mese di dicembre 2019 [...] l'eliminazione del vincolo, fatta eccezione per le risorse relative ai procedimenti giudiziari in corso, è rinviata alla prossima rendicontazione"

Quanto alla differenza tra impegni assunti (euro 500.858.882,03) e dotazione finanziaria complessiva del programma (€ 448.417.001), la Regione dichiara che essa è motivata *“dall’impiego di risorse in overbooking avvenuto nel corso della programmazione comunitaria e dalla diversa natura degli impegni conteggiati nel valore complessivamente richiesto”*.

Relativamente alla differenza tra impegni assunti (euro 500.858.882,03) e l’ammontare dei pagamenti effettuati dalla Ce e dallo Stato (euro 421.624.308,00), la Regione afferma che quest’ultimo *“viene calcolato in percentuale sulla dotazione finanziaria del Programma, in quanto spesa complessivamente ammessa e certificata alla Commissione europea, sulla base dell’incidenza percentuale delle quote di cofinanziamento previste (Ce 45,93%, Stato 48,15% - valori decimali arrotondati alla seconda cifra)”*.

Per quanto concerne la differenza tra le spese rendicontate dai beneficiari, pagate e certificate al Ministero e alla CE (euro 463.617.212,12) e la dotazione finanziaria del Programma (€ 448.417.001) la Regione afferma che *“tenuto conto che sono state impiegate risorse in overbooking, a superamento del limite della dotazione finanziaria del Programma, le spese rendicontate dai beneficiari, pagate e certificate 3 sono risultate anch’esse superiori alla dotazione finanziaria del Programma stesso, rientrando nel limite degli impegni complessivamente assunti (su capitoli POR e capitoli in overbooking)”*.

Quanto alla differenza tra impegni complessivamente assunti (euro 500.858.882,03) e pagamenti effettuati dalla Regione (euro 463.617.212,12) la Regione afferma che *“i dati forniti rappresentano la situazione alla data di presentazione della domanda finale di pagamento alla Ce (marzo 2017)”*, specificando altresì che *“gli impegni giuridicamente vincolanti coincidono con gli impegni assunti dai beneficiari dei progetti cofinanziati nell’ambito del POR FESR per quanto riguarda i non regimi di aiuto, mentre è dato dagli impegni assunti dalla Regione in caso di regimi di aiuto. Mentre la Regione ha provveduto a riallineare gli impegni tramite apposite registrazioni contabili, non è possibile, ad oggi, fornire un dato aggiornato (quindi allineato all’effettivo valore del contributo ammesso a chiusura del progetto relativo) per quanto riguarda gli impegni assunti dai beneficiari”*.

Relativamente alla differenza tra pagamenti effettuati dalla Ce e dallo Stato (€ 421.624.308), da un lato, contributo ammesso (€ 448.417.001) e pagamenti effettuati dalla Regione a seguito di rendicontazione/certificazione (€ 463.617.212,12), dall’altro, la Regione afferma che esse derivano *“dalla quota di cofinanziamento regionale prevista, pari a 5,92% della dotazione del POR”* (specificando altresì che le quote di cofinanziamento Ue e statale sono pari

rispettivamente al 45,93% e 48,15%) e dalla *“spesa certificata e complessivamente ammessa a cofinanziamento, overbooking compreso”*.

Con la sopra menzionata nota di risposta dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. n. 262259 del 02/07/2020, la Regione ha sostanzialmente confermato quanto già rappresentato in precedenza precisando ulteriormente:

- che l’importo di euro 500.858.882,03 è relativo agli *“impegni giuridicamente vincolanti ai fini del monitoraggio”*⁴⁰³, che in quanto tali afferiscono a dati non pienamente riconducibili alla gestione contabile del bilancio regionale poiché: *“Tali impegni, infatti, vengono utilizzati come dato di monitoraggio e per i motivi sopra esposti, non sono pienamente confrontabili con i dati contabili forniti (es. i pagamenti effettuati dalla Regione). Gli impegni giuridicamente vincolanti non rilevano, quindi, nelle registrazioni contabili del bilancio regionale, in particolare per la parte relativa agli impegni assunti dai beneficiari per i non regimi di aiuto”*;
- che *“Gli accertamenti complessivi sui capitoli 100339 e 100340 risultano, alla data di chiusura del Programma (erogazione del saldo da parte della Ce e dello Stato), pari a euro 472.199.437,64; a seguito delle registrazioni contabili in diminuzione (pari a euro 50.575.129,64), l’importo attuale degli accertamenti ammonta a euro 421.624.308,00 euro, interamente riscossi dalla CE e dallo Stato, come da dati forniti a codesta Corte”*;
- che *“Le risorse di euro 930.771,14, sul capitolo 100999, e la corrispondente quota vincolata sul capitolo 101267, per euro 840.537,66, afferiscono a due progetti relativi all’Asse 2, azioni 2.1.1 e 2.1.2, per i quali è in corso un procedimento giudiziario; per tali somme la competente struttura regionale ha chiesto, in sede di ricognizione delle somme vincolate da parte della Direzione Bilancio e Ragioneria (novembre 2018) “il mantenimento a bilancio delle partite contabili afferenti le posizioni richieste in quanto la vertenza è tuttora in corso e si potrebbe concludere con il ricorso al Giudice Ordinario, la cui azione si prescrive in 10 anni”. Ai fini delle richieste istruttorie in essere da parte di codesta Corte, la Struttura regionale ha confermato tali vincoli. Per le seguenti risorse vincolate, di importo pari ad euro 9.762,07 (capitolo 102476) ed euro 8.293,93 (capitolo 102443), si tratta di residui passivi eliminati in*

⁴⁰³ Per la definizione di *“impegno giuridicamente vincolante ai fini del monitoraggio”* la Regione rinvia alla Circolare del MISE sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro del 9 ottobre 2003 e al *Working document* n. 2, agosto 2006, *Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators*, di cui riporta il passo per cui *“la rilevazione degli importi impegnati si riferisce all’atto con il quale sorge l’obbligo del soggetto beneficiario del contributo nei confronti del soggetto terzo (es. stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, approvazione della graduatoria delle imprese beneficiarie).”*

sede di riaccertamento 2018, con riferimento ad impegni assunti nell'ambito dell'asse 4, azione 4.1.2 del POR FESR, per i quali, nel corso del 2018 si è conclusa la procedura rendicontativa della spesa. Il vincolo verrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto. Anche per quanto concerne le seguenti risorse vincolate, per euro 9.972,37 (capitolo 101244) e per euro 11.737,63 (capitolo 100998), si tratta di residui passivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario, annualità 2019. Il vincolo andrà eliminato in occasione del prossimo rendiconto. Il residuo è stato mantenuto prudenzialmente vista l'evoluzione della procedura di recupero del contributo, attualmente ancora in corso>.

L'ulteriore analisi delle risultanze contabili di cui al rendiconto 2019, ha posto in luce che risulta vincolata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, oltre a quelle già evidenziate, anche l'ulteriore somma di euro 5.460.660,34 afferente al capitolo di spesa n. 102202 "Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse POR-FESR 2007-2013 - Contributi agli investimenti (Art. 24, L.R. 05/04/2013, n. 3)", associato al capitolo di entrata n. 100735 "Recuperi da CONFIDI delle risorse per la chiusura delle attività ammesse a beneficio dell'Azione 1.2.1 "Sistema per le garanzie di investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità - Ingegneria finanziaria - Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013". La somma risulta vincolata sotto la categoria "vincoli formalmente attribuiti dall'Ente".

In sede di contraddittorio finale la Regione ha chiarito (nota di risposta di cui sopra) che il cap. di entrata n. 100735 "Recuperi da CONFIDI delle risorse per la chiusura delle attività ammesse a beneficio dell'Azione 1.2.1 "Sistema per le garanzie di investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità - Ingegneria finanziaria - Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013" è stato istituito a seguito dell'approvazione dell'art. 24⁴⁰⁴ della L.R. n. 3/2013 (Finanziaria regionale per il 2013) sulla base del quale una volta accertata la chiusura dell'attività dei Confidi ammessi ai benefici di cui all'Azione 1.2.1. "Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e per l'imprenditorialità", Asse 1, Linea di intervento 1.2. "Ingegneria finanziaria", del Programma operativo regionale 2007-2013, parte FESR, approvato con Decisione CE C(2007) 4247 del 7 settembre 2007, le risorse derivanti da importi certificati dalla Commissione Europea per il rilascio delle garanzie da parte dei Confidi, ma non patrimonializzate, sono introitate al bilancio regionale e sono destinate per interventi in favore delle piccole e medie imprese nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria secondo finalità, criteri e modalità di riparto stabiliti dalla Giunta Regionale,

⁴⁰⁴ L'art 24 della L.R. n. 3/2013 disciplina gli "Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse provenienti dalla programmazione comunitaria POR-FESR 2007-2013".

sentita la competente commissione consiliare. Conseguentemente, <trattandosi di entrate vincolate è stato previsto il corrispondente capitolo di spesa 102202 "Interventi per le piccole e medie imprese (PMI) finanziati con risorse POR-FESR 2007-2013 - Contributi agli investimenti (Art. 24, L.R. 05/04/2013, n. 3)" di competenza della Direzione Industria Artigianato Commercio Servizi. Il vincolo, comunque, è posto in attuazione dell'articolo 78, par. 7, ultimo capoverso, del Regolamento (CE) N. 1083/2006 secondo cui le risorse restituite dagli strumenti di ingegneria finanziaria, dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, devono essere riutilizzate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati a favore di progetti di sviluppo urbano o delle piccole e medie imprese. Nel caso specifico il legislatore regionale ha stabilito che le risorse rivenienti dallo strumento di ingegneria finanziaria di cui all'Azione 1.2.1. "Concessione di garanzie su finanziamenti per investimenti innovativi e per lo sviluppo dell'imprenditorialità per il tramite dei Confidi" siano destinate ad interventi a favore delle PMI. Il vincolo, pertanto, deve essere mantenuto ed è previsto di utilizzare tali risorse per finanziare le misure di aiuto alle PMI nella fase post emergenza Covid 19>.

Detta circostanza viene confermata anche nella nota dell'Area Sviluppo Economico prot. n. 261479 del 02/07/2020 -Parte Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - trasmessa dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 263387 del 03/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data).

8.3.2.2 Programmazione 2014-2020 -Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR)

La dotazione finanziaria complessiva del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto (approvato con Decisione CE C(2015)5903 del 17/8/2015) ammonta ad euro 600.310.716,00 comprensiva della quota comunitaria (FESR) pari ad euro 300.155.358,00 (50%), di quella nazionale di euro 210.108.750,60 (35%) e di quella regionale pari all'importo residuo di euro 90.046.607,40 (15%).

Il Programma è articolato in 6 Assi Prioritari Tematici, collegati agli Obiettivi Tematici 1, 2, 3, 4, 5 e 9 (ai quali si aggiunge un settimo Asse dedicato all'Assistenza Tecnica) e vede come Autorità di Gestione la Direzione Programmazione Unitaria.

La D.G.R. n. 226 del 28 febbraio 2017⁴⁰⁵ ha individuato l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione (fino al 31 dicembre

⁴⁰⁵ Ad oggetto: "Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: individuazione di AVEPA quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013".

2024) di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 123, par. 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in considerazione delle *“forti [le] esigenze, rappresentate dalle Strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR FESR 2014-2020, di dotarsi di una gestione efficace ed efficiente anche per rispondere adeguatamente ad una contingenza economica spesso negativa per le aziende”*.

Nel fare esplicito rimando al successivo par. 3.4 in cui si analizzano le caratteristiche essenziali dell'Organismo pagatore AVEPA, si osserva in questa sede che, sempre secondo quanto si rileva dal citato provvedimento, la scelta è motivata dalla *“pluriennale esperienza di AVEPA nella gestione dei fondi FEASR in qualità di Organismo Pagatore e di soggetto delegato da parte della Regione del Veneto alla gestione delle misure del PSR e di altri aiuti nazionali e regionali”*. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione di delega *“[del]le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo di I livello amministrativo e in loco dei progetti cofinanziati con il POR FESR 2014-2020 con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo”* (art. 2⁴⁰⁶), ad eccezione di quelle afferenti all'attuazione degli Strumenti di Ingegneria finanziaria.

⁴⁰⁶Art. 2 (Oggetto della delega). *“La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione del Veneto e AVEPA nell'ambito dello svolgimento delle attività che quest'ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio (OI) ai sensi del par. 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. La Regione delega ad AVEPA le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo di I livello amministrativo e in loco dei progetti cofinanziati con il POR FESR 2014-2020 con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo. Con riferimento alle Azioni del POR FESR 2014-2020, come dettagliatamente rappresentato nell'Allegato 1 “Articolazione delle funzioni del POR FESR 2014-2020” alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale, rientrano nel perimetro della delega ad AVEPA: - la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU) per la programmazione unitaria ; - l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari (selezione delle operazioni) compresa la gestione delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti, laddove previste; - le verifiche di gestione (controlli di I livello) di cui all'art. 125 paragrafo 4 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013; tali verifiche comprendono : - le verifiche amministrative (documentali e contabili) su tutte le domande di rimborso presentate dai beneficiari; - le verifiche sul posto (controlli in loco) delle operazioni. La frequenza e la portata delle verifiche sul posto dovranno essere proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico a un'operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'Autorità di Audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso. Le verifiche sul posto saranno svolte a campione sulla base di una appropriata analisi dei rischi e mediante l'elaborazione di un metodo di campionamento adeguato; - le verifiche in situ sull'avanzamento dei lavori e delle operazioni realizzate dai beneficiari laddove ritenute opportune al fine di garantire maggiore efficacia nella realizzazione del Programma Operativo; - l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari; quest'ultima dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 132 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; - la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite e la compilazione delle comunicazioni delle irregolarità/frodi nel sistema IMS (Irregularities Management System) laddove prevista; - la gestione del contenzioso per le attività delegate; - l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA); - per le Azioni dell'Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)”, l'istruttoria e l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e dalle Autorità Urbane (AU) sulla base della ripartizione dei compiti che sarà definita con le modifiche al SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1301/2013”*.

Lo schema di convenzione prevede, all'art. 7⁴⁰⁷, il trasferimento ad AVEPA delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 previste nel bilancio regionale mediante la registrazione del relativo impegno di spesa.

È stabilito, altresì, che AVEPA può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi rientranti, appunto, nelle azioni dell'Asse 7 del POR FESR 2014-2020, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti Comunitari e dalle norme in materia di ammissibilità delle spese, disponendo di un importo massimo annuo di risorse pari ad euro 200.000,00 a cui dovranno essere aggiunte le spese per il personale che verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività delegate (art. 8).

Sul punto, in sede di contraddittorio finale, la Regione veniva sollecitata a fornire la convenzione sottoscritta con AVEPA che, sebbene specificatamente richiesta dalla Sezione con nota prot. C.d.c. n. 2569 dell'11 maggio 2020 (punto 6), non era mai stata trasmessa.

In tale sede la Regione trasmetteva la documentazione mancante rappresentando che il disagio era ascrivibile ad un mero errore materiale.

Nel D.D.L. del rendiconto generale dell'esercizio 2019 si rinvenivano tre capitoli di spesa (n. 103460, n. 103461, n. 103462), tutti allocati tra le spese correnti, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", deputati al trasferimento di risorse ad AVEPA nell'ambito del POR FESR 2014-2020, Asse 7 "Assistenza Tecnica", sulla base della convenzione anzi citata.

L'importo stanziato, impegnato e pagato nell'esercizio 2019 sui menzionati capitoli di spesa (relativamente alle quote comunitaria, statale e regionale) è pari ad euro 775.500,00 (di cui quota regionale euro 116.330,53 sul capitolo di spesa n. 103462). Secondo il disposto dell'art. 7 dello schema di convenzione su richiamato, tutte le risorse previste nel bilancio regionale per l'Assistenza Tecnica risulterebbero trasferite ad AVEPA.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, in particolare laddove viene previsto che "La separazione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi POR FESR 2014-2020,

⁴⁰⁷ Art. 7 (Trasferimento delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020). "L'Autorità di Gestione in seguito alla stipulazione della presente convenzione dispone l'impegno a favore di AVEPA delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale con riferimento al POR FESR 2014-2020 per la gestione delle attività delegate. La liquidazione di dette risorse avviene in tranches periodiche con tempi e importi adeguati a garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari. AVEPA aggiorna con cadenza periodica e modalità definite dall'Autorità di Gestione le previsioni di spesa e la rendicontazione delle spese e delle entrate derivanti dalla gestione del POR FESR 2014-2020. La separazione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi POR FESR 2014-2020, rispetto a quelle utilizzate per il funzionamento, è garantita attraverso la gestione di sottoconti separati".

rispetto a quelle utilizzate per il funzionamento, è garantita attraverso la gestione di sottoconti separati”, non emergono dagli atti, né dal sito web della Regione, elementi da cui possa essere verificata tale separata contabilizzazione.

Con la formulazione delle proprie controdeduzioni (richiamata nota di risposta dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, prot. n. 262259 del 02/07/2020) la Regione ha chiarito che *“I capitoli di spesa corrente del bilancio regionale n. 103460-103461-103462 sono stati istituiti e vengono impiegati per il trasferimento delle risorse per il funzionamento dell’Agenzia con riferimento alle attività delegate da Convenzione, e sono correlati ai capitoli di entrata del bilancio regionale 101003 e 101004.*

La gestione finanziaria del POR FESR 2014-2020 viene svolta dall’Autorità di Gestione del Programma (Direzione Programmazione Unitaria) e dall’Organismo intermedio – AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura sulla base di specifica convenzione di delega, sottoscritta tra le parti, in data 12/05/2017, in particolare ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 e della LR n. 31/2001 e ss.mm.ii., nonché di DGR 226/2017.

Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, la Regione ha delegato ad AVEPA le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo di I livello amministrativo e in loco dei progetti cofinanziati con il POR FESR 2014-2020 con il fine di supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del Programma medesimo, con riferimento ad un elenco specifico di Azioni del POR FESR 2014-2020.

I capitoli di spesa per investimento del bilancio regionale, utilizzati per l’erogazione delle risorse che AVEPA, a sua volta, impegna ed eroga a favore dei beneficiari, sono distinti dai capitoli del bilancio regionale sopra indicati (n. 103460-103461-103462), impiegati per il trasferimento delle risorse per il funzionamento dell’Agenzia”. A supporto di quanto affermato la Regione ha trasmesso una tabella in cui sono riportati tali capitoli e le azioni di riferimento con la precisazione che nella tabella sono stati evidenziati, per completezza, anche i capitoli nei quali sono presenti anche impegni assunti dalle SRA competenti per la gestione di bandi.

Viene, altresì, stabilito al successivo art. 8 *“un importo massimo annuo”* gestibile direttamente dall’Agenzia per le finalità dell’Asse 7 *“Assistenza Tecnica”* pari ad euro 200.000,00 (oltre alle spese per il personale impiegato), tuttavia dagli atti non emerge alcuna informazione da cui possa desumersi quante, tra quelle trasferite, siano le risorse attinenti alla gestione diretta.

In sede di contraddittorio finale la Regione, invitata a fornire il dato mancante e la documentazione a supporto della separata contabilizzazione delle risorse finanziarie

destinate all'erogazione dei contributi POR FESR 2014-2020, rispetto a quelle utilizzate per il funzionamento, ha affermato quanto di seguito riportato:

“Si premette quanto segue rispetto alla procedura vigente per il trasferimento delle risorse finanziarie ad AVEPA (Sistema di gestione e Controllo - Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020 cui alla DGR 2289 del 30/12/2016, DGR 825 del 6/06/2017 e successivi decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, di modifica e integrazione, DDR n. 8 del 8/02/2018, DDR n. 98 del 30/07/2019 e DDR n.184 del 27/11/2019).

AVEPA, in qualità di Organismo intermedio, presenta una proposta del Piano Triennale di Assistenza Tecnica con il cronoprogramma delle attività da svolgere per tipologia di spesa entro il termine previsto per la presentazione del budget regionale. La Regione, per mezzo della Direzione Programmazione Unitaria, effettua l'analisi della compatibilità e dell'ammissibilità della tipologia di spesa proposta da Avepa nel Piano Triennale e se necessario richiede opportune rettifiche o integrazioni; successivamente trasmette la nota formale di approvazione.

Si procede all'adozione dell'atto di impegno con imputazione contabile sulle tre annualità previste dal Piano liquidando contestualmente l'importo previsto per l'annualità in corso.

A completezza di ciò, si allega il piano triennale presentato da AVEPA per il 2019-2021, nel quale sono evidenziate le specifiche azioni programmate dall'Agenzia, distinguendo le risorse per la gestione diretta da quelle relative al personale, nel rispetto dei massimali previsti nella Convenzione di delega.”

Come già evidenziato nel corso dei pregressi cicli di controllo, si evidenzia, anche in questa sede, che la gestione diretta delle risorse pubbliche da parte di AVEPA dovrebbe comportare anche per detto Organismo i medesimi obblighi posti in capo agli agenti contabili, come quello relativo alla presentazione del conto giudiziale annuale (si veda successivo paragrafo 3.4.1).

La Regione, di diverso avviso, con la menzionata nota di risposta ha ulteriormente precisato quanto segue: *<Con DGR n. 226 del 28/02/2017 l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) è stata individuata quale Organismo Intermedio per il POR FESR 2014-2020. La conseguente convenzione di delega delle funzioni, sottoscritta dalla Regione del Veneto e AVEPA, prevede all'art. 8 che "AVEPA può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi rientranti nelle azioni dell'Asse 7 - Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020, per un importo massimo annuo pari ad Euro 200.000,00 a cui andranno aggiunte le spese per il personale che verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività delegate".*

Anche AVEPA, pertanto, si configura come soggetto beneficiario delle azioni di Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 1303 del 17/12/2013 e segue, salvo diversa indicazione, le

procedure individuate nel Manuale per la gestione e verifica dell'Asse 7 Assistenza Tecnica (allegato al Sistema di gestione e Controllo - Si.Ge.Co. del POR FESR 2014-2020, di cui alla DGR 2289 del 30/12/2016, DGR 825 del 6/06/2017 e successivi decreti del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria, di modifica e integrazione DDR n. 8 del 8/02/2018, DDR n. 98 del 30/07/2019 e DDR n.184 del 27/11/2019).

Nella gestione operativa delle spese di assistenza tecnica, AVEPA inserisce una domanda di sostegno per il progetto/intervento da svolgere, nel sistema informativo SIU, utilizzato per l'attuale programmazione da tutti i beneficiari dei finanziamenti del POR FESR ai fini dell'accesso ai contributi; in fase di attuazione del progetto/intervento, vengono inserite in SIU le "domande di pagamento", che rappresentano la fase rendicontativa dell'attività svolta, oggetto di controllo di I livello da parte di un Nucleo indipendente incardinato presso l'Area Risorse Strumentali; a fronte del controllo effettuato, la spesa viene successivamente certificata alla Ce>.

La Sezione prende atto della esaustività delle informazioni rese e della documentazione a corredo e si riserva, comunque, ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo delle attività di controllo di propria pertinenza in relazione ai prossimi cicli di bilancio.

In data 21 maggio 2020, la Regione ha prodotto la seguente tabella sullo stato di attuazione del Programma in esame, alla data del 31 dicembre 2019:

Tabella 7 - Regione del Veneto - POR FESR Programmazione 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE	IMPEGNI	O.B.	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA										
1	1.1.1	100836/100837	102546/102547/ 102548	114.000.000,00	9.241.637,63		4.816.200,98	4.816.200,98	4.816.200,98	128.608.306,31	54,45%	52,11%	52,11%
	1.1.2	100836/100837	102546/102547/ 102548		3.369.000,00		3.355.170,00	3.355.170,00	3.355.170,00			99,59%	99,59%
	1.1.4	100836/100837	102546/102547/ 102548		41.993.618,35		20.775.157,74	17.971.210,03	20.775.157,74			49,47%	42,80%
	1.4.1	100836/100837	102546/102547/ 102548		7.467.997,79		6.664.201,17	6.664.201,17	6.664.201,17			89,24%	89,24%
2	2.1.1	100836/100837	102553/102554/102555	77.000.000,00	40.000.000,00		3.750.781,69	3.750.781,69	3.750.781,69		51,95%	9,38%	9,38%
3	3.1.1	100836/100837	102562/102563/102564	175.739.776,00	53.616.942,66	10.260.020,78	23.258.659,78	23.318.773,65	23.258.659,78		62,81%	43,38%	43,49%
	3.3.1	100836/100837	102562/102563/102564		986.584,07		983.306,74	998.890,74	983.306,74			99,67%	101,25%
	3.3.2	100836/100837	102562/102563/102564		3.090.744,37		733.667,42		733.667,42			23,74%	0,00%
	3.3.4	100836/100837	102565/102566/102567		40.500.734,52	5.185.399,09	16.135.115,59	14.154.042,51	16.135.115,59			39,84%	34,95%
	3.4.1	100836/100837	102562/102563/102564		1.443.608,23		1.423.872,39	1.423.872,39	1.423.872,39			98,63%	98,63%
	3.4.2	100836/100837	102562/102563/102564		960.000,00		960.000,00	960.000,00	960.000,00			100,00%	100,00%
	3.5.1	100836/100837	102562/102563/102564		8.308.017,90		8.228.048,88	8.128.268,20	8.228.048,88			99,04%	97,84%
3.6.1	100836/100837	102562/102563/102566	1.476.684,72	5.000.000,00	1.476.684,72	3.750.000,00	1.476.684,72	100,00%	253,95%				
4	4.1.1	100836/100837	102571/102572/102573	92.558.512,00	17.143.253,14		14.583.686,65	14.372.712,66	11.872.181,14	29,62%	85,07%	83,84%	
	4.2.1	100836/100837	102571/102572/102573		10.271.659,65		10.027.858,57	10.073.955,33	10.027.858,57		97,63%	98,08%	
5	5.1.1	100836/100837	102574/102575/102576	45.000.000,00	468.835,97	3.855.838,69	441.014,52	441.014,52	441.014,52	33,95%	94,07%	94,07%	
	5.3.2	100836/100837	102577/102578/102579		14.807.415,61		14.772.524,96	15.735.805,50	14.044.746,24		99,76%	106,27%	
6	2.2.2	100836/100837	102580/102581/102582	77.000.000,00			-			47,10%			
	4.6.2	100836/100837	102586/102587/102588		18.891.203,78		17.371.312,84	17.371.312,84	17.192.041,58		91,95%	91,95%	
	4.6.3	100836/100837	102586/102587/102588		1.725.990,00		1.279.281,50	1.279.281,50	1.279.281,50		74,12%	74,12%	
	9.4.1	100836/100837	102583/102584/102585		14.807.351,89		8.037.530,45	7.506.517,62	7.506.517,62		54,28%	50,69%	
	9.5.8	100836/100837	102583/102584/102585		845.515,03		166.400,00	166.400,00	166.400,00		19,68%	19,68%	
ASSTEC		101003/101004	102481/102482/102483/ 102484/102485/102486/ 102494/102495/102496/ 103460/103461/103462/ 103727/103728/103729	19.012.428,00	5.036.804,02		4.255.836,97	4.241.616,97	4.255.836,97	26,49%	84,49%	84,21%	
TOTALE				600.310.716,00	296.453.599,33	24.301.258,56	163.496.313,56	160.480.028,30	159.346.745,24	128.608.306,31	49,38%	55,15%	54,13%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dalle risultanze su esposte emerge, come evidenziato dalla Regione nella sua relazione, che alla data del 31 dicembre 2019, con riferimento al fondo in questione, sono state impegnate somme pari al 49,38% della dotazione finanziaria del fondo ed è stata registrata una capacità di spesa del 55,15% (intesa come il rapporto tra pagamenti rendicontati dai beneficiari e impegni giuridicamente vincolanti).

La *“Relazione espositiva degli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell’ambito del performance framework”* (punto 4 della prima richiesta istruttoria) mette in evidenza il raggiungimento, con riferimento ai valori conseguiti al 31/12/2018, *“per tutti gli Assi, del target finanziario (spesa certificata) e, per gli Assi 1, 3, 4, 5, 6 del target fisico⁴⁰⁸. Per il solo Asse 2, il performance framework non si ritiene raggiunto in quanto, per l’indicatore fisico “779 - Estensione dell’intervento in lunghezza(M)”, relativo all’azione 2.1.1 progetto BUL- Banda Ultra Larga, è stato registrato un rapporto tra target fissato e target raggiunto pari al 37,54%”*.

La relazione sullo stato di avanzamento complessivo degli interventi, di cui al Rapporto sugli Affari europei del Consiglio regionale per l’anno 2018⁴⁰⁹ (punto d), conferma sostanzialmente quanto dichiarato dalla Regione, fatta eccezione per il target finanziario. Nella stessa, infatti, si legge che *“[...] sono stati raggiunti gli obiettivi finanziari intermedi 2018 del Performance Framework con riferimento agli Assi 3 e 5, nonché gli obiettivi fisici intermedi relativi a:*

- Assi 1 e 3 (numero di imprese sostenute),
- Asse 4 (numero di imprese sostenute e superficie oggetto di intervento),
- Asse 5 (edifici adeguati o migliorati da un punto di vista sismico),
- Asse 6 (beni acquistati ad alimentazione elettrica, ibrida, euro VI e alloggi ripristinati)”

e, che *“Il raggiungimento dei restanti obiettivi di spesa e dell’indicatore fisico di Asse 2 sarà verificato in occasione della certificazione di Aprile 2019, i cui dati confluiranno nella Relazione Annuale di Attuazione (Giugno 2019), come stabilito dalla Commissione Europea nell’EGESIF 18-0021-01 del 19/06/2018”*.

⁴⁰⁸ L’art. 6 del Regolamento di esecuzione n. 215 (2014) prevede che i target si considerano raggiunti se per entrambe le tipologie di indicatori (fisici e finanziari) è stata raggiunta una percentuale di almeno 85 % del target previsto al 31/12/2018 (estratto dalla relazione prodotta dalla Regione in data 21 maggio 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 2822/2020).

⁴⁰⁹ Consiglio regionale del Veneto: *“Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell’Unione Europea nell’anno 2018”*, allegato alla deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019 - Stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dalla UE, par. 1.1 POR FESR 2014-2020.

In sede di contraddittorio finale la Regione, in relazione al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Performance Framework, ha fornito la seguente precisazione: *“Il RAE 2018, redatto nel mese di marzo 2019, con riferimento ai target finanziari e fisici raggiunti al 31 dicembre 2018, presentava dati provvisori di avanzamento desunti dai progetti e relative spese controllati e certificati fino al 31 dicembre 2018. La Relazione Annuale di Attuazione, presentata al Comitato di sorveglianza di giugno 2019, presentava invece dati definitivi di avanzamento al 31 dicembre 2018 desunti da tutti i progetti e le relative spese controllati e certificati fino a maggio 2019”*.

La Sezione prende atto.

Alla richiesta della Sezione di relazionare in merito a frodi ed irregolarità riscontrate e/o accertate, la Regione dichiara che, nell'ambito della Programmazione del fondo in questione è *“stata rilevata una unica irregolarità OLAF riferita al Beneficiario “FREECOM S.r.l.”, dell'importo complessivo di euro 85.504,50 determinata dalla mancanza, da parte del beneficiario del contributo, dei requisiti previsti. Dal prospetto excel denominato “ALL.Punto5_IMS_Export_Case_156168_14052020085347_AFIS_Operations” si evince che la Regione ha “[...] proceduto a seguito della rinuncia da parte del beneficiario alla revoca del contributo concesso con DDR n. 11/2019”*.

Per quanto riguarda l'analisi della gestione finanziaria dell'esercizio 2019 dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle risorse destinate alle attività del POR FESR 2014-2020, la Regione ha fornito più prospetti separati in base alla natura delle risorse (corrente e per investimenti) e alle fonti di finanziamento (quota comunitaria e statale).

Sul punto, a fronte della osservazione critica relativa alla circostanza che nulla si rinveniva in merito ai capitoli di spesa a cofinanziamento regionale, in sede di contraddittorio finale, la Struttura regionale ha fornito la tabella contenente i capitoli di spesa relativi alla quota regionale, parte investimento e parte corrente in proposito precisando che *“per quanto riguarda l'entrata, non esiste un capitolo apposito. Si rinvia in particolare per la parte investimento, al principio 9.11.6 dell'allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011, in merito alla definizione delle entrate che costituiscono copertura finanziaria per le spese di investimento”*.

Dall'esame dei dati pervenuti, emergono alcuni scostamenti in rapporto alle risultanze del rendiconto dell'esercizio 2019 (di cui al D.D.L. approvato) e alla dotazione finanziaria del fondo in esame; differenze, peraltro, evidenziate anche dalla stessa Regione nella relazione versata in atti.

Si segnalano, in particolare:

- il capitolo di entrata n. 100836 *“Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)”*, relativo alla quota comunitaria, il cui stanziamento iniziale di competenza (pari ad euro 47.846.849,75) risulta maggiorato dell'importo di euro 2.875.000,00 rispetto alla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2019 (euro 44.971.849,75) e il correlato capitolo di spesa n. 102553 *“POR-FESR 2014-2020 – Asse 2 “Sviluppo economico e competitività – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” – Quota comunitaria (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)”*, che presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 9.017.599,01 rispetto a quello indicato nel prospetto della Regione (euro 5.825.000,00), con una differenza di euro 3.192.599,01;
- il capitolo di entrata n. 100837 *“Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)”*, relativo alla quota statale, il cui stanziamento iniziale di competenza (pari ad euro 33.492.794,82) risulta maggiorato dell'importo di euro 2.012.500,00 rispetto alla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2019 (euro 31.480.294,82) e il correlato capitolo di spesa n. 102554 *“POR-FESR 2014-2020 – Asse 2 “Sviluppo economico e competitività – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni” – Quota statale (Dec. CE C(2015) 5903-17/08/2015)”*, che presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 6.312.320,55 rispetto a quello indicato nel prospetto della Regione (euro 4.077.500,00), con una differenza di euro 2.234.820,55.

Ne consegue che le somme determinate per differenza sui capitoli di entrata, come sopra dimostrato, non sembrano corrispondere a quelle risultanti (sempre per differenza) sui capitoli di spesa correlati. Inoltre la Regione nella relazione rimessa in risposta all'adempimento istruttorio (Note compilazione su Tabella 2 gestione finanziaria 2014-2020_FESR) precisa espressamente che: *“Per i capitoli 100836 – 100837 al fine del calcolo dello stanziamento iniziale, a partire dalla “Competenza prevista da POR 2014-2020”, si tenga conto della voce “COMPETENZA UTILIZZATA NELL'ANNO DA RS E RO NO FPV” estratta da Nusico – correzione stanziamento iniziale”* e che: *“Per i capitoli 102553 – 102554 – 102555, per il calcolo della competenza finale si tenga conto, oltre che dei dati inseriti in tabella, dei valori alle voci “COMPETENZA UTILIZZATA NELL'ANNO DA RS E RO NO FPV”, “COMPETENZA UTILIZZATA NELL'ANNO FINANZIATA DA FPV DA RO” e alle voci “FPV RIACCERTAMENTO ORDINARIO e FPV RIACCERTAMENTO ORDINARIO (ESERCIZI PRECEDENTI)” estratte da Nusico – correzione stanziamento iniziale – composizione”*.

Invitata a fornire maggiori dettagli sulle voci che vanno a determinare gli stanziamenti iniziali e finali di competenza dei citati capitoli di entrata e di spesa nonché le motivazioni poste a giustificazione delle rilevate incongruenze, la Regione in sede di contraddittorio finale ha formulato le seguenti controdeduzioni: *<In merito al capitolo 102553, è stato indicato il valore della competenza pura iniziale ("competenza prevista da POR"), pari a euro 5.825.000,00 (dato presente in Nusico) in analogia al valore indicato per il corrispondente capitolo di entrata quale competenza pura iniziale ("competenza prevista da POR"). Per il calcolo della competenza finale, è stata inserita la nota per la compilazione sopra riportata da codesta Corte. Il valore di euro 11.292.376,01 (competenza finale) è dato, nel dettaglio, da:*

- competenza iniziale pura, euro 5.825.000,00
- dalla voce identificata in Nusico in FPV da esercizi precedenti, euro 317.599,01, relativa ad impegni riaccertati la cui corrispondente copertura corrisponde in entrata a reversali già riscosse (e quindi non più oggetto di riaccertamento)
- competenza utilizzata nell'anno da RS e RO no FPV euro 2.875.000,00 (impegno riaccertato RO 2017 DGR 484/2018) ed euro 900.000,00 (impegno riaccertato RO 2018 DGR 370/2019) - azione 2.1.1 del POR FESR
- variazione (compensativa) allo stanziamento euro 1.374.777,00 (variazioni intervenute nel corso dell'anno di cui alle DGR 448/2019 e DGR 1646/2019)

La differenza di euro 3.192.599,01 è data dalla somma di FPV da esercizi precedenti e dalla competenza utilizzata nell'anno da RS e RO no FPV (impegno riaccertato RO 2017 DGR 484/2018). In merito al capitolo 102554, la differenza rilevata da codesta Corte, pari a euro 2.234.820,55, è data, in analogia a quanto sopra riportato per il capitolo 102553, dalla somma della quota FPV da esercizi precedenti pari a euro 222.320,55 e dalla competenza utilizzata nell'anno da RS e RO no FPV per euro 2.012.500,00>.

Dalla tabella sopra riportata emerge l'importo di euro 24.301.258,56 rappresentante la quota di *Overbooking* attinente alla programmazione 2014-2020 del fondo in esame.

La Regione, con riferimento a tale importo, ha indicato i capitoli di spesa interessati da tale fenomeno (n. 102648, n. 103239, n. 103268, n. 103297, n. 103427 e n. 103937) e la Misura a cui gli stessi fanno riferimento.

Dalla verifica effettuata sul programma di contabilità della Regione (Nu.S.I.Co.) è emerso che il capitolo n. 102648 *"Interventi a sostegno e sviluppo delle piccole e medie imprese - Contributi agli investimenti (art. 2, c. 1, lett. c, L.R. 13/08/2004, n. 19 - art. 25, L.R. 06/04/2012, n. 13)"*, allocato tra le spese in c/capitale non correlate a finanziamenti UE (quota di *Overbooking*

indicata 5 mln di euro per la Misura 3.6.1), è stato oggetto di movimentazioni contabili nell'esercizio 2019. Detto capitolo, associato al capitolo di entrata n. 100879 "*Trasferimenti da Veneto Sviluppo S.p.A. per il recupero delle risorse relative alla misura 1.2 Fondo di rotazione dell'artigianato del Docup 2000-2006 Decisione ce c(2004) 4593 del 19 novembre 2004 (art. 25, L.R. 06/04/2012, n. 13)*" che, al contrario, non presenta alcuna movimentazione contabile nel 2019, è stato finanziato (in c/avanzo) per un importo di 15 mln di euro (con la D.G.R. n. 827 del 19/06/2019), somma che è stata impegnata e pagata nel corso del medesimo esercizio (non risultano residui finali).

Tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 (all. 2 al Disegno di Legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019), trova evidenza una quota pari a 20 mln di euro e afferente proprio al capitolo di spesa anzi richiamato, in relazione al capitolo n. 100879 di entrata. Tuttavia non è dato verificare se le risorse che hanno finanziato tali maggiori spese (*Overbooking*) siano già state oggetto di impegno o se siano, invece, da considerarsi tra quelle vincolate al risultato di amministrazione.

In sede di contraddittorio finale la Regione ha specificato che la quota indicata, per un importo di 20 milioni di euro, derivanti dalle risorse del DOCUP 2000-2006, non è destinata a spese in *Overbooking* nell'ambito del POR FESR 2014-2020, ma è stata vincolata ad interventi a favore dell'artigianato con la legge regionale n. 34 del 2018, art. 29, commi 2 e 3. Pertanto, tali somme sono da considerarsi tra quelle vincolate al risultato di amministrazione e verranno utilizzate a mano a mano che verrà data attuazione alla suddetta legge regionale. Detta circostanza viene confermata anche nella nota dell'Area Sviluppo Economico prot. n. 261479 del 02/07/2020 -Parte Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi -trasmessa dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 263387 del 03/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data).

Quanto sopra richiesto vale anche per il capitolo n. 103427 "*Finanziamento degli interventi regionali di carattere strategico a seguito evento alluvionale Ord. n. 43 del 24.01.2013 - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (ordinanza 24/01/2013, n. 43)*", di spesa in c/capitale non correlata a finanziamento UE (*Overbooking* per la Misura 5.1.1.), che presenta una quota vincolata al 31 dicembre 2019 pari ad euro 27.664.348,05 (associato al capitolo di entrata n. 101103 "*Assegnazioni di fondi dal soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto...*").

Sul punto la Regione ha precisato (menzionata nota di risposta) che in merito alla quota vincolata al 31 dicembre 2019, pari ad euro 27.664.348,05, sul capitolo n. 103427 (associato al capitolo di entrata n. 101103 *“Assegnazioni di fondi dal soggetto responsabile OCDPC 43/2013 per il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza inerente agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto...”*), il vincolo relativo al POR FESR azione 5.1.1, riguarda la sola quota di euro € 2.898.222,88 (impegni e prenotazioni assunti per l'attuazione dell'azione indicata). Le restanti somme vincolate non riguardano invece la programmazione comunitaria in essere e rientrano nei fondi trasferiti a seguito della chiusura della contabilità speciale n. 3906 del 13.11.2010 per opere di mitigazione del rischio ed un'opera idraulica del Consorzio di Bonifica Bacchiglione.

Dai capitoli di spesa n. 103239 e n. 103268 (*Overbooking* per euro 10.260.020,78 per la Misura 3.1.1) emergono eliminazioni di somme pari rispettivamente ad euro 44.761,54 ed euro 50.000,00. L'analisi dei dati e della documentazione a supporto, tuttavia, non consente di verificare quali siano, qualora dette economie di spesa afferiscano alla programmazione in esame, le modalità di riutilizzo delle stesse, atteso che le risorse derivano (almeno per il capitolo n. 103239) da Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione dei fondi di rotazione.

Anche su tale aspetto la Regione ha fornito (menzionata nota di risposta) le proprie controdeduzioni precisando che le somme indicate sui capitoli n. 103239 e n. 103268 sono relative a residui passivi eliminati in sede di riaccertamento 2019 (D.G.R. n.508/2020). Tali risorse afferiscono alla programmazione in essere (azione 3.1.1 del POR FESR) e derivano dai collegati alla legge di stabilità 2017 e 2018 (art. 78 della L.r. N. 30 del 2016 e art. 28, L.R. 29/12/2017, N.45); in entrambi i casi è previsto che le risorse siano utilizzate per il "finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.1.1 *“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”*, Sub-azione A *“Settore Manifattura”* e Sub-azione B *“Settore Commercio”*. In tale occasione la Regione ha, altresì, confermato il vincolo delle risorse richiamate all'Azione 3.1.1 del POR FESR. Anche in tal caso la circostanza viene confermata nella nota dell'Area Sviluppo Economico prot. n. 261479 del 02/07/2020 -Parte Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi -trasmessa dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 263387 del 03/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data) in cui si afferma che *<si tratta di economie da precedenti bandi vincolate*

all'Azione 3.1.1 (...) Sub-azione A "Settore manifattura" e Sub-azione B "Settore Commercio dell'art. 78 della L.R. n. 30 del 2016>.

Oltre a quanto già evidenziato, alla data del 31 dicembre 2019 risultano vincolate al risultato di amministrazione altre poste contabili che vengono illustrate nella tabella che segue, con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa a cui le stesse afferiscono.

Sul punto la Regione in sede di contraddittorio finale ha precisato che le entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 afferiscono a nuove assegnazioni avvenute con variazione D.G.R. 1558/2019 a seguito della revoca parziale di un contributo e avvio procedura di restituzione. Trattasi, nello specifico, dell'azione 5.3.2, con importo del contributo revocato per complessivi euro 9.815,48 (decreto di impegno n. 157 del 03/05/2017).

Tabella 9 - FESR "Programmazione 2014-2020" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 (all. 2 al D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
101441		ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA COMUNITARIA (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)									
	102577	POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	-	-	4.907,74	-	-	-	-	4.907,74	4.907,74
101442		ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA STATALE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)									
	102578	POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	-	-	3.435,42	-	-	-	-	3.435,42	3.435,42
101443		ENTRATE PROVENIENTI DALLA RESTITUZIONE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - QUOTA REGIONALE (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)									
	102579	POR FESR 2014-2020 - ASSE 5 "SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO" - QUOTA REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)	-	-	1.472,32	-	-	-	-	1.472,32	1.472,32
TOTALE			-	-	9.815,48	-	-	-	-	9.815,48	9.815,48

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al D.D.L. Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

Nel "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014/2020" (allegato A alla D.G.R. n. 657 del 13 maggio 2014) viene previsto il ricorso all'utilizzo congiunto o contestuale delle risorse stanziare su diversi fondi laddove più fondi possono concorrere al conseguimento di un medesimo risultato (seppur nel rispetto della *mission* propria di ciascun Fondo strutturale), sulla base degli strumenti previsti dai regolamenti, secondo il seguente ordine:

- 1) concorso di più fondi: il fondo, nell'attuazione delle iniziative previste dal Programma Operativo, si avvale di voci di spesa tipicamente di competenza di un altro fondo (il c.d. sostegno congiunto dei fondi FSE e FESR, ex art. 98 Regolamento Disposizioni Comuni);
- 2) complementarietà tra fondi: i fondi previsti, attraverso iniziative diverse e autonome, indirizzano la loro azione verso il raggiungimento di un medesimo obiettivo/risultato atteso;
- 3) integrazione tra fondi: realizzazione di iniziative congiunte che prevedono l'utilizzo di diversi fondi in "bandi" congiunti.

In sede di contraddittorio finale la Regione, sollecitata a fornire chiarimenti in relazione a quanto sopra, ovvero ad esternare se nel corso della Programmazione 2014-2020 la Regione abbia utilizzato tale meccanismo e, in caso di risposta affermativa, con quali strumenti tra quelli anzi indicati, ha rappresentato quanto segue: "Con particolare riferimento al punto 2) sopra riportato, in tema di complementarietà dei fondi, si precisa quanto segue.

Nel 2014 la Regione del Veneto ha scelto di aderire, nell'ambito del POR FESR 2014-2020, alla SNAI - STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. La SNAI ha lo scopo di contrastare la caduta demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi nelle aree interne, recuperando e valorizzando le potenzialità presenti attraverso fondi ordinari nazionali della Legge di Stabilità e fondi SIE (FESR, FSE, FEASR). Le attività nelle Aree interne vengono attivate sulla base dell'assegnazione dei fondi nazionali, e consistono in un processo partecipato di elaborazione di una serie di documenti strategici svolto dai referenti d'area in collaborazione con il Gruppo di lavoro regionale e sotto il coordinamento del Comitato Tecnico Aree Interne nazionale. L'attuazione dei diversi interventi previsti dalla Strategia è regolata da un Accordo di Programma Quadro sottoscritto da tutti i livelli istituzionali coinvolti".

8.3.3 Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e Fondo Europeo Pesca (FEP)- Programmazione 2000-2006 (SFOP) e Programmazione 2007-2013 (FEP)

Con riferimento alla chiusura contabile delle programmazioni SFOP 2000/2006 e FEP 2007/2013, risultante dalla relazione trasmessa dalla Regione in data 21 maggio 2020 (punto 1.5 della relazione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), si osserva il permanere di gran parte delle criticità rilevate in sede di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2016 (di cui alla deliberazione della sezione n. 422/2017/PARI), oltre ad una serie di incongruenze relativamente ai dati forniti rispetto a quelli a suo tempo esaminati, che si andranno via via ad analizzare.

Al fine di facilitare il raffronto dei dati, si riportano le tabelle prodotte dalla Regione con la citata nota del 21 maggio 2020:

Tabella 10 -Programmazione SFOP 2000/2006 e Programmazione FEP 2007/2013

Programmazione SFOP 2000/2006	Capitolo n. 3217 (Assegnazione SFOP)	Capitolo n. 3218 (Assegnazione FDR)	Totale complessivo
Piano finanziario	8.851.518,30	9.358.098,58	18.209.616,88
Totale accertato	8.565.633,00	9.021.205,18	17.586.838,18
Totale cumulato certificato - domanda finale (A)	7.261.150,24	7.632.723,70	14.893.873,94
Acconto (B)	578.200,00	606.487,70	1.184.687,70
Totale pagamenti intermedi (C)	4.828.666,26	5.235.244,85	10.063.911,11
Totale pagamenti intermedi + acconto (B+C) = D	5.406.866,26	5.841.732,55	11.248.598,81
Importo da ricevere a saldo (A-D)	1.854.283,98	1.790.991,15	3.645.275,13

Programmazione FEP 2007/2013	Capitolo n. 100402 (Assegnazione FEP)	Capitolo n. 100413 (Assegnazione FDR)	Totale complessivo
Piano finanziario	11.218.787,00	8.975.029,60	20.193.816,60
Totale accertato	10.486.459,50	8.389.167,66	18.875.627,16
Totale cumulato certificato- domanda finale	10.486.459,50	8.389.167,66	18.875.627,16
Acconto (B)	875.910,92	686.328,53	1.562.239,45
Totale pagamenti intermedi (C)	8.043.121,68	6.434.497,39	1.608.624,29
Totale pagamenti intermedi + acconto (B+C) = D	8.901.032,60	7.120.825,92	16.021.858,52
Importo da ricevere a saldo (A-D)	1.585.427,04	1.268.341,75	2.853.768,79
Totale pagamenti intermedi + acconto (B+C) = D Somma corretta	8.919.032,60		
Importo da ricevere a saldo (A-D) Somma corretta	1.567.426,90	1.268.341,75	2.835.768,65

Fonte: dati prodotti dalla Regione con nota prot. C.d.c. n. 2822/2020

Considerato che il capitolo di entrata n. 100402, indicato nella tabella prodotta dalla Regione con la citata nota del 21 maggio 2020, non risultava corretto: trattandosi, infatti del capitolo n. 100412 inerente alla quota comunitaria del FEP e che, inoltre l'analisi della tabella aveva evidenziato, sempre in relazione a detto capitolo, errori di calcolo nei dati risultanti alle voci

“Totale pagamenti intermedi + acconto (B+C) = D” e “Importo da ricevere a saldo (A-D)” (gli importi corretti dovrebbero essere, rispettivamente, euro 8.919.032,60 ed euro 1.567.426,90), con la menzionata seconda nota istruttoria (prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020) la Regione è stata invitata a ricontrollare il dato ed a produrre una nuova tabella recante i dati corretti.

L’analisi delle risultanze iscritte nelle tabelle di cui sopra ha posto in luce talune incongruenze per dirimere le quali è stato necessario espletare supplemento istruttorio (nota sopra citata).

Inoltre in sede di contraddittorio finale la Regione, sollecitata a fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in merito ad alcune evidenziate problematicità, ha corrisposto alle richieste con nota dell’Area Sviluppo Economico prot. n. 262521 del 02/07/2020 avente a corredo la nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistica venatoria prot. n.262510 del 02/07/2020 - “Parte Gestione Flussi Comunitari -FEAMP”, acquisita al prot. C.d.c. n.3468 del 02/07/2020⁴¹⁰.

In particolare l’analisi dei dati ha evidenziato che:

- 1) il totale complessivamente accertato ai capitoli di entrata (n. 3217 e n. 3218 per lo SFOP e n. 100412 e n. 100413 per il FEP) risulta inferiore all’importo previsto dal piano finanziario. Si presume che la differenza (euro 622.778,70 per lo SFOP ed euro 1.318.189,44 per il FEP) sia data dall’impiego di risorse regionali che, tuttavia, non sono state indicate;
- 2) viene specificato, per entrambe le tipologie di fondi, solo l’importo certificato dalla Regione alla Commissione europea e non, anche, quello effettivamente a carico del bilancio regionale (impegnato ed, eventualmente, pagato derivante dalle scritture contabili regionali);
- 3) per il FEP 2007-2013 l’importo certificato alla Commissione corrisponde a quello accertato nel bilancio regionale, il che farebbe, però, presumere il mancato utilizzo di risorse proprie regionali, in contrasto con quanto indicato al punto 1);
- 4) per quanto riguarda lo SFOP 2000-2006, invece, gli accertamenti sono superiori agli impegni (e pagamenti) rendicontati alla Commissione per complessivi euro 2.692.964,24 (di cui euro 1.304.482,76 riferiti al cap. 3217/E ed euro 1.388.481,48 al

⁴¹⁰ Dette note sono state anche trasmesse dalla Regione con la nota prot. n. 263387 del 3 luglio 2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data) con la quale sono state formalmente depositate le controdeduzioni già anticipate per le vie brevi.

cap. 3218/E). Se, però, i residui attivi ancora iscritti nel bilancio regionale, come risulta dal D.D.L. sul rendiconto 2019, coincidono perfettamente con quanto dovuto dalla Commissione a saldo delle somme certificate e rendicontate dalla Regione (euro 3.645.275,13), l'ulteriore importo di 2,692 mln non sembra trovare corrispondenza con le scritture contabili regionali. Sulla base dei dati forniti dalla Regione, infatti, i residui attivi dovrebbero ammontare ad euro 6.338.239,37 (e solo per lo SFOP).

Ciò evidenziato, si osserva che se si considerano i residui attivi di entrambi i fondi (SFOP e FEP) risultanti dal D.D.L. approvato, la quota ancora iscritta nel bilancio regionale (che concorre a determinare il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019) ammonta ad euro 8.067.522,77.

I residui attivi dei capitoli n. 3217/E e n. 3218/E coincidono con quelli indicati come tali dalla Regione, mentre per il FEP si rinviene la somma di euro 4.422.247,64 (di cui euro 2.456.804,23 al capitolo n. 100412/E ed euro 1.965.443,41 al n. 100413/E), decisamente superiore a quella indicata dalla Regione e desumibile dalla tabella suesposta (euro 2.835.768,65). La differenza ammonta ad euro 1.586.478,99.

La rilevata discrasia appare costante nel tempo. Infatti anche in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2016 era emersa una fattispecie analoga, tanto che la Sezione aveva rilevato, in quel contesto, che: *“Le riscossioni totali (in conto competenza ed in conto residui) coincidono con l'importo erogato dalla UE e dallo Stato, ma la somma che rimane da riscuotere, quantificata in 2,853 mln di euro, non corrisponde ai residui attivi risultanti al 31 dicembre 2016 che, come rilevato in precedenza, ammontano ancora a 4,422 mln di euro e concorrono a determinare, irregolarmente, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016”*.

Oltre a quella sopra illustrata, le incongruenze riscontrate in rapporto alle risultanze del FEP 2007-2013 alla data del 31 dicembre 2016 (rinvenibili a pag. 476 della citata relazione di parifica), evidenziano che il contributo totale concesso alla Regione ammontava (a suo tempo) ad euro 22.437.574,00 rispetto all'importo attuale di euro 20.193.816,60 (differenza negativa di euro 2.243.757,40), mentre l'ammontare complessivamente accertato (al netto delle economie) era pari ad euro 20.544.149,86 nel 2016, a dispetto dell'attuale importo di euro 18.875.627,16 (differenza negativa di euro 1.668.522,70). Combaciano, invece, le spese pagate e certificate, che assommano ad euro 18.875.627,16.

Dette discordanze, in ordine alle quote accertate e pagate/certificate, fanno venir meno le considerazioni di cui al precedente punto 3), avallando, al contempo, quelle evidenziate al punto 1) sull'utilizzo di risorse proprie della Regione, di cui non si fa menzione.

Nell'esercizio 2016, risultavano due capitoli di entrata (n. 100988 e n. 100989) relativi, rispettivamente, alla quota comunitaria ed a quella statale/regionale, dedicati all'accertamento ed introito degli importi oggetto di restituzione da parte dei beneficiari a seguito di revoca del trasferimento comunitario.

Il capitolo n. 100988/E *"F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013 - quota comunitaria"*, allocato tra le entrate in c/capitale, le cui risorse risultavano a destinazione vincolata in spesa, presentava uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 2.845,48 accertato ed incassato solo nel 2017 per euro 2.025,00. Né nel bilancio regionale 2016 né nel bilancio 2017, tuttavia, si trovava riscontro del corrispondente impegno di spesa a favore della UE (il capitolo di spesa, collegato al citato capitolo di entrata, che presentava analogo stanziamento di competenza e di cassa, era il n. 101263).

Quanto sopra detto valeva anche per il capitolo n. 100989/E *"F.E.P. Fondo Europeo Pesca relativo al periodo 2007-2013 - quota statale e regionale"* che, nell'esercizio 2017, registrava un'entrata di euro 2.025,00 senza, tuttavia, trovare corrispondenza nel collegato capitolo di spesa (n. 101191).

Inoltre, dall'*"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione"* (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019), emerge che alla data del 31 dicembre 2019 risulta ancora vincolata la somma di euro 2.025,00 riferita a ciascuno dei capitoli di entrata sopra richiamati, come dimostrato nella tabella che segue:

Tabella 11

FEP "Programmazione 2007-2013" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019
(all. 2 alla D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
100988		ENTRATE PROVENIENTI DALLA REVOCA DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL F.E.P. FONDO EUROPEO PESCA RELATIVO AL PERIODO 2007-2013- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)									
	101263	FEP (2007-2013) - ASSE 2- ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA- QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	2.025,00	-	-	-	-	-	-	-	2.025,00
100989		ENTRATE PROVENIENTI DALLA REVOCA DI CONTRIBUTI ASSEGNATI NELL'AMBITO DEL F.E.P. FONDO EUROPEO PESCA RELATIVO AL PERIODO 2007-2013- QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)									
	101191	FEP (2007-2013) - ASSE 2- ACQUACOLTURA, PESCA NELLE ACQUE INTERNE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA- QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CE 27/07/2006, N.1198)	2.025,00	-	-	-	-	-	-	-	2.025,00

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al D.D.L. Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

A completamento delle informazioni acquisite nel corso degli anni dalla Sezione, al fine di fornire un quadro esaustivo dell'analisi fin qui condotta sulla Programmazione 2007-2013 del FEP, atteso che non è stato fornito alcun dato circa gli impegni a carico del bilancio regionale, occorre tenere in considerazione quanto rappresentato dalla Regione nelle sue memorie in occasione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio 2016, più volte menzionato e a cui si rinvia per maggiori dettagli, con particolare riferimento al fatto che *"Tutti gli eventuali ulteriori residui passivi erano stati eliminati dalla contabilità in quanto il quadro economico del FEP era oramai assestato e definito" e, che "[...] la somma impegnata è pari a 21.037.555,60 mentre la somma rendicontata dai beneficiari e certificata al MIAAF ed UE ammonta a 18.875.627,23" per cui "[...] la differenza tra questi due importi "non può che essere regionale". Si fa presente che la differenza tra i due importi (2.161.928,37 euro) in realtà costituisce economia di spesa e che, pertanto, non necessita di alcuna fonte di finanziamento".*

In risposta al secondo adempimento istruttorio la Regione, con la menzionata prot. n. 245216 del 22 giugno 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. n. 3261 del 23 giugno 2020, ha provveduto alla correzione degli errori materiali rilevati dalla Sezione nelle tabelle prodotte dall'Amministrazione con la nota di risposta del 21 maggio 2020 e, in conseguenza ha ritrasmesso la tabella con i dati esatti che, di seguito di riporta:

Tabella 12 - Chiusura Programmazione FEP 2007/2013

	Capitolo n. 100402 (Assegnazione FEP)	Capitolo n. 100413 (Assegnazione FDR)	
Piano finanziario	11.218.787,00	8.975.029,60	
Totale accertato	10.486.459,50	8.389.167,66	
Totale cumulato certificato- domanda finale	10.486.459,50	8.389.167,66	
Acconto (B)	875.910,92	686.328,53	
Totale pagamenti intermedi	8.043.121,68	6.434.497,39	
Totale pagamenti intermedi + acconto (B+C) = D	8.919.032,60	7.120.825,92	
Importo da ricevere a saldo (A-D)	1.567.426,90	1.268.341,75	

In relazione alle altre richieste di chiarimento, la Regione ha precisato che nei Capitoli di entrata n. 3217 e n. 3218 per lo SFOP e n. 100412 e n. 100413 per il FEP non sono state impiegate risorse regionali ed ha fornito le tabelle, di seguito riportate, contenenti l'indicazione, per entrambe le tipologie di fondo, dell'importo effettivamente a carico del bilancio regionale (impegnato e pagato) come evidenziato nel sistema di contabilità Nu.S.I.Co..

Tabella 13 – SFOP 2000-2006

NUMERO CAPITOLO	IMPEGNO QUOTA REGIONALE	PAGAMENTO QUOTA REGIONALE
15857	435.743,99	427.624,63
15858	314.505,39	306.296,12
15859	431.585,16	425.878,84
15860	126.654,27	123.488,61
15861	94.458,50	89.045,77
15862	119.605,54	110.631,40
15863	148.333,66	133.198,37
15864	129.831,55	127.581,85
15865	19.035,77	19.035,77
TOTALE	1.819.753,83	1.762.781,36

Tabella 14 – FEP 2007-2013

NUMERO CAPITOLO	IMPEGNO QUOTA REGIONALE	PAGAMENTO QUOTA REGIONALE
101194	12.321,87	12.321,87
101193	190.817,33	190.817,33
101192	643.982,26	643.982,26
101191	947.508,87	947.508,87
101190	307.059,00	307.059,00
TOTALE	2.101.689,33	2.101.689,33

Come rappresentato in tabella, in relazione allo SFOP 2000-2006, gli impegni totali della quota a carico del bilancio regionale ammonta ad euro 1.819.753,83 mentre i correlati pagamenti, sempre a carico del predetto bilancio, ammontano ad euro 1.762.781,36.

In relazione al FEP 2007-2013 gli impegni totali della quota a carico del bilancio regionale ed i correlati pagamenti coincidono e ammontano rispettivamente ad euro 2.101.689,33

In relazione alle somme ancora vincolate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, la Regione ha rappresentato che "Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 19 del 28/12/2017 si è proceduto alla revoca parziale del contributo al Beneficiario "Bragato Andrea – Jesolo (VE)", capofila del gruppo di proprietari del M/P Santo Padre", per l'importo complessivo di euro 4.050,00. Tale importo è stato accertato per competenza e riscosso come segue:

Capitolo Entrata	Accertamento	Importo euro	Reversale
E100988	964/2017	2.050,00	2824/2017
E100989	967/2017	2.050,00	2825/20

8.3.3.1 Programmazione 2014-2020 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)

Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 si avvale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e gode di una dotazione finanziaria pari complessivamente ad euro 45.592.436,38 di cui la quota comunitaria (FEAMP) corrisponde al 50% (euro 22.796.218,00), quella nazionale al 35% (euro 15.957.353, 00) e quella regionale al 15% (euro 6.838.865). Il Programma è articolato in 4 Capi, ai quali se ne aggiunge un quinto dedicato all'Assistenza Tecnica, a cui è assegnato il contributo di euro 2.093.341,00.

Dalla relazione prodotta dalla Regione il 21 maggio u.s. (con nota prot. C.d.c. n. 2822/2020), si evince che dei 45,5 mln sopra indicati, euro 6.132.185,85 sono stati destinati all'attuazione delle strategie di Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura (CLLD), affidate a due FLAG (Fishery Local Action Group): il FLAG-GAC Chioggia e Delta del Po e il FLAG - VEGAL Venezia Orientale.

Nella medesima relazione la Regione illustra il Piano Finanziario (approvato all'inizio di quest'anno, con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13 gennaio 2020) con il dettaglio delle Misure finanziate e la relativa dotazione.

Si sottolinea che la Regione del Veneto partecipa alla realizzazione della programmazione FEAMP 2014-2020 in qualità di Organismo Intermedio (OI), sulla base di una convenzione sottoscritta il 10/11/2016 tra il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in qualità di Referente dell'Autorità di Gestione (RAdG) dell'OI Regione del Veneto, così come disposto dalla D.G.R. n. 1641 del 21/10/2016.

Alla data del 31 dicembre 2019, lo stato di attuazione del Programma in esame risulta dalla seguente tabella, rielaborata secondo i dati forniti dalla Regione il 21 maggio 2020 (in allegato alla menzionata relazione):

Tabella 15
Regione del Veneto - Fondo P.O. FEAMP - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019

Asse	Contributo totale	Impegni giuridicamente vincolanti	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	In percentuale (%)		
1	14.174.562,97	4.857.352,23	789.395,18	738.796,18	738.796,18	0,00	34,27%	15,21%	15,21%
2	11.835.476,67	4.155.655,80	2.020.740,01	1.837.859,92	2.020.740,01	0,00	35,11%	44,23%	48,63%
4	6.132.185,85	4.120.361,71	1.379.605,68	1.124.198,68	1.379.605,68	0,00	67,19%	27,28%	33,48%
5	11.356.869,89	6.247.822,95	4.736.911,00	4.426.144,90	4.736.911,00	0,00	55,01%	70,84%	75,82%
Assistenza tecnica	2.093.341,00	333.981,52	190.878,98	0,00	53.209,00	0,00	15,95%	--	15,93%
Totale	45.592.436,38	19.715.174,21	9.117.530,85	8.126.999,68	8.929.261,87	0,00	43,24%	41,22%	45,29%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Dalle risultanze su esposte appare di immediato riscontro l'assenza di pagamenti da parte dello Stato e dalla UE a fronte di un ammontare di spese certificate dalla Regione pari ad euro 8.126.999,98.

Gli impegni contabilizzati nel bilancio regionale rappresentano il 43,24% della dotazione finanziaria complessiva; i pagamenti corrispondono al 45,29% dei predetti impegni giuridicamente vincolanti.

Tuttavia, dalla relazione prodotta dalla Regione unitamente ai dati sopra esposti, al punto 1.3 "Avanzamento finanziario", emerge che "Alla data di riferimento, sono state complessivamente inserite nel sistema informatico ministeriale (SIPA) 215 pratiche di finanziamento" per un ammontare di contributo concesso pari ad euro 21.923.394,15. Detto importo supera di euro 2.208.219,94 quello impegnato nel bilancio regionale.

Si registra, altresì, che la Regione ha erogato, a seguito di rendicontazione da parte dei beneficiari, l'importo di euro 8.929.261,87 a fronte di pagamenti rendicontati ammontanti ad euro 9.117.530,85 con una differenza in meno pari ad euro 188.268,98.

Di importo inferiore risultano le spese certificate dalla Regione allo Stato e/o alla Commissione Europea (euro 8.126.999,68).

Con la menzionata nota di risposta prodotta in sede di contraddittorio finale, la Regione in relazione alle suesposte osservazioni critiche ha precisato che nel SIPA (Sistema Informativo per la Pesca e l'Acquacoltura del MIPAAF) sono registrati i contributi concessi dei progetti riferiti a più annualità e che, pertanto, l'importo di euro 2.208.219,94 si riferisce all'annualità 2020 e che la differenza di euro 188.268,98 è dovuta alla fase di controllo in sede di SAL (Stato Avanzamento Lavori) e saldo che hanno evidenziato spese non ammissibili e conseguente riduzione del contributo ammesso. Invece la differenza

dell'importo pagato rispetto a quello certificato è data dalle diverse tempistiche richieste dall'Autorità di Certificazione comunque successive rispetto al momento del pagamento. Per quanto riguarda il Capo dedicato all'Assistenza Tecnica, si evince che nessun pagamento sostenuto e rendicontato dai beneficiari dei progetti (per complessivi euro 190.878,09) è stato certificato al Ministero e/o alla Commissione Europea, nonostante la Regione abbia, comunque, provveduto all'erogazione del contributo, su rendicontazione, per la quota di euro 53.209,00.

Dal punto 1.4 *"Attuazione della Misura di Assistenza Tecnica"* della relazione, si evince che gli impegni sono stati contabilizzati a decorrere dalla fine dell'esercizio 2018 (la prima DDR di impegno citata è la n. 199 del 31 ottobre 2018) per continuare, poi, nel 2019, ma la somma delle quote di cui ai provvedimenti dirigenziali indicati dalla Regione nella sua relazione non corrisponde al dato riportato in tabella alla voce *"Impegni giuridicamente vincolanti"* (euro 202.230,19 contro euro 333.981,52).

In sede di contraddittorio finale la Regione a fornito i seguenti chiarimenti: *<l'Assistenza Tecnica vede la Regione con ruolo diverso dalle operazioni "a regia" in quanto trattasi di operazioni "a titolarità". Con tali fondi non si pagano i beneficiari di un progetto bensì prestazioni di servizi, assunzione di personale, attrezzature ecc. Le spese inerenti l'Assistenza Tecnica prevedono una diversa procedura di controllo. Per essere certificate, occorre che tali spese siano sottoposte al controllo di primo livello da una entità organizzativa terza rispetto alla scrivente Direzione che svolge il ruolo di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014-2020. Attualmente questo controllo di primo livello è svolto dalla Direzione Bilancio e Ragioneria.*

L'importo corretto dell'Assistenza Tecnica riportato nella tabella allegata alla nostra comunicazione prot. n. 0200467 del 20 maggio 2020, alla colonna b "impegni giuridicamente vincolanti" ammonta ad euro 328.981,52 anziché euro 333.981,52 in quanto l'impegno di euro 5.000,00 si riferisce all'anno 2020 ma per mero errore materiale è stato ricompreso tra gli addendi della tabella stessa.

Riepilogando, la differenza di € 131.751,33 non compare nella nostra relazione perché i dati si riferivano ai soli impegni delle spese del personale a tempo determinato e all'acquisizione di beni e servizi, non elencando anche i rimborsi degli stipendi del personale a tempo indeterminato e i rimborsi per le spese di missione. Dalla relazione infatti erano state escluse le seguenti voci di spesa:

Assistenza tecnica

anno	Beneficiario	Tipo spesa	Decreto	importo
2019	REGIONE VENETO	Spese del personale a tempo indeterminato	DDR 267/2019	125.127,67
2019	REGIONE VENETO	rimb.spese di missioni	DDR 281/2019	561,16
2019	REGIONE VENETO	rimb.spese di missioni	DDR 172/2019	1.062,50
2020	CISALPINA	Impegno 2020 spese di missione	DDR 31/2020	5.000,00

La “Relazione espositiva degli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell’ambito del performance framework” (punto 4) mette in evidenza il mancato raggiungimento, al 31 dicembre 2019, del target (n+3 2018-2019) di quota UE fissato in euro 6.102.155,00 in quanto la Dichiarazione di Spesa (DDS) inviata per la certificazione è stata pari ad euro 4.104.273,13 (con uno scostamento negativo di euro 1.997.881,87). La relazione ne illustra le motivazioni.

Tuttavia, lo stato di avanzamento complessivo degli interventi, di cui al Rapporto sugli Affari europei del Consiglio regionale per l’anno 2018⁴¹¹ (punto d), aveva evidenziato, al contrario, un *trend* decisamente positivo. Nel Rapporto si legge, infatti, che “l’attuazione del Programma è in stato avanzato e ciò ha permesso di raggiungere gli obiettivi intermedi 2018 del Performance Framework, consentendo così di mantenere le risorse della riserva di efficacia (6% del budget di Programma)” e, in particolare, che “sono stati inoltre centrati gli obiettivi di spesa stabiliti sulla base della regola dell’N+3, per cui sul Programma non è gravato alcun disimpegno finanziario di risorse”.

L’incongruenza, pertanto, si presume che, ragionevolmente, possa essere ricondotta al fatto che gli esiti esposti nella relazione del 21 maggio u.s. e sopra richiamati, oltre a riferirsi ad un’annualità differente (il 2019), vertono esclusivamente sull’attività dell’Organismo Intermedio (la Regione, appunto) e, pertanto, non possono rappresentare in maniera significativa il grado di raggiungimento degli obiettivi (nel suo complesso) del fondo in esame, con riferimento all’esercizio 2019.

Per quanto riguarda l’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2019 dei capitoli di entrata e di spesa interessati dalle risorse destinate alle attività del PO FEAMP 2014-2020, la Regione ha fornito i dati che seguono, rielaborati dalla Sezione al fine di dare evidenza della ripartizione degli importi sulla base delle fonti di finanziamento (quota a carico dell’UE, dello Stato e della Regione) e riportati nell’ultima delle tre tabelle:

⁴¹¹Consiglio regionale del Veneto: “Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell’Unione Europea nell’anno 2018”, allegato alla deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019 – Stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dalla UE, par. 1.4 Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020

Tabella 16
Regione del Veneto - Fondo PO FEAMP - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria es. 2019 - Parte Entrata

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO	ECONOMIE
				INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE	FINALE		
101078	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.155.276,75	1.155.276,75	-73.930,29	1.081.346,46	613.264,83	3.608,61
101079	TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	4.569.670,25	60.889,38	4.630.559,63	3.197.671,30	5.471,99
101080	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	808.693,72	808.693,72	-48.750,82	759.942,90	418.454,88	2.526,03
101081	TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	3.198.769,18	22.222,04	3.220.991,22	2.217.969,32	2.812,05
TOTALE			9.732.409,90	9.732.409,90	-39.569,69	9.692.840,21	6.447.360,33	14.418,68

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 17

Regione del Veneto - Fondo PO FEAMP - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria es. 2019 - Parte Spesa

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTADA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103429	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.084.943,40	-	3.718,84	-	-	1.000.486,45	560.270,87	440.215,58	3.608,61	556.662,26
103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	4.569.670,25	19.901,44	933,94	-	-	4.650.461,07	3.209.329,30	1.432.888,77	5.471,99	3.203.857,31
103431	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 -QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	759.460,17	-	2.603,18	-	-	707.209,55	383.524,53	323.685,02	2.526,04	380.998,49
103432	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	3.198.769,18	-	653,76	-	-	3.255.322,76	2.246.530,46	1.003.022,30	3.830,42	2.242.700,04
103433	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	1.370.901,08	-	280,18	-	-	1.396.450,17	963.674,27	429.458,90	1.205,14	962.469,13
103435	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	10.000,00	-	-	-	-	8.828,93	8.311,43	517,50	-	8.311,43
103480	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	325.483,02	-	1.115,65	-	-	340.124,12	172.015,92	160.772,20	11,99	172.003,93
103484	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	33.333,35	-	-	-	-	29.290,00	27.704,73	1.585,27	-	27.704,73
103485	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 -QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	23.333,35	-	-	-	-	20.591,19	19.393,30	1.197,89	-	19.393,30

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTADA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
103781	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	3.284,99	-	-	0,00	0,00	-	-	-
103783	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	1.852,37	-	-	0,00	0,00	-	-	-
103784	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	-	-	827,36	-	-	0,00	0,00	-	4,65	-
103829	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	37.000,00	-	-	-	-	51.570,01	25.288,90	26.281,11	-	-
103830	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	25.900,00	-	-	-	-	32.142,16	15.537,05	16.605,11	-	-
103831	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	2019	11.100,00	-	-	-	-	13.771,07	6.656,51	7.114,56	-	-
TOTALE			11.449.893,80	19.901,44	15.270,27	-	-	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 18 – Fondo PO FEAMP 2014-2020 – Fonti di finanziamento – Anno 2019

	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
		REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
QUOTA COMUNITARIA	5.724.947,00	19.901,44	7.937,77	-	-	5.731.807,53	3.822.593,80	1.900.970,73	9.080,60	3.788.224,30
QUOTA STATALE	4.007.462,70	-	5.109,31	-	-	4.015.265,66	2.664.985,34	1.344.510,32	6.356,46	2.643.091,83
COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.717.484,10	-	2.223,19	-	-	1.759.174,29	1.150.658,13	597.863,16	1.221,78	1.142.784,49
TOTALE	11.449.893,80	19.901,44	15.270,27	-	-	11.506.247,48	7.638.237,27	3.843.344,21	16.658,84	7.574.100,62
IMPORTI AL NETTO DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE	9.732.409,70	19.901,44	13.047,08	-	-	9.747.073,19	6.487.579,14	3.245.481,05	15.437,06	6.431.316,13
	50,00%	100,00%	51,98%			49,81%	50,05%	49,46%	54,51%	50,02%
	35,00%	0,00%	33,46%			34,90%	34,89%	34,98%	38,16%	34,90%
	15,00%	0,00%	14,56%			15,29%	15,06%	15,56%	7,33%	15,09%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Sul fronte dell'entrata, si registra, in primo luogo, una variazione negativa allo stanziamento di competenza iniziale pari ad euro 39.569,69 che dovrebbe trovare corrispondenza con la spesa. Per quest'ultima, invece, si rileva una quota di competenza non utilizzata, da riportare nell'esercizio successivo, che ammonta ad euro 3.245.481,05 (al netto del cofinanziamento regionale).

Se da un lato, lo stanziamento dei capitoli di entrata, nel loro complesso, inizialmente in linea con la dotazione finanziaria prevista per l'esercizio 2019 (euro 9.732.409,90), con le citate variazioni è stato ridotto ad euro 9.692.840,21 (stanziamento di competenza finale), dall'altro, lo stanziamento finale dei capitoli di spesa (se si esclude la quota di cofinanziamento regionale che non ha, come è ovvio, dei correlati capitoli di entrata), dovrebbe attestarsi ad euro 9.765.358,22 dato dalla sommatoria della dotazione finanziaria per il 2019 (euro 9.732.409,90) con le risorse non utilizzate e le economie derivanti dall'esercizio precedente (rispettivamente pari ad euro 19.901,44 ed euro 13.047,08).

Lo stanziamento finale di competenza della spesa, invece, ammonta ad euro 9.747.073,19 con una differenza negativa di euro 18.285,03.

Inoltre, l'importo della quota di competenza non utilizzata in spesa che, come sopra evidenziato, assomma ad euro 3.245.481,05 (al netto del cofinanziamento regionale), non sembra corretto. Secondo i dati forniti dalla Regione, la stessa dovrebbe corrispondere allo stanziamento finale al netto degli impegni assunti nell'anno e, quindi, attestarsi ad euro 3.259.494,05 (differenza di euro 14.013,00). Se si prende, invece, a riferimento l'importo di euro 9.765.358,22 (determinato secondo le modalità sopra illustrate), le risorse non utilizzate nell'esercizio 2019, che dovranno essere stanziare in spesa nell'anno corrente, ammontano ad euro 3.277.779,08.

Si osserva, altresì, che non è stata compilata la colonna "*Importo reiscritto totale*" riferito allo stanziamento di competenza nel prospetto relativo alla parte della spesa.

Da ultimo, si rilevano economie sia sugli accertamenti (euro 14.418,68) che sugli impegni, sempre al netto della quota regionale (euro 15.437,06).

Alla luce della disamina anzi illustrata, oltre alle incongruenze legate alla esatta determinazione degli importi relativi alle poste oggetto di approfondimento, emergono quote di risorse assegnate e finanziate dallo Stato e dalla UE non utilizzate e oggetto di economie di entrata e di spesa nell'esercizio 2019, che necessitano di indicazioni in merito alla loro modalità di riutilizzo (stanziamento di pari importo nell'esercizio successivo,

restituzione allo Stato e/o alla CE, ecc.), per il vincolo di bilancio che le contraddistingue (di tipo sia quantitativo che qualitativo) e al fine di allineare le risultanze della gestione contabile dell'entrata con quelle della spesa.

Invitata a ricontrollare i dati ed a fornire ogni utile chiarimento in merito la Regione, in sede di contraddittorio finale, ha confermato le risultanze come da sistema contabile regionale elencate nella tabella allegata alla relazione di maggio 2020 e, contestualmente:

- ha confermato lo stanziamento finale di competenza della spesa in euro 9.747.073,19 e precisato che *“la differenza negativa di euro 18.285,03 è costituita da euro 13.047,08 (economie dell'anno precedente che il sistema contabile regionale NUSICO non riporta nel totale) e da euro -5.238,15 che costituisce l'importo netto delle variazioni registrate escluse le risorse regionali”*;
- ha precisato, in relazione alla competenza non utilizzata da riscrivere fornita da NUSICO, che l'importo è considerato al netto delle economie non disponibili accantonate sul Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) che invece concorrono alla sommatoria della competenza finale pari ad euro 9.747.073,19. Pertanto *“ai fini di riconciliare i termini numerici è necessario sottrarre dalla competenza finale come sopra determinata (euro 9.747.073,19) non solo gli impegni assunti nell'anno ma anche le economie FPV facenti capo ai capitoli UE e Stato. Essendo queste ultime economie rispettivamente pari a euro 8.243,00 e 5.770,00 la sommatoria di tali importi ammonta esattamente ad euro 14.013,00 come riportato nella relazione della Corte dei Conti”*;
- ha confermato che le risorse pubbliche dei capitoli del bilancio regionale di cui alle fonti di finanziamento UE, FdR, non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2019, saranno oggetto di riutilizzo di pari importo nell'anno 2020 con riferimento a ciascun capitolo nel rispetto qualitativo di destinazione della spesa (per fonte: UE, Stato; per caratteristica: Corrente e Investimento).

Dall'“*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione*” (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019), all'inizio e al termine dell'esercizio 2019 risultano vincolate le somme indicate nella tabella che segue (vedasi, in particolare, le colonne (a) e (g)), senza tuttavia il dettaglio delle poste afferenti ai singoli capitoli di spesa:

Tabella 19

PO FEAMP "Programmazione 2014-2020" - Risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2019
(all. 2 alla D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020)

Capitoli Entrata	Capitoli Spesa	Descrizione	Risorse vincolate all'1/1/2019 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2019 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2019 (c)	Impegni eserc. 2019 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2019 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2019 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018 non reimpegnati nell'esercizio 2019 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2019 [(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)]	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019 [(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)]
101078		TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)									
	CAPITOLI VARI		3.705,16	-	609.437,38	609.437,05	-	-	11.762,69	11.763,02	15.468,18
101079		TRASFERIMENTO COMUNITARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)									
	103430	PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA COMUNITARIA - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	815,34	-	3.138.140,29	3.138.140,29	-	-	8.243,44	8.243,44	9.058,78
101080		TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE CORRENTE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)									
	CAPITOLI VARI		2.593,60		415.775,67	415.775,67		-0,01	-	-	2.593,61
101081		TRASFERIMENTO STATALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) 2014-2020 - PARTE IN CONTO CAPITALE (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)									
	103432	PROOGRAMMA OPERATIVO FEAMP 2014 - 2020 - QUOTA STATALE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (REG.TO UE 15/05/2014, N.508)	614,56		2.196.698,15	2.196.698,15		-1.018,37	5.770,40	-	7.403,33
TOTALE			7.728,66	-	6.360.051,49	6.360.051,16	-	-1.018,38	25.776,53	20.006,46	34.523,90

Fonte: Rielaborazione dati desunti dall'all. 2 al D.D.L. Rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2019

Pertanto, limitando l'analisi dei dati alle sole risultanze contabili in cui viene individuato il capitolo di spesa correlato a quello di entrata, si osserva la mancata corrispondenza tra le risorse vincolate al 1° gennaio 2019 (non utilizzate nell'esercizio precedente) e quelle risultanti, invece, dalle tabelle sopra illustrate attinenti alla gestione finanziaria, in particolare quella della parte spesa del bilancio regionale, di cui ai capitoli n. 103430 e n. 103432, che dovrebbero seguire la medesima contabilizzazione.

In proposito la Regione in sede di contraddittorio finale ha confermato che i dati in tabella corrispondono ai quelli presenti nell'applicativo dedicato alla contabilità regionale Nu.S.I.Co. all'uopo tuttavia precisando che *"La scrivente Direzione non dispone di ulteriori elementi per valutare la difformità dei dati in quanto non è estensore dell'atto citato nella relazione della Corte dei Conti"* (nota Area Sviluppo Economico prot. n. 262521 del 02/07/2020).

Tutti i suesposti chiarimenti hanno trovato integrale conferma anche nella nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistica venatoria PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP prot. 262510 del 02/07/2020, ivi compresa la precisazione che *"La scrivente Direzione non dispone di ulteriori elementi per valutare la difformità dei dati in quanto non è estensore dell'atto citato nella relazione della Corte dei Conti"*.

Solo in data 06/07/2020 la Regione con la già menzionata nota prot. n. 266780 dell'Area Sviluppo Economico -Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faustico-venatoria - PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP, previo confronto con la competente Direzione Bilancio e Ragioneria, ha trasmesso la tabella *"Analisi gestione finanziaria per il PO FEAMP 2014-2020"* con i dati aggiornati alla colonna *"Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente"* come da indicazioni emerse in sede di contraddittorio finale. Unitamente alla tabella, la struttura regionale ha fornito ulteriori precisazioni rappresentando che *<l'importo riportato nella tabella trasmessa nel maggio 2020, nella colonna sopracitata per il capitolo 103430 e pari ad euro 19.901,44, indicava l'importo di impegni assunti nel 2018 imputati ad esercizi successivi su FPV. Correttamente vanno invece indicati gli importi della colonna a) "Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2019" dell'Allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" del Rendiconto Generale dell'Esercizio 2019>*.

8.3.4 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013 e 2014-2020

La spesa agricola è finanziata tramite due fondi strutturali: il FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) che fornisce aiuti diretti agli agricoltori⁴¹² e il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che finanzia la politica di sostegno allo sviluppo rurale⁴¹³, per i cui pagamenti gli Stati membri operano attraverso organismi pagatori nazionali o regionali, riconosciuti dalla Commissione europea.

Prima di passare all'analisi del Fondo in esame, pertanto, si ritiene necessario, per la compiuta comprensione della gestione dello stesso, riportare di seguito alcune notazioni essenziali in relazione all'Organismo pagatore per la Regione del Veneto.

Come è noto, con la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 è stato istituito -ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165⁴¹⁴- l'Organismo Pagatore, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), legge modificata, da ultimo, dalla L.R. 25/09/2019, n. 40 recante: *"Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni"*.

AVEPA è un ente strumentale della Regione che si caratterizza per essere ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti della legge istitutiva.

All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore, per la Regione Veneto, di aiuti, contributi e premi comunitari, anche connessi o cofinanziati, previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte, dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA), sezione "garanzia". Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, AVEPA provvede: all'autorizzazione dei pagamenti; all'esecuzione dei pagamenti; alla contabilizzazione dei pagamenti; ad assicurare il raccordo operativo con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e con la Commissione europea; a garantire il raccordo con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con l'AGEA, relativamente alle anticipazioni di cassa; a predisporre periodiche relazioni alla Giunta regionale, alla competente commissione consiliare, all'AGEA e alla

⁴¹² Primo pilastro PAC.

⁴¹³ Secondo pilastro PAC.

⁴¹⁴ *"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura -AGEA- a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59"*

Commissione europea sull'andamento della gestione; previa stipula di apposita convenzione, all'Agenzia può essere affidata dalla Regione (e dagli enti locali) la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Qualora alla stessa venga affidata la gestione di interventi, AVEPA esercita anche le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi medesimi.

Nel rispetto delle forme di autonomia di cui gode (art. 4 legge istitutiva), l'Agenzia è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo spettanti alla Giunta Regionale, che esercita anche funzioni di vigilanza, nonché al Consiglio regionale che ne definisce gli indirizzi per l'attività e ne controlla l'attuazione, attraverso la competente Commissione consiliare (art. 60 Statuto).

Oltre a quelle proprie, gestisce entrate che non possono essere classificate come proprie (art. 11 legge istitutiva), che devono essere gestite separatamente, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, attraverso due distinti conti infruttiferi presso la tesoreria. In particolare, per le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria, il bilancio è formulato in termini di sola cassa, per cui rileva solo i flussi finanziari con riferimento all'esercizio finanziario che inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo. Per le somme affidate all'Agenzia a seguito di stipula di apposita convenzione, per la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla Regione e dagli enti locali, è adottato un bilancio separato formulato in termini finanziari di sola cassa e il relativo esercizio finanziario ha come riferimento l'anno solare.

Dal sito internet istituzionale di AVEPA, in particolare dalla relazione sulle attività svolte nell'esercizio 2019, si evince che l'Agenzia, in effetti, è dotata di un sistema contabile che rileva le manifestazioni finanziarie delle gestioni dei fondi FEAGA e FEASR e degli Aiuti di Stato esclusivamente in termini cassa, ove vengono contabilizzati i movimenti finanziari riferiti ai trasferimenti di somme provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione (a titolo di cofinanziamento) e quelli concernenti l'erogazione degli aiuti, nonché le entrate ad essi collegabili (derivanti da recuperi di aiuti già erogati, da sanzioni e da interessi).

Tramite AGEA Coordinamento, invece, vengono trasmessi periodicamente, ai diversi soggetti interessati (Commissione europea e Corte dei conti europea, Ministero delle

politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione del Veneto, ISTAT), i documenti relativi alla rendicontazione delle predette attività.

AVEPA è tenuta ad adottare una separata gestione contabile per lo svolgimento delle operazioni connesse alla peculiare attività di organismo pagatore e per il suo funzionamento, le cui risultanze sono sottoposte annualmente al giudizio di un organismo indipendente di certificazione nominato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (per il triennio 2018-2020 il servizio è stato affidato alla Deloitte & Touche S.p.A.).

Il Collegio dei revisori dell'Agenzia effettua un controllo solamente sul bilancio di funzionamento dell'Agenzia ma non esercita alcuna funzione specifica sulle risultanze del FEAGA - FEASR.

8.3.4.1 Programmazione 2007-2013

Si ricorda che, in occasione dei precedenti giudizi di parificazione del rendiconto generale della Regione⁴¹⁵, a cui si rinvia per maggiori dettagli, la Sezione si era soffermata proprio sulla gestione fuori bilancio dei fondi comunitari relativi al PSR addivenendo alle seguenti conclusioni: *“La gestione di tali fondi [FEAGA e FEASR], che origina una contabilità speciale, avviene fuori bilancio, senza alcuna riconduzione al sistema di bilancio della Regione, pur essendo questi ultimi connessi a programmi operativi regionali, in contrasto con il principio generale di universalità del bilancio (principio n. 3, allegato al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui “sono incompatibili con il principio dell’universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative –che non abbiano autonomia gestionale- che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, debbono essere ricondotte al sistema del bilancio dell’amministrazione entro i termini dell’esercizio”)*”.

La Sezione aveva osservato come AVEPA, oltre all'attività di organismo pagatore, svolgeva (e svolge tuttora) anche altre attività, tipicamente riconducibili alla figura dell'agente contabile, senza tuttavia che venisse formalmente reso il conto, in proposito considerando non dirimenti le argomentazioni rese dalla Regione che, a confutazione dell'osservazione critica, opponevano la circostanza che gli organismi pagatori fanno capo all'Organismo di coordinamento, Agea Coordinamento, appunto, ai sensi dell'art. 7, par. 4, del Reg. Ue

⁴¹⁵ Si richiama per tutte la Deliberazione n. 360/2016/PARI, par. 14.5 *“La gestione fuori bilancio dei fondi comunitari relativi al PSR (AVEPA)”*, pagg. 733-740, della relazione allegata.

1306/2013 e che, pertanto, la gestione dei fondi comunitari (PAC) e dei correlati aiuti di stato avrebbe seguito *“le regole di armonizzazione e adeguamento del sistema contabile nei tempi e in accordo con quanto [sarà] previsto per Agea”*.

La problematica permane immutata, come già evidenziato al precedente paragrafo 3.2.2 e come confermato con nota dell' Area Sviluppo Economico prot. n. 261479 del 02/07/2020 - Parte Direzione ADG FEARS e FORESTE -trasmessa dalla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 263387 del 03/07/2020 (acquisita al prot. C.d.c. n. 3479 in pari data) e già anticipata per le vie brevi in data 01/07/2020 (prot. C.d.c. n. 3405) in cui la Regione ribadisce che: *“in merito alla gestione contabile dei fondi erogati in qualità di Organismo pagatore, il comportamento tenuto dall'Avepa non si discosta da quello dei precedenti esercizi e risulta conforme a quanto operato dagli altri otto organismi pagatori regionali e dall'organismo pagatore Agea. In particolare, si richiama che ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 908/2014 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2014 – ogni organismo pagatore tiene una contabilità separata, riservata esclusivamente ai pagamenti effettuati e alle entrate con destinazione specifica riscosse da ciascuno dei due fondi FEAGA e FEASR. Come già comunicato in occasione della parifica del rendiconto 2016, tale comune modo di operare è stato da ultimo “riconosciuto” anche con riferimento alle norme di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, con l'approvazione dell'articolo 15 comma 9 della L.154/2016 (“Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011,n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.”) Pertanto la gestione dei fondi comunitari (PAC) seguirà le regole di armonizzazione e adeguamento del sistema contabile nei tempi e in accordo con quanto sarà previsto per Agea”*.

Come già evidenziato in precedenza (paragrafo 3.2.2) la Sezione prende atto di quanto argomentato dalla Regione e si riserva ogni approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo in relazione ai prossimi cicli di bilancio.

Nella relazione trasmessa con nota pervenuta in data 21 maggio 2020 (e acquisita al prot. C.d.c. n. 2822/2020), al punto 1b, la Regione ha dichiarato che *“Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ha avuto piena e completa conclusione nel corso del 2015 - gli ultimi pagamenti sono stati effettuati e registrati dall'Organismo Pagatore (AVEPA) il 10 agosto 2015 - come riportato nel conto consuntivo 2015 e documentato in sede di parifica nell'estate del 2016”* e che: *“L'11 marzo*

2016 la Commissione Europea con il "Financial Implementation report 2015 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013", ha formalizzato la conclusione del Programma 2007-2013 e il pieno utilizzo delle risorse UE assegnate. Dato confermato con l'approvazione da parte della Commissione europea anche dell'ultimo Rapporto annuale di attuazione del PSR 2007-2013 per il Veneto presentato a giugno 2016".

Alla luce di tale precisazione si può ragionevolmente dedurre che, proprio per il fatto che tutte le attività si sono concluse entro il mese di giugno 2016 e, pertanto, già documentate, non è stato compilato il prospetto sullo stato di attuazione del programma operativo per il periodo 2007-2013, alla data del 31/12/2019, sebbene richiesto espressamente.

Per una più facile lettura dei dati e delle informazioni che si andranno, di seguito, a relazionare, si riporta la tabella riepilogativa delle risultanze della Programmazione 2007-2013, alla data del 31 dicembre 2016⁴¹⁶.

Tabella 20 - Risultanze della Programmazione 2007-2013, alla data del 31 dicembre 2016

Asse	Contributo totale	Impegni giuridicamente vincolanti	Pagamenti rendicontati dai beneficiari	Spese totali pagate e certificate	Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione	Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione
1	557.303.851,00	573.802.117,00	1.320.667.329,00	557.303.850,00	90.304.542,00	466.999.309,00
2	339.286.089,00	350.994.704,00	342.717.785,00	339.285.337,00	0,00	339.285.337,00
3	48.121.498,00	57.951.328,00	129.550.462,00	48.121.498,00	7.596.968,00	40.524.530,00
4	89.006.887,00	96.622.991,00	160.788.445,00	89.006.887,00	12.655.355,00	76.351.532,00
Assistenza tecnica	8.440.250,00	9.789.418,00	8.440.250,00	8.440.250,00	1.417.962,00	7.022.288,00
Totale	1.042.158.575,00	1.089.160.558,00	1.962.164.271,00	1.042.157.822,00	111.974.827,00	930.182.996,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

In sede di giudizio di parifica sul rendiconto 2016, la Sezione aveva già rilevato come la Regione, a fronte di un contributo totale concesso per la programmazione 2007-2013 di euro 1.042.158.575,00 - rendicontato e certificato dalla Commissione Europea per l'intero importo (o quasi, euro 753 in meno) - avesse impegnato una spesa complessiva pari ad euro 1.089.160.558,00, ossia di circa 47 milioni superiore al contributo assegnato, imputata ai capitoli di spesa n. 100901/U per euro 1.079.371.140,00, n. 101048/U e n. 101950/U, per complessivi euro 9.789.418,00. Osservazione a cui non aveva fatto seguito alcun chiarimento da parte della Regione.

⁴¹⁶ La Tabella 20 - "FEASR Programmazione 2007-2013" è stata desunta dalla relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto per l'esercizio 2016 (pag. 470), di cui alla deliberazione n. 422/2017/PARI del 13 luglio 2017 (si tratta dell'ultima annualità in cui è stata esaminata la materia in questione).

In sede di contraddittorio finale, la Regione, con la già richiamata nota di risposta ha chiarito che per il pagamento degli aiuti concessi, per 47.001.983,00 euro in eccesso alla dotazione finanziaria del PSR 2007-2013, sono state utilizzate le risorse del PSR 2014-2020 secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1310/2013 all'articolo 1, comma 1, in base al quale:

“1. Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305 /2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020. ... Omissis... Le spese sostenute in base a tali impegni sono ammissibili conformemente all'articolo 3 del presente regolamento.”

Come già evidenziato al precedente paragrafo 2.1.1, in effetti per i progetti non conclusi al 31 dicembre 2015, qualora “a cavallo” con il ciclo di programmazione successivo, è possibile esercitare la facoltà di portarli a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020, con inserimento nei nuovi programmi cofinanziati per detto successivo periodo, fermo restando che la quota di spesa già effettuata sulla Programmazione 2007-2013 entro il 31 dicembre 2015 rimane, comunque, ammissibile se il completamento effettivo dei progetti avviene al più tardi entro i due anni successivi al termine ultimo per la presentazione dei documenti di chiusura (31 marzo 2019)⁴¹⁷. Tali progetti, pertanto, vengono inseriti anche nei nuovi programmi 2014-2020 e presentano pertanto un'articolazione finanziaria che, per la parte comunitaria, include sia risorse 2007-2013 che 2014-2020.

Detta possibilità, comunque, richiede: la sussistenza di determinati requisiti⁴¹⁸, differenziati in relazione ai grandi progetti ed ai progetti che non rientrano in detta ultima categoria, rispettino i requisiti regolamentari tali da poter essere portati a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020 e a condizione che la domanda di sostegno sia stata presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo

⁴¹⁷ Rapporto del Servizio Studi della Camera dei Deputati alla data 5 marzo 2018.

⁴¹⁸ Allegato della decisione della Commissione che modifica la decisione C(2013)1573 sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) -30/04/2015 che al punto 3.3 reca le “Norme specifiche per la suddivisione dei grandi progetti su due periodi di programmazione” e al successivo punto 3.4 reca le “Norme specifiche per la suddivisione dei progetti che non rientrano nei grandi progetti su due periodi di programmazione”.

di programmazione 2014-2020, che la seconda fase del progetto soddisfi tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020, che siano stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020 e che la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

La Sezione prende atto di quanto chiarito dalla Struttura regionale, tuttavia rileva che la Regione, oltre a quanto sopra riportato, non ha fornito nessun altro elemento informativo da cui possa desumersi la sussistenza, in specie, di tutti i requisiti necessari per la suddivisione del progetto in fasi.

In considerazione di ciò la Sezione si riserva ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo in relazione al ciclo di bilancio della Regione.

Con riferimento, invece, al fatto che, sempre alla data del 31/12/2016, risultava “[...] erogato ai beneficiari dei progetti solo il 12% circa (euro 111.974.826,00) di quanto effettivamente ricevuto dalla Unione Europea e/o dallo Stato (euro 930.182.996,00), considerato che la rendicontazione e la certificazione delle spese (per un totale complessivo di euro 1.042.157.822,00) si è conclusa entro l’esercizio 2015”, la Regione all’epoca aveva precisato che l’importo da considerare era dato dalla somma dei valori della colonna “Pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione” e di quelli della colonna “Pagamenti effettuati dalla CE e dallo Stato alla Regione”, in quanto nel bilancio regionale non transita né la quota di cofinanziamento UE (FEASR), né quella dello Stato, che sono versate da IGRUE (MEF) direttamente all’Organismo pagatore regionale. Sulla base di dette risultanze, alla data del 31 dicembre 2016, A.V.E.P.A. aveva erogato (a favore dei beneficiari del PSR 2007-2013) il 100% di quanto ricevuto dalla UE, dallo Stato e dalla Regione.

Sul punto, anche in questa sede, la Regione ha ribadito (nota di risposta del 21 maggio u.s.) che il Regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1258 - relativo al finanziamento della politica agricola comune, “ha previsto che a partire dalla cosiddetta “Agenda 2000” tutte le risorse componenti la Politica Agricola Comune, e quindi anche quelle assegnate ai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), venissero acquisite, erogate e contabilizzate esclusivamente tramite lo strumento degli Organismi Pagatori, costituiti secondo i criteri previsti dal regolamento CE n. 1663 del 1995 e s.m.i.”. Pertanto, “[...] a partire dall’anno 2000 nei bilanci regionali vengono iscritte le sole risorse necessarie per il cofinanziamento regionale dei Programmi, mentre le risorse di parte comunitaria e di parte statale vengono accreditate direttamente agli Organismi Pagatori

senza più transitare attraverso i bilanci regionali. In applicazione di tale quadro normativo, la Regione del Veneto con la legge 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito il proprio Organismo Pagatore, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA. Il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune (PAC), compresi i Programmi di Sviluppo Rurale, secondo le modalità di cui sopra, attuati nel periodo di Programmazione 2007-2013, sono stati confermati anche per la Programmazione 2014-2020 e sono attualmente disciplinati dal Regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal Regolamento delegato (UE) 907/2014 della Commissione e dal Regolamento di esecuzione (UE) 908/2014 della Commissione europea”.

Ritornando, ora, alle informazioni pervenute dalla Regione ai fini della presente istruttoria, premesso che nulla si evince in merito alle osservazioni sollevate dalla Sezione negli anni precedenti e sopra sinteticamente esposte, nella relazione del 21 maggio u.s. si legge che “[...] l'Organismo pagatore ha comunicato l'accertamento di economie sulle risorse trasferite dal bilancio regionale per il cofinanziamento regionale al PSR 2007-2013 per 7.260.709,95 euro” e che la Regione ha disposto “la restituzione al bilancio regionale da parte dell'Organismo Pagatore di complessivi 11 milioni di euro, all'interno dei quali figurano anche le economie del cofinanziamento del PSR 2007-2013”, secondo le previsioni dell'art. 6, della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”, senza null'altro specificare.

Dalla lettura del richiamato art. 6, rubricato “Misure per l'efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale”⁴¹⁹, emerge che i fondi in questione, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati, vengono introitati nel bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale. L'art. 3 della L.R. 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziativa comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, rubricato, appunto, “Aiuti supplementari regionali”⁴²⁰, della L.R. 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziativa

⁴¹⁹ 1. Al fine di assicurare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi della Programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati sono introitati al bilancio regionale e ridestinati a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziativa comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, è aggiunta la seguente:

“d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico ambientali.”.

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura Politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 03 “Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022.

⁴²⁰ 1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle seguenti misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020:

comunitarie e regionali di sviluppo rurale”, al comma 1, prevede che “[...] la Giunta regionale può definire, nell'ambito delle linee direttrici di politica agricola regionale e sulla base delle disponibilità recate annualmente dal bilancio regionale, specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali...” e, al comma 2, che “Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea”.

Sorgono, al riguardo, alcune perplessità.

In primo luogo, le economie derivano dal cofinanziamento del PSR 2007-2013 e vengono riutilizzate per la programmazione 2014-2020, a favore delle azioni supplementari regionali previste dal Programma di Sviluppo Rurale che, invece, dovrebbero essere finanziate con risorse proprie regionali. Tuttavia, la provenienza delle somme che AVEPA dovrà restituire alla Regione non appare chiara: non si conosce, cioè, se le stesse siano di derivazione comunitaria, statale o regionale in base alla classificazione dei capitoli di spesa da cui la Regione ha attinto, a suo tempo, per il trasferimento ad AVEPA.

In secondo luogo, al comma 3, del medesimo art. 6, si parla di “[...] oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 11.000.000,00 per l'esercizio 2020” a cui si fa fronte “mediante le nuove entrate di cui al comma 1 allocate nel Titolo 4 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2020-2022”. Anche in questo caso, mancano le informazioni che permettono di individuare la natura (in origine) delle quote restituite (di parte corrente o per investimenti), visto che nel bilancio di previsione 2020-2022 vengono considerate tutte di parte capitale. Tuttavia, se si analizzano i capitoli di spesa, di cui si è accennato sopra, sui quali sono state impegnate le somme relative alla programmazione 2007-2013, risulta che uno di essi è allocato in bilancio tra le spese per investimenti (capitolo n. 100901/U), gli altri due, invece, tra le spese correnti (capitoli n. 101048/U e n. 101950/U).

E ancora. Le nuove entrate che dovrebbero dare copertura ai predetti oneri nell'esercizio 2020 vengono quantificate in modo molto generico. Solo dalla citata relazione regionale si

a) misura 4.1 - Sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola;

b) misura 4.2 - Sostegno agli investimenti per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei prodotti agricoli;

c) misura 6.1 - Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

d) misura 6.4.1 - Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;

d bis) misura 10.1 - Pagamento per impegni agro climatico ambientali.

2. Le azioni supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea.

evincesse che l'importo in questione, ricompreso negli 11 mln di euro, ammonterebbe ad euro 7.260.709,95.

Informazioni più dettagliate si rinvennero dalla relazione sull'art. 5 *“Misure per l'efficacia della Programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale”* (ora art. 6, dianzi menzionato), del D.D.L. n. 15/2019 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”*, di seguito rappresentate: *“La chiusura contabile del periodo di programmazione 2007-2013 effettuata dall'organismo pagatore Avepa ha accertato le economie maturate nel corso dell'attuazione del Programma e nella integrazione ammessa dal PSR con risorse regionali già trasferite ad Avepa e non completamente utilizzate per parziale utilizzo degli aiuti integrativi originariamente previsti e a seguito della legge 1 agosto 2012, n. 122 (interventi per sisma di maggio 2012), che ha posto a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 le quote di cofinanziamento regionale del PSR per gli anni 2012 e 2013, per complessivi 11.000.000,00 euro”*.

Da quanto su esposto, emerge che si tratta di somme erogate dalla Regione ad AVEPA per le attività rientranti nelle annualità 2012 e 2013, alle quali si è invece provveduto con le risorse del fondo di rotazione di cui alla L. 16 aprile 1987, n. 183 *“Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”*. L'articolo di legge, tuttavia, non ne parla.

Sollecitata a fornire ogni utile chiarimento in merito a tutto quanto sopra rappresentato, la Regione in sede di contraddittorio finale (menzionata nota di risposta), ha rappresentato quanto segue:

- in merito alla richiesta di chiarimenti sulla provenienza delle somme che AVEPA dovrà restituire, ha rappresentato quanto segue: *<Come espressamente dichiarato nel citato articolo 6, della L.R. 25 novembre 2019, n. 44, l'operazione normata riguarda esclusivamente “i fondi integrativi e i fondi del cofinanziamento regionale trasferiti all'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa), relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati”. Non sono coinvolti fondi riferiti alla quota europea e alla quota statale. Infatti, le risorse oggetto dell'articolo provengono da stanziamenti regionali del capitolo 100901/U “Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal PSR 2007-2013 – spesa di investimento”>*;
- in merito alla generica quantificazione delle risorse oggetto del citato art. 6 L. 44/2019 ha sottolineato che: *“L'articolo 14 della legge n. 122/2012 ha disposto che la quota regionale di cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Veneto per le annualità 2012 e 2013 sia posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183/1987. La delibera*

CIPE 114 del 26 ottobre 2012 - pubblicata sulla GU Serie Generale n.53 del 0403-2013 - ha dato seguito alla disposizione stanziando i complessivi 45.050.000,00 euro necessari. Al momento dell'esecuzione di tale disposizione, a fronte del fabbisogno complessivo di 111.974.826,50 euro per il finanziamento della quota regionale del PSR 2007-2013, la Regione del Veneto aveva già provveduto all'assunzione degli impegni della quota regionale di cofinanziamento per 76.273.727,30 euro (di cui 64.677.000,00 euro da impegni sul capitolo 100901/U e 11.596.727,30 euro da economie del cofinanziamento regionale del PSR 2000-2006 presenti in Avepa). Quindi, pur non assumendo ulteriori impegni, l'assegnazione dei 45.050.000,00 euro della delibera CIPE 114/2012 determinò un'economia di cofinanziamento regionale per le spese di investimento oggetto dell'articolo 6 della l. r. 44/2019. Tale economia è stata calcolata da AVEPA in 7.260.709,95 euro dopo aver tenuto conto delle operazioni di recupero effettuate dalla Commissione europea nei primi tre anni dalla chiusura del Programma 2007-2013. La restante parte delle risorse proviene da economie sui finanziamenti regionali integrativi al PSR 2000-2006 (Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio relativo al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), Sezione Garanzia, per lo sviluppo delle aree rurali, trasferiti ad AVEPA dai relativi capitoli di spesa di investimento:

- Cap. 11872 "Iniziativa in materia di sviluppo rurale - investimenti nelle aziende agricole (L.R. 27/12/2000, n.23);
- Cap. 11876 "Iniziativa in materia di sviluppo rurale - agroambiente - (L.R. 27/12/2000, n.23);
- Cap. 11878 "Iniziativa in materia di sviluppo rurale - misura 7 - codice UE (g) miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (L.R. 27/12/2000, n.23);
- Cap. 11884 "Iniziativa in materia di sviluppo rurale - diversificazione delle attività legate all'agricoltura-(L.R. 27/12/2000, n.23).

I Capitoli erano allocati nella UPB U0049 del Bilancio regionale "Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale" Spese di Investimento".

Atteso, inoltre, che il periodo di programmazione 2007-2013 risulta essersi concluso completamente nel corso del 2015 (come ribadito dalla Regione in più occasioni), non è dato comprendere le ragioni del notevole lasso di tempo intercorrente tra la rendicontazione della programmazione in questione e la restituzione della somma incassata da AVEPA e, di fatto, mai utilizzata.

Sul punto la Struttura regionale, con la richiamata nota prodotta per il contraddittorio finale ha chiarito che *<La programmazione 2007-2013 risulta conclusa per la gestione dei pagamenti al 31 dicembre 2015 e liquidata per la parte FEASR con la decisione della Commissione n. 2113 del 30 novembre 2016, ma non ancora chiusa per gli eventuali recuperi da controlli ex post da parte della Commissione europea né con provvedimento ministeriale per la quota di finanziamento statale. Quindi la programmazione risulta ancora attiva per le azioni di iscrizione a debito (a seguito di controlli e x post sui beneficiari o impegni specifici per misure pluriennali) e per le eventuali azioni di recupero verso la Regione da parte della Commissione europea tramite l'Organismo pagatore. Con riferimento alle azioni di recupero risultano ancora in corso di applicazione da parte della Commissione europea le rettifiche sottoposte alla cosiddetta regola "fifty-fifty" (per somme non recuperabili presso i beneficiari nei 4/8 anni successivi all'accertamento del debito). Per questa attività il Regolamento (UE) 1290/2005 all'articolo 32, comma 8, prevede: "8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie dell'assenza di recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro interessato (NDR Regione) e per il 50% a carico del bilancio comunitario e sono imputate a bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura." Si è pertanto atteso un primo periodo per la gestione delle principali attività sopra descritte che sono tuttora in corso ma statisticamente riguardano importi via via più esigui, al fine di assorbirne l'eventuale impatto finanziario mediante il cofinanziamento regionale.>*

Dall'analisi del BFG 2020-2022 (Bilancio Finanziario Gestionale) della Regione si rinviene il capitolo di entrata n. 101396 rubricato *"Recupero da Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura delle risorse relative al Fondo di rotazione di cui alla L. 183/1097 (Art. 6, L.R. 25/11/2019, n. 44)"* - allocato al Titolo 4 *"Entrate in conto capitale"*, Tipologia 200 *"Contributi agli investimenti"* (da imprese) che presenta uno stanziamento di competenza e di cassa, per il solo esercizio 2020, pari a 11 mln di euro.

Nell'esercizio 2020 il capitolo non è visualizzabile in Nu.S.I.Co. (alla data dell'11/06/2020) per cui non è possibile verificare se l'importo sia già stato accertato e incassato, in quanto restituito da AVEPA.

La Regione in sede di contraddittorio finale ha fornito, a chiarimento, la rappresentazione delle attività svolte come di seguito riportato: *"In fase di predisposizione del Bilancio, in base a quanto stabilito dell'art. 6 della L.R. 25/11/2019 n. 44, è stato istituito il capitolo di E 101396 allocato*

al Titolo 4 "Entrate in conto capitale" tipologia "Contributi agli investimenti (da Imprese)" e affidato alla gestione della Direzione Adg Feasr e Foreste. Con nota prot. 28148 del 21/01/2020, la Direzione ADG Feasr e foreste ha richiesto ad AVEPA la restituzione delle somme. Con nota prot. 40719 del 28/01/2020 la Direzione ADG Feasr e Foreste ha richiesto alla Direzione Bilancio e Ragioneria l'accertamento delle somme al Bilancio Regionale. La Direzione Ragioneria, nel disporre l'accertamento ha constatato un errore di allocazione del capitolo. Con DGR n. 136 del 14/02/2020 - allegato A - è stata disposta la variazione al Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022 entrate per titoli, tipologie e categorie. Con nota prot. 154803 del 14/04/2020 Avepa ha comunicato il trasferimento delle somme al Bilancio regionale come da richiesta. La Direzione Bilancio e Ragioneria, in base alla DGR n. 136 del 14/02/2020, con DDR n. 55 del 15/04/2020, ha istituito il nuovo capitolo di Entrata 101469 "Contributo da Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura delle risorse relative al fondo di rotazione di cui alla L. 183/1987 (art. 6 L.R. 25/11/2019, n. 44) , Titolo 4 Entrate in conto capitale, Tipologia 200 "Contributi agli investimenti" Categoria 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche e disposto la variazione compensativa di Bilancio dal capitolo di E 101396. Nel Bilancio di previsione il capitolo E 101396 è visibile in Nu.Si.co e presenta uno stanziamento iniziale di € 11.000.000,00 e una variazione negativa di pari importo. Il nuovo capitolo di E 101469 è visibile in Nu.si.co e presenta uno stanziamento iniziale pari a € 00,00 con una variazione positiva di € 11.000.000,00 e un accertamento di pari importo".

Da ultimo, si rileva che la descrizione del capitolo non sembra corretta in quanto le somme oggetto di restituzione, sulla base di quanto fin qui emerso, sono rappresentate da risorse proprie regionali e non da quelle del fondo di rotazione con le quali si sarebbe, invece, provveduto ai pagamenti per il 2012 e il 2013 (nell'ambito della Programmazione 2007-2013), proprio in sostituzione di quelle regionali.

Nulla di quanto fin qui esposto contribuisce a dirimere le perplessità sulla natura della spesa erogata a suo tempo dalla Regione e ora contabilizzata tra le entrate in c/capitale.

In relazione alle osservazioni di cui sopra, la Regione in sede di contraddittorio finale con la richiamata nota di risposta, ha confermato l'errore in rubrica del capitolo di entrata n. 101396 che, quindi, non corrisponde al disposto dall'articolo 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44, all'uopo evidenziando che "risulta quindi fuorviante rispetto alla corretta natura e provenienza esclusivamente regionale delle risorse coinvolte".

8.3.4.2 Programmazione 2014-2020

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Veneto, a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dispone di una dotazione finanziaria pari ad euro 1.169.025.974,00 di cui il 43% è costituito da risorse comunitarie, il 40% dal cofinanziamento statale e il 17% dal cofinanziamento regionale.

In origine, la dotazione finanziaria ammontava complessivamente ad euro 1.184.320.501,00: con la D.G.R. n. 2053 del 14/12/2017 è stata approvata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 consistente nella riduzione del contributo del FEASR al PSR a carico della Misura 2, in particolare della sottomisura 2.1 *“Utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende”*, quale intervento di solidarietà e sostegno ai territori delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria colpite dagli eventi sismici del 2016. Lo storno complessivo per le annualità 2018-2020, come risulta dall'allegato A alla citata D.G.R., ammonta ad euro 15.294.526,90 così ripartito: euro 6.595.000,00 a carico del FEASR (quota comunitaria), euro 6.089.668,83 della quota statale ed euro 2.609.858,07 della quota regionale.

Il Programma è articolato in 15 Misure (alle quali si aggiunge un'ultima Misura dedicata all'Assistenza Tecnica, la n. 20) e vede come Autorità di Gestione la Direzione *“AdG FEASR Parchi e Foreste”*⁴²¹.

Con la nota del 21 maggio u.s. la Regione, su richiesta della Sezione, ha fornito il prospetto sullo stato di attuazione del fondo in questione, alla data del 31 dicembre 2019, di seguito riportato:

⁴²¹ Consiglio regionale del Veneto: *“Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione Europea nell'anno 2018”*, allegato alla deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019 - Stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dalla UE, par. 1.3 Programma di Sviluppo Rurale del Veneto - PSR 2014-2020

Tabella 21
Regione del Veneto - Fondo FEASR - Programma 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi e Misure alla data del 31/12/2019

ASSE	MISURA	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE*	IMPEGNI**	O.B.***	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE****	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE (1)	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE (2)	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
		ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	%	(c)	(d)	(e)	(f)	in percentuale (%)		
	1		102197	22.193.878	14.335.857		11.348.208	8.284.192	8.284.192	6.870.909	65%	58%	58%
	2		102197	18.863.636	7.232.691		497.269	482.351	482.351	400.062	38%	7%	7%
	3		102197	17.857.143	11.636.523		17.065.156	6.852.113	6.852.113	5.683.142	65%	59%	59%
	4		102197	414.891.002	360.043.843		422.343.679	233.372.352	233.372.352	193.559.029	87%	65%	65%
	5		102197	4.116.419	518.413		862.251	301.444	301.444	250.018	13%	58%	58%
	6		102197	129.719.388	79.197.410		84.906.686	59.667.979	59.667.979	49.488.622	61%	75%	75%
	7		102197	51.716.141	51.893.437		24.158.688	23.866.809	23.866.809	19.795.131	100%	46%	46%
	8		102197	41.020.408	27.541.895		27.116.187	17.376.250	17.376.250	14.411.862	67%	63%	63%
	10		102197	203.039.145	239.769.548		199.508.682	170.167.982	170.167.982	141.137.324	118%	71%	71%
	11		102197	30.797.774	39.566.039		32.005.428	25.720.907	25.720.907	21.332.920	128%	65%	65%
	13		102197	120.129.870	90.102.613		92.233.177	78.719.329	78.719.329	65.289.811	75%	87%	87%
	14		102197	1.297.590	1.294.815		1.307.268	1.294.815	1.294.815	1.073.919	100%	100%	100%
	15		102197	37.106	35.978		36.095	35.978	35.978	29.840	97%	100%	100%
	16		102197	25.943.878	25.814.434		4.209.730	3.238.254	3.238.254	2.685.807	100%	13%	13%
	19		102197	71.428.571	63.669.892		46.402.980	27.552.283	27.552.283	22.851.864	89%	43%	43%
	20	101237	102677 102076 102432 102431 102430 103722	15.974.026	9.560.251		5.952.054	5.952.054	5.952.054	4.936.634	60%	62%	62%
Totale				1.169.025.974	1.022.213.638		969.953.536	662.885.089	662.885.089	549.796.893	87%	65%	65%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

In calce al prospetto la Regione precisa che: "1) secondo quanto specificato nel punto 2) della Relazione, gli impegni sono stati assunti e i pagamenti sono stati effettuati dall'Organismo Pagatore AVEPA; 2) Ai sensi del Regolamento (UE) 1306/2013 le risorse della quota europea (FEASR) e della quota Stato sono stati trasferiti direttamente all'Organismo Pagatore AVEPA."

Dalle risultanze ivi esposte, emerge che la somma complessivamente impegnata - ammontante ad euro 1.022.213.638,00 - rappresenta l'87% (circa) della spesa pubblica programmata (euro 1.169.025.974,00), mentre i pagamenti effettuati dalla Regione a seguito rendicontazione (euro 662.885.089,00 equivalenti alle spese sostenute dai beneficiari e certificate al Ministero e alla Commissione Europea) corrispondono al 65% della medesima spesa programmata.

Oltre alle 15 Misure in cui è articolato il PSR, di cui si accennava sopra, e a quella relativa all'Assistenza Tecnica (la n. 20), dal prospetto si rinvenivano anche le Misure 16 "Cooperazione" e 19 "Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo" che fanno riferimento, anch'esse, al capitolo di spesa n. 102197 rubricato "Cofinanziamento regionale Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Contributo agli investimenti (Art. 4, L.R. 02/04/2014, n. 11)", allocato tra le spese in c/capitale. Detto capitolo, dal quale vengono prelevate le somme trasferite ad AVEPA, alla data del 31 dicembre 2016, presentava impegni per euro 67.088.884,00 e pagamenti complessivamente quantificati in euro 46.570.843,75. I residui ancora da pagare assommavano ad euro 20.518.040,25⁴²².

Nel prospetto che segue, vengono esposti i dati contabili del citato capitolo, aggiornati con le risultanze del triennio 2017-2019:

Anno	Impegni	Pagamenti totali
2014	20.000.000,00	0,00
2015	19.588.884,00	19.841.969,90
2016	27.500.000,00	26.728.873,85
2017	32.807.300,00	53.325.340,25
2018	30.770.000,00	30.770.000,00
2019	25.599.009,88	25.599.009,88
Totale	156.265.193,98	156.265.193,98

Fonte: Regione del Veneto (Nu.S.I.Co.)

⁴²² I dati sono stati desunti dalla relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione dell'esercizio 2016, sopra richiamata (par. 9.2.1 "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)", pag. 470.

Al 31 dicembre 2019 non risultano residui passivi finali; l'importo rilevato nel 2016 (euro 20.518.040,25) è stato pagato nel corso dell'esercizio 2017.

Atteso che la quota di cofinanziamento regionale per il PSR FEASR 2014-2020 ammonta a 198,7 mln di euro (il 17% della dotazione finanziaria di euro 1.169.025.974,00 come ricordato all'inizio del presente paragrafo), e che il capitolo di spesa n. 102197 è quello a cui affluisce la maggior parte di tali risorse, dai dati indicati nella tabella precedente si evince che, al 31/12/2019, la Regione ha erogato ad AVEPA quasi l'80% dell'ammontare previsto.

Dalla consultazione del programma di contabilità regionale, nell'esercizio 2020 il capitolo di spesa è "associato" al capitolo di entrata n. 100747: quest'ultimo, tuttavia, non è rinvenibile nel bilancio di previsione 2020-2022, né visualizzabile in Nu.S.I.Co., per cui non è possibile completarne l'esame.

È stato richiesto, altresì, alla Regione di trasmettere i dati relativi all'esercizio 2019 della gestione finanziaria dei capitoli di entrata e di spesa interessati dal fondo in questione (comprendenti, quindi, anche il capitolo n. 102197/U sopra esaminato), riepilogati nelle seguenti tabelle:

Tabella 22 - Regione del Veneto - Fondo FEASR PSR - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria - Parte Entrata

CAPITOLO DI ENTRATA	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO	ECONOMIE
				INIZIALE	VARIAZIONI INTERVENUTE	FINALE		
101237 **	Entrate derivanti da Avepa per il pagamento del personale impegnato nella gestione dei programmi comunitari	2019		488.000,00	-	450.678,45	450.678,45	-

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Tabella 23 - Regione del Veneto - Fondo FEASR PSR - Programmazione 2014-2020 - Analisi gestione finanziaria - Parte Spesa

CAPITOLI DI SPESA CORRELATI	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ANNO	COMPETENZA PREVISTA DA POR 2014-2020	STANZIAMENTI DI COMPETENZA				COMPETENZA FINALE	IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO	COMPETENZA NON UTILIZZATA DA REISCIVERE	ECONOMIE	IMPEGNI AL NETTO DELLE ECONOMIE
				REISCRIZIONI DERIVANTI DA SOMME NON UTILIZZATE ANNUALITA' PRECEDENTE	ECONOMIE DELL'ANNO PRECEDENTE	SOMME DERIVANTI DA RESTITUZIONI	IMPORTO REISCRITTO TOTALE					
102197	Cofinanziamento regionale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - contributi agli investimenti (art. 4 L.R n. 11/14)	2019	25.599.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.599.009,88	25.599.009,88	0,00	0,00	25.599.009,88
102677	Azioni regionali per l'Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - trasferimenti correnti (art. 5 L.R. 11/14)	2019	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00		0,00	140.000,00
103722**	Spese del pagamento del personale impegnato nella gestione dei programmi comunitari - Trasferimenti correnti Reg. UE 1303/2013	2019	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.678,45	450.678,45	0,00	0,00	450.678,45
102076	azioni di Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - Acquisto di beni e servizi (art. 5 L.R. 11/14)	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.500,00		4.500,00	10.500,00
102430	Azioni per Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - redditi da lavoro dipendente	2019	113.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102431	Azioni per Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 - imposte e tasse	2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
102432	Azioni per Assistenza Tecnica al PSR 2014-2020 trasferimenti correnti	2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		50.000,00	0,00
103554	Passività potenziali di cui al fondo garanzia FEI - PSR 2014-2020 - Fondo spese correnti	2019	15.000,00					15.000,00	0,00	15.000,00		0,00
TOTALE			26.470.509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26.269.688,33	26.200.188,33	15.000,00	54.500,00	26.200.188,33

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Si riscontra che le economie derivanti dal mancato utilizzo, nell'esercizio 2019, dello stanziamento di competenza ammontano complessivamente ad euro 69.500,00 (pari a € 26.269.688,33-26.200.188,33), di cui euro 15.000,00 relativi relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per l'attivazione di un Fondo di garanzia (13 milioni di euro per focus area 3A e di 2 milioni di euro per focus area 2A), a valere sulla misura 4 del PSR⁴²³. La quota risulta stanziata nel bilancio di previsione 2020-2022, al medesimo capitolo di spesa.

La parte restante (euro 54.500,00 attinente ai capitoli di spesa n. 102076 e n. 102432) sembra essere stata eliminata definitivamente dal bilancio regionale ma non è dato rinvenire nei documenti informazioni in merito alla destinazione della stessa, in ragione della garanzia del mantenimento del vincolo di bilancio.

Quanto sopra, alla luce del fatto che al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 risulta vincolata la quota di euro 297.909,94 (di cui euro 296.759,94 derivanti dal precedente anno 2018 e solo euro 1.150,00 inerente all'esercizio 2019) riferita al capitolo di entrata n. 100796 *"Rimborso da Avepa delle spese inerenti l'assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11 - Art. 35, L.R. 27/04/2015, n. 6 - Art. 53, L.R. 27/06/2016, n. 18)"*, collegato proprio al capitolo di spesa n. 102432 *"Azioni per assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Trasferimenti correnti (Art. 5, L.R. 02/04/2014, n. 11 - Art. 35, L.R. 27/04/2015, n. 6 - Art. 53, L.R. 27/06/2016, n. 18)"*, su cui è stata registrata l'economia di euro 50.000,00.

Inoltre, nel bilancio di previsione 2020-2022 il capitolo di spesa n. 102432 non presenta alcun stanziamento di competenza (ma solo di cassa).

In relazione alle osservazioni di cui sopra, la Regione in sede di contraddittorio finale ha precisato che: *"Il Capitolo U 102076 "Azioni di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2014- 2020" nel Bilancio 2019 ha uno stanziamento iniziale di competenza di € 50.000. In data 08/10/2019 con prot. 433206 è stata richiesta una variazione compensativa di Bilancio di € 35.000,00 dal capitolo 102076 al capitolo 102677 "Azioni per assistenza tecnica al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - trasferimenti correnti (art. 5, l.r. 02/04/2014, n.21)". Sulla disponibilità residua di € 15.000,00 sono stati assunti gli impegni:*

- *n. 2805 pari a € 8.640,00 per incarichi commissioni valutazione progetti - Direzione Agroalimentare*

⁴²³ D.E.F.R. Veneto 2019-2021 approvato con D.C.R. n. 162 del 29/11/2018.

- n. 8876 pari a € 130,00 per incarichi commissioni valutazione progetti - Direzione Agroalimentare
- n. 8877 pari a € 130,00 incarichi commissioni valutazione progetti - Direzione Agroalimentare
- n. 5781 pari a € 1.150,00 quale compenso ad un componente esterno della Commissione preposta all'esame delle offerte pervenute per la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Monitoraggio Ambientale in rete Natura 2000 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n. 50/2016, art.60). DGR n.73 del 29 gennaio 2019. DDR n.31 del 27 marzo 2019. Impegno assunto con DDR n. 46 del 20/05/2019 della Direzione ADG Feasr e Foreste.

Pertanto risultano impegni totali di € 10.050,00 con una economia di € 4.950,00. Nella tabella inviata il 21 maggio 2020, per un errore di digitazione, sono stati indicati impegni per € 10.500,00, anziché € 10.050,00 e la collegata formula excel ha segnalato una economia di € 4.500,00, anziché € 4.950,00. Tale economia è rimasta a disposizione del bilancio, non essendo risorse a destinazione vincolata.

Per quanto riguarda il Capitolo E 100796 "rimborso da AVEPA delle spese inerenti l'assistenza tecnica al PSR 2014-2020 si riferisce quanto segue. Questo capitolo di entrata è stato utilizzato fino al 21/12/2018 per introitare le somme provenienti da AVEPA riferite al rimborso delle spese sostenute dalla Regione del Veneto per il pagamento delle competenze fisse e degli oneri a seguito di Assunzione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. F9 del C.C.N.L. Comparto regioni - Autonomie locali del 14/09/2000 del D.Lgs.165/2001. Il capitolo è collegato al capitolo di U 102432 "Azioni per assistenza tecnica al PSR 20142020 - Trasferimenti correnti".

Con nota prot. 489016 del 30/11/2018 la Direzione Bilancio e la Direzione Personale hanno comunicato le nuove disposizioni operative e le procedure di gestione contabile del rimborso delle spese del personale a tempo determinato interamente occupato nella gestione dei Programmi cofinanziati dai Fondi SIE e l'istituzione di nuovi capitoli di Entrata e dispesa a far data dal 01/01/2019.

Pertanto il capitolo di E 100796 dall'esercizio 2019 non è più stato utilizzato per il rimborso delle spese del personale a tempo determinato, pur avendo una competenza prevista di € 50.000,00, pari alla competenza del collegato capitolo U 102432.

A fine 2019 il capitolo 100796 è stato utilizzato per introitare € 1.150,00, (accertamento n. 5422/2019), pari al rimborso effettuato da Avepa per le spese sostenute e anticipate da Regione Veneto per il pagamento del compenso spettante al componente della commissione preposta all'esame delle offerte pervenute per la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di

Monitoraggio Ambientale in rete Natura 2000 del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 di cui all'impegno n. 5781 effettuato sul capitolo 102076, accertamento disposto con nota prot. 499884 del 20/11/2019".

In merito poi alla rilevata circostanza che nel bilancio di previsione 2020-2022 il capitolo di spesa n. 102432 non presenta alcun stanziamento di competenza la Struttura regionale, con la menzionata nota di risposta, ha confermato il fatto, all'uopo precisando che: *"Il capitolo 102432 "Azioni di assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale 2014-2020 - trasferimenti correnti", legato agli accertamenti effettuati sul capitolo di E 100796, per le motivazioni esposte nel punto precedente, dall'esercizio 2019 non è più stato utilizzato. Lo stanziamento di € 50.000,00 era stato previsto in fase preventiva, prima delle nuove disposizioni per la gestione dei rimborsi del dicembre 2018. Nel Bilancio di previsione 2020-2022 non essendo il capitolo alimentato da Entrate non ha alcuna competenza".*

8.3.5 Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020

Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020 rappresenta una novità rispetto ai precedenti cicli di programmazione.

Trattasi di Programma di nuova istituzione, avente lo scopo di promuovere lo sviluppo regionale integrato fra i due Stati, al quale -come rappresentato dalla Regione in sede istruttoria- con Decisione della Commissione europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 è stata assegnata una dotazione FESR di € 201.357.220,00.

Il Programma rientra nel quadro del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014- 2020, con specifico riferimento al Regolamento (UE) n. 1299/2013, che ha definito le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE" nell'ambito della Politica di coesione della UE valida per il medesimo periodo e interessa l'intera area costiera adriatica italo-croata coinvolgendo n. 8 Contee croate, n. 7 Regioni e n. 25 Province italiane (per quanto riguarda il Veneto, il Programma interessa le province di Venezia, Padova e Rovigo).

Al Programma, che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo regionale integrato fra i due Stati, con Decisione della Commissione europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014 è stata assegnata una dotazione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) pari ad euro 201.357.220,00 (85% della dotazione finanziaria complessiva) che, come precisato dalla

Regione in sede istruttoria e documentato in atti, sommata alla quota di cofinanziamento nazionale, pubblico e privato, (restante 15%) porta la dotazione complessiva stimata del Programma ad € 236.890.849,00.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 28 gennaio 2015, per i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, il cofinanziamento nazionale per i beneficiari di natura pubblica viene posto a carico del Fondo di Rotazione nazionale (FDR), mentre per quelli privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi ultimi.

Il Programma è articolato in n. 4 Assi Prioritari Tematici, quali: *“Innovazione Blu”*, *“Sicurezza e resilienza”*, *“Ambiente e Patrimonio Culturale”* e *“Trasporto Marittimo”* (oltre al quinto Asse *“Assistenza Tecnica”*), corrispondenti agli OT 1, 5, 6 e 7.

Si tratta dell'unico, tra i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, che vede come Autorità di Gestione la Regione del Veneto, con l'Unità Organizzativa *“AdG Italia Croazia”*⁴²⁴.

La Decisione della Commissione che ha approvato il Programma ha definito anche il riparto dei fondi attribuiti e del cofinanziamento nazionale fra Assi gli Prioritari (AP) come si seguito riportato (Tabella 24):

Tabella 24 - Regione del Veneto - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia - Croazia 2014-2020 - Riparto dei fondi fra Assi prioritari

Asse prioritario	FESR	Cofinanziamento nazionale*	risorse totali
AP1 - Blue Innovation (Innovazione Blu)	24.162.867,00	4.264.036,00	28.426.903,00
AP2- Safety and Resilience (Sicurezza e Resilienza)	51.346.091,00	9.061.075,00	60.407.166,00
AP3 Environment and Cultural Heritage (Ambiente e patrimonio culturale)	70.475.027,00	12.436.770,00	82.911.797,00
AP4 - Maritime Transport (Trasporto Marittimo)	43.291.802,00	7.639.730,00	50.931.532,00
AP5 - Technical Assistance (Assistenza Tecnica)	12.081.433,00	2.132.018,00	14.213.451,00
	201.357.220,00	35.533.629,00	236.890.849,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

In data 21 maggio 2020, la Regione ha prodotto la seguente tabella sullo stato di attuazione del Programma in esame, alla data del 31 dicembre 2019:

⁴²⁴ Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, relativo alle attività svolte ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alle politiche dell'Unione Europea, nell'anno 2018. (rendicontazione n. 146) , allegato alla deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019.

Tabella 25 - Regione del Veneto - Programma Italia Croazia - Programmazione 2014-2020
Risultati attuazione programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019

ASSE	CAPITOLI CORRELATI		CONTRIBUTO TOTALE	IMPEGNI	O.B.	PAGAMENTI RENDICONTATI DAI BENEFICIARI	SPESE TOTALI PAGATE E CERTIFICATE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA REGIONE A SEGUITO RENDICONTAZIONE	PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA CE E DALLO STATO ALLA REGIONE	(b)/(a)	(d)/(b)	(e)/(b)
	ENTRATA	SPESA	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	in percentuale (%)		
1		102662 / 102663 103701 / 103702	28.426.903,00	20.767.366,14		3.226.218,83	3.208.005,91	1.579.530,68	20.990.609,51	73,06%	15,45%	7,61%
2		102662 / 102663 103701 / 103702	60.407.166,00	20.767.366,14		3.200.079,51	3.138.406,64	2.424.678,19		34,38%	15,11%	11,68%
3		102662 / 102663 103701 / 103702	82.911.532,00	58.849.806,96		8.767.615,96	8.637.214,15	5.126.200,63		70,98%	14,68%	8,71%
4		102662 / 102663 103701 / 103702	50.931.532,00	27.330.647,28		3.835.784,02	3.692.220,71	1.474.309,81		53,66%	13,51%	5,39%
5		102664/102665 102666/102667 102669/102670 102671/102672 102673/102674	14.213.451,00	8.431.136,25		4.601.958,33	4.199.887,17	4.049.139,13		59,32%	49,81%	48,03%
1-5	100884/100886 101009/101010											
TOTALE			236.890.584,00	136.146.322,77		23.631.656,65	22.875.734,58	14.653.858,44	20.990.609,51	57,47%	16,80%	10,76%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Con riferimento ai dati forniti (e su esposti), la Regione ha precisato che l'importo indicato alla voce "*Contributo totale*" è comprensivo sia della quota FESR che del cofinanziamento nazionale, sia pubblico che privato, ricordando che "*la copertura del cofinanziamento nazionale tramite il Fondo di Rotazione è assicurata ai soli beneficiari pubblici italiani*".

Emerge evidente dall'analisi dei dati esposti in tabella che i pagamenti rendicontati dai beneficiari rappresentano solo il 16,80% degli impegni giuridicamente vincolanti (che la Regione dichiara essere "*Impegni assunti dalla Autorità di Gestione per le quote FESR e FdR*"), nonostante, questi ultimi, rappresentino più del 50% della dotazione finanziaria del programma.

I pagamenti effettuati dalla Commissione europea (alla quale, per il programma in questione, viene certificato l'intero ammontare della spesa, comprensivo di tutte le quote, sia pubbliche che private) alla Regione, sono in linea con la spesa rendicontata dai beneficiari e certificata alla Commissione stessa.

Dalla "*Relazione espositiva degli obiettivi da raggiungere e/o raggiunti nell'ambito del performance framework*" (punto 4) della nota regionale trasmessa in data 21 maggio 2020, emerge che, anche per la CTE e, dunque, per il Programma Italia-Croazia, "*il Performance Framework identifica il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del Programma di Cooperazione. A differenza di altri programmi operativi (c.d. mainstream), per la CTE non è prevista la riserva di efficacia, ma sono in ogni caso previste delle conseguenze per i casi di "grave carenza" (serious failure)*". Inoltre, viene messo in evidenza che "*[...] nonostante il raggiungimento dei target per gli indicatori fisici, vi è un generale ritardo nell'avanzamento della spesa tanto che nessun indicatore finanziario ha raggiunto il target per l'anno 2018*". Le cause del ritardo nell'attuazione del Programma sembra possano essere ricondotte al "*[...] persistere di eccessivi oneri amministrativi (procedure lunghe e complesse) e [d]a ricorrenti lacune nella capacità amministrativa, con particolare riferimento al funzionamento del Segretariato Congiunto*". Si riscontra, altresì, che l'Autorità di Gestione ha "*assicurato ogni azione per evitare il rischio di disimpegno per l'anno 2019*".

In merito alla richiesta della Sezione di relazionare sulle eventuali frodi ed irregolarità riscontrate e/o accertate (punto 5 della nota sopra richiamata), la Regione ha affermato che l'Autorità di Audit, nel suo Rapporto Annuale di Controllo del 14.02.2020, ha rilevato alcune irregolarità, per un importo complessivo pari ad euro 12.930,45 su una spesa certificata di

2,5 mln di euro, derivanti principalmente da errori di calcolo, di valutazione o di conservazione della documentazione giustificativa della spesa.

L'Autorità di Gestione ha comunicato l'inizio della procedura per la decertificazione degli importi irregolari emersi dai rapporti finali di controllo, con nota prot. n. 66200 dell'11/02/2020.

Nel Rapporto sugli Affari Europei - Anno 2018, allegato alla deliberazione consiliare n. 157 del 18 dicembre 2019, già richiamato in nota, si legge che *“L'attuazione del Programma è in stato avanzato e ciò ha permesso di raggiungere gli obiettivi finanziari intermedi 2018 del Performance Framework. Sono stati inoltre centrati gli obiettivi di spesa stabiliti sulla base della regola dell'N+3, per cui sul Programma non è gravato alcun disimpegno finanziario di risorse”*.

Quanto alla gestione finanziaria, la Regione ha prodotto più prospetti suddividendo i capitoli di entrata e di spesa in base alla natura delle risorse (corrente e per investimenti) e alle fonti di finanziamento (comunitaria e nazionale), senza alcun riepilogo finale (neppure parziale).

In considerazione della novità del Programma, della presenza di procedure di decertificazione⁴²⁵ degli importi irregolari e dell'assenza, allo stato degli atti, di dati assemblati e/o riepilogativi, la Sezione si riserva ogni approfondimento e valutazione della gestione contabile del Programma nel prosieguo delle attività di controllo sulla Regione di propria pertinenza.

8.4 Finanziamenti accreditati (finanziamento comunitario e statale) sul conto corrente n. 22920 “Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale”, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato-Contabilità Speciale.

Uno dei profili di grave irregolarità contabile evidenziatosi nei precedenti cicli di controllo propedeutici ai giudizi di parificazione del rendiconto della Regione, in relazione alla contabilizzazione delle somme comunitarie consisteva nell'accertato utilizzo delle partite di giro per la contabilizzazione (iniziale) delle somme accreditate (finanziamento comunitario

⁴²⁵ La procedura di certificazione delle spese prevede che ad una certa data l'Autorità di gestione di un Programma operativo presenti alla Commissione Europea, per il tramite della Autorità di Certificazione, l'ammontare di tutte le spese sostenute per l'attuazione dei progetti a partire dalla data di inizio ammissibilità (nel 2007-2013 questa data è l'01/01/2007). Poiché ogni certificazione contiene tutte le spese a partire dalla data di inizio della programmazione, l'Autorità di Gestione ha la facoltà di escludere in una certificazione di spesa importi già certificati. Ciò comporta la cd. “decertificazione”.

e statale) sul conto di Tesoreria centrale n. 22920 (“Risorse CEE – Cofinanziamento nazionale”) presso la Tesoreria Centrale dello Stato – Contabilità speciale.

Tale sistema di contabilizzazione, sistematicamente utilizzato nei vari cicli della programmazione comunitaria, prevedeva la registrazione contabile di accertamenti di entrata al capitolo delle partite di giro n. 009818/E “*Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato –Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720)*” e corrispondenti impegni, di pari importo, al capitolo n. 091002/U “*Versamenti nel c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato –Risorse Comunità Europea (L. 29/10/1984, n. 720)*”, ma l’incasso avveniva per un importo inferiore rispetto a quello accertato. Questo ha determinato, al 31 dicembre di ogni anno, il verificarsi di residui attivi che venivano riportati nell’esercizio successivo, quali residui iniziali. Detti residui attivi finali corrispondevano al saldo attivo (giacenza) del conto corrente di Tesoreria Centrale sopra menzionato, alla data del 31 dicembre dell’esercizio oggetto di analisi.

Sul fronte della spesa, invece, il capitolo non registrava mai residui passivi: tutte le somme impegnate risultavano pagate nell’esercizio di competenza.

L’utilizzo delle partite di giro, come sopra descritto, comportava una doppia contabilizzazione delle risorse destinate a iniziative comunitarie: dapprima, attraverso le partite di giro (accertamento e corrispondente impegno) e, successivamente, mediante imputazione ai capitoli del bilancio, di entrata e di spesa, attraverso l’emissione di mandati di pagamento a valere sugli impegni di cui alle citate partite di giro, vincolati “*per giroconto*” a una o più reversali d’incasso insistenti sui capitoli di entrata appositamente individuati per le specifiche tipologie di fondi comunitari (di parte corrente e/o capitale). Da quel momento in poi risultava difficile, se non addirittura impossibile, collegare i flussi in entrata al loro effettivo utilizzo in spesa, considerato che più capitoli di spesa erano “associati” ad un solo capitolo di entrata e non veniva indicata la quota a carico di ciascuno di essi⁴²⁶.

All’attualità, nel fare espresso rimando a quanto già evidenziato ed osservato al par. 1.2.1.3 “La rappresentazione contabile dei fondi SIE” in cui si è dato contezza di tutte le modifiche

⁴²⁶ Si riportano le considerazioni conclusive espresse dalla Sezione nella deliberazione n. 360/2016/PARI, che evidenziano, in analogia con l’esercizio precedente, il permanere “*anche per l’esercizio 2015 [del]la gravissima irregolarità contabile rappresentata dall’utilizzo delle partite di giro, in luogo dell’imputazione diretta ai pertinenti capitoli del bilancio, ai fini della gestione dei flussi relativi costituiti dalle risorse comunitarie, con duplicazione delle registrazioni contabili tra loro non contestuali (come riconosciuto dalla stessa Regione)*”, modalità di contabilizzazione, questa, che “*non trova, di per sé, giustificazione neppure come “conto intermedio”, in attesa, cioè, della regolarizzazione e successiva registrazione definitiva nel bilancio dell’Ente dell’esercizio successivo ai pertinenti capitoli del bilancio (c.d. compensazione amministrativa), configurandosi “quindi, una violazione del principio di tassatività e di veridicità del bilancio, ma anche una inammissibile duplicazione delle movimentazioni contabili agli ordinari capitoli del bilancio”* .

nel frattempo intervenute in relazione al principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, par. 3.12, 7.1 e 7.2, si evidenzia che dall'analisi effettuata è emerso che, a partire dall'esercizio 2018, i citati capitoli (n. 009818/E e n. 0091002/U), dapprima allocati ai titoli IX dell'entrata e VII della spesa, relativi alle entrate e alle uscite per conto terzi e partite di giro, pur mantenendo la medesima descrizione ai fini della loro rubricazione, sono stati classificati, per la parte dell'entrata, al Titolo V *"Entrate da riduzione di attività finanziarie"*, Tipologia 04 *"Altre entrate per riduzione di attività finanziarie"* e, per la spesa, alla Missione 01 *"Servizi istituzionali, generali e di gestione"*, Programma 03 *"Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato"*, Titolo III *"Spese per incremento attività finanziarie"* del bilancio regionale, secondo la seguente codifica del Piano dei conti integrato:

- capitolo di entrata n. 009818 - P.d.C. E.5.04.06.01.000 rubricato *"Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica"*;
- capitolo di spesa n. 091002 - P.d.C. U.3.04.06.01.000 rubricato *"Versamenti ai conti di tesoreria statale (da parte dei soggetti non sottoposti al regime di Tesoreria Unica)"*.

La tabella che segue riassume la situazione dei capitoli di entrata e di spesa nel periodo 2007-2020 (alla data del 5 giugno 2020), con evidenza dei dati in considerazione della diversa classificazione di bilancio:

Tabella 26

Analisi dei capitoli di entrata e di spesa utilizzati per prelievamento e versamento delle risorse statali e/o comunitarie che affluiscono al conto della Regione del Veneto acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - periodo 2007-2020 (alla data del 5 giugno 2020)

PARTE ENTRATA - Cap. 009818/E - Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)												
ANNO	RESIDUI INIZIALI	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			ACCERTAMENTI	STANZIAMENTO DI CASSA			RISCOSSIONI			RESIDUI FINALI
		INIZIALE	FINALE	DIFFERENZA FINALE/INIZIALE		INIZIALE	FINALE	DIFFERENZA FINALE/INIZIALE	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE	
2007	79.592.460,98	260.000.000,00	260.000.000,00	-	210.697.884,60	260.217.000,00	339.592.460,98	79.375.460,98	160.407.539,02	79.592.460,98	240.000.000,00	50.290.345,58
2008	50.290.345,58	250.000.000,00	250.000.000,00	-	162.141.300,09	283.806.000,00	300.290.345,58	16.484.345,58	29.883.316,15	50.290.345,58	80.173.661,73	132.257.983,94
2009	132.257.983,94	190.000.000,00	190.000.000,00	-	118.031.649,70	340.000.000,00	322.257.983,94	-17.742.016,06	-	120.000.000,00	120.000.000,00	130.289.633,64
2010	130.289.633,64	170.000.000,00	170.000.000,00	-	130.847.551,28	349.221.000,00	300.289.633,64	-48.931.366,36	-	100.014.478,84	100.014.478,84	161.122.706,08
2011	161.122.706,08	170.000.000,00	170.000.000,00	-	125.940.330,24	328.163.000,00	331.122.706,08	2.959.706,08	-	90.000.000,00	90.000.000,00	197.063.036,32
2012	197.063.036,32	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	159.014.382,81	302.395.000,00	447.063.036,32	144.668.036,32	2.936.963,68	197.063.036,32	200.000.000,00	156.077.419,13
2013	156.077.419,13	170.000.000,00	350.000.000,00	180.000.000,00	316.758.531,10	307.619.000,00	506.077.419,13	198.458.419,13	193.922.580,87	156.077.419,13	350.000.000,00	122.835.950,23
2014	122.835.950,23	200.000.000,00	200.000.000,00	-	158.155.504,83	294.792.000,00	322.835.950,23	28.043.950,23	68.753.462,57	122.835.950,23	191.589.412,80	89.402.042,26
2015	89.402.042,26	200.000.000,00	200.000.000,00	-	108.450.120,84	441.364.000,00	289.402.042,26	-151.961.957,74	30.597.957,74	89.402.042,26	120.000.000,00	77.852.163,10
2016	77.852.163,10	200.000.000,00	200.000.000,00	-	144.815.047,52	277.460.600,00	277.852.163,10	391.563,10	122.147.836,90	77.852.163,10	200.000.000,00	22.667.210,62
2017	22.667.210,62	200.000.000,00	200.000.000,00	-	60.891.920,33	420.743.800,00	222.667.210,62	-198.076.589,38	60.705.562,48	22.667.210,62	83.372.773,10	186.357,85
TOTALE (PARTITE DI GIRO)		2.160.000.000,00	2.440.000.000,00	280.000.000,00	1.695.744.223,34	3.605.781.400,00	3.659.450.951,88	53.669.551,88	669.355.219,41	1.105.795.107,06	1.775.150.326,47	-
2018	186.357,85	200.000.000,00	200.000.000,00	-	133.399.418,12	220.000.000,00	200.186.357,85	-19.813.642,15	133.313.642,15	186.357,85	133.500.000,00	85.775,97
2019	85.775,97	200.000.000,00	200.000.000,00	-	164.906.727,53	220.000.000,00	200.085.775,97	-19.914.224,03	142.414.224,03	85.775,97	142.500.000,00	22.492.503,50
2020	22.492.503,50	200.000.000,00	200.000.000,00	-	81.798.863,49	220.000.000,00	222.492.503,50	2.492.503,50	81.500.000,00	22.492.503,50	103.992.503,50	298.863,49
TOTALE (ATTIVITA' FINANZIARIE)		600.000.000,00	600.000.000,00	-	380.105.009,14	660.000.000,00	622.764.637,32	-37.235.362,68	357.227.866,18	22.764.637,32	379.992.503,50	
TOTALE COMPLESSIVO		2.760.000.000,00	3.040.000.000,00	280.000.000,00	2.075.849.232,48	4.265.781.400,00	4.282.215.589,20	16.434.189,20	1.026.583.085,59	1.128.559.744,38	2.155.142.829,97	

PARTE SPESA - Cap. 091002/U - Versamenti nel c/c accesso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)											
ANNO	RESIDUI INIZIALI	STANZIAMENTO DI COMPETENZA			IMPEGNI	STANZIAMENTO DI CASSA			PAGAMENTI		RESIDUI FINALI
		INIZIALE	FINALE	DIFFERENZA FINALE/INIZIALE		INIZIALE	FINALE	DIFFERENZA FINALE/INIZIALE	COMPETENZA	RESIDUI	
2007	-	260.000.000,00	260.000.000,00	-	210.697.884,60	260.000.000,00	260.000.000,00	-	210.697.884,60	-	-
2008	-	250.000.000,00	250.000.000,00	-	162.141.300,09	250.000.000,00	250.000.000,00	-	162.141.300,09	-	-
2009	-	190.000.000,00	190.000.000,00	-	118.031.649,70	190.000.000,00	190.000.000,00	-	118.031.649,70	-	-
2010	-	170.000.000,00	170.000.000,00	-	130.847.551,28	170.000.000,00	170.000.000,00	-	130.847.551,28	-	-
2011	-	170.000.000,00	170.000.000,00	-	125.940.330,24	170.000.000,00	170.000.000,00	-	125.940.330,24	-	-
2012	-	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	159.014.382,81	150.000.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	159.014.382,81	-	-
2013	-	170.000.000,00	350.000.000,00	180.000.000,00	316.758.531,10	170.000.000,00	350.000.000,00	180.000.000,00	316.758.531,10	-	-
2014	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	158.155.504,83	200.000.000,00	200.000.000,00	-	158.155.504,83	-	-
2015	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	108.450.120,84	200.014.000,00	200.000.000,00	-14.000,00	108.450.120,84	-	-
2016	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	144.815.047,52	200.000.000,00	200.000.000,00	-	144.815.047,52	-	-
2017	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	60.891.920,33	371.445.900,00	200.000.000,00	-171.445.900,00	60.891.920,33	-	-
TOTALE (PARTITE DI GIRO)		2.160.000.000,00	2.440.000.000,00	280.000.000,00	1.695.744.223,34	2.331.459.900,00	2.440.000.000,00	108.540.100,00	1.695.744.223,34	-	-
2018	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	133.399.418,12	220.000.000,00	200.000.000,00	-20.000.000,00	133.399.418,12	-	-
2019	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	164.906.727,53	371.310.913,76	200.000.000,00	-171.310.913,76	164.906.727,53	-	-
2020	-	200.000.000,00	200.000.000,00	-	81.798.863,49	200.000.000,00	200.000.000,00	-	35.841.572,93	-	45.957.290,56
TOTALE (ATTIVITA FINANZIARIE)		600.000.000,00	600.000.000,00	-	380.105.009,14	791.310.913,76	600.000.000,00	-191.310.913,76	334.147.718,58	-	
TOTALE COMPLESSIVO		2.760.000.000,00	3.040.000.000,00	280.000.000,00	2.075.849.232,48	3.122.770.813,76	3.040.000.000,00	-82.770.813,76	2.029.891.941,92	-	

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co.

Dall'analisi dei valori indicati, si constata comunque il permanere (fino ad oggi) di quel meccanismo di contabilizzazione che porta alla formazione di residui attivi finali al cap. 009818/E, confermato dal fatto che al 31 dicembre 2019 rimane ancora da incassare la somma di euro 22.492.503,50 che corrisponde alla somma depositata nel c/c n. 22920 al termine dell'esercizio 2019, come risulta dall'estratto conto del mese di dicembre e dalla Relazione sulla gestione riferita al D.D.L. approvato il 21 maggio scorso⁴²⁷.

Come già evidenziato nell'analisi del Conto del Tesoriere (cap. 4, par. 3), parte integrante della presente relazione, *“Tali somme risultano allocate nella contabilità regionale tra i residui attivi riportati al Titolo V dell'Entrata “Entrate da riduzione di attività finanziarie”, al capitolo di entrata n. 009818 denominato “Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)”*.

Secondo quanto riportato nella nota integrativa allegata allo Stato patrimoniale - Conto Economico della Regione del Veneto, l'incremento del saldo in questione rispetto al precedente esercizio (consistenza al 31/12/2018 pari ad € 85.775,97) *“è dovuto ad accrediti di rilevante importo avvenuti negli ultimi giorni di dicembre, il cui prelievo e riversamento in Tesoreria è avvenuto nel mese di Gennaio 2020.”*. Nel modello 56T Unificato T.C relativo al suddetto conto corrente (22920) del mese di dicembre 2019 si riscontrano tra le entrate pervenute in data 16/12/2019 la quietanza nr. 85 di € 10.783.074,55 con causale *“POR Veneto FESR - Saldo chiusura POR Veneto 2007 2013 FESR Comm.ne O.P.N. 1509 conto 23209/Tesoreria Tesor. Centrale”* e la quietanza nr. 86 di € 10.298.140,85 con causale *“POR Veneto FESR - Saldo chiusura POR Veneto 2007 2013 FESR Comm.ne O.P.N. 1950 conto 23211/Tesoreria Tesor. Centrale”*.

Con la tabella che segue si raffrontano i dati contabili degli accertamenti, impegni, riscossioni e pagamenti, inerenti al solo esercizio 2019, con le movimentazioni (accrediti e prelievi) del c/c n. 22920 del medesimo periodo:

⁴²⁷ Al riguardo, a pag. 121 della Relazione sulla gestione riferita al D.D.L. approvato il 21 maggio scorso, si legge che *“Per la determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa della Regione Veneto è necessario, infine, tener conto anche delle somme in deposito al 31.12.2019 nel conto corrente acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, che presenta una disponibilità liquida pari ad € 22.492.503,50, interamente riferita alla somma depositata sul c/c n. 22920 “Risorse CEE - cofinanziamento nazionale”, rappresentata in contabilità fra i Residui Attivi riportati al capitolo 9818/E iscritto al Titolo 5° dell'Entrata, “Entrate da riduzione di attività finanziarie”*.

Tabella 27 - Raffronto dati contabili dei capitoli n. 009818/E e n. 091002/U con movimentazioni del c/c n. 22920 nell'esercizio 2019

Conto corrente n. 22920 Contabilità Speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato				Capitolo di entrata n. 009818						Capitolo di spesa n. 0091002						
Accredito (importo mensile)		Prelievo		Accertamenti			Reversali d'incasso (competenza + residui)			Impegni			Mandati di pagamento (tutti in c/competenza)			
Mese	Importo	Data	Importo	Numero	data	Importo	Numero	data	Importo	Numero	data	Importo	Numero	data	Importo	
				<i>Riscossione in c/ residui su acc. n. 2018/5406</i>			2019/25641	17/06/2019	85.775,97							
Gennaio marzo	45.970.684,54	05/06/2019	46.000.000,00	2019/1783	24/04/2019	45.970.684,54	2019/25642	12/06/2019	45.914.224,03	2019/5526	19/04/2019	45.970.684,54	N. 142 mandati emessi tra il 03/06/2019 e il 13/02/2020		164.906.727,53	
		20/09/2019	93.000.000,00				2019/44475	23/09/2019	56.460,51							
Aprile	36.377,48			2019/2302	29/05/2019	36.377,48	2019/44476	23/09/2019	36.377,48	2019/5915	28/05/2019	36.377,48				
Maggio	21.977.653,03			2019/2739	21/06/2019	21.977.653,03	2019/44477	23/09/2019	21.977.653,03	2019/6381	21/06/2019	21.977.653,03				
Giugno	2.037.026,49			2019/2983	15/07/2019	2.037.026,49	2019/44478	23/09/2019	2.037.026,49	2019/6695	15/07/2019	2.037.026,49				
Luglio	69.045.080,53			2019/3625	22/08/2019	69.045.080,53	2019/44479	23/09/2019	68.892.482,49	2019/7703	21/08/2019	69.045.080,53				
		27/12/2019	3.500.000,00	2019/3625	22/08/2019		2019/60843	30/12/2019	152.598,04							
Agosto	34.064,36			2019/4161	16/09/2019	34.064,36	2019/60844	30/12/2019	34.064,36	2019/8200	13/09/2019	34.064,36				
Settembre	838.022,92			2019/4542	07/10/2019	838.022,92	2019/60845	30/12/2019	838.022,92	2019/8620	04/10/2019	838.022,92				
Ottobre	209.632,21			2019/5076	07/11/2019	209.632,21	2019/60846	30/12/2019	209.632,21	2019/9385	07/11/2019	209.632,21				
Novembre	16.224,70			2019/6014	19/12/2019	3.640.068,09	2019/60847	30/12/2019	2.265.682,47	2019/10702	19/12/29019	3.640.068,09				
Dicembre	24.741.961,27			2019/6419	10/01/2020	21.118.117,88	-	-	-	2019/11135	31/12/2019	21.118.117,88				
Totale	164.906.727,53		142.500.000,00			164.906.727,53			142.500.000,00			164.906.727,53				
				Reversali in c/competenza					142.414.224,03		Mandati di pagamento in c/competenza					164.906.727,53

Fonte: Dati estratti da Nu.S.I.Co. (alla data del 5 giugno 2020)

Dalle risultanze su esposte emergono, risulta confermato quanto già detto in merito alla formazione dei residui attivi: il valore complessivo delle reversali di incasso in conto competenza emesse nell'esercizio 2019 (euro 142.414.224,03) è inferiore agli accertamenti assunti nel medesimo esercizio (euro 164.906.727,53) per un importo, appunto, pari a euro 22.492.503,50.

Con la reversale d'incasso in conto residui di euro 85.775,97 è stato eliminato il residuo attivo (iniziale) risultante al 1° gennaio 2019, quale residuo finale dell'esercizio precedente (2018). Inoltre si riscontra la mancata corrispondenza tra l'importo accreditato nel conto corrente nell'esercizio 2019 (euro 164.906.727,53) e quello, dallo stesso prelevato (euro 142.500.000,00): la differenza è pari ad euro 22.406.727,53. Se a quest'ultima si aggiunge l'importo introitato in c/residui (euro 85.775,97), si arriva all'ammontare del residuo attivo finale.

Di valore differente sono pure gli incassi (sia che si consideri l'importo complessivo pari a 142,5 mln, sia quello della sola competenza di euro 142.414.224,03) rispetto ai mandati di pagamento (euro 164.906.727,53) emessi nel medesimo esercizio sul capitolo 91002.

Al fine di acquisire ogni utile informazione per la compiuta valutazione della correttezza delle procedure contabili seguite dalla Regione si è reso necessario procedere ad un supplemento di attività istruttoria (nota istruttoria prot. C.d.c. n. 3174 del 17 giugno 2020).

In risposta quest'ultima, con nota prot. n. 245082 del 22 giugno 2020, acquisita al prot. C.d.c. n. 3259 del 23.6.2020, ha dichiarato che *“il saldo attivo di € 22.492.503,50 è determinato dagli accrediti effettuati su detto conto nella seconda metà dello stesso mese (pervenuti cioè oltre il tempo utile per il caricamento della richiesta di prelievo sul portale MEF e della sua elaborazione da parte di quest'ultimo entro il termine dell'esercizio) al netto del prelievo di euro 3.500.000,00 disposto in data 19.12.2019”*.

Il saldo di € 22.492.503,50 è stato *“interamente prelevato nell'esercizio 2020 con la richiesta di prelievo n. 01 del 16.1.2020 addebitata sul conto 22920 in data 29.1.2020, registrata in contabilità regionale con bolletta n. 4091 in pari data e poi regolarizzata con le reversali 5829 e 5830 del 12.2.2020”*.

Dall'esame del Bollettario delle riscossioni trasmesso dalla Regione risulta invece (pag. 3547) che la maggior parte di tale somma (€ 21.081.215,10) è stata riscossa con reversali da n. 62241 a n. 62250 (bollette da n. 57133 a n. 57142 del 24.1.2020).

Nella citata nota di risposta si chiarisce altresì che *“la Regione registra, mediante adozione di apposito decreto, gli accertamenti sul capitolo 9818 sulla base delle informazioni desunte dagli estratti conto mensili <<Mod. 56T Unificato T.C>> trasmessi via email dalla Banca d'Italia entro i primi dieci giorni del mese successivo e contestualmente assume gli impegni sul capitolo 91002. Non possono risultare coincidenti le date dei prelievi, che sono sganciate dall'accertamento delle somme accreditate”*.

Per quanto riguarda l'emissione dei mandati sui corrispondenti impegni del cap. 91002, essa *“avviene a seguito del riscontro fornito dalle strutture regionali in merito all'accredito avvenuto”*, mentre l'emissione delle reversali di incasso sul capitolo 9818 avviene a seguito dell'esito positivo della richiesta di prelievo, la cui elaborazione da parte del Mef comporta anche diversi giorni di attesa. La registrazione dell'incasso nella contabilità regionale avviene infine *“al momento dell'effettivo prelievo, sulla base della bolletta emessa dal Tesoriere”*.

Considerato quanto ulteriormente precisato dalla Regione, ovvero che il conto di tesoreria centrale *“viene gestito e movimentato direttamente dal Mef, con tempistiche non governabili dalla Regione”* e che *“in chiusura di esercizio potrebbero verificarsi accrediti negli ultimi giorni dell'anno, come avvenuto nel 2019, oltre il tempo utile per le richieste di prelievo, che genererebbero comunque l'esigenza di registrare accertamenti nella contabilità finanziaria, con conseguente formazione di residui attivi”*, si può concludere che la modalità di contabilizzazione seguita dalla Regione appare conforme al principio contabile di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.12.

8.5 Considerazioni conclusive

Con riguardo alla gestione delle risorse comunitarie, sia con riferimento alla programmazione 2007-2013 che alla programmazione successiva 2014-2020, va evidenziato che, sebbene la Regione abbia tempestivamente corrisposto alle richieste istruttorie, i chiarimenti forniti e le documentazioni prodotta in sede di contraddittorio finale sono stati ben più corposi ed esaustivi di quelli offerti durante la fase istruttoria in cui, tra l'altro, proprio a cagione della non esaustività della prima risposta data dall'interlocutore si è reso necessario procedere ad un supplemento istruttorio che, tuttavia, ha lasciato aperti molti margini di dubbio su cui si è poi focalizzato il contraddittorio finale, tenutosi il 3 luglio 2020 in modalità da remoto.

La mole considerevole di documentazione prodotta in tale occasione, unitamente alle controdeduzioni rassegnate da ogni singola struttura regionale competente per la gestione

dei vari fondi esaminati ed alla numerosità dei capitoli di bilancio interessati, hanno reso oggettivamente difficoltoso, per la Sezione, il riscontro puntuale della correttezza delle valutazioni ivi contenute e l'incrocio di ogni singola posta rappresentata con i corrispondenti capitoli di bilancio. Inoltre, sebbene le controdeduzioni della Regione facciano ritenere superate, in relazione all'esercizio in esame, molte delle osservazioni critiche di cui alla relazione posta alla base del contraddittorio finale, detto superamento per assumere carattere di definitività necessita di essere verificato nell'immediato futuro e, in taluni casi, impone approfondimenti mirati.

In conseguenza, per detti aspetti, tutti puntualmente evidenziati nel corpo della relazione, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione le controdeduzioni formulate, si riserva ulteriori verifiche ed approfondimenti nel prosieguo delle proprie attività di controllo sul ciclo di bilancio della Regione.

Ciò premesso, nel merito l'analisi effettuata ha fatto emergere alcuni aspetti di criticità che, sebbene puntualmente sviluppati nel corpo della relazione, si riportano sinteticamente e di seguito al fine di richiamare su di essi l'attenzione dell'Ente, in quanto aspetti della gestione finanziaria e contabile che necessitano di necessari interventi correttivi.

1. In relazione ai fondi FSE -Programmazione 2014-2020- in sede di contraddittorio finale sono emersi una serie considerevole di errori, qualificati dalla struttura regionale competente come "meramente materiali", contenuti nella tabella espositiva dei risultati inerenti l'attuazione del programma operativo per Assi alla data del 31/12/2019, che ha reso necessario la rettifica dei dati.

Ulteriori errori e/o inesattezze sono emersi in sede di riscontro del disallineamento i dati degli "Accertamenti assunti nell'anno" e quelli degli "Impegni al netto delle economie" in cui, sempre per errore materiale, è stata disposta l'eliminazione di una posta di entrata per un importo non equivalente alla corrispondente spesa disimpegnata, ma bensì inferiore, nonché errate indicazioni di capitoli.

Le rettifiche effettuate hanno fatto venir meno la eccepita incongruenza tra pagamenti effettuati dalla Regione sui capitoli di spesa n. 103413, n. 103414 e n. 102761, e gli impegni giuridicamente vincolanti assunti sui medesimi capitoli, tuttavia permane la carenza informativa in relazione al fatto che non figura alcuna somma rendicontata dai beneficiari del contributo.

Inoltre, in relazione alla numerosità degli errori “materiali” riscontrati dalla Regione solo a seguito dell’analisi effettuata da questa Sezione, deve evidenziarsi come detti errori determinino una singolare anomalia in relazione a documenti di bilancio, di monitoraggio e rendicontazione le cui procedure e risultanze dovrebbero essere costantemente controllate e monitorate.

L’analisi per singoli Assi, poi, in particolare per l’Asse 3 “Istruzione e formazione”, e l’istruttoria condotta in contraddittorio con l’Ente ha evidenziato l’esistenza di un capitolo di entrata (il n. 100747), qualificato “*come una posta contabile virtuale, definita in Nusico, per poter raggruppare tutti i capitoli relativi al cofinanziamento regionale*” e, più precisamente, come una sorta di collettore tra entrate e uscite per il quale, tuttavia, non è possibile, se non su base meramente percentuale e indiretta, un collegamento con i singoli capitoli di entrata che lo alimentano. Da ciò emerge, sostanzialmente, che la copertura del cofinanziamento regionale è determinata, indirettamente e indistintamente attraverso la mera applicazione a ciascuno dei relativi capitoli di entrata, del peso, in termini percentuali, dell’importo del cofinanziamento regionale rispetto all’ammontare totale delle entrate a libera destinazione del bilancio.

La procedura adottata dalla Regione non trova rispondenza nel quadro normativo di riferimento in cui si colloca il ciclo di bilancio dell’Ente e collide con i suoi principi basilari. In proposito deve ricordarsi che la corretta applicazione del principio di veridicità richiede anche l’applicazione degli altri postulati di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità e impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo e che la formazione dei documenti contabili deve caratterizzarsi per il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione. Inoltre, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali.

La contabilizzazione delle risorse comunitarie ha un tracciato ben definito all’interno dell’armonizzazione contabile, a cui si aggiunge tutta la disciplina comunitaria e, di conseguenza, il cd. “capitolo virtuale” che funge da collettore di risorse a livello gestionale, completamente scollegato dalle fonti che lo finanziano e che, pertanto, non consente la ricostruzione del flusso finanziario che nello stesso confluisce, oltre ad essere atipico in quanto non previsto da nessuna disposizione normativa o regolamentare, stride con tutti i

principi contabili che disciplinano la costruzione dei documenti di bilancio e determinano la corretta appostazione contabile delle voci negli stessi contenuti, e nel contempo permea di opacità la gestione delle risorse ivi allocate, non permettendo, di fatto, la ricostruzione dei flussi finanziari, a discapito dei principi di trasparenza e di comprensività.

L'analisi dei dati forniti direttamente dalla Regione ha evidenziato, altresì, la mancata valorizzazione delle "Reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate annualità precedente", né per quanto riguarda i capitoli di spesa afferenti alla quota comunitaria, né per quella statale. Ciò sebbene tra le somme vincolate al risultato di amministrazione al 1° gennaio 2019 vi siano importi considerevoli derivanti da quote già accertate negli esercizi precedenti ai capitoli di entrata n. 100785 e n. 100786, che non sono state ancora impegnate sui correlati capitoli di spesa.

La circostanza è stata confermata in sede di contraddittorio finale, nell'ambito del quale è stato precisato che finora non si è reso necessario richiedere l'avanzo di amministrazione in quanto è stata utilizzata la competenza disponibile sui capitoli.

Sul punto deve evidenziarsi che le prassi/procedure poste in essere non sono conformi a quelle ordinariamente disciplinate. Non va dimenticato che le procedure contabili sono disciplinate dalla legge e dai principi contabili e che in materia di risorse comunitarie alle ordinarie procedure si aggiungono quelle specificatamente disciplinate dalla normativa europea: le une e le altre devono pertanto trovare piena rispondenza nelle scritture contabili. Inoltre, va ricordato, in specie trattasi di risorse a destinazione vincolata assegnate sulla base di una programmazione puntuale il cui utilizzo dovrebbe essere conseguente all'accertamento delle corrispondenti quote. L'adozione di prassi e/o procedure diverse da quelle previste, potrebbe far ragionevolmente presumere che, di fatto, vi sia un uso "promiscuo" delle risorse a discapito dei vincoli a cui le stesse sono soggette.

2. PO FEAMP 2014-2020

In relazione alla discrasia emersa in relazione alle somme vincolate all'inizio e al termine dell'esercizio 2019 di cui all'Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel risultato di amministrazione" (allegato 2 al Disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio 2019) nel confronto con i dati forniti dalla Regione in relazione all'Analisi della gestione finanziaria, voce "reiscrizioni derivanti da somme non utilizzate in annualità precedente" appare alquanto singolare il fatto che in sede di contraddittorio finale entrambe

le strutture regionali competenti (Area Sviluppo Economico e Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistica venatoria PO Gestione Attività Organismo Intermedio AdG FEAMP), nel confermare i dati forniti, abbiano tuttavia dichiarato di non disporre di elementi atti a valutare la difformità dei dati eccepita dalla Sezione.

Solo a ridosso del giudizio di parificazione le strutture regionali competenti sono riuscite a fornire una spiegazione, unitamente alla nuova tabella contenente i dati corretti, ed ai fini dell'intervento chiarificatore, le predette Direzioni hanno dovuto confrontarsi con la competente Direzione Bilancio e Ragioneria.

La circostanza evidenzia un *deficit* nella circolarità di informazioni all'interno delle varie strutture le quali dovrebbero, invece, dividerne ogni aspetto, quantomeno a fini di programmazione e controllo.

3. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) -Programmazione 2007-2013.

Dall'analisi è emerso che per il PSR 2007-2013, sono state utilizzate le risorse del PSR 2014-2020 secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 1310/2013 all'articolo 1, comma 1.

Pertanto è stata esercitata la facoltà di portare a termine il progetto con risorse comunitarie del ciclo. Sebbene tale possibilità sia prevista dalla legislazione comunitaria, non emerge tuttavia dagli atti nessun altro elemento informativo da cui possa desumersi la sussistenza, in specie, di tutti i requisiti necessari per la suddivisione del progetto in fasi. Si ricorda in proposito che detta possibilità richiede, da un lato, la sussistenza di determinati requisiti, differenziati in relazione ai grandi progetti ed ai progetti che non rientrano in detta ultima categoria, e, dall'altro, che i progetti rispettino i requisiti regolamentari tali da poter essere portati a termine con risorse comunitarie del ciclo 2014-2020, che la seconda fase del progetto soddisfi tutte le norme applicabili per il periodo 2014-2020, che siano stati assunti i necessari impegni giuridici e finanziari al fine di completare e rendere operativa la seconda fase (e di conseguenza l'intero progetto) nel periodo 2014-2020 e che la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

Anche per tale circostanza la Sezione si riserva ogni ulteriore approfondimento nel prosieguo delle proprie attività di controllo in relazione al ciclo di bilancio della Regione

In ultimo si evidenzia che anche in questo ambito sono emersi errori. In specie, come confermato dalla stessa Regione è stato rilevato l'errore in rubrica del capitolo di entrata n. 101396 che, quindi, non corrisponde al disposto dall'articolo 6 della L.R. 25 novembre 2019, n. 44 che, quindi, risulta fuorviante rispetto alla corretta natura e provenienza esclusivamente regionale delle risorse coinvolte.

9 Stato patrimoniale e Conto economico

9.1 Introduzione

9.1.1 Premessa

Il disegno di legge Regionale n. 11 del 19/5/2020 predisposto dalla Giunta ed avente ad oggetto il " *Rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2019*" è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 21 maggio 2020, e successivamente emendato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 26 maggio 2020, le cui conseguenti modifiche sono state trasmesse in data 29/5/2020.

L'attività della Sezione di Controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parifica, secondo la lettura della Corte Costituzionale si articola in un giudizio di "coerenza" tra la struttura complessiva del rendiconto nelle sue articolazioni (Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico) e la consistenza delle singole partite attive e passive che lo compongono. A tale fine, nell'ambito delle attività funzionali al giudizio assumono, in ragione del particolare rapporto di integrazione tra le due anime del sistema contabile, particolare rilevanza le coordinate di indagine adottate.

Le considerazioni introduttive sopra riportate costituiscono una indispensabile premessa, in quanto volte ad evidenziare la peculiare specificità dell'argomento contabile in oggetto e a definire il perimetro dell'indagine adottato dalla Sezione di Controllo per il Veneto, in sede di parifica del "*Rendiconto regione Veneto 2019*" per Stato Patrimoniale e Conto Economico.

La Sezione di Controllo per il Veneto ha, conseguentemente, richiesto la documentazione necessaria all'analisi con la nota istruttoria, di carattere generale, prot. n. 2404 del 5 maggio 2020, a cui la Regione Veneto ha dato riscontro con nota prot. n. 201585 del 21 maggio 2020 (prot. C.d.c. n. 2829 del 21 maggio 2020).

9.1.1.1 Metodologia di indagine

L'esame nel giudizio di parifica dell'esercizio 2017 si era particolarmente appuntato sulle risultanze della complessa attività di ricognizione straordinaria del patrimonio regionale,

che risultava conclusa.⁴²⁸ L'assorbimento completo,⁴²⁹ tuttavia, degli esiti del giudizio di parifica per l'esercizio 2017, in particolare sulle criticità relative all'inventario sotto il profilo quali-quantitativo, risultava fortemente legato al graduale processo di adeguamento degli applicativi, proseguito e affinato nel corso del 2018, come evidenziato nella nota illustrativa allegata al relativo Rendiconto generale della Regione.⁴³⁰

In sede di giudizio di parifica di quest'ultimo, la Sezione confermava, pur apprezzando quanto fatto dalla Regione in attuazione del D.E.F.R. adottato per le annualità 2018-2020, le criticità rilevate, auspicando una rapida risoluzione delle problematiche informatico-gestionali in tempi amministrativi ragionevoli.

Nel corso dell'esercizio 2019, il processo di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi, collaudato negli ultimi mesi dell'anno, sembra aver trovato ulteriore affinamento e implementazione, con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio e attraverso il dialogo e l'integrazione funzionale tra le diverse strutture amministrative, come risulta nella Premessa alle Note illustrative ai reports inventariali dello Stato Patrimoniale 2019.⁴³¹

In essa si legge, infatti, che il *software* e l'impianto metodologico adottati hanno consentito:

"1. Integrazione dell'applicativo NUSICO con l'obiettivo di stabilire un insieme completo di funzioni per la gestione dell'integrazione tra movimenti di contabilità finanziaria e gestione dei beni, con armonizzazione delle registrazioni economico patrimoniali. Particolare attenzione è stata prestata alle modifiche di tipologia del bene, alla storicizzazione dei dati, alla identificazione delle correlazioni tra entrate per contributi e relative spese, alla tracciatura dei lavori con pagamento in unica soluzione o a mezzo SAL [...].

2. Superamento del software PATRIMONIO WEB con migrazione dei dati nel nuovo portale SPI-DI. [...] Il nuovo portale presenta una interfaccia completamente rinnovata, consente estrazioni di dati, anche storici, modifiche di categorie e di tipologia, verifiche dei processi di

⁴²⁸ Cfr. "Premessa - Report inventariali - nota illustrativa Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2018" in allegato al Rendiconto Generale dell'esercizio 2018 "Tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Corte, è stata cioè condotta una ulteriore attività ricognitiva che ha attraversato le diverse categorie inventariali e di cui si darà conto nel proseguo della presente nota illustrativa, che evidenzia le differenze, le rettifiche e le integrazioni che si sono rese necessarie rispetto allo Stato Patrimoniale approvato e parificato alla data del 31/12/2017, con le relative motivazioni. [...] essendosi comunque conclusa la ricognizione "straordinaria" alla data del 31/12/2017 non sono stati elaborati ulteriori report inventariali di apertura [...] che vengono puntualmente descritti nel seguito della presente relazione. "

⁴²⁹ ibidem

⁴³⁰ Cfr. pag. 460 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018

⁴³¹ Cfr. pagg. 1005-1009 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019

ammortamento in tempo reale in formati editabili e in generale, per quanto riguarda il caricamento dei dati catastali semplifica la gestione dei caricamenti massivi, che passano uno stato di convalida prima dell'approvazione, con un modulo di analisi preventiva gestito dalla struttura di riferimento. In particolare è stato il processo rivisto di inventariazione che risultava invero asincrono rispetto alla gestione contabile degli stessi, in particolare veniva eseguito a posteriori rispetto al saldo della fattura. Per quanto attiene ai beni mobili, sono stati introdotti "automatismi" che facilitano la attribuzione alle diverse categorie, ai sensi della L.R. 15/2018 art. 39 bis, con scambio dati e controlli tra NUSICO e SPI-DI, "decentramento" e condivisione di informazioni tra le diverse strutture interessate e introduzione dei registri di carico/scarico beni. Tali registri comprendono: i beni durevoli di modico valore, interamente ammortizzati nell'esercizio, i beni di consumo, le universalità di beni. I beni compresi in tali registri non hanno etichetta identificativa univoca, sono gestiti a livello quantitativo e il registro ne sancisce la giacenza in disponibilità e le operazioni di acquisizione o smistamento. Si è conseguita la possibilità di un colloquio continuativo tra i dati patrimoniali messi disposizione della contabilità finanziaria, e le correlate registrazioni finanziarie e patrimoniali, che comportano le appropriate registrazioni CoEP.

3. Miglioramento dell'interfaccia con il portale aperto BIBICO, e della relativa reportistica, che rimane il punto di riferimento per le estrazioni certificate dei dati dagli applicativi gestionali. È stato realizzato un modulo "centralizzato" e integrato per la generazione della reportistica riferita allo stato patrimoniale, a partire dalle informazioni presenti sul nuovo applicativo di gestione SPI-DI. I report consentono (sia in formato .pdf che excel), in particolare, la migrazione dalla preesistente base dati, il recupero delle informazioni relative all'esercizio in corso, la riconciliazione con i valori di stato patrimoniale degli esercizi precedenti. Gli oggetti di scambio dati tra ambienti vengono aggiornati in continuità, e replicati negli schemi di utilizzo in modo trasparente, e aperto anche all'utenza esterna. A partire dal situazione in essere sono stati individuati i tradizionali gruppi di stampe e, per ciascuno di essi, la categoria inventariale di dettaglio."

Preso atto della intervenuta implementazione dei diversi sistemi applicativi gestionali e della loro interrelazione, la Sezione si è riservata, quindi, nell'ambito dei controlli alla stessa intestati per legge, il riscontro sulla intervenuta appostazione definitiva dei dati afferenti alla valorizzazione del patrimonio, nella contabilità economico patrimoniale.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale e al Conto Economico di cui alla proposta di Rendiconto 2019 per la Regione Veneto, presentato dalla Giunta Regionale, sono stati analizzati alcuni aspetti ritenuti di particolare significatività economico-patrimoniale, ai fini del perseguimento del raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente

sostenibile dei conti regionali, anche nell'ottica di una continuità nell'analisi e di un'ulteriore verifica rispetto a quelli già individuati per il Rendiconto 2018.

Ai fini della valutazione, quindi, è stata confermata l'individuazione, in alternativa all'analisi puntuale e ricostruttiva di ogni singola posta del conto economico e dello stato patrimoniale, di specifici elementi contabili selezionati. La conferma di tale scelta metodologica si è resa necessaria in considerazione della vastità e fluidità del territorio contabile sotteso alla formazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico, rispetto ai tempi del processo di parificazione, ulteriormente ridottisi a causa della particolare situazione contingente creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 che ha così pesantemente interessato l'intera nazione e in particolare il Veneto, condizionando le attività sia della Regione Veneto che della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto.

Di conseguenza, per ragioni di sistematicità e di concretezza, si sono circoscritte, all'interno di alcune voci dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale e dei costi e ricavi del Conto economico, i dati afferenti a poste la cui valutazione presentava capacità di ricostruzione del processo di contabilizzazione rispetto ai «*correlativi oggettivi di contabilità finanziaria*», ovvero, in grado di esprimere una certa significatività informativa. La discriminazione degli argomenti contabili ha permesso di realizzare un reticolo informativo composto da punti di sondaggio che hanno consentito una maggiore informazione anche tramite il raffronto rispetto ai precedenti esercizi. I dati aggregati potranno eventualmente costituire e incrementare un *benchmark* di riferimento per la costruzione di indici utili all'analisi della gestione economico - patrimoniale ed alla conoscenza delle dinamiche dei fenomeni gestori nelle parifiche dei prossimi anni.

9.1.2 La Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale e Conto economico nel D.D.L. n. 11 "Rendiconto regione Veneto 2019"

Dall'analisi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, allegati al D.D.L. n. 11 "Rendiconto regione Veneto 2019", nonché della copiosa documentazione offerta, è emersa la laboriosa e importante attività svolta dall'amministrazione per risolvere le criticità, evidenziate nel giudizio di parifica del rendiconto 2017 e del rendiconto 2018, che avevano avuto ad oggetto la diffusa carenza informativa e la conseguente ridotta trasparenza.

La Nota integrativa, allegata a Stato Patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2019 è, infatti, risultata maggiormente dettagliata, svolgendo una più adeguata funzione di informazione ancillare e di supporto conoscitivo, anche grazie all'utilizzo delle informazioni e della reportistica fornite dal sistema informativo in grado di integrare la gestione degli inventari e la gestione della contabilità, garantendo la dimostrazione delle varie scritture di rettifica e di assestamento e di giustificare le variazioni di valore per le singole voci costituenti lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, e assicurando, conseguentemente, un maggiore grado di comprensibilità e di trasparenza.⁴³²

La nota integrativa è un documento analitico - descrittivo, previsto dal Codice civile⁴³³ per le società, quale parte integrante del bilancio d'esercizio. Per gli enti in contabilità finanziaria rappresenta uno strumento idoneo ad espandere il potenziale informativo del Rendiconto finanziario. Essa ha la funzione di chiarire, analizzare ed integrare i valori numerici, poiché contiene le informazioni ritenute necessarie per una corretta comprensione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. La nota integrativa ha la funzione, tra l'altro, di concorrere alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

L'allegato 4/3 del D.Lgs. n 118/2011, al punto 3, rubricato "Misurazione dei componenti del risultato economico" riconosce che «[...]non vi può essere una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio. Prevede, tuttavia, un momento di integrazione nella parte in cui dispone che «I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.» e dispone che «L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore».

⁴³² In questo senso, per quel che riguarda in particolare lo Stato Patrimoniale, sono risultate particolarmente precise e accurate le informazioni e le delucidazioni fornite dalle Note illustrative ai reports inventariali, in grado di illustrare e giustificare le variazioni/rettifiche intervenute nel passaggio dallo Stato patrimoniale al 31/12/2018 all'apertura dello stesso all'1/1/2019, nonché le variazioni verificatesi nel corso dell'esercizio 2019.

⁴³³ Art. 2423 cod.civ Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alle norme in materia di redazione del bilancio

L'adozione di una contabilità integrata - finanziaria ed economico-patrimoniale - per le amministrazioni territoriali in contabilità finanziaria, costituisce un modello diverso da quelli che si sono susseguiti nel tempo.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. n 118/2011 hanno introdotto per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria potenziata. Le obbligazioni sono registrate quando l'obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La corretta applicazione del principio sulla competenza finanziaria potenziata costituisce il presupposto necessario per la corretta rilevazione delle correlate manifestazioni economico-patrimoniali e per consentire l'integrazione tra i sistemi contabili. La rilevazione unitaria dei fatti di gestione⁴³⁴ e l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita dall'adozione del piano dei conti integrato.⁴³⁵

Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. *“L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.”*⁴³⁶

La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, mediante l'utilizzo del piano dei conti consente che ogni operazione di gestione sia contabilizzata in una logica integrata.⁴³⁷ Attraverso una unica rilevazione sono ricomposte le informazioni di sintesi dei flussi finanziari ed economici e delle variazioni del fondo patrimoniale.

⁴³⁴ Il D.Lgs. n. 118/2011 prevede all'articolo 2, che le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali affianchino, ai fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria - che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione - un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale.

⁴³⁵ D.Lgs. n. 118/2011 art 4

⁴³⁶ Ibidem

⁴³⁷ Il D.Lgs. n. 118/2011 prevede all'articolo 4 comma 7-bis:” Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it: a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;”

La matrice di correlazione si collega al piano dei conti integrato, di cui all'all. 6 del D.Lgs. n.118/2011, con le seguenti relazioni: il V livello del piano finanziario con il VI livello del piano economico ed il VII del piano patrimoniale, consentendo maggiore analiticità rispetto al precedente sistema.

La Nota integrativa allegata allo Stato Patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2019 espone, al punto 1.1 rubricato "Relazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica": «L'integrazione dei due diversi sistemi contabili, finanziario e economico patrimoniale, è assicurata dal Piano dei conti integrato e dalla matrice di transizione. ... L'allegato 4/3 infatti assume a riferimento esplicito un sistema contabile integrato, dove si prevede che [...]. Questa correlazione porta ad una generazione automatica delle scritture di partita doppia tramite il sistema informativo contabile, a partire dalle registrazioni di contabilità finanziaria, per la maggior parte delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale.»⁴³⁸

In relazione alle sopra richiamate affermazioni, nonché a quanto esposto nella citata Premessa alle Note illustrative ai report inventariali circa lo stadio di implementazione del sistema informativo, si possono considerare superate le perplessità sollevate in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2018 con particolare riguardo all'effetto derivativo *di fatto* nel rapporto tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale, connesse soprattutto all'allora rilevata difficile capacità di dialogo informatico tra i moduli di bilancio e la gestione dell'inventario e del patrimonio, indispensabile nella fase delle scritture di rettifica e assestamento.

9.2 Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 63, c. 7, D.Lgs. 118/2011, "rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del demanio (...) b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione."

⁴³⁸ Cfr. pagg. 950 e 951 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione del veneto per l'esercizio 2019.

I criteri per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono fissati dal punto 6 dell'All. 4/3, contenente il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i. ⁴³⁹

Con riguardo al patrimonio netto della Regione del Veneto per l'esercizio 2019 ed alle sue componenti, l'art. 11 del D.D.L. ⁴⁴⁰ espone:

“Articolo 11 - Stato Patrimoniale

1. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2019, è stabilita in euro 9.938.843.594,47 così determinata:

A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	€	0,00
B) Immobilizzazioni	€	4.763.409.514,40
C) Attivo circolante	€	5.174.643.148,22
D) Ratei e risconti	€	790.931,85
TOTALE ATTIVO	€	9.938.843.594,47

2. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2019, è stabilita in euro 9.938.843.594,47 così determinata:

A) Patrimonio netto, così composto:	€	2.406.201.834,85
- Fondo di Dotazione euro 421.722.914,33;		
- Riserve euro 1.887.735.827,44:		
- Risultato economico 2019 euro 96.743.093,08.		
B) Fondi per Rischi ed Oneri	€	102.329.011,48
C) Trattamento di fine rapporto	€	299.441,48
D) Debiti	€	7.173.991.722,64
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€	256.021.583,57
TOTALE PASSIVO	€	9.938.843.594,47
Conti d'ordine	€	994.179.187,68

⁴³⁹ come modificato, da ultimo, dai decreti ministeriali del 18 maggio 2017 e del 29 agosto 2018.

⁴⁴⁰ avente a oggetto il Rendiconto generale per l'esercizio 2019, trasmesso dall'Ente con nota n. 200932 del 21 maggio 2020 (prot. Corte dei conti n. 2812/2020)

La configurazione dello Stato Patrimoniale di cui al citato art. 11 risulta modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 26 maggio 2020,⁴⁴¹ come segue:

A seguito della rilevazione della non corretta registrazione di una posta e della conseguente necessità di rideterminare in senso incrementativo il valore del patrimonio netto, in conseguenza anche dell'incremento del risultato di esercizio,

“Articolo 11 - Stato Patrimoniale

1. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2019, è stabilita in euro 10.098.843.594,47 così determinata:

E) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	€	0,00
F) Immobilizzazioni	€	4.923.409.514,40
G) Attivo circolante	€	5.174.643.148,22
H) Ratei e risconti	€	790.931,85
TOTALE ATTIVO	€	10.098.843.594,47

2. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2019, è stabilita in euro 10.098.843.594,47 così determinata:

A) Patrimonio netto, così composto:	€	2.566.201.834,85
- Fondo di Dotazione euro 421.722.914,33;		
- Riserve euro 1.887.735.827,44:		
- Risultato economico 2019 euro 256.743.093,08.		
B) Fondi per Rischi ed Oneri	€	102.329.011,48
C) Trattamento di fine rapporto	€	299.441,48
D) Debiti	€	7.173.991.722,64
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€	256.021.583,57
TOTALE PASSIVO	€	10.098.843.594,47
Conti d'ordine	€	994.179.187,68

9.2.1 La composizione dello Stato Patrimoniale

L'attivo della Regione Veneto, per effetto dell'emendamento rettificativo di cui alla citata D.G.R. n. 684/2020, risulta così composto:

⁴⁴¹ trasmessa con nota n. 213333 (prot. Corte dei conti n. 2910/2020) e con nota n. 213394 (prot. Corte dei conti n. 2913/2020) del 29 maggio 2020.

Stato Patrimoniale - Attivo

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2019	2018	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
		B) IMMOBILIZZAZIONI				
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
I	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	14.136.464,13	16.134.178,93	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	126.865.423,26	89.129.857,95	BI6	BI6
	9	Altre	26.198.911,92	25.989.991,40	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	167.200.799,31	131.254.028,28		
		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II	1	Beni demaniali	280.824.029,13	198.597.648,56		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	77.462,78	138.971,57		
	1.3	Infrastrutture	248.609.070,52	166.243.705,43		
	1.9	Altri beni demaniali	32.137.495,83	32.214.971,56		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.081.749.887,42	1.067.327.419,01		
	2.1	Terreni	93.916.636,26	93.378.537,66	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	230.858.943,65	230.657.684,69		
	a	di cui in leasing finanziario	78.850.191,21	78.842.704,01		
	2.3	Impianti e macchinari	8.063,12	337.096,66	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.482.987,68	9.835.503,14	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	3.226.907,76	4.155.215,05		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.517.666,47	1.141.883,80		
	2.7	Mobili e arredi	637.262,60	833.435,72		
	2.8	Infrastrutture	13.904.401,26	9.700.172,96		
	2.99	Altri beni materiali	728.197.018,62	717.287.889,33		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	792.928.651,00	600.141.473,02	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	2.155.502.567,55	1.866.066.540,59		
		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
IV	1	Partecipazioni in	2.008.342.315,78	1.895.193.832,82	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	1.409.922.535,29	1.634.026.203,07	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	85.795.036,05	212.705.251,12	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	512.624.744,44	48.462.378,63		
	2	Crediti verso	592.363.831,76	644.112.223,97	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	81.840.073,20	113.805.626,86		
	b	imprese controllate	502.290.338,82	521.939.392,56	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	0,00	643.161,05	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	8.233.419,74	7.724.043,50	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.600.706.147,54	2.539.306.056,79		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.923.409.514,40	4.536.626.625,66		
		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I		Rimanenze	88.245,46	112.574,13	CI	CI
		Totale Rimanenze	88.245,46	112.574,13		
II		<i>Crediti (2)</i>				
	1	Crediti di natura tributaria	1.887.963.211,12	3.090.176.289,17		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.815.179.757,95	3.007.594.983,57		
	b	Altri crediti da tributi	72.783.453,17	82.581.305,60		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.590.213.231,88	1.563.211.240,02		
	a	verso amministrazioni pubbliche	1.348.095.117,81	1.334.642.251,44		
	b	imprese controllate	6.425.714,08	3.913.388,96	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	235.692.399,99	224.655.599,62		
	3	Verso clienti ed utenti	163.776.558,59	160.850.457,66	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	149.076.108,64	130.837.621,49	CII5	CII5
	a	verso l'erario	0,00	662,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	149.076.108,64	130.836.959,49		
		Totale crediti	3.791.029.110,23	4.945.075.608,34		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2019	2018	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
III		<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<i>Disponibilità liquide</i>				
	1	Conto di tesoreria	1.372.229.657,01	1.178.459.448,37		
	a	Istituto tesoriere	1.349.737.153,51	1.178.373.672,40		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	22.492.503,50	85.775,97		
	2	Altri depositi bancari e postali	11.296.135,52	8.506.971,64	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	1.383.525.792,53	1.186.966.420,01		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	5.174.643.148,22	6.132.154.602,48		
		D) RATEI E RISCONTI				
	1	Ratei attivi	4.388,10	0,00	D	D
	2	Risconti attivi	786.543,75	818.632,28	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	790.931,85	818.632,28		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.098.843.594,47	10.669.599.860,42		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione

Il passivo della Regione del Veneto, analogamente modificato, risulta così composto:

Stato Patrimoniale - Passivo

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2019	2018	Riferimento art. 2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I		A) PATRIMONIO NETTO				
		Fondo di dotazione	421.722.914,33	421.367.477,21	AI	AI
II		Riserve	1.887.735.827,44	1.588.718.827,60		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	634.984.680,03	480.373.759,77	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.188.049.870,12	1.089.496.076,26		
	e	altre riserve indisponibili	64.701.277,29	18.848.991,57		
III		Risultato economico dell'esercizio	256.743.093,08	245.442.254,71	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.566.201.834,85	2.255.528.559,52		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	102.329.011,48	104.784.180,88	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	102.329.011,48	104.784.180,88		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	299.441,93	295.049,01	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	299.441,93	295.049,01		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	4.756.101.409,26	5.879.650.407,08		
	a	prestiti obbligazionari	558.781.500,00	597.429.000,00	D1 e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	3.406.444.351,34	4.652.458.551,81		
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	790.875.557,92	629.762.855,27	D5	
	2	Debiti verso fornitori	330.443.363,89	267.772.535,69	D7	D6
	3	Acconti	2.600.481,50	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.650.055.855,22	1.593.221.696,59		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
	b	altre amministrazioni pubbliche	1.324.302.014,04	1.296.162.068,35		
	c	imprese controllate	17.694.242,59	39.615.450,06	D9	D8
	d	imprese partecipate	8.579.064,95	12.091.972,89	D10	D9
	e	altri soggetti	299.480.533,64	245.352.205,29		
	5	Altri debiti	434.790.612,77	469.937.800,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	6.396.918,96	10.302.689,96		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.470.145,08	1.496.205,52		

		c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
		d	altri	426.923.548,73	458.138.904,70		
			TOTALE DEBITI (D)	7.173.991.722,64	8.210.582.439,54		
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I			Ratei passivi	23.401.157,76	6.536.948,90	E	E
II			Risconti passivi	232.620.425,81	91.872.682,57	E	E
	1		Contributi agli investimenti	112.521.624,86	4.602.957,63		
		a	da altre amministrazioni pubbliche	81.944.468,05	4.602.957,63		
		b	da altri soggetti	30.577.156,81	0,00		
	2		Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3		Altri risconti passivi	120.098.800,95	87.269.724,94		
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	256.021.583,57	98.409.631,47		
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.098.843.594,47	10.669.599.860,42		
			CONTI D'ORDINE				
			1) Impegni su esercizi futuri	447.660.473,10	510.969.429,59		
			2) Beni di terzi in uso	442.269.238,07	478.278.141,68		
			3) Beni dati in uso a terzi	1.429.040,32	10.649.307,61		
			4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
			5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00		
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
			7) Garanzie prestate ad altre imprese	1.620.436,19	2.009.683,57		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	994.179.187,68	1.103.106.562,45		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione

La Nota integrativa⁴⁴² evidenzia i criteri adottati nella valutazione delle componenti attive e passive ed indica i principali scostamenti nei valori di fine esercizio 2019, rispetto alle risultanze dello Stato Patrimoniale 2018.

9.2.2 Componenti attive dello Stato Patrimoniale

B) IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha precisato nella Nota integrativa che "Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dell'ammortamento, calcolato in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Le manutenzioni straordinarie sono state capitalizzate e ammortizzate alla medesima aliquota del cespite cui si riferiscono.

Le immobilizzazioni immateriali comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione opere di ingegno e altre immobilizzazioni.

Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rilevate in apposita voce dello Stato Patrimoniale e valutate al costo di produzione; ad esse non si applica l'ammortamento.

Tra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte anche le spese sostenute dalla Regione per le migliorie apportate su beni di terzi, come consentito dal punto 4.18. Rientrano in questa fattispecie

⁴⁴² Cfr. pag. 949 e segg. del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2019.

in particolare le opere idrauliche realizzate su beni del demanio statale finalizzate al mantenimento o ripristino della sicurezza idrogeologica, oltre ad altre spese di investimento legate ad interventi di protezione civile, in larga parte derivanti da gestioni commissariali.”⁴⁴³

Nel 2019 complessivamente le immobilizzazioni immateriali presentano un valore di euro 167.200.799,31, registrando un aumento del 27,39% rispetto al 2018.

Nella citata Nota integrativa sono riassunte le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio e le rettifiche -apportate in sede di apertura dello stato patrimoniale- ai valori del 31/12/2018, ⁴⁴⁴ con un conseguente riesame analitico delle registrazioni effettuate a partire dal 2016, ⁴⁴⁵attraverso il confronto dei dati ricavabili dal nuovo applicativo SPIDI e le registrazioni operate in Nu.S.I.Co..⁴⁴⁶

Le rettifiche che hanno interessato in particolare i quattro Piani dei Conti confluiti nel raccordo A B I 6, coinvolgendo anche la sezione A B I 9, sono evidenziate in dettaglio nelle Note illustrative ai report inventariali.

Nel passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 allo Stato patrimoniale iniziale all’1/1/2019, a seguito delle rettifiche apportate, si è potuto riscontrare complessivamente, sul totale delle immobilizzazioni immateriali, un decremento di valore per euro 4.064.417,12.

Nel corso del 2019 si registra un incremento collegato soprattutto alla variazione in aumento della voce delle *“immobilizzazioni in corso ed acconti”*, aumentate del 42,34%, e in particolare del piano di conto *“1.2.1.06.01.01.001 - Acconti per realizzazione beni immateriali”*, con un incremento del 109%, comprensivo anche delle rettifiche.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei valori complessivi dei Piani di conto riferiti alle voci di raccordo dello Stato patrimoniale, con il totale finale, coincidente con quanto risulta nello Stato patrimoniale.

⁴⁴³ Cfr. pag. 952 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

⁴⁴⁴ Indicate nella nota e dirette a superare i rilievi e le discrasie riscontrati dalla Sezione in sede di giudizio di parifica per il rendiconto 2018.

⁴⁴⁵ non si è ancora concluso invece quello relativo agli investimenti riferiti agli esercizi antecedenti

⁴⁴⁶ Cfr. pag. 1014 e segg. del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

**Tabella 1 – Raccordo Piano dei Conti Patrimoniale e Stato Patrimoniale – A B I –
Immobilizzazioni immateriali (in euro)**

Raccordo	Livello 4	Denominazione voce	Saldo totale scritture	Fondo ammortamento	Totale
A B I 3	1.2.1.03 - Diritti di brevetto, utilizzazione di opere dell'ingegno e software	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	54.462.293,93	40.325.829,80	14.136.464,13
A B I 6	1.2.1.06 - Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Immobilizzazioni in corso ed acconti	126.865.423,26	-	126.865.423,26
A B I 9	1.2.1.99 - Altre immobilizzazioni immateriali	Altre	38.048.235,62	11.849.323,70	26.198.911,92
TOTALI			219.375.952,81	52.175.153,50	67.200.799,31

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e Piano dei conti patrimoniale

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la Regione ha precisato nella nota integrativa che *“Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Al costo storico vengono aggiunti i costi derivanti da manutenzioni straordinarie, capitalizzati ed ammortizzati con la medesima aliquota del cespite cui si riferiscono. Tramite le scritture della contabilità integrata, le liquidazioni relative ad oneri sostenuti su cespiti iscritti nello Stato Patrimoniale concorrono ad alimentare il valore dei cespiti stessi. Alla voce “immobilizzazione in corso e acconti” vengono registrate invece le liquidazioni relative a lavori in stato di avanzamento e ad opere e manutenzioni straordinarie in corso di esecuzione.”*⁴⁴⁷

Va preliminarmente precisato che proprio quest’ultima posta è stata interessata dall’emendamento al D.D.L. n. 11 del 19 maggio 2020, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 684 del 26/5/2020, con particolare riferimento alle *“Immobilizzazioni in corso ed acconti”* e, conseguentemente, al totale complessivo delle immobilizzazioni materiali.

Preso atto, quindi, delle variazioni intervenute con l’emendamento del 26/5/2020, si è potuto riscontrare che nel 2019 le immobilizzazioni materiali, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 15,51%, passando da euro 1.866.066.540,59 nel 2018 ad euro 2.155.502.567,55 nel 2019.

Le principali variazioni percentuali, rispetto all’anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale:

- *“Beni demaniali”*, che vedono nel loro complesso un incremento del 41,40%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce *“Infrastrutture (A B II 1.3)”* (+ 49,54%);
- *“Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)”* (+ 32,91%);
- *“Infrastrutture (A B III 2.8)”* (+ 43,34%);

⁴⁴⁷ Cfr. pag. 952 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019.

- *“Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)” (+ 32,12%)*, quest’ultima voce, oggetto del citato emendamento.

Anche per le immobilizzazioni materiali, la Regione fornisce, nella Nota integrativa, il dettaglio delle variazioni intercorse durante l’esercizio, dando evidenza, in una tabella riepilogativa per tutte le tipologie dei beni, delle rettifiche apportate in sede di apertura dello Stato patrimoniale, le quali sono molteplici e hanno interessato, in linea di massima, tutti i Piani di conto confluiti nelle voci di raccordo, riferite alle immobilizzazioni in argomento.

Con riferimento, invece, alle immobilizzazioni in corso, la Regione ha loro dedicato uno specifico dettaglio.⁴⁴⁸

Nella citata Nota integrativa, si precisa, infatti, che *“Nel caso di accertata ultimazione dell’opera, è stata avviata la capitalizzazione delle immobilizzazioni “in corso” riconducibili a specifici investimenti, [...] operando l’imputazione al corretto cespite di riferimento (regionale o di terzi). Con analogo criterio sono stati riscontati i contributi agli investimenti riferiti ai singoli beni interessati, e registrati contabilmente partitamente per le immobilizzazioni in corso e per il valore di cui si avvia l’ammortamento”*.⁴⁴⁹

Di particolare interesse, a tale riguardo, risulta l’implementazione di applicativi informatici per la gestione dei “registri stati avanzamento lavori”, contraddistinti anche dal numero di ID del bene a cui ineriscono, che consentono di tracciare le spese da registrare a titolo di “immobilizzazioni in corso” e, contestualmente al saldo dell’ultimo SAL in conto capitale.⁴⁵⁰ Per quel che riguarda le *“immobilizzazioni in corso e acconti”*, comprendenti – per l’appunto – le liquidazioni per stato avanzamento lavori delle opere in corso la Sezione ha ritenuto di evidenziare le variazioni occorse durante il 2019, attraverso la tabella desunta dalla Nota integrativa, ma integrata dei valori risultanti dal citato emendamento.

⁴⁴⁸ Cfr. pagg. 960-963 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019.

⁴⁴⁹ Cfr. pag. 963 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019.

⁴⁵⁰ Cfr. Cfr. pag. 1158 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019, Note illustrative ai report inventariali.

		saldo 31/12/2018	rettifiche di apertura	valore al 01/01/2019	var +	var -	saldo 31/12/2019
<i>immobilizzazioni in corso ed acconti</i>		600.141.473,02	-5.039.663,57	595.101.809,45	204.759.827,14*	-6.932.985,59	792.928.651*
acconti per realizzazione di immobilizzazioni materiali	1.2.2.04.01.01.001	252.436,29	-7.975,14	244.461,15	2.750.810,46	-2.192,07	2.993.079,54
immobilizzazioni materiali in costruzione	1.2.2.04.02.01.001	599.889.036,73	-5.031.688,43	594.857.348,30	202.009.016,68*	-6.930.793,52	789.935.571,46*

* variazioni conseguenti all' emendamento

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e D.G.R. n. 684 del 26/5/2020

Gli emendamenti apportati, come si legge nella già citata D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020, sono da ricondursi alla “... non corretta registrazione di un contributo agli investimenti da capitalizzare e conseguentemente accertata la necessità di rideterminare in misura incrementativa il valore del patrimonio e il risultato economico dell'esercizio.”

Al riguardo, la Nota integrativa così come le Note illustrative ai reports inventariali non forniscono informazioni utili alla valutazione sulla registrazione e conseguente rettifica, in quanto entrambi i documenti informativi risultano modificati nei soli importi e nei relativi prospetti, senza delucidazioni. Rimane, quindi, indefinito il confine qualitativo dell'errore dichiarato.

La Regione, invitata a chiarire la natura e la causa della variazione di imputazione, oggetto dell'emendamento ha rappresentato, con nota prot. 262158 del 2 luglio 2020, prot. C.d.C. n. 3457 del 3 luglio 2020, che essa è discesa dalla “capitalizzazione della seconda tranche del contributo agli investimenti di € 160 milioni, impegnato nel 2019 (DDR n. 21/2017, impegno n. 461/2019) ed erogato a favore del concessionario Superstrada Pedemontana Veneta SPV Spa coerentemente a quanto contabilizzato nel 2018 per la prima tranche di € 140 milioni. Si è quindi proceduto all'imputazione del contributo tra le immobilizzazioni in corso e acconti e allo specifico registro Sal/Acconti n. 420, provvedendo all'immediata correzione dei documenti di Rendiconto con specifico emendamento”. Nel prendere atto delle ulteriori delucidazioni rese in sede di contraddittorio finale la Sezione rinvia alla specifica indagine sulla infrastruttura Pedemontana Veneta.

Il passaggio dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2018 allo Stato patrimoniale iniziale all'1/1/2019, evidenzia un incremento complessivo di valore sul totale delle immobilizzazioni materiali, comprensivo anche delle rettifiche relative alle immobilizzazioni in corso, pari ad euro 252.233.048,49, rispettivamente:

- euro 43.674.195,01 per i beni demaniali

-euro 3.799.026,34 per le altre immobilizzazioni materiali.

Dalle Note illustrative ai report inventariali si evince che le variazioni intervenute, relative al complesso delle immobilizzazioni, sono riconducibili ad interventi di svariata natura, determinati da rettifiche effettuate a seguito:

- delle osservazioni formulate dalla Sezione in sede di giudizio di parifica nei diversi anni;
- rettifiche effettuate d'ufficio, comprensive anche di diverse valutazioni tecniche riferite ad alcuni cespiti;
- all'inserimento di nuovi immobili, inevasi nella ricognizione compiuta negli anni precedenti;
- all'alienazione di beni prevista dal Piano di valorizzazione e alienazioni;
- a variazioni di consistenza delle varie categorie inventariali, in conseguenza alla modifica della categoria di appartenenza di alcuni cespiti.

Alcune delle rettifiche effettuate, quindi, anche nel caso delle immobilizzazioni materiali come per quelle immateriali, hanno inteso uniformare i valori rispetto ai disallineamenti ed alle incongruenze segnalate in sede di giudizio di parifica per il rendiconto 2018. In particolare, una delle osservazioni allora formulate riguardava l'iscrizione di parte del fondo di ammortamento, che invece di seguire il cespite - in particolar modo per la voce di Raccordo A B II 1.1.3 "*Infrastrutture*" -, veniva allibrato alla voce "*Fondi ammortamento infrastrutture stradali*", in una voce di raccordo (A B III 2 2.8) diversa da quella dei cespiti in questione.

Un'altra osservazione formulata per il rendiconto 2018 riguardava la registrazione contabile del fondo di ammortamento relativo a beni che, pur se già iscritti nel data base di Patrimonio Web, non avrebbero dovuto essere considerati nello Stato patrimoniale del 2018.

Al di là delle rettifiche effettuate a seguito dei singoli rilievi, che comunque hanno riallineato le singole anomalie allora rilevate e riconciliate, attraverso la documentazione prodotta, già in quella sede,⁴⁵¹ appare di interesse l'attuazione di "*...una revisione generale della complessa situazione venutasi a sedimentare negli anni in merito all'ammortamento del demanio ferrovie e strade e più nello specifico alla registrazione del fondo di ammortamento*",⁴⁵² con la creazione di un

⁴⁵¹ Si rinvia a tale proposito alle Note illustrative ai reports inventariali. Cfr. pag. 1023 e segg. del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2019. Si conferma, comunque, in esse, la natura delle discrasie a suo tempo rilevate, dovute in alcuni casi all'errore umano (omesse registrazioni), in altri all'inadeguatezza del sistema informativo e alla carenza di dialogo tra i diversi applicativi utilizzati per gli inventari e per la contabilità. Sulla base dei reports delle medesime Note illustrative, quest'ultimo problema sembrerebbe potersi dire superato (fatto salvo il riesame del pregresso ancora in corso).

⁴⁵² Cfr. pag. 1035 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

conto transitorio (“9.2.2.01.01.01.001: Transitorio Fondo Ammortamento Infrastrutture Demaniali”), da utilizzare per la registrazione del fondo ammortamento delle ferrovie e strade, provvedendo quindi a “...girocontare non solo tutti gli importi del fondo ammortamento registrato nell’anno 2018 (e nei pregressi esercizi) direttamente nel conto “Infrastrutture demaniali” ma anche l’importo 2018 del fondo di ammortamento “Fondi ammortamento infrastrutture idrauliche”, in modo da avere una situazione generale allineata e coerente, a valere per l’intera categoria di cespiti, correttamente qualificata alla data dell’1/1/2019.”⁴⁵³

L’utilizzo del conto transitorio, che viene chiuso al 31/12, ha consentito, come metodo di carattere generale, la riconduzione del fondo di ammortamento al singolo cespite, riallineando le varie scritture e la valorizzazione finale.

Altre scritture di rettifica, invece, sono state effettuate a seguito di incongruenze rilevate d’ufficio, con particolare riguardo ai Piani dei Conti di beni immobili di proprietà regionale o utilizzati dalla Regione stessa, che verranno considerate nel prosieguo nelle relative tipologie inventariali.⁴⁵⁴

Nel procedere nell’analisi della categoria “Immobilizzazioni materiali – beni demaniali” (A B II 1 1.2 – 1.3 – 1.9), la Sezione ha ritenuto opportuno approfondire alcuni temi. Si riporta, quindi, di seguito la tabella riepilogativa di raccordo tra i report inventariali e lo Stato Patrimoniale, a partire dai Piani di conto (cfr. Tabella n. 2).

⁴⁵³ Cfr. pag. 1036 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

⁴⁵⁴ Cfr. pag. 1072 e segg. del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l’Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

Tabella 2 – Raccordo reports inventariali e Stato Patrimoniale - A B II 1 Immobilizzazioni materiali – Beni demaniali (in euro)

Conto SP	Descrizione Conto SP	Raccordo	Codice tipo oggetto	Valore iniziale	Importo scorporato terreno	Quota ammortamento esercizio	Importo incrementi	Fondo ammortamento	Residuo da ammortizzare	Valore patrimoniale
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D1	1.109.054,31	-	33.271,64	-	207.927,09	901.127,22	901.127,22
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D2	259.878.626,88	-	7.333.991,37	14.278.846,71	26.449.530,29	247.707.943,30	247.707.943,30
1.2.2.01.02.01.001	ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI	A B II 1 1.2	F1	96.928,48	19.385,70	-	-	-	-	77.462,78
1.2.2.03.03.01.001	FORESTE	A B II 1 1.9	S2	30.033.870,36	-	-	-	-	-	30.033.870,36
1.2.2.03.04.01.001	GIACIMENTI	A B II 1 1.9	M1	235.377.339,38	-	77.724,00	17.630,29	233.291.344,20	2.103.625,47	2.103.625,47
Totali				526.495.819,41	19.385,70	7.444.987,01	14.296.477,00	259.948.801,58	250.712.695,99	280.824.029,13

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e relativi reports inventariali

Attraverso la ricostruzione tabulare é stata verificata la coincidenza dei valori complessivi, tratti dai vari report inventariali, per piano di conto e tipo oggetto con le poste corrispondenti dello Stato Patrimoniale. Tali valori risultano confermati anche dalle scritture effettuate durante l'esercizio 2019, considerate complessivamente, come risultanti dal Piano dei conti patrimoniale, di cui si riporta di seguito un estratto (cfr. Tabella n. 3).

Tabella 3 - Raccordo Piano dei conti patrimoniale e Stato patrimoniale - A B II 1 - Immobilizzazioni materiali - Beni demaniali (in euro)

Conto SP	Raccordo	Descrizione Conto SP	Saldo scritture integrate apertura bilancio	Saldo scritture integrate da finanziaria	Saldo scritture integrate da patrimonio	Saldo scritture di Integrazione / Rettifica / Ammortamento	Saldo Totale scritture
1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali	A B II 1 1.3	Infrastrutture	166.243.705,43	-	3.290.555,75	79.074.809,34	248.609.070,52
1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali	A B II 1 1.2	Fabbricati	138.971,57	-	-68.486,91	6.978,12	77.462,78
1.2.2.03.03.01.001 - Foreste	A B II 1 1.9	Altri beni demaniali	30.033.622,09	-	246,38	1,89	30.033.870,36
1.2.2.03.04.01.001 - Giacimenti	A B II 1 1.9	Altri beni demaniali	2.181.349,47	-	-	-77.724,00	2.103.625,47
TOTALI			198.597.648,56	-	3.222.315,22	79.004.065,35	280.824.029,13

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e Piano dei conti patrimoniale

In essa vengono indicate complessivamente le variazioni che si sono verificate, in positivo e in negativo, a partire dal 31/12/2018, le quali, tuttavia, sono meglio evidenziate nel dettaglio che ne viene fornito nella Nota integrativa,⁴⁵⁵ di cui si ritiene utile riportare di seguito la tabella esplicitiva.

Beni Demaniali		saldo 31/12/2018	rettifiche di apertura	valore al 01/01/2019	var +	var -	saldo 31/12/2019
fabbricati		138.971,57	-61.432,66	77.538,91	5,47	-81,60	77.462,78
altri beni immobili demaniali	1.2.2.01.02.01.001	138.971,57	-61.428,79	77.542,78	0,00	-80,00	77.462,78
transitorio fondo ammortamento - altri beni immobili demaniali		0,00	-3,87	-3,87	5,47	-1,60	0,00
infrastrutture		166.243.705,43	43.735.379,40	209.979.084,83	45.997.248,70	-7.367.263,01	248.609.070,52
infrastrutture demaniali	1.2.2.01.01.01.001	166.243.705,43	63.025.573,77	229.269.279,20	45.997.248,70	0,00	275.266.527,90
transitorio fondo ammortamento - infrastrutture demaniali		0,00	-19.290.194,37	-19.290.194,37	0,00	-7.367.263,01	-26.657.457,38
altri beni demaniali		32.214.971,56	248,27	32.215.219,83	0,00	-77.724,00	32.137.495,83
foreste	1.2.2.03.03.01.001	30.033.622,09	248,27	30.033.870,36	0,00	0,00	30.033.870,36
giacimenti	1.2.2.03.04.01.001	2.181.349,47	233.213.620,20	235.394.969,67	0,00	0,00	235.394.969,67
transitorio fondo ammortamento - giacimenti		0,00	-233.213.620,20	-233.213.620,20	0,00	-77.724,00	-233.291.344,20

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

⁴⁵⁵ Cfr. pag. 960 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2019.

Si evidenziano, distinguendole e quantificandole, le rettifiche effettuate all'1/1/2019 e le variazioni successive.

Ai fini ricostruttivi e di controllo si delineano di seguito, in estrema sintesi, le variazioni intervenute in singole voci di raccordo, appartenenti ai Beni demaniali, evidenziandole per maggiore rilevanza e impatto.

1) Voce di raccordo B II 1 1.2 "*Fabbricati*":

per quel che riguarda la voce di raccordo B II 1 1.2 "*Fabbricati*", le variazioni riguardano sostanzialmente una rettifica all'1/1/2019 - di cui, tuttavia, non si è riusciti a trovar traccia nelle Note illustrative ai reports inventariali, se non limitatamente alla correzione dell'ammortamento, riferito all'ID 107837, in quanto se ne è verificata la qualifica di "bene culturale" - e all'alienazione dell'ID 107838, per il quale viene indicato, nel report inventariale di valorizzazione, l'importo di dismissione (euro 74,53).

Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 77.462,78, con un decremento, rispetto al 2018, pari al 44,26%.

2) Voce di raccordo B II 1 1.3 "*Infrastrutture*":

È questa la voce di raccordo maggiormente interessata dalle variazioni, sia per le rettifiche all'1/1/2019, sia per l'inserimento di beni non rilevati negli Stati patrimoniali degli anni precedenti.

In essa rientrano sia gli immobili censiti nella categoria inventariale "Demanio regionale: acquedotti e fognature" (D1) che gli immobili censiti nella categoria inventariale "Demanio regionale: ferrovie e strade" (D2).

Una gran parte delle rettifiche apportate all'1/1/2019 risultano volte a riallineare la registrazione del fondo di ammortamento, riconducendolo, dalla voce di raccordo in cui confluiva (A B III 2.2.8), al cespite di riferimento e, quindi, alla voce di raccordo corretta, conformando, di conseguenza, i valori finali dello schema dello Stato patrimoniale.

A tale fine la Regione ha inteso creare nell'applicativo Nu.S.I.Co., dei "Conti transitori", in cui effettuare le registrazioni contabili economico-patrimoniali, i cui saldi, alla loro chiusura, venivano fatti confluire, a fine esercizio, nei Conti delle immobilizzazioni di riferimento.

Nella tabella sopra riportata, tratta dalla Nota Integrativa, anche di questi movimenti contabili la Regione riporta il dettaglio, per ogni piano di conto confluito nei Beni demaniali. Le scritture, tuttavia, effettuate all'1/1/2019, che hanno determinato in assoluto il maggiore impatto sulla consistenza finale delle immobilizzazioni materiali, riguardano l'iscrizione di

beni non rilevati nei precedenti Stati patrimoniali, pur se acquisiti in proprietà dalla Regione prima del 2019. Per essi è stata utilizzata, come contropartita, la posta contabile “fondo di dotazione”, “...in modo da rappresentare in modo corretto la parte indisponibile del patrimonio netto a garanzia della struttura patrimoniale della Regione.”⁴⁵⁶

Nelle Note illustrative ai report inventariali si precisa che esse hanno interessato “...quattro grandi gruppi di immobili:

a) strade regionali acquisite in proprietà della Regione del Veneto per il tramite della concessionaria Veneto Strade S.p.A. in anni precedenti al 2019, [...];

b) terreni espropriati nel 2018 per l’acquisizione delle aree destinate alla realizzazione della Superstrada Pedemontana, [...];

c) beni dell’ex Riforma Fondiaria trasferiti da Veneto Agricoltura in proprietà dalla Regione del Veneto ex L.R. 45/2017 dettagliatamente individuati nei decreti del Presidente della Regione del Veneto n. 96/2019, n. 131/2019 e n. 148/2019; trattasi di n. 102 beni inventariati come “terreni indisponibili”, n. 22 come “terreni disponibili” e n. 9 come “infrastrutture ad uso idraulico” [...];

d) terreni ad uso idraulico acquisiti in proprietà regionale in date anteriori al 2019 [...].”⁴⁵⁷

Nelle citate Note illustrative sono forniti il dettaglio dei beni di nuovo inserimento ed i relativi ID.

I nuovi cespiti, rappresentati dalle strade regionali per il tramite della concessionaria Veneto Strade S.p.A. e appartenenti al “Demanio regionale: ferrovie e strade”, sono stati iscritti nel Piano dei Conti “1.2.2.01.01.01.001: infrastrutture demaniali” per un valore complessivo di euro 18.470.936,50 (al netto del fondo ammortamento corrispondente ad euro 6.084.907,77), confluito nelle Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Analogamente, viene fornito il dettaglio dei terreni espropriati nel 2018 ⁴⁵⁸per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, con i relativi ID, censiti anch’essi al

⁴⁵⁶ Cfr. pagg. 1102-1103 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l’Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali. L’utilizzo della posta contabile relativa al “fondo di dotazione” era indicato nei principi contabili (allegato 4/3 del D.Lgs. n.118/2011) per il completamento della ricognizione straordinaria da concludersi entro il 31/12/2017. La Regione giustifica tale soluzione, adottata malgrado il superamento del termine previsto, facendo riferimento al punto 4.36 del citato allegato 4/3 (definizione del “risultato economico”) e al punto 46 dell’OIC 29, nei quali si fa riferimento alla rettifica di errori compiuti nello Stato patrimoniale, indicando come contropartita le relative voci del patrimonio netto.

⁴⁵⁷ Ibidem.


⁴⁵⁸ Durante l’esercizio 2019 è proseguita l’attività di esproprio finalizzata alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, con la conseguente acquisizione di beni immobili, la cui rilevazione ha comportato la registrazione in contabilità economico-patrimoniale di sopravvenienze attive, in quanto finanziata con fondi messi a disposizione a suo tempo dallo Stato.

Piano dei Conti "1.2.2.01.01.01.001: infrastrutture demaniali" per un importo totale di euro 28.930.974,65 (al netto del fondo ammortamento corrispondente ad euro 471.473,81), parimenti confluito nelle Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.⁴⁵⁹

Risultano di nuova iscrizione n. 129 nuovi beni, dei quali viene fornita la tabella di dettaglio con i relativi ID nelle Note illustrative ed il cui valore complessivo risulta di euro 42.101.035,07 (valore patrimoniale).

Per quanto riguarda, invece, il Demanio regionale: acquedotti e fognature, nelle citate Note illustrative si precisa che non sono intervenute variazioni, rispetto a quanto esposto nello Stato patrimoniale 2018. Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 248.609.070,52, con un incremento, rispetto al 2018, del 49,54%, tendenza che si sviluppa lungo tutto il triennio 2017 - 2019 (cfr. Grafico n. 1)

Grafico 1 - Evoluzione delle infrastrutture demaniali nel triennio 2017-2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto 2019 e precedenti della Regione del Veneto

3) Voce di raccordo B II 1 1.9 "Altri beni demaniali":

In essa rientrano sia gli immobili censiti nella categoria inventariale "Foreste" (S2) che gli immobili censiti nella categoria inventariale "Giacimenti" (M1).

A seguito di rilievo della Sezione, le rettifiche effettuate all'1/1/2019, di entità molto modesta, hanno riguardato, con riferimento alla categoria inventariale "Foreste", la

⁴⁵⁹ Per completezza di informazione, si precisa che anche i cespiti connessi alla Riforma fondiaria, sono stati iscritti sui conti "terreni agricoli" (euro 985.686,51), "terreni edificabili" (euro 36.256,07) e "infrastrutture idrauliche" (euro 214.450,90 al lordo dell'ammortamento di euro 12.867,06), confluiti nelle Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, rispettivamente per un importo di euro 201.583,84 e di euro 1.002.297,46. Infine, la ricognizione straordinaria delle infrastrutture idrauliche, iscritte nella categoria corrispondente, ha comportato una valorizzazione di euro 65.156,46 (al netto del fondo ammortamento di euro 8.668,88), anch'essa confluita nelle Riserve Indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

correzione della quota del fondo ammortamento dell'ID 103281, in quanto iscritta in diverso Piano di conto, trattandosi, in realtà, di bene iscritto ai "Fabbricati rurali" (Piano di Conto 1.2.2.02.09.05.001).

Le ulteriori variazioni, verificatesi durante il 2019, riguardano, analogamente, la modifica del Piano dei Conti di due cespiti (ID 2107 e ID 2116), al fine di allinearli alla categoria inventariale di appartenenza ("Fabbricati rurali").

Per quel che riguarda, invece, i beni censiti nella categoria inventariale "Giacimenti" non si evidenziano modifiche inventariali tra il 2018 e il 2019.

Il valore finale della voce di raccordo ammonta, quindi, ad euro 32.137.495,83, con un decremento, rispetto al 2018, pari allo 0,24%.

I beni riconducibili alla categoria dei c.d. *Heritage Asset*,⁴⁶⁰ di cui si riporta la tabella riepilogativa di raccordo tra i report inventariali e lo Stato Patrimoniale (cfr. Tabella 4), sono suddivisi per codice del Piano dei conti relativo ai beni di valore storico e artistico, e risultano essere i seguenti:

- 1.2.2.02.10.01.001 "*Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale storico e artistico*", comprendente sei identificativi (cinque case cantoniere e un alloggio), valutati al valore catastale, oltre ad un identificativo (un'abitazione nel "Palazzo Ca' Nova": ID 133795), valutato al prezzo d'acquisto e già alienato (ne viene indicato l'importo di dismissione); il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 353.423,36;
- 1.2.2.02.10.02.001 "*Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale storico e artistico*": esso comprende quattro identificativi, di cui uno valutato al valore catastale (un'officina meccanica) e tre (due complessi termali e Palazzo Gussoni) sono valutati al valore d'acquisto; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 11.039.375,10;
- 1.2.2.02.10.03.001 "*Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale storico e artistico*": si tratta di tre identificativi (riconducibili, da quel che risulta nella descrizione del bene,

⁴⁶⁰ Il Financial Reporting Board n 30 (in acronimo F.R.B.) qualifica l'*heritage asset*, come: «...un bene materiale con qualità storiche, artistiche, scientifiche, tecnologiche, geofisiche o ambientali, detenuto o gestito da entità pubbliche per il contributo che essi sono in grado di fornire alla conoscenza e alla cultura». L'International Accounting Standards Committee (IASC), ora denominato International Accounting Standards Board (IASB), è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali. Le operazioni di acquisto, manutenzione e gestione di tali *asset* sono prevalentemente finanziati con risorse pubbliche. Gli *Heritage asset* pur rappresentando elementi finanziari di notevole rilievo dal punto di vista dei bilanci pubblici, sfuggono, per la loro peculiare natura, ad un inquadramento contabile univoco, secondo le tradizionali categorie contabili. In Italia i principi e le regole contabili armonizzate per gli enti in contabilità finanziaria prevedono la rilevazione degli *heritage asset* nella voce rispettivamente: "Beni Immobili" e "Beni mobili", la valutazione tiene conto dei principi civilistici che elegge il costo a criterio base di valutazione, con conseguenti distorsioni per quei beni il cui valore storico li rende unici.

all'ESU di Padova e all'ESU di Venezia), valutati al valore catastale; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 6.559.921,84;

- 1.2.2.02.10.09.001 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale storico e artistico": si tratta di ventinove identificativi, di cui uno alienato (ID 133797: Palazzo Ca' Nova, ad uso uffici, come da descrizione del bene), dei quali una parte (sedici id.) valutati al valore catastale e una parte (dodici id.) al valore di acquisto; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 60.502.867,69;
- 1.2.02.10.99.999 "Beni immobili di valore culturale storico ed artistico n.a.c.": comprende diciotto identificativi, di cui uno alienato (Complesso Cereri Briati - ex GIL), valutati al valore catastale, con l'eccezione di due id. valutati al valore d'acquisto; il valore patrimoniale complessivo corrisponde ad euro 60.502.867,69.

Tabella 4 - Raccordo report inventariali e Stato Patrimoniale - Immobilizzazioni materiali - Beni di valore culturale, storico e artistico (in euro)

Conto SP	Descrizione Conto SP	Raccordo	Codice Tipo Oggetto	Valore Iniziale	Importo Scorporato Terreno	Quota Ammortamento Esercizio	Importo Incrementi	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare	Valore Patrimoniale	Importo Dismissione
1.2.2.02.10.01.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	F1	1.860.809,04	372.161,81	-	-	5.973,51	-	318.673,72	1.164.000,00
1.2.2.02.10.01.001	FABBRICATI AD USO ABITATIVO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	F2	48.805,68	9.761,14	-	-	4.294,90	-	34.749,64	
1.2.2.02.10.02.001	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	D2	242.595,00	48.519,00	2.995,95	261.762,17	7.014,83	254.747,34	448.823,34	-
1.2.2.02.10.02.001	FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	C1	13.117.300,82	2.649.190,25	701,27	140.252,96	17.811,77	139.551,69	10.590.551,76	-
1.2.2.02.10.03.001	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	C1	4.844.102,76	968.820,55	-	2.684.639,63	-	-	6.559.921,84	
1.2.2.02.10.09.001	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	C1	51.828.002,49	10.365.600,50	31.348,14	14.784.475,42	85.731,83	211.120,73	56.161.145,58	-
1.2.2.02.10.09.001	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	F1	6.017.785,38	1.203.557,08	-	-	-	-	2.414.228,30	2.400.000,00

Conto SP	Descrizione Conto SP	Raccordo	Codice Tipo Oggetto	Valore Iniziale	Importo Scorporato Terreno	Quota Ammortamento Esercizio	Importo Incrementi	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare	Valore Patrimoniale	Importo Dismissione
1.2.2.02.10.09.001	FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	A B III 2 2.2	F2	1.117.748,97	223.549,81	596,68	1.037.980,58	4.685,93	165.973,08	1.927.493,81	-
A B III 2 2.99	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	A B III 2 2.99	CI	27.304.565,24	5.460.913,06	29.544,19	10.337.503,45	66.235,43	1.420.079,55	32.114.920,20	-
A B III 2 2.99	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	A B III 2 2.99	F1	7.787.719,43	2.123.582,97	-	-	-	-	4.361.946,96	1.302.189,50
TOTALI				114.169.434,81	23.425.656,17	65.186,23	29.246.614,21	191.748,20	2.191.472,39	114.932.455,15	4.866.189,50

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e relativi reports inventariali

Anche per la tipologia dei beni in argomento, nella citata Nota integrativa la Regione ha fornito il dettaglio delle rettifiche in apertura dello Stato Patrimoniale e delle variazioni intervenute successivamente, durante l'esercizio 2019; di tale dettaglio si riporta l'estratto riassuntivo (Cfr. Tabella n. 5).

Tabella 5
Rettifiche e Variazioni Beni di valore culturale, storico e artistico (in euro)

altre immobilizzazioni materiali	Conto SP	saldo 31/12/2018	rettifiche di apertura	Valore al 01/01/2019	var +	var -	saldo 31/12/2019
fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	1.2.2.02.10.01.001	1.164.000,00	265.300,22	1.429.300,22	98.391,55	-1.164.000,00	363.691,77
transitorio fondo amm - fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico		0	-8.458,01	-8.458,01	0	-1.810,40	-10.268,41
fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico	1.2.2.02.10.02.001	330.901,80	2.792,37	333.694,17	10.730.507,53	0	11.064.201,70
transitorio fondo amm - fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico		0	-4.018,88	-4.018,88	0	-20.807,72	-24.826,60
fabbricati ad uso scolastico di valore culturale, storico ed artistico	1.2.2.02.10.03.001	6.559.921,84	0	6.559.921,84	0	0	6.559.921,84
fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	1.2.2.02.10.09.001	76.374.071,27	-3.414.200,05	72.959.871,22	321.414,23	-12.688.000,00	60.593.285,45
transitorio fondo amm - fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico		0	-58.472,94	-58.472,94	0,00	-31.944,82	-90.417,76
beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.2.2.02.10.99.999	37.760.223,45	71.645,42	37.831.868,87	13.423,22	-1.302.189,50	36.543.102,59
transitorio fondo amm - beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.2.2.02.12.99.999	0	-36.691,24	-36.691,24	0	-29.544,19	-66.235,43
TOTALI		122.189.118,36	-3.182.103,11	119.007.015,25	11.163.736,53	-15.238.296,63	114.932.455,15

Fonte: Rielaborazione della Corte dei conti da Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Come per le altre tipologie di beni, una parte delle rettifiche, apportate all'1/1/2019, hanno corretto, riallineandole nei diversi applicativi gestionali con apposite scritture, anomalie emerse in occasione del giudizio di parifica dell'anno scorso. Altre rettifiche, effettuate in sede di apertura dello Stato patrimoniale, hanno riguardato incongruenze riscontrate d'ufficio.

In particolare, è stato variato il Piano dei conti da "*fabbricato ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico*" a "*fabbricati ad uso strumentale*", con conseguente decremento delle correlate Riserve indisponibili, del cespite identificato con ID 84394, avendone verificata la non assoggettabilità alle disposizioni, di cui al D.Lgs. n. 42/2004.

La variazione del Piano dei conti ha riguardato anche altri cespiti di valore culturale, storico ed artistico, ricondotti per lo più al Piano dei conti "*fabbricati ad uso strumentale*" o "*fabbricati ad uso abitativo*", come si evidenzia nella Sezione II delle Note illustrative ai report inventariali, a cui si rinvia per il dettaglio.

Soprattutto - e in modo particolare - per questa tipologia di beni, sono stati istituiti, nell'applicativo Nu.S.I.Co., dei "Conti transitori" per la registrazione del fondo di ammortamento, da ricongiungere, al 31/12, al singolo cespite, di cui si dà evidenza nella sopra riportata Tabella n. 5, costruita sul dettaglio fornito dalla Regione nella Nota integrativa. Quest'ultima esplicita anche le variazioni, in più e in meno, verificatesi durante l'esercizio 2019. Alcune di esse hanno riguardato il passaggio dalla categoria inventariale "*Demanio culturale*" a quella di "*Fabbricati disponibili*" di alcuni cespiti (o, viceversa, da altre categorie inventariali al "*Demanio culturale*" o tra diversi Piani di conto), o, nel primo caso, perché inseriti nel Piano di valorizzazioni e/o alienazione del patrimonio immobiliare regionale, in esecuzione della D.G.R. n. 1340/2019, o a seguito di "*...una valutazione specifica e aggiornata sulla effettiva qualificazione tecnico-giuridica...*".⁴⁶¹

Come già anticipato nella precedente disamina, alcuni di essi, visualizzati nei report inventariali con la valorizzazione della cella "importo dismissione", risultano alienati durante l'esercizio (IDD 133795, 133797, 14, quest'ultimo corrispondente al citato "Complesso Cereri Briati - Ex GIL").⁴⁶²

⁴⁶¹ Cfr. pag. 1124 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

⁴⁶² Al riguardo, la Regione sottolinea "*...l'efficacia del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio regionale non funzionale alle esigenze istituzionali, oggetto di un periodico aggiornamento...*", avendo provveduto ad istituire, a tale fine, una specifica Struttura di Progetto. Cfr. pag. 1126 del D.D.L. 19 maggio 2020, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2019, Note illustrative ai reports inventariali.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, il D.M. 18 maggio 2017 ha modificato in modo sostanziale, già a decorrere dal 2017, i principi contabili applicati di cui all'All. n. 4/3 D.Lgs. 118/2011, introducendo, quale criterio obbligatorio per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e partecipate, il "metodo del patrimonio netto" e prevedendo l'iscrizione e la valutazione, nello stato patrimoniale, anche delle partecipazioni non azionarie, ivi compresi gli enti che non hanno valore di liquidazione. Il processo evolutivo delle fonti normative per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ha condotto il legislatore ad introdurre degli aggiornamenti diretti al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, nonché al miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. In tale senso il decreto ministeriale 29 agosto 2018, ha previsto che nel caso di impossibilità di reperire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) per l'iscrizione delle partecipazioni, la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto indichi in modo esplicito il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie e illustri parimenti le variazioni dei criteri stessi rispetto all'esercizio precedente.

Rimangono invariati i criteri generali, di cui al punto 6.1.3. del citato principio contabile applicato di cui all'All. n. 4/3, che recita:

"Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc.) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. *Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 Codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a*

quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri."

Per le partecipazioni non azionarie analogamente, dispone:

"b) Partecipazioni non azionarie. *I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) ... (...).*

L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri".

Sulla base delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 maggio 2017- nello Stato patrimoniale 2017 - la Regione aveva definito il perimetro di consolidamento e iscritto il valore delle Partecipazioni non azionarie - riguardanti le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati - secondo il metodo del Patrimonio netto. Per lo Stato patrimoniale 2018, il perimetro di consolidamento non aveva subito variazioni rilevanti. La D.G.R. n. 1715 del 29 novembre 2019, con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione del Veneto ed il perimetro di consolidamento dei bilanci per l'esercizio 2019,⁴⁶³ ha evidenziato variazioni dovute a nuove acquisizioni o all'inserimento di enti strumentali controllati o partecipati non presenti nel 2018, quali Associazioni e Fondazioni. Nel caso di queste ultime, la Regione precisa che *"Nel 2019 sono state introdotte, a seguito di conclusione di specifica mappatura, le partecipazioni in associazioni e*

⁴⁶³ Cfr. pag. 964 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

*fondazioni, sulla base della valutazione di strumentalità di tali soggetti in relazione alle funzioni istituzionali svolte ed alle finalità contenute nei rispettivi statuti”.*⁴⁶⁴

In questo senso, come viene chiarito nella Nota integrativa,⁴⁶⁵ le variazioni nelle partecipazioni nell’esercizio 2019 sono da ricondursi:

- all’inserimento, nella valorizzazione, di Associazioni e Fondazioni, per un valore complessivo di euro 22.654.925,88 - che va ad incrementare le Riserve Indisponibili Derivanti da Partecipazioni Senza Valore di Liquidazione
- all’aumento della partecipazione nella società Sistemi Territoriali s.p.a. da 99,8321% a 100%,
- all’acquisizione della società Infrastrutture s.r.l.

Con riferimento a quest’ultima, infatti, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. 40/2018, volta a razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, con conseguente separazione tra funzioni di gestione e conduzione dei servizi, la Regione ha acquisito in data 28 maggio 2019 dalla società Sistemi Territoriali s.p.a, sua controllata, l’intera partecipazione della società “Ferroviaria Servizi s.r.l.”, modificandone contestualmente la denominazione in “Infrastrutture Venete s.r.l.” e affidandole la gestione e la manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di immobili, accessori e pertinenze di proprietà della Regione medesima.⁴⁶⁶

Le partecipazioni in società controllate e partecipate e altre imprese (cfr. Tabella n. 6), con le rispettive valorizzazioni e l’anno di riferimento dei bilanci approvati, utilizzati ai fini della valorizzazione stessa prodotti dalla Regione con nota citata in Premessa, presentano, quindi, un incremento, passando da un totale di euro 1.895.193.832,84 nel 2018 ad un valore complessivo di euro 2.008.342.315,78 nel 2019.

⁴⁶⁴ Cfr. pag. 954 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

⁴⁶⁵ Cfr. pag. 970 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

⁴⁶⁶ L’acquisizione è avvenuta a titolo di distribuzione di dividendo in natura, come si legge a pag. 971 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

Tabella 6 - Immobilizzazioni finanziarie - Partecipate (in euro)

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2019	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2019	Valorizzazione Regione 2018	Variazioni	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2019
854750270	VENETO SVILUPPO S.P.A.	51%	controllata	2019	2019	133.861.124,00	68.269.173,23	66.957.666,77	1.311.506,46	1.311.506,46
03345230274	VENETO STRADE S.P.A.	76,42%	controllata	2019	2019	7.218.121,00	5.516.088,06	5.309.222,18	206.865,88	206.865,88
04064180278	VENETO PROMOZIONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE VENETO PROMOZIONE - SCPA	50%	partecipata						0,00	
03845260284	VENETO NANOTECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	76,67%	altre imprese						0,00	
02568090274	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	100%	controllata	2018	2019	2.330.452,00	2.330.452,00	2.330.452,00	0,00	
03875491007	VENETO ACQUE S.P.A.	100%	controllata	2019	2019	27.731.806,00	27.731.806,00	27.656.788,00	75.018,00	75.018,00
80006370276	SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE - S.P.A. (IN SIGLA S.V.E.C. S.P.A.) - IN LIQUIDAZIONE	0%	controllata						0,00	
06070650582	SISTEMI TERRITORIALI SPA	100%	controllata	2019	2019	17.265.875,00	17.265.875,00	16.079.445,51	1.186.429,49	1.426.348,49
03298360268	ROCCA DI MONSELICE S.R.L. (fusione per incorporazione a Immobiliare Marco Polo srl dal 16/11/2017)	50%							0,00	
01234190930	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	100%	controllata	2019	2019	9.156.186,00	9.156.186,00	9.071.332,00	84.854,00	84.854,00
03829590276	"SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A.", IN BREVE "FINEST S.P.A."	14,87%	altre imprese	2019	2019	149.978.177,00	22.299.205,29	22.568.473,34	-269.268,05	-117.440,53
00098290323	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	50%	partecipata	2019	2019	167.865.011,00	83.932.505,50	70.430.995,50	13.501.510,00	13.501.510,00
00233750231	COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE (partecipazione ceduta in data 26/7/2017)	18,1778%							0,00	
	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,8336%	altre imprese	2019	2019	537.433.067,00	25.977.364,73	25.682.055,64	295.309,09	327.436,39
	VERONA FIERE S.P.A. (costituita in data 1/2/2017)	0,16%	altre imprese				118.943,90	118.943,90	0,00	
	ATER BL	100%	controllata	2018	2019	70.914.357,00	70.914.357,00	71.073.398,00	-159.041,00	-159.041,00
	ATER PD	100%	controllata	2018	2019	240.627.935,00	240.627.935,00	241.282.098,00	-654.163,00	0,00
	ATER RO	100%	controllata	2018	2019	117.662.128,00	117.662.128,00	118.618.348,00	-956.220,00	-956.220,00
	ATER TV	100%	controllata	2018	2019	172.310.758,00	172.310.758,00	172.256.922,00	53.836,00	53.836,00

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2019	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2019	Valorizzazione Regione 2018	Variazioni	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2019
	ATER VE	100%	controllata	2018	2019	284.547.536,00	284.547.536,00	284.934.597,00	-387.061,00	-387.061,00
	ATER VI	100%	controllata	2018	2019	173.019.747,00	173.019.747,00	174.743.850,00	-1.724.103,00	-1.724.103,00
	ATER VR	100%	controllata	2018	2019	220.329.809,00	220.329.809,00	217.994.276,00	2.335.533,00	2.335.533,00
	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA	100%	altre imprese	2018	2019	32.272.845,91	32.272.845,91	32.272.845,91	0,00	
	AVEPA	100%	altre imprese	2018	2019	24.593.287,22	24.593.287,22	24.593.287,22	0,00	
	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE FIUME SILE	100%	altre imprese	2018	2019	4.069.257,89	4.069.257,89	3.907.667,00	161.590,89	161.590,89
	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	100%	altre imprese	2018	2019	1.845.867,94	1.845.867,94	1.670.968,67	174.899,27	174.899,27
	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	100%	altre imprese	2018	2019	2.504.803,66	2.504.803,66	2.346.029,67	158.773,99	158.773,99
	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	100%	altre imprese	2019	2019	70.080.765,10	70.080.765,10	5.868.504,88	64.212.260,22	64.212.260,22
	ESU PD	100%	altre imprese	2019	2019	20.852.836,72	20.852.836,72	21.487.467,06	-634.630,34	-634.630,34
	ESU VE	100%	altre imprese	2018	2019	3.647.799,72	3.647.799,72	3.647.799,72	0,00	
	ESU VR	100%	altre imprese	2018	2019	12.695.437,63	12.695.437,63	12.695.437,63	0,00	
	ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	100%	altre imprese	2018	2019	39.877.153,75	39.877.153,75	39.877.153,75	0,00	
	ARPAV	100%	altre imprese	2019	2019	77.531.770,00	77.531.770,00	77.350.646,10	181.123,90	181.123,90
	AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	25%	altre imprese	2018	2019	605.971.626,71	151.492.906,68	140.294.255,62	11.198.651,06	11.198.651,06
	FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITIS UNESCO	12,50%	altre imprese				32.905,75	32.905,75	0,00	
1310930324	FONDAZIONE CA' VENDRAMIN	25%	altre imprese				40.000,00	40.000,00	0,00	
	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REP. ITALIANA		altre imprese				20.000,00	20.000,00	0,00	
	FONDAZIONE CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO DEL COMELICO E SAPPADA	33%	altre imprese	2019	2019	209.109,60	69.006,17		69.006,17	
	FONDAZIONE ROVIGO CULTURA	33%	altre imprese	2019	2019	179.468,00	59.224,44		59.224,44	
	ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI	28%	altre imprese	2018	2019	199.030,00	55.728,40		55.728,40	
	FONDAZIONE ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO	25%	altre imprese	2019	2019	60.610,00	15.152,50		15.152,50	
	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	25%	altre imprese	2018	2019	582.510,00	145.627,50		145.627,50	

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2019	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2019	Valorizzazione Regione 2018	Variazioni	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2019
	FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	20%	altre imprese	2019	2019	39.738.593,00	7.947.718,60		7.947.718,60	
	FONDAZIONE LA FENICE DI VENEZIA	20%	altre imprese	2018	2019	51.363.949,00	10.272.789,80		10.272.789,80	
	FONDAZIONE ARENA DI VERONA	16%	altre imprese	2018	2019	21.982.978,00	3.517.276,48		3.517.276,48	
	CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SULL'ECONOMIA TURISTICA - Ciset	25%	altre imprese	2019	2019	298.890,00	74.722,50		74.722,50	
	ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete	20%	altre imprese	2019	2019	745.044,74	149.008,95		149.008,95	
	BIOCE - Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei	100%	altre imprese	2019	2019	348.670,54	348.670,54		348.670,54	
	FONDAZIONE MILANO - CORTINA 2026 (nuova istituzione - valore conferimento)		altre imprese				16.666,67		16.666,67	
	INFRASTRUTTURE VENETE SRL	100%	controllata	2019	2019	240.685,00	240.685,00		240.685,00	766,00
	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	33%	partecipata	2019	2019	5.644.032,00	1.862.530,55	1.980.000,00	-117.469,45	-117.469,45
TOTALE							2.008.342.315,78	1.895.193.832,82	113.148.482,96	91.315.008,23

Fonte: elaborazione C.d.c. su dati desunti dal D.D.L. di Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto e dai dati estratti dai bilanci delle società elencate

Ai fini della valorizzazione, la Regione precisa di aver utilizzato il metodo del patrimonio netto per controllate e partecipate, con l'eccezione della società Verona Fiere s.p.a., della Fondazione Ca' Vendramin, e della Fondazione Dolomiti, per le quali è stato utilizzato il valore di prima iscrizione, rimasto definitivo.

Le valorizzazioni sono state effettuate utilizzando i bilanci disponibili, in parte riferiti all'esercizio 2019 e in parte riferiti all'esercizio 2018.

Sulla base delle verifiche effettuate, raffrontando i dati con i bilanci degli organismi partecipati in elenco, non si sono riscontrate discordanze.

Si nutrono, tuttavia, alcune perplessità sulla valorizzazione dell'Associazione "ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete", che la Regione Veneto partecipa per una quota del 20%; infatti, ai fini della valorizzazione, è stato preso il valore delle sole Riserve (euro 745.044,74) dello Stato Patrimoniale dell'associazione, escludendo l'avanzo d'esercizio (euro 36.247,65), pur essendo quest'ultimo un valore che contribuisce al pareggio di attività e passività.⁴⁶⁷

Si ritiene, quindi, che il valore del Patrimonio netto dell'Associazione dovrebbe corrispondere ad euro 781.292,39 e che la conseguente valorizzazione dovrebbe ammontare ad euro 156.258,48 e non ad euro 149.008,95, con una differenza di euro 7.249,53, che si riverbererebbe sul totale complessivo delle "Altre imprese" (euro 512.631.993,97) e, per quel che riguarda lo Stato Patrimoniale, sui totali delle voci:

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni

Attivo

e sulla consistenza finale del Patrimonio Netto, andando ad incidere, inoltre, sulla consistenza complessiva delle "Altre riserve indisponibili".

Al riguardo, con nota prot. 262158 del 2 luglio 2020, prot. C.d.C. n. 3457 del 3 luglio 2020, la Regione ha rappresentato che: "[..]Per quanto riguarda l'Associazione Arteven, inserita tra le partecipate per la prima volta nel 2019, è stato pertanto caricato il valore disponibile del P.N. al 31.12.2018. Si provvederà pertanto alla contabilizzazione della differenza del valore della

⁴⁶⁷ Nella Nota integrativa si precisa che "Tali Partecipazioni, suddivise in partecipazioni in società controllate, partecipate ed altri soggetti, sono valutate con il criterio del Patrimonio Netto, corrispondente al valore della quota di proprietà della Regione Veneto nel capitale delle società; con lo stesso criterio si è proceduto anche in riferimento al capitale di dotazione degli enti regionali che rispondono di fatto ad un controllo totale e diretto da parte della Regione..." (Cfr. pag. 953 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019). Si interpreterebbe, quindi, il fondo di dotazione come coincidente con le riserve.

partecipazione pari a € 7.249,53 sul saldo d'apertura dell'esercizio 2020 con contropartita Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione, in applicazione del OIC 29/2017 punto 48." La Sezione prende atto della prospettata contabilizzazione riservandosi ogni valutazione in sede di controllo sull'esercizio 2020.

Dalle verifiche effettuate vengono, invece, confermati i valori complessivi delle imprese controllate (euro 1.409.922.535,29) e delle imprese partecipate (euro 85.795.036,05).

Con riguardo al valore iscritto nell'esercizio 2019, in coerenza con lo Stato patrimoniale del 2018, si registra complessivamente un incremento pari, in termini assoluti, ad euro 113.148.482,96 (+ 5,97%), che vede coinvolte, tuttavia, le sole "*partecipazioni in altri soggetti.*" L'insieme, infatti, delle imprese controllate vede complessivamente un decremento, rispetto al 2018, pari, in termini assoluti, ad euro 224.103.667,80 (- 13,71%), mentre le imprese partecipate vedono un decremento di euro 126.910.215,07 (- 59,66%).

Tali variazioni, tuttavia, non appaiono essere sostanziali ma riconducibili, fatte salve le variazioni di cui si è fatto cenno sopra, soprattutto all'adeguamento delle voci del Piano dei conti, relativo alle partecipazioni, a quanto previsto dal D.M. 29 agosto 2018 con decorrenza 1/1/2019 e alla conseguente riclassificazione.

Per quel che riguarda, infine, le partecipazioni senza valore di liquidazione già presenti nello Stato Patrimoniale del 2018, ovvero la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, la Fondazione Ca' Vendramin e la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, il cui valore è confluito nella voce "*Altre riserve indisponibili*" del patrimonio netto, esse hanno mantenuto la medesima valorizzazione, rispetto al 2018 (rispettivamente euro 20.000, euro 40.000 e euro 32.905,75) per un totale complessivo di euro 92.905,75. Nel rispetto di quanto richiesto dal citato decreto ministeriale DM 29 agosto 2018, nella Nota integrativa viene indicato in modo specifico il criterio utilizzato per la valorizzazione, rispettivamente:

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con il criterio del costo;
Fondazione Ca' Vendramin, metodo del patrimonio netto dall'esercizio di prima iscrizione;
Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, metodo del patrimonio netto dall'esercizio di prima iscrizione.

Ad esse, come già visto, si aggiungono le Fondazioni e le Associazioni di nuovo inserimento, il cui valore è confluito anch'esso nella voce "*Altre riserve disponibili*" del patrimonio netto, incrementandole di un ulteriore importo complessivo di euro 22.654.925,88.

Quanto alle variazioni di valore delle partecipazioni del 2019 rispetto al 2018, che sono transitate nel Conto Economico, esse ammontano nel complesso ad euro 91.315.008,23.

In realtà, le variazioni di segno positivo (rivalutazioni) corrispondono ad un totale di euro 95.410.973,55, comprensivo dello svincolo della riserva per distribuzione dividendi, mentre le variazioni di segno negativo (svalutazioni) corrispondono ad un totale di euro 4.095.965,32, comprensivo dell'utilizzo della riserva vincolata al metodo del patrimonio netto per svalutazione di importo complessivo di euro 805.990,52.

Entrambi i dati corrispondono a quanto risultante nel Conto Economico alla voce D Rettifiche di valore attività finanziarie, con particolare riguardo al Piano di conto 4.1.1.01.01.001 - Rivalutazioni di partecipazioni (euro 95.410.973,54) e al Piano di conto 4.2.1.01.01.001 - Svalutazioni di partecipazioni (euro 4.095.965,31), che si intendono così parificati.

Per quanto riguarda, inoltre, le altre immobilizzazioni finanziarie, la Regione precisa, innanzitutto che *“Alla voce "Crediti" delle Immobilizzazioni Finanziarie sono invece iscritti i crediti immobilizzati, valutati al valore nominale, nei confronti di amministrazioni pubbliche, imprese controllate e partecipate ed altri soggetti. Particolare rilevanza in termini di importo assume il valore dei Fondi gestiti dalla controllata Veneto Sviluppo Spa finalizzati all'erogazione di contributi alle imprese, per il cui dettaglio si fa rinvio al paragrafo illustrativo dello Stato Patrimoniale.”*⁴⁶⁸

Nella nota integrativa la Regione, in relazione a tali immobilizzazioni distinte in crediti immobilizzati, a loro volta li suddivide in:

- crediti verso amministrazioni pubbliche, pari a euro 81.840.073,20,
- crediti verso imprese controllate, pari ad euro 502.290.338,82,
- crediti verso altri soggetti, pari a euro 8.233.419,74,

fornendone il dettaglio secondo il Piano dei conti.

In relazione ai Crediti verso altre amministrazioni pubbliche, precisa, infatti, che derivano da Fondi di rotazione autorizzati da leggi regionali a favore soprattutto di enti locali (per un totale di euro 41.823.053,36) e di enti operanti nell'ambito socio-sanitario (per un totale di euro 66.000,00), come da Piano dei conti. Precisa, inoltre, che le variazioni rispetto al 2018 sono comprensive della rilevazione, in sede di apertura dei conti nel 2019, del riallineamento tra i crediti a medio termine e gli accertamenti pluriennali della contabilità finanziaria, provenienti dalle aperture dello Stato Patrimoniale iniziale all'1/1/2016.

⁴⁶⁸ Cfr. pag. 954 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

I crediti verso imprese controllate corrispondono, invece, ai fondi amministrati dalla controllata "Veneto Sviluppo spa" al 31/12/2019, il cui totale corrisponde a quanto contabilizzato nello stato patrimoniale, al punto IV 2.b (euro 502.290.338,82). Essi si riducono del 3,76%, con un decremento, in termini assoluti, di euro 19.649.053.

I Crediti verso imprese partecipate risultano azzerati, come si evince anche dalle variazioni in dare e avere del Piano dei conti patrimoniale, i Crediti verso altri soggetti, concessi ad imprese, famiglie e istituzioni sociali private, vedono, complessivamente, un incremento del 6,59%. In particolare, si precisa che tra i crediti verso "altre imprese" è compresa la consistenza finale del fondo gestito da Medio Credito (euro 1.736.737,98, in aumento rispetto al 2018 per un importo di euro 68.913,72).

I crediti immobilizzati, nel loro complesso, vedono una diminuzione, nel 2019, del 8,03%.

ATTIVO CIRCOLANTE

A) Per quanto riguarda la voce dell'attivo patrimoniale "Attivo circolante" la Regione ha iscritto il valore relativo alla voce "rimanenze" quantificandole in euro 88.254,46, precisando, nella nota integrativa,⁴⁶⁹ che esse sono riferite al materiale di consumo ed alla cancelleria, valutate secondo il costo d'acquisto.

Nell'analisi dell'attivo circolante è stato verificato il rispetto del principio di cui alla lett. g), punto 9.3, All. 4/3, in base al quale i crediti devono essere valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondere al valore complessivo dei residui attivi e a quello di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. Il valore iscritto, pari ad euro 3.791.029.110,23, è al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità - accantonato al risultato di amministrazione 2019 - e di altre poste, come meglio dettagliate nella nota integrativa,⁴⁷⁰ quali depositi postali presenti nei residui attivi, saldo c/Tesoreria centrale, residui attivi c/sanità e imposta sostitutiva Tfr.

La nota integrativa, infatti, precisa che "*I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante la diretta diminuzione del fondo svalutazione crediti; l'applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale in quanto corrispondenti ad*

⁴⁶⁹ Cfr. pag. 953 e 974 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019.

⁴⁷⁰ Cfr. pag. 977 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019.

obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. Non risulta iscritto, nello Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2019, alcun credito stralciato dalla contabilità finanziaria per il quale sia prevista la conservazione nella contabilità economico-patrimoniale. Non risulta iscritto, nello Stato Patrimoniale Attivo al 31/12/2019, alcun credito in valuta."⁴⁷¹

Il valore complessivo, al 31/12/2019, dei crediti appostati alla voce dell'attivo circolante si riduce del 23,34%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2018. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 1.202 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità.⁴⁷² Si incrementano, invece, i crediti da trasferimenti e contributi di circa l'1,73%, attestandosi su un totale di euro 1.590.213.231,88 contro il valore del 2018, pari ad euro 1.563.211.240,02. Per quanto riguarda la voce "disponibilità liquide", delle cui componenti si è avuto riscontro nel Piano dei conti patrimoniale, si rinvia alle analisi relative al conto del Tesoriere.

RATEI E RISCONTI

B) L'ultima posta iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale è relativa ai ratei e risconti. Per questa categoria di componenti attive, la nota integrativa precisa che "I ratei e risconti sono stati iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile. I ratei attivi rappresentano quote di ricavi o proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, sulla base del principio di competenza economica, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi), pro-quota in ragione del tempo di utilizzazione dei beni e servizi ad essi afferenti. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto relativi alla competenza economica di esercizi futuri; anche in questo caso è stato considerato il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria."⁴⁷³

⁴⁷¹ Cfr. pag. 954 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁷² cfr. pag. 974 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019". La Regione precisa che i Crediti destinati al finanziamento della Sanità "...comprendono le poste che devono essere oggetto di regolazione contabile per la chiusura dell'anticipazione mensile per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in particolare il credito al 31/12/2019 nei confronti dello Stato per Irap Sanità è pari a oltre 756 milioni, mentre quello per Compartecipazione Iva ammonta a 989 milioni circa. Le variazioni da un esercizio all'altro del saldo dei crediti possono assumere anche valori significativi in relazione alle tempistiche di emanazione delle disposizioni ministeriali di regolazione delle suddette anticipazioni. Dal 2018 al 2019 si rileva una diminuzione di circa 1.192 milioni di euro".

⁴⁷³ Cfr. pag. 954 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

Essi registrano nel 2019 una riduzione, rispetto al 2018, rispettivamente del 3,92% e del 3,38%. I ratei attivi (euro 4.388,10) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2019, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale di euro 786.543,75.

9.2.3 Componenti passive dello Stato Patrimoniale

PATRIMONIO NETTO

A) La prima posta del passivo è costituita dal patrimonio netto. Esso deve essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile posta a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e che può essere alimentata mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, sulla base di apposita delibera del Consiglio regionale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione (punto 6.3, All. 4/3, D.Lgs. 118/2011);
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La Regione precisa nella Nota integrativa che *“Esso è stato movimentato nel 2019 per effetto di ulteriori verifiche e ricognizioni del patrimonio regionale.*

Tra le Riserve, particolare evidenza assumono, le Riserve Indisponibili, che comprendono:

- *"riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Tali riserve sono destinate ad essere utilizzate in caso di cessione dei beni, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.*
- *"altre riserve indisponibili", in cui trovano la valorizzazione:*
 - a. *I conferimenti al fondo di dotazione di Fondazioni ed Enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in misura corrispondente al valore iscritto nell'Attivo tra le Immobilizzazioni Finanziarie.*
 - b. *Gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, a titolo di riserve vincolate per gli utilizzi previsti dall'applicazione del metodo stesso.*

Nella voce residuale "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" trovano posto le riserve non vincolate derivanti dalla destinazione del risultato dell'esercizio 2018 al netto di quanto obbligatoriamente accantonato nelle riserve obbligatorie."⁴⁷⁴

La determinazione e composizione del Patrimonio netto, così come risultante dagli emendamenti approvati con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020, trova rappresentazione di dettaglio nella seguente tabella (Tabella 7):

Tabella 7 - Composizione del Patrimonio Netto e relative variazioni (in euro)

PATRIMONIO NETTO	2019	2018	variazioni
Fondo di dotazione	421.722.914,33	421.367.477,21	355.437,12
Riserve	1.887.735.827,44	1.588.718.827,60	299.016.999,84
da risultato economico di esercizi precedenti	634.984.680,03	480373759,8	154.610.920,26
da capitale	0,00	0,00	0,00
da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.188.049.870,12	1.089.496.076,26	98.553.793,86
altre riserve indisponibili	64.701.277,29	18.848.991,57	45.852.285,72
Risultato economico dell'esercizio	256.743.093,08	245.442.254,71	11.300.838,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.566.201.834,85	2.255.528.559,52	310.673.275,33

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Le variazioni del Patrimonio netto, che riguardano tutte le sue componenti, sono dovute alle movimentazioni che, nella Nota integrativa, la Regione ha riassunto attraverso la tabella esplicativa che, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito, nella quale si sono evidenziati gli importi, risultanti dagli emendamenti di cui alla citata D.G.R. n. 684/2020:

Variazione Patrimonio Netto	310.673.275,33*
Risultato d'esercizio 2019	256.743.093,08*
utilizzo della riserva vincolata al metodo patrimonio netto	-805.990,51
variazione Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione - Rilevato valore delle partecipazioni in associazioni e fondazioni Gap 2019	22.654.925,88
variaz F.do di dotazione (vedi tabella specifica)	355.437,12
quota della variazione in aumento della riserva indisponibile beni demaniali e culturali - Rettifiche da ulteriori verifiche e ricognizioni del Patrimonio	48.670.948,91
aumento riserva indisponibile per ricognizione materiale bibliografico	12.298.177,21
utilizzo riserva libera - rateo passivo su interessi 2018 (OIC 29/2017 p.to 48)	-16.639.025,29
utilizzo riserva libera - ricognizione accertamenti titolo V - allineamento crediti immobilizzati come da accertamenti pluriennali titolo V contabilità finanziaria (OIC 29/2017 p.to 48)	-12.604.291,07

* importi variati per effetto dell'emendamento

⁴⁷⁴ Cfr. pagg. 954 e 955 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".


Alcune delle movimentazioni in essa evidenziate sono già state descritte,⁴⁷⁵ le movimentazioni derivanti dall'utilizzo della riserva libera per euro 16.639.025,29 ed euro 12.604.291,07, sono connesse rispettivamente alla rettifica in sede di apertura, conseguente alla registrazione del rateo passivo sugli interessi passivi dell'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e giugno, del 2018, in quanto non registrato nell'anno precedente (Cfr. trattazione sui "Ratei passivi"), e, analogamente, al riallineamento dei crediti immobilizzati con gli accertamenti pluriennali della contabilità finanziaria iscritti al Tit. V dell'entrata (Cfr. punto sui crediti immobilizzati, "altre immobilizzazioni finanziarie").

La Regione ha precisato che il Risultato d'esercizio 2018, pari ad euro 245.442.254,71 è stato imputato a Riserva non vincolata ed è quindi confluito tra le riserve da risultato economico degli esercizi precedenti.

Tutto ciò premesso, considerate le ulteriori ricognizioni del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché i nuovi inserimenti e le variazioni dovute alla valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie, in applicazione della diversa classificazione prevista dal DM 29/8/2018, si può dare contezza dell'evoluzione del Patrimonio netto e delle sue componenti nell'ultimo triennio 2017 - 2019 (Cfr. Grafico 2 e Tabella 8).

⁴⁷⁵ Ci si riferisce e si rinvia all'analisi relativa all'utilizzo della riserva vincolata al metodo del patrimonio netto, la variazione della Riserva vincolata per le partecipazioni senza valore di liquidazione, la variazione in aumento della riserva indisponibile beni demaniali e culturali, conseguente alle rettifiche, ma anche all'ulteriore ricognizione del Patrimonio.

Grafico 2
Andamento storico del Patrimonio Netto e delle sue componenti nel triennio 2017-2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Tabella 8 - Andamento Patrimonio Netto (in euro)

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Percentuale variaz. 2019/2018	Percentuale variaz 2019/2017	Percentuale variaz. 2018/2017
Fondo di dotazione	421.067.548,60	421.367.477,21	421.722.914,33	0,08%	0,16%	0,07%
Riserve	859.902.210,01	1.588.718.827,60	1.887.735.827,44	18,82%	119,53%	84,76%
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	480.373.759,77	634.984.680,03	32,19%		
<i>da capitale</i>	-	-	0,00			
<i>da permessi di costruire</i>	-	-	0,00			
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	859.809.304,26	1.089.496.076,26	1.188.049.870,12	9,05%	38,18%	26,71%
<i>altre riserve indisponibili</i>	92.905,75	18.848.991,57	64.701.277,29	243,26%	69541,84%	20188,29%
Risultato economico dell'esercizio	592.084.149,08	245.442.254,71	256.743.093,08	4,60%	-56,64%	-58,55%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.873.053.907,69	2.255.528.559,52	2.566.201.834,85	13,77%	37,01%	20,42%

Nota: in corrispondenza delle celle evidenziate in grigio non sono valorizzabili le percentuali in quanto il valore è presente in tutte le annualità

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto


L'elaborazione e la rappresentazione grafica dei dati, sia nel grafico come nella tabella, evidenziano come il Patrimonio netto abbia avuto un incremento lungo tutto il triennio, con un aumento complessivo (2019 su 2017), pari al 37,01% e un incremento del 13,77%, rispetto al 2018, e come si siano evolute anche le sue componenti.

Nello Stato Patrimoniale 2019 infatti il patrimonio netto risulta così composto:

- Fondo di dotazione di **euro 421.722.914,33**;
- Riserve di **euro 1.887.735.827,44** di cui:
 - a) da risultato economico di esercizi precedenti di euro 634.984.680,03;
 - b) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali di euro 1.188.049.870,12;
 - c) altre riserve indisponibili di euro 64.701.277,29;
- risultato economico d'esercizio di **euro 256.743.093,08**.

Al riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che il fondo di dotazione si mostra abbastanza stabile, vedendo un incremento, rispetto al 2018, del solo 0,08% e, nel triennio, dello 0,16% (Cfr. Grafico n. 3).

Grafico 3 - Andamento storico Fondo di dotazione nel triennio 2017-2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Sono, infatti, confluiti a "fondo di dotazione" il valore dei cespiti, oggetto di tardiva classificazione ad inventario, non aventi caratteristiche di "demanio", "patrimonio indisponibile" e "bene culturale", come viene precisato nelle Note illustrative ai report

inventariali,⁴⁷⁶ ovvero i terreni dell'ex Riforma Fondiaria trasferiti in proprietà da Veneto Agricoltura e l'accresciuto patrimonio mobiliare (per un totale di euro 355.437,12).

Le riserve, invece, risultano in aumento, complessivamente, del 18,82% rispetto al 2018, principalmente a seguito dell'incremento delle riserve indisponibili, derivante dalle ulteriori ricognizioni del Patrimonio effettuate dopo il termine del 31/12/2017.

Le riserve indisponibili, per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, infatti aumentano del 9,05% rispetto al 2018, con una variazione positiva di euro 98.553.793,86, di cui euro 12.298.177,21 per l'intervenuta ricognizione del materiale bibliografico ed euro 96.882.113,89 a seguito delle acquisizioni nel 2019 e per l'ulteriore ricognizione dei cespiti, nonché per effetto dell'incremento di valore dovuto alla manutenzione straordinaria su beni indisponibili per un importo di euro 4.317.302,53.

Nella Nota integrativa, infatti, si precisa che: *"...nel corso del 2019 tale riserva indisponibile è stata incrementata a fronte di nuovi beni o incrementi di valore degli stessi appartenenti a tali categorie e/o decrementata per modifiche delle classificazioni di appartenenza dei beni o in ragione dello svincolo di quote indisponibili a seguito dell'ammortamento, [...]"*⁴⁷⁷.

Del pari in aumento anche le altre riserve indisponibili, le quali hanno visto un incremento complessivo del 243,26% rispetto al 2018, e sono composte dal valore delle partecipazioni senza valore di liquidazione, e dalla riserva vincolata al metodo del patrimonio netto,⁴⁷⁸ analizzate nella parte relativa alle immobilizzazioni finanziarie.

Per quel che riguarda il Risultato d'esercizio, esso vede un incremento del 4,60% rispetto al 2018, ma una consistente diminuzione sul triennio, pari a 56,64% rispetto al 2017, come è evidente nel grafico sotto riportato (Grafico n. 4).


L'analisi delle motivazioni è affrontata nel capitolo relativo al Conto Economico, al quale si rimanda.

Si è potuto riscontrare, tuttavia, che, rispetto al Patrimonio Netto, il Risultato d'esercizio ha un'incidenza pari al 10% (10,88% nel 2018, ma 31,61% nel 2017, anche se sicuramente in quest'ultimo esercizio ha inciso l'utilizzo, nella valorizzazione delle società partecipate, del criterio di valutazione attraverso il metodo del patrimonio netto).

⁴⁷⁶ Cfr. pag. 1232 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁷⁷ Cfr. pag. 981 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁷⁸ Cfr. pagg. 982 e 983 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

Grafico 4 - Andamento storico del risultato d'esercizio nel triennio 2017-2019

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

La mancata coincidenza tra la variazione del patrimonio netto al 31/12/2019 - rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2018 - pari ad euro 310.673.275,33, ed il risultato d'esercizio, pari ad euro 256.743.093,08, è riconducibile alle rettifiche apportate al fondo di dotazione (euro 355.437,12), alle ricognizioni patrimoniali ulteriori, sia relative a beni immobili (euro 48.670.948,91) che a materiale bibliografico (euro 12.298.177,21), il cui valore è confluito nelle riserve indisponibili, nonché alla variazione nel valore delle partecipazioni in associazioni e fondazioni (euro 22.654.925,88), al netto, tuttavia, dell'utilizzo della riserva vincolata secondo il metodo del patrimonio netto (euro 805.990,51) e all'utilizzo della riserva libera (complessivamente euro 29.243.316,36).

B) Per quanto riguarda i "fondi per rischi ed oneri" si è osservato un decremento, rispetto al 2018, pari al 2,34%, a causa in parte a minori accantonamenti e in parte all'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente, come risulta dal dettaglio che la Regione fornisce nella Nota integrativa.⁴⁷⁹

Le componenti dei "fondi per rischi ed oneri" e le relative variazioni rispetto all'esercizio precedente vengono di seguito riepilogate (Cfr. Tabella n. 9).

⁴⁷⁹ Cfr. pag.984 e segg. del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

Tabella 9 – Dettaglio fondi per rischi ed oneri (in euro)

DESCRIZIONE	2019	2018	DIFFERENZA
Fondo Regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art.25, LR10/9/1982)	890.977,00	1.105.000,00	-214.023,00
Fondo rischi legali parte capitale e parte corrente (art. 46, c.3, D.Lgs 118/2011)	8.284.873,95	9.414.757,36	-1.129.883,41
Fondo per la copertura di conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti delle manovre fiscali erogate in eccedenza rispetto ai consuntivi (art.77 quater, D.L. 25/06/2008 n. 112)	21.472.528,00	23.294.643,40	-1.822.115,40
Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (arti, c.321, L.27/12/2006 n. 296)	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di irap e addizionale irpef - altre spese correnti Art.3 L. 27/12/202 n. 289	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ulss	22.554.034,71	23.469.780,12	-915.745,41
Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie	1.626.597,82		1.626.597,82
TOTALE	102.329.011,48	104.784.180,88	-2.455.169,40

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Si è potuto verificare, nel complesso, la corrispondenza dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria, in corrispondenza degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, al netto di quelle componenti già registrate tra i Debiti (accantonamenti a fondo anticipazione liquidità e fondo residui radiati).

C) Nell'analisi delle poste del passivo, la Sezione ha ritenuto opportuno effettuare comunque un approfondimento relativamente alla voce Trattamento di fine rapporto, oggetto di osservazione in occasione del giudizio di parifica del rendiconto 2017 della Regione del Veneto,⁴⁸⁰ e di approfondimento istruttorio per il rendiconto 2018.

Si tratta di una posta iscritta per un valore di euro 299.441,93.

Nella nota integrativa la Regione ha precisato che *“per il personale dipendente in regime di TFR il trattamento viene erogato direttamente dall'INPS e pertanto non viene effettuata nessuna rilevazione nella contabilità regionale. Per il personale in regime di Trattamento di fine Servizio l'erogazione dell'indennità è anticipata dalla Regione per conto dell'Inps. Viene quindi rilevato il*

⁴⁸⁰ Cfr. pagg. 381-381 della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio finanziario 2017. La Sezione ha evidenziato che *“Per quanto attiene al fondo per il trattamento di quiescenza, che, secondo quanto previsto dai principi contabili concernenti la contabilità economico-patrimoniale, “riguarda l'ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l'ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura”, esso è iscritto per un importo pari a zero, senza che la Regione ne dia motivazione; si evidenzia che solo per il primo anno di avvio della contabilità economico-patrimoniale, nel caso in cui non fosse possibile ricostruire tale importo, l'onere riguardante il TFR erogato nel corso dell'esercizio sarebbe potuto essere interamente considerato di competenza economica dell'esercizio.*

In argomento, non è specificato se l'Ente provveda autonomamente al versamento del TRF o vi provveda tramite l'INPS (nel qual caso si giustificerebbe la mancata iscrizione della voce in esame ferma restando la necessità di individuare la quota di pertinenza dell'Esercizio da versare all'Istituto).

Desta perplessità, pertanto, la mancata valorizzazione di tale fondamentale voce di debito.”

debito per trattamento di fine rapporto verso il personale assunto con contratto di lavoro dei giornalisti il cui TFR è a carico della Regione. Si specifica che tale debito è riferito a n. 4 dipendenti.”⁴⁸¹

A tale riguardo, la Regione ha trasmesso, con nota citata in Premessa, un prospetto di dettaglio, riepilogato nella successiva tabella (Tabella n. 10):

Tabella 10 - Calcolo accantonamento TFR voce C dello Stato patrimoniale passivo

Nominativo	Montante al 31/12/17	Rivalutazione ⁽¹⁾	Tassazione 17% sulla rivalutazione	Rivalutazione netta	Accantonamento che resta in azienda (non versato alla previdenza complementare)	Montante al 31/12/18 ⁽²⁾
Omissis	€ 98.927,22	€ 1.774,59	€ 301,68	€ 1.472,91	€ 0,00	€ 100.400,13
Omissis	€ 18.149,37	€ 325,57	€ 55,35	€ 270,22	€ 0,00	€ 18.419,59
Omissis	€ 79.819,24	€ 1.431,82	€ 243,41	€ 1.188,41	€ 0,00	€ 81.007,65
Omissis	€ 98.153,18	€ 1.760,70	€ 299,32	€ 1.461,38	€ 0,00	€ 99.614,56
TOTALE	€ 295.049,01	€ 5.292,68	€ 899,76	€ 4.392,92	€ 0,00	€ 299.441,93

(1) Tasso di rivalutazione del TFR accantonato al 31/12/19 = 1,7938300%

(2) Montante al 31/12/19 = montante al 31/12/2018 rivalutato - tassazione 17% + accantonamento 2019

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

I dati forniti, a dettaglio della posta in questione, devono intendersi esaustivi.

C) Per quanto riguarda la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, si è rilevata una riduzione dell’ammontare complessivo, da euro 8.210.582.439,54, nel 2018, ad euro 7.173.991.722,64 nel 2019, registrando una riduzione pari al 12,63% (cfr. Tabella n. 11).

Tabella 11 - Andamento debiti (in euro)

RACCORDO	TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Percentuale variaz. 2019/2018	Percentuale variaz. 2019/2017	Percentuale variaz. 2018/2017
D 1	Debiti da finanziamento	5.932.918.734,33	5.879.650.407,08	4.756.101.409,26	-19,11%	-19,84%	-0,90%
D 2	Debiti verso fornitori	210.965.854,95	267.772.535,69	330.443.363,89	23,40%	56,63%	26,93%
D 3	Acconti	513.001,13	0,00	2.600.481,50		406,92%	-100,00%
D 4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.683.226.409,62	1.593.221.696,59	1.650.055.855,22	3,57%	-1,97%	-5,35%
D 5	Altri debiti	512.102.274,30	469.937.800,18	434.790.612,8	-7,48%	-15,10%	-8,23%
TOTALE DEBITI		8.339.726.274,33	8.210.582.439,54	7.173.991.722,64	-12,63%	-13,98%	-1,55%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

La nota integrativa⁴⁸² espone, per quel che riguarda i debiti da finanziamento, un elenco delle tipologie di indebitamento, suddivise per ente finanziatore.

⁴⁸¹ Cfr. pag. 986 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2019”.

⁴⁸² Cfr. pag.986 e segg. del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2019”.

Evidenzia, inoltre, la riconciliazione dei debiti nel loro complesso rispetto ai residui passivi al 31/12/2019. Questi ultimi, infatti, risultano pari a complessivi euro 4.429.747.838,71.⁴⁸³ La Regione ha quantificato il valore finale dei debiti, secondo quanto esposto nella nota integrativa, integrando ai residui passivi:

- il debito complessivo di finanziamento (comprensivo del prestito obbligazionario, del debito da anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 ed il debito per leasing finanziario), pari ad euro 2.720.230.396,16;
- il debito Iva, gli acconti del passivo su dismissione del patrimonio e i debiti radiati (corrispondenti al fondo accantonato al risultato di amministrazione), i quali ultimi, al netto dei residui passivi in c/sanità, pari a euro 8.391.483,56, ammontano ad euro 21.394.663,61.

Nella nota integrativa, infatti, la Regione precisa: *“Il raggruppamento della voce Debiti dello Stato Patrimoniale Passivo, diversamente che per l’Attivo, contiene sia i debiti a lungo termine che quelli di funzionamento. Tali voci di bilancio sono iscritte al valore nominale e comprendono:*

1. *Debiti finanziari, tra i quali figurano i mutui ed i prestiti obbligazionari per l’importo del residuo debito al 31/12/2019 e l’importo residuo della restituzione di anticipazione liquidità ex D.L. 35/2013; il loro valore viene determinato dalla somma algebrica del debito all’inizio dell’esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell’esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Tra i debiti finanziari a breve termine inoltre, particolare consistenza assume l’anticipazione mensile per l’erogazione della liquidità al sistema sanitario regionale, le cui regolazioni contabili con i tributi destinati al finanziamento del medesimo sistema, avvengono negli esercizi successivi, a seguito delle determinazioni ministeriali.*
2. *Debiti verso fornitori, desunti dai residui passivi della contabilità finanziaria;*
3. *Acconti: nell’esercizio 2019 sono stati rilevati gli acconti su dismissioni patrimoniali;*
4. *Debiti per trasferimenti e contributi, anch’essi desunti dalla contabilità finanziaria;*
5. *Altri debiti, comprendenti altre tipologie di residui passivi non ricomprese nelle voci precedenti e riconciliabili con le scritture di contabilità finanziaria.*


I debiti che nella contabilità finanziaria sono considerati “residui perenti ai sensi dell’art. 51 della L.R. 39/2001”, sono iscritti nello Stato Patrimoniale Passivo sulla base della categoria di appartenenza del debito, come sopra classificato, ed il loro ammontare corrisponde all’importo accantonato nel Risultato di Amministrazione. “⁴⁸⁴

⁴⁸³ Cfr. articolo 7 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2019”.

⁴⁸⁴ Cfr. pagg. 955 - 956 D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2019”.

Come evidenziato nella tabella sopra riportata (Tabella 11), nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2017-2019, una riduzione progressiva (-13,98% nel 2019 rispetto al 2017), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018), come si può vedere meglio nel Grafico n. 5.

Grafico 5 - Evoluzione valore complessivo dei debiti nel triennio 2017-2019




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Anche i debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2019, rispetto al 2017, del 19,84% e confermando il *trend* anche rispetto al 2018, con una diminuzione del 19,11%. Si segnala, che il dettaglio relativo ai debiti verso altri finanziatori (cfr. Nota integrativa a pag. 988), pur mantenendo il totale finale, sembra non riportare un importo di euro 60.494.389, comunque presente nel Piano dei conti patrimoniale (piano di conto 2.4.1.04.03.03.001, relativamente a "debiti verso altre imprese".

Nel grafico successivo (Cfr. Grafico n. 6) meglio si evidenzia la tendenza alla riduzione dell'indebitamento.

Grafico 6
Evoluzione del valore complessivo dei debiti di finanziamento nel triennio 2017-2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

In contro tendenza vedono, invece, un incremento i debiti per trasferimenti e contributi, pari, nel 2019 rispetto al 2018, al 3,57%.

D) L'ultima posta del passivo dello stato patrimoniale riguarda i ratei, i risconti e i contributi agli investimenti.

La nota integrativa precisa che "I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, Codice civile.

I ratei passivi rappresentano quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono essere attribuiti all'esercizio in chiusura sulla base della loro competenza economica, in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. Tipicamente, è inserita tra i ratei passivi la quota di salario accessorio del personale dipendente liquidato nell'esercizio successivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi. Da quest'anno si è rilevato il rateo passivo riferito agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 aventi rate annuali non totalmente di competenza dell'esercizio di scadenza.

I risconti passivi sono calcolati a fronte di quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi, considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. La loro consistenza è determinata in larga misura dal rinvio

all'esercizio successivo delle quote di proventi determinate da accertamenti i cui correlati costi non si sono realizzati nell'esercizio e che nella contabilità finanziaria sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato o nel Risultato di Amministrazione.

Sono inoltre calcolati i risconti passivi per contributi a specifica destinazione ricevuti per il finanziamento di investimenti regionali (contributi in conto impianti)."⁴⁸⁵

Il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2019, pari a euro 256.021.583,57, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2018, pari ad euro 98.409.631,47. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2019 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 232.620.425,81, per i quali la Regione fornisce il dettaglio per singola tipologia nella Nota integrativa.⁴⁸⁶

Più in particolare, la posta "ratei passivi" ammonta complessivamente ad euro 23.401.157,76. La Sezione ha ritenuto opportuno effettuare la verifica, limitatamente alla voce riconducibile al salario accessorio e premiante del personale regionale da erogare nel 2020, il cui importo corrisponde ad euro 7.243.849,49, secondo quanto esposto dalla Regione nella Nota integrativa e come rinvenibile nel Piano dei conti patrimoniale (2.5.1.01.01.01.001 - Ratei di debito su costi del personale).

A tale proposito, la Regione Veneto, con nota citata in premessa, ha trasmesso un dettaglio degli impegni di spesa, esigibili nell'esercizio 2020, finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, e relativi - per l'appunto - al salario accessorio e premiante del personale regionale (cfr. Tabella 12).

Tabella 12 - Ratei passivi - Salario accessorio e premiante del personale regionale

DATA IMPEGNO	CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO	ANNO ESIGIBILITA'	ART.	BENEFICIARIO	V LIVELLO PDC	IMPORTO RATEO
20/12/2019	103014	6.700.000,00	2020	1	Personale Regione	U.1.01.01.01.004	6.700.000,00
20/12/2019	103014	543.849,49	2020	1	Personale Regione	U.1.01.01.01.004	543.849,49
TOTALE RATEO PASSIVO - SALARIO ACCESSORIO							7.243.849,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal D.D.L. di rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

⁴⁸⁵ Cfr. pag. 956 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁸⁶ Cfr. pagg. 990-991 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

Gli impegni in questione sono riportati, inoltre, nel prospetto denominato *“Elenco degli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il Rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura 2019 Rendiconto generale”*.⁴⁸⁷

Si conferma, pertanto, la corrispondenza dei valori iscritti nello Stato Patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria.

Per quel che riguarda i ratei passivi, tuttavia, va detto che la Regione, dal 2019, ha rilevato il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013 aventi rate annuali scadenti a maggio e giugno, pari ad euro 16.157.308,27. Con riferimento, quindi, al rateo passivo 2018, non rilevato nello Stato Patrimoniale dell'anno scorso, la Regione precisa nella Nota integrativa che *“Al fine della corretta imputazione nel conto economico dei soli costi di competenza dell'esercizio, si è proceduto a registrare il rateo passivo 2018 di euro 16.639.025,29 non rilevato nell'esercizio precedente, sul saldo d'apertura con imputazione a Riserva non vincolata così come previsto al punto 48 del principio contabile OIC 29/2017...”*⁴⁸⁸

9.2.4 Conti d'ordine

Per quanto riguarda i conti d'ordine, la Regione nella nota integrativa precisa che *“Lo scopo dei “conti d'ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente; essi recano l'indicazione del valore di accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.*

*Si tratta di fatti che non hanno ancora comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente, ma che potrebbero generare scritture al verificarsi di accadimenti. Si pensi ad esempio alla concessione di garanzie a terzi, o al valore dei beni di terzi in uso alla Regione, o ancora alla annotazione sugli impegni futuri, che non figurano ancora tra i Debiti del Passivo.”*⁴⁸⁹

La Regione fornisce il dettaglio – comprensivo delle variazioni intervenute rispetto al 31/12/2018 – delle varie componenti rappresentate nei Conti d'ordine.⁴⁹⁰

⁴⁸⁷ Cfr. pag. 646 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”.

⁴⁸⁸ Cfr. pag. 990 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”.

⁴⁸⁹ Cfr. pag. 956 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”.

⁴⁹⁰ Cfr. pag. 992 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”.

Più in particolare, si è proceduto all'approfondimento della posta iscritta alla voce "impegni su esercizi futuri".⁴⁹¹ Con riferimento a questi ultimi, la Regione precisa, nella nota integrativa, che essi sono "composti da impegni su esercizi futuri determinati dal Fondo Pluriennale Vincolato finale al netto di quello riferito al salario accessorio."⁴⁹²

In linea con quanto disposto dalla normativa di riferimento e dai principi contabili sull'indicazione del valore di incidenza per impegni finanziari futuri nello Stato Patrimoniale, essi sono correttamente determinati (cfr. Tabella n. 13), tra le poste dei conti d'ordine.

Tabella 13 - Conti d'ordine: impegni su esercizi futuri (in euro)

TIPOLOGIA VOCE		IMPORTO
FPV DI SPESA DI PARTE CORRENTE DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	112.623.279,78
FPV DI SPESA IN CONTO CAPITALE DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	342.281.042,81
SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATO CON FPV	-	7.243.849,49
TOTALE IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI REGISTRATI TRA I CONTI D'ORDINE		447.660.473,10

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

I valori relativi ai Fondi pluriennali vincolati di spesa sono correttamente contabilizzati in quanto risultano corrispondere alle poste iscritte nei prospetti degli equilibri di bilancio 2019⁴⁹³ e del risultato di amministrazione 2019⁴⁹⁴.

Per quanto riguarda le altre poste dei conti d'ordine, la Regione, nella nota informativa, precisa che "I beni di terzi in uso sono relativi a:

- locazioni passive, altre situazioni contrattuali e servitù come meglio descritte nella Nota Illustrativa
- Report Inventariali;

⁴⁹¹ Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 al D.lgs. 118/2011, stabilisce che "Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale."

⁴⁹² Cfr. pag. 992 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁹³ Cfr. pag. 376 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

⁴⁹⁴ Cfr. pag. 379 del D.D.L. di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019".

- depositi cauzionali in titoli.

I beni dati in uso a terzi sono relativi a locazioni attive, beni mobili e concessioni su patrimonio regionale come meglio descritte nella Nota Illustrativa – Report Inventariali.

*Le garanzie ad imprese controllate ed altre imprese trovano elenco di dettaglio nel relativo allegato della Relazione sulla Gestione.*⁴⁹⁵

Il totale complessivo dei conti d'ordine ammonta ad euro 994.179.187,68 e subisce una diminuzione, rispetto al 2018, del 9,87%, con un decremento, in termini assoluti, di euro 108.927.374,77, passando da euro 1.103.106.562,45 nel 2018 ad euro 994.179.187,68 nel 2019.

9.3 Conto economico

9.3.1 Premessa

L'art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei profili finanziario ed economico-patrimoniale, al fine, come chiarito dal punto 1 del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'All. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011, di:

“- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" (...) e per alimentare il processo di programmazione;

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche”.

L'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011 dispone che il rendiconto generale annuale della Regione sia composto dal conto del bilancio - relativo alla gestione finanziaria comprensivo dei relativi riepiloghi e dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri) - dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

⁴⁹⁵ Cfr. pag. 992 del D.D.L. di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2019”.

Il rendiconto inteso in senso complessivo, infatti, deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi, che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio.⁴⁹⁶

A tal fine il Conto Economico ai sensi del successivo comma 6,⁴⁹⁷ *“evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3”*, rappresentando le *“utilità economiche”* cedute e/o acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio.

9.3.2 Gli atti di Bilancio della Regione Veneto: Delibera della Giunta Regionale n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020

L'entità delle componenti del Conto Economico e del risultato dell'esercizio 2019 della Regione del Veneto sono state sintetizzate nell'art. 10 D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020.⁴⁹⁸

I valori indicati nel disegno di bilancio sono stati rettificati con D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020⁴⁹⁹, con effetti incrementativi sulla qualità e sul valore del patrimonio e del risultato d'esercizio. Con nota⁵⁰⁰ trasmessa a questa Sezione, in riferimento allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, è stato comunicato che la rettifica risultava determinata dalla *“[...] non corretta registrazione di un contributo agli investimenti come costo, anziché come immobilizzazione in corso”*. Dagli atti pervenuti ed in particolare dalla nota integrativa rettificata, tuttavia, non risulta individuabile lo specifico investimento interessato ed il relativo collegamento con il contributo in argomento.

Voglia la Regione nei termini meglio evidenziati nell'analisi dello Stato Patrimoniale fornire informazioni.

La struttura delle componenti del Conto Economico appare modificata come segue:

⁴⁹⁶ Cfr. Principio della competenza economica n. 17, All. 4/1, D.Lgs. n. 118/2011.

⁴⁹⁷ Come modificato e integrato, quest'ultimo, dal D.M. 18 maggio 2017 e dal D.M. 29 agosto 2018.

⁴⁹⁸ Trasmesso con nota prot. n. 200932 del 21 maggio 2020, prot. C.d.c. n. 2812 del 21 maggio 2020.

⁴⁹⁹ D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020, trasmessa con nota prot. n. 213333 del 29 maggio 2020, prot. C.d.c. n. 2910 del 29 maggio 2020.

⁵⁰⁰ Prot. n. 213394 del 29 maggio 2020, prot. C.d.c. n. 2910 in pari data.

Art. 10 - D.G.R. n. 11/D.D.L. del 19 maggio 2020	D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020
"Il risultato economico dell'esercizio 2019 è accertato nella somma di euro 96.743.093,08 così determinato:	"Il risultato economico dell'esercizio 2019 è accertato nella somma di euro 256.743.093,08 così determinato:
A) Componenti positivi della Gestione € 11.780.175.317,64	A) Componenti positivi della Gestione € 11.780.175.317,64
B) Componenti negativi della Gestione € 11.702.290.486,87	B) Componenti negativi della Gestione € 11.542.290.486,87
Differenza (A-B) € 77.884.830,77	Differenza (A-B) € 237.884.830,77
C) Proventi e Oneri finanziari € -59.490.246,73	C) Proventi e Oneri finanziari € -59.490.246,73
D) Rettifiche di valore attività finanziarie € 94.321.104,43	D) Rettifiche di valore attività finanziarie € 94.321.104,43
E) Proventi e oneri straordinari € -7.010.201,26	E) Proventi e oneri straordinari € -7.010.201,26
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) € 105.705.487,21	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) € 265.705.487,21
Imposte (Irap) € 8.962.394,13	Imposte (Irap) € 8.962.394,13
Risultato dell'esercizio € 96.743.093,08"	Risultato dell'esercizio € 256.743.093,08"

Il dettaglio delle componenti del Conto Economico, modificato dagli emendamenti sopra descritti, risulta compendiatamente nel seguente prospetto (di cui all' All. 1 D.D.L.).

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2019	2018	Riferimento art. 2425 C.C.	Riferimento D.M. 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	10.325.873.074,58	9.999.024.027,95		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	987.945.415,16	1.290.735.654,66		
a	Proventi da trasferimenti correnti	810.917.556,32	1.074.321.360,29		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	36.788,59	4.013,80		E20c
c	Contributi agli investimenti	176.991.070,25	216.410.280,57		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	426.827.237,93	435.827.237,93	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.978.264,47	33.589.238,77		
b	Ricavi della vendita di beni	305.020,26	600.165,15		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	394.543.953,20	401.515.337,16		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	39.529.589,97	56.910.117,74	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.780.175.317,64	11.782.374.541,43		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	990.680,35	872.375,67	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	517.835.665,29	505.977.658,62	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	3.825.283,04	4.336.343,58	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.735.050.698,53	10.565.946.020,11		
a	Trasferimenti correnti	10.265.326.991,32	10.084.285.328,87		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	263.310.250,01	264.482.338,80		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	206.413.457,20	217.178.352,44		
13	Personale	130.421.265,11	128.003.518,19	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	105.544.290,36	145.305.556,79	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.044.409,75	8.269.514,41	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	21.732.640,91	11.581.183,96	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	77.767.239,70	125.454.858,42	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	24.328,67	-112.574,13	B11	B11

16	Accantonamenti per rischi	4.552.752,75	38.969.780,12	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.292,68	10.700.033,17	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	44.040.230,09	92.834.945,58	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.542.290.486,87	11.492.833.657,70		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	237.884.830,77	289.540.883,73		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	1.497,45	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	1.497,45	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.109.302,61	1.114.419,89	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.110.800,06	1.114.419,89		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	60.601.046,79	57.883.500,20	C17	C17
a	Interessi passivi	60.601.046,79	57.883.500,20		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	60.601.046,79	57.883.500,20		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-59.490.246,73	-56.769.080,31		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	98.417.069,74	25.436.179,18	D18	D18
23	Svalutazioni	4.095.965,31	94.095.715,11	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	94.321.104,43	-68.659.535,93		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	132.954.854,47	270.170.541,05	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	3.455.583,46	4.298.289,36		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	122.355.410,51	264.526.610,68		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	4.298.396,50	1.345.641,01		E20c
e	Altri proventi straordinari	2.845.464,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	132.954.854,47	270.170.541,05		
25	Oneri straordinari	139.965.055,73	179.942.978,43	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	137.266.518,99	179.773.701,03		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	2.676.386,58	117.932,32		E21a
d	Altri oneri straordinari	22.150,16	51.345,08		E21d
	Totale oneri straordinari	139.965.055,73	179.942.978,43		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-7.010.201,26	90.227.562,62		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	265.705.487,21	254.339.830,11		
26	Imposte	8.962.394,13	8.897.575,40	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	256.743.093,08	245.442.254,71	E23	E23

Secondo il principio della competenza economica, l'imputazione contabile deve avvenire nell'esercizio nel quale si è prodotta la manifestazione economica delle singole operazioni ed eventi - che ricomprendono:

- i processi di scambio sul mercato (misurati da costi e ricavi);
- i fatti gestionali più strettamente connessi con l'attività istituzionale ed erogativa (che generano oneri e proventi).

Corollario fondamentale del menzionato principio contabile è che i componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio.

L'art. 3 del citato principio contabile applicato stabilisce, infatti, che *“per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio”, con la precisazione che “Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese”*.⁵⁰¹

Al termine dell'esercizio finanziario, nel rispetto del principio della competenza economica, la necessaria riconduzione ad unità dei fenomeni contabili si realizza attraverso le scritture di fine esercizio e di assestamento e le operazioni di rettifica e di integrazione di alcune componenti ed il computo di ratei e risconti ai sensi dell'art. 2424-bis comma sesto⁵⁰².


9.3.3 Andamento dei componenti del Conto Economico

L'esercizio 2019 presenta componenti - positivi per euro 11.780.175.317,64 e negativi per euro 11.542.290.486,87; tra di essi gli elementi che ineriscono alla gestione, come già avvenuto per l'esercizio precedente, risultano avere maggiormente influito sul risultato d'esercizio. Nello specifico il saldo, di euro 237.884.830,77, incide sul risultato complessivo per circa il 93%, evidenziando al contempo un decremento del 18% circa, rispetto al risultato della gestione dell'anno precedente (cfr. Grafico n. 1).

⁵⁰¹ Ad esclusione di alcune eccezioni: è il caso dei costi derivanti dai trasferimenti e dai contributi che vengono rilevati in corrispondenza all'impegno.

⁵⁰² *“Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi”*.

Grafico 1 - Variazione percentuale gestione operativa nel triennio 2017 - 2019




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Componenti Positive

Si osserva che - come già per l'esercizio 2018 - anche il 2019 chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 256.743.093,08), in aumento rispetto a quello dell'anno precedente (euro 245.442.254,71), registrando un incremento, in percentuale, del 4,60% e, in termini assoluti, di euro 11.300.838,37.

L'incremento nel 2017 del risultato d'esercizio, rispetto al precedente aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto. L'andamento del risultato d'esercizio rispetto al 2017 (cfr. Grafico n. 2), registra una diminuzione pari a -56,64%.

Grafico 2 - Andamento del risultato economico triennio 2017 - 2019



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto


La Regione motiva la variazione nel modo seguente:

- *Variazione del Valore della produzione - differenza componenti positivi e negativi della gestione.* La variazione negativa ammonta a 51,6 milioni di euro dovuta principalmente a maggiori costi per trasferimenti correnti. Quota parte dei costi, derivando da applicazione di avanzo di amministrazione, non trovano correlazione con ricavi dell'esercizio in quanto le relative entrate hanno formato ricavi in esercizi precedenti contribuendo positivamente al risultato economico di tali esercizi;
- *Variazione delle rettifiche di valore delle attività finanziarie.* La variazione positiva ammonta a 162,98 milioni di euro ed è dovuta ai miglioramenti del valore delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto comportando un aumento delle rivalutazioni e una diminuzione delle svalutazioni;
- *Variazione derivante dalla gestione straordinaria.* La variazione derivante dalla gestione straordinaria influisce negativamente sul risultato d'esercizio per 97,23 milioni di euro. La variazione deriva principalmente da minori sopravvenienze attive e insussistenze del passivo.

Con riferimento ai componenti positivi della gestione si registra complessivamente, nel triennio (cfr. Tabella n. 3) un decremento, seppure in percentuale minima (-0,23%). Al riguardo, si osserva che il maggiore volume di Entrata è rappresentata dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, che costituiscono il 91,61% dei componenti positivi e che hanno visto, nel triennio 2017-2019 (cfr. Grafico n. 3), un incremento del +5,24%.⁵⁰³

⁵⁰³ Si sono considerate, in questo senso, le entrate dei proventi da tributi, i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici e gli altri ricavi e proventi diversi (rispettivamente, voci A) 1, A) 4 e A) 8 del Conto Economico), che, nel 2019, ammontano complessivamente ad euro 10.792.229.902,48.

Grafico 3 - Evoluzione entrate proprie dell'ente




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Di esse, in particolare, quelle che manifestano un peso maggiore (87,65% dei componenti positivi) sono costituite dai proventi da tributi, in continuo e costante aumento nel triennio. La non marginale variazione - rispetto all'esercizio 2018 - è riconducibile principalmente dalle maggiori assegnazioni ricevute dallo Stato e relative alla Sanità, con una variazione (cfr. Grafico n. 4) in percentuale del +5,76% rispetto al 2017.⁵⁰⁴

⁵⁰⁴ Cfr. pag. 993 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

Grafico 4 - Variazione Entrate Proprie



Legenda del grafico:

da TRIBUTI: Proventi da tributi

da GESTIONE BENI: Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

da VENDITA BENI: Ricavi della vendita di beni

da SERVIZI: Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

ALTRI R. e P.: Altri ricavi e proventi diversi

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

La Tabella n. 1 sottoelencata espone la riconciliazione tra gli accertamenti ed i ricavi della voce A) 1 "Proventi da tributi" del Conto Economico (cfr. Tabella n. 1).

Tabella 1 - Riconciliazione Accertamenti/ Ricavi voce A) 1 del Conto Economico

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.17 - Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.1.1.01.17.002 - Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	266.405,09	0,00	0,00	12.989.322,74
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	22.954.190,66
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.002 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	938.680,19	0,00	0,00	65.352.996,33
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.42 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	1.1.1.01.42.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	168.255,32
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.43 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	1.1.1.01.43.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	24.716,15
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.46 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	1.1.1.01.46.001 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	20.083.908,77
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.001 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	1.350,48	0,00	0,00	5.606.482,71

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.002 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	26.077,89
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.001 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	622.446,52
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.002 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	38.364,16
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	299.058,66	0,00	0,00	607.308.938,02
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.002 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	2.266.851,87	0,00	0,00	283.844.822,56
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.55 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	1.1.1.01.55.001 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	177,15	0,00	0,00	172.397,11
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	7.449.436,95
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.002 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	3.074.574,98

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.001 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	67.047.504,68
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.002 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	1.058.233,31
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.01 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	1.1.1.02.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	2.047.727.604,70
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.03 - Compartecipazione IVA - Sanità	1.1.1.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	5.896.432.390,00
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.04 - Addizionale IRPEF - Sanità	1.1.1.02.04.001 - Addizionale IRPEF - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	856.296.141,71
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.04 - Proventi da compartecipazioni da tributi	1.1.1.04.01 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	1.1.1.04.01.001 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	37.552.045,00
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.04 - Proventi da compartecipazioni da tributi	1.1.1.04.09 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del D.L. 95/2012	1.1.1.04.09.001 - Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del D.L. 95/2012	A 1	Proventi da tributi	16.824.297,75	0,00	0,00	390.042.224,31
TOTALE								20.596.821,19	0,00	0,00	10.325.873.074,58

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Meno decisivi (3,62% dei componenti positivi della gestione), e in diminuzione rispetto al 2018 (-2,04%), risultano i “Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici”⁵⁰⁵ per un importo complessivo di euro 426.827.237,93.

Essi comprendono, più in particolare i “Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi”⁵⁰⁶ con una posta di euro 394.543.953,20, che si presenta in diminuzione rispetto al 2018, ma in aumento con riferimento al triennio 2017-2019 (cfr. Tabella n. 3), determinato dalla positiva flessione dell’8,11% incrementale rispetto al 2017. La parte dominante di questa risorsa “in termini di valore, è rappresentato dalle entrate relative alla mobilità attiva della sanità, che ammonta ad euro 393.961.172,00, contribuendo al totale di tale tipologia di Proventi con il 99,8%”.⁵⁰⁷

Risultano ancor meno decisivi i “Ricavi della vendita di beni” (voce A) 4 b del Conto Economico), pari ad euro 305.020,26, il cui ammontare complessivo è riportato nella successiva tabella (cfr. Tabella n. 2). Tale tipologia di entrata non è presente nel 2017, pertanto non è possibile compiere valutazioni comparative.

Tabella 2
Riconciliazione Accertamenti / Ricavi voce A) 4 b “Ricavi della vendita di beni”

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO	SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA			SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DENOMINAZIONE VOCE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.2 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.2.1 - Ricavi dalla vendita di beni	1.2.1.01 - Ricavi dalla vendita di beni	1.2.1.01.99 - Ricavi da vendita di beni n.a.c.	1.2.1.01.99.01 - Proventi da vendita di beni n.a.c.	A 4 b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	305.020,26
TOTALE								0,00	0,00	0,00	305.020,26

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

⁵⁰⁵ Voce A) 4 del Conto Economico.

⁵⁰⁶ Voce A) 4 c del Conto Economico.

⁵⁰⁷ Cfr. pag. 993 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

Tabella 3
Andamento componenti positivi del Conto Economico

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	Percentual e variaz. 31/12/2018 - 31/12/2017	Percentual e variaz. 31/12/2019 - 31/12/2018	Percentual e variaz. 31/12/2019 - 31/12/2017
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	10.254.765.046,98	10.491.638.886,77	10.792.229.902,48	2,31%	2,87%	5,24%
PROVENTI DA TRIBUTI	9.763.898.305,33	9.999.024.027,95	10.325.873.074,58	2,41%	3,27%	5,76%
PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	39.402.594,65	33.589.238,77	31.978.264,47	-14,75%	-4,80%	-18,84%
RICAVI DELLA VENDITA DEI BENI	-	600.165,15	305.020,26	-	-49,18%	-
RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	364.960.651,14	401.515.337,16	394.543.953,20	10,02%	-1,74%	8,11%
ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	86.503.495,86	56.910.117,74	39.529.589,97	-34,21%	-30,54%	-54,30%
ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI	1.553.100.377,75	1.290.735.654,66	987.945.415,16	-16,89%	-23,46%	-36,39%
PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	-	-	-	-	-	-
PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.177.271.140,18	1.074.321.360,29	810.917.556,32	-8,74%	-24,52%	-31,12%
QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-	4.013,80	36.788,59	-	816,55%	-
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	375.829.237,57	216.410.280,57	176.991.070,25	-42,42%	-18,22%	-52,91%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.807.865.424,73	11.782.374.541,43	11.780.175.317,64	-0,22%	-0,02%	-0,23%

NOTE: in corrispondenza delle celle evidenziate in grigio non sono valorizzabili le percentuali in quanto il valore è presente solo in una annualità
Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Le entrate provenienti da "altri soggetti"⁵⁰⁸ coincidono con i proventi da:

- trasferimenti⁵⁰⁹ e contributi provenienti dallo Stato e da organismi comunitari ed internazionali;
- da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti,

accertati nell'esercizio 2019⁵¹⁰ e riscontati sulla base dei componenti negativi relativi a spese, i cui impegni sono stati re-imputati ad esercizi successivi; esse rappresentano l'8,39% dei componenti positivi della gestione, ed hanno subito - rispetto al 2018 - una diminuzione del 23,46% che deriva, "tra l'altro, da minori assegnazioni, principalmente da parte delle Amministrazioni Centrali dello Stato".⁵¹¹

Per le ricadute sul bilancio e sulla programmazione da parte della Regione, è interessante evidenziare come, nel triennio 2017-2019, sia i proventi da trasferimenti correnti che i contributi agli investimenti abbiano subito una continua riduzione (-31,12% rispetto al 2017 per i primi e -52,91%, sempre rispetto al 2017, per i secondi).

⁵⁰⁸ Voci A) 2 e A) 3 del Conto Economico.

⁵⁰⁹ Per un importo di euro 987.945.415,16,


⁵¹⁰ Cfr. pag. 994 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

⁵¹¹ Idem.

Componenti Negativi

I componenti negativi della gestione presentano un ammontare totale di euro 11.542.290.486,87⁵¹² in aumento nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, dello 0,43%. La voce "Trasferimenti e contributi"⁵¹³ rappresenta il 93,01% di essi con un volume pari ad euro 10.735.050.698,53, in aumento (cfr. Grafico n. 5), sia rispetto al 2018 che al 2017, rispettivamente, dell'1,60% e del 3,76%.

Grafico 5 - Andamento Trasferimenti e Contributi



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto


I componenti "Trasferimenti e contributi" comprendono, "per la maggior parte, le risorse trasferite alle aziende sanitarie locali per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, nonché i trasferimenti al mondo degli enti locali. Come stabilito dai principi contabili applicati, il costo dei trasferimenti e contributi viene registrato al momento dell'impegno di spesa, imputato per esigibilità all'esercizio 2019; da ciò dipende in parte anche il diverso andamento di anno in anno dei costi rilevati, in relazione alla programmazione dei soggetti destinatari e dai cronoprogrammi di spesa da quest'ultimi presentati".⁵¹⁴ La destinazione ad aziende sanitarie locali ed enti locali, delle risorse confluite nell'aggregato "Trasferimenti e contributi" (cfr. Grafico n. 6) appare confermata dal "Prospetto dei costi per missione", allegato al D.D.L., dal quale si evince che, anche per l'esercizio 2019, la maggiore quota delle erogazioni ha interessato la Missione 13 "Tutela della salute" movimentata con euro 9.685.104.448,30.

⁵¹² Contrariamente a quello che si è riscontrato per i componenti positivi, quasi stabili rispetto al 2018.

⁵¹³ Voce B) 12 del Conto Economico.

⁵¹⁴ Cfr. pag. 994-995 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

Grafico 6 - Andamento Trasferimenti Correnti




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto


Il complesso dei trasferimenti e contributi, pur rappresentando il 4,38%, presenta una evoluzione ondivaga in quanto, seppure in aumento rispetto al 2017, manifesta una lieve flessione negativa rispetto al 2018. In particolare, per le erogazioni destinate:

- ai “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche”, con un +10,32% (cfr. Grafico n. 7);
- ai “Contributi agli investimenti ad altri soggetti”, con un maggiore incremento +18,78% (cfr. Grafico n. 8).

Grafico 7 - Andamento Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

Grafico 8 – Andamento Contributi agli investimenti ad altri soggetti

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del D.D.L. di Rendiconto generale 2019 e precedenti della Regione del Veneto

In aumento, del 2,34%, risultano anche i costi connessi a “Prestazioni di servizi”⁵¹⁵, a causa soprattutto dell’incremento dei costi per prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie di altre Regioni (**c.d. mobilità passiva**).⁵¹⁶

In diminuzione, dell’11,79%, invece, i costi per “Utilizzo beni di terzi”⁵¹⁷; all’opposto, i costi per il “Personale”⁵¹⁸ vedono un incremento dell’1,89% rispetto all’esercizio precedente, sulle dinamiche della spesa del personale.⁵¹⁹

Gli accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti⁵²⁰ dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio ammontano ad euro 4.558.045,43.

Più specificatamente, gli “Accantonamenti per rischi” sono di euro 4.552.752,75, (cfr. Tabella n. 4), e gli “Altri accantonamenti” ammontano ad euro 5.292,68 (cfr. Tabella n. 5). Questi ultimi sono costituiti dalla quota di accantonamento, di competenza dell’esercizio, del TFR del personale assunto con il contratto di giornalista (cfr. Tabella n. 5).

⁵¹⁵ Voce B) 10 del Conto Economico.

⁵¹⁶ Cfr. pag. 994 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

⁵¹⁷ Voce B) 11 del Conto Economico.

⁵¹⁸ Voce B) 13 del Conto Economico.

⁵¹⁹ Si rinvia, per un’analisi dettagliata, alla parte della relazione dedicata a tale materia.

⁵²⁰ Rispettivamente, voci B) 16 e B) 17 del Conto Economico.

Tabella 4
Accantonamenti per rischi al Risultato di Amministrazione 2019 - Voce B) 16 Conto Economico

TIPOLOGIA ACCANTONAMENTO	IMPORTO
ADEGUAMENTO FONDO RISCHI SPESE LEGALI	2.926.154,93
ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI PER COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI POTENZIALI CONSEGUENTI ALLA RIDUZIONE IN AREA NEGATIVA DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE	1.626.597,82
TOTALE VOCE B 16 CONTO ECONOMICO	4.552.752,75

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Tabella 5
Altri Accantonamenti al Risultato di Amministrazione 2019 - Voce B) 17 Conto Economico

TIPOLOGIA ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2017	ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2018	ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2019
ACCANTONAMENTO TFR GIORNALISTI	0,00	5.389,77	5.292,68

Fonte: Rendiconto generale 2019 della Regione del Veneto

Quanto ai Proventi e oneri finanziari, il loro differenziale è negativo (euro -59.490.246,73), in peggioramento rispetto al 2018 (-4,79%) e con un'incidenza negativa sul risultato d'esercizio del 23,17%.

Il totale dei proventi ammonta ad euro 1.110.800,06, costituiti sostanzialmente da:

- interessi attivi per revoche di contributi;
- interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale;
- interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo s.p.a..

Tra i proventi finanziari, non risultano valorizzati i proventi da partecipazioni, in quanto i dividendi ottenuti dalla Regione nel 2019, sono stati considerati ed allocati ai fini della valorizzazione della singola società partecipata (metodo del patrimonio netto) senza transitare per il conto economico, mentre i proventi finanziari da "partecipazioni ad altri soggetti", pari ad euro 1.497,45, derivano dalla distribuzione degli utili da parte della partecipata indiretta Verona Fiere spa.⁵²¹

Le variazioni nella valorizzazione degli organismi partecipati con il metodo del patrimonio netto risultano confluite nelle "Rettifiche di valore di attività finanziarie", il cui totale - positivo - vede un incremento, di euro 162.980.640,36 rispetto al 2018, pari a +237,38%.⁵²²

⁵²¹ Cfr. Nota integrativa pag. 997 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

⁵²² Per un approfondimento, si rinvia alla specifica trattazione della materia in sede di analisi dello Stato Patrimoniale.

Nella Nota integrativa la Regione precisa che tale incremento è *“dovuto principalmente all’aumento di valore delle partecipazioni di Cav spa per circa 13,5 milioni di euro e di Veneto Lavoro per 64 milioni di euro”*.⁵²³

In questa sede occorre evidenziare che nelle Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie appaiono incluse le rivalutazioni e le svalutazioni, relative ai fondi amministrati dalla società Veneto Sviluppo s.p.a.,⁵²⁴ le quali contribuiscono al totale finale per un importo di tre milioni di euro.

Per ulteriori evidenze si rinvia alle considerazioni sullo Stato Patrimoniale, relative alle immobilizzazioni finanziarie, che evidenziano in formato tabulare le singole variazioni riferite alle singole società.

La gestione straordinaria presenta un saldo negativo di euro -7.010.201,26, con un decremento, rispetto al 2018, di euro -97.237.763,88, pari al -107,77%.

Il volume dei proventi straordinari ammonta ad euro 132.954.854,47, più che dimezzati se correlati al 2018 in cui ammontavano ad euro 270.170.541,05. La componente di maggiore rilievo è costituita dalle *“Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”* (pari ad euro 122.355.410,51), ricondotte dalla Nota integrativa, a:

- economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
- movimentazione dei debiti radiati;
- ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 60.601.046,79 e sono composti dagli oneri conseguenti ad anticipazioni di liquidità,⁵²⁵ pari nel 2019 a circa 32 milioni di euro, e ad interessi passivi, conseguenti principalmente all’assetto dell’indebitamento complessivo della Regione Veneto.

Gli Oneri Straordinari, il cui totale ammonta ad euro 139.965.055,73 ⁵²⁶ sono costituiti per la maggior parte dalle cd. *“Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”* determinate

⁵²³ Cfr. Nota integrativa pag. 997 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2019.

⁵²⁴ Idem.

⁵²⁵ Ai sensi del D.L. n. 35/2013.

⁵²⁶ In diminuzione sul 2018 in cui erano di euro 179.942.978,43.

prevalentemente da minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.⁵²⁷

9.3.3.1 La creazione di valore nei risultati di gestione: la peculiare categoria dei c.d. Fitti Attivi

Nell'ambito della categoria dei componenti positivi della gestione, la Sezione ha inteso porre una particolare attenzione agli elementi suscettibili di creare valore per la Regione Veneto, in particolare attraverso la categoria dei c.d. Fitti Attivi.⁵²⁸

La Regione presenta nel patrimonio beni riconducibili alle seguenti categorie:

- 129 beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, suddivisi tra 76 fabbricati e 53 terreni;
- 355 beni immobili classificati come patrimonio indisponibile, distinti in 182 beni minerari, 144 fabbricati ⁵²⁹ e 29 terreni ⁵³⁰;
- 16 immobili del demanio regionale con vincolo culturale.

La Regione ha epilogato in forma tabellare - sotto la voce locazioni e comodati, i proventi derivanti dai fitti attivi e sotto la voce "*concessioni onerose e gratuite*" i proventi derivanti dalle contropartite concessorie.⁵³¹

Il flusso totale annuo generato dalla categoria dei fitti attivi viene riportato in una tabella sulle locazioni ed i comodati in essere della Regione Veneto; la somma ivi indicata è di euro 152.465,54 mentre il valore calcolato delle riscossioni totali riporta 133.783,20 euro con una differenza di euro 18.682,34.

⁵²⁷ Cfr. pag. 1000 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

⁵²⁸ In sede istruttoria, la Sezione ha richiesto alla Regione (con nota prot. n. 2404 del 04/05/2020) i seguenti dati ed informazioni:

- elenco, anche in excel o altro formato aperto, dei beni suscettibili di utilizzazione economica;
- elenco, anche in excel o altro formato aperto, dei contratti aventi ad oggetto beni patrimoniali, con indicazione della tipologia del contratto, scadenza, importo del canone e/o corrispettivo, esistenza di clausole di aggiornamento, riparto degli oneri manutentivi, prospetto dei capitoli di entrata, importi riscossi e da riscuotere;
- elenco, anche in excel o altro formato aperto, delle concessioni aventi ad oggetto beni patrimoniali, con indicazione delle tipologie della concessione, scadenza, importo del canone e/o corrispettivo, esistenza di clausole di aggiornamento, riparto degli oneri manutentivi, prospetti dei capitoli di entrata, importi riscossi e da riscuotere.

In risposta la Regione ha trasmesso (con nota acquisita al prot. n. 2829 del 21/5/2020) quanto richiesto da cui si ricavano i dati e le informazioni riportate.

⁵²⁹ Tra i quali vi sono n. 100 fabbricati qualificati "forestali".

⁵³⁰ Di cui 19 terreni forestali.

⁵³¹ La locazione ha per oggetto un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'ente pubblico, il quale ne dispone *iure privatorum* (come fosse un privato, con i poteri privatistici, non in posizione di supremazia) e il conduttore corrisponde un canone al locatore.

La concessione amministrativa in uso, invece, ha per oggetto beni pubblici appartenenti alla categoria del patrimonio indisponibile o del demanio e il concessionario paga un canone concessorio al concedente.

Risulta dal rendiconto finanziario, al capitolo 6210, rubricato "Fitti attivi", che a fronte di accertamenti per euro 178.046,53 le somme riscosse derivanti dalla gestione dell'esercizio 2019 e, quindi in conto competenza, sono di euro 160.046,53.

Nel piano dei conti economico, invece, alla riconciliazione tra accertamenti e ricavi, il livello sesto, 1.2.4.02.02.001 rubricato - "Locazioni di altri beni immobili", raccordo A 4 a, denominato "Proventi derivanti dalla gestione dei beni",⁵³² il saldo finale delle scritture in avere è pari ad euro 179.683,53.

La differenza tra l'ammontare degli accertamenti iscritti nel piano dei conti finanziario per i "Fitti attivi", capitolo 6210, pari ad euro 178.046,53 e i proventi iscritti nel piano dei conti economico, "locazioni altri beni immobili", pari ad euro 179.683,53, risulta essere di euro 1.627,10.

Per tutto quanto sopra premesso emerge un disallineamento rispetto al quale Voglia l'amministrazione motivare le ragioni ed indicare le causali dello scostamento, nonché le modalità di gestione contabile delle somme rimaste da riscuotere.

Dall'analisi di dettaglio della categoria delle locazioni emerge, quanto segue.

Nella tabella ricevuta dalla Regione Veneto risulta che le locazioni attive sono state ripartite sulla base del criterio dell'utilizzo/destinazione in due gruppi di immobili, rispettivamente: "appartamenti - negozi - magazzini" e "utilizzi vari".

Tra gli "appartamenti - negozi - magazzini" sono ricompresi n. 8 immobili:

- n. 5 abitazioni - categoria catastale A2 - Abitazioni di tipo civile - destinazione residenziale;
- n. 2 negozi - categoria catastale C1 - Negozi e botteghe - destinazione commerciale;
- n. 1 fabbricato produttivo⁵³³ - categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Nella categoria "utilizzi vari" sono inseriti a titolo di locazioni attive, uso terziario (servizi) n. 7 immobili, dettagliatamente:

- n. 4 vani sottotetto in Palazzo Balbi;⁵³⁴
- n. 2 cabine elettriche;⁵³⁵

⁵³² Una delle quattro parti che formano la voce totale, pari ad euro 31.978.264,47.

⁵³³ Si tratta del complesso termale di Recoaro Terme.

⁵³⁴ Censiti all'Agenzia del Territorio in 3 casi come A10, Uffici e studi e in un caso come C1, Negozi e botteghe destinazione commerciale, in realtà si tratta di porzioni di vani sottotetto dove sono installate stazioni radio per le telecomunicazioni.

⁵³⁵ Classificate catastalmente una come B/4, Uffici pubblici e una di categoria C2, Magazzini e locali di deposito.

- n. 1 terreno.⁵³⁶

Il totale degli immobili in godimento a terzi a titolo oneroso sono 15; mentre il totale dei beni in godimento a terzi a titolo gratuito sono n. 65⁵³⁷; rispetto a quest'ultima categoria i comodatari risultano in larga maggioranza Enti pubblici (Comuni, Province, Università, ecc.), enti privati senza scopo di lucro (associazioni e fondazioni) o in 2 casi una ditta individuale e una ditta societaria cooperativa, con scopo, rispettivamente, lucrativo e cooperativo.

Per n. 1 immobile (palestra di una scuola) risulta una situazione di godimento senza titolo da parte del concessionario Comune di Verona. Il bene non risulta incluso nel complesso di beni immobili che la Regione ha ceduto nel 2019⁵³⁸.

Voglia l'amministrazione rassegnare informazioni ed aggiornamenti al riguardo.

Premessa la riconosciuta autonomia nel rispetto dei canoni di legalità, legittimità, sussidiarietà e di competenza della Regione nella gestione del proprio patrimonio emergerebbe, dall'elencazione prodotta, che una parte dei fabbricati e dei terreni, appartenenti a tipologie potenzialmente fruttifere, non risultano coinvolti nella creazione di flussi di utilità finanziaria e/o sociale, a fronte tuttavia di oneri da essi conseguenti, tra i quali certamente i costi di conservazione e di manutenzione.

Si osserva, altresì, che nella tabella delle locazioni attive 2019 offerta in comunicazione alla Sezione non risulta il canone annuo di euro 16.000,00 a titolo di locazione per l'Interporto di Rovigo, che invece appare nella tabella 2018⁵³⁹ e la cui scadenza è indicata nel giorno 26 agosto 2026.

Parimenti si osserva che nell'elenco del 2018 la locazione di Palazzo Gussoni⁵⁴⁰ garantiva un canone annuo di euro 202.139,00, la locazione risulta scaduta al 30/6/2018 e non presente nell'elenco 2019, tuttavia l'immobile risulta ancora in godimento al terzo locatario.

Nella tabella dei cd. fitti attivi 2018 risulta ricompreso n. 1 immobile ad uso commerciale - ricreativo locato alla società Heredia per l'attività dell'Hotel Bella Venezia, con un canone annuo di importo base di euro 207.440,82. Il bene non appare nella tabella dei fitti attivi 2019;

⁵³⁶ Parte del complesso termale indicato.

⁵³⁷ N. 2 dei 65 comodati totali sono cessati nel corso del periodo in esame.

⁵³⁸ Comodato con origine nel 1983 e con termine finale 31/12/2019.

⁵³⁹ Pubblicata nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito *internet* della Regione.

⁵⁴⁰ In locazione per uso direzionale fabbricato classificato catastalmente come C2, ubicato in Venezia Centro Storico - Cannaregio - ed attuale sede del T.A.R. Veneto.

il termine iniziale e finale della locazione non è stato rilevato mentre l'immobile risulta inventariato con ID, di primo e unico livello, n. 65.

Attraverso un raffronto degli ID, indicati nella tabella fitti attivi 2019, con i cd. report inventariali è emerso che i n. 4 vani sottotetto⁵⁴¹ non compaiono nei citati report⁵⁴². Si constata, inoltre che nell'elenco 2018 dei fitti attivi i n. 4 vani interessati risultavano classificati catastalmente come A10 (Uffici), mentre nel 2019 uno di essi cambia categoria catastale e diventa C1 (Negozzi). Si rileva altresì che l'ID n. 133798 con il quale è identificata la cabina elettrica ubicata presso Palazzo Gussoni corrisponde all'ID dell'edificio di Palazzo Gussoni, nei reports inventariali del D.D.L. 2019,⁵⁴³ laddove peraltro nella tabella locazioni del 2018 sopra richiamata, all'edificio di Palazzo Gussoni non risulta associato alcun ID.

Si rileva un unico ID n. 92899 nella tabella delle locazioni 2019, per effettivi n. 7 immobili⁵⁴⁴, specificatamente n. 5 appartamenti in locazione 2019, categoria catastale A2⁵⁴⁵, e n. 2 magazzini⁵⁴⁶, secondo quanto riportato nei report inventariali⁵⁴⁷ i n. 4 immobili sono così individuati:

- ID 137699, immobile 3, appartamento al piano III°;
- ID 137700, immobile 4, appartamento al piano II°;
- ID 137703, immobile 7, appartamento al piano III°;
- ID 137704, immobile 8, appartamento al piano IV°.

Ciò posto, sembrerebbe mancare nell'inventario uno dei cinque appartamenti; si constata inoltre che per tutti e quattro gli immobili sopra menzionati è indicata come gerente la Regione stessa anziché i privati conduttori.

Con Delibera di giunta 2019 è stato definito il piano per l'alienazione e la valorizzazione immobiliare, in esecuzione del D.E.F.R. 2019/2021.

Dall'elenco fornito dalla Regione dei cespiti alienati risultano espunti (cd. scarico) dall'inventario n. 3 appartamenti e n. 3 negozi:⁵⁴⁸

⁵⁴¹ Ove insistono le stazioni radio per le telecomunicazioni in palazzo Balbi.

⁵⁴² Specificatamente si tratta degli ID 104872623-4-5-6.

⁵⁴³ A pag. 4300 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

⁵⁴⁴ In Venezia S. Elena Calle Buccari.

⁵⁴⁵ N. 2 contratti di locazione hanno un termine finale nel 2019.

⁵⁴⁶ Con cessata locazione nel 2019.

⁵⁴⁷ Cfr. pag. 4241 del D.D.L. di Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2019.

⁵⁴⁸ Tutti in Venezia, Calle Buccari, a S. Elena.

- 137698, p. 4302, immobile 2, appartamento al piano I°, scarico per vendita del 18/11/2019;
- 137701, p. 4303, immobile 5, appartamento al piano II°, scarico per vendita del 13/6/2019;
- 137702, p. 4304, immobile 6, appartamento al piano III°, scarico per vendita del 15/3/2019;
- 137705, p. 4305, immobile 9, negozio al piano T, scarico per vendita del 10/5/2019;
- 137706, p. 4306, immobile 10, negozio al piano T, scarico per vendita del 10/5/2019;
- 137707, p. 4307, immobile 11, negozio al piano T, scarico per vendita del 10/5/2019.

L'intervenuto discarico dall'inventario per alienazione dei n. 6 immobili suddetti e la cessazione di n. 4 contratti di locazione corrispondenti ai medesimi immobili ed indicati nella tabella locazioni 2019 non risulta evidenziata⁵⁴⁹ negli atti a disposizione della Sezione. Dal complessivo confronto degli elementi forniti dalla Regione in forma di tabella - del complesso dei cd. fitti attivi - ed i reports inventariali emerge una disomogeneità, che non ha consentito la completa verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni.

Alla richiesta di chiarimenti la Regione ha fornito delucidazioni, rappresentando il proposito *“in prospettiva, di migliorare ulteriormente - in occasione dei prossimi esercizi - la qualità e la trasparenza dei dati, mettendo in relazione tra loro i sistemi informativi utilizzati dalle diverse strutture interessate”*. Con riguardo specificatamente all'Interporto di Rovigo, a Palazzo Gussoni e il palazzo adibito ad Hotel Bella Venezia la Regione ha comunicato che *“i corrispettivi sono stati più propriamente riportati nella tabella riferita alle concessioni, trattandosi, nel primo caso di bene appartenente al patrimonio indisponibile, nel secondo e nel terzo di beni culturali”*. In sede di contraddittorio finale sono state fornite ulteriori specificazioni, al riguardo la Sezione si riserva nei prossimi esercizi finanziari di proseguire nell'analisi confermando la metodologia adottata.

9.4 Considerazioni conclusive

Il legislatore italiano nel declinare la finalità assegnata al bilancio di esercizio ha privilegiato la cd. teoria del reddito, affidando all'insieme di prospetti contabili e di documenti ad essi inerenti, la funzione di dimostrare gli utili conseguiti o le perdite subite in un determinato

⁵⁴⁹ Secondo il principio espresso dal brocardo *emptio non tollit locatum* (la vendita non scioglie la locazione).

periodo di tempo (c.d. esercizio) e quindi l'ammontare di ricchezza prodotta ovvero perduta; la rappresentazione del patrimonio è perseguita attraverso una corretta applicazione dei principi di valutazione, che presidiano la formazione del bilancio di esercizio. Nell'ordinamento jus-contabile del settore pubblico, la contabilità in c.d. accrual e la stesura di un documento di sintesi, identificato nel bilancio di esercizio, risponde all'esigenza monitorare i fenomeni e le conseguenti rappresentazioni contabili, raffigurare le attività svolte dal soggetto pubblico, in termini di costi e di ricavi, per garantire informazioni finanziarie confrontabili ed idonee a presidiare il corretto funzionamento del mercato dell'Unione Europea, la partecipazione alla struttura concorrenziale di esso e quindi la piena realizzazione delle libertà economiche fondamentali.

Il legislatore italiano ha introdotto nel sistema dei conti pubblici, la contabilità economico-patrimoniale attraverso un ideale raggruppamento integrato con la contabilità finanziaria, perseguendo l'idea di costruire uno strumento in grado di amplificare il potere informativo del sistema contabile pubblico. Alla Contabilità economico-patrimoniale di cui all'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, sono assegnati specifici obiettivi informativi e la registrazione dei fatti di gestione viene resa funzionale allo scopo informativo-comparativo, per il tramite di principi di integrazione e di criteri di valutazione, al fine di correlare il risultato economico con la manifestazione finanziaria. La metodologia imposta agli enti nella formazione del bilancio d'esercizio, non appare tuttavia, almeno allo stato attuale, realizzare una completa integrazione. La causa potrebbe individuarsi nella preparazione dei dati finalizzati alla stesura del bilancio, che avviene attraverso uno strumento sub-legislativo, la "matrice di correlazione", la quale è alimentata dalla contabilità finanziaria, quest'ultima retta dal criterio dell'esigibilità. I principi che sorreggono gli approcci contabilistici sottesi alla contabilità economico-patrimoniale ed a quella finanziaria sono profondamente diversi; dalla scelta del legislatore italiano risulta come già ribadito un modello contabile "one-off", omologato ai dettami europei e costruito secondo specifiche esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ma non pienamente informativo. L'impianto che ne deriva si muove dalla contabilità finanziaria e viene trasposto sul terreno economico-patrimoniale mediante correlazioni pre-definite che di fatto si sostanziano in derivazioni e non integrazioni di un sistema con l'altro, con conseguenti difficoltà per gli operatori e con un potenza informativa impegnata, inferiore alle potenzialità disponibili della complessiva massa di dati. Allo stato

attuale sono dunque queste le principali criticità che si ritiene emergano dal modello costruito e necessariamente adottato in ambito regionale.

Per la Regione Veneto si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2019, il processo di adeguamento e aggiornamento dei sistemi applicativi, collaudato negli ultimi mesi dell'anno, sembra aver trovato ulteriore affinamento e implementazione, con la finalità, tra l'altro, di favorire le scritture di rettifica e di assestamento, attraverso il dialogo informatico tra i vari moduli di bilancio e la gestione degli inventari e del patrimonio e attraverso il dialogo e l'integrazione funzionale tra le diverse strutture amministrative, come risulta nella Premessa alle Note illustrative ai reports inventariali dello Stato Patrimoniale 2019. La Sezione auspica che la Regione pervenga in tempi rapidi alla definitiva realizzazione di un sistema informatico idoneo a garantire elevate performances informative in termini di rappresentazioni economico-patrimoniali.

La Regione Veneto chiude l'esercizio 2019 con un risultato economico di segno positivo (euro 256.743.093,08), in aumento rispetto a quello dell'anno precedente (euro 245.442.254,71), registrando un incremento, in percentuale, del 4,60% e, in termini assoluti, di euro 11.300.838,37. L'incremento nel 2017 del risultato d'esercizio, rispetto al precedente, aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto. L'andamento del risultato d'esercizio rispetto al 2017 registra una diminuzione pari a -56,64%.

Per il 2019, i componenti positivi, come già per l'esercizio precedente, maggiormente incidenti sul risultato d'esercizio sono stati di natura gestoria e, nel triennio 2017-2019, hanno registrato una diminuzione, seppure in percentuale minima -0,23%.

Le c.d. entrate proprie della Regione, con un volume aumentato nel triennio 2017-2019 del 5,24%, costituiscono il 91,61% dei componenti positivi e di esse il peso maggiore è dato dai tributi (87,65% dei componenti positivi), in continuo e costante aumento nel triennio (+5,76%).

Per quel che riguarda i componenti negativi della gestione, risultano aumentati nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, dello 0,43%. Di essi, la forte maggioranza (93,01%) è rappresentata dai "Trasferimenti e contributi", in particolare per risorse destinate in prevalenza alle aziende sanitarie locali, di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e di trasferimenti agli enti locali. In aumento risultano i costi connessi a "Prestazioni di servizi" (+2,34%), a causa soprattutto dell'incremento dei costi per prestazioni sanitarie

erogate dalle aziende sanitarie di altre regioni (mobilità passiva). In diminuzione, dell'11,79%, risultano i costi per "Utilizzo beni di terzi", mentre, all'opposto, i costi per il "Personale" vedono un incremento dell'1,89%. I Proventi e oneri finanziari sono in peggioramento rispetto al 2018, con un'incidenza negativa sul risultato d'esercizio del 23,17%. Nel dettaglio, i proventi finanziari sono costituiti sostanzialmente da: interessi attivi per revoche di contributi, interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale, interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo s.p.a.. Mentre gli oneri finanziari comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e gli interessi passivi derivanti principalmente dall'indebitamento. Questi ultimi sono in aumento, rispetto al 2018, del 4,48% e incidono negativamente sul risultato d'esercizio per il 23,60%.

La gestione straordinaria presenta un saldo negativo con un decremento, rispetto al 2018, pari al 107,77%. La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo", ricondotte dalla Regione a: economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, movimentazione dei debiti radiati; ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta. Per quel che riguarda gli Oneri Straordinari, essi sono costituiti per la maggior parte dalle "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo", conseguite a minori entrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Il risultato finale positivo dell'esercizio, che rappresenta una delle componenti del patrimonio netto, ha contribuito all'incremento di quest'ultimo, rispetto all'esercizio precedente (+ 20,42%), insieme alle altre componenti attive, che hanno determinato il miglioramento del fondo di dotazione, che è la componente indisponibile a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente. Con riguardo al patrimonio netto della Regione del Veneto per l'esercizio 2019 ed alle sue componenti, l'art. 11 del D.D.L., così come modificato dall'emendamento di cui alla D.G.R. n. 684 del 26 maggio 2020, espone: € 2.566.201.834,85.

In relazione alla situazione patrimoniale attiva, il totale delle immobilizzazioni ammonta nel complesso ad euro 4.923.409.514,40, registrando complessivamente un incremento dell'8,53%. Più nel dettaglio, per quel che attiene le immobilizzazioni immateriali, esse presentano un valore di euro 167.200.799,31, e hanno registrato, nel 2019, un aumento del 27,39% rispetto al 2018. Per quanto riguarda, invece, le immobilizzazioni materiali, preso atto delle variazioni intervenute con l'emendamento del 26/5/2020, si è potuto riscontrare

che nel 2019 esse, nel loro complesso, hanno registrato un incremento del 15,51%, passando da euro 1.866.066.540,59 nel 2018 ad euro 2.155.502.567,55 nel 2019.

Le principali variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, vanno ricondotte in particolare ai beni appartenenti alle seguenti voci dello Stato Patrimoniale: "Beni demaniali", che vedono nel loro complesso un incremento del 41,40%, a cui contribuiscono maggiormente le variazioni in aumento della voce "*Infrastrutture (A B II 1.3)*" (+ 49,54%); "*Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)*" (+ 32,91%); "*Infrastrutture (A B III 2.8)*" (+ 43,34%); "*Immobilizzazioni in corso ed acconti (A B III 3)*" (+ 32,12%), quest'ultima voce, è stato oggetto di uno specifico emendamento. Contribuiscono al valore finale delle immobilizzazioni, anche le immobilizzazioni finanziarie, che ammontano complessivamente ad euro 2.600.706.147,54, in aumento, rispetto al 2018, del 2,42%.

Di esse, i crediti immobilizzati, nel loro complesso, vedono una diminuzione, nel 2019, del 8,03%, passando da euro 644.112.223,97, nel 2018, a euro 592.363.831,76, mentre le partecipazioni vedono un incremento, rispetto al 2018, del 5,97%, passando da euro 1.895.193.832,82 ad euro 2.008.342.315,78.

Le variazioni nelle partecipazioni nell'esercizio 2019 sono da ricondursi all'inserimento, nella valorizzazione, di Associazioni e Fondazioni, per un valore complessivo di euro 22.654.925,88 - che va ad incrementare le Riserve Indisponibili Derivanti da Partecipazioni Senza Valore di Liquidazione, all'aumento della partecipazione nella società Sistemi Territoriali s.p.a. da 99,8321% a 100%, all'acquisizione della società Infrastrutture s.r.l..

Nell'ambito della valorizzazione delle Associazioni e Fondazioni, si è rilevata la valutazione sottostimata della Associazione "ARTEVEN - Associazione Regionale per la Promozione e la Diffusione del Teatro e della Cultura nelle Comunità Venete", che la Regione Veneto partecipa per una quota del 20%, con ricaduta sulla consistenza delle Riserve Indisponibili derivanti da partecipazioni per un importo di euro 7.249,53. Al riguardo, la Regione provvederà alla contabilizzazione della differenza del valore della partecipazione sul saldo d'apertura dell'esercizio 2020 con contropartita Riserva vincolata per partecipazioni senza valore di liquidazione, in applicazione del OIC 29/2017 punto 48.

Il totale dell'Attivo circolante ammonta ad euro 5.174.643.148,22, di cui euro 1.383.525.792,53 per il complesso delle disponibilità liquide ed euro 3.791.029.110,23, per quel che riguarda il totale dei Crediti.

Con riferimento a questi ultimi, il valore complessivo, al 31/12/2019, si riduce del 23,34%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2018. Si registra, in particolare, una riduzione - di circa 1.202 milioni di euro - dei crediti di natura tributaria, la cui principale componente è determinata dai crediti destinati al finanziamento della sanità. Si incrementano, invece, i crediti da trasferimenti e contributi di circa l'1,73%, attestandosi su un totale di euro 1.590.213.231,88 contro il valore del 2018, pari ad euro 1.563.211.240,02.

Infine, il totale dei Ratei e Risconti attivi corrisponde ad euro 790.931,85. Essi registrano nel 2019 una riduzione, rispetto al 2018, rispettivamente del 3,92% e del 3,38%. I ratei attivi (euro 4.388,10) riguardano il saldo a credito del premio Inail 2019, mentre i risconti attivi fanno riferimento a premi assicurativi e alla locazione di beni per un totale di euro 786.543,75.

In relazione alla situazione patrimoniale passiva, il totale del Fondo per rischi e oneri ha subito un decremento, rispetto al 2018, pari al 2,34%, a causa in parte a minori accantonamenti e in parte all'utilizzo degli accantonamenti dell'esercizio precedente.

Quanto al Trattamento di fine rapporto, esso passa da euro 295.049,01, nel 2018, a euro 299.441,93, nel 2019.

Per quanto riguarda, infine, la esposizione debitoria rappresentata nello Stato Patrimoniale, si è rilevata una riduzione dell'ammontare complessivo, da euro 8.210.582.439,54, nel 2018, ad euro 7.173.991.722,64 nel 2019.

Nel complesso i debiti vedono, nel triennio 2017-2019, una riduzione progressiva (-13,98% nel 2019 rispetto al 2017), che sembra confermarsi maggiormente proprio nel 2019 (-12,63% nel 2019 rispetto al 2018), registrando una riduzione pari al 12,63% e, rispetto al 2017, un decremento pari al 13,98%.

I debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, vedono un consistente decremento nel triennio, riducendosi nel 2019, rispetto al 2017, del 19,84% e confermando il *trend* anche rispetto al 2018, con una diminuzione del 19,11%. In contro tendenza vedono, invece, un incremento i debiti per trasferimenti e contributi, pari, nel 2019 rispetto al 2018, al 3,57%.

Per quel che attiene i ratei passivi, i risconti passivi e i contributi agli investimenti, il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2019, pari a euro 256.021.583,57, risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2018, pari ad euro 98.409.631,47. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato Patrimoniale 2019 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro

232.620.425,81, mentre nei ratei passivi la Regione, dal 2019, ha rilevato anche il rateo passivo inerente agli interessi passivi sull'anticipazione di liquidità D.L. 35/2013, aventi rate annuali scadenti a maggio e giugno.

I Conti d'ordine ammontano ad euro 994.179.187,68.

La Sezione si riserva, nei futuri esercizi finanziari, di proseguire nell'analisi del patrimonio e della sua valorizzazione, confermando la metodologia adottata ed invita la Regione a continuare nella costruzione di una sempre più significativa contabilità economico - patrimoniale sotto il profilo informativo.





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO
La Segreteria

Trasmissione via pec

Al Presidente
della Regione del Veneto
Luca Zaia

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Al Presidente
del Consiglio regionale del
Veneto
Roberto Ciambetti

protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

**Oggetto: Giudizio di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2019 (art. 1, comma 5, D.L. 174/2012, conv. in L. 213/2012).
Trasmissione delibera n. 102/2020/PARI del 10 luglio 2020 e della allegata Relazione**

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette la delibera n. 102/2020/PARI, adottata dalla Sezione regionale di Controllo per il Veneto in data 10 luglio 2020, unitamente alla Relazione, resa ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, con essa approvata.

Gli stessi documenti saranno disponibili anche sul sito internet della Corte dei conti ai seguenti link:

- <https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffVeneto>
(Documenti Sezione Controllo Corte dei conti del Veneto)
- <https://banchedati.corteconti.it/#!/>
("Banca dati del controllo", Organo emittente: Sezione Controllo Regione Veneto)

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI